Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1519

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani

04/01/2026 - 23:20

Indice

1. DDL S. 1519 - XIX Leg. . . . 1
1.1. Dati generali . . . 2
1.2. Testi . . . 4
1.2.1. Testo DDL 1519 . . . 5
1.2.2. Testo correlato 1519 (SUPPLEMENTO) . . . 86
1.2.3. Relazione 1519-A . . . 100
1.2.4. Testo correlato 1519-A (ALLEGATO) . . . 147
1.2.5. Testo approvato 1519 (Bozza provvisoria) . . . 224
1.2.6. Testo 1 . . . 244
1.3. Trattazione in Commissione . . . 273
1.3.1. Sedute . . . 274
1.3.2. Resoconti sommari . . . 275
1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) . . . 276
1.3.2.1.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 283(pom.) del 01/07/2025 . . . 277
1.3.2.1.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 286(ant.) del 03/07/2025 . . . 287
1.3.2.1.3. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 215(ant.) del 17/07/2025 . . . 288
1.3.2.1.4. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 216(pom.) del 22/07/2025 . . . 289
1.3.2.1.5. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 217(ant.) del 23/07/2025 . . . 290
1.3.2.1.6. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 218(ant.) del 24/07/2025 . . . 291
1.3.2.1.7. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 219(pom.) del 29/07/2025 . . . 292
1.3.2.1.8. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 220(ant.) del 30/07/2025 . . . 293
1.3.2.1.9. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 221(ant.) del 31/07/2025 . . . 294
1.3.2.1.10. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 222(ant.) del 05/08/2025 . . . 295
1.3.2.1.11. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 304(pom.) del 09/09/2025 . . . 296
1.3.2.1.12. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 305(ant.) del 10/09/2025 . . . 305
1.3.2.1.13. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 306(ant.) dell'11/09/2025 . . . 308
1.3.2.1.14. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 307(pom.) del 16/09/2025 . . . 376
1.3.2.1.15. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 308(ant.) del 17/09/2025 . . . 384
1.3.2.1.16. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 309(ant.) del 18/09/2025 . . . 386
1.3.2.1.17. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 315(pom.) del 30/09/2025 . . . 393
1.3.2.1.18. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 318(pom.) del 07/10/2025 . . . 402
1.3.2.1.19. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 320(ant.) del 09/10/2025 . . . 412
1.3.2.1.20. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 321(pom.) del 14/10/2025 . . . 415

1.3.2.1.21. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 322(ant.) del 15/10/2025 . . . 427
1.3.2.1.22. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 323(ant.) del 16/10/2025 . . . 431
1.3.2.1.23. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 324(pom.) del 21/10/2025 . . . 432
1.3.2.1.24. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 325(ant.) del 22/10/2025 . . . 437
1.3.2.1.25. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 326(ant.) del 23/10/2025 . . . 441
1.3.2.1.26. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 327(ant.) del 29/10/2025 . . . 446
1.3.2.1.27. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 328(ant.) del 30/10/2025 . . . 447
1.3.2.1.28. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 332(pom.) dell'11/11/2025 . . . 450
1.3.2.1.29. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 333(ant.) del 12/11/2025 . . . 459
1.4. Trattazione in consultiva . . . 464
1.4.1. Sedute . . . 465
1.4.2. Resoconti sommari . . . 466
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 467
1.4.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 371(pom.) del 09/09/2025 . . . 468
1.4.2.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . 476
1.4.2.2.1. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 283(ant.) dell'11/09/2025 . . . 477
1.4.2.2.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 285(ant.) del 17/09/2025 . . . 483
1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . 492
1.4.2.3.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 403(pom.) del 24/06/2025 . . . 493
1.4.2.3.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 420(pom.) del 22/07/2025 . . . 500
1.4.2.3.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 439(ant.) del 17/09/2025 . . . 509
1.4.2.3.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 448(pom.) del 01/10/2025 . . . 511
1.4.2.3.5. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 454(pom.) del 14/10/2025 . . . 519
1.4.2.3.6. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 456(pom.) del 15/10/2025 . . . 525
1.4.2.3.7. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 457(pom.) del 21/10/2025 . . . 532
1.4.2.3.8. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 458(pom.) del 22/10/2025 . . . 539
1.4.2.3.9. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 459(pom.) del 28/10/2025 . . . 544
1.4.2.3.10. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 464(pom.) del 04/11/2025 . . . 548
1.4.2.3.11. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 476(pom.) del 26/11/2025 . . . 554
1.4.2.4. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) . . . 571
1.4.2.4.1. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 222(pom.) del 01/07/2025 . . . 572
1.4.2.4.2. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 224(pom.) del 09/07/2025 . . . 577
1.4.2.4.3. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 225(ant.) del 16/07/2025 . . . 583
1.4.2.4.4. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 232(pom.) del 05/08/2025 . . . 589
1.4.2.4.5. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 233(pom.) del 10/09/2025 . . . 591

1.4.2.4.6. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 240(pom.) del 01/10/2025 813
1.5. Trattazione in Assemblea 823
1.5.1. Sedute 824
1.5.2. Resoconti stenografici 825
1.5.2.1. Seduta n. 319 del 24/06/2025 826
1.5.2.2. Seduta n. 320 del 25/06/2025 927
1.5.2.3. Seduta n. 365 del 26/11/2025 1109

1. DDL S. 1519 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 1519

XIX Legislatura

- Dati generali
- Testi ed emendamenti
- Dossier
- Documenti acquisiti
- Trattazione in Commissione
- Trattazione in consultiva
- Trattazione in Assemblea
- Votazioni

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani

---

Iter

26 novembre 2025: approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

S.1519	**approvato**
C.2721	assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Governativa

Ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste **Francesco Lollobrigida** , Ministro della giustizia **Carlo Nordio** (Governo Meloni-I)

Di concerto con

Ministro delle imprese e made in Italy **Adolfo Urso** , Ministro della difesa **Guido Crosetto** , Ministro senza portafoglio per gli aff. europei, PNRR e politiche di coesione **Tommaso Foti** , Ministro dell'economia e finanze **Giancarlo Giorgetti**

Natura

ordinaria
Collegato alla legge di bilancio.
Include relazione tecnica.
Include analisi tecnico-normativa (ATN).
Relazione AIR pervenuta il 23 giugno 2025.

Presentazione

Presentato in data **3 giugno 2025**; annunciato nella seduta n. 312 del 4 giugno 2025.

Classificazione TESEO

PRODOTTI ALIMENTARI, MARCHI DI QUALITA' GARANZIA E IDENTIFICAZIONE,

TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI, CODICE E CODIFICAZIONI, CONTRAFFAZIONE DI PRODOTTI

Articoli

ABROGAZIONE DI NORME (Artt.1, 5), ISPEZIONI (Art.2), PUBBLICO MINISTERO (Art.2), COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI (Art.5), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Artt.6, 7, 8, 9, 11, 15, 17), PENE PECUNIARIE (Artt.6, 7, 9, 11, 15, 17), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17), PRODOTTI LATTIERO CASEARI (Artt.9, 12), LATTE (Artt.9, 11, 12), MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE (Artt.11, 12, 14), PROGRAMMI E PIANI (Art.12), FONDI SPECIALI DI BILANCIO (Art.12), COMPETENZA (Art.14), PESCA (Art.17), SEQUESTRO GIUDIZIARIO (Art.13), COMMISSIONI E ORGANI CONSULTIVI (Art.14), LICENZE (Art.17), DIVIETI (Art.17)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Gianni Berrino** (FdI) (dato conto della nomina il 1 luglio 2025).

Sostituito da Sen. **Sergio Rastrelli** (FdI) (dato conto della nomina il 16 settembre 2025).

Relatore di maggioranza Sen. **Sergio Rastrelli** (FdI) nominato nella seduta ant. n. 333 del 12 novembre 2025.
(proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 17 novembre 2025; annuncio nella seduta n. 364 del 25 novembre 2025

Assegnazione

Assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia)** **in sede referente** il 25 giugno 2025.
Annuncio nella seduta n. 320 del 25 giugno 2025.
Parere delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 4ª (Unione europea), 5ª (Bilancio), 9ª (Industria e agricoltura)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1519

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1519

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentaree delle foreste** (LOLLOBRIGIDA)e dal **Ministro della giustizia** (NORDIO)di concerto con il **Ministro delle imprese e del *made in Italy*** (URSO)con il **Ministro della difesa** (CROSETTO)con il **Ministro per gli affari europei il PNRRe le politiche di coesione** (FOTI)e con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2025

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis *del Regolamento*

Onorevoli Senatori. -

Il disegno di legge, indicato al punto 4) della nota del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 393892 del 29 agosto 2024, in risposta alla nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 37124 del 13 agosto 2024, come provvedimento "collegato" alla legge 30 dicembre 2024, n. 2027 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", si propone di offrire una maggior tutela, in materia di reati agroalimentari, in termini di specificità delle condotte sanzionate e di inasprimento del relativo impianto punitivo, intervenendo altresì sulla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare.

Beneficiari ultimi del presente intervento normativo sono, innanzitutto, gli acquirenti dei prodotti alimentari dei quali si vuole salvaguardare la fiducia nell'accesso ad alimenti di elevata ed indiscussa qualità e tipicità che sono indici di sicurezza degli stessi prodotti. Al contempo, si vuole garantire la trasparenza e la concorrenza di un mercato, come quello agroalimentare, decisivo per l'economia nazionale, a tutela anche degli imprenditori "virtuosi" del settore.

Si riscontra, invero, un tendenziale aumento delle frodi alimentari, stante la forza attrattiva esercitata dalle eccellenze agroalimentari italiane che rappresentano una straordinaria leva competitiva ad alto valore aggiunto per il nostro Paese, testimoniata anche dalla costante crescita delle esportazioni all'estero, dove e in quanto il prodotto italiano è sinonimo di alta qualità e sicurezza.

In tale contesto, si insinua, con sempre maggiore frequenza ed incisività, la criminalità organizzata per la quale il settore agroalimentare rappresenta un terreno privilegiato di investimento attraverso la commissione di attività illecite di contraffazione.

S'impone, pertanto, la necessità di articolare con la presente proposta di legge una risposta adeguata di contrasto a tali fenomeni di contraffazione e frode, operando, innanzitutto, una riorganizzazione sistematica della categoria dei reati in materia alimentare al fine di salvaguardare il patrimonio alimentare e di fronteggiare le condotte offensive riconducibili anche a gruppi organizzati, così da confermare e rafforzare, al contempo, l'impegno istituzionale nella lotta alla criminalità.

Lo schema di disegno di legge è suddiviso in Titoli e Capi come di seguito articolati.

Il Titolo I, dedicato alle sanzioni penali, riproduce, in gran parte, le proposte di legge AC 823 (respinto in data 10 gennaio 2024) e AC 1004 (in corso d'esame), entrambe intitolate "*Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari*", a sua volta riproponenti il disegno di legge AC 2427 della XVIII legislatura (decaduto) che riprendeva un progetto di riforma del diritto sanzionatorio agroalimentare elaborato dalla Commissione istituita nel 2015 durante la XVII legislatura presso l'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia. Nel voler tutelare gli interessi tradizionalmente sottesi alla salvaguardia del patrimonio agroalimentare, sono specificatamente individuati strumenti idonei a contrastare fenomeni particolarmente gravi di frode alimentare che si manifestano attraverso condotte illecite svolte in forma stabile e organizzata nell'ambito delle attività d'impresa, riconducibili anche alle c.d. "agromafie" o "agropiraterie".

A tal fine, le disposizioni di cui al Capo I del Titolo I apportano alcune modifiche al codice penale per la ridefinizione del sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, intervenendo sia sulla sfera applicativa, in modo da ricomprendere attività illecite attualmente non punibili o punibili solo grazie

a interpretazioni giurisprudenziali estensive, sia sul piano edittale. In particolare, l'**articolo 1** introduce i nuovi reati di frode alimentare (articolo 517-*sexies* c.p.), commercio di alimenti con segni mendaci (articolo 517-*septies* c.p.) e agropirateria (articolo 517-*novies* c.p.), stabilendo per essi un inasprimento del trattamento sanzionatorio, anche attraverso l'introduzione di ulteriori pene accessorie (articolo 518.1 c.p.) e della confisca obbligatoria e per equivalente (articolo 518.2 c.p.). Particolari circostanze aggravanti sono previste con l'articolo 517-*octies* c.p., oltre ad estendere la confisca allargata ex articolo 240-*bis* c.p. ai reati di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* c.p. In ragione della nuova normativa delineata, sono coerentemente abrogate le disposizioni superflue, superate o in contraddizione con essa.

In ragione della riforma dei reati agroalimentari così attuata, l'**articolo 2** apporta le modifiche necessarie ad armonizzare a quest'ultima il codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, intervenendo sulla disciplina in materia di indagini relativa ad attività di prelievo e campionamento, di intercettazioni telefoniche (consentendone il ricorso anche per le nuove fattispecie delittuose) e di destinazione a scopi benefici degli alimenti sequestrati o confiscati in favore di enti pubblici o associazioni e consorzi con compiti assistenziali.

Allo stesso modo, i delitti di cui agli articoli 517-*septies* e 517-*novies* c.p. vengono inclusi nell'elenco delle fattispecie per cui è consentito lo strumento investigativo delle operazioni sotto copertura (**articolo 3**), mentre a tutte le tre nuove fattispecie viene estesa la disciplina prevista dall'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sulla destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria (**articolo 4**). Inoltre, viene espunto il riferimento ai prodotti alimentari nelle pertinenti disposizioni contenute nella legge finanziaria 2004 (**articolo 5**).

Il Titolo II, dedicato alle sanzioni amministrative, al Capo I apporta modifiche alla vigente disciplina sanzionatoria in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (**articolo 6**) nonché in materia di rintracciabilità (**articolo 7**).

Il Capo II, analogamente, interviene sulla disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione sugli alimenti ai consumatori (**articolo 8**) ed afferenti alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari **(articolo 9**), per concludere con un intervento che restituisce coerenza al recente quadro sanzionatorio in materia di riproduzione animale (**articolo 10**).

Il Capo III interessa specificatamente il settore lattiero-caseario, nell'ottica di realizzare la più ampia tutela dei consumatori e di garantire la concorrenza e trasparenza del relativo settore di mercato attraverso l'istituzione di una nuova piattaforma informatizzata sulle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati (**articolo 11**) e con la previsione di un Piano straordinario di controlli nazionali per garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità del latte, con particolare attenzione a quello di bufala e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta o indicazione geografica tipica nelle diverse fasi di produzione e commercializzazione (**articolo 12**).

Il Capo IV, nell'ambito della disciplina sottesa alle procedure di controllo del settore agroalimentare, introduce – quale vincolo cautelare prodromico ad un eventuale sequestro amministrativo al fine di evitare, in un'ottica di semplificazione procedimentale, l'immediato ricorso a quest'ultimo - il blocco ufficiale temporaneo dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione in caso di riscontrata inosservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa (**articolo 13**); inoltre, volendo agire su specifici organi e strumenti di controllo, istituisce la Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare al fine di garantirne una maggiore efficacia nell'ambito della prevenzione e della repressione delle frodi e delle pratiche sleali (**articolo 14**), così come introduce cause interdittive alla costituzione di Centri di assistenza agricola – CAA, oltre a specifici illeciti amministrativi ad essi riferibili prevedendo una specifica destinazione delle somme riscosse a titolo di sanzione (**articolo 15**) e ad una disposizione atta a scoraggiare un inadempimento ricorrente presso alcuni produttori vitivinicoli (**articolo 16**).

Il Capo V opera un riassetto della normativa vigente sul regime sanzionatorio in materia di pesca marittima al fine di restituirgli organicità e fruibilità da parte degli operatori del settore a fronte dello stratificarsi, nel tempo, di diversi interventi di carattere emendativo, nonché di renderlo maggiormente efficace, proporzionato e dissuasivo nel contrasto di certi fenomeni di illegalità

perpetrati in danno di interessi pubblici rilevanti, come la conservazione delle risorse biologiche marine e, in definitiva, la stessa sicurezza alimentare (**articolo 17**).
Il Titolo III, in ultimo, contiene le disposizioni transitorie e finali con la clausola di invarianza finanziaria (**articolo 18**).
Lo schema di disegno di legge si compone complessivamente di 18 articoli per come di seguito illustrati.

Articolo 1 *(Modifiche al codice penale e tutela del commercio di prodotti alimentari)*
Apporta alcune modifiche al codice penale in ordine al sistema sanzionatorio in materia di frodi alimentari, intervenendo sia sulla sfera applicativa – al fine di includere attività illecite attualmente non punibili - che sul piano edittale. Trattasi di disposizioni che si pongono nell'alveo della più ampia tutela della qualità e dell'autenticità dei prodotti agroalimentari che rappresenta, a sua volta, uno dei principali obbiettivi della politica agroalimentare italiana, considerato che il nostro Paese vanta in Europa il maggior numero di prodotti a marchio registrato, oggetto di molteplici e sofisticati tentativi di contraffazione.

Il comma 1, lettera *a)* interviene sulla rubrica del titolo VIII del libro secondo del codice penale, dedicato ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, inserendo il richiamo esplicito al patrimonio agroalimentare quale ulteriore bene giuridico protetto dalla rinnovata disciplina dei reati di frode.

Il comma 1, lettera *b)* contiene le abrogazioni conseguenti alla riforma dei reati agroalimentari realizzata con il presente provvedimento, ed esattamente gli articoli 516 c.p. *(Vendita di sostanze non genuine come genuine)* e 517-*bis* c.p. *(Circostanza aggravante*, relativamente ai reati di frode nell'esercizio del commercio, di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine e di vendita di prodotti industriali con segni mendaci).

Il comma 1, lettera *c)* istituisce il nuovo capo II-*bis*, specificamente dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare, ove sono collocati i delitti di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (articolo 517-*quater* c.p., così come riformato dal disegno di legge in esame) e le nuove fattispecie di frode alimentare (articolo 517-*sexies* c.p.), commercio di alimenti con segni mendaci (articolo 517-*septies* c.p.) e agropirateria (articolo 517-*novies* c.p.), oltre a nuove disposizioni in ordine alle circostanze aggravanti applicabili (articolo 517-*octies* c.p.) relativamente ai reati di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* c.p..

Il comma 1, lettera *d)* interviene sul capo II-*bis*, apportando al punto 1) una serie di modifiche all'articolo 517-*quater* c.p. relativo alla contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari che integra un'ipotesi specifica di reato per la cui sussistenza non è richiesto che l'origine sia tutelata attraverso la registrazione di un marchio collettivo ex articolo 11 del decreto legislativo n. 30/2005 (Cass pen. Sez. III, sent. n.28354/2016) e che è configurabile non solo nel caso di falsificazione del marchio di denominazione di origine controllata (DOC) o di indicazione geografica protetta (IGP), ma anche quando non sia rispettato il relativo disciplinare di produzione con riferimento alle materie prime utilizzate, al luogo di produzione, al metodo di ottenimento e alle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche del prodotto (cfr., Cass. pen. Sez. III, sent. n. 49889/2019); la punibilità del reato di specie è comunque condizionata dal mancato rispetto della normativa posta a tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Nello specifico, il punto 1) relativamente all'articolo 517-*quater* c.p.:

1.1) inasprisce il trattamento sanzionatorio previsto dal primo comma a carico di chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, stabilendo la pena della reclusione da 1 a 4 anni (in luogo dell'attuale

previsione fino 2 anni) e della multa da euro 10.000 a euro 50.000 (in luogo dell'attuale misura fino a euro 20.000);

1.2) riformula il secondo comma, ampliando l'ambito applicativo della norma con l'inserimento di condotte antecedenti alla vendita e o comunque all'immissione in commercio, anticipando in questo modo la tutela del consumatore prima ancora che l'offesa si concretizzi in un atto di vendita al fine di evitarne il suo perfezionamento. Trattasi di condotte prodromiche rispetto all'immissione nel mercato attraverso la specifica che l'introduzione nel territorio dello Stato possa avvenire anche in custodia temporanea o in deposito doganale e colpendo, altresì, la spedizione in transito, l'esportazione, il trasporto, la detenzione per la vendita e l'offerta di prodotti agroalimentari con denominazione di origine o indicazione geografica della cui contraffazione o alterazione si abbia consapevolezza, ad ulteriore rafforzamento dell'elemento soggettivo del dolo specifico identificato nella finalità di trarne profitto;

1.3) abroga il terzo comma (sull'applicabilità della confisca obbligatoria e per equivalente ex articolo 474-*bis* c.p., della circostanza aggravante concernente la commissione del delitto in modo sistematico o attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate ex articolo 474-*ter* c.p. e della pena accessoria della chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio ovvero della revoca della licenza/autorizzazione commerciale ex articolo 517-*bis* c.p.) in ragione dell'introduzione di specifiche disposizioni relative alle circostanze aggravanti ed attenuanti:

1.4) modifica la rubrica sostituendo, con riguardo ai prodotti agroalimentari oggetto di contraffazione, l'attuale dicitura *"indicazioni geografiche o denominazioni di origine"* con *"segni di indicazione geografica e di denominazione protetta"*;

Il comma 1, lettera *d),* al punto 2) introduce i nuovi reati di cui agli articoli 517-*sexies* c.p. *(Frode alimentare)*, 517-*septies* c.p. (*Commercio di alimenti con segni mendaci)* e 517-*novies* c.p. *(Agropirateria)*, oltre a prevedere per i primi due con l'inserimento dell'articolo 517-*octies* c.p. le relative circostanze aggravanti. Più specificatamente:

- l'articolo 517-*sexies* c.p. *(Frode alimentare)* sostituisce il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine di cui all'articolo 516 c.p., oggetto di abrogazione da parte della presente riforma (in quanto attratto nella nuova fattispecie delittuosa che ne amplia le condotte punibili, estendendole a quelle prodromiche alla vendita o comunque all'immissione in commercio) e rispetto cui la giurisprudenza ha individuato ai fini applicativi una casistica piuttosto varia afferente sia alla genuinità naturale che formale (relativa alla corrispondenza della sostanza, comprese anche le sue modalità di produzione, a parametri fissati in apposita disciplina che qualificano la stessa sostanza). Rispetto a quest'ultima fattispecie, il nuovo reato prevede pene più severe (reclusione da 4 mesi a 2 anni e multa da 4.000 a 10.000 euro, a fronte della reclusione fino a 6 mesi o della multa fino a euro 1.032 ex articolo 516 c.p.), oltre a punire tutte le attività aventi ad oggetto alimenti non genuini o che per origine, provenienza, qualità o quantità sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, così anticipando la tutela dell'interesse protetto alle fasi antecedenti a quella meramente commerciale (di vendita o comunque di immissione in commercio cui si limita l'articolo 516 c.p.) e volendo tutelare la generalità dei consumatori da fenomeni di *aliud pro alio*, prima ancora che l'offesa possa concretizzarsi in un singolo atto di vendita. Il delitto in parola trova un'applicazione residuale rispetto ai casi di commercio di alimenti con segni mendaci di cui all'articolo 517-*septies* c.p. ed assume il ruolo di figura sussidiaria destinata ad essere esclusa ogni qual volta, in virtù del principio di specialità (articolo 517-*septies* c.p.) o della specifica clausola di riserva (articolo 517-*quater* c.p.), le particolari modalità della condotta impongano l'applicazione di una fattispecie più gravemente sanzionata. Esso si configura, più propriamente, come un'ipotesi speciale rispetto alla comune frode in commercio di cui all'articolo 515 c.p. perché applicabile ai soli alimenti e riferibile ad ogni attività, estendendosi a condotte prodromiche alla consegna vera e propria che prescindono dalla fase di

negoziazione. Sul piano soggettivo, si richiede per la configurabilità del reato la sussistenza del dolo specifico individuato nel fine di trarre profitto dalla condotta criminosa, ulteriormente rafforzato dall'elemento della consapevolezza circa la non genuinità o la diversità, per origine, provenienza, qualità o quantità, dei prodotti alimentari rispetto a quelli indicati, dichiarati o pattuiti;

- l'articolo 517-*septies* c.p. *(Commercio di alimenti con segni mendaci)* reprime un particolare tipo di frode che si contraddistingue per l'utilizzo di segni distintivi o indicazioni, anche se di carattere meramente figurativo, falsi o ingannevoli (diversi dai marchi registrati). Attualmente i casi sussumibili nella nuova fattispecie di reato possono in parte essere puniti attraverso l'applicazione giurisprudenziale dell'articolo 517 c.p. *(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)* – che rinvia all'uso di nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore su origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto - ma si ritiene, piuttosto, che necessiti introdurre una specifica ipotesi delittuosa per come formulata al fine di supplire, colmandolo, a tale specifico vuoto normativo ed assicurare, conseguentemente, uniformità di trattamento. Riguardo all'ambito oggettivo di applicazione, la nuova fattispecie investe chiunque eserciti un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione o di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti. Quanto alla connotazione dell'elemento soggettivo del reato, si richiede la sussistenza del dolo specifico individuato nella fine di trarre profitto accompagnato dalla consapevolezza circa la falsità o ingannevolezza dei segni distintivi o delle indicazioni, necessari per qualificare l'utilizzo di detti segni distintivi idonei ad ingannare concretamente il consumatore e consentire l'anticipazione del momento di perfezionamento del reato, a seguito di qualsiasi attività funzionale all'immissione in commercio. La pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro;
- l'articolo 517-*octies* c.p. *(Circostanze aggravanti)* per i reati introdotti con gli articoli 517-*sexies* e 517-s*epties* c.p. prevede, al primo comma, la pena accessoria della chiusura temporanea (da cinque giorni a tre mesi) dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso se quest'ultimo è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, riproducendo in tal modo la previsione di cui all'articolo 517-*bis* c.p. (abrogato con il presente provvedimento). Inoltre, al secondo comma introduce delle nuove circostanze aggravanti ad effetto comune che determinano un aumento della pena non superiore ad un terzo; invece, ai sensi del terzo comma, il concorso di due o più di esse comporta un aumento della pena da un terzo alla metà;
- l'articolo 517-*novies* c.p. istituisce al primo comma il reato di agropirateria, volto a colpire l'impiego stabile di metodi fraudolenti in contesti imprenditoriali organizzati nel campo alimentare, ponendo così l'accento, quali elementi caratterizzanti la nuova fattispecie delittuosa, sull'aver agito con più operazioni e sull'organizzazione di mezzi o attività nella commissione di uno dei fatti relativi alla frode in commercio di prodotti alimentari di cui agli articoli 517-*quater* c.p. *(Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)*, 517-*sexies* c.p. *(Frode alimentare)* e 517-*septies* c.p. *(Commercio di alimenti con segni mendaci)*. Si configura come un autonomo titolo di reato a dolo specifico individuato nel fine di trarre profitto, volto a coprire quei casi in cui, pur agendo in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate, non ricorrono gli estremi per contestare l'associazione per delinquere e di stampo mafioso ex articoli 416 e 416-*bis* c.p. finalizzata alla commissione dei reati di frode in commercio di prodotti alimentari. Sul piano sanzionatorio, sono previsti limiti edittali diversi in relazione ai fatti di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* c.p. (reclusione da 1 a 4 anni e multa da 15.000 a 75.000 euro) oppure a quelli più gravi di cui all'articolo 517-*quater* c.p. (puniti più severamente con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro). Il secondo comma introduce una circostanza aggravante ad effetto speciale (aumento della pena

da un terzo alla metà) nel caso della ricorrenza delle ipotesi aggravanti di cui all'articolo 517-*octies* c.p.. Il terzo comma prevede quale pena accessoria, oltre all'interdizione temporanea dagli uffici delle persone giuridiche e delle imprese ex articolo 32-*bis* c.p., il divieto di porre in essere qualsiasi attività/condotta/iniziativa di carattere fondamentalmente promozionale, svolta anche per interposta persona fisica o giuridica, dei prodotti alimentari oggetto di vendita o comunque di immissione in commercio. Il quarto comma introduce un'ipotesi di confisca per sproporzione, ancorata all'ipotesi di recidiva specifica nello stesso reato di agropirateria o nell'associazione per delinquere o di stampo mafioso diretta alla commissione di più delitti contro il patrimonio agroalimentare. Per l'esattezza, il giudice dispone obbligatoriamente la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato od alla propria attività economica; si anticipa che a tale ipotesi si aggiunge la confisca obbligatoria e per equivalente prevista dal nuovo articolo 518.2 c.p..

Il comma 1, lettera *d)*, al punto 3) estende la circostanza attenuante ad effetto speciale (diminuzione della pena dalla metà a due terzi) prevista dall'articolo 517-*quinquies* c.p. in caso di collaborazione del colpevole alle nuove fattispecie delittuose introdotte con il presente disegno di legge ex articoli 517-*sexies*, 517-*septies* e 517-*novies* c.p., per uniformità di trattamento e per coerenza ed affinità rispetto alle ipotesi di reato interessate dalla vigente previsione normativa di specie.

Il comma 1, lettera *e)* interviene sul capo III, modificando al punto 1) l'articolo 518 c.p. che prevede per alcuni specifici delitti contenuti nei capi I e II del titolo VIII del codice penale la pena accessoria della pubblicazione della sentenza, per estenderla ai reati di contraffazione dei segni di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (articolo 517-*quater* c.p.), frode alimentare (articolo 517-*sexies* c.p.), commercio di alimenti con segni mendaci (articolo 517-*septies* c.p.), agropirateria (articolo 517-*novies* c.p.), nonché all'associazione per delinquere ed all'associazione di tipo mafioso (articoli 416 e 416-*bis* c.p.) se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti contro il patrimonio agroalimentare previsti dal capo II-*bis*.

Il comma 1, lettera *e)*, al punto 2) introduce, al capo III del titolo VIII del codice penale dedicato alle pene accessorie comuni ai capi precedenti, i nuovi articoli 518.1, in materia di sanzioni interdittive o sospensive, e 518.2, in materia di confisca obbligatoria o per equivalente. Più specificatamente:

- l'articolo 518.1 c.p. *(Ulteriori pene accessorie)* al primo comma prevede l'interdizione temporanea (da un mese a cinque anni) da una professione o da un'arte di cui all'articolo 30 c.p. e del divieto di ottenere provvedimenti di carattere autorizzatorio, concessorio o abilitativo o di accedere a contributi o finanziamenti o mutui agevolati di fonte pubblica per lo svolgimento di attività imprenditoriali. Dette pene accessorie intervengono in caso di condanna per i reati di agropirateria (articolo 517-*novies* c.p.) o di associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso (articoli 416 e 416-*bis* c.p.) se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti contro il patrimonio agroalimentare di cui al capo II-*bis*. Il secondo comma prevede in relazione alle condanne per i suddetti delitti la possibilità per il giudice di disporre la chiusura temporanea (da 1 a 12 mesi) dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso se quest'ultimo è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica e, se concorrono entrambe dette condizioni, la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio nonché la revoca di licenze, autorizzazioni o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono lo svolgimento dell'attività. Il terzo comma estende l'applicazione delle pene accessorie di cui al primo comma in caso di condanna per il reato di contraffazione di alimenti a denominazione protetta (articolo 517-*quater* c.p.), purché ricorra una delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 517-*octies* c.p.;

- l'articolo 518.2 c.p. *(Confisca obbligatoria e per equivalente)* stabilisce l'applicazione delle disposizioni sulla confisca penale obbligatoria (per le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e per le cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto) e per equivalente (per i beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto del reato) di cui all'articolo 474-*bis* c.p. in caso di condanna per i reati di contraffazione di alimenti a denominazione protetta (articolo 517-*quater* c.p.), frode alimentare (articolo 517-*sexies* c.p.), commercio di alimenti con segni mendaci (articolo 517-*septies* c.p.) e agropirateria (articolo 517-*novies* c.p.), escludendo però che essa operi nei confronti del terzo estraneo al reato a salvaguardia del medesimo.

Il comma 1, lettera *e)*, al punto 3) modifica la rubrica del Capo III del Titolo VIII del libro secondo del codice penale, per dedicarla alle "*Disposizioni comuni ai capi precedenti*". La modifica si rende necessaria in ragione dell'introduzione nel Capo III dei due nuovi articoli 518.1 e 518.2 c.p. da parte della lettera h*)* del presente articolo 1.

Il comma 2 interviene sull'articolo 240-*bis*, primo comma, del codice penale, integrando l'elenco dei delitti per il quale è consentita la c.d. confisca allargata, intesa ad aggredire - con esclusione del nesso di pertinenzialità o di continenza tra le cose sequestrate ed il reato - l'intera ricchezza non giustificata ritenuta frutto dell'accumulazione illecita in base ad una presunzione legale, quali denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito. Viene, così, aggiunta tra le fattispecie di reato suscettibili dell'applicazione della confisca allargata quella di associazione a delinquere realizzata allo scopo di commettere i reati di frode alimentare (articolo 517-*sexies* c.p.) e di commercio di alimenti con segni mendaci (articolo 517-*septies* c.p.) previsti dall'articolo 1 del presente provvedimento. Tali delitti si aggiungono alla fattispecie di associazione a delinquere finalizzata alle ipotesi ex articolo 517-*quater* c.p. in materia di contraffazione di prodotti agroalimentari cui già si applica in caso di condanna la confisca allargata. Ulteriori ipotesi di confisca sono previste per il reato di agropirateria ex articolo 517-*novies*, comma 4, c.p. e all'articolo 518.2 c.p., entrambi introdotti dall'articolo 1 del presente disegno di legge.

Articolo 2 *(Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice)*
Apporta le modifiche necessarie ad armonizzare il codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie alla riforma dei reati agroalimentari operata con il presente intervento normativo.

Il comma 1, lettera *a)* interviene sulla disciplina in materia di indagini relative ai reati agroalimentari, in particolare sull'articolo 246 c.p.p. inserendo il nuovo comma 2-*bis*, che, attraverso il rinvio all'articolo 364, comma 5, secondo periodo, c.p.p., consente al pubblico ministero, nel compiere attività di prelievo e campionamento e se vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, di procedere all'ispezione senza darne avviso al difensore. La medesima disposizione richiama, altresì, nel compimento delle attività di prelievo e campionamento, ivi comprese quelle riguardanti il trasporto e la conservazione dei campioni, il rispetto della vigente normativa di settore.

Il comma 1, lettera *b)* modifica l'articolo 260 c.p.p. per consentire, accanto alle ipotesi già previste di alienazione o distruzione di beni sequestrati suscettibili di alterazione, la destinazione a scopi benefici degli alimenti confiscati soggetti a rapido deterioramento - purché idonei al consumo umano o animale, non contraffatti, non deteriorati e non scaduti – in favore di enti territoriali, altri enti pubblici o associazioni e consorzi con compiti assistenziali che ne abbiano fatto richiesta per provvedere a

distribuirli gratuitamente alle persone bisognose o agli animali abbandonati. Con il provvedimento di assegnazione, è disposta per tali beni la preventiva rimozione, a cura dei soggetti beneficiari con sopportazione di ogni eventuale onere, dei marchi e dei segni distintivi, qualora questi costituiscano reato (ad esempio in caso di contraffazione degli stessi), ovvero il declassamento merceologico o la regolarizzazione amministrativa. Analoga disposizione è introdotta al comma 2, lettera *a)* del presente articolo in caso di confisca di prodotti alimentari.

Il comma 1, lettera *c)* interviene sull'articolo 266 c.p.p. concernente i limiti di ammissibilità delle intercettazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, aggiungendo ai procedimenti cui esse sono consentite anche quelli relativi ai nuovi reati di frode alimentare (articolo 517-*sexies* c.p.) e di commercio di alimenti con segni mendaci (articolo 517-*septies* c.p.). Non è inserito il reato più grave di agropirateria (articolo 517-*novies* c.p.) in quanto già attratto, ai fini dell'applicabilità della disposizione di specie sulle intercettazioni, nelle fattispecie di cui all'articolo 266, comma 1, lettera a) c.p.p. in ragione dei limiti edittali di pena (delitti non colposi puniti con l'ergastolo o la reclusione superiore nel massimo a cinque anni). E', invece, eliminato il riferimento all'articolo 516 c.p. *(Vendita di sostanze non genuine come genuine)* in quanto abrogato con il presente disegno di legge.

Il comma 2, lettera *a)* ripropone la previsione di cui al comma 1, lettera *b)* (dettata in materia di sequestro di alimenti) applicata ai casi di confisca di alimenti, iscrivendosi nell'alveo di altre disposizioni già presenti nell'ambito delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 che consentono la destinazione di beni o strumenti confiscati in favore di amministrazioni ai sensi dell'articolo 86-*bis* (beni informatici o telematici utilizzati per la commissione di taluni delitti) o per finalità sociali e assistenziali ex articolo 86-*ter* (beni immobili utilizzati per il reato di esercizio abusivo della professione sanitaria). In tal senso, è introdotto l'articolo 86-*quater* per consentire (comma 1) la destinazione a scopi benefici degli alimenti confiscati - purché idonei al consumo umano, non contraffatti, non deteriorati e non scaduti – in favore di enti territoriali, altri enti pubblici o associazioni e consorzi con compiti assistenziali che ne abbiano fatto richiesta per provvedere a distribuirli gratuitamente alle persone bisognose. Con il provvedimento di assegnazione, è disposta per tali beni la preventiva rimozione, a cura dei soggetti beneficiari con sopportazione di ogni eventuale onere, dei marchi e dei segni distintivi, qualora questi costituiscano reato (ad esempio in caso di contraffazione degli stessi), ovvero il declassamento merceologico o la regolarizzazione amministrativa. Ciò costituisce elemento distintivo rispetto alla disposizione in tema di devoluzione ad enti, senza scopo di lucro con finalità civiche e solidaristiche, di prodotti alimentari confiscati di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, introdotta con l'articolo 6 della legge 19 agosto 2016, n. 166 recante "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi". Analogamente alla previsione del comma 1 dell'articolo 86-*quater*, il comma 2 del medesimo articolo consente l'assegnazione di alimenti idonei al consumo animale in favore di enti territoriali, altri enti pubblici o associazioni e consorzi con compiti assistenziali nei confronti degli animali abbandonati per destinarli all'alimentazione di quest'ultimi. Infine, il comma 3 stabilisce che la destinazione degli alimenti confiscati a finalità diverse rispetto a quelle sopra indicate è punita ai sensi dell'articolo 316-*bis* del codice penale, così attraendo la condotta di specie nella ipotesi di reato di malversazione a danno dello Stato, inscritta tra i delitti contro la pubblica amministrazione e sanzionata con la reclusione da 6 mesi a 4 anni.

Il comma 2, lettera *b)* interviene, in senso modificativo, sul primo comma dell'articolo 223 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 con l'inserimento di una causa di non ripetibilità di analisi in ragione della particolare natura del campione (deperibile o modificabile) o dalla quantità dello stesso, stabilendo che debba essere dato preventivo avviso all'interessato del compimento di analisi di campioni non solo per quelle dove non è prevista revisione, ma anche nel caso in cui la ripetizione

delle analisi non sia possibile a causa della deperibilità, modificabilità o quantità del campione. Trattasi di una disposizione a tutela dell'interessato che viene messo nella condizione non solo di partecipare in prima persona alla prova peritale, ma soprattutto di potersi avvalere della consulenza di un tecnico, oltre a poter esercitare, direttamente o per il tramite della persona eventualmente da lui designata o del suo consulente tecnico, i poteri previsti dall'articolo 230 c.p.p., come il proporre al perito specifiche indagini e formulare osservazioni e riserve di cui si deve dare conto nella relazione.

Il comma 2, lettera *c)* aggiunge all'articolo 223 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 il comma 3-*bis* inteso a stabilire che, qualora vi sia la necessità di effettuare analisi su campioni utilizzando tecniche diverse da quelle previste dalla normativa di settore, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189 c.p.p. che consente al giudice, quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, di assumerla - sentite le parti sulle modalità di assunzione - se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona.

Articolo 3 *(Modifiche all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006. n. 146)*
Modifica l'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, della legge 16 marzo 2006, n. 146 di *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale"*, in materia di operazioni sotto copertura, ampliando il catalogo delle fattispecie per le quali è consentito tale speciale strumento investigativo, con l'inclusione delle condotte di cui agli articoli 517-*septies* c.p. *(Commercio di alimenti con segni mendaci)* e 517-*novies* c.p. *(Agropirateria)*. Detta modifica si pone in linea e continuità a quanto già operato relativamente alla fattispecie di cui all'articolo 517-*quater* c.p. *(Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)*, ammessa nel novero dei reati per i quali sono spendibili operazioni sotto copertura in virtù dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 2023. n. 206 recante *"Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy"*.

Articolo 4 *(Modifiche all'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99)*
Modifica l'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99 recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*", estendendo con la lettera *a)* la disciplina in materia di destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anche ai delitti di frode agroalimentare di cui agli articoli 517-*sexies* c.p. *(Frode alimentare)*, 517-*septies* c.p. (*Commercio di alimenti con segni mendaci*) e 517-*novies* c.p. (*Agropirateria*).
Conseguentemente, con la lettera *b)* si apportano le correlate modifiche nella rubrica dell'articolo in parola.

Articolo 5 *(Modifiche all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350)*
Esclude gli alimenti dall'ambito di applicazione della disciplina a tutela della qualità, origine e provenienza dei prodotti prevista dai commi 49 e 49-*bis* dell'articolo 4 (*Finanziamento agli investimenti*) della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004).
Più nel dettaglio, la lettera *a)* del presente articolo modifica il comma 49 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 prevedendo che la tutela penale ivi contemplata ex articolo 517 c.p. *(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)* si applichi a tutti i prodotti diversi dai prodotti e dalle sostanze alimentari, stante l'istituzione della nuova fattispecie ex articolo 517-*septies* c.p. specificatamente destinata a sanzionare il commercio di alimenti con segni mendaci.
La lettera *b)* del presente articolo elimina dal comma 49-*bis* dell'articolo 4 della predetta legge n. 350/2003 la definizione di "effettiva origine" riferita ai prodotti alimentari, stante l'evoluzione normativa europea intervenuta sull'origine e la correlata legislazione italiana in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

Articolo 6 *(Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari)*

Interviene su alcune disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.297 recante "*Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari*", nelle parti in cui sono previste sanzioni pecuniarie fisse, in ottemperanza al dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2023 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura fissa di "*euro cinquantamila"* anziché "*da un minimo di diecimila a un massimo di cinquantamila euro*".

In particolare, la Corte ha affermato il principio secondo cui "*L'ampiezza delle fattispecie punibili impone la previsione di una misura sanzionatoria graduabile, la cui applicazione sia di volta in volta modulata in base alle caratteristiche degli illeciti commessi. ..... Si deve, perciò, ritenere ragionevole che le violazioni più gravi siano punite con la sanzione pecuniaria di cinquantamila euro, nel rispetto della scelta legislativa originaria, dovendosi, al contempo, individuare la forbice edittale entro cui commisurare la sanzione."* Si provvede, pertanto, a modificare, in ottemperanza alla presente pronuncia di legittimità costituzionale, non solo la previsione di cui al predetto articolo 4, ma anche di tutte le altre norme del decreto legislativo n. 297/2004 che contemplano una sanzione pecuniaria fissa, ed esattamente:

a) l'articolo 2, comma 6 (riguardo all'uso, da parte di soggetti non autorizzati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nella pubblicità e nell'informazione ai consumatori, di espressioni dirette a garantire o affermare lo svolgimento di attività di controllo o di vigilanza su una denominazione protetta);

c) l'articolo 4, comma 1 (relativo alle inadempienze della struttura di controllo delle denominazioni protette a prescrizioni e obblighi impartiti dall'Autorità competente in materia, incluse le disposizioni contenute nei piani di controllo e nei relativi tariffari) e comma 2 (relativo alle attività discriminatorie poste in essere da parte delle strutture di controllo delle denominazioni protette nell'espletamento dell'attività di controllo autorizzata dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) nei confronti di operatori immessi nel sistema di controllo o tra i soggetti da immettere nel medesimo);

d) l'articolo 5, comma 1 (relativo all'uso della denominazione protetta nella ragione o denominazione sociale da parte di un'organizzazione diversa dal Consorzio di tutela riconosciuto) e comma 2 (relativo allo svolgimento, da parte di soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta, di attività riservate ai consorzi di tutela riconosciuti senza il consenso preventivo del Consorzio medesimo);

e) l'articolo 6, comma 1 (relativo alle inadempienze dei Consorzi di tutela delle denominazioni protette a prescrizioni e obblighi contenuti nel decreto di riconoscimento oppure svolgimento, da parte degli stessi, di attività incompatibili con il medesimo decreto) e comma 2 (relativo alle condotte discriminatorie poste in essere dai Consorzi di tutela tra i soggetti associati);

f) l'articolo 7, comma 1 (riguardo al mancato rispetto da parte degli operatori destinatari di sanzioni amministrative da parte dell'ICQRF delle inibizioni all'uso della denominazione protetta e della condotta sanzionata, comminate unitamente alla sanzione pecuniaria).

Con l'occasione, si interviene, altresì, per una ridefinizione degli articoli 9, 10 e 11, inserendo (lettera *b)*) la previsione di cui all'attuale comma 2 dell'articolo 11 come nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 3 ed accorpando le disposizioni di cui agli attuali articoli 9, 10 e 11, comma 1, nel nuovo articolo 9 per come riformulato (lettera *g)*).

La lettera *h)*, nel sostituire l'attuale articolo 10, inserisce una nuova disposizione che specifica i criteri della graduazione delle sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi del decreto legislativo medesimo, riproducendo analoga previsione di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981.

In conseguenza delle modifiche apportate, l'articolo 11 è abrogato (lettera *i)*).

Articolo 7 *(Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità)*

Sostituisce l'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, intervenendo sulle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni degli obblighi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità, aumentandone l'entità e fissandola da un minimo di 6.000 euro ad un massimo di 48.000 euro o del 3% del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando esso sia superiore a 48.000 euro, con una sanzione massima, comunque, applicabile di 150.000 euro (comma 1). L'introdurre una misura massima della sanzione parametrata, in alternativa, ad una percentuale del fatturato risponde ad esigenze di efficacia della norma, affinché si realizzi un effetto deterrente nei confronti delle imprese in rapporto alle dimensioni ed alla rilevanza sul mercato delle medesime. Tali sanzioni sono aumentate fino alla metà e fino a due terzi in caso di violazioni commesse rispettivamente da una media impresa e da una grande impresa, mentre sono ridotte di un terzo in caso di microimprese (comma 2). L'effettiva misura della sanzione da applicare al caso concreto è parametrata alla gravità del fatto, alla durata della violazione, al contributo reso dal responsabile per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze, nonché alle condizioni economiche dello stesso (comma 3). L'inasprimento del regime sanzionatorio è volto ad assicurare maggior efficacia alla norma affinché realizzi un pieno effetto deterrente, a fronte dell'eccessiva lievità delle sanzioni vigenti (da 750 euro a 4.500 euro) risultate, in concreto, sostanzialmente inidonee a contrastare le possibili violazioni di specie.

Articolo 8 *(Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione, in materia di denominazione dell'alimento, in materia di elenco degli ingredienti e in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza)*

Apporta modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 recante *"Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015»"*, intervenendo – inasprendole - sulle misure sanzionatorie delle disposizioni afferenti a:

a) pratiche leali di informazione ex articolo 3, comma 1:
b) denominazione dell'alimento ex articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4;
c) elenco degli ingredienti ex articolo 9, commi 1, 2 e 3;
d) indicazione del paese di origine o luogo di provenienza ex articolo 13, commi 1 e 2.

Anche in questi casi, il meccanismo sanzionatorio prevede, in relazione alle diverse fattispecie, la determinazione di un minimo ed un massimo della sanzione, quest'ultimo, parametrato, in alternativa (per la maggior parte delle ipotesi oggetto d'intervento) ad una percentuale del fatturato, così da realizzare, per effetto della norma, un'effettiva deterrenza nei confronti delle imprese in rapporto alle loro dimensioni e rilevanza sul mercato, con fissazione, comunque, di un limite alla stessa sanzione. Infine, la lettera *e)* aggiunge all'articolo 27 il nuovo comma 5-*bis* che specifica i criteri della graduazione delle sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi del decreto legislativo medesimo, riproducendo analoga disposizione di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981.

Articolo 9 *(Violazioni delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari)*

Modifica il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, inserendo un nuovo Capo II-*bis* dedicato alla violazione delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari, sotto cui sussumere l'articolo 7-*bis* che stabilisce le sanzioni per le violazioni del regolamento (UE) n. 1308/2013, consistenti nell'impiego abusivo o illecito della denominazione di latte e delle

denominazioni dei prodotti lattiero-caseari nelle etichette, nella presentazione e nella pubblicità di prodotti diversi da quelli ai quali tali denominazioni sono riservate. Si intende così contrastare l'uso sempre più frequente di tali denominazioni per prodotti ottenuti da ingredienti di origine vegetale oppure nei quali gli ingredienti lattieri sono sostituiti in tutto o in parte da ingredienti di origine differente. Tale comportamento, ingannevole per il consumatore, crea confusione tra prodotti appartenenti a categorie alimentari distinte e altera il funzionamento del mercato, a danno di tutta la filiera lattiera nazionale in un comparto, come quello lattiero-caseario, che è il primo dell'industria alimentare nazionale. Ad oggi, tale crescente fenomeno non trova efficace contrasto in Italia in assenza di specifiche disposizioni sanzionatorie per la violazione delle relative norme del regolamento (UE) n. 1308/2013, a differenza di come invece già realizzato per l'inosservanza di altre disposizioni ivi contenute come, ad esempio, quelle relative ai prodotti vitivinicoli. Le condotte punite con il nuovo articolo *7-bis* sono ampie e comprendono la preparazione, la produzione, il confezionamento, la detenzione, la vendita, l'immissione in commercio, la cessione a qualsiasi titolo o il pubblicizzare con qualunque mezzo prodotti alimentari utilizzando denominazioni che usurpano, imitano o evocano quelle di latte o di prodotti lattiero-caseari. Oltre alla sanzione pecuniaria da 4.000 a 32.000 euro ovvero nella misura del 3% del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando esso sia superiore a 32.000 euro (sempre ai fini di assicurare l'efficacia della norma, in termini di deterrenza, nei confronti delle imprese in rapporto alle loro dimensioni e rilevanza sul mercato), con una sanzione massima, comunque, applicabile di 100.000 euro, è prevista anche la sanzione accessoria del sequestro della merce (comma 1). Coerentemente all'azione di efficace contrasto che si intende perseguire con la presente norma, non è ammesso il pagamento in misura ridotta (comma 2).

Articolo 10 *(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52)*

Si pone in continuità con l'articolo 10-*bis* del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, che ha apportato alcune modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 sulle sanzioni in materia di riproduzione animale.

In particolare, la presente disposizione restituisce coerenza al nuovo quadro sanzionatorio di specie, eliminando dal comma 6 del predetto articolo 12 il riferimento al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403, afferente alla medesima materia, e sostituendolo con un rinvio dinamico alla normativa vigente in materia, suscettibile di continua evoluzione.

Articolo 11 *(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91)*

Interviene, in senso modificativo, sull'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di tracciabilità della filiera bufalina.

In particolare:

a) sostituisce la rubrica dell'articolo in parola, ponendo l'accento sulla tracciabilità del latte e dei prodotti della filiera bufalina;

b) inserisce il comma 01 che istituisce la nuova piattaforma di registrazione delle movimentazioni di latte di bufala e dei suoi derivati, in sostituzione di quella attualmente in uso (istituita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, del 9 settembre 2014) per eliminarne le criticità insorte, soprattutto riguardo alle tempistiche e alle procedure di inserimento dei dati d'interesse. Il nuovo sistema informatico renderà i dati disponibili in tempo reale in favore delle autorità preposte ai controlli, così da evitare qualsivoglia forma di eventuale elusione e/o aggiramento dell'obbligo di inserimento da parte degli operatori del settore tenuti a tale adempimento, al fine ultimo di assicurare la più ampia tutela dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala;

c) fa espresso rinvio all'applicazione delle disposizioni della legge 11 aprile 1974, n. 138 riguardo al divieto di uso di latte in polvere nei processi produttivi afferenti alla filiera bufalina;

d) sostituisce il comma 2 con la previsione dettata in coerenza all'istituzione della nuova piattaforma ex comma 01 per le cui modalità e tempi di inserimento dei relativi dati si rimanda ad apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare nel termine di 90 giorni dalla data in vigore della presente disposizione e dalla cui data sono trasferiti quanto ad oggi popola la piattaforma informatica in uso, con conseguente cessazione dell'operatività di quest'ultima;

e) elimina al comma 3 il riferimento al comma 2, sempre in coerenza con la nuova disposizione di cui al comma 01;

f) modifica il comma 4, inasprendo il trattamento sanzionatorio previsto per la violazione delle disposizioni afferenti alla produzione della mozzarella di bufala campana DOP (che impongono che essa avvenga in uno spazio dove è lavorato esclusivamente latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della mozzarella di bufala campana DOP) con applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 6.000 euro ad un massimo di 48.000 euro o del 3% del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando esso sia superiore a 48.000 euro, con imposizione, comunque, di un limite massimo della sanzione pari a 150.000 euro. Introdurre una misura massima della sanzione parametrata, in alternativa, ad una percentuale del fatturato risponde ad esigenze di efficacia della norma, affinché si realizzi un effetto deterrente nei confronti delle imprese in rapporto alle dimensioni ed alla rilevanza sul mercato delle medesime;

g) inserisce il comma 4-*bis* che dispone l'aumento delle sanzioni di cui al comma 4 fino alla metà e fino a due terzi in caso di violazioni commesse rispettivamente da una media impresa e da una grande impresa, nonché la riduzione di un terzo in caso di microimprese;

h) sostituisce il comma 5 con un inasprimento delle sanzioni irrogabili per inadempimento degli obblighi di registrazione sulla piattaforma di cui al comma 01, ma con applicazione di una riduzione del 50% delle nuove misure afflittive nel caso in cui il ritardo di registrazione non sia superiore a tre giorni;

i) sostituisce il comma 5-*bis* in modo da escludere, in caso di primo accertamento delle violazioni di cui ai commi 01, 1 e 2, il ricorso alla diffida ex articolo 1, comma 3, e l'ammissione al pagamento in misura ridotta ex articolo 16 della legge n. 689/1981. In merito, la norma vigente non consente, in caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'applicabilità della diffida, ma fa salva l'ammissione al pagamento in misura ridotta. La nuova formulazione del comma 5-*bis*, invece, oltre ad includere, per coerenza ed allineamento alle modifiche apportate al presente articolo 4, le violazioni agli obblighi di registrazione sulla nuova piattaforma di cui al comma 01, realizza un inasprimento dell'apparato sanzionatorio in quanto esclude, in qualunque ipotesi, la possibilità del pagamento in misura ridotta;

l) introduce il comma 5-*ter* così da disporre che l'effettiva misura della sanzione da applicare al caso concreto sia parametrata alla gravità del fatto, alla durata della violazione, al contributo reso dal responsabile per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze, nonché alle condizioni economiche dello stesso.

Articolo 12 *(Piano straordinario di controllo nazionale)*

Prevede al comma 1, al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità di tutte le tipologie di latte e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta o indicazione geografica tipica nonché di quelle sovrintendenti la produzione di mozzarella di bufala campana DOP, comprese le disposizioni afferenti al divieto di uso di latte in polvere nei relativi processi produttivi, l'adozione da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di un piano straordinario di controllo nazionale diretto a tutti gli operatori del settore coinvolti. Trattasi di uno strumento programmatico che si colloca nell'ambito della pianificazione delle attività ispettive da compiersi secondo le modalità operative di svolgimento dettate dal regolamento (UE) n. 2017/625 in

tema di controlli ufficiali per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti, cui il comma 1 fa espresso rinvio.

Detto piano, al comma 2, è incentrato sul verificare la coerenza tra la quantità di latte o di cagliata di latte di bufala prodotto o introdotto in Italia e la quantità di mozzarella di bufala campana DOP e di mozzarella di latte di bufala generica prodotta, secondo indici di resa afferenti alla fase di trasformazione del latte di bufala in mozzarella; a ciò si aggiungono gli accertamenti sull'adeguatezza delle strutture produttive.

L'obiettivo perseguito è quello di garantire il consumatore nell'acquisto di prodotti della filiera lattiero casearia effettivamente corrispondenti alla denominazione attribuita in fase di commercializzazione in quanto conforme alle caratteristiche e ai criteri e modalità di produzione stabiliti *ex lege*.

L'attuazione del piano in parola è soddisfatta da specifiche risorse disponibili mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (comma 3).

Articolo 13 *(Blocco ufficiale temporaneo nei casi di inosservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa)*

Inserisce nella legge n. 689/1981, recante modifiche al sistema penale, l'articolo 18-*bis* che introduce il ricorso al blocco ufficiale temporaneo anche per i prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione quale misura da adottarsi a cura dell'organo accertatore in sede di controllo nel caso si rilevino violazioni documentali di carattere formale, in assenza di rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, al fine di consentire l'acquisizione della documentazione idonea a dimostrarne la regolarità. In tal caso, l'organo accertatore vincola il prodotto con le modalità ritenute opportune, affidandone la custodia all'operatore del settore alimentare (OSA) destinatario del controllo (comma 1). Tale provvedimento è finalizzato a consentire al soggetto sottoposto a controllo, nel termine di dieci giorni dall'adozione, di trasmettere la corretta documentazione (comma 2), con conseguente svincolo dei prodotti e dei mezzi - in caso di idoneità della documentazione prodotta a sanare la violazione contestata - oppure conversione del blocco in sequestro amministrativo - qualora la documentazione necessaria non sia inviata nel termine prescritto o la stessa risulti inidonea - (comma 3).

Il blocco ufficiale temporaneo, all'attualità, è incardinato nel decreto legislativo n. 27/2021 e trova applicazione solo in ambito sanitario quale strumento spendibile in via esclusiva dalle Autorità sanitarie a tutela della salute pubblica e del benessere degli animali, con discendente impossibilità ad adottarlo in campo agroalimentare qualora non sussista un rischio sanitario. L'esigenza sottesa è quella di consentire il ricorso a tale strumento anche nei casi di violazioni della normativa agroalimentare non necessariamente correlate a profili di rischio sanitario, così assicurando la piena operatività d'intervento della c.d. Polizia amministrativa a carattere generale (Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, ICQRF, Capitanerie di porto ecc). In questo modo, si consentirebbe di bloccare temporaneamente, nel corso dell'attività di controllo, il prodotto o i mezzi di produzione oggetto di accertamento qualora privi di documentazione utile a giustificarne la liceità (ad esempio, carenza di tracciabilità) e quindi di sottoporre gli stessi a vincolo cautelare temporaneo senza ricorrere al sequestro amministrativo ex legge n. 689/1981. Andrebbe così a realizzarsi un alleggerimento procedurale in quanto si eviterebbe di incardinare da subito il procedimento di sequestro in capo all'autorità competente. Il tempo concesso per la produzione della documentazione (10 giorni) consente all'organo accertatore di valutare la correttezza delle informazioni e quindi la liceità del prodotto che, se verificata, comporterà la restituzione in disponibilità del prodotto all'OSA., senza ulteriori aggravi per la Pubblica Amministrazione e per l'impresa; diversamente, il blocco ufficiale temporaneo verrà convertito in sequestro amministrativo.

Articolo 14 *(Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare)*

Istituisce presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare, presieduta dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e composta da organi di vertice, aventi specifica competenza funzionale in materia, dell'Arma dei Carabinieri, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (comma 1).

E' consentita la partecipazione, su invito, dei rappresentanti di enti e organismi, compresi i Corpi forestali regionali, quali portatori di specifiche competenze in relazione alle tematiche affrontate (comma 2).

Per l'organizzazione dei lavori, si rimanda ad apposito provvedimento da adottarsi con delibera della Cabina di regia entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge (comma 3).

I compiti della Cabina di regia si sostanziano nel promuovere la collaborazione tra gli organi di controllo al fine di incrementare l'efficacia delle attività ispettive volte alla prevenzione e repressione delle frodi, nel promuovere campagne straordinarie di controllo per la salvaguardia delle produzioni italiane e per il contrasto alle frodi comunitarie e alle pratiche sleali, nonché nella redazione annuale del Piano Operativo dei Controlli agroalimentari per l'individuazione delle prioritarie azioni coordinate di controllo (comma 4).

Per la partecipazione dei componenti della Cabina di regia è esclusa la corresponsione di alcun emolumento (comma 5).

Articolo 15 *(Norme sui Centri autorizzati di assistenza agricola - CAA)*

Interviene sul decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 recante *"Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154"*, apportando con la lettera *a)* alcune modifiche all'articolo 6, comma 3 in materia di vigilanza sui Centri di assistenza agricola – CAA, ed esattamente:

1) al primo periodo, nell'ambito della descrizione delle funzioni attribuita ai CAA, si apporta la sostituzione del termine *"istituiti"* con il più corretto "*costituiti"*;
2) dopo il primo periodo, in cui vengono elencati i soggetti costitutivi dei CAA nella forma di società di capitali (organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative o loro associazioni, associazioni dei produttori e dei lavoratori, associazioni di liberi professionisti ed enti di patronato e di assistenza professionale che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali) è aggiunto un altro periodo nel quale si specifica che tali soggetti non possono costituire un CAA qualora nei sei mesi antecedenti alla richiesta di autorizzazione alla costituzione di un Centro di assistenza agricola abbiano partecipato alla compagine sociale di un diverso Centro autorizzato di assistenza agricola – CAA cui sia stata revocata l'autorizzazione ai sensi della normativa vigente. Il medesimo divieto si applica, per un periodo di due anni, in caso di reiterazione della condotta nei cinque anni successivi dalla scadenza del primo divieto e, per un periodo di dieci anni, in caso di reiterazione intervenuta nei successivi cinque anni. In questo modo, si intende garantire la massima trasparenza ed efficienza del sistema dei CCA sui quali le regioni e le province autonome esercitano la vigilanza sul mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, secondo un piano almeno annuale di controlli a campione e le cui risultanze sono trasmesse annualmente al Ministero delle politiche agricole, della sovranità alimentare e delle foreste-

Con la lettera *b)* è inserito il nuovo articolo 6-*bis* che prevede misure sanzionatorie a carico dei CAA in caso di violazione del divieto di ricevere alcuna forma di remunerazione diretta da parte delle imprese agricole cui presta assistenza (comma 1), nonché di prestazione di assistenza ad imprese

agricole con sede legale fuori dal proprio ambito territoriale di operatività (comma 2), rinviando alle modalità applicative di cui alla legge 689/81 e individuando AGEA quale autorità competente a ricevere il rapporto e prevedendo una specifica destinazione delle somme riscosse a titolo di sanzione (comma 3).

Articolo 16 *(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238)*

Interviene sull'articolo 79, comma 3, della legge 12 dicembre 2016 n. 238, al fine di risolvere e scoraggiare una forma di inadempimento che si realizza nella pratica corrente. Accade di frequente, invero, che taluni produttori di prodotti vitivinicoli a denominazione protetta non provvedano al pagamento dei costi di certificazione, cioè non versino le tariffe dovute in favore degli organismi di certificazione. Gli stessi restano inadempienti anche nelle more della pendenza del procedimento sanzionatorio avviato dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, continuando ad immettere sul mercato uve e vini che utilizzano la denominazione protetta.

Infatti, la sequenza procedimentale, normativamente prevista, fa sì che, in caso di fatture non saldate dai produttori, gli organismi di certificazione inviano la segnalazione di inadempienza all'Ispettorato, il quale redige il relativo verbale di contestazione, diffidando il produttore moroso e intimandogli il saldo del corrispettivo entro un termine perentorio. In caso di perdurante morosità, il procedimento segue le regole della legge 689/81 e si conclude con l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 (TU del vino), ossia con una sanzione pecuniaria principale ed una sanzione accessoria rappresentata dalla sospensione dell'utilizzo della denominazione protetta.

Considerato che il provvedimento sanzionatorio definitivo può intervenire anche a distanza di tempo dall'accertato inadempimento, si avverte l'esigenza di evitare che, durante tale periodo, i produttori morosi possano continuare a fregiarsi della denominazione, con conseguente danno per i produttori corretti che si trovano a competere sul mercato concorrenziale con altri soggetti che non provvedono al tempestivo pagamento dei costi di certificazione e che, pur tuttavia, continuano a commercializzare prodotti che utilizzano la denominazione.

Per ovviare a ciò, si attribuisce all'amministrazione, con la nuova previsione introdotta, il potere di inibire al produttore l'utilizzo della denominazione, in via preventiva e cautelare (già al momento dell'avvio del procedimento sanzionatorio e laddove non vi sia un principio di prova liquida o altra allegazione equivalente). L'inibizione temporanea viene confermata all'esito del procedimento per mezzo della sanzione finale, laddove il produttore risulti poi effettivamente e definitivamente inadempiente al pagamento del dovuto in favore dell'organismo di certificazione.

Articolo 17 *(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4)*

Interviene sul decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 che disciplina il sistema sanzionatorio in materia di pesca marittima e che risulta frammentato e disorganico a causa dello stratificarsi, nel tempo, di diversi interventi normativi senza apportare innovazioni sostanziali all'impianto sanzionatorio vigente.

La lettura del testo vigente, invero, determina difficoltà interpretative ed applicative non solo da parte del personale preposto alle attività di controllo, ma soprattutto del ceto peschereccio, a svantaggio della corretta individuazione delle condotte illecite e dell'imputazione delle discendenti responsabilità penali o amministrative.

Inoltre, l'attuale sistema punti per infrazioni gravi non prevede la possibilità di graduarne l'applicazione in base alla gravità della condotta o alla recidiva del responsabile, come peraltro previsto dalla pertinente normativa europea di cui al regolamento (CE) n. 1224/09 del Consiglio del 20 novembre 2009.

Attraverso le modifiche apportate con il presente articolo, pertanto, si intende effettuare un riordino delle disposizioni in materia, armonizzando, in particolare, le condotte illecite con le relative sanzioni per una maggiore comprensione ed agile applicazione della disciplina di specie.

Allo stesso tempo, lo schema in esame vuole rendere il sistema sanzionatorio della pesca marittima più efficace, proporzionato e dissuasivo, soprattutto nel contrasto a certi fenomeni di illegalità, a tutela di interessi pubblici particolarmente sensibili, come la conservazione delle risorse biologiche marine e la sicurezza alimentare.

Nello specifico, la lettera *a)* sostituisce l'articolo 10 del decreto legislativo n. 4/2012, riunendo in un unico comma le disposizioni vigenti che puniscono lo svolgimento di attività di pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione in assenza di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione prevista da disposizioni europee o nazionali in corso di validità (articolo 10, comma 1, lettera *a)*). L'articolo 10, così riformulato, individua la relativa sanzione amministrativa pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, comma 1) e - trattandosi di infrazione grave ai sensi dell'articolo 14, comma 2 – il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, n. 7). Rispetto a quest'ultimi si prevede, quale novità, la possibilità di graduarne l'applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nel caso in cui la validità del titolo sia scaduta da oltre trenta giorni, ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista.

La lettera *b)* sostituisce l'articolo 11 del decreto legislativo n. 4/2012, riunendo in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettere *b)*, *c)*, e *d)*, tutte afferenti alla pesca in zone e tempi vietati. L'articolo 11, così riformulato, individua, rispettivamente ai commi 1, 2 e 3, per ciascuna delle violazioni di specie la relativa sanzione pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, comma 1) e - trattandosi nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3 di infrazione grave ai sensi dell'articolo 14, comma 2 - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, nn. 8 e 10). Rispetto a quest'ultimi si prevede, quale novità, la possibilità di graduarne l'applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nei casi ivi indicati (commi 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* e 3, secondo periodo), ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista.

La lettera *c)* sostituisce l'articolo 12 del decreto legislativo n. 4/2012, riunendo in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettere *e)*, *f)*, e *g)*, tutte afferenti alla pesca di quantitativi di prodotti ittici superiori ai limiti consentiti. L'articolo 12, così riformulato, individua, rispettivamente ai commi 1, 2 e 3, per ciascuna delle violazioni di specie la relativa sanzione pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, commi 1 e 3-*bis*) e - trattandosi nell'ipotesi di cui al comma 3 di infrazione grave ai sensi dell'articolo 14, comma 2 - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, n. 9). Rispetto a quest'ultimi si prevede, quale novità, la possibilità di graduarne l'applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nel caso in cui il quantitativo di prodotto ittico prelevato superi i limiti di peso ivi indicati (comma 3, secondo periodo), ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista.

La lettera *d)* sostituisce l'articolo 13 del decreto legislativo n. 4/2012, riunendo in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettere *h)*, *i)*, e *n)*, tutte afferenti all'uso o detenzione di attrezzi o strumenti da pesca vietati. L'articolo 13, così riformulato, individua, rispettivamente ai commi 1, 2 e 3, per ciascuna delle violazioni di specie la relativa sanzione pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, comma 1) e - trattandosi di infrazioni gravi

ai sensi dell'articolo 14, comma 2 - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, nn. 2 e 3). Rispetto a quest'ultimi si prevede, quale novità, limitatamente alle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, la possibilità di graduarne l'applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nei casi ivi indicati (commi 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 2, secondo periodo), ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista. Inoltre, qualora siano commesse le violazioni di cui al comma 1 (Pesca con attrezzi non consentiti) e 2 (Detenzione di attrezzi non consentiti limitatamente alle reti da posta derivanti o ferrettare non conformi), è disposta – stante la particolare gravità della condotta - la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi, ovvero la revoca della medesima in caso di recidiva nei cinque anni successivi alla prima violazione, in tal modo riproducendo, sostanzialmente, l'attuale previsione dell'articolo 12, comma 2, ma individuandola, più correttamente, nell'ambito delle sanzioni principali e non più annoverandola, erroneamente, nelle sanzioni amministrative accessorie. Con riferimento alla durata della sospensione della licenza, che il vigente articolo 12, comma 2, prevede per un periodo da tre mesi a sei mesi e ora prevista per un periodo fisso di tre mesi si è introdotta la predetta modifica al fine di eliminare la discrezionalità amministrativa nel provvedimento che determina l'effettivo periodo di sospensione al fine di uniformare i provvedimenti a livello nazionale e, conseguentemente eliminando o comunque riducendo sensibilmente le ipotesi di ricorso e quindi di contenzioso.

La lettera *e)* inserisce al decreto legislativo n. 4/2012 i seguenti articoli:

articolo 13-*bis* che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettere *l)*, *m)*, *o)*, *p)* e *aa)*, interessanti l'apparato motore, i dispositivi di geolocalizzazione e la registrazione delle catture e degli sbarchi realizzati dalle unità da pesca. Il nuovo articolo individua, rispettivamente ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, per ciascuna delle violazioni di specie la relativa sanzione pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, commi 1, 2 e 3) e - trattandosi nelle ipotesi di cui ai commi 3, 4 e 5 di infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 14, comma 2 - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, nn. 1 e 15). Rispetto a quest'ultimi si prevede, quale novità, limitatamente alle ipotesi di cui ai commi 3 e 4, la possibilità di graduarne l'applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nei casi ivi indicati (commi 3, secondo periodo, e 4, secondo periodo), ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista;

articolo 13-*ter* che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettere *q)*, *r)* e *v)*, in tema di contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Il nuovo articolo individua rispettivamente ai commi 2, 3, e 4, per ciascuna delle violazioni di specie, la relativa sanzione pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, comma 1) e - trattandosi nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 di infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 14, comma 2 - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, nn. 13 e 14). Si evidenzia tra le condotte vietate di cui al comma 1 del presente articolo 13-t*er*, oltre a quelle già previste dall'attuale articolo 10, comma 1, lettera *q)* e qui riprodotte alle lettere *a)* e *b)*, è inserita alla lettera *c)* una nuova fattispecie al fine di rendere l'ordinamento nazionale maggiormente in linea con le previsioni di cui all'articolo 39 del Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);

articolo 13-*quater* che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettere *s)* e *t)*, afferenti al regolare svolgimento dell'attività di ispezione degli organi deputati alla vigilanza e controllo. Il nuovo articolo individua rispettivamente ai commi 1 e 2, per ciascuna delle violazioni di specie, la relativa sanzione pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, comma 1) e - trattandosi di infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 14, comma 2 - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, nn. 4 e 12);

articolo 13-*quinquies* che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettera *u)*, in tema di violazione degli obblighi relativi a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali, individuando, altresì, la relativa sanzione pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, comma 1);

articolo 13-*sexies* che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettera *z)*, relative alla violazione degli obblighi in materia di etichettatura e tracciabilità, individuando, altresì, la relativa sanzione pecuniaria di cui all'attuale articolo 11, comma 4, aumentandone, però, il limite minimo da 750 a 1.000 euro e il limite massimo da 4.500 a 6.000 euro per una maggiore efficacia deterrente della norma, stante la rilevanza degli interessi pubblici tutelati, quali la conservazione delle risorse biologiche marine e la sicurezza alimentare;

articolo 13-*septies* che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, commi 2, 3, 4 e 6, tutte afferenti alla violazione agli obblighi relativi al rispetto delle taglie minime di riferimento, riproducendole, rispettivamente, ai commi 1, 2, 3 e 5. Il nuovo articolo individua ai commi 6 e 7, per ciascuna delle violazioni di specie, la relativa sanzione pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, commi 5 e 6) e - trattandosi nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3 di infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 14, comma 2 - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, n. 5). Si specifica che la disposizione di cui al vigente articolo 11, comma 5-*bis*, è stata trasfusa – secondo una formulazione più dinamica interessante le specie ittiche soggette a piani di gestione per la ricostituzione e non più, specificatamente, al tonno rosso (non più attratto in quest'ultimi) e al pesce spada, così da consentire l'applicazione della norma a tutte quelle specie ittiche che, nel tempo e in via mutevole, necessitano e necessiteranno di una particolare tutela - nel nuovo articolo 13-*decies*, comma 7, attraverso il richiamo ivi contenuto, per l'aumento della sanzione di un terzo, all'articolo 13-*septies*, comma 6; mentre, il nuovo articolo 13-*septies* non riproduce il riferimento al predetto comma 5-*bis* di cui al vigente articolo 11, comma 6, in quanto esso, già nella formulazione di quest'ultimo, risulta non necessario nell'economia della disposizione di specie. Riguardo ai punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca, si prevede, quale novità, la possibilità di graduarne l'applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nel caso ivi indicato (comma 9), ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista. Inoltre, al comma 4 è riprodotta la previsione di cui all'attuale articolo 10, comma 5 (che fa salvi gli obblighi di comunicazione in caso di cattura accidentale o accessoria con irrogazione, in caso di inottemperanza, della medesima sanzione, da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro, prevista dall'attuale articolo 11, comma 1,), mentre al comma 8 è riportata la disposizione di cui all'attuale articolo 11, comma 7 (che esclude l'applicazione della sanzione in caso di cattura accessoria o accidentale realizzata con attrezzi conformi autorizzati dalla licenza di pesca);

articolo 13-*octies* che riproduce in un unico dispositivo il contenuto delle vigenti norme di cui all'attuale articolo 11, commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13 che puniscono le condotte illecite nell'esercizio della pesca non professionale, riproponendo, altresì, le relative sanzioni pecuniarie ivi previste. La disposizione, oltre a fare espresso riferimento (comma 3, lettera *a)*, e comma 5) al tonno rosso in quanto specie la cui pesca necessita di un'espressa autorizzazione, effettua un rinvio dinamico a tutte le specie ittiche oggetto di piani di ricostituzione in modo da ricomprendere nel campo di applicazione della stessa norma anche le specie che, in futuro, potranno essere inserite in detti piani, così come escludere quelle che ne verranno depennate in seguito al raggiungimento dell'obbiettivo prefissato;

articolo 13-*novies* che riproduce in un unico dispositivo le vigenti norme in materia di sanzioni amministrative accessorie di cui all'attuale articolo 12, commi 1, 3, 4 e 5, riproducendole, rispettivamente, ai commi 1, 2, 3 e 4. Al comma 1, la lettera *a)*, si riferisce alla confisca del pescato, prevedendo, in particolare, che per le ipotesi di cui all'articolo 13-*sexies*, (violazione degli obblighi in materia di etichettatura e tracciabilità), è disposta la confisca del pescato in mancanza di prova da parte del trasgressore che la partita dei prodotti della pesca o acquacoltura sia comunque rintracciabile in tutte le fasi della commercializzazione; inoltre, la lettera *b)* del medesimo comma 1 impone la confisca obbligatoria degli attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi anche in caso di pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore ex articolo 16 della legge n. 689/81. Si evidenzia, altresì, che al comma 2, nel riprodurre la disposizione di cui all'articolo 12, comma 3, del testo vigente, si è preferito fare un rinvio dinamico a tutte le specie ittiche oggetto di piani di ricostituzione in modo da ricomprendere nel campo di applicazione della norma in parola anche le specie che, in futuro, potranno essere inserite in detti piani, così come escludere quelle che ne verranno depennate in seguito al raggiungimento dell'obbiettivo prefissato;

articolo 13-*decies* che riproduce in un unico dispositivo le vigenti norme su disposizioni procedurali (attuale articolo 13), sulla non applicabilità (con l'eccezione dell'articolo 13-*sexies* in materia di tracciabilità) delle disposizioni di specie al settore dell'acquacoltura (attuale articolo 10, comma 7), sulla responsabilità dell'armatore (attuale articolo 11, comma 14) e aumento delle sanzioni fino alla metà in caso di reiterazione della violazione nei cinque anni successivi e del mancato pagamento in misura ridotta (attuale articolo 11, comma 1, secondo periodo). Nel nuovo articolo si inserisce, poi, al comma 2, in mancanza di una norma specifica ed al fine di risolvere qualsiasi dubbio interpretativo, l'indicazione del Capo del Compartimento marittimo di iscrizione dell'unità da pesca quale l'autorità marittima periferica competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge n. 689/81 in caso di illeciti amministrativi contestati ad unità da pesca battenti bandiera nazionale oltre il limite delle acque territoriali. Quale ulteriore elemento di novità, il comma 5 estende anche al settore della pesca la possibilità di effettuare, entro il termine di cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari al 30%, così come già previsto dall'articolo 202 del codice della strada e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 in materia di controlli sulle imprese agricole, alimentari e mangimistiche. Infine, il comma 7, nel riproporre l'aumento delle sanzioni nella misura di un terzo di cui all'attuale articolo 11, comma 1, terzo periodo, rinvia alle specie ittiche soggette a piani di gestione per la ricostituzione e non più, specificatamente, alle specie tonno rosso (*Thunnus thynnus*) – non più attratto in quest'ultimi - e pesce spada (*Xiphias gladius*), secondo quindi una formulazione più dinamica che consente l'applicazione della norma a tutte quelle specie ittiche che, nel tempo e in via mutevole, necessitano e necessiteranno di una particolare tutela.

La lettera *f)* interviene sull'articolo 14 del decreto legislativo n. 4/2012, sostituendo il comma 2 e modificando il comma 3, in coerenza alle modifiche apportate con le precedenti lettere del presente

articolo 17 in ordine alla qualificazione di infrazioni gravi per le contravvenzioni, con discendente applicazione del pertinente sistema punti alla licenza di pesca e al comandante dell'unità.

La lettera *g)* modifica l'articolo 19, comma 2, in coerenza e per corrispondenza alla modifica apportata all'analogo comma 3 dell'articolo 14.

La lettera *h)* modifica l'articolo 22, comma 7 del decreto legislativo n. 4/2012, attribuendo agli incaricati dei controlli sulla pesca marittima la potestà di verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene dei prodotti ittici in tutti quei casi in cui non necessiti effettuare valutazioni di carattere tecnico-sanitario, sostanziandosi, piuttosto, in accertamenti di natura meramente documentale e/o cartolare.

La lettera *i)*, in allineamento alle modifiche apportate al decreto legislativo n. 4/2012, sopprime all'Allegato I (punti assegnati in caso di infrazioni gravi) i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15, mantenendo, quindi, in vigore solo i numeri 6 e 11, in quanto quest'ultimi afferenti alle contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, rispettivamente lettere *e)* ed *a)*, costituenti infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, per come riformulato, e per le quali – a differenza delle ipotesi riportate agli altri numeri oggetto di abrogazione – i pertinenti punti da applicare in caso di violazione sono inseriti nella relativa disposizione.

Articolo 18 *(Clausola di invarianza finanziaria)*
Contiene specificatamente la clausola di invarianza finanziaria, stante che le disposizioni del presente provvedimento normativo hanno carattere ordinamentale, senza conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad esclusione del comma 3 dell'articolo 12.

Relazione tecnica

Lo schema di disegno di legge individua appositi strumenti atti a contrastare fenomeni particolarmente gravi di frode alimentare che si manifestano attraverso condotte illecite poste in essere anche in forma stabile e organizzata nell'ambito delle attività d'impresa. Interviene, altresì, sulla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare, nell'ottica di assicurare la più ampia tutela del consumatore e di garantire la concorrenza e trasparenza del mercato in un settore, come quello alimentare, caratterizzato da fenomeni crescenti di contraffazione e frode perpetrati anche dalla criminalità organizzata in ragione dell'altra redditività delle attività illecite di specie.

Il Titolo I, dedicato alle sanzioni penali, modifica con il Capo I alcuni articoli del codice penale così da ridefinire il sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, intervenendo sia sulla sfera applicativa, con l'istituzione di nuove fattispecie delittuose che ricomprendono attività illecite attualmente non punibili o punibili solo grazie a interpretazioni giurisprudenziali estensive, sia sul piano edittale. Conseguentemente, sono apportate le modifiche necessarie ad armonizzare, alla riforma dei reati agroalimentari così realizzata, il codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie nonché altre pertinenti disposizioni della normativa vigente.

Il Titolo II, dedicato alle sanzioni amministrative, al Capo I interviene in senso modificativo sulla disciplina sanzionatoria vigente in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari nonché in materia di rintracciabilità.

Il Capo II, analogamente, modifica le disposizioni sulle sanzioni in caso di violazioni in materia di pratiche leali di informazione sugli alimenti ai consumatori e in materia di denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari, oltre ad inserire in finale una norma correttiva che restituisce coerenza al recente quadro sanzionatorio in materia di riproduzione animale.

Il Capo III interessa specificatamente il settore lattiero-caseario, nell'ottica di realizzare la più ampia tutela dei consumatori e di garantire la concorrenza e trasparenza del relativo settore di mercato attraverso l'istituzione di una nuova piattaforma informatizzata sulle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati e con la previsione di un Piano straordinario di controlli nazionali per garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità del latte, con particolare attenzione a quello di bufala e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta o indicazione geografica tipica nelle diverse fasi di produzione e commercializzazione. Il Capo IV introduce, quale vincolo cautelare a durata predeterminata, il blocco ufficiale temporaneo dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione in caso di riscontrata inosservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa; a ciò si aggiunge, nell'ottica di voler incrementare, in termini di efficacia, il settore dei controlli volti alla prevenzione e repressione delle frodi e delle pratiche sleali, l'istituzione della Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare.

Il Capo V opera un riassetto della normativa vigente sul regime sanzionatorio in materia di pesca marittima al fine di restituirgli organicità e fruibilità da parte degli operatori del settore a fronte dello stratificarsi, nel tempo, di diversi interventi di carattere emendativo, nonché di renderlo maggiormente efficace, proporzionato e dissuasivo nel contrasto di certi fenomeni di illegalità perpetrati in danno di interessi pubblici rilevanti, come la conservazione delle risorse biologiche marine e, in definitiva, la stessa sicurezza alimentare.

Il Titolo III, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria.

1

Lo schema di disegno di legge si compone di 18 articoli, tutti a carattere ordinamentale ad eccezione degli articoli 11 (limitatamente all'istituzione di un'unica piattaforma afferente alle movimentazioni del latte di bufala e suoi derivati), 12 (sull'attivazione di un piano straordinario di controllo nazionale per il settore lattiero caseario e sulla tracciabilità del latte bufalino e la produzione di mozzarella di bufala campana DOP) e 14 (istitutivo della Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare in forma di maggior contrasto alle frodi) rispetto cui, però, non sono previsti oneri finanziari aggiuntivi in quanto relativamente agli articoli 11 e 12 si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, mentre nessun emolumento è riconosciuto ai componenti della Cabina di regia ex articolo 14, comma 5.
Di seguito si illustrano i singoli articoli nel loro contenuto e per i pertinenti aspetti finanziari.

Articolo 1 *(Modifiche al codice penale e tutela del commercio di prodotti alimentari)*
Apporta alcune modifiche al codice penale in ordine al sistema sanzionatorio in materia di frodi alimentari, intervenendo sia sulla sfera applicativa – al fine di includere attività illecite attualmente non punibili - che sul piano edittale. Trattasi di disposizioni volte a realizzare la più ampia tutela della qualità e dell'autenticità dei prodotti agroalimentari che rappresenta, a sua volta, uno dei principali obbiettivi della politica agroalimentare italiana, considerato il primato dell'Italia in ambito europeo quanto a numero di prodotti a marchio registrato, soggetti a molteplici e sempre più sofisticati tentativi di contraffazione.

Il comma 1, la lettera *a)* interviene sulla rubrica del Titolo VIII del libro secondo del codice penale, inserendo il richiamo esplicito al patrimonio agroalimentare quale ulteriore bene giuridico protetto dalla riforma dei reati di frode.

Il comma 1, lettera *b)* contiene le abrogazioni conseguenti alla riforma dei reati agroalimentari realizzata con il presente provvedimento, ed esattamente gli articoli 516 c.p. *(Vendita di sostanze non genuine come genuine)* e 517-*bis* c.p. *(Circostanza aggravante*, relativamente ai reati di frode nell'esercizio del commercio, di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine e di vendita di prodotti industriali con segni mendaci).

Il comma 1, lettera *c)* istituisce il nuovo Capo II-*bis*, specificamente dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare, ove sono inseriti i delitti di cui agli articoli 517-*quater* c.p. *(Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)*, 517-*sexies* c.p. *(Frode alimentare)*, 517-*septies* c.p. *(Commercio di alimenti con segni mendaci)* e 517-*novies* c.p. *(Agropirateria)*, oltre a nuove disposizioni con l'articolo 517-*octies* c.p. in ordine alle circostanze aggravanti applicabili relativamente ai reati di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* c.p..

Il comma 1, lettera *d)* interviene sul capo II-*bis*, apportando al punto 1) una serie di modifiche all'articolo 517-*quater* c.p. relativo alla contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari che integra un'ipotesi specifica di reato per la cui sussistenza non è richiesto che l'origine sia tutelata attraverso la registrazione di un marchio collettivo ex articolo 11 del decreto legislativo n. 30/2005 (Cass pen. Sez. III, sent. n.28354/2016) e che è configurabile non solo nel caso di falsificazione del marchio di denominazione di origine controllata (DOC) o di indicazione geografica protetta (IGP), ma anche quando non sia rispettato il relativo disciplinare di produzione con riferimento alle materie prime utilizzate, al luogo di produzione, al metodo di ottenimento e alle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche del prodotto (cfr., Cass. pen. Sez. III, sent. n. 49889/2019); la punibilità del reato di specie è comunque condizionata dal mancato rispetto della normativa posta a tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Nello specifico, il punto 1) relativamente all'articolo 517-*quater* c.p.:

1.1) inasprisce il trattamento sanzionatorio previsto dal primo comma a carico di chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, stabilendo la pena della reclusione da 1 a 4 anni (in luogo dell'attuale previsione fino 2 anni) e della multa da euro 10.000 a euro 50.000 (in luogo dell'attuale misura fino a euro 20.000);

1.2) riformula il secondo comma, ampliando l'ambito applicativo della norma con l'inserimento di condotte antecedenti alla vendita e o comunque all'immissione in commercio, anticipando in questo modo la tutela del consumatore prima ancora che l'offesa si concretizzi in un atto di vendita al fine di evitarne il suo perfezionamento. Trattasi di condotte prodromiche rispetto all'immissione nel mercato attraverso la specifica che l'introduzione nel territorio dello Stato può avvenire anche in custodia temporanea o in deposito doganale e colpendo, altresì, la spedizione in transito, l'esportazione, il trasporto, la detenzione per la vendita e l'offerta di prodotti agroalimentari con denominazione di origine o indicazione geografica della cui contraffazione o alterazione si abbia consapevolezza, ad ulteriore rafforzamento dell'elemento soggettivo del dolo specifico identificato nella finalità di trarne profitto;

1.3) abroga il terzo comma (sull'applicabilità della confisca obbligatoria e per equivalente ex articolo 474-*bis* c.p., della circostanza aggravante concernente la commissione del delitto in modo sistematico o attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate ex articolo 474-*ter* c.p. e della pena accessoria della chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio ovvero della revoca della licenza/autorizzazione commerciale ex articolo 517-*bis* c.p.) in ragione dell'introduzione di specifiche disposizioni relative alle circostanze aggravanti ed attenuanti:

1.4) modifica la rubrica sostituendo, con riguardo ai prodotti agroalimentari oggetto di contraffazione, l'attuale dicitura *"indicazioni geografiche o denominazioni di origine"* con *"segni di indicazione geografica e di denominazione protetta"*;

Il comma 1, lettera *d)*, al punto 2) introduce i nuovi reati di cui agli articoli 517-*sexies* c.p. *(Frode alimentare)*, 517-*septies* c.p. (*Commercio di alimenti con segni mendaci)* e 517-*novies* c.p. *(Agropirateria)*, oltre a prevedere per i primi due con l'inserimento dell'articolo 517-*octies* c.p. le relative circostanze aggravanti. Più specificatamente:

- l'articolo 517-*sexies* c.p. *(Frode alimentare)* sostituisce il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine di cui all'articolo 516 c.p., oggetto di abrogazione da parte della presente riforma in quanto attratto nella nuova fattispecie delittuosa che ne amplia le condotte punibili, estendendole a quelle prodromiche alla vendita o comunque all'immissione in commercio. Rispetto a quest'ultima fattispecie, il nuovo reato prevede pene più severe (reclusione da 4 mesi a 2 anni e multa da 4.000 a 10.000 euro, a fronte della reclusione fino a 6 mesi o della multa fino a euro 1.032 ex articolo 516 c.p.), oltre a punire tutte le attività aventi ad oggetto alimenti non genuini o che per origine, provenienza, qualità o quantità sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti. così anticipando la tutela dell'interesse protetto alle fasi antecedenti a quella meramente commerciale (di vendita o comunque di immissione in commercio cui si limita l'articolo 516 c.p.) e volendo tutelare la generalità dei consumatori da fenomeni di *aliud pro alio*, prima ancora che l'offesa possa concretizzarsi in un singolo atto di vendita. Il delitto in parola trova un'applicazione residuale rispetto ai casi di commercio di alimenti con segni mendaci di cui all'articolo 517-*septies* c.p. ed assume il ruolo di figura sussidiaria destinata ad essere esclusa ogni qual volta, in virtù del principio di specialità (articolo 517-*septies* c.p.) o della specifica clausola di riserva (articolo 517-*quater* c.p.), le particolari modalità della condotta impongano l'applicazione di una fattispecie più gravemente sanzionata. Esso si configura come un'ipotesi speciale rispetto alla comune frode in commercio di cui all'articolo 515 c.p. perché applicabile ai soli alimenti e riferibile ad ogni attività, estendendosi a condotte prodromiche alla consegna vera e propria che prescindono

dalla fase di negoziazione e che afferiscono, pertanto, a fasi antecedenti a quella meramente commerciale di vendita o comunque di immissione in commercio. Sul piano soggettivo, si richiede per la configurabilità del reato la sussistenza del dolo specifico individuato nel fine di trarre profitto dalla condotta criminosa, ulteriormente rafforzato dall'elemento della consapevolezza circa la non genuinità o la diversità, per origine, provenienza, qualità o quantità, dei prodotti alimentari rispetto a quelli indicati, dichiarati o pattuiti;

- l'articolo 517-*septies* c.p. *(Commercio di alimenti con segni mendaci)* reprime un particolare tipo di frode che si sostanzia nell'utilizzo di segni distintivi o indicazioni, anche se di carattere meramente figurativo, falsi o ingannevoli, ad oggi punita solo in parte attraverso l'applicazione giurisprudenziale dell'articolo 517 c.p. *(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)*. Al fine di colmare, giustappunto, uno specifico vuoto normativo in tal senso ed assicurare, conseguentemente, uniformità di trattamento, si vuole introdurre una specifica ipotesi delittuosa che investe chiunque eserciti un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione o di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, utilizzando segni o indicazioni falsi o ingannevoli idonei a trarre in inganno il consumatore. Quanto alla connotazione dell'elemento soggettivo del reato, si richiede la sussistenza del dolo specifico individuato nel fine di trarre profitto accompagnato dalla consapevolezza circa la falsità o ingannevolezza dei segni distintivi o delle indicazioni, necessari per qualificare l'utilizzo di detti segni distintivi idonei ad ingannare concretamente il consumatore e consentire l'anticipazione del momento di perfezionamento del reato, a seguito di qualsiasi attività funzionale all'immissione in commercio. La pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro;
- l'articolo 517-*octies* c.p. *(Circostanze aggravanti)* prevede per i reati introdotti con gli articoli 517-*sexies* e 517-s*epties* c.p. la pena accessoria della chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso se quest'ultimo è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, riproducendo in tal modo la previsione di cui all'articolo 517-*bis* c.p. (abrogato con il presente provvedimento). Inoltre, detta delle nuove circostanze aggravanti ad effetto comune che determinano un aumento della pena non superiore ad un terzo; il concorso di due o più di esse, invece, comporta un aumento della pena da un terzo alla metà;
- l'articolo 517-*novies* istituisce al primo comma il reato di agropirateria, volto a colpire quei casi di impiego stabile di metodi fraudolenti in contesti imprenditoriali organizzati nel campo alimentare ponendo così l'accento, quali elementi caratterizzanti la nuova fattispecie delittuosa, sull'aver agito con più operazioni e sull'organizzazione di mezzi o attività nella commissione di uno dei fatti relativi alla frode in commercio di prodotti alimentari di cui agli articoli 517-*quater* c.p. *(Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)*, 517-*sexies* c.p. *(Frode alimentare)* e 517-*septies* c.p. *(Commercio di alimenti con segni mendaci).* Si configura come un autonomo titolo di reato a dolo specifico individuato nel fine di trarre profitto, volto a coprire quei casi in cui, pur agendo in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate, non ricorrono gli estremi per contestare l'associazione per delinquere e di stampo mafioso ex articoli 416 e 416-*bis* c.p. finalizzata alla commissione dei reati di frode in commercio di prodotti alimentari. Sul piano sanzionatorio, sono previsti limiti edittali diversi in relazione ai fatti di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* c.p. (reclusione da 1 a 4 anni e multa da 15.000 a 75.000 euro) oppure a quelli più gravi di cui all'articolo 517-*quater* c.p. (puniti più severamente con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro). Il secondo comma introduce una circostanza aggravante ad effetto speciale nel caso della ricorrenza delle ipotesi aggravanti di cui all'articolo 517-*octies* c.p.. Il terzo comma prevede quale pena accessoria, oltre all'interdizione temporanea dagli uffici delle persone giuridiche e delle imprese ex articolo 32-*bis* c.p., il divieto di porre in essere qualsiasi

attività/condotta/iniziativa di carattere fondamentalmente promozionale, svolta anche per interposta persona fisica o giuridica, dei prodotti alimentari oggetto di vendita o comunque di immissione in commercio. Il quarto comma introduce un'ipotesi di confisca per sproporzione, ancorata all'ipotesi di recidiva specifica nello stesso reato di agropirateria o nell'associazione per delinquere o di stampo mafioso diretta alla commissione di più delitti contro il patrimonio agroalimentare. Il comma 5 configura la circostanza attenuante ad effetto speciale invocabile in caso di collaborazione con l'autorità di controllo che riproduce, sostanzialmente, quella prevista dall'articolo 517-*quinquies* c.p. (abrogato con il presente disegno di legge).

Il comma 1, lettera *d)*, al punto 3) estende la circostanza attenuante ad effetto speciale (diminuzione della pena dalla metà a due terzi) prevista dall'articolo 517-*quinquies* c.p. in caso di collaborazione del colpevole alle nuove fattispecie delittuose introdotte con il presente disegno di legge ex articoli 517-*sexies*, 517-*septies* e 517-*novies* c.p., per uniformità di trattamento e per coerenza ed affinità rispetto alle ipotesi di reato interessate dalla vigente previsione normativa di specie.

Il comma 1, lettera *e)* interviene sul capo III, modificando al punto 1) l'articolo 518 c.p. che prevede per alcuni specifici delitti contenuti nei capi I e II del titolo VIII del codice penale la pena accessoria della pubblicazione della sentenza, per estenderla ai reati di contraffazione dei segni di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (articolo 517-*quater* c.p.), frode alimentare (articolo 517-*sexies* c.p.), commercio di alimenti con segni mendaci (articolo 517-*septies* c.p.), agropirateria (articolo 517-*novies* c.p.), nonché all'associazione per delinquere ed all'associazione di tipo mafioso (articoli 416 e 416-*bis* c.p.) se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti contro il patrimonio agroalimentare previsti dal capo II-*bis*.

Il comma 1, lettera *e)*, al punto 2) introduce, al capo III del titolo VIII del codice penale dedicato alle pene accessorie comuni ai capi precedenti, i nuovi articoli 518.1, in materia di sanzioni interdittive o sospensive, e 518.2, in materia di confisca obbligatoria o per equivalente. Più specificatamente:

- l'articolo 518.1 c.p. *(Ulteriori pene accessorie)* al primo comma prevede l'interdizione temporanea (da un mese a cinque anni) da una professione o da un'arte di cui all'articolo 30 c.p. e del divieto di ottenere provvedimenti di carattere autorizzatorio, concessorio o abilitativo o di accedere a contributi o finanziamenti o mutui agevolati di fonte pubblica per lo svolgimento di attività imprenditoriali. Dette pene accessorie intervengono in caso di condanna per i reati di agropirateria (articolo 517-*novies* c.p.) o di associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso (articoli 416 e 416-*bis* c.p.) se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti contro il patrimonio agroalimentare di cui al capo II-*bis*. Il secondo comma prevede in relazione alle condanne per i suddetti delitti la possibilità per il giudice di disporre la chiusura temporanea (da 1 a 12 mesi) dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso se quest'ultimo è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica e, se concorrono entrambe dette condizioni, la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio nonché la revoca di licenze, autorizzazioni o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono lo svolgimento dell'attività. Il terzo comma estende l'applicazione delle pene accessorie di cui al primo comma in caso di condanna per il reato di contraffazione di alimenti a denominazione protetta (articolo 517-*quater* c.p.), purché ricorra una delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 517-*octies* c.p.;
- l'articolo 518.2 c.p. *(Confisca obbligatoria e per equivalente)* stabilisce l'applicazione delle disposizioni sulla confisca penale obbligatoria (per le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e per le cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto) e per equivalente (per i beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto del reato) di cui all'articolo 474-*bis* c.p. in caso di condanna per i reati di contraffazione di alimenti a denominazione protetta (articolo 517-*quater* c.p.), frode alimentare (articolo 517-*sexies* c.p.), commercio di alimenti con segni mendaci (articolo 517-

septies c.p.) e agropirateria (articolo 517-*novies* c.p.), escludendo però che essa operi nei confronti del terzo estraneo al reato a salvaguardia del medesimo.

Il comma 1, lettera *e)*, al punto 3) modifica la rubrica del Capo III del Titolo VIII del libro secondo del codice penale, per dedicarla alle "*Disposizioni comuni ai capi precedenti*". La modifica si rende necessaria in ragione dell'introduzione nel Capo III dei due nuovi articoli 518.1 e 518.2 c.p. da parte della lettera h*)* del presente articolo 1.

Il comma 2 interviene sull'articolo 240-*bis*, primo comma, del codice penale, integrando l'elenco dei delitti per il quale è consentita la c.d. confisca allargata, intesa ad aggredire - con esclusione del nesso di pertinenzialità o di continenza tra le cose sequestrate ed il reato - l'intera ricchezza non giustificata ritenuta frutto dell'accumulazione illecita in base ad una presunzione legale, quali denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito. Viene, così, aggiunta tra le fattispecie di reato suscettibili dell'applicazione della confisca allargata quella di associazione a delinquere realizzata allo scopo di commettere i reati di frode alimentare (articolo 517-*sexies* c.p.) e di commercio di alimenti con segni mendaci (articolo 517-*septies* c.p.) previsti dall'articolo 1 del presente provvedimento. Tali delitti si aggiungono alle fattispecie di associazione a delinquere finalizzata alle ipotesi ex articolo 517-*quter* c.p. in materia di contraffazione cui già si applica in caso di condanna la confisca allargata. Ulteriori ipotesi di confisca sono previste per il reato di agropirateria ex articolo 517-*novies*, comma 4, c.p. e all'articolo 518.2 c.p., entrambi introdotti dall'articolo 1 del presente disegno di legge.

All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvederà nell'ambito delle risors già previste allo scopo a legislazione vigente.

Articolo 2 *(Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice)*
Apporta le modifiche necessarie ad armonizzare il codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie alla riforma dei reati agroalimentari operata con il presente intervento normativo.

Il comma 1, lettera *a)* interviene sulla disciplina in materia di indagini relative ai reati agroalimentari, in particolare sull'articolo 246 c.p.p. inserendo il nuovo comma 2-*bis*, che, attraverso il rinvio all'articolo 364, comma 5, secondo periodo, c.p.p., consente al pubblico ministero, nel compiere attività di prelievo e campionamento e se vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, di procedere all'ispezione senza darne avviso al difensore. La medesima disposizione richiama, altresì, nel compimento delle attività di prelievo e campionamento, ivi comprese quelle riguardanti il trasporto e la conservazione dei campioni, il rispetto della vigente normativa di settore.

Il comma 1, lettera *b)*, modifica l'articolo 260 c.p.p. per consentire, accanto alle ipotesi già previste di alienazione o distruzione di beni sequestrati suscettibili di alterazione, la destinazione a scopi benefici degli alimenti confiscati soggetti a rapido deterioramento - purché idonei al consumo umano o animale, non contraffatti, non deteriorati e non scaduti – in favore di enti territoriali, altri enti pubblici o associazioni e consorzi con compiti assistenziali che ne abbiano fatto richiesta per provvedere a distribuirli gratuitamente alle persone bisognose o agli animali abbandonati. Con il provvedimento di assegnazione, è disposta la preventiva rimozione, a cura dei soggetti beneficiari con sopportazione di ogni eventuale onere, dei marchi e dei segni distintivi, qualora questi costituiscano reato, ovvero il declassamento merceologico o la regolarizzazione amministrativa.

Analoga disposizione è introdotta al comma 2, lettera *a)* del presente articolo in caso di confisca di prodotti alimentari.

Il comma 1, lettera *c)* interviene sull'articolo 266 c.p.p. concernente i limiti di ammissibilità delle intercettazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, aggiungendo ai procedimenti cui esse sono consentite anche quelli relativi ai nuovi reati di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* c.p.. Non è inserito il reato più grave di agropirateria ex articolo 517-*novies* c.p. perché per esso già opera la disposizione di specie in virtù dell'articolo 266, comma 1, lettera a) c.p.p. in ragione dei limiti edittali di pena (delitti non colposi puniti con l'ergastolo o la reclusione superiore nel massimo a cinque anni). È, invece, eliminato il riferimento all'articolo 516 c.p. in quanto abrogato dal presente disegno di legge. Si rappresenta che la norma in esame è diretta a tutelare con stessi mezzi e strumenti i prodotti alimentari di origine italiana, garantendone la provenienza e la genuinità e contrastando le fattispecie illecite, qualsiasi esse siano, in ogni forma ed in eguale misura. Per tale motivazione si è reso necessario estendere anche ai reati di grave natura, previsti dagli introducendi articoli 517-*sexies* e 517-*septies* c.p., l'ammissibilità delle intercettazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione ai fini dell'accertamento degli stessi, così da realizzare una tutela omogenea e completa. Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, si segnala che le fattispecie di nuova introduzione conglobano nella loro previsione reati specifici indirizzati al settore alimentare, precedentemente assorbiti in reati di natura generale – per i quali era già ammesso il mezzo dell'intercettazione – che da questi vengono svincolati, nonché la fattispecie di cui all'articolo 516 c.p. che con il presente disegno di legge viene soppressa e ricompresa in quelle di nuova istituzione. Pertanto, il nuovo assetto normativo è tale da realizzare effetti compensativi sul piano economico, sottraendo previsioni oramai abrogate e sostituendole con quelle di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* c.p. qui introdotte le quali, pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il comma 2, lettera *a)* ripropone la previsione di cui al comma 1, lettera *b)* (dettata in materia di sequestro di alimenti) applicata ai casi di confisca di alimenti, iscrivendosi nell'alveo di altre disposizioni già presenti nell'ambito delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 che consentono la destinazione di beni o strumenti confiscati in favore di amministrazioni ai sensi dell'articolo 86-*bis* o per finalità sociali e assistenziali ex articolo 86-*ter*. La previsione di specie introduce l'articolo 86-*quater* per consentire, al comma 1, la destinazione a scopi benefici degli alimenti confiscati in favore di enti territoriali, altri enti pubblici o associazioni e consorzi con compiti assistenziali che ne abbiano fatto richiesta per provvedere a distribuirli gratuitamente alle persone bisognose. Con il provvedimento di assegnazione, è disposta per tali beni la preventiva rimozione, a cura dei soggetti beneficiari con sopportazione di ogni eventuale onere anche finanziario, dei marchi e dei segni distintivi, qualora questi costituiscano reato, ovvero il declassamento merceologico o la regolarizzazione amministrativa. Al pari, sarà onere degli stessi provvederne, a loro cura e spese, al ritiro presso il custode, senza pertanto nessuna incombenza o iniziativa in termini di distribuzione, unitamente ai correlati effetti finanziari, a carico di quest'ultimo. In ogni caso, qualora trattasi di enti pubblici quali destinatari dei beni così devoluti, tali attività saranno svolte mediante utilizzo delle risorse iscritte a legislazione vigente sui rispettivi bilanci. Ciò costituisce elemento distintivo rispetto alla disposizione in tema di devoluzione ad enti, senza scopo di lucro con finalità civiche e solidaristiche, di prodotti alimentari confiscati di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, introdotta con l'articolo 6 della legge 19 agosto 2016, n. 166 recante "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi". Analogamente alla previsione del comma 1 dell'articolo 86-*quater*, il comma 2 del medesimo articolo consente l'assegnazione di alimenti idonei al consumo animale in favore di enti territoriali, altri enti pubblici o associazioni e consorzi con compiti assistenziali nei confronti degli animali abbandonati per destinarli

all'alimentazione di quest'ultimi. Infine, il comma 3 stabilisce che la destinazione degli alimenti confiscati a finalità diverse rispetto a quelle sopra indicate è punita ai sensi dell'articolo 316-*bis* del codice penale (malversazione di erogazioni pubbliche).

Il comma 2, lettera *b)* interviene, in senso modificativo, sul primo comma dell'articolo 223 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 con l'inserimento di una causa di non ripetibilità di analisi in ragione della particolare natura o del quantitativo del campione, stabilendo che debba essere dato preventivo avviso all'interessato del compimento di analisi di campioni non solo per quelle dove non è prevista revisione, ma anche nel caso in cui la ripetizione delle analisi non sia possibile a causa della deperibilità, modificabilità o quantità del campione. Trattasi di una disposizione a tutela dell'interessato che viene messo nella condizione di partecipare in prima persona alla prova peritale, nonché di potersi avvalere di una persona da lui designata o della consulenza di un tecnico, anche al fine di esercitare i poteri previsti dall'articolo 230 c.p.p. come il proporre al perito specifiche indagini e formulare osservazioni e riserve di cui tenere conto in sede di relazione.

Il comma 2, lettera *c)* aggiunge all'articolo 223 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 il comma 3-*bis* inteso a stabilire che, qualora vi sia la necessità di effettuare analisi su campioni utilizzando tecniche diverse da quelle previste dalla normativa di settore, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189 c.p.p. che consente al giudice di assumere una prova non disciplinata dalla legge se essa permette l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona.

All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvederà nell'ambito delle risorse già previste allo scopo a legislazione vigente.

Articolo 3 *(Modifiche all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006. n. 146)*
Modifica l'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, della legge 16 marzo 2006, n. 146 in materia di operazioni sotto copertura, ampliando il catalogo delle fattispecie per le quali è consentito tale speciale strumento investigativo, con l'inclusione delle condotte di cui agli articoli 517-*septies* e 517-*novies* c.p.. Ciò in coerenza a quanto già effettuato in ordine all'ipotesi di cui all'articolo 517-*quater* c.p. inserita in detto elenco in virtù della modifica operata con l'articolo 55 della legge 27 dicembre 2023. n. 206 recante *"Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy*". Il ricorso a tale strumento investigativo per le nuove ipotesi di reato, introdotte in aggiunta a quelle già ammesse, costituisce un'eventualità che si colloca nell'ambito della previsione di cui al vigente articolo 9 che ne consente il compimento da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria degli organi ivi indicati e le cui attività saranno, pertanto, svolte mediante utilizzo delle risorse iscritte a legislazione vigente sui rispettivi bilanci.

Articolo 4 *(Modifiche all'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99)*
Modifica l'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99, estendendo con la lettera *a)* la disciplina in materia di destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anche ai delitti di frode agroalimentare di cui agli articoli 517-*sexies*, 517-*septies* e 517-*novies* c.p.. Conseguentemente, con la lettera *b)* si apportano le correlate modifiche nella rubrica dell'articolo in parola.

Articolo 5 *(Modifiche all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350)*
Esclude gli alimenti dall'ambito di applicazione della disciplina a tutela della qualità, origine e provenienza dei prodotti prevista dai commi 49 e 49-*bis* dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004).
Più nel dettaglio, la lettera *a)* del presente articolo modifica il comma 49 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 prevedendo che la tutela penale ex articolo 517 c.p. si applichi a tutti i prodotti diversi

dai prodotti e dalle sostanze alimentari, stante l'istituzione della nuova fattispecie ex articolo 517-*septies* c.p. specificatamente destinata a sanzionare il commercio di alimenti con segni mendaci.
La lettera *b)* del presente articolo elimina dal comma 49-*bis* dell'articolo 4 della predetta legge n. 350/2003 la definizione di "effettiva origine" riferita ai prodotti alimentari, stante l'evoluzione normativa europea intervenuta sull'origine e la correlata legislazione italiana in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

Articolo 6 *(Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari)*
Interviene su alcune disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.297 recante "*Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari*", nelle parti in cui sono previste sanzioni pecuniarie fisse, in ottemperanza al dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2023 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa.
In particolare, la Corte ha affermato il principio secondo cui "*L'ampiezza delle fattispecie punibili impone la previsione di una misura sanzionatoria graduabile, la cui applicazione sia di volta in volta modulata in base alle caratteristiche degli illeciti commessi. ..... Si deve, perciò, ritenere ragionevole che le violazioni più gravi siano punite con la sanzione pecuniaria di cinquantamila euro, nel rispetto della scelta legislativa originaria, dovendosi, al contempo, individuare la forbice edittale entro cui commisurare la sanzione.*" Si provvede, pertanto, a modificare, in ottemperanza alla presente pronuncia di legittimità costituzionale, non solo la previsione di cui al predetto articolo 4, ma anche di tutte le altre norme del decreto legislativo n. 297/2004 che contemplano una sanzione pecuniaria fissa, quali:

a) l'articolo 2, comma 6 (riguardo all'uso, da parte di soggetti non autorizzati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nella pubblicità e nell'informazione ai consumatori, di espressioni dirette a garantire o affermare lo svolgimento di attività di controllo o di vigilanza su una denominazione protetta);
c) l'articolo 4, comma 1 (relativo alle inadempienze della struttura di controllo delle denominazioni protette a prescrizioni e obblighi impartiti dall'Autorità competente in materia, incluse le disposizioni contenute nei piani di controllo e nei relativi tariffari) e comma 2 (relativo alle attività discriminatorie poste in essere da parte delle strutture di controllo delle denominazioni protette nell'espletamento dell'attività di controllo autorizzata dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) nei confronti di operatori immessi nel sistema di controllo o tra i soggetti da immettere nel medesimo);
d) l'articolo 5, comma 1 (relativo all'uso della denominazione protetta nella ragione o denominazione sociale da parte di un'organizzazione diversa dal Consorzio di tutela riconosciuto) e comma 2 (relativo allo svolgimento, da parte di soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta, di attività riservate ai consorzi di tutela riconosciuti senza il consenso preventivo del Consorzio medesimo);
e) l'articolo 6, comma 1 (relativo alle inadempienze dei Consorzi di tutela delle denominazioni protette a prescrizioni e obblighi contenuti nel decreto di riconoscimento oppure svolgimento, da parte degli stessi, di attività incompatibili con il medesimo decreto) e comma 2 (relativo alle condotte discriminatorie poste in essere dai Consorzi di tutela tra i soggetti associati);
f) l'articolo 7, comma 1 (riguardo al mancato rispetto da parte degli operatori destinatari di sanzioni amministrative da parte dell'ICQRF delle inibizioni all'uso della denominazione protetta e della condotta sanzionata, comminate unitamente alla sanzione pecuniaria).

Con l'occasione, si interviene, altresì, per una ridefinizione degli articoli 9, 10 e 11, inserendo (lettera *b)*) la previsione di cui all'attuale comma 2 dell'articolo 11 come nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 3 ed accorpando le disposizioni di cui agli attuali articoli 9, 10 e 11, comma 1, nel nuovo articolo 9 per come riformulato (lettera *g)*).
La lettera *h)*, nel sostituire l'attuale articolo 10, inserisce una nuova disposizione che specifica i criteri della graduazione delle sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi del decreto legislativo medesimo, riproducendo analoga previsione di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981.
In conseguenza delle modifiche apportate, l'articolo 11 è abrogato (lettera *i)*).

Articolo 7 *(Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità)*
Sostituisce l'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, intervenendo sulle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni degli obblighi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità, aumentandone l'entità e fissandola da un minimo di 6.000 euro ad un massimo di 48.000 euro o del 3% del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando esso sia superiore a 48.000 euro, con una sanzione massima, comunque, applicabile di 150.000 euro (comma 1). L'introdurre una misura massima della sanzione parametrata, in alternativa, ad una percentuale del fatturato risponde ad esigenze di efficacia della norma, affinché si realizzi un effetto deterrente nei confronti delle imprese in rapporto alle dimensioni ed alla rilevanza sul mercato delle medesime. Tali sanzioni sono aumentate fino alla metà e fino a due terzi in caso di violazioni commesse rispettivamente da una media impresa e da una grande impresa, mentre sono ridotte di un terzo in caso di microimprese (comma 2). L'effettiva misura della sanzione da applicare al caso concreto è parametrata alla gravità del fatto, alla durata della violazione, al contributo reso dal responsabile per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze, nonché alle condizioni economiche dello stesso (comma 3). L'inasprimento del regime sanzionatorio è volto ad assicurare maggior efficacia alla norma affinché realizzi un pieno effetto deterrente, a fronte dell'eccessiva lievità delle sanzioni vigenti (da 750 euro a 4.500 euro) risultate, in concreto, sostanzialmente inidonee a contrastare le possibili violazioni di specie.

Articolo 8 *(Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione, in materia di denominazione dell'alimento, in materia di elenco degli ingredienti e in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza)*
Apporta modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 recante *"Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015»"*, intervenendo – inasprendole - sulle misure sanzionatorie delle disposizioni afferenti a:
a) pratiche leali di informazione ex articolo 3, comma1:
b) denominazione dell'alimento ex articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4;
c) elenco degli ingredienti ex articolo 9, commi 1, 2 e 3;
d) indicazione del paese di origine o luogo di provenienza ex articolo 13, commi 1 e 2.
Anche in questi casi, il meccanismo sanzionatorio prevede, in relazione alle diverse fattispecie, la determinazione di un minimo ed un massimo della sanzione, quest'ultimo, parametrato, in alternativa (per la maggior parte delle ipotesi oggetto d'intervento) ad una percentuale del fatturato, così da realizzare, per effetto della norma, un'effettiva deterrenza nei confronti delle imprese in rapporto alle loro dimensioni e rilevanza sul mercato, con fissazione, comunque, di un limite alla stessa sanzione.

Infine, la lettera *e)* aggiunge all'articolo 27 il nuovo comma 5-*bis* che specifica i criteri della graduazione delle sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi del decreto legislativo medesimo, riproducendo analoga disposizione di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981.

Articolo 9 *(Violazioni delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari)*

Modifica il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, inserendo un nuovo Capo II-*bis* dedicato alla violazione delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari, sotto cui sussumere l'articolo 7-*bis* che stabilisce le sanzioni le sanzioni per le violazioni del regolamento (UE) n. 1308/2013, consistenti nell'impiego abusivo o illecito della denominazione di latte e delle denominazioni dei prodotti lattiero-caseari nelle etichette, nella presentazione e nella pubblicità di prodotti diversi da quelli ai quali tali denominazioni sono riservate. Si intende così contrastare l'uso sempre più frequente di tali denominazioni per prodotti ottenuti da ingredienti di origine vegetale oppure nei quali gli ingredienti lattieri sono sostituiti in tutto o in parte da ingredienti di origine differente. Tale comportamento, ingannevole per il consumatore, crea confusione tra prodotti appartenenti a categorie alimentari distinte e altera il funzionamento del mercato, a danno di tutta la filiera lattiera nazionale in un comparto, come quello lattiero-caseario, che è il primo dell'industria alimentare nazionale. Ad oggi, tale crescente fenomeno non trova efficace contrasto in Italia in assenza di specifiche disposizioni sanzionatorie per la violazione delle relative norme del regolamento (UE) n. 1308/2013, a differenza di come invece già realizzato per l'inosservanza di altre disposizioni ivi contenute come, ad esempio, quelle relative ai prodotti vitivinicoli. Le condotte punite con il nuovo articolo *7-bis* sono ampie e comprendono la preparazione, la produzione, il confezionamento, la detenzione, la vendita, l'immissione in commercio, la cessione a qualsiasi titolo o il pubblicizzare con qualunque mezzo prodotti alimentari utilizzando denominazioni che usurpano, imitano o evocano quelle di latte o di prodotti lattiero-caseari. In via punitiva, oltre alla sanzione pecuniaria da 4.000 a 32.000 euro ovvero nella misura del 3% del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando esso sia superiore a 32.000 euro (sempre ai fini di assicurare l'efficacia della norma, in termini di deterrenza, nei confronti delle imprese in rapporto alle loro dimensioni e rilevanza sul mercato), con una sanzione massima, comunque, applicabile di 100.000 euro, è prevista anche la sanzione accessoria del sequestro della merce (comma 1); inoltre, non è ammesso il pagamento in misura ridotta (comma 2).

Articolo 10 *(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52)*

Si pone in continuità con l'articolo 10-*bis* del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, che ha apportato alcune modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 sulle sanzioni in materia di riproduzione animale.

In particolare, la presente disposizione restituisce coerenza al nuovo quadro sanzionatorio di specie, eliminando dal comma 6 del predetto articolo 12 il riferimento al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403, afferente alla medesima materia, e sostituendolo con un rinvio dinamico alla normativa vigente in materia, suscettibile di continua evoluzione.

Articolo 11 *(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91)*

Interviene, in senso modificativo, sull'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di tracciabilità della filiera bufalina.

In particolare:

a) sostituisce la rubrica dell'articolo in parola, ponendo l'accento sulla tracciabilità del latte e dei prodotti della filiera bufalina;

b) inserisce il comma 01 che istituisce la nuova piattaforma di registrazione delle movimentazioni di latte di bufala e dei suoi derivati, in sostituzione di quella attualmente in uso (istituita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro

della salute, del 9 settembre 2014) per eliminarne le criticità insorte, soprattutto riguardo alle tempistiche e alle procedure di inserimento dei dati d'interesse. Il nuovo sistema informatico renderà i dati disponibili in tempo reale in favore delle autorità preposte ai controlli, così da evitare qualsivoglia forma di eventuale elusione e/o aggiramento dell'obbligo di inserimento da parte degli operatori del settore tenuti a tale adempimento, al fine ultimo di assicurare la più ampia tutela dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala;

c) fa espresso rinvio all'applicazione delle disposizioni della legge 11 aprile 1974, n. 138 riguardo al divieto di uso di latte in polvere nei processi produttivi afferenti alla filiera bufalina;

d) sostituisce il comma 2 con la previsione dettata in coerenza all'istituzione della nuova piattaforma ex comma 01 per le cui modalità e tempi di inserimento dei relativi dati si rimanda ad apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare nel termine di 90 giorni dalla data in vigore della presente disposizione e dalla cui data sono trasferiti quanto ad oggi popola la piattaforma informatica in uso, con conseguente cessazione dell'operatività di quest'ultima;

e) elimina al comma 3 il riferimento al comma 2, sempre in coerenza con la nuova disposizione di cui al comma 01;

f) modifica il comma 4, inasprendo il trattamento sanzionatorio previsto per la violazione delle disposizioni afferenti alla produzione della mozzarella di bufala campana DOP (che impongono che essa avvenga in uno spazio dove è lavorato esclusivamente latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della mozzarella di bufala campana DOP) con applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 6.000 euro ad un massimo di 48.000 euro o del 3% del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando esso sia superiore a 48.000 euro, con imposizione, comunque, di un limite massimo della sanzione pari a 150.000 euro. L'introdurre una misura massima della sanzione parametrata, in alternativa, ad una percentuale del fatturato risponde ad esigenze di efficacia della norma, affinché si realizzi un effetto deterrente nei confronti delle imprese in rapporto alle dimensioni ed alla rilevanza sul mercato delle medesime;

g) inserisce il comma 4-*bis* che dispone l'aumento delle sanzioni di cui al comma 4 fino alla metà e fino a due terzi in caso di violazioni commesse rispettivamente da una media e da una grande impresa, nonché la riduzione di un terzo in caso di microimprese;

h) sostituisce il comma 5 con un inasprimento delle sanzioni irrogabili per inadempimento degli obblighi di registrazione sulla piattaforma di cui al comma 01, ma con applicazione di una riduzione del 50% delle nuove misure afflittive nel caso in cui il ritardo di registrazione non sia superiore a tre giorni;

i) sostituisce il comma 5-*bis* in modo da escludere, in caso di primo accertamento delle violazioni di cui ai commi 01, 1 e 2, il ricorso alla diffida ex articolo 1, comma 3, e l'ammissione al pagamento in misura ridotta ex articolo 16 della legge n. 689/1981. In merito, la norma vigente non consente, in caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'applicabilità della diffida, ma fa salva l'ammissione al pagamento in misura ridotta. La nuova formulazione del comma 5-*bis*, invece, oltre ad includere, per coerenza ed allineamento alle modifiche apportate al presente articolo 4, le violazioni agli obblighi di registrazione sulla nuova piattaforma di cui al comma 01, realizza un inasprimento dell'apparato sanzionatorio in quanto esclude, in qualunque ipotesi, la possibilità del pagamento in misura ridotta;

l) introduce il comma 5-*ter* così da disporre che l'effettiva misura della sanzione da applicare al caso concreto sia parametrata alla gravità del fatto, alla durata della violazione, al contributo reso dal responsabile per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze, nonché alle condizioni economiche dello stesso.

Riguardo agli eventuali oneri finanziari riferibili al presente articolo, tutte le disposizioni ivi contenute hanno carattere ordinamentale, ad eccezione di quella istitutiva della nuova piattaforma

informatizzata di registrazione delle movimentazioni di latte di bufala e dei suoi derivati (comma 1, lettera *b)*) per la quale, comunque, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto ogni azione, ad essa funzionale e finalizzata, rientra nelle attività di sviluppo ed evoluzione degli applicativi del portale SIAN, già oggetto di contratto esecutivo, nell'ambito dell'Accordo quadro CONSIP, con il fornitore RTI Leonardo individuato da apposita procedura ad evidenza pubblica svolta da CONSIP per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, relativamente al lotto 3 e con scadenza il 30 giugno 2025. Le risorse a copertura del presente contratto, relative al capitolo MASAF 7761 pg 6, sono state già oggetto di impegno registrato dal competente UCB e risultano capienti qualora si addivenisse alla realizzazione della nuova piattaforma entro il termine di scadenza sopra indicato. Diversamente, si andrà ad attingere alle risorse oggetto di impegno sul medesimo capitolo MASAF per il nuovo contratto esecutivo nell'ambito del piano fabbisogni per il periodo 01/07/2025 – 30/06/2026 in corso di redazione.

Articolo 12 *(Piano straordinario di controllo nazionale)*

Prevede l'adozione da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di un piano straordinario di controllo nazionale al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità di tutte le tipologie di latte e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta o indicazione geografica tipica, nonché di quelle sovrintendenti la produzione di mozzarella di bufala campana DOP, comprese le disposizioni afferenti al divieto di uso di latte in polvere nei relativi processi produttivi (comma 1). Trattasi di uno strumento programmatico che si colloca nell'ambito della pianificazione delle attività ispettive da compiersi secondo le modalità operative di svolgimento dettate dal regolamento (UE) n. 2017/625 in tema di controlli ufficiali per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti, cui il comma 1 fa espresso rinvio.

Il piano in parola è volto a verificare la corrispondenza, sulla base di indici di resa afferenti alla fase di trasformazione, tra la quantità di latte o di cagliata di latte di bufala prodotto o introdotto in Italia e la quantità di mozzarella di bufala campana DOP e di mozzarella di latte di bufala generica prodotta; a ciò si aggiungono gli accertamenti sull'adeguatezza delle strutture produttive (comma 2).

L'obiettivo perseguito è quello di garantire il consumatore nell'acquisto di prodotti della filiera lattiero casearia effettivamente corrispondenti alla denominazione attribuita in fase di commercializzazione in quanto conforme alle caratteristiche e ai criteri e modalità di produzione stabiliti *ex lege*.

Il comma 3 espressamente prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di controllo di cui al presente articolo, pari a 250.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente – che presenta le necessarie disponibilità - iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Articolo 13 *(Blocco ufficiale temporaneo nei casi di inosservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa)*

Inserisce nella legge n. 689/1981, recante modifiche al sistema penale, l'articolo 18-*bis* che introduce il ricorso al blocco ufficiale temporaneo anche per i prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione quale misura da adottarsi a cura dell'organo accertatore in sede di controllo nel caso si rilevino violazioni documentali di carattere formale, in assenza di rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, al fine di consentire l'acquisizione della documentazione idonea a dimostrarne la regolarità. In tal caso, l'organo accertatore vincola il prodotto con le modalità ritenute opportune, affidandone la custodia all'operatore del settore alimentare (OSA) destinatario del controllo (comma 1). Tale provvedimento è finalizzato a consentire al soggetto sottoposto a controllo, nel termine di dieci giorni dall'adozione, di trasmettere la corretta documentazione (comma 2), con conseguente svincolo dei prodotti e dei mezzi, in caso di idoneità

della documentazione prodotta a sanare la violazione contestata, oppure conversione del blocco in sequestro amministrativo, qualora la documentazione necessaria non sia inviata nel termine prescritto o la stessa risulti inidonea (comma 3). Il blocco ufficiale temporaneo, all'attualità, è incardinato nel decreto legislativo n. 27/2021 e trova applicazione solo in ambito sanitario quale strumento spendibile in via esclusiva dalle Autorità sanitarie a tutela della salute pubblica e del benessere degli animali, con discendente impossibilità ad adottarlo in campo agroalimentare qualora non sussista un rischio sanitario. L'esigenza sottesa dall'intervento attuato con il presente articolo è quella di consentire il ricorso a tale strumento anche nei casi di violazioni della normativa agroalimentare non necessariamente correlate a profili di rischio sanitario, così assicurando la piena funzionalità operativa della c.d. Polizia amministrativa a carattere generale (Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, ICQRF, Capitanerie di porto ecc). In questo modo, si consentirebbe di bloccare temporaneamente, nel corso dell'attività di controllo, il prodotto o i mezzi di produzione oggetto di accertamento qualora privi di documentazione utile a giustificarne la liceità (ad esempio, carenza di tracciabilità) e quindi di sottoporre gli stessi a vincolo cautelare temporaneo senza ricorrere al sequestro amministrativo ex legge n. 689/1981. Si andrebbe, così, a a realizzare un alleggerimento procedurale in quanto si eviterebbe di incardinare da subito il procedimento di sequestro in capo all'autorità competente, utilizzando il termine concesso per la produzione della documentazione (10 giorni) per valutare la correttezza delle informazioni e quindi la liceità del prodotto che, se verificata, comporterà la restituzione in disponibilità del prodotto all'OSA, senza ulteriori aggravi per la Pubblica Amministrazione e per l'impresa; diversamente, il blocco ufficiale temporaneo verrà convertito in sequestro amministrativo.

Articolo 14 *(Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare)*
Istituisce, al comma 1, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare, presieduta dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e composta da organi di vertice, aventi specifica competenza funzionale in materia, dell'Arma dei Carabinieri, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Il comma 2 estende la possibilità di coinvolgere altri enti e organismi, compresi i Corpi forestali regionali, in ragione delle proprie specifiche competenze utilmente spendibili per le tematiche affrontate. Prevede, altresì, la possibilità di avvalersi di un tavole tecnico di supporto, costituito da rappresentanti delle amministrazioni componenti la Cabina di regia, con esclusione espressa di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica per lo svolgimento delle relative attività da assicurarsi, pertanto, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori costi di funzionamento. In questo senso, non è riconosciuto alcun tipo di emolumento ai partecipanti al tavolo tecnico, al pari di quanto previsto per la Cabina di regia.
Il comma 3 rinvia l'organizzazione dei lavori ad apposito provvedimento da adottarsi a cura della Cabina di regia entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Detta organizzazione sarà funzionale all'assolvimento dei compiti di pertinenza, secondo incontri con periodicità da definirsi (presumibilmente, con cadenza almeno quadrimestrale) e da svolgersi presso i locali MASAF, con l'uso degli strumenti informatici già ivi allocati ed in orario di servizio ordinario. In questo senso, il compimento delle attività da parte dei soggetti istituzionali costituenti la Cabina di regia sarà assicurato con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori costi di funzionamento.
Il comma 4 definisce i compiti della Cabina di regia, quali la promozione della collaborazione tra gli organi di controllo per una maggiore efficacia delle attività ispettive volte alla prevenzione e repressione delle frodi, la promozione di campagne straordinarie di controllo a tutela delle produzioni

italiane e per il contrasto alle frodi comunitarie e alle pratiche sleali, nonché la predisposizione, con cadenza annuale, del Piano Operativo dei Controlli agroalimentari contenente l'individuazione delle prioritarie azioni coordinate di controllo.
Il comma 5 esclude espressamente la corresponsione di alcun emolumento in favore dei componenti della Cabina di regia e dell'eventuale tavolo tecnico, con discendente insussistenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica per quanto attiene all'istituzione ed al funzionamento di dette strutture.

Articolo 15 *(Norme sui Centri autorizzati di assistenza agricola - CAA)*
Interviene sul decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 recante *"Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154"*, apportando modifiche all'articolo 6, comma 3 in materia di vigilanza sui Centri di assistenza agricola – CAA, ed esattamente:

a) al primo periodo, nell'ambito della descrizione delle funzioni attribuita ai CAA, si apporta la sostituzione del termine *"istituiti"* con il più corretto "*costituiti*";

b) dopo il primo periodo, in cui vengono elencati i soggetti costitutivi dei CAA nella forma di società di capitali (organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative o loro associazioni, associazioni dei produttori e dei lavoratori, associazioni di liberi professionisti ed enti di patronato e di assistenza professionale che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali) è aggiunto un altro periodo nel quale si specifica che tali soggetti non possono costituire un CAA qualora nei sei mesi antecedenti alla richiesta di autorizzazione, abbiano partecipato alla compagine sociale di un diverso CAA al quale sia stata revocata l'autorizzazione; lo stesso divieto si applica, per un periodo di due anni, in caso di reiterazione della condotta che si realizzi nei cinque anni successivi dalla scadenza del primo divieto e, per un periodo di dieci anni, in caso di reiterazione intervenuta nei successivi cinque anni. In questo modo, si intende garantire la massima trasparenza ed efficienza del sistema dei CAA sui quali le regioni e le province autonome esercitano la vigilanza sul mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, secondo un piano almeno annuale di controlli a campione e le cui risultanze sono trasmesse annualmente al Ministero delle politiche agricole, della sovranità alimentare e delle foreste;

c) è inserito l'articolo 6-*bis* che prevede – per i nuovi illeciti amministrativi introdotti per dare risposta all'esigenza di contrasto delle disfunzioni emerse in sede di controllo in termini di efficienza e trasparenza nella conduzione delle relative attività, in assenza ad oggi di specifiche disposizioni e strumenti afflittivi – delle misure sanzionatorie a carico dei CAA in caso di violazione del divieto di ricevere alcuna forma di remunerazione diretta da parte delle imprese agricole cui presta assistenza (comma 1), nonché di prestazione di assistenza ad imprese agricole con sede legale fuori dal proprio ambito territoriale di operatività (comma 2). Per l'applicazione di dette sanzioni, il comma 3 rinvia alle modalità di cui alla legge 689/1981, individuando AGEA quale autorità competente a ricevere il rapporto e prevedendo che le somme riscosse siano assegnate a quest'ultima che le utilizza affinché sia corrisposto, in ultimo, ai singoli CAA quanto fissato nelle convenzioni con essi stipulate da parte dei corrispondenti organismi pagatori (OP) per lo svolgimento dei relativi servizi. Nello specifico, AGEA assegna annualmente proprie risorse di bilancio, attinte sul capitolo S0285 "Compenso ai CAA per costituzione, aggiornamento e conservazione del fascicolo aziendale", ai vari OP secondo criteri rapportati al numero dei fascicoli ed alla superficie grafica in essi presente. Gli OP stipulano con i CAA - attratti nel proprio ambito territoriale di competenza - le singole convenzioni, stabilendone i criteri di remunerazione (secondo un meccanismo di premialità) per i servizi da rendere e provvedendo al pagamento di quanto dovuto mediante l'utilizzo delle risorse all'uopo destinate da AGEA. Le entrate realizzate con la riscossione delle nuove sanzioni ex articolo 6-*bis* andrebbero a concorrere con le risorse AGEA, determinandone una corrispondente riduzione per

il fabbisogno di specie in misura, però, imprecisata in quanto per dette entrate non si procede, prudenzialmente, alla loro quantificazione in via preventiva.

Articolo 16 *(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238)*

Interviene sull'articolo 79, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, al fine di risolvere e scoraggiare una forma di inadempimento che si realizza nella pratica corrente. Accade di frequente, invero, che taluni produttori di prodotti vitivinicoli a denominazione protetta non provvedano al pagamento dei costi di certificazione, cioè non versino le tariffe dovute in favore degli Organismi di certificazione. Gli stessi restano inadempienti anche nelle more della pendenza del procedimento sanzionatorio avviato dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, continuando ad immettere sul mercato uve e vini che utilizzano la denominazione protetta.

La sequenza procedimentale, normativamente prevista, comporta infatti che, in caso di fatture non saldate dai produttori, gli organismi di certificazione inviano la segnalazione di inadempienza all'Ispettorato, il quale redige il relativo verbale di contestazione, diffidando il produttore moroso e intimandogli il saldo del corrispettivo entro un termine perentorio. In caso di perdurante morosità, il procedimento segue le regole della legge 689/1981 e si conclude con l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 (TU del vino), ossia con una sanzione pecuniaria principale ed una sanzione accessoria rappresentata dalla sospensione dell'utilizzo della denominazione protetta.

Considerato che il provvedimento sanzionatorio definitivo può intervenire anche a distanza di tempo dall'accertato inadempimento, si avverte l'esigenza di evitare che, durante tale periodo, i produttori morosi possano continuare a utilizzare la denominazione, con conseguente danno per i produttori corretti che si trovano a competere sul mercato concorrenziale con altri soggetti che non provvedono al tempestivo pagamento dei costi di certificazione e che, pur tuttavia, continuano a commercializzare prodotti che utilizzano la denominazione.

Per ovviare a ciò, si attribuisce all'amministrazione, con la nuova previsione introdotta, il potere di inibire al produttore l'utilizzo della denominazione, in via preventiva e cautelare (già al momento dell'avvio del procedimento sanzionatorio e laddove non vi sia un principio di prova liquida o altra allegazione equivalente). L'inibizione temporanea viene confermata all'esito del procedimento per mezzo della sanzione finale, laddove il produttore risulti poi effettivamente e definitivamente inadempiente al pagamento del dovuto in favore dell'organismo di certificazione.

Articolo 17 *(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4)*

Interviene sul decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 che disciplina il sistema sanzionatorio in materia di pesca marittima e che risulta frammentato e disorganico a causa dello stratificarsi, nel tempo, di diversi interventi normativi senza apportare innovazioni sostanziali all'impianto sanzionatorio vigente.

La lettura del testo vigente, invero, determina difficoltà interpretative ed applicative non solo da parte del personale preposto alle attività di controllo, ma soprattutto del ceto peschereccio, a svantaggio della corretta individuazione delle condotte illecite e dell'imputazione delle discendenti responsabilità penali o amministrative.

Inoltre, l'attuale sistema punti per infrazioni gravi non prevede la possibilità di graduarne l'applicazione in base alla gravità della condotta o alla recidiva del responsabile, come peraltro previsto dalla pertinente normativa europea di cui al regolamento (CE) n. 1224/09 del Consiglio del 20 novembre 2009.

Attraverso le modifiche apportate con il presente articolo, pertanto, si intende effettuare un riordino delle disposizioni in materia, armonizzando, in particolare, le condotte illecite con le relative sanzioni per una maggiore comprensione ed agile applicazione della disciplina di specie.

Allo stesso tempo, lo schema in esame vuole rendere il sistema sanzionatorio della pesca marittima più efficace, proporzionato e dissuasivo, soprattutto nel contrasto a certi fenomeni di illegalità, a tutela di interessi pubblici particolarmente sensibili, come la conservazione delle risorse biologiche marine e la sicurezza alimentare.

Nello specifico, la lettera *a)* sostituisce l'articolo 10 del decreto legislativo n. 4/2012, riunendo in un unico comma le disposizioni vigenti che puniscono lo svolgimento di attività di pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione in assenza di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione prevista da disposizioni europee o nazionali in corso di validità (articolo 10, comma 1, lettera *a)*). L'articolo 10, così riformulato, individua la relativa sanzione amministrativa pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, comma 1) e - trattandosi di infrazione grave ai sensi dell'articolo 14, comma 2 – il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, n. 7). Rispetto a quest'ultimi si prevede, quale novità, la possibilità di graduarne l'applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nel caso in cui la validità del titolo sia scaduta da oltre trenta giorni, ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista.

La lettera *b)* sostituisce l'articolo 11 del decreto legislativo 4/2012, riunendo in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettere *b)*, *c)*, e *d)*, tutte afferenti alla pesca in zone e tempi vietati. L'articolo 11, così riformulato, individua, rispettivamente ai commi 1, 2 e 3, per ciascuna delle violazioni di specie la relativa sanzione pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, comma 1) e - trattandosi nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3 di infrazione grave ai sensi dell'articolo 14, comma 2 - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, nn. 8 e 10). Rispetto a quest'ultimi si prevede, quale novità, la possibilità di graduarne l'applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nei casi ivi indicati (commi 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* e 3, secondo periodo), ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista.

La lettera *c)* sostituisce l'articolo 12 del decreto legislativo 4/2012, riunendo in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettere *e)*, *f)*, e *g)*, tutte afferenti alla pesca di quantitativi di prodotti ittici superiori ai limiti consentiti. L'articolo 12, così riformulato, individua, rispettivamente ai commi 1, 2 e 3, per ciascuna delle violazioni di specie la relativa sanzione pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, commi 1 e 3-*bis*) e - trattandosi nell'ipotesi di cui al comma 3 di infrazione grave ai sensi dell'articolo 14, comma 2 - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, n. 9). Rispetto a quest'ultimi si prevede, quale novità, la possibilità di graduarne l'applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nel caso in cui il quantitativo di prodotto ittico prelevato superi i limiti di peso ivi indicati (comma 3, secondo periodo), ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista.
La lettera *d)* sostituisce l'articolo 13 del decreto legislativo 4/2012, riunendo in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettere *h)*, *i)*, e *n)*, tutte afferenti all'uso o detenzione di attrezzi o strumenti da pesca vietati. L'articolo 13, così riformulato, individua, rispettivamente ai commi 1, 2 e 3, per ciascuna delle violazioni di specie la relativa sanzione pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, comma 1) e - trattandosi di infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 14, comma 2 - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al

comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, nn. 2 e 3). Rispetto a quest'ultimi si prevede, quale novità, limitatamente alle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, la possibilità di graduarne l'applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nei casi ivi indicati (commi 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 2, secondo periodo), ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista. Inoltre, qualora siano commesse le violazioni di cui al comma 1 (Pesca con attrezzi non consentiti) e 2 (Detenzione di attrezzi non consentiti limitatamente alle reti da posta derivanti o ferrettare non conformi), è disposta – stante la particolare gravità della condotta - la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi, ovvero la revoca della medesima in caso di recidiva, nei cinque anni successivi alla prima violazione, in tal modo riproducendo, sostanzialmente, l'attuale previsione dell'articolo 12, comma 2, ma individuandola, più correttamente, nell'ambito delle sanzioni principali e non più annoverandola, erroneamente, nelle sanzioni amministrative accessorie. Con riferimento alla durata della sospensione della licenza, che il vigente articolo 12, comma 2, prevede per un periodo da tre mesi a sei mesi e ora prevista per un periodo fisso di tre mesi si è introdotta la predetta modifica al fine di eliminare la discrezionalità amministrativa nel provvedimento che determina l'effettivo periodo di sospensione al fine di uniformare i provvedimenti a livello nazionale e, conseguentemente eliminando o comunque riducendo sensibilmente le ipotesi di ricorso e quindi di contenzioso.
La lettera *e)* inserisce al decreto legislativo 4/2012 i seguenti articoli:

articolo 13-*bis* che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettere *l)*, *m)*, *o)*, *p)* e *aa)*, interessanti l'apparato motore, i dispositivi di geolocalizzazione e la registrazione delle catture e degli sbarchi realizzati dalle unità da pesca. Il nuovo articolo individua, rispettivamente ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, per ciascuna delle violazioni di specie la relativa sanzione pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, commi 1, 2 e 3) e - trattandosi nelle ipotesi di cui ai commi 3, 4 e 5 di infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 14, comma 2 - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, nn. 1 e 15). Rispetto a quest'ultimi si prevede, quale novità, limitatamente alle ipotesi di cui ai commi 3 e 4, la possibilità di graduarne l'applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nei casi ivi indicati (commi 3, secondo periodo, e 4, secondo periodo), ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista;

articolo 13-*ter* che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettere *q)*, *r)* e *v)*, in tema di contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Il nuovo articolo individua rispettivamente ai commi 2, 3, e 4, per ciascuna delle violazioni di specie, la relativa sanzione pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, comma 1) e - trattandosi nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 di infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 14, comma 2 - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, nn.13 e 14). Si evidenzia tra le condotte vietate di cui al comma 1 del presente articolo 13-t*er*, oltre a quelle già previste dall'attuale articolo 10, comma 1, lettera *q)* e qui riprodotte alle lettere *a)* e *b)*, è inserita alla lettera *c)* una nuova fattispecie al fine di rendere l'ordinamento nazionale maggiormente in linea con le previsioni di cui all'articolo 39 del Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);

articolo 13-*quater* che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettere *s)* e *t)*, afferenti al regolare svolgimento dell'attività di ispezione degli organi deputati alla vigilanza e controllo. Il nuovo articolo individua rispettivamente

ai commi 1 e 2, per ciascuna delle violazioni di specie, la relativa sanzione pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, comma 1) e - trattandosi di infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 14, comma 2 - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, nn. 4 e 12);

articolo 13-*quinquies* che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettera *u)*, in tema di violazione degli obblighi relativi a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali, individuando, altresì, la relativa sanzione pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, comma 1);

articolo 13-*sexies* che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettera *z)*, relative alla violazione degli obblighi in materia di etichettatura e tracciabilità, individuando, altresì, la relativa sanzione pecuniaria di cui all'attuale articolo 11, comma 4, aumentandone, però, il limite minimo da 750 a 1.000 euro e il limite massimo da 4.500 a 6.000 euro per una maggiore efficacia deterrente della norma, stante la rilevanza degli interessi pubblici tutelati, quali la conservazione delle risorse biologiche marine e la sicurezza alimentare;

articolo 13-*septies* che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, commi 2, 3, 4 e 6, tutte afferenti alla violazione agli obblighi relativi al rispetto delle taglie minime di riferimento, riproducendole, rispettivamente, ai commi 1, 2, 3 e 5. Il nuovo articolo individua ai commi 6 e 7, per ciascuna delle violazioni di specie, la relativa sanzione pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, commi 5 e 6) e - trattandosi nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3 di infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 14, comma 2 - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, n. 5). Si specifica che la disposizione di cui al vigente articolo 11, comma 5-*bis*, è stata trasfusa – secondo una formulazione più dinamica interessante le specie ittiche soggette a piani di gestione per la ricostituzione e non più, specificatamente, al tonno rosso (non più attratto in quest'ultimi) e al pesce spada, così da consentire l'applicazione della norma a tutte quelle specie ittiche che, nel tempo e in via mutevole, necessitano e necessiteranno di una particolare tutela - nel nuovo articolo 13-*decies*, comma 7, attraverso il richiamo ivi contenuto, per l'aumento della sanzione di un terzo, all'articolo 13-*septies*, comma 6; mentre, il nuovo articolo 13-*septies* non riproduce il riferimento al predetto comma 5-*bis* di cui al vigente articolo 11, comma 6, in quanto esso, già nella formulazione di quest'ultimo, risulta non necessario nell'economia della disposizione di specie. Riguardo ai punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca, si prevede, quale novità, la possibilità di graduarne l'applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nel caso ivi indicato (comma 9), ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista. Inoltre, al comma 4 è riprodotta la previsione di cui all'attuale articolo 10, comma 5 (che fa salvi gli obblighi di comunicazione in caso di cattura accidentale o accessoria), che viene punita con le medesime sanzioni previste dall'attuale articolo 11, comma 1, (da 1.000 a 6.000 euro), mentre al comma 8 è riportata la disposizione di cui all'attuale articolo 11, comma 7 (che esclude l'applicazione della sanzione in caso di cattura accessoria o accidentale realizzata con attrezzi conformi autorizzati dalla licenza di pesca);

articolo 13-*octies* che riproduce in un unico dispositivo il contenuto delle vigenti norme di cui all'attuale articolo 11, commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13 che puniscono le condotte illecite nell'esercizio della pesca non professionale, riproponendo, altresì, le relative sanzioni pecuniarie ivi previste. La disposizione, oltre a fare espresso riferimento (comma 3, lettera *a)*, e comma 5) al tonno rosso, in quanto specie la cui pesca è soggetta ad una espressa autorizzazione, effettua un rinvio dinamico a

tutte le specie ittiche oggetto di piani di ricostituzione in modo da ricomprendere nel campo di applicazione della norma in parola anche le specie che, in futuro, potranno essere inserite in detti piani, così come escludere quelle che ne verranno depennate in seguito al raggiungimento dell'obbiettivo prefissato;

articolo 13-*novies* che riproduce in un unico dispositivo le vigenti norme in materia di sanzioni amministrative accessorie di cui all'attuale articolo 12, commi 1, 3, 4 e 5, riproducendole, rispettivamente, ai commi 1, 2, 3 e 4. Al comma 1, la lettera *a)*, si riferisce alla confisca del pescato, prevedendo, in particolare, che per le ipotesi di cui all'articolo 13-*sexies*, (violazione degli obblighi in materia di etichettatura e tracciabilità), è disposta la confisca del pescato in mancanza di prova da parte del trasgressore che la partita dei prodotti della pesca o acquacoltura sia comunque rintracciabile in tutte le fasi della commercializzazione; inoltre, la lettera *b)* del medesimo comma 1 impone la confisca obbligatoria degli attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi anche in caso di pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore ex articolo 16 della legge n. 689/1981. Si evidenzia, altresì, che al comma 2, nel riprodurre la disposizione di cui all'articolo 12, comma 3, del testo vigente, si è preferito fare un rinvio dinamico a tutte le specie ittiche oggetto di piani di ricostituzione in modo da ricomprendere nel campo di applicazione della norma in parola anche le specie che, in futuro, potranno essere inserite in detti piani, così come escludere quelle che ne verranno depennate in seguito al raggiungimento dell'obbiettivo prefissato;

articolo 13-*decies* che riproduce in un unico dispositivo le vigenti norme su disposizioni procedurali (attuale articolo 13), non applicabilità delle disposizioni di specie al settore dell'acquacoltura (attuale articolo 10, comma 7), responsabilità dell'armatore (attuale articolo 11, comma 14) e aumento delle sanzioni fino alla metà in caso di reiterazione della violazione nei cinque anni successivi e del mancato pagamento in misura ridotta (attuale articolo 11, comma 1, secondo periodo). Nel nuovo articolo si inserisce, poi, al comma 2, in mancanza di una norma specifica ed al fine di risolvere qualsiasi dubbio interpretativo, l'indicazione del Capo del Compartimento marittimo di iscrizione dell'unità da pesca quale l'autorità marittima periferica competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge n. 689/1981 in caso di illeciti amministrativi contestati ad unità da pesca battenti bandiera nazionale oltre il limite delle acque territoriali. Quale ulteriore elemento di novità, il comma 5 estende anche al settore della pesca la possibilità di effettuare, entro il termine di cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari al 30%, così come già previsto dall'articolo 202 del codice della strada e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 in materia di controlli sulle imprese agricole, alimentari e mangimistiche. Infine, il comma 7, nel riproporre l'aumento delle sanzioni nella misura di un terzo di cui all'attuale articolo 11, comma 1, terzo periodo, rinvia alle specie ittiche soggette a piani di gestione per la ricostituzione e non più, specificatamente, alle specie tonno rosso (*Thunnus thynnus*) – non più attratto in quest'ultimi - e pesce spada (*Xiphias gladius*), secondo quindi una formulazione più dinamica che consente l'applicazione della norma a tutte quelle specie ittiche che, nel tempo e in via mutevole, necessitano e necessiteranno di una particolare tutela.

La lettera *f)* interviene sull'articolo 14 del decreto legislativo n. 4/2012, sostituendo il comma 2 e modificando il comma 3, in coerenza alle modifiche apportate con le precedenti lettere del presente articolo 17 in ordine alla qualificazione di infrazioni gravi per le contravvenzioni, con discendente applicazione del pertinente sistema punti alla licenza di pesca e al comandante dell'unità.

La lettera *g)* modifica l'articolo 19, comma 2, in coerenza e per corrispondenza alla modifica apportata all'analogo comma 3 dell'articolo 14.
La lettera *h)* modifica l'articolo 22, comma 7 del decreto legislativo n. 4/2012, attribuendo agli incaricati dei controlli sulla pesca marittima la potestà di verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene dei prodotti ittici in tutti quei casi in cui non necessiti effettuare valutazioni di carattere tecnico-sanitario, sostanziandosi, piuttosto, in accertamenti di natura meramente documentale e/o cartolare.
La lettera *i)*, in allineamento alle modifiche apportate al decreto legislativo n. 4/2012, sopprime all'Allegato I (punti assegnati in caso di infrazioni gravi) del decreto legislativo n. 4/2012, n. 4 i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15, mantenendo, quindi, in vigore solo i numeri 6 e 11, in quanto quest'ultimi afferenti alle contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, rispettivamente lettere *e)* ed *a)*, costituenti infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, per come riformulato, e per le quali – a differenza delle ipotesi riportate agli altri numeri oggetto di abrogazione – i pertinenti punti da applicare in caso di violazione sono inseriti nella relativa disposizione.

Tanto premesso, dato il carattere delle disposizioni, il provvedimento è corredato, all'articolo 18, da una specifica clausola di invarianza finanziaria. Tale clausola non si riferisce al comma 3 dell'articolo 12 corredato da specifica copertura finanziaria.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

21/05/2025

Daria Perrotta

Analisi tecnico-normativa (ATN)

Amministrazione proponente: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Referente per l'Amministrazione proponente: Ufficio legislativo.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Lo schema di disegno di legge, indicato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste come provvedimento "collegato" alla legge 30 dicembre 2024, n. 2027 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", si colloca nell'ambito delle iniziative di competenza del predetto Dicastero dichiarate per il sostegno, la promozione e la tutela delle produzioni agricole nazionali e delle relative filiere agroalimentari, ponendosi, in tal senso, in coerenza con il programma di Governo in termini di rafforzamento della competitività di quest'ultime e di valorizzazione del *made in Italy*, unitamente alla lotta contro le frodi nel settore agroalimentare ed il fenomeno dell'*Italian sounding*, nonché avverso la criminalità organizzata.

Il presente intervento normativo nasce dall'esigenza di offrire, prioritariamente, una risposta adeguata di contrasto a fenomeni di contraffazione e frode in ambito alimentare sempre più diffusi e sofisticati in ragione dell'attrazione esercitata dalle eccellenze agroalimentari italiane che rappresentano una straordinaria leva competitiva ad alto valore aggiunto per il nostro Paese, testimoniata anche dalla costante crescita delle esportazioni all'estero, dove e in quanto il prodotto italiano è sinonimo di qualità e sicurezza.

In questo senso, s'impone innanzitutto realizzare una riorganizzazione sistematica della categoria dei relativi reati e di supplire, colmandolo, ad un vuoto normativo riguardo a certe condotte illecite oggi non punibili, al fine di salvaguardare il patrimonio alimentare e di fronteggiare le condotte offensive riconducibili anche a gruppi di criminalità organizzata per la quale il settore agroalimentare rappresenta un terreno privilegiato di investimento, così da confermare e rafforzare, al contempo, l'impegno istituzionale nella lotta alla criminalità. Allo stesso modo, si intende fronteggiare gli illeciti amministrativi in materia alimentare che si sostanziano in comportamenti ingannevoli in danno del consumatore, a tutela di quest'ultimo e del regolare funzionamento del mercato.

L'obiettivo generale così perseguito è quello di offrire maggior tutela agli acquirenti, in materia di reati agroalimentari, in termini di specificità delle condotte sanzionate, di anticipazione della tutela dell'interesse protetto alle fasi antecedenti a quella negoziale di vendita o comunque di immissione in commercio e di inasprimento del relativo impianto punitivo, intervenendo altresì sulla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare. Al contempo, si vuole garantire la trasparenza e la concorrenza di un mercato, come quello agroalimentare, decisivo per l'economia nazionale, a tutela anche degli imprenditori virtuosi del settore.

A ciò si aggiunge, quale ulteriore obiettivo generale, realizzare un'azione di contrasto altrettanto efficace e proporzionata verso certi fenomeni di illegalità del settore pesca, a tutela di interessi pubblici particolarmente sensibili, come la conservazione delle risorse biologiche marine e la sicurezza alimentare. A tal fine, si è inteso operare con il presente provvedimento un riordino della disciplina sanzionatoria in materia di pesca marittima, armonizzandola, in particolare, con le relative condotte illecite per una maggiore comprensione ed agilità di applicazione da parte degli organi di

controllo, a vantaggio ultimo dello stesso ceto peschereccio quale potenziale trasgressore e destinatario delle contestazioni di specie. Allo stesso tempo, si è voluto rendere l'apparato sanzionatorio di pertinenza più efficace, proporzionato e dissuasivo, soprattutto in ordine a certi fenomeni di pesca illegale perpetuati in danno delle risorse ittiche e dell'ecosistema marino, nonché del regolare funzionamento e degli equilibri del relativo mercato.

2. Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro della normativa ordinamentale nazionale è costituito dalle seguenti disposizioni:

- regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 recante "Approvazione del testo definitivo del Codice Penale", in particolare il libro secondo, titolo VIII, capo II contenente la disciplina dei delitti contro l'industria e il commercio, a tutela del leale e corretto esercizio delle attività produttive e commerciali e quindi della buona fede pubblica quale bene giuridico protetto, con specifico riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 516 (in tema di vendita di sostanze non genuine come genuine), 517-*bis* (sulla circostanza aggravante e sulle pene accessorie della chiusura dello stabilimento o dell'esercizio, ovvero della revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo per lo svolgimento dell'attività commerciale), 517-*quater* (relativo alla contraffazione, attraverso la riproduzione abusiva, di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari) e 517-*quinquies* (prevedente la circostanza attenuante ad effetto speciale della riduzione della pena in caso di collaborazione del colpevole). A ciò si aggiungono gli articoli 518 (in tema di pubblicazione della sentenza di condanna diretta sia all'applicazione della pena accessoria che alla riparazione del danno all'immagine subito dall'imprenditore per mezzo degli atti di contraffazione dei propri prodotti), 30 (sull'ulteriore pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio di una professione o di un'arte in caso di condanna per taluni reati), 474-*bis* (sulla confisca penale obbligatoria – per le cose funzionali alla commissione del reato o che ne sono l'oggetto, il prodotto, il presso o il profitto – e per equivalente – per i beni in disponibilità del reo per un valore corrispondente al profitto del reato –) e 240-*bis* (in tema di confisca allargata, intesa ad aggredire, con esclusione del nesso di pertinenzialità o di continenza tra le cose sequestrate ed il reato, l'intera ricchezza non giustificata frutto dell'accumulazione illecita in base ad una presunzione legale, quali denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non riesce a giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta titolare o di averne la disponibilità in valore sproporzionato al proprio reddito);
- decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 recante "Approvazione del codice di procedura penale", in particolare il libro III, titolo III contenente disposizioni sui mezzi di ricerca della prova che operano nella fase delle indagini preliminari ai fini della formazione di quest'ultima, dettando regole e limiti all'attività di ricerca ed acquisizione di elementi idonei ad assumere rilevanza probatoria, specificatamente in ordine agli articoli 246 (in tema di ispezione di luoghi o cose, quale atto a sorpresa strumentale alla descrizione e alla rilevazione di dati oggettivi costituenti tracce ed altri effetti materiali del reato), 260 (sulle modalità di esecuzione dei provvedimenti di sequestro del corpo del reato, in particolare circa l'alienazione o distruzione di cose suscettibili di alterazione) e 266 (concernente i limiti di ammissibilità delle intercettazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione);
- decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 recante "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale", relativamente alle disposizioni in materia di confisca di cui agli articoli 86 (in tema di vendita o distruzione delle cose confiscate), 86-*bis* e 86-*ter* (prevedenti la destinazione dei beni confiscati quale alternativa, utilitaristica e funzionale, alla vendita o distruzione), nonché in materia di analisi di campioni da effettuarsi nel corso di ispezioni di cui all'articolo 223 (che ne stabilisce le modalità esecutive e di

coinvolgimento dell'interessato a tutela del medesimo, distinguendole in ragione della ripetibilità o meno delle stesse);

- legge 11 aprile 1974, n. 138 recante "Nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana", relativamente al divieto di uso di latte in polvere nei processi produttivi afferenti alla filiera bufalina;
- legge 24 novembre 1981, n. 689 recante "Modifiche al sistema penale", relativamente alle disposizioni in materia di sequestro di cose disposto dall'organo di controllo - in caso di accertamento di violazioni per cui si applicano sanzioni amministrative pecuniarie - di cui agli articoli 13, 17 e 19 per la loro applicabilità nell'ambito del procedimento di blocco ufficiale temporaneo mutuato dall'articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 ai sensi degli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) 2017/625 ed introdotto per i prodotti agroalimentari in caso di violazioni documentali di carattere formale, in assenza di rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale;
- legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)", relativamente all'articolo 4, comma 49 - che estende la tutela penale di cui all'articolo 517 c.p. ai casi di importazione, esportazione e commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine - e comma 49-*bis*, secondo periodo - che riporta la definizione ormai superata di "effettiva origine" riferita ai prodotti alimentari -;
- legge 16 marzo 2006, n. 146 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001", relativamente all'articolo 9 in materia di operazioni sotto copertura per quanto attiene ai reati per i quali è spendibile tale speciale strumento investigativo;
- legge 23 luglio 2009, n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", relativamente all'articolo 16 che detta la disciplina in materia di destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per taluni reati, tra cui quelli di frode agroalimentare;
- legge 12 dicembre 2016 n. 238 recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", relativamente all'articolo 79 in materia di controlli delle denominazioni protette di prodotti vitivinicoli, in particolare il comma 3 che sancisce a carico dei produttori immessi in tale sistema di controllo una sanzione pecuniaria per mancato pagamento dei costi di certificazione, oltre a quella accessoria della sospensione dell'utilizzo della denominazione protetta;
- decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 recante "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari", relativamente alle disposizioni che prevedono agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sanzioni pecuniarie in misura fissa (contrariamente al dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2023), nonché riguardo alla competenza MASAF per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni prescritta dagli articoli 9 e 11 ed ai criteri di determinazioni delle sanzioni previsti dall'articolo 10;
- decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190 recante "Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare", relativamente all'articolo 2 che prevede sanzioni pecuniarie a carico degli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sulla rintracciabilità in tutte

le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime;

- decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96", relativamente al sistema sanzionatorio previsto dagli articoli 11 (sanzioni amministrative principali) e 12 (sanzioni amministrative accessorie) per gli illeciti in materia di pesca marittima ex articolo 10, per la cui applicazione l'articolo 13 rinvia alle modalità della legge n. 689/81. A ciò si aggiunge il sistema punti di cui all'Allegato I che prevede, per ciascuna fattispecie illecita, il numero di punti da assegnarsi ai sensi dell'articolo 14 - quale ulteriore misura sanzionatoria in caso di infrazioni gravi - alla licenza di pesca e al comandante del peschereccio;
- decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015»", relativamente alle disposizioni che fissano a carico degli operatori del settore alimentare sanzioni pecuniarie in tema di violazioni sulle pratiche leali di informazione (articolo 3), di denominazione dell'alimento (articolo 8), di elenco degli ingredienti (articolo 9) e di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza (articolo 13), introducendo altresì delle misure sanzionatorie per l'impiego abusivo delle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari nelle etichette, nella presentazione e nella pubblicità ed intervenendo in tema di procedure di irrogazione delle sanzioni previste, fissando i criteri di determinazione delle sanzioni contemplate dal presente decreto legislativo (articolo 27);
- decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 recante "Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154", relativamente all'articolo 12 sull'applicazione di sanzioni pecuniarie per violazione delle disposizioni in materia di riproduzione animale;
- decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 recante "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154", relativamente all'articolo 6 istitutivo dei Centri autorizzati di assistenza agricola – CAA che forniscono servizi in favore delle imprese agricole (riguardo alla tenuta delle scritture contabili e del fascicolo aziendale, nonché di supporto nei procedimenti amministrativi afferenti all'attività d'impresa e per l'accesso a benefici finanziari), per quanto attiene alla loro costituzione ed al corretto esercizio delle proprie funzioni;
- decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", relativamente all'articolo 4 che detta disposizioni sulla produzione della mozzarella di bufala campana DOP e sulla tracciabilità della filiera bufalina quanto a latte e suoi derivati, prevedendo anche misure sanzionatorie per le violazioni accertate, a tutela del consumatore e della trasparenza e concorrenza del relativo mercato;
- decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, 9 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2014, relativamente alle modalità di produzione della mozzarella di bufala campana DOP di

cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 91/2014 e all'istituzione della piattaforma informatica per la rilevazione della produzione e la tracciabilità del latte di bufala e dei suoi derivati di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti.

Il disegno di legge proposto apporta modifiche a tutti i provvedimenti normativi indicati al precedente numero 2 - ad eccezione della legge 11 aprile 1974, n. 138 e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, 9 settembre 2014 -, al fine di renderli coerenti alle esigenze esplicitate al numero 1 e, conseguentemente, alle riforme realizzate con il presente intervento. **Nello specifico:**

- codice penale
  - rubrica del titolo VIII, libro secondo: si aggiunge alla categoria dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio il riferimento esplicito al patrimonio agroalimentare quale ulteriore bene giuridico protetto dalla rinnovata disciplina dei reati di frode;
  - articoli 516 e 517-*bis* c.p.: sono abrogati in conseguenza della riforma dei reati agroalimentari realizzata con il presente provvedimento in quanto l'articolo 516 *(Vendita di sostanze non genuine come genuine)* è assorbito nella nuova fattispecie delittuosa di cui all'articolo 517-*sexies (Frode alimentare)* - che ne amplia le condotte punibili, estendendole a quelle prodromiche alla vendita o comunque all'immissione in commercio -, mentre l'articolo 517-*bis (Circostanza aggravante)* è superato dagli articoli 517-*octies (Circostanze aggravanti)* e 518.1 *(Ulteriori pene accessorie)*;
  - articolo 517-*quater* c.p.: sono inasprite le sanzioni previste dal primo comma a carico di chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari per attribuire maggiore efficacia ed effetto deterrente alla norma; il secondo comma è riformulato per ampliare l'ambito applicativo della norma con l'inserimento di condotte antecedenti alla vendita e o comunque all'immissione in commercio, anticipando in questo modo la tutela prima ancora che l'offesa si sostanzi in un atto di vendita al fine di evitarne il suo perfezionamento; è abrogato il terzo comma (sull'applicabilità della confisca obbligatoria e per equivalente ex articolo 474-*bis* c.p., della circostanza aggravante concernente la commissione del delitto in modo sistematico o attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate ex articolo 474-*ter* c.p. e della pena accessoria della chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio ovvero della revoca della licenza/autorizzazione commerciale ex articolo 517-*bis* c.p.) in ragione dell'introduzione di specifiche disposizioni relative alle circostanze aggravanti ed attenuanti; la rubrica è modificata, con riguardo ai prodotti agroalimentari oggetto di contraffazione, con una dicitura attualizzata;
  - articolo 517-*quinquies* c.p.: è integrato con il riferimento alle nuove fattispecie delittuose introdotte ex articoli 517-*sexies*, 517-*septies* e 517-*novies* c.p., così da estendervi la circostanza attenuante ad effetto speciale prevista in caso di collaborazione del colpevole, per uniformità di trattamento e per coerenza ed affinità rispetto alle ipotesi di reato interessate dalla vigente normativa di specie;
  - articolo 518: è modificato in modo da eliminare il riferimento all'articolo 516 (abrogato) ed estendere la pena accessoria della pubblicazione della sentenza ai reati ex articoli 517-*quater*, 517-*sexies*, 517-*septies* e 517-*novies,* nonché all'associazione per delinquere ed all'associazione di tipo mafioso ex agli articoli 416 e 416-*bis* se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti contro il patrimonio agroalimentare previsti dal capo II-*bis*;
  - rubrica del capo III, titolo VIII, libro secondo: è sostituita, stante l'introduzione nel presente capo dei due nuovi articoli 518.1 e 518.2;
  - articolo 240-*bis* c.p.: si modifica il primo comma che contiene l'elenco dei delitti per i quali è consentita la confisca allargata, così da estenderla all'associazione a delinquere realizzata allo scopo di commettere i reati di frode alimentare (articolo 517-*sexies* c.p.) e

di commercio di alimenti con segni mendaci (articolo 517-*septies* c.p.) che si aggiungono alla fattispecie di associazione a delinquere finalizzata alle ipotesi ex articolo 517-*quater* c.p. in materia di contraffazione di prodotti agroalimentari cui già si applica in caso di condanna la confisca allargata.

- codice di procedura penale:
  - articolo 246 c.p.p.: è aggiunto il comma 2-*bis* che, attraverso il rinvio all'articolo 364, comma 5, secondo periodo, c.p.p., consente al pubblico ministero, nel compiere attività di prelievo e campionamento e se vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, di procedere all'ispezione senza darne avviso al difensore;
  - articolo 260 c.p.p.: il comma 3 è integrato per consentire, accanto alle ipotesi già previste di alienazione o distruzione di beni sequestrati suscettibili di alterazione, la destinazione a scopi benefici degli alimenti sequestrati soggetti a rapido deterioramento per la distribuzione gratuita in favore di persone bisognose o di animali abbandonati. Analoga disposizione è prevista in caso di confisca di prodotti alimentari con l'introduzione al decreto legislativo n. 271/89 dell'articolo 86-*quater*, in entrambe le ipotesi in linea con le previsioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 in materia di donazione e distribuzione di prodotti alimentari per fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi;
  - articolo 266 c.p.p.: si modifica il comma 1, lettera *f-ter),* concernente i limiti di ammissibilità delle intercettazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, eliminando il riferimento all'articolo 516 c.p. (abrogato) ed aggiungendo ai procedimenti cui esse sono consentite anche quelli relativi ai nuovi reati di frode alimentare ex articoli 517-*sexies* e 517-*septies* c.p.. Non è, invece, inserito il reato più grave di agropirateria ex articolo 517-*novies* c.p. in quanto già attratto, ai fini dell'applicabilità della disposizione di specie, nelle fattispecie di cui all'articolo 266, comma 1, lettera *a)*, c.p.p. in ragione dei limiti edittali di pena (delitti non colposi puniti con l'ergastolo o la reclusione superiore nel massimo a cinque anni).

- norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale:
  - articolo 223: si modifica il primo comma con l'inserimento di una causa di non ripetibilità delle analisi in ragione della particolare natura del campione (deperibile o modificabile) o dalla quantità dello stesso, stabilendo che debba essere dato preventivo avviso all'interessato del compimento di analisi di campioni non solo per quelle dove non è prevista revisione, ma anche nel caso in cui la ripetizione delle analisi non sia possibile a causa della deperibilità, modificabilità o quantità del campione; trattasi di una disposizione a tutela dell'interessato che viene messo nella condizione non solo di partecipare in prima persona alla prova peritale, ma soprattutto di potersi avvalere della consulenza di un tecnico, oltre a poter esercitare, direttamente o per il tramite della persona eventualmente da lui designata o del suo consulente tecnico, i poteri previsti dall'articolo 230 c.p.p., come il proporre al perito specifiche indagini e formulare osservazioni e riserve di cui si deve dare conto nella relazione. E', poi, aggiunto il comma 3-*bis* inteso a stabilire che, qualora vi sia la necessità di effettuare analisi su campioni utilizzando tecniche diverse da quelle previste dalla normativa di settore, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189 c.p.p. che consente al giudice, quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, di assumerla - sentite le parti sulle modalità di assunzione - se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona.

- legge 16 marzo 2006, n. 146:
  - articolo 9: si modifica il comma 1, lettera *a)*, in materia di operazioni sotto copertura, ampliando il catalogo delle fattispecie per le quali è consentito tale speciale strumento investigativo, con l'inclusione delle condotte di cui agli articoli 517-*septies* e 517-*novies*

c.p.. Detta modifica si pone in linea e continuità a quanto già operato relativamente all'ipotesi di cui all'articolo 517-*quater* c.p., ammessa nel novero dei reati per i quali sono spendibili operazioni sotto copertura in virtù dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 2023. n. 206.

- legge 23 luglio 2009, n. 99:
  - articolo 16: si modifica la rubrica ed il comma 1, estendendo la disciplina in materia di destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anche ai delitti di frode agroalimentare di cui agli articoli 517-*sexies, 517-septies* e 517-*novies* c.p..

- legge 24 dicembre 2003, n. 350:
  - articolo 4: si modifica il comma 49, escludendo l'applicazione della tutela penale ex articolo 517 c.p. ai prodotti e dalle sostanze alimentari, stante l'istituzione della nuova fattispecie ex articolo 517-*septies* c.p. specificatamente destinata a sanzionare il commercio di alimenti con segni mendaci; si sopprime, inoltre, il secondo periodo del comma 49-*bis*, così da eliminare la definizione di "effettiva origine" riferita ai prodotti alimentari, stante l'evoluzione normativa europea intervenuta sull'origine e la correlata legislazione italiana in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

- decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297:
  - articolo 2: si modifica il comma 6 (riguardo all'uso, da parte di soggetti non autorizzati dal MASAF, nella pubblicità e nell'informazione ai consumatori, di espressioni dirette a garantire o affermare lo svolgimento di attività di controllo o di vigilanza su una denominazione protetta), sostituendo la sanzione pecuniaria fissa ivi prevista con una graduabile entro una forbice edittale, in ottemperanza alla pronuncia costituzionale n. 40/2023 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura fissa anziché ricompresa entro un minimo ed un massimo determinati;
  - articolo 3: si inserisce il comma 4-*bis* in cui è trasfuso la previsione dell'attuale comma 2 dell'articolo 11 (abrogato);
  - articolo 4: si modificano il comma 1 (relativo alle inadempienze della struttura di controllo delle denominazioni protette a prescrizioni e obblighi impartiti dall'Autorità competente in materia, incluse le disposizioni contenute nei piani di controllo e nei relativi tariffari) e il comma 2 (relativo alle attività discriminatorie poste in essere da parte delle strutture di controllo delle denominazioni protette nell'espletamento dell'attività di controllo autorizzata dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) nei confronti di operatori immessi nel sistema di controllo o tra i soggetti da immettere nel medesimo), sostituendo la sanzione pecuniaria in misura fissa ivi prevista con una graduabile entro la forbice edittale di un minimo ed un massimo fissati, in adesione alla predetta pronuncia costituzionale n. 40/2023:
  - articolo 5: si modificano il comma 1 (relativo all'uso della denominazione protetta nella ragione o denominazione sociale da parte di un'organizzazione diversa dal Consorzio di tutela riconosciuto) e il comma 2 (relativo allo svolgimento, da parte di soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta, di attività riservate ai consorzi di tutela riconosciuti senza il consenso preventivo del Consorzio medesimo), sostituendo la sanzione pecuniaria in misura fissa ivi prevista con una graduabile entro la forbice edittale di un minimo ed un massimo fissati, in adesione alla predetta pronuncia costituzionale n. 40/2023;
  - articolo 6: si modificano il comma 1 (relativo alle inadempienze dei Consorzi di tutela delle denominazioni protette a prescrizioni e obblighi contenuti nel decreto di riconoscimento oppure svolgimento, da parte degli stessi, di attività incompatibili con il medesimo decreto) e il comma 2 (relativo alle condotte discriminatorie poste in essere dai

Consorzi di tutela tra i soggetti associati), sostituendo la sanzione pecuniaria in misura fissa ivi prevista con una graduabile entro la forbice edittale di un minimo ed un massimo fissati, in adesione alla predetta pronuncia costituzionale n. 40/2023;
- articolo 7: si modifica il comma 1 (riguardo al mancato rispetto da parte degli operatori destinatari di sanzioni amministrative da parte dell'ICQRF delle inibizioni all'uso della denominazione protetta e della condotta sanzionata, comminate unitamente alla sanzione pecuniaria), sostituendo la sanzione pecuniaria in misura fissa ivi prevista con una graduabile entro la forbice edittale di un minimo ed un massimo fissati, in adesione alla predetta pronuncia costituzionale n. 40/2023;
- articolo 9: è sostituito con una nuova formulazione che accorpa le disposizioni di cui agli attuali articoli 9, 10 e 11, comma 1, per maggiore sistematicità della norma;
- articolo 10: è sostituito con una nuova disposizione che specifica i criteri della graduazione delle sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi del decreto legislativo medesimo, riproducendo analoga previsione di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81;
- articolo 11: è abrogato in conseguenza delle modifiche sopra riportate.

- decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190:
  - articolo 2: è sostituito in modo da aumentare l'entità della sanzione pecuniaria prevista per le violazioni degli obblighi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità, da determinarsi tra un minimo ed un massimo o in misura percentuale rispetto al fatturato totale annuo, fissandone, comunque, la misura massima applicabile. L'inasprimento del regime sanzionatorio è volto ad assicurare maggior efficacia alla norma affinché realizzi un pieno effetto deterrente, a fronte dell'eccessiva lievità delle sanzioni vigenti risultate, in concreto, sostanzialmente inidonee a contrastare le possibili violazioni di specie; lo stesso dicasi per l'introduzione di una misura massima della sanzione parametrata, in alternativa, ad una percentuale del fatturato, volta ad incidere sulle imprese in rapporto alle loro dimensioni ed alla rilevanza sul mercato.

- decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231:
  - articolo 3: si modifica il comma 1, aumentando la sanzione pecuniaria prevista per le violazioni in tema di pratiche leali di informazione, da determinarsi tra un minimo ed un massimo o in misura percentuale rispetto al fatturato totale annuo, fissandone, comunque, la misura massima applicabile. Il nuovo regime sanzionatorio è dettato dalle ragioni illustrate al punto precedente;
  - articolo 8: si modificano i commi 1, 2, 3 e 4, aumentando le sanzioni pecuniarie previste per le violazioni in tema di denominazione dell'alimento, da determinarsi tra un minimo ed un massimo o (tranne che per l'ipotesi di cui al comma 2) in misura percentuale rispetto al fatturato totale annuo, fissandone, comunque, la misura massima applicabile. Il nuovo regime sanzionatorio è dettato dalle ragioni illustrate al punto precedente;
  - articolo 9: si modificano i commi 1, 2 e 3, aumentando le sanzioni pecuniarie previste per le violazioni in materia di elenco degli ingredienti, da determinarsi tra un minimo ed un massimo o (tranne che per l'ipotesi di cui al comma 2) in misura percentuale rispetto al fatturato totale annuo, fissandone, comunque, la misura massima applicabile. Il nuovo regime sanzionatorio è dettato dalle ragioni illustrate al punto precedente;
  - articolo 13: si modificano i commi 1 e 2, aumentando le sanzioni pecuniarie previste per le violazioni in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza, da determinarsi tra un minimo ed un massimo o (tranne che per l'ipotesi di cui al comma 2) in misura percentuale rispetto al fatturato totale annuo, fissandone, comunque, la misura massima applicabile. Il nuovo regime sanzionatorio è dettato dalle ragioni illustrate al punto precedente;
  - articolo 27: è aggiunto il comma 5-*bis* per specificare i criteri della graduazione delle sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi del presente decreto legislativo, riproducendo analoga disposizione di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81.

- decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52
  - articolo 12: si modifica il comma 6, eliminando dalla disciplina sanzionatoria in materia di riproduzione animale il riferimento al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403 per sostituirlo con un rinvio dinamico alla normativa vigente in materia, suscettibile di continua evoluzione, così da restituire coerenza al nuovo quadro normativo di specie introdotto dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104.

- decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91:
  - articolo 4: la rubrica è sostituita così da porre l'accento sulla tracciabilità del latte e dei prodotti della filiera bufalina. Si inserisce il comma 01 istitutivo di una nuova piattaforma di registrazione delle movimentazioni di latte di bufala e dei suoi derivati, in sostituzione di quella attualmente in uso (istituita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, del 9 settembre 2014) per eliminarne le criticità insorte, soprattutto riguardo alle tempistiche e alle procedure di inserimento dei dati d'interesse, e rendere gli stessi dati disponibili in tempo reale in favore delle autorità preposte ai controlli, al fine ultimo di assicurare la più ampia tutela dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala. Il comma 1 è integrato con l'espresso rinvio all'applicazione delle disposizioni della legge 11 aprile 1974, n. 138 riguardo al divieto di uso di latte in polvere nei processi produttivi afferenti alla filiera bufalina. Il comma 2 è sostituito per renderlo coerente all'istituzione della nuova piattaforma per le cui modalità e tempi di inserimento dei relativi dati si rimanda ad apposito decreto MASAF e dalla cui data di adozione sono trasferiti quanto ad oggi popola la piattaforma informatica in uso, con conseguente cessazione dell'operatività di quest'ultima. Sempre in allineamento alla previsione di cui al comma 01, si elimina il comma 3. Il comma 4 è modificato, prevedendo un inasprimento del trattamento sanzionatorio per la violazione delle disposizioni afferenti alla produzione della mozzarella di bufala campana DOP con applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da determinarsi tra un minimo ed un massimo o in misura percentuale rispetto al fatturato totale annuo, fissandone, comunque, la misura massima applicabile; il nuovo regime sanzionatorio risponde ad esigenze di maggiore efficacia alla norma affinché realizzi un pieno effetto deterrente, volto anche ad incidere sulle imprese in rapporto alle loro dimensioni ed alla rilevanza sul mercato. In questo senso, si inserisce altresì il comma 4-*bis* che dispone l'aumento delle sanzioni nei confronti delle medie e grandi imprese e la loro riduzione, invece, per le microimprese. Il comma 5 è sostituito in modo da disporre sanzioni più gravi per l'inadempimento degli obblighi di registrazione sulla piattaforma di cui al comma 01, ma prevedendo al contempo, come misura di mitigazione a copertura di condotte non fraudolente, una riduzione del 50% nel caso in cui il ritardo di registrazione non sia superiore a tre giorni. Il comma 5-*bis* è sostituito in modo da escludere, in caso di primo accertamento delle violazioni di cui ai commi 01, 1 e 2, il ricorso alla diffida l'ammissione al pagamento in misura ridotta ex articolo 16 della legge n. 689/81; in merito, la norma vigente non consente, in caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'applicabilità della diffida, ma fa salva l'ammissione al pagamento in misura ridotta, mentre la nuova formulazione del comma 5-*bis*, oltre ad includere, per coerenza ed allineamento alle modifiche apportate al presente articolo 4, le violazioni agli obblighi di registrazione sulla nuova piattaforma di cui al comma 01, realizza un inasprimento dell'apparato sanzionatorio in quanto esclude, in qualunque ipotesi, la possibilità del pagamento in misura ridotta. In ultimo, si inserisce il comma 5-*ter* per fissare specifici criteri di parametrazione della sanzione al fine di determinarne, nel caso concreto, l'effettiva misura.

- decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74:

- articolo 6: si modifica il comma 3, sostituendo al primo periodo, per maggiore correttezza lessicale, il termine "*istituiti*" con *"costituiti"* ed aggiungendo un secondo periodo che pone delle misure interdittive alla costituzione dei Centri di assistenza agricola - CAA in caso di pregressa partecipazione alla compagine sociale di altri CAA cui sia stata revocata l'autorizzazione, nonché di reiterazione della condotta nei limiti temporali fissati. Ciò al fine di contrastare ed arginare delle disfunzioni, quanto ad efficienza e trasparenza nella conduzione delle attività assegnate *ex lege*, registrate nel corso di controlli a campione condotti dagli organismi deputati alla vigilanza (in particolare AGEA) sul mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento.

- legge 12 dicembre 2016 n. 238:
  - articolo 79: si modifica il comma 3, attribuendo all'amministrazione il potere di inibire temporaneamente al produttore vitivinicolo a denominazione protetta che non abbia pagato i costi di certificazione l'utilizzo della stessa denominazione, in via preventiva e cautelare già al momento dell'avvio del relativo procedimento sanzionatorio previsto per tale inadempimento. Invero, il provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione può intervenire anche a distanza di tempo dall'accertato inadempimento, ragion per cui si vuole in questo modo evitare che, nelle more, i produttori morosi possano continuare a fregiarsi della denominazione, in danno dei produttori corretti ed in violazione del principio di leale concorrenza.

- decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4:
  - articolo 10: è sostituito in modo da riunire le disposizioni vigenti che puniscono lo svolgimento di attività di pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione in assenza di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione prevista da disposizioni europee o nazionali in corso di validità. L'articolo, così riformulato, individua la relativa sanzione amministrativa pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, comma 1) e - trattandosi di infrazione grave ai sensi dell'articolo 14, comma 2 – il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, n. 7). Rispetto a quest'ultimi si prevede, quale novità, la possibilità di graduarne l'applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nel caso in cui la validità del titolo sia scaduta da oltre trenta giorni, ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista.
  - articolo 11: è sostituito in modo da riunire in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettere *b)*, *c)*, e *d)*, tutte afferenti alla pesca in zone e tempi vietati. L'articolo, così riformulato, individua, rispettivamente ai commi 1, 2 e 3, per ciascuna delle violazioni di specie la relativa sanzione pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, comma 1) e - trattandosi nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3 di infrazione grave ai sensi dell'articolo 14, comma 2 - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, nn. 8 e 10). Rispetto a quest'ultimi si prevede, quale novità, la possibilità di graduarne l'applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nei casi ivi indicati (commi 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* e 3, secondo periodo), ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista.
  - articolo 12: è sostituito in modo da riunire in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettere *e)*, *f)*, e *g)*, tutte afferenti alla pesca di quantitativi di prodotti ittici superiori ai limiti consentiti. L'articolo, così riformulato, individua, rispettivamente ai commi 1, 2 e 3, per ciascuna delle violazioni di specie la relativa sanzione pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, commi 1 e 3-*bis*) e - trattandosi nell'ipotesi di cui al comma 3 di infrazione grave ai sensi dell'articolo 14, comma 2 - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della

unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, n. 9). Rispetto a quest'ultimi si prevede, quale novità, la possibilità di graduarne l'applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nel caso in cui il quantitativo di prodotto ittico prelevato superi i limiti di peso ivi indicati (comma 3, secondo periodo), ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista.

- articolo 13: è sostituito in modo da riunire in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettere *h)*, *i)*, e *n*), tutte afferenti all'uso o detenzione di attrezzi o strumenti da pesca vietati. L'articolo, così riformulato, individua, rispettivamente ai commi 1, 2 e 3, per ciascuna delle violazioni di specie la relativa sanzione pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, comma 1) e - trattandosi di infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 14, comma 2 - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, nn. 2 e 3). Rispetto a quest'ultimi si prevede, quale novità, limitatamente alle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, la possibilità di graduarne l'applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nei casi ivi indicati (commi 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 2, secondo periodo), ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista. Inoltre, qualora siano commesse le violazioni di cui al comma 1 (pesca con attrezzi non consentiti) e 2 (detenzione di attrezzi non consentiti limitatamente alle reti da posta derivanti o ferrettare non conformi), è disposta – stante la particolare gravità della condotta - la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi, ovvero la revoca della medesima in caso di recidiva nei cinque anni successivi alla prima violazione, in tal modo riproducendo, sostanzialmente, l'attuale previsione dell'articolo 12, comma 2, ma individuandola, più correttamente, nell'ambito delle sanzioni principali e non più annoverandola, erroneamente, nelle sanzioni amministrative accessorie. Con riferimento alla durata della sospensione della licenza - che il vigente articolo 12, comma 2, prevede per un periodo da tre a sei mesi - è ora determinata per un periodo fisso di tre mesi, così da eliminare la discrezionalità amministrativa al fine di uniformare i provvedimenti a livello nazionale e di ridurre sensibilmente le ipotesi di ricorso.
- articolo 14: si sostituisce il comma 2 e si modifica il comma 3, in coerenza alle modifiche apportate al decreto legislativo n. 4/2012 dal presente disegno di legge in ordine alla qualificazione di infrazioni gravi per le contravvenzioni, con discendente applicazione del pertinente sistema punti alla licenza di pesca e al comandante dell'unità.
- articolo 19: si modifica il comma 3 in coerenza e per corrispondenza alla modifica apportata all'analogo comma 3 dell'articolo 14.
- articolo 22: si modifica il comma 7, attribuendo agli incaricati dei controlli sulla pesca marittima la potestà di verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene dei prodotti ittici in tutti quei casi in cui non necessiti effettuare valutazioni di carattere tecnico-sanitario, sostanziandosi, piuttosto, in accertamenti di natura meramente documentale e/o cartolare.
- Allegato I: sono soppressi, in allineamento alle modifiche apportate al decreto legislativo n. 4/2012, i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15, mantenendo in vigore solo i numeri 6 e 11 perché relativi alle contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, rispettivamente lettere *e)* ed *a)*, costituenti infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, per come riformulato, e per le quali – a differenza delle ipotesi riportate agli altri numeri oggetto di abrogazione – i pertinenti punti da applicare in caso di violazione sono inseriti nella relativa disposizione.

Inoltre, con il disegno di legge in esame si introducono le seguenti nuove disposizioni:

- codice penale

- capo II-*bis*: specificamente dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare, ove sono collocati i delitti di cui all'articolo 517-*quater* c.p. (così come riformato dal presente provvedimento) e le ipotesi di cui agli articoli 517-*sexies* c.p., 517-*septies* e 517-*novies*, oltre alle nuove previsioni in materia di circostanze aggravanti applicabili ai sensi dell'articolo 517-*octies* relativamente ai reati di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies*;
- articolo 517-*sexies (Frode alimentare)*: sostituisce il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine di cui all'articolo 516 c.p., oggetto di abrogazione in quanto attratto nella nuova fattispecie delittuosa che ricomprende tutte le attività aventi ad oggetto alimenti non genuini o che per origine, provenienza, qualità o quantità sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, così anticipando la tutela dell'interesse protetto alle fasi antecedenti a quella meramente commerciale (di vendita o comunque di immissione in commercio cui si limita l'articolo 516 c.p.) e volendo tutelare la generalità dei consumatori da fenomeni di *aliud pro alio*, prima ancora che l'offesa possa concretizzarsi in un singolo atto di vendita. Il delitto in parola trova un'applicazione residuale rispetto ai casi di commercio di alimenti con segni mendaci di cui all'articolo 517-*septies* c.p. ed assume il ruolo di figura sussidiaria destinata ad essere esclusa ogni qual volta, in virtù del principio di specialità (articolo 517-*septies* c.p.) o della specifica clausola di riserva (articolo 517-*quater* c.p.), le particolari modalità della condotta impongano l'applicazione di una fattispecie più gravemente sanzionata. Esso si configura, più propriamente, come un'ipotesi speciale rispetto alla comune frode in commercio di cui all'articolo 515 c.p. perché applicabile ai soli alimenti e riferibile ad ogni attività, estendendosi a condotte prodromiche alla consegna vera e propria che prescindono dalla fase di negoziazione. Sul piano soggettivo, si richiede per la configurabilità del reato la sussistenza del dolo specifico individuato nel fine di trarre profitto dalla condotta criminosa, ulteriormente rafforzato dall'elemento della consapevolezza circa la non genuinità o la diversità, per origine, provenienza, qualità o quantità, dei prodotti alimentari rispetto a quelli indicati, dichiarati o pattuiti;
- articolo 517-*septies (Commercio di alimenti con segni mendaci)*: reprime un particolare tipo di frode che si contraddistingue per l'utilizzo di segni distintivi o indicazioni, anche se di carattere meramente figurativo, falsi o ingannevoli (diversi dai marchi registrati). Attualmente i casi sussumibili nella nuova fattispecie di reato possono in parte essere puniti attraverso l'applicazione giurisprudenziale dell'articolo 517 c.p. *(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)* – che rinvia all'uso di nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore su origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto - ma si ritiene, piuttosto, che necessiti introdurre una specifica ipotesi delittuosa per come formulata al fine di supplire, colmandolo, a tale specifico vuoto normativo ed assicurare, conseguentemente, uniformità di trattamento. Quanto alla connotazione dell'elemento soggettivo del reato, si richiede la sussistenza del dolo specifico individuato nella fine di trarre profitto accompagnato dalla consapevolezza circa la falsità o ingannevolezza dei segni distintivi o delle indicazioni, necessari per qualificare l'utilizzo di detti segni distintivi idonei ad ingannare concretamente il consumatore e consentire l'anticipazione del momento di perfezionamento del reato, a seguito di qualsiasi attività funzionale all'immissione in commercio;
- articolo 517-*octies (Circostanze aggravanti)*: per i reati introdotti con gli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* c.p. prevede, al primo comma, la pena accessoria della chiusura temporanea (da cinque giorni a tre mesi) dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso se quest'ultimo è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, riproducendo in tal modo la previsione di cui all'articolo 517-*bis* c.p. (abrogato con il presente provvedimento). Inoltre, al secondo comma introduce delle nuove circostanze aggravanti ad effetto comune che determinano un aumento della pena non superiore ad un terzo; invece, ai sensi del terzo comma, il concorso di due o più di esse comporta un aumento della pena da un terzo alla metà;

- articolo 517-*novies (Agropiraterìa)*: volto a colpire l'impiego stabile di metodi fraudolenti in contesti imprenditoriali organizzati nel campo alimentare, ponendo così l'accento, quali elementi caratterizzanti la nuova fattispecie delittuosa, sull'aver agito con più operazioni e sull'organizzazione di mezzi o attività nella commissione di uno dei fatti relativi alla frode in commercio di prodotti alimentari di cui agli articoli 517-*quater*, 517-*sexies* e 517-*septies*. Si configura come un autonomo titolo di reato a dolo specifico individuato nel fine di trarre profitto, volto a coprire quei casi in cui, pur agendo in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate, non ricorrono gli estremi per contestare l'associazione per delinquere e di stampo mafioso ex articoli 416 e 416-*bis* c.p. finalizzata alla commissione dei reati di frode in commercio di prodotti alimentari;
- articolo 518.1 *(Ulteriori pene accessorie)*: prevede delle specifiche pene accessorie in caso di condanna per i reati di agropiraterìa o di associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti contro il patrimonio agroalimentare di cui al capo II-*bis*; l'applicazione delle stesse è estesa in caso di condanna per il reato di contraffazione di alimenti a denominazione protetta (articolo 517-*quater* c.p.), purché ricorra una delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 517-*octies*:
- articolo 518.2 *(Confisca obbligatoria e per equivalente)*: stabilisce l'applicazione delle disposizioni sulla confisca penale obbligatoria (per le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e per le cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto) e per equivalente (per i beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto del reato) di cui all'articolo 474-*bis* c.p. in caso di condanna per i reati di cui agli articoli 517-*quater*, 517-sexies, 517-*septies* e 517-*novies*, escludendo però che essa operi nei confronti del terzo estraneo al reato a salvaguardia del medesimo.

- norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
  articolo 86-*quater (Destinazione a scopi benefici dei prodotti alimentari confiscati)*: ripropone la previsione di cui all'articolo 266 , comma 3 (come integrato del presente disegno di legge), c.p.p. per i casi di confisca di alimenti, iscrivendosi nell'alveo di altre disposizioni già presenti nel decreto legislativo n. 271/89 - che consentono la destinazione di beni o strumenti confiscati in favore di amministrazioni ai sensi dell'articolo 86-*bis* o per finalità sociali e assistenziali ex articolo 86-*ter* - e ponendosi in linea con le previsioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 in materia di donazione e distribuzione di prodotti alimentari per fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. Inoltre, punisce la destinazione degli alimenti confiscati a finalità diverse rispetto a quelle sopra indicate ai sensi dell'articolo 316-*bis* del codice penale, così attraendo la condotta di specie nella ipotesi di reato di malversazione a danno dello Stato, inscritta tra i delitti contro la pubblica amministrazione.

- decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231
  - capo II-*bis*: dedicato specificatamente alla violazione delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari;
  - articolo 9 *(Violazioni delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari)*: sussunto sotto il nuovo capo II-*bis*, stabilisce le sanzioni per le violazioni del regolamento (UE) n. 1308/2013, consistenti nell'impiego abusivo o illecito della denominazione di latte e delle denominazioni dei prodotti lattiero-caseari nelle etichette, nella presentazione e nella pubblicità di prodotti diversi da quelli ai quali tali denominazioni sono riservate. Si intende così contrastare l'uso sempre più frequente di tali denominazioni per prodotti ottenuti da ingredienti di origine vegetale oppure nei quali gli ingredienti lattieri sono sostituiti in tutto o in parte da ingredienti di origine differente. Tale comportamento, ingannevole per il consumatore, crea confusione tra prodotti appartenenti a categorie alimentari distinte e altera il funzionamento del mercato, a danno di tutta la filiera lattiera nazionale in un comparto, come quello lattiero-caseario, che è il primo dell'industria alimentare nazionale. Ad oggi, tale crescente fenomeno non trova efficace contrasto in Italia in assenza di specifiche disposizioni sanzionatorie per la

violazione delle relative norme del predetto regolamento comunitario, a differenza di come invece già realizzato per l'inosservanza di altre disposizioni ivi contenute come, ad esempio, quelle relative ai prodotti vitivinicoli.

- legge 24 novembre 1981, n. 689:
  - articolo18-*bis*: introduce il blocco ufficiale temporaneo in caso di accertamento di violazioni in materia agroalimentare e della pesca che si sostanzino in irregolarità documentali di carattere formale, sottraendo i prodotti agroalimentari, per un tempo breve definito (10 gg.), alla disponibilità dell'OSA (operatore del settore alimentare) per consentire la produzione della documentazione idonea ad attestarne la liceità. In questo modo si sottopongono detti beni a vincolo cautelare temporaneo senza ricorrere da subito al sequestro amministrativo ex legge n. 689/81 con incardinamento del relativo *iter* in capo all'autorità competente, realizzando un alleggerimento procedurale. Il tempo concesso consente all'organo accertatore di valutare la correttezza delle informazioni che, in caso positivo, comporta la restituzione della piena disponibilità del prodotto all'OSA, senza ulteriori aggravi per la Pubblica Amministrazione e per l'impresa; diversamente, il blocco ufficiale temporaneo è convertito in sequestro amministrativo.

- decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74:
  articolo 6-*bis*: a completamento della disciplina dettata riguardo ai CAA, prevede misure sanzionatorie a carico di detti Centri in caso di violazione degli impegni assunti in via convenzionale ai fini dei servizi da rendersi in favore delle imprese agricole, prevedendo una specifica destinazione delle somme riscosse a tale titolo.

- decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4:
  - articolo 13-*bis*: riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettere *l)*, *m)*, *o)*, *p)* e *aa)*, interessanti l'apparato motore, i dispositivi di geolocalizzazione e la registrazione delle catture e degli sbarchi realizzati dalle unità da pesca. Il nuovo articolo individua, rispettivamente ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, per ciascuna delle violazioni di specie la relativa sanzione pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, commi 1, 2 e 3) e - trattandosi nelle ipotesi di cui ai commi 3, 4 e 5 di infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 14, comma 2 - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, nn. 1 e 15). Rispetto a quest'ultimi si prevede, quale novità, limitatamente alle ipotesi di cui ai commi 3 e 4, la possibilità di graduarne l'applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nei casi ivi indicati (commi 3, secondo periodo, e 4, secondo periodo), ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista;
  - articolo 13-*ter*: riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettere *q)*, *r)* e *v)*, in tema di contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Il nuovo articolo individua rispettivamente ai commi 2, 3, e 4, per ciascuna delle violazioni di specie, la relativa sanzione pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, comma 1) e - trattandosi nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 di infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 14, comma 2 - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, nn. 13 e 14). Si evidenzia tra le condotte vietate di cui al comma 1 del presente articolo 13-t*er*, oltre a quelle già previste dall'attuale articolo 10, comma 1, lettera *q)* e qui riprodotte alle lettere *a)* e *b)*, è inserita alla lettera *c)* una nuova fattispecie al fine di rendere l'ordinamento nazionale maggiormente in linea con le previsioni di cui all'articolo 39 del Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);

- articolo 13-*quater*: riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettere *s)* e *t)*, afferenti al regolare svolgimento dell'attività di ispezione degli organi deputati alla vigilanza e controllo. Il nuovo articolo individua rispettivamente ai commi 1 e 2, per ciascuna delle violazioni di specie, la relativa sanzione pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, comma 1) e - trattandosi di infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 14, comma 2 - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, nn. 4 e 12);
- articolo 13-*quinquies*: riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettera *u)*, in tema di violazione degli obblighi relativi a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali, individuando, altresì, la relativa sanzione pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, comma 1);
- articolo 13-*sexies*: riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettera *z)*, relative alla violazione degli obblighi in materia di etichettatura e tracciabilità, individuando, altresì, la relativa sanzione pecuniaria di cui all'attuale articolo 11, comma 4, aumentandone, però, i limiti minimo e massimo per una maggiore efficacia deterrente della norma, stante la rilevanza degli interessi pubblici tutelati, quali la conservazione delle risorse biologiche marine e la sicurezza alimentare;
- articolo 13-*septies*: riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, commi 2, 3, 4 e 6, tutte afferenti alla violazione agli obblighi relativi al rispetto delle taglie minime di riferimento, riproducendole, rispettivamente, ai commi 1, 2, 3 e 5. Il nuovo articolo individua ai commi 6 e 7, per ciascuna delle violazioni di specie, la relativa sanzione pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, commi 5 e 6) e - trattandosi nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3 di infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 14, comma 2 - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, n. 5). Si specifica che la disposizione di cui al vigente articolo 11, comma 5-*bis*, è stata trasfusa – secondo una formulazione più dinamica interessante le specie ittiche soggette a piani di gestione per la ricostituzione e non più, specificatamente, al tonno rosso (non più attratto in quest'ultimi) e al pesce spada, così da consentire l'applicazione della norma a tutte quelle specie ittiche che, nel tempo e in via mutevole, necessitano e necessiteranno di una particolare tutela - nel nuovo articolo 13-*decies*, comma 7, attraverso il richiamo ivi contenuto, per l'aumento della sanzione di un terzo, all'articolo 13-*septies*, comma 6; mentre, il nuovo articolo 13-*septies* non riproduce il riferimento al predetto comma 5-*bis* di cui al vigente articolo 11, comma 6, in quanto esso, già nella formulazione di quest'ultimo, risulta non necessario nell'economia della disposizione di specie. Riguardo ai punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca, si prevede, quale novità, la possibilità di graduarne l'applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nel caso ivi indicato (comma 9), ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista. Inoltre, al comma 4 è riprodotta la previsione di cui all'attuale articolo 10, comma 5 (che fa salvi gli obblighi di comunicazione in caso di cattura accidentale o accessoria con irrogazione, in caso di inottemperanza, della medesima sanzione prevista dall'attuale articolo 11, comma 1,), mentre al comma 8 è riportata la disposizione di cui all'attuale articolo 11, comma 7 (che esclude l'applicazione della sanzione in caso di cattura accessoria o accidentale realizzata con attrezzi conformi autorizzati dalla licenza di pesca);
- articolo 13-*octies*: riproduce in un unico dispositivo il contenuto delle vigenti norme di cui all'attuale articolo 11, commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13 che puniscono le condotte illecite nell'esercizio della pesca non professionale, riproponendo, altresì, le relative sanzioni

pecuniarie ivi previste. La disposizione, oltre a fare espresso riferimento (comma 3, lettera *a)*, e comma 5) al tonno rosso in quanto specie la cui pesca necessita di un'espressa autorizzazione, effettua un rinvio dinamico a tutte le specie ittiche oggetto di piani di ricostituzione in modo da ricomprendere nel campo di applicazione della stessa norma anche le specie che, in futuro, potranno essere inserite in detti piani, così come escludere quelle che ne verranno depennate in seguito al raggiungimento dell'obbiettivo prefissato;

- articolo 13-*novies*: riproduce in un unico dispositivo le vigenti norme in materia di sanzioni amministrative accessorie di cui all'attuale articolo 12, commi 1, 3, 4 e 5, riproducendole, rispettivamente, ai commi 1, 2, 3 e 4. Al comma 1, la lettera *a)*, si riferisce alla confisca del pescato, prevedendo, in particolare, che per le ipotesi di cui all'articolo 13-*sexies*, (violazione degli obblighi in materia di etichettatura e tracciabilità), è disposta la confisca del pescato in mancanza di prova da parte del trasgressore che la partita dei prodotti della pesca o acquacoltura sia comunque rintracciabile in tutte le fasi della commercializzazione; inoltre, la lettera *b)* del medesimo comma 1 impone la confisca obbligatoria degli attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi anche in caso di pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore ex articolo 16 della legge n. 689/81. Si evidenzia, altresì, che al comma 2, nel riprodurre la disposizione di cui all'articolo 12, comma 3, del testo vigente, si è preferito fare un rinvio dinamico a tutte le specie ittiche oggetto di piani di ricostituzione in modo da ricomprendere nel campo di applicazione della norma in parola anche le specie che, in futuro, potranno essere inserite in detti piani, così come escludere quelle che ne verranno depennate in seguito al raggiungimento dell'obbiettivo prefissato;
- articolo 13-*decies*: riproduce in un unico dispositivo le vigenti norme su disposizioni procedurali (attuale articolo 13), sulla non applicabilità (con l'eccezione dell'articolo 13-*sexies* in materia di tracciabilità) delle disposizioni di specie al settore dell'acquacoltura (attuale articolo 10, comma 7), sulla responsabilità dell'armatore (attuale articolo 11, comma 14) e aumento delle sanzioni fino alla metà in caso di reiterazione della violazione nei cinque anni successivi e del mancato pagamento in misura ridotta (attuale articolo 11, comma 1, secondo periodo). Nel nuovo articolo si inserisce, poi, al comma 2, in mancanza di una norma specifica ed al fine di risolvere qualsiasi dubbio interpretativo, l'indicazione del Capo del Compartimento marittimo di iscrizione dell'unità da pesca quale l'autorità marittima periferica competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge n. 689/81 in caso di illeciti amministrativi contestati ad unità da pesca battenti bandiera nazionale oltre il limite delle acque territoriali. Quale ulteriore elemento di novità, il comma 5 estende anche al settore della pesca la possibilità di effettuare, entro il termine di cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari al 30%, così come già previsto dall'articolo 202 del codice della strada e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 in materia di controlli sulle imprese agricole, alimentari e mangimistiche. Infine, il comma 7, nel riproporre l'aumento delle sanzioni nella misura di un terzo di cui all'attuale articolo 11, comma 1, terzo periodo, rinvia alle specie ittiche soggette a piani di gestione per la ricostituzione e non più, specificatamente, alle specie tonno rosso – non più attratto in quest'ultimi - e pesce spada, secondo una formulazione più dinamica che consente l'applicazione della norma a tutte quelle specie ittiche che, nel tempo e in via mutevole, necessitano e necessiteranno di una particolare tutela.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali, con la giurisprudenza della Corte Costituzionale (di cui, piuttosto, assicura allineamento ed ottemperanza con il dispositivo di cui all'articolo 6) né con altre disposizioni vigenti. Lo schema di disegno di legge, inoltre, è coerente con i principi costituzionali che disciplinano l'efficienza e la legittimità dell'azione della Pubblica Amministrazione.

5. Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a Statuto speciale nonché degli enti locali.

Il provvedimento è in linea con l'attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato-Regioni, riguardando materie ascrivibili alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e non confligge, pertanto, con le attribuzioni regionali.

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il provvedimento non attiene ad aspetti ricadenti nell'ambito della disciplina dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La verifica è stata effettuata con esito negativo per i fenomeni di rilegificazioni e delegificazione e con esito positivo in tema di semplificazione normativa. Ciò consente alla disciplina introdotta di inserirsi in modo coerente e sistematico nel quadro giuridico vigente.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Risulta pendente all'esame del Parlamento il progetto di legge AC 1004 vertente su materia analoga limitatamente alle disposizioni di cui al Titolo I del presente disegno di legge.

9. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pronunciamenti giurisprudenziali nella materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE.

10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento non incide su principi e norme derivanti dall'ordinamento comunitario.

11. Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano aperte procedure di infrazione sulle materie oggetto dell'intervento.

12. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali, dettando una disciplina coerente con la normativa internazionale.

13. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono presenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

14. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono presenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non sono presenti indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Sono presenti nuove definizioni afferenti alle ipotesi di reato introdotte al Titolo I del disegno di legge in parola quali "Frode alimentare", "Commercio di alimenti con segni mendaci" e "Agropirateria", necessarie per individuare e identificare le nuove fattispecie delittuose e distinguerle come autonomi titoli di reato, in assoluta coerenza rispetto ai reati in materia agroalimentare facenti parte, all'attualità, della più ampia categoria dei delitti contro l'industria e il commercio del Capo II, Titolo VIII, libro secondo del codice penale.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi e non si evidenziano criticità.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il disegno di legge fa ricorso alla tecnica della novella legislativa con modificazioni apportate ai provvedimenti indicati al numero 2 della Parte I - ad eccezione della legge 11 aprile 1974, n. 138 e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, 9 settembre 2014 -, specificatamente riguardo alle disposizioni indicate nella Parte I, numero 3, cui si fa espresso rinvio.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento prevede l'abrogazione espressa di disposizioni normative in ragione dell'introduzione di nuove disposizioni in merito e in allineamento alle modifiche apportate ai provvedimenti normativi di riferimento, ed esattamente:

- articoli 516, 517-*bis* e 517-*quater*, comma 3, del codice penale;
- articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297;
- articolo 4, comma 49-*bis*, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- Allegato I, numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

5. Individuazioni di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme in precedenza abrogate o d'interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto del provvedimento.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

A seguito dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, dovranno essere adottati ulteriori provvedimenti attuativi, quali:

- decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con cui sono definiti gli adempimenti dei soggetti della filiera bufalina e, in particolare, i tempi e le modalità di inserimento dei dati nella piattaforma informatizzata "Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati" che andrà a sostituire quella attualmente in uso. La necessità di rinvio a tale strumento regolamentare è dettata dal dover individuare e verificare le caratteristiche tecnico-informatiche, strutturali e di funzionamento, di tale nuovo sistema di registrazione dati, con discendente definizione delle azioni da compiersi, in senso operativo ed in via attuativa, dai soggetti obbligati, così da assicurare piena coerenza tra detto sistema telematico e le esigenze da soddisfare e le finalità da perseguire per come individuate sul punto dalla normativa primaria di cui al presente disegno di legge. Il termine di adozione, fissato in 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è stato giudicato congruo;
- decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con cui è predisposto un "Piano straordinario di controllo nazionale" per i prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta e indicazione geografica tipica. Trattasi di uno strumento programmatico che si colloca nell'ambito della pianificazione delle attività ispettive da compiersi ai sensi del regolamento (UE) n. 2017/625 in tema di controlli ufficiali, per il quale necessita definire, per assicurare piena tracciabilità di tutte le tipologie di latte e dei prodotti lattiero caseari ed in riferimento ad essi – singolarmente o per gruppi aggregati - i *target*, le fattispecie, gli organi coinvolti, le modalità, tempistiche e frequenza di intervento, rendicontazione e relazione, nonché gli operatori del settore distinti in ragione della tipologia di controllo individuato. Il termine di adozione, fissato in 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è stato giudicato congruo.

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o riferimenti statistici in quanto i dati utilizzati dall'Amministrazione sono stati ritenuti sufficienti.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

SANZIONI PENALI

Art. 1.

(Modifiche al codice penale a tutela del commercio di prodotti alimentari)

1. Al titolo VIII del libro secondo del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare »;

b) al capo II, gli articoli 516 e 517-*bis* sono abrogati;

c) all'articolo 517-*quater* è premessa la seguente partizione: « Capo II-*bis* - Dei delitti contro il patrimonio agroalimentare »;

d) al capo II-*bis*, introdotto dalla lettera *c)* del presente comma:

1) all'articolo 517-*quater*:

1.1) al primo comma, le parole: « fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 »;

1.2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata »;

1.3) il terzo comma è abrogato;

1.4) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari »;

2) dopo l'articolo 517-*quinquies* sono aggiunti i seguenti:

« Art. 517-*sexies*. - *(Frode alimentare)* - Fuori dei casi di cui all'articolo 517-*septies*, chiunque, al fine di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti è punito, se il fatto non è previsto come più grave reato, con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da euro 4.000 a euro 10.000.

Art. 517-*septies*. - *(Commercio di alimenti con segni mendaci)* - Chiunque, al fine di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, che sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

Art. 517-*octies*. - *(Circostanze aggravanti)* - Nei casi di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da cinque giorni a tre mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso.

Le pene stabilite dagli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* sono aumentate se:

1) le condotte attengono alla denominazione di origine o all'indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti protette dalle norme vigenti;

2) i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza;

3) i fatti sono di particolare gravità in ragione del grado di nocività o della quantità dell'alimento.

Se concorrono due o più delle circostanze previste dal secondo comma, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 517-*novies*. - *(Agropirateria)* - Chiunque, al fine di trarne profitto, fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-*bis*, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 75.000; se commette alcuno dei fatti di cui all'articolo 517-*quater*, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.

Se ricorre taluna delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 517-*octies*, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis*, alla condanna consegue il divieto, di pari durata, di porre in essere, anche per interposta persona fisica o giuridica, qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria finalizzata alla presentazione e promozione dei prodotti oggetto di vendita o comunque di immissione in commercio.

Qualora il colpevole sia già stato condannato per taluno dei reati indicati nell'articolo 518.1, primo comma, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale il giudice dispone la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica »;

3) all'articolo 517-*quinquies*, le parole: « e 517-*quater* », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « , 517-*quater*, 517-*sexies*, 517-*septies* e 517-*novies* »;

e) al capo III:

1) all'articolo 518, le parole: « 516 e 517 » sono sostituite dalle seguenti: « 517, 517-*quater*, 517-*sexies,* 517-*septies* e 517-*novies*, ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-*bis* del presente titolo, »;

2) dopo l'articolo 518 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 518.1. - *(Ulteriori pene accessorie)* - La condanna per il delitto previsto dall'articolo 517-*novies*, ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-*bis* del presente titolo, importa l'applicazione della pena accessoria prevista dall'articolo 30 e il divieto, per la durata indicata dal medesimo articolo 30, di ottenere:

1) iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

2) l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Negli stessi casi di cui al primo comma, il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso. Se ricorrono entrambe le condizioni di cui al primo periodo, il giudice può disporre la revoca di autorizzazioni, licenze o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l'esercizio dell'attività nonché la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso.

In caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 517-*quater* si applicano le pene accessorie indicate al primo comma se è ritenuta la sussistenza di taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo

517-*octies.*

Art. 518.2. - *(Confisca obbligatoria e per equivalente)* - Nei casi di cui agli articoli 517-*quater*, 517-*sexies,* 517-*septies* e 517-*novies* è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che siano appartenenti a persona estranea al reato medesimo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 474-*bis*, secondo e quarto comma »;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni comuni ai capi precedenti ».

2. All'articolo 240-*bis*, primo comma, del codice penale, dopo la parola: « 517-*quater*, » sono inserite le seguenti: « 517-*sexies*, 517-*septies*, ».

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 246, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis*. Qualora nell'ambito dell'ispezione di cose sussista la necessità di procedere alle attività di prelievo e campionamento e vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, il pubblico ministero può procedere ai sensi dell'articolo 364, comma 5, secondo periodo. Le attività di prelievo e campionamento, comprese le operazioni di trasporto e conservazione dei campioni, sono eseguite nel rispetto della normativa di settore vigente »;

b) all'articolo 260, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, soggetti a rapido deterioramento, l'autorità giudiziaria può disporne la devoluzione, per la distribuzione gratuita, in favore di enti territoriali, enti caritatevoli o altri enti pubblici ovvero di associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali in favore di persone bisognose o animali abbandonati, su loro richiesta, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa »;

c) all'articolo 266, comma 1, lettera *f-ter)*, la parola: « 516, » è soppressa e dopo la parola: « 517-*quater* » sono inserite le seguenti: « , 517-*sexies*, 517-*septies* ».

2. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 86-*ter* è inserito il seguente:

« Art. 86-*quater*. - *(Destinazione a scopi benefici dei prodotti alimentari confiscati) - 1*. Il giudice può disporre che i prodotti alimentari idonei al consumo umano, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, di cui abbia ordinato la confisca siano assegnati, per la distribuzione gratuita a persone bisognose, a enti territoriali, a enti caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali, su loro richiesta, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa.

2. In caso di prodotti alimentari idonei al consumo animale, il giudice può adottare un provvedimento analogo a quello di cui al comma 1 in favore di enti territoriali o di altri enti pubblici ovvero di associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali in favore di animali abbandonati, per l'alimentazione degli stessi.

3. La destinazione del prodotto a finalità diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 è punita ai sensi dell'articolo 316-*bis* del codice penale »;

b) all'articolo 223, comma 1, dopo le parole: « la revisione » sono inserite le seguenti: « ovvero se, per

deperibilità, modificabilità o quantità del campione, non è possibile la ripetizione delle analisi »;

c) all'articolo 223, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* Qualora risulti provata la necessità di provvedere ad analisi di campioni con tecniche diverse da quelle definite da leggi, decreti e regolamenti di settore, si applica l'articolo 189 del codice ».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: « 517-*quater*, » sono inserite le seguenti: « 517-*septies*, 517-*novies*, ».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99)

1. All'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e 517-*quater* » sono sostituite dalle seguenti: « , 517-*quater*, 517-*sexies,* 517-*septies* e 517-*novies* »;

b) alla rubrica, le parole: « e 517-*quater* » sono sostituite dalle seguenti: « , 517-*quater*, 517-*sexies,* 517-*septies* e 517-*novies* ».

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350)

1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 49, dopo le parole: « commercializzazione di prodotti » sono inserite le seguenti: « diversi dai prodotti o sostanze alimentari »;

b) al comma 49-*bis*, il secondo periodo è soppresso.

TITOLO II

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 19 NOVEMBRE 2004, N. 297, E AL DECRETO LEGISLATIVO 5 APRILE 2006, N. 190

Art. 6.

(Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari)

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 6, le parole: « di euro cinquantamila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro diecimila a euro cinquantamila »;

b) all'articolo 3, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis.* Il responsabile delle violazioni di cui ai commi 3 e 4, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata, provvede a versare le somme dovute per gli obblighi pecuniari non assolti, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore »;

c) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « di euro cinquantamila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro diecimila a euro cinquantamila »;

2) al comma 2, le parole: « di euro sessantaduemila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro ventimila a euro sessantamila »;

d) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: « di euro ventiseimila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro cinquemila a

euro venticinquemila »;

2) al comma 2, le parole: « di euro diecimilacinquecento » sono sostituite dalle seguenti: « da euro duemila a euro diecimila »;

e) all'articolo 6:

1) al comma 1, le parole: « di euro cinquantamila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro diecimila a euro cinquantamila »;

2) al comma 2, le parole: « di euro sessantaduemila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro ventimila a euro sessantamila »;

f) all'articolo 7, comma 1, le parole: « di euro cinquantamila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro diecimila a euro cinquantamila »;

g) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Art. 9. - *(Competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) - 1*. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi dello Stato, l'accertamento delle violazioni di cui agli articoli 3, 4 e 6 e l'irrogazione delle relative sanzioni è di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è altresì competente a irrogare le sanzioni per le violazioni accertate dai soggetti di cui all'articolo 8, nonché dagli organi competenti in materia di prodotti di denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) »;

h) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Art. 10. - *(Criteri per la determinazione delle sanzioni) - 1*. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso »;

i) l'articolo 11 è abrogato.

Art. 7.

(Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, in materia di rintracciabilità)

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. - *(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità) - 1*. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 48.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 48.000 euro. La sanzione massima non può eccedere comunque 150.000 euro.

2. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono aumentate fino alla metà e fino a due terzi in caso di violazioni commesse rispettivamente da imprese aventi, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, i parametri di media impresa e di grande impresa e sono ridotte fino a un terzo se commesse da imprese aventi i parametri di microimpresa.

3. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso ».

Capo II

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 2017, N. 231, E AL DECRETO LEGISLATIVO 11 MAGGIO 2018, N. 52

Art. 8.

(Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione, in materia di denominazione dell'alimento, in materia di elenco degli ingredienti e in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1:

1) le parole: « del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro »;

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro »;

b) all'articolo 8:

1) al comma 1:

1.1) le parole: « del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro »;

1.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro »;

2)) al comma 2, le parole: « da 500 euro a 4.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 1.000 euro a 8.000 euro »;

3) al comma 3:

3.1) le parole: « del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 1.000 euro a 8.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 8.000 euro »;

3.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La sanzione massima non può eccedere comunque 25.000 euro »;

4) al comma 4:

4.1) le parole: « del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 2.000 euro a 16.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 16.000 euro »;

4.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La sanzione massima non può eccedere comunque 50.000 euro »;

c) all'articolo 9:

1) al comma 1:

1.1) le parole: « del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro »;

1.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro »;

2) al comma 2, le parole: « da 500 euro a 4.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 1.000 euro a 8.000 euro »;

3) al comma 3:

3.1) le parole: « del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 2.000 euro a 16.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 16.000 euro »;

3.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La sanzione massima non può eccedere comunque 50.000 euro »;

d) all'articolo 13:

1) al comma 1:

1.1) le parole: « del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro »;

1.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro »;

2) al comma 2, le parole: « da 500 euro a 4.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 1.000 euro a 8.000 euro »;

e) all'articolo 27, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« *5-bis.* Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso ».

Art. 9.

(Violazioni delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari)

1. Al titolo II del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, dopo il capo II è inserito il seguente:

« Capo II-*bis*

VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DENOMINAZIONI DI LATTE E DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Art. 7-*bis*. - *(Sanzioni amministrative per l'impiego abusivo delle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013) - 1*. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque prepara, produce, confeziona, detiene, vende, pone in vendita, mette in commercio, cede a qualsiasi titolo o pubblicizza con qualunque mezzo prodotti alimentari utilizzando denominazioni che usurpano, imitano o evocano la denominazione di latte o le denominazioni di prodotti lattiero-caseari in violazione delle disposizioni dell'allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro e al sequestro della merce e di ogni materiale o supporto mediante il quale è commessa la violazione ai fini della loro confisca e distruzione; la sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro. Le disposizioni del presente comma si applicano anche qualora le denominazioni di cui al primo periodo siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che specificano l'origine vegetale del prodotto o siano accompagnate da locuzioni negative.

2. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

Art. 10.

(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52)

1. Al fine di adeguare il sistema sanzionatorio previsto in materia di riproduzione animale agli obblighi

e ai requisiti stabiliti a carico degli operatori dalle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, all'articolo 12, comma 6, alinea, del medesimo decreto legislativo, le parole: « al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403, » sono sostituite dalle seguenti: « previste dalle disposizioni vigenti ».

Capo III

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI NEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure per la sicurezza alimentare e la tracciabilità del latte e dei prodotti della filiera bufalina »;

b) al comma 1 è premesso il seguente:

« *01*. Al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala, è istituita, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la piattaforma informatizzata denominata "Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati". Gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala inseriscono quotidianamente nella piattaforma di cui al primo periodo i dati di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte di bufala e dei prodotti da esso ottenuti, ivi compresi i coadiuvanti e additivi qualora impiegati, nonché i quantitativi di latte di bufala o suoi derivati provenienti da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi. Tale piattaforma assicura l'interoperabilità con la Banca dati nazionale (BDN) del sistema nazionale di identificazione e registrazione I&R, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, al fine di consentire all'autorità competente di effettuare i controlli ufficiali del latte e dei prodotti di origine animale ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, compresi quelli, anche di tipo incrociato, sulla tracciabilità del latte bufalino alla stalla e dei prodotti di trasformazione presso i caseifici, verificando altresì la resa effettiva del latte bufalino trasformato »;

c) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla filiera bufalina continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138 »;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli adempimenti dei soggetti della filiera bufalina e, in particolare, i tempi e le modalità di inserimento dei dati nella piattaforma di cui al comma 01. Dalla data di adozione del decreto di cui al primo periodo sono trasferiti nella piattaforma di cui al comma 01, secondo le modalità definite nel medesimo decreto, i dati, le informazioni, i documenti e ogni altro elemento contenuto nella piattaforma informatica istituita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 20 settembre 2014, la quale cessa di operare »;

e) al comma 3, le parole: « ai commi 1, terzo periodo, e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1, terzo periodo »;

f) al comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 48.000 o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a euro 48.000. La sanzione massima non può eccedere comunque euro 150.000. Alle violazioni di cui al primo periodo si applica altresì la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento nel quale si è verificata la violazione per un periodo da dieci a trenta giorni e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a

diffusione nazionale »;

g) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis.* Le sanzioni amministrative di cui al comma 4 sono aumentate fino alla metà e fino a due terzi se commesse rispettivamente da imprese aventi, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, i parametri di media impresa e di grande impresa e sono ridotte fino a un terzo se commesse da imprese aventi i parametri di microimpresa »;

h) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« *5.* Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 01 entro i termini previsti è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000. Se il ritardo nella registrazione non supera tre giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50 per cento. Nel caso di microimpresa, come definita dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 01, le sanzioni di cui al presente comma si applicano a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2026 »*;*

i) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

« *5-bis.* Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 01, 1 e 2 non si applica la diffida di cui all'articolo 1, comma 3, e non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 »;

l) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

« *5-ter.* Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso ».

Art. 12.

(Piano straordinario di controllo nazionale)

1. Al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità di tutte le tipologie di latte e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta o indicazione geografica tipica, ivi comprese le pertinenti disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con decreto del capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un « piano straordinario di controllo nazionale » per i prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta e indicazione geografica tipica, in coerenza con le disposizioni che disciplinano le modalità di svolgimento dei controlli ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017.

2. Nell'ambito del piano di cui al comma 1 sono previste attività ispettive volte a verificare la coerenza tra i quantitativi di latte e le cagliate di latte di bufala prodotto o introdotto in Italia rispetto alla produzione della mozzarella di bufala campana DOP e alla mozzarella di latte di bufala generica, attraverso controlli periodici presso tutti i soggetti della filiera bufalina e presso le strutture frigo censite in Italia per lo stoccaggio del latte e delle cagliate di latte bufalino, le stalle di produzione di latte di bufala, i raccoglitori-trasportatori e i caseifici che ritirano il latte bufalino, oltre che sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione e commercializzazione. I controlli sono altresì diretti a verificare l'adeguatezza delle strutture produttive a quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dall'articolo 11 della presente legge, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 20 settembre 2014.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di controllo di cui al presente articolo, pari a 250.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Capo IV

PROCEDURE E ORGANI

Art. 13.

(Blocco ufficiale temporaneo nei casi di inosservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa)

1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

« Art. 18-*bis*. - *(Blocco ufficiale temporaneo) - 1*. In materia agroalimentare e della pesca, l'organo accertatore, qualora rilevi violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, dispone il blocco ufficiale temporaneo del prodotto oggetto del controllo o dei mezzi tecnici della produzione, quali sementi, prodotti fitosanitari, fertilizzanti, mangimi, prodotti impiegati come coadiuvanti e additivi o comunque qualsiasi prodotto impiegato per ottenere un prodotto agroalimentare, al fine di consentire l'acquisizione della documentazione idonea a dimostrarne la regolarità. L'organo accertatore vincola il prodotto con le modalità ritenute opportune affidandone la custodia all'operatore del settore alimentare destinatario del controllo e informa immediatamente l'autorità amministrativa competente con invio del processo verbale di disposizione del blocco.

2. Entro dieci giorni dalla disposizione del blocco, il soggetto sottoposto a controllo ha facoltà di trasmettere la corretta documentazione all'indirizzo e con le modalità indicate nel provvedimento che dispone il blocco ufficiale temporaneo. Avverso il provvedimento di blocco ufficiale temporaneo è ammesso ricorso all'autorità competente, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, secondo le modalità e nei termini previsti per l'opposizione al sequestro di cui all'articolo 19 della presente legge.

3. Qualora la documentazione di cui al comma 2 sia idonea a sanare la violazione contestata, l'organo accertatore svincola il prodotto agroalimentare o i mezzi tecnici di produzione, dandone comunicazione al custode. In caso di mancata trasmissione nei termini indicati della documentazione o di trasmissione di documentazione non idonea, l'organo accertatore provvede a convertire il blocco ufficiale temporaneo in sequestro amministrativo nei casi previsti dalla presente legge ».

Art. 14.

(Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare)

1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituita la Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare, presieduta dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, o da un suo delegato e composta dal capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), da un qualificato rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri individuato dal Comando medesimo in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dal comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, dal capo del Reparto piani e operazioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, dal capo del Reparto operazioni del Comando generale della Guardia di finanza, dal direttore del Servizio polizia stradale della Polizia di Stato, dal direttore generale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dal direttore della Direzione antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dal dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco designato dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno o da loro delegati.

2. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati a partecipare con funzione consultiva i rappresentanti di enti e organismi, compresi i Corpi forestali regionali, in relazione alle proprie specifiche competenze nelle materie di cui alle tematiche in trattazione. La Cabina di regia può

avvalersi di un tavolo tecnico di supporto composto da rappresentanti designati dalle amministrazioni componenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. La Cabina di regia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio provvedimento l'organizzazione dei lavori.

4. La Cabina di regia assolve i seguenti compiti:

a) promuove la collaborazione tra gli organi di controllo per un incremento dell'efficacia dei controlli finalizzati alla prevenzione e alla repressione degli illeciti, a tutela dei cittadini e degli imprenditori del settore agroalimentare;

b) redige annualmente il Piano operativo dei controlli agroalimentari in cui sono individuate le prioritarie azioni coordinate di controllo;

c) promuove campagne straordinarie di controllo per la salvaguardia delle produzioni italiane e per il contrasto alle frodi comunitarie e alle pratiche sleali.

5. Ai componenti della Cabina di regia e dell'eventuale tavolo tecnico, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 15.

(Norme sui Centri autorizzati di assistenza agricola - CAA)

1. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 3:

1) al primo periodo, la parola: « istituiti » è sostituita dalla seguente: « costituiti »;

2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « I soggetti di cui al primo periodo non possono costituire un CAA qualora nei sei mesi antecedenti alla richiesta di autorizzazione alla costituzione di un CAA abbiano partecipato alla compagine sociale di un diverso CAA cui sia stata revocata l'autorizzazione ai sensi della normativa vigente. Il medesimo divieto si applica, per un periodo di due anni, in caso di reiterazione della condotta nei cinque anni successivi dalla scadenza del primo divieto e, per un periodo di dieci anni, in caso di reiterazione intervenuta nei successivi cinque anni »;

b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« Art. 6-*bis*. - *(Illeciti amministrativi) - 1.* Salvo che il fatto costituisca reato, i CAA che, per le prestazioni da rendere a favore delle imprese agricole in virtù delle convenzioni di cui all'articolo 6, comma 1, richiedono alle medesime imprese, in qualsiasi forma, una remunerazione o qualsiasi altro tipo di compenso non dovuti, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 16.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, i CAA che accettano di svolgere prestazioni a favore delle imprese agricole aventi sede legale fuori dell'ambito territoriale di operatività degli stessi Centri sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000.

3. Per le violazioni di cui ai commi 1 e 2 l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è l'Agenzia, alla quale spettano le somme riscosse a titolo di sanzione per la successiva devoluzione ai CAA per lo svolgimento dei servizi nell'ambito delle convenzioni con essi stipulate. Le relative sanzioni si applicano secondo le modalità di cui alla legge n. 689 del 1981 ».

Art. 16.

(Modifica all'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)

1. All'articolo 79, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Decorsi trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio territoriale dell'ICQRF, l'amministrazione può inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare e sino all'adozione del provvedimento definitivo, l'utilizzo della denominazione protetta ».

Capo V

RIORDINO DEL REGIME SANZIONATORIO IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA

Art. 17.

(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4)

1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Art. 10. - *(Pesca senza licenza o autorizzazione) - 1*. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attività di pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione prevista da disposizioni europee o nazionali in corso di validità è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora la validità del titolo sia scaduta da oltre trenta giorni »;

b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Art. 11. - *(Pesca in zone e tempi vietati) - 1*. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attività di pesca in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 6 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, nei seguenti casi:

a) pesca in aree marine protette;

b) pesca a una distanza superiore a 0,5 miglia dal confine interno di ogni altra zona vietata;

c) quando la navigazione è iniziata in tempi vietati.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene, trasporta e commercia il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca direttamente *stock* ittici per i quali l'attività di pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso »;

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Art. 12. - *(Pesca di quantità superiori a quelle autorizzate) - 1*. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

2. Chiunque effettua catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca direttamente uno *stock* ittico per il quale è previsto un contingente di cattura senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 6 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso, salvo il caso di un unico esemplare di peso superiore »;

d) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Art. 13. - *(Uso o detenzione di attrezzi o strumenti da pesca vietati) - 1*. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attività di pesca con attrezzi o strumenti vietati o non conformi alla normativa vigente o colloca apparecchi fissi o mobili, ai fini di pesca, senza la necessaria autorizzazione o in

difformità da questa è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. In caso di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi, la violazione comporta la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi o, se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza, anche nel caso in cui non sia stata emessa ordinanza di ingiunzione. Le violazioni previste dal presente comma costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 4 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, nei seguenti casi:

a) utilizzo di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi;

b) utilizzo di attrezzi le cui caratteristiche di selettività richieste dalle norme siano modificate riducendone le dimensioni di tre millimetri o del 5 per cento se maggiore;

c) utilizzo di attrezzi con ami o altri strumenti o apparecchi da pesca in quantità superiori del 10 per cento rispetto al consentito.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente o detiene, trasporta o commercia il prodotto della pesca che sia avvenuta con tali attrezzi è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. In caso di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi, la violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 4 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca e la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi o, se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza, anche nel caso in cui non sia stata emessa ordinanza di ingiunzione.

3. Chiunque falsifica, occulta o omette la marcatura, l'identità o i contrassegni di individuazione dell'unità da pesca ovvero, dove previsto, degli attrezzi da pesca è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca »;

e) dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:

« Art. 13-*bis*. - *(Apparato motore, dispositivi di geolocalizzazione e registrazione delle catture) - 1*. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette, sostituisce, altera o modifica l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque naviga con un dispositivo di geolocalizzazione manomesso, alterato o modificato, nonché interrompe volontariamente il segnale, ovvero naviga in aree marine soggette a misure di restrizione dell'attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle espressamente disposte dalle normative europea e nazionale, accertate con sistemi di localizzazione satellitare, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

3. Chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora i prodotti della pesca oggetto dell'illecito rappresentino almeno il 10 per cento del peso totale dei prodotti di specie.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a *stock* oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dal Mar Mediterraneo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al

marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora i prodotti della pesca oggetto dell'illecito rappresentino almeno il 10 per cento del peso totale dei prodotti di specie.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni delle normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.

Art. 13-*ter*. - *(Contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) - 1*. Al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, è fatto divieto di:

a) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunta con pescherecci che esercitano la pesca INN, inclusi nell'elenco dell'Unione europea delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca;

b) effettuare prestazione di assistenza o rifornimento alle navi di cui alla lettera *a)*;

c) coadiuvare la pesca INN o svolgere attività a bordo in qualità di operatore o di proprietario effettivo di peschereccio inserito nell'elenco comunitario delle navi INN.

2. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. Le violazioni costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. Le violazioni costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza il prodotto della pesca proveniente da attività di pesca INN, ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle autorità competenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

Art. 13-*quater*. - *(Intralcio all'attività di ispezione degli organi deputati alla vigilanza e al controllo) - 1*. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque occulta, manomette o elimina elementi di prova relativi a un'indagine condotta dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza e al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque intralcia l'attività condotta dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza e al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.

Art. 13-*quinquies*. - *(Violazione di obblighi relativi a specie appartenenti a* stock *ittici oggetto di piani pluriennali) - 1*. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando quanto previsto all'articolo 13-*bis*, comma 4, chiunque viola gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale relative a specie appartenenti a *stock* ittici oggetto di piani pluriennali è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

Art. 13-*sexies*. - *(Violazione di obblighi in materia di etichettatura e tracciabilità) - 1*. Salvo che il

fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di etichettatura e tracciabilità, nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni all'acquirente finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

Art. 13-*septies*. - *(Violazioni agli obblighi relativi al rispetto delle taglie minime di riferimento) - 1*. Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle normative europea e nazionale vigenti, è fatto divieto di:

a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente;

b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente.

2. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al primo periodo devono essere rigettate in mare.

3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.

4. In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di cui al comma 3, restano salvi gli obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente autorità marittima secondo modalità, termini e procedure stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Chiunque non ottempera agli obblighi di comunicazione previsti dal presente comma è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

5. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea e nazionale. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dei commi 1, lettere *a)* e *b)*, 2, 3 e 5 è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;

e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

7. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al comma 6, al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione è applicata una riduzione pari al 10 per cento del peso rilevato senza arrotondamento di decimali. Non è possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello strumento, che sono già comprese nella percentuale sopra indicata.

8. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, non è applicata la sanzione se la cattura accessoria o accidentale di esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è stata realizzata con attrezzi conformi alle normative europea e nazionale, autorizzati

dalla licenza di pesca.

9. Le violazioni di cui ai commi 1 e 3 costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso.

Art. 13-*octies*. - *(Violazioni nell'esercizio della pesca non professionale) - 1*. Chiunque svolge attività di pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

2. Chiunque pone in vendita o esercita il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella effettuata a fini scientifici, salvo quanto disposto dall'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro.

3. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque:

a) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea. La sanzione è aumentata di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione e il tonno rosso (*Thunnus thynnus)*;

b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, ovvero affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso.

4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura e fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 50.000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 3.000 euro;

b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

c) oltre 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.000 euro e 50.000 euro.

5. Le sanzioni di cui al comma 4 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano ad oggetto le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione e il tonno rosso (*Thunnus thynnus*). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni dell'articolo 13-*septies*, comma 7.

6. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, agli esercizi commerciali che acquistano pescato in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 4 si applica la sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni lavorativi.

Art. 13-*novies*. - *(Sanzioni amministrative accessorie) - 1*. All'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 10, 11, 12, commi 1 e 3, 13, 13-*bis*, commi 1, 2, 3 e 4, 13-*ter*, 13-*quater*, 13-*quinquies*, 13-*sexies*, 13-*septies* e 13-*octies*, commi 1, 2, 3, lettera *a)*, e 4, consegue l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:

a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, è sempre disposta la confisca degli esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, stabilita dalle normative europea e nazionale. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-*sexies*, la confisca non è disposta nel caso in cui il trasgressore possa dimostrare che la partita dei prodotti della pesca o acquacoltura sia comunque rintracciabile in tutte le fasi della produzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio;

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. È sempre disposta la confisca degli attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente, anche se il trasgressore o l'obbligato in solido si avvalgono della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Gli attrezzi, strumenti o apparecchi confiscati sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;

c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui all'articolo 13, comma 1.

2. Qualora le violazioni di cui agli articoli 11, 12, 13, comma 1, 13-*bis*, comma 4, 13-*ter*, comma 1, e 13-*septies*, abbiano ad oggetto le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione, è disposta, in caso di recidiva, nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche nel caso in cui non sia emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche nel caso in cui non sia emessa l'ordinanza di ingiunzione.

3. Qualora le violazioni di cui agli articoli 10, 11, 12, comma 3, 13, comma 1, 13-*quater* e 13-*septies* siano commesse mediante l'impiego di un'imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche nel caso in cui non sia emessa l'ordinanza di ingiunzione.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione della misura della sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori di cui al comma 3.

Art. 13-*decies (Disposizioni procedurali)* - *1*. Le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano per quanto non diversamente disciplinato dal presente capo.

2. In relazione agli illeciti amministrativi individuati nel presente capo, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il Capo del compartimento marittimo territorialmente competente ovvero, in caso di violazioni accertate oltre il limite delle acque territoriali italiane, il Capo del compartimento marittimo di iscrizione dell'unità da pesca.

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 13-*sexies* e fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, le disposizioni di cui al presente capo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati.

4. L'armatore è solidalmente e civilmente responsabile con il comandante dell'unità da pesca per le sanzioni amministrative inflitte per illeciti commessi nell'esercizio dell'attività di pesca marittima.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo, determinate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono ridotte del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

6. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 12, comma 2, 13-*bis*, commi 3 e 5, e 13-*sexies*, sono aumentate fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione e il trasgressore non si avvale della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 10, 11, 12, commi 1 e 3, 13, comma 1, 13-*bis*, comma 4, 13-*ter*, commi 2 e 4, 13-*quinquies* e 13-*septies*, comma 6, sono aumentate di un terzo nel caso in cui abbiano a oggetto specie ittiche soggette a piani di gestione per la ricostituzione »;

f) all'articolo 14:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* Le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *a)* ed *e)*, costituiscono infrazioni gravi »;

2) al comma 3, dopo le parole: « , come individuati » sono inserite le seguenti: « nel presente capo e »;

g) all'articolo 19, comma 2:

1) le parole: « , di cui all'articolo 14, comma 2, » sono soppresse;

2) dopo le parole: « , come individuati » sono inserite le seguenti: « nel presente capo e »;

h) all'articolo 22, comma 7, dopo le parole: « norme sulla disciplina della pesca » sono aggiunte le seguenti: « e delle disposizioni concernenti la sicurezza e l'igiene dei prodotti ittici destinati al consumo umano, quando gli accertamenti consistono nella verifica di situazioni oggettive di non conformità che non richiedono valutazioni di ordine tecnico-sanitario »;

i) all'allegato I, i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15 sono abrogati.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, ad esclusione del comma 3 dell'articolo 12, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

1.2.2. Testo correlato 1519 (SUPPLEMENTO)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1519

Supplemento

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentaree delle foreste** (LOLLOBRIGIDA)e dal **Ministro della giustizia** (NORDIO)di concerto con il **Ministro delle imprese e del *made in Italy*** (URSO)con il **Ministro della difesa** (CROSETTO)con il **Ministro per gli affari europei il PNRR e le politiche di coesione** (FOTI)e con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2025

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-*bis *del Regolamento*

L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), relativa al disegno di legge recante disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani, è stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 23 giugno 2025.

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

Amministrazione competente: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Lo schema di disegno di legge, indicato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste come provvedimento "collegato" alla legge 30 dicembre 2024, n. 2027 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", nasce dall'esigenza di offrire, prioritariamente, una risposta adeguata di contrasto a fenomeni di contraffazione e frode in ambito alimentare di cui si riscontra una sempre più diffusa incidenza, stante la forza attrattiva esercitata dalle eccellenze agroalimentari italiane.
L'obiettivo perseguito è quello di offrire maggior tutela agli acquirenti, in materia di reati agroalimentari, in termini di specificità delle condotte sanzionate, di anticipazione della tutela dell'interesse protetto alle fasi antecedenti a quella negoziale di vendita o comunque di immissione in commercio e di inasprimento del relativo impianto punitivo, intervenendo altresì sulla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare. Al contempo, si vuole garantire la trasparenza e la concorrenza di un mercato, come quello agroalimentare, decisivo per l'economia nazionale, a tutela anche degli imprenditori virtuosi del settore.
A completamento dell'intervento normativo così realizzato, si è inteso inoltre operare un riordino della disciplina sanzionatoria in materia di pesca marittima, armonizzandola, in particolare, con le relative condotte illecite per una maggiore comprensione ed agilità applicativa da parte degli organi di controllo, a vantaggio ultimo dello stesso ceto peschereccio quale potenziale trasgressore e destinatario delle contestazioni di specie. Allo stesso tempo, il presente provvedimento intende rendere l'apparato sanzionatorio di pertinenza più efficace, proporzionato e dissuasivo, soprattutto in ordine a certi fenomeni di illegalità, a tutela di interessi pubblici particolarmente sensibili, come la conservazione delle risorse biologiche marine e la sicurezza alimentare.
Per gli interventi di riforma del vigente sistema penale di cui al Titolo I, il presente provvedimento riproduce, in gran parte, le proposte di legge AC 823 (respinto in data 10 gennaio 2024) e AC 1004 (in corso d'esame), entrambe intitolate "*Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari*", a sua volta riproponenti il disegno di legge AC 2427 della XVIII legislatura (decaduto) che riprendeva un progetto di riforma del diritto sanzionatorio agroalimentare elaborato dalla Commissione istituita nel 2015 durante la XVII legislatura presso l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, in questo senso mutuando le diverse audizioni informali intervenute nelle circostanze.
Per le modifiche apportate alla vigente disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di denominazioni protette degli alimenti, di rintracciabilità, di pratiche leali di informazione e di concorrenza di cui al Titolo II si è interloquito, raccogliendone le istanze, con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore produttivo agroalimentare portatrici degli interessi imprenditoriali di specie, nonché con i soggetti istituzionali deputati ai controlli quali, nello specifico, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) e il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri.
Similmente, si è proceduto per il riordino del regime sanzionatorio in materia di pesca marittima di cui al Capo V, attraverso diverse consultazioni e tavoli tecnici intervenuti con le associazioni di categoria e i sindacati maggiormente rappresentativi del comparto pesca per il tramite del competente

Reparto Pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, titolare delle relative funzioni di controllo.

L'opzione scelta è intesa a modificare l'attuale impianto di regolamentazione e sanzionatorio, sia esso penale che amministrativo, che sovrintende al settore agroalimentare, rendendolo più aderente alla realtà di mercato ed ai correlati fenomeni di contraffazione e frode che in essa si insinuano e che ne determinano delle distorsioni in danno del consumatore, quale anello ultimo della filiera commerciale, nonché della stessa concorrenza leale; al contempo, attua un riordino del sistema sanzionatorio di contrasto alla pesca illegale incidente negativamente sulla conservazione delle risorse ittiche e dell'ecosistema marino, nonché sulla trasparenza e sulla libera concorrenza del relativo mercato.

L'impatto atteso dal presente provvedimento si preannuncia come positivo in quanto la maggiore definizione della categoria degli illeciti in campo alimentare, attraverso l'individuazione di nuove fattispecie, supplisce ad un vuoto normativo che non ne consente oggi la punibilità, così da realizzare, unitamente anche ad un inasprimento delle sanzioni ed a mirati interventi innovativi sul sistema dei controlli, un maggior effetto deterrente. Inoltre, il riassetto normativo in materia di pesca comporterà, a fronte di una innovata chiarezza e sistematicità delle disposizioni, una più ampia e consapevole responsabilizzazione del ceto peschereccio, con esiti positivi in termini di decremento delle infrazioni.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

A completamento della manovra di bilancio 2024-2026, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha dichiarato, tra i collegati, il disegno di legge recante misure per il sostegno, la promozione e la tutela delle produzioni agricole nazionali e delle relative filiere agroalimentari, nel cui ambito si colloca il presente provvedimento incentrato sulla revisione del sistema sanzionatorio dei reati agroalimentari e degli illeciti di settore a sostegno della vitalità economica delle imprese, nonché sul riordino di quello afferente alla pesca marittima per esigenze di organicità e chiarezza applicativa.

L'intervento normativo attiene ad un settore di mercato, quale quello alimentare, dove si riscontra un tendenziale aumento delle frodi, stante la forza attrattiva esercitata dalle eccellenze agroalimentari italiane che rappresentano una straordinaria leva competitiva ad alto valore aggiunto per il nostro Paese, testimoniata anche dalla costante crescita delle esportazioni all'estero, dove e in quanto il prodotto italiano è sinonimo di qualità e sicurezza, tali da avere raggiunto nel 2024 (secondo rapporto annuale CREA) il valore record di 69,1 miliardi di euro (con un incremento nell'ultimo decennio dell'81% rispetto ai 33,5 miliardi di euro del 2013), a fronte dei 63,1 miliardi di euro del 2023, dei 60 miliardi di euro del 2022 e dei 52 miliardi di euro del 2021, secondo quindi un *trend* in continua crescita e di cui l'export del Made in Italy agroalimentare, ossia dei prodotti ad alto valore aggiunto riconosciuti all'estero come tipici del nostro Paese, rappresenta la parte più significativa e trainante. Il giro d'affari, invece, dell'Italian sounding, ossia della commercializzazione di prodotti che, attraverso l'impiego di simboli, nomi, marchi e immagini, richiamano in modo ingannevole l'italianità, è di circa 120 miliardi di euro: un fenomeno importante di contraffazione, riferito all'origine geografica o alla denominazione di origine del prodotto, che danneggia il Made in Italy sia in termini di mancata redditività che di valore reputazionale. D'altra parte, anche in ambito nazionale si registra una netta prevalenza verso i prodotti alimentari italiani, privilegiati nell'acquisto (secondo dati Eurispes) da quasi tre quarti dei consumatori (71,7%) che per il 44,8% comprano prodotti con marchio DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGT (Indicazione Geografica Tipica) e SGT (Specialità Tradizionale Garantita).

In tale contesto, si insinua, con sempre maggiore frequenza ed incisività, la criminalità organizzata per la quale il settore agroalimentare rappresenta un terreno privilegiato di investimento attraverso la commissione di attività illecite di contraffazione.

In questo senso, si rileva sostanzialmente un vuoto normativo riguardo a condotte illecite che ad oggi non sono punibili, innanzitutto perché prodromiche alla vendita o comunque all'immissione in

commercio (cui si limita la frode). Il problema riscontrato è l'assenza di tutela della generalità dei consumatori da fenomeni di *aliud pro alio* prima ancora che l'offesa possa concretizzarsi in un singolo atto di vendita.

Al contempo, si registra la mancanza di un autonomo titolo di reato rispetto ad una particolare tipo di frode che si contraddistingue per l'utilizzo di segni distintivi o indicazioni, anche se di carattere meramente figurativo, falsi o ingannevoli (diversi dai marchi registrati). Attualmente i casi sussumibili in detta fattispecie possono essere in parte puniti, in via del tutto residuale, attraverso l'applicazione giurisprudenziale di altra ipotesi delittuosa prevista dal vigente articolo 517 c.p. *(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)* che rinvia all'uso di nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore su origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Ciò non assicura, però, una piena copertura di tutte quelle condotte che sostanziano tale fattispecie oltre che una non uniformità di trattamento, dal momento che la sussistenza dell'ipotesi di reato in parola e la discendente punibilità è rimessa alla valutazione discrezionale del singolo giudice in mancanza di un autonomo titolo di reato, con il potenziale rischio che questi possa assumere un ruolo creativo. Al riguardo, non è possibile fornire dati sui procedimenti attivati e sulle condanne pronunciate perché non rilevati e quindi contabilizzati da alcun sistema, potendo piuttosto rinviare a singole pronunce giurisprudenziali rinvenute in merito che attestano il ricorso all'applicazione della disciplina ex articolo 517 c.p. a tale particolare ipotesi di frode (per tutti, cfr. Cass. pen. Sez. III, sent. n. 9357/2020 e Cass. pen. Sez. III, sent. n. 41714/2018).

Si rileva, altresì, l'assenza di una norma atta a colpire l'impiego stabile di metodi fraudolenti in contesti imprenditoriali organizzati nel campo alimentare. Trattasi di tutti quei casi che stanno sempre di più insinuandosi nella realtà commerciale di settore, appellati come "agromafie" o "agropiraterie" in cui, pur agendo in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate, non ricorrono gli estremi per contestare l'associazione a delinquere o di stampo mafioso, rispettivamente, ex articoli 416 e 416-*bis* c.p. finalizzata alla commissione dei reati di frode in commercio di prodotti alimentari. Ad espressione dell'incidenza di detto fenomeno, basti pensare che il volume d'affari complessivo annuale delle agromafie nel nostro Paese è stato stimato dal 8° Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia (a cura di Eurispes, Coldiretti e Fondazione Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare) in 25,2 miliardi di euro per il 2024, un valore pressoché raddoppiato rispetto ai 12,5 miliardi di euro del 1° Rapporto redatto nel 2011; una crescita costante che ha avuto solo una lieve flessione nel 2021, in occasione della crisi pandemica da Covid-19, con 23,5 miliardi di euro rispetto all'ultimo dato registrato nel 2019 di 24,5 miliardi di euro, ma che superata la fase emergenziale è tornata a valori sensibili. La loro individuazione, però, come distribuzione territoriale e "mappatura" già a livello europeo nonché quanto a grado di infiltrazione e permeabilità nel tessuto economico e sociale, risulta deficitaria e le relative attività non sono monitorate e catalogate con sistematicità.

Il dibattito su quest'ultime forme di criminalità organizzata, così come sul tema delle dimensioni e dell'incidenza dei fenomeni di frode, in campo alimentare è affrontato innanzitutto sul piano dottrinario e di confronto da parte degli "addetti del settore", sia essi Forze di autorità ispettiva e di pubblica sicurezza o Magistratura; fra tutti, basti ricordare al riguardo la copiosa produzione di testi e documenti di Aldo Natalini, magistrato componente della Commissione istituita nel 2015 presso l'UL del Ministero della giustizia per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati agroalimentari (citata nella premessa di sintesi del presente documento).

L'incremento e la sempre maggiore specificità delle frodi e contraffazioni alimentari, così come l'emergere di nuove forme associative ed organizzate finalizzate alla commissione di reati riconducibili a tale categoria, non trova all'attualità evidenza né circostanziata determinazione della relativa consistenza ed incidenza, in termini di dati rilevati e messi a sistema, a causa dell'assenza di propri ed autonomi titoli di reato.

Come riportato nell'ultimo Rapporto sui crimini agroalimentari (capitolo 3) sopra citato - secondo un'affermazione più volte reiterata nelle edizioni precedenti – *"A livello comunitario, le fattispecie di reati riconducibili alle agromafie non trovano una precisa collocazione in ambito giuridico e normativo. Alcuni documenti, difatti, inseriscono tali crimini tra quelli di carattere ambientale, altri*

tra quelli di carattere finanziario, altri ancora in crimini contro la proprietà intellettuale e le frodi comuni. Anche alla luce di tale problematica, l'obbiettivo ripetutamente proposto dalle agenzie europee (Europol, Empact) è quello di armonizzare la legislazione e la classificazione afferente sia al crimine organizzato, sia ai reati a questo connessi, compresi quelli ascrivibili all'ambito delle agromafie". Mancando la qualificazione giuridica di specifiche condotte criminose, le stesse non possono essere punite se non - residualmente ed al massimo in via di applicazione analogica - riconducendole ad altre fattispecie già tipizzate dall'ordinamento esistente, pur non essendo ad esse perfettamente aderenti e corrispondenti. Ne consegue che i relativi dati non sono rinvenibili perché o la condotta non è stata sanzionata (in assenza di una norma *ad hoc*) oppure è stata sussunta sotto altro titolo di reato (come tale contabilizzata, senza possibilità di estrapolarne i dati ad essa riferibili). A titolo esemplificativo, si riportano i dati delle violazioni contestate in materia alimentare dal Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare in ambito nazionale relativamente al triennio 2022-2024.

NOTIZIE DI REATO				
Articolo c.p.	**2002**	**2003**	**2004**	**2022-2024**
515	56	82	114	252
516	0	2	6	8
517	41	92	81	214
517-*bis*	33	86	65	184
517-*ter*	2	4	9	15
517-*quater*	3	2	0	5
416	0	12	2	14
416-*bis*	0	1	2	3
Totale	135	281	279	695

Dal presente prospetto si evince come, sul numero totale delle contestazioni elevate per reati ascrivibili al settore alimentare, le fattispecie maggiormente ricorrenti, secondo una prevalenza quasi assoluta, attengono agli articoli 515 c.p. (*Frode in commercio*), 517 c.p. (V*endita di prodotti industriali con segni mendaci,* attraverso cui in via di applicazione analogica sono oggi colpiti quei casi di frode realizzati attraverso l'uso di segni distintivi o indicazioni, anche se di carattere meramente figurativo, falsi o ingannevoli), 517-*bis* c.p. (*Circostanza aggravante* in caso di alimenti o bevande con denominazione di origine o geografica protetta). Del tutto residuali, se non addirittura assenti (nel 2022), sono le infrazioni ex articolo 516 c.p. (*Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine*) in quanto trattasi di una fattispecie contestabile solo relativamente alla vendita (con esclusione di tutte quelle concotte prodromiche in cui si sostanzia il reato) e le cui sanzioni troppo lievi hanno determinato una sostanziale inefficacia della norma, come tale inapplicata.
Al pari, del tutto residuali, se non addirittura assenti (nel 2022), sono le contestazioni elevate ai sensi degli articoli 416 c.p. (*Associazione per delinquere*) e 416-*bis* c.p. (*Associazione di tipo mafioso*) finalizzata alla commissione di reati di frode alimentare di cui non si riscontrano, in sede accertativa, gli estremi; ciò determina l'impossibilità o comunque l'estrema difficoltà di colpire, in assenza di una specifica previsione normativa, l'impiego stabile di metodi fraudolenti in contesti imprenditoriali organizzati in campo alimentare e quindi tutti quei casi in cui si agisce in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi ed attività organizzate.
Anche riguardo al settore lattiero-caseario si è rilevato l'assenza di specifiche disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle norme del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'uso delle denominazioni di latte e dei prodotti lattiero-caseari, a differenza di come già realizzato per l'inosservanza di altre disposizioni unionali ivi contenute come, ad esempio, quelle relative ai prodotti vitivinicoli. Al riguardo, si registra l'impiego sempre più frequente di tali denominazioni nelle etichette, nella presentazione o nella pubblicità di prodotti diversi da quelli cui le stesse sono riservate perché trattasi di prodotti ottenuti da ingredienti di origine vegetale oppure nei quali gli ingredienti lattieri sono sostituiti, in tutto o in parte, da ingredienti di origine differente. Tale comportamento, ingannevole per il consumatore, crea confusione tra prodotti appartenenti a categorie alimentari

distinte e altera il funzionamento del mercato, a danno di tutta la filiera lattiera nazionale in un comparto, come quello lattiero-caseario, che è il primo dell'industria alimentare nazionale. Ad oggi, tale frequente fenomeno, che si sostanzia nell'impiego abusivo o illecito delle denominazioni di latte e dei prodotti lattiero-caseari, non trova efficace contrasto in Italia in assenza, appunto, di specifiche disposizioni sanzionatorie per la violazione delle relative norme del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Sempre in ambito lattiero-caseario, ma con specifico riferimento alla filiera bufalina, sono emerse delle criticità riguardo all'attuale piattaforma di registrazione delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (istituita poi con decreto dell'allora Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, del 9 settembre 2014), soprattutto riguardo alle tempistiche ed alle procedure di inserimento dei dati di interesse che non consentono di rendere quest'ultimi disponibili in tempo reale in favore delle autorità preposte ai controlli, con correlata possibilità che gli operatori del settore riescano ad eludere e/o aggirare l'obbligo di inserimento. Ciò potrebbe comportare di avere delle produzioni di mozzarella di bufala con impiego di latte vaccino, così come di mozzarelle di bufala campana DOP (che si fregia, pertanto, di tale denominazione di origine protetta) con impiego di latte di bufala non DOP, con conseguente inganno degli acquirenti.
Per inquadrare il fenomeno, si riporta di seguito un prospetto riassuntivo dell'attività condotta dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) nel quadriennio 2021-2024 relativamente alla mozzarella di bufala campana DOP.

ATTIVITA' ICQRF SU MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP	2024	2023	2022	2021
Controlli	574	472	541	530
di cui controlli ispettivi	239	186	213	170
controlli analitici	335	286	328	360
Operatori controllati	190	156	181	156
Operatori irregolari	6,3%	14,1%	8,8%	11,5%
Prodotti controllati	260	202	219	173
Prodotti irregolari	8,8%	15,8%	7,3%	9,2%
Controlli analitici irregolari	1,5%	4,2%	2,4%	2,2%
Diffide	15	16	11	8
Contestazioni amministrative	2	10	10	6
Violazioni amministrative accertate (contestazioni + diffide)	17	26	21	14

Gli anni significativi di riferimento da prendere in considerazione sono il 2021 e il 2023 dove, a parità di operatori controllati (156), si registra un aumento di quelli irregolari (dall'11,5% al 14,1%) e dei prodotti rinvenuti non conformi (che passano dal 9,2% al 15,8%). Aumentano anche, raddoppiando pressoché il valore (dal 2,2% al 4,2%), le irregolarità riscontrate in sede di analisi della mozzarella di bufala campana DOP, rinvenendo nel prodotto trasformato (secondo relazione resa dalla competente Direzione generale degli Uffici territoriali e laboratori del Dipartimento del predetto Ispettorato centrale) quantità variabili - comprese tra il 10% e l'80% - di latte vaccino immesso illecitamente nella filiera bufalina del prodotto certificato.
Inoltre, si riportano nel prospetto sottostante i dati afferenti alle attività di controllo condotte sul "latte di massa di bufala", ossia del latte destinato in gran parte alla produzione di mozzarella di bufala campana DOP.

ATTIVITA' ICQRF SU LATTE DI MASSA DI BUFALA	2021 -2024
Controlli	832

di cui	controlli ispettivi	817
	controlli analitici	15
Operatori controllati		508
Operatori irregolari		36,6%
Prodotti controllati		821
Prodotti irregolari		29,7%
Diffide		152
Contestazioni amministrative		77
Violazioni amministrative accertate (contestazioni + diffide)		229

Come si evince dal presente prospetto, le irregolarità riscontrate sul prodotto "latte di massa di bufala" sono nettamente più elevate rispetto a quelle sul prodotto trasformato, nella misura del 36,6% quanto ad operatori irregolari e del 29,7% quanto a prodotti irregolari, che si traducono in 229 violazioni amministrative accertate nel corso del quadriennio in esame. Si riferisce che (sempre secondo dati ICQRF) in 163 casi di quest'ultime, pari al 71,2% del numero totale delle violazioni di specie, è stata accertato il mancato rispetto dell'obbligo ex decreto-legge 291/2014 di assicurare la corretta e completa tracciabilità del latte prodotto/lavorato e della mozzarella di mozzarella di bufala campana DOP ottenuta dalla lavorazione di latte idoneo.
Ne consegue che, per come strutturato e funzionante, l'attuale sistema informatico di registrazione ha dimostrato di non essere in grado di assicurare la piena tracciabilità e la trasparenza del mercato del latte di bufala. A corollario, è emersa l'esigenza di garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità di tutte le tipologie di latte e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta o indicazione geografica tipica, comprese quelle afferenti al divieto di uso di latte in polvere nei relativi processi produttivi. In particolare, i quantitativi di mozzarella di bufala campana DOP immessi sul mercato risulterebbero non corrispondenti, in eccesso, rispetto ai quantitativi di latte di bufala DOP movimentati, nel senso che si andrebbe a commercializzare più mozzarella di bufala campana DOP rispetto a quella ottenibile con l'impiego di solo latte di bufala DOP, secondo indici di resa afferenti alla fase di trasformazione del latte di bufala in mozzarella.
Nello specifico, si riportano di seguito i dati registrati nella piattaforma attualmente in uso relativamente ai quantitativi di latte di bufala DOP movimentati dai caseifici e dei quantitativi dei prodotti DOP ottenuti dalla trasformazione:

Latte di bufala DOP acquistato dai caseifici	
2022	306.933.366,42 kg
2023	113.048.314,28 kg
2024	111.195.386,72 kg

Mozzarella di bufala campana DOP prodotta	
2022	56.071.022,71 kg
2023	24.438.928,76 kg
2024	24.995.698,07 kg

Ricotta di bufala campana DOP prodotta	
2022	135.928,02 kg
2023	76.802,24 kg
2024	80.806,44 kg

L'indice di resa della produzione della mozzarella di bufala campana DOP, così come indicato nell'Allegato C "Bilancio di massa resa latte in formaggio" del "Piano dei controlli del formaggio a denominazione di origine protetta mozzarella di bufala campana DOP" del Dipartimento Qualità Agroalimentare - DQA (autorizzato in virtù di decreto direttoriale 18 aprile 2019, n. 5905 del

Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo ad effettuare i controlli per la DOP "Mozzarella di Bufala Campana"), è pari (secondo apposita formula che mette a sistema parametri bilanciati in relazione alle percentuali di grasso e proteine del latte immesso nel ciclo produttivo) al 23,9% cioè da 100 kg di latte di bufala si ottengono 23,9 kg di mozzarella di bufala campana DOP.

L'indice di resa di produzione risultante in relazione ai quantitativi di latte di bufala impiegati e a quelli di mozzarella ottenuta dalla trasformazione per come registrati in piattaforma – al lordo dei quantitativi di ricotta di bufala campana DOP prodotti, considerati trascurabili per l'esigua incidenza rispetto alla produzione di mozzarella (nell'ordine di qualche decina di migliaia di chilogrammi, a fronte dei milioni di quest'ultima) risulta essere circa il 18,2% nel 2022, il 21,6% nel 2023 e il 22,4% nel 2024, in misura pertanto inferiore all'indice di resa del 23,9%; il che vorrebbe dire che per la produzione del medesimo quantitativo di mozzarella di bufala campana DOP si è reso necessario utilizzare più latte secondo, però, un indice di resa non più coerente. Detta incoerenza fa sorgere già il dubbio sulla piena efficacia del vigente sistema informatico di registrazione delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati ai fini di assicurare la tracciabilità della filiera bufalina.

In questo senso, si rileva, altresì, una discrasia con i dati diffusi dal Consorzio di tutela mozzarella di bufala campana DOP (ripresi da ISMEA Mercati) secondo cui la produzione certificata ha raggiunto nel 2024 il valore di 55.718.000 kg, a fronte dei 55.588.000 kg del 2023 e dei 55.815.000 kg del 2022, quantità in tutta evidenza pari a più del doppio di quelle risultanti dalla piattaforma di registrazione che ne denotano, quanto meno, una qualche inefficienza. Se poi si rapportano detti quantitativi a quelli di latte di bufala movimentati per la produzione secondo sempre quanto riportato in piattaforma, tenuto conto dell'indice di resa fissato al 23,9%, le incongruenze sono ancor più significative.

Il rischio avvertito o, quanto meno, il dubbio insorto è che per produrre mozzarella immessa sul mercato come mozzarella di bufala campana DOP potrebbe non utilizzarsi esclusivamente latte di bufala DOP come previsto per fregiarsi della relativa denominazione di origine protetta, ma – in tutto o in parte - generico latte di bufala o latte vaccino. Ciò costituisce un inganno per la generalità dei consumatori che si trovano ad acquistare un prodotto diverso dalla denominazione attribuita e, come tale, non corrispondente alle caratteristiche ed alle proprietà attese, innanzitutto riguardo all'origine e provenienza del prodotto che è sinonimo di qualità e genuinità (sia essa naturale che formale, in quanto relativa alla corrispondenza della sostanza, comprese anche le sue modalità di produzione, a parametri appositamente fissati in disciplinari che qualificano la stessa sostanza), con conseguenti effetti anche sul prezzo di acquisto (maggiorato rispetto ai costi di produzione e a quello effettivo di mercato per il diverso prodotto non DOP).

Nel corso dell'attività di controllo sui prodotti alimentari condotta dai competenti organi della c.d. Polizia amministrativa a carattere generale (Carabinieri per la tutela agroalimentare, ICQRF, Capitanerie di porto), accade sovente che venga riscontrata la carenza o insufficienza di documentazione utile a giustificarne la liceità (ad esempio, riguardo alla tracciabilità), senza che vi siano, però, correlati rischi di natura sanitaria. A fronte di tale irregolarità documentale, l'unico strumento "di fermo" dei prodotti alimentari interessati al momento spendibile, nelle more che si effettuano i relativi accertamenti, è il sequestro. Quest'ultimo risulta, invero, sproporzionato, soprattutto riguardo ai tempi di svolgimento del relativo procedimento che porterà, infine, al dissequestro e alla restituzione dei beni in caso di esito positivo delle verifiche di specie, con danno anche nei confronti del proprietario dei medesimi prodotti alimentari (per loro natura, tra l'altro, deperibili). Necessita, quindi, uno strumento di semplificazione e di alleggerimento procedurale che eviti di incardinare da subito il procedimento di sequestro in capo all'autorità competente, consentendo al contempo di verificare la liceità del prodotto senza particolari aggravi per l'impresa e la Pubblica Amministrazione. Un simile strumento è già previsto dal decreto legislativo n. 27/2021 come "blocco ufficiale temporaneo", applicabile solo in ambito sanitario dalle competenti autorità a tutela della salute pubblica e del benessere degli animali, con discendente impossibilità di adottarlo in campo agroalimentare qualora non sussista un rischio sanitario.

Nell'ambito dei controlli amministrativi nel settore agroalimentare, si è da ultimo posto il problema di dare legittimazione, con norma di rango primario, alla Cabina di regia istituita presso il Ministero

dell'agricoltura, della sovranità popolare e delle foreste, presieduta dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità popolare e delle foreste e composta da organi di vertice, aventi specifica competenza funzionale in materia, dell'Arma dei Carabinieri, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'esigenza ravvisata è quella di avere un organismo di raccordo, di alto livello decisionale per garantire la massima tempestività d'intervento, che promuova la collaborazione tra gli organi di controllo al fine di incrementare l'efficacia delle attività ispettive volte alla prevenzione e repressione delle frodi, che promuova campagne straordinarie di controllo per la salvaguardia delle produzioni italiane e per il contrasto alle frodi comunitarie e alle pratiche sleali, nonché che provveda alla redazione annuale del Piano Operativo dei Controlli agroalimentari per l'individuazione delle prioritarie azioni coordinate di controllo.

Particolari disfunzioni e criticità sono state registrate riguardo ai Centri autorizzati di assistenza agricola – CAA, quanto ad efficienza e trasparenza nella conduzione delle attività ad essi assegnati *ex lege*, nel corso di controlli a campione condotti dagli organismi deputati alla vigilanza (in particolare AGEA) sul mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento che hanno avvertito la necessità di contrastare ed arginare detti fenomeni. Il sistema dei controlli si articola su tre livelli di cui quello che rileva nella circostanza è il controllo di secondo livello condotto nei confronti dei CAA riguardo allo svolgimento delle attività, in funzione dei servizi da rendere in favore dei singoli imprenditori agricoli, oggetto di convenzione con gli organismi pagatori di riferimento e da questi delegate. Le disfunzioni e criticità rilevate attengono specificatamente alla corretta tenuta e conservazione delle scritture contabili nonché della gestione del fascicolo aziendale, difformemente alle modalità e procedure fissate in via convenzionale, nonché sull'assistenza prestata nell'elaborazione ed inoltro delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione e delle istanze afferenti alle pratiche di interesse per la loro attività agricole, ivi comprese quelle di accesso ai benefici comunitari, nazionali e regionali di settore. A ciò si aggiunge il rischio di reiterare inefficienze nello svolgimento delle attività delegate attraverso la costituzione di un nuovo CAA da parte di soggetti già partecipanti alla compagine sociale di altro Centro cui sia stata revocata l'autorizzazione di esercizio per perdita o compromissione dei requisiti di funzionamento e di garanzia.

Nel settore vitivinicolo si è registrata nella pratica corrente una forma di inadempimento abbastanza frequente secondo cui taluni produttori di prodotti vitivinicoli a denominazione protetta non provvedono al pagamento dei costi di certificazione, cioè non versano le tariffe dovute in favore degli organismi di certificazione. Gli stessi restano inadempienti anche nelle more della pendenza del procedimento sanzionatorio avviato dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, continuando ad immettere sul mercato uve e vini che utilizzano la denominazione protetta. Infatti, la sequenza procedimentale, normativamente prevista, fa sì che, in caso di fatture non saldate dai produttori, gli organismi di certificazione inviano la segnalazione di inadempienza all'Ispettorato, il quale redige il relativo verbale di contestazione, diffidando il produttore moroso e intimandogli il saldo del corrispettivo entro un termine perentorio. In caso di perdurante morosità, il procedimento segue le regole della legge 689/81 e si conclude con l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 (TU del vino), ossia con una sanzione pecuniaria principale ed una sanzione accessoria rappresentata dalla sospensione dell'utilizzo della denominazione protetta. Considerato che il provvedimento sanzionatorio definitivo può intervenire anche a distanza di tempo dall'accertato inadempimento, si avverte l'esigenza di evitare che, durante tale periodo, i produttori morosi possano continuare a fregiarsi della denominazione, con conseguente danno per i produttori corretti che si trovano a competere sul mercato concorrenziale con altri soggetti che non provvedono al tempestivo pagamento dei costi di certificazione e che, pur tuttavia, continuano a commercializzare prodotti che utilizzano la denominazione.

Riguardo alle sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla normativa vigente per le violazioni nel settore agroalimentare, si è generato un disallineamento della normativa vigente a protezione delle

indicazione geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti alimentari a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2023 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 recante "*Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari*", nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura fissa di "*euro cinquantamila"* anziché "*da un minimo di diecimila a un massimo di cinquantamila euro*". In particolare, la Corte ha affermato il principio secondo cui "*L'ampiezza delle fattispecie punibili impone la previsione di una misura sanzionatoria graduabile, la cui applicazione sia di volta in volta modulata in base alle caratteristiche degli illeciti commessi. ..... Si deve, perciò, ritenere ragionevole che le violazioni più gravi siano punite con la sanzione pecuniaria di cinquantamila euro, nel rispetto della scelta legislativa originaria, dovendosi, al contempo, individuare la forbice edittale entro cui commisurare la sanzione."* Ciò comporta, pertanto, dover modificare, in ottemperanza alla presente pronuncia di legittimità costituzionale, non solo la previsione di cui al predetto articolo 4, ma anche tutte le altre norme del decreto legislativo n. 297/2004 che contemplano una sanzione pecuniaria fissa.

Sempre in ordine al regime sanzionatorio degli illeciti amministrativi individuati al Titolo II del presente disegno di legge, si è registrato uno scarso effetto dissuasivo ingenerato dalle misure all'attualità previste e risultate, in concreto, troppo lievi – soprattutto nei confronti di medie e grandi imprese aventi rilevanza sul mercato - e quindi sostanzialmente inidonee ad arginare le possibili violazioni di specie, con conseguente diffusione delle stesse e riscontro di un alto indice di commissione.

In ultimo, nel settore pesca sono stati rilevati diversi problemi di interpretazione ed applicazione della disciplina sanzionatoria di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, risultante oggi frammentario a causa dello stratificarsi nel tempo di interventi normativi obbligati per adesione al regime comunitario, anche a seguito di un *action plan* approvato dalla Commissione europea volto a rendere il sistema sanzionatorio nazionale maggiormente efficace, proporzionato e dissuasivo verso determinate attività illegali. Il contesto di specie attiene, pertanto, al contrasto della pesca illegale, in termini di prevenzione, deterrenza ed eliminazione delle condotte illecite, in conformità ed attuazione della disciplina unionale. In relazione a tale contesto, la normativa nazionale si pone, invero, come disorganica e non perfettamente allineata a quella comunitaria relativamente alla possibilità di graduare il sistema punti per infrazioni gravi in base alla gravità della condotta o della recidiva del responsabile, con conseguenti effetti negativi sulla possibilità di accesso a misure di sostegno unionali (quali il FEAMPA – Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura) che possono risultare determinanti per la sopravvivenza delle imprese di pesca. Inoltre, la mancanza di una norma che consenta il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate secondo il principio generale di cui all'articolo 16 della legge n. 689/81 determina, quale effetto pressoché fisiologico, l'attivarsi del contenzioso, con aggravio procedimentale e dispendio di tempo e risorse.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

La presente proposta di legge è volta, in via generale, ad offrire una risposta adeguata di contrasto ai fenomeni di contraffazione e frode nel settore agroalimentare sempre più diffusi e sofisticati, operando, innanzitutto, una riorganizzazione sistematica della categoria dei relativi reati al fine di salvaguardare il patrimonio alimentare e di fronteggiare le condotte offensive riconducibili anche a gruppi organizzati, così da confermare e rafforzare, al contempo, l'impegno istituzionale nella lotta alla criminalità. Analogamente, si prefigge l'obiettivo generale di fronteggiare gli illeciti amministrativi in materia alimentare che si sostanziano in comportamenti ingannevoli in danno del consumatore, a tutela di quest'ultimo e del regolare funzionamento del mercato.

In ragione del contesto descritto e delle criticità emerse per come illustrate al punto 1., il provvedimento in parola si pone quali obbiettivi specifici:

- colmare il vuoto normativo esistente per talune condotte illecite all'attualità non punibili per mancanza della relativa fattispecie o di un adeguato apparato sanzionatorio;
- incrementare l'effetto deterrente delle norme vigenti in materia di illeciti agroalimentari, sia essi penali che amministrativi;
- assicurare maggiore efficacia e tempestività dei controlli per la prevenzione e repressione delle frodi e delle pratiche sleali nel settore alimentare.

A ciò si aggiunge, quale ulteriore obiettivo generale del presente intervento normativo, realizzare un'azione di contrasto altrettanto efficace e proporzionata verso certi fenomeni di illegalità del settore pesca, a tutela di interessi pubblici particolarmente sensibili, come la conservazione delle risorse biologiche marine e la sicurezza alimentare.
Al riguardo, gli obiettivi specifici individuati consistono nel:

- dare maggiore organicità e sistematicità alle disposizioni in materia;
- graduare il sistema punti per infrazioni gravi alla gravità della condotta od alla recidiva;
- conseguire un decremento delle infrazioni;
- snellire i controlli e ridurre il contenzioso a seguito delle infrazioni contestate.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

In tema di indicatori del grado di raggiungimento degli obiettivi, sarà necessario verificare il numero dei nuovi reati contestati e quello ridotto dei reati e degli illeciti amministrativi già esistenti per i quali si è introdotto un inasprimento ed una gradualità delle relative sanzioni.
Quale ulteriore indicatore, si dovrà accertare in che misura gli illeciti del settore pesca, così come il contenzioso attivato in esito alle violazioni contestate in danno dei trasgressori, abbiamo registrato un decremento.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Per quanto sopra illustrato, preliminarmente appare opportuno specificare che l'opzione zero non appare praticabile, atteso che la vigente disciplina in materia ha dimostrato l'inadeguatezza a contrastare efficacemente determinati fenomeni di frode nel settore agroalimentare per mancanza di autonome fattispecie o di un adeguato sistema sanzionatorio; lo stesso dicasi per l'ambito della pesca dove il vigente sistema sanzionatorio risulta non sufficientemente chiaro per gli operatori e per gli organi di controllo.
Ciò posto, nella valutazione preliminare si è tenuto in debito conto la necessità, innanzitutto, di intercettare e colpire tutte quelle attività "intermedie" lungo la filiera commerciale che consentono la realizzazione della vendita finale e sono ad essa strettamente correlate e funzionali, precorrendo la tutela dell'interesse protetto alle fasi antecedenti a quella meramente commerciale e consentire, pertanto, l'anticipazione del momento di perfezionamento del reato. Si è, altresì, valutato di dettare una regolamentazione che offra certezza di punizione per le condotte illecite tipizzate, evitando al contempo di rendere eccessivamente afflittivo il relativo apparato sanzionatorio, anche graduandolo in relazione alla gravità delle violazioni ed alla condotta del trasgressore, nonché per gli illeciti amministrativi di cui al Titolo II parametrandolo, nella misura massima prevista attraverso il riferimento percentuale del fatturato, alle dimensioni ed alla rilevanza sul mercato dell'impresa. Per il settore pesca è stato valutato l'effetto deterrente e dissuasivo delle sanzioni pecuniarie all'attualità previste per le singole fattispecie di illecito, mentre limitatamente ai punti da applicarsi in caso di infrazioni gravi si è considerato l'effetto distorsivo ingenerato da un sistema sanzionatorio nazionale più restrittivo (non prevedendone la gradazione) di quello europeo determinante riflessi negativi in particolare sull'accesso ai contributi UE.
L'opzione scelta interviene, in via modificativa, sull'attuale impianto disciplinare e sanzionatorio che assiste il settore alimentare, così da renderlo più coerente alla realtà di mercato e ai fenomeni di contraffazione e frode che determinano delle distorsioni in danno dell'acquirente finale e della concorrenza, nonché sul riordino del sistema sanzionatorio di contrasto alla pesca illegale, a

salvaguardia delle risorse ittiche e dell'ecosistema marino ed al fine di non compromettere la trasparenza e la libera concorrenza del relativo mercato, senza modificare le soglie delle sanzioni pecuniarie vigenti e graduando il sistema punti per le infrazioni gravi alla gravità della condotta e alla recidiva.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI ATTUABILI E INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

Non si ravvisano opzioni alternative all'intervento normativo proposto, che recepisce, invero, per grandissima parte le istanze e le proposte dei soggetti pubblici e privati consultati.

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Gli impatti attesi a seguito dell'applicazione del presente provvedimento sono senz'altro positivi in quanto la maggiore definizione della categoria degli illeciti alimentari, attraverso l'individuazione di nuove fattispecie, supplisce ad un vuoto normativo che non ne consente oggi la punibilità, così da realizzare, unitamente anche ad un inasprimento delle sanzioni ed a mirati interventi innovativi sul sistema dei controlli, un maggior effetto deterrente. Inoltre, il riassetto normativo in materia di pesca comporterà, a fronte di una innovata chiarezza e sistematicità delle disposizioni, una più efficace e proporzionata azione di contrasto verso certi fenomeni di illegalità a tutela di interessi pubblici particolarmente sensibili, come la conservazione delle risorse biologiche marine e la sicurezza alimentare, nonché una più ampia e consapevole responsabilizzazione del ceto peschereccio, con conseguente decremento delle infrazioni a beneficio ultimo della tutela e conservazione della risorsa ittica e dell'ecosistema marino. Verso quest'ultima categoria imprenditoriale, inoltre, l'introdotta gradazione dell'applicazione del sistema punti per infrazioni gravi produce un importante effetto economico per arginare fenomeni di esclusione *tout court* da misure di sostegno previste a livello unionale in favore delle imprese di pesca che possono risultare decisive per la loro stessa sopravvivenza. Infine, nessun impatto si rileva sulle autorità di controllo del settore pesca in termini di introduzione di attività aggiuntive né di impiego di ulteriori risorse, di uomini e mezzi, né tantomeno di necessità di formare il personale già operativo (e come tale formato) che, piuttosto, avrà a disposizione uno strumento d'impiego più organico e, pertanto, di pronta comprensione ed applicazione.

4.2 Impatti specifici

Dall'adozione del provvedimento non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità nei confronti dei destinatari diretti e indiretti. In particolare, i vantaggi a favore dei destinatari diretti, sia nel breve che nel medio-lungo termine, derivano da una maggiore definizione delle condotte illecite e determinatezza delle norme sanzionatorie che permettono di apprezzarne a priori le conseguenze giuridiche, garantendo al contempo la libera autodeterminazione individuale ed arginando il potenziale rischio che il giudice possa assumere un ruolo creativo.
Non si ravvisano, altresì, effetti negativi o distorsivi, diretti o indiretti, sul corretto funzionamento concorrenziale del libero mercato e sulla competitività complessiva delle economie legate al settore agroalimentare e della pesca: piuttosto, alcune misure adottate sono inequivocabilmente orientate alla tutela della concorrenza e del mercato.
Si riporta la valutazione dei seguenti impatti:

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Non si ravvisano effetti sulle PMI.

B. Effetti sulla concorrenza

Non si ravvisano effetti negativi o distorsivi, diretti o indiretti, derivanti dall'adozione dello schema di provvedimento proposto sul corretto funzionamento concorrenziale del libero mercato e sulla competitività complessiva delle economie legate al settore agroalimentare e della pesca. Al contrario,

i consumatori beneficeranno di una regolamentazione ancor più coerente con quella vigente in altri Stati europei.

C. Oneri informativi
Non si ravvisano oneri informativi particolari rispetto a quelli vigenti.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea
In sede di redazione dello schema di provvedimento in esame, si è tenuto conto della legislazione in materia agroalimentare e della pesca vigente negli altri Stati membri dell'Unione europea. Il presente schema di provvedimento non presenta profili di superamento dei livelli minimi di regolazione.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Come già rappresentato, il presente provvedimento interviene, in via modificativa e di riordino, sul vigente impianto disciplinare e sanzionatorio in materia agroalimentare e della pesca per assicurarne una maggiore coerenza, in termini di risposta ed azione di contrasto, a certi fenomeni di contraffazione e frode ad oggi non tipizzati, nonché di pesca illegale che determinano delle distorsioni del mercato lungo la filiera commerciale in danno del consumatore, quale acquirente finale, di cui si vuole salvaguardare la fiducia nell'accesso a prodotti di elevata qualità e tipicità indicatori di sicurezza alimentare, nonché della concorrenza leale così come della salvaguardia delle risorse ittiche e dell'ecosistema marino.
L'opzione prescelta soddisfa esigenze di legalità, unite a determinatezza, tassatività e chiarezza nella individuazione e definizione del perimetro delle condotte illecite così come delle discendenti sanzioni di cui assicura una gradualità quale corollario del principio di proporzionalità.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'attuazione dell'intervento è affidata relativamente alle previsioni di cui al Titolo I al giudice penale, mentre per quelle contenute nel Titolo II all'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative di specie secondo quanto indicato nella pertinente normativa di riferimento, nonché al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in ordine alle disposizioni di cui al Capo III ed all'istituzione della Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare ex articolo 14, all'organo accertatore per il blocco ufficiale temporaneo ex articolo 13, ad AGEA per l'irrogazione delle sanzioni a carico dei CAA ex articolo 15 e ai soggetti deputati all'attività di controllo ex articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 4/2012 limitatamente alle previsioni in materia di pesca ex articolo 17.

5.2 Monitoraggio

Gli indicatori del grado di raggiungimento degli obiettivi saranno costituiti, principalmente, dal numero degli specifici reati ed illeciti amministrativi contestati, i cui dati saranno acquisiti dalle competenti amministrazioni coinvolte con cadenza annuale, nonché relativamente alle infrazioni pesca sulla base del Rapporto annuale controllo pesca e del Registro nazionale unico delle Infrazioni Gravi di competenza del Centro Controllo Nazionale Pesca (CCNP) del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.

CONSULTAZIONI SVOLTE

Per gli interventi di riforma del sistema penale di cui al Titolo I sono state, innanzitutto, mutuate le consultazioni già effettuate nell'ambito dell'*iter* parlamentare afferente alle proposte di legge AC 823 ed AC 1004 della vigente legislatura, nonché AC 2427 della XVIII legislatura, attualizzate in virtù di apposito confronto intervenuto con il competente Ministero della giustizia.

Per gli interventi normativi di cui al Titolo II sono state interessate, nel primo trimestre del 2025 attraverso incontri tecnici e formalizzazione di proposte e pareri, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore produttivo agroalimentare (in particolare, Coldiretti, Federalimentare, AGCI Agrital, Legacoop, FAI CISL, FLAI CGIL, UE COOP, UGL Agroalimentare, UILA ed il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana DOP), nonché i soggetti istituzionali deputati ai controlli quali, nello specifico, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) e il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri.
Per il riordino del regime sanzionatorio in materia di pesca marittima di cui al Capo V, è stato costituito a far data da giugno 2024 un apposito gruppo di lavoro con partecipazi0ne di tutte le associazioni nazionali di categoria e dei sindacati maggiormente rappresentativi del comparto pesca (A.M.A. Associazione Mediterranea Acquacoltori, AGCI Agrital, Agripesca, A.P.I. Associazione Piscicoltori Italiani, Arci Pesca Fisa, PescAgri, Confsal Pesca, Coldiretti Pesca, Legacoop, FAI CISL, Federpesca, FLAI CGIL, FIPO, FIPSAS, UE COOP, UGL Agroalimentare, UILA, UNCI, UN.I.COOP., Confcooperative, Associazione Marinerie d'Italia e d'Europa, ANAPI Pesca, Feder.Op.it) e di rappresentanti del Reparto Pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, titolare delle relative funzioni di controllo pesca.
Da tali consultazioni è emerso, quale risultato generale di sintesi, una sostanziale completezza ed esaustività del presente provvedimento ad implementazione e riassetto della disciplina e dell'apparato sanzionatorio vigenti nelle materie d'interesse, quale risposta adeguata e soddisfacente alle istanze partecipate ed alle esigenze emerse in sede di stesura e confronto.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Lo schema di disegno, predisposto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è stato condiviso, per le parti di diretto interessamento, con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), con il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri e con il Reparto Pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera. Quale prodotto, altresì, delle consultazioni svolte in corso di redazione, esso si pone come miglior risultato del costruttivo e intenso confronto intervenuto con i portatori d'interesse e del percorso con essi condiviso.

1.2.3. Relazione 1519-A

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1519-A

Relazione Orale

Relatore Rastrelli

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 17 novembre 2025

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani

presentato dal **Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste** e dal **Ministro della giustizia** di concerto con il **Ministro delle imprese e del *made in Italy*** con il **Ministro della difesa** con il **Ministro per gli affari europei il PNRR e le politiche di coesione** e con il **Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2025

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis *del Regolamento*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

sul disegno di legge

(Estensore: Tosato)

9 settembre 2025

La Commissione, esaminato il disegno di legge e rilevato che:

per quanto attiene al rispetto del riparto di competenza legislativa costituzionalmente definito, le disposizioni del provvedimento risultano prevalentemente riconducibili alle materie dell'organizzazione amministrativa dello Stato, dell'ordinamento penale e della giustizia amministrativa, rientranti nella potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *g)* ed *l)*, della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 13, che inserisce l'articolo 18-*bis* nella legge n. 689 del 1981, la tipologia di violazioni per le quali viene disposta la sanzione amministrativa del blocco ufficiale temporaneo del prodotto oggetto del controllo o dei mezzi tecnici della produzione;

si valuti altresì l'opportunità, all'articolo 14, comma 3, di precisare la natura e la modalità di adozione del provvedimento con cui la Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare definisce l'organizzazione dei propri lavori.

PARERE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

sul testo e sugli emendamenti riferiti al disegno di legge

(Estensore: Terzi Di Sant'Agata)

17 settembre 2025

La Commissione, esaminato il disegno di legge, recante disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani, che ha lo scopo di offrire una maggior tutela non solo agli acquirenti dei prodotti alimentari, ma anche agli imprenditori del settore, intervenendo sulla disciplina penale dei reati agroalimentari, sulla tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare;

tenuto conto del regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, secondo cui gli Stati membri determinano misure e sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare in caso di violazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi;

tenuto altresì conto del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;

valutato che il disegno di legge in titolo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge, con la seguente osservazione:

in riferimento all'articolo 13 del disegno di legge, che prevede il blocco temporaneo immediato dei prodotti agroalimentari in caso di violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, valuti la Commissione di merito la proporzionalità di tale misura, a fronte dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 178/2002, secondo cui le misure e le sanzioni da applicare in caso di violazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi « devono essere effettive, proporzionate e dissuasive »,

e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti, con la seguente osservazione:

in riferimento agli emendamenti 1.15 e 1.24, si valuti l'opportunità di non escludere acque o bevande dalla punibilità di atti commerciali compiuti nella consapevolezza della non genuinità del prodotto o della falsità rispetto a quanto indicato, dichiarato o pattuito, tenendo conto che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 ricomprende le bevande e l'acqua nella definizione di prodotto alimentare.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge

(Estensore: Lotito)

1° ottobre 2025

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, viene evidenziato che i nuovi reati introdotti vanno a colmare, sostanzialmente, un vuoto normativo in relazione a condotte illecite ad oggi non punibili perché prodromiche alla vendita o comunque all'immissione in commercio (uniche condotte descritte nelle fattispecie in vigore). Le nuove condotte erano già accertate in fase investigativa e giudicate imprescindibili alla commissione dei reati, ma non denunciabili all'autorità giudiziaria perché non espressamente previste da fattispecie di reato. Ne segue che il bene giuridico tutelato dalle disposizioni introdotte è lo stesso di altre fattispecie delittuose in materia di frode esistenti e ad esse assimilabili, ragion per cui le relative attività di accertamento e contrasto sono riconducibili a quelle già ordinariamente svolte dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, con impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste in bilancio a legislazione vigente, non richiedendo specifiche attività

aggiuntive, né un aumento di organico o una particolare formazione o specializzazione da parte del personale in forza;

in relazione all'articolo 6, viene confermato che il nuovo impianto sanzionatorio non appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Viene precisato, infatti, che gli incassi derivanti dalle sanzioni di cui si tratta sono stabilizzati per le finalità di cui all'articolo 11-*bis* del medesimo decreto, relative al funzionamento del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) secondo un criterio estremamente prudenziale: la previsione di entrata risulta di circa il 26 per cento inferiore all'importo effettivamente incassato negli ultimi due anni, mentre sui corrispondenti capitoli di spesa, nel medesimo periodo, si sono registrate economie. Pertanto, in ordine agli effetti finanziari del recepimento generalizzato del principio di proporzionalità delle sanzioni comminate ai sensi del decreto legislativo n. 297 del 2004 viene confermato che non si ravvisano criticità. Fermo restando quanto sopra evidenziato, viene rilevato che la stima degli incassi da sanzioni è sempre correlata al loro effettivo versamento. Sotto tale aspetto, la ragionevole certezza e la tempestività dell'acquisizione al bilancio delle sanzioni irrogate dall'ente accertatore può risultare rafforzata - riducendosi il rischio di impugnative - sia da un'adeguata proporzionalità, peraltro prescritta dalla Corte costituzionale, sia dalla semplicità nell'applicazione e nella riscossione dei relativi introiti;

in relazione all'articolo 11, il costo della nuova piattaforma informatizzata di registrazioni delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati è stato determinato, secondo stima ragionata in relazione ad altra di analoga finalità, nell'ammontare massimo di circa 200.000 euro. Detto importo trova capienza nel contratto esecutivo stipulato con il fornitore del MASAF per circa 10,5 milioni di euro per il periodo 2025-2026 e graverà sul capitolo di bilancio 7761/6 per gli esercizi finanziari 2025 e 2026. Viene specificato, in ogni caso, che le risorse residue che scaturiscono dalla distrazione della somma predetta per l'esigenza oggetto della norma, risulteranno comunque idonee a fronteggiare tutte le esigenze previste a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

in relazione all'articolo 12, viene segnalato che la somma individuata, pari a 250.000 euro, è finalizzata alla copertura dei costi di missione degli ispettori, ai costi di analisi dei campioni dei prodotti e a spese relative a nuove metodologie analitiche che saranno oggetto di ricerca con le Università per mettere a punto sistemi idonei al contrasto delle frodi sulla mozzarella di bufala DOP. Inoltre, l'intento della norma è quello di dare attuazione al Piano nell'anno in corso con le risorse finanziare all'uopo individuate, senza che si prevedano aggiornamenti o evoluzioni interessanti gli anni successivi. Tuttavia, considerato che l'approvazione del disegno di legge in esame dovrebbe prevedibilmente intervenire negli ultimi mesi del corrente anno, l'attuazione del Piano sarà traslata nel 2026: viene pertanto proposto di spostare l'onere e la relativa copertura, di cui al comma 3 della disposizione, al 2026;

in relazione all'articolo 13, viene assicurato che, nel caso di conversione del blocco temporaneo in sequestro amministrativo, la custodia dei prodotti agroalimentari, stante la deperibilità degli stessi, viene mantenuta in capo all'operatore con assunzione dei relativi oneri, al pari e in continuità a quanto disposto all'atto dell'applicazione del blocco temporaneo, senza alcun conseguente aggravio a carico della finanza pubblica;

in relazione all'articolo 14, viene rappresentato che la redazione del Piano operativo dei controlli amministrativi nel settore agroalimentare da parte della Cabina di regia non comporta alcun onere finanziario, considerato che ai componenti della stessa non è riconosciuto alcun emolumento e che i lavori si svolgono presso i locali del MASAF, utilizzando gli strumenti informatici già ivi allocati ed in orario di servizio ordinario. Quanto alla possibile promozione di campagne straordinarie di controllo, viene precisato che quest'ultime già sono condotte autonomamente dalle singole Amministrazioni costituenti la Cabina di regia, rispetto a cui si intende, piuttosto, realizzarne un'azione di coordinamento per una maggiore efficacia ed ottimizzazione delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti;

in relazione all'articolo 15, viene assicurato che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) provvederà ai compiti assegnatigli dalla norma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 12, del comma 3 con il seguente: « 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di controllo di cui al presente articolo, pari a 250.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. ».

su emendamenti

(Estensore: Damiani)

14 ottobre 2025

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.0.1.

Il parere è non ostativo sulla proposta 12.500.

Sull'emendamento 12.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione come l'emendamento 12.500.

L'esame resta sospeso su tutti i restanti emendamenti.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Lotito)

15 ottobre 2025

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 11.20, 11.21, 11.23, 11.24, 11.25 e 12.0.1.

Sugli emendamenti 12.1, 12.3, 12.4 e 12.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione:

« *Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo*: "Definisce, altresì, un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente indicando compiti e responsabilità delle Autorità competenti ai controlli.";

b) *al comma 2, dopo le parole*: "oltre che sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione e commercializzazione", *inserire le seguenti*: "avvalendosi anche di idonee prove di laboratorio ai fini di individuare l'origine geografica del latte e dei prodotti di trasformazione e l'uso di latti diversi dal latte fresco." ».

Sull'emendamento 15.2, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione:

« *All'articolo 15, comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente*:

"*b*) dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

'Art. 6-*bis*. - *(Illeciti amministrativi)* - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), che svolgano le attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*) a favore di imprese agricole aventi sede legale in ambiti territoriali diversi da quelli per i quali i CAA abbiano ottenuto l'autorizzazione ad operare ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 3, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 2.000 fino a un massimo di euro 8.000.

2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è l'autorità competente per l'accertamento delle

violazioni di cui al presente articolo nonché per l'irrogazione delle relative sanzioni che si applicano secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.'" ».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 5.0.1, 14.0.100, 9.100, 10.0.100, 10.0.100/1, 13.100, 1.21, 1.22, 1.32, 1.34, 1.45, 1.46, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 7.2, 7.3, 11.8, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8 e 14.9, il cui esame resta sospeso.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Damiani)

21 ottobre 2025

La Commissione, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta del 15 ottobre scorso, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.45 e 9.100.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti 1.21, 1.22, 1.32, 1.34, 1.46, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 5.0.1, 7.2, 7.3, 10.0.100, 10.0.100/1, 11.8, 13.100, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9 e 14.0.100.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Lotito)

22 ottobre 2025

La Commissione, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta del 21 ottobre scorso, nonché le ulteriori proposte emendative trasmesse, relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.33 (testo 2), 6.1 (testo 2) e 16.5 (testo 2).

L'esame resta sospeso sugli emendamenti 1.21, 1.22, 1.32, 1.34, 1.46, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 5.0.1, 7.2, 7.3, 10.0.100, 10.0.100/1, 11.8, 13.100, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9 e 14.0.100.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Calandrini)

28 ottobre 2025

La Commissione, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta del 22 ottobre scorso, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul subemendamento 10.0.100/1.

Il parere è non ostativo sulle proposte 10.0.100, 13.100 e 14.0.100.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti 1.21, 1.22, 1.32, 1.34, 1.46, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 5.0.1, 7.2, 7.3, 11.8, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8 e 14.9.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Damiani)

4 novembre 2025

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta del 28 ottobre scorso, esprime, per quanto di competenza, sulle proposte 1.21 e 1.22, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione:

« *Al comma 1, lettera* d*), numero 2), capoverso "Art. 517*-sexies*."*, *aggiungere dopo le parole*: "al fine" *le seguenti*: "di indurre in errore il compratore e" *e, in fine il seguente comma*: "La punibilità è esclusa quando la condotta, per le quantità o il valore economico esiguo del prodotto, o l'assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, è di lieve entità." ».

Sulla proposta 1.32, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione:

« *Al comma 1, lettera d), n. 2), capoverso "Art. 517*-octies. - (Circostanze aggravanti)*"*, *al numero 3) sopprimere le parole*: "del grado di nocività o", *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: "oggetto dell'illecito" *e sostituire la rubrica con la seguente:* "(Pena accessoria e circostanze aggravanti)." ».

Sulla proposta 1.34, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione:

« *Al comma 1, lettera* d)*, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni*:

a) *al capoverso "Art. 517*-octies. - (Circostanze aggravanti)"*, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente*: "Le pene stabilite dagli articolo 517-*sexies* e 517-*septies* sono aumentate da un terzo alla metà se le condotte ivi previste, al di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-*bis*, sono realizzate con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati.";

b) *il capoverso "Art. 517*-novies - (Agropirateria)*" è soppresso*.

Conseguentemente le parole: "articolo 517-*novies*", *ovunque ricorrano, sono soppresse.*

Al comma 1, lettera e)*, n. 2, capoverso "Art. 518.1* - (Ulteriori pene accessorie)*"*, *sostituire le parole*: "per il delitto previsto dall'articolo 517-*novies*" *con le seguenti*: "nel caso di cui all'articolo 517-*octies*, quarto comma." ».

Sull'emendamento 1.46, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione:

« *Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente*:

"2-*bis*. All'articolo 25-*bis*.1, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: 'e 517-*quater'* sono sostituite dalle seguenti: ', 517-*quater* e 517-*octies,* quarto comma*.'"* ».

Sugli emendamenti 2.6, 2.7 e 2.8, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione:

« *Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente*:

"*b)* all'articolo 260, comma 3, le parole: 'o la distruzione' sono sostituite dalle seguenti: ', la distruzione o la diversa destinazione prevista dalla legge'." ».

Sull'emendamento 2.11, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione:

« *Al comma 1, dopo la lettera* c) *inserire la seguente:*

"*c-bis)* all'articolo 392 del codice di procedura penale, al comma 1, lettera *f)* dopo le parole: 'non evitabile', sono inserite le seguenti: 'ovvero un alimento deteriorabile'" ».

Sulla proposta 5.0.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione:

« *Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 5-*bis*.

1. I prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e di indicazione geografica protetta (IGP) possono essere dotati, ai fini dell'immissione al consumo, di uno speciale contrassegno, da adottare su base volontaria, realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che, in ragione della sua natura e funzione, è carta valori.
2. Il contrassegno è realizzato con materiali e tecniche di sicurezza in grado di assicurare un'elevata protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni garantendo la tracciabilità e l'autenticità del prodotto.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche tecniche, le diciture, le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione e il controllo, nonché il costo del contrassegno da porre integralmente a carico degli operatori.
4. Le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri

a carico della finanza pubblica e, comunque, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione." ».

Sugli emendamenti 7.2 e 7.3, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione:

« *Al comma 1, capoverso* "Art. 2."*, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo*: "Per le violazioni di natura documentale o formale che non incidano sulla sicurezza alimentare o sulla tracciabilità sostanziale del prodotto, l'autorità competente, prima di procedere all'irrogazione della sanzione amministrativa, assegna all'operatore un termine di quindici giorni per la regolarizzazione spontanea dell'attività" ».

Sull'emendamento 11.8, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione:

« *Al comma 1, lettera* b)*, capoverso "01", terzo periodo, dopo le parole*: "consentire all'autorità competente" *inserire le seguenti*: ", di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27,". ».

Sulle proposte 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 e 14.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione:

« *Al comma 1, dopo le parole*: "dal comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri," *inserire le seguenti*: "da un rappresentante del Comando carabinieri per la tutela della salute,". ».

Sulle proposte 14.6, 14.7, 14.8 e 14.9, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione:

« *Al comma 1, dopo le parole*: "dal direttore della Direzione antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli", *inserire le seguenti*: ", dai rappresentanti della Direzione Generale dell'igiene e della sicurezza alimentare del Ministero della salute in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dai rappresentanti delle Associazioni di categoria delle imprese comparativamente più rappresentative a livello nazionale" ».

Il parere è non ostativo sulle proposte 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.

PARERE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA
E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

sul disegno di legge

(Estensore: Bizzotto)

1° ottobre 2025

La Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE D'iniziativa del Governo	**DISEGNO DI LEGGE** Testo proposto dalla Commissione
TITOLO I SANZIONI PENALI	TITOLO I SANZIONI PENALI
Art. 1. *(Modifiche al codice penale a tutela del commercio di prodotti alimentari)*	Art. 1. *(Modifiche al codice penale a tutela del commercio di prodotti alimentari)*
1. Al titolo VIII del libro secondo del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:	1. *Identico*:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare »;	*a) identica*;
b) al capo II, gli articoli 516 e 517-*bis*	*b) identica*;

sono abrogati;	
c) all'articolo 517-*quater* è premessa la seguente partizione: « Capo II-*bis* - Dei delitti contro il patrimonio agroalimentare »;	*c) identica*;
d) al capo II-*bis*, introdotto dalla lettera *c)* del presente comma:	*d) identico*:
1) all'articolo 517-*quater*:	1) *identico*;
1.1) al primo comma, le parole: « fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 »;	
1.2) il secondo comma è sostituito dal seguente: « Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata »;	
1.3) il terzo comma è abrogato;	
1.4) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari »;	
2) dopo l'articolo 517-*quinquies* sono aggiunti i seguenti:	2) *identico*:
« Art. 517-*sexies*. - *(Frode alimentare)* - Fuori dei casi di cui all'articolo 517-*septies*, chiunque, al fine di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti è punito, se il fatto non è previsto come più grave reato, con la reclusione da quattro mesi a	« Art. 517-*sexies*. - *(Frode alimentare)* - Fuori dei casi di cui all'articolo 517-*septies*, chiunque, al fine **di indurre in errore il compratore e** di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, **sostanzialmente difformi** da quelli indicati, dichiarati o pattuiti è punito, se il fatto non è previsto come più grave reato, con la reclusione da **due mesi** a **un anno** e con la multa da euro **1.000** a euro **4.000.**

due anni e con la multa da euro 4.000 a euro 10.000.	
	La punibilità è esclusa quando la condotta, per le quantità o il valore economico esiguo del prodotto o l'assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, è di lieve entità.
Art. 517-*septies*. - *(Commercio di alimenti con segni mendaci)* - Chiunque, al fine di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, che sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.	Art. 517-*septies*. - *(Commercio di alimenti con segni mendaci)* - Chiunque, al fine di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, che sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti è punito con la reclusione da **tre a diciotto mesi** e con la multa **fino a euro 20.000.**
Art. 517-*octies*. - *(Circostanze aggravanti)* - Nei casi di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da cinque giorni a tre mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso.	Art. 517-*octies*. - *(**Pena accessoria e** circostanze aggravanti)* - *Identico*.
Le pene stabilite dagli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* sono aumentate se:	*Identico*:
1) le condotte attengono alla denominazione di origine o all'indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti protette dalle norme vigenti;	1) *identico*;
2) i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza;	2) *identico*;
3) i fatti sono di particolare gravità in ragione **del grado di nocività o** della quantità dell'alimento.	3) i fatti sono di particolare gravità in ragione della quantità dell'alimento **oggetto dell'illecito;**
	4) le condotte hanno ad oggetto alimenti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione.
Se concorrono due o più delle circostanze previste dal secondo comma, la pena è aumentata da un terzo alla	*Identico*.

metà.

Le pene stabilite dagli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* sono aumentate da un terzo alla metà se le condotte ivi previste, al di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-*bis*, sono realizzate con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati »;

Art. 517-*novies*. - *(Agropirateria)* - Chiunque, al fine di trarne profitto, fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-*bis*, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 75.000; se commette alcuno dei fatti di cui all'articolo 517-*quater*, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.

Soppresso

Se ricorre taluna delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 517-*octies*, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis*, alla condanna consegue il divieto, di pari durata, di porre in essere, anche per interposta persona fisica o giuridica, qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria finalizzata alla presentazione e promozione dei prodotti oggetto di vendita o comunque di immissione in commercio.

Qualora il colpevole sia già stato condannato per taluno dei reati indicati nell'articolo 518.1, primo comma, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale il giudice dispone la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare

o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica »;	
3) all'articolo 517-*quinquies*, le parole: « e 517-*quater* », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « , 517-*quater*, 517-*sexies*, 517-*septies* e **517-*novie s*** »;	3) all'articolo 517-*quinquies*, le parole: « e 517-*quater* », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « , 517-*quater*, 517-*sexies* **e** 517-*septies* »;
e) al capo III:	*e) identico*:
1) all'articolo 518, le parole: « 516 e 517 » sono sostituite dalle seguenti: « 517, 517-*quater*, 517-*sexies,* 517-*septies* e **517-*novies*** , ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-*bis* del presente titolo, »;	1) all'articolo 518, le parole: « 516 e 517 » sono sostituite dalle seguenti: « 517, 517-*quater*, 517-*sexies* **e** 517-*septies*, ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-*bis* del presente titolo, »;
2) dopo l'articolo 518 sono aggiunti i seguenti:	2) *identico*:
« Art. 518.1. - *(Ulteriori pene accessorie)* - La condanna per il delitto previsto dall'articolo 517-*novies*, ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-*bis* del presente titolo, importa l'applicazione della pena accessoria prevista dall'articolo 30 e il divieto, per la durata indicata dal medesimo articolo 30, di ottenere:	« Art. 518.1. - *(Ulteriori pene accessorie)* - La condanna **nel caso di cui all'articolo 517-*octies*, quarto comma**, ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-*bis* del presente titolo, importa l'applicazione della pena accessoria prevista dall'articolo 30 e il divieto, per la durata indicata dal medesimo articolo 30, di ottenere:
1) iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;	1) *identico*;
2) l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali.	2) *identico*.
Negli stessi casi di cui al primo comma, il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso. Se ricorrono entrambe le condizioni di cui al primo periodo, il giudice può disporre la revoca di autorizzazioni, licenze o analoghi provvedimenti amministrativi che	*Identico*.

consentono l'esercizio dell'attività nonché la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso. In caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 517-*quater* si applicano le pene accessorie indicate al primo comma se è ritenuta la sussistenza di taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 517-*octies.*	*Identico.*
Art. 518.2. - *(Confisca obbligatoria e per equivalente)* - Nei casi di cui agli articoli 517-*quater*, 517-*sexies,* 517-*septies* e **517-*novies*** è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che siano appartenenti a persona estranea al reato medesimo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 474-*bis*, secondo e quarto comma »;	Art. 518.2. - *(Confisca obbligatoria e per equivalente)* - Nei casi di cui agli articoli 517-*quater*, 517-*sexies* **e** 517-*septies* è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che siano appartenenti a persona estranea al reato medesimo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 474-*bis*, secondo e quarto comma »;
3) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni comuni ai capi precedenti ».	3) *identico*.
2. All'articolo 240-*bis*, primo comma, del codice penale, dopo la parola: « 517-*quater*, » sono inserite le seguenti: « 517-*sexies*, 517-*septies*, ».	*Soppresso*
	2. All'articolo 25-*bis*.1, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: « e 517-*quater* » sono sostituite dalle seguenti: « , 517-*quater* e 517-*octies*, quarto comma ».
Art. 2. *(Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice)*	Art. 2. *(Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice)*
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* all'articolo 246, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « *2-bis*. Qualora nell'ambito dell'ispezione di cose sussista la necessità di procedere alle attività di prelievo e campionamento e vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, il pubblico ministero può procedere ai sensi dell'articolo 364, comma 5, secondo	1. *Identico*: *a) identica*;

periodo. Le attività di prelievo e campionamento, comprese le operazioni di trasporto e conservazione dei campioni, sono eseguite nel rispetto della normativa di settore vigente »;		
b) all'articolo 260, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, soggetti a rapido deterioramento, l'autorità giudiziaria può disporne la devoluzione, per la distribuzione gratuita, in favore di enti territoriali, enti caritatevoli o altri enti pubblici ovvero di associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali in favore di persone bisognose o animali abbandonati, su loro richiesta, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa »;	*b)* all'articolo 260, comma 3, **le parole: « o la distruzione » sono sostituite dalle seguenti: « , la distruzione o la diversa destinazione prevista dalla legge »**;	
c) all'articolo 266, comma 1, lettera *f-ter)*, la parola: « 516, » è soppressa e dopo la parola: « 517-*quater* » sono inserite le seguenti: « , 517-*sexies*, 517-*septies* ».	*c) identica* **;**	
	***d)* all'articolo 392, comma 1, lettera *f),* dopo le parole: « non evitabile » sono aggiunte le seguenti: « ovvero un alimento deteriorabile ».**	
2. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:	2. *Identico*:	
a) dopo l'articolo 86-*ter* è inserito il seguente:	*a) identico*:	
« Art. 86-*quater*. - *(Destinazione a scopi benefici dei prodotti alimentari confiscati) - 1*. Il giudice può disporre che i prodotti alimentari idonei al consumo umano, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, di cui abbia ordinato la confisca siano assegnati, per la distribuzione gratuita a persone bisognose, a enti territoriali, a enti	« Art. 86-*quater*. - *(Destinazione a scopi benefici dei prodotti alimentari confiscati) - 1*. Il giudice **dispone** che i prodotti alimentari idonei al consumo umano, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, di cui abbia ordinato la confisca siano assegnati, per la distribuzione gratuita a persone bisognose, a enti territoriali, a enti caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce	

caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali, **su loro richiesta,** previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa.	reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa.
2. In caso di prodotti alimentari idonei al consumo animale, il giudice può adottare un provvedimento analogo a quello di cui al comma 1 in favore di enti territoriali o di altri enti pubblici ovvero di associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali in favore di animali abbandonati, per l'alimentazione degli stessi.	*2*. *Identico*.
3. La destinazione del prodotto a finalità diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 è punita ai sensi dell'articolo 316-*bis* del codice penale »;	*3*. *Identico* »;
b) all'articolo 223, comma 1, dopo le parole: « la revisione » sono inserite le seguenti: « ovvero se, per deperibilità, modificabilità o quantità del campione, non è possibile la ripetizione delle analisi »;	*b) identica*.
***c)* all'articolo 223, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:** **« *3-bis.* Qualora risulti provata la necessità di provvedere ad analisi di campioni con tecniche diverse da quelle definite da leggi, decreti e regolamenti di settore, si applica l'articolo 189 del codice ».**	*soppressa*
Art. 3. *(Modifica all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146)*	Art. 3. *(Modifica all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146)*
1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la parola: « 517-*quater*, » sono inserite le seguenti: « 517-*septies*, **517-*novies*,** ».	1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la parola: « 517-*quater*, » **è inserita la seguente**: « 517-*septies*, ».
Art. 4. *(Modifiche all'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99)*	Art. 4. *(Modifiche all'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99)*
1. All'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. *Identico*:
a) al comma 1, le parole: « e 517-*quater* » sono sostituite dalle seguenti: « , 517-*quater*, 517-*sexies,* 517-*septies* e **517-**	*a)* al comma 1, le parole: « e 517-*quater* » sono sostituite dalle seguenti: « , 517-*quater*, 517-*sexies* **e** 517-*septies* »;

novies »;	
b) alla rubrica, le parole: « e 517-*quater* » sono sostituite dalle seguenti: « , 517-*quater*, 517-*sexies,* 517-*septies* e **517-*novies*** ».	*b)* alla rubrica, le parole: « e 517-*quater* » sono sostituite dalle seguenti: « , 517-*quater*, 517-*sexies* **e** 517-*septies* ».
Art. 5. *(Modifiche all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350)*	Art. 5. *(Modifiche all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350)*
1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. *Identico*:
a) al comma 49, dopo le parole: « commercializzazione di prodotti » sono inserite le seguenti: « diversi dai prodotti o sostanze alimentari »;	*a)* al comma 49, dopo le parole: « commercializzazione di prodotti » sono inserite le seguenti: « diversi dai prodotti o sostanze alimentari**, come definiti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002** »;
b) al comma 49-*bis*, il secondo periodo è soppresso.	*b) identica*.
	Art. 5-*bis*. ***(Disposizioni in materia di contrassegno per i prodotti DOP e IGP)*** **1. I prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) possono essere dotati, ai fini dell'immissione al consumo, di uno speciale contrassegno, da adottare su base volontaria, realizzato dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato che, in ragione della sua natura e funzione, è carta valori.** **2. Il contrassegno è realizzato con materiali e tecniche di sicurezza in grado di assicurare un'elevata protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni, garantendo la tracciabilità e l'autenticità del prodotto.** **3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le caratteristiche tecniche, le diciture, le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione e il controllo, nonché il costo del contrassegno da porre integralmente a carico degli operatori.** **4. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.**
TITOLO II SANZIONI AMMINISTRATIVE Capo I MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 19 NOVEMBRE 2004, N. 297, E AL DECRETO LEGISLATIVO 5 APRILE 2006, N. 190	TITOLO II SANZIONI AMMINISTRATIVE Capo I MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 19 NOVEMBRE 2004, N. 297, E AL DECRETO LEGISLATIVO 5 APRILE 2006, N. 190
Art. 6.	Art. 6.

(Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari)	*(Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari)*
1. Al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. *Identico*:
a) all'articolo 2, comma 6, le parole: « di euro cinquantamila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro diecimila a euro cinquantamila »;	*a) identica*;
b) all'articolo 3, dopo il comma 4 è inserito il seguente:	*b)* all'articolo 3**:** **1) il comma 3 è sostituito dal seguente:** **« *3.* Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti della struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numero 1), per le produzioni a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto »;** **2) il comma 4 è sostituito dal seguente:** **« *4.* Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, numero 1), per le produzioni a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto »;** **3)** dopo il comma 4 **sono inseriti i seguenti:**
« *4-bis.* Il responsabile delle violazioni di cui ai commi 3 e 4, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata, provvede a versare le somme dovute per gli obblighi pecuniari non assolti, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore »;	**«** *4-bis*. *Identico* **.**
	***4-ter*. Per gli illeciti previsti dai commi 3 e 4, con la diffida ad adempiere la struttura di controllo e il Consorzio di tutela possono inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare, a decorrere dalla scadenza dei trenta giorni previsti e sino all'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l'utilizzo della**

	denominazione di origine protetta e dell'indicazione geografica protetta »;
c) all'articolo 4: 1) al comma 1, le parole: « di euro cinquantamila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro diecimila a euro cinquantamila »; 2) al comma 2, le parole: « di euro sessantaduemila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro ventimila a euro sessantamila »;	*c) identica*;
d) all'articolo 5: 1) al comma 1, le parole: « di euro ventiseimila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro cinquemila a euro venticinquemila »; 2) al comma 2, le parole: « di euro diecimilacinquecento » sono sostituite dalle seguenti: « da euro duemila a euro diecimila »;	*d) identica;*
e) all'articolo 6: 1) al comma 1, le parole: « di euro cinquantamila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro diecimila a euro cinquantamila »; 2) al comma 2, le parole: « di euro sessantaduemila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro ventimila a euro sessantamila »;	*e) identica;*
f) all'articolo 7, comma 1, le parole: « di euro cinquantamila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro diecimila a euro cinquantamila »;	*f) identica*;
g) l'articolo 9 è sostituito dal seguente: « Art. 9. - *(Competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)* - *1*. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi dello Stato, l'accertamento delle violazioni di cui agli articoli 3, 4 e 6 e l'irrogazione delle relative sanzioni è di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. *2*. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è altresì competente a irrogare le sanzioni per le violazioni accertate dai soggetti di cui all'articolo 8, nonché dagli organi competenti in materia di prodotti di denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) »;	*g) identica*;

h) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: « Art. 10. - *(Criteri per la determinazione delle sanzioni) - 1*. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso »;	*h) identica*;
i) l'articolo 11 è abrogato.	*i) identica*.
Art. 7.	Art. 7.
(Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, in materia di rintracciabilità)	*(Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, in materia di rintracciabilità)*
1. L'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, è sostituito dal seguente:	1. *Identico*:
« Art. 2. - *(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità) - 1*. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 48.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 48.000 euro. La sanzione massima non può eccedere comunque 150.000 euro.	« Art. 2. - *(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità) - 1. Identico*.
***2*. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono aumentate fino alla metà e fino a due terzi in caso di violazioni commesse rispettivamente da imprese aventi, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, i parametri di media impresa e di grande impresa e sono ridotte fino a un terzo se commesse da imprese aventi i parametri di microimpresa.**	*Soppresso*

3. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso ».	***2*** . Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso. **Per le violazioni di natura documentale o formale che non incidano sulla sicurezza alimentare o sulla tracciabilità sostanziale del prodotto, l'autorità competente, prima di procedere all'irrogazione della sanzione amministrativa, assegna all'operatore un termine di quindici giorni per la regolarizzazione spontanea dell'attività** ».
Capo II MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 2017, N. 231, **E** AL DECRETO LEGISLATIVO 11 MAGGIO 2018, N. 52	Capo II MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 2017, N. 231, AL DECRETO LEGISLATIVO 11 MAGGIO 2018, N. 52**, E AL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 2023, N. 42**
Art. 8. *(Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione, in materia di denominazione dell'alimento, in materia di elenco degli ingredienti e in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza)*	Art. 8. *(Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione, in materia di denominazione dell'alimento, in materia di elenco degli ingredienti e in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza)*
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. *Identico*:
a) all'articolo 3, comma 1: 1) le parole: « del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro »; 2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro »;	*a) identica*;
b) all'articolo 8: 1) al comma 1: 1.1) le parole: « del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è	*b) identica*;

superiore a 32.000 euro »; 1.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro »; 2*)* al comma 2, le parole: « da 500 euro a 4.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 1.000 euro a 8.000 euro »; 3) al comma 3: 3.1) le parole: « del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 1.000 euro a 8.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 8.000 euro »; 3.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La sanzione massima non può eccedere comunque 25.000 euro »; 4) al comma 4: 4.1) le parole: « del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 2.000 euro a 16.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 16.000 euro »; 4.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La sanzione massima non può eccedere comunque 50.000 euro »;	
c) all'articolo 9:	*c) identico*:
1) al comma 1:	1) *identico;*
1.1) le parole: « del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro »; 1.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro »;	
2) al comma 2, le parole: « da 500 euro a 4.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 1.000 euro a 8.000 euro »;	*soppresso*
3) al comma 3:	**2)** *identico*:
3.1) le parole: « del pagamento di una	**2.1)** *identico*;

somma da 1.000 euro a 8.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 2.000 euro a 16.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 16.000 euro »;	
3.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La sanzione massima non può eccedere comunque 50.000 euro »;	**2.2)** *identico*;
d) all'articolo 13:	*d)* all'articolo 13**,** comma 1:
1) al comma 1:	
1.1) le parole: « del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro »;	**1)** *identico*;
1.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro »;	**2)** *identico*;
2) al comma 2, le parole: « da 500 euro a 4.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 1.000 euro a 8.000 euro »;	*soppresso*
e) all'articolo 27, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: « *5-bis.* Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso ».	*e) identica.*
Art. 9. *(Violazioni delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari)*	Art. 9. *(Violazioni delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari)*
1. Al titolo II del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, dopo il capo II è inserito il seguente:	1. *Identico*:
« Capo II-*bis* VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DENOMINAZIONI DI LATTE E DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI	« Capo II-*bis* VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DENOMINAZIONI DI LATTE E DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Art. 7-*bis*. - *(Sanzioni amministrative per l'impiego abusivo delle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013)* - *1*. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque prepara, produce, confeziona, detiene, vende, pone in vendita, mette in commercio, cede a qualsiasi titolo o pubblicizza con qualunque mezzo prodotti alimentari utilizzando denominazioni che usurpano, imitano o evocano la denominazione di latte o le denominazioni di prodotti lattiero-caseari in violazione delle disposizioni dell'allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro e al sequestro della merce e di ogni materiale o supporto mediante il quale è commessa la violazione ai fini della loro confisca e distruzione; la sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro. Le disposizioni del presente comma si applicano anche qualora le denominazioni di cui al primo periodo siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che specificano l'origine vegetale del prodotto o siano accompagnate da locuzioni negative. *2*. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».	Art. 7-*bis*. - *(Sanzioni amministrative per l'impiego abusivo delle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013)* - *1*. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque prepara, produce, confeziona, detiene, vende, pone in vendita, mette in commercio, cede a qualsiasi titolo o pubblicizza con qualunque mezzo prodotti alimentari **diversi da quelli indicati ai punti 1, 2 e 3 della parte III** dell'allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, **utilizzando etichette, documenti commerciali, materiale pubblicitario o altre forme di pubblicità, quali definite all'articolo 2 della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, o qualsiasi forma di presentazione che indichi, implichi o suggerisca che il prodotto è un prodotto lattiero-caseario,** è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da **un minimo di** 4.000 euro a **un massimo di** 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro e al sequestro della merce e di ogni materiale o supporto mediante il quale è commessa la violazione ai fini della loro confisca e distruzione; la sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro. Le disposizioni del presente **articolo** si applicano anche qualora **la denominazione latte o** le denominazioni di cui **al punto 2, secondo comma, della parte III dell'allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013** siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che specificano l'origine vegetale del prodotto o siano accompagnate da locuzioni negative. **Per un prodotto contenente latte o prodotti lattiero-caseari, le medesime denominazioni possono essere utilizzate unicamente per descrivere le materie prime di base o per elencare gli ingredienti in conformità al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.** *2. Identico ».*
Art. 10. *(Modifica al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52)* 1. Al fine di adeguare il sistema sanzionatorio previsto in materia di riproduzione animale agli obblighi e ai requisiti stabiliti a carico degli operatori dalle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, all'articolo 12,	Art. 10. *(Modifica al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52)* *Identico*.

comma 6, alinea, del medesimo decreto legislativo, le parole: « al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403, » sono sostituite dalle seguenti: « previste dalle disposizioni vigenti ».	
	Art. 10-*bis*. ***(Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42)*** **1. Al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:** ***a)* all'articolo 24-*octies*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:** **« 1-*bis*. Ai beneficiari del contributo per l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera *b)*, del regolamento (UE) 2021/2115 che non realizzano integralmente l'investimento, per motivi diversi dalle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, è riconosciuto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate, decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate, a condizione che l'obbiettivo generale dell'investimento sia stato comunque raggiunto »;** ***b)* all'articolo 24-*undecies*, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:** **« 3-*bis*. Nel caso in cui, a seguito di controllo, l'importo richiesto nella domanda di pagamento superi di una percentuale maggiore del 10 per cento l'importo accertato in sede istruttoria, il beneficiario è soggetto, oltre alla decurtazione dell'importo non riconosciuto, alla sanzione nella misura pari al medesimo importo non riconosciuto ».**
Capo III MODIFICHE ALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI NEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO	Capo III MODIFICHE ALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI NEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO
Art. 11. *(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91)*	Art. 11. *(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91)*
1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. *Identico*:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure per la sicurezza alimentare e la tracciabilità del latte e dei prodotti della filiera bufalina »;	*a) identica*;
b) al comma 1 è premesso il seguente: « *01*. Al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza	*b) identico*: « *01*. Al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala, è istituita,

del mercato del latte di bufala, è istituita, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la piattaforma informatizzata denominata "Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati". Gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala inseriscono quotidianamente nella piattaforma di cui al primo periodo i dati di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte di bufala e dei prodotti da esso ottenuti, ivi compresi i coadiuvanti e additivi qualora impiegati, nonché i quantitativi di latte di bufala o suoi derivati provenienti da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi. Tale piattaforma assicura l'interoperabilità con la Banca dati nazionale (BDN) del sistema nazionale di identificazione e registrazione I&R, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, al fine di consentire all'autorità competente di effettuare i controlli ufficiali del latte e dei prodotti di origine animale ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, compresi quelli, anche di tipo incrociato, sulla tracciabilità del latte bufalino alla stalla e dei prodotti di trasformazione presso i caseifici, verificando altresì la resa effettiva del latte bufalino trasformato »;	nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la piattaforma informatizzata denominata "Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati". Gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala inseriscono quotidianamente nella piattaforma di cui al primo periodo i dati di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte di bufala e dei prodotti da esso ottenuti, ivi compresi i coadiuvanti e additivi qualora impiegati, nonché i quantitativi di latte di bufala o suoi derivati provenienti da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi. Tale piattaforma assicura l'interoperabilità con la Banca dati nazionale (BDN) del sistema nazionale di identificazione e registrazione I&R, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, al fine di consentire all'autorità competente**, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27,** di effettuare i controlli ufficiali del latte e dei prodotti di origine animale ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, compresi quelli, anche di tipo incrociato, sulla tracciabilità del latte bufalino alla stalla e dei prodotti di trasformazione presso i caseifici, verificando altresì la resa effettiva del latte bufalino trasformato »;
c) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla filiera bufalina continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138 »;	*c) identica*;
d) il comma 2 è sostituito dal seguente: « *2.* Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli adempimenti dei soggetti della filiera bufalina e, in particolare, i tempi e le modalità di inserimento dei dati nella piattaforma di cui al comma 01. Dalla data di adozione del decreto di cui al primo periodo sono trasferiti nella piattaforma di cui al comma 01, secondo le modalità definite nel medesimo decreto, i dati, le	*d) identica*;

informazioni, i documenti e ogni altro elemento contenuto nella piattaforma informatica istituita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 20 settembre 2014, la quale cessa di operare »;	
e) al comma 3, le parole: « ai commi 1, terzo periodo, e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1, terzo periodo »;	*e) identica*;
f) al comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 48.000 o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a euro 48.000. La sanzione massima non può eccedere comunque euro 150.000. Alle violazioni di cui al primo periodo si applica altresì la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento nel quale si è verificata la violazione per un periodo da dieci a trenta giorni e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale »;	*f) identica*;
g) dopo il comma 4 è inserito il seguente: « *4-bis.* Le sanzioni amministrative di cui al comma 4 sono aumentate fino alla metà e fino a due terzi se commesse rispettivamente da imprese aventi, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, i parametri di media impresa e di grande impresa e sono ridotte fino a un terzo se commesse da imprese aventi i parametri di microimpresa »;	*g) identica*;
h) il comma 5 è sostituito dal seguente: « *5.* Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 01 entro i termini previsti è soggetto a una sanzione	*h) identica*;

amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000. Se il ritardo nella registrazione non supera tre giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50 per cento. Nel caso di microimpresa, come definita dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 01, le sanzioni di cui al presente comma si applicano a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2026 »*;*	
i) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente: « *5-bis.* Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 01, 1 e 2 non si applica la diffida di cui all'articolo 1, comma 3, e non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 »;	*i) identica*;
l) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente: « *5-ter.* Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso ».	*l) identica*.
Art. 12. *(Piano straordinario di controllo nazionale)* 1. Al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità di tutte le tipologie di latte e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta o indicazione geografica tipica, ivi comprese le pertinenti disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con decreto del capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), predispone, entro sessanta giorni dalla	Art. 12. *(Piano straordinario di controllo nazionale)* 1. Al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità di tutte le tipologie di latte e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta o indicazione geografica tipica, ivi comprese le pertinenti disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con decreto del capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un « piano straordinario di controllo nazionale » per i prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta e indicazione geografica tipica, in coerenza con le disposizioni che disciplinano le modalità di svolgimento dei controlli ufficiali di cui al

data di entrata in vigore della presente legge, un « piano straordinario di controllo nazionale » per i prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta e indicazione geografica tipica, in coerenza con le disposizioni che disciplinano le modalità di svolgimento dei controlli ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017.	regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017. **Il medesimo decreto definisce altresì un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente indicando compiti e responsabilità delle autorità competenti ai controlli.**
2. Nell'ambito del piano di cui al comma 1 sono previste attività ispettive volte a verificare la coerenza tra i quantitativi di latte e le cagliate di latte di bufala prodotto o introdotto in Italia rispetto alla produzione della mozzarella di bufala campana DOP e alla mozzarella di latte di bufala generica, attraverso controlli periodici presso tutti i soggetti della filiera bufalina e presso le strutture frigo censite in Italia per lo stoccaggio del latte e delle cagliate di latte bufalino, le stalle di produzione di latte di bufala, i raccoglitori-trasportatori e i caseifici che ritirano il latte bufalino, oltre che sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione e commercializzazione. I controlli sono altresì diretti a verificare l'adeguatezza delle strutture produttive a quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dall'articolo 11 della presente legge, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 20 settembre 2014.	2. Nell'ambito del piano di cui al comma 1 sono previste attività ispettive volte a verificare la coerenza tra i quantitativi di latte e le cagliate di latte di bufala prodotto o introdotto in Italia rispetto alla produzione della mozzarella di bufala campana DOP e alla mozzarella di latte di bufala generica, attraverso controlli periodici presso tutti i soggetti della filiera bufalina e presso le strutture frigo censite in Italia per lo stoccaggio del latte e delle cagliate di latte bufalino, le stalle di produzione di latte di bufala, i raccoglitori-trasportatori e i caseifici che ritirano il latte bufalino, oltre che sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione e commercializzazione**, avvalendosi anche di idonee prove di laboratorio ai fini di individuare l'origine geografica del latte e dei prodotti di trasformazione e l'uso di latti diversi dal latte fresco**. I controlli sono altresì diretti a verificare l'adeguatezza delle strutture produttive a quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dall'articolo 11 della presente legge, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 20 settembre 2014.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di controllo di cui al presente articolo, pari a 250.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero	3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di controllo di cui al presente articolo, pari a 250.000 euro per l'anno **2026**, si provvede mediante corrispondente riduzione **delle proiezioni** dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.	
Capo IV PROCEDURE E ORGANI Art. 13. *(Blocco ufficiale temporaneo nei casi di inosservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa)*	Capo IV PROCEDURE E ORGANI Art. 13. *(Blocco ufficiale temporaneo nei casi di inosservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa)*
1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:	1. *Identico*:
« Art. 18-*bis*. - *(Blocco ufficiale temporaneo)* - *1*. In materia agroalimentare e della pesca, l'organo accertatore, qualora rilevi violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, dispone il blocco ufficiale temporaneo del prodotto oggetto del controllo o dei mezzi tecnici della produzione, quali sementi, prodotti fitosanitari, fertilizzanti, mangimi, prodotti impiegati come coadiuvanti e additivi o comunque qualsiasi prodotto impiegato per ottenere un prodotto agroalimentare, al fine di consentire l'acquisizione della documentazione idonea a dimostrarne la regolarità. L'organo accertatore vincola il prodotto con le modalità ritenute opportune affidandone la custodia all'operatore del settore alimentare destinatario del controllo e informa immediatamente l'autorità amministrativa competente con invio del processo verbale di disposizione del blocco.	« Art. 18-*bis*. - *(Blocco ufficiale temporaneo)* - *1. Identico*.
2. Entro dieci giorni dalla disposizione del blocco, il soggetto sottoposto a controllo ha facoltà di trasmettere la corretta documentazione all'indirizzo e con le modalità indicate nel provvedimento che dispone il blocco ufficiale temporaneo. Avverso il provvedimento di blocco ufficiale temporaneo è ammesso ricorso all'autorità competente, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del	*2*. Entro dieci giorni dalla disposizione del blocco, il soggetto sottoposto a controllo ha facoltà di trasmettere la corretta documentazione all'indirizzo e con le modalità **indicati** nel provvedimento che dispone il blocco ufficiale temporaneo. Avverso il provvedimento di blocco ufficiale temporaneo è ammesso ricorso all'autorità competente, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, secondo le modalità e nei termini previsti per l'opposizione al sequestro di cui all'articolo 19 della presente legge.

Consiglio, del 15 marzo 2017, secondo le modalità e nei termini previsti per l'opposizione al sequestro di cui all'articolo 19 della presente legge.	
3. Qualora la documentazione di cui al comma 2 sia idonea a sanare la violazione contestata, l'organo accertatore svincola il prodotto agroalimentare o i mezzi tecnici di produzione, dandone comunicazione al custode. In caso di mancata trasmissione nei termini indicati della documentazione o di trasmissione di documentazione non idonea, l'organo accertatore provvede a convertire il blocco ufficiale temporaneo in sequestro amministrativo nei casi previsti dalla presente legge ».	*3*. *Identico* ».
Art. 14. *(Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare)*	Art. 14. *(Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare)*
1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituita la Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare, presieduta dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, o da un suo delegato e composta dal capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), da un qualificato rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri individuato dal Comando medesimo in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dal comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, dal capo del Reparto piani e operazioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, dal capo del Reparto operazioni del Comando generale della Guardia di finanza, dal direttore del Servizio polizia stradale della Polizia di Stato, dal direttore generale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dal direttore della Direzione antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei	1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituita la Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare, presieduta dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, o da un suo delegato e composta dal capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), da un qualificato rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri individuato dal Comando medesimo in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dal comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, **da un rappresentante del Comando carabinieri per la tutela della salute,** dal capo del Reparto piani e operazioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, dal capo del Reparto operazioni del Comando generale della Guardia di finanza, dal direttore del Servizio polizia stradale della Polizia di Stato, dal direttore generale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dal direttore della Direzione antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli**, dai rappresentanti della Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare del Ministero della salute in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dai rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese comparativamente più rappresentative a livello nazionale** e dal dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco designato dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno o da loro delegati.

monopoli e dal dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco designato dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno o da loro delegati.	
2. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati a partecipare con funzione consultiva i rappresentanti di enti e organismi, compresi i Corpi forestali regionali, in relazione alle proprie specifiche competenze nelle materie di cui alle tematiche in trattazione. La Cabina di regia può avvalersi di un tavolo tecnico di supporto composto da rappresentanti designati dalle amministrazioni componenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	2. *Identico*.
3. La Cabina di regia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio provvedimento l'organizzazione dei lavori.	3. *Identico*.
4. La Cabina di regia assolve i seguenti compiti: *a)* promuove la collaborazione tra gli organi di controllo per un incremento dell'efficacia dei controlli finalizzati alla prevenzione e alla repressione degli illeciti, a tutela dei cittadini e degli imprenditori del settore agroalimentare; *b)* redige annualmente il Piano operativo dei controlli agroalimentari in cui sono individuate le prioritarie azioni coordinate di controllo; *c)* promuove campagne straordinarie di controllo per la salvaguardia delle produzioni italiane e per il contrasto alle frodi comunitarie e alle pratiche sleali.	4. *Identico*.
5. Ai componenti della Cabina di regia e dell'eventuale tavolo tecnico, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.	5. *Identico*.
	Art. 14-*bis*. ***(Competenze in materia di controlli ai fini della condizionalità sociale)*** **1. All'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:** **« *1-ter.* L'AGE-Control S.p.A. esercita funzioni di controllo sulle imprese agricole per il rispetto delle**

	disposizioni di cui all'articolo 14 e all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115 nonché agli articoli 87, 88 e 89 del regolamento (UE) 2021/2116. ***1-quater.*** **Nell'esercizio delle funzioni di controllo, gli ispettori dell'AGE-Control S.p.A. rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale ».**
Art. 15. *(Norme sui Centri autorizzati di assistenza agricola - CAA)*	Art. 15. *(Norme sui Centri autorizzati di assistenza agricola - CAA)*
1. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. *Identico*:
a) all'articolo 6, comma 3:	*a) identica*;
1) al primo periodo, la parola: « istituiti » è sostituita dalla seguente: « costituiti »;	
2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « I soggetti di cui al primo periodo non possono costituire un CAA qualora nei sei mesi antecedenti alla richiesta di autorizzazione alla costituzione di un CAA abbiano partecipato alla compagine sociale di un diverso CAA cui sia stata revocata l'autorizzazione ai sensi della normativa vigente. Il medesimo divieto si applica, per un periodo di due anni, in caso di reiterazione della condotta nei cinque anni successivi dalla scadenza del primo divieto e, per un periodo di dieci anni, in caso di reiterazione intervenuta nei successivi cinque anni »;	
b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente: « Art. 6-*bis*. - *(Illeciti amministrativi)* - *1.* Salvo che il fatto costituisca reato, i CAA che, per le prestazioni da rendere a favore delle imprese agricole in virtù delle convenzioni di cui all'articolo 6, comma 1, richiedono alle medesime imprese, in qualsiasi forma, una remunerazione o qualsiasi altro tipo di compenso non dovuti, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 16.000. *2*. Salvo che il fatto costituisca reato, i CAA che accettano di svolgere prestazioni a favore delle imprese agricole aventi sede legale fuori dell'ambito territoriale di operatività degli stessi Centri sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000.	*b*) *identico*: « Art. 6-*bis*. - *(Illeciti amministrativi) - 1.* Salvo che il fatto costituisca reato, i CAA che **svolgano le attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*,** a favore di imprese agricole aventi sede legale **in ambiti territoriali diversi da quelli per i quali i CAA abbiano ottenuto l'autorizzazione ad operare ai sensi e per gli effetti del decreto di cui all'articolo 6, comma 3,** sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da **un minimo di** euro 2.000 a **un massimo di** euro 8.000.

3. Per le violazioni di cui ai commi 1 e 2 l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è l'Agenzia, alla quale spettano le somme riscosse a titolo di sanzione per la successiva devoluzione ai CAA per lo svolgimento dei servizi nell'ambito delle convenzioni con essi stipulate. Le relative sanzioni si applicano secondo le modalità di cui alla legge n. 689 del 1981 ».	***2.*** **L'Agenzia è l'autorità competente per l'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo nonché per l'irrogazione delle relative sanzioni che si applicano secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste** ».
Art. 16. *(Modifica all'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)*	Art. 16. *(**Modifiche** all'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)*
1. All'articolo 79, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Decorsi trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio territoriale dell'ICQRF, l'amministrazione può inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare e sino all'adozione del provvedimento definitivo, l'utilizzo della denominazione protetta ».	1. All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, **sono apportate le seguenti modificazioni:**
	a) **il** comma 3 **è sostituito dal seguente:** **«** ***3.*** **Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti dell'organismo di controllo per le produzioni DOC, DOCG e IGT rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto »;** ***b)*** **dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:** **«** ***3-bis*****. Il responsabile delle violazioni di cui al comma 3, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata, provvede a versare le somme dovute per gli obblighi pecuniari non assolti, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.** ***3-ter*****. Per l'illecito di cui al comma 3, con la diffida ad adempiere l'organismo di controllo può inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare, a decorrere dalla scadenza dei trenta giorni previsti e sino all'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l'utilizzo della denominazione DOC, DOCG e IGT. Con l'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo si applica, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria dell'interdizione all'utilizzo della denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione »;** ***c)*** **il comma 5 è sostituito dal seguente:**

	« *5.* Il soggetto che pone in essere un comportamento diretto a non consentire l'effettuazione dell'attività di controllo ovvero ad intralciare o a ostacolare l'attività di verifica da parte del personale dell'organismo di controllo, qualora non ottemperi, entro quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere formulata dallo stesso organismo di controllo, è soggetto alla sanzione amministrativa di 1.000 euro ».
Capo V RIORDINO DEL REGIME SANZIONATORIO IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA	Capo V RIORDINO DEL REGIME SANZIONATORIO IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA
Art. 17. *(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4)*	Art. 17. *(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4)*
1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:	*Identico*.
a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: « Art. 10. - *(Pesca senza licenza o autorizzazione) - 1*. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attività di pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione prevista da disposizioni europee o nazionali in corso di validità è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora la validità del titolo sia scaduta da oltre trenta giorni »;	
b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: « Art. 11. - *(Pesca in zone e tempi vietati) - 1*. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attività di pesca in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 6 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, nei seguenti casi:	
a) pesca in aree marine protette;	

b) pesca a una distanza superiore a 0,5 miglia dal confine interno di ogni altra zona vietata;
c) quando la navigazione è iniziata in tempi vietati.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene, trasporta e commercia il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca direttamente *stock* ittici per i quali l'attività di pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso »;
c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
« Art. 12. - *(Pesca di quantità superiori a quelle autorizzate)* - *1*. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
2. Chiunque effettua catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca direttamente uno *stock* ittico per il quale è previsto un contingente di cattura senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro

a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 6 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso, salvo il caso di un unico esemplare di peso superiore »;

d) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Art. 13. - *(Uso o detenzione di attrezzi o strumenti da pesca vietati) - 1*. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attività di pesca con attrezzi o strumenti vietati o non conformi alla normativa vigente o colloca apparecchi fissi o mobili, ai fini di pesca, senza la necessaria autorizzazione o in difformità da questa è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. In caso di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi, la violazione comporta la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi o, se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza, anche nel caso in cui non sia stata emessa ordinanza di ingiunzione. Le violazioni previste dal presente comma costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 4 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, nei seguenti casi:

a) utilizzo di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi;

b) utilizzo di attrezzi le cui caratteristiche di selettività richieste dalle norme siano modificate riducendone le dimensioni di tre millimetri o del 5 per cento se maggiore;

c) utilizzo di attrezzi con ami o altri strumenti o apparecchi da pesca in quantità superiori del 10 per cento rispetto al consentito.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente o detiene, trasporta o commercia il prodotto della pesca che sia avvenuta con tali attrezzi è soggetto

al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. In caso di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi, la violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 4 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca e la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi o, se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza, anche nel caso in cui non sia stata emessa ordinanza di ingiunzione.

3. Chiunque falsifica, occulta o omette la marcatura, l'identità o i contrassegni di individuazione dell'unità da pesca ovvero, dove previsto, degli attrezzi da pesca è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca »;

e) dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:

« Art. 13-*bis*. - *(Apparato motore, dispositivi di geolocalizzazione e registrazione delle catture)* - *1*. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette, sostituisce, altera o modifica l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque naviga con un dispositivo di geolocalizzazione manomesso, alterato o modificato, nonché interrompe volontariamente il segnale, ovvero naviga in aree marine soggette a misure di restrizione dell'attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle espressamente disposte dalle normative europea e nazionale, accertate con sistemi di localizzazione satellitare, è

soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

3. Chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora i prodotti della pesca oggetto dell'illecito rappresentino almeno il 10 per cento del peso totale dei prodotti di specie.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a *stock* oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dal Mar Mediterraneo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora i prodotti della pesca oggetto dell'illecito rappresentino almeno il 10 per cento del peso totale dei prodotti di specie.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni delle normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.

Art. 13-*ter*. - *(Contrasto alla pesca*

illegale, non dichiarata e non regolamentata) - 1. Al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, è fatto divieto di:

a) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunta con pescherecci che esercitano la pesca INN, inclusi nell'elenco dell'Unione europea delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca;

b) effettuare prestazione di assistenza o rifornimento alle navi di cui alla lettera *a)*;

c) coadiuvare la pesca INN o svolgere attività a bordo in qualità di operatore o di proprietario effettivo di peschereccio inserito nell'elenco comunitario delle navi INN.

2. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. Le violazioni costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. Le violazioni costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza il prodotto della pesca proveniente da attività di pesca INN, ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di alienazione dei beni confiscati da parte

delle autorità competenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

Art. 13-*quater*. - *(Intralcio all'attività di ispezione degli organi deputati alla vigilanza e al controllo) - 1*. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque occulta, manomette o elimina elementi di prova relativi a un'indagine condotta dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza e al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque intralcia l'attività condotta dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza e al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.

Art. 13-*quinquies*. - *(Violazione di obblighi relativi a specie appartenenti a* stock *ittici oggetto di piani pluriennali) - 1*. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando quanto previsto all'articolo 13-*bis*, comma 4, chiunque viola gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale relative a specie appartenenti a *stock* ittici oggetto di piani pluriennali è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

Art. 13-*sexies*. - *(Violazione di obblighi*

in materia di etichettatura e tracciabilità) - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di etichettatura e tracciabilità, nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni all'acquirente finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

Art. 13-*septies*. - *(Violazioni agli obblighi relativi al rispetto delle taglie minime di riferimento) - 1*. Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle normative europea e nazionale vigenti, è fatto divieto di:

a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente;

b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente.

2. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al primo periodo devono essere rigettate in mare.

3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.

4. In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di cui al comma 3, restano salvi gli obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla

competente autorità marittima secondo modalità, termini e procedure stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Chiunque non ottempera agli obblighi di comunicazione previsti dal presente comma è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

5. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea e nazionale. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dei commi 1, lettere *a)* e *b)*, 2, 3 e 5 è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;

e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

7. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al comma 6, al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia

minima di riferimento per la conservazione è applicata una riduzione pari al 10 per cento del peso rilevato senza arrotondamento di decimali. Non è possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello strumento, che sono già comprese nella percentuale sopra indicata.

8. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, non è applicata la sanzione se la cattura accessoria o accidentale di esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è stata realizzata con attrezzi conformi alle normative europea e nazionale, autorizzati dalla licenza di pesca.

9. Le violazioni di cui ai commi 1 e 3 costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso.

Art. 13-*octies*. - *(Violazioni nell'esercizio della pesca non professionale)* - *1*. Chiunque svolge attività di pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

2. Chiunque pone in vendita o esercita il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella effettuata a fini scientifici, salvo quanto disposto dall'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro.

3. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque:

a) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva,

ricreativa e subacquea. La sanzione è aumentata di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione e il tonno rosso (*Thunnus thynnus)*;
b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, ovvero affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso.
4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura e fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 50.000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:
a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 3.000 euro;
b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;
c) oltre 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.000 euro e 50.000 euro.
5. Le sanzioni di cui al comma 4 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano ad oggetto le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione e il tonno rosso (*Thunnus thynnus*). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni dell'articolo 13-*septies*, comma 7.
6. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, agli esercizi commerciali che acquistano pescato in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 4 si applica la sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni lavorativi.
Art. 13-*novies*. - *(Sanzioni amministrative accessorie) - 1*.

All'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 10, 11, 12, commi 1 e 3, 13, 13-*bis*, commi 1, 2, 3 e 4, 13-*ter*, 13-*quater*, 13-*quinquies*, 13-*sexies*, 13-*septies* e 13-*octies*, commi 1, 2, 3, lettera *a)*, e 4, consegue l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:

a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, è sempre disposta la confisca degli esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, stabilita dalle normative europea e nazionale. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-*sexies*, la confisca non è disposta nel caso in cui il trasgressore possa dimostrare che la partita dei prodotti della pesca o acquacoltura sia comunque rintracciabile in tutte le fasi della produzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio;

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. È sempre disposta la confisca degli attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente, anche se il trasgressore o l'obbligato in solido si avvalgono della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Gli attrezzi, strumenti o apparecchi confiscati sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;

c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui all'articolo 13, comma 1.

2. Qualora le violazioni di cui agli articoli 11, 12, 13, comma 1, 13-*bis*, comma 4, 13-*ter*, comma 1, e 13-*septies*, abbiano ad oggetto le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione, è disposta, in caso di recidiva, nei confronti del titolare dell'impresa di

pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche nel caso in cui non sia emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche nel caso in cui non sia emessa l'ordinanza di ingiunzione.

3. Qualora le violazioni di cui agli articoli 10, 11, 12, comma 3, 13, comma 1, 13-*quater* e 13-*septies* siano commesse mediante l'impiego di un'imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche nel caso in cui non sia emessa l'ordinanza di ingiunzione.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione della misura della sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori di cui al comma 3.

Art. 13-*decies (Disposizioni procedurali)* - *1*. Le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano per quanto non diversamente disciplinato dal presente capo.

2. In relazione agli illeciti amministrativi individuati nel presente capo, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il Capo del compartimento marittimo territorialmente competente ovvero, in caso di violazioni accertate oltre il limite delle acque territoriali italiane, il Capo del compartimento marittimo di iscrizione dell'unità da pesca.

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 13-*sexies* e fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, le disposizioni di cui al presente capo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura

e a quelli ad essa destinati.
4. L'armatore è solidalmente e civilmente responsabile con il comandante dell'unità da pesca per le sanzioni amministrative inflitte per illeciti commessi nell'esercizio dell'attività di pesca marittima.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo, determinate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono ridotte del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
6. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 12, comma 2, 13-*bis*, commi 3 e 5, e 13-*sexies*, sono aumentate fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione e il trasgressore non si avvale della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 10, 11, 12, commi 1 e 3, 13, comma 1, 13-*bis*, comma 4, 13-*ter*, commi 2 e 4, 13-*quinquies* e 13-*septies*, comma 6, sono aumentate di un terzo nel caso in cui abbiano a oggetto specie ittiche soggette a piani di gestione per la ricostituzione »;
f) all'articolo 14:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente: « *2.* Le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *a)* ed *e)*, costituiscono infrazioni gravi »;
2) al comma 3, dopo le parole: « , come individuati » sono inserite le seguenti: « nel presente capo e »;
g) all'articolo 19, comma 2:
1) le parole: « , di cui all'articolo 14, comma 2, » sono soppresse;
2) dopo le parole: « , come individuati » sono inserite le seguenti: « nel presente capo e »;
h) all'articolo 22, comma 7, dopo le parole: « norme sulla disciplina della pesca » sono aggiunte le seguenti: « e delle disposizioni concernenti la sicurezza e l'igiene dei prodotti ittici destinati al consumo umano, quando gli

accertamenti consistono nella verifica di situazioni oggettive di non conformità che non richiedono valutazioni di ordine tecnico-sanitario »;	
i) all'allegato I, i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15 sono abrogati.	
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI	TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18. *(Clausola di invarianza finanziaria)*	Art. 18. *(Clausola di invarianza finanziaria)*
1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, ad esclusione del comma 3 dell'articolo 12, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.	*Identico*.

1.2.4. Testo correlato 1519-A (ALLEGATO)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1519-A

Relazione orale
Relatore RASTRELLI

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 17 novembre 2025

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani

presentato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare
e delle foreste
e dal Ministro della giustizia
di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*
con il Ministro della difesa
con il Ministro per gli affari europei, il PNRR
e le politiche di coesione
e con il Ministro dell'economia e delle finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2025

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-*bis *del Regolamento*

Emendamenti esaminati dalla Commissione con indicazione del relativo esito procedurale

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1 (testo corretto)
LOPREIATO, BILOTTI

Respinto

Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 131-*bis*, terzo comma, del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «4-*quater*) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 517-*sexies* e 517-*septies*, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 517-*octies* e per il delitto consumato o tentato di cui all'articolo 517-*novies*.».

1.2 (testo corretto)
LOPREIATO, BILOTTI

Respinto

Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 131-*bis*, terzo comma, del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «4-*quater*) per il delitto consumato o tentato previsto dall'articolo 517-*novies*.».

1.3
LOPREIATO, BILOTTI

Respinto

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al Titolo VI, Capo II, del libro secondo del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 440 è sostituito dal seguente:

«Art. 440. - *(Contaminazione, adulterazione o corruzione di acque, alimenti o medicinali)* - Chiunque contamina, adultera o corrompe acque destinate all'alimentazione, alimenti o medicinali, rendendoli pericolosi per la salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, produce, tratta o compone alimenti, medicinali o acque destinate all'alimentazione in violazione delle leggi o dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, rendendoli pericolosi per la salute pubblica»;

b) dopo l'articolo 440 sono inseriti i seguenti:

«Art. 440-*bis*. - (*Importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi*) - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 439 e 440, chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per il commercio, commercializza, somministra, vende o distribuisce alimenti, medicinali o acque avvelenati, contraffatti, adulterati, contaminati, corrotti, ovvero prodotti, trattati o composti in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali, o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, pericolosi per la salute pubblica, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 440-*ter*. - (*Omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi*) - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 440 e 440-*bis*, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni l'operatore del settore alimentare o del commercio che, essendo a conoscenza della pericolosità del consumo di alimenti, medicinali o acque da lui detenuti o alienati, omette di provvedere immediatamente al loro ritiro dal mercato o al richiamo presso gli acquirenti o gli attuali detentori oppure di informare immediatamente le autorità amministrative competenti per la sicurezza degli alimenti, delle acque e dei medicinali.

Alla stessa pena soggiace l'operatore del commercio che non osserva i provvedimenti dati dall'autorità competente per l'eliminazione del pericolo di cui al primo comma.

Art. 440-*quater*. - (*Informazioni commerciali ingannevoli o pericolose*) - Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 440-*bis*, 440-*ter*, 441 e 443, mediante informazioni commerciali false o incomplete riguardanti alimenti, acque o medicinali pregiudica la sicurezza del loro consumo con pericolo per la salute pubblica è punito con la reclusione da uno a quattro anni»;

c) all'articolo 441:

1) la parola: «precedente» è sostituita dalla seguente: «440»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alla stessa pena soggiace chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, senza essere concorso nell'adulterazione o nella contraffazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in depo-

sito doganale, trasporta, detiene per il commercio, commercializza, somministra, vende o distribuisce le cose indicate nel primo comma, che sa essere contraffatte o adulterate in modo pericoloso per la salute pubblica»;

d) dopo l'articolo 445 sono inseriti i seguenti:

«Art. 445-*bis*. - (*Disastro sanitario*) - Quando dai fatti di cui agli articoli 440, 440-*bis*, 440-*ter*, 440-*quater*, 441, 443 e 445 deriva quale conseguenza non voluta, la lesione grave o gravissima o la morte di tre o più persone e il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone, si applica la pena della reclusione da sei a diciotto anni.

Art. 445-*ter*. - (*Disposizioni comuni*) - Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo:

1. il pericolo per la salute pubblica è valutato tenendo conto anche dei consumi cumulativi in quantità normali delle acque, degli alimenti e dei medicinali distribuiti o venduti ed è accertato con riferimento al tempo della loro distribuzione, vendita o messa in circolazione per il consumo;

2. l'alimento si considera adulterato o trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare anche quando le condotte di cui all'articolo 440 sono poste in essere tramite la somministrazione all'animale vivo o l'utilizzazione in relazione al vegetale prima della raccolta di sostanze vietate o in quantità eccedenti quelle consentite;

3. l'alimento si intende inadatto al consumo umano quando è putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato»;

e) all'articolo 446, le parole: «441 e 442» sono sostituite dalle seguenti: «440-*bis*, 440-*ter* e 441»;

f) all'articolo 448:

1) al secondo comma, le parole: «dagli articoli 439, 440, 441 e 442» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 439, 440, 440-*bis*, 441 e 445-*bis*»;

2) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«La condanna per i reati indicati dagli articoli 439, 440, 440-*bis*, 440-*ter* e 445-*bis* importa il divieto, per la durata indicata dall'articolo 30, di ottenere iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, di contenuto autorizzatone, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, nonché l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Nei casi di cui al terzo comma, il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato com-

messo. Se ricorrono ambedue le condizioni di cui al primo periodo, il giudice può disporre la revoca di autorizzazioni, licenze o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l'esercizio dell'attività nonché la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso»;

g) all'articolo 452 l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «Quando alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 440-*bis*, 440-*ter*, 441, 442, 443, 444 e 445 è commesso per colpa, si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite, ridotte dalla metà a due terzi».

1.4

LOPREIATO, BILOTTI

Respinto

Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 444, primo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51» sono sostituite dalle seguenti: «da due a cinque anni e con la multa da euro 15.000 a euro 60.000».

1.5

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 1.1) sostituire le parole: «da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000» *con le seguenti*: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000».

1.6

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Respinto

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «al fine di trarne profitto» *con le seguenti:* «al fine di conseguire, per sé o per altri, un indebito profitto o un vantaggio competitivo».

1.7

LOPREIATO, BILOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso 1.2), dopo le parole: «detiene per la vendita» *inserire la seguente*: «somministra,».

1.8

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 1.2, al capoverso, dopo la parola: «circolazione» *inserire le seguenti*: «i medesimi».

1.9

LOPREIATO, BILOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso 1.2), sostituire le parole: «la cui indicazione geografica o» *con le seguenti: «*i cui segni di indicazione geografica o di».

1.10

ZANETTIN

Ritirato

Al comma 1, lettera d), punto 1), capoverso 1.2), aggiungere, infine, il seguente periodo: «La punibilità è esclusa qualora l'operatore commerciale dimostri di aver agito con la dovuta diligenza, avvalendosi di fornitori certificati o, in alternativa, fornendo la documentazione idonea ad attestare la regolarità del prodotto.».

1.11

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 1.2), al capoverso aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La punibilità è esclusa qualora l'operatore commerciale dimostri di aver agito con la dovuta diligenza, avvalendosi di fornitori certificati o, in alternativa, fornendo la documentazione idonea ad attestare la regolarità del prodotto.».

1.12

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

*Al comma 1, lettera d), numero 2), al capoverso «Art. 517-*sexies*» sopprimere le parole*: «introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, ».

1.13

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

*Al comma 1, lettera d), numero 2), al capoverso «Art. 517-*sexies*» sopprimere le parole*: «, trasporta».

1.14

LOPREIATO, BILOTTI

Respinto

*Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-*sexies*» dopo la parola*: «trasporta,» *inserire le seguenti*: «detiene per vendere, offre o».

1.15

LOPREIATO, BILOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «*Art. 517*-sexies» *sopprimere le parole:* «acque e bevande».

1.16

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «*Art. 517*-sexies»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole*: «che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità,» *con le seguenti*: «che per origine, provenienza, qualità o quantità, sono»;

b) *sostituire le parole*: «con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da euro 4.000 a euro 10.000», *con le seguenti*: «con la reclusione da quattro mesi a due anni o con la multa da euro 2.000 a euro 6.000».

1.17

STEFANI, BERGESIO, POTENTI

Ritirato

Al comma 1, lettera d), punto 2), capoverso «Art. 517-*sexies*»*, sostituire le parole*: «che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità,», *con le seguenti*: «che per origine, provenienza, qualità o quantità, sono».

1.18

ZANETTIN

Ritirato

Al comma 1, lettera d), punto 2), capoverso «*Art. 517*-sexies»*, sostituire le parole*: «che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità,»*, con le seguenti*: «che per origine, provenienza, qualità o quantità, sono»;

1.19

RAPANI, SISLER, SALLEMI

Ritirato

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-*sexies*»*, dopo le parole:* «che sa essere» *sopprimere le seguenti:* «non genuini o,».

1.20

RAPANI, ZANETTIN, STEFANI, PETRENGA, SALLEMI

Accolto

Al comma 1, lettera d), n. 2), capoverso «Art. 517-*sexies - (Frode alimentare)*»*, sostituire la parola:* «diversi» *con le seguenti:* «sostanzialmente difformi»*, e le parole:* «con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da euro 4.000 a euro 10.000» *con le seguenti:* «con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000».

1.21 (testo 2)

STEFANI, BERGESIO, POTENTI

Accolto

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-*sexies.*»*, aggiungere dopo le parole*: "al fine" *le seguenti*: "di indurre in errore il compratore e" *e, in fine il seguente comma*: "La punibilità è esclusa quando la condotta, per le quantità o il valore eco-

nomico esiguo del prodotto, o l'assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, è di lieve entità.»

1.22 (testo 2)

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Accolto

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-*sexies*.», *aggiungere dopo le parole*: "al fine" *le seguenti*: "di indurre in errore il compratore e" *e, in fine il seguente comma*: "La punibilità è esclusa quando la condotta, per le quantità o il valore economico esiguo del prodotto, o l'assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, è di lieve entità.»

1.23

LOPREIATO, BILOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso «*Art. 517*-septies» *sopprimere le parole:* «al fine di trarne profitto».

1.24

LOPREIATO, BILOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «*Art. 517*-septies» *sopprimere le parole:* «acque e bevande».

1.25

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

*Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso «Art.517-*septies*», dopo la parola*: «compratore» *inserire le seguenti*: «o il consumatore».

1.26

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

*Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso «Art.517-*septies*», dopo la parola*: «telematiche» *inserire le seguenti*: «ovvero in violazione di legge o del diritto dell'Unione europea».

1.27

RAPANI, ZANETTIN, STEFANI, PETRENGA, SALLEMI

Accolto

Al comma 1, lettera d), n. 2), capoverso «Art. 517-*septies - (Commercio di alimenti con segni mendaci)*», *sostituire le parole:* «con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000» *con le seguenti:* «con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi e con la multa fino a euro 20.000».

1.28

ZANETTIN

Ritirato

Al comma 1, lettera d), punto 2), sopprimere il capoverso «Art. 517-*octies*».

1.29

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

*Al comma 1,lettera d), numero 2), sopprimere il capoverso «Art. 517-*octies».

1.30

LOPREIATO, BILOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «*Art. 517-*octies»*, al secondo comma, numero 1), sopprimere le parole:* «protette dalle norme vigenti».

1.31

ZANETTIN

Ritirato

Al comma 1, lettera d), numero 2), al capoverso «Art. 517-*octies*», secondo *comma, sopprimere il numero 3).*

1.32 (testo 2)

RAPANI, ZANETTIN, STEFANI, PETRENGA, SALLEMI, CAMPIONE

Accolto

Al comma 1, lettera d), n. 2), capoverso «Art. 517-*octies. - (Circostanze aggravanti)*», *al numero 3) sopprimere le parole*: «del grado di nocività o», *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «oggetto dell'illecito» *e sostituire la rubrica con la seguente:* «(Pena accessoria e circostanze aggravanti).»

1.33 (testo 2)

LOPREIATO, BILOTTI

Accolto

*Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-*octies*», al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente numero:* «3-*bis*) le condotte hanno ad oggetto alimenti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione».

1.34 (testo 2)

RAPANI, ZANETTIN, STEFANI, PETRENGA, SALLEMI

Accolto

Al comma 1, lettera d), n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 517-*octies* - *(Circostanze aggravanti)*», *dopo il terzo comma, aggiungere il seguente*: «Le pene stabilite dagli articolo 517-*sexies* e 517-*septies* sono aumentate da un terzo alla metà se le condotte ivi previste, al di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-*bis*, sono realizzate con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati.»;

b) il capoverso «Art. 517-*novies* - (Agropirateria)» *è soppresso*.

Conseguentemente le parole: «articolo 517-*novies*», *ovunque ricorrano, sono soppresse.*

Al comma 1, lettera e), n. 2, capoverso «Art. 518.1 - *(Ulteriori pene accessorie)*», *sostituire le parole*: «per il delitto previsto dall'articolo 517-*novies*» *con le seguenti*: «nel caso di cui all'articolo 517-*octies*, quarto comma.»".

1.35

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Precluso

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso «Art.517-novies*», primo comma, sostituire le parole*: «l'allestimento di mezzi e» *con le parole:* «la predisposizione di una organizzazione aziendale per l'esercizio di»

1.36

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Precluso

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso «*Art. 517*-novies»*, dopo le parole:* «anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche,» *inserire le seguenti:* «, nonché con la pianificazione di canali di approvvigionamento e distribuzione continuativi funzionali alla reiterazione dei fatti».

1.37

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Precluso

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso «*Art. 517*-novies»*, dopo le parole:* «anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche,» *inserire le seguenti:* «, nonché con accordi tra più persone che prevedano la ripetizione programmata dalla condotta».

1.38

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Precluso

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso «*Art. 517*-novies»*, dopo le parole:* « anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti

digitali nelle reti telematiche,» *inserire le seguenti:* «, nonché con strutture e procedure stabilmente predisposte».

1.39

LOPREIATO, BILOTTI

Precluso

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «*Art. 517*-novies», *sostituire le parole:* «da uno a cinque anni» *con le seguenti:* «da due a sei anni».

1.40

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Precluso

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «*Art. 517*-novies» *sostituire la rubrica con la seguente:* «(Frode agroalimentare organizzata)».

1.41

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Respinto

Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso «Art. 518.1.» *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 1), dopo le parole:* «attività imprenditoriali» *aggiungere le seguenti*: «nel medesimo ambito in cui è stato commesso il reato»;

b) *al numero 2), dopo le parole*: «attività imprenditoriali» *aggiungere le seguenti*: «nel medesimo ambito in cui è stato commesso il reato».

1.42

SISLER, RASTRELLI, CAMPIONE

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-*bis*. Non è punibile ai sensi degli articoli 515 e 517-*sexies* del codice penale l'omesso utilizzo della designazio-

ne «decongelato», qualora ciò avvenga in una delle ipotesi di deroga previste dal Regolamento (UE) n. 1169/2011.».

1.43

ZANETTIN

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-*bis*. Non è punibile ai sensi degli articoli 515 e 517-*sexies* del codice penale l'omesso utilizzo della designazione «decongelato», qualora ciò avvenga in una delle ipotesi di deroga previste dal Regolamento (UE) n. 1169/2011.».

1.44

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-*bis*. Non è punibile ai sensi degli articoli 515 e 517-*sexies* del codice penale l'omesso utilizzo della designazione «decongelato», qualora ciò avvenga in una delle ipotesi di deroga previste dal Regolamento (UE) n. 1169/2011.».

1.45

RAPANI, ZANETTIN, STEFANI, PETRENGA, SALLEMI

Accolto

Sopprimere il comma 2.

1.46 (testo 2)

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2-*bis*. All'articolo 25-*bis*.1, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 8 giu-

gno 2001, n. 231, le parole: «e 517-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «, 517-*quater* e 517-*octies*, quarto comma.»

Art. 2

2.1

LOPREIATO, BILOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «*2*-bis» *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e affidate a laboratori accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625, con obbligo di verbalizzazione della procedura seguita dalla polizia giudiziaria.».

2.2 (testo 2)

RAPANI, SISLER, SALLEMI, CAMPIONE

Accolto

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 86-*quater*», *comma 1, sostituire le parole*: «può disporre», *con le seguenti*: «dispone» *e sopprimere le parole*: «su loro richiesta,».

2.3 (testo 2)

STEFANI, BERGESIO, POTENTI

Accolto

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 86-*quater*», *comma 1, sostituire le parole*: «può disporre», *con le seguenti*: «dispone» *e sopprimere le parole*: «su loro richiesta,».

2.4 (testo 2)

ZANETTIN

Accolto

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 86-*quater*»*, comma 1, sostituire le parole*: «può disporre»*, con le seguenti*: «dispone» *e sopprimere le parole*: «su loro richiesta,».

2.5 (testo 2)

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Accolto

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 86-*quater*»*, comma 1, sostituire le parole*: «può disporre»*, con le seguenti*: «dispone» *e sopprimere le parole*: «su loro richiesta,».

2.6 (testo 2)

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Accolto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «*b)* all'articolo 260, comma 3, le parole: "o la distruzione" sono sostituite dalle seguenti: ", la distruzione o la diversa destinazione prevista dalla legge."»

2.7 (testo 2)

LOPREIATO, BILOTTI

Accolto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «*b)* all'articolo 260, comma 3, le parole: "o la distruzione" sono sostituite dalle seguenti: ", la distruzione o la diversa destinazione prevista dalla legge."»

2.8 (testo 2)

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Accolto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «*b)* all'articolo 260, comma 3, le parole: "o la distruzione" sono sostituite dalle seguenti: ", la distruzione o la diversa destinazione prevista dalla legge."»

2.9

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Precluso

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «517-*septies*» *inserire la seguente*: «517-*novies*».

2.10

LOPREIATO, BILOTTI

Precluso

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «517-*septies*» *inserire la seguente*: «517-*novies*».

2.11 (testo 2)

POGLIESE, CAMPIONE

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-*bis*) all'articolo 392 del codice di procedura penale, al comma 1, lettera *f)* dopo le parole «non evitabile», sono inserite le seguenti: «ovvero un alimento deteriorabile».

2.12

LOPREIATO, BILOTTI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-*bis*) all'articolo 132-*bis*, comma 1, lettera b), dopo le parole: «circolazione stradale,» sono inserite le seguenti: «ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare,».

2.13

RAPANI, ZANETTIN, STEFANI, PETRENGA, SALLEMI

Accolto

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.14

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Accolto

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.15

LOPREIATO, BILOTTI

Accolto

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.16

FREGOLENT, SCALFAROTTO

Accolto

Al comma 2, sopprimere la lettera c)

2.17

DURNWALDER, PATTON

Accolto

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.0.1

LOPREIATO, BILOTTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis*. - (*Modelli di organizzazione dell'ente qualificato come impresa alimentare*) - 1. Nei casi di cui all'articolo 6, il modello di organizzazione e gestione idoneo ad aver efficacia esimente o attenuante della responsabilità amministrativa degli enti che svolgono taluna delle attività di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando l'applicazione di un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici, previsti a livello nazionale e sovranazionale, relativi:

a) al rispetto dei requisiti relativi alla fornitura di informazioni sugli alimenti;

b) alle attività di verifica sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie al fine di garantire la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto;

c) alle attività di vigilanza con riferimento alla rintracciabilità, ossia alla possibilità di ricostruire e di seguire il percorso di un prodotto alimentare attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;

d) alle attività di controllo sui prodotti alimentari, finalizzate a garantire la qualità, la sicurezza e l'integrità dei prodotti e delle loro confezioni in tutte le fasi della filiera;

e) alle procedure di ritiro o di richiamo dei prodotti alimentari importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti;

f) alle attività di valutazione e di gestione del rischio, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo;

g) alle periodiche verifiche sull'effettività e sull'adeguatezza del modello.

2. I modelli organizzativi di cui al comma 1, avuto riguardo alla natura e alle dimensioni dell'organizzazione e del tipo di attività svolta, devono in ogni caso prevedere:

a) idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività ivi prescritte;

b) un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;

c) un idoneo sistema di vigilanza e di controllo sull'attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla genuinità e alla sicurezza dei prodotti alimentari o alla lealtà commerciale nei confronti dei consumatori ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

3. Per gli enti che siano qualificabili come piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 novembre 2011, n. 180, le funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo possono essere affidate anche a un solo soggetto, purché dotato di adeguata professionalità e specifica competenza anche nel settore alimentare nonché di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Tale soggetto è individuato nell'ambito di un apposito elenco nazionale istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con provvedimento del Ministero delle imprese e del made *in Italy*.

4. Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, abbiano organizzato corsi di formazione sulla natura dei rischi correlati alle specifiche attività produttive, il legale rappresentante o il delegato di enti aventi meno di dieci dipendenti e un volume d'affari annuo inferiore a 2 milioni di euro, che abbia frequentato detti corsi, può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e di tutela della sicurezza degli alimenti o dei mangimi e della lealtà commerciale. In tali ipotesi, non ha l'obbligo di designare l'operatore del settore degli alimenti o dei mangimi, il responsabile della produzione e il responsabile della qualità;

b) all'articolo 25-*bis*.1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, alinea, le parole: «l'industria e il commercio» sono sostituite dalle seguenti: «l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare»;

2) al comma 1, lettera a), le parole «e 517-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «517-*sexies* e 517-*septies*»;

3) al comma 1, lettera b) le parole: «e 514» sono sostituite dalle seguenti: «, 514, 517-*quater*, 517-*octies* e 517-*novies*»;

4) al comma 2, dopo le parole: «si applicano» è inserita la seguente: «altresì».

2.0.2

LOPREIATO, BILOTTI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. all'articolo 25-*bis*.1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alinea, le parole: «l'industria e il commercio» sono sostituite dalle seguenti: «l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare»;

2) al comma 1, lettera a), le parole «e 517-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «517-*sexies* e 517-*septies*»;

3) al comma 1, lettera b) le parole: «e 514» sono sostituite dalle seguenti: «, 514, 517-*quater*, 517-*octies* e 517-*novies*»;

4) al comma 2, dopo le parole: «si applicano» è inserita la seguente: «altresì».

5) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.».

2.0.3

LOPREIATO, BILOTTI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283)

1. Alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. - 1. La delega di funzioni da parte del titolare di un'impresa alimentare, come individuata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, o, comunque, da parte del soggetto che ne esercita i poteri gestionali, decisionali e di spesa, è ammessa alle seguenti condizioni:

a) che la delega risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza occorrenti in relazione alla specifica natura delle funzioni delegate;

c) che la delega attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d) che la delega attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza a carico del titolare in ordine al corretto svolgimento delle funzioni trasferite da parte del delegato. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il titolare, delegare specifiche funzioni in materia di sicurezza degli alimenti e di lealtà commerciale alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza a carico del delegante in ordine al corretto svolgimento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate»;

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, prepara, produce, trasporta, importa,

esporta, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, detiene per il commercio, somministra o commercializza con qualunque modalità alimenti che, per inosservanza delle procedure o dei requisiti di sicurezza prescritti da leggi o regolamenti oppure per il cattivo stato o l'inidoneità delle condizioni di conservazione, per i trattamenti subiti, per l'alterazione ovvero per la presenza di ingredienti, componenti, cariche microbiche o additivi vietati o superiori ai limiti stabiliti da regolamenti o disposizioni ministeriali, risultano nocivi o inadatti al consumo umano, anche soltanto per particolari categorie di consumatori, è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena di cui al comma 1 si applica quando, a causa della falsità o incompletezza delle informazioni commerciali fornite in relazione agli alimenti, il loro consumo risulta nocivo, anche soltanto per particolari categorie di consumatori.

3. Se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi per colpa si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

4. Quando il fatto, in relazione al grado di nocività dell'alimento o alla sua quantità, è di particolare gravità, la pena è aumentata; quando, in relazione ai medesimi parametri, il fatto risulta di particolare tenuità, la pena è diminuita.

5. Quando dai fatti di cui ai commi 1 e 2 conseguono per colpa gli eventi di cui all'articolo 445-*bis* del codice penale, si applica la pena ivi prevista.

6. In caso di condanna per i reati di cui ai commi 1, 2 e 5 del presente articolo, si applicano l'articolo 36 e il quarto comma dell'articolo 448 del codice penale.

7. Agli effetti della presente legge, l'alimento:

a) si considera trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare anche quando le condotte di cui al comma 1 sono poste in essere tramite la somministrazione all'animale vivo o l'utilizzazione in relazione al vegetale prima della raccolta di sostanze vietate o in quantità eccedenti quelle consentite;

b) si intende inadatto al consumo umano quando è putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato»;

c) dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-*bis*. - 1. Chiunque non ottempera alle misure provvisorie di gestione del rischio adottate dalle autorità dell'Unione europea o nazionali in attuazione del principio di precauzione in materia alimentare è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

2. Quando il fatto, in relazione alla quantità di prodotto, è di particolare gravità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 75.000.

Art. 5-*ter*. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, prepara, produce, importa, introduce in custodia

temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, somministra, detiene per il commercio, commercializza o mette altrimenti in circolazione alimenti privati, anche in parte, dei propri elementi nutritivi o mescolati a sostanze di qualità inferiore o comunque aventi una composizione non conforme alle norme vigenti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la stessa sanzione di cui al comma 1 chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, impiega nella preparazione, importa, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, somministra, detiene per il commercio, commercializza o mette altrimenti in circolazione alimenti in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti, insudiciati o invasi da parassiti.

3. Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2, in relazione alla quantità di prodotto, sono di particolare gravità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 75.000.

4. Chiunque, al di fuori dell'ambito di un'attività di impresa, importa alimenti in cattivo stato di conservazione, insudiciati o invasi da parassiti è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 500»;

d) gli articoli 12-*ter* e 12-*quater* sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

«Art. 12-*ter*. - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare punite con la pena dell'ammenda, anche se alternativa a quella dell'arresto, e la cui consumazione è dipesa da eventi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro che possono essere neutralizzati o rimossi.

2. Per consentire l'estinzione della contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria procedente impartiscono al contravventore un'apposita prescrizione fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

3. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

4. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di potenziale pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

5. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

6. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 2, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

7. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un terzo del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

8. Le somme di cui al comma 7 sono versate e rimangono acquisite al bilancio dello Stato.

9. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

10. Se il pubblico ministero acquisisce notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza o dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui al presente articolo. In tale caso l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informa il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.

11. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui ai commi 7 e 9.

12. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

13. La contravvenzione è estinta se il contravventore adempie alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dal comma 7.

14. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma comunque entro il termine di cui al comma 6, ovvero l'eliminazione delle conseguenze pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-*bis* del codice penale.

Art. 12-*quater*. - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare punite con la pena dell'arresto e la cui consumazione è dipesa

da eventi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro che possono essere neutralizzati o rimossi.

2. Per le contravvenzioni di cui al comma 1 il giudice può, su richiesta dell'imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di due anni con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale.

3. La sostituzione di cui al comma 2 è ammessa solo quando sono state eliminate le fonti di rischio da cui è dipesa la consumazione del reato.

4. Decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui al comma 2, il reato si estingue se l'imputato ha adempiuto al pagamento e non ha commesso ulteriori reati in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare»;

e) gli articoli da 12-*quinquies* a 12-*nonies* sono abrogati.

Art. 5

5.1

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Accolto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «sostanze alimentari»*, aggiungere le seguenti:* «così come definite dall'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 178/2002».

5.0.1 (testo 2)

DE CARLO, RASTRELLI, CAMPIONE

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. I prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e di indicazione geografica protetta (IGP) possono essere dotati, ai fini dell'immissione al consumo, di uno speciale contrassegno, da adottare su base volontaria, realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che, in ragione della sua natura e funzione, è carta valori.

2. Il contrassegno è realizzato con materiali e tecniche di sicurezza in grado di assicurare un'elevata protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni garantendo la tracciabilità e l'autenticità del prodotto.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche tecniche, le diciture, le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione e il controllo, nonché il costo del contrassegno da porre integralmente a carico degli operatori.

4. Le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione.»".

Art. 6

6.1 (testo 2)

BERGESIO, STEFANI, POTENTI

Accolto

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) all'articolo 3:

1) il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo**,** inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti dell'organismo di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), per le produzioni DOP e IGP rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto.»;

2) il comma 4, è sostituito dal seguente: «4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), per le produzioni DOP e IGP rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto.»;

3) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Il responsabile delle violazioni di cui ai commi 3 e 4, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata, provvede a versare le somme dovute per gli obblighi pecuniari non assolti, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore;

4-*ter*. Per gli illeciti previsti dai commi 3 e 4, con la diffida ad adempiere l'organismo di controllo e il Consorzio di tutela possono inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare, a decorrere dalla scadenza dei trenta giorni previsti e sino all'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l'utilizzo della denominazione di origine protetta e dell'indicazione geografica tipica».

Art. 7

7.1

RAPANI, ZANETTIN, STEFANI, PETRENGA, SALLEMI

Accolto

Al comma 1, capoverso «Art. 2», s*opprimere il comma 2.*

7.2 (testo 2)

STEFANI, BERGESIO, POTENTI

Accolto

Al comma 1, capoverso «Art. 2.»*, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo*: «Per le violazioni di natura documentale o formale che non incidano sulla sicurezza alimentare o sulla tracciabilità sostanziale del prodotto, l'autorità competente, prima di procedere all'irrogazione della sanzione amministrativa, assegna all'operatore un termine di quindici giorni per la regolarizzazione spontanea dell'attività»

7.3 (testo 2)

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Accolto

Al comma 1, capoverso «Art. 2.»*, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo*: «Per le violazioni di natura documentale o formale che non incidano sulla sicurezza alimentare o sulla tracciabilità sostanziale del prodotto, l'autorità competente, prima di procedere all'irrogazione della sanzione amministrativa, assegna all'operatore un termine di quindici giorni per la regolarizzazione spontanea dell'attività»

7.0.1

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**7-*bis***

(*Delega al governo per la semplificazione al sistema di rintracciabilità di cui all'articolo 2 del d.lgs. 5 aprile 2006 n. 190*)

1. Al fine di assicurare una maggiore efficacia al sistema di rintracciabilità di cui all'articolo 2 del d.lgs. 5 aprile 2006 n. 190, il governo, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi volti alla semplificazione, anche attraverso strumenti informatici, degli adempimenti relativi agli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità.»

Art. 8

8.1

BERGESIO, STEFANI, POTENTI

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2)*;

b) *al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).*

8.2

ZANETTIN

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2);*

b) *al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).*

8.3

FREGOLENT, SCALFAROTTO

Accolto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sopprimere il numero 2);

b) alla lettera d), sopprimere il numero 2);

8.4

DURNWALDER, PATTON

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2);*

b) *al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).*

8.5

FRANCESCHELLI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Assorbito

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2.

8.6

FRANCESCHELLI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Assorbito

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2.

8.7

LOPREIATO, BILOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «5-bis», *aggiungere, in fine, il seguente*: «5-*ter*. Quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo o dell'autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata ai commi 1 e 2 ovvero una sanzione penale:

a) l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate;

b) l'esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria.»

8.8

LOPREIATO, BILOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituita dalla seguente: «all'articolo 27, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti*»;*

b) aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «5-ter*)* Per le microimprese, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 3, 8, 9, 13 e dal presente articolo sono ridotte fino a un terzo rispetto agli importi minimi e massimi stabiliti, in ragione della capacità economica del soggetto destinatario e del principio di proporzionalità.».

8.9

STEFANI, BERGESIO, POTENTI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. Per le microimprese, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 3, 8, 9, 13 e 27 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono ridotte fino a un terzo rispetto agli importi minimi e massimi stabiliti, in ragione della capacità economica del soggetto destinatario e del principio di proporzionalità.»

8.10

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-*bis*. Per le microimprese, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 3, 8, 9, 13 e 27 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono ridotte fino a un terzo rispetto agli importi minimi e massimi stabiliti, in ragione della capacità economica del soggetto destinatario e del principio di proporzionalità.».

8.0.1

NOCCO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*

(Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103)

Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-*bis*

(Categorie di oli e definizioni)

1. Le designazioni e le definizioni delle categorie degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva di cui al presente decreto sono stabilite dall'allegato VII, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

2. Non sono considerati commestibili l'olio di oliva lampante e l'olio di sansa d'oliva greggio tal quali nonché gli oli derivanti da processi di esterificazione o di sintesi o comunque da metodi che inducano sull'olio modificazioni più profonde di quelle del procedimento agli alcali.

3. Si considerano messi in commercio per il consumo alimentare gli oli sfusi che si trovano nei magazzini di vendita e quelli confezionati, ovunque si trovino.

«Art. 1-*ter*

(Divieti e obblighi a carico degli operatori)

1. È vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare l'olio extra vergine di oliva, l'olio di oliva vergine, l'olio di oliva raffinato, l'olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini, l'olio di sansa d'oliva raffinato e l'olio di sansa d'oliva che non possiedono i requisiti prescritti dalle norme dell'Unione europea.

2. È, altresì, vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare gli oli di cui al comma 1 che, all'analisi, rivelino la presenza di sostanze estranee, comprese quelle utilizza-

te nei processi di raffinazione, ovvero diano reazioni o posseggano costanti chimico-fisiche atte a indicare la presenza di olio estraneo o di composizione anomala.

3. È vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare oli di oliva vergini non ancora classificati come olio extra vergine di oliva, olio di oliva vergine od olio di oliva lampante. Entro il 15 aprile di ciascuna campagna di commercializzazione, tali oli devono essere classificati. I recipienti di stoccaggio e i documenti relativi al trasferimento recano apposita dicitura attestante che il prodotto è in attesa di classificazione.

4. È vietato mettere in commercio per il consumo alimentare o detenere per usi alimentari oli non commestibili anche in miscela con oli commestibili. Non sono considerati messi in commercio per il consumo alimentare gli oli di oliva lampanti e gli oli di sansa d'oliva greggi detenuti presso i locali dei frantoi in cui sono stati ottenuti a seguito del processo di estrazione meccanico o fisico. È, altresì, vietato detenere tali oli quando non possiedono i requisiti prescritti per la rispettiva categoria dalla normativa dell'Unione europea o, all'analisi, rivelino la presenza di sostanze estranee o caratteristiche anomale.

5. È vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio oli di oliva e oli di sansa d'oliva con denominazione diversa da quella prescritta dalla normativa dell'Unione europea.

6. È, altresì, vietata la vendita al consumatore finale, ai ristoranti, agli ospedali, alle mense e a strutture similari di oli di oliva e oli di sansa d'oliva diversi da: olio extra vergine di oliva, olio di oliva vergine, olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini e olio di sansa d'oliva.

7. Fatte salve le disposizioni del comma 4, terzo periodo, le denominazioni prescritte dalla normativa dell'Unione europea devono essere riportate nei documenti commerciali.

8. È vietato detenere impianti di esterificazione presso stabilimenti nei quali si ottengono o si detengono oli destinati all'uso alimentare.

«Art. 1-*quater*

(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-*ter*, commi 1, primo periodo, e 3, primo periodo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-*ter*, commi 1, secondo periodo, e 4, comporta l'applicazio-

ne della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 60.000. La sanzione è raddoppiata nel caso di oli derivanti da processi di esterificazione o di sintesi.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-*ter*, comma 3, secondo periodo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-*ter*, comma 3, terzo periodo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-*ter*, comma 5, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 16.000.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-*ter*, comma 8, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 120.000.

«Art. 1-*quinquies*

1. La legge 13 novembre 1960, n. 1407, è abrogata.»

Art. 9

9.1

STEFANI, BERGESIO, POTENTI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 7-*bis*»*, comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Per le microimprese, le sanzioni sono ridotte fino a un terzo.»

9.2

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Precluso

*Al comma 1, capoverso «*Art. 7-*bis»*, *al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente*: «Per le microimprese, le sanzioni sono ridotte fino a un terzo.».

9.3

LOPREIATO, BILOTTI

Precluso

*Al comma 1, capoverso «*Art. 7-*bis»*, *dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «*2-*bis*) Le sanzioni di cui al comma 1, sono ridotte fino a un terzo se commesse da imprese aventi i parametri di microimpresa.».

9.100

IL RELATORE

Accolto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Violazioni delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari)

1. Al titolo II del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, dopo il capo II è inserito il seguente:

«Capo II-*bis* - Violazione delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari;

«Art. 7-*bis*

(Sanzioni amministrative per l'impiego abusivo delle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque prepara, produce, confeziona, detiene, vende, pone in vendita, mette in commercio, cede a qualsiasi titolo o pubblicizza con qualunque mezzo prodotti alimentari diversi da quelli indicati ai punti 1, 2 e 3 dell'allegato VII, parte III, al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, utilizzando etichette, documenti commerciali, materiale pubblicitario o altre forme di pubblicità, quali definite all'articolo 2 della direttiva 2006/114/CE del Consiglio, o qualsiasi forma di presentazione che indichi, implichi o suggerisca che il prodotto è un prodotto lattiero-caseario, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 4.000 euro fino a un massimo di 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro e al sequestro della merce e di ogni materiale o supporto mediante il quale è commessa la violazione ai fini della loro confisca e distruzione; la sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora la denominazione latte o le denominazioni di cui al punto 2, secondo comma, dell'allegato VII, parte III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che specificano l'origine vegetale del prodotto

o siano accompagnate da locuzioni negative. Per un prodotto contenente latte o prodotti lattiero-caseari, le medesime denominazioni possono essere utilizzate unicamente per descrivere le materie prime di base o per elencare gli ingredienti in conformità alla direttiva 2000/13/CE o del regolamento (UE) n. 1169/2011.

2. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

Art. 10

10.0.100/1

NATURALE, LOPREIATO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 10.0.100, al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) dopo l'articolo 24-*quinquies* è inserito il seguente:

"Art. 24-*quinquies*.1

(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, metodi di ricerca e produzione sperimentale e innovativa e altre azioni nel settore dell'olio di oliva e olive da tavola)

1. Ai beneficiari del contributo per l'intervento di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115 che non realizzano integralmente l'investimento, per motivi diversi dalle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, è riconosciuto il contributo per l'intero importo ovvero per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate, decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate, a condizione che l'obbiettivo generale dell'investimento sia stato comunque raggiunto."».

10.0.100

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42)

1. Al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24-*octies*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Ai beneficiari del contributo per l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 che non realizza-

no integralmente l'investimento, per motivi diversi dalle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, è riconosciuto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate, decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate, a condizione che l'obbiettivo generale dell'investimento sia stato comunque raggiunto.»;

b) all'articolo 24-*undecies*, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Nel caso in cui, a seguito di controllo, l'importo richiesto nella domanda di pagamento supera di una percentuale maggiore del 10 per cento l'importo accertato in sede istruttoria, il beneficiario è soggetto, oltre alla decurtazione dell'importo non riconosciuto, alla sanzione nella misura pari al medesimo importo non riconosciuto.».

Conseguentemente, al titolo II, capo II, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 e al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42».

Art. 11

11.1

ZANETTIN

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), capoverso «01», *primo periodo, alle parole*: «è istituita, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)» *premettere le seguenti*: «di concerto con il Ministero della salute»;

b) al comma 1, lettera b), capoverso «01», *secondo periodo:*

1) *dopo le parole* «i dati di produzione», *inserire la seguente*: «stoccaggio,»;

2) *aggiungere infine il seguente periodo*: «e la loro destinazione d'uso, assicurandone la tracciabilità anche attraverso l'inserimento obbligatorio in etichetta per ogni prodotto derivato dal latte bufalino dell'indicazione del Paese di provenienza della materia prima e delle diciture "fresco" o "congelato" nonché della percentuale di latte congelato eventualmente utilizzato.»;

c) al comma 1, lettera b), capoverso «01», *terzo periodo, dopo le parole*: «consentire all'autorità competente di effettuare i controlli ufficiali» *inserire le seguenti*: «basati sull'analisi dei rischi»;

d) al comma 1, lettera d), capoverso «2.», *primo periodo*:

1) *dopo le parole* «Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» *inserire le seguenti*: «, di concerto con il Ministero della salute,»;

2) *dopo le parole*: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» *inserire le seguenti*: «viene descritta la filiera bufalina, individuando gli attori coinvolti e le attività svolte,»;

3) *dopo le parole*: «i tempi e le modalità di inserimento dei dati nella piattaforma di cui al comma 01» *inserire le seguenti:* «, nonché il sistema ufficiale di vigilanza continua e permanente, basato sull'analisi dei rischi che assicuri l'ottemperanza degli adempimenti connessi alla tracciabilità del latte e dei prodotti di trasformazione».

———————

11.2

BERGESIO, STEFANI, POTENTI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso «01»*, primo periodo, alle parole:* «è istituita, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)» *premettere le seguenti:* «di concerto con il Ministero della salute»*;*

11.3

LOPREIATO, BEVILACQUA, CASTELLONE, BILOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», primo periodo, dopo le parole: «è istituita,» *inserire le seguenti*: «su proposta del Ministro della salute».

11.4

FRANCESCHELLI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», primo periodo, sostituire le parole: «è istituita, nell'ambito» *con le seguenti*: «è istituita, di concerto con il Ministero della salute e nell'ambito».

11.5

FREGOLENT, SCALFAROTTO

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «*01.*»*, primo periodo, prima delle parole:* «è istituita, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)» *inserire le seguenti:* «di concerto con il Ministero della salute»;

11.6

FRANCESCHELLI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Al comma 1, lettera b), al capoverso «01», sopprimere la parola: «quotidianamente».

11.7

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «01,» secondo periodo, sostituire la parola: «quotidianamente» *con la* seguente: «settimanalmente».

11.8 (testo 2)

BERGESIO, STEFANI, POTENTI

Accolto

Al comma 1, lettera b), capoverso «01», terzo periodo, dopo le parole: «consentire all'autorità competente» *inserire le seguenti*: «, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27,».

11.9

FRANCESCHELLI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, dopo le parole*: «i dati di produzione» *inserire la seguente*: «stoccaggio»;

b) *al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «e la loro destinazione d'uso, assicurandone la tracciabilità anche attraverso l'inserimento obbligatorio in etichetta per ogni prodotto derivato dal latte bufalino dell'indicazione del Paese di provenienza della materia prima e delle diciture

"fresco" o "congelato" nonchè della percentuale di latte congelato eventualmente utilizzato».

11.10

LOPREIATO, BEVILACQUA, CASTELLONE, BILOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», secondo periodo, dopo le parole: «di produzione, trasformazione» *inserire le seguenti: «,* stoccaggio».

11.11

LOPREIATO, BEVILACQUA, CASTELLONE, BILOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la loro destinazione d'uso, assicurandone la tracciabilità anche attraverso l'obbligo di inserire le diciture "fresco" ovvero "congelato" in etichetta per ogni prodotto derivato dal latte bufalino».

11.12

FRANCESCHELLI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», al terzo periodo, dopo le parole: «consentire all'autorità competente di effettuare i controlli ufficiali» *inserire le seguenti:* «basati sull'analisi dei rischi».

11.13

LOPREIATO, BEVILACQUA, CASTELLONE, BILOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», terzo periodo, dopo le parole: «di origine animale» *inserire le seguenti*: «basati sull'analisi dei rischi».

11.14

LOPREIATO, BEVILACQUA, CASTELLONE, BILOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», ultimo periodo, dopo le parole: «presso i caseifici, verificando altresì» *inserire le seguenti:* «sia le quantità prodotte dalla stalla che».

11.15

ZANETTIN

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

11.16

FREGOLENT, SCALFAROTTO

Decaduto

Al comma 1, sopprimere la lettera c)

11.17

ZANETTIN

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i prodotti della filiera bufalina, fatti salvi i divieti previsti nei disciplinari per le produzioni delle Denominazioni ad Origine Protetta, l'eventuale uso di latte concentrato deve essere indicato in etichetta nella sezione dedicata agli ingredienti contenuti secondo il regolamento (UE) 2011/1169;».».

11.18

FREGOLENT, SCALFAROTTO

Decaduto

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente: «c) Per i prodotti della filiera bufalina, fatti salvi i divieti previsti nei disciplinari per le produzioni delle Denominazioni ad Origine Protetta, l'eventuale uso di latte concentrato deve essere indicato in etichetta nella sezione dedicata agli ingredienti contenuti secondo il regolamento (UE) 2011/1169;»

11.19

LOPREIATO, BEVILACQUA, CASTELLONE, BILOTTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-*bis*) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Nella produzione della "Mozzarella di Bufala campana" DOP di cui al comma 1 è vietato l'utilizzo di latte di bufala congelato, latte di bufala concentrato congelato o pasta filata di bufala congelata.».

11.20

BERGESIO, STEFANI, POTENTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera d), primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» *sono aggiunte le seguenti:* «, di concerto con il Ministero della salute,»;

b) *dopo le parole:* «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» *inserire le seguenti:* «viene descritta la filiera bufalina, individuando gli attori coinvolti e le attività svolte,»;

c) *dopo le parole:* «i tempi e le modalità di inserimento dei dati nella piattaforma di cui al comma 01» *inserire le seguenti:* «, nonché il sistema ufficiale di vigilanza continua e permanente, basato sull'analisi dei rischi che assicuri l'ottemperanza degli adempimenti connessi alla tracciabilità del latte e dei prodotti di trasformazione».

11.21

FRANCESCHELLI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera d), al capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» *inserire le seguenti:* «, di concerto con il Ministero della salute,»;

b) *dopo le parole:* «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» *inserire le seguenti:* «viene descritta la filiera bufalina, individuando gli attori coinvolti e le attività svolte, »;

c) *dopo le parole:* «i tempi e le modalità di inserimento dei dati nella piattaforma di cui al comma 01», *inserire le seguenti:* «, nonché il sistema ufficiale di vigilanza continua e permanente, basato sull'analisi dei rischi che assicuri l'ottemperanza degli adempimenti connessi alla tracciabilità del latte e dei prodotti di trasformazione».

11.22

LOPREIATO, BEVILACQUA, CASTELLONE, BILOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso «2.», primo periodo, dopo le parole: «delle foreste» *inserire le seguenti*: «di concerto con il Ministro della salute,».

11.23

LOPREIATO, BEVILACQUA, CASTELLONE, BILOTTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera d), capoverso «2.», primo periodo, dopo le parole: «comma 01» *inserire le seguenti*: «nonché il sistema permanente di vigilanza e monitoraggio basato sull'analisi dei rischi, che assicuri il rispetto degli adempimenti connessi alla tracciabilità del latte e dei prodotti di trasformazione».

11.24

RAPANI, SALLEMI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera l), dopo il capoverso «5-*ter*» *aggiungere il seguente:* «5-*quater*. I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte in polvere o concentrato di tutti i tipi di latte, incluso il latte di bufala, comunque conservati in magazzini frigo e non, devono tenere costantemente aggiornato un registro di carico e scarico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 11 aprile 1974, n. 138; tale registro è dematerializzato ed è realizzato nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN); per le inadempienze si procede alla piena applicazione del quadro sanzionatorio già previsto dalla Legge 11 aprile 1974, n. 138 e successive modificazioni e integrazioni.»

11.25

ZANETTIN, FAZZONE, PETRENGA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera l), dopo il capoverso «5-ter»*, aggiungere il seguente:* «5-*quater*. I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte in polvere e/o concentrato di tutti i tipi di latte, incluso il latte di bufala, comunque conservati in magazzini frigo e non, devono tenere costantemente aggiornato un registro di carico e scarico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 11 aprile 1974, n.138. Tale registro è dematerializzato ed è realizzato nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Per le inadempienze si procede alla piena applicazione del quadro sanzionatorio già previsto dalla citata legge n.138/1974, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla presente legge.».

11.26

LOPREIATO, BEVILACQUA, CASTELLONE, BILOTTI

Respinto

*Al comma 1, lettera l), dopo il capoverso «5-*ter*» aggiungere il seguente*: «5-*quater*. I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte di bufala in polvere ovvero concentrato, comunque conservati in magazzini frigo

e non, devono tenere costantemente aggiornato il registro di carico e scarico di cui all'articolo 3 della legge 11 aprile 1974, n. 138. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma è soggetto alle sanzioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138 nonché della presente legge.».

Art. 12

12.1 (testo 2)

LOPREIATO, BEVILACQUA, CASTELLONE, BILOTTI

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Definisce, altresì, un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente indicando compiti e responsabilità delle Autorità competenti ai controlli.»;

b) al comma 2, dopo le parole: «oltre che sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione e commercializzazione», inserire le seguenti: «avvalendosi anche di idonee prove di laboratorio ai fini di individuare l'origine geografica del latte e dei prodotti di trasformazione e l'uso di latti diversi dal latte fresco».".

12.2

LOPREIATO, BEVILACQUA, CASTELLONE, BILOTTI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «e delle foreste» *inserire le seguenti*: «di concerto con il Ministero della salute».

12.3 (testo 2)

BERGESIO, STEFANI, POTENTI

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Definisce, altresì, un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente indicando compiti e responsabilità delle Autorità competenti ai controlli.»;

b) al comma 2, dopo le parole: «oltre che sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione e commercializzazione», inserire le seguenti: «avvalendosi anche di idonee prove di laboratorio ai fini di indi-

viduare l'origine geografica del latte e dei prodotti di trasformazione e l'uso di latti diversi dal latte fresco».".

12.4 (testo 2)

ZANETTIN

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Definisce, altresì, un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente indicando compiti e responsabilità delle Autorità competenti ai controlli.»;

b) al comma 2, dopo le parole: «oltre che sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione e commercializzazione», inserire le seguenti: «avvalendosi anche di idonee prove di laboratorio ai fini di individuare l'origine geografica del latte e dei prodotti di trasformazione e l'uso di latti diversi dal latte fresco».".

12.5 (testo 2)

FRANCESCHELLI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Definisce, altresì, un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente indicando compiti e responsabilità delle Autorità competenti ai controlli.»;

b) al comma 2, dopo le parole: «oltre che sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione e commercializzazione», inserire le seguenti: «avvalendosi anche di idonee prove di laboratorio ai fini di individuare l'origine geografica del latte e dei prodotti di trasformazione e l'uso di latti diversi dal latte fresco».".

12.6

LOPREIATO, BEVILACQUA, CASTELLONE, BILOTTI

Assorbito

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «I controlli possono prevedere anche lo svolgimento di prove di laboratorio tese a individuare l'origine geografica del latte e dei prodotti di trasformazione nonché l'eventuale uso del latte diverso da quello fresco.».

12.100

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «per l'anno 2025»*, ovunque ricorrenti, con le seguenti:* «per l'anno 2026».

12.500

IL RELATORE

Accolto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di controllo di cui al presente articolo, pari a 250.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.".

12.0.1

LOPREIATO, BEVILACQUA, CASTELLONE, BILOTTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Sistema permanente di vigilanza e monitoraggio)

1. Al fine di garantire in maniera continuativa la tracciabilità e l'autenticità di tutte le tipologie di latte e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica tipica (IGP), è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un sistema permanente di vigilanza e monitoraggio, coordinato dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

2. L'ICQRF, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali (ASL), i consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della normativa vigente e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per i profili connessi all'importazione, assicura:

a) il monitoraggio costante dei flussi di latte e dei semilavorati lattiero-caseari in ingresso e in uscita dagli stabilimenti;

b) la vigilanza continua sulle strutture di produzione, stoccaggio e trasformazione;

c) la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla produzione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari DOP e IGP;

d) la predisposizione di sistemi di allerta rapida in caso di anomalie o sospette frodi;

e) la trasmissione semestrale di una relazione al Parlamento e al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sui risultati dei controlli, sulle criticità rilevate e sulle misure correttive adottate.

3. I consorzi di tutela dei prodotti lattiero-caseari DOP e IGP collaborano con l'ICQRF mettendo a disposizione i dati in loro possesso e segnalando eventuali condotte irregolari riscontrate tra gli operatori della filiera.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono il coordinamento con i servizi veterinari e sanitari per il controllo delle aziende zootecniche e delle strutture di trasformazione, assicurando l'invio periodico dei dati raccolti al sistema informativo nazionale gestito dall'ICQRF.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità operative del sistema di vigilanza permanente, i criteri per la condivisione dei dati tra le autorità competenti e le procedure di cooperazione con gli organismi di controllo riconosciuti.

6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

12.0.2

BEVILACQUA, LOPREIATO, BILOTTI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*

(Disposizioni concernenti l'etichettatura di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

6-*bis*. Le confezioni di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda devono riportare in etichetta, in modo chiaro, visibile e indelebile, l'informazione relativa al rischio per la salute per i bambini sotto i dieci anni, gli immunodepressi, le donne in gravidanza e gli anziani. L'etichetta deve essere apposta sulla confezione dei prodotti porzionati e riconfezionati all'interno degli esercizi di vendita o, per prodotti venduti sfusi, su appositi cartelli ben visibili all'acquirente.

6-*ter*. È vietata la somministrazione di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda nelle mense scolastiche degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle residenze sanitarie assistenziali (RSA).

6-*quater*. I bandi di gara per i servizi di ristorazione collettiva devono contenere le informazioni previste dal comma 6-*bis*.

6-*quinquies*. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata apposizione delle indicazioni di cui al comma 6-*bis*, al fabbricante e all'im-

portatore di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 40.000 euro

6-*sexies*. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 6-*ter*, agli enti di gestione di servizi di ristorazione collettiva di cui al medesimo comma 6-*ter*, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 a 30.000 euro».

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in *Italy* e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le specifiche tecniche, i caratteri grafici, la posizione e gli eventuali simboli per l'esposizione, nei punti vendita, delle informazioni sui prodotti di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, come introdotti dal comma 1 del presente articolo e delle relative modalità di controllo.

3. Di conseguenza, al titolo del Capo III, dopo le parole: "E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI" sono inserite le seguenti: ", ETICHETTATURA E TUTELA DEL CONSUMATORE".

Art. 13

13.1

STEFANI, BERGESIO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

13.2

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

13.3

LOPREIATO, BILOTTI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

13.4 (testo corretto)

POTENTI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13

(Preavviso e blocco ufficiale temporaneo nei casi di inosservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa)

1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Blocco ufficiale temporaneo)

1. In materia agroalimentare e della pesca, l'organo accertatore, qualora rilevi violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, intima il soggetto sottoposto a controllo di esibire, anche tramite trasmissione all'indirizzo e con le modalità indicate nel verbale di accertamento, la corretta documentazione entro dieci giorni dalla verifica e formula il preavviso di blocco ufficiale temporaneo.

2. In mancanza della esibizione o trasmissione nei termini di cui al comma 1 della documentazione, l'organo accertatore dispone il blocco ufficiale temporaneo del prodotto oggetto del controllo o dei mezzi tecnici della produzione, quali sementi, prodotti fitosanitari, fertilizzanti, mangimi, prodotti impiegati come coadiuvanti e additivi o comunque qualsiasi prodotto impiegato per ottenere un prodotto agroalimentare, al fine di consentire l'acquisizione della documentazione idonea a dimostrarne la regolarità. L'organo accertatore vincola il prodotto con le modalità ritenute opportune affidandone la custodia all'operatore del settore alimentare destinatario del controllo e informa immediatamente l'autorità amministrativa competente con invio del processo verbale di disposizione del blocco

3. Avverso il provvedimento di blocco ufficiale temporaneo è ammesso ricorso all'autorità competente, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, secondo le modalità e nei termini previsti per l'opposizione al sequestro di cui all'articolo 19 della presente legge.

4. Qualora la documentazione di cui al comma 1 sia idonea a sanare la violazione contestata, l'organo accertatore svincola il prodotto agroalimentare o i mezzi tecnici di produzione, dandone comunicazione al custode. In caso di mancata esibizione o trasmissione nei termini indicati della documentazione o di trasmissione di documentazione non idonea, l'organo accertatore provvede a convertire il blocco ufficiale temporaneo in sequestro amministrativo nei casi previsti dalla presente legge».

13.5

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis*», al comma 1 sostituire il primo periodo con i seguenti:* «In materia agroalimentare e della pesca, l'organo accertatore, qualora rilevi violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, invita tempestivamente il produttore a fornire entro due giorni, anche mediante posta elettronica certificata, documentazione idonea a dimostrare la regolarità. In caso di mancato riscontro ovvero di invio di documentazione insufficiente o inidonea, l'organo accertatore dispone il blocco ufficiale temporaneo del prodotto oggetto del controllo o dei mezzi tecnici della produzione, quali sementi, prodotti fitosanitari, fertilizzanti, mangimi, prodotti impiegati come coadiuvanti e additivi o comunque qualsiasi prodotto impiegato per ottenere un prodotto agroalimentare.».

13.6

LOPREIATO, BILOTTI

Respinto

Al comma 1, capoverso «*Art. 18*-bis»*, al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:*

a) dopo le parole: «consumo umano o animale» *inserire le seguenti*: «provvede alla diffida, assegnando un termine utile per l'invio dei dati e degli atti necessari, non superiore a due giorni lavorativi, anche mediante posta elettronica certificata.»;

b) sostituire le parole: «, dispone il blocco ufficiale temporaneo» *con le seguenti*: «Nei casi di inerzia l'organo accertatore dispone il blocco ufficiale temporaneo».

13.7

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis*», dopo il comma 3 aggiungere il seguente*: «3-*bis*. Nel caso in cui sussista il rischio di un deperimento dei prodotti tale da impedirne la successiva immissione in commercio, il blocco temporaneo di cui al comma 1, è sostituito dal versamento di una somma pari al 3 per cento del valore complessivo del prodotto a titolo cauzionale. La somma è trattenuta dall'organo accertatore, che la restituisce all'interessato nel caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 2.».

13.8

LOPREIATO, BILOTTI

Respinto

Al comma 1, capoverso «*Art. 18*-bis» *dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:* «3-*bis*) Nei casi di cui al comma 3, primo periodo, il soggetto sottoposto a controllo è risarcito della merce che in costanza di blocco temporaneo si è resa inidonea al consumo umano o animale».

13.100

IL RELATORE

Accolto

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «indicate» *con la seguente:* «indicati».

Art. 14

14.1 (testo 2)
BERGESIO, STEFANI, POTENTI

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «dal comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri,» *inserire le seguenti*: «da un rappresentante del Comando carabinieri per la tutela della salute,».

14.2 (testo 2)
ZANETTIN

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «dal comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri,» *inserire le seguenti*: «da un rappresentante del Comando carabinieri per la tutela della salute,».

14.3 (testo 2)
FREGOLENT, SCALFAROTTO

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «dal comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri,» *inserire le seguenti*: «da un rappresentante del Comando carabinieri per la tutela della salute,».

14.4 (testo 2)
DURNWALDER, PATTON

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «dal comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri,» *inserire le seguenti*: «da un rappresentante del Comando carabinieri per la tutela della salute,».

14.5 (testo 2)
FRANCESCHELLI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «dal comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri,» *inserire le seguenti*: «da un rappresentante del Comando carabinieri per la tutela della salute,».

14.6 (testo 2)
SISLER, RASTRELLI

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «dal direttore della Direzione antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli», *inserire le seguenti*: «, dai rappresentanti della Direzione Generale dell'igiene e della sicurezza alimentare del Ministero della salute in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dai rappresentanti delle Associazioni di categoria delle imprese comparativamente più rappresentative a livello nazionale»".

14.7 (testo 2)
ZANETTIN

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «dal direttore della Direzione antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli», *inserire le seguenti*: «, dai rappresentanti della Direzione Generale dell'igiene e della sicurezza alimentare del Ministero della salute in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dai rappresentanti delle Associazioni di categoria delle imprese comparativamente più rappresentative a livello nazionale»".

14.8 (testo 2)
FRANCESCHELLI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «dal direttore della Direzione antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli», *inserire le seguenti*: «, dai rappresentanti della Direzione Generale dell'igiene e della sicurezza alimentare del Ministero della salute in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dai rappresentanti delle Associazioni di categoria delle imprese comparativamente più rappresentative a livello nazionale»".

14.9 (testo 2)
LOPREIATO, BILOTTI

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «dal direttore della Direzione antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli», *inserire le seguenti*: «, dai rappresentanti della Direzione Generale dell'igiene e della sicurezza alimentare del Ministero della salute in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dai rappresentanti del-

le Associazioni di categoria delle imprese comparativamente più rappresentative a livello nazionale»".

14.10 (testo 2)

STEFANI, BERGESIO, POTENTI

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «dal direttore della Direzione antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli», *inserire le seguenti*: «, dai rappresentanti della Direzione Generale dell'igiene e della sicurezza alimentare del Ministero della salute in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dai rappresentanti delle Associazioni di categoria delle imprese comparativamente più rappresentative a livello nazionale»".

14.11

FRANCESCHELLI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «nonché un rappresentante designato dalla Commissione salute della Conferenza Stato-Regioni, in rappresentanza delle aziende sanitarie regionali e rappresentanti delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale»;

b) *dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente*: «5-*bis*. Al fine di evitare sovrapposizioni e garantire un sistema integrato ed efficiente di controlli ufficiali, la cabina di regia coordina le proprie attività con gli organismi previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2024, n. 103.».

14.12

LOPREIATO, BILOTTI

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «nonché un rappresentante designato dalla Commissione salute della Conferenza Stato-Regioni, in rappresentanza delle aziende sanitarie regionali e rappresentanti delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale»;

b) *dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente*: «5-*bis*) La cabina di regia coordina le proprie attività con le disposizioni e gli organismi previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2024, n. 103, al fine di evitare sovrapposizioni e garantire un sistema integrato ed efficiente di controlli ufficiali.».

14.13

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Corpi forestali regionali», *inserire le seguenti:* «e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative».

14.0.100

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*

(Competenze in materia di controlli ai fini della condizionalità sociale)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

«1-*ter*. L'AGE-Control S.p.A. esercita funzioni di controllo sulle imprese agricole per il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 ed all'Allegato IV del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, nonché degli articoli 87, 88 e 89 del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021.

1-*quater*. Nell'esercizio delle funzioni di controllo, gli ispettori AGE-Control S.p.A. rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale.».

Art. 15

15.1

LOPREIATO, BILOTTI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

15.2 (testo 2)

DE CARLO, RASTRELLI

Accolto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b*) dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

"Art. 6-*bis*. - (*Illeciti amministrativi)* - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), che svolgano le attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*) a favore di imprese agricole aventi sede legale in ambiti territoriali diversi da quelli per i quali i CAA abbiano ottenuto l'autorizzazione ad operare ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 3, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 2.000 fino a un massimo di euro 8.000.

2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è l'autorità competente per l'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo nonché per l'irrogazione delle relative sanzioni che si applicano secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste."»".

15.3

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «abbiano partecipato» *inserire le seguenti:* «con responsabilità gestionale».

15.4

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 6-bis*», sopprimere il comma 2.*

15.5

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 6-*bis*», s*opprimere il comma 2.*

Art. 16

16.1

ZANETTIN

Respinto

Sopprimere l'articolo.

16.2

FRANCESCHELLI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

16.3

FREGOLENT, SCALFAROTTO

Respinto

Sopprimere l'articolo

16.4

DURNWALDER, PATTON

Respinto

Sopprimere l'articolo.

16.5 (testo 2)

BERGESIO, STEFANI, POTENTI

Accolto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16

(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238)

1. All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti dell'organismo di controllo per le produzioni DOC, DOCG e IGT rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto.»;

b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Il responsabile delle violazioni di cui al comma 3, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata, provvede a versare le somme dovute per gli obblighi pecuniari non assolti, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore;

3-*ter*. Per l'illecito di cui al comma 3, con la diffida ad adempiere l'organismo di controllo può inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare, a decorrere dalla scadenza dei trenta giorni previsti e sino all'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l'utilizzo della denominazione DOC, DOCG e IGT. Con l'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo si applica, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria della interdizione all'utilizzo della denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.»;

c) il comma 5, è sostituito dal seguente: «5. Il soggetto che pone in essere un comportamento diretto a non consentire l'effettuazione dell'attività di controllo ovvero ad intralciare o a ostacolare l'attività di verifica da parte del personale dell'organismo di controllo, qualora non ottemperi, entro quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere formulata dallo stesso organismo di controllo, è soggetto alla sanzione amministrativa di 1000 euro.».

16.6

BERGESIO, STEFANI, POTENTI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «Decorsi trenta giorni», *con le seguenti:* «Decorsi sessanta giorni».

Art. 17

17.1

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 13», comma 1, al secondo periodo sopprimere le parole: «o, se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza».

17.2

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Al comma 1, lettera e), al capoverso «Art. 13-decies*» sopprimere il comma 6.*

17.0.1

RAPANI, SALLEMI

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 e 13 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, sono abrogati.»

17.0.2

ZANETTIN

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 e 13 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, sono abrogati.»

17.0.3

FRANCESCHELLI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 17-*bis*

(*Abrogazioni*)

1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 e 13 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, sono abrogati.".

17.0.4

LOPREIATO, BILOTTI

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 e 13 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, sono abrogati.».

Coord.1

IL RELATORE

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

- all'emendamento 9.100, al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «alla direttiva 2000/13/CE o del» *con la seguente:* «al»;

- all'emendamento 12.1 (testo 2) [identico a 12.3 (testo 2), 12.4 (testo 2) e 12.5 (testo 2)] alle parole: «Definisce» *premettere le seguenti:* «Il medesimo decreto»;

- all'emendamento 5.0.1 (testo 2) inserire la seguente rubrica «Disposizioni in materia di contrassegno per i prodotti DOP e IGP».

1.2.5. Testo approvato 1519 (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1519

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 26 novembre 2025, ha approvato il seguente disegno di legge d'iniziativa del Governo:

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani

TITOLO I

SANZIONI PENALI

Art. 1.

(Modifiche al codice penale a tutela del commercio di prodotti alimentari)

1. Al titolo VIII del libro secondo del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare »;

b) al capo II, gli articoli 516 e 517-*bis* sono abrogati;

c) all'articolo 517-*quater* è premessa la seguente partizione: « Capo II-*bis* - Dei delitti contro il patrimonio agroalimentare »;

d) al capo II-*bis*, introdotto dalla lettera *c)* del presente comma:

1) all'articolo 517-*quater*:

1.1) al primo comma, le parole: « fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 »;

1.2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata »;

1.3) il terzo comma è abrogato;

1.4) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari »;

2) dopo l'articolo 517-*quinquies* sono aggiunti i seguenti:

« Art. 517-*sexies*. - *(Frode alimentare)* - Fuori dei casi di cui all'articolo 517-*septies*, chiunque, al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti è punito, se il fatto non è previsto come più grave reato, con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a

euro 4.000.

La punibilità è esclusa quando la condotta, per le quantità o il valore economico esiguo del prodotto o l'assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, è di lieve entità.

Art. 517-*septies*. - *(Commercio di alimenti con segni mendaci)* - Chiunque, al fine di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, che sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa fino a euro 20.000.

Art. 517-*octies*. - *(Pena accessoria e circostanze aggravanti)* - Nei casi di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da cinque giorni a tre mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso.

Le pene stabilite dagli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* sono aumentate se:

1) le condotte attengono alla denominazione di origine o all'indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti protette dalle norme vigenti;

2) i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza;

3) i fatti sono di particolare gravità in ragione della quantità dell'alimento oggetto dell'illecito;

4) le condotte hanno ad oggetto alimenti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione.

Se concorrono due o più delle circostanze previste dal secondo comma, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Le pene stabilite dagli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* sono aumentate da un terzo alla metà se le condotte ivi previste, al di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-*bis*, sono realizzate con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati »;

3) all'articolo 517-*quinquies*, le parole: « e 517-*quater* », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « , 517-*quater*, 517-*sexies* e 517-*septies* »;

e) al capo III:

1) all'articolo 518, le parole: « 516 e 517 » sono sostituite dalle seguenti: « 517, 517-*quater*, 517-*sexies* e 517-*septies*, ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-*bis* del presente titolo »;

2) dopo l'articolo 518 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 518.1. - *(Ulteriori pene accessorie)* - La condanna nel caso di cui all'articolo 517-*octies*, quarto comma, ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-*bis* del presente titolo importa l'applicazione della pena accessoria prevista dall'articolo 30 e il divieto, per la durata indicata dal medesimo articolo 30, di ottenere:

1) iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

2) l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Negli stessi casi di cui al primo comma, il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso. Se ricorrono entrambe le condizioni di cui al primo

periodo, il giudice può disporre la revoca di autorizzazioni, licenze o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l'esercizio dell'attività nonché la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso.

In caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 517-*quater* si applicano le pene accessorie indicate al primo comma se è ritenuta la sussistenza di taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 517-*octies.*

Art. 518.2. - *(Confisca obbligatoria e per equivalente)* - Nei casi di cui agli articoli 517-*quater*, 517-*sexies* e 517-*septies* è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che siano appartenenti a persona estranea al reato medesimo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 474-*bis*, secondo e quarto comma »;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni comuni ai capi precedenti ».

2. All'articolo 25-*bis*.1, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: « e 517-*quater* » sono sostituite dalle seguenti: « , 517-*quater* e 517-*octies,* quarto comma, ».

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 246, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis*. Qualora nell'ambito dell'ispezione di cose sussista la necessità di procedere alle attività di prelievo e campionamento e vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, il pubblico ministero può procedere ai sensi dell'articolo 364, comma 5, secondo periodo. Le attività di prelievo e campionamento, comprese le operazioni di trasporto e conservazione dei campioni, sono eseguite nel rispetto della normativa di settore vigente »;

b) all'articolo 260, comma 3, le parole: « o la distruzione » sono sostituite dalle seguenti: « , la distruzione o la diversa destinazione prevista dalla legge » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, soggetti a rapido deterioramento, l'autorità giudiziaria dispone la devoluzione, per la distribuzione gratuita in favore di persone bisognose o animali abbandonati, a enti territoriali, a enti caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa »;

c) all'articolo 266, comma 1, lettera *f-ter)*, la parola: « 516, » è soppressa e dopo la parola: « 517-*quater* » sono inserite le seguenti: « , 517-*sexies*, 517-*septies* »;

d) all'articolo 392, comma 1, lettera *f)*, dopo le parole: « non evitabile » sono aggiunte le seguenti: « ovvero un alimento deteriorabile ».

2. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 86-*ter* è inserito il seguente:

« Art. 86-*quater*. - *(Destinazione a scopi benefici dei prodotti alimentari confiscati)* - *1*. Il giudice dispone che i prodotti alimentari idonei al consumo umano, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, di cui abbia ordinato la confisca siano assegnati, per la distribuzione gratuita a persone bisognose, a enti territoriali, a enti caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa.

2. In caso di prodotti alimentari idonei al consumo animale, il giudice può adottare un provvedimento analogo a quello di cui al comma 1 in favore di enti territoriali o di altri enti pubblici ovvero di associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali in favore di animali abbandonati, per l'alimentazione degli stessi.

3. La destinazione del prodotto a finalità diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 è punita ai sensi dell'articolo 316-*bis* del codice penale »;

b) all'articolo 223, comma 1, dopo le parole: « la revisione » sono inserite le seguenti: « ovvero se, per deperibilità, modificabilità o quantità del campione, non è possibile la ripetizione delle analisi ».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la parola: « 517-*quater*, » è inserita la seguente: « 517-*septies*, ».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99)

1. All'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e 517-*quater* » sono sostituite dalle seguenti: « , 517-*quater*, 517-*sexies* e 517-*septies* »;

b) alla rubrica, le parole: « e 517-*quater* » sono sostituite dalle seguenti: « , 517-*quater*, 517-*sexies* e 517-*septies* ».

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350)

1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 49, dopo le parole: « commercializzazione di prodotti » sono inserite le seguenti: « diversi dai prodotti o sostanze alimentari, come definiti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, »;

b) al comma 49-*bis*, il secondo periodo è soppresso.

Art. 6.

(Disposizioni in materia di contrassegno per i prodotti DOP e IGP)

1. I prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) possono essere dotati, ai fini dell'immissione al consumo, di uno speciale contrassegno, da adottare su base volontaria, realizzato dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato che, in ragione della sua natura e funzione, è carta valori.

2. Il contrassegno è realizzato con materiali e tecniche di sicurezza in grado di assicurare un'elevata protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni, garantendo la tracciabilità e l'autenticità del prodotto.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le caratteristiche tecniche, le diciture, le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione e il controllo, nonché il costo del contrassegno da porre integralmente a carico degli operatori.

4. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

TITOLO II

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 19 NOVEMBRE 2004, N. 297, E AL DECRETO LEGISLATIVO 5 APRILE 2006, N. 190

Art. 7.

(Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari)

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 6, le parole: « di euro cinquantamila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro diecimila a euro cinquantamila »;

b) all'articolo 3:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3.* Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti della struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numero 1), per le produzioni a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto »;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« *4.* Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, numero 1), per le produzioni a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto »;

3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« *4-bis.* Il responsabile delle violazioni di cui ai commi 3 e 4, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata, provvede a versare le somme dovute per gli obblighi pecuniari non assolti, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.

4-ter. Per gli illeciti previsti dai commi 3 e 4, con la diffida ad adempiere la struttura di controllo e il Consorzio di tutela possono inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare, a decorrere dalla scadenza dei trenta giorni previsti e sino all'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l'utilizzo della denominazione di origine protetta e dell'indicazione geografica protetta »;

c) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « di euro cinquantamila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro diecimila a euro cinquantamila »;

2) al comma 2, le parole: « di euro sessantaduemila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro ventimila a euro sessantamila »;

d) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: « di euro ventiseimila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro cinquemila a euro venticinquemila »;

2) al comma 2, le parole: « di euro diecimilacinquecento » sono sostituite dalle seguenti: « da euro duemila a euro diecimila »;

e) all'articolo 6:

1) al comma 1, le parole: « di euro cinquantamila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro diecimila a euro cinquantamila »;

2) al comma 2, lettera *c)*, le parole: « di euro sessantaduemila » sono sostituite dalle seguenti: « da

euro ventimila a euro sessantamila »;

f) all'articolo 7, comma 1, le parole: « di euro cinquantamila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro diecimila a euro cinquantamila »;

g) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Art. 9. - *(Competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) - 1*. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi dello Stato, l'accertamento delle violazioni di cui agli articoli 3, 4 e 6 e l'irrogazione delle relative sanzioni è di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è altresì competente a irrogare le sanzioni per le violazioni accertate dai soggetti di cui all'articolo 8, nonché dagli organi competenti in materia di prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) »;

h) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Art. 10. - *(Criteri per la determinazione delle sanzioni) - 1*. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso »;

i) l'articolo 11 è abrogato.

Art. 8.

(Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, in materia di rintracciabilità)

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. - *(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità) - 1*. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 48.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 48.000 euro. La sanzione massima non può eccedere comunque 150.000 euro.

2. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso. Per le violazioni di natura documentale o formale che non incidano sulla sicurezza alimentare o sulla tracciabilità sostanziale del prodotto, l'autorità competente, prima di procedere all'irrogazione della sanzione amministrativa, assegna all'operatore un termine di quindici giorni per la regolarizzazione spontanea dell'attività ».

Capo II

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 2017, N. 231, AL DECRETO LEGISLATIVO 11 MAGGIO 2018, N. 52, E AL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 2023, N. 42

Art. 9.

(Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione, in materia di denominazione dell'alimento, in materia di elenco degli ingredienti e in materia di indicazione del Paese di origine o luogo di provenienza)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1:

1) le parole: « del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro » sono sostituite dalle

seguenti: « da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro »;

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro »;

b) all'articolo 8:

1) al comma 1:

1.1) le parole: « del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro »;

1.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro »;

2) al comma 2, le parole: « da 500 euro ad 4.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 1.000 euro a 8.000 euro »;

3) al comma 3:

3.1) le parole: « del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 1.000 euro a 8.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 8.000 euro »;

3.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La sanzione massima non può eccedere comunque 25.000 euro »;

4) al comma 4:

4.1) le parole: « del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 2.000 euro a 16.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 16.000 euro »;

4.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La sanzione massima non può eccedere comunque 50.000 euro »;

c) all'articolo 9:

1) al comma 1:

1.1) le parole: « del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro »;

1.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro »;

2) al comma 3:

2.1) le parole: « del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 2.000 euro a 16.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 16.000 euro »;

2.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La sanzione massima non può eccedere comunque 50.000 euro »;

d) all'articolo 13, comma 1:

1) le parole: « del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato

nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro »;

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro »;

e) all'articolo 27, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« *5-bis.* Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso ».

Art. 10.

(Violazioni delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari)

1. Al titolo II del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, dopo il capo II è inserito il seguente:

« Capo II-*bis*

VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DENOMINAZIONI DI LATTE E DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Art. 7-*bis*. - *(Sanzioni amministrative per l'impiego abusivo delle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013) - 1*. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque prepara, produce, confeziona, detiene, vende, pone in vendita, mette in commercio, cede a qualsiasi titolo o pubblicizza con qualunque mezzo prodotti alimentari diversi da quelli indicati ai punti 1, 2 e 3 della parte III dell'allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, utilizzando etichette, documenti commerciali, materiale pubblicitario o altre forme di pubblicità, quali definite all'articolo 2 della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, o qualsiasi forma di presentazione che indichi, implichi o suggerisca che il prodotto è un prodotto lattiero-caseario, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 4.000 euro a un massimo di 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro e al sequestro della merce e di ogni materiale o supporto mediante il quale è commessa la violazione ai fini della loro confisca e distruzione; la sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora la denominazione latte o le denominazioni di cui al punto 2, secondo comma, della parte III dell'allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che specificano l'origine vegetale del prodotto o siano accompagnate da locuzioni negative. Per un prodotto contenente latte o prodotti lattiero-caseari, le medesime denominazioni possono essere utilizzate unicamente per descrivere le materie prime di base o per elencare gli ingredienti in conformità al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.

2. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

Art. 11.

(Modifica al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52)

1. Al fine di adeguare il sistema sanzionatorio previsto in materia di riproduzione animale agli obblighi e ai requisiti stabiliti a carico degli operatori dalle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, all'articolo 12, comma 6, alinea, del medesimo decreto legislativo, le parole: « al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403, » sono sostituite dalle seguenti: « previste dalle disposizioni vigenti ».

Art. 12.

(Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42)

1. Al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24-*octies*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Ai beneficiari del contributo per l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera *b)*, del regolamento (UE) 2021/2115 che non realizzano integralmente l'investimento, per motivi diversi dalle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, è riconosciuto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate, decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate, a condizione che l'obbiettivo generale dell'investimento sia stato comunque raggiunto »;

b) all'articolo 24-*undecies*, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis*. Nel caso in cui, a seguito di controllo, l'importo richiesto nella domanda di pagamento superi di una percentuale maggiore del 10 per cento l'importo accertato in sede istruttoria, il beneficiario è soggetto, oltre alla decurtazione dell'importo non riconosciuto, alla sanzione nella misura pari al medesimo importo non riconosciuto ».

Capo III

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI NEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO

Art. 13.

(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure per la sicurezza alimentare e la tracciabilità del latte e dei prodotti della filiera bufalina »;

b) al comma 1 è premesso il seguente:

« *01*. Al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala, è istituita, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la piattaforma informatizzata denominata "Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati". Gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala inseriscono quotidianamente nella piattaforma di cui al primo periodo i dati di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte di bufala e dei prodotti da esso ottenuti, ivi compresi i coadiuvanti e gli additivi qualora impiegati, nonché i quantitativi di latte di bufala o suoi derivati provenienti da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi. Tale piattaforma assicura l'interoperabilità con la Banca dati nazionale (BDN) del sistema nazionale di identificazione e registrazione I&R, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, al fine di consentire all'autorità competente, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, di effettuare i controlli ufficiali del latte e dei prodotti di origine animale ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, compresi quelli, anche di tipo incrociato, sulla tracciabilità del latte bufalino alla stalla e dei prodotti di trasformazione presso i caseifici, verificando altresì la resa effettiva del latte bufalino trasformato »;

c) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla filiera bufalina continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138 »;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli adempimenti dei soggetti della filiera bufalina e, in particolare, i tempi e le modalità di inserimento dei dati nella piattaforma di cui al comma 01. Dalla data di adozione del decreto di cui al primo periodo sono trasferiti nella piattaforma di cui al comma 01, secondo le modalità definite nel medesimo decreto, i dati, le informazioni, i documenti e ogni altro elemento contenuto nella piattaforma

informatica istituita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 20 settembre 2014, la quale cessa di operare »;

e) al comma 3, le parole: « ai commi 1, terzo periodo, e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1, terzo periodo »;

f) al comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 48.000 o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a euro 48.000. La sanzione massima non può eccedere comunque euro 150.000. Alle violazioni di cui al primo periodo si applica altresì la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento nel quale si è verificata la violazione per un periodo da dieci a trenta giorni e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale »;

g) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis.* Le sanzioni amministrative di cui al comma 4 sono aumentate fino alla metà e fino a due terzi se commesse rispettivamente da imprese aventi, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, i parametri di media impresa e di grande impresa e sono ridotte fino a un terzo se commesse da imprese aventi i parametri di microimpresa »;

h) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« *5.* Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 01 entro i termini previsti è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000. Se il ritardo nella registrazione non supera tre giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50 per cento. Nel caso di microimpresa, come definita dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 01, le sanzioni di cui al presente comma si applicano a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2026 »*;*

i) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

« *5-bis.* Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 01, 1 e 2 non si applica la diffida di cui all'articolo 1, comma 3, e non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 »;

l) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

« *5-ter.* Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso ».

Art. 14.

(Piano straordinario di controllo nazionale)

1. Al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità di tutte le tipologie di latte e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, ivi comprese le pertinenti disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con decreto del capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un « piano straordinario di controllo nazionale » per i prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta, in coerenza con le disposizioni che disciplinano le modalità di svolgimento dei controlli ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017. Il medesimo decreto definisce altresì un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente indicando compiti e responsabilità delle autorità competenti ai controlli.

2. Nell'ambito del piano di cui al comma 1 sono previste attività ispettive volte a verificare la coerenza tra i quantitativi di latte e le cagliate di latte di bufala prodotto o introdotto in Italia rispetto alla produzione della mozzarella di bufala campana DOP e alla mozzarella di latte di bufala generica, attraverso controlli periodici presso tutti i soggetti della filiera bufalina e presso le strutture frigo censite in Italia per lo stoccaggio del latte e delle cagliate di latte bufalino, le stalle di produzione di latte di bufala, i raccoglitori-trasportatori e i caseifici che ritirano il latte bufalino, oltre che sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione e commercializzazione, avvalendosi anche di idonee prove di laboratorio ai fini di individuare l'origine geografica del latte e dei prodotti di trasformazione e l'uso di latti diversi dal latte fresco. I controlli sono altresì diretti a verificare l'adeguatezza delle strutture produttive a quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dall'articolo 13 della presente legge, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 20 settembre 2014.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di controllo di cui al presente articolo, pari a 250.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Capo IV

PROCEDURE E ORGANI

Art. 15.

(Blocco ufficiale temporaneo nei casi di inosservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa)

1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

« Art. 18-*bis*. - *(Blocco ufficiale temporaneo) - 1*. In materia agroalimentare e della pesca, l'organo accertatore, qualora rilevi violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, dispone il blocco ufficiale temporaneo del prodotto oggetto del controllo o dei mezzi tecnici della produzione, quali sementi, prodotti fitosanitari, fertilizzanti, mangimi, prodotti impiegati come coadiuvanti e additivi o comunque qualsiasi prodotto impiegato per ottenere un prodotto agroalimentare, al fine di consentire l'acquisizione della documentazione idonea a dimostrarne la regolarità. L'organo accertatore vincola il prodotto con le modalità ritenute opportune affidandone la custodia all'operatore del settore alimentare destinatario del controllo e informa immediatamente l'autorità amministrativa competente con invio del processo verbale di disposizione del blocco.

2. Entro dieci giorni dalla disposizione del blocco, il soggetto sottoposto a controllo ha facoltà di trasmettere la corretta documentazione all'indirizzo e con le modalità indicati nel provvedimento che dispone il blocco ufficiale temporaneo. Avverso il provvedimento di blocco ufficiale temporaneo è ammesso ricorso all'autorità competente, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, secondo le modalità e nei termini previsti per l'opposizione al sequestro di cui all'articolo 19 della presente legge.

3. Qualora la documentazione di cui al comma 2 sia idonea a sanare la violazione contestata, l'organo accertatore svincola il prodotto agroalimentare o i mezzi tecnici di produzione, dandone comunicazione al custode. In caso di mancata trasmissione nei termini indicati della documentazione o di trasmissione di documentazione non idonea, l'organo accertatore provvede a convertire il blocco ufficiale temporaneo in sequestro amministrativo nei casi previsti dalla presente legge ».

Art. 16.

(Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare)

1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituita la Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare, presieduta dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, o da un suo delegato e composta dal capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), da un qualificato rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri individuato dal Comando medesimo in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dal comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, da un rappresentante del Comando carabinieri per la tutela della salute, dal capo del Reparto piani e operazioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, dal capo del Reparto operazioni del Comando generale della Guardia di finanza, dal direttore del Servizio polizia stradale della Polizia di Stato, dal direttore generale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dal direttore della Direzione antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dai rappresentanti della Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare del Ministero della salute in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dai rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese comparativamente più rappresentative a livello nazionale e dal dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco designato dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno o da loro delegati.

2. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati a partecipare con funzione consultiva i rappresentanti di enti e organismi, compresi i Corpi forestali regionali, in relazione alle proprie specifiche competenze nelle materie di cui alle tematiche in trattazione. La Cabina di regia può avvalersi di un tavolo tecnico di supporto composto da rappresentanti designati dalle amministrazioni componenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. La Cabina di regia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio provvedimento l'organizzazione dei lavori.

4. La Cabina di regia assolve i seguenti compiti:

a) promuove la collaborazione tra gli organi di controllo per un incremento dell'efficacia dei controlli finalizzati alla prevenzione e alla repressione degli illeciti, a tutela dei cittadini e degli imprenditori del settore agroalimentare;

b) redige annualmente il Piano operativo dei controlli agroalimentari in cui sono individuate le prioritarie azioni coordinate di controllo;

c) promuove campagne straordinarie di controllo per la salvaguardia delle produzioni italiane e per il contrasto alle frodi comunitarie e alle pratiche sleali.

5. Ai componenti della Cabina di regia e dell'eventuale tavolo tecnico, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 17.

(Competenze in materia di controlli ai fini della condizionalità sociale)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

« *1-ter.* L'AGE-Control S.p.a. esercita funzioni di controllo sulle imprese agricole per il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 e all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115 nonché agli articoli 87, 88 e 89 del regolamento (UE) 2021/2116.

1-quater. Nell'esercizio delle funzioni di controllo, gli ispettori dell'AGE-Control S.p.a. rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale ».

Art. 18.

(Norme sui Centri autorizzati di assistenza agricola - CAA)

1. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 3:

1) al primo periodo, la parola: « istituiti » è sostituita dalla seguente: « costituiti »;

2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « I soggetti di cui al primo periodo non possono costituire un CAA qualora nei sei mesi antecedenti alla richiesta di autorizzazione alla costituzione di un CAA abbiano partecipato alla compagine sociale di un diverso CAA al quale sia stata revocata l'autorizzazione ai sensi della normativa vigente. Il medesimo divieto si applica, per un periodo di due anni, in caso di reiterazione della condotta nei cinque anni successivi alla scadenza del primo divieto e, per un periodo di dieci anni, in caso di reiterazione intervenuta nei successivi cinque anni »;

b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« Art. 6-*bis*. - *(Illeciti amministrativi) - 1.* Salvo che il fatto costituisca reato, i CAA che svolgano le attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, a favore di imprese agricole aventi sede legale in ambiti territoriali diversi da quelli per i quali i CAA abbiano ottenuto l'autorizzazione ad operare ai sensi e per gli effetti del decreto di cui all'articolo 6, comma 3, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 2.000 a un massimo di euro 8.000.

2. L'Agenzia è l'autorità competente per l'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo nonché per l'irrogazione delle relative sanzioni che si applicano secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ».

Art. 19.

(Modifiche all'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)

1. All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3.* Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti dell'organismo di controllo per le produzioni DOC, DOCG e IGT rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto »;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« *3-bis*. Il responsabile delle violazioni di cui al comma 3, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata, provvede a versare le somme dovute per gli obblighi pecuniari non assolti, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.

3-ter. Per l'illecito di cui al comma 3, con la diffida ad adempiere l'organismo di controllo può inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare, a decorrere dalla scadenza dei trenta giorni previsti e sino all'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l'utilizzo della denominazione DOC, DOCG e IGT. Con l'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo si applica, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria dell'interdizione all'utilizzo della denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione »;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« *5.* Il soggetto che pone in essere un comportamento diretto a non consentire l'effettuazione dell'attività di controllo ovvero ad intralciare o a ostacolare l'attività di verifica da parte del personale dell'organismo di controllo, qualora non ottemperi, entro quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere formulata dallo stesso organismo di controllo, è soggetto alla sanzione amministrativa di 1.000 euro ».

Capo V

RIORDINO DEL REGIME SANZIONATORIO IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA

Art. 20.

(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4)

1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Art. 10. - *(Pesca senza licenza o autorizzazione)* - *1*. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attività di pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione prevista da disposizioni europee o nazionali in corso di validità è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora la validità del titolo sia scaduta da oltre trenta giorni »;

b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Art. 11. - *(Pesca in zone e tempi vietati)* - *1*. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attività di pesca in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 6 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, nei seguenti casi:

a) pesca in aree marine protette;

b) pesca a una distanza superiore a 0,5 miglia dal confine interno di ogni altra zona vietata;

c) quando la navigazione è iniziata in tempi vietati.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene, trasporta e commercia il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca direttamente *stock* ittici per i quali l'attività di pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso »;

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Art. 12. - *(Pesca di quantità superiori a quelle autorizzate)* - *1*. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

2. Chiunque effettua catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca direttamente uno *stock* ittico per il quale è previsto un contingente di cattura senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 6 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso, salvo il caso di un unico esemplare di peso superiore »;

d) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Art. 13. - *(Uso o detenzione di attrezzi o strumenti da pesca vietati)* - *1*. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attività di pesca con attrezzi o strumenti vietati o non conformi alla normativa vigente o colloca apparecchi fissi o mobili, ai fini di pesca, senza la necessaria autorizzazione o in difformità da questa è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a

6.000 euro. In caso di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi, la violazione comporta la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi o, se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza, anche nel caso in cui non sia stata emessa ordinanza di ingiunzione. Le violazioni previste dal presente comma costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 4 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, nei seguenti casi:

a) utilizzo di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi;

b) utilizzo di attrezzi le cui caratteristiche di selettività richieste dalle norme siano modificate riducendone le dimensioni di tre millimetri o del 5 per cento se maggiore;

c) utilizzo di attrezzi con ami o altri strumenti o apparecchi da pesca in quantità superiori del 10 per cento rispetto al consentito.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente o detiene, trasporta o commercia il prodotto della pesca che sia avvenuta con tali attrezzi è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. In caso di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi, la violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 4 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca e la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi o, se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza, anche nel caso in cui non sia stata emessa ordinanza di ingiunzione.

3. Chiunque falsifica, occulta o omette la marcatura, l'identità o i contrassegni di individuazione dell'unità da pesca ovvero, dove previsto, degli attrezzi da pesca è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca »;

e) dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:

« Art. 13-*bis*. - *(Apparato motore, dispositivi di geolocalizzazione e registrazione delle catture) - 1*. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette, sostituisce, altera o modifica l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque naviga con un dispositivo di geolocalizzazione manomesso, alterato o modificato, nonché interrompe volontariamente il segnale, ovvero naviga in aree marine soggette a misure di restrizione dell'attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle espressamente disposte dalle normative europea e nazionale, accertate con sistemi di localizzazione satellitare, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

3. Chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora i prodotti della pesca oggetto dell'illecito rappresentino almeno il 10 per cento del peso totale dei prodotti di specie.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a *stock* oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dal Mar Mediterraneo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora i prodotti della pesca

oggetto dell'illecito rappresentino almeno il 10 per cento del peso totale dei prodotti di specie.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni delle normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.

Art. 13-*ter*. - *(Contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) - 1*. Al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, è fatto divieto di:

a) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunta con pescherecci che esercitano la pesca INN, inclusi nell'elenco dell'Unione europea delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca;

b) effettuare prestazione di assistenza o rifornimento alle navi di cui alla lettera *a)*;

c) coadiuvare la pesca INN o svolgere attività a bordo in qualità di operatore o di proprietario effettivo di peschereccio inserito nell'elenco comunitario delle navi INN.

2. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. Le violazioni costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. Le violazioni costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza il prodotto della pesca proveniente da attività di pesca INN, ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle autorità competenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

Art. 13-*quater*. - *(Intralcio all'attività di ispezione degli organi deputati alla vigilanza e al controllo) - 1*. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque occulta, manomette o elimina elementi di prova relativi a un'indagine condotta dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza e al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque intralcia l'attività condotta dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza e al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.

Art. 13-*quinquies*. - *(Violazione di obblighi relativi a specie appartenenti a* stock *ittici oggetto di piani pluriennali) - 1*. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando quanto previsto all'articolo 13-*bis*, comma 4, chiunque viola gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale relative a specie appartenenti a *stock* ittici oggetto di piani pluriennali è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

Art. 13-*sexies*. - *(Violazione di obblighi in materia di etichettatura e tracciabilità) - 1*. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale

in materia di etichettatura e tracciabilità, nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni all'acquirente finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

Art. 13-*septies*. - *(Violazioni agli obblighi relativi al rispetto delle taglie minime di riferimento) - 1*. Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle normative europea e nazionale vigenti, è fatto divieto di:

a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente;

b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente.

2. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al primo periodo devono essere rigettate in mare.

3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.

4. In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di cui al comma 3, restano salvi gli obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente autorità marittima secondo modalità, termini e procedure stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Chiunque non ottempera agli obblighi di comunicazione previsti dal presente comma è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

5. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea e nazionale. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dei commi 1, lettere *a)* e *b)*, 2, 3 e 5 è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;

e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

7. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al comma 6, al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione è applicata una riduzione pari al 10 per cento del peso rilevato senza arrotondamento di decimali. Non è possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello strumento, che sono già comprese nella percentuale sopra indicata.

8. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, non è applicata la sanzione se la cattura accessoria o accidentale di esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è stata realizzata con attrezzi conformi alle normative europea e nazionale, autorizzati dalla licenza di pesca.

9. Le violazioni di cui ai commi 1 e 3 costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso.

Art. 13-*octies*. - *(Violazioni nell'esercizio della pesca non professionale) - 1*. Chiunque svolge attività di pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

2. Chiunque pone in vendita o esercita il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella effettuata a fini scientifici, salvo quanto disposto dall'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro.

3. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque:

a) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea. La sanzione è aumentata di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione e il tonno rosso (*Thunnus thynnus)*;

b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, ovvero affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso.

4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura e fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 50.000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 3.000 euro;

b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

c) oltre 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.000 euro e 50.000 euro.

5. Le sanzioni di cui al comma 4 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano ad oggetto le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione e il tonno rosso (*Thunnus thynnus*). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni dell'articolo 13-*septies*, comma 7.

6. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, agli esercizi commerciali che acquistano pescato in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 4 si applica la sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni lavorativi.

Art. 13-*novies*. - *(Sanzioni amministrative accessorie) - 1*. All'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 10, 11, 12, commi 1 e 3, 13, 13-*bis*, commi 1, 2, 3 e 4, 13-*ter*, 13-*quater*, 13-*quinquies*, 13-*sexies*, 13-*septies* e 13-*octies*, commi 1, 2, 3, lettera *a)*, e 4, consegue l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:

a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, è sempre disposta la confisca degli esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, stabilita dalle normative europea e nazionale. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-*sexies*, la confisca non è disposta nel caso in cui il trasgressore possa dimostrare che la partita dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura sia comunque rintracciabile in tutte le fasi della produzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio;

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. È sempre disposta la confisca degli attrezzi non consentiti,

non autorizzati o non conformi alla normativa vigente, anche se il trasgressore o l'obbligato in solido si avvalgono della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Gli attrezzi, strumenti o apparecchi confiscati sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;

c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui all'articolo 13, comma 1.

2. Qualora le violazioni di cui agli articoli 11, 12, 13, comma 1, 13-*bis*, comma 4, 13-*ter*, comma 1, e 13-*septies* abbiano ad oggetto le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione, è disposta, in caso di recidiva, nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche nel caso in cui non sia emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche nel caso in cui non sia emessa l'ordinanza di ingiunzione.

3. Qualora le violazioni di cui agli articoli 10, 11, 12, comma 3, 13, comma 1, 13-*quater* e 13-*septies* siano commesse mediante l'impiego di un'imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche nel caso in cui non sia emessa l'ordinanza di ingiunzione.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione della misura della sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori di cui al comma 3.

Art. 13-*decies (Disposizioni procedurali)* - *1*. Le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano per quanto non diversamente disciplinato dal presente capo.

2. In relazione agli illeciti amministrativi individuati nel presente capo, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il Capo del compartimento marittimo territorialmente competente ovvero, in caso di violazioni accertate oltre il limite delle acque territoriali italiane, il Capo del compartimento marittimo di iscrizione dell'unità da pesca.

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 13-*sexies* e fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, le disposizioni di cui al presente capo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati.

4. L'armatore è solidalmente e civilmente responsabile con il comandante dell'unità da pesca per le sanzioni amministrative inflitte per illeciti commessi nell'esercizio dell'attività di pesca marittima.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo, determinate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono ridotte del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

6. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 12, comma 2, 13-*bis*, commi 3 e 5, e 13-*sexies*, sono aumentate fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione e il trasgressore non si avvale della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 10, 11, 12, commi 1 e 3, 13, comma 1, 13-*bis*, comma 4, 13-*ter*, commi 2 e 4, 13-*quinquies* e 13-*septies*, comma 6, sono aumentate di un terzo nel caso in cui abbiano a oggetto specie ittiche soggette a piani di gestione per la ricostituzione »;

f) all'articolo 14:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* Le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *a)* ed *e)*, costituiscono infrazioni gravi »;

2) al comma 3, dopo le parole: « , come individuati » sono inserite le seguenti: « nel presente capo e »;

g) all'articolo 19, comma 2:

1) le parole: « , di cui all'articolo 14, comma 2, » sono soppresse;

2) dopo le parole: « , come individuati » sono inserite le seguenti: « nel presente capo e »;

h) all'articolo 22, comma 7, dopo le parole: « norme sulla disciplina della pesca » sono aggiunte le seguenti: « e delle disposizioni concernenti la sicurezza e l'igiene dei prodotti ittici destinati al consumo umano, quando gli accertamenti consistono nella verifica di situazioni oggettive di non conformità che non richiedono valutazioni di ordine tecnico-sanitario »;

i) all'allegato I, i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15 sono abrogati.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, ad esclusione del comma 3 dell'articolo 14, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

IL PRESIDENTE

1.2.6. Testo 1

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
25 novembre 2025
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani (1519-A)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1 (testo corretto)
LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 131-*bis*, terzo comma, del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «4-*quater*) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 517-*sexies* e 517-*septies*, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 517-*octies* e per il delitto consumato o tentato di cui all'articolo 517-*novies*.».

1.2 (testo corretto)
LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 131-*bis*, terzo comma, del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «4-*quater*) per il delitto consumato o tentato previsto dall'articolo 517-*novies*.».

1.3

LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al Titolo VI, Capo II, del libro secondo del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 440 è sostituito dal seguente:

«Art. 440. - *(Contaminazione, adulterazione o corruzione di acque, alimenti o medicinali)* - Chiunque contamina, adultera o corrompe acque destinate all'alimentazione, alimenti o medicinali, rendendoli pericolosi per la salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, produce, tratta o compone alimenti, medicinali o acque destinate all'alimentazione in violazione delle leggi o dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, rendendoli pericolosi per la salute pubblica»;

b) dopo l'articolo 440 sono inseriti i seguenti:

«Art. 440-*bis*. - (*Importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi*) - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 439 e 440, chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per il commercio, commercializza, somministra, vende o distribuisce alimenti, medicinali o acque avvelenati, contraffatti, adulterati, contaminati, corrotti, ovvero prodotti, trattati o composti in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali, o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, pericolosi per la salute pubblica, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 440-*ter*. - (*Omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi*) - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 440 e 440-*bis*, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni l'operatore del settore alimentare o del commercio che, essendo a conoscenza della pericolosità del consumo di alimenti, medicinali o acque da lui detenuti o alienati, omette di provvedere immediatamente al loro ritiro dal mercato o al richiamo presso gli acquirenti o gli attuali detentori oppure di informare immediatamente le autorità amministrative competenti per la sicurezza degli alimenti, delle acque e dei medicinali.

Alla stessa pena soggiace l'operatore del commercio che non osserva i provvedimenti dati dall'autorità competente per l'eliminazione del pericolo di cui al primo comma.

Art. 440-*quater*. - (*Informazioni commerciali ingannevoli o pericolose*) - Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 440-*bis*, 440-*ter*, 441 e 443, mediante informazioni commerciali false o incomplete riguardanti alimenti, acque o medicinali pregiudica la sicurezza del loro consumo con pericolo per la salute pubblica è punito con la reclusione da uno a quattro anni»;

c) all'articolo 441:

1) la parola: «precedente» è sostituita dalla seguente: «440»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alla stessa pena soggiace chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, senza essere concorso nell'adulterazione o nella contraffazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per il commercio, commercializza, somministra, vende o distribuisce le cose indicate nel primo comma, che sa essere contraffatte o adulterate in modo pericoloso per la salute pubblica»;

d) dopo l'articolo 445 sono inseriti i seguenti:

«Art. 445-*bis*. - (*Disastro sanitario*) - Quando dai fatti di cui agli articoli 440, 440-*bis*, 440-*ter*, 440-*quater*, 441, 443 e 445 deriva quale conseguenza non voluta, la lesione grave o gravissima o la morte di tre o più persone e il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone, si applica la pena della reclusione da sei a diciotto anni.

Art. 445-*ter*. - (*Disposizioni comuni*) - Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo:

1. il pericolo per la salute pubblica è valutato tenendo conto anche dei consumi cumulativi in quantità normali delle acque, degli alimenti e dei medicinali distribuiti o venduti ed è accertato con riferimento al tempo della loro distribuzione, vendita o messa in circolazione per il consumo;

2. l'alimento si considera adulterato o trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare anche quando le condotte di cui all'articolo 440 sono poste in essere tramite la somministrazione all'animale vivo o l'utilizzazione in relazione al vegetale prima della raccolta di sostanze vietate o in quantità eccedenti quelle consentite;

3. l'alimento si intende inadatto al consumo umano quando è putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato»;

e) all'articolo 446, le parole: «441 e 442» sono sostituite dalle seguenti: «440-*bis*, 440-*ter* e 441»;

f) all'articolo 448:

1) al secondo comma, le parole: «dagli articoli 439, 440, 441 e 442» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 439, 440, 440-*bis*, 441 e 445-*bis*»;

2) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«La condanna per i reati indicati dagli articoli 439, 440, 440-*bis*, 440-*ter* e 445-*bis* importa il divieto, per la durata indicata dall'articolo 30, di ottenere iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, di contenuto autorizzatone, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, nonché l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Nei casi di cui al terzo comma, il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso. Se ricorrono ambedue le condizioni di cui al primo periodo, il giudice può disporre la revoca di autorizzazioni, licenze o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l'esercizio dell'attività nonché la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso»;

g) all'articolo 452 l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «Quando alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 440-*bis*, 440-*ter*, 441, 442, 443, 444 e 445 è commesso per colpa, si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite, ridotte dalla metà a due terzi».

1.4

LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 444, primo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51» sono sostituite dalle seguenti: «da due a cinque anni e con la multa da euro 15.000 a euro 60.000».

1.5

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera d), numero 1.1) sostituire le parole: «da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000» *con le seguenti*: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000».

1.100 (già 1.6)
CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera d), numero 1.2) sostituire le parole "al fine di trarne profitto" *con le seguenti:* "al fine di conseguire, per sé o per altri, un indebito profitto o un vantaggio competitivo"*;*

2) alla lettera d), numero 2):

a) al capoverso art. 517-*sexies*, sostituire le parole: "di indurre in errore il compratore e di trarne profitto" con le seguenti: "di conseguire, per sé o per altri, un indebito profitto o un vantaggio competitivo";

b) al capoverso art. 517-*septies*, sostituire le parole "al fine di trarne profitto" *con le seguenti:* "al fine di conseguire, per sé o per altri, un indebito profitto o un vantaggio competitivo".

1.7
LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso 1.2), dopo le parole: «detiene per la vendita» *inserire la seguente*: «somministra,».

1.8
BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera d), numero 1.2, al capoverso, dopo la parola: «circolazione» *inserire le seguenti*: «i medesimi».

1.9
LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso 1.2), sostituire le parole: «la cui indicazione geografica o» *con le seguenti:* «i cui segni di indicazione geografica o di».

1.11

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera d), numero 1.2), al capoverso aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La punibilità è esclusa qualora l'operatore commerciale dimostri di aver agito con la dovuta diligenza, avvalendosi di fornitori certificati o, in alternativa, fornendo la documentazione idonea ad attestare la regolarità del prodotto.».

1.12

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera d), numero 2), al capoverso «Art. 517-*sexies*» sopprimere le parole*: «introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, ».

1.13

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera d), numero 2), al capoverso «Art. 517-*sexies*» sopprimere le parole*: «, trasporta».

1.14

LOPREIATO, BILOTTI

*Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-*sexies*» dopo la parola*: «trasporta,» *inserire le seguenti*: «detiene per vendere, offre o».

1.15

LOPREIATO, BILOTTI

*Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-*sexies*» sopprimere le parole: «*acque e bevande».

1.16

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «*Art. 517*-sexies»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole*: «che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità,» *con le seguenti*: «che per origine, provenienza, qualità o quantità, sono»;

b) *sostituire le parole*: «con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da euro 4.000 a euro 10.000», *con le seguenti*: «con la reclusione da quattro mesi a due anni o con la multa da euro 2.000 a euro 6.000».

1.23

LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso «*Art. 517*-septies» *sopprimere le parole:* «al fine di trarne profitto».

1.24

LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «*Art. 517*-septies» *sopprimere le parole:* «acque e bevande».

1.25

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso «Art.517-septies»*, dopo la parola*: «compratore» *inserire le seguenti*: «o il consumatore».

1.26

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso «Art.517-septies*», dopo la parola*: «telematiche» *inserire le seguenti*: «ovvero in violazione di legge o del diritto dell'Unione europea».

1.29

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1,lettera d), numero 2), sopprimere il capoverso «Art. 517-octies».

1.30

LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-octies»*, al secondo comma, numero 1), sopprimere le parole: «*protette dalle norme vigenti».

1.101

LOPREIATO, NATURALE

Al comma 1, lettera d), numero 2), apportare le seguenti modifiche:

a) Al capoverso "Art. 517-octies*" sopprimere l'ultimo comma;*

b) *dopo il capoverso "Art. 517*-octies*" aggiungere, in fine, il seguente:* «Art. 517-*novies* - (*Agropirateria)* - Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-*bis*, al fine di trarne profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle rete telematiche commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 15.000 a euro 75.000; se commette alcuno dei fatti di cui all'articolo 517-*quater*, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.

Se ricorre taluna delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 517-*octies*, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis*, alla condanna consegue il divieto, di pari durata, di porre in essere, anche per interposta persona fisica o giuridica, qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria finalizzata alla promozione dei prodotti oggetto di compravendita.

Qualora il colpevole sia già stato condannato per taluno dei reati indicati nell'articolo 518.1, primo comma, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale il giudice dispone la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si sia adoperato per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione dei concorrenti negli stessi ovvero per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione del delitto medesimo o dei profitti da esso derivanti».

1.41

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso «Art. 518.1.» *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 1), dopo le parole:* «attività imprenditoriali» *aggiungere le seguenti*: «nel medesimo ambito in cui è stato commesso il reato»;

b) *al numero 2), dopo le parole*: «attività imprenditoriali» *aggiungere le seguenti*: «nel medesimo ambito in cui è stato commesso il reato».

1.102

LOPREIATO, NATURALE

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*) All'articolo 240-*bis*, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «517-*quater*,» sono inserite le seguenti: «517-*sexies*, 517-*septies*,».

1.103 (già 2.0.2)
LOPREIATO, NATURALE

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'articolo 25-*bis*.1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alinea, le parole: «l'industria e il commercio» sono sostituite dalle seguenti: «l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare»;

2) al comma 1, lettera a), le parole «e 517-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «517-*sexies* e 517-*septies*»;

3) al comma 1, lettera b) le parole: «e 514» sono sostituite dalle seguenti: «, 514, 517-*quater*, 517-*octies* e 517-*novies*»;

4) al comma 2, dopo le parole: «si applicano» è inserita la seguente: «altresì».

5) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.».

ORDINE DEL GIORNO

G1.100
CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI, BAZOLI

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame si inserisce nell'ambito delle iniziative volte alla valorizzazione del Made in Italy attraverso una più efficace tutela contro le frodi nel settore agroalimentare, nonché attraverso il contrasto alla criminalità organizzata;

la relazione al provvedimento evidenzia come i fenomeni di contraffazione e frode alimentare siano sempre più diffusi e sofisticati in ragione dell'attrazione esercitata dalle eccellenze agroalimentari italiane, testimoniata dalla crescita costante delle esportazioni;

risultano particolarmente gravi e crescenti i fenomeni di infiltrazione delle organizzazioni mafiose nel settore agroalimentare, attraverso le cosid-

dette agromafie, e le sofisticazioni alimentari, che danneggiano i consumatori, la salute e le imprese oneste;

la proposta legislativa introduce nuove fattispecie delittuose nel codice penale e irrigidisce il quadro sanzionatorio già esistente, inserendo un nuovo Capo II-*bis* al titolo VIII del libro secondo, dedicato ai "delitti contro il patrimonio agroalimentare";

in materia penale è necessario assicurare il rispetto del principio di tassatività, tanto nella descrizione delle fattispecie quanto nella definizione dell'elemento soggettivo, evitando incertezze interpretative che possano tradursi in un aggravio di lavoro per le Procure e in oneri ingiustificati per le imprese;

la norma penale opera entro i limiti di territorialità, non potendo quindi reprimere condotte di contraffazione e frode interamente realizzate all'estero;

un rafforzamento delle sanzioni penali non deve tradursi in una nuova forma di burocrazia punitiva a carico delle imprese oneste, specie quelle situate in contesti rurali complessi e caratterizzate da risorse umane e tecniche limitate;

risulta necessario un equilibrio tra repressione dei reati e promozione della conformità, prevedendo strumenti di formazione, prevenzione e rafforzamento dei controlli interni a sostegno delle imprese;

molte delle fattispecie previste nel provvedimento risultano già presidiate da sanzioni amministrative, con il rischio che l'ampliamento delle incriminazioni possa determinare un incremento delle notizie di reato poi destinate all'archiviazione, con aggravio per il sistema giudiziario;

impegna il Governo:

a monitorare l'attuazione delle nuove disposizioni e apportare le opportune modifiche laddove non sia garantita l'applicazione rigorosa del principio di tassatività delle fattispecie penali, la chiara definizione degli elementi soggettivi richiesti per la configurabilità del reato e l'effettiva progressività delle sanzioni concretamente comminate;

a garantire misure di accompagnamento delle imprese, anche mediante programmi di formazione, campagne di informazione e strumenti di prevenzione e rafforzamento dei controlli interni, al fine di evitare che l'inasprimento sanzionatorio si traduca in un aggravio burocratico per le realtà produttive che già operano nel rispetto delle regole.

———————

EMENDAMENTI

Art. 2

2.1

LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera a), capoverso «*2*-bis» *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e affidate a laboratori accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625, con obbligo di verbalizzazione della procedura seguita dalla polizia giudiziaria.».

2.100

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), aggiungere le seguenti parole:

«ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, soggetti a rapido deterioramento, l'autorità giudiziaria dispone la devoluzione, per la distribuzione gratuita in favore di persone bisognose o animali abbandonati, a enti territoriali, a enti caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa.».».

2.12

LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-*bis*) all'articolo 132-*bis*, comma 1, lettera b), dopo le parole: «circolazione stradale,» sono inserite le seguenti: «ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare,».

2.0.3

LOPREIATO, BILOTTI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*

(Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283)

1. Alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. - 1. La delega di funzioni da parte del titolare di un'impresa alimentare, come individuata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, o, comunque, da parte del soggetto che ne esercita i poteri gestionali, decisionali e di spesa, è ammessa alle seguenti condizioni:

a) che la delega risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza occorrenti in relazione alla specifica natura delle funzioni delegate;

c) che la delega attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d) che la delega attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza a carico del titolare in ordine al corretto svolgimento delle funzioni trasferite da parte del delegato. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il titolare, delegare specifiche funzioni in materia di sicurezza degli alimenti e di lealtà commerciale alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza a carico del delegante in ordine al corretto svolgimento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate»;

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, prepara, produce, trasporta, importa, esporta, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, detiene per il commercio, somministra o commercializza con qualunque modalità alimenti che, per inosservanza delle procedure o dei requisiti di sicurezza prescritti da leggi o regolamenti oppure per il cattivo stato o l'ini-

doneità delle condizioni di conservazione, per i trattamenti subiti, per l'alterazione ovvero per la presenza di ingredienti, componenti, cariche microbiche o additivi vietati o superiori ai limiti stabiliti da regolamenti o disposizioni ministeriali, risultano nocivi o inadatti al consumo umano, anche soltanto per particolari categorie di consumatori, è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena di cui al comma 1 si applica quando, a causa della falsità o incompletezza delle informazioni commerciali fornite in relazione agli alimenti, il loro consumo risulta nocivo, anche soltanto per particolari categorie di consumatori.

3. Se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi per colpa si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

4. Quando il fatto, in relazione al grado di nocività dell'alimento o alla sua quantità, è di particolare gravità, la pena è aumentata; quando, in relazione ai medesimi parametri, il fatto risulta di particolare tenuità, la pena è diminuita.

5. Quando dai fatti di cui ai commi 1 e 2 conseguono per colpa gli eventi di cui all'articolo 445-*bis* del codice penale, si applica la pena ivi prevista.

6. In caso di condanna per i reati di cui ai commi 1, 2 e 5 del presente articolo, si applicano l'articolo 36 e il quarto comma dell'articolo 448 del codice penale.

7. Agli effetti della presente legge, l'alimento:

a) si considera trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare anche quando le condotte di cui al comma 1 sono poste in essere tramite la somministrazione all'animale vivo o l'utilizzazione in relazione al vegetale prima della raccolta di sostanze vietate o in quantità eccedenti quelle consentite;

b) si intende inadatto al consumo umano quando è putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato»;

c) dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-*bis*. - 1. Chiunque non ottempera alle misure provvisorie di gestione del rischio adottate dalle autorità dell'Unione europea o nazionali in attuazione del principio di precauzione in materia alimentare è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

2. Quando il fatto, in relazione alla quantità di prodotto, è di particolare gravità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 75.000.

Art. 5-*ter*. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, prepara, produce, importa, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, somministra, detiene per il commercio, commercializza o mette altrimenti in circolazione alimenti privati, anche in parte, dei propri elementi nutritivi o mescolati a sostanze di qualità inferiore o comunque aventi una composizione non conforme alle norme vigenti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la stessa sanzione di cui al comma 1 chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, impiega nella preparazione, importa, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, somministra, detiene per il commercio, commercializza o mette altrimenti in circolazione alimenti in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti, insudiciati o invasi da parassiti.

3. Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2, in relazione alla quantità di prodotto, sono di particolare gravità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 75.000.

4. Chiunque, al di fuori dell'ambito di un'attività di impresa, importa alimenti in cattivo stato di conservazione, insudiciati o invasi da parassiti è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 500»;

d) gli articoli 12-*ter* e 12-*quater* sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

«Art. 12-*ter*. - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare punite con la pena dell'ammenda, anche se alternativa a quella dell'arresto, e la cui consumazione è dipesa da eventi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro che possono essere neutralizzati o rimossi.

2. Per consentire l'estinzione della contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria procedente impartiscono al contravventore un'apposita prescrizione fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

3. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

4. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di potenziale pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

5. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

6. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 2, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

7. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un terzo del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

8. Le somme di cui al comma 7 sono versate e rimangono acquisite al bilancio dello Stato.

9. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

10. Se il pubblico ministero acquisisce notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza o dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui al presente articolo. In tale caso l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informa il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.

11. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui ai commi 7 e 9.

12. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

13. La contravvenzione è estinta se il contravventore adempie alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dal comma 7.

14. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma comunque entro il termine di cui al comma 6, ovvero l'eliminazione delle conseguenze pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-*bis* del codice penale.

Art. 12-*quater*. - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare punite con la pena dell'arresto e la cui consumazione è dipesa da eventi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro che possono essere neutralizzati o rimossi.

2. Per le contravvenzioni di cui al comma 1 il giudice può, su richiesta dell'imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di due anni con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale.

3. La sostituzione di cui al comma 2 è ammessa solo quando sono state eliminate le fonti di rischio da cui è dipesa la consumazione del reato.

4. Decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui al comma 2, il reato si estingue se l'imputato ha adempiuto al pagamento e non ha commesso ulteriori reati in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare»;

e) gli articoli da 12-*quinquies* a 12-*nonies* sono abrogati.

Art. 8

8.7

LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «*5*-bis»*, aggiungere, in fine, il seguente*: «5-*ter*. Quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo o dell'autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata ai commi 1 e 2 ovvero una sanzione penale:

a) l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate;

b) l'esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria.»

8.8

LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituita dalla seguente: «all'articolo 27, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti»*;*

b) aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «5-ter*)* Per le microimprese, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 3, 8, 9, 13 e dal presente articolo sono ridotte fino a un terzo rispetto agli importi minimi e massimi stabiliti, in ragione della capacità economica del soggetto destinatario e del principio di proporzionalità.*»*.

8.10

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-*bis*. Per le microimprese, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 3, 8, 9, 13 e 27 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono ridotte fino a un terzo rispetto agli importi minimi e massimi stabiliti, in ragione della capacità economica del soggetto destinatario e del principio di proporzionalità.».

Art. 11

11.5

FREGOLENT, SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», primo periodo, prima delle parole: «è istituita, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)» *inserire le seguenti:* «di concerto con il Ministero della salute»;

11.4

FRANCESCHELLI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», primo periodo, sostituire le parole: «è istituita, nell'ambito» *con le seguenti*: «è istituita, di concerto con il Ministero della salute e nell'ambito».

11.3

LOPREIATO, BEVILACQUA, CASTELLONE, BILOTTI

Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», primo periodo, dopo le parole: «è istituita,» *inserire le seguenti*: «su proposta del Ministro della salute».

11.6

FRANCESCHELLI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera b), al capoverso «01», sopprimere la parola: «quotidianamente».

11.7

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, lettera b), capoverso «01,» secondo periodo, sostituire la parola: «quotidianamente» *con la* seguente: «settimanalmente».

11.10

LOPREIATO, BEVILACQUA, CASTELLONE, BILOTTI

Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», secondo periodo, dopo le parole: «di produzione, trasformazione» *inserire le seguenti: «*, stoccaggio».

11.11

LOPREIATO, BEVILACQUA, CASTELLONE, BILOTTI

Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la loro destinazione d'uso, assicurandone la tracciabilità anche attraverso l'obbligo di inserire le diciture "fresco" ovvero "congelato" in etichetta per ogni prodotto derivato dal latte bufalino».

11.12

FRANCESCHELLI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», al terzo periodo, dopo le parole: «di effettuare i controlli ufficiali» *inserire le seguenti:* «basati sull'analisi dei rischi».

11.13

LOPREIATO, BEVILACQUA, CASTELLONE, BILOTTI

Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», terzo periodo, dopo le parole: «di origine animale» *inserire le seguenti*: «basati sull'analisi dei rischi».

11.14

LOPREIATO, BEVILACQUA, CASTELLONE, BILOTTI

Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», ultimo periodo, dopo le parole: «presso i caseifici, verificando altresì» *inserire le seguenti: «*sia le quantità prodotte dalla stalla che».

11.19

LOPREIATO, BEVILACQUA, CASTELLONE, BILOTTI

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-*bis*) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Nella produzione della "Mozzarella di Bufala campana" DOP di cui al comma 1 è vietato l'utilizzo di latte di bufala congelato, latte di bufala concentrato congelato o pasta filata di bufala congelata.».

11.22

LOPREIATO, BEVILACQUA, CASTELLONE, BILOTTI

Al comma 1, lettera d), capoverso «2.», primo periodo, dopo le parole: «delle foreste» *inserire le seguenti*: «di concerto con il Ministro della salute,».

11.26

LOPREIATO, BEVILACQUA, CASTELLONE, BILOTTI

*Al comma 1, lettera l), dopo il capoverso «5-*ter*» aggiungere il seguente*: «5-*quater*. I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte di bufala in polvere ovvero concentrato, comunque conservati in magazzini frigo e non, devono tenere costantemente aggiornato il registro di carico e scarico di cui all'articolo 3 della legge 11 aprile 1974, n. 138. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al presente

comma è soggetto alle sanzioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138 nonché della presente legge.».

Art. 12

12.2

LOPREIATO, BEVILACQUA, CASTELLONE, BILOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «e delle foreste» *inserire le seguenti*: «di concerto con il Ministero della salute».

12.0.2

BEVILACQUA, LOPREIATO, BILOTTI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*

(Disposizioni concernenti l'etichettatura di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

6-*bis*. Le confezioni di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda devono riportare in etichetta, in modo chiaro, visibile e indelebile, l'informazione relativa al rischio per la salute per i bambini sotto i dieci anni, gli immunodepressi, le donne in gravidanza e gli anziani. L'etichetta deve essere apposta sulla confezione dei prodotti porzionati e riconfezionati all'interno degli esercizi di vendita o, per prodotti venduti sfusi, su appositi cartelli ben visibili all'acquirente.

6-*ter*. È vietata la somministrazione di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda nelle mense scolastiche degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle residenze sanitarie assistenziali (RSA).

6-*quater*. I bandi di gara per i servizi di ristorazione collettiva devono contenere le informazioni previste dal comma 6-*bis*.

6-*quinquies*. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata apposizione delle indicazioni di cui al comma 6-*bis*, al fabbricante e all'importatore di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 40.000 euro

6-*sexies*. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 6-*ter*, agli enti di gestione di servizi di ristorazione collettiva di cui al medesimo comma 6-*ter*, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 a 30.000 euro».

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in *Italy* e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le specifiche tecniche, i caratteri grafici, la posizione e gli eventuali simboli per l'esposizione, nei punti vendita, delle informazioni sui prodotti di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, come introdotti dal comma 1 del presente articolo e delle relative modalità di controllo.

3. Di conseguenza, al titolo del Capo III, dopo le parole: "E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI" sono inserite le seguenti: ", ETICHETTATURA E TUTELA DEL CONSUMATORE".

Art. 13

13.2

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sopprimere l'articolo.

13.3

LOPREIATO, BILOTTI

Sopprimere l'articolo.

13.5

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», *al comma 1 sostituire il primo periodo con i seguenti:* «In materia agroalimentare e della pesca, l'organo accertatore, qualora rilevi violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, invita tempestivamente il produttore a fornire entro due giorni, anche mediante posta elettronica certificata, documentazione idonea a dimostrare la regolarità. In caso di mancato riscontro ovvero di invio di documentazione insufficiente o inidonea, l'organo accertatore dispone il blocco ufficiale temporaneo del prodotto oggetto del controllo o dei mezzi tecnici della produzione, quali sementi, prodotti fitosanitari, fertilizzanti, mangimi, prodotti impiegati come coadiuvanti e additivi o comunque qualsiasi prodotto impiegato per ottenere un prodotto agroalimentare.».

13.6

LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», *al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:*

a) dopo le parole: «consumo umano o animale» *inserire le seguenti*: «provvede alla diffida, assegnando un termine utile per l'invio dei dati e degli atti necessari, non superiore a due giorni lavorativi, anche mediante posta elettronica certificata.»;

b) sostituire le parole: «, dispone il blocco ufficiale temporaneo» *con le seguenti*: «Nei casi di inerzia l'organo accertatore dispone il blocco ufficiale temporaneo».

13.7

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis*», dopo il comma 3 aggiungere il seguente*: «3-*bis*. Nel caso in cui sussista il rischio di un deperimento dei prodotti tale da impedirne la successiva immissione in commercio, il blocco temporaneo di cui al comma 1, è sostituito dal versamento di una somma pari al 3 per cento del valore complessivo del prodotto a titolo cauzionale. La somma è trattenuta dall'organo accertatore, che la restituisce all'interessato nel caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 2.».

13.8

LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso «*Art. 18*-bis» *dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:* «3-*bis*) Nei casi di cui al comma 3, primo periodo, il soggetto sottoposto a controllo è risarcito della merce che in costanza di blocco temporaneo si è resa inidonea al consumo umano o animale».

Art. 14

14.11

FRANCESCHELLI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «nonché un rappresentante designato dalla Commissione salute della Conferenza Stato-Regioni, in rappresentanza delle aziende sanitarie regionali e rappresentanti delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale»;

b) *dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente*: «5-*bis*. Al fine di evitare sovrapposizioni e garantire un sistema integrato ed efficiente di controlli ufficiali, la cabina di regia coordina le proprie attività con gli organismi previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2024, n. 103.».

14.13
CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Corpi forestali regionali», *inserire le seguenti:* «e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative».

Art. 15

15.3
CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «abbiano partecipato» *inserire le seguenti:* «con responsabilità gestionale».

15.100 (già 15.5)
CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

15.4
BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 6-bis», *sopprimere il comma 2.*

Art. 16

16.2

FRANCESCHELLI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sopprimere l'articolo.

16.3

FREGOLENT, SCALFAROTTO

Sopprimere l'articolo

Art. 17

17.1

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 13», comma 1, al secondo periodo sopprimere le parole: «o, se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza».

17.2

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera e), al capoverso «Art. 13-decies*» sopprimere il comma 6.*

ORDINE DEL GIORNO

G17.100
BERRINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS n. 1519 recante "Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani";

premesso che

il Titolo II, Capo V, del richiamato disegno di legge intende provvedere al riordino del regime sanzionatorio in materia di pesca marittima e, in particolare, delle sanzioni amministrative oggi previste;

in applicazione dell'articolo 3 della Costituzione e dell'articolo 7 della CEDU, è oramai definitivamente acquisito al nostro ordinamento il principio di retroattività favorevole delle disposizioni che modificano sanzioni amministrative;

secondo tale principio, che completa l'equiparazione tra sanzioni amministrative punitive e punizioni penali, avviato con l'articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, applicando l'intero complesso di garanzie vigenti in materia penale, la lex mitior successiva esclude la punizione o riduce la stessa anche in riferimento a comportamenti sanzionatori commessi antecedentemente all'entrata in vigore della legge modificativa del quadro sanzionatorio;

tale principio è stato definitivamente formulato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 21 marzo 2019, n. 63, in conformità all'orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, nella parte in cui escludeva l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per gli illeciti di cui all'art. 187-*ter* del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, commessi prima dell'entrata in vigore della stessa legge di modifica del correlato apparato sanzionatorio;

per le situazioni non risolte e non definite, ovvero non passate in giudicato, si chiede l'applicazione della nuova norma, soprattutto in riferimento per i pescherecci, alla sanzione accessoria dei punti sia sulla licenza e sia al comandante, in quanto fortemente penalizzanti; si precisa, inoltre, che rimane comunque in corso l'effettivo esborso della sanzione pecuniaria, già applicata in precedenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di indirizzare, con gli atti attuativi ed esecutivi del disegno di legge A.S. n. 1519, l'applicazione delle nuove disposizioni sanzionatorie anche ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore della legge di riordino del regime sanzionatorio in tutti i casi in cui le nuove

disposizioni escludono la rilevanza sanzionatoria di un fatto o prevedono per il medesimo fatto sanzioni più lievi.

EMENDAMENTO

17.0.3

FRANCESCHELLI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

"Art. 17-*bis*

(*Abrogazioni*)

1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 e 13 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, sono abrogati.".

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:
http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=59225

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 283(pom.) del 01/07/2025

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 1° LUGLIO 2025
283ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
SISLER

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE REFERENTE
(1433) ***Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime***
- e petizioni nn. 144 e 1320 ad esso attinenti
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 giugno.
Il PRESIDENTE invita il senatore Berrino ad illustrare gli emendamenti del Gruppo di Fratelli d'Italia.
Il senatore BERRINO (*FdI*) illustra tutti gli emendamenti presentati al testo, soffermandosi in particolare sulla proposta 1.2 che esclude l'applicabilità delle pene sostitutive per i delitti del cosiddetto codice rosso di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale. Segnala altresì l'importanza della proposta 1.47, che aumenta le pene per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi nonché gli emendamenti 1.51 e 1.53 che recano disposizioni specifiche relative alle pene accessorie e misure di sicurezza, rispettivamente per il reato di maltrattamento contro familiari ed i reati di atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. In relazione all'articolo 2, evidenzia i contenuti della proposta 2.7 che con riferimento all'obbligo di motivazione del giudice, esclude che questa possa fondarsi su costumi, tradizioni o sul concetto di onore, al fine di evitare ogni forma di vittimizzazione secondaria; l'emendamento 2.35 prevede invece che nel caso di delitti del cosiddetto codice rosso il pubblico ministero possa procedere al sequestro conservativo dei beni dell'indagato laddove vi sia il rischio che si disperdano le garanzie del risarcimento del danno per le persone offese o danneggiate da tali reati. Sono altresì diretti ad assicurare adeguate tutele patrimoniali ai cosiddetti orfani di femminicidio le proposte 2.32, 2.0.2 e 2.0.4. L'emendamento 2.42 è volto alla tutela processuale della persona offesa dei reati del cosiddetto codice rosso e prevede che siano predisposte le misure necessarie affinché la vittima eviti ogni contatto con l'imputato e i suoi familiari sia nell'aula di udienza, sia nelle immediate vicinanze; la disposizione assicura altresì che durante l'udienza sia evitata la vittimizzazione secondaria. Di particolare rilevanza per evitare la vittimizzazione secondaria risulta poi l'emendamento 2.53 che modifica l'articolo 64-*bis* delle disposizioni attuative del codice di procedura penale in materia di comunicazioni e trasmissione di atti al giudice civile, minorile e penale a tutela dei diritti della persona offesa e dei figli. L'esigenza di tutela dei figli di vittime di femminicidio ispira anche l'emendamento 3.4 che prevede l'obbligo di comunicazione della scarcerazione dell'autore del femminicidio ai figli minorenni e alla persona esercente la responsabilità genitoriale o all'affidatario. Infine, dà conto della proposta 4.6, diretta a consentire l'accesso ai centri antiviolenza senza la preventiva autorizzazione dei genitori alle vittime minorenni di violenza che hanno compiuto gli anni quattordici.

La relatrice CAMPIONE (*FdI*) ringrazia tutti i componenti della Commissione per l'importante lavoro emendativo svolto, che si è potuto avvalere anche dell'ausilio di rilevanti audizioni di carattere tecnico, la cui qualità ha consentito di definire meglio alcuni temi contenuti nel testo. L'attività emendativa è stata certamente di altissimo valore, come dimostrato dal fatto che molte proposte sono comuni ai diversi Gruppi, come quelle relative all'ascolto della persona offesa anche da parte della polizia giudiziaria specializzata, della rimodulazione dell'automatismo previsto per le misure cautelari e del ruolo della persona offesa nel patteggiamento. Queste convergenze lasciano spazio all'auspicio di un lavoro condiviso da parte di tutte le forze politiche.
La senatrice LOPREIATO (*M5S*) esprime apprezzamento per le parole della relatrice, rinnovando la richiesta alla maggioranza e al Governo di valutare tutte le proposte emendative presentate e collaborare per approvare un testo condiviso già in Commissione, limitando quindi l'attività emendativa durante l'esame in Assemblea. Ciò rappresenterebbe peraltro un segnale importante anche per il Paese.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1372) ***MARTI e altri. - Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica***
(Parere alle Commissioni 7ª e 8ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame del nuovo testo ed esame dei relativi emendamenti. Parere favorevole con osservazioni su testo e parere non ostativo sugli emendamenti)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 19 marzo.
Il senatore RAPANI (*FdI*), relatore, ricorda che il disegno di legge di iniziativa parlamentare n. 1372 è stato già illustrato nella seduta del 19 marzo scorso. Per il provvedimento, è stato proposto dai relatori delle Commissioni riunite 7a e 8a un nuovo testo composto da tre articoli, adottato come testo base. L'articolo 1 reca le finalità ed i principi del provvedimento prevedendo che al fine di contemperare le esigenze di tutela del patrimonio culturale con la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia paesaggistica, il disegno di legge è diretto alla revisione delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'articolo 2 reca una delega al governo per il riordino delle procedure di autorizzazione paesaggistica. In particolare, il Governo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con riguardo alle procedure di autorizzazione paesaggistica. Il comma 2 individua gli specifici princìpi e criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, ovvero: a) garantire, al fine di superare incertezze applicative, il coordinamento normativo con la legge 7 agosto 1990, n. 241, anche con riferimento al silenzio assenso nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 146, comma 5, primo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, per il rilascio del parere da parte delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, secondo quanto disposto dall'articolo 17-*bis* della citata legge n. 241 del 1990; b) prevedere che gli interventi di lieve entità, come definiti dall'Allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, non siano sottoposti a parere della Soprintendenza e competano esclusivamente agli enti territoriali, previa verifica di conformità con gli strumenti di pianificazione urbanistica adeguati al piano paesaggistico di cui all'articolo 143 del citato codice, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004; c) prevedere che, nel caso di autorizzazione paesaggistica relativa a infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 39 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il parere spetti alla competente direzione generale del Ministero della cultura; d) individuare le tipologie di intervento di prevenzione del rischio idrogeologico, di rafforzamento della sicurezza del patrimonio culturale e di ripristino delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali alle quali applicare una specifica disciplina procedimentale semplificata; e) prevedere ipotesi di semplificazione per il rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica di interventi relativi ad attività di carattere stagionale e ripetitivo, che non presentano variazioni di alcun genere rispetto all'autorizzazione paesaggistica già rilasciata; f) rafforzare le

funzioni degli sportelli unici di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al fine di semplificare, uniformare e attenuare gli oneri procedimentali per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e urbanistiche, anche attraverso la completa digitalizzazione delle relative procedure. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della cultura, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione.

Ricorda quindi che anche il testo originario del provvedimento introduceva modifiche puntuali al citato codice dei beni culturali in particolare in relazione all'applicazione del meccanismo di silenzio-assenso per il parere della soprintendenza. In proposito, l'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio dispone che «sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5». Al riguardo, deve essere considerato che la Parte Quarta del medesimo codice dei beni culturali prevede una serie di sanzioni - amministrative e penali - per la violazione degli obblighi di conservazione e delle disposizioni di cui al codice citato. L'articolo 3, infine, prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, adotti linee guida per assicurare l'esercizio uniforme delle azioni di tutela a livello nazionale, anche con riferimento al regime del supplemento istruttorio e alla chiara distinzione tra interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato e interventi soggetti al regime autorizzatorio ordinario e all'efficacia temporale delle autorizzazioni medesime in relazione all'atto legittimante la richiesta, nonché in materia di concessione per eventi di natura temporanea ed effimera, di cui all'articolo 106, comma 2-*bis*, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

Con riferimento agli emendamenti presentati al nuovo testo proposto dai relatori segnala per i profili di interesse della Commissione: le proposte riferite alla lettera a) dell'articolo 2, recante il criterio di delega relativo al silenzio assenso anche con riguardo al procedimento di autorizzazione paesaggistica: emendamento 2.7 [che tra le altre cose sopprime la lettera a)], gli identici emendamenti 2.8, 2.9 e 2.10 [soppressivi della lettera a)], l'emendamento 2.11 [sostitutivo della lettera a)], l'emendamento 2.12 (che sopprime la parte relativa al silenzio assenso nel procedimento di autorizzazione paesaggistica), gli identici emendamenti 2.13, 2.14, 2.15 (tutti diretti ad estendere la delega al coordinamento normativo tra il procedimento di autorizzazione paesaggistica e la legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990 non solo al silenzio assenso ma anche all'inefficacia degli atti tardivi, nonché a prevedere un criterio generale di delega diretto alla semplificazione del procedimento di cui all'articolo 146 codice beni culturali), l'emendamento 2.16 (che estende il criterio di delega anche agli interventi di edilizia privata di cui al TU edilizia), l'emendamento 2.20 (che limita il meccanismo del silenzio assenso solo ai territori dotati di piano paesaggistico), l'emendamento 2.21 (che estende il coordinamento della delega anche ai casi previsti dal TU edilizia in materia di accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali, prevedendo l'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 167 codice dei beni culturali in materia di accertamento della compatibilità paesaggistica); le proposte riferite alla lettera b) dell'articolo 2, recante il criterio di delega relativo all'esclusione del parere della Sovrintendenza per gli interventi di lieve entità: l'emendamento 2.23 (che prevede il coordinamento con quanto previsto dal cd. decreto-legge salva casa n. 69 del 2024 con gli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017), gli identici emendamenti 2.24, 2.25, 2.26 e 2.27 [soppressivi della lettera b)], gli identici emendamenti 2.38, 2.39, 2-40 e 2.41 (che precisano quali siano gli interventi di lieve entità anche con riferimento, ad esempio, a insegne di esercizio luminose o tende parasole); l'emendamento 2.43, che modifica l'articolo 167 del codice dei beni culturali in materia di ordine di rimessione in pristino o versamento di indennità pecuniaria e l'articolo 181 del medesimo codice in

materia di opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa estendendo la relativa disciplina prevedendo l'esclusione delle sanzioni anche nelle ipotesi di accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali previste dal TU edilizia.
Per quanto di competenza, propone l'espressione di un parere favorevole con osservazioni sul testo e non ostativo sugli emendamenti, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.
Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

(1484) ***Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese***

(Esame. Parere alla 9a Commissione. Parere non ostativo)

Il presidente SISLER (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge n. 1484, d'iniziativa governativa, che costituisce attuazione di quando previsto dalla legge n. 180 del 2011 che prevede, all'articolo 18, la presentazione alle Camere il 30 giugno di ogni anno di una legge annuale per le micro, piccole e medie imprese. Tali imprese, infatti, rappresentano il 95,13 per cento delle imprese attive in Italia, con un peso ponderale rilevantissimo, generando il 40 per cento del valore aggiunto nazionale con un terzo di tutti gli occupati.
Di interesse per le competenze della Commissione risulta in particolare il Capo IV (articoli da 12 a 17) relativo alla lotta alle false recensioni. L'articolo 12 prevede che il capo IV del disegno di legge in esame disciplini la pubblicazione delle recensioni online relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti da imprese di ristorazione e strutture turistiche situate in Italia, con l'obiettivo di tutelare i consumatori da condizionamenti derivanti da recensioni false attraverso l'identificazione dell'utente che invia la recensione e la verifica di attendibilità della stessa. Per le definizioni applicabili, il comma 2 dell'articolo 12 dispone che si applichino quelle di cui all'articolo 18 del Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005) e di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 2065 del 2022 (il cosiddetto *Digital Services Act*) relativo a un mercato unico dei servizi digitali. Al riguardo, anche con riferimento all'interlocuzione svolta con la Commissione europea sulle disposizioni in esame, si rinvia all'ampia trattazione contenuta nel Dossier del Servizio Studi.
L'articolo 13 dispone che il consumatore possa pubblicare una recensione motivata entro 15 giorni dall'utilizzo di un prodotto o servizio, previa verifica della propria identità e dell'effettivo utilizzo. La recensione deve essere sufficientemente dettagliata e coerente con il prodotto utilizzato o con le caratteristiche della struttura. Il rappresentante legale della struttura recensita o un delegato può replicare e ottenere la cancellazione di recensioni qualora l'autore non abbia usufruito del servizio, o se le stesse risultino essere ingannevoli, non veritiere o eccessive. L'imprenditore può altresì richiedere la rimozione di recensioni dopo due anni dalla data di fruizione del servizio, se ha adottato misure atte a superare le problematiche evidenziate. Di specifico interesse della Commissione Giustizia è l'articolo 14, relativo ai divieti applicabili. Nel dettaglio, il comma 1 dispone che, ferma restando la disciplina prevista dal Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005), sono vietati l'acquisto e la cessione, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni, apprezzamenti o interazioni, a prescindere dalla loro successiva diffusione. È inoltre vietato attribuire a un prodotto o servizio recensioni riferite a prodotti o servizi diversi, così come incentivare, promuovere o influenzare il contenuto delle recensioni attraverso l'erogazione di incentivi. La relazione illustrativa precisa che la fattispecie delineata dall'articolo 14 «è tipica delle recensioni online ed è molto più ampia rispetto a quella prevista dalla lettera bb-*ter*) dell'articolo 23, comma 1 del Codice di consumo relativo alle pratiche commerciali ingannevoli, ricomprendendovi l'obbligo delle piattaforme di identificare il consumatore, rimuovere le recensioni abusive e di adottare un codice di condotta». Ai sensi del comma 2, in caso di violazione del divieto previsto dal comma 1 e ferma la responsabilità penale, l'AGCM esercita i poteri investigativi e sanzionatori disciplinati dall'articolo 27 del Codice del consumo. L'articolo 27 del Codice del consumo disciplina i poteri investigativi e sanzionatori dell'AGCM, disponendo che l'Autorità si avvalga di poteri investigativi ed esecutivi previsti dal regolamento (UE) n. 2394 del 2017 al fine di inibire la continuazione delle pratiche commerciali scorrette ed eliminarne gli effetti. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5 mila a 10 milioni di

euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione, nonché delle condizioni economiche del professionista. L'articolo 15 detta disposizioni riguardo l'adozione di codici di condotta da parte degli intermediari e dei soggetti attivi nella diffusione di recensioni online attribuendo, altresì, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e all' Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) specifici incarichi sul punto. In particolare, il comma 1 ed il comma 2 disciplinano il ruolo dell'AGCOM, prevedendo che l'Autorità disciplini l'adozione dei codici e che applichi determinate sanzioni in caso di inottemperanza ad esso. Il comma 3 dispone quale debba essere il contenuto e la finalità delle misure previste all'interno dei codici di condotta. Da ultimo, il comma 4 attribuisce all'AGCM il compito di emanare linee guida che orientino le imprese e le aiutino ad assicurare la genuinità delle recensioni, ed incarica la medesima Autorità di assicurarsi che le prescrizioni sul punto vengano rispettate, stabilendo le procedure di monitoraggio e di valutazione periodica di conformità. Risultano altresì di interesse per le competenze della Commissione Giustizia: l'articolo 3, che individua le Centrali consortili quali enti mutualistici di sistema, volti a migliorare la competitività delle micro, piccole e medie imprese; l'articolo 5, che reca i principi e criteri direttivi della delega conferita al Governo per la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione della disciplina dei confidi da attuarsi, mediante l'adozione di uno o più decreti legislativi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge; l'articolo 6, che reca disposizioni volte a modificare la disciplina della cartolarizzazione dei crediti; l'articolo 7, che esonera dall'obbligo di assicurazione obbligatoria i carrelli elevatori.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere presentata dal relatore viene approvata.

(1412) ***BERGESIO e altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***

(Parere alla 9a Commissione. Esame del testo e dei relativi emendamenti e rinvio)

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra i contenuti del provvedimento, diretto a disciplinare le varie fasi della filiera del tartufo, e dei relativi emendamenti.

Risulta di interesse specifico per le competenze della Commissione Giustizia sia l'articolo 7, che reca disposizioni relative al diritto di proprietà sui tartufi, sia il Capo IV, dedicato alle sanzioni e ai controlli.

Più nel dettaglio, l'articolo 7 prevede che l'attività di cerca e raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati. Il tartufaio abilitato ai sensi dell'articolo 13 diviene proprietario del tartufo raccolto in tali ambienti all'atto della raccolta. L'attività di cerca e raccolta dei tartufi nelle tartufaie naturali controllate è invece ad esclusivo uso del conduttore o di un suo delegato. Il comma 3 dispone poi che possiedono il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie naturali controllate e nelle tartufaie coltivate coloro che le conducono. Tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano. L'articolo 20 disciplina i controlli sull'applicazione delle disposizioni relative alle modalità di cerca e raccolta del tartufo previste dalla legge, che è affidata al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Ai sensi del comma 2, sono altresì incaricati di far rispettare tali disposizioni legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente. Con particolare riferimento alle guardie giurate volontarie, il comma 3 dispone che devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto. Infine, il comma 4 prevede che il controllo sulla commercializzazione dei tartufi freschi e conservati è affidato all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura. L'articolo 21 del disegno di legge introduce specifiche disposizioni sanzionatorie. Più nel dettaglio, il comma 1 individua una serie di condotte che,

salvo che il fatto costituisca reato, sono considerate lesive del patrimonio nazionale tartufigeno [a) la cerca e la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino valido o la raccolta in aree in cui non si ha diritto di raccolta o il superamento dei limiti di raccolta per i tartufai hobbisti; b) la cerca e la raccolta effettuata ricorrendo a zappatura o rastrellatura del terreno; c) il non riempimento delle buche aperte; d) la cerca e la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di anni otto; e) la vendita di piante micorrizate con tartufo senza certificato o da parte di soggetti privi di licenza vivaistica; f) la vendita o il commercio dei tartufi freschi spontanei italiani in modo difforme dalle prescrizioni di cui all'articolo 16; g) la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte; h) il danneggiamento, la rimozione o lo spostamento delle tabelle poste lungo il perimetro delle tartufaie riconosciute da parte di terzi; i) l'apposizione illegittima o difforme rispetto a quanto previsto dalla presente legge di tabelle di riserva di raccolta in tartufaie controllate]. Il comma 2 dispone che la cerca e la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino valido o la raccolta in aree in cui non si ha diritto di raccolta o il superamento dei limiti di raccolta per i tartufai hobbisti prevede la sanzione accessoria della sospensione del tesserino per un mese e che in caso di recidività la sospensione è aumentata ad un anno. Il comma 3 prevede che per le violazioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 prevedono la sanzione accessoria della sospensione del tesserino per un anno; in caso di recidività è prevista la revoca del tesserino. Il comma 4 prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque acceda, senza autorizzazione, a tartufaie coltivate o controllate, in violazione delle disposizioni vigenti, è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 624 del codice penale. Il comma 5 dispone che, in caso di recidiva, la sanzione di cui ai commi da 1 a 4 si applica nel suo importo massimo. Il comma 6 prescrive quindi che ogni violazione delle disposizioni della legge, salvo che il fatto costituisca più grave reato, comporta il sequestro e la confisca del prodotto. I prodotti oggetto di confisca possono essere destinati alla vendita, alla cessione gratuita per fini di beneficenza o per studi destinati al miglioramento delle tartufaie naturali. Il comma 7 dispone la reclusione da tre mesi ad un anno per chi effettua la raccolta del tartufo con zappatura andante. La stessa pena è prevista per coloro che distruggono volontariamente o per futili motivi o in assenza di altre valide motivazioni una tartufaia naturale o coltivata. Si applica sempre il massimo della pena per chi raccoglie il tartufo con la zappatura o la rastrellatura del terreno nei periodi in cui la raccolta è vietata al di fuori di una tartufaia naturale controllata o coltivata. Infine, il comma 8 prevede che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce la misura e le modalità di comminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in ragione delle fattispecie di cui al comma 1, nonché le modalità di impiego degli introiti e la relativa ripartizione fra tutti i soggetti incaricati della riscossione.

Con riferimento al testo del provvedimento, segnala che in relazione all'articolo 21, comma 4, che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque acceda, senza autorizzazione, a tartufaie coltivate o controllate, in violazione delle disposizioni vigenti e sarebbe opportuno sostituire il riferimento all'articolo 624 del codice penale in materia di furto con il riferimento all'articolo 633 o 637 del codice penale. In alternativa, potrebbe essere opportuna la soppressione del comma 4, come previsto nell'emendamento 21.6. Con riguardo all'articolo 21, comma 8, sarebbe invece necessario che la legge stabilisse direttamente la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle fattispecie di cui al comma 1, la cui determinazione è invece rimessa dal predetto comma 8 ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Quanto all'articolo 21, comma 7, che dispone la reclusione da tre mesi ad un anno per chi effettua la raccolta del tartufo con zappatura andante e per chi distrugge volontariamente o per futili motivi o in assenza di altre valide motivazioni una tartufaia naturale o coltivata, potrebbe essere valutata, anche in relazione al principio di offensività e proporzionalità, di prevedere una risposta sanzionatoria soltanto amministrativa.

In relazione agli emendamenti trasmessi, risultano di competenza della Commissione le proposte: 12.0.1 (recante disposizioni penali per la tutela dei cani da tartufo); 21.1 e 21.2 (che sostituiscono

integralmente l'articolo 21 in materia di sanzioni); 21.5 (che definisce espressamente l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria); 21.6 (che sopprime il comma 4); 21.7 (che introduce sanzioni amministrative pecuniarie per la commercializzazione di tartufi immaturi).
Si apre la discussione generale.
Il senatore BERRINO (*FdI*), preso atto dei rilievi formulati dal relatore, osserva che l'articolo 7 potrebbe presentare dei profili di criticità. Un'applicazione letterale della norma, infatti, rischierebbe di estendere la punibilità per le fattispecie di cui all'articolo 21, comma 1, anche agli stessi proprietari dei terreni qualora effettuino la raccolta senza abilitazione, dando luogo a una situazione paradossale.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(1496) ***Tilde MINASI e altri. - Introduzione del reato di manipolazione mentale***
(1515) ***RASTRELLI. - Introduzione dell'articolo 613-*quater*del codice penale in materia di reato di manipolazione emotiva e psicologica***
(Discussione congiunta e rinvio)
Il senatore RASTRELLI (*FdI*), relatore, illustra i contenuti dei provvedimenti in titolo, i quali si propongono, ambedue, di contrastare, attraverso l'introduzione di una fattispecie penale *ad hoc* all'articolo 613-*quater* del codice penale, il fenomeno delle sette e delle psico-sette. Da un punto di vista sistematico, rileva che la nuova disposizione è inserita nel Capo III (Dei delitti contro la libertà individuale) del Titolo XII (Dei delitti contro la persona) del libro II del codice penale (Dei delitti in particolare).
Negli ultimi anni la società italiana è stata attraversata da trasformazioni tumultuose che, da un lato, hanno reso in parte inadeguato il quadro normativo dei delitti contro la personalità individuale recato dal codice del 1930, e, dall'altro, hanno determinato l'emersione di una fenomenologia di comportamenti idonei ad integrare la manipolazione e l'assoggettamento dell'altrui volontà mediante mezzi psichici, assai più diffusa e concreta di quanto non potesse apparire fino alla fine dello scorso millennio. I provvedimenti in esame sono volti a colmare tale evidente lacuna normativa. Più nel dettaglio la proposta di legge n. 1496, all'articolo 1, introduce nel codice penale, all'articolo 613-*quater* , il reato di manipolazione mentale. La fattispecie è descritta come il comportamento di chiunque, nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o a sfruttare una condizione di dipendenza psicologica o fisica dei partecipanti, "induce taluno in un perdurante stato di soggezione tale da escludere o da limitare in modo rilevante, la libertà di autodeterminazione o la capacità di discernimento". Il nuovo delitto è punito con la reclusione da tre a otto anni. La pena non può essere inferiore a sei anni di reclusione qualora il fatto sia commesso ai danni di un minorenne. L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore (il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale). Nella stessa direzione del disegno di legge n.1496 si colloca anche il disegno di legge n.1515. L'articolo unico del disegno di legge introduce nel codice penale l'articolo 613-*quater*, rubricato "Reato di manipolazione emotiva e psicologica" il quale punisce con la pena della reclusione da 5 a 15 anni e della multa da 5.000 a 20.000 euro chiunque, individualmente o in forma associativa, con condotte reiterate avvalendosi di isolamento dal contesto sociale di provenienza, abuso di psicoterapia, tecniche ipnotiche, sottomissione e altri mezzi, strumenti o tecniche di manipolazione e persuasione emotiva o psicologica, altera la volontà di una persona distorcendone e modificandone la visione della realtà, tale da comportare il mutamento dei comportamenti di vita, ovvero inducendola a vivere all'interno di comunità o gruppi, al fine di trarne profitto per sé o per altri (comma 1). Il reato è aggravato (comma 2), e la pena è aumentata da un terzo alla metà, se il fatto è commesso nei confronti di persona minore di età o con ridotta capacità di intendere e volere, o quando circostanze di tempo o di luogo siano tali da ridurne la capacità di intendere o volere. La pena è aumentata fino a un terzo (comma 3) quando le condotte sono poste in essere da persona che esercita abusivamente la professione medica o di psicologo o qualsiasi altra professione senza averne conseguito il relativo titolo e la successiva abilitazione. Per quanto concerne la procedibilità, il reato è perseguibile d'ufficio.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE

(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE rende noto che il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica. Pertanto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 126-*bis* del Regolamento, che prevedono una procedura speciale con particolare riferimento agli emendamenti, che possono essere posti in votazione soltanto dopo che la 5a Commissione abbia espresso preventivamente il parere su di essi e li abbia dichiarati ammissibili.

Il senatore BERRINO (*FdI*), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in titolo.

L'intervento legislativo si propone di offrire una maggior tutela non solo agli acquirenti dei prodotti alimentari, ma anche agli imprenditori del settore, intervenendo sulla disciplina penale dei reati agroalimentari (in particolare rielaborando la struttura delle fattispecie incriminatrici poste a tutela degli interessi tradizionalmente tutelati in materia alimentare per adeguare la disciplina punitiva al cambiamento del sistema di produzione, trasformazione e vendita di beni alimentari) e intervenendo anche sulla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare.

Nel merito il disegno di legge si compone di 18 articoli, ripartiti in 3 Titoli. Il Titolo I (articoli 1-5), dedicato alle sanzioni penali, similmente ad alcune iniziative legislative esaminate dal Parlamento nelle ultime due passate legislature, riprende, in larga parte, i contenuti del progetto di riforma del diritto sanzionatorio agroalimentare elaborato dalla cosiddetta Commissione Caselli, istituita nella XVII legislatura, presso l'ufficio legislativo del Ministero della giustizia. L'articolo 1 apporta alcune modifiche al codice penale, volte alla ridefinizione del sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, attraverso interventi sia sulla sfera applicativa - al fine di ricomprendere anche attività illecite che attualmente non risultano punibili - sia sul piano edittale. Sinteticamente l'articolo 1 (per una più puntuale disamina si rinvia al dossier del Servizio studi) integra la rubrica del Titolo VIII - attualmente dedicato ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio - prevedendo l'espresso richiamo al patrimonio agroalimentare; inserisce un nuovo Capo II-*bis* dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare; reca alcune modifiche alla fattispecie di contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 517-*quater* e ne inasprisce il trattamento sanzionatorio; introduce i nuovi reati di agropirateria (517-*novies*), frode alimentare (articolo 517-*sexies*), commercio di alimenti con segni mendaci (517-*septies*) nonché la disciplina delle circostanze aggravanti relative a tali ultimi due delitti (517-*octies*); prevede un'ulteriore disciplina delle pene accessorie per i reati di cui ai Capi I, II e II-*bis* nonché l'applicazione della confisca obbligatoria e per equivalente per i reati di nuova introduzione; abroga gli articoli 516 e 517-*bis* relativi, rispettivamente, alla vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine e alle circostanze aggravanti per i reati di frode nell'esercizio del commercio e di vendita di prodotti industriali con segni mendaci; annovera tra i reati per i quali è prevista la cosiddetta confisca allargata le fattispecie di associazione a delinquere realizzata allo scopo di commettere i delitti di frode alimentare (nuovo articolo 517-*sexies* del codice penale) e di commercio di alimenti con segni mendaci (nuovo articolo 517-*septies* del codice penale). L'articolo 2 apporta le modifiche necessarie ad armonizzare il codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie alla riforma della disciplina relativa ai reati agroalimentari operata dal provvedimento in esame. L'articolo interviene sulla disciplina in materia di indagini relativa ad attività di prelievo e campionamento, di intercettazioni telefoniche (consentendone il ricorso anche per le nuove fattispecie delittuose) e di destinazione a scopi benefici degli alimenti sequestrati o confiscati in favore di enti pubblici o associazioni e consorzi con compiti assistenziali. L'articolo 3 include i reati di "Commercio di alimenti con segni mendaci" (articolo 517-*septies* del codice penale) e di "Agropirateria" (articolo 517-*novies* del codice penale) tra quelli per i quali è prevista una causa di non punibilità in favore degli agenti e degli ufficiali di polizia giudiziaria, nonché degli ausiliari, coinvolti in operazioni sotto copertura. L'articolo 4 modifica la normativa inerente alla destinazione di beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria ovvero confiscati in via definitiva per la repressione di taluni reati contro la fede pubblica e contro l'economia, estendendo tale disciplina anche ai reati di "Frode

alimentare" (articolo 517-*sexies* del codice penale), "Commercio di alimenti con segni mendaci" (articolo 517-*septies* del codice penale) e "Agropirateria" (articolo 517-*novies* del codice penale). L'articolo 5 esclude i prodotti e le sostanze alimentari dall'applicazione della disciplina a tutela della qualità, origine e provenienza dei prodotti dettata dalla legge finanziaria del 2004. Il Titolo II (articoli 6-17) - a sua volta composto da 5 Capi - è dedicato alle sanzioni amministrative. L'articolo 6 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 297 del 2004, in materia di sanzioni per le violazioni della disciplina in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari in particolare alle disposizioni che prevedono sanzioni pecuniarie in misura fissa. L'articolo 7 interviene sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 190 del 2006, recando modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 inerente la rintracciabilità degli alimenti. L'articolo 8 inasprisce le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione, di denominazione dell'alimento, di elenco degli ingredienti e di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza. L'articolo 9 introduce nuove sanzioni amministrative per l'impiego abusivo delle denominazioni di latte o di prodotti lattiero-caseari. L'articolo 10 adegua il sistema sanzionatorio al mutato quadro normativo in materia di obblighi e di requisiti degli operatori nell'ambito della riproduzione animale. L'articolo 11 istituisce il Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e inasprisce il quadro sanzionatorio a tutela della sicurezza alimentare e della tracciabilità del latte e dei prodotti della filiera bufalina. L'articolo 12 istituisce il Piano straordinario di controllo nazionale per i prodotti lattiero-caseari con indicazione di origine protetta e indicazione geografica tipica.L'articolo 13 interviene nell'ambito della disciplina generale in materia di applicazione di sanzioni amministrative introducendo, limitatamente al settore agroalimentare e della pesca, la misura del blocco ufficiale temporaneo. Tale blocco viene disposto dall'organo accertatore sul prodotto o sui mezzi di produzione nel caso in cui esso rilevi violazioni documentali di carattere formale che non comportino il rischio di immettere in commercio prodotti inidonei al consumo umano o animale. I prodotti vengono affidati in custodia allo stesso operatore del settore alimentare. L'articolo 14 istituisce presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare. L'articolo 15 interviene sulla disciplina in materia di vigilanza sui Centri di assistenza agricola-CAA. In particolare, si introduce il divieto di costituire un nuovo CAAA a carico dei soggetti che hanno partecipato alla compagine sociale di un diverso CAA al quale è stata revocata l'autorizzazione. La disposizione inoltre introduce le sanzioni amministrative in caso di richiesta da parte dei CAA di compensi non dovuti e in caso di attività svolta al di fuori dell'ambito territoriale degli stessi. L'articolo 16, intervenendo in materia di controlli sulle denominazioni protette di prodotti vitivinicoli, introduce la possibilità di sanzionare il soggetto inadempiente con l'inibizione in via preventiva e cautelare dell'utilizzo della denominazione protetta. L'articolo 17 reca diverse modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 che disciplina il sistema sanzionatorio in materia di pesca marittima e che risulta, come evidenziato dalla relazione illustrativa, frammentato e disorganico a causa dello stratificarsi, nel tempo, di diversi interventi normativi che non hanno portato innovazioni sostanziali all'impianto sanzionatorio vigente. Le modifiche introdotte mirano a superare le difficoltà interpretative ed applicative non solo da parte del personale preposto alle attività di controllo, ma soprattutto del ceto peschereccio, al fine di assicurare una corretta individuazione delle condotte illecite e dell'imputazione delle discendenti responsabilità penali o amministrative. Inoltre, le modifiche apportate al sopra citato decreto legislativo mirano a superare l'attuale sistema punti per infrazioni gravi che non prevede la possibilità di graduarne l'applicazione in base alla gravità della condotta o alla recidiva del responsabile, come peraltro previsto dalla pertinente normativa europea di cui al regolamento (CE) n. 1224/09 del Consiglio del 20 novembre 2009.

Si apre la discussione generale.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) osserva che il testo del provvedimento ricalca l'articolato elaborato dal Governo Renzi in occasione dell'Expo 2015, frutto del lavoro della cosiddetta 'Commissione Caselli' istituita presso il ministero della Giustizia. Tuttavia, a distanza di oltre dieci

anni, la realtà su cui si andrebbe ad incidere potrebbe essere sensibilmente mutata. Inoltre, nonostante alcuni interventi possano essere condivisibili in linea di massima (ad esempio riguardo al contrasto delle cosiddette agro-mafie), molte soluzioni sanzionatorie appaiono decisamente sproporzionate rispetto al disvalore dei fatti commessi. Sarebbe pertanto opportuna, a suo avviso, una ponderata analisi dell'articolato per verificarne la validità strutturale e per valutare eventuali interventi di modifica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

PAREREAPPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1372 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo e i relativi emendamenti, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito di precisare che la competenza è riferita ad aspetti prettamente paesaggistici e non alla conformità urbanistica, per la quale sono competenti i Comuni;

valuti la Commissione di merito, con l'obiettivo di semplificare i procedimenti amministrativi, di attribuire la competenza diretta del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica alla Sovrintendenza, e non già per il tramite di Province e Regioni.

Sugli emendamenti di competenza esprime parere non ostativo.

1.3.2.1.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 286(ant.) del 03/07/2025

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
GIOVEDÌ 3 LUGLIO 2025
286ª Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

La seduta inizia alle ore 9,15
IN SEDE REFERENTE
(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° luglio.
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 1° luglio il relatore, senatore Berrino, ha illustrato il provvedimento e che è intervenuto in discussione generale il senatore Zanettin.
La senatrice LOPREIATO (*M5S*) interviene per chiedere, anche alla luce delle rilevanti disposizioni contenute nel provvedimento, la possibilità di svolgere un ciclo di audizioni.
Il senatore RASTRELLI (*FdI*) ritiene che il provvedimento rappresenti un segnale importante per la tutela della filiera agroalimentare in quanto ridefinisce il perimetro dell'assetto sanzionatorio, in particolare con riguardo alla sanzione penale, in materia. Trattandosi di un provvedimento che interviene su temi così delicati appare senz'altro opportuno lo svolgimento di un ciclo di audizioni.
Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) rileva come il disegno di legge, analogamente all'Atto Senato n. 1308 in materia di reati contro gli animali, intervenga sul codice penale in maniera omogenea su un determinato tema che, nel caso di specie, è quello dei reati contro il patrimonio agroalimentare. Sotto questo profilo ritiene fondamentale l'attento esame delle modalità di relazione delle norme penali in quanto occorre preservare la sistematica del codice penale e assicurare una armonia complessiva sia in termini di terminologia, che per quanto riguarda la gradazione delle pene.
Il PRESIDENTE condivide l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni sul provvedimento al fine di approfondire la tematica di settore, le cui modalità di svolgimento saranno stabilite in sede di programmazione.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.3. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 215(ant.) del 17/07/2025

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 215
GIOVEDÌ 17 LUGLIO 2025
Presidenza del Vice Presidente
SISLER
Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,25

AUDIZIONI DEL PROFESSOR VINCENZO CAPORALE E DELL'AVVOCATO ANTONIO SASSO, RAPPRESENTANTI DEL SINDACATO ALLEVATORI BUFALINI E DELL'AVVOCATO ANTONIO VINCENZI E DI ALESSANDRA AUSANIO, RAPPRESENTANTI DI CONFAGRICOLTURA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1519 (DISPOSIZIONI SANZIONATORIE A TUTELA DEI PRODOTTI ALIMENTARI ITALIANI)

1.3.2.1.4. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 216(pom.) del 22/07/2025

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 216
MARTEDÌ 22 LUGLIO 2025
Presidenza del Presidente
BONGIORNO
Orario: dalle ore 13 alle ore 13,40

AUDIZIONI, ANCHE IN VIDEOCONFERENZA, DELLA DOTTORESSA ELENA GRAZIOLI, DIPARTIMENTO RELAZIONI ISTITUZIONALI E AFFARI LEGISLATIVI CNA, DEL PROFESSOR STEFANO MASINI, CAPO AREA AMBIENTE E TERRITORIO DI COLDIRETTI, E DEL DOTTOR GIOVANNI MARIA JACOBAZZI, RICERCATORE PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1519 (DISPOSIZIONI SANZIONATORIE A TUTELA DEI PRODOTTI ALIMENTARI ITALIANI)

1.3.2.1.5. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 217(ant.) del 23/07/2025

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 217
MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 2025
Presidenza del Vice Presidente
SISLER
Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,10

AUDIZIONI, ANCHE IN VIDEOCONFERENZA, DEL DOTTOR GILBERTO FERRARI, DIRETTORE DEL SETTORE PESCA E ACQUACOLTURA DI CONFCOOPERATIVE FEDAGRIPESCA, DEL DOTTOR GABRIEL CECCHINI, RESPONSABILE SETTORE OLIVICOLO, CEREALICOLO, BIOLOGICO E ORTOFRUTTICOLO E RESPONSABILE FUNZIONE LEGISLATIVO, FISCO E DIRITTO SOCIETARIO LEGACOOP, DEL DOTTOR ANTONELLO CAPUA, PRESIDENTE DEL SETTORE AGROALIMENTARE AGCI, DELLA DOTTORESSA ELENA GHEZZI, RESPONSABILE DEL SETTORE PESCA E ACQUACOLTURA LEGACOOP AGROALIMENTARE, E DEL DOTTOR MATTEO MILANESI, UFFICIO LEGISLATIVO-SINDACALE CONFCOOPERATIVE FEDAGRIPESCA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1519 (DISPOSIZIONI SANZIONATORIE A TUTELA DEI PRODOTTI ALIMENTARI ITALIANI)

1.3.2.1.6. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 218(ant.) del 24/07/2025

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 218
GIOVEDÌ 24 LUGLIO 2025
Presidenza della Vice Presidente
CUCCHI
Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,10

AUDIZIONI DEL DOTTOR MANFREDI PACIFICI, COORDINATORE AREA LEGISLATIVA COPAGRI, E DEL DOTTOR MASSIMILIANO BOCCARDELLI, REFERENTE PER I RAPPORTI PARLAMENTARI, INTERNAZIONALIZZAZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE DI FEDERALIMENTARE, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1519 (DISPOSIZIONI SANZIONATORIE A TUTELA DEI PRODOTTI ALIMENTARI ITALIANI)

1.3.2.1.7. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 219(pom.) del 29/07/2025

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 219
MARTEDÌ 29 LUGLIO 2025
Presidenza del Presidente
BONGIORNO
Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14,35

AUDIZIONI DEL GENERALE DI BRIGATA DANIEL MELIS, COMANDANTE DEI CARABINIERI PER LA TUTELA AGROALIMENTARE, DEL MAGGIORE AGOSTINO GIANNINO, COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA AGROALIMENTARE, DEL CAPITANO DI VASCELLO PAOLO MARZIO, CAPO REPARTO PESCA MARITTIMA DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE, DEL CAPITANO DI VASCELLO ALESSIO MORELLI, RESPONSABILE UFFICIO CONTROLLO E MONITORAGGIO PESCA E AMBIENTE CCNP, FMC E CCNA, DEL DOTTOR FELICE ASSENZA, CAPO DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI ALIMENTARI - MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE, E DEL DOTTOR ROBERTO TOMASELLO, DIRETTORE GENERALE PER IL CONTRASTO ALLE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI E PER LE PROCEDURE SANZIONATORIE - MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1519 (DISPOSIZIONI SANZIONATORIE A TUTELA DEI PRODOTTI ALIMENTARI ITALIANI)

1.3.2.1.8. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 220(ant.) del 30/07/2025

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 220
MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2025
Presidenza del Presidente
BONGIORNO
Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,05

AUDIZIONI, ANCHE IN VIDEOCONFERENZA, DELLA DOTTORESSA CLAUDIA MERLINO, RESPONSABILE NAZIONALE GREEN ECONOMY E SOSTENIBILITÀ DI CIA - CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, E DELLA DOTTORESSA FLAVIA ALLOCCA, SETTORE COMMERCIO E LEGISLAZIONE D'IMPRESA DI CONFCOMMERCIO, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1519 (DISPOSIZIONI SANZIONATORIE A TUTELA DEI PRODOTTI ALIMENTARI ITALIANI)
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

1.3.2.1.9. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 221(ant.) del 31/07/2025

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 221
GIOVEDÌ 31 LUGLIO 2025
Presidenza della Vice Presidente
CUCCHI
Orario: dalle ore 9 alle ore 9,15

AUDIZIONE DEL DOTTOR GABRIELE CASTELLI, DIRETTORE DI FEDERVINI, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1519 (DISPOSIZIONI SANZIONATORIE A TUTELA DEI PRODOTTI ALIMENTARI ITALIANI)

1.3.2.1.10. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 222(ant.) del 05/08/2025

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 222
MARTEDÌ 5 AGOSTO 2025
Presidenza del Presidente
BONGIORNO
Orario: dalle ore 8,30 alle ore 8,45

AUDIZIONI DEL DOTTOR LUIGI SCORDAMAGLIA, AMMINISTRATORE DELEGATO DI FILIERA ITALIA, E DELL'AVVOCATO ALESSANDRA BIAGIOTTI, PER LA MEDESIMA ASSOCIAZIONE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1519 (DISPOSIZIONI SANZIONATORIE A TUTELA DEI PRODOTTI ALIMENTARI ITALIANI)

1.3.2.1.11. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 304(pom.) del 09/09/2025

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 9 SETTEMBRE 2025
304ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
SISLER

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.
La seduta inizia alle ore 17,20.
IN SEDE REFERENTE
(1625) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 settembre.
La senatrice LOPREIATO (*M5S*), intervenendo in discussione generale pur manifestando apprezzamento per i contenuti del decreto-legge, esprime tuttavia una forte critica sui tempi di emanazione del medesimo che rischia di condizionare i lavori del Parlamento dato che deve essere convertito entro il 7 di ottobre. D'altra parte il tema dell'inquinamento ambientale, in particolare nella cosiddetta Terra dei fuochi, che comprende un'area vastissima che va dalla provincia di Napoli a quella di Caserta e coinvolge all'incirca 2 milioni di persone, era ben nota anche prima della promulgazione del decreto. Certamente, come rilevato dagli auditi, è importante la funzione di deterrenza che le modifiche introdotte al codice penale e al codice di procedura penale potranno avere su coloro che smaltiscono illecitamente i rifiuti. Ritiene tuttavia che le somme stanziate dal provvedimento non solo debbano essere raddoppiate ma anche messe immediatamente a disposizione della struttura commissariale soprattutto in relazione al tema delle bonifiche dei territori inquinati dai rifiuti ma anche per lavorare di più e meglio sull'emergenza sanitaria che colpisce le popolazioni che vivono nelle zone interessate da questo fenomeno ormai ultraventennale. Anche alla luce di recenti interlocuzioni con il prefetto competente, infatti, ritiene che sia fondamentale nella gestione di questa emergenza il coordinamento tra tutte le istituzioni coinvolte a partire dalle procure, le forze dell'ordine e le autorità ambientali. Annuncia pertanto che il suo Gruppo presenterà emendamenti non tanto per modificare i contenuti del provvedimento in esame quanto piuttosto per arricchirlo sui temi richiamati della bonifica e della emergenza sanitaria connessa.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 luglio.
Il PRESIDENTE ricorda che sul provvedimento si sono concluse nello scorso mese di agosto tutte le audizioni e che alla scadenza del termine di oggi, alle ore 12, sono stati presentati 159 emendamenti e 1 ordine del giorno che saranno pubblicati nelle prossime sedute già convocate.
Ricorda altresì che nella seduta del 1° luglio è intervenuto in discussione generale il senatore Zanettin.
Chiede pertanto se vi siano ulteriori interventi.

I commissari chiedono di poter rinviare il seguito della discussione generale.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(978) *Erika STEFANI. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 luglio.

Il PRESIDENTE avverte che alla scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti fissato nella giornata di ieri sono pervenuti 32 emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il relatore, senatore BERRINO (*FdI*), fa presente di aver presentato gli emendamenti 1.1, 2.1 e 3.0.1. In particolare, in relazione all'emendamento 1.1 fa presente che la proposta è volta a interamente sostituire il testo dell'articolo 1. Invita pertanto la Commissione a valutare con attenzione la proposta.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) interviene per far presente la necessità che la Commissione, soprattutto in relazione allo scandalo dei siti sessisti di cui la stampa ha dato conto nelle ultime settimane, proceda nei tempi più celeri all'esame del disegno di legge n. 1505 a sua prima firma, già incardinato lo scorso 5 agosto, volto a introdurre disposizioni in materia di indagini informatiche che potrebbero agevolare anche l'individuazione della responsabilità delle piattaforme.

Il PRESIDENTE fa presente che il provvedimento è calendarizzato per la settimana in corso.

La seduta termina alle ore 17,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 978

Art. 1

1.1

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento di intimazione di pagamento)

1. Al libro quarto, titolo I, del codice di procedura civile, dopo il capo I sono inseriti i seguenti:

"CAPO I-*BIS*

DEL PROCEDIMENTO DI INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

«Art. 656-*bis*

(Intimazione di pagamento)

Il titolare di un credito di somma liquida ed esigibile relativo a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, fondato sulle prove scritte previste dall'articolo 634, secondo comma, il cui ammontare rientra nei limiti della competenza per valore del giudice di pace, può conferire all'avvocato mandato professionale affinché quest'ultimo emetta, nei confronti del debitore, un'intimazione di pagamento della somma dovuta.

Il mandato deve risultare da procura speciale apposta in calce o a margine dell'atto di intimazione di pagamento e l'autografia della sottoscrizione deve essere certificata dal difensore.

L'avvocato, verificati i requisiti previsti dal primo comma, emette intimazione di pagamento contenente:

1) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'intimante, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata

risultante da pubblici elenchi dell'intimato e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se intimante o intimato è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'intimazione deve contenere la denominazione o la ditta, la sede con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

2) la determinazione della somma oggetto dell'intimazione;

3) l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni dell'intimazione;

4) l'indicazione specifica dei documenti sui quali si fonda l'intimazione;

5) l'intimazione del pagamento della somma dovuta nonché degli onorari dell'avvocato entro il termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che entro nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma dell'articolo 656-*ter* e che in mancanza di opposizione si procederà a esecuzione forzata;

6) il nome, il cognome, il codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata e la sottoscrizione dell'avvocato dell'intimante.

Nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell'articolo 633, l'intimazione deve essere altresì accompagnata dal parere della competente associazione professionale.

L'intimazione di pagamento è notificata unitamente ai documenti sui quali la stessa si fonda. I documenti sono notificati in copia conforme all'originale e, a tal fine, l'avvocato attesta la conformità delle copie agli originali.

Un credito, anche di ammontare superiore a quello previsto dal primo comma, non può essere frazionato in plurime intimazioni di pagamento. La violazione del primo periodo determina l'inefficacia delle intimazioni.

«Art. 656-*ter*

(Opposizione dell'intimato)

L'opposizione è proposta nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dell'intimazione, innanzi al giudice che sarebbe stato competente per la proposizione in via giudiziale della domanda di pagamento della somma oggetto dell'intimazione, nelle forme previste dagli articoli 316 e seguenti. Nel medesimo termine l'intimato notifica all'avvocato dell'intimante avviso della proposizione dell'opposizione, al quale è allegato il ricorso introduttivo o, nel caso previsto dall'articolo 316, comma secondo, il processo verbale.

Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati dall'opponente ai sensi dell'articolo 281-*undecies,* secondo comma. Ai fini della tempestività dell'opposizione si ha in ogni caso riguardo alla data di deposito del ricorso.

La notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'inefficacia dell'intimazione di pagamento, indipendentemente dall'esito del giudizio introdotto con l'opposizione. Il giudice accerta il credito dell'intimante e condanna l'intimato al pagamento delle somme eventualmente dovute.

Il giudice, se verifica che esistono le condizioni previste dall'articolo 656-*bis* e che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può pronunciare, provvedendo in prima udienza, ordinanza non impugnabile, provvisoriamente esecutiva, di condanna al pagamento delle somme portate dall'intimazione o di parte di esse.

Il giudice deve emettere ordinanza non impugnabile e provvisoriamente esecutiva di condanna al pagamento delle somme non contestate. Nello stesso modo provvede se l'intimante offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.

«Art. 656-*quater*

(Esecutorietà per mancata opposizione)

Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, l'intimazione acquista efficacia esecutiva.

La mancata opposizione è attestata dall'avvocato in calce all'intimazione o su foglio separato che

sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

L'intimazione munita dell'attestazione di cui al secondo comma costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 474, comma secondo, n. 2.

«Art. 656-*quinquies*

(Opposizione tardiva all'intimazione)

Scaduto il termine previsto dall'articolo 656-*ter*, primo comma, l'opposizione all'intimazione è proposta ai sensi dell'articolo 615, anche per i motivi previsti dall'articolo 650."».

1.2

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, sostituire i capoversi «*Art. 656*-bis» *e* «*Art. 656*-ter» *con i seguenti*: «Art. 656-*bis*. - *(Atto d'ingiunzione di pagamento)* - L'avvocato munito di mandato professionale, su richiesta dell'assistito che sia creditore di una somma di danaro di ammontare non superiore a diecimila euro, determinata ai sensi dell'articolo 10, emette un atto d'ingiunzione di pagamento con cui intima al debitore di pagare la somma dovuta nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, l'atto d'ingiunzione è dichiarato esecutivo dal giudice e si procede ad esecuzione forzata:

a) se del credito si dà prova scritta ai sensi dell'articolo 634;

b) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;

c) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

Nell'atto d'ingiunzione l'avvocato quantifica le spese e gli onorari dovuti applicando i parametri per la professione forense e ne intima il pagamento.

Art. 656-*ter*. *(Esecutorietà per mancata opposizione)* - Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito oppure l'opponente non si è costituito, il giudice competente per la domanda proposta in via ordinaria, su istanza del creditore, verificata la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 656-*bis* e la regolarità della notificazione, dichiara l'atto d'ingiunzione esecutivo.

L'istanza è proposta con ricorso contenente l'indicazione delle prove documentali che giustificano il credito.

Il ricorso è depositato unitamente alla copia conforme dell'atto d'ingiunzione notificato al debitore, ai documenti che si allegano per provare il credito ai sensi degli articoli 634 e 635 e a una dichiarazione con cui il creditore conferma l'intero credito o ne riduce il valore precisando le somme di danaro che il debitore abbia corrisposto a seguito della notificazione dell'atto d'ingiunzione.

Il giudice, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza dell'atto d'ingiunzione, ordina il rinnovo della notificazione.

Quando l'atto d'ingiunzione è esecutivo ai sensi del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo quanto previsto dall'articolo 650.

Art. 656-*quater*. *(Nullità dell'atto d'ingiunzione per mancanza dei presupposti)* - Quando il giudice adito ai sensi dell'articolo 656-*ter* rileva che l'atto d'ingiunzione è stato emesso in assenza dei presupposti previsti dall'articolo 656-*bis* ne dichiara con decreto la nullità.

Se il debitore ha corrisposto parte delle somme di danaro illegittimamente ingiunte, il giudice, d'ufficio, con il medesimo decreto, ne ordina al creditore istante l'immediata restituzione.

In ogni caso, il giudice condanna il creditore al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di danaro pari al doppio del contributo unificato dovuto per la proposizione della

domanda in via ordinaria.

La nullità dell'atto d'ingiunzione non pregiudica la proposizione della domanda in via ordinaria.

Art. 656-*quinquies*. *(Opposizione giudiziale)* - L'opposizione si propone davanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 637 con atto di citazione notificato presso l'avvocato che ha emesso l'ingiunzione di pagamento.

Alla prima udienza il giudice verifica la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 656-*bis* e ove ne rilevi, anche d'ufficio, l'assenza dichiara immediatamente la nullità dell'atto d'ingiunzione, condannando il creditore opposto al pagamento in favore dell'opponente delle spese legali sino a quel momento maturate, oltre al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di danaro pari al doppio del contributo unificato dovuto per la proposizione della domanda in via ordinaria.

Si applica per quanto compatibile la disciplina prevista dagli articoli 645, 648, 649, 650, 652, 653 e 654.

Art. 656-*sexies*. *(Illecito disciplinare)* - L'avvocato che emette l'atto d'ingiunzione deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 656-*bis*.

L'omissione con dolo o colpa grave della verifica di cui al primo comma costituisce illecito disciplinare».

Conseguentemente:

a) sopprimere l'articolo 2;

*b) all'articolo 3, comma 1, sostituire dalle parole: «*ai fini dell'applicazione delle disposizioni*» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «*al fine di adeguare i compensi professionali a quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge*.».*

1.3

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, capoverso: «*Art. 656*-bis»*, al primo comma, sostituire le parole*: «nei limiti della competenza di valore del giudice di pace di cui all'articolo 7» con le seguenti: «di ammontare non superiore a diecimila euro, determinata ai sensi dell'articolo 10,».

Conseguentemente:

Al comma 1, capoverso: «*Art. 656*-bis»*, sopprimere il terzo comma.*

1.4

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, capoverso: «*Art. 656*-bis»*, apportare le seguenti modifiche:*

a) al primo comma sopprimere dalle parole: «entro il termine di quaranta giorni, da notificarsi unitamente ai documenti giustificativi del credito in copia conforme all'originale, con l'espresso avvertimento che nel medesimo termine può essere fatta opposizione ai sensi dell'articolo 281-*undecies* avanti al giudice di pace»;

b) sostituire il terzo comma con il seguente: «L'intimazione di pagamento deve indicare le parti, l'oggetto, le ragioni di fatto e di diritto della domanda, l'importo intimato, la sottoscrizione dell'avvocato munito di mandato professionale, l'indicazione delle prove che si producono nonché un chiaro riferimento alla non esecutività dell'atto e al diritto dell'intimato di procedere all'opposizione, ai sensi dell'articolo 281-*undecies* avanti al giudice di pace del luogo in cui l'intimato ha la residenza o il domicilio, entro il termine di quaranta giorni dall'avvenuta notifica.».

1.5

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, capoverso: «*Art. 656*-bis»*, al primo comma, sostituire le parole: «*ai documenti giustificativi del credito in copia conforme all'originale*» con le seguenti: «*alle copie dei documenti giustificativi del credito, certificate come conformi agli originali dall'avvocato*».*

1.6

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, capoverso: «Art. 656-*bis*», *primo comma, sostituire le parole:* «ai documenti giustificativi del credito in copia conforme all'originale» *con le seguenti:* «alle copie dei documenti giustificativi del credito certificate conformi agli originali dall'avvocato».

1.7

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso: «*Art. 656*-bis» *primo comma, sostituire le parole*: «281-*undecies*» *con le seguenti*: «656-*quater*»;

b) dopo il capoverso: «*656*-ter»*, aggiungere, in fine, i seguenti*: «656-*quater*. - (*Opposizione all'intimazione di pagamento*) L'opposizione si propone ai sensi dell'articolo 281-*undecies* avanti all'ufficio del Giudice di Pace del luogo ove ha la residenza o il domicilio l'intimato. In prima udienza, con ordinanza non impugnabile, il giudice può ingiungere il pagamento delle somme dovute in presenza delle condizioni di cui agli articoli 642 e 648.»

«Art. 656-quinques. - (Esecutorietà per mancata opposizione) Salvo quanto previsto dall'articolo 650, se non è stata fatta opposizione ai sensi dell'articolo 656-*quater* nel termine stabilito oppure l'opponente non si è costituito, l'intimazione formale di pagamento costituisce titolo esecutivo per l'esecuzione forzata.».

1.8

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, capoverso: «*Art. 656*-bis», *primo comma, sostituire* le parole: «ai sensi dell'articolo 281-*undecies* avanti al giudice di pace» *con le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 656-*quater*»

1.9

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, capoverso: «*Art. 656*-bis»*, al primo comma dopo le parole: «*avanti al giudice di pace*» inserire le seguenti «*del luogo in cui l'intimato ha la residenza o il domicilio*».*

1.10

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, capoverso: «Art. 656-*bis*» *dopo le parole* «avanti al Giudice di Pace» *inserire le parole:* «competente indicato nell'intimazione»*:*

1.11

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, capoverso: «*Art. 656*-bis»*, al primo comma dopo le parole: «*, in mancanza,*» inserire le seguenti «*l'intimazione costituirà titolo esecutivo e*».*

1.12

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, capoverso: «*Art. 656*-bis»*, al primo comma, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.*

1.13

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, capoverso: «Art. 656-*bis*», *comma 1,* alla lettera a) sopprimere il secondo periodo.

1.14

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, capoverso: «*Art. 656*-bis»*, secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché quelli scaturenti da contratti tra professionisti e consumatori quando quest'ultimi rivestano il ruolo di intimati al pagamento.».

1.15

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, capoverso: «Art. 656-*bis*», *terzo comma, sostituire l*e parole: «Il presente articolo si applica» *con le seguenti:* «L'intimazione di pagamento deve indicare le parti, l'oggetto, le ragioni di fatto e di diritto della domanda, l'importo intimato e la sottoscrizione dell'avvocato munito di mandato professionale, nonché l'indicazione delle prove che si producono.»

1.16

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, capoverso: «*Art. 656*-bis» *dopo il terzo comma, inserire il seguente il seguente:* «Nell'atto di intimazione sono indicate le parti, l'oggetto, le ragioni di fatto e di diritto della domanda, l'importo intimato e la sottoscrizione dell'avvocato munito di mandato professionale, nonché l'indicazione delle prove che si producono.».

1.17

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, capoverso: «*Art. 656*-bis»*, aggiungere, in fine, il seguente comma: «*Nei casi di mancata opposizione si applica per quanto compatibile l'articolo 647.*».*

1.18

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 656-*ter*».

1.19

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, sostituire il capoverso: «*Art. 656*-ter» *con i seguenti:*

«Art. 656-*ter*. (*Verifica dei presupposti*) - L'avvocato che emette l'intimazione di pagamento verifica la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 656-*bis*.

Il giudice dell'opposizione che accerta l'omissione con dolo o colpa grave della verifica di cui al primo comma condanna l'avvocato che ha provveduto all'intimazione al pagamento di una somma determinata in via equitativa.

Art. 656-*quater* (*Opposizione giudiziale*) - L'opposizione si propone ai sensi dell'articolo 281-*undecies* e seguenti davanti all'ufficio del Giudice di pace che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.

Art. 656-*quinques* (*Esecutorietà per mancata opposizione*) - Salvo quanto previsto dall'articolo 650, se non è stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 656-*quater* nel termine stabilito o l'opponente non si è costituito, l'intimazione formale di pagamento costituisce titolo esecutivo per l'esecuzione forzata.».

Conseguentemente al comma 1, capoverso 656-bis*, le parole*: «ai sensi dell'articolo 281-*undecies*», *sono sostituite dalle seguenti*: «ai sensi dell'articolo 656-*quater*».

1.20

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, sostituire il capoverso «*Art. 656*-ter» *con il seguente*: «Art. 656-*ter*. *(Lite temeraria)* - L'avvocato che emette l'atto d'ingiunzione verifica la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 656-*bis*. Nei casi di mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al periodo precedente, con dolo o colpa grave, il giudice competente ai fine dell'opposizione valuta l'applicazione dell'articolo 96, terzo e quarto comma.».

1.21

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 656-*ter*» *con il seguente:* «Art. 656-*ter*. L'avvocato che emette l'intimazione di pagamento verifica la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 656-*bis*. L'omissione con dolo o colpa grave della verifica di cui al primo comma costituisce illecito

disciplinare.»

1.22

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, al capoverso: «Art. 656-*ter*» *aggiungere infine il seguente periodo:* «Il giudice dell'opposizione può valutare la condotta inadempiente dell'avvocato ai sensi dell'articolo 96, commi 3 e 4».

1.23

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, dopo il capoverso: «Art. 656-*ter*» *aggiungere i seguenti:*

"Art. 656-*ter*.1

(Opposizione giudiziale)

L'opposizione si propone ai sensi dell'articolo 281-*undecies* c.p.c. e seguenti avanti all'ufficio del Giudice di Pace del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo è iscritto l'avvocato che ha emesso l'intimazione di pagamento."

«Art. 656-*ter*.2

(Esecutorietà per mancata opposizione)

Salvo quanto previsto dall'articolo 650 c.p.c., se non è stata fatta opposizione ai sensi dell'articolo 656-*quater* nel termine stabilito oppure l'opponente non si è costituito, l'intimazione formale di pagamento costituisce titolo esecutivo per l'esecuzione forzata.

1.24

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, dopo il capoverso: «Art. 656 - ter» *aggiungere il seguente:* «Art. 656 - ter.1»

«**Art. 656 - ter.1**

Ferma la facoltà per il debitore di opporsi all'esecuzione intrapresa dal creditore ai sensi dell'art. 615, la mancata opposizione determina l'efficacia esecutiva dell'atto di intimazione. In tal caso si applica l'articolo 647»

Art. 2

2.1

Il Relatore

Sopprimere l'articolo.

2.2

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Sopprimere l'articolo.

2.3

Lopreiato, Bilotti

Sopprimere l'articolo.

2.4

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

1. Il giudice competente per l'opposizione nei casi in cui accerta l'omissione con dolo o colpa grave della verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 656-*bis* condanna l'avvocato che ha provveduto all'intimazione al pagamento di una somma determinata in via equitativa.»

2.5

Lopreiato, Bilotti

*Al comma 1, sopprimere le parole: «*e i collegi professionali*».*

Art. 3

3.1

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, sostituire dalle parole: «ai fini dell'applicazione delle disposizioni» *fino alla fine del periodo con le seguenti*: «al fine di adeguare i compensi professionali a quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge.».

3.0.1

Il Relatore

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 3.».

3.0.2

Bazoli

Dopo l'articolo aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 3-*bis*

1. All'articolo 23 del decreto legislativo n.35 del 25 marzo 2017 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-*bis*. Nei casi previsti dall'articolo 84, della legge 22 aprile 1941, n. 633, il comprovato inadempimento da parte degli utilizzatori degli obblighi di informazione di cui al comma 1 o la fornitura di dati falsi o erronei costituisce, per gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendente, titolo ad agire per l'attivazione del procedimento di ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile mediante richiesta di applicazione della tariffa di cui al comma 4 dell'articolo 22 del presente decreto legislativo."

1.3.2.1.12. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 305(ant.) del 10/09/2025

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 10 SETTEMBRE 2025
305ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
SISLER

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.
La seduta inizia alle ore 9,15.
IN SEDE REFERENTE
(1625) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che è in corso la discussione generale sul provvedimento.
Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) osserva che l'intento sotteso al decreto-legge appare comprensibile, stante la particolare delicatezza della materia trattata (contrasto di attività illecite in materia di rifiuti e bonifica della "terra dei fuochi"), e la necessità di adeguarsi alle recenti pronunce della Corte europea per i diritti dell'uomo. Tuttavia, il provvedimento, che affronta comunque una materia già ampiamente normata, reca degli interventi - come la trasformazione in fattispecie delittuose di alcuni reati contravvenzionali, con riflessi significativi sulle fattispecie colpose - che andrebbero esaminati con maggiore ponderatezza. Si corre il rischio, infatti, di irrigidire eccessivamente la normativa di questo settore e di configurare fattispecie criminose prive di una corretta perimetrazione, con conseguenti rischi di genericità, problemi di natura interpretativa e ingiustificati aggravamenti di pena. Pur condividendo la necessità di una revisione della disciplina, invita pertanto la Commissione a soffermarsi sulle problematiche pocanzi evocate, anche per i possibili effetti negativi sulle attività economiche connesse. Preannuncia pertanto l'intento di presentare qualche proposta di modifica per migliorare il testo.
Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) osserva che il decreto-legge si pone in piena continuità con la discutibile scelta del Governo di intervenire nella materia penale tramite lo strumento del decreto-legge. Tale approccio, oltre a contingentare eccessivamente il dibattito parlamentare su materie delicate che concernono la libertà personale degli individui, ha dato inoltre luogo, più volte, alla predisposizione di interventi mal perimetrati, sui quali lo stesso Governo ed i relatori sono dovuti successivamente intervenire per il tramite di specifici emendamenti: considerato che il decreto-legge reca disposizioni immediatamente vigenti. Ciò ha dato luogo a cambiamenti di norme penali nel giro dei sessanta giorni necessari alla conversione, ledendo il principio della certezza del diritto con conseguenti problemi di natura interpretativa. Conclude stigmatizzando anche la tempistica di presentazione del provvedimento alle Camere, avvenuta lo scorso 13 agosto, ossia durante la sospensione dei lavori per la pausa estiva, che ha dato luogo a un'ulteriore compressione del dibattito.
Il senatore RASTRELLI (*FdI*) interviene per precisare che, con specifico riferimento al provvedimento in esame, le osservazioni formulate, ancorché parzialmente comprensibili da un punto

di vista di principio, appaiono non del tutto pertinenti. Il decreto-legge, infatti, non introduce nuove fattispecie, limitandosi a riordinare e riparametrare la normativa esistente nel solco tracciato dalla Corte europea per i diritti dell'uomo che ha sollecitato l'Italia ad adottare entro la fine del mese un piano di azione specifico e consentendo di ridefinire in modo efficace le dinamiche di prevenzione degli illeciti e di cui il provvedimento in esame rappresenta un tassello importante.
Il PRESIDENTE ricorda che la scadenza del termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti è prevista per le ore 18 della giornata odierna. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara quindi conclusa la discussione generale.
In qualità di relatore, il PRESIDENTE rinuncia ad intervenire in sede di replica.
Il sottosegretario OSTELLARI dichiara a sua volta di rinunciare alla replica.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***

(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
Il senatore RASTRELLI (*FdI*) pone l'accento sull'importanza del provvedimento, collegato alla legge di bilancio e volto a tutelare uno dei settori economici più significativi, quello agro-alimentare che rappresenta una vera e propria eccellenza. In particolare l'articolato, rispondendo anche alle esigenze rappresentate dalle associazioni del settore, anticipa la soglia della tutela arrivando a ricomprendere tutte le fasi che precedono l'immissione in commercio dei prodotti finali, operando anche le opportune revisioni sanzionatorie.
La senatrice LOPREIATO (*M5S*), nel riservarsi di approfondire i diversi aspetti del provvedimento in sede di esame degli emendamenti, osserva che la centralità del settore agro-alimentare nel tessuto economico nazionale, e la particolare importanza del provvedimento, impongono un'analisi ponderata sia del testo, sia delle proposte di modifica presentate dalla sua parte politica. In particolare, merita attenzione l'articolo 11, dove appare imprescindibile definire un'efficace disciplina della tracciabilità dei prodotti - come ad esempio il latte - utilizzati nella produzione. Nel precisare che le proposte di modifica del suo Gruppo recepiscono ampiamente i rilievi emersi nel corso delle audizioni effettuate, auspica che il Governo e i partiti di maggioranza tengano un approccio costruttivo e orientato al dibattito, senza chiusure di principio.
Ad avviso del senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) il disegno di legge assume un ruolo centrale nella prevenzione delle condotte volte a porre in pericolo la salute delle persone ed a pregiudicare l'immagine di eccellenza del settore agro-alimentare italiano. Precisa quindi che anche la sua parte politica ha presentato emendamenti volti ad un miglioramento del testo, in particolare con riferimento all'articolo 13. Prevedere infatti il blocco totale dell'attività produttiva in relazione a requisiti eminentemente formali (come la produzione della documentazione), potrebbe rivelarsi, in concreto, una misura eccessiva.
La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) rileva che quanto osservato dal senatore Potenti rientra in una problematica di natura più generale. Il disegno di legge, infatti, pur partendo da una *ratio* ampiamente condivisibile, rischia di superare i sui stessi obiettivi, con eccessive distorsioni. L'attuale normativa prevede già delle rilevanti sanzioni - ad esempio, nel caso in cui vengano trovate delle semplici ragnatele nei locali adibiti alla conservazione - un ulteriore inasprimento, pertanto, potrebbe avere un pesante impatto sulle attività economiche di media e piccola dimensione, disincentivando l'iniziativa imprenditoriale con pesanti ripercussioni a livello occupazionale.
Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale. Constata quindi che il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano ad intervenire in sede di replica.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(978) ***Erika STEFANI. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito***

(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE riepiloga brevemente l'*iter* del disegno di legge.
Invita quindi i senatori ad illustrare gli emendamenti presentati e pubblicati nell'allegato al resoconto della seduta di ieri.
La senatrice LOPREIATO (*M5S*) osserva che il relatore ha presentato degli emendamenti di particolare rilevanza. In particolare, due di essi provvedono, rispettivamente, a sostituire integralmente il testo dell'articolo 1 e a sopprimere l'articolo 2: se approvati, pertanto, precluderebbero la votazione delle restanti proposte di modifica presentate. Chiede quindi a nome della propria parte politica, l'apertura di un termine per la presentazione di subemendamenti.
Il relatore BERRINO (*FdI*), nel ricordare preliminarmente di aver presentato i propri emendamenti entro il termine previsto, si rimette tuttavia a quanto la Commissione riterrà di dover deliberare sul punto, auspicando al contempo la fissazione di un termine non eccessivamente dilatorio.
Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, propone di fissare a domani, giovedì 11 settembre, alle ore 14, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti 1.1, 2.1 e 3.0.1 del relatore.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,55.

1.3.2.1.13. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 306(ant.) dell'11/09/2025

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
GIOVEDÌ 11 SETTEMBRE 2025
306ª Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.
La seduta inizia alle ore 9,35.
IN SEDE REFERENTE
(1625) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 123 emendamenti e 4 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto.
Chiede quindi ai presentatori se intendono illustrarli.
Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) rileva come il suo Gruppo abbia presentato un numero molto contenuto di proposte di modifica in quanto, in ragione della tempistica con cui è stato emanato il decreto-legge, non è stato possibile studiare approfonditamente i contenuti di un provvedimento molto ampio. Il decreto-legge, infatti, interviene su una materia particolarmente delicata ed importante come quella dei reati ambientali, modificando ampie parti del decreto legislativo n. 152 del 2006: un intervento così esteso avrebbe richiesto un lavoro accurato e approfondito da parte del Parlamento, che non è stato reso possibile dalla decisione del Governo di emanare il provvedimento l'8 agosto. Tale tempistica trova il Gruppo del Partito Democratico profondamente critico poiché non ha consentito di svolgere l'approfondimento doveroso e necessario su un tema di così rilevante importanza. Anche per questa ragione il suo Gruppo si riserva di integrare le proposte emendative per il successivo esame in Assemblea.
La senatrice LOPREIATO (*M5S*) ribadisce le critiche già espresse in sede di discussione generale circa la tempistica con cui è stato adottato il decreto-legge in esame. Si tratta tuttavia di un argomento importante, in relazione al quale il Gruppo Movimento 5 Stelle ha svolto un'attività emendativa "di ricamo", diretta a garantire maggiore efficacia alle misure già previste dal provvedimento. Sotto un primo profilo, gli emendamenti si sono concentrati sull'inasprimento delle pene per alcuni reati ambientali di particolare gravità. In primo luogo è stato previsto l'aumento delle pene per i reati ambientali commessi nelle aree protette, ovvero per le condotte di abbandono dei rifiuti. Ci si è inoltre concentrati sull'individuazione di un obbligo generalizzato di ripristino dello stato dei luoghi per chi inquina nonché sul profilo della sospensione e revoca dell'autorizzazione integrata ambientale. Un ulteriore aspetto oggetto di specifica attività emendativa è rappresentato dal rafforzamento delle misure finanziarie e di sostegno alle forze dell'ordine nel contrasto ai crimini ambientali e nell'attività di prevenzione e bonifica. Ad esempio, con l'emendamento 1.29, si propone di destinare il 50 per cento dei proventi delle sanzioni comminate per i reati ambientali al finanziamento delle attività di contrasto

all'abbandono dei rifiuti. Sono inoltre previste proposte di modifica dirette a finanziare stabilmente gli interventi in materia ambientale, ad assumere personale delle forze dell'ordine e aumentare il ruolo organico della magistratura, al fine di introdurre nell'ordinamento misure permanenti per contrastare l'emergenza ambientale in atto nella Terra dei fuochi, che danneggia questo territorio da oltre vent'anni e che pertanto necessita di interventi di carattere strutturale. Invita infine il relatore e il rappresentante del Governo a valutare favorevolmente gli emendamenti presentati dal suo Gruppo che rafforzano il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti e danni ambientali.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), nel rilevare come il suo Gruppo abbia presentato un numero contenuto di proposte emendative che provano a placare la furia panpenalistica del Governo che si manifesta con aumenti di pena ingiustificati dal dubbio effetto dissuasivo, sottolinea ancora una volta come l'introduzione di norme penali attraverso lo strumento del decreto-legge rappresenti un *vulnus* alle garanzie previste per i cittadini in uno stato di diritto. A scalfire questa critica non serve certo rilevare - come pure è stato fatto ieri in discussione generale - che nel caso di specie gli aggravamenti di pena siano doverosi in quanto incidenti su condotte criminose di impatto sull'ambiente e sulla salute pubblica: tutte le norme penali limitano la libertà del cittadino ed è inammissibile che siano introdotte attraverso lo strumento del decreto-legge - adottato dal Governo in assenza di un confronto tra tutte le forze politiche - e pertanto immediatamente in vigore. Anche in questa occasione si crea una indebita sovrapposizione di norme penali nel tempo in quanto ragionevolmente, alla luce dell'elevato numero di emendamenti presentati dalla maggioranza, molte fattispecie introdotte con il decreto-legge saranno modificate nel corso dell'esame parlamentare. In proposito, rinnova la forte critica rispetto ai tempi di approvazione del decreto-legge, emanato l'8 agosto e presentato alle Camere il 13 agosto, nel pieno della sospensione dei lavori. Peraltro, sul piano comparatistico, rileva come gli altri Parlamenti si riuniscano per sessioni.

Il PRESIDENTE fa presente incidentalmente che se il Governo delibera di intervenire su un argomento così importante e delicato come la Terra dei fuochi con un provvedimento d'urgenza, è compito del Parlamento esaminarlo nei tempi costituzionalmente previsti ancorché coincidenti con il periodo generale di sospensione dei lavori.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), pur condividendo la necessità di un esame parlamentare approfondito su un tema così importante come la tutela penale dell'ambiente, ricorda che molte delle disposizioni introdotte dal decreto-legge sono il recepimento di obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2024/1203, che conteneva una precisa indicazione di trasformazione dei reati in materia ambientale da contravvenzioni a delitti. Tuttavia, il testo in esame presenta la necessità di alcune correzioni di natura tecnica, anche alla luce della normativa sovranazionale: è il caso, ad esempio, dell'emendamento 1.55 a sua prima firma, relativo alla gestione delle discariche abusive ed in particolare al profilo della rimessione in pristino di questi siti. Infatti, la direttiva europea prevede sempre il ripristino dello stato dei luoghi a carico dei privati e non dello Stato, mentre sotto questo profilo il decreto-legge non è pienamente corrispondente: nella proposta emendativa, pertanto, si propone di prevedere sempre per l'imputato l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e di bonifica del sito inquinato, introducendo al contempo dei tempi congrui rispetto all'evolversi del procedimento penale. In proposito, la direttiva già citata impone al legislatore nazionale di introdurre dei termini di prescrizione dei reati congrui rispetto alla tempistica necessaria per il pieno ripristino dei luoghi. Come è evidente, pertanto, la critica rivolta dalle opposizioni nei confronti del Governo sulla tempistica del decreto-legge è del tutto immotivata, dal momento che sussistono specifici obblighi sovranazionali, anche in relazione all'adozione di una strategia nazionale di cui il provvedimento in esame rappresenta il primo passo.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) illustra il complesso degli emendamenti presentati dal Gruppo di Forza Italia che raccolgono la preoccupazione delle categorie produttive e del mondo economico in generale, che la sua parte politica ascolta sempre con attenzione. Gli aggravamenti di pena introdotti dal decreto in relazione a fattispecie già previste dall'ordinamento sono certamente meritevoli di una riflessione ulteriore e ponderata, anche in considerazione del fatto che potrebbero frenare alcuni settori economici e complicare gli adempimenti previsti per piccole e medie imprese. Nel dibattito più generale sui dazi, misure di questo genere rischiano di rappresentare un ostacolo interno all'iniziativa

economica. Peraltro, il fatto che alcune disposizioni siano il recepimento di normative sovranazionali non può giustificare una trasposizione acritica come in molte occasioni è stato sottolineato da parte di tutta la maggioranza. In proposito, ritiene che, ad esempio, occorra prevedere ipotesi colpose per i nuovi delitti introdotti dal decreto-legge in ordine a fattispecie precedentemente previste come contravvenzioni; in alternativa, ritiene che in alcuni casi svolga una funzione deterrente anche la semplice contravvenzione.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*), replicando alle osservazioni già svolte dal senatore Scalfarotto e precisando i contenuti del suo intervento svolto nella seduta di ieri, ribadisce che nel decreto-legge in esame non si introducono nuove fattispecie penali bensì si ridefinisce il perimetro sanzionatorio di reati già previsti dal codice dell'ambiente. Tale riperimetrazione consegue non solo alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/1203, ma anche alle precise indicazioni della CEDU in materia. Gli emendamenti presentati dal Gruppo di Fratelli d'Italia intervengono pertanto per meglio specificare alcune ipotesi che non assurgono a delitti veri e propri e che rischiano di causare una notevole sofferenza alle imprese: si tratta ad esempio del caso delle violazioni cartolari relative a rifiuti non pericolosi, su cui il suo Gruppo ha presentato specifiche proposte di modifica. Inoltre, ulteriori emendamenti incidono sulla possibilità di estinzione anticipata del processo penale di alcuni limitate ipotesi.

Il relatore SISLER (*FdI*) ringrazia tutti i commissari per il contributo che, pur nei tempi contenuti, è stato offerto alla discussione. D'altronde su alcuni punti fondamentali del provvedimento si è già registrata, nel corso delle audizioni una sostanziale convergenza sullo schema di fondo tra i diversi attori istituzionali e le associazioni ambientaliste: auspica pertanto che tale spirito di condivisione sia mantenuto nel prosieguo dell'esame. In proposito rileva infatti che, nonostante l'elevato numero di emendamenti presentati molte proposte vanno nella stessa direzione. Rassicura infine tutti i commissari che l'attenzione del Governo e della maggioranza, e sua personale in qualità di relatore, è certamente attenta alle indicazioni provenienti dal tessuto produttivo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti e l'ordine del giorno presentati al provvedimento sono pubblicati in allegato al resoconto. Pertanto a partire dalle sedute convocate per la prossima settimana si darà inizio all'illustrazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1519

Art. 1

1.1

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 132-*bis*, terzo comma, del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «4-*quater*) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 517-*sexies* e 517-*septies*, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 517-*octies* e per il delitto consumato o tentato di cui all'articolo 517-*novies*.».

1.2

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 132-*bis*, terzo comma, del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «4-*quater*) per il delitto consumato o tentato previsto dall'articolo 517-*novies*.».

1.3

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al Titolo VI, Capo II, del libro secondo del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 440 è sostituito dal seguente:

«Art. 440. - *(Contaminazione, adulterazione o corruzione di acque, alimenti o medicinali)* - Chiunque contamina, adultera o corrompe acque destinate all'alimentazione, alimenti o medicinali, rendendoli pericolosi per la salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, produce, tratta o compone alimenti, medicinali o acque destinate all'alimentazione in violazione delle leggi o dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, rendendoli pericolosi per la salute pubblica»;

b) dopo l'articolo 440 sono inseriti i seguenti:

«Art. 440-*bis*. - (*Importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi*) - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 439 e 440, chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per il commercio, commercializza, somministra, vende o distribuisce alimenti, medicinali o acque avvelenati, contraffatti, adulterati, contaminati, corrotti, ovvero prodotti, trattati o composti in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali, o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, pericolosi per la salute pubblica, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 440-*ter*. - (*Omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi*) - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 440 e 440-*bis*, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni l'operatore del settore alimentare o del commercio che, essendo a conoscenza della pericolosità del consumo di alimenti, medicinali o acque da lui detenuti o alienati, omette di provvedere immediatamente al loro ritiro dal mercato o al richiamo presso gli acquirenti o gli attuali detentori oppure di informare immediatamente le autorità amministrative competenti per la sicurezza degli alimenti, delle acque e dei medicinali.

Alla stessa pena soggiace l'operatore del commercio che non osserva i provvedimenti dati dall'autorità competente per l'eliminazione del pericolo di cui al primo comma.

Art. 440-*quater*. - (*Informazioni commerciali ingannevoli o pericolose*) - Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 440-*bis*, 440-*ter*, 441 e 443, mediante informazioni commerciali false o incomplete riguardanti alimenti, acque o medicinali pregiudica la sicurezza del loro consumo con pericolo per la salute pubblica è punito con la reclusione da uno a quattro anni»;

c) all'articolo 441:

1) la parola: «precedente» è sostituita dalla seguente: «440»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alla stessa pena soggiace chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, senza essere concorso nell'adulterazione o nella contraffazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per il commercio, commercializza, somministra, vende o distribuisce le cose indicate nel primo comma, che sa essere contraffatte o adulterate in modo pericoloso per la salute pubblica»;

d) dopo l'articolo 445 sono inseriti i seguenti:

«Art. 445-*bis*. - (*Disastro sanitario*) - Quando dai fatti di cui agli articoli 440, 440-*bis*, 440-*ter*, 440-*quater*, 441, 443 e 445 deriva quale conseguenza non voluta, la lesione grave o gravissima o la morte di tre o più persone e il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone, si applica la pena della reclusione da sei a diciotto anni.

Art. 445-*ter*. - (*Disposizioni comuni*) - Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo:

1. il pericolo per la salute pubblica è valutato tenendo conto anche dei consumi cumulativi in quantità normali delle acque, degli alimenti e dei medicinali distribuiti o venduti ed è accertato con riferimento al tempo della loro distribuzione, vendita o messa in circolazione per il consumo;

2. l'alimento si considera adulterato o trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare anche quando le condotte di cui all'articolo 440 sono poste in essere tramite la somministrazione all'animale vivo o l'utilizzazione in relazione al vegetale prima della raccolta di sostanze vietate o in quantità eccedenti quelle consentite;

3. l'alimento si intende inadatto al consumo umano quando è putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato»;

e) all'articolo 446, le parole: «441 e 442» sono sostituite dalle seguenti: «440-*bis*, 440-*ter* e 441»;

f) all'articolo 448:

1) al secondo comma, le parole: «dagli articoli 439, 440, 441 e 442» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 439, 440, 440-*bis*, 441 e 445-*bis*»;

2) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«La condanna per i reati indicati dagli articoli 439, 440, 440-*bis*, 440-*ter* e 445-*bis* importa il divieto, per la durata indicata dall'articolo 30, di ottenere iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, di contenuto autorizzatone, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, nonché l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Nei casi di cui al terzo comma, il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso. Se ricorrono ambedue le condizioni di cui al primo periodo, il giudice può disporre la revoca di autorizzazioni, licenze o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l'esercizio dell'attività nonché la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso»;

g) all'articolo 452 l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «Quando alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 440-*bis*, 440-*ter*, 441, 442, 443, 444 e 445 è commesso per colpa, si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite, ridotte dalla metà a due terzi».

1.4

Lopreiato, Bilotti

*Al comma 1 premettere il seguente: «*01. All'articolo 444, primo comma, del codice penale, le parole: *«*da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51*»* sono sostituite dalle seguenti: *«*da due a cinque anni e con la multa da euro 15.000 a euro 60.000*»*.

1.5

Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera d), numero 1.1) sostituire le parole: «da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000» *con le seguenti*: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000».

1.6

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «al fine di trarne profitto» *con le seguenti:* «al fine di conseguire, per sé o per altri, un indebito profitto o un vantaggio competitivo».

1.7

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso 1.2), dopo le parole: «detiene per la vendita» *inserire la*

seguente: «somministra,».

1.8

Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera d), numero 1.2, al capoverso, dopo la parola: «circolazione» *inserire le seguenti*: «i medesimi».

1.9

Lopreiato, Bilotti

*Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso 1.2), sostituire le parole: «*la cui indicazione geografica o*» con le seguenti: «*i cui segni di indicazione geografica o di*».*

1.10

Zanettin

Al comma 1, lettera d), punto 1), capoverso 1.2), aggiungere, infine, il seguente periodo: «La punibilità è esclusa qualora l'operatore commerciale dimostri di aver agito con la dovuta diligenza, avvalendosi di fornitori certificati o, in alternativa, fornendo la documentazione idonea ad attestare la regolarità del prodotto.».

1.11

Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera d), numero 1.2), al capoverso aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La punibilità è esclusa qualora l'operatore commerciale dimostri di aver agito con la dovuta diligenza, avvalendosi di fornitori certificati o, in alternativa, fornendo la documentazione idonea ad attestare la regolarità del prodotto.».

1.12

Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera d), numero 2), al capoverso «Art. 517-sexies*» sopprimere le parole*: «introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, ».

1.13

Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera d), numero 2), al capoverso «Art. 517-sexies*» sopprimere le parole*: «, trasporta».

1.14

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «*Art. 517*-sexies» *dopo la parola*: «trasporta,» *inserire le seguenti*: «detiene per vendere, offre o».

1.15

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «*Art. 517*-sexies» *sopprimere le parole: «*acque e bevande*».*

1.16

Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «*Art. 517*-sexies*», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole*: «che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità,» *con le seguenti*: «che per origine, provenienza, qualità o quantità, sono»;

b) *sostituire le parole*: «con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da euro 4.000 a euro 10.000», *con le seguenti*: «con la reclusione da quattro mesi a due anni o con la multa da euro 2.000 a euro 6.000».

1.17

Stefani, Bergesio, Potenti

Al comma 1, lettera d), punto 2), capoverso «Art. 517-*sexies*», *sostituire le parole*: «che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità,», *con le seguenti*: «che per origine, provenienza, qualità o quantità, sono».

1.18

Zanettin

Al comma 1, lettera d), punto 2), capoverso «Art. 517-sexies*», sostituire le parole*: «che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità,», *con le seguenti*: «che per origine, provenienza, qualità o quantità, sono»;

1.19

Rastrelli, Sisler

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-*sexies*», *dopo le parole:* «che sa essere» *sopprimere le seguenti:* «non genuini o,».

1.20

Rastrelli, Zanettin, Stefani, Petrenga

Al comma 1, lettera d), n. 2), capoverso «Art. 517-*sexies - (Frode alimentare)*», *sostituire la parola:* «diversi» *con le seguenti:* «sostanzialmente difformi», *e le parole:* «con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da euro 4.000 a euro 10.000» *con le seguenti:* «con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000».

1.21

Stefani, Bergesio, Potenti

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-*sexies*», *aggiungere in fine il seguente periodo:* «Il reato si configura quando l'operatore agisce con volontà fraudolenta e per conseguire un vantaggio economico idoneo a determinare un danno o un pericolo concreto per il consumatore, la salute pubblica e la concorrenza del mercato. Restano escluse le condotte derivanti da errore occasionale, negligenza lieve, prive di offensività per il consumatore. Le violazioni di quantità o valore economico esiguo, di entità tale da non determinare pregiudizio significativo per il consumatore o per il mercato, sono punite esclusivamente in via amministrativa.»

1.22

Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-sexies*», aggiungere in fine il seguente periodo*: «Il reato si configura quando l'operatore agisce con volontà fraudolenta e per conseguire un vantaggio economico idoneo a determinare un danno o un pericolo concreto per il consumatore, la salute pubblica e la concorrenza del mercato. Restano escluse le condotte derivanti da errore occasionale, negligenza lieve o prive di offensività per il consumatore. Le violazioni di quantità o valore economico esiguo, di entità tale da non determinare pregiudizio significativo per il consumatore o per il mercato, sono punite esclusivamente in via amministrativa.»

1.23

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso «Art. 517-septies» *sopprimere le parole: «*al fine di trarne profitto*».*

1.24

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-septies» *sopprimere le parole: «*acque e bevande*».*

1.25

Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso «Art.517-septies*», dopo la parola*: «compratore» *inserire*

le seguenti: «o il consumatore».

1.26

Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso «Art.517-septies*», dopo la parola*: «telematiche» *inserire le seguenti*: «ovvero in violazione di legge o del diritto dell'Unione europea».

1.27

Rastrelli, Zanettin, Stefani, Petrenga

Al comma 1, lettera d), n. 2), capoverso «Art. 517-*septies - (Commercio di alimenti con segni mendaci)*», *sostituire le parole:* «con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000» *con le seguenti:* «con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi e con la multa fino a euro 20.000».

1.28

Zanettin

Al comma 1, lettera d), punto 2), sopprimere il capoverso «Art. 517-*octies*».

1.29

Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1,lettera d), numero 2), sopprimere il capoverso «Art. 517-octies*».*

1.30

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-octies*», al secondo comma, numero 1), sopprimere le parole: «*protette dalle norme vigenti*».*

1.31

Zanettin

Al comma 1, lettera d), numero 2), al capoverso «Art. 517-*octies*», secondo *comma, sopprimere il numero 3).*

1.32

Rastrelli, Zanettin, Stefani, Petrenga

Al comma 1, lettera d), n. 2), capoverso «Art. 517-*octies - (Circostanze aggravanti)*», *al numero 3) sopprimere le parole:* «del grado di nocività o», *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «oggetto dell'illecito».

1.33

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-octies*», al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente numero:* «3-*bis*) l'alimento è falsamente presentato come biologico».

1.34

Rastrelli, Zanettin, Stefani, Petrenga

Al comma 1, lettera d), n. 2), capoverso «Art. 517-*octies - (Circostanze aggravanti)*», *dopo il numero 3), aggiungere il seguente:* «3-*bis)* i fatti di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies*, al di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-*bis*, sono realizzati, al fine di trarne profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche.».

Conseguentemente, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), n. 2), il capoverso «Art. 517-novies - (Agropirateria)» *è soppresso*.

b) le parole: «articolo 517-*novies*», *ovunque ricorrano, sono soppresse*.

1.35

Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso «Art.517-novies*», primo comma, sostituire le parole*: «l'allestimento di mezzi e» *con le parole:* «la predisposizione di una organizzazione aziendale per l'esercizio di»

1.36

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso «*Art. 517*-novies»*, dopo le parole:* «anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche,» *inserire le seguenti:* «, nonché con la pianificazione di canali di approvvigionamento e distribuzione continuativi funzionali alla reiterazione dei fatti».

1.37

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso «*Art. 517*-novies»*, dopo le parole:* «anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche,» *inserire le seguenti:* «, nonché con accordi tra più persone che prevedano la ripetizione programmata dalla condotta».

1.38

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso «*Art. 517*-novies»*, dopo le parole:* « anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche,» *inserire le seguenti:* «, nonché con strutture e procedure stabilmente predisposte».

1.39

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «*Art. 517*-novies»*, sostituire le parole: «*da uno a cinque anni*» con le seguenti: «*da due a sei anni*».*

1.40

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «*Art. 517*-novies» *sostituire la rubrica con la seguente:* «(Frode agroalimentare organizzata)».

1.41

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso «Art. 518.1.» *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 1), dopo le parole:* «attività imprenditoriali» *aggiungere le seguenti*: «nel medesimo ambito in cui è stato commesso il reato»;

b) *al numero 2), dopo le parole*: «attività imprenditoriali» *aggiungere le seguenti*: «nel medesimo ambito in cui è stato commesso il reato».

1.42

Sisler, Rastrelli

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-*bis*. Non è punibile ai sensi degli articoli 515 e 517-*sexies* del codice penale l'omesso utilizzo della designazione «decongelato», qualora ciò avvenga in una delle ipotesi di deroga previste dal Regolamento (UE) n. 1169/2011.».

1.43

Zanettin

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-*bis*. Non è punibile ai sensi degli articoli 515 e 517-*sexies* del codice penale l'omesso utilizzo della designazione «decongelato», qualora ciò avvenga in una delle ipotesi di deroga previste dal Regolamento (UE) n. 1169/2011.».

1.44

Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-*bis*. Non è punibile ai sensi degli articoli 515 e 517-*sexies* del codice penale l'omesso utilizzo della designazione «decongelato», qualora ciò avvenga in una delle ipotesi di deroga previste dal Regolamento (UE) n. 1169/2011.».

1.45

Rastrelli, Zanettin, Stefani, Petrenga

Sopprimere il comma 2.

1.46

Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2-*bis*. All'articolo 25-*bis*.1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 le parole: «e 517-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «517-*quater*, 517-*sexies*, 517-*septies* e 517-*novies*».».

Art. 2

2.1

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis» *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e affidate a laboratori accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625, con obbligo di verbalizzazione della procedura seguita dalla polizia giudiziaria.».

2.2

Rastrelli, Sisler

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole*: «può disporne», *con le seguenti*: «ne dispone» *e sopprimere le parole:* «su loro richiesta,»;

b) *al comma 2, lettera a), capoverso* «Art. 86-*quater*», *comma 1, sostituire le parole*: «può disporre», *con le seguenti*: «dispone» *e sopprimere le parole*: «su loro richiesta,».

2.3

Stefani, Bergesio, Potenti

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole*: «può disporne», *con le seguenti*: «ne dispone» *e sopprimere le parole*: «su loro richiesta,»;

b) *al comma 2, lettera a), capoverso* «Art. 86-*quater*», *comma 1, sostituire le parole*: «può disporre», *con le seguenti:* «dispone» *e sopprimere le parole:* «su loro richiesta,».

2.4

Zanettin

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole*: «può disporne», *con le seguenti*: «ne dispone» *e sopprimere le parole:* «su loro richiesta,»;

b) *al comma 2, lettera a), capoverso* «Art. 86-*quater*», *comma 1, sostituire le parole*: «può disporre», *con le seguenti:* «dispone» *e* sopprimere le parole: «su loro richiesta,».

2.5

Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole*: «può disporne», *con le seguenti*: «ne dispone» *e sopprimere le parole:* «su loro richiesta,»;

b) *al comma 2, lettera a), capoverso «*Art. 86-*quater», al comma 1 sostituire le parole*: «può disporre», *con le seguenti:* «dispone» *e sopprimere le parole*: «su loro richiesta,».

2.6

Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera b), capoverso aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La destinazione del prodotto a finalità diverse da quelle indicate è punita ai sensi dell'articolo 316-*bis* del codice penale.»

2.7

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La destinazione del prodotto a finalità diverse da quelle indicate al periodo precedente è punita ai sensi dell'articolo 316-*bis* del codice penale».

2.8

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera b), agiungere infine il seguente periodo: «La destinazione del prodotto a finalità diverse da quelle indicate è punita ai sensi dell'articolo 316-*bis* del codice penale.».

2.9

Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «517-*septies*» *inserire la seguente*: «517-*novies*».

2.10

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «517-*septies*» *inserire la seguente*: «517-*novies*».

2.11

Pogliese

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c *bis*) All'articolo 392 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g *bis*) alle attività di analisi su alimenti deteriorabili».

2.12

Lopreiato, Bilotti

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-*bis*) all'articolo 132-*bis*, comma 1, lettera b), dopo le parole: «circolazione stradale,» sono inserite le seguenti: «ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare,».

2.13

Rastrelli, Zanettin, Stefani, Petrenga

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.14

Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.15

Lopreiato, Bilotti

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.16

Fregolent, Scalfarotto

Al comma 2, sopprimere la lettera c)

2.17

Durnwalder, Patton

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.0.1

Lopreiato, Bilotti

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis*. - (*Modelli di organizzazione dell'ente qualificato come impresa alimentare*) - 1. Nei casi di cui all'articolo 6, il modello di organizzazione e gestione idoneo ad aver efficacia esimente o attenuante della responsabilità amministrativa degli enti che svolgono taluna delle attività di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando l'applicazione di un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici, previsti a livello nazionale e sovranazionale, relativi:

a) al rispetto dei requisiti relativi alla fornitura di informazioni sugli alimenti;

b) alle attività di verifica sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie al fine di garantire la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto;

c) alle attività di vigilanza con riferimento alla rintracciabilità, ossia alla possibilità di ricostruire e di seguire il percorso di un prodotto alimentare attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;

d) alle attività di controllo sui prodotti alimentari, finalizzate a garantire la qualità, la sicurezza e l'integrità dei prodotti e delle loro confezioni in tutte le fasi della filiera;

e) alle procedure di ritiro o di richiamo dei prodotti alimentari importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti;

f) alle attività di valutazione e di gestione del rischio, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo;

g) alle periodiche verifiche sull'effettività e sull'adeguatezza del modello.

2. I modelli organizzativi di cui al comma 1, avuto riguardo alla natura e alle dimensioni dell'organizzazione e del tipo di attività svolta, devono in ogni caso prevedere:

a) idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività ivi prescritte;

b) un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;

c) un idoneo sistema di vigilanza e di controllo sull'attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla genuinità e alla sicurezza dei prodotti alimentari o alla lealtà commerciale nei confronti dei consumatori ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

3. Per gli enti che siano qualificabili come piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 novembre 2011, n. 180, le funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo possono essere affidate anche a un solo soggetto, purché dotato di adeguata professionalità e specifica competenza anche nel settore alimentare nonché di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Tale soggetto è individuato nell'ambito di un apposito elenco nazionale istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con provvedimento del Ministero delle imprese e del made *in Italy*.

4. Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, abbiano organizzato corsi di formazione sulla natura dei rischi correlati alle specifiche attività produttive, il legale rappresentante o il delegato di enti aventi meno di dieci dipendenti e un volume d'affari annuo inferiore a 2 milioni di euro, che abbia frequentato detti corsi, può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e di tutela della sicurezza degli alimenti o dei mangimi e della lealtà commerciale. In tali ipotesi, non ha l'obbligo di designare

l'operatore del settore degli alimenti o dei mangimi, il responsabile della produzione e il responsabile della qualità;

b) all'articolo 25-*bis*.1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, alinea, le parole: «l'industria e il commercio» sono sostituite dalle seguenti: «l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare»;

2) al comma 1, lettera a), le parole «e 517-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «517-*sexies* e 517-*septies*»;

3) al comma 1, lettera b) le parole: «e 514» sono sostituite dalle seguenti: «, 514, 517-*quater*, 517-*octies* e 517-*novies*»;

4) al comma 2, dopo le parole: «si applicano» è inserita la seguente: «altresì».

2.0.2

Lopreiato, Bilotti

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. all'articolo 25-*bis*.1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alinea, le parole: «l'industria e il commercio» sono sostituite dalle seguenti: «l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare»;

2) al comma 1, lettera a), le parole «e 517-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «517-*sexies* e 517-*septies*»;

3) al comma 1, lettera b) le parole: «e 514» sono sostituite dalle seguenti: «, 514, 517-*quater*, 517-*octies* e 517-*novies*»;

4) al comma 2, dopo le parole: «si applicano» è inserita la seguente: «altresì».

5) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.».

2.0.3

Lopreiato, Bilotti

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283)

1. Alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. - 1. La delega di funzioni da parte del titolare di un'impresa alimentare, come individuata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, o, comunque, da parte del soggetto che ne esercita i poteri gestionali, decisionali e di spesa, è ammessa alle seguenti condizioni:

a) che la delega risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza occorrenti in relazione alla specifica natura delle funzioni delegate;

c) che la delega attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d) che la delega attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza a carico del titolare in ordine al corretto svolgimento delle funzioni trasferite da parte del delegato. L'obbligo di cui al primo periodo si

intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il titolare, delegare specifiche funzioni in materia di sicurezza degli alimenti e di lealtà commerciale alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza a carico del delegante in ordine al corretto svolgimento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate»;

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, prepara, produce, trasporta, importa, esporta, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, detiene per il commercio, somministra o commercializza con qualunque modalità alimenti che, per inosservanza delle procedure o dei requisiti di sicurezza prescritti da leggi o regolamenti oppure per il cattivo stato o l'inidoneità delle condizioni di conservazione, per i trattamenti subiti, per l'alterazione ovvero per la presenza di ingredienti, componenti, cariche microbiche o additivi vietati o superiori ai limiti stabiliti da regolamenti o disposizioni ministeriali, risultano nocivi o inadatti al consumo umano, anche soltanto per particolari categorie di consumatori, è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena di cui al comma 1 si applica quando, a causa della falsità o incompletezza delle informazioni commerciali fornite in relazione agli alimenti, il loro consumo risulta nocivo, anche soltanto per particolari categorie di consumatori.

3. Se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi per colpa si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

4. Quando il fatto, in relazione al grado di nocività dell'alimento o alla sua quantità, è di particolare gravità, la pena è aumentata; quando, in relazione ai medesimi parametri, il fatto risulta di particolare tenuità, la pena è diminuita.

5. Quando dai fatti di cui ai commi 1 e 2 conseguono per colpa gli eventi di cui all'articolo 445-*bis* del codice penale, si applica la pena ivi prevista.

6. In caso di condanna per i reati di cui ai commi 1, 2 e 5 del presente articolo, si applicano l'articolo 36 e il quarto comma dell'articolo 448 del codice penale.

7. Agli effetti della presente legge, l'alimento:

a) si considera trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare anche quando le condotte di cui al comma 1 sono poste in essere tramite la somministrazione all'animale vivo o l'utilizzazione in relazione al vegetale prima della raccolta di sostanze vietate o in quantità eccedenti quelle consentite;

b) si intende inadatto al consumo umano quando è putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato»;

c) dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-*bis*. - 1. Chiunque non ottempera alle misure provvisorie di gestione del rischio adottate dalle autorità dell'Unione europea o nazionali in attuazione del principio di precauzione in materia alimentare è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

2. Quando il fatto, in relazione alla quantità di prodotto, è di particolare gravità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 75.000.

Art. 5-*ter*. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, prepara, produce, importa, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, somministra, detiene per il commercio, commercializza o mette altrimenti in circolazione alimenti privati, anche in parte, dei propri elementi nutritivi o mescolati a sostanze di qualità inferiore o comunque aventi una composizione non conforme alle norme vigenti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la stessa sanzione di cui al comma 1 chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, impiega nella preparazione, importa, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, somministra, detiene per il commercio, commercializza o mette altrimenti in circolazione alimenti in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti, insudiciati o invasi da parassiti.

3. Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2, in relazione alla quantità di prodotto, sono di

particolare gravità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 75.000.

4. Chiunque, al di fuori dell'ambito di un'attività di impresa, importa alimenti in cattivo stato di conservazione, insudiciati o invasi da parassiti è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 500»;

d) gli articoli 12-*ter* e 12-*quater* sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

«Art. 12-*ter*. - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare punite con la pena dell'ammenda, anche se alternativa a quella dell'arresto, e la cui consumazione è dipesa da eventi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro che possono essere neutralizzati o rimossi.

2. Per consentire l'estinzione della contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria procedente impartiscono al contravventore un'apposita prescrizione fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

3. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

4. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di potenziale pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

5. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

6. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 2, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

7. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un terzo del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

8. Le somme di cui al comma 7 sono versate e rimangono acquisite al bilancio dello Stato.

9. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

10. Se il pubblico ministero acquisisce notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza o dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui al presente articolo. In tale caso l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informa il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.

11. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui ai commi 7 e 9.

12. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

13. La contravvenzione è estinta se il contravventore adempie alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dal comma 7.

14. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma comunque entro il termine di cui al comma 6, ovvero l'eliminazione delle conseguenze pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-*bis* del codice penale.

Art. 12-*quater*. - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle contravvenzioni in

materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare punite con la pena dell'arresto e la cui consumazione è dipesa da eventi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro che possono essere neutralizzati o rimossi.

2. Per le contravvenzioni di cui al comma 1 il giudice può, su richiesta dell'imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di due anni con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale.

3. La sostituzione di cui al comma 2 è ammessa solo quando sono state eliminate le fonti di rischio da cui è dipesa la consumazione del reato.

4. Decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui al comma 2, il reato si estingue se l'imputato ha adempiuto al pagamento e non ha commesso ulteriori reati in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare»;

e) gli articoli da 12-*quinquies* a 12-*nonies* sono abrogati.

Art. 5

5.1

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «sostanze alimentari»*, aggiungere le seguenti:* «così come definite dall'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 178/2002».

5.0.1

De Carlo, Rastrelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 5-*bis*.**

1. I prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP) e le specialità tradizionali garantite (STG) possono essere dotati, ai fini dell'immissione al consumo, di uno speciale contrassegno, da adottare su base volontaria, realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che in ragione della sua natura e funzione è carta valori.

2. Il contrassegno è realizzato con materiali e tecniche di sicurezza in grado di assicurare un'elevata protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni garantendo la tracciabilità e l'autenticità del prodotto.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche tecniche, le diciture, nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo del contrassegno.

4. La presente norma non comporta oneri per la finanza pubblica.».

Art. 6

6.1

Bergesio, Stefani, Potenti

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente: «*b)* all'articolo 3:

1) il comma 3, è sostituito dal seguente: «Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, che non assolve agli obblighi pecuniari, in modo totale o parziale, limitatamente allo svolgimento dell'attività della struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), per le produzioni DOP e IGP rivendicate dal soggetto stesso, entro 30 giorni dalla richiesta scritta inviata dall'organismo di controllo al soggetto inadempiente e per conoscenza all'ICQRF, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato.»;

2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

4-*bis*). Il responsabile delle violazioni di cui ai commi 3 e 4, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata, provvede a versare le somme dovute per gli obblighi pecuniari non assolti, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore;

3) il comma 5, è sostituito dal seguente: 5. Per tutti gli illeciti previsti ai commi 1, 3 e 4, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica il divieto di utilizzare la DOP e IGP a far tempo da comunicazione in tal senso inviata dall'organismo di controllo al soggetto inadempiente e per conoscenza all'ICQRF. Tale divieto viene revocato dall'organismo di controllo entro 10 giorni dalla verifica della cessazione dell'illecito, con comunicazione in tal senso inviata dall'organismo di controllo al soggetto inadempiente e per conoscenza all'ICQRF.».

Art. 7

7.1

Rastrelli, Zanettin, Stefani, Petrenga

Al comma 1, capoverso «Art. 2», s*opprimere il comma 2.*

7.2

Stefani, Bergesio, Potenti

Al comma 1, capoverso «Art. 2»*, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo*: «La sanzione massima non può comunque eccedere 10.000 euro.»;

b) *al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo*: «Per le violazioni di natura documentale o formale che non incidano sulla sicurezza alimentare o sulla tracciabilità sostanziale del prodotto, l'autorità competente, prima di procedere all'irrogazione della sanzione amministrativa, assegna all'operatore un termine di quindici giorni per la regolarizzazione spontanea dell'attività».

7.3

Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, capoverso «Art. 2», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per le microimprese, la sanzione massima non può in ogni caso eccedere la somma di 10.000 euro.»;

b) *dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente*: «3-*bis*. Per le violazioni di natura documentale o formale che non incidano sulla sicurezza alimentare o sulla tracciabilità sostanziale del prodotto, l'autorità competente, prima di procedere all'irrogazione della sanzione amministrativa, assegna all'operatore un termine di quindici giorni per la regolarizzazione spontanea delle violazioni».

7.0.1

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«***7-bis***

(*Delega al governo per la semplificazione al sistema di rintracciabilità di cui all'articolo 2 del d.lgs. 5 aprile 2006 n. 190*)

1. Al fine di assicurare una maggiore efficacia al sistema di rintracciabilità di cui all'articolo 2 del d.lgs. 5 aprile 2006 n. 190, il governo, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi volti alla semplificazione, anche attraverso strumenti informatici, degli adempimenti relativi agli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità.»

Art. 8

8.1

Bergesio, Stefani, Potenti

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2)*;

b) *al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2)*.

8.2

Zanettin

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2);*

b) *al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).*

8.3

Fregolent, Scalfarotto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sopprimere il numero 2);

b) alla lettera d), sopprimere il numero 2);

8.4

Durnwalder, Patton

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2);*

b) *al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).*

8.5

Franceschelli, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2.

8.6

Franceschelli, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2.

8.7

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «5-bis»*, aggiungere, in fine, il seguente*: «5-*ter*. Quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo o dell'autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata ai commi 1 e 2 ovvero una sanzione penale:

a) l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate;

b) l'esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria.»

8.8

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

*a) l'alinea è sostituita dalla seguente: «*all'articolo 27, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti*»;*

*b) aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «5-*ter*)* Per le microimprese, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 3, 8, 9, 13 e dal presente articolo sono ridotte fino a un terzo rispetto agli importi minimi e massimi stabiliti, in ragione della capacità economica del soggetto destinatario e del principio di proporzionalità.*».*

8.9

Stefani, Bergesio, Potenti

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. Per le microimprese, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 3, 8, 9, 13 e 27 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono

ridotte fino a un terzo rispetto agli importi minimi e massimi stabiliti, in ragione della capacità economica del soggetto destinatario e del principio di proporzionalità.»

8.10

Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-*bis*. Per le microimprese, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 3, 8, 9, 13 e 27 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono ridotte fino a un terzo rispetto agli importi minimi e massimi stabiliti, in ragione della capacità economica del soggetto destinatario e del principio di proporzionalità.».

8.0.1

Nocco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*

(Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103)

Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-*bis*

(Categorie di oli e definizioni)

1. Le designazioni e le definizioni delle categorie degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva di cui al presente decreto sono stabilite dall'allegato VII, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

2. Non sono considerati commestibili l'olio di oliva lampante e l'olio di sansa d'oliva greggio tal quali nonché gli oli derivanti da processi di esterificazione o di sintesi o comunque da metodi che inducano sull'olio modificazioni più profonde di quelle del procedimento agli alcali.

3. Si considerano messi in commercio per il consumo alimentare gli oli sfusi che si trovano nei magazzini di vendita e quelli confezionati, ovunque si trovino.

«Art. 1-*ter*

(Divieti e obblighi a carico degli operatori)

1. È vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare l'olio extra vergine di oliva, l'olio di oliva vergine, l'olio di oliva raffinato, l'olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini, l'olio di sansa d'oliva raffinato e l'olio di sansa d'oliva che non possiedono i requisiti prescritti dalle norme dell'Unione europea.

2. È, altresì, vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare gli oli di cui al comma 1 che, all'analisi, rivelino la presenza di sostanze estranee, comprese quelle utilizzate nei processi di raffinazione, ovvero diano reazioni o posseggano costanti chimico-fisiche atte a indicare la presenza di olio estraneo o di composizione anomala.

3. È vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare oli di oliva vergini non ancora classificati come olio extra vergine di oliva, olio di oliva vergine od olio di oliva lampante. Entro il 15 aprile di ciascuna campagna di commercializzazione, tali oli devono essere classificati. I recipienti di stoccaggio e i documenti relativi al trasferimento recano apposita dicitura attestante che il prodotto è in attesa di classificazione.

4. È vietato mettere in commercio per il consumo alimentare o detenere per usi alimentari oli non commestibili anche in miscela con oli commestibili. Non sono considerati messi in commercio per il consumo alimentare gli oli di oliva lampanti e gli oli di sansa d'oliva greggi detenuti presso i locali dei frantoi in cui sono stati ottenuti a seguito del processo di estrazione meccanico o fisico. È, altresì, vietato detenere tali oli quando non possiedono i requisiti prescritti per la rispettiva categoria dalla normativa dell'Unione europea o, all'analisi, rivelino la presenza di sostanze estranee o caratteristiche anomale.

5. È vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio oli di oliva e oli

di sansa d'oliva con denominazione diversa da quella prescritta dalla normativa dell'Unione europea.

6. È, altresì, vietata la vendita al consumatore finale, ai ristoranti, agli ospedali, alle mense e a strutture similari di oli di oliva e oli di sansa d'oliva diversi da: olio extra vergine di oliva, olio di oliva vergine, olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini e olio di sansa d'oliva.

7. Fatte salve le disposizioni del comma 4, terzo periodo, le denominazioni prescritte dalla normativa dell'Unione europea devono essere riportate nei documenti commerciali.

8. È vietato detenere impianti di esterificazione presso stabilimenti nei quali si ottengono o si detengono oli destinati all'uso alimentare.

«Art. 1-*quater*

(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-*ter*, commi 1, primo periodo, e 3, primo periodo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-*ter*, commi 1, secondo periodo, e 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 60.000. La sanzione è raddoppiata nel caso di oli derivanti da processi di esterificazione o di sintesi.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-*ter*, comma 3, secondo periodo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-*ter*, comma 3, terzo periodo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-*ter*, comma 5, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 16.000.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-*ter*, comma 8, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 120.000.

«Art. 1-*quinquies*

1. La legge 13 novembre 1960, n. 1407, è abrogata.»

Art. 9

9.1

Stefani, Bergesio, Potenti

Al comma 1, capoverso «Art. 7-*bis*»*, comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Per le microimprese, le sanzioni sono ridotte fino a un terzo.»

9.2

Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini

*Al comma 1, capoverso «*Art. 7-*bis», al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente*: «Per le microimprese, le sanzioni sono ridotte fino a un terzo.».

9.3

Lopreiato, Bilotti

*Al comma 1, capoverso «*Art. 7-*bis», dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «*2-*bis*) Le sanzioni di cui al comma 1, sono ridotte fino a un terzo se commesse da imprese aventi i parametri di microimpresa*.».*

Art. 11

11.1

Zanettin

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), capoverso «01», *primo periodo, alle parole*: «è istituita, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)» *premettere le seguenti*: «di concerto con il Ministero della salute»;

b) al comma 1, lettera b), capoverso «01», *secondo periodo:*

1) *dopo le parole* «i dati di produzione», *inserire la seguente*: «stoccaggio,»;

2) *aggiungere infine il seguente periodo*: «e la loro destinazione d'uso, assicurandone la tracciabilità anche attraverso l'inserimento obbligatorio in etichetta per ogni prodotto derivato dal latte bufalino dell'indicazione del Paese di provenienza della materia prima e delle diciture "fresco" o "congelato" nonché della percentuale di latte congelato eventualmente utilizzato.»;

c) al comma 1, lettera b), capoverso «01», *terzo periodo, dopo le parole*: «consentire all'autorità competente di effettuare i controlli ufficiali» *inserire le seguenti*: «basati sull'analisi dei rischi»;

d) al comma 1, lettera d), capoverso «2.», *primo periodo*:

1) *dopo le parole* «Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» *inserire le seguenti*: «, di concerto con il Ministero della salute,»;

2) *dopo le parole*: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» *inserire le seguenti*: «viene descritta la filiera bufalina, individuando gli attori coinvolti e le attività svolte,»;

3) *dopo le parole*: «i tempi e le modalità di inserimento dei dati nella piattaforma di cui al comma 01» *inserire le seguenti:* «, nonché il sistema ufficiale di vigilanza continua e permanente, basato sull'analisi dei rischi che assicuri l'ottemperanza degli adempimenti connessi alla tracciabilità del latte e dei prodotti di trasformazione».

11.2

Bergesio, Stefani, Potenti

Al comma 1, lettera b), capoverso «01»*, primo periodo, alle parole:* «è istituita, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)» *premettere le seguenti:* «di concerto con il Ministero della salute»*;*

11.3

Lopreiato, Bevilacqua, Castellone, Bilotti

Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», primo periodo, dopo le parole: «è istituita,» *inserire le seguenti*: «su proposta del Ministro della salute».

11.4

Franceschelli, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», primo periodo, sostituire le parole: «è istituita, nell'ambito» *con le seguenti*: «è istituita, di concerto con il Ministero della salute e nell'ambito».

11.5

Fregolent, Scalfarotto

Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», primo periodo, prima delle parole: «è istituita, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)» *inserire le seguenti:* «di concerto con il Ministero della salute»;

11.6

Franceschelli, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera b), al capoverso «01», sopprimere la parola: «quotidianamente».

11.7

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera b), capoverso «01,» secondo periodo, sostituire la parola: «quotidianamente» *con*

la seguente: «settimanalmente».

11.8

Bergesio, Stefani, Potenti

Al comma 1, lettera b), capoverso «01», secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «i dati di produzione», *inserire la seguente*: «stoccaggio»;

b) *dopo le parole*: «consentire all'autorità competente di effettuare i controlli ufficiali» inserire le seguenti: «basati sull'analisi dei rischi»;

c) *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «e la loro destinazione d'uso, assicurandone la tracciabilità anche attraverso l'inserimento obbligatorio in etichetta per ogni prodotto derivato dal latte bufalino dell'indicazione del Paese di provenienza della materia prima e delle diciture "fresco" o "congelato" nonché della percentuale di latte congelato eventualmente utilizzato».

11.9

Franceschelli, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, dopo le parole*: «i dati di produzione» *inserire la seguente*: «stoccaggio»;

b) *al terzo periodo*, *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «e la loro destinazione d'uso, assicurandone la tracciabilità anche attraverso l'inserimento obbligatorio in etichetta per ogni prodotto derivato dal latte bufalino dell'indicazione del Paese di provenienza della materia prima e delle diciture "fresco" o "congelato" nonchè della percentuale di latte congelato eventualmente utilizzato».

11.10

Lopreiato, Bevilacqua, Castellone, Bilotti

*Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», secondo periodo, dopo le parole: «*di produzione, trasformazione*» inserire le seguenti: «,* stoccaggio*».*

11.11

Lopreiato, Bevilacqua, Castellone, Bilotti

Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la loro destinazione d'uso, assicurandone la tracciabilità anche attraverso l'obbligo di inserire le diciture "fresco" ovvero "congelato" in etichetta per ogni prodotto derivato dal latte bufalino».

11.12

Franceschelli, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», al terzo periodo, dopo le parole: «consentire all'autorità competente di effettuare i controlli ufficiali» *inserire le seguenti:* «basati sull'analisi dei rischi».

11.13

Lopreiato, Bevilacqua, Castellone, Bilotti

Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», terzo periodo, dopo le parole: «di origine animale» *inserire le seguenti*: «basati sull'analisi dei rischi».

11.14

Lopreiato, Bevilacqua, Castellone, Bilotti

*Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», ultimo periodo, dopo le parole: «*presso i caseifici, verificando altresì*» inserire le seguenti: «*sia le quantità prodotte dalla stalla che».

11.15

Zanettin

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

11.16

Fregolent, Scalfarotto

Al comma 1, sopprimere la lettera c)

11.17

Zanettin

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «*c) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo*:* «Per i prodotti della filiera bufalina, fatti salvi i divieti previsti nei disciplinari per le produzioni delle Denominazioni ad Origine Protetta, l'eventuale uso di latte concentrato deve essere indicato in etichetta nella sezione dedicata agli ingredienti contenuti secondo il regolamento (UE) 2011/1169;».».

11.18

Fregolent, Scalfarotto

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente: «c) Per i prodotti della filiera bufalina, fatti salvi i divieti previsti nei disciplinari per le produzioni delle Denominazioni ad Origine Protetta, l'eventuale uso di latte concentrato deve essere indicato in etichetta nella sezione dedicata agli ingredienti contenuti secondo il regolamento (UE) 2011/1169;»

11.19

Lopreiato, Bevilacqua, Castellone, Bilotti

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-*bis*) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Nella produzione della "Mozzarella di Bufala campana" DOP di cui al comma 1 è vietato l'utilizzo di latte di bufala congelato, latte di bufala concentrato congelato o pasta filata di bufala congelata.».

11.20

Bergesio, Stefani, Potenti

Al comma 1, lettera d), primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» *sono aggiunte le seguenti:* «, di concerto con il Ministero della salute,»;

b) *dopo le parole:* «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» *inserire le seguenti:* «viene descritta la filiera bufalina, individuando gli attori coinvolti e le attività svolte,»;

c) *dopo le parole:* «i tempi e le modalità di inserimento dei dati nella piattaforma di cui al comma 01» *inserire le seguenti:* «, nonché il sistema ufficiale di vigilanza continua e permanente, basato sull'analisi dei rischi che assicuri l'ottemperanza degli adempimenti connessi alla tracciabilità del latte e dei prodotti di trasformazione».

11.21

Franceschelli, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera d), al capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» *inserire le seguenti:* «, di concerto con il Ministero della salute,»;

b) *dopo le parole:* «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» *inserire le seguenti:* «viene descritta la filiera bufalina, individuando gli attori coinvolti e le attività svolte, »;

c) *dopo le parole:* «i tempi e le modalità di inserimento dei dati nella piattaforma di cui al comma 01», *inserire le seguenti:* «, nonché il sistema ufficiale di vigilanza continua e permanente, basato sull'analisi dei rischi che assicuri l'ottemperanza degli adempimenti connessi alla tracciabilità del latte e dei prodotti di trasformazione».

11.22

Lopreiato, Bevilacqua, Castellone, Bilotti

Al comma 1, lettera d), capoverso «2.», primo periodo, dopo le parole: «delle foreste» *inserire le seguenti*: «di concerto con il Ministro della salute,».

11.23

Lopreiato, Bevilacqua, Castellone, Bilotti

Al comma 1, lettera d), capoverso «2.», primo periodo, dopo le parole: «comma 01» *inserire le seguenti*: «nonché il sistema permanente di vigilanza e monitoraggio basato sull'analisi dei rischi, che assicuri il rispetto degli adempimenti connessi alla tracciabilità del latte e dei prodotti di trasformazione».

11.24

Rastrelli

Al comma 1, lettera l), dopo il capoverso «5-*ter*» *aggiungere il seguente:* «5-*quater*. I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte in polvere o concentrato di tutti i tipi di latte, incluso il latte di bufala, comunque conservati in magazzini frigo e non, devono tenere costantemente aggiornato un registro di carico e scarico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 11 aprile 1974, n. 138; tale registro è dematerializzato ed è realizzato nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN); per le inadempienze si procede alla piena applicazione del quadro sanzionatorio già previsto dalla Legge 11 aprile 1974, n. 138 e successive modificazioni e integrazioni.»

11.25

Zanettin, Fazzone, Petrenga

Al comma 1, lettera l), dopo il capoverso «5-ter»*, aggiungere il seguente:* «5-*quater*. I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte in polvere e/o concentrato di tutti i tipi di latte, incluso il latte di bufala, comunque conservati in magazzini frigo e non, devono tenere costantemente aggiornato un registro di carico e scarico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 11 aprile 1974, n.138. Tale registro è dematerializzato ed è realizzato nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Per le inadempienze si procede alla piena applicazione del quadro sanzionatorio già previsto dalla citata legge n.138/1974, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla presente legge.».

11.26

Lopreiato, Bevilacqua, Castellone, Bilotti

*Al comma 1, lettera l), dopo il capoverso «5-*ter*» aggiungere il seguente*: «5-*quater*. I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte di bufala in polvere ovvero concentrato, comunque conservati in magazzini frigo e non, devono tenere costantemente aggiornato il registro di carico e scarico di cui all'articolo 3 della legge 11 aprile 1974, n. 138. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma è soggetto alle sanzioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138 nonché della presente legge.».

Art. 12

12.1

Lopreiato, Bevilacqua, Castellone, Bilotti

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «geografica tipica,» *inserire le seguenti*: «nonché un relativo sistema permanente di vigilanza e monitoraggio e i compiti e le responsabilità delle competenti Autorità di controllo,».

b) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Piano straordinario di controllo nazionale e sistema permanente di vigilanza e monitoraggio»;

12.2

Lopreiato, Bevilacqua, Castellone, Bilotti

Al comma 1, dopo le parole: «e delle foreste» *inserire le seguenti*: «di concerto con il Ministero della salute».

12.3

Bergesio, Stefani, Potenti

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo*: «Definisce, altresì, un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente indicando compiti e responsabilità delle Autorità competenti ai controlli»;

b) *al comma 2, dopo le parole*: «oltre che sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione e commercializzazione», *inserire le seguenti*: «avvalendosi anche di idonee prove di laboratorio ai fini di individuare l'origine geografica del latte e dei prodotti di trasformazione e l'uso di latti diversi dal latte fresco».

c) *sostituire la rubrica dell'articolo:* «Sistema di vigilanza permanente e continuo e piano straordinario di controllo nazionali»

12.4

Zanettin

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo*: «Definisce, altresì, un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente indicando compiti e responsabilità delle Autorità competenti ai controlli.»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «oltre che sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione e commercializzazione», *inserire le seguenti*: «avvalendosi anche di idonee prove di laboratorio al fine di individuare l'origine geografica del latte e dei prodotti di trasformazione e l'uso di latti diversi dal latte fresco».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Sistema di vigilanza permanente e continuo e piano straordinario di controllo nazionali»

12.5

Franceschelli, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, inserire in fine il seguente periodo*: «Definisce, altresì, un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente indicando compiti e responsabilità delle Autorità competenti ai controlli»;

b) *al comma 2, dopo le parole*: «oltre che sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione e commercializzazione», *inserire le seguenti*: «avvalendosi anche di idonee prove di laboratorio ai fini di individuare l'origine geografica del latte e dei prodotti di trasformazione e l'uso di latti diversi dal latte fresco».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Sistema di vigilanza permanente e continuo e piano straordinario di controllo nazionali».

12.6

Lopreiato, Bevilacqua, Castellone, Bilotti

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «I controlli possono prevedere anche lo svolgimento di prove di laboratorio tese a individuare l'origine geografica del latte e dei prodotti di trasformazione nonché l'eventuale uso del latte diverso da quello fresco.».

12.0.1

Lopreiato, Bevilacqua, Castellone, Bilotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Sistema permanente di vigilanza e monitoraggio)

1. Al fine di garantire in maniera continuativa la tracciabilità e l'autenticità di tutte le tipologie di latte e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica tipica (IGP), è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle

foreste un sistema permanente di vigilanza e monitoraggio, coordinato dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

2. L'ICQRF, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali (ASL), i consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della normativa vigente e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per i profili connessi all'importazione, assicura:

a) il monitoraggio costante dei flussi di latte e dei semilavorati lattiero-caseari in ingresso e in uscita dagli stabilimenti;

b) la vigilanza continua sulle strutture di produzione, stoccaggio e trasformazione;

c) la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla produzione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari DOP e IGP;

d) la predisposizione di sistemi di allerta rapida in caso di anomalie o sospette frodi;

e) la trasmissione semestrale di una relazione al Parlamento e al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sui risultati dei controlli, sulle criticità rilevate e sulle misure correttive adottate.

3. I consorzi di tutela dei prodotti lattiero-caseari DOP e IGP collaborano con l'ICQRF mettendo a disposizione i dati in loro possesso e segnalando eventuali condotte irregolari riscontrate tra gli operatori della filiera.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono il coordinamento con i servizi veterinari e sanitari per il controllo delle aziende zootecniche e delle strutture di trasformazione, assicurando l'invio periodico dei dati raccolti al sistema informativo nazionale gestito dall'ICQRF.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità operative del sistema di vigilanza permanente, i criteri per la condivisione dei dati tra le autorità competenti e le procedure di cooperazione con gli organismi di controllo riconosciuti.

6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

12.0.2

Bevilacqua, Lopreiato, Bilotti

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*

(Disposizioni concernenti l'etichettatura di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

6-*bis*. Le confezioni di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda devono riportare in etichetta, in modo chiaro, visibile e indelebile, l'informazione relativa al rischio per la salute per i bambini sotto i dieci anni, gli immunodepressi, le donne in gravidanza e gli anziani. L'etichetta deve essere apposta sulla confezione dei prodotti porzionati e riconfezionati all'interno degli esercizi di vendita o, per prodotti venduti sfusi, su appositi cartelli ben visibili all'acquirente.

6-*ter*. È vietata la somministrazione di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda nelle mense scolastiche degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle residenze sanitarie assistenziali (RSA).

6-*quater*. I bandi di gara per i servizi di ristorazione collettiva devono contenere le informazioni previste dal comma 6-*bis*.

6-*quinquies*. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata apposizione delle indicazioni

di cui al comma 6-*bis*, al fabbricante e all'importatore di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 40.000 euro

6-*sexies*. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 6-*ter*, agli enti di gestione di servizi di ristorazione collettiva di cui al medesimo comma 6-*ter*, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 a 30.000 euro».

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in *Italy* e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le specifiche tecniche, i caratteri grafici, la posizione e gli eventuali simboli per l'esposizione, nei punti vendita, delle informazioni sui prodotti di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, come introdotti dal comma 1 del presente articolo e delle relative modalità di controllo.

3. Di conseguenza, al titolo del Capo III, dopo le parole: "E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI" sono inserite le seguenti: ", ETICHETTATURA E TUTELA DEL CONSUMATORE".

Art. 13

13.1

Stefani, Bergesio

Sopprimere l'articolo.

13.2

Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Sopprimere l'articolo.

13.3

Lopreiato, Bilotti

Sopprimere l'articolo.

13.4

Potenti

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13

(Preavviso e blocco ufficiale temporaneo nei casi di inosservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa)

1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Blocco ufficiale temporaneo)

1. In materia agroalimentare e della pesca, l'organo accertatore, qualora rilevi violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, intima il soggetto sottoposto a controllo di esibire, anche tramite trasmissione all'indirizzo e con le modalità indicate nel verbale di accertamento, la corretta documentazione entro dieci giorni dalla verifica all'indirizzo e formula il preavviso di blocco ufficiale temporaneo.

2. In mancanza della esibizione o trasmissione nei termini di cui al comma 1 della documentazione, l'organo accertatore dispone il blocco ufficiale temporaneo del prodotto oggetto del controllo o dei mezzi tecnici della produzione, quali sementi, prodotti fitosanitari, fertilizzanti, mangimi, prodotti impiegati come coadiuvanti e additivi o comunque qualsiasi prodotto impiegato per ottenere un prodotto agroalimentare, al fine di consentire l'acquisizione della documentazione idonea a

dimostrarne la regolarità. L'organo accertatore vincola il prodotto con le modalità ritenute opportune affidandone la custodia all'operatore del settore alimentare destinatario del controllo e informa immediatamente l'autorità amministrativa competente con invio del processo verbale di disposizione del blocco

3. Avverso il provvedimento di blocco ufficiale temporaneo è ammesso ricorso all'autorità competente, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, secondo le modalità e nei termini previsti per l'opposizione al sequestro di cui all'articolo 19 della presente legge.

4. Qualora la documentazione di cui al comma 1 sia idonea a sanare la violazione contestata, l'organo accertatore svincola il prodotto agroalimentare o i mezzi tecnici di produzione, dandone comunicazione al custode. In caso di mancata esibizione o trasmissione nei termini indicati della documentazione o di trasmissione di documentazione non idonea, l'organo accertatore provvede a convertire il blocco ufficiale temporaneo in sequestro amministrativo nei casi previsti dalla presente legge».

13.5

Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis*», al comma 1 sostituire il primo periodo con i seguenti:* «In materia agroalimentare e della pesca, l'organo accertatore, qualora rilevi violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, invita tempestivamente il produttore a fornire entro due giorni, anche mediante posta elettronica certificata, documentazione idonea a dimostrare la regolarità. In caso di mancato riscontro ovvero di invio di documentazione insufficiente o inidonea, l'organo accertatore dispone il blocco ufficiale temporaneo del prodotto oggetto del controllo o dei mezzi tecnici della produzione, quali sementi, prodotti fitosanitari, fertilizzanti, mangimi, prodotti impiegati come coadiuvanti e additivi o comunque qualsiasi prodotto impiegato per ottenere un prodotto agroalimentare.».

13.6

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis*», al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:*

a) dopo le parole: «consumo umano o animale» *inserire le seguenti*: «provvede alla diffida, assegnando un termine utile per l'invio dei dati e degli atti necessari, non superiore a due giorni lavorativi, anche mediante posta elettronica certificata.»;

b) sostituire le parole: «, dispone il blocco ufficiale temporaneo» *con le seguenti*: «Nei casi di inerzia l'organo accertatore dispone il blocco ufficiale temporaneo».

13.7

Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis*», dopo il comma 3 aggiungere il seguente*: «3-*bis*. Nel caso in cui sussista il rischio di un deperimento dei prodotti tale da impedirne la successiva immissione in commercio, il blocco temporaneo di cui al comma 1, è sostituito dal versamento di una somma pari al 3 per cento del valore complessivo del prodotto a titolo cauzionale. La somma è trattenuta dall'organo accertatore, che la restituisce all'interessato nel caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 2.».

13.8

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis*» dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:* «3-*bis*) Nei casi di cui al comma 3, primo periodo, il soggetto sottoposto a controllo è risarcito della merce che in costanza di blocco temporaneo si è resa inidonea al consumo umano o animale».

Art. 14

14.1

Bergesio, Stefani, Potenti

Al comma 1, dopo le parole: «dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)» *inserire le seguenti:* «di concerto con il Ministero della salute».

14.2

Zanettin

Al comma 1, dopo le parole: «dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)» *inserire le seguenti:* «di concerto con il Ministero della salute».

14.3

Fregolent, Scalfarotto

Al comma 1, dopo le parole: «dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)» *inserire le seguenti*: «di concerto con il Ministero della salute».

14.4

Durnwalder, Patton

Al comma 1, dopo le parole: «dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)» *inserire le seguenti*: «di concerto con il Ministero della salute».

14.5

Franceschelli, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, dopo le parole: «dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)» *inserire le seguenti*: «da un rappresentante del Ministero della salute».

14.6

Sisler, Rastrelli

Al comma 1, dopo le parole: «dal direttore della Direzione antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli», *inserire le seguenti:* «, dai rappresentanti delle Asl individuati dalla Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN) del Ministero della salute in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dai rappresentanti delle Associazioni di categoria delle imprese comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

14.7

Zanettin

Al comma 1, dopo le parole: «dal direttore della Direzione antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli», *inserire le seguenti:* «, dai rappresentanti delle Asl individuati dalla Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN) del Ministero della salute in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dai rappresentanti delle Associazioni di categoria delle imprese comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

14.8

Franceschelli, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, dopo le parole: «dal direttore della Direzione antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli», *inserire le seguenti*: «, dai rappresentanti delle Asl individuati dalla Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN) del Ministero della salute in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dai rappresentanti delle Associazioni di categoria delle imprese comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

14.9

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, dopo le parole: «dal direttore della Direzione antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli» *inserire le seguenti:* «, dai rappresentanti delle Asl individuati dalla Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN) del Ministero della salute e, in

relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dai rappresentanti delle Associazioni di categoria delle imprese comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

14.10

Stefani, Bergesio, Potenti

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole*: «, nonché un rappresentante designato dalla Commissione salute della Conferenza Stato-Regioni, in rappresentanza delle aziende sanitarie regionali e rappresentanti delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale»;

b) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente* «5 *bis*. La cabina di regia coordina le proprie attività con le disposizioni e gli organismi previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2024, n. 103, al fine di evitare sovrapposizioni e garantire un sistema integrato ed efficiente di controlli ufficiali.»

14.11

Franceschelli, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «nonché un rappresentante designato dalla Commissione salute della Conferenza Stato-Regioni, in rappresentanza delle aziende sanitarie regionali e rappresentanti delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale»;

b) *dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente*: «5-*bis*. Al fine di evitare sovrapposizioni e garantire un sistema integrato ed efficiente di controlli ufficiali, la cabina di regia coordina le proprie attività con gli organismi previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2024, n. 103.».

14.12

Lopreiato, Bilotti

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «nonché un rappresentante designato dalla Commissione salute della Conferenza Stato-Regioni, in rappresentanza delle aziende sanitarie regionali e rappresentanti delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale»;

b) *dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente*: «5-*bis*) La cabina di regia coordina le proprie attività con le disposizioni e gli organismi previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2024, n. 103, al fine di evitare sovrapposizioni e garantire un sistema integrato ed efficiente di controlli ufficiali.».

14.13

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Corpi forestali regionali»*, inserire le seguenti:* «e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative».

Art. 15

15.1

Lopreiato, Bilotti

Sopprimere l'articolo.

15.2

De Carlo, Rastrelli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 15**

(Norme sui Centri autorizzati di assistenza agricola - CAA)

1. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 3:

1) al primo periodo, la parola: «istituiti» è sostituita dalla seguente: «costituiti»;

2) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «I soggetti di cui al periodo precedente non possono costituire un Centro autorizzato di assistenza agricola - CAA qualora nei sei mesi antecedenti alla richiesta di autorizzazione per la costituzione di un CAA abbiano partecipato alla compagine sociale di un diverso Centro autorizzato di assistenza agricola - CAA cui sia stata revocata l'autorizzazione ai sensi della normativa vigente. Il medesimo divieto si applica, per un periodo di due anni, in caso di nuova revoca dell'autorizzazione nei cinque anni successivi alla prima revoca e per un periodo di dieci anni in caso di ulteriore revoca intervenuta nel quinquennio successivo al primo.

b) dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Illeciti amministrativi)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, i Centri autorizzati di assistenza agricola - CAA che per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 1, lett. b) richiedono alle imprese agricole alle quali forniscono assistenza una remunerazione o qualsiasi altro tipo di compenso ulteriori rispetto al corrispettivo per l'espletamento delle predette attività stabilito a favore dei CAA nelle convenzioni di cui all'articolo 6, comma 1, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 2.000 fino a un massimo di euro 16.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, i Centri autorizzati di assistenza agricola-CAA che svolgano le attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), c) e d) a favore di imprese agricole aventi sede legale in ambiti territoriali diversi da quelli per i quali i CAA abbiano ottenuto l'autorizzazione ad operare ai sensi e per gli effetti del Decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 3, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 2.000 fino a un massimo di euro 8.000.

3. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è l'autorità competente per l'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo nonché per l'irrogazione delle relative sanzioni nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689. AGEA per lo svolgimento delle attività di accertamento di cui al periodo precedente si avvale del Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare. I proventi ottenuti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio dell'AGEA per essere impiegati per il finanziamento delle convenzioni con i CAA. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.»

15.3

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «abbiano partecipato» *inserire le seguenti:* «con responsabilità gestionale».

15.4

Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 6-*bis*», sopprimere il comma 2.*

15.5

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 6-*bis*», s*opprimere il comma 2.*

Art. 16

16.1

Zanettin

Sopprimere l'articolo.

16.2

Franceschelli, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Sopprimere l'articolo.

16.3

Fregolent, Scalfarotto

Sopprimere l'articolo

16.4

Durnwalder, Patton

Sopprimere l'articolo.

16.5

Bergesio, Stefani, Potenti

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Articolo 16**

Modifiche all'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

1. All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: 3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, che non assolve, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attività di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), per le produzioni DOC, DOCG e IGT rivendicate dal soggetto stesso, entro 30 giorni dalla richiesta scritta inviata dall'organismo di controllo al soggetto inadempiente e per conoscenza all'ICQRF, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo non corrisposto;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: 4. Per gli illeciti previsti ai commi 3 e 5, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica il divieto di utilizzare la DOCG, DOC e IGT a far tempo da comunicazione in tal senso inviata dall'organismo di controllo al soggetto inadempiente e per conoscenza all'ICQRF. Tale divieto viene revocato dall'organismo di controllo entro 10 giorni dalla verifica della cessazione dell'illecito, con comunicazione in tal senso inviata dall'organismo di controllo al soggetto inadempiente e per conoscenza all'ICQRF;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: 5. Il soggetto che pone in essere un comportamento diretto a non consentire l'effettuazione dell'attività di controllo ovvero ad intralciare o a ostacolare l'attività di verifica da parte del personale dell'organismo di controllo, qualora non ottemperi, entro quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere formulata dall'Organismo di controllo, è soggetto alla sanzione amministrativa pari a 1000 euro.».

16.6

Bergesio, Stefani, Potenti

Al comma 1, sostituire le parole: «Decorsi trenta giorni»*, con le seguenti:* «Decorsi sessanta giorni».

Art. 17

17.1

Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 13», comma 1, al secondo periodo sopprimere le parole: «o, se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza».

17.2

Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera e), al capoverso «Art. 13-decies*» sopprimere il comma 6.*

17.0.1

Rastrelli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 e 13 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, sono abrogati.»

17.0.2

Zanettin

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 e 13 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, sono abrogati.»

17.0.3

Franceschelli, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 17-*bis*

(*Abrogazioni*)

1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 e 13 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, sono abrogati.".

17.0.4

Lopreiato, Bilotti

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 e 13 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, sono abrogati.».

G/1519/1/2

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame si inserisce nell'ambito delle iniziative volte alla valorizzazione del Made in Italy attraverso una più efficace tutela contro le frodi nel settore agroalimentare, nonché attraverso il contrasto alla criminalità organizzata;

la relazione al provvedimento evidenzia come i fenomeni di contraffazione e frode alimentare siano sempre più diffusi e sofisticati in ragione dell'attrazione esercitata dalle eccellenze agroalimentari italiane, testimoniata dalla crescita costante delle esportazioni;

risultano particolarmente gravi e crescenti i fenomeni di infiltrazione delle organizzazioni mafiose nel settore agroalimentare, attraverso le cosiddette agromafie, e le sofisticazioni alimentari, che danneggiano i consumatori, la salute e le imprese oneste;

la proposta legislativa introduce nuove fattispecie delittuose nel codice penale e irrigidisce il quadro sanzionatorio già esistente, inserendo un nuovo Capo II-*bis* al titolo VIII del libro secondo, dedicato ai "delitti contro il patrimonio agroalimentare";

in materia penale è necessario assicurare il rispetto del principio di tassatività, tanto nella descrizione delle fattispecie quanto nella definizione dell'elemento soggettivo, evitando incertezze

interpretative che possano tradursi in un aggravio di lavoro per le Procure e in oneri ingiustificati per le imprese;

la norma penale opera entro i limiti di territorialità, non potendo quindi reprimere condotte di contraffazione e frode interamente realizzate all'estero;

un rafforzamento delle sanzioni penali non deve tradursi in una nuova forma di burocrazia punitiva a carico delle imprese oneste, specie quelle situate in contesti rurali complessi e caratterizzate da risorse umane e tecniche limitate;

risulta necessario un equilibrio tra repressione dei reati e promozione della conformità, prevedendo strumenti di formazione, prevenzione e rafforzamento dei controlli interni a sostegno delle imprese;

molte delle fattispecie previste nel provvedimento risultano già presidiate da sanzioni amministrative, con il rischio che l'ampliamento delle incriminazioni possa determinare un incremento delle notizie di reato poi destinate all'archiviazione, con aggravio per il sistema giudiziario;

impegna il Governo:

a monitorare l'attuazione delle nuove disposizioni e apportare le opportune modifiche laddove non sia garantita l'applicazione rigorosa del principio di tassatività delle fattispecie penali, la chiara definizione degli elementi soggettivi richiesti per la configurabilità del reato e l'effettiva progressività delle sanzioni concretamente comminate;

a garantire misure di accompagnamento delle imprese, anche mediante programmi di formazione, campagne di informazione e strumenti di prevenzione e rafforzamento dei controlli interni, al fine di evitare che l'inasprimento sanzionatorio si traduca in un aggravio burocratico per le realtà produttive che già operano nel rispetto delle regole.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 1625

Art. 1

1.1

Sironi, Bilotti

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) all'articolo 29-decies, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-*bis*. In caso di due diffide emesse nei confronti dello stesso gestore per inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente dispone la sospensione dell'autorizzazione integrata ambientale per un tempo determinato. Se, alla scadenza del periodo di sospensione, le violazioni non sono state eliminate o si verificano nuove inosservanze, l'autorità competente emette la terza diffida, alla quale consegue la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e la chiusura dell'installazione. Le successive istanze di rilascio della medesima autorizzazione possono essere presentate dal gestore solo decorso un periodo determinato dall'autorità competente.».

1.2

Stefani

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente: «0a) all'articolo 183, comma 1, lettera f), le parole: "e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione" sono soppresse.»

1.3

Rastrelli, Berrino

Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente: «"0a) all'articolo 212, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-*bis* Per ogni membro effettivo della Sezione Regionale o Provinciale dell'albo è nominato un supplente". ».

1.4

Zanettin, Silvestro

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: «"0a) all'articolo 212, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-*bis* Per ogni membro effettivo della Sezione Regionale o Provinciale dell'albo è nominato un supplente.»;".»

1.5

Rastrelli, Berrino

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: «"0a) all'articolo 212, il comma 16-*bis* è soppresso".»

1.6

Zanettin, Silvestro

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: «"0a) all'articolo 212, il comma 16-*bis* è soppresso;".

1.7

Zanettin, Silvestro

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.8 (Comitato per la legislazione)

Zanettin, Pirovano

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «*19*-ter»*, sostituire le parole:* «Fermo il reato di cui» *con le seguenti:* «Ferme restando le sanzioni previste per il reato di cui».

1.9

Zanettin, Silvestro

Al comma 1, lettera a), capoverso «*19*-ter»*, dopo le parole:* «"trascorsi due anni" » *aggiungere il seguente periodo*: «A tal fine l'ufficio al quale appartiene l'agente accertatore trasmette copia del verbale, una volta divenuto definitivo, al Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, per il successivo invio all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile competente per l'applicazione delle sanzioni accessorie della sospensione e della cancellazione.».

1.10

Stefani, Potenti

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-*bis*). Al fine di contrastare il fenomeno di abbandono dei rifiuti, all'articolo 228, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, sono definite le modalità di costituzione e di funzionamento di un Centro di Coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di condizioni operative comuni, omogenee ed uniformi.

2-*ter*. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 novembre 2019, n. 182, è adeguato alle previsioni di cui al precedente comma 2-*bis* nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

1.11

Lopreiato, Nave, Bilotti

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-*bis*) All'articolo 165 del codice penale, dopo il quinto comma è inserito il seguente: "Nei casi di condanna per i reati previsti dal capo I, titolo VI, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché dei delitti previsti dal Titolo Vi-*bis*, libro secondo del presente codice, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al recupero e, ove

tecnicamente possibile, al ripristino dello stato dei luoghi."».

1.12

Nave, Bilotti

Al comma 1, lettera b), numero 1), al capoverso "1" al primo periodo, dopo le parole: «ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee» *inserire le seguenti*: «o li disperde nell'ambiente terrestre o marino».

1.13

Stefani, Potenti

Al comma 1, lettera b), numero 1), apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il primo periodo inserire il seguente: «In caso di estinzione del reato ai sensi dell'articolo 318-*ter*, gli importi di cui all'articolo 318-*quater*, comma 2, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati ai Comuni e Città metropolitane ove si è verificato l'abbandono di rifiuti non pericolosi per finanziare attività di prevenzione degli abbandoni di rifiuti o bonifiche di siti oggetto di abbandono di rifiuti.»;

b) al secondo periodo sostituire la parola: «uno» *con la seguente:* «quattro» *e la parola:* «quattro» *con la seguente:* «sei».

1.14

Irto, Bazoli, Basso, Fina, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso "1", apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo inserire il seguente: «In caso di estinzione del reato ai sensi dell'articolo 318-*ter*, gli importi di cui all'articolo 318-*quater*, comma 2, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati ai Comuni e Città metropolitane ove si è verificato l'abbandono di rifiuti non pericolosi per finanziare attività di prevenzione degli abbandoni di rifiuti o bonifiche di siti oggetto di abbandono di rifiuti.»;

b) al secondo periodo sostituire le parole: «da uno a quattro mesi» *con le seguenti:* «da quattro a sei mesi».

1.15

Nave, Bilotti

Al comma 1, lettera b), numero 1), al capoverso "1." apportare le seguenti modifiche:

1) dopo il primo periodo inserire il seguente: «In caso di estinzione del reato ai sensi dell'articolo 318-*ter*, gli importi di cui all'articolo 318-*quater*, comma 2, sono riscossi dall'ente accertatore e sono messi nella disponibilità dei Comuni delle Città metropolitane ove si è verificato l'abbandono di rifiuti non pericolosi e sono vincolati all'uso per finalità volte alla prevenzione degli abbandoni di rifiuti.»;

2) al secondo periodo sostituire le parole «da uno a quattro mesi» *con le seguenti* «da quattro a sei mesi».

1.16

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1 lettera b) numero 1) apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo inserire il seguente: «In caso di estinzione del reato ai sensi dell'art 318-*ter*, gli importi di cui all'articolo 318-*quater*, comma 2, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati ai Comuni e Città metropolitane ove si è verificato l'abbandono di rifiuti non pericolosi per finanziare attività di prevenzione degli abbandoni di rifiuti o bonifiche di siti oggetto di abbandono di rifiuti.»;

b) al secondo periodo sostituire la parola: «uno» *con la seguente:* «quattro» *e la parola:* «quattro» *con la seguente:* «sei».

1.17

Zanettin, Silvestro

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso "1", dopo il primo periodo inserire il seguente: «In caso di estinzione del reato ai sensi dell'articolo 318-*ter*, gli importi di cui all'articolo 318-*quater*, comma 2, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati ai Comuni e Città metropolitane ove si è verificato l'abbandono di rifiuti non pericolosi per finanziare attività di prevenzione degli abbandoni di rifiuti o bonifiche di siti oggetto di abbandono di rifiuti.»;

1.18 (Comitato per la legislazione)

Zanettin, Pirovano

Al comma 1, lettera b)*, numero 1), capoverso 1, sostituire le parole:* «, secondo le disposizioni di cui» *con le seguenti:* «Si applicano le disposizioni di cui».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, lettera d)*, numero 2), capoverso 1*-ter*, sostituire le parole:* «, secondo le disposizioni di cui» *con le seguenti:* «Si applicano le disposizioni di cui».

1.19

Potenti

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sopprimere il numero 2);

b) alla lettera c), capoverso «Art. 255-bis. *(*Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari*)», sopprimere il comma 2 ;*

c) al capoverso «Art. 255-ter. - *(*Abbandono di rifiuti pericolosi*)», sopprimere il comma 3.*

1.20

Zanettin, Silvestro

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sopprimere il numero 2);

b) alla lettera c), capoverso «Art. 255-bis. *(*Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari*)», sopprimere il comma 2 ;*

c) al capoverso «Art. 255-ter. - *(*Abbandono di rifiuti pericolosi*)», sopprimere il comma 3.*

1.21

Stefani, Potenti

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo il primo periodo inserire il seguente: «In caso di estinzione del reato ai sensi dell'articolo 318-*ter*, gli importi di cui all'articolo 318-*quater*, comma 2, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati ai Comuni e Città metropolitane ove si è verificato l'abbandono di rifiuti non pericolosi per finanziare attività di prevenzione degli abbandoni di rifiuti o bonifiche di siti oggetto di abbandono di rifiuti».

1.22

Nave, Bilotti

Al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso "1.1" aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di estinzione del reato ai sensi dell'articolo 318-*ter*, gli importi di cui all'articolo 318-*quater*, comma 2, sono riscossi dall'ente accertatore e sono messi nella disponibilità dei Comuni delle Città metropolitane ove si è verificato l'abbandono di rifiuti non pericolosi e sono vincolati all'uso per finalità volte alla prevenzione degli abbandoni di rifiuti.».

1.23

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1 lettera b) numero 2), dopo il primo periodo inserire il seguente: «In caso di estinzione del reato ai sensi dell'articolo 318-*ter*, gli importi di cui all'articolo 318-*quater*, comma 2, sono riscossi

dall'ente accertatore e sono destinati ai Comuni e Città metropolitane ove si è verificato l'abbandono di rifiuti non pericolosi per finanziare attività di prevenzione degli abbandoni di rifiuti o bonifiche di siti oggetto di abbandono di rifiuti.»

1.24

Zanettin, Silvestro

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso "1.1", dopo il primo periodo inserire il seguente: «In caso di estinzione del reato ai sensi dell'articolo 318-*ter*, gli importi di cui all'articolo 318-*quater*, comma 2, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati ai Comuni e Città metropolitane ove si è verificato l'abbandono di rifiuti non pericolosi per finanziare attività di prevenzione degli abbandoni di rifiuti o bonifiche di siti oggetto di abbandono di rifiuti.»

1.25

Irto, Basso

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso "1.1", dopo il primo periodo inserire il seguente: «In caso di estinzione del reato ai sensi dell'articolo 318-*ter*, gli importi di cui all'articolo 318-*quater*, comma 2, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati ai Comuni e Città metropolitane ove si è verificato l'abbandono di rifiuti non pericolosi per finanziare attività di prevenzione degli abbandoni di rifiuti o bonifiche di siti oggetto di abbandono di rifiuti.»

1.26

Stefani, Potenti

Al comma 1, lettera b), numero 3), *capoverso* «1-*bis*»*, dopo le parole*: «Fuori dai casi di cui»*, sostituire le parole:* «all'articolo 15, comma 1, lettera *f*-bis*)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-*bis* e 232-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.» *con le seguenti:* «ai commi precedenti, e per i casi di deposito o deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi, in quantità non superiore a un metro cubo stero, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 150 euro a 1000 euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria del fermo amministrativo del mezzo utilizzato per il compimento dell'illecito ovvero, nel caso di accertata reiterazione dell'illecito, l'utilizzo dello stesso nell'ambito dei lavori di pubblica utilità per i servizi sociali dei Comuni di cui all'art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. L'accertamento e l'applicazione della sanzione possono essere effettuati, oltre che dagli organi di polizia giudiziaria, anche dai soggetti competenti ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei limiti delle rispettive attribuzioni e nel rispetto della normativa vigente. ».

Conseguentemente:

*Al numero 4), dopo il capoverso «1-*ter*», inserire il seguente: «*1-*quater* .* Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, e quelli di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-*bis*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti, ai sensi degli articoli 232-*bis* e 232-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.»

1.27

Irto, Basso

*Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso "1-*bis*", dopo le parole:* «Fuori dai casi di cui», *sostituire le parole*: «all'articolo 15, comma 1, lettera f-*bis*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-*bis* e 232-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro», *con le seguenti:* «ai commi precedenti, e per i casi di deposito o deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi, in quantità non superiore a un metro cubo stero, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 150 euro a

1000 euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria del fermo amministrativo del mezzo utilizzato per il compimento dell'illecito ovvero, nel caso di accertata reiterazione dell'illecito, l'utilizzo dello stesso nell'ambito dei lavori di pubblica utilità per i servizi sociali dei Comuni, di cui all'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. L'accertamento e l'applicazione della sanzione possono essere effettuati, oltre che dagli organi di polizia giudiziaria, anche dai soggetti competenti ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei limiti delle rispettive attribuzioni e nel rispetto della normativa vigente».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 4), dopo il capoverso "1-*ter*" inserire il seguente:* «1-*quater*. Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, e quelli di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-*bis*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-*bis* e 232-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.»

1.28

Cucchi, De Cristofaro, Magni

*Al comma 1, lettera b), al numero 3), capoverso comma 1-*bis*, dopo le parole:* «Fuori dai casi di cui»*, sostituire le parole:* «all'articolo 15, comma 1, lettera f-*bis*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-*bis* e 232-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.» *con le seguenti:* «ai commi precedenti, e per i casi di deposito o deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi, in quantità non superiore a un metro cubo stero, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 150 euro a 1000 euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria del fermo amministrativo del mezzo utilizzato per il compimento dell'illecito ovvero, nel caso di accertata reiterazione dell'illecito, l'utilizzo dello stesso nell'ambito dei lavori di pubblica utilità per i servizi sociali dei Comuni di cui all'art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. L'accertamento e l'applicazione della sanzione possono essere effettuati, oltre che dagli organi di polizia giudiziaria, anche dai soggetti competenti ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei limiti delle rispettive attribuzioni e nel rispetto della normativa vigente.»

*Conseguentemente, al numero 4), dopo il comma 1-*ter, inserire il seguente comma: «*1-*quater. Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, e quelli di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-*bis*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti, ai sensi degli articoli 232-*bis* e 232-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.».

1.29

Lorefice, Lopreiato, Bilotti

*Al comma 1, lettera b), numero 3), al capoverso "1-*bis*." aggiungere, in fine, i seguenti periodi*: «Una quota pari al 50 per cento delle ammende di cui al comma 1 e delle eventuali oblazioni e una quota pari al 50 per cento delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse ai sensi del periodo precedente, sono vincolate all'uso per attività finalizzate a potenziare il contrasto all'abbandono di rifiuti. Il ministro della Giustizia di concerto con il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica stabiliscono, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di attuazione del trasferimento di cui al precedente periodo.».

1.30

Irto, Bazoli, Basso, Fina, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente: «4) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

«1-*ter*. L'accertamento delle violazioni di cui al comma 1-*bis* può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-*bis* è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.

1-*quater*. Almeno il 30 per cento delle sanzioni amministrative pecuniarie è destinato al finanziamento di iniziative di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale sui temi della riduzione della produzione dei rifiuti, gestione dei rifiuti, inquinamento delle componenti ambientali dovuto al non corretto smaltimento dei rifiuti, con riferimento significativo ai divieti e alle sanzioni previste dalle norme. Le amministrazioni locali comunicano con una relazione dettagliata al Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica, entro il 31 marzo dell'anno successivo, le attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale svolte».

1.31

Lopreiato, Nave, Bilotti

Al comma 1, alla lettera b), numero 4), al capoverso "1-ter." *sostituire le parole:* «è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.», *con le seguenti:* «applica, con una ordinanza-ingiunzione, la correlata sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

1.32

Zanettin, Silvestro

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera b), numero 5, sopprimere le parole:* «non pericolosi»;

b) *alla lettera c), sostituire le lettere a) e b) dell'articolo 255*-bis *e dell'articolo 255*-ter*, comma 2, con le seguenti parole*: «si provochino o si possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;»

c) *alla lettera d), punto 2, sostituire le lettere a) e b) del comma 1*-bis *dell'articolo 256, con le seguenti parole:* «il fatto provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;»

d) *alla lettera d), punto 5, sostituire le lettere a) e b) del comma 3*-bis*, dell'articolo 256 con le seguenti parole:* «il fatto provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;»

e) *alla lettera e), punto 3, sostituire le lettere a) e b) del comma 3*-bis*, dell'articolo 256*-bis*, come con le seguenti parole* : «il fatto provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora».»

1.33

Nave, Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 255-bis*.", al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1), con il seguente:* «1) delle acque o dell'aria, del suolo o del sottosuolo»;

1.34

Nave, Bilotti

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 255-bis*.", al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «*, anche agraria» *inserire le seguenti:* «o urbana,».

1.35

Nave, Bilotti

Al comma 1, lettera c), capoverso " Art. 255-bis*." al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente*:«b-*bis*) dal fatto deriva la compromissione della resilienza degli ecosistemi ovvero la loro capacità di adattarsi ai cambiamenti climatici e di preservare la loro biodiversità.».

1.36

Lopreiato, Nave, Bilotti

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 255-bis*.", dopo il comma 1, inserire il seguente: «1*-bis*)* Se taluno dei fatti di cui al comma precedente sono commessi in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno a specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.».

1.37

Nave, Bilotti

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 255-ter*", comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:* «1) delle acque o dell'aria, del suolo o del sottosuolo».

1.38

Nave, Bilotti

Al comma 1, lettera c), capoverso "«Art. 255-ter*," comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole:* «, anche agraria» *inserire le seguenti*: «o urbana,».

1.39

Lopreiato, Nave, Bilotti

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 255-ter*", dopo il comma 2, inserire il seguente: «2*-bis*)* Se taluno dei fatti di cui al comma precedente sono commessi in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno a specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.».

1.40

Sironi, Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso "Art. 255-ter*.", aggiungere, in fine, il seguente:* «Art. 255-*quater*. (*Disposizioni comuni*) Le disposizioni di cui agli articoli 255, 255-*bis* e 255-*ter* si applicano anche all'abbandono o al deposito nell'ambiente, nonché all'immissione nelle acque superficiali o sotterranee, di oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti.».

1.41 (Comitato per la legislazione)

Zanettin, Pirovano

Al comma 1, lettera d)*, sostituire il numero 1) con il seguente:* «1) al comma 1, le parole da: "è punito" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni"».

1.42

Campione, Rastrelli

Al comma 1, lettera d), punto 1.1, sostituire le parole: «è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni»*, con le seguenti:* «è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.»

1.43

Potenti, Bergesio

Al comma 1, lettera d), numero 1.1), sostituire le parole: «è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni» *con le seguenti* : « punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da

duemilaseicento euro a ventiseimila euro.»

1.44

Zanettin, Trevisi, Fazzone, Paroli, Damiani, Rosso, Silvestro

Al comma 1, lettera d), punto 1.1, sostituire le parole: «è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni» *con le seguenti:* «è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.»

1.45

Scalfarotto, Fregolent

Al comma 1, lettera d), punto 1.1, sostituire le parole: «è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni», *con le seguenti:* «è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.»

1.46

Zanettin, Silvestro

Al comma 1, lett.era d), al n. 1.1) aggiungere in fine il seguente periodo: «Se il fatto è determinato da colpa, la pena è dell'arresto da due mesi a un anno o dell'ammenda da millecinquecento a ventimila euro, in caso di rifiuti non pericolosi, e dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da cinquemila a trentamila euro, in caso di rifiuti pericolosi.»

1.47

Nave, Bilotti

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso "1-bis*" lettera a), sostituire il numero 1), con il seguente:* «1) delle acque o dell'aria, del suolo o del sottosuolo;».

1.48

Nave, Bilotti

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso "1-bis*," lettera a), numero 2), dopo le parole:* «, anche agraria» *inserire le seguenti*: «o urbana,».

1.49

Lopreiato, Nave, Bilotti

Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo il capoverso "1-bis*" inserire il seguente*: «1-*bis.1*) Se taluno dei fatti di cui al comma precedente riguardano i rifiuti pericolosi e sono commessi in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno a specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.».

1.50

Berrino, Rastrelli

Al comma 1, lettera d), numero 2), il capoverso 1-ter *è soppresso.*

1.51

Zanettin, Silvestro

Al comma 1, lettera d), numero 4), al capoverso «3.» *aggiungere in fine il seguente periodo*: «Se il fatto è determinato da colpa, si applicano le pene previste dal primo comma, ultimo periodo.»

1.52

Lopreiato, Nave, Bilotti

Al comma 1, lettera d), numero 5), dopo il capoverso 3-bis*) inserire il seguente*: «3-*bis*.1) Se taluno dei fatti di cui al comma precedente riguardano i rifiuti pericolosi e sono commessi in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno a specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla

metà.».

1.53

Nave, Bilotti

Al comma 1, lettera d), numero 5), capoverso «3-bis», lettera a), sostituire il numero 1), con il seguente: «1) delle acque o dell'aria, del suolo o del sottosuolo».

1.54

Nave, Bilotti

Al comma 1, lettera d), numero 5), capoverso «3-bis.» lettera a), numero 2), dopo le parole: «, anche agraria» *inserire le seguenti:* «o urbana,».

1.55

Potenti

Al comma 1, lettera d), numero 5), sostituire il capoverso «3-ter »con il seguente:

«3-*ter*. Alla sentenza di condanna di primo grado o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-*bis*, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona fisica o giuridica estranea al reato, nel caso in cui l'imputato non si sia attivato o non abbia completato entro la dichiarazione d'apertura del dibattimento le attività di smaltimento dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi o di bonifica del sito inquinato ai sensi dell'art. 452-*decies* c.p.. Nel caso in cui l'imputato abbia completato le attività di smaltimento dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi o di bonifica del sito inquinato prima della chiusura del dibattimento ai sensi dell'art. 452-*decies*, co. 1 c.p. ed abbia adottato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento procedure di prevenzione dei medesimi rischi ambientali, anche nelle forme dell'adozione di idonei modelli organizzativi di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 231/2001 in caso di Enti, solo alla sentenza di condanna passata in giudicato per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-*bis*, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona fisica o giuridica estranea al reato.» .

1.56

Rastrelli, Berrino

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d):

1) sostituire il numero 6) con il seguente: «6) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché la carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, è punita con la pena dell'arresto da quarantacinque giorni a sei mesi o con l'ammenda da euro 1.300 a euro 13.000, se si tratta di rifiuti non pericolosi, e con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da euro 1.300 a euro 13.000, se si tratta di rifiuti pericolosi."»;

2) dopo il numero 7), inserire il seguente: «7-*bis*) dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-*bis*. Il mancato rispetto delle condizioni del deposito temporaneo prima della raccolta di cui all'articolo 185-*bis*, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600 a euro 15.500. La sanzione è raddoppiata in caso di rifiuti pericolosi."»;

*Conseguentemente, all'articolo 185-*bis*, comma 3, le parole: «*di cui ai commi 1 e 2» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al comma 1»;

b) alla lettera f), il numero 2) è soppresso.

1.57

Potenti

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera d):

1) sostituire il numero 6) con il seguente: «6) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché la carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, è punita con la pena dell'arresto da quarantacinque giorni a sei mesi o con l'ammenda da euro 1.300 a euro 13.000, se si tratta di rifiuti non pericolosi, e con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da euro 1.300 a euro 13.000, se si tratta di rifiuti pericolosi."»;

2) dopo il numero 7), inserire il seguente: «7-*bis*) dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-*bis*. Il mancato rispetto delle condizioni del deposito temporaneo prima della raccolta di cui all'articolo 185-*bis*, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600 a euro 15.500. La sanzione è raddoppiata in caso di rifiuti pericolosi."»;

Conseguentemente, all'articolo 185-bis*, comma 3, le parole:* «di cui ai commi 1 e 2» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al comma 1»;

b) alla lettera f), il numero 2) è soppresso.

1.58

Zanettin, Silvestro

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d):

1) sostituire il numero 6) con il seguente: «6) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché la carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, è punita con la pena dell'arresto da quarantacinque giorni a sei mesi o con l'ammenda da euro 1.300 a euro 13.000, se si tratta di rifiuti non pericolosi, e con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da euro 1.300 a euro 13.000, se si tratta di rifiuti pericolosi."»;

2) dopo il numero 7), inserire il seguente: «7-*bis*) dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-*bis*. Il mancato rispetto delle condizioni del deposito temporaneo prima della raccolta di cui all'articolo 185-*bis*, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600 a euro 15.500. La sanzione è raddoppiata in caso di rifiuti pericolosi."»;

Conseguentemente, all'articolo 185-bis*, comma 3, le parole:* «di cui ai commi 1 e 2» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al comma 1»;

b) alla lettera f), il numero 2) è soppresso.

1.59

Bergesio, Potenti

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 6) con il seguente:

«6) il comma 4 è sostituito dal seguente: «In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, si applica:

a) la pena dell'arresto da un mese a sei mesi o l'ammenda da milletrecento euro a tredicimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) la pena dell'arresto da tre mesi a un anno e l'ammenda da milletrecento euro a tredicimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.».

1.60

Zanettin, Trevisi, Fazzone, Paroli, Damiani, Rosso, Silvestro

Al comma 1, lettera d), sostituire il punto 6) con il seguente:

«6) il comma 4 è sostituito dal seguente: «In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti

per le iscrizioni o comunicazioni, si applica:

a) la pena dell'arresto da un mese a sei mesi o l'ammenda da milletrecento euro a tredicimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) la pena dell'arresto da tre mesi a un anno e l'ammenda da milletrecento euro a tredicimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.»

1.61

Scalfarotto, Fregolent

Al comma 1, lettera d), sostituire il punto 6) con il seguente:

«6) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, si applica:

a) la pena dell'arresto da un mese a sei mesi o l'ammenda da milletrecento euro a tredicimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) la pena dell'arresto da tre mesi a un anno e l'ammenda da milletrecento euro a tredicimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.»

1.62

Berrino, Rastrelli

Al comma 1, lett. d), sostituire il numero 6) con il seguente: «6) sostituire il comma 4 con il seguente «4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-*bis* lett. a), punto 1) e 2), e lett. b).».*»*

1.63

Zanettin, Silvestro

Al comma 1, lettera d), numero 7) sostituire la parola: «e» *con la seguente:* «o».

1.64

Nave, Bilotti

Al comma 1, alla lettera e), numero 3, capoverso "3-bis*", lettera a), sostituire il numero 1), con il seguente:* «1) delle acque o dell'aria, del suolo o del sottosuolo»;

1.65

Bilotti

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso "3-bis*," lettera a), numero 2), dopo le parole: «*, anche agraria» *inserire le seguenti*: «o urbana,».

1.66

Nave, Bilotti

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso "3-bis*", lettera a), dopo il numero 2), aggiungere, in fine, il seguente*:«2-*bis*) della qualità del suolo e delle colture per la ricaduta di polveri sottili e di composti cancerogeni quali diossine e idrocarburi policiclici aromatici.»

1.67

Lopreiato, Nave, Bilotti

Al comma 1, lettera e, numero 3), capoverso 3-bis*), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «*Se taluno dei fatti di cui al periodo precedente sono commessi in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno a

specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.».

1.68

Zanettin, Silvestro

Al comma 1, alla lettera f), sopprimere i numeri 2) e 3).

1.69

Zanettin, Silvestro

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).

1.70

Rastrelli, Berrino

Al comma 1, lettera f), punto 2), capoverso "2-*bis*" *sopprimere le parole da:* «in ogni caso la sanzione amministrativa» *fino alla parola:* «altresì».

1.71

Bergesio, Potenti

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.».

1.72

Trevisi, Zanettin, Fazzone, Paroli, Damiani, Rosso, Silvestro

Al comma 1, lettera f), sostituire il punto 3) con il seguente:

«3) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.»

1.73

Scalfarotto, Fregolent

Al comma 1, lettera f), sostituire il punto 3) con seguente: «3) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.».

1.74

Zanettin, Silvestro

Al comma 1, lettera g), al numero 1), al capoverso «*1.*» *aggiungere in fine il seguente periodo*: «Se il fatto è determinato da colpa il fatto è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e dell'arresto fino a due anni.».

1.75

Rastrelli, Berrino

Al comma 1, lettera h), sopprimere il capoverso «*Art. 259*-bis.»

1.76

Potenti

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 259-*bis.*», *comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

1.77

Zanettin, Silvestro

All'articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso «Art. 259-bis. *(Aggravante dell'attività di impresa)», comma 1, sopprimere il secondo e terzo periodo.*

1.78

Campione, Rastrelli

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 259-bis*», comma 1, sostituire le parole:* «comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231»*, con le seguenti:* «sottoposti alla direzione o alla vigilanza del titolare dell'impresa o del responsabile dell'attività comunque organizzata».

1.79

Potenti, Bergesio

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 259-*bis*.»*, comma 1, sostituire le parole:* «comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231"» *con le seguenti:* «sottoposti alla direzione o alla vigilanza del titolare dell'impresa o del responsabile dell'attività comunque organizzata».

1.80

Fazzone, Trevisi, Zanettin, Paroli, Damiani, Rosso, Silvestro

Al comma 1, lettera h), capoverso "Art. 259-bis*", comma 1, sostituire le parole:* «comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231», *con le seguenti:* «sottoposti alla direzione o alla vigilanza del titolare dell'impresa o del responsabile dell'attività comunque organizzata».

1.81

Scalfarotto, Fregolent

*Al comma 1, lettera h), capoverso "*Art. 259-*bis", comma 1, sostituire le parole:* "comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231", *con le seguenti:* "sottoposti alla direzione o alla vigilanza del titolare dell'impresa o del responsabile dell'attività comunque organizzata"

1.82

Nave, Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-*bis*) all'articolo 261-*bis* apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da ventimila euro a centomila euro»;

b) al comma 2, le parole: «è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro»;

c) al comma 3, le parole: «è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro.»;

d) al comma 4, le parole: «sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro» sono sostituite dalle seguenti: «sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro.»;

e) al comma 5, le parole: «è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da

diecimila euro a trentamila euro», sono sostituite dalle seguenti: «sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro.»;

f) al comma 6, le parole: «è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da cinquantamila euro a trentamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.»;

g) al comma 7, le parole: «è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da cinquemila euro a trentamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.»;

h) al comma 8, le parole: «è punito con l'arresto da uno a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro» e le parole: «è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a quarantamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.»;

i) al comma 9, le parole: «è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da cinquemila euro a venticinque mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da settemila euro a trentamila euro.»;

j) al comma 10, le parole: «è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a venticinque mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da tremila euro a venticinquemila euro.»;

k) al comma 11, le parole: «è punito con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.»;

l) al comma 12, le parole: «è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a venticinque mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'arresto fino a sei mesi e con la sanzione amministrativa da tremila euro a venticinquemila euro.»;

m) al comma 13, le parole: «è punito con la sanzione amministrativa da duemila cento euro a venticinquemila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'arresto fino a sei mesi e con la sanzione amministrativa da duemilacinquecento euro a venticinquemila euro.»;

n) al comma 14, le parole: «è punito con la sanzione amministrativa da mille euro a trentacinquemila euro" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con l'arresto fino a sei mesi e con la sanzione amministrativa da mille euro a trentacinquemila euro.»».

1.83

Lopreiato, Nave, Bilotti

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente: «h-*bis*) Dopo l'articolo 263 è inserito il seguente: "Art.263-*bis (Disposizioni comuni)* - Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente capo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del codice penale.».

1.84

Stefani, Potenti

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h.*bis*). All'articolo 318-*quater*, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-*bis*. Le somme derivanti dalle sanzioni pecuniarie applicate ai sensi del presente articolo, relative all'estinzione delle contravvenzioni ambientali e versate dai soggetti responsabili nell'ambito della procedura di cui alla parte sesta-*bis* del medesimo decreto, sono riassegnate, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per finanziare interventi o iniziative di tutela ambientale.

1.85 (Comitato per la legislazione)

Zanettin, Pirovano

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera d)*, numero 2), capoverso* «*1*-bis»*, secondo paragrafo, premettere la seguente numerazione:* «1-*ter*.» *e sostituire le parole:* «di cui al periodo che precede» *con le seguenti:* «di cui al comma 1-*bis*»;

alla lettera d)*, numero 5), capoverso* «*3*-bis»*, secondo paragrafo, premettere la seguente numerazione:* «3-*ter*.» *e sostituire le parole:* «di cui al periodo che precede» *con le seguenti:* «di cui al comma 3-*bis*»;

alla lettera e)*, numero 3), capoverso* «*3*-bis»*, secondo paragrafo, premettere la seguente numerazione:* «3-*ter*.» *e sostituire le parole:* «di cui al periodo che precede» *con le seguenti:* «di cui al comma 3-*bis*».

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 1:

alla lettera d)*:*

al numero 2):

al capoverso «*1*-ter»*, sostituire la numerazione:* «1-*ter*.» *con la seguente:* «1-*quater*.» *e sostituire le parole:* «commi 1 e 1-*bis*» *con le seguenti:* «commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*»;

al capoverso «*1*-quater»*, sostituire la numerazione:* «1-*quater*.» *con la seguente:* «1-*quinquies*.» *e sostituire le parole:* «commi 1 e 1-*bis*» *con le seguenti:* «commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*»;

al numero 5), capoverso «*3*-ter»*, sostituire la numerazione:* «3-*ter*.» *con la seguente:* «3-*quater*.» *e sostituire le parole:* «commi 3 e 3-*bis*» *con le seguenti:* «commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*»;

al numero 6), sostituire le parole: «commi 1, 1-*bis*, 3 e 3-*bis*» *con le seguenti:* «commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 3, 3-*bis* e 3-*ter*»;

alla lettera e)*:*

al numero 3), capoverso «*3*-ter»*, sostituire la numerazione:* «3-*ter*.» *con la seguente:* «3-*quater*.» *e sostituire le parole:* «al comma 3-*bis*» *con le seguenti:* «ai commi 3-*bis* e 3-*ter*»;

al numero 4), sostituire le parole: «commi 1 e 3-*bis*» *con le seguenti:* «commi 1, 3-*bis* e 3-*ter*»;

all'articolo 2, comma 1, lettera a)*, capoverso* «*4*-ter»*, sostituire le parole:* «commi 1-*bis*, 3 e 3-*bis*» *con le seguenti:* «commi 1-*bis*, 1-*ter*, 3, 3-*bis* e 3-*ter*»;

all'articolo 3, comma 1, capoverso «*1.1*»*, sostituire le parole:* «1-*bis*, 3 e 3-*bis*» *con le seguenti:* «1-*bis*, 1-*ter*, 3, 3-*bis* e 3-*ter*»;

all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «1-*bis*, 3 e 3-*bis*» *con le seguenti:* «1-*bis*, 1-*ter*, 3, 3-*bis* e 3-*ter*»;

all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «1-*bis*, 3 e 3-*bis*» *con le seguenti:* «1-*bis*, 1-*ter*, 3, 3-*bis* e 3-*ter*»;

all'articolo 6, comma 1, lettera c)*:*

al numero 2), capoverso b)*:*

al numero 3-bis*), sostituire la numerazione:* «3-*bis*)» *con la seguente:* «4)» *e sostituire le parole:* «commi 1-*bis*, primo periodo, e 3-*bis*, primo periodo» *con le seguenti:* «commi 1-*bis* e 3-*bis*»;

al numero 3-ter*), sostituire la numerazione:* «3-*ter*)» *con la seguente:* «5)» *e sostituire le parole:* «commi 1-*bis*, secondo periodo, e 3-*bis*, secondo periodo» *con le seguenti:* «commi 1-*ter* e 3-*ter*»;

al numero 3-quater*), sostituire la numerazione:* «3-*quater*)» *con la seguente:* «6)»;

al numero 3), capoverso b-*bis*)*:*

al numero 3), sopprimere le parole: «primo periodo,»;

al numero 4), sostituire le parole: «comma 3-*bis*, secondo periodo» *con le seguenti:* «comma 3-*ter*».

1.0.1

Stefani, Potenti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

(Modifiche al decreto legislativo del 14 marzo 2014, n. 49)

1. Al fine di contrastare il fenomeno di abbandono dei rifiuti e intercettare maggiori quantità di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 11:

1) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito in fine il seguente: «Contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata, i distributori possono effettuare il ritiro presso il domicilio dell'acquirente di RAEE provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente»;

2) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «ovvero presso altri luoghi,» sono inserite le seguenti: «in entrambi i casi».

b) All'articolo 38, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. La mancata comunicazione, da parte del distributore, nel portale telematico predisposto dal Centro di coordinamento dei luoghi ove avviene il deposito preliminare alla raccolta ai sensi dell'articolo 11, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000.

1-*ter*. La violazione da parte del distributore degli obblighi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. L'inesatta o incompleta comunicazione dei medesimi dati comporta l'applicazione delle suddette sanzioni amministrative ridotte della metà.

1-*quater*. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* nonché per la destinazione dei proventi delle stesse si applicano le disposizioni degli articoli 262 e 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"».

1.0.2

Stefani, Potenti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

(Misure straordinarie per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nella Regione Campania)

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania, il Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 provvede all'attivazione di misure e procedure straordinarie volte alla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, mediante l'individuazione di luoghi di raggruppamento e l'adozione di procedure di affidamento relativo servizio di trasporto, anche avvalendosi dei Centro di Coordinamento RAEE, in coerenza con l'urgenza e la specificità delle prestazioni richieste.

2. Nel caso di indisponibilità, anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti di cui al comma 1 derivante da qualsiasi causa, il Commissario è autorizzato al ricorso ad interventi alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei, a valere sulle risorse dei comuni interessati già destinate alla gestione dei rifiuti.

3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica monitora l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, con particolare riferimento alla tracciabilità dei flussi dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), all'effettiva destinazione ai centri di raccolta o agli impianti autorizzati, nonché alla conformità ambientale delle attività svolte.

1.0.3

Germanà, Potenti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

(*Misure di semplificazione per impianti da fonti rinnovabili nella ZES unica per il Mezzogiorno*)

1. Al decreto legge del 19 settembre 2023, n. 124 convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "e logistiche all'interno della ZES unica" aggiungere le seguenti: "ivi inclusi gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, di competenza statale, al fine di contribuire agli obiettivi di transizione energetica e decarbonizzazione";

b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. "Nel caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale per impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili che ricadono all'interno della ZES unica, i termini sono ridotti della metà e si applicano, ove compatibili, le modalità semplificate previste per gli interventi del PNIEC, al fine di accelerare la transizione energetica e la decarbonizzazione del sistema produttivo nazionale".

1.0.4

Stefani, Potenti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

(*Modifica della disciplina semplificata in materia di gestione delle terre e rocce da scavo*)

1. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

"*d*-bis*)* ai sedimenti escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d'acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, nonché di fondali marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera;".»

Art. 2

2.1

Nave, Bilotti

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-*bis*) All'articolo 452-*quinquies*, comma 1, le parole: «da un terzo a due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «di un terzo».

2.2

Lopreiato, Bilotti, Nave

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) Il terzo comma è sostituito dal seguente: "Se dal fatto deriva pericolo di compromissione o deterioramento di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno a specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata dalla metà a due terzi».

2.3

Nave, Bilotti

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 452-*quaterdecies*:

1) al primo comma le parole: «da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni»;

2) al secondo comma le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a dieci anni»;

3) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria o urbana, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.».

2.4

Lopreiato, Bilotti, Nave

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modifiche:

*a) all'alinea sostituire le parole: «*è inserito il seguente*» con le seguenti: «*sono inseriti i seguenti*»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «*Se dal fatto di cui al primo comma deriva pericolo di compromissione o deterioramento di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno a specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata dalla metà a due terzi».

2.0.1

Lopreiato, Bilotti

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Formazione dei ruoli d'udienza)

1. All'articolo 132-*bis*, primo comma, delle disp.att. del codice penale, dopo la lettera f-*ter*) è aggiunta, in fine, la seguente: «f-*quater*) ai processi relativi ai delitti di cui al Titolo VI-*bis*, del libro secondo del codice penale nonché del titolo VI, capo I del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152».

Art. 3

3.1

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 266, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente

lettera: «f-*sexies*) delitti previsti dagli articoli 255-*ter*, 256, commi 1-*bis*, 3 primo periodo, 256-*bis*, e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

3.0.1

Lopreiato, Bilotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*

(Estensione gratuito patrocinio)

1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse al fine di tutelare il proprio diritto, quando vi sia la necessità di perseguire le finalità statutarie legate alla salubrità ambientale, nonché a protezione dell'interesse collettivo alla tutela dell'ambiente.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

Art. 4

4.0.1

Lisei, Rastrelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(*Misure a favore dei soggetti privati danneggiati dagli eventi sismici verificatisi il 18 settembre 2023 sui medesimi territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali individuati dall'art. 20*-bis)

1. In considerazione della sovrapposizione territoriale degli eventi calamitosi occorsi, a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 18 settembre 2023, per i quali il Consiglio dei ministri ha deliberato, in data 3 novembre 2023, lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, recante il Codice della protezione civile, verificatisi sui territori della Regione Emilia-Romagna interessati anche dagli eventi alluvionali individuati dall'articolo 20-*bis* del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, si applicano le misure per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e degli edifici ad uso economico e produttivo disciplinate dalle disposizioni adottate in attuazione del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, tenendo conto di quanto già disposto nell'ambito della gestione emergenziale di protezione civile di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1042 del 27 novembre 2023.

2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1, provvede il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 entro il limite massimo di 45 milioni di euro. Il Commissario di cui al primo periodo e il Commissario straordinario di cui all'art. 20-*ter* del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, comma 1 definiscono d'intesa le procedure per la gestione dei casi di eventuale compresenza di danni derivanti sia dagli eventi sismici che dagli eventi alluvionali sui medesimi edifici. Il predetto Commissario straordinario di cui al primo periodo provvede all'adozione dei provvedimenti necessari per assolvere alle finalità di cui al comma 1 in deroga a quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, previa intesa con il Presidente della Regione Emilia-

Romagna, che assume le funzioni di Vice-Commissario limitatamente alle attività previste dalle lettere d), e) ed e-*bis*) del comma 5 del medesimo articolo 2. In relazione agli eventi sismici di cui al comma 1, le funzioni dell'Ufficio speciale per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono assicurate dalla Regione Emilia-Romagna, secondo quanto previsto in apposita convenzione da stipularsi tra il Commissario straordinario di cui al primo periodo e il Presidente della Regione medesima. Agli oneri derivanti dalla convenzione di cui al periodo precedente si provvede a valere sulle risorse disponibili allo scopo sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al primo periodo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per la concessione di contributi finalizzati alla ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e degli edifici ad uso economico e produttivo di cui al comma 1, nella misura massima di euro 45 milioni, che costituisce, a tal fine, specifico limite di spesa, si provvede a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le misure per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-*sexies* e 20-*septies* del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente. A tal fine Commissario straordinario che li gestisce, è autorizzato, in deroga al divieto di girofondi tra contabilità speciali, a versare la predetta somma sulla contabilità speciale istituita a favore del Commissario di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.»

Art. 5

5.1

Zanettin, Silvestro

Sopprimere l'articolo.

Art. 6

6.1

Rastrelli, Berrino

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), numero 4), capoverso «e)» sostituire la parola:* «milleduecento» *con la seguente*: «mille»;

b) *alla lettera c), numero 2), capoverso «3*-ter*)» sostituire la parola*: «milleduecento» *con la seguente:* «mille».

6.2

Zanettin, Silvestro

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), numero 4), capoverso «e)» sostituire la parola:* «milleduecento» *con la seguente*: «mille»;

b) *alla lettera c), numero 2), capoverso «3*-ter*)» sostituire la parola*: «milleduecento» *con la seguente:* «mille».

6.3

Potenti

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), numero 4), capoverso «e)» sostituire la parola:* «milleduecento» *con la seguente*: «mille»;

b) *alla lettera c), numero 2), capoverso «3*-ter*)» sostituire la parola*: «milleduecento» *con la seguente:* «mille».

Art. 9

9.1

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, sostiuire le parole: «15 milioni di euro per l'anno 2025» *con le seguenti:* «50 milioni per l'anno 2025 e 100 milioni per l'anno 2026 e per l'anno 2027».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: «Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni per l'anno 2025 e 100 milioni per l'anno 2026 e per l'anno 2027, si provvede, quanto a 15 milioni per il 2025 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserve speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantona mento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le risorse di cui al primo periodo confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario unico di cui al comma 1. Quanto a 35 milioni per il 2025, 100 milioni per anni 2026 e 2027 si provvede mediante la soppressione delle autorizzazioni di spesa relative alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria di cui all'articolo 1, commi 272, 273, 273-*ter* della legge 30 dicembre 2023, n. 213.»

9.2

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, sostituire le parole: «15 milioni di euro per l'anno 2025» *con le seguenti*: «30 milioni per l'anno 2025».

Conseguentemente, sostiruire il comma 2 con il seguente:«"Agli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni per l'anno 2025 si provvede, quanto a 15 milioni per il 2025 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserve speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantona¬ mento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le risorse di cui al primo periodo confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario unico di cui al comma 1. Quanto a 15 milioni per il 2025 attraverso la corrisponde riduzione del Fondo di cui all'1, comma 200 della legge 190/2014».

9.3

Nave, Lopreiato, Bilotti

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «15 milioni di euro per l'anno 2025», *con le seguenti:* «30 milioni di euro per l'anno 2025.»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025», *con le seguenti:* «pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025.».

9.4

Irto, Bazoli, Basso, Fina, Mirabelli, Rossomando, Verini

Dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-*bis*. Il Commissario unico di cui al comma 1 presenta, con cadenza semestrale, alle Commissioni parlamentari competenti per materia una relazione sugli interventi realizzati, sulle attività svolte e sulle eventuali criticità rilevate. La prima relazione, che deve riguardare altresì gli interventi già realizzati e le attività già svolte ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, deve essere presentata alle Commissioni parlamentari entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge."

9.5

Verini, Irto, Bazoli, Basso, Fina, Mirabelli, Rossomando

Al comma 2, sostituire le parole: «15 milioni di euro» *con le seguenti:* «30 milioni di euro».

9.6

Cantalamessa, Potenti

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« 2-*bis*. Al fine di potenziare le attività di prevenzione sanitaria nelle aree di cui al presente articolo, integrandole con le attività di ripristino ambientale e di bonifica, per garantire una tutela effettiva e continuativa della salute pubblica, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2025.

2-*ter*. Le risorse di cui al comma 2-*bis* sono destinate, in via prioritaria, all'attuazione degli interventi indicati nella IV Relazione predisposta dal Commissario di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del citato decreto-legge n. 25 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2025, riguardanti in particolare:

a) il rafforzamento dei programmi di *screening* e monitoraggio;

b) l'implementazione dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali per le patologie oncologiche;

c) il sostegno alla sorveglianza epidemiologica delle patologie oncologiche;

d) il potenziamento dei sistemi di sorveglianza della popolazione.

2-*quater*. Agli oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserve speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Le risorse di cui al primo periodo confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario unico di cui al comma 1.»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «nonché per la tutela della salute della popolazione ivi residente.»

9.7

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

« 2-*bis*. Al fine di rafforzare i programmi di screening, l'implementazione dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali per le patologie oncologiche, il sostegno alla sorveglianza epidemiologica delle patologie oncologiche e il potenziamento dei sistemi di sorveglianza della popolazione è autorizzata la spesa di 48 milioni per il 2025. Il Ministero della Salute entro 30 giorni dall'approvazione del presente disegno di legge emana con proprio decreto le modalità attuative della presente disposizione.

2-*ter*. Agli oneri di cui al comma 2-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'1, comma 200 della legge 190/2014.»

9.8

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di consentire al Commissario unico di cui al comma 1 di realizzare il rafforzamento dei programmi di screening e monitoraggio sulla situazione epidemiologico è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025."

2-*ter*. Agli oneri di cui al comma 2-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 190/2014.»

9.9

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. È autorizzata la spesa di 10 milioni per il 2025 al fine di consentire al Commissario unico di cui al comma 1 di realizzare le seguenti azioni di prevenzione:

a) attuazione di un piano di controllo continuo attraverso il campionamento su matrici

ambientali e coorti di popolazione;

b) attivazione dei bio-monitoraggi per individuare le aree a maggiore rischio di incidenza sanitaria;

c) istituzione di un gruppo di lavoro dell'Istituto Superiore di Sanità e della Regione Campania per l'analisi congiunta dei dati e la proposizione degli indirizzi di intervento.

Il Commissario unico di cui al comma 1 entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri un piano dettagliato di attuazione delle azioni di prevenzione. La relazione è pubblicata in un'apposita sezione del sito internet istituzionale del Commissario."

2-*ter* .Agli oneri di cui al comma 2-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'1, comma 200 della legge 190/2014.»

9.0.1

Lorefice, Lopreiato, Bilotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*

(Misure urgenti per la messa in sicurezza e la bonifica dei Siti di interesse nazionale (Sin) in Sicilia)

1. Al fine di realizzare gli interventi relativi alla messa in sicurezza e alla bonifica dei siti di interesse nazionale presenti nella regione Sicilia si autorizza la spesa di 20 milioni di euro per ciascun anno 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondete riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserve speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

9.0.5

Lorefice, Bilotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*

(Misure in materia di bonifiche)

1. Al fine di potenziare le attività dalla Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Regione siciliana (ARPA Sicilia) connesse al progetto di bonifica dei SIN, l'ARPA Sicilia ha facoltà di istituire apposite unità speciali composte da personale con competenze specifiche, individuato tramite procedure ad evidenza pubblica, per il supporto alle attività connesse alle bonifiche. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

9.0.2

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«**Art. 9-*bis***

(Indagine epidemiologica)

Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legge 14 marzo 2025 n. 25, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-*bis*) predisposizione di una accurata indagine epidemiologica sui residenti nel perimetro della terra dei fuochi e conseguente adozione di tutti i provvedimenti necessari;»

9.0.3

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Articolo 9 - bis

(Indagine epidemiologica sugli animali)

Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legge 14 marzo 2025 n. 25, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-*bis*) predisposizione di una accurata indagine epidemiologica sugli animali presenti nel perimetro della terra dei fuochi e conseguente adozione di tutti i provvedimenti necessari;».

9.0.4

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 9-*bis*

(Rete di videosorveglianza)

Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legge 14 marzo 2025 n. 25, dopo la lettera e), aggiungere la seguente*:*

«e-*bis*) realizzazione di una rete di monitoraggio e videosorveglianza al fine di evitare ulteriori sversamenti illeciti di rifiuti;»

Art. 11

11.0.1

Lopreiato, Bilotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Fondo nazionale sicurezza urbana)

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo denominato «Fondo nazionale per la sicurezza urbana», con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2025.

2. Le risorse del suddetto Fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di Polizia municipale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al potenziamento delle sale operative della Polizia municipale e all'installazione e al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuati, entro novanta giorni, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

5.Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

11.0.2

Lopreiato, Bilotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Disposizioni per l'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo dei Vigili del Fuoco)

1. Al fine di garantire la massima efficienza negli interventi di soccorso pubblico di propria competenza è autorizzato un contributo a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta elicotteristica, parco veicoli e degli strumenti utilizzati nelle operazioni di soccorso.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.".

11.0.3

Lopreiato, Bilotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Disposizioni per l'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo dei Vigili del Fuoco)

1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso l'ammodernamento dei relativi mezzi, attrezzature e strutture, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026, da destinarsi all'acquisto di automezzi e di equipaggiamenti, anche speciali, per il soccorso urgente.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.».

11.0.4

Lopreiato, Bilotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, unità di personale in favore della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare nelle aree del territorio nazionale con alti indici di

criminalità, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria, a decorrere dal 1° novembre 2025, di un contingente di 1300 unità delle Forze di polizia in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivisi: 600 nella Polizia di Stato, 400 nell'Arma dei carabinieri e 300 nel Corpo della Guardia di finanza.

2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 376 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».

11.0.5

Lopreiato, Bilotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Assunzioni di personale di polizia locale nei comuni nei quali è stato disposto lo scioglimento dei consigli comunali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare)

1. Al fine di garantire il rafforzamento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni relativi alla criminalità urbana nei quartieri periferici per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata, i comuni, i cui consigli comunali sono sciolti per infiltrazione di tipo mafioso, a partire dal 2021, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono autorizzati ad assumere, con un incremento del 30 per cento, unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale attraverso le procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

11.0.6

Lopreiato, Bilotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(*Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria*)

1. Al fine di sopportare il nuovo carico di lavoro dei tribunali, come effetto delle modifiche disposte dal presente decreto, a decorrere dal 1° novembre 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.

2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2026, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2026, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2026.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 19.963.706 per l'anno 2026, euro 40.598.316 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 49.787.156 per l'anno 2029, euro 58.140.356 per l'anno 2030, euro 64.655.102 per l'anno 2031, euro 64.709.128 per l'anno 2032, euro 67.028.976 per l'anno 2033, euro 67.222.298 per l'anno 2034 e a euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2035.".

Allegato 1

(articolo 67-bis*, comma 1)*

«Tabella B

(prevista dall'articolo 1 comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione	1
Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	10.22
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(num quello v a c nell'or

TOTALE	11.35

11.0.7

Lopreiato, Bilotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Disposizioni in materia di assunzioni del personale di Polizia locale)

1. Al fine di tutelare e salvaguardare l'ambiente, la salute e le produzioni agroalimentari, nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione delle violazioni delle prescrizioni poste a presidio dell'ambiente, nonché potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché il controllo del territorio, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi di Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni ente locale con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestisce la funzione in forma associata e dell'ulteriore obiettivo di un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 800 per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestiscono la funzione in forma singola, è attribuito, a favore di detti enti locali, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di Polizia municipale a tempo determinato e indeterminato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 2000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di Polizia municipale assunto a tempo indeterminato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ente locale di cui all'articolo 30 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero dell'interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell'anno precedente assunti dal comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall'Unione di comuni. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi e nella loro organizzazione e pianificazione;

b) la suddivisione dell'impiego degli operatori di Polizia municipale di cui alla lettera a) per area di attività.

3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In sede di

decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.

5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

6. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.".

11.0.8

Zanettin, Silvestro

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

1. Ai fini dell'ammissione al doppio incentivo di cui all'articolo 5, comma 5 del D.M. 2 marzo 2018, le sanse e le sanse umide possono essere impiegate per la produzione di biocarburante avanzato ai sensi dell'articolo 31-*bis* del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, previa verifica, da parte dell'operatore, che l'uso della sansa per scopi energetici sia possibile solo nelle circostanze nelle quali non siano plausibilmente possibili usi non energetici e, comunque, qualora provenga da impianti di produzione che distino più di 70 km dal più vicino sansificio.»

G/1625/1/2

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1625 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi»;

premesso che:

il disegno di legge di conversione apporta modifiche complessivamente condivisibili al testo Unico ambientale sui reati nella gestione dei rifiuti e introduce modifiche in materia di reati ambientali; tuttavia destina risorse che si ritengono insufficienti per una vera risoluzione delle problematiche che da anni attanagliano la Terra dei Fuochi: per il 2025 appena 15 milioni di euro, destinate ad avviare gli interventi programmati da effettuarsi sotto la gestione commissariale;

com'è noto la Terra dei Fuochi è una terra martoriata da incuria, abbandono e degrado. Un'area di 1.474 chilometri quadrati - di cui 832 in provincia di Napoli e 641 in provincia di Caserta - che coinvolge oltre 90 comuni per un totale di oltre 2 milioni di abitanti. La situazione di inquinamento ambientale che non ha eguali nel nostro Paese, sia per le 33.000 tonnellate circa di rifiuti urbani e speciali presenti in superficie (ovvero nelle strade, sotto i ponti e i viadotti, nelle rotatorie, nei canali), sia per le bonifiche da effettuare nelle porzioni del sottosuolo dei terreni che, negli anni '80 e '90, sono stati oggetto di sversamenti di rifiuti provenienti da tutto il territorio nazionale, attraverso il traffico illegale gestito dalla criminalità;

la Corte europea dei diritti umani, lo scorso 30 gennaio, ha condannato l'Italia per non aver fatto tutto ciò che poteva per proteggere il "diritto alla vita" di chi vive nella "Terra dei fuochi", tra le province di Napoli e Caserta, vittime di un sistematico e diffuso smaltimento illegale di rifiuti, dalle discariche abusive ai roghi. La Cedu (Convenzione europea dei diritti dell'uomo) afferma alcuni principi fondamentali. Innanzitutto, lo Stato italiano doveva prevenire l'insorgere di malattie di fronte a un "imminente rischio per la vita sufficientemente grave, reale e accertabile", secondo il principio di precauzione. Inoltre, l'eccessiva frammentazione delle competenze ha impedito "una risposta sistematica, coordinata e globale", comportando "progressi lenti nella valutazione dell'impatto dell'inquinamento quando la rapidità era invece necessaria". Lo Stato "non ha intrapreso le necessarie azioni penali per contrastare lo smaltimento abusivo nella Terra dei fuochi" ma non solo: "data l'entità, complessità e la gravità della situazione, era necessaria una strategia di comunicazione completa e accessibile, al fine di informare il pubblico sui rischi potenziali ed effettivi per la salute e sulle azioni intraprese per evitarli";

entro due anni lo stato italiano dovrà adottare una strategia globale, che dia davvero corso alle bonifiche e contrasti con più efficacia gli smaltimenti illegali, che proseguono (da giugno e ottobre 2024 ci sono stati 495 roghi, -9% rispetto allo stesso periodo del 2023, a una media di 3 roghi al giorno) superando la frammentazione delle competenze, istituire un'autorità indipendente che garantisca il monitoraggio di quanto accade e realizzare un'unica piattaforma informativa pubblica che raccolga tutte le informazioni rilevanti. Se non vengono realizzate queste iniziative, la Corte affronterà nel merito le richieste di risarcimento del danno, per ora sospese.

Considerato che:

dall'ultima Relazione del Commissario emerge che siano stati censiti 81 siti di competenza pubblica sui quali effettuare interventi di messa in sicurezza o bonifica per una spesa presunta di euro 2.527.125.000 fino al 2035;

il numero totale dei siti che vede il soggetto pubblico (perché proprietario o in sostituzione di un privato inadempiente) è pari a 134. Per mettere in atto azioni che traguardino un orizzonte temporale immediato è stato predisposto uno specifico piano di azioni operativo e finanziario che traguarda i lavori e interventi su n. 14 siti in parte finanziati, la bonifica o messa in sicurezza di 91 ettari di terreni agricoli interdetti, caratterizzazione ambientale e lavori sulle Aree Vaste Lo Uttaro, Giugliano e Regi Lagni, la caratterizzazione e lavori di 5 siti nell'ex SIN di Pianura e in 14 Siti Orfani individuati da Decreto Ministeriale, nonché interventi mirati nel territorio del Comune di Caivano e nel territorio di Castel Volturno (aree Laghetti). Il fabbisogno finanziario valutato è pari a 342.798.878 euro.

Tutto ciò premesso e considerato, si impegna il Governo:

a prendere lo stanziamento nei prossimi provvedimenti utili, delle risorse necessarie per bonificare tutti i siti di competenza pubblica.

G/1625/2/2

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1625 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi»;

premesso che:

il disegno di legge di conversione apporta modifiche complessivamente condivisibili al testo Unico ambientale sui reati nella gestione dei rifiuti e introduce modifiche in materia di reati ambientali; tuttavia destina risorse che si ritengono insufficienti per una vera risoluzione delle problematiche che da anni attanagliano la Terra dei Fuochi: per il 2025 appena 15 milioni di euro, destinate ad avviare gli interventi programmati da effettuarsi sotto la gestione commissariale;

com'è noto la Terra dei Fuochi è una terra martoriata da incuria, abbandono e degrado. Un'area di 1.474 chilometri quadrati - di cui 832 in provincia di Napoli e 641 in provincia di Caserta - che coinvolge oltre 90 comuni per un totale di oltre 2 milioni di abitanti. La situazione di inquinamento ambientale che non ha eguali nel nostro Paese, sia per le 33.000 tonnellate circa di rifiuti urbani e speciali presenti in superficie (ovvero nelle strade, sotto i ponti e i viadotti, nelle rotatorie, nei canali), sia per le bonifiche da effettuare nelle porzioni del sottosuolo dei terreni che, negli anni '80 e '90, sono stati oggetto di sversamenti di rifiuti provenienti da tutto il territorio nazionale, attraverso il traffico illegale gestito dalla criminalità;

la Corte europea dei diritti umani, lo scorso 30 gennaio, ha condannato l'Italia per non aver fatto tutto ciò che poteva per proteggere il "diritto alla vita" di chi vive nella "Terra dei fuochi", tra le province di Napoli e Caserta, vittime di un sistematico e diffuso smaltimento illegale di rifiuti, dalle discariche abusive ai roghi. La Cedu (Convenzione europea dei diritti dell'uomo) afferma alcuni principi fondamentali. Innanzitutto, lo Stato italiano doveva prevenire l'insorgere di malattie di fronte a un "imminente rischio per la vita sufficientemente grave, reale e accertabile", secondo il principio di precauzione. Inoltre, l'eccessiva frammentazione delle competenze ha impedito "una risposta sistematica, coordinata e globale", comportando "progressi lenti nella valutazione dell'impatto dell'inquinamento quando la rapidità era invece necessaria". Lo Stato "non ha intrapreso le necessarie azioni penali per contrastare lo smaltimento abusivo nella Terra dei fuochi" ma non solo: "data l'entità, complessità e la gravità della situazione, era necessaria una strategia di comunicazione completa e accessibile, al fine di informare il pubblico sui rischi potenziali ed effettivi per la salute e sulle azioni intraprese per evitarli";

entro due anni lo stato italiano dovrà adottare una strategia globale, che dia davvero corso alle bonifiche e contrasti con più efficacia gli smaltimenti illegali, che proseguono (da giugno e ottobre 2024 ci sono stati 495 roghi, -9% rispetto allo stesso periodo del 2023, a una media di 3 roghi al giorno) superando la frammentazione delle competenze, istituire un'autorità indipendente che

garantisca il monitoraggio di quanto accade e realizzare un'unica piattaforma informativa pubblica che raccolga tutte le informazioni rilevanti. Se non vengono realizzate queste iniziative, la Corte affronterà nel merito le richieste di risarcimento del danno, per ora sospese.

Considerato che:

dall'ultima Relazione del Commissario emerge un contesto di gravità ambientale e sanitaria per la popolazione residente nell'area contaminata che interessa in particolare i comuni di Castel Volturno, Caserta, Villa Literno, Caivano e Acerra (per quanto riguarda i terreni interdetti alle coltivazioni per presenza di rifiuti interrati) e i comuni di Napoli, Pozzuoli, Ercolano (per quanto riguarda discariche e siti contaminati) oltre alle cinque porzioni di territorio c.d. aree vaste (che spesso includono entrambe le criticità). In questa area, agli interramenti di rifiuti speciali iniziati negli anni '70 e continuati negli anni '80 e '90 ad opera di un sistema criminale di tipo camorristico che ha gestito illegalmente migliaia di tonnellate di rifiuti speciali provenienti dall'intero territorio nazionale, si sono cumulati oggi le migliaia di tonnellate di rifiuti speciali e di rifiuti urbani (RSU), che parte di operatori economici e cittadini riversano in modo illegale nelle strade, sotto i ponti, sotto i viadotti, nei canali, nei Regi Lagni, nelle strade rurali e interpoderali in dispregio di ogni basilare senso civico e responsabilità per i danni che arrecano in termini di salute, di inquinamenti e di danni inflitti ai propri concittadini;

sono circa 90 gli ettari interdetti di terreni agricoli ma su altri 500 ettari è necessario svolgere e continuare le verifiche per le classi di rischio più elevate (R5, R4, R3, R2a) con una previsione di risorse necessarie pari a euro 76.741.800. Per mettere in atto azioni che traguardino un orizzonte temporale immediato è stato predisposto uno specifico piano di azioni operativo e finanziario che traguarda la caratterizzazione di 91 ettari di terreni agricoli interdetti e la progettazione degli eventuali interventi, nonché l'esecuzione del Piano di Indagine per n. 549 ettari per la classificazione ai fini agricoli aree prioritarie. Il fabbisogno finanziario valutato nel triennio è pari a 13.389.500 euro;

Si impegna il Governo:

a prevedere lo stanziamento nel prossimo provvedimento utile, delle risorse necessarie per bonificare tutti i terreni agricoli.

G/1625/3/2

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1625 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi»;

premesso che:

il disegno di legge di conversione apporta modifiche complessivamente condivisibili al testo Unico ambientale sui reati nella gestione dei rifiuti e introduce modifiche in materia di reati ambientali; tuttavia destina risorse che si ritengono insufficienti per una vera risoluzione delle problematiche che da anni attanagliano la Terra dei Fuochi: per il 2025 appena 15 milioni di euro, destinate ad avviare gli interventi programmati da effettuarsi sotto la gestione commissariale;

com'è noto la Terra dei Fuochi è una terra martoriata da incuria, abbandono e degrado. Un'area di 1.474 chilometri quadrati - di cui 832 in provincia di Napoli e 641 in provincia di Caserta - che coinvolge oltre 90 comuni per un totale di oltre 2 milioni di abitanti. La situazione di inquinamento ambientale che non ha eguali nel nostro Paese, sia per le 33.000 tonnellate circa di rifiuti urbani e speciali presenti in superficie (ovvero nelle strade, sotto i ponti e i viadotti, nelle rotatorie, nei canali), sia per le bonifiche da effettuare nelle porzioni del sottosuolo dei terreni che, negli anni '80 e '90, sono stati oggetto di sversamenti di rifiuti provenienti da tutto il territorio nazionale, attraverso il traffico illegale gestito dalla criminalità;

la Corte europea dei diritti umani, lo scorso 30 gennaio, ha condannato l'Italia per non aver fatto tutto ciò che poteva per proteggere il "diritto alla vita" di chi vive nella "Terra dei fuochi", tra le

province di Napoli e Caserta, vittime di un sistematico e diffuso smaltimento illegale di rifiuti, dalle discariche abusive ai roghi. La Cedu (Convenzione europea dei diritti dell'uomo) afferma alcuni principi fondamentali. Innanzitutto, lo Stato italiano doveva prevenire l'insorgere di malattie di fronte a un "imminente rischio per la vita sufficientemente grave, reale e accertabile", secondo il principio di precauzione. Inoltre, l'eccessiva frammentazione delle competenze ha impedito "una risposta sistematica, coordinata e globale", comportando "progressi lenti nella valutazione dell'impatto dell'inquinamento quando la rapidità era invece necessaria". Lo Stato "non ha intrapreso le necessarie azioni penali per contrastare lo smaltimento abusivo nella Terra dei fuochi" ma non solo: "data l'entità, complessità e la gravità della situazione, era necessaria una strategia di comunicazione completa e accessibile, al fine di informare il pubblico sui rischi potenziali ed effettivi per la salute e sulle azioni intraprese per evitarli";

entro due anni lo stato italiano dovrà adottare una strategia globale, che dia davvero corso alle bonifiche e contrasti con più efficacia gli smaltimenti illegali, che proseguono (da giugno e ottobre 2024 ci sono stati 495 roghi, -9% rispetto allo stesso periodo del 2023, a una media di 3 roghi al giorno) superando la frammentazione delle competenze, istituire un'autorità indipendente che garantisca il monitoraggio di quanto accade e realizzare un'unica piattaforma informativa pubblica che raccolga tutte le informazioni rilevanti. Se non vengono realizzate queste iniziative, la Corte affronterà nel merito le richieste di risarcimento del danno, per ora sospese.

Considerato che:

la III Relazione del Commissario Unico per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche e dei siti contaminati presenti sul territorio nazionale datata luglio 2025 sulla ricognizione degli interventi da effettuare e delle risorse necessarie nelle aree contaminate delle province di Napoli e Caserta, ai sensi dell'art. 10 comma 7 del Decreto Legge n. 25 del 14 marzo 2025 rileva che le risorse necessarie per il 2025 per poter dar corso agli interventi programmati, ammontano a 30 milioni di euro;

in particolare, a pagina 26 si legge quanto segue: "Sul piano della definizione delle priorità, dell'individuazione delle risorse economiche e della programmazione degli interventi, il Commissario Unico ha condiviso con le Autorità di riferimento il seguente prospetto: intervento "Risorse disponibili da finanziare", rimozione 33.000 tonnellate di rifiuti presenti su strada e aree pubbliche abbandonati in superficie, ? 30.000.000";

l'urgenza di questi interventi risponde a due esigenze prioritarie: evitare quanto possibile l'incendio dei rifiuti abbandonati, con il conseguente fenomeno di inquinamento dell'aria e di esposizione delle persone ai veleni emessi dai roghi; la ricostruzione tra le popolazioni locali dell'indispensabile clima di fiducia nei confronti delle istituzioni, purtroppo compromesso da lunghi anni di sottovalutazione dei problemi e di inerzia;

quanto stanziato dall'articolo 9 del presente disegno di legge in conversione è quindi del tutto insufficiente a completare questo importante intervento;

Si impegna il Governo:

a stanziare nel prossimo provvedimento utile le risorse necessarie ad integrare quelle già previste, stabilendole almeno in ulteriori 15 milioni per il 2025 sino a raggiungere i 30 milioni di euro indicati dal Commissario;

a valutare di prevedere investimenti a lungo termine quanto meno triennali, finalizzati a coprire le spese necessarie per realizzare compiutamente tutte le bonifiche, non più procrastinabili.

G/1625/4/2

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1625 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla

popolazione colpita da eventi calamitosi»;

premesso che:

il disegno di legge di conversione apporta modifiche complessivamente condivisibili al testo Unico ambientale sui reati nella gestione dei rifiuti e introduce modifiche in materia di reati ambientali; tuttavia destina risorse che si ritengono insufficienti per una vera risoluzione delle problematiche che da anni attanagliano la Terra dei Fuochi: per il 2025 appena 15 milioni di euro, destinate ad avviare gli interventi programmati da effettuarsi sotto la gestione commissariale;

com'è noto la Terra dei Fuochi è una terra martoriata da incuria, abbandono e degrado. Un'area di 1.474 chilometri quadrati - di cui 832 in provincia di Napoli e 641 in provincia di Caserta - che coinvolge oltre 90 comuni per un totale di oltre 2 milioni di abitanti. La situazione di inquinamento ambientale che non ha eguali nel nostro Paese, sia per le 33.000 tonnellate circa di rifiuti urbani e speciali presenti in superficie (ovvero nelle strade, sotto i ponti e i viadotti, nelle rotatorie, nei canali), sia per le bonifiche da effettuare nelle porzioni del sottosuolo dei terreni che, negli anni '80 e '90, sono stati oggetto di sversamenti di rifiuti provenienti da tutto il territorio nazionale, attraverso il traffico illegale gestito dalla criminalità;

la Corte europea dei diritti umani, lo scorso 30 gennaio, ha condannato l'Italia per non aver fatto tutto ciò che poteva per proteggere il "diritto alla vita" di chi vive nella "Terra dei fuochi", tra le province di Napoli e Caserta, vittime di un sistematico e diffuso smaltimento illegale di rifiuti, dalle discariche abusive ai roghi. La Cedu (Convenzione europea dei diritti dell'uomo) afferma alcuni principi fondamentali. Innanzitutto, lo Stato italiano doveva prevenire l'insorgere di malattie di fronte a un "imminente rischio per la vita sufficientemente grave, reale e accertabile", secondo il principio di precauzione. Inoltre, l'eccessiva frammentazione delle competenze ha impedito "una risposta sistematica, coordinata e globale", comportando "progressi lenti nella valutazione dell'impatto dell'inquinamento quando la rapidità era invece necessaria". Lo Stato "non ha intrapreso le necessarie azioni penali per contrastare lo smaltimento abusivo nella Terra dei fuochi" ma non solo: "data l'entità, complessità e la gravità della situazione, era necessaria una strategia di comunicazione completa e accessibile, al fine di informare il pubblico sui rischi potenziali ed effettivi per la salute e sulle azioni intraprese per evitarli";

entro due anni lo stato italiano dovrà adottare una strategia globale, che dia davvero corso alle bonifiche e contrasti con più efficacia gli smaltimenti illegali, che proseguono (da giugno e ottobre 2024 ci sono stati 495 roghi, -9% rispetto allo stesso periodo del 2023, a una media di 3 roghi al giorno) superando la frammentazione delle competenze, istituire un'autorità indipendente che garantisca il monitoraggio di quanto accade e realizzare un'unica piattaforma informativa pubblica che raccolga tutte le informazioni rilevanti. Se non vengono realizzate queste iniziative, la Corte affronterà nel merito le richieste di risarcimento del danno, per ora sospese.

Considerato che:

l'inquinamento da diossina dei terreni può essere molto pericoloso perché in grado di introdurre sostanze tossiche nella catena alimentare degli animali da allevamento, che possono raggiungere anche l'essere umano;

è assolutamente necessario predisporre una accurata indagine epidemiologica sugli animali presenti nel perimetro della terra dei fuochi e adottare conseguentemente tutti i provvedimenti necessari utili per preservare la salute degli animali e conseguentemente anche quella umana,

impegna il Governo:

in sede di attuazione del provvedimento in esame, ad adottare tutti i provvedimenti necessari per ottemperare celermente alle prescrizioni e raccomandazioni della recente sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo avviando con urgenza gli interventi di bonifica individuati dalla gestione commissariale;

a predisporre una accurata indagine epidemiologica sugli animali presenti nel perimetro della terra dei fuochi e conseguentemente adottare tutti i provvedimenti necessari.

1.3.2.1.14. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 307(pom.) del 16/09/2025

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 2025
307ª Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.
La seduta inizia alle ore 14,45.
IN SEDE REFERENTE
(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 settembre.
Il PRESIDENTE avverte che sono stati ritirati dai rispettivi firmatari gli emendamenti 1.44, 11.9. 15.1 e 17.0.4 e presentati due testi corretti degli emendamenti 1.1 e 1.2, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Chiede quindi al senatore Rastrelli di sostituire in qualità di relatore il senatore Berrino. Chiede quindi se vi siano interventi di illustrazione degli emendamenti da parte dei presentatori.
La senatrice BILOTTI (*M5S*), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che il provvedimento in esame prende spunto dalla più volte richiamata "Commissione Castelli" che aveva elaborato un testo poi ripreso anche dal Ministro della giustizia *pro tempore* Bonafede. Il Movimento 5 Stelle, a prima firma dell'onorevole Cafiero De Raho, ha presentato in questa legislatura un testo che riprendeva proprio quello elaborato dal Ministro Bonafede ma che la Camera ha respinto. Affinché il Movimento 5 Stelle possa votare favorevolmente sul testo in esame, chiede pertanto che gli emendamenti più distonici presentati dai Gruppi di maggioranza siano ritirati. L'anomalia di questo provvedimento, esattamente come sta succedendo per il decreto-legge cosiddetto "Terra dei fuochi", è che sia l'opposizione a difendere l'operato del Governo dalla sua maggioranza.
Il PRESIDENTE fa presente che il confronto sul provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica e presentato dal Governo, potrà certamente avvenire in piena libertà tra tutti i Gruppi presenti in Commissione. Chiede pertanto se i presentatori vogliano procedere all'illustrazione degli emendamenti.
La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), illustrando l'emendamento 1.17, sottolinea la necessità di modificare la norma laddove fa riferimento alla "genuinità del prodotto", concetto di cui non esiste definizione giuridica e che pertanto potrebbe condurre ad interpretazioni equivoche della norma. Illustra quindi l'emendamento 1.21, volto a meglio definire l'ambito applicativo del provvedimento soprattutto in relazione all'attività delle piccole e medie imprese, in quanto per il suo Gruppo politico il reato deve configurarsi quando vi sia una chiara volontà fraudolenta che determini un danno o un pericolo concreto per la salute pubblica; diversamente, quando le condotte sono originate da episodi marginali come ad esempio gli errori meramente gestionali che non recano alcun pericolo per il consumatore, si dovrebbe intervenire in via esclusivamente amministrativa. Illustra infine l'emendamento 7.2 diretto a graduare la pena in relazione al rischio effettivo della condotta, al fine di evitare sproporzioni in assenza di un pericolo per la sicurezza della salute pubblica.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) illustra invece l'emendamento 13.4 di cui chiede una correzione con la soppressione, al comma 1, ultima riga, delle parole "all'indirizzo". La proposta è finalizzata a mitigare i procedimenti di sospensione dell'attività quando le irregolarità commesse dalle aziende abbiano fondamentalmente natura burocratica e amministrativa, al fine di consentire alle medesime di poter porre rimedio a tali irregolarità prima di procedere alla sospensione. Infatti, se la *ratio* dell'intervento normativo è quella di tutelare in senso ampio la collettività rispetto a pericoli concreti per la salute pubblica e il consumatore, in questi casi di violazioni documentali la pericolosità è esclusa.
Il PRESIDENTE fa presente che il testo corretto dell'emendamento 13.4 sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.
La senatrice BILOTTI (*M5S*) illustra quindi il complesso degli emendamenti presentati dal suo Gruppo, volti fondamentalmente a garantire l'effettiva tutela dei beni giuridici di riferimento che richiedono, a volte, l'anticipazione delle incriminazioni già alla soglia del rischio per la salute e, in ogni caso, l'elaborazione di un sistema di intervento a tutele crescenti che muova dalle ipotesi contravvenzionali per passare alla previsione di un delitto connotato da una concreta dannosità e giungere alla categoria dei reati che mettono in pericolo la salute pubblica. Il secondo obiettivo dell'intervento emendativo è la rielaborazione del sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari con la finalità di offrire risposte concrete e differenziate in ragione dell'effettivo grado di offensività delle condotte. La terza finalità è infine la sistemazione organica dell'intero settore dei reati in materia alimentare e della responsabilità delle persone giuridiche.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1625) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi***

(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 settembre.
Il PRESIDENTE avverte che il Gruppo del Partito democratico ha presentato un testo 2 dell'emendamento 9.5, che sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna. Chiede se vi siano ulteriori interventi per l'illustrazione degli emendamenti.
Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) prende la parola per sottolineare ancora una volta come gli emendamenti presentati dalla sua parte politica siano finalizzati a colmare un vuoto della normativa introdotta dal decreto-legge, dal momento che nel provvedimento nulla si dice riguardo ai reati colposi, essendo quelli inseriti solo di carattere doloso. Colmare questa lacuna è particolarmente utile soprattutto quando le violazioni si intersecano con la produzione di atti amministrativi: in questi casi si potrebbe intervenire solo con provvedimenti contravvenzionali che avrebbero peraltro una logica deflattiva di un contenzioso penale che, senza queste previsioni, sarebbe certamente destinato ad aumentare. Auspica quindi che da parte del Governo vi sia una particolare attenzione a questi aspetti, che peraltro servono anche a non condizionare in modo negativo l'attività economica delle imprese, a cui il suo Gruppo è particolarmente vicino.
Il PRESIDENTE fa presente che, dato il numero degli emendamenti e la complessità della materia, il relatore e il Governo necessitano di un tempo aggiuntivo per l'espressione del parere sugli emendamenti.
Il senatore VERINI (*PD-IDP*) auspica che tale approfondimento non comprometta l'*iter* già strettissimo del provvedimento che, come è noto, è stato emanato l'8 agosto scorso.
Il PRESIDENTE assicura che i tempi saranno rispettati per l'esame dell'Assemblea.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(978) ***Erika STEFANI. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito***

(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 settembre.
Il PRESIDENTE ricorda che alla scadenza del termine per la presentazione di subemendamenti agli

emendamenti del relatore sono pervenuti 11 subemendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Delega quindi il senatore Sallemi a sostituire il senatore Berrino in qualità di relatore.
Chiede infine se vi siano interventi di illustrazione dei subemendamenti.
Non essendovi richieste di intervento in sede di illustrazione, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(775) ***POTENTI e altri. - Modifica all'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato***
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 5 agosto.
Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), presentatore del disegno di legge, ricorda che l'obiettivo della modifica proposta è quello di semplificare alcuni oneri comunicativi in relazione all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, senza tuttavia consentire utilizzi impropri dell'istituto. La normativa attuale, infatti, prevede un obbligo generale di comunicazione annuale di ogni variazione reddituale - anche quella non rilevante per il superamento della soglia di ammissione al gratuito patrocinio. In caso di mancata comunicazione è prevista la revoca del beneficio in qualsiasi caso: per questa ragione, il disegno di legge prevede esplicitamente l'obbligatorietà della sola comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti per il superamento della soglia di accesso al gratuito patrocinio.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(1505) ***ZANETTIN e altri. - Modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di indagini informatiche***
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 5 agosto.
Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) interviene per chiedere che sul provvedimento, data la complessità della materia, sia svolto un breve ciclo di audizioni prima di procedere all'esame del testo che certamente andrà migliorato ed integrato, data la difficoltà di procedere in termini giudiziari contro le piattaforme *social*.
Il PRESIDENTE fa presente che sono in fase di assegnazione provvedimenti di analogo contenuto che pertanto saranno connessi al disegno di legge in discussione e si dichiara favorevole allo svolgimento di un breve ciclo di audizioni informali, ricordando ancora una volta ai Gruppi la necessità di consultare esperti qualificati che possano aiutare la Commissione in una migliore produzione legislativa.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(1517) ***ANCOROTTI e altri. - Introduzione della figura dello psicologo forense e modificazioni al codice di procedura penale e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza contro le donne e di genere***
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 5 agosto.
Il PRESIDENTE ricorda che il senatore Berrino aveva illustrato il provvedimento in titolo. Delega quindi in sostituzione in qualità di relatore il senatore Rapani per il prosieguo della discussione.
La Commissione prende atto.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1519

Art. 1

1.1 (testo corretto)

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 131-*bis*, terzo comma, del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «4-*quater*) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 517-*sexies* e 517-*septies*, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 517-*octies* e per il delitto consumato o tentato di cui all'articolo 517-*novies*.».

1.2 (testo corretto)

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 131-*bis*, terzo comma, del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «4-*quater*) per il delitto consumato o tentato previsto dall'articolo 517-*novies*.».

Art. 13

13.4 (testo corretto)

Potenti

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13

(Preavviso e blocco ufficiale temporaneo nei casi di inosservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa)

1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Blocco ufficiale temporaneo)

1. In materia agroalimentare e della pesca, l'organo accertatore, qualora rilevi violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, intima il soggetto sottoposto a controllo di esibire, anche tramite trasmissione all'indirizzo e con le modalità indicate nel verbale di accertamento, la corretta documentazione entro dieci giorni dalla verifica e formula il preavviso di blocco ufficiale temporaneo.

2. In mancanza della esibizione o trasmissione nei termini di cui al comma 1 della documentazione, l'organo accertatore dispone il blocco ufficiale temporaneo del prodotto oggetto del controllo o dei mezzi tecnici della produzione, quali sementi, prodotti fitosanitari, fertilizzanti, mangimi, prodotti impiegati come coadiuvanti e additivi o comunque qualsiasi prodotto impiegato per ottenere un prodotto agroalimentare, al fine di consentire l'acquisizione della documentazione idonea a dimostrarne la regolarità. L'organo accertatore vincola il prodotto con le modalità ritenute opportune affidandone la custodia all'operatore del settore alimentare destinatario del controllo e informa immediatamente l'autorità amministrativa competente con invio del processo verbale di disposizione del blocco

3. Avverso il provvedimento di blocco ufficiale temporaneo è ammesso ricorso all'autorità competente, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, secondo le modalità e nei termini previsti per l'opposizione al sequestro di cui all'articolo 19 della presente legge.

4. Qualora la documentazione di cui al comma 1 sia idonea a sanare la violazione contestata, l'organo accertatore svincola il prodotto agroalimentare o i mezzi tecnici di produzione, dandone comunicazione al custode. In caso di mancata esibizione o trasmissione nei termini indicati della documentazione o di trasmissione di documentazione non idonea, l'organo accertatore provvede a convertire il blocco ufficiale temporaneo in sequestro amministrativo nei casi previsti dalla presente legge».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1625

Art. 9

9.5 (testo 2)

Verini, Irto, Bazoli, Basso, Fina, Mirabelli, Rossomando

Al comma 1, sostituire le parole: «15 milioni di euro» *con le seguenti:* «30 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «15 milioni di euro» *con le seguenti:* «30 milioni di euro».

9.5

Verini, Irto, Bazoli, Basso, Fina, Mirabelli, Rossomando

Al comma 2, sostituire le parole: «15 milioni di euro» *con le seguenti:* «30 milioni di euro».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 978

Art. 1

1.1/1

Lopreiato, Bilotti

All'emendamento 1.1, comma 1, capoverso «*Art.656*-bis»*, primo comma, sostituire le parole*: «il cui ammontare rientra nei limiti della competenza per valore del giudice di pace» *con le seguenti:* «il cui ammontare non sia superiore a diecimila euro, determinato ai sensi dell'articolo 10,».

1.1/2

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

All'emendamento 1.1, capoverso « Art.656-bis»*, dopo il primo comma, inserire il seguente:* «Sono esclusi i crediti scaturenti da contratti bancari o dalla cessione dei medesimi, stipulati dalle banche e finalizzati alla prestazione di un servizio o all'erogazione di un credito.»

1.1/3

Lopreiato, Bilotti

All'emendamento 1.1, comma 1, capoverso «*Art.656*-bis»*, al terzo comma, numero 5), dopo le parole:* «espresso avvertimento che»*, sopprimere la seguente: «*entro*».*

1.1/4

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

All'emendamento 1.1, capoverso « Art.656-ter»*, sostituire il primo comma con il seguente:* «Per l'ingiunzione è competente il giudice di pace che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria **.»**

1.1/5

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

All'emendamento 1.1, capoverso « Art.656-ter»*, primo comma, sopprimere il secondo periodo.*

1.1/6

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

All'emendamento 1.1, capoverso « Art.656-ter»*, terzo comma, sopprimere le parole da:* «indipendentemente» *fino alla fine del medesimo comma.*

1.1/7

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

All'emendamento 1.1, capoverso « Art.656-ter»*, dopo il terzo comma, inserire il seguente:* «In seguito alla proposizione dell'opposizione il giudizio si svolge secondo le forme del procedimento di cognizione davanti il giudice adito.».

1.1/8

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

All'emendamento 1.1, capoverso «Art.656-ter», *aggiungere, in fine, il seguente comma:* «Il giudice dell'opposizione nei casi in cui accerta l'omissione con dolo o colpa grave della verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 656-*bis* condanna l'avvocato che ha provveduto all'intimazione al pagamento di una somma determinata in via equitativa.»

1.1/9

Cucchi, De Cristofaro, Magni

All'emendamento 1.1 capoverso «Art. 656-ter» *aggiungere infine il seguente comma:* «Il giudice dell'opposizione può valutare la condotta inadempiente dell'avvocato ai sensi dell'articolo 96, commi 3 e 4.».

1.1/10

Lopreiato, Bilotti

All'emendamento 1.1, comma 1, sostituire il capoverso «Art.656-quater» *con i seguenti: «*Art. 656-*quater. (Esecutorietà per mancata opposizione*) - Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito oppure l'opponente non si è costituito, il giudice competente per la domanda proposta in via ordinaria, su istanza del creditore, verificata la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 656-*bis* e la regolarità della notificazione, dichiara l'atto d'ingiunzione esecutivo.

L'istanza è proposta con ricorso contenente l'indicazione delle prove documentali che giustificano il credito.

Il ricorso è depositato unitamente alla copia conforme dell'atto d'ingiunzione notificato al debitore, ai documenti che si allegano per provare il credito ai sensi degli articoli 634 e 635 e a una dichiarazione con cui il creditore conferma l'intero credito o ne riduce il valore precisando le somme di danaro che il debitore abbia corrisposto a seguito della notificazione dell'atto d'ingiunzione.

Il giudice, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza dell'atto d'ingiunzione, ordina il rinnovo della notificazione.

Quando l'atto d'ingiunzione è esecutivo ai sensi del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo quanto previsto dall'articolo 650.».

Art. 656-*quater*.1 *(Nullità dell'atto d'ingiunzione per mancanza dei presupposti)* - Quando il giudice adito ai sensi dell'articolo 656-*ter* rileva che l'atto d'ingiunzione è stato emesso in assenza dei presupposti previsti dall'articolo 656-*bis* ne dichiara con decreto la nullità.

Se il debitore ha corrisposto parte delle somme di danaro illegittimamente ingiunte, il giudice, d'ufficio, con il medesimo decreto, ne ordina al creditore istante l'immediata restituzione.

In ogni caso, il giudice condanna il creditore al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di danaro pari al doppio del contributo unificato dovuto per la proposizione della domanda in via ordinaria.

La nullità dell'atto d'ingiunzione non pregiudica la proposizione della domanda in via ordinaria.».

1.1/11

Lopreiato, Bilotti

All'emendamento 1.1, comma 1, sostituire il capoverso «Art. 656-quinquies» *con il seguente*: «Art. 656-*quinquies - (Opposizione tardiva all'intimazione)* - Nei casi di opposizione tardiva rispetto ai termini previsti dall'articolo 656-*ter*, primo comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 650.».

1.1

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento di intimazione di pagamento)

1. Al libro quarto, titolo I, del codice di procedura civile, dopo il capo I sono inseriti i

seguenti:

"CAPO I-*BIS*

DEL PROCEDIMENTO DI INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

«Art. 656-*bis*

(Intimazione di pagamento)

Il titolare di un credito di somma liquida ed esigibile relativo a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, fondato sulle prove scritte previste dall'articolo 634, secondo comma, il cui ammontare rientra nei limiti della competenza per valore del giudice di pace, può conferire all'avvocato mandato professionale affinché quest'ultimo emetta, nei confronti del debitore, un'intimazione di pagamento della somma dovuta.

Il mandato deve risultare da procura speciale apposta in calce o a margine dell'atto di intimazione di pagamento e l'autografia della sottoscrizione deve essere certificata dal difensore.

L'avvocato, verificati i requisiti previsti dal primo comma, emette intimazione di pagamento contenente:

1) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'intimante, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi dell'intimato e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se intimante o intimato è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'intimazione deve contenere la denominazione o la ditta, la sede con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

2) la determinazione della somma oggetto dell'intimazione;

3) l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni dell'intimazione;

4) l'indicazione specifica dei documenti sui quali si fonda l'intimazione;

5) l'intimazione del pagamento della somma dovuta nonché degli onorari dell'avvocato entro il termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che entro nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma dell'articolo 656-*ter* e che in mancanza di opposizione si procederà a esecuzione forzata;

6) il nome, il cognome, il codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata e la sottoscrizione dell'avvocato dell'intimante.

Nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell'articolo 633, l'intimazione deve essere altresì accompagnata dal parere della competente associazione professionale.

L'intimazione di pagamento è notificata unitamente ai documenti sui quali la stessa si fonda. I documenti sono notificati in copia conforme all'originale e, a tal fine, l'avvocato attesta la conformità delle copie agli originali.

Un credito, anche di ammontare superiore a quello previsto dal primo comma, non può essere frazionato in plurime intimazioni di pagamento. La violazione del primo periodo determina l'inefficacia delle intimazioni.

«Art. 656-*ter*

(Opposizione dell'intimato)

L'opposizione è proposta nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dell'intimazione, innanzi al giudice che sarebbe stato competente per la proposizione in via giudiziale della domanda di pagamento della somma oggetto dell'intimazione, nelle forme previste dagli articoli 316 e seguenti. Nel medesimo termine l'intimato notifica all'avvocato dell'intimante avviso della proposizione dell'opposizione, al quale è allegato il ricorso introduttivo o, nel caso previsto dall'articolo 316, comma secondo, il processo verbale.

Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati dall'opponente ai sensi dell'articolo 281-*undecies,* secondo comma. Ai fini della tempestività dell'opposizione si ha in ogni caso riguardo alla data di deposito del ricorso.

La notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'inefficacia dell'intimazione di pagamento, indipendentemente dall'esito del giudizio introdotto con l'opposizione. Il giudice accerta il credito dell'intimante e condanna l'intimato al pagamento delle somme eventualmente dovute.

Il giudice, se verifica che esistono le condizioni previste dall'articolo 656-*bis* e che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può pronunciare, provvedendo in prima udienza, ordinanza non impugnabile, provvisoriamente esecutiva, di condanna al pagamento delle somme portate dall'intimazione o di parte di esse.

Il giudice deve emettere ordinanza non impugnabile e provvisoriamente esecutiva di condanna al pagamento delle somme non contestate. Nello stesso modo provvede se l'intimante offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.

«Art. 656-*quater*

(Esecutorietà per mancata opposizione)

Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, l'intimazione acquista efficacia esecutiva.

La mancata opposizione è attestata dall'avvocato in calce all'intimazione o su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

L'intimazione munita dell'attestazione di cui al secondo comma costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 474, comma secondo, n. 2.

«Art. 656-*quinquies*

(Opposizione tardiva all'intimazione)

Scaduto il termine previsto dall'articolo 656-*ter*, primo comma, l'opposizione all'intimazione è proposta ai sensi dell'articolo 615, anche per i motivi previsti dall'articolo 650."».

1.3.2.1.15. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 308(ant.) del 17/09/2025

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 2025
308ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
SISLER

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.
La seduta inizia alle ore 9,15.
IN SEDE REFERENTE
(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE chiede se vi siano altri senatori che intendono procedere all'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge.
La senatrice BILOTTI (*M5S*) chiede se sia possibile, nelle sedute già convocate per domani, poter proseguire nell'illustrazione degli emendamenti presentati dal Gruppo del Movimento 5 Stelle.
Il PRESIDENTE rinvia pertanto il seguito delle illustrazioni.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1625) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che si è ancora in fase di illustrazione degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge.
Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), ribadisce ancora una volta le critiche della sua parte politica sul metodo, ormai diventato una regola per il Governo, d'inserire norme penali all'interno di decreti-legge: si producono così effetti immediati sulla libertà personale dei cittadini senza un'adeguata informazione e senza il necessario dibattito parlamentare. Gli emendamenti presentati dal suo Gruppo non sono tanto rivolti ad abrogare le norme inserite nel decreto - alcune peraltro condivisibili nel merito - ma piuttosto alla correzione di disposizioni non sufficientemente meditate e non del tutto coerenti sotto il profilo sanzionatorio. Inoltre, nel caso specifico, l'aggravante, nel metodo, è rappresentata dai tempi ristrettissimi di esame che stanno costringendo il Parlamento a tappe forzate nella discussione, senza la possibilità di un'adeguata riflessione. Al riguardo ritiene opportuno sottolineare che anche per le fattispecie trattate dal decreto-legge la misura della reclusione non può rappresentare l'unica soluzione possibile, e ciò vale in generale per tutte le norme penali. Ribadisce infine la profonda contrarietà rispetto al metodo con cui il Governo, senza alcun confronto con l'esterno, introduce nell'ordinamento norme penali prive dei requisiti di necessità ed urgenza, confermando la preoccupante riduzione di spazi di discussione democratica portata avanti in questa legislatura dalla maggioranza e dall'Esecutivo. Come denunciato più volte dal suo Gruppo, adottando questa metodologia di lavoro il Parlamento è divenuto una mera *fictio iuris*, e ciò è tanto più grave in

quanto l'introduzione di limitazioni alla libertà personale dovrebbe essere oggetto di un confronto in sede parlamentare per una più ampia conoscenza da parte di tutta la collettività.
Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) interviene per precisare i contenuti dell'emendamento 1.55, preannunciando la presentazione di un testo 2. Come già rilevato, la proposta introduce un principio contenuto nella direttiva n. 1203 del 2023 in materia ambientale, riconoscendo premialità per gli imputati che abbiano posto in essere condotte riparatorie di rimessione in pristino. Peraltro, tale soluzione avrebbe il vantaggio di sgravare lo Stato, e quindi la collettività, dagli oneri di ripristino.
Il PRESIDENTE dichiara pertanto conclusa la fase illustrativa degli emendamenti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(978) ***Erika STEFANI. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito***

(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che già nella seduta di ieri è stato pubblicato il fascicolo degli emendamenti e dei subemendamenti riferiti agli emendamenti del relatore sul provvedimento in titolo. Preso atto della rinuncia dei presentatori ad illustrarli, invita pertanto il relatore facente funzioni Sallemi e il sottosegretario Ostellari a esprimere il parere sulle proposte emendative.
Il senatore SALLEMI (*FdI*) esprime parere contrario sui subemendamenti 1.1/1, 1.1/2, 1.1/4, 1.1/5, 1.1/6, 1.1/7, 1.1/8, 1.1/9, 1.1/10 e 1.1/11, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento 1.1/3. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.1 e parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17,1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23 e 1.24. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2 esprime parer favorevole sugli identici emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 2.4 e 2.5. In ordine infine agli emendamenti riferiti all'articolo 3 esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 3.0.2, mentre in relazione all'emendamento 3.0.1 a firma del relatore preannuncia la necessità di una parziale modifica del testo da concordare con il Governo. Infatti, l'attuale formulazione porrebbe problemi attuativi: propone pertanto di ancorare l'entrata in vigore delle modifiche al codice di procedura civile introdotte dall'articolo 1 all'entrata in vigore del decreto del Ministro di cui all'articolo 3.
Il sottosegretario OSTELLARI esprime parere conforme a quello del relatore riservandosi di approfondire la riformulazione dell'emendamento 3.0.1.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,45.

1.3.2.1.16. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 309(ant.) del 18/09/2025

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 2025
309ª Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.
La seduta inizia alle ore 9,15.
IN SEDE REFERENTE
(978) ***Erika STEFANI. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri il relatore Sallemi e il rappresentante del Governo hanno espresso i pareri sugli emendamenti e sui relativi subemendamenti.
Il senatore VERINI (*PD-IDP*) dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti a prima firma della senatrice Cucchi.
Si passa pertanto alle votazioni.
Verificata la presenza del numero legale, con distinte votazioni sono respinti i subemendamenti 1.1 e 1.2, mentre è approvato l'1.1/3.
Con successive e distinte votazioni sono quindi respinti tutti i restanti subemendamenti da 1.1/4 a 1.1/11.
La Commissione approva quindi l'emendamento 1.1 nel testo subemendato.
In considerazione dell'approvazione dell'emendamento 1.1, il PRESIDENTE dichiara preclusi tutti gli emendamenti da 1.2 a 1.24.
Posti congiuntamente ai voti in quanto identici, la Commissione approva gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 2.4 e 2.5.
La Commissione respinge quindi l'emendamento 3.1.
Il relatore SALLEMI (*FdI*), come preannunciato nella seduta di ieri, dà lettura della riformulazione dell'emendamento 3.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna, su cui il sottosegretario Ostellari conferma il parere favorevole.
Posto ai voti l'emendamento 3.0.1 (testo 2) è approvato, mentre con successiva votazione la Commissione respinge l'emendamento 3.0.2.
Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 40, commi 6-*bis* e 6-*ter*, gli emendamenti approvati saranno trasmessi alla 1a e alla 5a Commissione per il parere.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1431) ***Deputato Gaetana RUSSO e altri. - Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il provvedimento in titolo,approvato dalla Camera dei deputati e all'esame in sede redigente dell'8a Commissione, che reca modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo. In proposito, si ricorda che il «fermo amministrativo» è previsto dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, secondo cui il concessionario della riscossione, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza. L'obiettivo del disegno di legge è quindi quello di rendere disponibile la rottamazione di tali veicoli, ritenuti privi di valore economico, onde permetterne il corretto smaltimento pur non consentendo al privato debitore dell'erario di accedere a benefici economici legati alla rottamazione.
Nel dettaglio, il provvedimento si compone di 4 articoli. L'articolo 1, comma 1, modifica la disciplina relativa ai veicoli fuori uso, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2003, inserendo i commi 8-*bis* e 8-*ter* all'articolo 5 del citato decreto legislativo. In particolare, il nuovo comma 8-*bis* consente la cancellazione di un veicolo fuori uso dal pubblico registro automobilistico (PRA) per permetterne la demolizione pur in presenza di fermo amministrativo. Rientrano tra questi veicoli anche quelli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione. La disposizione specifica inoltre che, in presenza di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo. Il comma 8-*ter* disciplina invece una specifica procedura volta a facilitare la certificazione - da parte di enti locali o dell'ente proprietario della strada - della inutilizzabilità di veicoli rinvenuti sul suolo pubblico e non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione, al fine di consentire al medesimo ente di rimuovere il veicolo per la sua demolizione e cancellazione dal PRA senza che possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo del fermo amministrativo. Per i profili di interesse della Commissione si segnala che l'articolo 1, comma 2 incrementa da 3.000 a 10.000 euro la soglia minima dell'ammenda relativa alle violazioni relative alle attività di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dei relativi componenti e materiali (di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo n. 209 del 2003) e da 1.000 a 3.000 euro la soglia minima delle sanzioni amministrative relative alla raccolta dei veicoli destinati alla demolizione.
L'articolo 2 modifica poi il Codice dell'ambiente (di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006) e la disciplina del registro unico telematico e delle semplificazioni in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2022, al fine di adeguare tali normative alle disposizioni introdotte dall'articolo 1 del provvedimento in esame.
L'articolo 3 inserisce tra i servizi pubblici locali a domanda individuale quello inerente al rilascio della dichiarazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione, mentre l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare sul testo.
In relazione ai tre emendamenti trasmessi per il parere, relativi alla comunicazione al soggetto titolare dell'iscrizione della cancellazione dal PRA (1.1, 2.1 e 3.1) non vi sono parimenti osservazioni da formulare per quanto di competenza.
Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo sia sul testo che sugli emendamenti.
Intervenendo in dichiarazione favorevole di voto, il senatore RASTRELLI (*FdI*) sottolinea come il provvedimento in esame rappresenti una soluzione fondamentale per risolvere il problema del cosiddetto "fine vita dei veicoli". Infatti, in molti casi in cui vi sia un veicolo sottoposto a fermo amministrativo per un importo molto superiore al valore del veicolo stesso, il sistema purtroppo adottato da molti è quello di abbandonare tali autovetture in strada. Tali veicoli divengono di fatto dei rifiuti, che nel tempo si trasformano in rifiuti speciali o pericolosi, che ai sensi della vigente normativa non possono essere rottamati in nessun caso in quanto oggetto di fermo amministrativo. Il disegno di legge su cui la Commissione è chiamata a rendere il proprio parere interviene per dare collocazione giuridica alla possibilità, anche per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo, di essere rottamati e

cancellati dal pubblico registro automobilistico, consentendo da un lato lo smaltimento di tali beni rifiuto e dall'altro, tuttavia, assicurando l'impossibilità per gli ultimi proprietari di accedere agli incentivi per la rottamazione. Si tratta, in conclusione, di una grande *chance* di eliminare dal territorio nazionale centinaia di veicoli abbandonati, ripristinando un corretto bilanciamento tra le diverse esigenze coinvolte nel caso di sottoposizione a fermo amministrativo di veicoli.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere presentata dal relatore viene approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Prosegue l'illustrazione degli emendamenti presentati al disegno di legge.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) illustra l'emendamento 12.0.2 che interviene per tutelare uno dei prodotti dell'eccellenza agroalimentare italiana ovvero i formaggi a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda. L'emendamento non è diretto infatti a punire una categoria ma anzi richiede l'obbligatorietà di una etichetta al fine di tutelare adeguatamente la salute dei consumatori. Come è tristemente noto, infatti, in particolare nei soggetti immunodepressi il consumo di formaggi a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda da parte di questi soggetti o di bambini, di donne in gravidanza o di anziani, può rappresentare un serio rischio per la loro salute: si tratta di una strage silenziosa che causa tra i sessanta e i settanta morti l'anno e che, in altri casi, può provocare lesioni gravissime. L'esigenza di una corretta informazione al consumatore rispetto ai rischi potenziali per la salute derivanti dal consumo di prodotti caseari a latte crudo è giunto all'attenzione dell'opinione pubblica con la morte, nel 2017, di un bimbo di soli otto anni: di fronte a problemi per la salute, pertanto, il legislatore ha l'obbligo di intervenire e di non restare inerte. Introdurre l'etichettatura di tali prodotti e il divieto di somministrazione di prodotti caseari a latte crudo nelle mense scolastiche, nelle scuole e nelle residenze sanitarie assistenziali può rappresentare una soluzione che tutela i soggetti più fragili, preservando al contempo il buon nome di tutti i caseifici che producono questo tipo di formaggi come eccellenza agroalimentare. La proposta, inoltre, introduce modifiche anche al sistema sanzionatorio, dal momento che, come purtroppo alcuni casi di cronaca hanno riportato, anche nei casi in cui è stato riconosciuto un nesso di causalità tra la morte del soggetto e il consumo di formaggi a latte crudo le sanzioni comminate sono state davvero irrisorie. Ribadisce la propria disponibilità a confrontarsi sul tema con il relatore del provvedimento, anche mettendo a disposizione dati scientifici da lei acquisiti.

Il PRESIDENTE rileva come il tema dell'etichettatura degli alimenti rappresenti un elemento fondamentale per assicurare la conoscibilità di alcuni ingredienti da parte dei consumatori e in particolare tutelare i soggetti fragili. Assicura in ogni caso che il relatore e il Governo stanno approfondendo con attenzione tutti i contenuti degli emendamenti presentati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1625) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che il relatore ha presentato l'emendamento 11.200, che è in distribuzione e il cui termine per i subemendamenti è fissato alle ore 17 di oggi. Informa inoltre che il senatore Potenti, come preannunciato nella seduta di ieri, ha presentato un testo 2 dell'emendamento 1.55, che contiene una correzione formale. Entrambi gli emendamenti sono pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il senatore VERINI (*PD-IDP*) interviene per ribadire che il Gruppo del Partito Democratico ha manifestato una grande collaborazione nell'esame di questo provvedimento che introduce norme condivise e che ha già portato a sanzionare moltissimi reati di tipo ambientale. Tuttavia, non solo l'emanazione durante la sospensione estiva del decreto-legge, ma anche gli ulteriori ritardi di

maggioranza e Governo nell'espressione dei pareri sugli emendamenti rischiano di restringere ulteriormente i tempi di esame nel merito a disposizione della Commissione. Chiede quindi alla Presidenza di tutelare la possibilità per la Commissione di esaminare in tempi congrui il decreto-legge nel merito.

Il PRESIDENTE assicura che sarà sua cura garantire un esame completo ed approfondito del disegno di legge di conversione, in quanto il primario interesse della Presidenza è quello di tutelare un ordinato svolgimento dei lavori della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 978

Art. 3

3.0.1 (testo 2)

Il Relatore

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*

(Entrata in vigore)

1. Le modifiche al codice di procedura civile di cui all'articolo 1 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 3.».

3.0.1

Il Relatore

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 3.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1625

Art. 1

1.55 (testo 2)

Potenti

Al comma 1, lettera d), numero 5), sostituire il capoverso «*3*-ter »*con il seguente:*

«3-*ter*. Alla sentenza di condanna di primo grado o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-*bis*, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona fisica o giuridica estranea al reato, nel caso in cui l'imputato non si sia attivato entro la dichiarazione d'apertura del dibattimento le attività di smaltimento dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi o di bonifica del sito inquinato ai sensi dell'art. 452-*decies* c.p.. Nel caso in cui l'imputato abbia completato le attività di smaltimento dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi o di bonifica del sito inquinato prima della chiusura del dibattimento ai sensi dell'art. 452-*decies*, co. 1 c.p. ed abbia adottato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento procedure di prevenzione dei medesimi rischi ambientali, anche nelle forme dell'adozione di idonei modelli organizzativi di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 231/2001 in caso di Enti, solo alla sentenza di condanna passata in giudicato per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-*bis*, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che

appartenga a persona fisica o giuridica estranea al reato.» .

1.55

Potenti

Al comma 1, lettera d), numero 5), sostituire il capoverso «*3*-ter »*con il seguente:*

«3-*ter*. Alla sentenza di condanna di primo grado o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-*bis*, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona fisica o giuridica estranea al reato, nel caso in cui l'imputato non si sia attivato o non abbia completato entro la dichiarazione d'apertura del dibattimento le attività di smaltimento dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi o di bonifica del sito inquinato ai sensi dell'art. 452-*decies* c.p.. Nel caso in cui l'imputato abbia completato le attività di smaltimento dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi o di bonifica del sito inquinato prima della chiusura del dibattimento ai sensi dell'art. 452-*decies*, co. 1 c.p. ed abbia adottato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento procedure di prevenzione dei medesimi rischi ambientali, anche nelle forme dell'adozione di idonei modelli organizzativi di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 231/2001 in caso di Enti, solo alla sentenza di condanna passata in giudicato per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-*bis*, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona fisica o giuridica estranea al reato.» .

Art. 11

11.200

Il Relatore

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Alla realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica e privata nei territori dei Comuni di Chieti e di Bucchianico, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2023, si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1-*septies*, nell'osservanza delle procedure, nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, e agli articoli 3 e seguenti della legge 18 marzo 2025, n. 40. A tali fini, lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale nei territori dei Comuni di Chieti e di Bucchianico conseguente agli eventi di cui al primo periodo è fissato in cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è prorogabile fino ad ulteriori cinque anni. La proroga è disposta con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, formulata anche su richiesta del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3 della legge n. 40 del 2025, acquisita l'intesa della Regione Abruzzo.

1-*ter.* Con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 40 del 2025, in coerenza con i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della medesima legge n. 40 del 2025, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, sono erogati contributi, fino all'80% delle spese occorrenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1-*septies*, per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi calamitosi di cui al comma 1-*bis* del presente articolo nei territori dei Comuni di Chieti e di Bucchianico:

a) riparazione, ripristino o ricostruzione in sito degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, delle infrastrutture, delle dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subìto, attestato con perizia asseverata. Limitatamente alle unità immobiliari residenziali non destinate, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale, abituale e continuativa, il contributo è concesso, in deroga al limite percentuale di cui all'alinea del presente comma, fino al 50% delle spese occorrenti e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro. I contributi di cui alla presente lettera possono essere concessi anche per il ripristino delle parti comuni danneggiate di un edificio residenziale e per eventuali

adeguamenti obbligatori da riportare nel computo estimativo della perizia. Alle parti comuni di un edificio residenziale, il contributo è concesso fino all'80% delle spese occorrenti se nell'edificio risulta almeno un'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale, abituale e continuativa, ovvero fino al 50% delle spese occorrenti e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro se nell'edificio risultano soltanto unità immobiliari non destinate, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale, abituale e continuativa;

b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, compresi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;

c) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;

d) oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi o depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei;

e) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al comma 1-*bis* al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e di ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la delocalizzazione definitiva delle attività agricole e zootecniche in strutture temporanee che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dal competente ufficio regionale;

f) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;

g) interventi per far fronte a interruzioni di attività sociali, sociosanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro, direttamente conseguenti agli eventi calamitosi di cui al comma 1-*bis*;

1-*quater*. I contributi di cui al comma 1-*ter* possono essere altresì destinati, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1-*septies*:

a) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;

b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo.

1-*quinquies*. Le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 1-*quater*, lettera a), nonché gli immobili danneggiati di cui al comma 1-*quater*, lettera b) sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al patrimonio disponibile del Comune, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili di cui al comma 1-*septies*.

1-*sexies*. I contributi di cui al comma 1-*quater* sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione, ripristino o ricostruzione di cui al comma 1-*ter* e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione, per i quali è concesso un ulteriore contributo fino a 10.000,00 euro.

1-*septies* Per il finanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica e privata di cui al comma 1-*bis* e delle esigenze connesse alla stessa è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite nel fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 40 del 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro si provvede:

a) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2027 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, per la quota assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2025, relativa al sostegno agli interventi di delocalizzazione degli edifici ubicati nelle aree urbanizzate del quartiere Santa Maria di Chieti e alla messa in sicurezza del territorio, relativamente al dissesto idrogeologico avvenuto nei mesi di maggio e giugno 2023;

b) quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,5 milioni di euro per l'anno 2027 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) quanto a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.".

1.3.2.1.17. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 315(pom.) del 30/09/2025

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2025
315ª Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE REFERENTE
(1660) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, recante misure urgenti in materia di giustizia*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
Il PRESIDENTE ricorda che il provvedimento è calendarizzato in Aula per domani. Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 16 della giornata odierna.
La Commissione prende atto.
La senatrice LOPREIATO (*M5S*) interviene preliminarmente per lamentare il metodo di lavoro utilizzato dal Governo e dalla maggioranza in relazione agli ultimi decreti-legge assegnati alla Commissione giustizia. L'esame in tempi così ristretti impedisce ai parlamentari di intervenire su un provvedimento che, come in questo caso, tratta un tema fondamentale come quello della giustizia civile: ritiene pertanto che il ruolo del Parlamento sia stato ancora una volta mortificato.
Alle considerazioni della senatrice Lopreiato si associa il senatore BAZOLI (*PD-IDP*), il quale sottolinea a sua volta l'umiliazione per il Parlamento di dover esaminare provvedimenti importanti in tempi così ristretti.
Il senatore SISLER (*FdI*), in sostituzione del relatore, illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati. Il decreto-legge, inizialmente composto da 10 articoli, oltre a quello relativo all'entrata in vigore, è stato oggetto di modifiche e integrazioni - anche mediante l'introduzione di due nuovi articoli - nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Più nel dettaglio, l'articolo 1 reca disposizioni in materia di applicazione di magistrati e di giudici onorari di pace, volta a consentire deroghe a carattere temporaneo - in funzione del raggiungimento degli obiettivi del PNRR e quindi non oltre il 30 giugno 2026 - alla disciplina recata dagli articoli 110 e 115 dell'ordinamento giudiziario (regio decreto n. 12 del 1941) e a quella recata dal decreto legislativo n.116 del 2017 per quanto concerne i giudici onorari di pace. Il comma 1 consente al primo presidente della Corte di cassazione di applicare i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità in materia civile, anche oltre il limite oggi previsto - pari alla metà dell'organico - estendendolo fino ad un numero massimo di cinquanta magistrati e in deroga ai requisiti di anzianità di servizio e alla valutazione di professionalità oggi richiesti, ovvero due anni di attività presso l'Ufficio del massimario e conseguimento della quarta valutazione. Il comma 2 interviene sulla disciplina che consente di effettuare applicazioni da un ufficio ad un altro, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici siano imprescindibili e prevalenti (articolo 110 del citato regio decreto). La norma

in commento specifica che sono appunto qualificate come "imprescindibili e prevalenti" le esigenze di celere definizione dei procedimenti pendenti in relazione al rispetto dei tempi del PNRR. Inoltre, si prevede che il Consiglio superiore della magistratura disponga le applicazioni nei termini fissati dal comma 3-*bis* del medesimo articolo 110. A seguito di una modifica apportata dalla Camera, si è chiarito che tale rinvio fa riferimento al termine breve di quindici giorni dalla richiesta, attualmente previsto quando l'applicazione deve essere disposta per uffici di specifici distretti di Corte di appello. Infine, si consente di derogare alla regola secondo cui non può far parte di un collegio giudicante più di un magistrato applicato (comma 6 del medesimo articolo 110). Il comma 3 deroga al divieto di destinare in supplenza i giudici onorari di pace per ragioni relative alle vacanze nell'organico dei giudici professionali, oggi previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 116 del 2017. Con una modifica apportata in sede di conversione, si è previsto che tale deroga possa essere applicata anche ai giudici onorari "confermati". Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stato inserito il comma 3-*bis* al fine di chiarire che i magistrati onorari confermati che non hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni possono esercitare tale opzione entro il 31 luglio di ogni anno, compreso quello dell'anno in cui sono stati immessi in ruolo. L'articolo 2 introduce incentivi per il trasferimento presso le corti di appello che non hanno ancora raggiunto gli obiettivi del PNRR. Il comma 1 attribuisce il compito di individuare tali uffici ad una delibera del Consiglio superiore della magistratura. Tale delibera individua le Corti di appello di Cagliari, Campobasso, Catanzaro, Firenze, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Taranto. Possono essere destinati al trasferimento in esame i magistrati - in un numero non superiore a venti - che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità. Non opera in questo caso il divieto di trasferimento ad altra sede prima dei quattro anni dal precedente trasferimento e dei tre anni per i magistrati di prima assegnazione. Il comma 2 prevede che nel termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del decreto il Consiglio superiore della magistratura debba definire le procedure di trasferimento, con effettiva delibera di trasferimento dei magistrati che ne hanno fatto richiesta. Il comma 3 dispone che il capo dell'ufficio giudiziario indicato come sede disagiata, entro dieci giorni debba predisporre un programma di definizione dei procedimenti civili maturi per la decisione, tra quelli delle macro-materie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi PNRR, ne definisca un piano di smaltimento e assegni i procedimenti ai magistrati trasferiti per la loro definizione entro il 30 giugno 2026. Il comma 4 definisce l'incentivo nella misura di un'indennità mensile pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità. Inoltre, si incrementa per il magistrato trasferito l'indennità di prima sistemazione. Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stato introdotto il comma 4-*bis* che ha previsto che entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il Consiglio superiore della magistratura bandisca una nuova procedura di interpello, avente a oggetto i posti rimasti scoperti all'esito della citata procedura di cui al comma 2. Viene poi precisato, al comma 5, che si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 3 (in materia di "trasferimento del coniuge") e 5 (in materia di "valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento d'ufficio") della legge 4 maggio 1998, n. 133 sulle sedi disagiate. Con il comma 5-*bis*, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, è stato chiarito che tale disposizione si interpreta nel senso che a decorrere dal 9 ottobre 2010 al coniuge dipendente statale di un magistrato ordinario trasferito ad una sede disagiata si applica l'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, riguardante il trasferimento del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia. Il comma 6, infine, contiene le relative autorizzazioni di spesa. L'articolo 3 reca una dettagliata disciplina per consentire le applicazioni a distanza di magistrati ordinari finalizzata, anche in questo caso, a realizzare gli obiettivi del PNRR di smaltimento dell'arretrato. Il comma 1 affida infatti al CSM la facoltà di disporre un'applicazione straordinaria a distanza, su base volontaria, di magistrati, anche fuori ruolo, fino a un numero massimo di cinquecento, presso gli uffici giudiziari di primo grado individuati ai sensi del comma 2 cui demandare la definizione, da remoto, di almeno cinquanta procedimenti civili, individuati secondo le modalità previste dal comma 9. Ai sensi del comma 2 il CSM individua gli uffici giudiziari interessati ordinandoli secondo la gravità dello scostamento rispetto al raggiungimento degli obiettivi del PNRR e bandisce le procedure di interpello, fissando un

termine non superiore a quindici giorni per l'invio delle domande. La relativa delibera individua 48 tribunali, definendo per ciascuno di essi i posti disponibili. Il comma 3 definisce la platea dei magistrati che possono proporre domanda: i magistrati ordinari che svolgono funzioni giudicanti, compresi quelli collocati fuori ruolo che svolgevano funzioni giudicanti al momento del collocamento fuori dal ruolo organico, mentre sono esclusi quelli che già operano nelle sedi interessate e in sedi estere. Il comma 4 regola le modalità di risposta all'interpello e il comma 5 l'attivazione dello strumento da parte del CSM. Il comma 6 fissa al 30 giugno 2026 tale applicazione a distanza, consentendo che sia affidato al magistrato che esaurisce prima di questo termine il suo carico di lavoro l'ulteriore assegnazione di un pari numero di procedimenti. Il comma 7 disciplina le modalità di svolgimento del procedimento che può svolgersi mediante collegamenti audiovisivi o sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte mentre - ove sia avanzata una fondata richiesta che l'udienza sia in presenza - la causa dovrà essere riassegnata ad un magistrato dell'ufficio. Il comma 8 prevede che il capo dell'ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato applicato a distanza verifichi periodicamente che la produttività di quest'ultimo non sia inferiore a quella media della sezione alla quale è assegnato. Con una modifica apportata nel corso dell'esame alla Camera è stato previsto che, qualora la produttività del magistrato applicato a distanza sia inferiore a quella media della sezione alla quale è assegnato, il capo dell'ufficio giudiziario chieda al CSM la cessazione anticipata dell'applicazione a distanza. Il comma 9 dispone le fasi organizzative interne all'ufficio cui è applicato a distanza il magistrato, con riguardo all'attività di ricognizione dei procedimenti civili ritenuti maturi per la decisione e la loro assegnazione. Il comma 10 prevede una vigilanza del capo dell'ufficio giudiziario destinatario delle applicazioni a distanza sull'andamento del programma di definizione e le comunicazioni al CSM e al Ministero, al termine del periodo di applicazione, del numero di procedimenti definiti dai magistrati applicati a distanza al fine della verifica relativa all'esito positivo dell'applicazione. Da tale esito positivo discende il conseguimento dell'indennità di disponibilità fissata dal comma 11 - pari al triplo dell'indennità mensile per il trasferimento d'ufficio in sedi disagiate - e la maturazione, ai fini del trasferimento, di un punteggio di anzianità aggiuntivo. Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il comma è stato modificato al fine di chiarire che il divieto di cumulo ivi previsto non si riferisce anche all'indennità giudiziaria che rappresenta una componente della retribuzione normalmente percepita dal magistrato. Il comma 12 reca la copertura dei relativi oneri. L'articolo 4, ai commi 1 e 2, prescrive ai capi degli uffici che il CSM ha individuato tra quelli in ritardo nel conseguimento degli obiettivi del PNRR di predisporre piani straordinari per superare i ritardi anche derogando al limite dei carichi esigibili di lavoro individuati dai competenti organi di autogoverno e dai criteri di assegnazione degli affari e di riassegnazione degli stessi. Tali piani (e relativi provvedimenti conseguenti) sono immediatamente esecutivi e sottoposti all'approvazione del CSM. Il comma 3 indica uno dei possibili contenuti del piano, ovvero quello di assegnare fascicoli in materie rientranti nelle macroaree del PNRR a magistrati che si occupano di affari in materie estranee alle macroaree interessate dal piano, consentendo che questi ultimi diano priorità alla trattazione dei primi. Ove il piano sia realizzato, si considerano giustificati gli eventuali ritardi e si prevede che il CSM tenga conto della positiva partecipazione al piano da parte del magistrato ai fini di ogni successiva valutazione che lo riguarda. Il comma 4 precisa che sia il piano che tutti i provvedimenti adottati in sua attuazione cessano di avere efficacia al 30 giugno 2026.

Il comma 4-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevede che il programma per la gestione dei procedimenti civili e penali dell'anno 2025 conservi efficacia anche per l'anno 2026, mentre il comma 4-*ter*, anch'esso introdotto nel corso dell'esame alla Camera, prevede una proroga di sessanta giorni dei termini per l'approvazione, da parte del CSM, delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti e dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica per il quadriennio 2026/2029. L'articolo 5 riguarda il tirocinio dei magistrati e detta una disciplina derogatoria sia con riguardo alla durata (diciotto mesi invece dei dodici attualmente previsti) sia con riguardo alle modalità di svolgimento al fine di prevedere anche un periodo di tirocinio presso le corti di appello, nella materia civile allo scopo di "supportare quegli uffici giudiziari, nei settori maggiormente in sofferenza nel raggiungimento degli obiettivi del PNRR". Si prevede dunque che il

tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito del concorso bandito con il decreto ministeriale 9 ottobre 2023 abbia la durata di diciotto mesi comprensiva di un periodo di quattro mesi, anche non consecutivi, presso la Scuola superiore della magistratura. Per gli ulteriori quattordici mesi è previsto che il tirocinio sia articolato in quattro periodi e si svolga presso le corti di appello (sei mesi) presso i tribunali (tre mesi), presso le procure della Repubblica (un mese) e presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione (quattro mesi). L'articolo 6, come modificato dalla Camera, prevede il differimento di termini in materia di giustizia e di professioni pedagogiche. In particolare, il comma 1 proroga i termini per la costituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Il comma 2, come modificato nel corso dell'esame di conversione, dispone la soppressione delle previsioni del decreto legislativo n. 116 del 2017 che estendevano le competenze del giudice di pace in materia tavolare, in luogo della proroga del termine di entrata in vigore di quest'ultime, originariamente prevista dal decreto in esame. Inoltre, tale comma differisce al 31 ottobre 2026 il termine di cui all'articolo 32, comma 3, del citato decreto legislativo, relativo all'entrata in vigore delle disposizioni che prevedono l'ampliamento delle competenze del giudice di pace in materia civile. Il comma 3 estende la durata dell'incarico conferito ai giudici ausiliari presso le corti d'appello, allo stato fissata al settembre 2025, allineando il termine entro il quale essi possono svolgere le loro funzioni a quello previsto dalla stessa norma per la completa attuazione della disciplina sulla magistratura onoraria dettata dal decreto legislativo n. 116 del 2017, ossia al 31 ottobre 2026, la cui autorizzazione di spesa è recata dal comma 4. I commi 5, 6, 7 e 8 differiscono di un ulteriore anno, fino al 2026, gli effetti della riforma delle circoscrizioni giudiziarie relativamente al funzionamento dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, nonché delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Portoferraio e Lipari, prevedendo anche le relative autorizzazioni di spesa. Il comma 9 proroga il termine di presentazione delle domande di iscrizione al costituendo albo dei pedagogisti, per consentire l'esercizio delle attività professionali disciplinate dalla legge n. 55 del 2024 sino al riordino e completamento di tale normativa. In virtù di una modifica apportata dalla Camera, con una disposizione transitoria si prevede che, qualora non sia stata presentata domanda di iscrizione all'albo, e sino alla prima formazione dell'albo medesimo, resta ferma la possibilità di esercitare le professioni di pedagogisti, di educatori professionali socio-pedagogici e di educatori dei servizi educativi per l'infanzia. Il comma 10 prevede la copertura dei relativi oneri. L'articolo 7 novella l'articolo 445-*bis* del codice di procedura civile, relativo al procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio. La modifica prevede in primo luogo che - nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, o in quelle relative alla pensione di inabilità e all'assegno di invalidità, - il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo, determina la sospensione del procedimento fino alla scadenza di un termine prefissato per legge (30 giorni) per le contestazioni delle parti. Il meccanismo di sospensione e necessaria prosecuzione del processo consente di superare la necessità che sia depositata istanza di riassunzione. La novella, inoltre, prevede la comunicazione del deposito della consulenza tecnica di ufficio da parte della cancelleria e fissa, *ex lege*, da tale momento il termine perentorio, pari a trenta giorni, entro il quale le parti hanno l'onere di contestare le conclusioni della CTU (attualmente tale termine è fissato dal giudice caso per caso). Tali disposizioni si applicano anche ai procedimenti pendenti nei quali non è stato ancora conferito l'incarico di consulenza. L'articolo 7-*bis*, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, al comma 1, modifica il codice del processo amministrativo, devolvendo il contenzioso relativo alle controversie riguardanti i provvedimenti di competenza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e prevedendo in relazione alle suddette controversie l'applicazione del rito abbreviato. Al comma 2, inoltre, si prevede che l'Agenzia per la cybersicurezza, nell'esercizio delle proprie funzioni sanzionatorie, possa assegnare ad un soggetto inadempiente, nei casi di motivata impossibilità, un congruo termine per la realizzazione degli adempimenti da essa prescritti. L'articolo 8 incrementa la dotazione organica della magistratura ordinaria di cinquantotto unità, finalizzando tale adeguamento all'esigenza di far fronte alle sempre più gravose attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale. Viene quindi contestualmente sostituita

integralmente la Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, a decorrere dal 1° gennaio 2026 anche al fine di aggiornarne i contenuti ai precedenti interventi legislativi che hanno aumentato il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria e ridotto a 180 il numero complessivo dei magistrati ordinari collocabili fuori ruolo. Il Ministero della giustizia è chiamato a bandire le procedure concorsuali per il reclutamento del personale, personale che dovrà essere assunto comunque non prima del 1° luglio 2026. Conseguentemente, al comma 2, è precisato che l'organico in aumento sia destinato ad incrementare le piante organiche dei singoli uffici di sorveglianza. Il comma 3 reca la quantificazione degli oneri. L'articolo 8-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di agevolare il ricorso all'utilizzo dei "braccialetti elettronici". In particolare, tale spesa è finalizzata all'attività di accertamento della fattibilità tecnica e operativa effettuato dalla polizia giudiziaria, in via preliminare rispetto alla prescrizione delle procedure di controllo elettronico (c.d. braccialetto elettronico) da parte del giudice. L'articolo 9 interviene sulla disciplina del pagamento degli indennizzi per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, di cui alla cosiddetta "legge Pinto" (articolo 4 della legge n. 89 del 2001). In particolare, la lettera a) prevede che la domanda di riparazione possa essere proposta non solo, come attualmente previsto, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva, ma anche in pendenza del processo, quando è superato il termine ragionevole di durata dello stesso. L'intervento è dovuto alla necessità di adeguare la disposizione alla sentenza n. 88 del 2018 della Corte costituzionale. La lettera b) prevede che il termine annuale per la presentazione della dichiarazione rilasciate dal creditore al fine di ricevere il pagamento della somma liquidata dalla Corte d'appello abbia natura di termine decadenziale e che la medesima dichiarazione abbia validità biennale e debba essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione, restando fermo anche in questo caso il termine annuale per il suo rinnovo. La medesima lettera b) al numero 5, novella il comma 12-bis del citato articolo 4, specificando che i creditori di somme liquidate fino al 31 dicembre 2021, rinnovano la dichiarazione entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza e che fino al 21 gennaio 2027, i medesimi creditori non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi. Il numero 6 della lettera b) introduce due nuovi commi al citato articolo 4. Il comma 12-*ter* inserisce una disposizione valida per chi ha ottenuto la liquidazione dell'indennizzo dopo il 1° gennaio 2022, e quindi dopo l'operatività delle modalità telematica di invio delle domande, prevedendo, anche per esse il termine di presentazione a pena di decadenza. Il comma 12-*quater* contiene le disposizioni utili affinché le modifiche apportate vengano rese note ai destinatari, a cura del Ministero della giustizia. L'articolo 10 infine contiene le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 11 disciplina l'entrata in vigore.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*), ribadendo le criticità espresse sul metodo di lavoro, ritiene che il provvedimento rappresenti un'occasione persa - l'ennesima - per migliorare il sistema della giustizia civile. L'esame degli articoli del decreto-legge lascia esterrefatti perché non risolve i problemi di organico ma anzi li aggrava. In relazione all'articolo 1, ad esempio, ritiene che, a fronte di un dibattito in cui si è costantemente affermata la difficoltà dei giudici di pace a sopperire alle enormi carenze di organico, sia del tutto irragionevole applicare proprio i giudici onorari a sopperire alle lacune di organico dei tribunali. Si domanda quando i cittadini che hanno incardinato delle cause davanti al giudice di pace vedranno svolgersi la prima udienza, a fronte di una scopertura di organico dei giudici onorari che, per alcuni distretti, si aggira intorno al settanta per cento. Analoghi problemi solleva anche l'articolo 2 in ordine agli arretrati delle Corti d'appello. È infatti molto discutibile che per risolvere le situazioni critiche di alcune Corti che hanno arretrati più grandi siano incaricati straordinariamente magistrati di prima valutazione e che venga applicata anche una normativa per cui essi possono lavorare a distanza decidendo su procedimenti che non hanno mai seguito. Con questo sistema vengono del tutto snaturati i principi e le garanzie di collegialità e oralità della Corte d'appello, oltre che svilita l'attività dei legali che avranno tenuto in considerazione gli orientamenti espressi in quel distretto. Peraltro, dopo averlo tolto per i giudici di pace, si inserisce un sistema di cottimo per i magistrati ordinari e ciò a grave discapito della qualità delle sentenze che saranno scritte solo

nell'intento di far numero. Annuncia pertanto sin d'ora che il suo Gruppo presenterà emendamenti anche perché la situazione del sistema giudiziario non è affatto serena in nessun settore e la sua parte politica ritiene che per risolvere i problemi sia necessario incrementare gli organici del personale, magistrati e ausiliari, dotando il sistema giustizia delle necessarie risorse finanziare che invece il Governo finora non ha stanziato. Infine, il provvedimento non interviene sul processo telematico, che invece rappresenterebbe un elemento di valorizzazione della professione forense al contempo semplificando e snellendo i tempi della giustizia.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) sottolinea come il provvedimento sia la più plastica rappresentazione del fallimento del Governo sul tema dell'organizzazione della giustizia e dell'incapacità di intervenire sulla sua amministrazione. È da molto tempo che sono noti i *target* che si debbono raggiungere nell'ambito del Piano di ripresa e resilienza le cui risorse sono vitali per il funzionamento di questo settore e più in generale del sistema Italia. Di fronte a un provvedimento adottato l'8 di agosto e che dunque sta per scadere, e sul quale questo ramo del Parlamento non ha a disposizione che qualche ora per prenderne visione, d'altro non si può parlare che di una vera incapacità del Governo di intervenire con efficacia sull'organizzazione della giustizia e sui *target* del PNRR da raggiungere, probabilmente perché troppo impegnato a istituire nuovi reati e a inasprire le pene.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), a nome del suo Gruppo, sottolinea anzitutto che Forza Italia voterà a favore di un provvedimento la cui urgenza è un dato oggettivo, dovuto alle necessarie modifiche del *disposition time* concordato con l'Unione europea per ottenere le risorse del PNRR. Si augura anzi che gli obiettivi possano davvero essere raggiunti. Tuttavia, non può non sottolineare come la qualità delle sentenze, richiamata anche nei precedenti interventi, dati i meccanismi previsti, possa senz'altro rappresentare un problema soprattutto in relazione all'utilizzazione dei giudici di pace e dei tirocinanti. Lo stesso problema si potrà verificare in ordine alle sentenze delle Corti di appello per le quali saranno applicati magistrati di altri distretti. Tra l'altro l'intento di incentivare con indennità maggiori i magistrati chiamati a questo compito non sembra sia andato particolarmente a buon fine posto che a fronte di un bando per cinquecento unità hanno risposto in meno della metà. Una riflessione su questi temi si rende pertanto assolutamente necessaria e la soluzione non può essere certo rappresentata dalla riapertura di piccoli tribunali.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*) dichiara di comprendere alcune delle perplessità avanzate nel dibattito, con particolare riferimento alla difficoltà oggettiva per i senatori di intervenire su un provvedimento in scadenza. Tuttavia, respinge con forza le critiche avanzate sul merito del provvedimento, con particolare riferimento alle coperture finanziarie: non accetta infatti critiche sul punto da esponenti di Gruppi parlamentari, come ad esempio il Movimento 5 Stelle, che quando sono stati al Governo hanno accumulato a carico delle finanze pubbliche un enorme debito che i cittadini adesso devono ripagare. In relazione poi alle critiche avanzate dai rappresentanti del Partito democratico ricorda che in occasione dell'assunzione degli impegni del PNRR da parte del Governo di cui quel partito faceva parte, il Gruppo di Fratelli d'Italia giudicò molto pericoloso ancorare la qualità delle sentenze alla quantità, per i rischi connessi alla mortificazione dell'intero procedimento giurisdizionale. Peraltro con riferimento ai contenuti specifici del decreto-legge, dichiara di condividerli in quanto sono dei correttivi diretti a raggiungere gli obiettivi del PNRR fissati per il 2026, che praticamente è già alle porte. Le misure introdotte dal decreto, infatti, sono eccezionali e dirette a sopperire alle difficoltà di alcune Corti d'appello, riducendo il presidio di uffici giudiziari non direttamente funzionali agli obiettivi del PNRR, il cui raggiungimento è invece essenziale. Proprio perché i precedenti Presidenti del Consiglio hanno sottolineato la rilevanza strategica del Piano, auspica l'adesione di tutti i Gruppi alle misure introdotte dal provvedimento perché funzionali al raggiungimento degli obiettivi concordati in sede europea.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il senatore SISLER (*FdI*), facente funzione di relatore, e il sottosegretario OSTELLARI dichiarano di rinunciare alla replica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***

(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 settembre.
Il PRESIDENTE ricorda che è iniziata l'illustrazione degli emendamenti. Preso atto che nessun altro vuole intervenire, dà per illustrate tutte le proposte.
Fa infine presente che non appena perverrà il parere della 5a Commissione, si procederà immediatamente alle votazioni dal momento che il provvedimento è già calendarizzato per l'Aula.
La senatrice LOPREIATO (*M5S*) lamenta che i termini per la presentazione degli emendamenti a questo importante provvedimento siano stati troppo a ridosso della ripresa dei lavori del Parlamento dopo la pausa estiva. Infatti, i Gruppi sono stati costretti ad un lavoro affrettato, per poi prendere atto che non sono ancora pervenuti i pareri della Commissione bilancio, presumibilmente per i ritardi del Governo. Invita pertanto la Presidenza a fissare termini più ragionevoli che diano anche ai Gruppi di opposizione la possibilità di poter svolgere un'attività emendativa appropriata.
Il PRESIDENTE ricorda che il termine testé richiamato era stato procrastinato già una volta. Ricorda inoltre che quando esso è stato fissato la calendarizzazione in Assemblea del provvedimento era prevista la settimana corrente. Trattandosi di un provvedimento collegato alla manovra di bilancio che implica un parere preventivo della 5a Commissione su tutti gli emendamenti presentati prima che si possa procedere alla loro votazione, i tempi sono stati calcolati proprio affinché la Commissione giustizia fosse nella condizione di poter riferire all'Aula nei termini stabiliti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, al regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia nonché dell'Organismo indipendente di valutazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, e al regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87 (n. 299)
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 settembre.
Il senatore RASTRELLI (*FdI*) informa che già nella seduta di domani potrebbe essere nelle condizioni di presentare una proposta di parere.
La senatrice LOPREIATO (*M5S*) chiede di poter disporre del tempo per esaminare sia la proposta di parere, sia il provvedimento, dato che la scadenza del termine per l'espressione del parere è prevista per il 16 ottobre e che pertanto non vi è nessuna urgenza di procedere alla votazione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1136) ***Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale***
(Parere all'8a Commissione sul nuovo testo e sui relativi emendamenti. Esame. Parere favorevole con condizione sul nuovo testo. Parere non ostativo con osservazioni sui relativi emendamenti)
Il senatore SALLEMI (FdI), relatore, fa presente che in relazione al disegno di legge n. 1136, su cui la Commissione aveva già espresso un parere favorevole con osservazioni, è stato predisposto dal relatore del provvedimento, un nuovo testo in seguito ad una interlocuzione con la Commissione europea, adottato dall'8a Commissione come testo base. Il nuovo testo si compone di sette articoli, diretti ad affrontare il tema più generale della tutela dei minori nel mondo digitale, nonché regolamentare nel dettaglio situazioni e fattispecie ad oggi sostanzialmente prive di tutela normativa.
L'articolo 1 individua gli obiettivi della legge, ovvero elevare il livello di protezioni della salute psico-fisica dei minori rispetto alle conseguenze derivanti dall'utilizzo di servizi di *social network online* e alle piattaforme di condivisione video. Al riguardo, ricorda che l'articolo 2, paragrafo 7, del

Regolamento UE 2022/1925 definisce il «servizio di *social network online*» come «una piattaforma che consente agli utenti finali di entrare in contatto e comunicare gli uni con gli altri, condividere contenuti e scoprire altri utenti e contenuti su molteplici dispositivi e, in particolare, attraverso chat, post, video e raccomandazioni». L'articolo 2 introduce quindi, al comma 1, una limitazione all'attivazione di account su tali piattaforme, consentita solo per i minori dopo il compimento dei 15 anni. Nelle more dell'introduzione di misure tecniche uniformi a livello europeo, inoltre, il comma 2 prevede che i fornitori di servizi di tali piattaforme verifichino l'età degli utenti con un mini portafoglio nazionale secondo le modalità individuate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale mini portafoglio è reso disponibile entro il 30 giugno 2026. In relazione all'articolo 2, comma 2, fa presente che la Commissione di merito dovrebbe valutare se specificare che la verifica dell'età degli utenti rappresenti un obbligo per i fornitori di servizi di piattaforme social network e condivisione video e se sopprimere la parola: «ragionevoli», in quanto introduce un elemento valutativo di natura non oggettiva in relazione ad una futura normativa europea. L' articolo 3 dispone al comma 1 che i contratti relativi agli *account* già creati e detenuti da minori di età non superiore ai quindici anni restano validi solo se al momento dell'entrata in vigore della legge il minore ha nel frattempo compiuto quindici anni. Al comma 2, invece, si prescrive la nullità dei contratti già conclusi da minori al di fuori dei casi di cui al comma 1, e che tali contratti non possono rappresentare idonea base giuridica per il trattamento dei dati personali. Il Garante per la protezione dei dati personali è chiamato a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 e provvede a irrogare le sanzioni previste dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 agli articoli 58 e 83. L'articolo 4 modifica conseguentemente la disposizione del codice in materia di protezione dei dati personali (articolo 2-*quinquies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) prevedendo che solo il minore che ha compiuto i 16 anni possa esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione e che, con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età tra i quindici e i sedici anni sia lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale. L'articolo 5 prevede che entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge l'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni definisca delle linee guida in materia di minori di età superiore ai quindici anni che esercitano l'attività di influencer. L'articolo 6 reca misure per il rafforzamento della sicurezza dei minori attraverso la previsione di campagne di informazione mirate; l'articolo 7 reca infine l'entrata in vigore del provvedimento. Fatta eccezione per le osservazioni segnalate in relazione al comma 2 dell'articolo 2, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare sul nuovo testo. In relazione agli emendamenti presentati al nuovo testo, presentati il 26 settembre scorso, si segnalano come di competenza della Commissione le identiche proposte 6.3 e 6.4, che introducono per i fornitori di servizi di reti private virtuali l'obbligo di adottare tutte le necessarie misure affinché vengano garantiti il riconoscimento del soggetto richiedente il servizio e l'acquisizione di una copia fotostatica chiara e leggibile del suo documento d'identità nonché di conservare i dati di traffico telematico degli utenti, prevedendo che in caso di inottemperanza all'obbligo di identificazione l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale possa comminare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000,00 a euro 5.000.000,00 e ordinare l'immediata cessazione della violazione, mentre in caso di inottemperanza all'obbligo di conservazione dei dati il Garante per la protezione dei dati personali irroghi ai fornitori di servizi di reti private virtuali le sanzioni previste dall'articolo 162-*bis* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. A tale ultimo riguardo si segnala che tale articolo è stato abrogato dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 101 del 2018 e pertanto occorre individuare il corretto riferimento normativo. Le restanti proposte emendative incidono sul merito del provvedimento e non recano direttamente sanzioni, pertanto per quanto di competenza non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE ritiene importantissimo intervenire sulla materia illustrata dal senatore Sallemi ed anzi, personalmente, ritiene che l'età indicata nella proposta di testo unificato potrebbe essere ulteriormente aumentata in quanto i quattordicenni o quindicenni spesso non hanno la maturità necessaria per interagire nel mondo virtuale in modo consapevole. Propone pertanto al relatore di trasformare le osservazioni sull'articolo 2 in condizioni.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) dichiara di associarsi convintamente alle dichiarazioni del Presidente e sottolinea come il nuovo testo sottoposto al parere della Commissione non sia stato abbastanza coraggioso come invece sarebbe necessario. Il suo Gruppo nella Commissione del merito aveva chiesto una riapertura del termine degli emendamenti proprio perché su alcuni temi sarebbe indispensabile intervenire con maggiore decisione, in particolare sul tema dell'età. Ritiene pertanto che le osservazioni avanzate dal senatore Sallemi debbano essere proposte alla Commissione di merito almeno come delle condizioni.
Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) dichiara di condividere tanto le affermazioni del Presidente quanto quelle della senatrice Stefani. Fa tuttavia presente che sul piano più generale alla Conferenza di Monaco del febbraio 2025 il Vice Presidente degli Stati Uniti ha ritenuto che la normativa europea sul controllo delle cosiddette *big tech* sia illiberale. In quella sede è stato anzi richiamato con forza il diritto al *free speech* e altresì paventato il rischio di contrasti internazionali sul punto. Ritiene pertanto che di tutti questi elementi si debba essere consapevoli perché la congiuntura internazionale non va nella direzione richiamata e anzi i portatori di interessi di questi settori sono molto forti.
Il relatore SALLEMI (*FdI*) avanza in conclusione una proposta di parere non ostativo sul nuovo testo con condizioni, pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna, mentre in relazione agli emendamenti propone di esprimere un parere non ostativo con osservazione.
Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere è approvata.
CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA AL TERMINE DELLA SEDUTA PLENARIA
Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta plenaria è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori della Commissione.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL NUOVO TESTO E SUI RELATIVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1136

La Commissione, esaminato per i profili di competenza il nuovo testo proposto dal relatore, esprime parere non ostativo con le seguenti condizioni:
- in relazione all'articolo 2, comma 2, occorre specificare che la verifica dell'età degli utenti rappresenta un obbligo per i fornitori di servizi di piattaforme social network e condivisione video;
- in relazione al medesimo articolo, appare altresì indispensabile sopprimere la parola «ragionevoli» in quanto introduce un elemento valutativo di natura non oggettiva correlato all'adozione di una futura normativa europea.

Esaminati gli emendamenti trasmessi, il parere è non ostativo, con la seguente osservazione:
- in relazione alle sanzioni introdotte dagli identici emendamenti 6.3 e 6.4, si segnala la necessità di individuare il corretto riferimento normativo in quanto l'articolo 162-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è stato abrogato dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 101 del 2018.

1.3.2.1.18. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 318(pom.) del 07/10/2025

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 7 OTTOBRE 2025
318ª Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.
La seduta inizia alle ore 14,50.
IN SEDE REFERENTE
(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 settembre.
Il PRESIDENTE ricorda che si è conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti, sui quali la Commissione bilancio deve ancora esprimere il proprio parere.
Fa presente invece che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della 5a Commissione sul testo, nel quale esprime parere non ostativo condizionato - ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - ad una riformulazione del comma 3 dell'articolo 12; informa pertanto che il relatore Rastrelli ha presentato l'emendamento 12.500 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna) che recepisce tale condizione.
Avverte infine che è stato ritirato dai presentatori l'emendamento 8.0.1.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, al regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia nonché dell'Organismo indipendente di valutazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, e al regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87 (n. 299)
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 1° ottobre.
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 1° ottobre il senatore Rastrelli aveva preannunciato una proposta di parere favorevole sul Documento.
Si apre la discussione.
La senatrice LOPREIATO (*M5S*) rileva come lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame sia un provvedimento estremamente tecnico. Tuttavia pone all'attenzione della Commissione l'articolo 3 che modifica l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della

giustizia integrando l'Ufficio di Gabinetto con una segreteria del Capo di Gabinetto che opera alle sue dirette dipendenze, con una struttura di missione per la valutazione delle politiche pubbliche. Per assicurare tale integrazione si provvede attraverso venti unità di personale che sono trasferite alle nuove strutture dall'Ispettorato Generale del Ministero della giustizia. In proposito segnala l'opportunità di procedere pertanto all'audizione del Capo dell'Ispettorato generale. In subordine, laddove tale audizione non fosse possibile, preannuncia la presentazione di una proposta di parere alternativo rispetto a quello del relatore.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) preannuncia a sua volta la presentazione da parte del suo Gruppo di una proposta di parere, alternativo a quello del relatore, in cui si chiede di sopprimere l'articolo 3 dello schema di decreto in quanto non appare giustificabile una dotazione così ampia finalizzata a un ufficio di Gabinetto che, sempre di più somiglia a quello di un "ministro ombra". Questa impressione la si ricava da tutto quello che, dall'inizio della legislatura, è successo all'alta dirigenza del Ministero della giustizia che ha registrato una serie di dimissioni a catena a partire dal precedente Capo di Gabinetto. Chiede pertanto al governo quali siano le ragioni di questa nuova struttura. Il Gruppo del Partito Democratico ritiene in ogni caso indispensabile lasciare agli atti un parere alternativo che esprima tutte le riserve sullo schema di decreto in questione.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), facendo proprie tutte le obiezioni avanzate dal senatore Bazoli, sottolinea come nell'articolo 3 sia ragguagliabile una vera e propria struttura parallela, appunto come quella di un "ministro ombra". Struttura che peraltro graverà pesantemente sulle risorse del bilancio pubblico, posto che ai collaboratori del Capo di Gabinetto saranno garantite le stesse competenze economiche già previste per la struttura di supporto del Ministro. Pur in assenza di risorse sufficienti, il Governo non bada a spese quando si tratta di appesantire gli apparati a sostegno di nuovi ministri, come nel caso del neo istituito Dipartimento per il Sud, per il quale sono stati nominati nuovi dirigenti come sta accadendo nel caso in esame. Ritiene pertanto indispensabile avere chiarimenti dal Governo.

Il relatore RASTRELLI (*FdI*), con riferimento alla richiesta di audizione della senatrice Lopreiato, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade la prossima settimana.

Il vice ministro SISTO si riserva di fornire chiarimenti richiesti nella seduta di domani.

Il PRESIDENTE giudica non necessario procedere ad audizioni in questa fase del procedimento ed avverte che nella seduta di domani si procederà alla votazione del parere sullo schema di decreto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* CCXLIV, n. 1 - Allegati I e II) *Documento programmatico di finanza pubblica 2025 e connessi allegati*

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore RASTRELLI (*FdI*), facente funzioni di relatore, in sostituzione del senatore Sisler, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, ai fini dell'espressione del parere alla 5ª Commissione. Nella Nota introduttiva si precisa che il Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP), in attesa della riforma del quadro della normativa contabile, ha sostituito, potenziandolo, il contenuto informativo della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF). Il DPFP costituisce l'atto propedeutico alla presentazione della manovra finanziaria per il triennio 2026-2028; la manovra sarà quindi prima cristallizzata nel Documento Programmatico di Bilancio (DPB), da trasmettere alla Commissione europea entro la scadenza del 15 ottobre e, poi, dettagliata nel disegno di legge di bilancio che sarà presentato al Parlamento. Con riferimento alle azioni previste in materia di giustizia il documento specifica che si continua a lavorare per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR e per consolidare e proseguire l'azione riformatrice dopo il 2026, in linea con quanto previsto nel Piano. In tale contesto, l'Esecutivo ha operato per assicurare la riduzione dell'arretrato civile e del *disposition time* in vista degli obiettivi fissati dal PNRR per il 2026. In particolare, in ambito civile, riguardo all'obiettivo 2026 (che prevede la riduzione del 90 per cento delle cause pendenti al 31 dicembre 2022), al primo semestre 2025 si è registrata una riduzione dei procedimenti civili pendenti presso Tribunali e Corti di Appello pari, rispettivamente, all'81,0 per cento e all'80,0 per cento.

In riferimento al *disposition time* e agli obiettivi previsti entro giugno 2026 (che fissano la riduzione dei tempi di trattazione di tutti i procedimenti contenziosi civili del 40 per cento e di quelli penali del 25 per cento), si è registrata, rispetto al 2019, una riduzione a giugno del 2025 del 27,7 per cento nel settore civile e del 28,0 per cento a dicembre 2024 in quello penale. Per rafforzare tali tendenze positive e consolidarle a livello territoriale, sono state adottate specifiche misure per accelerare la definizione dei procedimenti civili pendenti. Tra le misure introdotte, in particolare, si ricordano: l'assegnazione di magistrati, addetti all'ufficio del massimario e del ruolo, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità in materia civile; l'applicazione straordinaria di magistrati a distanza, su base volontaria, per la definizione da remoto di procedimenti civili; il potenziamento del ruolo organico del personale della magistratura ordinaria. Per quanto riguarda poi la riforma del processo civile e l'attuazione della riforma del procedimento fallimentare, nel Documento si evidenzia che nel corso del 2025, nell'ambito dell'Osservatorio permanente sull'efficienza degli strumenti e delle misure disciplinate dal Codice della crisi d'impresa, è stata finalizzata l'attività di raccolta di elaborazione dei dati e dei contributi necessari per la predisposizione della relazione del Ministro della giustizia al Parlamento sull'efficacia degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza; sono stati predisposti i contenuti utili al prossimo aggiornamento del decreto contenente le indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento e per la conduzione dei negoziati, nell'ambito della composizione negoziata e le disposizioni attuative sulla formazione e la costituzione degli elenchi degli esperti indipendenti nella composizione negoziata.
Con riferimento al tema della riduzione del sovraffollamento delle carceri, è stata disposta la realizzazione di nuove strutture e l'ampliamento di quelle esistenti attraverso un Programma di interventi da attuare nel periodo 2025-2027. Esso permetterà di aumentare la capienza complessiva del sistema penitenziario, migliorando al contempo le condizioni degli istituti e contrastando in modo strutturale il fenomeno del sovraffollamento. Per le finalità indicate sarà anche potenziato il contingente di personale dedicato. L'azione del Governo inoltre è volta a rendere più rigorose e rapide le procedure di valutazione relative alla liberazione anticipata, anche attraverso l'informatizzazione del fascicolo personale del detenuto, e nonché a migliorare la riabilitazione dei detenuti con dipendenza da stupefacenti o alcol, con l'obiettivo di prevedere modalità esecutive della pena maggiormente idonee alle specifiche esigenze socio-riabilitative di tali soggetti.
Per quanto riguarda i provvedimenti legislativi collegati alla manovra finanziaria per il settore della giustizia il Documento elenca i seguenti disegni di legge: Revisione delle circoscrizioni giudiziarie; Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani (A.S. 1519, attualmente in corso d'esame in Commissione); Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'Ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile; Nuove disposizioni in materia di magistratura onoraria; Disposizioni di interesse del Ministero della giustizia per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024; Stabilizzazione del personale assunto dal Ministero della giustizia nell'ambito dell'attuazione del PNRR; Sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale applicati alla giustizia; Delega al Governo per la riforma dell'Ordinamento forense (disegno di legge già assegnato alla Camera dei deputati).
Nel rinviare al Dossier predisposto dal Servizio Studi per un dettagliato esame del Documento, segnala infine che l'Allegato I al Documento reca la Nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente che contiene anche gli stanziamenti di spesa che interessano il Ministero della giustizia. Inoltre, nell'Allegato II che reca la Relazione sull'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile, è contenuto uno specifico focus relativo all'Indice di efficienza della Giustizia Civile. Per quanto di competenza propone l'espressione di un parere favorevole.
La senatrice LOPREIATO (*M5S*) chiede di poter procedere alla votazione nella seduta di domani, al fine di poter approfondire il documento.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1578) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025***

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere favorevole con

osservazione sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il senatore RASTRELLI (*FdI*), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, recante disposizioni finalizzate, ai sensi dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, a rimuovere gli ostacoli regolatori e di carattere normativo o amministrativo all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori. Il disegno di legge, di iniziativa del Governo, si compone di 9 articoli, suddivisi in tre capi: il capo I (articoli da 1 a 3) reca disposizioni in materia di servizi pubblici locali, il capo II (articoli 4 e 5) reca disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e di trasporto aereo e il capo III (articoli da 6 a 9) introduce ulteriori disposizioni proconcorrenziali. In relazione alle competenze della Commissione giustizia, segnala in particolare le seguenti disposizioni: l'articolo 2, che reca una disciplina sanzionatoria per la violazione di talune disposizioni del decreto legislativo n. 201 del 2022 in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Si prevede che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) applichi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 5.000 a un massimo di 500.000 euro all'ente locale che non abbia adottato la relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica o che non abbia pubblicato la medesima relazione nel sito internet istituzionale. La medesima sanzione è applicata all'ente locale che non abbia adottato l'atto di indirizzo richiesto dall'articolo 1 del disegno di legge per il caso di andamento gestionale insoddisfacente di un servizio affidato, per cause dipendenti dall'attività del gestore del servizio. In caso di incompletezza della suddetta relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali, tale da non consentirne una compiuta valutazione, si prevede che l'ANAC richieda le necessarie integrazioni; l'articolo 6, comma 1, lettera a) che introduce una nuova fattispecie incriminatrice all'interno dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 204/2015, attraverso l'aggiunta del nuovo comma 1-*bis* che punisce l'impiego professionale di un cosmetico con modalità difformi dalle indicazioni presenti nella relativa etichettatura, in modo che ne derivi un pericolo alla salute. Tale condotta è sanzionata con le medesime pene prescritte dal precedente comma 1 dell'articolo 3 (che punisce chiunque produca, detenga per il commercio o ponga in commercio prodotti cosmetici che, nelle condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, possano essere dannosi per la salute umana) ossia con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad euro 1.000. Al riguardo, poiché il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 204 del 2015 prevede una riduzione di pena per le condotte di cui al comma 1 del medesimo articolo commesse per colpa, la Commissione di merito dovrebbe valutare l'opportunità di specificare, al medesimo comma 2, se prevedere la punibilità a titolo di colpa anche nel caso del reato di cui al comma 1-*bis*. L'articolo 6, comma 1, lettera b), che sostituisce l'articolo 5 del decreto legislativo n. 204 del 2015 in materia di violazione degli obblighi dei distributori di cosmetici introducendo le seguenti modifiche: il comma 1 trasforma l'ammenda da 3.000 a 30.000 euro, stabilita per le condotte ivi già previste di mancata verifica in una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro; il comma 2 applica la stessa sanzione amministrativa anche a chiunque, fuori dai casi previsti dal precedente articolo 3 citato, impieghi a livello professionale un cosmetico con modalità difformi dalle indicazioni presenti nella relativa etichettatura. L'articolo 6, comma 1, lettera c), che innova la disciplina sanzionatoria inerente alla violazione dei divieti di utilizzo all'interno dei prodotti cosmetici di specifiche sostanze ritenute vietate ovvero soggette a restrizioni. Nello specifico, la norma in novella l'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 204/2015, prevedendo, salvo che i fatti integrino una delle fattispecie di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo e salvo che i fatti costituiscano più gravi reati, la pena della reclusione da sei mesi a due anni e della multa da euro 2.000 a euro 15.000, per colui che impiega nella fabbricazione di prodotti cosmetici le sostanze di cui all'allegato II del Regolamento CE n. 1223/20094 ovvero immette in commercio un cosmetico fabbricato con le medesime sostanze di cui al predetto allegato II; l'articolo 6, comma 1, lettera d), che introduce una nuova fattispecie incriminatrice nell'ambito della disciplina che sanziona la violazione degli obblighi di etichettatura e di dichiarazioni relative ai prodotti cosmetici. Si introduce un nuovo comma 1-bis all'articolo 13 del decreto legislativo n. 204 del 2015 che sanziona con la pena dell'arresto fino a tre mesi e l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta del soggetto responsabile che immetta

sul mercato un prodotto cosmetico con etichettatura vantante attività biocida (così come definita dal Regolamento UE n. 528/2012), non correlata alla definizione di prodotto cosmetico; si introduce altresì un nuovo comma 1-*ter* al medesimo articolo 13 che sanziona con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000 chi immette sul mercato un prodotto presentato come cosmetico con etichettatura vantante attività terapeutica o di profilassi; l'articolo 6, comma 2, che modifica la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi. La novella di cui alla lettera a) introduce una sanzione penale - arresto fino a tre mesi e dell'ammenda da 1.000 a 10.000 euro - per il caso in cui l'impiego, in violazione delle relative condizioni di utilizzo indicate nell'autorizzazione, di un prodotto biocida autorizzato, o l'impiego di un prodotto biocida non autorizzato, sia effettuato da un utilizzatore non professionale né industriale e ne derivi il pericolo di contaminazione di persone, di specie animali non bersaglio o dell'ambiente. La novella di cui alla lettera c) introduce quindi la medesima sanzione penale - arresto fino a tre mesi e ammenda da 1.000 a 10.000 euro - per il caso in cui l'impiego, in violazione delle relative condizioni di utilizzo indicate nell'autorizzazione, di un presidio medico-chirurgico autorizzato, o l'impiego di un presidio medico-chirurgico non autorizzato, sia effettuato da un utilizzatore non professionale né industriale e ne derivi il pericolo di contaminazione di persone, di specie animali non bersaglio o dell'ambiente; l'articolo 9, che interviene sulla disciplina in materia di società tra professionisti, modificando i requisiti relativi alla consistenza della compagine sociale costituita dai soci con la qualifica di professionisti all'interno della persona giuridica. Nello specifico, la disposizione in commento prevede che una società può ottenere la qualifica di società tra professionisti se il numero dei soci professionisti ovvero, in alternativa, la partecipazione al capitale dei professionisti sia tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto, senza che su ciò influiscano eventuali patti sociali o parasociali derogatori delle regole previste dal modello societario prescelto. A differenza di quanto previsto dalla vigente disciplina, dunque, il requisito della maggioranza dei due terzi è riferito, in via alternativa, al numero di soci che possiedono la qualifica di professionista oppure alla partecipazione dei professionisti al capitale sociale. Inoltre, si prevede che il venir meno della consistenza sociale appena delineata rappresenta causa di scioglimento della società: in questo caso il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la partecipazione sociale dei professionisti sia ristabilita nel termine perentorio di sei mesi. Per quanto di competenza, propone l'espressione di un parere favorevole con l'osservazione già illustrata relativa all'articolo 6, comma 1, lettera a).

In relazione agli emendamenti presentati, segnala per i profili di competenza della Commissione giustizia tutte le proposte che incidono sull'articolo 6 del provvedimento che reca disposizioni in materia sanzionatoria. Su tali proposte, che incidono sul merito del provvedimento, non vi sono osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere favorevole con osservazione sul testo e non ostativo sugli emendamenti, pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna, è approvata.

(199) ***NICITA. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo***

(611) ***Mara BIZZOTTO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico***

(631) ***MARTELLA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo***

(828) ***DE CRISTOFARO e altri. - Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media***

(1242) ***Dolores BEVILACQUA e altri. - Modifiche alla disciplina della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.***

(1257) ***Enrico BORGHI e altri. - Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico,***

televisivo e multimediale
(1521) ***MALAN e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208***
(1570) ***BERGESIO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della governance della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e valorizzazione delle partecipazioni societarie***
(1589) ***Mariastella GELMINI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico***
(Parere alla 8ª Commissione sul testo unificato. Esame congiunto. Parere non ostativo)
La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra i contenuti del testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, ai fini dell'espressione del parere all'8ª Commissione.
Per le parti di competenza della commissione Giustizia segnala: l'articolo 1 che, modificando l'articolo 3 del decreto legislativo n. 208 del 2021, definisce la figura dell'"*influencer*" e stabilisce che tali soggetti, i quali esercitano un'attività analoga o comunque assimilabile a quella dei fornitori di servizi di media audiovisivi, sono sottoposti alla giurisdizione nazionale, secondo criteri definiti con apposito provvedimento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in conformità alla normativa dell'Unione europea; l'articolo 8 che, nel ridefinire le norme sulla composizione del consiglio di amministrazione della RAI, sostituendo il comma 18 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 208 del 2021, stabilisce che nel caso in cui vengano meno i requisiti soggettivi di cui al cui al comma 10 del medesimo articolo 63, ovvero per giusta causa o gravi violazioni di legge, la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall'assemblea e acquista efficacia previo parere favorevole dei due terzi dei membri della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; l'articolo 9 che, inserendo un articolo 64-*bis* al decreto legislativo n. 208 del 2021, stabilisce che al fine di garantire una gestione più efficace, trasparente e sostenibile delle società partecipate, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. è autorizzata a cedere quote delle proprie partecipazioni in società controllate, mantenendo comunque, per quanto riguarda le società non quotate, il controllo societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.
Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) annuncia il voto contrario sulla proposta di parere, rilevando come la maggioranza, invece di preoccuparsi di riformare la RAI dovrebbe intanto farla funzionare a normativa invariata: come è tristemente noto, infatti, attualmente il consigliere anziano deve svolgere le funzioni del Presidente del Consiglio di amministrazione della RAI in quanto risulta impossibile per la Commissione di vigilanza nominare un presidente effettivo, poiché la maggioranza stessa per contrasti interni non si presenta in Commissione, bloccando i lavori. In proposito sottolinea che il *quorum* di garanzia previsto dalla normativa vigente in relazione alla nomina del Presidente assicura che la RAI non si trasformi completamente in un megafono della maggioranza, ma assicuri una informazione pluralista e non manipolata a fini di propaganda politica. Già adesso l'informazione del servizio pubblico è fortemente condizionata dalla comunicazione politica della maggioranza con effetti disastrosi sul piano degli ascolti.
La senatrice LOPREIATO (*M5S*) dichiarando di condividere tutte le osservazioni avanzate dal senatore Scalfarotto, annuncia sin d'ora il voto contrario sulla proposta di parere non ostativo, sottolineando che farà presenti nella sede del merito tutte le obiezioni sul provvedimento in esame. Non solo, come più volte denunciato dalla Presidente della Commissione di vigilanza RAI, non si riesce a nominare il Presidente del Consiglio di amministrazione per un dissidio interno alla maggioranza, ma nel provvedimento non c'è nulla sul necessario recepimento dei principi del *freedom act* europeo nel nostro ordinamento e le risorse destinate alla concessionaria pubblica radiotelevisiva rimangono ancora molto incerte, quando invece sarebbe necessaria una continuità del finanziamento.
Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la

proposta di parere non ostativo è approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(1434) ***Cristina TAJANI e altri. - Norme sulla tutela anticipatoria della crisi da sovraindebitamento***

(Discussione e rinvio)

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, finalizzato a rafforzare le misure anticipatorie della crisi da sovraindebitamento e la tutela del soggetto debitore attraverso la creazione di un sistema di servizi di consulenza sul debito, articolato a livello territoriale, e della valutazione preventiva della capacità di rimborso del finanziamento da parte del soggetto finanziato, utile ad evitare la perdita di reddito e l'erosione del patrimonio in conseguenza della situazione di crisi da sovraindebitamento. Il Capo I (articoli 1-3) reca disposizioni generali. Nello specifico ai sensi dell'articolo 1 la finalità dell'intervento legislativo è il rafforzamento della tutela del soggetto debitore. Tale tutela si realizza attraverso la promozione di un sistema di servizi professionali e gratuiti, articolata a livello territoriale, per fornire supporto qualificato ai debitori e di valutazione preventiva della capacità di rimborso con l'obiettivo di evitare la concessione di credito insostenibile e di evitare al debitore la perdita di reddito e l'erosione del patrimonio in conseguenza della crisi da sovraindebitamento (comma 1). Il comma 2 dell'articolo 1 definisce con chiarezza l'ambito soggettivo di applicazione, identificandolo in tutti i soggetti non sottoponibili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, nota come "legge sul sovraindebitamento". L'articolo 2 reca le definizioni: con "crisi da sovraindebitamento" si intende la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile del debitore che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente; con "creditori pubblici qualificati" si intendono l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate - Riscossione; infine con "servizi di consulenza sul debito" si intendono i servizi indipendenti e professionali messi a disposizione dei consumatori che incontrano, o potrebbero incontrare, difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari, erogati gratuitamente a favore del debitore. L'articolo 3 istituisce presso la Banca d'Italia la piattaforma telematica "Debito sostenibile", strumento digitale di prevenzione delle situazioni di potenziale crisi da sovraindebitamento. La piattaforma è concepita per promuovere una cultura dell'autovalutazione finanziaria, consentendo ai cittadini di monitorare la propria posizione debitoria e di prevenire l'insorgere di crisi con congruo anticipo.

La piattaforma ha il compito di individuare le tipologie di *rating*, graduate a seconda del grado di solvibilità del singolo e di rilasciare, attraverso apposita certificazione telematica, il valore di *rating* associato a ciascun soggetto interrogante.

Il Capo II (articoli 4-9) è rubricato "Servizi di consulenza sul debito".

L'articolo 4 delinea le caratteristiche generali dei servizi di consulenza sul debito, che devono essere erogati nel rispetto dei princìpi di indipendenza, professionalità, gratuità per il fruitore e universalità di accesso. L'assistenza mira a garantire al soggetto finanziato la piena comprensione dei rischi connessi alla stipula di un contratto di credito e a sviluppare una consapevolezza critica del rapporto tra la propria situazione patrimoniale e la capacità di rimborso del debito. La copertura dei costi del servizio di consulenza sul debito è garantita dall'utilizzo di fondi pubblici e privati erogati dalle principali categorie di creditori dei soggetti sovraindebitati, quali banche, intermediari finanziari e gestori delle scommesse e del gioco d'azzardo. La definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento del corrispettivo relativo allo svolgimento dell'attività di consulenza è demandata ad annuali decreti del Ministero della giustizia. L'articolo 5 introduce l'istituto dell'"Organismo di consulenza sul debito" (OCD) e ne stabilisce la struttura, i requisiti per la partecipazione e le modalità di iscrizione in un registro ufficiale. La disposizione demanda la costituzione degli "Organismi di Consulenza sul debito" agli attuali Organismi di composizione della crisi (OCC). Gli Organismi di consulenza sul debito, una volta costituiti, devono essere iscritti in un registro tenuto presso il Ministero della giustizia, che è lo stesso registro già previsto per gli organismi di composizione della crisi. Le modalità per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, insieme alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti saranno definite tramite un regolamento adottato dal Ministro della giustizia di concerto

con il Ministro del *made in Italy* e il Ministro dell'economia e delle finanze.
L'articolo 6 del disegno di legge disciplina specificamente le competenze dell'organismo di consulenza sul debito e definisce le caratteristiche della convenzione che tale organismo può stipulare con gli enti del Terzo settore per l'erogazione dei servizi di consulenza sul debito. Gli enti convenzionati sono tenuti a offrire servizi di consulenza personalizzata e multidisciplinare, che includano assistenza tecnica, giuridica e psicologica, per quei soggetti che stanno incontrando, o che potrebbero incontrare con un elevato grado di certezza, difficoltà nel rispettare impegni finanziari già assunti o derivanti da nuove forme di finanziamento. L'articolo 6 (comma 4) introduce inoltre uno specifico obbligo per il creditore che eroga il finanziamento, il quale deve indirizzare preventivamente il soggetto da finanziare o già finanziato verso i servizi di consulenza sul debito offerti dagli enti del Terzo settore convenzionati. L'articolo 7 istituisce, all'interno dello stato di previsione del Ministero della giustizia, il «Fondo per la tutela anticipatoria della crisi da sovraindebitamento», con una dotazione finanziaria annuale fissata a 200 milioni di euro, la cui copertura è assicurata tramite le maggiori entrate previste dall'articolo 13. L'articolo 8 introduce nuove disposizioni relative all'utilizzo dei servizi di consulenza sul debito nelle fasi successive all'emersione della crisi, in particolare durante le procedure di composizione della crisi. L'articolo 9 istituisce una sezione dedicata ai consulenti sul debito nell'albo unico dei consulenti finanziari, previsto dall'articolo 31 del testo unico in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998). Devono essere iscritti in questa sezione gli enti del Terzo settore che per statuto erogano servizi di consulenza sul debito. Si prevede che un rappresentante delle associazioni rappresentative di questi enti del Terzo settore possa assistere alle riunioni dell'Organismo di vigilanza (comma 1). L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo si occupa dell'iscrizione, previa verifica dei requisiti necessari, della cancellazione dall'albo secondo le ipotesi stabilite dalla CONSOB, e svolge ogni altra attività di tenuta dell'albo (comma 2). Il comma 3 demanda a un successivo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la CONSOB, la definizione dei requisiti di indipendenza e professionalità per l'iscrizione degli enti del Terzo settore in questa sezione.
Il Capo III, rubricato "Strumenti per l'utilizzo consapevole degli strumenti di debito", consta del solo articolo 10, il quale disciplina l'istituzione del «Bilancio familiare». Ai sensi del comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, è prevista l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di una commissione, composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante delle associazioni degli enti del Terzo settore maggiormente rappresentative a livello nazionale in base al numero degli aderenti (individuate in attuazione degli articoli 59 e 64 del codice del Terzo settore), un rappresentante della CONSOB, un rappresentante della Banca d'Italia e due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Il compito di questa commissione è definire le linee guida per la costruzione e l'individuazione degli elementi base del Bilancio familiare. Il Capo IV (articoli 11 e 12) delinea le norme relative alla tutela anticipatoria dell'unica abitazione di proprietà del debitore. L'articolo 11 introduce gli Strumenti operativi di tutela anticipatoria, applicabili in presenza di debiti garantiti da ipoteche gravanti sull'unico immobile di proprietà del debitore. Per facilitare il raggiungimento di un accordo con il creditore e per il regolare adempimento degli impegni, il debitore ha il diritto di accedere al «Fondo salva casa», anche con l'assistenza dell'ente del Terzo settore. L'articolo 12 disciplina il «Fondo salva casa», istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1502) ***Erika STEFANI e altri. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di oralità del rito civile ordinario di cognizione***

(Discussione e rinvio)
Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, che modifica l'articolo 127-*ter* del codice di procedura civile al fine di ripristinare l'ordinario principio di oralità per le udienze del rito ordinario di cognizione, valorizzando così la partecipazione attiva degli avvocati e la funzione dinamica dell'udienza come momento essenziale del contraddittorio. L'articolo

unico, al comma 1, riscrive completamente l'articolo 127-*ter* del codice di procedura civile stabilendo che l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte contenenti esclusivamente le istanze e le conclusioni, ma tale sostituzione è ammessa solo se ne fanno richiesta congiunta tutte le parti costituite. La norma esclude inoltre tale possibilità di sostituzione quando la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice è necessaria, o quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice. Ricorda che, nel testo vigente dell'articolo 127-*ter*, l'udienza può essere sostituita dal deposito di note scritte solo se non richiede la presenza di soggetti terzi (diversi da difensori, parti, pubblico ministero e ausiliari del giudice). Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. Questo meccanismo prevede una certa flessibilità, consentendo potenzialmente al giudice di disporre la trattazione scritta laddove non vi siano richieste specifiche. Con le modifiche proposte dal disegno di legge, invece, la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte (contenenti le sole istanze e conclusioni) è ammessa solo se ne fanno richiesta tutte le parti costituite, oltre alla condizione che l'udienza non richieda la presenza di soggetti diversi. In sintesi, il disegno di legge rende il consenso congiunto di tutte le parti una condizione necessaria e vincolante per optare per la trattazione scritta. Se il giudice opta per la sostituzione dell'udienza, egli deve assegnare un termine perentorio per il deposito delle note non inferiore a quindici giorni, salvo la possibilità di abbreviarlo in caso di particolari ragioni di urgenza di cui deve dare atto nel provvedimento; il giudice deve poi provvedere entro trenta giorni dalla scadenza di tale termine. Qualora nessuna delle parti depositi le note nel termine assegnato, il giudice è tenuto ad assegnare un nuovo termine perentorio o a fissare udienza; se anche in questa seconda fase le note non vengono depositate o se non vi è comparizione all'udienza, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. A livello procedurale, il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato a tutti gli effetti la data di udienza, e il provvedimento depositato entro il giorno successivo a tale scadenza si considera letto in udienza. In proposito rammenta che in base al vigente articolo 127-*ter* del codice di procedura civile con il provvedimento con cui il giudice sostituisce l'udienza, è prevista la possibilità che ciascuna parte costituita possa opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione. Il giudice è poi tenuto a provvedere su tale opposizione con decreto non impugnabile. Inoltre, la disposizione prevede che nel caso previsto dall'articolo 128, se una delle parti si oppone il giudice è tenuto a revocare il provvedimento e a fissare l'udienza pubblica. Nel testo dell'articolo 127-*ter* del codice di procedura civile proposto dal provvedimento in esame l'opposizione unilaterale è completamente eliminata. Dal momento che la trattazione scritta è ammessa solo su richiesta congiunta e unanime delle parti, viene meno evidentemente la necessità per una singola parte di opporsi. Per coordinamento l'articolo unico, al comma 2, dispone anche la soppressione del secondo periodo del primo comma dell'articolo 128 del codice di procedura civile.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1578 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo ed i relativi emendamenti, per quanto di competenza, esprime parere favorevole sul testo con la seguente osservazione:

- in relazione all'articolo 6, comma 1, lettera a), valuti la Commissione di merito di specificare al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 204 del 2015 se, anche nel caso del reato di cui al comma 1-*bis*, introdotto con il provvedimento in esame, è prevista la punibilità a titolo di colpa, in quanto il citato comma 2 dell'articolo 3 prevede già una riduzione di pena per le condotte di cui al comma 1 del medesimo articolo commesse per colpa.

In relazione agli emendamenti esprime parere non ostativo.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1519

Art. 12

12.500

Il Relatore

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di controllo di cui al presente articolo, pari a 250.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.".

1.3.2.1.19. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 320(ant.) del 09/10/2025

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 2025
320ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
SISLER

La seduta inizia alle ore 9,15.
IN SEDE REFERENTE
(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 ottobre.
Il PRESIDENTE avverte che il relatore, senatore Rastrelli, ha presentato gli emendamenti 9.100, 10.0.100, 12.100, 13.100 e 14.0.100, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.
Il senatore RASTRELLI (*FdI*) illustra brevemente le proposte emendative. L'emendamento 9.100 è volto a sostituire l'articolo 9 del disegno di legge per precisare meglio la portata della norma sul piano applicativo, mentre l'emendamento 10.0.100 è volto ad introdurre un articolo aggiuntivo, finalizzato a modificare gli articoli 24-*opties* e 24-*undecies* del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 concernente il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune (PAC). Illustra infine l'emendamento 14.0.100 volto ad introdurre un articolo aggiuntivo che disciplina le competenze in materia di controlli ai fini della condizionalità sociale. Gli emendamenti 12.100 e 13.100 sono volti ad alcune correzioni tecniche del testo.
Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 13 di domani, venerdì 10 ottobre.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1519

Art. 9

9.100
Il Relatore
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9
(Violazioni delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari)

1. Al titolo II del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, dopo il capo II è inserito il seguente:

«Capo II-*bis* - Violazione delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari;

«Art. 7-*bis*

(Sanzioni amministrative per l'impiego abusivo delle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque prepara, produce, confeziona, detiene, vende, pone in vendita, mette in commercio, cede a qualsiasi titolo o pubblicizza con qualunque mezzo prodotti alimentari diversi da quelli indicati ai punti 1, 2 e 3 dell'allegato VII, parte III, al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, utilizzando etichette, documenti commerciali, materiale pubblicitario o altre forme di pubblicità, quali definite all'articolo 2 della direttiva 2006/114/CE del Consiglio, o qualsiasi forma di presentazione che indichi, implichi o suggerisca che il prodotto è un prodotto lattiero-caseario, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 4.000 euro fino a un massimo di 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro e al sequestro della merce e di ogni materiale o supporto mediante il quale è commessa la violazione ai fini della loro confisca e distruzione; la sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora la denominazione latte o le denominazioni di cui al punto 2, secondo comma, dell'allegato VII, parte III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che specificano l'origine vegetale del prodotto o siano accompagnate da locuzioni negative. Per un prodotto contenente latte o prodotti lattiero-caseari, le medesime denominazioni possono essere utilizzate unicamente per descrivere le materie prime di base o per elencare gli ingredienti in conformità alla direttiva 2000/13/CE o del regolamento (UE) n. 1169/2011.

2. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

Art. 10

10.0.100

Il Relatore

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42)

1. Al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24-*octies*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Ai beneficiari del contributo per l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 che non realizzano integralmente l'investimento, per motivi diversi dalle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, è riconosciuto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate, decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate, a condizione che l'obbiettivo generale dell'investimento sia stato comunque raggiunto.»;

b) all'articolo 24-*undecies*, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Nel caso in cui, a seguito di controllo, l'importo richiesto nella domanda di pagamento supera di una percentuale maggiore del 10 per cento l'importo accertato in sede istruttoria, il beneficiario è soggetto, oltre alla decurtazione dell'importo non riconosciuto, alla sanzione nella misura pari al medesimo importo non riconosciuto.».

Conseguentemente, al titolo II, capo II, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 e al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42».

Art. 12

12.100

Il Relatore

Al comma 3, sostituire le parole: «per l'anno 2025»*, ovunque ricorrenti, con le seguenti:* «per l'anno 2026».

Art. 13

13.100

Il Relatore

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «indicate» *con la seguente:* «indicati».

Art. 14

14.0.100

Il Relatore

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*

(Competenze in materia di controlli ai fini della condizionalità sociale)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

«1-*ter.* L'AGE-Control S.p.A. esercita funzioni di controllo sulle imprese agricole per il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 ed all'Allegato IV del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, nonché degli articoli 87, 88 e 89 del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021.

1-*quater.* Nell'esercizio delle funzioni di controllo, gli ispettori AGE-Control S.p.A. rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale.».

1.3.2.1.20. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 321(pom.) del 14/10/2025

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 14 OTTOBRE 2025
321ª Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO
indi del Vice Presidente
SISLER

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.
La seduta inizia alle ore 14,45.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, al regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia nonché dell'Organismo indipendente di valutazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, e al regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87 (n. 299)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che erano rimasti in sospeso i chiarimenti del Governo in relazione ad alcune richieste avanzate nel corso della discussione generale.

Il vice ministro SISTO, intervenendo in replica, precisa che nelle scorse sedute erano intervenuti i senatori Lopreiato, Bazoli e Scalfarotto, per chiedere chiarimenti in ordine all'articolo 3 dello schema di decreto in esame. In via preliminare, ritiene del tutto fisiologico all'inizio di ogni legislatura si proceda ad una revisione degli assetti organizzativi degli uffici di diretta collaborazione e delle varie articolazioni ministeriali, in una logica di efficacia dell'azione amministrativa, anche alla luce di un nuovo indirizzo politico. Dall'avvio dell'attuale legislatura, i Ministeri che hanno adottato provvedimenti di riorganizzazione sono stati otto, su un totale di più della metà dei Ministeri con portafoglio, che sono quindici, ed ulteriori iniziative risultano attualmente in fase avanzata di approvazione. Rilevo che non tutti questi interventi sono passati dal parere delle commissioni parlamentari, in ragione della diversa natura degli atti normativi adottati per emanarli. Oltre all'Atto del Governo oggi in esame relativo al Ministero della giustizia, le Camere hanno infatti esaminato gli schemi del decreto del Presidente della Repubblica di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, del Ministero dell'università e della ricerca e, di recente, quello del Ministero della salute. Parimenti sono stati esaminati Atti del Governo che prevedono riorganizzazione a livello dipartimentale e di direzioni generali del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Inoltre, con la forma più

semplificata del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono state adottate misure di riorganizzazione anche da parte, tra gli altri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito ricorda che, nella passata legislatura, analoghe modifiche erano state introdotte tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in relazione al Ministero della giustizia. Nel merito del provvedimento in esame, sottolinea che da un lato si tratta di contenuti largamente vincolati dalla fonte primaria di natura legislativa e dall'altro che non vi è necessità di maggiori stanziamenti sotto il profilo delle risorse finanziarie. Per attuare tali misure, infatti, ci si avvarrà di autorizzazioni di spesa già previste a legislazione vigente o attraverso misure di riorganizzazione interna degli Uffici.

Con riferimento alla direzione generale per la valutazione delle politiche pubbliche, si tratta dell'attuazione di una previsione contenuta nella legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) e nel decreto-legge n. 75 del 2023 adottato nel quadro del potenziamento, in seno a ciascun Ministero, delle strutture di supporto all'organo di indirizzo politico nelle funzioni di analisi e programmazione della spesa per il settore di competenza, tanto più nella delicata fase di attuazione del PNRR.

In relazione poi all'incremento di 20 unità della dotazione organica di personale amministrativo dell'Ufficio di Gabinetto essa è compensata dalla riduzione dell'organico dell'Ispettorato generale (da 145 a 125 unità). Si tratta di una misura di riorganizzazione di due Uffici che sono entrambi di diretta collaborazione, senza mutare la dotazione organica complessiva e ciò a fronte di interventi di riorganizzazione dei regolamenti di altri Ministeri che appaiono invece prevedere incrementi netti della dotazione organica degli uffici di diretta collaborazione.

Nel caso dell'articolo 3, la variazione è meramente interna e si rende opportuna in una logica di efficienza generale, in funzione dei diversi carichi di lavoro riscontrati in concreto tra i due uffici. Essa non avrà impatto sulle importanti funzioni istituzionali dell'Ispettorato generale, anche in ragione dello sviluppo delle modalità lavorative a distanza da parte degli ispettori. In tal senso, la previsione di ridurre di una unità il numero dei dirigenti dell'ispettorato e di istituire contestualmente la figura del capo della segreteria del Capo di Gabinetto appare in stretta coerenza con il potenziamento dell'Ufficio di gabinetto, in ragione dei più gravosi compiti di supporto e di coordinamento della stessa segreteria. Anche in questo caso l'operazione avviene ad invarianza finanziaria.

Sottolinea, quanto agli aspetti organizzativi, la peculiarità degli assetti istituzionali in cui opera il Ministero della giustizia, la cui natura di organo del Governo si colloca all'interno di un sistema in cui operano direttamente una pluralità di soggetti di primario rango costituzionale. Sottolinea infine che la complessità della struttura del Ministero della giustizia, richiede un costante aggiornamento dell'adeguatezza dell'organizzazione delle articolazioni ministeriali preposte al servizio dell'autorità politica, al fine di garantire il migliore svolgimento delle funzioni di coordinamento e supporto alle attività di Governo.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) illustra la proposta di parere alternativo presentata dal suo Gruppo (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), che prevede l'espressione di un parere non ostativo condizionato alla soppressione dell'articolo 3 dello schema di decreto: infatti, i chiarimenti forniti dal Governo non sono sufficienti a superare le obiezioni rispetto a tale disposizione che rimane incomprensibile sotto diversi profili. In primo luogo, l'intervento di riorganizzazione del tutto ingiustificatamente assegna venti unità di personale all'Ufficio di Gabinetto diminuendo per equivalente le risorse assegnate all'Ufficio dell'Ispettorato generale. In secondo luogo, non è chiaro per quale motivo debba essere rafforzata, anche attraverso premialità economiche, una struttura quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro a detrimento di altri uffici del ministero. Questa riorganizzazione appare tuttora priva di motivazione e, sebbene sulla carta sia previsto un incremento delle funzioni, l'aumento delle competenze dà luogo ad una concentrazione di poteri del tutto criticabile ed ingiustificabile anche alla luce dei numerosi avvenimenti che hanno connotato l'operato di questa struttura. Per questi motivi, annuncia il voto contrario del Gruppo Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore, invitando la Commissione ad aderire al parere alternativo del suo Gruppo.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) chiede di poter disporre del tempo necessario per valutare le

risposte del Governo. In caso contrario, ribadisce le perplessità già espresse più volte in precedenza in relazione all'articolo 3 del provvedimento.
Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) rileva come i chiarimenti forniti dal Governo non siano coerenti con le richieste formulate nelle scorse sedute. In particolare, infatti, era stato richiesto di chiarire le ragioni alla base dell'aumento di organico dell'Ufficio di Gabinetto nonché le motivazioni più generali della riorganizzazione proposta, anche con riguardo all'aumento del trattamento economico per la sola figura del Capo di Segreteria del Capo di Gabinetto. Quanto all'attività complessiva degli uffici dei dipartimenti del Ministero la legislatura si sia caratterizzata per le numerose dimissioni da parte di dirigenti apicali, con un progressivo accentramento di potere nel Capo di Gabinetto. Tali perplessità sono alla base della proposta alternativa presentata dal Gruppo del Partito democratico (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna) che prevede un parere non ostativo condizionato alla soppressione dell'articolo 3 dello schema di decreto, che introduce un intervento di riorganizzazione del tutto irrazionale e che rischia di tradursi in un ampliamento di poteri degli apparati centrali a prevalente valenza politica. Esprime pertanto il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.
Il senatore SISLER (*FdI*) dichiara il voto convintamente favorevole di Fratelli d'Italia su una proposta di modifica di tipo tecnico-organizzativo, che rafforza alcune strutture che già svolgono un ruolo importante all'interno dell'amministrazione.
Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere favorevole presentata dal relatore è approvata. Risultano conseguentemente preclusi i pareri alternativi presentati dal Gruppo del Partito democratico e del Movimento 5 Stelle.
IN SEDE REFERENTE
(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 ottobre.
Il PRESIDENTE informa che, alla scadenza del termine è stato presentato un solo subemendamento all'emendamento del relatore 10.0.100, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.
Avverte quindi che nelle sedute già convocate per la giornata di domani si potrà dare avvio alle votazioni degli emendamenti, se la Commissione bilancio nella giornata odierna renderà il prescritto parere.
Il relatore, senatore RASTRELLI (*FdI*), fa presente che essendo subentrato nella funzione di relatore in luogo del senatore Berrino, ritiene opportuno ritirare gli emendamenti 1.19, 1.20, 1.27, 1.32, 1.34, 1.45, 2.2, 2.13, 7.1, 11.24 e 17.0.1.
Il senatore RAPANI (*FdI*) e il senatore SALLEMI (*FdI*) aggiungono la propria firma agli emendamenti richiamati dal senatore Rastrelli per il Gruppo di Fratelli d'Italia.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2023/1543, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione (n. 303)
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 19, della legge 13 giugno 2025, n.91. Esame e rinvio)
Il senatore SALLEMI (*FdI*), relatore, illustra lo schema di decreto-legislativo in titolo, adottato in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 della legge di delegazione europea 2024 e sul quale la Commissione giustizia è chiamata a rendere parere entro il 16 novembre 2025, volto a dare attuazione nell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali. Il citato regolamento, unitamente alla direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali, costituisce parte del cosiddetto *e-evidence package* dell'Unione europea. È opportuno rammentare che l'articolo 31 del regolamento fissa nella data del 18 agosto 2025 il termine entro il quale gli Stati membri dovranno notificare alla Commissione: l'autorità o le autorità competenti per l'emissione, la convalida o la trasmissione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione o delle relative notifiche; l'autorità o le autorità competenti per la ricezione delle notifiche e per l'esecuzione degli ordini per conto di un altro Stato membro; l'autorità o le autorità competenti a trattare le obiezioni motivate dei destinatari degli ordini; le lingue accettate per la notifica e la trasmissione dei certificati (EPOC e EPOC-PR) e degli ordini citati, in caso di esecuzione in conformità dell'articolo 27 del regolamento medesimo. Passando al merito, l'articolo 1 stabilisce l'oggetto e l'ambito di applicazione dello schema di decreto, precisando che lo stesso si limita a fissare le norme necessarie ad adeguare l'ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, in particolare provvedendo all'individuazione delle autorità indicate dal citato articolo 31 del regolamento. L'articolo 2 - in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera a) del comma 2 della legge n. 91 del 2025- disciplina la procedura per l'emissione degli ordini europei di produzione, stabilendo la competenza del pubblico ministero e del giudice che procede in relazione all'emissione di un ordine europeo di produzione di prove elettroniche, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni in base alle disposizioni del codice di procedura penale (comma 1). Secondo un modulo comune nel codice di rito, si prevede che l'ordine di produzione è emesso dal giudice competente a pronunciarsi nel merito su richiesta del pubblico ministero, formulata anche su istanza della persona offesa o del suo difensore, ovvero su richiesta della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato, delle parti private o dei rispettivi difensori (comma 2). Prima dell'esercizio dell'azione penale e quindi nel corso delle indagini preliminari, la competenza ad emettere l'ordine di produzione è invece ripartita tra il giudice ed il pubblico ministero, a seconda della natura dei dati oggetto del provvedimento. Nel caso in cui ricorra un caso di emergenza si stabilisce che nel corso delle indagini preliminari procedano ufficiali di polizia giudiziaria prima dell'intervento del pubblico ministero. Nei casi di emergenza, quindi, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono emettere un ordine finalizzato ad ottenere i dati relativi all'abbonato immediatamente efficace, trasmettendolo quindi, entro quarantotto ore, al pubblico ministero presso il giudice competente, il quale dovrà decidere sulla convalida entro le quarantotto ore successive con decreto motivato. L'assenza di convalida nel termine stabilito darà luogo alla revoca immediata dell'ordine, con immediata comunicazione al destinatario e conseguente inutilizzabilità dei dati eventualmente acquisiti, che dovranno essere cancellati (comma 4). Al fine di garantire l'attività di coordinamento rimessa al procuratore generale presso la Corte d'appello ed al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo si prevede che quando l'ordine europeo di produzione è emesso in relazione a una serie di gravi delitti copia del certificato attraverso cui è trasmesso l'ordine di produzione (EPOC) è trasmessa agli stessi (comma 5). La conoscenza alle parti ed ai difensori viene rimessa alla disciplina del codice di rito (comma 6). Infine, si prevede la sanzione dell'inutilizzabilità per i dati acquisiti con un ordine europeo di produzione emesso fuori dai casi o in mancanza delle condizioni previste dal Regolamento e dal decreto in esame (comma 7). L'articolo 3 è volto ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento in materia di ordini europei di conservazione, dando attuazione ai principi di delega di cui dall'articolo 19, comma 2, lettere a) e d), della legge di delegazione europea 2024. In particolare, il comma 1 procede all'individuazione delle autorità competenti per l'emissione degli ordini europei di conservazione di prove elettroniche, ovvero il giudice e il pubblico ministero, nell'ambito delle attribuzioni loro riservate dal codice di procedura penale. La designazione delle autorità competenti è stata disposta in conformità con l'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1543, che richiede l'emissione di un ordine di conservazione da parte di un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un

pubblico ministero competente nel caso interessato. Il comma 2 delinea il riparto di competenze tra giudice e pubblico ministero circa l'emissione dell'ordine europeo di conservazione. Al giudice competente a decidere sul merito del procedimento penale è attribuita la competenza principale all'emissione di un ordine europeo di conservazione, che può però essere esercitata solo su richiesta proveniente dal pubblico ministero, ovvero dalla persona sottoposta alle indagini, dall'imputato, dalle parti private o dai rispettivi difensori; a sua volta la richiesta del p.m. può essere stata sollecitata da un'istanza della persona offesa o del suo difensore. La competenza è invece attribuita in via esclusiva al pubblico ministero prima dell'esercizio dell'azione penale, fatta salva la procedura d'urgenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 3 in esame. Il comma 3 prevede una procedura speciale d'urgenza da applicarsi nei casi di emergenza che si verifichino nel corso delle indagini preliminari. In tal caso l'ordine di conservazione può essere emesso da ufficiali di polizia giudiziaria, che tuttavia hanno l'obbligo di trasmetterlo al p.m. entro 48 ore per la decisione circa la convalida, che deve avvenire entro 48 ore dalla sua ricezione tramite decreto motivato. In assenza di convalida, la revoca dell'ordine e la relativa comunicazione al destinatario dell'ordine stesso sono immediate. Il comma 4 prevede la trasmissione di una copia dell'EPOC-PR (certificato di ordine europeo di conservazione) al fine di assicurare l'attività di coordinamento investigativo demandata al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e al procuratore generale presso la corte d'appello, ciascuno per le rispettive competenze. L'articolo 4 dà attuazione dei criteri di delega stabiliti all'articolo 19, comma 2, lettera a) e lettera d) della legge di delegazione europea 2024 (legge 91/2025). Più nel dettaglio, il comma 1 prevede due diverse modalità di emissione accelerata degli ordini di produzione a seconda della natura dei dati che essi concerno, cui si può fare ricorso quando ricorrono ragioni di urgenza nel corso delle indagini preliminari. Le due procedure si svolgono secondo modalità analoghe: in entrambi i casi l'ordine di produzione emesso con procedura accelerata non è immediatamente efficace, ma lo diventa solo a seguito di convalida da parte dell'organo incaricato. La prima procedura concerne i dati sul traffico e i dati relativi al contenuto. In tal caso l'ordine di produzione è emesso dal pubblico ministero e convalidato dal giudice per le indagini preliminari, cui l'ordine dev'essere trasmesso entro 24 ore dall'emissione. Solo una volta accertata la conformità dell'ordine alle condizioni di emissione entro le successive 48 ore, il g.i.p. può convalidare l'ordine e quindi trasmettere il relativo certificato (EPOC) (lettera a)). La seconda procedura concerne i dati relativi agli abbonati e i dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente. In tal caso l'ordine di produzione è emesso dagli ufficiali di polizia giudiziaria e convalidato dal pubblico ministero, cui l'ordine dev'essere trasmesso entro 24 ore dall'emissione. Solo una volta accertata la conformità dell'ordine di produzione alle condizioni di emissione entro le successive 48 ore, il pubblico ministero può convalidare l'ordine e quindi trasmettere il relativo certificato (EPOC). Il comma 2 predispone una simile procedura accelerata per l'emissione dell'ordine europeo di conservazione quando ricorrono ragioni di urgenza nel corso delle indagini preliminari. Anche in questo caso l'ordine emesso con procedura accelerata non è immediatamente efficace, ma lo diventa solo a seguito di convalida da parte dell'organo incaricato. Il comma 3, infine, dispone la trasmissione dei certificati emessi in relazione a determinati reati al procuratore generale presso la corte d'appello e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, secondo le rispettive competenze, per l'esercizio delle loro funzioni di coordinamento delle indagini. L'articolo 5 individua nel Ministero della giustizia l'autorità centrale responsabile della trasmissione ammnistrativa dei certificati (EPOC e EPOC-PR), degli ordini europei di produzione e conservazione, nonché delle notifiche, della ricezione dei dati e delle notifiche e della trasmissione della corrispondenza ufficiale inerente agli ordini ed ai certificati. L'articolo 6 - in attuazione dei criteri di delega di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 19 della legge n. 91 del 2025- delinea le modalità di esecuzione dell'ordine europeo di produzione e dell'ordine europeo di conservazione. Vengono individuati, quali autorità di esecuzione: il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale lo stabilimento designato o il rappresentante legale destinatari dell'ordine, sono stabiliti o risiedono; il giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale (comma 1). Ai sensi del comma 2 il procuratore della Repubblica distrettuale è destinatario delle notifiche, riservate all'autorità di esecuzione, dell'emissione, da parte dell'autorità competente di un altro Stato membro, di un ordine europeo di

produzione per ottenere dati sul traffico, fatta eccezione per i dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente, o per ottenere dati relativi al contenuto. Il comma 3 prevede poi che, nei casi di notifica dell'ordine di produzione, il procuratore della Repubblica informi, ai fini del coordinamento investigativo, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, e il procuratore generale presso la corte di appello, in base ai reati che determinano l'attivazione del coordinamento investigativo secondo le rispettive competenze, mediante la trasmissione di copia dell'EPOC. Il comma 4 delinea un procedimento specifico in caso di esecuzione forzata dell'ordine. Ai sensi del comma 5 se la richiesta di esecuzione riguarda un ordine europeo di produzione per ottenere i dati relativi agli abbonati e dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente o un ordine europeo di conservazione, il procuratore della Repubblica, effettuato il riconoscimento dell'ordine ne disporrà l'esecuzione con decreto motivato. Se, invece, la richiesta di esecuzione riguarda un ordine europeo di produzione emesso per ottenere i dati sul traffico o di dati relativi al contenuto ai sensi del comma 6, il procuratore della Repubblica, effettuato il riconoscimento dell'ordine, trasmetterà la richiesta di esecuzione e la documentazione allegata, unitamente al decreto di riconoscimento, al giudice per le indagini preliminari, per l'autorizzazione all'esecuzione previo accertamento delle condizioni per il riconoscimento dell'ordine di produzione. Infine il comma 7, infine, prevede che, ferma la disciplina in materia di Procedure di esecuzione dettata dal Regolamento, il compimento degli atti necessari all'esecuzione è regolato dalla legge italiana. L'articolo 7 dà attuazione ai criteri di delega stabiliti dall'articolo 19, lettera l) della legge di delegazione europea 2024, che prevede l'individuazione le autorità giudiziarie competenti e le procedure per il riesame delle obiezioni motivate dei destinatari degli ordini europei di produzione, conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2023/1543. Ai sensi del comma 1 si prevede che sulla richiesta di riesame dell'ordine di produzione emesso o convalidato dal giudice è competente a decidere il tribunale del riesame. Quando, invece, l'obiezione motivata riguarda un ordine europeo di produzione emesso o convalidato dal pubblico ministero è competente a decidere il giudice per le indagini preliminari. Il comma 2 prevede che l'autorità giudiziaria che ha emesso o convalidato l'ordine e che intende confermarlo dovrà trasmettere, entro dieci giorni dalla ricezione dell'obiezione, l'ordine, l'obiezione motivata e la relativa documentazione all'autorità competente per il riesame, che potrà decidere di confermare o revocare l'ordine nei successivi dieci giorni. Nel caso in cui l'autorità competente per il riesame decida di richiedere informazioni all'autorità competente del paese terzo, con particolare riguardo al caso in cui il conflitto degli obblighi riguardi diritti fondamentali o altri interessi fondamentali del paese terzo connessi alla sicurezza e alla difesa nazionali, il termine per la decisione di conferma o di revoca dell'ordine decorre dalla ricezione delle informazioni. L'articolo 8 individua nel Ministero della giustizia l'autorità competente per l'elaborazione e trasmissione delle statistiche relative alle prove elettroniche, nonché per le notifiche alla Commissione europea previste dal regolamento. L'articolo 9 reca disposizioni di coordinamento finalizzate alla modifica delle norme dell'ordinamento interno necessarie ad armonizzare il quadro giuridico nazionale e a favorire un efficace perseguimento delle finalità del Regolamento. L'articolo 10 prevede, infine, le autorizzazioni di spesa necessarie a dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 6.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(199) ***NICITA. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo***

(611) ***Mara BIZZOTTO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico***

(631) ***MARTELLA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo***

(828) ***DE CRISTOFARO e altri. - Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media***

(1242) ***Dolores BEVILACQUA e altri. - Modifiche alla disciplina della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.***

(1257) ***Enrico BORGHI e altri. - Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale***
(1521) ***MALAN e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208***
(1570) ***BERGESIO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della governance della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e valorizzazione delle partecipazioni societarie***
(1589) ***Mariastella GELMINI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico***
(Parere alla 8a Commissione sugli emendamenti al testo unificato. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente SISLER invita la senatrice Stefani ad illustrare gli emendamenti trasmessi dalla Commissione del merito relativi al provvedimento in titolo.
La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra quindi gli emendamenti riferiti al testo derivante dall'unificazione dei disegni di legge 162, 199, 611, 631, 828, 1242, 1257, 1481, 1521, 1570 e 1589, recante modifiche al Testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.
Per le parti di competenza della commissione Giustizia, con particolare riguardo agli articoli 1, 8 e 9 non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.
Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo presentata dalla relatrice viene approvata.
(1136) ***Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale***
(Parere alla 8a Commissione su ulteriori emendamenti al nuovo testo. Esame. Parere favorevole con un'osservazione)
Il presidente BONGIORNO invita il senatore Sallemi ad illustrare gli ulteriori emendamenti trasmessi dalla Commissione del merito relativi al provvedimento in titolo.
Il senatore SALLEMI (*FdI*), relatore, illustra gli ulteriori emendamenti presentati il 9 ottobre al nuovo testo predisposto dal relatore per il disegno di legge n. 1136, su cui la Commissione giustizia la scorsa settimana aveva espresso un parere favorevole con condizione. Per i profili di competenza della Commissione Giustizia segnala le seguenti proposte: l'emendamento 2.6, che sostituisce integralmente l'articolo 2 del disegno di legge in materia di accesso dei minori ai social e alle piattaforme di condivisione video; l'emendamento 2.7, che estende le limitazioni all'accesso per i minori - con conseguente obbligo di verificare l'età per i fornitori dei servizi - anche *aichatbot* di intelligenza artificiale; gli emendamenti 2.8, 2.9 e 2.10, che consentono l'attivazione di account per i minori di quattordici (emendamento 2.9) e quindici anni (emendamenti 2.8, 2.10), previa autorizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale, unicamente su *social network* e piattaforme di condivisione di video e immagini garantiti per l'utenza minorile; l'emendamento 2.11, che estende gli obblighi di verifica dell'età anche ai fornitori dei servizi di *app store*; l'emendamento 2.0.2, che introduce un divieto per i fornitori di servizi della società dell'informazione di effettuare attività di profilazione o predisposizione di raccomandazioni automatizzate personalizzate nei confronti di utenti minori di diciotto anni; l'emendamento 2.0.3, che introduce per i fornitori di servizi della società dell'informazione che offrono piattaforme di social networking o condivisione di contenuti audiovisivi un obbligo di comunicazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) delle misure adottate per prevenire l'esposizione dei minori a contenuti violenti, sessualmente espliciti o potenzialmente dannosi per la salute psichica e fisica; l'emendamento 2.0.4, che introduce per i fornitori di servizi della società dell'informazione che offrono piattaforme di *social networking* o condivisione di contenuti audiovisivi l'obbligo di rendere disponibili, gratuitamente e in modo facilmente accessibile, strumenti di controllo parentale; gli emendamenti 2.0.5, 2.0.6 e 2.07, che escludono da ogni forma di restrizione d'età o filtro algoritmico applicato ai fini della verifica dell'età o dell'accesso alle piattaforme i servizi digitali di pubblica utilità, di sostegno psicologico, tutela e

assistenza come ad esempio quelli di Telefono Azzurro; gli emendamenti 3.8, 3.10 e 3.11, che introducono per i fornitori un dovere di diligenza nel prevenire pratiche di design o funzionalità che possano arrecare danno fisico, psicologico o sociale ai minori; l'emendamento 4.0.8, che introduce il diritto per il minore che abbia compiuto quattordici anni richiedere la cancellazione dei dati personali anche in relazione ai contenuti multimediali diffusi da chi esercita la responsabilità genitoriale anche se pubblicate con il consenso del minore; l'emendamento 5.0.6, che prevede una regolamentazione dei proventi derivanti dalla diffusione di immagini di minori. Al riguardo, analogamente a quanto già richiamato nel parere della Commissione Giustizia del 26 giugno 2024 sul testo originario dell'Atto Senato n. 1136, si segnala che le Direzioni provinciali del lavoro sono state soppresse e le relative funzioni sono attualmente svolte dagli Ispettorati territoriali del lavoro; l'emendamento 5.0.7, che istituisce presso l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione il Centro nazionale per la tutela dei ragazzi online - Ce.N.T.R.O., con compiti di analisi e sviluppo delle segnalazioni provenienti dagli organi di polizia, anche stranieri, nonché da soggetti pubblici e privati impegnati nella tutela dei minori in rete; l'emendamento 5.0.8, che definisce una disciplina in materia di tutela del benessere psicofisico dei minori di età superiore a quindici anni che utilizzano chatbot di intelligenza artificiale; l'emendamento 6.5, che introduce l'obbligo di installazione applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica;
Ferme restando le valutazioni sul merito delle proposte emendative, per quanto di competenza della Commissione Giustizia, propone l'espressione di un parere favorevole sulle ulteriori proposte emendative trasmesse il 9 ottobre, con l'osservazione già richiamata riferita all'emendamento 5.0.6.
Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere favorevole con un'osservazione, pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna, viene approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(775) ***POTENTI e altri. - Modifica all'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 16 settembre.

Il PRESIDENTE ricorda che in discussione generale è intervenuto il senatore Potenti e chiede ai senatori se intendano intervenire.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) chiede di poter intervenire in una prossima seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1434) ***Cristina TAJANI e altri. - Norme sulla tutela anticipatoria della crisi da sovraindebitamento***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 7 ottobre.

Il PRESIDENTE ritiene che prima di aprire la discussione generale, in considerazione della natura tecnica del provvedimento, sia opportuno procedere a delle qualificate audizioni che saranno stabilite nell'Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti del Gruppi che sarà convocato al termine della seduta odierna.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1502) ***Erika STEFANI e altri. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di oralità del rito civile ordinario di cognizione***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 7 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore Zanettin ha già illustrato il provvedimento. Chiede se vi siano interventi in discussione generale.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) chiede di poter intervenire in una prossima seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1506) ***DAMIANI e altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di furto d'auto***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 5 agosto.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 5 agosto si era svolta l'illustrazione del provvedimento da parte del senatore Rastrelli ed era intervenuto in discussione generale il senatore Damiani. Chiedo se vi siano ulteriori interventi. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI AL TERMINE DELLA SEDUTA PLENARIA

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI ADA LOPREIATO, SCARPINATO E ANNA, BILOTTI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 299

La 2ª Commissione in sede di esame dell'A.G. recante: "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, al regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia nonché dell'Organismo indipendente di valutazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, e al regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87";

premesso che:

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto reca modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, al regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia nonché dell'Organismo indipendente di valutazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, e al regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16, della legge n. 85 del 2009, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87, l'intervento di riorganizzazione, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, prevede di: potenziare le strutture del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria mediante l'istituzione di due nuove direzioni generali dedicate specificamente alle specialità del Corpo di polizia penitenziaria e ai servizi logistici e tecnici del medesimo Corpo e aggiornare la distribuzione territoriale dei Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria, con la creazione di un nuovo Provveditorato per le regioni Abruzzo e Molise (con sede a Pescara) ove confluiscono 16 istituti penitenziari delle regioni Marche, Abruzzo e Molise che attualmente rientrano nelle competenze territoriali degli attuali provveditorati dell'Emilia Romagna-Marche e del Lazio-Abruzzo e Molise, che si occupano della gestione di complessivi 40 istituti penitenziari (Art. 1); innovare l'organizzazione del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, spostando la collocazione del predetto laboratorio, incardinato presso il Ministero della giustizia, dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento alla Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria (Art.2); istituire, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto, una Struttura di missione per la valutazione delle politiche pubbliche e la revisione della spesa, di livello dirigenziale generale, con l'obiettivo di garantire l'efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti e l'istituzione della Segreteria del Capo di Gabinetto, al fine di supportare le attività istituzionali di

quest'ultimo (Art. 3);
considerato che:
la suddetta Struttura di missione ha la funzione di coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali anche al fine di garantire l'efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti;
la Segreteria del Capo di Gabinetto, diretta dal capo segreteria, coadiuva il Capo di gabinetto nello svolgimento delle attività istituzionali e dei relativi impegni curando la predisposizione di elementi istruttori e di supporto. Si tratta di una misura organizzativa diretta a realizzare incrementi in termini di efficienza ed efficacia nella gestione e nel coordinamento degli uffici di diretta collaborazione da parte del Capo di gabinetto;
il numero delle risorse assegnate agli uffici di diretta collaborazione del Ministro viene incrementato di 20 unità, anche in ragione delle nuove funzioni demandate all'Ufficio di Gabinetto ovvero quelle relative al supporto all'organo politico nel settore delle politiche di bilancio e nel processo di revisione della spesa;
considerato ancora che:
analizzando il provvedimento da un punto di vista finanziario si evidenzia che lo stesso risulta essere ad invarianza di oneri. Questo in ragione di due fattori:
l'incremento del contingente delle risorse assegnate agli uffici di diretta collaborazione è controbilanciato da una equivalente diminuzione di quelle in servizio presso l'ufficio dell'Ispettorato generale (da 145 a 125 unità);
la figura di capo segreteria del Capo di gabinetto, risulta essere realizzata rendendo indisponibili un numero di incarichi di funzione dirigenziale non generale presso l'amministrazione giudiziaria equivalenti dal punto di vista finanziario pari complessivamente a sei individuati nell'ambito della dotazione organica degli uffici di diretta collaborazione;
considerato infine che:
esaminando, invece, da un punto di vista politico lo schema di decreto, non appare logico a chi scrive prevedere, anche a detrimento di altri uffici del Ministero, un potenziamento di una struttura quale l'Ufficio di Gabinetto che non ha certamente dato buona prova di sé,
esprime, per quanto di competenza, parere NON OSTATIVO con la seguente condizione:
Sopprimere l'articolo 3.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI BAZOLI, MIRABELLI, ANNA ROSSOMANDO E VERINI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 299

La 2^ Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, al regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia nonché dell'Organismo indipendente di valutazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, e al regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87, (A.G n. 299),
premesso che:
preliminarmente occorre evidenziare come la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato nel parere reso in data 26 agosto 2025 abbia evidenziato come la richiesta di parere non sia accompagnata dalla trasmissione del previsto atto di concerto del Ministro della pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, chiarendo come tale atto non possa essere surrogato né da un mero nulla osta né da una postuma approvazione in cui la volontà risulti già formata;

l'articolo 1 interviene sull'organizzazione del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria istituendo, tra le altre cose, due nuove direzioni generali del corpo di polizia penitenziaria. Inoltre, l'articolo è finalizzato alla creazione del nuovo Provveditorato regionale per Abruzzo e Molise con sede a Pescara;
l'articolo 2 innova l'organizzazione del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, spostando la collocazione del predetto laboratorio, incardinato presso il Ministero della giustizia, dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento alla Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria istituita dall'articolo 1 del provvedimento in esame;
l'articolo 4 reca disposizioni transitorie e l'articolo 5 la clausola d'invarianza finanziaria escludendo oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
rilevato che:
l'articolo 3 introduce rilevanti modifiche all'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, attraverso l'istituzione della Struttura di missione per la valutazione delle politiche pubbliche e la revisione della spesa e della Segreteria del Capo di Gabinetto all'interno dell'Ufficio di Gabinetto;
l'articolo attribuisce alla nuova Struttura di missione funzioni di analisi, studio e supporto strategico in materia di programmazione finanziaria e revisione della spesa in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 22-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
il predetto articolo, inoltre, incrementa la dotazione organica complessiva degli uffici di diretta collaborazione del Ministro da 201 a 221 unità, riducendo parzialmente il contingente dell'Ispettorato generale- da 145 a 125 unità - ma, al contempo, creando un ulteriore incarico dirigenziale generale e nuovi incarichi dirigenziali non generali;
le disposizioni in esame estendono al Capo della segreteria del Capo di Gabinetto il trattamento economico previsto per il capo segreteria del Ministro, con effetti che, seppure formalmente ricondotti all'invarianza della spesa mediante la dichiarata compensazione con incarichi equivalenti, rischiano di determinare un aggravio indiretto di costi;
occorre evidenziare come l'asserita invarianza finanziaria sia assicurata, secondo quanto si legge nella Relazione Tecnica, rendendo indisponibili un numero di incarichi di funzione dirigenziale non generale equivalenti dal punto di vista finanziario e pari complessivamente a sei. Dunque, per assicurare il trattamento economico della sola figura di Capo della Segreteria del Capo di Gabinetto si rende necessario un ammontare di spese equivalente a ben sei incarichi dirigenziali;
l'articolo in esame, infine, amplia i compiti dell'Ufficio di Gabinetto, già centrale nell'assicurare il raccordo tra indirizzo politico del Ministro e attività dei Dipartimenti, con il pericolo di determinare duplicazioni di competenze, sovrapposizioni funzionali e una eccessiva concentrazione delle funzioni presso la diretta collaborazione del Ministro;
appare, pertanto, in contraddizione con le finalità complessive di razionalizzazione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa perseguite dal provvedimento, poiché introduce strutture ulteriori presso il centro politico-amministrativo invece che rafforzare gli apparati tecnici e territoriali;
in conclusione, le disposizioni di cui all'articolo 3 del provvedimento de quo rappresentano un intervento che rischia di tradursi in un ampliamento di apparati centrali a prevalente valenza politica, piuttosto che in un reale miglioramento dell'efficienza amministrativa;
esprime parere non ostativo,
a condizione che sia soppresso l'articolo 3 dello schema di decreto in esame.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI ULTERIORI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1136

La Commissione, esaminati per i profili di competenza gli ulteriori emendamenti presentati al nuovo testo proposto dal relatore e trasmessi in data 10 ottobre 2025, esprime parere favorevole con la seguente osservazione:
- in relazione all'emendamento 5.0.6 segnala che le Direzioni provinciali del lavoro sono state soppresse e le relative funzioni sono attualmente svolte dagli Ispettorati territoriali del lavoro.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1519

Art. 10

10.0.100/1

Naturale, Lopreiato

All'emendamento 10.0.100, al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) dopo l'articolo 24-*quinquies* è inserito il seguente:

"Art. 24-*quinquies*.1

(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, metodi di ricerca e produzione sperimentale e innovativa e altre azioni nel settore dell'olio di oliva e olive da tavola)

1. Ai beneficiari del contributo per l'intervento di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115 che non realizzano integralmente l'investimento, per motivi diversi dalle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, è riconosciuto il contributo per l'intero importo ovvero per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate, decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate, a condizione che l'obbiettivo generale dell'investimento sia stato comunque raggiunto."».

1.3.2.1.21. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 322(ant.) del 15/10/2025

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 2025
322ª Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.
La seduta inizia alle ore 9,30.
IN SEDE REFERENTE
(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE avverte che è pervenuto ed è in distribuzione un primo parere della Commissione bilancio relativo a tre emendamenti; il parere sui restanti emendamenti resta invece sospeso. Pertanto non è possibile procedere alle votazioni.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2023/1543, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione (n. 303)
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 19, della legge 13 giugno 2025, n.91. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri è stato incardinato il provvedimento. Chiede se vi siano già interventi in discussione generale o se possa essere rinviata posto che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 16 novembre.
La Commissione conviene sul rinvio.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(29) ***MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(42) ***Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana***
(1028) ***Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo***
(1122) ***DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1131) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana***
(Parere alla 8a Commissione sul nuovo testo unificato e sui relativi emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Parere non ostativo sul nuovo testo unificato. Rinvio dell'esame degli

emendamenti)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 27 novembre 2024.

Il senatore RAPANI (*FdI*), relatore, illustra il nuovo testo unificato redatto per i connessi disegni di legge n. 29, 761, 863, 903, 1028, 42, 1122 e 1131 in materia di rigenerazione urbana, adottato come testo base dell'esame dall'8a Commissione il 10 settembre scorso. Il Capo I reca le «Finalità e definizioni» dell'intervento normativo. In particolare, l'articolo 1 prevede che la legge promuove la rigenerazione urbana quale strumento finalizzato ad un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche, edilizie e architettoniche in ambiti urbani su aree e complessi edilizi anche caratterizzati da degrado, con il conseguente recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'accessibilità fisica degli spazi e dei luoghi l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, nonché alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire il benessere e la coesione sociale, lo sviluppo economico e la tutela dell'ambiente e del paesaggio. Il comma 2 individua gli obiettivi specifici per il conseguimento di tale finalità. I successivi commi 3, 4 e 5 disciplinano l'adeguamento delle regioni e dei Comuni alle disposizioni della legge, mentre il comma 6 prevede che gli interventi di rigenerazione urbana come disciplinati dalla legge sono dichiarati di interesse pubblico e a tal fine beneficiano delle semplificazioni urbanistiche e delle semplificazioni procedurali come previste dagli articoli 3, 5, 6 e 7. L'articolo 2 reca nel dettaglio le definizioni generali relative alle materie oggetto del disegno di legge, come «ambiti urbani», «rigenerazione urbana», «consumo di suolo». Il Capo II introduce disposizioni per la «Governance della rigenerazione urbana». L'articolo 3 individua i soggetti istituzionali della rigenerazione urbana, in primo luogo nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, nelle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e nei comuni; i successivi commi 2, 3 e 5 individuano, rispettivamente, le funzioni del Ministero, delle regioni e dei comuni. Il comma 4, invece, dispone che gli interventi di cui al comma 3, lettera *b)* [ovvero le misure incentivanti per gli interventi di rigenerazione urbana, come ad esempio il riconoscimento come misura premiale di una volumetria ovvero di una superficie lorda aggiuntive) non possono riferirsi a edifici abusivi o siti in aree di inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Il comma 6 dispone infine la possibilità di svolgere la conferenza dei servizi semplificata per gli interventi adottati ai sensi dell'articolo 3. Il Capo III riguarda gli «Strumenti per l'attuazione della rigenerazione urbana».

L'articolo 4 introduce il Programma nazionale per la rigenerazione urbana, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU) e la Conferenza unificata. L'articolo 5 reca invece disposizioni per la programmazione comunale di rigenerazione urbana. Il nuovo articolo 6 reca disposizioni per l'utilizzo del patrimonio esistente per il conseguimento di obiettivi di rigenerazione urbana, prevedendo al comma 1 che le aziende che gestiscono il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *c)*, possono proporre la permuta o la cessione, anche parziale, di immobili ad uso prevalentemente abitativo con altri immobili ad uso prevalentemente abitativo di proprietà di soggetti pubblici o privati o come corrispettivo della riqualificazione di immobili ad uso abitativo facenti parte del patrimonio edilizio da loro gestito. Il comma 2 precisa che le operazioni di permuta o di cessione sono realizzate senza conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo 7 disciplina le modalità di progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana. L'articolo 8 disciplina gli interventi diretti privati di rigenerazione urbana; nel dettaglio il comma 1 prevede che agli interventi di rigenerazione urbana da realizzare da parte di soggetti privati su interi immobili all'interno degli ambiti urbani di cui all'articolo 2 comma 1, lettera *a)*, mediante ristrutturazione edilizia, inclusa la demolizione e ricostruzione anche parziale degli edifici esistenti, previsti dagli articoli 3, comma 1, lettera *d)*, e 10, comma 1, lettera *c)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che comportino il cambio di

destinazione d'uso, si applicano all'intero immobile le disposizioni di cui all'articolo 23-*ter*, commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies* del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 in materia di mutamento della destinazione d'uso. In questi casi, il comma 2 precisa che tali interventi se comportanti la demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati, beneficiano degli incrementi volumetrici previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'articolo 9 disciplina le modalità di partecipazione delle comunità locali alla definizione degli obiettivi dei programmi di rigenerazione urbana. L'articolo 10 reca disposizioni in materia di destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi, vincolati alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. L'articolo 11 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana destinato annualmente in modo vincolato per il finanziamento degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana. L'articolo 12 disciplina gli incentivi economici e fiscali per gli interventi di rigenerazione urbana. In particolare, il comma 4 dispone che ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. L'articolo 13 introduce misure di semplificazione. Il comma 1 prevede che l'approvazione dei piani e programmi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi previsti, agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia. Il comma 2 modifica l'articolo 12 del testo unico delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. I commi 3, 4 e 5 recano disposizioni per il caso in cui gli interventi di rigenerazione urbana previsti dalla legge comportino un aumento del carico urbanistico correlato all'incremento volumetrico o di superficie o alla modifica della destinazione d'uso. L'articolo 14 reca infine la copertura finanziaria.

Non avendo osservazioni da formulare, propone un parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere viene approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(775) *POTENTI e altri. - Modifica all'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Interviene in discussione generale la senatrice LOPREIATO (*M5S*), rilevando come il provvedimento sia diretto a snellire alcuni snodi procedurali relativi al gratuito patrocinio. In proposito, ritiene che la Commissione dovrebbe concentrare il proprio esame anche su due aspetti non considerati dal disegno di legge: in primo luogo, sarebbe opportuno che la documentazione giustificativa relativa all'accesso al gratuito patrocinio sia richiesta prima che il giudice trattenga in decisione la causa. Infatti, molto spesso questa documentazione - che non può essere prodotta in autocertificazione ma è rilasciata dall'Agenzia delle entrate - viene richiesta al termine dell'*iter* processuale con conseguente allungamento dei tempi. Tale anticipazione consentirebbe altresì di poter ridurre i tempi della liquidazione per gli avvocati del gratuito patrocinio in quanto, come è noto, il pagamento delle somme dovute per tali prestazioni avviene a distanza anche di molti anni. Pertanto, invita la Commissione a riflettere sulla possibilità di intervenire da un lato per anticipare il momento della richiesta di produzione della documentazione giustificativa per l'accesso al gratuito patrocinio, dall'altro per assicurare che la liquidazione dei compensi degli avvocati che prestano la loro attività in questo ambito siano corrisposti in tempi più celeri.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*) ritiene che le soluzioni proposte dalla senatrice Lopreiato possano

rendere più macchinoso il procedimento, non avendo colto appieno l'obiettivo del disegno di legge in esame. Infatti, il gratuito patrocinio è un istituto essenziale dell'ordinamento in quanto garantisce a chiunque, in qualsiasi tipo di procedimento giurisdizionale, il diritto alla difesa costituzionalmente previsto. Il disegno di legge dà concretezza all'istituto in quanto introduce un equilibrio tra gli articoli 76 e 79 del testo unico in materia di spese di giustizia, prevedendo che soltanto ove non venga comunicata una variazione rilevante ai fini del superamento del tetto di reddito previsto per l'accesso al gratuito patrocinio, l'omessa comunicazione sia causa della revoca del beneficio. La necessità del provvedimento nasce da una discutibile pronuncia della Corte di cassazione che ha stabilito che l'omessa comunicazione di qualsiasi variazione di reddito, ancorché ricompresa nella soglia reddituale per accedere al gratuito patrocinio, comporti la decadenza dall'istituto: ciò ha creato un corto circuito che il disegno di legge contribuisce a sanare per salvaguardare nella sua essenza l'istituto del gratuito patrocinio e, di conseguenza, il diritto alla difesa.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) chiede di poter intervenire in discussione generale in una prossima seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1502) ***Erika STEFANI e altri. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di oralità del rito civile ordinario di cognizione***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) rileva come il disegno di legge in esame capovolga il sistema introdotto dalla riforma Cartabia del processo civile in via generale. Ritiene estremamente importante la presenza in udienza degli avvocati e delle parti, in quanto vi è la possibilità di fornire chiarimenti rispetto alle note scritte già depositate. L'oralità nel processo rappresenta certamente un elemento fondamentale ma, al contempo, non possono essere dimenticati alcune criticità presenti nel sistema previgente: ad esempio, agli avvocati capitava non di rado di dover attendere molte ore in udienza per poi prendere atto di un mero rinvio della trattazione della causa. Se è vero pertanto che in alcuni ambiti, come nel diritto di famiglia, la presenza in udienza del giudice, degli avvocati delle parti è a suo parere fondamentale, non possono essere sottaciuti i vantaggi della trattazione scritta in altre circostanze, come ad esempio quando il contenzioso si svolge in regioni diverse rispetto a quelle di residenza. È opportuno pertanto valutare un bilanciamento tra le esigenze di oralità del procedimento in alcune particolari materie, e i vantaggi che in altri casi comporta la trattazione cartolare delle cause.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*), riservandosi una valutazione più approfondita del provvedimento nel prosieguo dei lavori, condivide in via generale l'esigenza di ripristinare l'oralità e l'immediatezza - e quindi la presenza fisica delle parti davanti al giudice - nel processo civile, che non può trasformarsi del tutto in un processo meramente cartolare. Pone tuttavia all'attenzione della Commissione la necessità di evitare il rischio di un ritorno ad un passato che si è caratterizzato per criticità molto ampie in cui, non di rado, le udienze erano sostanzialmente funzionali al rinvio della trattazione. Sebbene l'interlocuzione tra le parti rappresenti sempre un valore aggiunto nei procedimenti, in moltissimi casi tale interlocuzione non appare così fondamentale e necessaria: occorre cioè individuare il punto di equilibrio tra le esigenze di oralità del procedimento civile e quelle, pur presenti di trattazione scritta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

1.3.2.1.22. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 323(ant.) del 16/10/2025

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 2025
323ª Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.
La seduta inizia alle ore 9,35.
IN SEDE REFERENTE
(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE dà conto dell'ulteriore parere della Commissione bilancio sugli emendamenti. Il parere resta sospeso su 32 proposte. Pertanto avverte che a partire dalla prossima settimana la Commissione potrà cominciare le votazioni.
Il relatore RASTRELLI (*FdI*) prende atto.
Il vice ministro SISTO conviene sulla programmazione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,45.

1.3.2.1.23. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 324(pom.) del 21/10/2025

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 21 OTTOBRE 2025
324ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
SISLER

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.
La seduta inizia alle ore 15,05.
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 978
La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), prima firmataria del disegno di legge n. 978 (recante modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito), osserva che sembra essersi cristallizzata, nell'opinione pubblica e in alcune associazioni di settore, una percezione errata in ordine ai reali intenti sottesi al testo. In ragione di ciò, dato che l'*iter* non è ancora concluso, reputa opportuno che, la Commissione riesamini il testo al fine di precisare alcuni elementi come l'esclusione dei consumatori dalla sua applicazione.
Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) concorda con i rilievi della senatrice Stefani, rimarcando la necessità di ulteriori audizioni (ad esempio di rappresentanti delle associazioni dei consumatori), per poi procedere ad una ricalibratura della portata del testo.
Anche la senatrice LOPREIATO (*M5S*) ritiene opportuno effettuare un ulteriore approfondimento istruttorio ed eventualmente una riapertura del termine di presentazione di emendamenti, rammentando che la propria parte politica aveva già sottolineato, tramite le proprie proposte di modifica, l'esistenza delle criticità richiamate.
Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*), dichiarando di condividere quanto proposto dalla senatrice Lopreiato, concorda altresì sulla necessità di una revisione del testo e dell'effettuazione di un ulteriore ciclo di audizioni volto a completare il panorama conoscitivo della Commissione dato che le audizioni precedentemente effettuate si sono limitate principalmente alla categoria dell'avvocatura.
Il senatore SALLEMI (*FdI*), che ha sostituito temporaneamente il senatore Berrino in qualità di relatore sul provvedimento, concorda con le osservazioni formulate nel corso del dibattito e sulla necessità di effettuare ulteriori approfondimenti, anche alla luce delle numerose sollecitazioni a lui personalmente pervenute.
Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, fa presente che questione sarà approfondita in uno specifico Ufficio di Presidenza.
IN SEDE REFERENTE
(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 ottobre.
Il PRESIDENTE informa la Commissione che gli emendamenti 7.0.1 e 12.100 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.
Avverte quindi che si procederà all'espressione dei pareri su tutti gli emendamenti presentati, fatta eccezione per le proposte ancora al vaglio della Commissione bilancio. Successivamente, si farà luogo alla votazione degli emendamenti riferiti ad articoli rispetto ai quali la Commissione bilancio ha già

reso tutti i pareri: in particolare, si tratta degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2, dell'unico emendamento riferito all'articolo 5, degli emendamenti riferiti agli articoli 8, 12, 15 e 17 nonché degli emendamenti riferiti all'articolo 13 fatta eccezione per l'emendamento 13.100.
La Commissione conviene.
Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.
Il relatore RASTRELLI (*FdI*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.20 e 1.27. Esprime altresì parere favorevole sulla proposta 1.33, subordinatamente a una riformulazione di cui dà lettura. Propone successivamente l'accantonamento delle proposte 1.21, 1.22, 1.32, 1.34, 1.45 e 1.46 in quanto sulle stesse risulta essere ancora in corso l'istruttoria da parte della Commissione bilancio. Invita quindi i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare gli emendamenti 1.10, 1.11, 1.17, 1.18, 1.19, 1.28, 1.29, 1.31, 1.42 e 1.43, altrimenti il parere sarà contrario. Esprime altresì parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.
Il vice ministro SISTO esprime parere conforme.
Relativamente all'articolo 2, il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 e 2.17. Propone successivamente l'accantonamento delle proposte 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.11 in quanto sulle stesse risulta essere ancora in corso l'istruttoria da parte della Commissione bilancio. Esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2 inclusi gli aggiuntivi.
Il vice ministro SISTO esprime parere conforme.
Il RELATORE, dopo aver espresso parere favorevole sull'emendamento 5.1, chiede di accantonare la proposta 5.0.1 in quanto è ancora in corso l'istruttoria presso la Commissione bilancio. In relazione all'unico emendamento riferito all'articolo 6, esprime parere favorevole subordinandolo ad una riformulazione di cui dà lettura.
Con riferimento, quindi, all'articolo 7, formula parere favorevole sull'emendamento 7.1, proponendo invece l'accantonamento delle proposte 7.2 e 7.3 in quanto sulle stesse risulta essere ancora in corso l'istruttoria da parte della Commissione bilancio.
Relativamente alle proposte riguardanti l'articolo 8, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4, mentre esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.
Con riferimento agli emendamenti all'articolo 9, esprime parere favorevole sulla proposta 9.100. Invita quindi i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare gli emendamenti 9.1 e 9.2, altrimenti il parere sarà contrario. Esprime infine parere contrario sull'emendamento 9.3.
Il vice ministro SISTO esprime parere conforme a quello del relatore.
Il RELATORE, relativamente alle proposte riferite all'articolo 10, propone di mantenere accantonata la proposta 10.0.100 in quanto sulla stessa risulta essere ancora in corso l'istruttoria da parte della Commissione bilancio, mentre esprime parere contrario sul subemendamento 10.0.100/1.
Con riferimento all'articolo 11, propone l'accantonamento dell'emendamento 11.8 in quanto risulta essere ancora in corso l'istruttoria da parte della Commissione bilancio. Invita quindi i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare gli emendamenti 11.1, 11.2, 11.15, 11.16, 11.17 e 11.18, altrimenti l'avviso sulle proposte sarà contrario. Esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.
Il vice ministro SISTO esprime parere conforme a quello del relatore.
Sull'articolo 12, il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 12.500 nonché sulle proposte 12.1, 12.3, 12.4 e 12.5, condizionando il parere favorevole alla loro riformulazione nel testo proposto dalla Commissione bilancio. Il parere è contrario sulle proposte 12.2, 12.6 e 12.0.2.
In ordine all'articolo 13, propone l'accantonamento della proposta 13.100 in quanto sulla stessa risulta essere ancora in corso l'istruttoria da parte della Commissione bilancio. Invita quindi i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare gli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3 e 13.4 (testo corretto), altrimenti l'avviso sarà contrario. Il parere è altresì contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.
Relativamente all'articolo 14 propone l'accantonamento delle proposte 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9 e 14.0.100, in quanto sulle stesse risulta essere ancora in corso l'istruttoria da

parte della Commissione bilancio. Chiede altresì di accantonare le identiche proposte 14.10, 14.11 e 14.12, per approfondimenti sui testi. Esprime infine parere contrario sull'emendamento 14.13.
Con riferimento all'articolo 15, esprime parere favorevole sulla proposta 15.2 subordinatamente alla riformulazione contenuta nel parere della Commissione bilancio di cui dà lettura. Esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 15.
Relativamente all'articolo 16 formula parere favorevole sulla proposta 16.5 subordinatamente a una riformulazione di cui dà lettura. Invita quindi i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare l'emendamento 16.6 altrimenti l'avviso sarà contrario. Esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 16.
Con riferimento, infine, all'articolo 17, invita i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare gli emendamenti 17.0.1, 17.0.2 e 17.0.3 altrimenti il parere sulle proposte sarà contrario. Esprime altresì parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 17. Formula, da ultimo, parere contrario sull'ordine del giorno G/1519/1/2.
Il vice ministro SISTO esprime un parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti mentre si riserva una valutazione dell'ordine del giorno.
Il senatore SALLEMI (*FdI*) dichiara di ritirare l'emendamento 1.19.
La senatrice LOPREIATO (*M5S*) dichiara di accogliere la riformulazione proposta dal relatore in ordine all'emendamento 1.33 in un testo 2, (pubblicato in allegato al resoconto). Si riserva invece un esame più approfondito sulla riformulazione proposta in relazione all'emendamento 12.1.
Anche la senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), coofirmataria degli emendamenti 6.1 e 16.5, si riserva di valutare nel dettaglio le riformulazioni proposte dal relatore.
Il PRESIDENTE avverte che non saranno posti in votazione in quanto inammissibili ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento del Senato, gli emendamenti su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ricorda pertanto che secondo quanto convenuto ad inizio seduta, si procederà alla votazione dei soli emendamenti aggiuntivi riferiti all'articolo 2, restando accantonati tutti i restanti emendamenti riferiti a questo articolo nonché tutti quelli riferiti all'articolo 1.
Con separate votazioni, previa verifica del numero legale, sono respinti gli emendamenti 2.0.2 e 2.0.3
Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 3 e 4, posto ai voti viene approvato l'emendamento 5.1.
Restano accantonati gli emendamenti 5.0.1 e 6.1, nonché tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7.
Sono quindi posti in votazione ed approvati gli identici emendamenti 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4, risultando assorbite le proposte 8.5 e 8.6.
L'emendamento 8.7 è successivamente respinto.
La senatrice LOPREIATO (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 8.8, volto a tutelare le micro imprese, che rappresentato il tessuto connettivo della nostra economia.
La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), prima firmataria dell'identico emendamento 8.9, preannuncia il proprio voto di astensione.
Posti congiuntamente ai voti, sono quindi respinti gli identici emendamenti 8.8, 8.9 e 8.10.
Il PRESIDENTE avverte che è pervenuto nel frattempo un ulteriore parere della Commissione bilancio che esprime un nulla osta sugli emendamenti 9.100 e 1.45. Restando accantonato l'emendamento 1.45, pone ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 9.100 che risulta approvato, con la conseguente preclusione delle proposte 9.1, 9.2 e 9.3.
Ricorda poi che restano accantonati gli emendamenti 10.0.100/1 e 10.0.100 nonché tutte le proposte riferite all'articolo 11. Propone altresì di accantonare anche tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 12, dato che la senatrice Lopreiato non ha ancora sciolto la propria riserva sulla riformulazione dell'emendamento 12.1.
La Commissione conviene.
Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 13.
La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), prima firmataria dell'emendamento 13.1, preso atto dei pareri

formulati dal relatore e dal rappresentante del Governo, preannuncia il proprio voto di astensione.
Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 13.1, 13.2 e 13.3.
Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 13.4 (testo corretto), trasformandolo nell'ordine del giorno G/1518/2/2 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).
Con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 13.5, 13.6, 13.7 e 13.8. Viene quindi confermato l'accantonamento dell'emendamento 13.100, nonché di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 14.
Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 15.
Il senatore SALLEMI (*FdI*), aggiungendo la firma all'emendamento 15.2, accoglie la condizione posta sul testo dalla 5a Commissione riformulando l'emendamento in un testo 2, pubblicato in allegato.
Posto ai voti, l'emendamento 15.2 (testo 2) viene approvato.
Il PRESIDENTE informa che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 15.2 (testo 2), risulta preclusa la votazione delle proposte 15.4 e 15.5.
Posto ai voti viene quindi respinto l'emendamento 15.3.
Restano accantonati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 16, si passa pertanto alla votazione delle proposte riferite all'articolo 17.
Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 17.1 e 17.2
Gli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2 vengono quindi ritirati dai rispettivi proponenti.
Infine, viene respinto l'emendamento 17.0.3.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,55.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1519

Art. 1

1.33 (testo 2)

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-octies*», al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente numero:* «3-*bis*) le condotte hanno ad oggetto alimenti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione».

Art. 15

15.2 (testo 2)

De Carlo, Rastrelli

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b*) dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

"Art. 6-*bis*. - (*Illeciti amministrativi)* - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), che svolgano le attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*) a favore di imprese agricole aventi sede legale in ambiti territoriali diversi da quelli per i quali i CAA abbiano ottenuto l'autorizzazione ad operare ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 3, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 2.000 fino a un massimo di euro 8.000.

2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è l'autorità competente per l'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo nonché per l'irrogazione delle relative sanzioni che si applicano secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'agricoltura, della sovranità

alimentare e delle foreste."»".

G/1519/2/2 [già em. 13.4 (testo corretto)]

Potenti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1519, recante "Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani",

premesso che:

il disegno di legge in esame all'articolo 13 interviene nell'ambito della disciplina generale in materia di applicazione di sanzioni amministrative introducendo, limitatamente al settore agroalimentare e della pesca, la misura del blocco ufficiale temporaneo;

in particolare inserisce nella legge 24 novembre 1981, n. 689, all'interno della sezione che disciplina le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative, un nuovo articolo 18-*bis* che introduce l'istituto del blocco ufficiale temporaneo;

la norma introdotta prevede che in materia agroalimentare e della pesca, l'organo accertatore, qualora rilevi violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, dispone il blocco ufficiale temporaneo del prodotto oggetto del controllo o dei mezzi tecnici della produzione, quali sementi, prodotti fitosanitari, fertilizzanti, mangimi, prodotti impiegati come coadiuvanti e additivi o comunque qualsiasi prodotto impiegato per ottenere un prodotto agroalimentare, al fine di consentire l'acquisizione della documentazione idonea a dimostrarne la regolarità;

il blocco ufficiale temporaneo del prodotto oggetto del controllo o dei mezzi tecnici della produzione è previsto senza alcuna preventiva intimazione della corretta documentazione;

impegna il Governo:

a prevedere che in materia agroalimentare e della pesca, l'organo accertatore, qualora rilevi violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, intimi preventivamente il soggetto sottoposto a controllo a esibire, anche tramite trasmissione all'indirizzo e con le modalità indicate nel verbale di accertamento, la corretta documentazione entro dieci giorni dalla verifica e, solo in mancanza della esibizione o trasmissione della documentazione, formuli il preavviso di blocco ufficiale temporaneo.

1.3.2.1.24. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 325(ant.) del 22/10/2025

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2025
325ª Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.
La seduta inizia alle ore 9.
IN SEDE REFERENTE
(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE informa che la senatrice Stefani ha dichiarato di accogliere in un testo 2 secondo le indicazioni del relatore e del rappresentante del Governo gli emendamenti 6.1 (testo 2) e 16.5 (testo 2), pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Propone pertanto di passare alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12 e chiede ai presentatori degli emendamenti 12.1, 12.3, 12.4 e 12.5 se accolgono la condizione posta dalla Commissione bilancio, in quanto in caso contrario le proposte sarebbero inammissibili.
La senatrice LOPREIATO (*M5S*), dichiara di accogliere la riformulazione contenuta nel parere della Commissione bilancio del 15 ottobre scorso per l'emendamento 12.1.
Analogamente, la senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) e il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) accolgono l'identica riformulazione contenuta nel citato parere per le proposte 12.3, 12.4 e 12.5.
Posti congiuntamente ai voti, la Commissione approva gli identici emendamenti 12.1 (testo 2), 12.3 (testo 2), 12.4 (testo 2) e 12.5 (testo 2), pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna, sui quali il relatore e il rappresentante del Governo avevano espresso nella seduta di ieri parere favorevole.
Risulta pertanto assorbito l'emendamento 12.6.
Con successiva votazione, la Commissione respinge la proposta 12.2.
Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 12.500 recepisce la condizione posta dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo del disegno di legge, e che nella seduta di ieri il relatore e il rappresentante del Governo avevano espresso un parere favorevole.
Posto ai voti, la Commissione approva l'emendamento 12.500.
Sull'emendamento 12.0.2 interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice LOPREIATO (*M5S*), precisando che è intenzione del suo Gruppo ed in particolare della presentatrice dell'emendamento - in caso di reiezione della proposta in questa sede - presentare un autonomo disegno di legge recante i medesimi contenuti, che auspica possa essere sottoscritto anche dai colleghi della maggioranza. È stato infatti accolto con favore l'intervento del relatore Rastrelli con cui, pur nell'espressione di un parere contrario, è stata manifestata un'apertura rispetto alla trattazione del tema relativo all'etichettatura di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda in sede di esame di altri provvedimenti normativi.
Posto ai voti, l'emendamento 12.0.2 è respinto.

Il PRESIDENTE ricorda che restano accantonati, in quanto correlati all'istruttoria in corso presso la Commissione bilancio, tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, all'articolo 2 (fatta eccezione per gli emendamenti aggiuntivi già respinti nella seduta di ieri), all'articolo 6, all'articolo 7, all'articolo 10, all'articolo 11, all'articolo 14 e all'articolo 16, nonché gli emendamenti 5.0.1 e 13.100.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 466 E CONNESSI

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) interviene per chiedere alla Commissione di valutare la possibile disgiunzione del disegno di legge n. 616, a sua prima firma, in materia di lite temeraria, rispetto ai disegni di legge nn. 466, 81, 95 e 573 in materia di diffamazione a mezzo stampa. Il tema della lite temeraria, in particolare per quanto riguarda i profili di tutela dei giornalisti e della libertà di stampa, ha assunto in tempi recenti un'importanza di assoluto rilievo e pertanto ritiene fondamentale che il legislatore intervenga sul punto al più presto; per questa ragione, ritiene sia preferibile disgiungere l'esame del disegno di legge n. 616 in modo che possa essere trattato singolarmente ed approvato in tempi rapidi.

Il senatore VERINI (*PD-IDP*) ritiene importante riprendere l'esame di tutti i disegni di legge in materia di diffamazione a mezzo stampa e di lite temeraria, al fine di consentire alla Commissione di licenziare un testo che intervenga finalmente in materia. Diversamente dalla senatrice Lopreiato, ritiene che l'esame della Commissione debba concentrarsi su tutti i disegni di legge, senza la disgiunzione di un tema rispetto ad un altro.

Il PRESIDENTE ricorda che le deliberazioni circa la connessione o la disgiunzione di disegni di legge spettano alla Commissione ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento. Per discutere delle richieste avanzate, nonché più in generale della programmazione dei lavori della Commissione, convoca immediatamente un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI AL TERMINE DELLA SEDUTA PLENARIA

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta plenaria è convocato un Ufficio di Presidenza dei rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1519

Art. 6

6.1 (testo 2)

Bergesio, Stefani, Potenti

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) all'articolo 3:

1) il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo**,** inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti dell'organismo di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), per le produzioni DOP e IGP rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto.»;

2) il comma 4, è sostituito dal seguente: «4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), per le produzioni DOP e IGP rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto.»;

3) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Il responsabile delle violazioni di cui ai commi 3 e 4, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata, provvede a versare le somme dovute per gli obblighi pecuniari non assolti, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore;

4-*ter*. Per gli illeciti previsti dai commi 3 e 4, con la diffida ad adempiere l'organismo di controllo e il Consorzio di tutela possono inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare, a decorrere dalla scadenza dei trenta giorni previsti e sino all'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l'utilizzo della denominazione di origine protetta e dell'indicazione geografica tipica».

Art. 12

12.1 (testo 2)

Lopreiato, Bevilacqua, Castellone, Bilotti

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Definisce, altresì, un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente indicando compiti e responsabilità delle Autorità competenti ai controlli.»;

b) al comma 2, dopo le parole: «oltre che sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione e commercializzazione», inserire le seguenti: «avvalendosi anche di idonee prove di laboratorio ai fini di individuare l'origine geografica del latte e dei prodotti di trasformazione e l'uso di latti diversi dal latte fresco».".

12.3 (testo 2)

Bergesio, Stefani, Potenti

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Definisce, altresì, un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente indicando compiti e responsabilità delle Autorità competenti ai controlli.»;

b) al comma 2, dopo le parole: «oltre che sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione e commercializzazione», inserire le seguenti: «avvalendosi anche di idonee prove di laboratorio ai fini di individuare l'origine geografica del latte e dei prodotti di trasformazione e l'uso di latti diversi dal latte fresco».".

12.4 (testo 2)

Zanettin

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Definisce, altresì, un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente indicando compiti e responsabilità delle Autorità competenti ai controlli.»;

b) al comma 2, dopo le parole: «oltre che sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione e commercializzazione», inserire le seguenti: «avvalendosi anche di idonee prove di laboratorio ai fini di individuare l'origine geografica del latte e dei prodotti di trasformazione e l'uso di latti diversi dal latte fresco».".

12.5 (testo 2)

Franceschelli, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Definisce, altresì, un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente indicando compiti e responsabilità delle Autorità competenti ai controlli.»;

b) al comma 2, dopo le parole: «oltre che sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione e commercializzazione», inserire le seguenti: «avvalendosi anche di idonee prove di laboratorio ai fini di individuare l'origine geografica del latte e dei prodotti di trasformazione e l'uso di latti diversi dal latte fresco».".

Art. 16

16.5 (testo 2)

Bergesio, Stefani, Potenti

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16

(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238)

1. All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti dell'organismo di controllo per le produzioni DOC, DOCG e IGT rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto.»;

b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Il responsabile delle violazioni di cui al comma 3, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata, provvede a versare le somme dovute per gli obblighi pecuniari non assolti, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore;

3-*ter*. Per l'illecito di cui al comma 3, con la diffida ad adempiere l'organismo di controllo può inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare, a decorrere dalla scadenza dei trenta giorni previsti e sino all'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l'utilizzo della denominazione DOC, DOCG e IGT. Con l'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo si applica, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria della interdizione all'utilizzo della denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.»;

c) il comma 5, è sostituito dal seguente: «5. Il soggetto che pone in essere un comportamento diretto a non consentire l'effettuazione dell'attività di controllo ovvero ad intralciare o a ostacolare l'attività di verifica da parte del personale dell'organismo di controllo, qualora non ottemperi, entro quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere formulata dallo stesso organismo di controllo, è soggetto alla sanzione amministrativa di 1000 euro.».

1.3.2.1.25. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 326(ant.) del 23/10/2025

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
GIOVEDÌ 23 OTTOBRE 2025
326ª Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta inizia alle ore 9,35.
IN SEDE REFERENTE
(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE avverte che la 5ª Commissione, nella seduta pomeridiana di ieri, ha espresso un parere non ostativo sulle proposte 1.33 (testo 2), 6.1 (testo 2) e 16.5 (testo 2) e che pertanto si potrà pertanto procedere alla votazione degli articoli 6 e 16, mentre restano accantonate le votazioni sugli articoli in relazione ai quali alcuni emendamenti sono ancora in istruttoria presso la Commissione bilancio.
Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 6.1 (testo 2) su cui il relatore e il Governo avevano già espresso parere favorevole.
Posto ai voti, la Commissione approva l'emendamento 6.1 (testo 2).
Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 16.
Con un'unica votazione, sono quindi respinti gli identici emendamenti 16.1, 16.2, 16.3 e 16.4.
La Commissione approva invece l'emendamento 16.5 (testo 2), risultando precluso il successivo 16.6.
Il PRESIDENTE ricorda che restano accantonati, in quanto correlati all'istruttoria in corso presso la Commissione bilancio, tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, all'articolo 2 (fatta eccezione per gli emendamenti aggiuntivi già respinti nella seduta di ieri), all'articolo 7, all'articolo 10, all'articolo 11 e all'articolo 14 nonché gli emendamenti 5.0.1 e 13.100.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1226, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673 (n. 317)
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 5, della legge 13 giugno 2025, n. 91. Esame e rinvio)
Il relatore RASTRELLI (*FdI*) illustra lo schema di decreto in esame, adottato in attuazione dell'articolo 5 della legge di delegazione europea 2024 e sul quale la Commissione giustizia è chiamata a rendere parere entro il 19 novembre 2025 (il termine per l'esercizio della delega scade il 10 gennaio 2026), è volto al recepimento della direttiva UE 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 (di seguito "direttiva"), che definisce reati e sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione. Per "misure restrittive" dell'Unione, ai sensi dell'art. 2 della direttiva, si intendono quelle misure - tra cui, il congelamento di fondi e risorse economiche, i divieti di ingresso o

transito nel territorio di uno Stato membro, le misure economiche e finanziarie settoriali e gli embarghi sulle armi - adottate dall'Unione sulla base dell'articolo 29 TUE o dell'articolo 215 TFUE e stabilite dall'Unione medesima per la promozione degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC), quali previsti dall'articolo 21 del Trattato (TUE). Occorre segnalare preliminarmente che il 23 luglio scorso la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione (n. 229/2025) nei confronti dell'Italia a causa del mancato recepimento della direttiva (UE) 2024/1226 in esame che doveva essere recepita entro il 20 maggio 2025. Passando al merito (per una puntuale disamina si rinvia al dossier predisposto dal servizio studi), l'articolo 1 chiarisce l'oggetto e l'ambito di applicazione dello schema in esame. L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini di una corretta applicazione dell'Atto, riproducendo, di fatto, quelle di cui al già citato articolo 2 della direttiva. Di particolare rilievo è l'articolo 3. Tale disposizione apporta infatti, modifiche al codice penale mediante l'inserimento del nuovo Capo I-*bis*, composto da 9 articoli, all'interno del Libro II, Titolo I, il quale disciplina una serie di fattispecie criminose che sanzionano la violazione degli obblighi, dei divieti e delle prescrizioni discendenti dall'applicazione di una misura restrittiva prevista dal diritto UE. In primo luogo, viene inserito il nuovo articolo 275-*bis* del codice penale, rubricato "Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea". La fattispecie in esame punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000, una serie di condotte poste in essere in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea. In particolare, in violazione delle misure richiamate, le condotte sanzionate sono: mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, ovvero stanziare a vantaggio di una persona, entità, organismo o gruppo designati fondi o risorse economiche; omettere di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati; concludere a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, inclusi l'affidamento ovvero la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi; importare, esportare, commerciare, vendere, acquistare, trasferire, far transitare ovvero trasportare beni, anche in forma intangibile, nonché prestare servizi di intermediazione, assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni; prestare servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, oppure svolgere operazioni finanziarie. Il legislatore precisa che la medesima pena della reclusione da 2 a 6 anni congiuntamente alla multa da euro 25.000 a euro 250.000, trovi applicazione anche nei confronti di chiunque eluda l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea. Si fa luogo all'applicazione solamente della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 90.000, qualora, nelle ipotesi di reato descritte, i fondi, le risorse economiche, i beni, i servizi, le operazioni o le attività hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000. Quest'ultima previsione, tuttavia, non trova applicazione nei casi in cui la condotta abbia ad oggetto prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso. Si ricorda che ai sensi del Regolamento UE 2021/821 i "prodotti a duplice uso" sono quei prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, inclusi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari.
In connessione con l'articolo 275-*bis*, sempre l'articolo 3 introduce l'articolo 275-*quinquies*, rubricato "Violazione colposa delle misure restrittive dell'Unione europea". Nel dettaglio, tale fattispecie punisce la commissione, a titolo di colpa grave, delle condotte prescritte dall'articolo 275-*bis*, primo comma, lettera *d)*, (ovvero importare, esportare, commerciare, vendere, acquistare, trasferire, far transitare ovvero trasportare beni, anche in forma intangibile, nonché prestare servizi di intermediazione, assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni) aventi ad oggetto prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso, individuati dal Regolamento UE 2021/821, Allegati I e IV. In tali ipotesi, la sanzione applicabile è

la reclusione da 6 mesi a 3 anni congiuntamente alla multa da euro 15.000 a euro 90.000.
Un'ulteriore fattispecie di reato presente nel Capo I-*bis* è quella concernente la violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, di cui al nuovo articolo 275-*ter*. Il citato articolo punisce con la medesima pena, ovvero la reclusione da 6 mesi a 2 anni congiunta ad una multa da 15.000 a 50.000 euro, due diverse condotte, entrambe di natura omissiva: l'omessa segnalazione alle autorità amministrative competenti, da parte della persona designata o del legale rappresentante dell'entità od organismo designati, circa i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, ha la proprietà o il controllo o il possesso o la detenzione; l'omissione di informazioni da parte di chiunque ne sia a conoscenza per ragioni inerenti al proprio ufficio o alla propria professione circa l'esistenza di fondi o di risorse economiche presenti nel territorio dello Stato appartenenti a persone, entità, organismi o gruppi designati dagli stessi controllati, posseduti o detenuti. Tali comportamenti omissivi sono incriminabili se posti in essere in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva. Nelle ipotesi di minore gravità, ossia quelle in cui il valore dei fondi o delle risorse economiche è inferiore a 10.000 euro, si prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra i 5.000 e i 45.000 euro. L'ultima fattispecie penale contenuta nel Capo I-*bis* attiene alla violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività, prevista dall'articolo 275-*quater*. Tale violazione è commessa da chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorità competente quando la stessa è prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea. Analogamente agli altri reati, sono previste congiuntamente la pena della reclusione da 2 a 5 anni e la multa da 25.000 a 150.000 euro. Anche per il reato in esame è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa, in questo caso compresa tra i 15.000 e gli 80.000 euro, se le attività hanno ad oggetto fondi, beni o servizi di valore inferiore a 10.000 euro, per la cui determinazione si tiene conto delle operazioni di minore importo se esecutive del medesimo disegno economico. L'articolo 275-*sexies* disciplina le circostanze aggravanti applicabili alle fattispecie previste dal nuovo Capo I-*bis* del Libro II del Titolo I del codice penale, nonché ai fatti *ex* art. 12, comma 1 (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina), del T.U. immigrazione (di cui si dirà in seguito). L'articolo 275-*septies* introduce invece alcune ipotesi di circostanze attenuanti speciali e ad effetto speciale, applicabili alle medesime fattispecie previste dal comma 1 dell'articolo 275-*sexies*. In particolare, si dispone la diminuzione del trattamento sanzionatorio da un terzo a due terzi per colui che si adopera efficacemente per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro dei beni, dei fondi o delle risorse economiche. L'articolo 4 reca modifiche al codice di procedura penale finalizzate a recepire gli interventi in materia di sanzioni per violazioni di misure restrittive dell'Unione, introdotte dai precedenti articoli 3 e 5. Per le nuove fattispecie si prevedono, da un lato, l'attribuzione della competenza sulle indagini alla procura distrettuale e, dall'altro, un termine di durata massima delle indagini preliminari pari a 2 anni. L'articolo 5 modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 286 del 1998 introducendo una nuova circostanza aggravante per i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva europea, consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate. L'articolo 6 introduce modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa degli enti al fine di sanzionare le condotte poste in essere da persone giuridiche in violazione delle misure restrittive dell'Unione.
Più nel dettaglio la disposizione modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 231 del 2001 stabilendo che, nei casi previsti dalla legge, la sanzione pecuniaria è determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non è possibile accertare il fatturato globale totale dell'ente, la sanzione pecuniaria è applicata nell'importo determinato in

relazione a ciascun illecito. Per coordinamento è modificato anche il comma 3 dello stesso articolo 10. È introdotto poi nel decreto legislativo n. 231 del 2001 il nuovo articolo 25-*octies*.2 dedicato alle sanzioni amministrative dell'ente per i reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione. Tale disposizione prevede che si applichino: per la violazione degli articoli 275-*bis*, primo, secondo e quinto comma (Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea) e 275-*quater*, primo comma, (Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività) del codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la sanzione pecuniaria della percentuale dall'1 per cento al 5 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria; per la violazione dell'articolo 275-*ter*, primo e secondo comma (Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea) del codice penale, invece, la sanzione pecuniaria della percentuale dallo 0,5 per cento all'1 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Inoltre, nei casi di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2001.Infine, in caso di reiterazione degli illeciti le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate di un terzo. L'articolo 7 estende la tutela del *whistleblower* alle persone che segnalano violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea di cui al capo I-*bis*, del titolo I, del libro II del codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'articolo 8 prevede un esonero dagli obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea per i professionisti esercenti una professione legale in relazione a quanto appreso dai loro clienti nel corso dell'esame della posizione giuridica di tale cliente o nell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo. L'articolo 9 individua le autorità amministrative competenti per l'irrogazione di sanzioni amministrative derivanti dalla violazione delle misure restrittive. L'articolo 10 introduce un meccanismo di coordinamento tra le autorità di contrasto e le autorità incaricate dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione europea, in relazione ai nuovi reati introdotti. L'articolo 11 prevede che il Ministero della giustizia invii ogni anno alla Commissione europea dati statistici relativi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione, indicando il numero dei reati iscritti e la tipologia e l'ammontare delle pene e delle sanzioni irrogate.

L'articolo 12, al fine di evitare la duplicazione della disciplina sanzionatoria, abroga alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 221 del 2017 in quanto parzialmente riproduttive della disciplina sanzionatoria introdotta dallo schema di decreto in esame. L'articolo 13 reca infine la clausola d'invarianza finanziaria.

Si apre il dibattito.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) sottolinea che lo schema di decreto legislativo in esame è suscettibile di aver un importante impatto nell'ordinamento interno in quanto introduce sanzioni penali per la violazione delle misure restrittive dell'Unione destinate a soggetti di Paesi terzi. Uno dei casi verificatosi in concreto è quello che riguarda il congelamento dei beni dei magnati russi. Come è noto, le misure restrittive introdotte a carico di questi soggetti hanno avuto conseguenze rilevanti rispetto alla situazione di alcune economie territoriali, come quella della zona della Versilia, dal momento che i soggetti colpiti avevano fortemente investito in quelle zone. Un ulteriore profilo meritevole di approfondimento da parte della Commissione giustizia riguarda la previsione che pone a carico di chiunque sia a conoscenza della provenienza dei fondi dei soggetti destinatari di misure restrittive dell'Unione europea, obblighi e correlative sanzioni: è pertanto necessario circoscrivere con chiarezza i profili di responsabilità dei soggetti che prestano servizi o consulenze nei confronti dei destinatari di misure restrittive dell'Unione. Se è vero che lo schema di decreto legislativo introduce un'esenzione specifica per i professionisti che esercitano le professioni legali in relazione a quanto appreso dai loro clienti nel corso dell'esame della loro posizione giuridica o nell'espletamento dei compiti di difesa, restano comunque da approfondire i profili della eventuale responsabilità degli ulteriori professionisti

che prestano servizi in ordine a queste procedure di investimento.
Sottolinea quindi la necessità per la Commissione di approfondire il tema della definizione del campo di applicazione della normativa.
La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) dichiara di condividere pienamente le osservazioni del senatore Potenti.
Il PRESIDENTE rileva come la Commissione avrà certamente modo di approfondire i contenuti dello schema di decreto legislativo in esame in quanto il termine per l'espressione del parere scade il 19 novembre.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2023/1543, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione (n. 303)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 19, della legge 13 giugno 2025, n.91. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 ottobre.
Il PRESIDENTE chiede se vi siano interventi e ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 16 novembre.
Nessuno chiedendo di intervenire il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

IN SEDE REFERENTE

(978) ***Erika STEFANI. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito***

(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 settembre.
Il PRESIDENTE informa che nell'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori svoltosi ieri è stata richiesta da tutti i Gruppi una riapertura del termine di presentazione degli emendamenti per precisare meglio il testo del disegno di legge. Ricorda che sul provvedimento la Commissione aveva approvato l'emendamento 1.1 del relatore interamente sostitutivo dell'articolo 1, e che pertanto dovranno essere presentati subemendamenti direttamente a quel testo o eventuali emendamenti aggiuntivi.
Propone infine di fissare il nuovo termine per la presentazione di eventuali subemendamenti ed emendamenti per lunedì 10 novembre alle ore 15.
La Commissione conviene.
Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) come sottolineato anche in Ufficio di Presidenza ribadisce la necessità di effettuare qualche ulteriore audizione rispetto a quelle già svolte.
Il PRESIDENTE ritiene opportuno procedere prima a un esame delle eventuali modifiche del testo e valutare successivamente la necessità di svolgere ulteriori audizioni.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 10.

1.3.2.1.26. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 327(ant.) del 29/10/2025

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 2025
327ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
SISLER

La seduta inizia alle ore 9,20.
IN SEDE REFERENTE
(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 ottobre.
Il PRESIDENTE informa che è pervenuto un ulteriore parere della Commissione bilancio sul disegno di legge n. 1519, in distribuzione, e che pertanto nella seduta di domani si potrà procedere con le votazioni.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 978
La senatrice LOPREIATO (*M5S*) interviene sull'ordine dei lavori per segnalare come la riapertura del termine di presentazione di subemendamenti ed emendamenti al disegno di legge n. 978, stabilita dalla Commissione nella seduta del 23 ottobre, rappresenti a suo parere un'anomalia procedurale in quanto l'emendamento 1.1 ed il subemendamento 1.1/3 sono stati già approvati dalla Commissione. A suo parere, la procedura dovrebbe quindi prevedere il voto sul mandato al relatore, la calendarizzazione in Aula e il successivo rinvio in Commissione.
Il PRESIDENTE, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, si riserva di replicare alle considerazioni svolte dalla senatrice Lopreiato nella seduta già convocata per domani.
SCONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI OGGI E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il presidente SISLER comunica che la seduta già convocata per oggi, alle ore 12,30, non avrà più luogo e che la seduta già convocata per domani, giovedì 30 ottobre, alle ore 9,15 è posticipata alle ore 9,30.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.27. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 328(ant.) del 30/10/2025

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 2025
328ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Vice Presidente
SISLER

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.
La seduta inizia alle ore 9,30.
IN SEDE REFERENTE
(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio, nella seduta pomeridiana di martedì, ha espresso un parere non ostativo sulle proposte 10.0.100, 13.100 e 14.0.100, mentre il subemendamento 10.0.100/1 è inammissibile in quanto il parere espresso è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Nella seduta di oggi si potrà pertanto procedere alla votazione degli emendamenti con parere non ostativo, mentre resteranno accantonate le votazioni sugli articoli in relazione ai quali vi sono emendamenti ancora in istruttoria presso la Commissione Bilancio.
Si passa quindi al voto.
Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, con separate votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 10.0.100, 13.100 e 14.0.100.
Restano pertanto accantonati, in quanto correlati all'istruttoria in corso presso la Commissione bilancio, tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, all'articolo 2 (fatta eccezione per gli emendamenti aggiuntivi già respinti nella seduta del 22 ottobre), all'articolo 7, all'articolo 11 e all'articolo 14 (fatta eccezione per l'emendamento 14.0.100, approvato nella seduta odierna), nonché l'emendamento 5.0.1.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 978
Il PRESIDENTE, in relazione alle considerazioni svolte nella seduta di ieri dalla senatrice Lopreiato, ricorda che nell'Ufficio di Presidenza del 21 ottobre scorso tutti i Gruppi avevano convenuto sulla riapertura del termine emendamenti in relazione al disegno di legge n. 978, per precisarne il testo. Successivamente, nella seduta del 23 ottobre, la Commissione ha convenuto all'unanimità dei presenti circa la riapertura del termine per il 10 novembre alle ore 15. In quella sede, inoltre, la Presidenza aveva precisato che sul provvedimento la Commissione aveva già approvato il subemendamento 1.1/3 e l'emendamento 1.1 del relatore interamente sostitutivo dell'articolo 1, e che pertanto dovranno essere presentati subemendamenti direttamente a quel testo o eventuali emendamenti aggiuntivi. Allo stato, per il disegno di legge si è in attesa del parere della Commissione bilancio sia sul testo originario, che sugli emendamenti approvati; è pertanto possibile che, anche alla luce di tale parere, debbano essere approvate modifiche al testo. Ulteriori precisazioni, inoltre, potrebbero essere introdotte attraverso proposte di coordinamento. Il testo in esame non può dunque considerarsi ancora definito, e pertanto non si è ancora proceduto alla votazione del mandato al relatore che, ai sensi dell'articolo 43, comma 4, del Regolamento chiude la procedura in sede referente. Conseguentemente resta fermo quanto

stabilito dalla Commissione nella seduta del 23 ottobre scorso.
La senatrice LOPREIATO (*M5S*) ribadisce che il suo intervento intendeva suscitare una riflessione circa il metodo di lavoro sul provvedimento, in quanto teme che la procedura adottata possa rappresentare un precedente anomalo. Come già sottolineato nella seduta di ieri, infatti, ritiene che *l'iter* da seguire sia quello di votare il mandato al relatore, esaminare il provvedimento in Assemblea, e quindi richiedere il rinvio in Commissione per un nuovo esame.
Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) chiede invece di conoscere, per quanto riguarda il merito del provvedimento, gli orientamenti della maggioranza sul testo. Infatti, in ragione delle criticità segnalate da più parti, era stato richiesto in Commissione un supplemento di istruttoria attraverso specifiche audizioni a cui, tuttavia, non è stato dato seguito.
Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) interviene brevemente per ricordare che anche lui aveva sottolineato l'opportunità di ulteriori audizioni sul provvedimento.
La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) rileva come la riapertura del termine di presentazione di emendamenti e subemendamenti al testo nasca per fugare ogni dubbio circa la portata normativa delle disposizioni contenute nel disegno di legge. Contrariamente alle ricostruzioni pubblicate su diversi *social media*, infatti, sono esclusi dalla procedura disegnata dall'articolo 1 i singoli cittadini; tuttavia, per chiarire ulteriormente la portata applicativa sarebbe opportuno precisare meglio il testo. Peraltro, a seguito di un'interlocuzione con il sottosegretario Ostellari, a cui il tema del procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito è particolarmente caro dal momento che nella scorsa legislatura aveva presentato un disegno di legge in materia, si sta ragionando anche su strumenti che possano consentire una verifica presso la cancelleria del giudice circa la fondatezza della pretesa oggetto dell'intimazione.
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 23 ottobre scorso, quando la Commissione aveva convenuto sulla riapertura del termine, la Presidenza aveva già precisato la scansione temporale del seguito dell'esame, ritenendo che prima si dovesse procedere alla eventuale presentazione di precisazioni al testo e quindi, successivamente, ad eventuali ulteriori audizioni che si rendessero necessarie. Inoltre, rileva come la Commissione non abbia ancora conferito il mandato al relatore e, pertanto, la procedura suggerita dalla senatrice Lopreiato non può essere adottata.
Il vice ministro SISTO sottolinea a sua volta come la Commissione sia sovrana nella decisione di eventuali modifiche di un testo su cui non sia stato approvato ancora il mandato al relatore.
La senatrice LOPREIATO (*M5S*) prende atto delle precisazioni fornite, sottolineando che i suoi interventi non avevano ad oggetto il merito specifico del provvedimento ma esclusivamente la procedura adottata.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2023/1544, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali (n. 330)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 7, della legge 13 giugno 2025, n.91. Esame e rinvio)
Il senatore SALLEMI (*FdI*) , relatore, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo in esame, adottato in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 della legge di delegazione europea 2024 e volto a dare attuazione nell'ordinamento nazionale alla direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali. La citata direttiva, unitamente al regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, costituisce parte del cosiddetto *e-evidence package* dell'Unione europea. Sullo schema la Commissione è chiamata a rendere parere entro il 26 novembre 2025. L'articolo 1 individua l'oggetto del decreto delegato nell'attuazione della direttiva UE 2023/1544, relativa alla designazione di stabilimenti designati e alla nomina di rappresentanti legali ai

fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali. L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini della corretta applicazione dello schema di decreto in esame. L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione del decreto legislativo, rappresentato dalle decisioni e dagli ordini emessi dalle autorità competenti di uno Stato membro dell'Unione europea nonché dalle decisioni e dagli ordini emessi dalle autorità italiane ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche. L'articolo 4 prescrive gli obblighi che sono tenuti ad assolvere i prestatori dei servizi in merito l'individuazione degli stabilimenti designati la nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali. L'articolo 5 dispone che vi sia responsabilità solidale tra i prestatori di servizi, gli stabilimenti designati o i rappresentanti legali in ordine all'ottemperanza degli obblighi imposti dallo schema di decreto. L'articolo 6 impone ai prestatori di servizi un obbligo di notifica dei dati di contatto dei loro stabilimenti designati o dei loro rappresentanti legali, nonché delle lingue ufficiali dell'Unione europea in cui è possibile contattarli, all'autorità competente dello Stato in cui sono stabiliti. L'articolo 7 definisce il regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione degli obblighi imposti dal decreto in esame. È prevista l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie graduate in base alla gravità delle violazioni relative alle disposizioni del decreto. L'articolo 8 designa il Ministero dell'interno quale autorità centrale chiamata a garantire l'applicazione della direttiva. L'articolo 9 prevede una serie di obblighi di comunicazione alla Commissione europea. L'articolo 10 reca infine la clausola d'invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2023/1543, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione (n. 303)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 19, della legge 13 giugno 2025, n.91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 16 novembre prossimo.

Chiede pertanto se qualcuno intenda intervenire.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1226, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673 (n. 317)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 5, della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 19 novembre prossimo.

Chiede pertanto se qualcuno intenda intervenire.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che è convocata un'ulteriore seduta al termine dei lavori dell'Assemblea immediatamente dopo le Comunicazioni del Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento. L'ordine del giorno sarà conseguentemente integrato con l'esame, in sede consultiva, dei documenti di bilancio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,05.

1.3.2.1.28. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 332(pom.) dell'11/11/2025

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2025
332ª Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.
La seduta inizia alle ore 14,15.
IN SEDE REFERENTE
(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 30 ottobre.
Il PRESIDENTE fa presente che la Commissione bilancio ha espresso il parere su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 1, 2, 5, 7, 11 e 14. Chiede pertanto al relatore e al rappresentante del Governo di esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, precedentemente accantonati.
Il relatore RASTRELLI (*FdI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 (testo corretto), 1.2 (testo corretto), 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9. Invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.10 e 1.11, di identico contenuto. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 e 1.16 ed invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.17 e 1.18. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.20, nonché sulle proposte 1.21 e 1.22, purché riformulate nei termini indicati nel parere della Commissione bilancio di cui dà lettura. Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.23, 1.24, 1.25 e 1.26, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 1.27. Invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.28, 1.29 e 1.31, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 1.30. Il parere favorevole sull'emendamento 1.32 e sull'emendamento 1.34 è condizionato alla riformulazione nei rispettivi testi 2 indicati nel parere della Commissione bilancio. Il parere è favorevole anche sull'emendamento 1.33 (testo 2). Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40 e 1.41, invitando i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.42 e 1.43. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 1.45 nonché sull'emendamento 1.46 a condizione che sia riformulato nei termini indicati dal parere della Commissione bilancio di cui dà lettura.
Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE esprime parere conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.
Si passa al voto.
Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.1 (testo corretto), 1.2 (testo corretto), 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9.
Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 1.10.
Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) insiste invece per la votazione dell'emendamento 1.11, che posto ai voti è respinto.
Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 e 1.16.
La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 1.17.
Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 1.18.

Con successive votazioni la Commissione approva l'emendamento 1.20 nonché gli identici emendamenti 1.21 (testo 2) e 1.22 (testo 2), pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.
Con separate votazioni la Commissione respinge quindi gli emendamenti 1.23, 1.24, 1.25 e 1.26.
Approva invece l'emendamento 1.27.
Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 1.28.
Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) insiste invece per votare l'emendamento 1.29, che la Commissione respinge.
Con successiva votazione è quindi respinto l'emendamento 1.30.
Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 1.31.
La senatrice CAMPIONE (*FdI*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.32 (testo 2), che accoglie la riformulazione della Commissione bilancio, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna, che posto ai voti è approvato.
Con successiva votazione la Commissione approva poi l'emendamento 1.33 (testo 2).
Previa sottoscrizione della senatrice Campione dell'emendamento 1.34 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, la Commissione approva quindi la proposta 1.34 (testo 2), risultando pertanto preclusa la votazione degli emendamenti 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39 e 1.40.
Posto ai voti la Commissione respinge l'emendamento 1.41.
La senatrice CAMPIONE (*FdI*) sottoscrive e ritira l'emendamento 1.42, mentre il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 1.43.
Posti successivamente ai voti con separate votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 1.45 e 1.46 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto.
Il relatore RASTRELLI (*FdI*) chiede di mantenere accantonati gli emendamenti riferiti all'articolo 2 in quanto non si è ancora giunti ad una definitiva intesa sui testi.
Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere la proposta del relatore e pertanto gli emendamenti all'articolo 2 sono accantonati.
Il relatore RASTRELLI (*FdI*) esprime parere favorevole sull'emendamento 5.0.1 a condizione che sia riformulato in un testo 2 secondo le indicazioni del parere espresso dalla Commissione bilancio.
La senatrice CAMPIONE (*FdI*) sottoscrive l'emendamento 5.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, che posto ai voti è approvato.
Il relatore RASTRELLI (*FdI*) chiede di poter accantonare, per le medesime ragioni riferite all'articolo 2, anche gli emendamenti riferiti all'articolo 7, concorde il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE.
Gli emendamenti riferiti all'articolo 7 restano pertanto accantonati.
Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 11.
Il relatore RASTRELLI (*FdI*) invita il presentatore a ritirare gli emendamenti 11.1 e 11.2, altrimenti il parere è contrario. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 e 11.7. Il parere sull'emendamento 11.8 è favorevole a condizione che sia riformulato in un testo 2 secondo quanto indicato dal parere della Commissione bilancio. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 11.10, 11.11, 11.12, 11.13 e 11.14. Invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti 11.15, 11.16, 11.17 e 11.18, mentre esprime parere contrario sulle proposte 11.19, 11.22 e 11.26.
Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE esprime parere conforme a quello del relatore.
Accogliendo l'invito del relatore, il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 11.1 e la senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) l'emendamento 11.2.
Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 11.3.
Con un'unica votazione sono altresì respinti gli identici emendamenti 11.4 e 11.5.
Con successive separate votazioni sono poi respinti gli emendamenti 11.6 e 11.7.
La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) riformula, secondo quanto indicato dal relatore e dal parere della Commissione bilancio, l'emendamento 11.8 in un testo 2, pubblicato in allegato, che posto ai voti è approvato.
Con successive votazioni la Commissione respinge quindi gli emendamenti 11.10, 11.11, 11.12, 11.13 e 11.14.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) ritira gli emendamenti 11.15 e 11.17.
Il PRESIDENTE dichiara decaduto per assenza dei presentatori gli emendamenti 11.16 e 11.18.
Posti ai voti la Commissione respinge quindi con separate votazioni gli emendamenti 11.19, 11.22 e 11.26.
Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 14.
Il relatore RASTRELLI (*FdI*) esprime un parere favorevole sugli emendamenti da 14.1 a 14.5 purché siano riformulati in un testo 2 che accoglie il parere della Commissione bilancio. Esprime un parere analogo sull'emendamento 14.6 e sugli identici 14.7, 14.8 e 14.9, purché siano riformulati nel senso indicato dal parere della Commissione bilancio. Il parere favorevole sugli emendamenti 14.10, 14.11 e 14.12 è subordinato alla riformulazione in un testo identico al testo 2 dell'emendamento 14.6, altrimenti il parere è contrario. Esprime infine parere contrario sull'emendamento 14.13.
Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE esprime parere conforme a quello del relatore.
I presentatori trasformano in un testo 2, pubblicato in allegato, gli emendamenti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 e 14.5 che, posti congiuntamente ai voti, sono approvati.
La senatrice CAMPIONE (*FdI*), sottoscrivendo l'emendamento 14.6, lo trasforma nel testo 2 indicato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.
Accolgono l'analoga proposta di riformulazione in un testo 2, nel senso indicato dalla Commissione bilancio, i presentatori degli emendamenti 14.7, 14.8, 14.9 e 14.10, pubblicati in allegato.
Posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 14.6 (testo 2), 14.7 (testo 2), 14.8 (testo 2), 14.9 (testo 2) e 14.10 (testo 2) sono quindi approvati.
La Commissione respinge infine con un'unica votazione gli emendamenti 14.11 e 14.12 e, con successiva votazione, l'emendamento 14.13.
Restano accantonati gli emendamenti riferiti agli articoli 2 e 7.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1663) ***Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali***

(Esame e rinvio)

Il senatore RASTRELLI (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica. L'articolo 1, comma 1, conferisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino degli ordinamenti di quindici professioni, puntualmente elencate all'Allegato A del disegno di legge. Si tratta delle seguenti professioni: agrotecnici e agrotecnici laureati; architetti, pianificatori territoriali, paesaggisti, conservatori, architetti *iunior* e pianificatori *iunior*; assistenti sociali specialisti e assistenti sociali; attuari e attuari *iunior*; consulenti del lavoro; dottori agronomi e forestali, agronomi e forestali, zoonomi, biotecnologi agrari; geologi e geologi *iunior*; geometri e geometri laureati; giornalisti; ingegneri civili e ambientali, ingegneri industriali, ingegneri dell'informazione, ingegneri civili e ambientali *iunior*, ingegneri industriali *iunior*, ingegneri dell'informazione *iunior*; periti agrari e periti agrari laureati; periti industriali e periti industriali laureati; spedizionieri doganali; consulenti in proprietà industriale; tecnologi alimentari. Il comma 2 e il comma 3 disciplinano il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi prevedendo: la proposta da parte del Ministro vigilante, da formulare sentito il Consiglio nazionale di ciascuna professione; l'adozione dei decreti *de quibus* con il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per quanto attiene le disposizioni aventi carattere previdenziale e assistenziale, nonché per le previsioni concernenti lo sportello dedicato al lavoro autonomo nell'ambito dei percorsi di riqualificazione e formazione professionale. È, invece richiesto, il concerto del Ministro dell'università e della ricerca per le disposizioni aventi ad oggetto l'attività universitaria ed i profili abilitanti; la successiva trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari; la formulazione dei pareri, non vincolanti, delle Commissioni parlamentari entro 30 giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine i decreti legislativi possono comunque essere emanati. La disposizione precisa, infine, che qualora il termine per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari dovesse scadere nei trenta giorni precedenti o successivi alla scadenza del termine di delega di 12 mesi, quest'ultimo è prorogato di 30 giorni. Il comma 4 prevede per il Governo la facoltà di adottare

disposizioni integrative e correttive, con la medesima procedura e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dal provvedimento per l'adozione dei decreti legislativi. Infine, il comma 5 prescrive che, mediante gli stessi decreti legislativi, deve essere disposta l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con gli stessi decreti legislativi adottati. Tali decreti devono, inoltre, contenere le disposizioni di coordinamento in relazione alle norme non abrogate o non modificate che restano in vigore per ciascun ordinamento professionale. A tal fine, si può procedere anche attraverso l'eventuale redazione di un testo unico per ciascuna professione regolamentata. L'articolo 2, comma 1, prevede i principi e criteri a cui dovrà attenersi il governo nell'esercizio della delega legislativa. La lettera *a)* impegna il Governo a valorizzare il ruolo sociale ed economico svolto dalle professioni regolamentate, nonché a riconoscere il loro contributo allo sviluppo economico, sociale e culturale del Paese. La lettera *b)* annovera tra i principi cui deve attenersi la nuova disciplina la garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia intellettuale del professionista. La successiva lettera *c)* dispone che siano definite le attività professionali riservate esclusivamente agli iscritti negli albi professionali o attribuite anche in via non esclusiva a ciascuna professione. A tale proposito, la disposizione in commento precisa che: agli iscritti negli albi professionali deve essere riconosciuta competenza specifica nelle materie oggetto della professione, come definite dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge; le competenze devono essere attribuite agli iscritti in ciascun Albo in coerenza con il percorso formativo di accesso alla professione, come individuato dal titolo di studio, dal tirocinio e dalle materie oggetto dell'esame di abilitazione eventualmente previsto dalla legge; la perimetrazione dell'oggetto delle singole professioni è riservata alla legge e deve essere determinata tenendo conto dei rapporti con le professioni che svolgono attività similari. Infine, è prevista una clausola residuale in virtù della quale se taluna attività professionale non è riservata alla competenza specifica di una professione, essa può essere liberamente svolta da tutti i professionisti. La lettera *d)* sancisce il principio della libertà di accesso alle professioni. Nello specifico, tale accesso deve avvenire in attuazione dell'articolo 33, quinto comma Costituzione, che prescrive il previo superamento di un esame di abilitazione, qualora sia previsto dalla normativa vigente, orientato a verificare la coerenza del percorso formativo espletato rispetto alla professione cui si intende accedere. La lettera *e)* stabilisce che i decreti delegati dovranno disciplinare l'esame di Stato laddove previsto dalla normativa vigente al momento in vigore della presente legge delega. La lettera *f)* stabilisce che l'uso del titolo professionale possa competere esclusivamente agli iscritti al relativo albo. La lettera *g)* dispone che i decreti delegati prevedano, per le categorie interessate, una disciplina delle specializzazioni *ad hoc*, sentito il competente consiglio nazionale. L'articolo 2, comma 1, lettera *h) - q)* individua principi e criteri direttivi inerenti a diversi profili della disciplina dei singoli Consigli e Ordini professionali. Nello specifico, la lettera *h)* prende in esame l'aspetto riguardante l'elezione dei predetti organi. A tal riguardo, si prevede che nel regolare il sistema elettorale degli organi nazionali e territoriali dei singoli Ordini e Collegi, il Governo dovrà conformarsi ai seguenti principi: gli ordini ed i collegi territoriali dovranno svolgere la funzione di rappresentanza degli iscritti del relativo albo, mentre i Consigli nazionali la funzione di rappresentanza istituzionale della categoria professionale; le disposizioni di dettaglio concernenti le modalità di elezione, nonché le modalità per l'esercizio del diritto di voto, dovranno essere disciplinate da regolamenti interni, adottati dagli stessi Consigli nazionali. Tali regolamenti possono anche prevedere l'utilizzo di piattaforme informatiche che garantiscano la segretezza e la personalità del voto, per l'espletamento delle procedure di votazione; i regolamenti interni dovranno, altresì, garantire la parità di genere tra i candidati eleggibili. La lettera *i)* dispone che i decreti delegati nel riordinare le singole professioni dovranno stabilire il regime delle incompatibilità con l'esercizio di altre attività. La lettera *l)* detta criteri in relazione alla natura giuridica che dovranno avere il Consiglio nazionale e gli ordini e i collegi territoriali. In particolare, tali soggetti dovranno essere qualificati come enti pubblici non economici aventi carattere associativo, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria. La lettera *m)* prescrive che i predetti enti dovranno essere sottoposti alla vigilanza del Ministero competente. La lettera *n)* individua i principi ed i criteri in materia di regime giuridico e natura del rapporto di lavoro applicabile al personale dipendente. Nel dettaglio si prevede che al predetto personale dovrà essere applicata la disciplina contenuta nel testo

unico del pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché il CCNL del comparto Funzioni Centrali sezione enti pubblici non economici nel rispetto dell'equilibrio finanziario dei medesimi enti. La lettera *o)* prescrive i principi e criteri direttivi per quanto attiene alla disciplina dei cd. Consigli di disciplina territoriali e nazionali. In primo luogo, si prevede l'applicabilità, in quanto compatibili delle disposizioni contenute all'interno dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012, riguardanti il procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie. Inoltre, con riferimento ai medesimi consigli di disciplina si stabiliscono i seguenti criteri: stabilire che i componenti, nel rispetto del principio di tutela di genere, siano nominati rispettivamente dai consigli nazionali di ciascuna professione e dai relativi consigli degli ordini e collegi territoriali, nonché comunicati al presidente del tribunale territorialmente competente; prevedere la possibilità per il Ministro vigilante, sentito il Consiglio Nazionale competente, di disporre che un Consiglio di disciplina territoriale estenda la sua competenza agli iscritti negli albi di due o più ordini e collegi territoriali limitrofi, designandone la sede; parametrare il numero dei componenti sulla base del numero di iscritti nell'albo, aumentando o diminuendo il numero di membri, a seconda dell'aumento ovvero della diminuzione degli iscritti, potenzialmente destinatari dell'azione disciplinare; prevedere modalità di svolgimento delle riunioni dei consigli di disciplina, le fasi del procedimento disciplinare ed i tempi di svolgimento del procedimento, con garanzia per i destinatari della massima tutela del diritto di difesa; prevedere eventualmente anche la disciplina dell'utilizzo degli strumenti telematici al fine di velocizzare i procedimenti disciplinari e facilitare l'accesso alla giustizia domestica; stabilire per i membri dei consigli di disciplina territoriali e nazionali la partecipazione obbligatoria a corsi di formazione specifica, per un minimo di 5 crediti annui, attivati dai Consigli nazionali nell'ambito dei programmi di formazione obbligatoria, prevedendo che la mancata partecipazione ai corsi può determinare la decadenza dalla funzione di consigliere di disciplina. La lettera *p)* stabilisce che i Consigli nazionali ai quali sono affidate funzioni giurisdizionali possano adottare regolamenti di organizzazione per gestire la funzione giurisdizionale in modo più rapido ed efficiente. La lettera *q)* detta alcune prescrizioni in materia di codice deontologico, in particolare: riservare in via esclusiva ai Consigli nazionali la competenza ad adottare e aggiornare il codice deontologico; prevedere che i codici deontologici siano aggiornati con l'esplicita previsione di norme, anche a tutela del consumatore, che garantiscano che la prestazione professionale, anche se effettuata mediante l'utilizzo di tecnologie digitali, sia frutto della professionalità e della competenza specifica dell'iscritto. Le lettere da *r)* a *aa)* dell'articolo 2, comma 1, recano principi e criteri direttivi volti a disciplinare una pluralità di istituti relativi alle professioni regolamentate, quali la pattuizione del compenso, l'assicurazione per responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, le tutele per malattia, infortuni o maternità, la formazione continua, le società tra professionisti e la gestione degli sportelli dedicati al lavoro autonomo. La lettera *r)* richiama i principi dell'equo compenso, stabilendo che le parti del contratto d'opera professionale siano libere di pattuire il compenso ma che questo debba essere proporzionato alla quantità, alla qualità, al contenuto specifico ed alle caratteristiche della prestazione professionale, in modo da garantire un equo compenso. La lettera *s)* prevede l'obbligo per i professionisti di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione. La lettera *t)* riguarda la previsione di tutele a garanzia dei professionisti in caso di impedimenti dovuti ad infortuni, ricoveri ospedalieri, gravi patologie o maternità che abbiano causato inadempimenti nell'esercizio della professione e violazioni di scadenze di natura fiscale, tributaria e previdenziale. La lettera *u)* è volta ridefinire la disciplina della formazione continua, in un'ottica di aggiornamento dei professionisti iscritti agli albi finalizzato al conseguimento di una più elevata qualità della prestazione professionale. La lettera *v)* è incentrata sulla disciplina delle società tra professionisti, per la quale, ferme restando le garanzie di cui all'articolo 10 della legge n. 183 del 2011, la delega prevede di apportare modificazioni riguardanti: le modalità di iscrizione agli Albi professionali e al registro delle imprese; la partecipazione alle società e i casi di incompatibilità; il conferimento e l'esecuzione degli incarichi professionali; gli obblighi di informazione nei confronti della clientela; il regime disciplinare delle società e dei singoli soci professionisti e la relativa responsabilità deontologica; l'assolvimento degli obblighi assicurativi; il

regime fiscale e previdenziale, da adeguare al regime fiscale previsto per il tipo di società dalle stesse adottate. Sempre in ambito di regime fiscale delle società tra professionisti, la lettera *z)* prevede che alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011, si applichino, anche ai fini IRAP, i regimi fiscali previsti per il tipo di società dalle stesse adottate. Infine, la lettera *aa)* stabilisce che le convezioni stipulate per la gestione degli sportelli dedicati al lavoro autonomo tra centri per l'impiego o organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro da un lato e gli ordini e i collegi professionali dall'altro, consentano l'accesso e l'utilizzo dei servizi di incrocio tra domanda e offerta di lavoro offerti dalla piattaforma SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). Il comma 2 dell'articolo 2 prevede che, qualora i decreti delegati prevedano l'adozione di disposizioni attuative, le stesse siano adottate mediante regolamenti del consiglio nazionale di ciascuna professione o mediante regolamenti del Governo o del Ministro vigilante previo parere da parte del consiglio nazionale. L'articolo 3 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

I senatori ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), Ada LOPREIATO (*M5S*) e BAZOLI (*PD-IDP*) in un breve dibattito incidentale propongono al Presidente di procedere ad audizioni di carattere informale che possano innanzitutto coinvolgere i vertici delle professioni interessate dal provvedimento.

Il PRESIDENTE assicura che sarà svolta una approfondita attività istruttoria, iniziando dall'audizione in sede di Ufficio di Presidenza dei rappresentanti degli ordini professionali coinvolti dal provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2023/1543, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione (n. 303)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 19, della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 30 ottobre.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano interventi in discussione generale.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) chiede al Presidente di poter intervenire nella prossima seduta utile, rappresentando la complessità del provvedimento.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione dovrà esprimere il proprio parere entro il 16 novembre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1519

Art. 1

1.21 (testo 2)

Stefani, Bergesio, Potenti

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-*sexies*.», *aggiungere dopo le parole*: "al fine" *le seguenti*: "di indurre in errore il compratore e" *e, in fine il seguente comma*: "La punibilità è esclusa quando la condotta, per le quantità o il valore economico esiguo del prodotto, o l'assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, è di lieve entità.»

1.22 (testo 2)

Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-*sexies*.», *aggiungere dopo le*

parole: "al fine" *le seguenti*: "di indurre in errore il compratore e" *e, in fine il seguente comma*: "La punibilità è esclusa quando la condotta, per le quantità o il valore economico esiguo del prodotto, o l'assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, è di lieve entità.»

1.32 (testo 2)

Rapani, Zanettin, Stefani, Petrenga, Sallemi, Campione

Al comma 1, lettera d), n. 2), capoverso «Art. 517-*octies*. - *(Circostanze aggravanti)*», *al numero 3) sopprimere le parole*: «del grado di nocività o», *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «oggetto dell'illecito» *e sostituire la rubrica con la seguente:* «(Pena accessoria e circostanze aggravanti).»

1.34 (testo 2)

Rapani, Zanettin, Stefani, Petrenga, Sallemi

Al comma 1, lettera d), n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 517-*octies* - *(Circostanze aggravanti)*», *dopo il terzo comma, aggiungere il seguente*: «Le pene stabilite dagli articolo 517-*sexies* e 517-*septies* sono aumentate da un terzo alla metà se le condotte ivi previste, al di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-*bis*, sono realizzate con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati.»;

b) il capoverso «Art. 517-*novies* - (Agropirateria)» *è soppresso*.

Conseguentemente le parole: «articolo 517-*novies*», *ovunque ricorrano, sono soppresse.*

Al comma 1, lettera e), n. 2, capoverso «Art. 518.1 - *(Ulteriori pene accessorie)*», *sostituire le parole*: «per il delitto previsto dall'articolo 517-*novies*» *con le seguenti*: «nel caso di cui all'articolo 517-*octies*, quarto comma.»".

1.46 (testo 2)

Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente : «2-*bis*. All'articolo 25-*bis*.1, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: «e 517-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «, 517-*quater* e 517-*octies,* quarto comma.»

Art. 5

5.0.1 (testo 2)

De Carlo, Rastrelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. I prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e di indicazione geografica protetta (IGP) possono essere dotati, ai fini dell'immissione al consumo, di uno speciale contrassegno, da adottare su base volontaria, realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che, in ragione della sua natura e funzione, è carta valori.

2. Il contrassegno è realizzato con materiali e tecniche di sicurezza in grado di assicurare un'elevata protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni garantendo la tracciabilità e l'autenticità del prodotto.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche tecniche, le diciture, le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione e il controllo, nonché il costo del contrassegno da porre integralmente a carico degli operatori.

4. Le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione.»".

Art. 11

11.8 (testo 2)

Bergesio, Stefani, Potenti

Al comma 1, lettera b), capoverso «01», terzo periodo, dopo le parole: «consentire all'autorità competente» *inserire le seguenti*: «, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27,».

Art. 14

14.1 (testo 2)

Bergesio, Stefani, Potenti

Al comma 1, dopo le parole : «dal comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri,» *inserire le seguenti*: «da un rappresentante del Comando carabinieri per la tutela della salute,».

14.2 (testo 2)

Zanettin

Al comma 1, dopo le parole : «dal comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri,» *inserire le seguenti*: «da un rappresentante del Comando carabinieri per la tutela della salute,».

14.3 (testo 2)

Fregolent, Scalfarotto

Al comma 1, dopo le parole : «dal comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri,» *inserire le seguenti*: «da un rappresentante del Comando carabinieri per la tutela della salute,».

14.4 (testo 2)

Durnwalder, Patton

Al comma 1, dopo le parole : «dal comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri,» *inserire le seguenti*: «da un rappresentante del Comando carabinieri per la tutela della salute,».

14.5 (testo 2)

Franceschelli, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, dopo le parole : «dal comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri,» *inserire le seguenti*: «da un rappresentante del Comando carabinieri per la tutela della salute,».

14.6 (testo 2)

Sisler, Rastrelli

Al comma 1, dopo le parole : «dal direttore della Direzione antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli», *inserire le seguenti*: «, dai rappresentanti della Direzione Generale dell'igiene e della sicurezza alimentare del Ministero della salute in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dai rappresentanti delle Associazioni di categoria delle imprese comparativamente più rappresentative a livello nazionale»".

14.7 (testo 2)

Zanettin

Al comma 1, dopo le parole : «dal direttore della Direzione antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli», *inserire le seguenti*: «, dai rappresentanti della Direzione Generale dell'igiene e della sicurezza alimentare del Ministero della salute in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dai rappresentanti delle Associazioni di categoria delle imprese comparativamente più rappresentative a livello nazionale»".

14.8 (testo 2)

Franceschelli, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, dopo le parole : «dal direttore della Direzione antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli», *inserire le seguenti*: «, dai rappresentanti della Direzione Generale dell'igiene e della sicurezza alimentare del Ministero della salute in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dai rappresentanti delle Associazioni di categoria delle imprese comparativamente più rappresentative a livello nazionale»".

14.9 (testo 2)

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, dopo le parole : «dal direttore della Direzione antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli», *inserire le seguenti*: «, dai rappresentanti della Direzione Generale dell'igiene e della sicurezza alimentare del Ministero della salute in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dai rappresentanti delle Associazioni di categoria delle imprese comparativamente più rappresentative a livello nazionale»".

14.10 (testo 2)

Stefani, Bergesio, Potenti

Al comma 1, dopo le parole : «dal direttore della Direzione antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli», *inserire le seguenti*: «, dai rappresentanti della Direzione Generale dell'igiene e della sicurezza alimentare del Ministero della salute in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dai rappresentanti delle Associazioni di categoria delle imprese comparativamente più rappresentative a livello nazionale»".

1.3.2.1.29. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 333(ant.) del 12/11/2025

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 2025
333ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
SISLER

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.
La seduta inizia alle ore 10,15.
IN SEDE REFERENTE
(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***
(Seguito e conclusione dell'esame)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri erano stati accantonati gli emendamenti riferiti agli articoli 2 e 7.
Poiché sono stati risolti i dubbi interpretativi sulle modifiche da apportare agli articoli richiamati, il senatore RASTRELLI (*FdI*), relatore, fa presente di poter passare all'espressione dei pareri. Esprime pertanto parere contrario sulle proposte 2.1, 2.9, 2.10 e 2.12. Esprime parere favorevole sulla proposta di riformulazione indicata nel parere della 5ª Commissione sugli emendamenti 2.6, 2.7 e 2.8; conseguentemente, in relazione agli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 di identico contenuto, il parere è favorevole limitatamente alla lettera *b*), non preclusa dalla riformulazione degli emendamenti 2.6, 2.7 e 2.8. Esprime parere favorevole all'emendamento 2.11 a condizione che sia riformulato secondo le indicazioni della Commissione bilancio e, infine, parere favorevole sugli identici emendamenti 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 e 2.17.
Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE esprime parere conforme a quello del relatore.
Si passa pertanto alle votazioni.
Posto ai voti, l'emendamento 2.1 è respinto.
I proponenti dichiarano di accogliere la proposta di riformulazione avanzata dal relatore, in un testo 2, degli emendamenti 2.6, 2.7 e 2.8, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.
Poste congiuntamente ai voti, le proposte 2.6 (testo 2), 2.7 (testo 2) e 2.8 (testo 2) sono approvate.
Il PRESIDENTE chiede ai presentatori degli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 se accolgono la riformulazione, in un testo 2, della parte non preclusa dalla precedente votazione.
La senatrice CAMPIONE (*FdI*), che sottoscrive l'emendamento 2.2, la senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) e il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) accolgono la riformulazione, in un testo 2, degli emendamenti richiamati dal Presidente, pubblicati in allegato al resoconto.
Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 2.2 (testo2), 2.3 (testo 2), 2.4 (testo 2) e 2.5 (testo 2) risultano pertanto approvati.
Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti 2.9 e 2.10 risultano preclusi in seguito all'approvazione, nella seduta di ieri, dell'emendamento 1.34 (testo 2) che ha soppresso nel testo, l'articolo 517-*novies*.
La senatrice CAMPIONE (*FdI*) sottoscrive l'emendamento 2.11 e accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

L'emendamento 2.11 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, posto ai voti è approvato.
Con successive votazioni la Commissione respinge l'emendamento 2.12 e approva gli identici emendamenti 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 e 2.17.
Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 7.
Il relatore RASTRELLI (*FdI*) esprime parere favorevole sull'emendamento 7.1 e parere favorevole sugli identici emendamenti 7.2 e 7.3 a condizione che siano riformulati secondo le indicazioni avanzate dalla Commissione bilancio.
Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE esprime parere conforme a quello del relatore.
La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) e il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) dichiarano di accogliere la riformulazione dei rispettivi emendamenti in un testo 2, pubblicati in allegato al resoconto della seduta.
Posto ai voti, l'emendamento 7.1 è approvato e con successiva votazione sono approvati altresì gli identici emendamenti 7.2 (testo 2) e 7.3 (testo 2).
Il RELATORE esprime poi parere contrario sull'ordine del giorno G/1519/1/2 e invita il presentatore, senatore Potenti, a ritirare l'ordine del giorno G/1519/2/2.
Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE esprime parere conforme a quello del relatore.
Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) chiede di sottoscrivere l'ordine del giorno G/1519/1/2 e il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) ritira l'ordine del giorno G/1519/2/2.
Il PRESIDENTE, avendo insistito i presentatori per la votazione, pone ai voti l'ordine del giorno G/1519/1/2 che viene respinto.
Il relatore RASTRELLI (*FdI*) illustra quindi la proposta di coordinamento Coord. 1, pubblicata in allegato al resoconto.
Posta ai voti, la proposta Coord. 1 è approvata.
Si passa pertanto alle dichiarazioni di voto sul mandato al relatore.
Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) annuncia il voto di astensione del suo Gruppo perché, pur condividendo lo spirito del provvedimento, essendo state approvate molte modifiche al testo originario, si riserva una più accurata valutazione del testo proposto dalla Commissione per l'esame dell'Assemblea.
La senatrice LOPREIATO (*M5S*) annuncia a sua volta l'astensione del Gruppo Movimento 5 Stelle per le stesse ragioni testé ricordate dal senatore Bazoli e sottolinea, ancora una volta, come i commissari siano stati costretti a presentare emendamenti in tempi molto ristretti, che hanno impedito una approfondita analisi del testo rispetto ad una tematica che era ampiamente condivisa.
Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando il buon lavoro svolto dalla Commissione per limare gli eccessi di un testo elaborato oltre dieci anni fa e che risentiva di un'impronta sotto alcuni profili ideologica.
La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole del Gruppo della Lega.
Il senatore BERRINO (*FdI*) ringrazia personalmente il relatore Rastrelli che lo ha sostituito in questa funzione, portando a termine un lavoro assai complesso che ha consentito la definizione di un testo molto migliorato anche grazie al contributo di tutti i Gruppi, testo sul quale il Gruppo di Fratelli d'Italia esprime un voto convintamente favorevole.
Posto ai voti, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo proposto dalla Commissione, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione orale e ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2023/1543, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione (n. 303)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 19, della legge 13 giugno

2025, n.91. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Intervenendo in discussione generale, la senatrice LOPREIATO (*M5S*) sottolinea l'importanza del provvedimento, diretto ad assicurare una più rapida cooperazione giudiziaria europea in relazione alle prove elettroniche nei procedimenti penali. Richiamandosi alle audizioni svolte sul provvedimento presso la Camera dei deputati, rileva tuttavia come l'esigenza di assicurare una cooperazione giudiziaria rapida non può tradursi in una dimidiazione delle garanzie costituzionali. Al riguardo, individua due rilevanti criticità dello schema di decreto legislativo: in primo luogo, desta perplessità il nuovo comma 3-*bis*.3 dell'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dall'articolo 9 dell'atto in esame, il quale prevede che anche la polizia giudiziaria, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, possa procedere all'acquisizione dei dati relativi agli abbonati. In secondo luogo, e più in generale, esprime perplessità su tutte le modifiche introdotte dall'articolo 9 al codice della *privacy* e in particolare all'articolo 132: le novelle, infatti, consentono al pubblico ministero di conservare e proteggere dati relativi al traffico telefonico e telematico, con un provvedimento prorogabile. Il rischio sotteso a tale nuova procedura è quello di istituire una nuova forma speciale di conservazione dei dati, che possa diventare la modalità ordinaria, con la diminuzione conseguente delle garanzie poste anzitutto dalla Costituzione a tutela della riservatezza delle comunicazioni. Ritiene in conclusione che la Commissione dovrebbe esaminare approfonditamente il perimetro di applicazione delle novelle introdotte dallo schema di decreto legislativo, al fine di scongiurare ogni rischio relativo ad una diminuzione delle garanzie costituzionalmente previste.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), condividendo alcune delle riflessioni più generali svolte dalla senatrice Lopreiato, rileva come sul versante dell'acquisizione di comunicazioni, l'ordinamento stia attraversando una situazione paradossale, come sottolineato in più occasioni anche dai vertici delle Forze dell'ordine. Infatti, agli operatori telefonici la normativa impone obblighi ed oneri molto stringenti; analoghi adempimenti, invece, non sono previsti per i grandi operatori del *web*, per i quali, sostanzialmente, non esistono strumenti coercitivi adeguati. Si tratta di un tema molto delicato che impone al legislatore di individuare soluzioni normative idonee a colmare questa lacuna dell'ordinamento e la conseguente asimmetria operativa: al riguardo sottolinea che è in corso d'esame in Commissione giustizia un disegno di legge a sua prima firma - l'Atto Senato n. 1505 - diretto proprio ad introdurre una cornice legislativa rispetto all'acquisizione di dati da parte delle grandi piattaforme. Di fronte ad una crescita intollerabile delle diverse manifestazioni del *cybercrime*, infatti, ritiene necessario un intervento tempestivo del Parlamento.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*) esprime una valutazione convintamente favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame che recepisce direttive e regolamenti europei volti a disegnare un quadro avanzato per la cooperazione transfrontaliera, finalizzata alla conservazione e produzione di prove elettroniche. L'intervento normativo è di particolare rilievo in quanto supera il paradigma della mutua assistenza giudiziaria, introducendo un assetto che riconosce la natura specifica delle prove elettroniche, semplificandone l'acquisizione da parte delle autorità competenti. Anche l'introduzione di una procedura accelerata in determinati e specifici casi segnala una dinamica complessiva di qualificato recepimento della normativa europea, volto anzitutto ad assicurare alle autorità di contrasto strumenti efficaci per combattere il crimine.

Il PRESIDENTE chiede al relatore, senatore Sallemi, di illustrare la proposta di parere.

Il relatore SALLEMI (*FdI*) propone di esprimere un parere favorevole sull'atto di Governo in esame, rimarcando l'importanza degli strumenti di contrasto introdotti dal provvedimento.

Verificata la presenza di numero legale, posta ai voti la proposta di parere favorevole è approvata.

La seduta termina alle ore 10,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1519

Art. 2

2.2 (testo 2)

Rapani, Sisler, Sallemi, Campione

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 86-*quater*», *comma 1, sostituire le parole*: «può disporre», *con le seguenti*: «dispone» *e sopprimere le parole*: «su loro richiesta,».

2.3 (testo 2)

Stefani, Bergesio, Potenti

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 86-*quater*», *comma 1, sostituire le parole*: «può disporre», *con le seguenti*: «dispone» *e sopprimere le parole*: «su loro richiesta,».

2.4 (testo 2)

Zanettin

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 86-*quater*», *comma 1, sostituire le parole*: «può disporre», *con le seguenti*: «dispone» *e sopprimere le parole*: «su loro richiesta,».

2.5 (testo 2)

Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 86-*quater*», *comma 1, sostituire le parole*: «può disporre», *con le seguenti*: «dispone» *e sopprimere le parole*: «su loro richiesta,».

2.6 (testo 2)

Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente : «*b)* all'articolo 260, comma 3, le parole: "o la distruzione" sono sostituite dalle seguenti: ", la distruzione o la diversa destinazione prevista dalla legge."»

2.7 (testo 2)

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente : «*b)* all'articolo 260, comma 3, le parole: "o la distruzione" sono sostituite dalle seguenti: ", la distruzione o la diversa destinazione prevista dalla legge."»

2.8 (testo 2)

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente : «*b)* all'articolo 260, comma 3, le parole: "o la distruzione" sono sostituite dalle seguenti: ", la distruzione o la diversa destinazione prevista dalla legge."»

2.11 (testo 2)

Pogliese, Campione

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-*bis*) all'articolo 392 del codice di procedura penale, al comma 1, lettera *f)* dopo le parole «non evitabile», sono inserite le seguenti: «ovvero un alimento deteriorabile».

Art. 7

7.2 (testo 2)

Stefani, Bergesio, Potenti

Al comma 1, capoverso «Art. 2.»*, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo*: «Per le violazioni di natura documentale o formale che non incidano sulla sicurezza alimentare o sulla tracciabilità sostanziale del prodotto, l'autorità competente, prima di procedere all'irrogazione della sanzione amministrativa, assegna all'operatore un

termine di quindici giorni per la regolarizzazione spontanea dell'attività»

7.3 (testo 2)

Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, capoverso «Art. 2.»*, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo*: «Per le violazioni di natura documentale o formale che non incidano sulla sicurezza alimentare o sulla tracciabilità sostanziale del prodotto, l'autorità competente, prima di procedere all'irrogazione della sanzione amministrativa, assegna all'operatore un termine di quindici giorni per la regolarizzazione spontanea dell'attività»

Coord.1

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

- all'emendamento 9.100, al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «alla direttiva 2000/13/CE o del» *con la seguente:* «al»;

- all'emendamento 12.1 (testo 2) [identico a 12.3 (testo 2), 12.4 (testo 2) e 12.5 (testo 2)] alle parole: «Definisce» *premettere le seguenti:* «Il medesimo decreto»;

- all'emendamento 5.0.1 (testo 2) inserire la seguente rubrica «Disposizioni in materia di contrassegno per i prodotti DOP e IGP».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:
http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=59225

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 371(pom.) del 09/09/2025

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 9 SETTEMBRE 2025
371ª Seduta (1ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE REFERENTE
(1184) ***Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese***
(Seguito dell'esame e sospensione)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 agosto scorso.
Il PRESIDENTE, nel dare conto degli ultimi parere della 5ª Commissione, avverte che gli emendamenti 1.0.11 (testo 2), 2.0.5, 2.0.5 (testo 2), 2.0.12, 2.0.44, 2.0.45, 2.0.45 (testo 2), 2.0.2 (testo 2), 4.0.14, 4.0.8, 5.0.1, 5.0.3, 5.0.4, 7.1, 7.0.1, 7.0.3, 7.0.4, 8.0.2, 8.0.2 (testo 2), 9.8, 9.9, 9.0.11, 9.0.21, 10.0.89, 10.0.53, 10.0.43, 10.0.17, 10.0.18, 12.0.1, 14.5, 14.0.3, 22.1, 22.0.1, 22.0.2, 25.0.6, 25.0.3, 25.0.4, 25.0.5, 25.0.8, 26.0.1 e 30.0.25 su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sono inammissibili, in base all'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento, e non saranno quindi posti in votazione.
Sugli emendamenti 2.0.28, 10.0.70, 11.0.3, 15.0.1, 29.0.1 e 30.2, il parere non ostativo è invece condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una proposta di modificazione.
Fa poi presente che è stato presentato il subemendamento 10.0.601/1 (pubblicato in allegato) riferito all'emendamento 10.0.601 del Relatore.
Invita quindi il relatore e la rappresentante del Governo a formulare il parere sugli emendamenti a partire da quelli riferiti all'articolo 9.
Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 9.1, 9.2 e 9.3, purché riformulati in uno stesso testo, di cui dà lettura.
Fa poi presente che si è in attesa del parere della 5ª Commissione sulle proposte 9.4, 9.5, 9.6, 9.0.2 (testo 2), 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.10 e 9.0.29, che devono quindi essere accantonate.
Formula un invito al ritiro, o in subordine parere contrario, sugli emendamenti 9.10, 9.11, 9.0.3, 9.0.17, 9.0.18, 9.0.19, 9.0.20, 9.0.24, 9.0.25 e 9.0.26.
Sugli emendamenti 9.0.12, 9.0.13, 9.0.14 e 9.0.15, esprime un invito al ritiro funzionale alla trasformazione in ordini del giorno, avvertendo che, in caso di mancato ritiro, il parere si intende contrario.
Il parere è favorevole sull'emendamento 9.0.23.
Esprime, infine, parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 9 da porre in votazione.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime pareri conformi al relatore.
Il PRESIDENTE dispone, in via preliminare, l'accantonamento degli emendamenti per i quali il relatore e il Governo si sono espressi in tal senso.
La Commissione prende atto.
Accogliendo l'invito del relatore e del Governo, i senatori DE PRIAMO (*FdI*), TERNULLO (*FI-BP-PPE*) e GELMINI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) riformulano gli identici emendamenti 9.1, 9.2 e 9.3 in altrettanti e identici testi 2 (pubblicati in allegato) che, posti contestualmente in votazione, sono approvati.
La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 9.10.
L'emendamento 9.11, posto in votazione, viene respinto.
La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 9.0.3.
Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) e la senatrice GELMINI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) ritirano, rispettivamente, gli identici emendamenti 9.0.12 e 9.0.13, riservandosi di presentare altrettanti ordini del giorno.
Successivamente, il senatore DE PRIAMO (*FdI*) e la senatrice GELMINI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) ritirano, rispettivamente, gli identici emendamenti 9.0.14 e 9.0.15, riservandosi di presentare altrettanti ordini del giorno.
Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) ritira poi l'emendamento 9.0.17.
La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 9.0.18.
Sugli identici emendamenti 9.0.19 e 9.0.20, il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole, ritenendo incomprensibile l'invito al ritiro del relatore e del Governo, trattandosi di proposte volte a prevedere la notifica preliminare per via telematica della comunicazione di inizio lavori.
Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) fa presente come l'invito al ritiro trovi fondamento nel fatto che la previsione di cui alla lettera *a*) degli emendamenti appaia superflua, in quanto riproduttiva di una norma già contenuta nel testo unico della sicurezza sul lavoro, mentre la previsione di cui alla lettera *b*) rischierebbe di compromettere la corretta trasmissione della comunicazione agli organi di vigilanza.
Con contestuale votazione, gli identici emendamenti 9.0.19 e 9.0.20 sono respinti.
Viene poi posto in votazione e approvato l'emendamento 9.0.23.
L'emendamento 9.0.24 è ritirato dalla senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*).
Sono quindi posti contestualmente in votazione e respinti gli identici emendamenti 9.0.25 e 9.0.26.
Successivamente, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 9.0.27 e 9.0.28.
Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028 (n. 289)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50. Seguito dell'esame e rinvio.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 agosto scorso.
La relatrice GELMINI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*), ricollegandosi all'illustrazione svolta nella seduta dello scorso 5 agosto, osserva come la questione migratoria costituisca, oramai da molti anni, un problema fortemente attenzionato dall'opinione pubblica e dal dibattito politico, per le implicazioni che la rilevante quota di immigrazione irregolare ha nella vita e nella percezione dei nostri cittadini e anche per le tragedie che troppo spesso si sono verificate nel Mediterraneo per l'indegno traffico degli esseri umani.
Come è noto, la volontà dell'Esecutivo è quella di contrastare l'immigrazione irregolare e illegale, perseguire i trafficanti di esseri umani e, allo stesso tempo, favorire, da un lato, lo sviluppo economico dei Paesi africani (Piano Mattei) e, dall'altro, forme di immigrazione legale, mediante il meccanismo, oramai attuato da molti anni, delle quote di ingresso (in sintesi, il cosiddetto "decreto flussi").
Tutto ciò nella consapevolezza delle necessità, da parte del "sistema Paese" di manodopera sia per i

nostri settori produttivi sia per le esigenze sociali collegate anche al progressivo invecchiamento della popolazione.
Da questo punto di vista - anche se non è oggetto del dPCm in esame - rileva positivamente che, con il decreto-legge adottato dal Consiglio dei ministri dello scorso 4 settembre, si sono strutturalmente poste "fuori quota" quelle esigenze che si riferiscono all'assistenza familiare e sociosanitaria.
Le politiche di contrasto all'immigrazione irregolare del Governo, grazie anche agli accordi e alla collaborazione con i Paesi del Nord Africa, hanno determinato una evidente riduzione degli sbarchi e, conseguentemente, anche una riduzione delle vittime del traffico operato dagli scafisti.
Sul fronte dei flussi, coerentemente con gli impegni presi e nonostante alcune evidenti falle del sistema ed aggiramenti delle norme, il Governo ha fin dal suo insediamento perseguito una politica di apertura, che si è concretizzata già con il decreto flussi per il triennio 2023-2025, con un incremento significativo degli ingressi.
Ritiene che ciò dimostri la convinzione dell'Esecutivo secondo cui canali di immigrazione legale e controllata rappresentino l'unica possibilità, nel contesto dato, di assicurare al sistema economico e produttivo nazionale il necessario ricambio della forza lavoro.
In coerenza con tali premesse, il Governo ha inteso confermare anche per il triennio 2026-2028 la strategia, impostata sin dal suo insediamento, di apertura all'immigrazione legale, specie per motivi di lavoro. Anche con il decreto in esame per il triennio 2026-2028, si registra una crescita delle quote: ciò a seguito, naturalmente, di un importante lavoro istruttorio svolto in collaborazione con le parti sociali, le associazioni datoriali, il Cnel e i soggetti più rappresentativi e coinvolti in questi processi.
In virtù di tali considerazioni, illustra una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato).
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) e la senatrice MAIORINO (*M5S*) chiedono di rinviare la votazione della proposta di parere ad una prossima seduta, per consentire un adeguato approfondimento.
Il PRESIDENTE, in considerazione, del fatto che il termine per l'espressione del parere sarebbe scaduto lo scorso 3 settembre, ma che il Governo si è impegnato ad attendere la metà del mese per acquisire l'avviso delle competenti Commissione parlamentari, reputa opportuno proseguire con l'esame dell'atto del Governo in titolo e con la votazione del relativo parere in un'ulteriore seduta da convocarsi domani, mercoledì 10 settembre, alle ore 14, compatibilmente con l'andamento dei lavori dell'Assemblea.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1375) ***ROMEO e altri. - Disposizioni concernenti la rateizzazione a lungo termine di carichi fiscali, contributivi e di altra natura affidati all'agente della riscossione***
(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, illustra, una proposta di parere non ostativo con una osservazione (pubblicata in allegato).
La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) fa presente come il disegno di legge in oggetto sarà probabilmente modificato, presso la Commissione di merito, proprio con riguardo ai termini di scadenza per la presentazione delle domande e all'ambito temporale di riferimento delle cartelle esattoriali oggetto di definizione agevolata.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
(1518) ***Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario***
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), esaminato, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo, illustra una proposta di parere non ostativo.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) dichiara il voto contrario del proprio gruppo.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***
(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, illustra una proposta di parere non ostativo con osservazioni (pubblicata in allegato).
Previa dichiarazione di voto di astensione del senatore GIORGIS (*PD-IDP*) e della senatrice GAUDIANO (*M5S*), verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1611) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù***
(Parere alla 10ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) esaminato, per quanto di competenza, l'emendamento approvato dalla Commissione di merito e riferito al provvedimento in titolo, propone l'espressione di un parere non ostativo.
La senatrice GAUDIANO (*M5S*) annuncia il voto contrario del proprio gruppo.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1625) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi***
(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), esaminato, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo, illustra una proposta di parere non ostativo (pubblicata in allegato).
Previa dichiarazione di voto di astensione del senatore GIORGIS (*PD-IDP*) e della senatrice GAUDIANO (*M5S*), verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1184) ***Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese***
(Ripresa dell'esame e rinvio)
Il PRESIDENTE invita il relatore e la rappresentante del Governo a formulare i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 10.
Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) formula parere favorevole sugli emendamenti 10.0.600 e 10.0.601, sui quali comunque occorre attendere il parere della Commissione bilancio, nonché sulle proposte 10.0.49 e 10.0.86.
Esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.0.24, 10.0.44 (testo 3) e 10.0.70, purché riformulati secondo altrettante modifiche di cui dà lettura.
Fa presente la necessità di accantonare la proposta 10.0.7, per un approfondimento istruttorio.
Rileva la necessità di tenere accantonati gli emendamenti 10.0.22, 10.076, 10.0.87, nonché i subemendamenti agli emendamenti 10.0.600 e 10.0.601, stante la necessità di acquisire il parere della Commissione bilancio.
Sugli emendamenti 10.0.39, 10.0.40, 10.0.41, 10.0.42, 10.0.45, 10.0.78 e 10.0.85, formula un invito al ritiro o, in subordine, avviso contrario.
Esprime parere contrario sui restanti emendamenti da porre in votazione riferiti all'articolo 10.
Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime pareri conformi a quelli del relatore.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, martedì 9 settembre, alle ore 16,30, in seconda seduta pomeridiana, per il seguito dell'esame del disegno di legge 1184.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16,10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 289

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo e rilevato che:
l'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, stagionale e non, e di lavoro autonomo avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 286 del 1998 ("Testo unico sull'immigrazione");
il decreto-legge n. 20 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 2023 ha previsto che, per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo siano definite, in deroga al predetto articolo 3 del Testo unico sull'immigrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
le nuove norme hanno quindi introdotto una diversa e derogatoria modulazione procedimentale in tema di ingressi per motivi di lavoro di cittadini non comunitari, accorpando in un unico atto la programmazione triennale;
l'articolo 2-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 145 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 187 del 2024, ha esteso la durata temporale della disciplina derogatoria anche al triennio 2026-2028;
lo schema di decreto in esame contiene una programmazione triennale abbinata all'indicazione dei criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso, che tengono conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1375

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:
per quanto attiene al rispetto del riparto di competenza legislativa costituzionalmente definito, l'articolo 1 del provvedimento risulta riconducibile alla materia del sistema tributario dello Stato, rientrante nella potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione, mentre l'articolo 2, modulato in termini di facoltà, risulta riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, rientrante nella competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
si rappresenta la necessità di aggiornare i termini del 31 luglio 2025, del 30 aprile 2025 e del 30 giugno 2025, di cui ai commi 2, 4, 6, 10 e 12 dell'articolo 1.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1519

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:
per quanto attiene al rispetto del riparto di competenza legislativa costituzionalmente definito, le disposizioni del provvedimento risultano prevalentemente riconducibili alle materie dell'organizzazione amministrativa dello Stato, dell'ordinamento penale e della giustizia amministrativa, rientranti nella potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *g)* ed *l)*, della Costituzione,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 13, che inserisce l'articolo 18-*bis* nella legge n. 689 del 1981, la tipologia di violazioni per le quali viene disposta la sanzione amministrativa del blocco ufficiale temporaneo del prodotto oggetto del controllo o dei mezzi tecnici

della produzione;
si valuti altresì l'opportunità, all'articolo 14, comma 3, di precisare la natura e la modalità di adozione del provvedimento con cui la Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare definisce l'organizzazione dei propri lavori.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1625

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:
l'articolo 1 del decreto-legge apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. Codice dell'ambiente);
l'articolo 2 apporta alcune modifiche al codice penale finalizzate ad escludere la tenuità del fatto per la commissione di taluni reati ambientali e ad introdurre una nuova fattispecie aggravata relativa ai delitti di traffico e abbandono di materiale radioattivo e di traffico illecito di rifiuti, procedendo altresì alla rideterminazione dell'aumento di pena per tutte le circostanze aggravanti;
l'articolo 3, modificando l'articolo 382-*bis* del codice di procedura penale, estende l'ambito di applicazione dell'istituto dell'arresto in flagranza differita anche a una serie di gravi reati ambientali;
l'articolo 4 modifica l'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 2006 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale), estendendo il novero dei reati per i quali opera la scriminante prevista per gli agenti e gli ufficiali delle forze dell'ordine coinvolti nelle operazioni sotto copertura;
l'articolo 5 modifica l'articolo 34 del Codice antimafia, che prevede la misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende, estendendo la possibilità di applicare tale misura a una serie di gravi reati ambientali;
l'articolo 6 apporta una serie di modifiche all'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001, ampliando il catalogo dei reati che costituiscono il presupposto per la sussistenza di una responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e inasprendo il quadro sanzionatorio;
l'articolo 7 apporta modifiche al Codice della strada, al fine di sanzionare la condotta di chi deposita o getta piccoli rifiuti non pericolosi sulla strada da veicoli in sosta o in movimento;
l'articolo 8 introduce la possibilità di utilizzare la Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'accertamento, nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione, di talune condotte illecite nell'ambito del trattamento dei rifiuti, di inquinamento e disastro ambientale, nonché di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
l'articolo 9 individua le misure urgenti per il finanziamento delle attività relative alla situazione emergenziale nella Terra dei fuochi, al fine di consentire al Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati di realizzare gli interventi di bonifica e di rimozione dei rifiuti abbandonati. Nel dettaglio, viene autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2025;
l'articolo 10 introduce disposizioni volte a chiarire i requisiti per il riconoscimento del contributo di autonoma sistemazione (CAS), in favore dei soggetti evacuati in conseguenza di eventi calamitosi di rilievo nazionale, anche successivamente alla scadenza dello stato di emergenza;
l'articolo 11 proroga dal 17 settembre 2025 al 31 dicembre 2025 il termine dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata;
l'articolo 12 regola infine l'entrata in vigore del decreto-legge in esame,
preso atto che:
per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità e di urgenza, essi sono individuati nell'esigenza di assicurare il contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti, contrastare il fenomeno dei roghi tossici di rifiuti urbani e speciali, assicurare il contributo di assistenza per l'autonoma sistemazione dei soggetti evacuati nelle zone colpite da gravi eventi calamitosi, prorogare lo stato di emergenza in alcune zone della Regione Marche colpite da eccezionali eventi calamitosi

verificatisi nel settembre del 2022,
constatato, altresì, che:
con riguardo al rispetto del riparto di competenza legislativa costituzionalmente definito, le disposizioni del decreto-legge risultano prevalentemente riconducibili alle materie dell'ordine pubblico e sicurezza e dell'ordinamento penale, rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *h)* ed *l)*, della Costituzione. Viene altresì in rilievo la materia della protezione civile, rientrante nella potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1184

Art. 9

9.1 (testo 2) [id. a 9.2 (testo 2), 9.3 (testo 2)]

Spinelli, De Priamo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro)

1. All'articolo 24-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «sul piano nazionale» sono inserite le seguenti: «, ovvero alle strutture territoriali ad esse annesse,»;

b) al comma 3, dopo le parole: «sul piano nazionale» sono inserite le seguenti: «, ovvero dalle strutture territoriali ad esse annesse,».».

9.2 (testo 2) [id. a 9.1 (testo 2), 9.3 (testo 2)]

Ternullo, Occhiuto, Paroli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro)

1. All'articolo 24-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «sul piano nazionale» sono inserite le seguenti: «, ovvero alle strutture territoriali ad esse annesse,»;

b) al comma 3, dopo le parole: «sul piano nazionale» sono inserite le seguenti: «, ovvero dalle strutture territoriali ad esse annesse,».».

9.3 (testo 2) [id. a 9.1 (testo 2), 9.2 (testo 2)]

Gelmini

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro)

1. All'articolo 24-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «sul piano nazionale» sono inserite le seguenti: «, ovvero alle strutture territoriali ad esse annesse,»;

b) al comma 3, dopo le parole: «sul piano nazionale» sono inserite le seguenti: «,

ovvero dalle strutture territoriali ad esse annesse,».».

Art. 10

10.0.601/1

Giorgis, D'Elia, Meloni, Parrini, Valente

All'emendamento 10.0.601, capoverso «Articolo 10-bis*, comma 1, sostituire le parole:* «, il Presidente,», *con le seguenti*: «di cui uno con funzioni di Presidente».

10.0.601

Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13)

1. All'articolo 55, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole da «del Consiglio di amministrazione» fino a «designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.», sono sostituite dalle seguenti: «degli organi dell'Agenzia italiana per la gioventù. Sono organi dell'Agenzia: il Consiglio di amministrazione, formato da tre componenti, il Presidente, dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili, nonché il Collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri, uno dei quali designato dal Ministero dell'economia e delle finanze».»

1.4.2.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 283(ant.) dell'11/09/2025

collegamento al documento su www.senato.it

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
GIOVEDÌ 11 SETTEMBRE 2025
283ª Seduta
Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 9,15.

SUL RAPPORTO DELLA RELATRICE SPECIALE DELLE NAZIONI UNITE SULLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE E LE RAGAZZE, IN MATERIA DI MATERNITÀ SURROGATA

Il PRESIDENTE comunica che il Segretario Generale dell'ONU ha di recente trasmesso all'Assemblea Generale il Rapporto della Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne e le ragazze, Reem Alsalem, sul tema delle "diverse manifestazioni della violenza contro le donne e le ragazze nel contesto della maternità surrogata".

A tale riguardo, ricorda che la 4a Commissione aveva affrontato il tema della maternità surrogata nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento in materia di filiazione e creazione di un certificato europeo di filiazione (COM(2022) 695).

Il predetto Rapporto, che sarà presentato e discusso ufficialmente dall'Assemblea Generale nella sessione del 10 ottobre prossimo, rappresenta un'importante presa di posizione delle Nazioni Unite in merito alla maternità surrogata. In particolare, esso non solo ribadisce la condanna alla surrogazione di maternità, ma invita anche all'adozione di un trattato internazionale vincolante che la vieti ovunque.

Il Presidente segnala che nel rapporto viene espressamente citata la legge italiana approvata dal Parlamento che qualifica la maternità surrogata come reato universale, perseguibile anche quando commesso all'estero da cittadini italiani, quando facciano ritorno in Italia (legge 4 novembre 2024 n. 169).

Si tratta, quindi, di una voce autorevole, quella dell'ONU, che afferma chiaramente che la maternità surrogata non è né un atto di libertà né di generosità, ma una pratica di violenza che riduce la donna a mera incubatrice e priva anche il neonato della relazione con la madre che lo ha generato dopo averlo portato in grembo.

Tutto questo si trova in accordo con il parere motivato che la 4ª Commissione espresse nel corso dell'esame della proposta europea sulla filiazione e con il quale furono sollevati forti dubbi e preoccupazioni sul tema.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) esprime le sue riserve nei confronti del richiamato Rapporto, sostenendo che per la sua elaborazione sono state consultate solo le associazioni contrarie alla maternità surrogata.

Precisa inoltre che, nell'esame della proposta europea sulla filiazione, la 4ª Commissione si era concentrata solo sul tema dello *status* dei bambini nati da maternità surrogata, sul quale l'Italia continua ancora a non dare risposte adeguate.

Occorre infatti distinguere, da un lato, i temi dell'utero in affitto e della gestazione per altri e, dall'altro, lo *status* dei bambini nati da tali pratiche, aspetto che richiede la massima tutela possibile.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) conviene con quanto affermato dal senatore Lombardo, ritenendo molto controversa la relatrice Alsalem. Esprime, tuttavia, soddisfazione per l'espressione favorevole nei confronti del Rapporto da parte della maggioranza, che non manifesta spesso apprezzamento per le posizioni espresse in ambito ONU.
Conviene, inoltre, con la distinzione sottolineata dal senatore Lombardo e ribadisce la sua netta contrarietà nei confronti della legge italiana sul reato universale della gestazione per altri, così come nei confronti del parere motivato espresso dalla 4ª Commissione sulla proposta europea sulla filiazione.
Il PRESIDENTE ribadisce l'opportunità di aver dato conto del citato Rapporto, avendo la 4a Commissione esaminato in modo approfondito il tema della surrogazione di maternità.
Quanto al rapporto con le posizioni emerse in ambito ONU, rinvia alle sue numerose dichiarazioni, che testimoniano la ferma convinzione dell'importanza delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, e della necessità che in tali sedi vengano regolate questioni fondamentali, come questa o, ad esempio, l'intelligenza artificiale.
La Commissione prende atto.
IN SEDE CONSULTIVA
(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)
La senatrice PELLEGRINO (*FdI*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani, che ha lo scopo di offrire una maggior tutela non solo agli acquirenti dei prodotti alimentari, ma anche agli imprenditori del settore, intervenendo sulla disciplina penale dei reati agroalimentari, sulla tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare.
Esso si compone di 18 articoli, suddivisi in 3 titoli. Il titolo I (articoli 1-5) è dedicato alle sanzioni penali.
L'articolo 1 apporta modifiche al codice penale, volte alla ridefinizione del sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, attraverso interventi sia sulla sfera applicativa - estendendola ad attività illecite attualmente non punibili - sia sul piano edittale.
L'articolo 2 apporta le conseguenti modifiche al codice di procedura penale.
L'articolo 3 introduce i reati di "commercio di alimenti con segni mendaci" e di "agropirateria" tra quelli per i quali è prevista una causa di non punibilità in favore degli agenti, degli ufficiali di polizia giudiziaria e degli ausiliari, coinvolti in operazioni sotto copertura.
L'articolo 4 estende, anche ai reati di "frode alimentare", "commercio di alimenti con segni mendaci" e "agropirateria", la normativa riguardante la destinazione di beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria o confiscati in via definitiva per la repressione di taluni reati contro la fede pubblica e l'economia.
L'articolo 5 esclude i prodotti e le sostanze alimentari dall'applicazione della disciplina a tutela della qualità, origine e provenienza dei prodotti dettata dalla legge finanziaria del 2004, poiché rientranti ora nel nuovo articolo 517-*septies* del codice penale, introdotto dall'articolo 1 del provvedimento in esame.
Il titolo II (articoli 6-17) è dedicato alle sanzioni amministrative.
L'articolo 6 apporta modifiche al decreto legislativo n. 297 del 2004, in materia di sanzioni per le violazioni della disciplina in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.
L'articolo 7 interviene sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 190 del 2006, modificando la disciplina sanzionatoria in materia di violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002, sulla rintracciabilità degli alimenti.
L'articolo 8 inasprisce le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione, di denominazione dell'alimento, di elenco degli ingredienti e di indicazione del Paese di origine o luogo di provenienza.
L'articolo 9 introduce nuove sanzioni amministrative per l'impiego abusivo delle denominazioni di latte o di prodotti lattiero-caseari, per prodotti non conformi alle relative definizioni e discipline dettate

dal regolamento (UE) n. 1308/2013, sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.
L'articolo 10 adegua il sistema sanzionatorio al mutato quadro normativo in materia di obblighi e requisiti degli operatori nell'ambito della riproduzione animale.
L'articolo 11 istituisce il Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), e inasprisce il quadro sanzionatorio a tutela della sicurezza alimentare e della tracciabilità del latte e dei prodotti della filiera bufalina.
L'articolo 12 istituisce il Piano straordinario di controllo nazionale per i prodotti lattiero-caseari con indicazione di origine protetta e indicazione geografica tipica.
L'articolo 13 interviene nell'ambito della disciplina generale in materia di applicazione di sanzioni amministrative, introducendo, limitatamente al settore agroalimentare e della pesca, la misura del blocco ufficiale temporaneo.
L'articolo 14 istituisce presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare.
L'articolo 15 interviene sulla disciplina in materia di vigilanza sui Centri di assistenza agricola (CAA), in senso restrittivo nei confronti dei soggetti che hanno partecipato a un CAA al quale è stata revocata l'autorizzazione.
L'articolo 16, intervenendo in materia di controlli sulle denominazioni protette di prodotti vitivinicoli, introduce la possibilità di sanzionare il soggetto inadempiente con l'inibizione, in via preventiva e cautelare, dell'utilizzo della denominazione protetta.
L'articolo 17 reca modifiche al decreto legislativo n. 4 del 2012, relativo al sistema sanzionatorio in materia di pesca marittima.
Il titolo III comprende il solo articolo 18, recante la clausola di invarianza finanziaria.
Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(1625) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi***

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), in sostituzione del relatore Matera, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante la conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, che introduce disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.
L'intervento normativo trova fondamento nella necessità di corrispondere a quanto richiesto dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025. Va anche ricordata la recente direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente, cui gli Stati membri sono tenuti a conformarsi entro il 21 maggio 2026. La legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025), all'articolo 9, ha previsto specifici criteri e principi direttivi per l'esercizio della delega.
Il provvedimento in esame si compone di 12 articoli.
L'articolo 1 reca disposizioni finalizzate a riorganizzare la tutela penale dell'ambiente in relazione alle condotte di abbandono di rifiuti mediante modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente), tramite disposizioni che rafforzano la risposta sanzionatoria rispetto ad alcune ipotesi di reato, e segnatamente l'esercizio abusivo dell'attività di trasporto di cose per conto di terzi, l'abbandono di rifiuti (pericolosi e non pericolosi), la gestione non autorizzata di rifiuti, la realizzazione e gestione di una discarica abusiva, la combustione illecita di rifiuti, le violazioni nella tenuta dei registri di carico e scarico nelle operazioni concernenti la gestione dei rifiuti, il trasporto di rifiuti in violazione delle disposizioni concernenti il formulario di identificazione degli stessi e il certificato di analisi di rifiuti, il traffico illecito di rifiuti. Si prevedono anche aumenti di pena nel caso di gestione illecita dei rifiuti nell'ambito dell'attività di impresa e la punibilità anche a titolo di colpa per alcune fattispecie delittuose in materia di rifiuti.
L'articolo 2 apporta alcune modifiche al codice penale finalizzate a escludere la tenuità del fatto per la commissione di taluni reati ambientali e a introdurre una nuova fattispecie aggravata relativa ai delitti

di traffico e abbandono di materiale radioattivo e di traffico illecito di rifiuti, procedendo altresì alla rideterminazione dell'aumento di pena per tutte le circostanze aggravanti.
L'articolo 3, modificando l'articolo 382-*bis* del codice di procedura penale, estende l'ambito di applicazione dell'istituto dell'arresto in flagranza differita anche a una serie di gravi reati ambientali.
L'articolo 4 amplia il novero dei reati per i quali può applicarsi l'istituto della tecnica investigativa speciale delle operazioni sotto copertura.
L'articolo 5 amplia il novero dei reati per i quali può applicarsi la misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende prevista dal codice delle leggi antimafia.
L'articolo 6 apporta una serie di modifiche all'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001, il quale disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di commissione di reati ambientali.
L'articolo 7 apporta modifiche al codice della strada al fine di sanzionare la condotta di chi deposita o getta piccoli rifiuti non pericolosi sulla strada da veicoli in sosta o in movimento.
L'articolo 8 introduce la possibilità di utilizzare la Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'accertamento di talune condotte illecite.
L'articolo 9, al fine di consentire al Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati di realizzare gli interventi per la bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi" a esso affidati, ivi compresi quelli di rimozione dei rifiuti abbandonati in superficie, autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2025.
L'articolo 10 reca disposizioni volte a chiarire i requisiti per il riconoscimento del contributo di autonoma sistemazione (CAS), in favore dei soggetti evacuati in conseguenza di eventi calamitosi di rilievo nazionale.
L'articolo 11 proroga dal 17 settembre 2025 al 31 dicembre 2025 il termine dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 in parte del territorio della regione Marche.
L'articolo 12 regola l'entrata in vigore del decreto-legge in esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE) 2017/1129, (UE) 2023/1542 e (UE) 2024/573 per quanto riguarda l'estensione alle piccole imprese a media capitalizzazione di determinate misure di attenuazione disponibili per le piccole e medie imprese e ulteriori misure di semplificazione (COM(2025) 501 definitivo)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2014/65/UE e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda l'estensione alle piccole imprese a media capitalizzazione di determinate misure di attenuazione disponibili per le piccole e medie imprese e ulteriori misure di semplificazione (COM(2025) 502 definitivo)

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 agosto.
La senatrice PELLEGRINO (*FdI*), relatrice, svolge una relazione integrativa sulle proposte in titolo che, come illustrato in precedenza, compongono il quarto pacchetto di semplificazione (cosiddetto *Omnibus* IV) e sono volte a estendere alle piccole imprese a media capitalizzazione (*small mid-caps* o SMC) alcune disposizioni attualmente applicate alle piccole e medie imprese (PMI), al fine di evitare un aumento sproporzionato degli obblighi di conformità nel passaggio da PMI a SMC.
In particolare, la normativa è volta a evitare i cosiddetti *cliff effects* (o effetti precipizio) che colpiscono le imprese che crescono oltre il segmento delle PMI e devono improvvisamente applicare norme che riguardano le grandi imprese.
Sulle due proposte sono pervenute le rispettive relazioni del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, sostanzialmente identiche tra loro, in cui la valutazione del progetto è complessivamente positiva, in quanto l'intervento è finalizzato a trovare una soluzione a una delle

criticità principali del mercato, ovvero il fatto che il passaggio diretto dalla categoria di PMI a quella di imprese più grandi comporta un onere normativo eccessivo, rischiando di ostacolare la crescita e limitare la competitività del settore.
Secondo il Governo, l'intervento identifica correttamente che le sfide affrontate dalle PMI e dalle SMC non sono dissimili, nonostante le dimensioni differenti delle due categorie di imprese, e si impegna a garantire un trattamento più uniforme anche per quest'ultima categoria, come indicato anche nel Rapporto Draghi sul futuro della competitività europea e nel Rapporto Letta sul mercato interno.
Il Governo ritiene che le proposte rispettino il principio di sussidiarietà, intervenendo in un ambito transfrontaliero in cui l'azione coordinata a livello europeo è più efficace rispetto a interventi nazionali disomogenei. L'intervento si colloca, inoltre, in continuità con la disciplina ormai ampiamente consolidata a livello europeo relativa alle piccole e medie imprese.
Per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità, il Governo sottolinea che l'intervento risulta proporzionato agli obiettivi perseguiti, prevedendo misure di semplificazione e adattamenti normativi mirati e progressivi.
Nelle relazioni si precisa che l'Italia registra il 9 per cento del totale dei potenziali beneficiari, con circa 3.400 SMC che generano un fatturato di oltre 500 miliardi di euro. Le SMC sono definite come le imprese con meno di 750 dipendenti e un fatturato fino a 150 milioni di euro. Nonostante ciò, l'ossatura dell'economia nazionale rimane radicata nelle micro, piccole e medie imprese ed è, dunque, doveroso sottolineare l'esigenza di continuare a garantire il sostegno politico e finanziario europeo alle PMI.
La relatrice ricorda che le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati scadono il 29 settembre 2025. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di otto Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno, al momento, sollevato criticità.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PARTECIPAZIONE ALLA VIDEOCONFERENZA, ORGANIZZATA DALLA COMMISSIONE AFCO DEL PARLAMENTO EUROPEO, SULLA RELAZIONE PRELIMINARE SULL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO RELATIVE AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ E AL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI NEL PROCESSO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA

Il senatore SCURRIA (*FdI*) riferisce che, il 9 settembre scorso, congiuntamente con l'onorevole Alessandro Giglio Vigna, presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati, ha partecipato alla videoconferenza organizzata dalla Commissione per gli Affari Costituzionali (AFCO) del Parlamento europeo sulla relazione preliminare sull'applicazione delle disposizioni del trattato relative ai principi di sussidiarietà e proporzionalità e al ruolo dei parlamenti nazionali nel processo legislativo dell'Unione.
Il progetto di relazione in preparazione dalla Commissione AFCO giunge in un momento cruciale, in cui la Commissione europea si è impegnata a semplificare la normativa europea e a ridurre gli oneri amministrativi. La corretta applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità può contribuire in modo significativo al raggiungimento di tale obiettivo, poiché implicherebbe che la Commissione proponga atti legislativi solo nei casi in cui ciò sia strettamente necessario.
Il progetto di relazione esorta, inoltre, la Commissione europea a fornire risposte più dettagliate ai pareri motivati ricevuti dai parlamenti nazionali e a fornire un'analisi più approfondita del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità nelle motivazioni allegate alle proposte legislative. Il rispetto di tali principi porterà a una migliore legislazione all'interno dell'Unione.
Il progetto di relazione esplora, infine, le modalità per rafforzare il controllo legislativo da parte dei parlamenti nazionali nell'ambito del processo legislativo europeo e propone come potenziare il ruolo dei parlamenti nazionali in tale processo.
Il senatore Scurria ricorda, poi, di essere intervenuto per sottolineare la necessità di un dialogo più strutturato tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, auspicando, a tal fine, l'organizzazione di audizioni dei parlamenti nazionali nelle procedure legislative del Parlamento europeo.
Ha, inoltre, suggerito di introdurre uno scambio di opinioni tra i relatori sulle proposte legislative a

livello europeo e i relatori nazionali, con riferimento alle riunioni delle commissioni del Parlamento europeo, con la partecipazione anche dei rappresentanti della Commissione europea.
Un altro suggerimento ha riguardato il "meccanismo del cartellino verde", al fine di consentire ai parlamenti nazionali di chiedere alle istituzioni europee, nell'ambito di un dialogo politico rafforzato, di presentare qualsiasi proposta appropriata nell'ambito delle loro competenze.
Da ultimo, ha evocato, essendo strettamente legata al tema della sussidiarietà, la questione delle regole di voto in Consiglio. Se l'Unione europea vuole essere più rilevante sulla scena globale, dovrebbe occuparsi - proprio sulla base del principio di sussidiarietà - solo di determinate questioni, come ad esempio la fiscalità, l'energia, la difesa. In molti settori, tuttavia, la regola dell'unanimità rischia di penalizzare eccessivamente l'efficacia dell'azione europea. Per questo motivo, si ritiene necessario passare, nelle politiche più importanti, al voto a maggioranza qualificata.
Il senatore Scurria sottolinea come la presenza italiana, sia del Senato che della Camera dei deputati, sia stata rilevante e apprezzata dalla Presidenza della Commissione AFCO, anche per i contenuti che potranno essere presi in considerazione per il prosieguo dei lavori.
Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) esprime condivisione sui contenuti delle posizioni espresse, ritenendo importante rafforzare l'effettività della partecipazione dei parlamenti nazionali alla fase ascendente della legislazione europea, sviluppando i meccanismi di dialogo.
Ritiene anche opportuno che sui temi europei la 4a Commissione apra uno spazio di riflessione sul discorso della Presidente Von der Leyen sullo Stato dell'Unione 2025, trattando di temi centrali quali quelli della semplificazione, dei parlamenti nazionali, della regola dell'unanimità e dell'allargamento.
Il PRESIDENTE assicura di voler considerare tale proposta e si riserva di valutare le modalità più opportune.
La Commissione conviene.
SULL'UCCISIONE DI CHARLIE KIRK
Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) esprime sconcerto per l'evento drammatico avvenuto ieri nello Utah, in cui è stato ucciso un attivista conservatore mentre parlava agli studenti della Utah Valley University. L'attentato sconvolge la coscienza di tutti per l'incapacità di confrontarsi con chi ha opinioni diverse. Esprime, quindi, profondo cordoglio e solidarietà per i familiari.
Il senatore SENSI (*PD-IDP*) condivide la ferma condanna dell'assassinio di Charlie Kirk e si associa alle dichiarazioni di cordoglio e condanna dei giovani democratici del Connecticut. Ricorda, inoltre, che l'evento coincide oggi con l'anniversario dell'assassinio nel 2003 di Anna Lindh, ed esprime al riguardo la sua più ferma condanna per ogni tipo violenza.
Il PRESIDENTE si sofferma sulle forme deprecabili di radicalizzazione e di odio che si verificano in molte parti del mondo, incluso nelle nostre democrazie, dove vige lo Stato di diritto.
Ricorda come negli Stati Uniti diversi presidenti sono stati assassinati a causa di una estrema radicalizzazione della contrapposizione politica, e che anche Donald Trump ha subìto un attentato alla sua persona.
Ora, l'assassinio di Kirk ripropone il dramma di un dialogo esasperato e, insieme all'anniversario odierno degli attentati dell'11 settembre 2001, rappresenta per noi un forte richiamo a rafforzare l'impegno contro l'emergere dell'odio e della radicalizzazione in ogni parte del mondo.
La Commissione conviene.
La seduta termina alle ore 10.

1.4.2.2.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 285(ant.) del 17/09/2025

collegamento al documento su www.senato.it

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 2025
285ª Seduta
Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 8,55.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (COM(2025) 173 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XVIII-*bis*, n. 28)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 luglio.

Il PRESIDENTE, in sostituzione della relatrice Pellegrino, riepiloga i contenuti dello schema di risoluzione, già illustrato nella precedente seduta, sulla proposta di direttiva COM(2025) 173, che mira ad attuare in modo uniforme negli Stati membri le disposizioni dell'Accordo BBNJ (*Biodiversity Beyond National Jurisdiction*) sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, adottato il 19 giugno 2023 nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).

In particolare, propone di esprimere un parere motivato ai sensi del protocollo n. 2 allegato ai Trattati europei, ritenendo la proposta non conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in quanto le disposizioni dell'Accordo BBNJ possono essere attuate dagli Stati membri senza necessità di un intervento da parte dell'Unione e, quindi, di ulteriori passaggi che comporterebbero aggravi sia in termini amministrativi che finanziari, con duplicazioni di obblighi rispetto all'Accordo BBNJ.

Inoltre, le disposizioni della proposta di direttiva relative alle risorse genetiche marine (RGM), sembrano toccare aspetti, come quello dell'accesso alle stesse risorse, di competenza esclusiva degli Stati membri, procurando, inoltre, un aggravio di procedure amministrative in capo a ricercatori e imprese private, con il rischio di scoraggiare le attività di ricerca in tale ambito.

Con riguardo al capo 4, sugli Strumenti di gestione per zona (ABMT), incluse le Aree marine protette (AMP), rileva che gli obblighi procedurali previsti dalla proposta di direttiva limitano fortemente le prerogative dei singoli Stati aderenti all'Accordo BBNJ, spostando il centro decisionale dallo Stato membro all'Unione europea con ripercussioni sulla rappresentatività stessa dello Stato in ambito globale. In tale contesto, ritiene importante segnalare l'opportunità di promuovere il principio di connettività ecologica tra le diverse AMP.

In materia di finanziamento, suggerisce la creazione di un co-finanziamento strutturato e ritiene, infine, che il termine per l'attuazione nazionale della direttiva, fissato a sei mesi dalla sua entrata in vigore, sia eccessivamente stringente.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di

risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
IN SEDE CONSULTIVA
(1625) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi***
(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 settembre.
Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, che introduce disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.
Ricorda anzitutto che l'intervento normativo risponde alla *"esigenza di dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025"*, che ha chiesto all'Italia di introdurre, entro due anni, misure in grado di fronteggiare l'inquinamento in questione, in conformità alle raccomandazioni indicate nei paragrafi 494-500 della sentenza.
Rileva, quindi, che la citata sentenza della CEDU richiama anche le due sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea "discariche abusive" del 2 dicembre 2014 (causa C-196/13 e procedura di infrazione n. 2003/2077) e "Nuove discariche in Campania" del 16 luglio 2015 (causa C-653/13 e procedura di infrazione n. 2007/2195). Al riguardo, propone di specificare anche delle relative sanzioni già pagate e ancora da pagare da parte dell'Italia.
Infine, evidenzia che il disegno di legge tiene conto della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente, che dovrà essere attuata entro il 21 maggio 2026, in base alla delega conferita con l'articolo 9 della legge di delegazione europea 2024 e ritiene che esso possa fornire un contributo per la definitiva soluzione del citato contenzioso.
Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo.
Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***
(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 settembre.
Il PRESIDENTE, in sostituzione della relatrice Pellegrino, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, recante disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani, che ha lo scopo di offrire una maggior tutela non solo agli acquirenti dei prodotti alimentari, ma anche agli imprenditori del settore, intervenendo sulla disciplina penale dei reati agroalimentari, sulla tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare.
Richiamati il regolamento (CE) n. 178/2002 sulla legislazione alimentare e il regolamento (UE) n. 1169/2011 sull'etichettatura degli alimenti, propone di esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge, invitando la Commissione di merito a valutare la proporzionalità della misura di cui all'articolo 13, che prevede il blocco temporaneo immediato dei prodotti agroalimentari in caso di violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, a fronte dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 178/2002, secondo cui le misure e le sanzioni da applicare in caso di violazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi "devono essere effettive, proporzionate e dissuasive".
Sugli emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo, con una osservazione relativa agli emendamenti 1.15 e 1.24, invitando a valutare l'opportunità di non escludere acque o bevande dalla punibilità di atti commerciali compiuti nella consapevolezza della non genuinità del prodotto o della falsità rispetto a quanto indicato, dichiarato o pattuito, tenendo conto che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 ricomprende le bevande e l'acqua nella definizione di prodotto alimentare.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056 per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio (COM(2025) 123 definitivo)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 luglio.
Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, svolge una ulteriore relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato in precedenza, introduce modifiche ai regolamenti relativi alla politica di coesione dell'Unione europea, al fine di contribuire ad affrontare alcune sfide strategiche e urgenti dell'Europa. In particolare, nell'ambito del riesame intermedio della politica di coesione dell'Unione europea, si prevedono modifiche al regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione (FC), e al regolamento (UE) 2021/1056 relativo al Fondo per una transizione giusta (JTF).
Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012 in cui, come già evidenziato, la valutazione del progetto è complessivamente positiva e si ritengono rispettati i principi di sussidiarietà e proporzionalità.
L'esercizio del riesame intermedio è inteso come una opportunità per integrare le nuove priorità dell'Unione all'interno dei programmi di coesione 2021-2027 e favorire in tal modo un'accelerazione degli investimenti, preservando al contempo gli obiettivi generali e i principi fondamentali della politica di coesione.
Il Relatore ricorda che il termine delle 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, è già scaduto il 27 giugno scorso.
Quanto all'*iter* presso le Istituzioni europee, il 10 settembre 2025 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura sulla proposta della Commissione.
L'esito della votazione in seno al Parlamento europeo riflette l'accordo di compromesso raggiunto tra le Istituzioni e dovrebbe pertanto essere accettabile per il Consiglio.
Il Comitato dei Rappresentanti permanenti dovrà confermare il proprio accordo e suggerire al Consiglio di approvare la posizione del Parlamento europeo.
Il Relatore conferma, pertanto, l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento in esame.
Il senatore SENSI (*PD-IDP*) chiede di poter rinviare la chiusura dell'esame, per consentire ulteriori approfondimenti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo *Plus* (FSE+) per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche (COM(2025) 164 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 maggio.
Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato in precedenza, reca modifiche al regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo *Plus* (FSE+), nell'ambito del riesame intermedio della politica di coesione 2021-2027, al fine di affrontare le nuove sfide strategiche dell'Unione.
Come per la proposta di regolamento COM(2025) 123, relativa al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo di coesione (FC) e al Fondo per una transizione giusta (JTF), anche la proposta in esame (relativa al FSE+) è finalizzata ad offrire agli Stati membri l'opportunità di reindirizzare le risorse per il periodo 2021-2027 verso investimenti strategici nella difesa, per la competitività, la preparazione e l'autonomia strategica dell'Unione, e in altre priorità emergenti, compresi gli obiettivi del Patto per l'industria pulita, presentando alla Commissione europea, entro due mesi dall'entrata in

vigore del regolamento, le corrispondenti modifiche ai programmi nazionali.
Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui la valutazione del progetto è complessivamente positiva e si ritengono rispettati i principi di sussidiarietà e proporzionalità.
In particolare, il Governo segnala la necessità di procedere con urgenza, per consentire alle Autorità di gestione dei programmi di disporre di adeguate tempistiche per la preparazione delle proposte di riprogrammazione, stante anche il concomitante impegno connesso al raggiungimento dei traguardi di spesa previsti entro il 31 dicembre 2025.
Il Relatore ricorda che il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità è scaduto.
Per quanto riguarda l'*iter* nelle Istituzioni europee, il 10 settembre 2025 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura sulla proposta. L'esito della votazione in seno al Parlamento europeo riflette l'accordo di compromesso raggiunto tra le istituzioni e dovrebbe pertanto essere accettabile per il Consiglio.
Il Comitato dei Rappresentanti permanenti dovrà dunque confermare il proprio accordo e suggerire al Consiglio di approvare la posizione del Parlamento europeo.
Il Relatore ritiene, quindi, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento in esame.
La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(29) ***MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(42) ***Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana***
(761) ***GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(863) ***OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(903) ***DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1028) ***Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo***
(1122) ***DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1131) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana***
(Parere alla 8a Commissione su nuovo testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul nuovo testo unificato, relativo ai disegni di legge in titolo, recanti misure volte a favorire la rigenerazione urbana, che è stato adottato dalla Commissione di merito come testo base nella seduta del 10 settembre scorso.
In particolare, ricorda che il nuovo testo è il frutto di un lungo approfondimento, svolto anche insieme al Governo, che assorbe un gran numero di emendamenti presentati al testo precedente, e che sul testo precedente questa Commissione aveva espresso un parere non ostativo con osservazioni, il 6 novembre 2024.
Evidenzia anche che, per quanto riguarda i richiami normativi, accanto alla Costituzione, al diritto dell'Unione europea e alla Convenzione europea sul paesaggio, il nuovo testo introduce riferimenti alla *New Urban Agenda*, adottata dalla Conferenza dell'ONU *Habitat* III, e alla Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità.
Ritiene, quindi, che il nuovo testo unificato non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.
Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.

(1518) ***Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario***

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.
Il senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, recante la revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario.
In particolare, rileva che esso è volto a promuovere la qualità del sistema universitario italiano, rendendolo accessibile agli studiosi più giovani, semplificando le procedure, rafforzando l'autonomia dei singoli atenei, introducendo al contempo norme che ne rafforzino in modo significativo la responsabilità per le scelte compiute in sede di reclutamento, superando l'attuale sistema di abilitazione scientifica nazionale.
Il Relatore ritiene che l'intervento consenta di dare piena attuazione alle riforme della componente M4-C1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sul potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione e a reinserire le procedure di mobilità del personale docente che si erano progressivamente ridotte.
Ritiene quindi che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.
La senatrice ROJC (*PD-IDP*) chiede il rinvio del voto.
Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*), pur non esprimendo contrarietà, ricorda la necessità di far pervenire la posizione della 4a Commissione in tempo utile.
Il PRESIDENTE conviene con l'opportunità di procedere al voto, considerato l'*iter* avanzato di trattazione in Commissione di merito.
Pertanto, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE comunica che il Servizio europeo di azione esterna ha pubblicato, il 19 marzo scorso, il terzo Rapporto annuale sulle minacce di interferenza e manipolazione dell'informazione (*Foreign Information Manipulation and Interference* - FIMI) provenienti da attori esterni, che è a disposizione dei senatori.
Al riguardo comunica che, con la 3a Commissione, si è convenuto di presentare, nella settimana prossima, uno schema di risoluzione sull'affare assegnato n. 620.
Comunica, inoltre, che, come già anticipato, nella seduta di domani sarà possibile considerare i contenuti dell'ultimo discorso della presidente von der Leyen sullo Stato dell'Unione 2025.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 9,25.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2025) 173 DEFINITIVO (*Doc* . XVIII-*bis* , n. 28) SUI PROFILI DI CONFORMITA' AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA' E PROPORZIONALITA'

La 4ª Commissione permanente,
esaminata la proposta di direttiva COM(2025) 173, che mira ad attuare in modo uniforme negli Stati membri le disposizioni dell'Accordo BBNJ (*Biodiversity Beyond National Jurisdiction*) sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, adottato il 19 giugno 2023 nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS);
sottolineata l'importanza dell'Accordo BBNJ, riaffermata anche alla Terza Conferenza delle Nazioni Unite sull'Oceano (UNOC3), svoltasi a Nizza dal 7 al 13 giugno 2025, quale strumento essenziale per garantire la protezione, la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina oltre la giurisdizione nazionale, attraverso: strumenti di gestione per zone, comprese aree marine protette; un meccanismo di valutazione dell'impatto ambientale per nuove attività in alto mare; disposizioni per una equa ripartizione dei benefici derivanti dalle risorse genetiche marine; misure di supporto ai Paesi

in via di sviluppo (formazione, trasferimento tecnologico e finanziamenti);
considerata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012;
ricordato che il termine delle otto settimane, previste dal Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, è scaduto il 24 luglio 2025 e che la proposta è oggetto di esame, oltre al Senato italiano, da parte di undici Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno espresso contrarietà alla proposta, fatta eccezione per la Camera dei deputati italiana che ha emesso un parere motivato in cui contesta il rispetto del principio di sussidiarietà. Le altre dieci Camere sono il Consiglio federale austriaco, il Parlamento danese, il Bundestag e il Bundesrat della Germania, il Parlamento irlandese, la Saeima lettone, la Seimas lituana, il Senato romeno, il Parlamento spagnolo e il Parlamento svedese,
ritiene che la basegiuridicadella proposta sia correttamente individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla politica dell'Unione in materia ambientale;
ritiene, tuttavia, di esprimere un parere motivato ai sensi dell'articolo 6 del protocollo n. 2 allegato ai Trattati europei, poiché la proposta non è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in quanto le disposizioni dell'Accordo BBNJ possono essere attuate dagli Stati membri senza necessità di un intervento da parte dell'Unione e, quindi, di ulteriori passaggi che comportano aggravi sia in termini amministrativi che finanziari. A tale riguardo, si evidenziano le seguenti considerazioni:
- la proposta di direttiva rischia di determinare duplicazioni di obblighi rispetto all'Accordo BBNJ, come per esempio al capo 2 sulle risorse genetiche marine (RGM) e relativi obblighi di notifica o, in alcuni casi, obblighi aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dall'Accordo BBNJ, come al capo 4 sugli Strumenti di gestione per zona (ABMT *Area-based management tool*) o all'articolo 21 sulle informazioni da fornire alla Commissione europea. In tal modo, si crea un considerevole aggravio di oneri amministrativi in capo agli Stati membri, in contraddizione rispetto all'obiettivo della semplificazione a cui si ispira la Commissione stessa;
- sempre sul capo 2, relativo alle risorse genetiche marine (RGM), la proposta di direttiva fa riferimento al Protocollo di Nagoya (della Convenzione sulla diversità biologica) relativo alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche, e al relativo regolamento (UE) 511/2014, che si applicano alle sole zone soggette a giurisdizione nazionale, al fine di garantire la coerenza tra l'attuazione del Protocollo e le disposizioni dell'Accordo BBNJ relative alle risorse genetiche marine, assicurando parità di condizioni nel mercato unico. Tuttavia, le disposizioni della proposta di direttiva, oltre a non sembrare pienamente allineate con il Protocollo citato, sembrano toccare aspetti, come quello dell'accesso alle RGM, di competenza esclusiva degli Stati membri, procurando, inoltre, un aggravio di procedure amministrative in capo a ricercatori e imprese private, con il rischio di rallentare se non scoraggiare le attività di ricerca in alto mare sulle RGM;
- con riguardo al capo 4 sugli Strumenti di gestione per zona (ABMT), incluse le Aree marine protette (AMP), si rileva in particolare che gli Stati membri sarebbero tenuti a presentare le eventuali proposte di ABMT o AMP in alto mare, di cui alla parte III dell'Accordo BBNJ, in via preliminare alla Commissione europea, che procederà a valutare l'opportunità di presentazione di tali proposte a nome dell'Unione. In tal caso, lo Stato membro proponente non potrà più presentare la proposta per proprio conto. La direttiva impone, inoltre, una serie di criteri che le suddette proposte dovranno possedere affinché siano ritenute valide. In generale, le iniziative relative a misure di conservazione, da presentarsi in collaborazione con altri Stati membri o Stati terzi, sono prerogativa dello Stato. Il rischio è di spostare il centro decisionale dallo Stato membro all'Unione europea con ripercussioni sulla rappresentatività stessa dello Stato in ambito globale. Tali norme, oltre a essere duplicative rispetto a quanto disposto dal BBNJ, inoltre, non appaiono in linea con gli accordi raggiunti tra Stati membri e Commissione europea nel Codice di condotta (7599/24) che, per casi del genere, prevede un mero dovere di informazione e di applicazione del principio di leale cooperazione;
- con riguardo all'istituzione delle AMP, si ritiene importante promuovere il principio di connettività ecologica, per rafforzare la capacità delle specie marine di spostarsi e interagire tra le diverse AMP, mantenendo la salute degli ecosistemi e la diversità genetica, come stabilito nel Quadro globale per la biodiversità Kunming-Montreal e confermato nella UNOC3;

- in materia di finanziamento, si ritiene utile la creazione di un co-finanziamento strutturato, per la generazione di capacità umane, scientifiche, tecnologiche, organizzative e istituzionali nei Paesi parte dell'Accordo BBNJ e in particolare in quelli in via di sviluppo, in linea con quanto emerso alla UNOC3 e con l'articolo 44 dell'Accordo BBNJ;
- per quanto riguarda il Mar Mediterraneo, per le numerose iniziative di istituzione di Zone economiche esclusive (ZEE) da parte dei suoi Stati, esso risulta di fatto già privo di acque internazionali e sarebbe pertanto escluso dall'ambito di applicazione dell'Accordo BBNJ e della proposta di direttiva. In particolare, l'Italia ha istituito, con la legge n. 61 del 2006, una Zona di protezione ecologica, con finalità di tutela ambientale e, con la legge n. 91 del 2021, una ZEE i cui limiti esterni sono determinati sulla base di accordi con gli Stati confinanti che sono in via di definizione. A tale riguardo, si auspica che siano salvaguardati gli interessi economici italiani, in particolare quelli della pesca d'altura, nel determinare i confini marittimi delle rispettive ZEE dei Paesi confinanti, compresi quelli con la Francia;
- infine, per quanto riguarda le tempistiche di adozione della proposta, obiettivo della Commissione europea è che la direttiva entri in vigore prima dell'Accordo, che si presume avverrà nel corso del 2026, Accordo che è stato ratificato dall'Unione il 28 maggio 2025. Si ritiene, pertanto, necessario stabilire tempi di attuazione della direttiva più dilatati rispetto ai sei mesi indicati nella proposta, per consentire agli Stati membri di esperire le rispettive procedure di ratifica.

Conclusivamente, la 4ª Commissione ribadisce che il presente atto costituisce un parere motivato, ai sensi e per gli effetti del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ritenendo la proposta in contrasto con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1625

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante la conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, che introduce disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi;

considerato che l'intervento normativo d'urgenza richiama nel preambolo *"l'esigenza di dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025"*, che ha chiesto all'Italia di introdurre, senza indugio e, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, entro due anni dalla data in cui la sentenza diventerà definitiva, misure generali in grado di fronteggiare, in modo adeguato, il fenomeno dell'inquinamento in questione, in conformità alle raccomandazioni indicate nei paragrafi 494-500 della sentenza;

rilevato che la citata sentenza della CEDU richiama le procedure di infrazione che hanno condotto, al termine del loro *iter*, a due sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea adottate ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE):

1) la sentenza del 2 dicembre 2014 "Discariche abusive", resa nella causa C-196/13 (procedura di infrazione n. 2003/2077), con la quale l'Italia è stata condannata: a) al pagamento di una penalità per ogni semestre di ritardo nell'esecuzione della sentenza ex art. 258 TFUE, a decorrere dall'emanazione della sentenza ex art. 260 TFUE del 2 dicembre 2014. Alla scadenza del primo semestre, tale penale viene calcolata a partire dall'importo base di 42.800.000 euro, cui vengono detratti 400.000 euro per ogni discarica di rifiuti "pericolosi" messa a norma e 200.000 euro per ogni discarica di rifiuti "non pericolosi" messa a norma. Per i semestri successivi, la penalità viene calcolata a partire da un importo base - rappresentato dalla penalità calcolata ed applicata nel semestre precedente - dal quale vengono sottratte le somme corrispondenti alle discariche messe a norma nel medesimo semestre di riferimento, calcolate nello stesso modo di cui sopra; b) al pagamento immediato di una sanzione forfettaria "una

tantum", pari alla somma di euro 40.000.000.
Secondo la Relazione del Governo sull'impatto finanziario del contenzioso Italia-UE, I semestre 2024 (*Doc.* LXXIII, n. 3), l'Italia, alla fine del 2023, aveva versato all'Unione europea 265.485.589 euro a titolo di sanzioni pecuniarie. Dati più aggiornati, contenuti nella deliberazione n. 3/2025 della sezione di controllo per gli affari europei ed internazionali della Corte dei conti, attestano che la penalità sinora pagata ammonta a euro 270.085.589,04;
2) la sentenza del 16 luglio 2015 "Nuove discariche in Campania", resa nella causa C-653/13 (procedura di infrazione n. 2007/2195), ha condannato l'Italia al pagamento di a) una sanzione forfettaria di 20 milioni di euro; b) una penale di 120.000,00 euro al giorno, esigibile dalla data di pronuncia della sentenza predetta (16 luglio 2015) fino alla completa realizzazione della capacità di trattamento dei rifiuti ancora necessaria, in Campania, per ciascuna categoria di impianti ("discariche", "termovalorizzatori", "impianti di recupero dei rifiuti organici").
Secondo la Relazione del Governo sull'impatto finanziario del contenzioso Italia-UE, I semestre 2024 (*Doc.* LXXIII, n. 3), l'Italia, alla fine del 2023, aveva versato all'Unione europea 325.760.000 euro a titolo di sanzioni pecuniarie;
rilevato, inoltre, che il disegno di legge tiene conto della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente, che dovrà essere attuata entro il 21 maggio 2026, in base alla delega conferita con l'articolo 9 della legge n. 91 del 2025 (legge di delegazione europea 2024);
valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, potendo fornire un contributo all'ulteriore e definitiva soluzione delle procedure di infrazione nn. 2003/2077 e 2007/2195,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1519

La 4a Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo, recante disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani, che ha lo scopo di offrire una maggior tutela non solo agli acquirenti dei prodotti alimentari, ma anche agli imprenditori del settore, intervenendo sulla disciplina penale dei reati agroalimentari, sulla tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare;
tenuto conto del regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, secondo cui gli Stati membri determinano misure e sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare in caso di violazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi;
tenuto altresì conto del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;
valutato che il disegno di legge in titolo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge, con la seguente osservazione:
in riferimento all'articolo 13 del disegno di legge, che prevede il blocco temporaneo immediato dei prodotti agroalimentari in caso di violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, valuti la Commissione di merito la proporzionalità di tale misura, a fronte dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 178/2002, secondo cui le misure e le sanzioni da applicare in caso di violazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi "devono essere effettive, proporzionate e dissuasive",
e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti, con la seguente osservazione:
in riferimento agli emendamenti 1.15 e 1.24, si valuti l'opportunità di non escludere acque o bevande dalla punibilità di atti commerciali compiuti nella consapevolezza della non genuinità del prodotto o della falsità rispetto a quanto indicato, dichiarato o pattuito, tenendo conto che l'articolo 2 del

regolamento (CE) n. 178/2002 ricomprende le bevande e l'acqua nella definizione di prodotto alimentare.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL NUOVO TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 29, 42, 761, 863, 903, 1028, 1122 E 1131

La 4a Commissione permanente,
esaminato il nuovo testo unificato, relativo ai disegni di legge in titolo, che recano misure volte a favorire la rigenerazione urbana, adottato dalla Commissione di merito come testo base nella seduta del 10 settembre 2025;
considerato che il nuovo testo è il frutto di un lungo approfondimento, svolto anche insieme al Governo, e assorbe un gran numero di emendamenti presentati al testo precedente, sia delle forze di maggioranza che di opposizione;
ricordato il parere espresso il 6 novembre 2024 sul testo base, relativo ai medesimi disegni di legge, adottato dalla Commissione di merito il 18 settembre 2024;
considerato che, per quanto riguarda i richiami normativi, accanto alla Costituzione, al diritto dell'Unione europea e alla Convenzione europea sul paesaggio, il testo del 2025 introduce riferimenti alla *New Urban Agenda* di *Habitat* III e alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;
valutato che il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1518

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, recante la revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario;
considerato che esso è volto a promuovere la qualità del sistema universitario italiano, rendendolo accessibile agli studiosi più giovani, semplificando le procedure, rafforzando l'autonomia dei singoli atenei, introducendo al contempo norme che ne rafforzino in modo significativo la responsabilità per le scelte compiute in sede di reclutamento, superando l'attuale sistema di abilitazione scientifica nazionale;
considerato che l'intervento consente di dare piena attuazione alle riforme della componente M4-C1 del PNRR sul potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione e a reinserire le procedure di mobilità del personale docente che si erano progressivamente ridotte;
valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 403(pom.) del 24/06/2025

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 24 GIUGNO 2025
403ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 13,40.
IN SEDE CONSULTIVA
(1479) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile***
(Parere alla 8ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati nelle sedute nn. 192 e 193, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando che, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria della proposta 3.1 (testo 2).
Relativamente all'articolo 4, occorre valutare, in relazione al testo dell'emendamento a cui si riferisce, la proposta 4.500/100.
Per gli analoghi emendamenti 4.500 e 4.2 (testo 2) occorre verificare la quantificazione degli oneri e la verifica delle corrispondenti coperture finanziarie.
In merito all'articolo 6, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle analoghe proposte 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7 in quanto prevedono che le verifiche per la spettanza del contributo per la ricostruzione privata relativa alle imprese siano a carico delle strutture regionali competenti.
Riguardo l'articolo 9, per l'emendamento 9.10 (testo 2), che prevede il supporto tecnico-scientifico delle università e dei centri di ricerca alle articolazioni organizzative di ausilio ai presidenti delle regioni in qualità di commissari, occorre valutare la necessità dell'apposizione di una clausola di invarianza finanziaria.
Relativamente all'articolo 13, occorre verificare la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalle analoghe proposte 13.0.4 (testo 2), 13.0.5 (testo 3), 13.0.6 (testo 2), 13.0.7 (testo 2) e 13.0.8 (testo 2).
Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.
Con riferimento agli emendamenti testé illustrati, il sottosegretario FRENI esprime la valutazione non ostativa del Governo.
Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone in votazione una proposta di parere non ostativo.
La Commissione approva.
(1430) ***Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione della relatrice Mennuni, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito, non essendo state apportate modifiche in sede redigente.
Il sottosegretario FRENI non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.
Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero legale e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere non ostativo.
La Commissione approva all'unanimità.

(180) ***ZANETTIN e altri. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico***
(1041) ***MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti***
(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti al nuovo testo unificato. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati relativi al testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
Il rappresentante del GOVERNO non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.
Nessuno chiedendo di intervenire e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo.
La Commissione approva.

(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***
(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)
Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento in esame si propone di assicurare maggiore tutela per contrastare le frodi nel settore agroalimentare, in termini di specificità delle condotte sanzionate e di inasprimento del relativo impianto punitivo, intervenendo altresì sulla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare.
Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera *f*), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.
In proposito, a seguito della riforma della *governance* economica dell'Unione europea, in sede di prima applicazione i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica sono stati indicati nell'ambito del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, che ha assorbito sostanzialmente i contenuti e le finalità della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2024, e successivamente, con riferimento all'anno in corso, sono stati riportati nell'ambito del Documento di finanza pubblica 2025.
A tale ultimo riguardo, rammenta in particolare che la risoluzione 7-00289, approvata dalla Commissione bilancio della Camera il 1° aprile scorso, e la risoluzione 7-00020, approvata dalla Commissione bilancio del Senato il 2 aprile scorso, hanno impegnato il Governo a valutare, in attesa della revisione della normativa in materia di contabilità e finanza pubblica, se fosse necessario aggiornare, nel Documento di finanza pubblica, l'indicazione dei provvedimenti collegati alla manovra di bilancio.
A tale proposito, fa presente che nel Documento di finanza pubblica 2025, approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati in data 24 aprile 2025 con le risoluzioni, rispettivamente, 6-00151 e 6-

00173, il Governo, tra i disegni di legge collegati alla prossima manovra di bilancio (2026-2028), ha tra l'altro indicato un provvedimento recante "Disposizioni per la revisione del sistema sanzionatorio per gli illeciti in agricoltura e dei reati agroalimentari". Tale indicazione conferma quanto previsto anche nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, approvato con distinte risoluzioni dai due rami del Parlamento in data 9 ottobre 2024.
Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati risulta rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 3 giugno scorso.
Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, rileva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato prima nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 e poi nel Documento di finanza pubblica 2025.
Sotto il profilo della omogeneità, il provvedimento è composto di diciotto articoli, raccolti in tre Titoli. Il Titolo I, in materia di sanzioni penali (articoli 1-5), reca modifiche al codice penale e norme di coordinamento di carattere procedurale. Il Titolo II, in materia di sanzioni amministrative (articoli 6-17), è composto di cinque Capi, e comprende disposizioni di carattere sanzionatorio e procedurale, anche con riguardo a specifici settori (settore lattiero-caseario e pesca marittima). Il titolo III (articolo 18) reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolato appare nel complesso coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.
Alla luce di questa ricostruzione, può quindi ritenersi che il disegno di legge rechi disposizioni che rientrano negli ambiti materiali definiti dal Documento di finanza pubblica 2025, con norme che presentano carattere omogeneo e che appaiono riconducibili alla competenza dei Ministeri interessati, non recando quindi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.
Il sottosegretario FRENI concorda con quanto rappresentato dal relatore.
Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere:
"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo,
premesso che:
- l'articolo 10, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;
- nelle more della riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina della *governance* economica dell'Unione europea, per l'anno in corso i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica sono stati indicati nell'ambito del Documento di finanza pubblica 2025;
- il Documento di finanza pubblica 2025, approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati in data 24 aprile 2025 con le risoluzioni, rispettivamente, 6-00151 e 6-00173, ha indicato, a completamento della prossima manovra di bilancio (2026-2028), tra gli altri un provvedimento recante "Disposizioni per la revisione del sistema sanzionatorio per gli illeciti in agricoltura e dei reati agroalimentari";
considerato che:
il disegno di legge in titolo, composto di diciotto articoli raccolti in tre titoli, è finalizzato a rafforzare la disciplina dei reati agroalimentari, in termini di specificità delle condotte sanzionate e di inasprimento del relativo impianto punitivo, intervenendo altresì sulla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare;
il provvedimento risulta coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della

competenza delle amministrazioni di riferimento;
il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati risulta rispettato, dal momento che il disegno di legge in titolo è stato comunicato alla Presidenza il 3 giugno scorso,
ritiene che il contenuto del disegno di legge n. 1519:
- risulti sostanzialmente corrispondente a quello indicato nel Documento di finanza pubblica 2025 tra i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica;
- non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.".
Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1520) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, composto di quattro disposizioni e corredato di relazione tecnica, reca all'articolo 3 una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento.
Oggetto della ratifica è il Protocollo di modifica del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sull'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, ratificato con legge n. 83 del 13 giugno 2023: esso consente a tutti i lavoratori frontalieri di potere svolgere al massimo il 25 per cento dell'attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza che ciò comporti alcuna modifica dello *status* di lavoratore frontaliere ai sensi dell'Accordo frontalieri del 2020.
Per quanto di competenza, considerato che la relazione tecnica evidenzia che il trattamento fiscale della remunerazione del lavoratore frontaliere non subirà alcuna modifica derivante dallo svolgimento del 25 per cento in modalità di telelavoro, restando immutate le quantificazioni a suo tempo effettuate in sede di legge di ratifica dell'Accordo sui frontalieri del 2020, non ha osservazioni da formulare.
Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare.
Poiché nessuno chiede di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, mette ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(1484) ***Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese***

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, in materia di agevolazioni fiscali per le reti di imprese, premesso che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, che sarebbe utile avere indicazioni circa le modalità, ulteriori rispetto a quelle accennate dalla relazione tecnica, che potrebbero garantire di contenere l'onere complessivo entro i limiti finanziari previsti (15 milioni di euro annui per un triennio). Tale chiarimento appare opportuno al fine di verificare il livello di congruità delle somme stanziate. Infatti, premesso che l'importo che non concorre al reddito è pari al massimo a 1 milione per soggetto, ne consegue che il beneficio fiscale annuo per soggetto è pari al massimo a circa 280.000 euro (essendo il 28 per cento circa la somma delle aliquote IRES e IRAP). Già in presenza di sole 53 reti d'impresa (su un totale di circa 9.000, senza considerare quindi l'effetto incentivante della misura e il *trend* in crescita nel ricorso a tale istituto, attestato dalla figura riportata dalla relazione tecnica) che usufruissero del beneficio massimo, le risorse stanziate risulterebbero quasi esaurite. Peraltro, l'analoga disposizione del decreto-legge n. 78 del 2010, citata dalla stessa relazione tecnica e di contenuto sostanzialmente sovrapponibile alla norma in esame, recava limiti di spesa, pur riferendosi a quasi 15 anni fa e in un contesto nel quale le reti d'impresa erano un fenomeno pressocché sconosciuto, leggermente superiori nel complesso a quelli ora previsti (20 milioni per il 2011 e 14 milioni per il 2012 e il 2013).
Con riferimento all'articolo 3, recante riconoscimento delle centrali consortili quali enti mutualistici di

sistema, in relazione all'attività di vigilanza sugli enti mutualistici di cui al comma 1, attribuita dal comma 2 al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, andrebbe confermato che il Ministero possa svolgere tale compito con le risorse previste a legislazione vigente valutando, al riguardo, al riguardo l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria nel testo.

In relazione all'articolo 4, che introduce una disciplina transitoria volta a incentivare l'accompagnamento alla pensione, mediante il passaggio al lavoro *part-time*, associandovi una serie di benefici subordinati alla contestuale assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di un lavoratore di età non superiore a trentaquattro anni per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione dell'orario, sulla base dei dati forniti o desunti dal dispositivo, nonché delle ipotesi formulate, che appaiono ragionevoli, la quantificazione risulta corretta, anche in relazione agli effetti fiscali indotti (automatici). Inoltre, gli oneri sono configurati in termini di tetti di spesa, fra l'altro assistiti dal consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale blocco di ulteriori concessioni in caso di raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti numerici (comma 1) e finanziari (commi 5 e 6) previsti.

Per quanto attiene ai profili di contabilizzazione degli oneri, con conseguenti riflessi sulla copertura, anche se la stessa relazione tecnica definisce figurativa, tipicamente non contabilizzata sull'indebitamento e sul fabbisogno, la perdita contributiva correlata alla prestazione lavorativa non più svolta in virtù del *part-time*, ritiene condivisibile la scelta di registrare effetti anche su tali saldi, atteso che, diversamente dall'ipotesi di cassa integrazione o disoccupazione, in tal caso, in assenza dell'intervento normativo, la contribuzione sarebbe stata versata.

Tuttavia, andrebbe altresì valutato l'effetto di maggiori entrate contributive derivanti direttamente e automaticamente dalla condizione posta dal comma 7 per l'attivazione del *part-time* incentivato, ovvero dall'assunzione di un giovane lavoratore a tempo pieno e indeterminato. Tale effetto dovrebbe sostanzialmente compensare quello precedentemente analizzato, stante la diversa estensione oraria delle due prestazioni lavorative in questione, anche assumendo retribuzioni orarie più elevate per il lavoratore anziano.

Ciò premesso, sulla base degli effetti contabilizzati, non formula rilievi per i profili di copertura, atteso che il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta le occorrenti disponibilità, persegue finalità riconducibili a quelle in esame e si caratterizza per ampi margini di modulabilità.

In relazione all'articolo 5, recante delega al governo sul riordino della disciplina dei confidi, rileva che la stessa relazione illustrativa descrive alcuni dei criteri di delega come aventi carattere oneroso. Infatti, la relazione fa riferimento al fatto che le principali linee di intervento includono incentivi ai processi di aggregazione dei confidi mediante agevolazioni e semplificazioni normative e la "riduzione dei costi di istruttoria per la valutazione del merito creditizio delle imprese, anche tramite forme di contribuzione pubblica". Anche se la previsione di agevolazioni o contribuzioni pubbliche non è esplicitata nel testo dei suddetti criteri di delega, un chiarimento sarebbe opportuno, soprattutto in relazione alla lettera *e*) del comma 1. Anche per il criterio di cui alla lettera *f*) potrebbe ipotizzarsi, come ordinaria modalità applicativa, l'erogazione di incentivi e contributi pubblici. Pertanto, appaiono necessari chiarimenti che consentano di valutare la compatibilità di disposizioni di favore in vista della riduzione dei costi di istruttoria, dell'integrazione inter-consortile e dei processi di aggregazione con la clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 2.

L'articolo 7 prevede l'esonero dall'obbligo di assicurazione per i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché per quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente in forza di una misura adottata dall'autorità competente. Al riguardo, andrebbe confermato che tale esonero non determina effetti negativi sulla finanza pubblica in termini di minori entrate per effetto di una diminuzione dei premi assicurativi.

In merito all'articolo 19, recante modifiche alla disciplina del Garante per le micro, piccole e medie imprese, andrebbero forniti chiarimenti in ordine all'entità dell'aggravio dei compiti posti a carico del suddetto Garante e delle risorse per esso disponibili, onde valutare la sostenibilità dei nuovi adempimenti, in particolare quelli attinenti alla raccolta e successiva elaborazione di informazioni fornite da esperti e portatori di interesse in determinati settori, a valere sugli ordinari stanziamenti.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al relativo *dossier* del Servizio del bilancio n. 253.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(978) *Erika STEFANI. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito*

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che esso non è corredato di relazione tecnica.
Il provvedimento in esame inserisce nel codice di procedura civile l'articolo 656-*bis* (*Intimazione di pagamento*) per effetto del quale viene previsto che l'avvocato munito di mandato professionale, su richiesta dell'assistito che sia creditore di una somma liquida di danaro, nei limiti della competenza di valore del giudice di pace, possa emettere un atto con il quale intimare il pagamento della somma entro il termine di quaranta giorni, da notificarsi unitamente ai documenti giustificativi del credito in copia conforme all'originale, con l'espresso avvertimento che nel medesimo termine può essere fatta opposizione ai sensi dell'articolo 281-*undecies* del codice di procedura civile, avanti al giudice di pace e che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata:
a) se del credito si dà prova scritta ai sensi dell'articolo 634. A tale riguardo si considerano altresì prove scritte le fatture in formato elettronico, emesse e consegnate nelle forme previste dalla legge;
b) se per i crediti di cui all'articolo 633, numeri 2 e 3, sussistano le condizioni di cui all'articolo 636.
L'articolo si applica limitatamente alle controversie di competenza del giudice di pace e dall'ambito di applicazione della norma sono esclusi i crediti scaturenti da contratti bancari o dalla cessione dei medesimi, stipulati dalle banche e finalizzati alla prestazione di un servizio o all'erogazione di un credito.
Nell'atto di intimazione inoltre sono quantificati le spese e gli onorari, secondo quanto previsto dalla disciplina regolamentare vigente in materia di parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, e se ne intima il pagamento.
Per quanto di competenza, al fine di escludere effetti di cassa, appare necessario acquisire dal Governo elementi informativi volti a chiarire se tale innovazione sia applicabile anche nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle società a partecipazione pubblica, in quanto appare ragionevole ritenere verosimile l'effetto di una accelerazione dei pagamenti.
Ove tale normativa sia applicabile anche nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle società a partecipazione pubblica, considerato che viene previsto che l'avvocato possa quantificare da sé le spese e gli onorari nell'atto di intimazione, occorre valutare altresì se dalle modifiche normative proposte possano derivare variazioni in merito agli oneri per il contenzioso.
Rileva inoltre che la normativa proposta appare in astratto suscettibile di comportare minori entrate, in quanto, ai fini dell'acquisizione del titolo esecutivo, rispetto alla legislazione vigente, non appare chiaro se sia dovuto o meno il contributo unificato di giustizia, e nel caso, come venga versato.
Occorre valutare altresì se sia ipotizzabile un incremento delle opposizioni ai decreti ingiuntivi, acquisendo al riguardo le valutazioni del Governo in ordine a possibili effetti finanziari derivanti dai carichi di lavoro e dall'organizzazione degli uffici del giudice di pace.
Il sottosegretario FRENI si riserva di dare riscontro ai rilievi formulati dalla relatrice.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(858) *DE POLI e altri. - Disposizioni in materia di manifestazioni a carattere temporaneo e di attività organizzate dalle reti associative nazionali e dalle associazioni pro loco iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e istituzione dell'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle pro loco*

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 giugno.
Il PRESIDENTE sollecita il rappresentante del Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
Il sottosegretario FRENI fa presente che non sono ancora disponibili gli elementi di chiarimento richiesti, prendendo nota del sollecito.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(957) ***Deputato CONTE e altri - Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 18 giugno.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
Il sottosegretario FRENI fa presente che non sono ancora disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1452) ***MALAN e altri. - Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali***
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 giugno.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
Il sottosegretario FRENI fa presente che non sono ancora disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1372) ***MARTI e altri. - Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica***
(Parere alle Commissioni 7ª e 8ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 4 giugno.
Il presidente CALANDRINI sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
Il sottosegretario FRENI fa presente che non sono ancora disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1326) ***PERA e altri. - Istituzione del Programma «Vado e torno» per il sostegno della formazione universitaria all'estero in settori determinanti per l'innovazione e la diffusione delle tecnologie e per il rientro in Italia dei soggetti beneficiari***
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 giugno.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire la relazione tecnica richiesta nella seduta del 6 maggio scorso.
Il rappresentante del GOVERNO fa presente che non sono ancora disponibili gli elementi di chiarimento richiesti, assicurando che riporterà il sollecito della Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1081) ***ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di equipollenza alla laurea magistrale (classe LMR02) dei titoli di studio nel campo del restauro dei beni culturali nonché per l'accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali***
(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 gennaio.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire la relazione tecnica richiesta nella seduta del 30 luglio 2024.
Il rappresentante del GOVERNO fa presente che non sono ancora disponibili gli elementi di chiarimento richiesti, assicurando che riporterà il sollecito della Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14.

1.4.2.3.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 420(pom.) del 22/07/2025

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 22 LUGLIO 2025
420ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 13,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(1433-A) ***Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando per quanto di competenza, in relazione al testo, atteso che in sede referente sono state recepite le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nella seduta dello scorso 16 luglio, che non vi sono osservazioni da formulare.
In merito all'emendamento 1.300, non vi sono osservazioni da formulare.
La sottosegretaria SAVINO, concordando con la relatrice, non ha osservazioni da formulare.
La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e il relativo emendamento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata dalla relatrice.
La Commissione approva all'unanimità.
(1547-A) ***Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)
La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando per quanto di competenza, in relazione al testo, preso atto che è stata recepita l'osservazione formulata dalla Commissione bilancio il 3 luglio scorso, che non vi sono osservazioni da formulare.
Per quanto concerne gli emendamenti, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 1.4, che individua, tra i principi di attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 106, quello di determinare il carattere pubblico delle fondazioni lirico-sinfoniche, attualmente in regime di diritto privato. Comporta maggiori oneri la proposta 1.5 che prevede l'utilizzo di forme contrattuali a tempo indeterminato, soggetti al regime del concorso pubblico, sia per i corpi di ballo esistenti che per quelli di nuova creazione. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 1.6, recante tra i principi di delega la garanzia di proporzionalità e sufficienza per il compenso orario delle prestazioni artistico-musicali nel settore sia privato che pubblico.
Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni sul testo, mentre esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sugli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6.
Sui restanti emendamenti non ha osservazioni da formulare.
Non essendovi richieste di intervento, la relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.
In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.5 e 1.6.
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale e con l'avviso conforme del GOVERNO, pone in votazione la proposta di parere testé illustrata dalla relatrice, che risulta approvata.

(1372) ***MARTI e altri. - Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica***

(Parere alle Commissioni 7ª e 8ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 luglio.
Il senatore LIRIS (*FdI*), in sostituzione della relatrice Ambrogio, illustra, alla luce della nota depositata dal Governo, la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo NT relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche all'articolo 2:
- al comma 2, sia soppressa la lettera *f*);
- al comma 6, sia soppresso il secondo periodo.".
La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla proposta di parere testé formulata.
Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1566) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024***

(Seguito e conclusione dell'esame)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 luglio.
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 17 luglio si è conclusa la discussione generale congiunta e si è proceduto alla disgiunzione dell'esame dei disegni di legge di rendiconto e assestamento.
Comunica quindi che non sono stati presentanti né emendamenti né ordini del giorno al disegno di legge di rendiconto.
Si passa quindi alla votazione del mandato.
Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore Lotito a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, nel testo presentato dal Governo, autorizzandolo altresì a chiedere alla Presidenza di poter svolgere la relazione oralmente.

(1567) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025***

(Seguito e conclusione dell'esame)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 luglio.
Il PRESIDENTE comunica quindi che non sono stati presentanti né emendamenti né ordini del giorno al disegno di legge di assestamento.
Si passa quindi alla votazione del mandato.
Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore Calandrini a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, nel testo presentato dal Governo, autorizzandolo altresì a chiedere alla Presidenza di poter svolgere la relazione oralmente.

IN SEDE CONSULTIVA

(1146-B) ***Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8a e 10a riunite sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il senatore LIRIS (*FdI*), in sostituzione della relatrice Ambrogio, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.3, con particolare riguardo all'ultimo periodo, nonché dagli emendamenti 3.6 e 3.7.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.7.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 5, appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 5.4. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 5.2 e 5.5.

Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3.

Per quanto concerne le proposte emendative riferite all'articolo 12, segnala che l'emendamento 12.2 reca una autorizzazione di spesa di ammontare non definito. A tale riguardo occorre inoltre acquisire dal Governo elementi informativi in ordine alla disponibilità delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, richiamate a copertura degli oneri. Appare necessario valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 12.1, 12.3, analogo a 12.4, nonché 12.5 e 12.6. In relazione all'emendamento 12.0.2, che dispone una delega al Governo per l'individuazione di un sistema di certificazione, considerato che tale emendamento, oltre ad essere privo di criteri per l'esercizio della delega, non è corredato di una quantificazione degli effetti finanziari né di una copertura, si osserva che il comma 2 dovrebbe essere correttamente riformulato prevedendo che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della delega nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 19, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 19.6, che attribuisce al Comitato di coordinamento anche funzioni di vigilanza, 19.7, che prevede l'istituzione da parte del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del programma di sostegno per le piccole e medie imprese (PMI) che vogliono adottare sistemi di intelligenza artificiale, 19.8, sulle caratteristiche degli investimenti pubblici in intelligenza artificiale, 19.10 che istituisce un altro Osservatorio presso il Ministero della giustizia con il compito di definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'ambito della giurisdizione, di formulare proposte in materia e di esprimere un parere preventivo e vincolante in ordine all'utilizzabilità nell'ambito della giurisdizione di ogni strumento di intelligenza artificiale destinato ad assistere un'autorità giudiziaria o un'autorità inquirente o di polizia giudiziaria, 19.11, che istituisce un Comitato permanente tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, considerato che l'emendamento non specifica quale amministrazione dovrà provvedere alle spese per locali, arredi e attrezzature e per le spese di funzionamento, 19.12 e 19.0.1, che attribuiscono ulteriori compiti al Garante per la protezione dei dati personali.

Per quanto concerne le proposte emendative riferite all'articolo 20, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 20.1, 20.2, 20.3 e 20.4.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 24, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 24.0.5 in relazione al quale non appare chiaro quali soggetti dovranno sostenere gli oneri dei percorsi di alfabetizzazione e formazione rivolti alle organizzazioni sindacali.

Sui restanti emendamenti non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso contrario sugli emendamenti 3.3, 3.6, 3.7, 4.3, 4.4, 4.7, 5.4, 5.2, 5.5, 6.1, 6.2, 6.3, 12.2, 12.1, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.0.2, 19.6, 19.7, 19.8, 19.10, 19.11, 19.12, 19.0.1, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 e 24.0.5, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati né coperti.

Sui restanti emendamenti, non ha osservazioni da formulare.

Alla luce del parere reso dal Governo, il relatore LIRIS (*FdI*) formula la seguente proposta di parere:
"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.3, 3.6, 3.7, 4.3, 4.4, 4.7, 5.4, 5.2, 5.5, 6.1, 6.2, 6.3, 12.2, 12.1, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.0.2, 19.6, 19.7, 19.8, 19.10, 19.11, 19.12, 19.0.1, 20.1 20.2, 20.3, 20.4 e 24.0.5.
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".
Non essendovi richieste di intervento, il presidente CALANDRINI pone in votazione la proposta di parere.
La Commissione approva.

(1553) ***Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute***

(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati segnalando, per quanto di competenza, in relazione alle identiche proposte 1.10 (testo 2) e 1.11 (testo 3), che occorre valutare se l'estensione dei requisiti per l'assunzione del personale precario possa essere attuata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle identiche proposte 2.2 e 2.3, concernenti l'ambito di applicazione delle assunzioni a tempo indeterminato a cui fanno riferimento.
In riferimento all'emendamento 2.4 (testo 2), premesso che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente utilizzato per la copertura finanziaria risulta capiente, andrebbe soppresso il riferimento alle proiezioni dello stanziamento, in quanto la copertura si riferisce al primo anno del bilancio triennale.
Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 2.100, 2.200, 2.0.1, 2.0.1000, 3.1, 3.5, 3.8 (testo 2), 5.2 (testo 2) e 6.4.
In relazione agli identici emendamenti 5.0.8, 5.0.9 (testo 2) e 5.0.10 (testo 2), occorre avere conferma che dall'interpretazione autentica dell'articolo 1-*bis*, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, ovvero che le borse di studio conferite prima dell'approvazione del predetto provvedimento conservano il regime fiscale agevolato vigente alla data del conferimento, non derivino ulteriori oneri per la finanza pubblica.
Non vi sono osservazioni da formulare sul Coord.1.
La rappresentante del GOVERNO in relazione agli emendamenti 1.10 (testo 2) e 1.11 (testo 3), non ha nulla da osservare in quanto la disposizione permette agli enti di ricerca la stabilizzazione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Sulle proposte 2.2 e 2.3, non ha nulla da osservare in quanto le proposte introducono una mera modifica di *drafting*, volta a precisare che i vincitori di cui all'ultimo periodo del comma 2-*ter* sono coloro che hanno vinto i concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Gli emendamenti hanno quindi natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sulla proposta 2.4 (testo 2), non ha nulla da osservare, concordando con la richiesta di modifica della Commissione.
Sugli emendamenti 2.100, 2.200, 2.0.1, 2.0.1000, 3.1, 3.5, 3.8 (testo 2), 5.2 (testo 2) e 6.4, non ha nulla da osservare concordando con le valutazioni della Commissione.
Sugli identici emendamenti 5.0.8, 5.0.9 (testo 2) e 5.0.10 (testo 2), non ha nulla da osservare, confermando che dall'interpretazione autentica dell'articolo 1-*bis*, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, non derivano ulteriori oneri per la finanza pubblica.
Sulla proposta Coord.1. non ha nulla da osservare, concordando con le valutazioni della Commissione.
La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) solleva dubbi sul fatto che il testo del decreto, come risultante dall'esame della Commissione, sia stato valutato neutrale dal punto di vista finanziario, con particolare riguardo al tema della trasformazione dei policlinici universitari in aziende ospedaliere.

La rappresentante del GOVERNO conferma in risposta la neutralità finanziaria del provvedimento.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore LIRIS (*FdI*) formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati fino alla seduta antimeridiana del 22 luglio relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, sulle proposte 1.10 (testo 2), 1.11 (testo 3), 2.2, 2.3, 2.100, 2.200, 2.0.1, 2.0.1000, 3.1, 3.5, 3.8 (testo 2), 5.2 (testo 2), 5.0.8, 5.0.9 (testo 2), 5.0.10 (testo 2), 6.4 e Coord.1.
Sull'emendamento 2.4 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle seguenti parole: "delle proiezioni".".
Il PRESIDENTE pone quindi in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(876) ***CALANDRINI. - Indennizzo per i beni perduti in Tunisia***

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
Il relatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1, al comma 1, prevede la corresponsione di un ulteriore indennizzo, nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 3 della proposta di legge in esame, ai cittadini italiani, agli enti e alle società di nazionalità italiana già operanti in Tunisia, in favore dei quali le leggi 5 giugno 1965, n. 718, e 25 marzo 1971, n. 212, hanno previsto la concessione di anticipazioni in relazione a beni, diritti e interessi perduti a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità tunisine a partire dal 12 maggio 1964, ovvero che hanno beneficiato, in relazione ai suddetti beni, diritti e interessi perduti in Tunisia, delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, alla legge 5 aprile 1985, n. 135, nonché alla legge 29 gennaio 1994, n. 98. Il comma 2 dispone che il beneficio di cui al comma 1 è calcolato moltiplicando il valore degli indennizzi in precedenza riconosciuti all'originario avente diritto o suoi aventi causa, ai sensi delle leggi di cui comma 1, per un coefficiente di rivalutazione pari a 1,90.
L'articolo 2 reca disposizioni in materia di presentazione delle istanze per il riconoscimento dell'ulteriore indennizzo.
L'articolo 3, al comma 1, reca l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato alla corresponsione dell'indennizzo di cui all'articolo 1. Il comma 2 dispone che all'onere derivante dall'istituzione del fondo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Per quanto di competenza, in relazione ai profili di quantificazione, osserva che il disegno di legge in esame attribuisce ai beneficiari diritti soggettivi non comprimibili dai limiti finanziari del fondo ivi previsto, e che in caso di incapienza lo Stato dovrà comunque reperire ulteriori risorse per l'erogazione degli indennizzi.
Al fine di definire con precisione gli effetti finanziari del provvedimento, appare inoltre necessaria una ricognizione della platea dei beneficiari e degli indennizzi finora ricevuti, che costituiscono la base di calcolo degli oneri.
In relazione ai profili di copertura, rappresenta la necessità di riformulare la clausola di copertura con riferimento al bilancio triennale vigente. Osserva altresì che, allo stato, l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze presenta la necessaria capienza.
Segnala poi che la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 1, secondo cui la corresponsione degli ulteriori indennizzi verrà effettuata nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 3 della presente legge, non appare compatibile con la determinazione in misura fissa e non modulabile della misura del beneficio, che è determinato in misura fissa dall'applicazione di un coefficiente pari a 1,90, quindi in una misura quasi doppia degli indennizzi in precedenza riconosciuti.
In relazione ai rilievi sopra formulati, risulta necessario richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.
La sottosegretaria SAVINO concorda con la Commissione sulla necessità di predisporre una relazione

tecnica sul provvedimento in esame.
La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che , in relazione all'articolo 1, recante modifiche al codice penale a tutela del commercio dei prodotti alimentari, pur trattandosi di norme ordinamentali, sarebbero utili maggiori informazioni sugli eventuali riflessi di tipo organizzativo che i nuovi reati potrebbero produrre nelle Amministrazioni maggiormente coinvolte nel contrasto dei fenomeni illeciti e degli abusi nel settore agroalimentare, fornendo, altresì, elementi di valutazione sulla sostenibilità delle attività di contrasto agli illeciti avvalendosi delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali già previste in bilancio a legislazione vigente.
In merito all'articolo 6, in tema di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, fa presente che la disposizione sostituisce sanzioni in misura fissa con sanzioni graduabili, il cui importo massimo non risulta in nessun caso superiore a quello vigente in misura fissa e in alcuni casi viene rideterminato in misura leggermente inferiore rispetto a quello vigente. Ciò premesso, pur essendo le entrate da sanzioni non contabilizzate nei saldi di finanza pubblica e quindi non necessitando una loro modifica in diminuzione di una copertura finanziaria, sarebbe comunque auspicabile fornire maggiori informazioni sull'ammontare delle entrate in esame negli ultimi anni nonché una presumibile stima della loro evoluzione alla luce delle modifiche intervenute.
Relativamente all'articolo 11, segnala che la relazione tecnica assicura che l'istituzione della nuova piattaforma informatizzata di registrazione delle movimentazioni di latte di bufala e dei suoi derivati non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la stessa rientra nelle attività di sviluppo ed evoluzione degli applicativi del portale SIAN, per cui si può attingere alle risorse in bilancio al capitolo MASAF 7761 pg 6, che reca una dotazione di circa 22 milioni di euro per il 2025, 19 milioni per il 2026 e 16 milioni per il 2027. Si evidenzia che tale piano gestionale reca la dicitura "Riorganizzazione dei sistemi informativi dell'amministrazione in vista della riforma della PAC post 2020 - riparto del fondo investimenti 2020 comma 14", per cui fa riferimento a fabbisogni più ampi rispetto a quello in esame. Andrebbero quindi forniti elementi volti, da un lato, a quantificare il costo della nuova piattaforma informatica per la realizzazione del Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e, dall'altro, a evidenziare le risorse effettivamente disponibili in bilancio allo scopo, assicurando al contempo che le restanti risorse siano idonee a fronteggiare tutte le esigenze già previste a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Sull'articolo 12, al fine di valutare l'idoneità delle risorse da destinare per l'attuazione del Piano straordinario di controllo nazionale per i prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta e indicazione geografica tipica, appare opportuno che siano forniti maggiori elementi e dati circa la quantificazione dell'onere, chiarendo se tra gli oneri rientrano anche quelli derivanti dalle attività ispettive.
Inoltre, atteso che il finanziamento del Piano prevede uno stanziamento solo per l'anno 2025, andrebbe chiarito se per tale Piano sono previsti eventuali aggiornamenti ed evoluzioni che potrebbero interessare anche gli anni successivi, specificando le risorse a ciò destinate. Il medesimo chiarimento andrebbe fornito nel caso in cui le attività ispettive fossero finanziate a valere sulle risorse del Piano.
Riguardo all'articolo 13, in tema di blocco ufficiale temporaneo nei casi di inosservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa, posto che in caso di blocco ufficiale temporaneo la custodia dei prodotti è a carico dell'operatore del settore alimentare destinatario, andrebbe solo assicurato che nel caso di conversione del blocco temporaneo in sequestro amministrativo non discendano oneri per la finanza pubblica.
Relativamente all'articolo 14, considerato che la Cabina di regia ivi prevista dovrà redigere

annualmente il Piano operativo dei controlli agroalimentari e promuovere campagne straordinarie di controllo, andrebbero indicate le risorse presenti nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste disponibili allo scopo.
Per ulteriori osservazioni, rinvia al dossier del Servizio del bilancio n. 261.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di chiarimento richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1552) ***MALAN e altri. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio***

(Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento non risulta corredato di relazione tecnica.
Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, occorre avere conferma che le attività di controllo della fauna selvatica e delle specie domestiche inselvatichite, previste a carico dei gestori aeroportuali, possano essere svolte, in coerenza con la clausola di invarianza, con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Riguardo all'articolo 4, in materia di cattura temporanea e inanellamento di volatili, in relazione al comma 1, lettera *a*), punto 1), occorre fornire elementi utili a chiarire se le regioni potranno svolgere gli ulteriori compiti loro affidati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Analogamente, per l'articolo 6, in materia di piani faunistici venatori occorre valutare se la previsione per cui la competenza a realizzare la pianificazione faunistico-venatoria viene posta unicamente in capo alle regioni, eliminando il riferimento alle province, possa essere, dalle stesse regioni, attuata con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Per quanto concerne l'articolo 9, in materia di ambiti territoriali di caccia, in relazione al comma 1, lettera *b*), occorre chiarire se dalla fissazione del numero degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia in numero non superiore a venti unità possano derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito all'articolo 13, considerato che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono dei corpi e servizi di polizia regionale, provinciale, locale o delle città metropolitane per l'attuazione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, occorre avere conferma che ciò possa avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Relativamente all'articolo 16, andrebbe confermato che la vigilanza venatoria possa essere svolta anche direttamente dagli agenti dipendenti dalle regioni o dal personale dei corpi e servizi di polizia locale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Con riguardo all'articolo 18, che reca la clausola di invarianza finanziaria, alla luce dei rilievi sopra riformulati, occorre richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica per la verifica della neutralità del provvedimento.
La sottosegretaria SAVINO concorda con la Commissione sulla necessità di predisporre una relazione tecnica sul provvedimento in esame.
La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1565) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali***

(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 luglio.
Il presidente CALANDRINI comunica che sono state presentate le riformulazioni 4.4 (testo 2), 7.0.5 (testo 2), pubblicate in allegato.
Comunica poi che sono stati ritirati gli emendamenti 17.0.2 e 17.0.3.

Non essendovi richieste di intervento, dichiara quindi conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per le ore 18,30, non avrà luogo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 1565

Art. 4

4.4 (testo 2)

Gelmetti, Farolfi, Liris, Ambrogio, Sigismondi

Al comma 2, dopo il capoverso "8-*ter*.1"*, inserire i seguenti:*

"8-*ter*.2. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici del 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna, a far data dal 20 maggio 2012, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater* spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-*bis*, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026 nella misura del 110 per cento;

8-*ter*.3. In considerazione della sovrapposizione territoriale degli eventi calamitosi occorsi, a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 18 settembre 2023, per i quali il Consiglio dei ministri ha deliberato, in data 3 novembre 2023, lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, recante il Codice della protezione civile, verificatisi sui territori della Regione Emilia-Romagna si applicano le misure per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e degli edifici ad uso economico e produttivo disciplinate dalle disposizioni adottate in attuazione del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, tenendo conto di quanto già disposto nell'ambito della gestione emergenziale di protezione civile di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1042 del 27 novembre 2023. In attuazione della presente disposizione si provvede mediante le risorse disponibili per la ricostruzione pubblica e privata ai sensi del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.".

Art. 7

7.0.5 (testo 2)

Garavaglia, Murelli, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di governo della spesa farmaceutica)

1.All'articolo 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 11-*quater* è inserito il seguente:

"11-*quinquies*. Al fine di garantire la sostenibilità della spesa per l'acquisto di farmaci non biologici a brevetto scaduto e nel contempo garantire un miglior livello di controllo della continuità delle forniture, e per i quali siano introdotti sul mercato i relativi farmaci equivalenti, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con

tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo. A tal fine le centrali regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale si devono considerare lo specifico principio attivo (ATC di V livello), i medesimi dosaggio e via di somministrazione;

b) al fine di garantire la sostenibilità della spesa e nel contempo limitare il rischio di discontinuità o interruzione delle forniture, sono stabilite per i primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo-quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le seguenti quote di suddivisione del fabbisogno oggetto della procedura pubblica di acquisto:

1) 55 per cento al primo operatore classificato nella graduatoria dell'accordo quadro;

2) 30 per cento al secondo operatore classificato nella graduatoria dell'accordo quadro;

3) 15 per cento al terzo operatore classificato nella graduatoria dell'accordo quadro;

c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco non biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro sessanta giorni dal momento dell'immissione in commercio di uno o più farmaci equivalenti contenenti il medesimo principio attivo, e verificata la reale disponibilità di prodotto nel mercato italiano, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento, ricorrendo alle modalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma nel caso i cui i medicinali a base del medesimo principio attivo siano più di tre;

d) in caso di successivo ingresso in commercio di ulteriori farmaci non biologici a base del medesimo principio attivo, il nuovo confronto concorrenziale è riaperto alla scadenza del precedente contratto di cui alla lettera c), nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere *a)* e *b)*;

e) l'ente appaltante è tenuto ad erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.".»

1.4.2.3.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 439(ant.) del 17/09/2025

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 2025
439ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 9,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***
(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame del testo. Esame e rinvio degli emendamenti.)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 luglio.
Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Lotito, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2 occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 2.0.1.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare se la proposta 5.0.1, che prevede la possibilità di utilizzare un contrassegno per i prodotti alimentari realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, possa essere attuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Occorre valutare, inoltre, l'opportunità di modificare la clausola di invarianza contenuta nel testo al fine di conformarla alla formula *standard*.
Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 11.20, 11.21 e 11.23, ove prevedono un sistema ufficiale di vigilanza continua e permanente per assicurare l'ottemperanza degli adempimenti connessi alla tracciabilità del latte e dei prodotti di trasformazione, senza identificare al contempo le risorse atte alla copertura dei maggiori oneri che potrebbero derivarne. Occorre avere conferma di assenza di effetti onerosi per le analoghe proposte 11.24 e 11.25.
Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 12, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 12.1 12.3, 12.4 e 12.5, ove prevedono un sistema ufficiale di vigilanza continua e permanente per garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità di tutte le tipologie di latte e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta o indicazione geografica tipica, senza identificare al contempo le risorse atte alla copertura dei maggiori oneri che potrebbero derivarne. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria in relazione alla proposta 12.0.1.
Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare, per l'emendamento 15.2, se l'AGEA possa effettuare l'attività di accertamento delle violazioni in materia di Centri autorizzati di assistenza agricola, avvalendosi del Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Si valuti, inoltre, la necessità di modificare la clausola di invarianza finanziaria al fine di conformarla alla formula *standard*.
Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire riscontro, in una prossima seduta, alle osservazioni testé formulate.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(876) ***CALANDRINI. - Indennizzo per i beni perduti in Tunisia***

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 luglio.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di predisporre una relazione tecnica formulata dalla Commissione il 22 luglio scorso.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(991) ***GASPARRI. - Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979***

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 10 settembre.
Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di fornire elementi di aggiornamento al riguardo.
La sottosegretaria SAVINO prende nota del sollecito.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1325) ***OCCHIUTO e altri. - Istituzione della "Fondazione La Colombaia"***

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio scorso.
Il PRESIDENTE chiede ragguagli al Governo sulla relazione tecnica richiesta dalla Commissione il 27 maggio scorso.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1506) ***DAMIANI e altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di furto d'auto***

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 settembre.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a formulare il proprio avviso sul provvedimento in titolo.
La sottosegretaria SAVINO prende nota della sollecitazione, che riporterà agli uffici interessati.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,15.

1.4.2.3.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 448(pom.) del 01/10/2025

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 2025
448ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI
indi del Vice Presidente
LOTITO

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sbarra e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta inizia alle ore 14,05.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il presidente CALANDRINI avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audivisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla *web*-TV e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.
Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.
PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Luigi Sbarra, sul disegno di legge recante disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria (A.S. 1639)
Il presidente CALANDRINI introduce l'audizione.
Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Luigi SBARRA, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i senatori Concetta DAMANTE (*M5S*), MAGNI (*Misto-AVS*), MANCA (*PD-IDP*), DREOSTO (*LSP-PSd'Az*), MISIANI (*PD-IDP*) e DAMIANI (*FI-BP-PPE*), ai quali replica il sottosegretario SBARRA.
Il presidente LOTITO ringrazia il sottosegretario Sbarra per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara concluse l'audizione e la procedura informativa in titolo.
La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,20.
IN SEDE CONSULTIVA
(1660) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, recante misure urgenti in materia di giustizia*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre avere conferma che le proposte 1.1 e 1.2 possano essere attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente. Occorre verificare la quantificazione degli oneri e la relativa copertura per gli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7 e 1.0.1. Occorre valutare i profili finanziari della proposta

1.0.2.
Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 2, comporta maggiori oneri la proposta 2.1 in quanto riconosce al personale trasferito un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.4, in quanto prevede che il Consiglio superiore della magistratura applichi i magistrati ausiliari della Corte di appello per la definizione di almeno cento procedimenti civili.
Comporta maggiori oneri la proposta 3.0.1.
Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 6, comporta maggiori oneri l'emendamento 6.2.
Occorre verificare la quantificazione degli oneri e la relativa copertura per la proposta 6.3. Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse impiegate a copertura per gli emendamenti 6.4 e 6.5.
Comportano maggiori oneri gli emendamenti 6.6 e 6.7. Occorre verificare la quantificazione degli oneri e la relativa copertura per la proposta 6.0.1.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre verificare la quantificazione degli oneri e la corrispondente copertura per l'emendamento 8.1. Comportano maggiori oneri le proposte 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7. Occorre verificare la quantificazione degli oneri e la relativa copertura per gli emendamenti 8.8 e 8.9.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8-*bis*, occorre verificare la quantificazione degli oneri e la relativa copertura per le proposte 8-*bis*.0.1, 8-*bis*.0.2 e 8-*bis*.0.3. Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse poste a copertura degli emendamenti 8-*bis*.0.4, 8-*bis*.0.5, 8-*bis*.0.6 e 8-*bis*.0.7.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 9.2, che predetermina con tabella allegata gli abbinamenti dei distretti delle Corti di appello per la competenza territoriale relativa all'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo.
Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.
La sottosegretaria ALBANO esprime l'avviso contrario del Governo su tutte le proposte segnalate dalla Commissione, in quanto suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica ovvero in assenza di una relazione tecnica necessaria a quantificare i relativi effetti finanziari.
Il RELATORE, alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone l'espressione del seguente parere:
"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1 e 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.0.1, 1.0.2, 2.1, 3.4, 3.0.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.0.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8-bis.0.1, 8-bis.0.2, 8-bis.0.3, 8-bis.0.4, 8-bis.0.5, 8-bis.0.6, 8-bis.0.7 e 9.2. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".
Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il presidente CALANDRINI pone ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore.
La Commissione approva.

(1184) ***Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese***

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta antimeridiana di oggi, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 4, che sul subemendamento 4.0.601/1 non vi sono osservazioni da formulare.
In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 10, sull'emendamento 10.0.603, con riferimento al comma 13, capoverso «3-*bis*.», occorre indicare espressamente nella norma, per ciascun anno, gli oneri e le relative fonti di copertura. Si rileva quindi, in ordine alla copertura di cui all'articolo 1, comma 921, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che va specificata nel testo l'autorizzazione di spesa

di cui si dispone la riduzione, tra quelle ivi previste. Si osserva poi che la proposta dispone l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 634 del 1994, già versate alle entrate dello Stato. Appare pertanto necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica per verificare gli effetti finanziari della proposta.
In relazione ai subemendamenti alla proposta 10.0.603, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dai subemendamenti 10.0.603/4, 10.0.603/5, 10.0.603/6, 10.0.603/7, 10.0.603/8, 10.0.603/9 e 10.0.603/17. Occorre altresì valutare i profili finanziari della riformulazione 10.0.603/4 (testo 2), valutandone la compatibilità con il sistema di finanziamento dell'ente interessato.
In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 11, occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 11.1 (testo 2), che riformula la proposta emendativa base in termini in parte difformi rispetto alla condizione apposta dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 9 settembre, eliminando in particolare la previsione della responsabilità erariale per il responsabile del procedimento in caso di mancata vigilanza.
In merito alle proposte riferite all'articolo 15, sulla proposta 15.0.600 non vi sono osservazioni da formulare.
In merito alle proposte riferite all'articolo 25, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 25.0.2.
La sottosegretaria ALBANO esprime un avviso contrario sull'emendamento 4.0.601/1.
Sulla proposta 10.0.603, esprime una valutazione non ostativa condizionata a una riformulazione che mette a disposizione della Commissione.
Si pronuncia in senso non ostativo sui subemendamenti 10.0.603/4, 10.0.603/5, 10.0.603/6, 10.0.603/7, 10.0.603/8 e 10.0.603/9, mentre esprime un avviso contrario sulla proposta 10.0.603/17.
Sul subemendamento 10.0.603/4 (testo 2), esprime una valutazione di nulla osta condizionata a una riformulazione di cui dà lettura.
Sull'emendamento 25.0.2, esprime l'avviso contrario del Governo in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Chiede infine di mantenere accantonati, in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio, gli emendamenti 11.1 (testo 2) e 15.0.600.
Alla luce degli elementi forniti dal Governo, la RELATRICE formula la seguente proposta di parere:
"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta della seduta antimeridiana del 1° ottobre 2025, relativi al disegno di legge in titolo, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.0.601/1, 10.0.603/17 e 25.0.2.
Sull'emendamento 10.0.603, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente*:

«Art. 10-*bis.*

(*Riordino dell'Automobile Club d'Italia*)

1. Ferme restando la natura giuridica di ente pubblico non economico a base associativa e le competenze dell'Automobile Club d'Italia (ACI), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, lo statuto dell'Ente è adeguato al fine di assicurare il recepimento dei seguenti principi direttivi:
a) soppressione del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo;
b) istituzione di un organo collegiale di amministrazione, che dura in carica quattro anni, e comunque sino alla cessazione, per qualunque causa, del mandato del Presidente dell'ACI in carica, così composto:
1) Presidente dell'ACI, che lo presiede, il cui voto è determinante nei casi di parità di voto;
2) dieci Presidenti di Automobile Club federati;
3) due rappresentanti dell'Amministrazione vigilante e due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
4) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno, della difesa.

5) un rappresentante designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
6) un rappresentante designato dall'Unione delle Province d'Italia (UPI);
c) istituzione di un organo collegiale con funzioni consultive del Presidente dell'ACI, composto dai Presidenti dei Comitati regionali;
d) riconfigurazione del Collegio dei revisori dei conti, composto di cinque revisori effettivi e cinque supplenti, di cui:
1) un revisore effettivo, che lo presiede, e uno supplente nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
2) un revisore effettivo e uno supplente nominati dall'Amministrazione vigilante;
3) un revisore effettivo e uno supplente nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
4) due revisori effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dell'ACI;
e) istituzione di un comitato tecnico di vigilanza sulla gestione del Pubblico Registro Automobilistico-PRA, così composto:
1) tre rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di Presidente;
2) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;
3) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'economia e delle finanze e della giustizia;
4) due rappresentanti dell'ACI, scelti tra i direttori centrali dell'Ente.
2. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese, le strutture di missione dell'ACI per i progetti comunitari *automotive* e per il turismo, per gli investimenti autodromo di Monza e per la reingegnerizzazione dei processi di supporto al Documento Unico (DU) e delle procedure del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) di compravendita dei veicoli sono soppresse e le relative funzioni sono riallocate presso le Direzioni centrali dell'ACI, apportando le necessarie modifiche all'ordinamento dei servizi dell'Ente. Conseguentemente, gli incarichi di livello dirigenziale di prima e di seconda fascia presso le strutture soppresse sono revocati e le relative posizioni di livello dirigenziale di prima e di seconda fascia, già assegnate alle strutture di missione in soprannumero alla vigente dotazione organica dei dirigenti di prima e di seconda fascia dell'ACI, sono soppresse. Il personale con incarico dirigenziale in servizio presso le strutture di missione soppresse, se proveniente da pubbliche amministrazioni diverse dall'ACI, è restituito alle amministrazioni di appartenenza.
3. L'ACI, gli Automobile Club federati e le società da essi controllate sono soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. A decorrere dall'esercizio successivo alla data di entrata in vigore del presente articolo, l'ACI predispone, ai sensi rispettivamente degli articoli 2423 e seguenti del codice civile e degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo, inclusivo delle società *in house*, sulla base di contabilità separate, oggetto di controllo legale da parte della società di revisione legale dei conti di cui al comma 6, aventi a oggetto:
a) le attività istituzionali e le funzioni connesse all'attività di Federazione nazionale per lo sport automobilistico;
b) le attività di gestione del PRA;
c) le attività connesse ai tributi automobilistici.
5. Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo, di cui al comma 4, contengono i bilanci delle singole attività di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 4 e definiscono con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui sono tenuti i conti separati e le attività a ciascuno riconducibili, ivi compresi i costi relativi alle risorse di personale, strumentali o di altra natura, nonché i criteri di ripartizione dei costi comuni alle attività medesime. Eventuali variazioni dei principi e dei criteri di cui sopra sono consentiti solo in casi eccezionali, di cui si deve fornire adeguata e analitica giustificazione.
6. Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo, di cui al comma 4, sono oggetto di certificazione da parte di una società di revisione legale dei conti, nominata secondo i principi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, alle società controllate da

ACI si applicano, comunque, le seguenti disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni:
a) articolo 11, comma 1, con la specificazione che il regolamento di *governance* delle società partecipate da ACI, può prevedere ulteriori requisiti che tengano conto delle esperienze acquisite in incarichi di funzione dirigenziale svolti presso enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private, o di particolari professionalità acquisite nell'ambito dell'attività istituzionale dell'ente;
b) articolo 11, commi 2, 3, 4, 6, 7, 10 e 13;
c) articolo 20, in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.
8. Ferma restando l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, anche con riferimento a situazioni di conflitto di interesse, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni, la carica di rappresentante di Automobile Club nell'ambito dell'organo collegiale di amministrazione di cui al comma 1, lettera *b*), costituisce causa di incompatibilità ai fini della nomina negli organi di amministrazione delle società *in house* di ACI. L'incarico di Presidente di Automobile Club costituisce causa di incompatibilità ai fini della nomina quale direttore generale delle società partecipate da ACI.
9. Al fine di garantire la riduzione dei costi e la concentrazione degli obiettivi strategici, nell'ottica di una efficiente e trasparente gestione delle partecipazioni sociali, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ACI predispone un piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute, da sottoporre, entro il medesimo termine, all'approvazione dell'Amministrazione vigilante, che si esprime nei successivi 20 giorni. Entro 30 giorni dalla data di approvazione del piano di cui al primo periodo, le convenzioni che regolano i rapporti dell'ACI con le società *in house* dell'Ente sono sottoposte a revisione.
10. I rappresentanti e i componenti nominati su proposta di ACI ovvero su proposta delle società direttamente controllate da ACI, in carica negli organi amministrativi e di controllo delle società partecipate direttamente e indirettamente dall'Ente, decadono a decorrere dalla ricostituzione degli organi sociali da parte delle rispettive assemblee societarie, da convocare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Non si applica l'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. I Presidenti dei collegi sindacali delle società controllate da ACI non emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
11. La società *in house* dell'ACI denominata «ACI Progei - Programmazione e gestione impianti e immobili Società per Azioni» è sciolta e posta in liquidazione entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In esito alla procedura di liquidazione secondo le disposizioni del codice civile, il patrimonio netto risultante è di spettanza dell'ACI. Gli atti di trasferimento della proprietà dei beni immobili ad ACI sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. Le unità di personale di ACI Progei con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono trasferite presso altre società controllate da ACI. I bandi di concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale presso ACI possono prevedere, nei limiti di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata presso società *in house* dell'ACI o, in alternativa, riserve di posti non superiori al cinquanta per cento di quelli banditi da destinare al predetto personale che abbia matura almeno 3 anni di servizio senza demerito.
12. Nelle more dell'insediamento del Presidente dell'ACI già eletto, e dei nuovi organi collegiali di amministrazione, il Commissario straordinario dell'ACI, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, provvede all'adeguamento dello statuto dell'ACI e alla conseguente revisione dei regolamenti interni dell'Ente e del regolamento di *governance* delle società partecipate da ACI, nonché alla predisposizione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni e alla revisione delle convenzioni di cui al comma 9, secondo quanto previsto dal presente articolo.
13. All'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-*bis*. Per le finalità e per gli

obiettivi di cui al comma 1, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può avvalersi di ACI Informatica S.p.A., società che opera in regime di *in house providing* di Automobile Club d'Italia ed è dallo stesso ente controllata, mediante apposite convenzioni con la stessa società, al fine di conseguire obiettivi di efficienza e contenimento dei costi delle proprie attività informatiche e di gestione delle infrastrutture tecnologiche, ivi compresi i rispettivi *data center*, in aderenza ai processi istituzionali e digitali afferenti anche ambiti affini. Gli oneri delle convenzioni di cui al presente comma sono posti a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 921, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634."»".

Sul subemendamento 10.0.603/4 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "*All'emendamento 10.0.603, capoverso «*Art. 10-*bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera b), n. 2), sostituire la parola: «dieci» *con la seguente:* «undici»;

b) *al comma 1, lettera b), dopo il punto 6), aggiungere il seguente:* «6-*bis*) un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).»;

c) *al comma 3, dopo le parole:* «e le società», *aggiungere le seguenti:* «*in house*»;

d) *al comma 7, dopo le parole:* «alle società*», aggiungere le seguenti:* «*in house*».".

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 10.0.603/4, 10.0.603/5, 10.0.603/6, 10.0.603/7, 10.0.603/8 e 10.0.603/9.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti 11.1 (testo 2) e 15.0.600.".

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso conforme del GOVERNO, il presidente CALANDRINI pone ai voti la proposta di parere illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 17 settembre.

La sottosegretaria ALBANO deposita una nota di chiarimenti alle osservazioni formulate dalla Commissione in relazione al testo del disegno di legge in esame.

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 1, viene evidenziato che i nuovi reati introdotti vanno a colmare, sostanzialmente, un vuoto normativo in relazione a condotte illecite ad oggi non punibili perché prodromiche alla vendita o comunque all'immissione in commercio (uniche condotte descritte nelle fattispecie in vigore). Le nuove condotte erano già accertate in fase investigativa e giudicate imprescindibili alla commissione dei reati, ma non denunciabili all'autorità giudiziaria perché non espressamente previste da fattispecie di reato. Ne segue che il bene giuridico tutelato dalle disposizioni introdotte è lo stesso di altre fattispecie delittuose in materia di frode esistenti e ad esse assimilabili, ragion per cui le relative attività di accertamento e contrasto sono riconducibili a quelle già ordinariamente svolte dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, con impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste in bilancio a legislazione vigente, non richiedendo specifiche attività aggiuntive, né un aumento di organico o una particolare formazione o specializzazione da parte del personale in forza;

in relazione all'articolo 6, viene confermato che il nuovo impianto sanzionatorio non appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Viene precisato, infatti, che gli incassi derivanti dalle sanzioni di cui si tratta sono stabilizzati per le finalità di cui all'articolo 11-bis del medesimo decreto, relative al funzionamento del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) secondo un criterio estremamente

prudenziale: la previsione di entrata risulta di circa il 26 per cento inferiore all'importo effettivamente incassato negli ultimi due anni, mentre sui corrispondenti capitoli di spesa, nel medesimo periodo, si sono registrate economie. Pertanto, in ordine agli effetti finanziari del recepimento generalizzato del principio di proporzionalità delle sanzioni comminate ai sensi del decreto legislativo n. 297 del 2004 viene confermato che non si ravvisano criticità. Fermo restando quanto sopra evidenziato, viene rilevato che la stima degli incassi da sanzioni è sempre correlata al loro effettivo versamento. Sotto tale aspetto, la ragionevole certezza e la tempestività dell'acquisizione al bilancio delle sanzioni irrogate dall'ente accertatore può risultare rafforzata - riducendosi il rischio di impugnative - sia da un'adeguata proporzionalità, peraltro prescritta dalla Corte costituzionale, sia dalla semplicità nell'applicazione e nella riscossione dei relativi introiti;
in relazione all'articolo 11, il costo della nuova piattaforma informatizzata di registrazioni delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati è stato determinato, secondo stima ragionata in relazione ad altra di analoga finalità, nell'ammontare massimo di circa 200.000 euro. Detto importo trova capienza nel contratto esecutivo stipulato con il fornitore del MASAF per circa 10,5 milioni di euro per il periodo 2025-2026 e graverà sul capitolo di bilancio 7761/6 per gli esercizi finanziari 2025 e 2026. Viene specificato, in ogni caso, che le risorse residue che scaturiscono dalla distrazione della somma predetta per l'esigenza oggetto della norma, risulteranno comunque idonee a fronteggiare tutte le esigenze previste a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
in relazione all'articolo 12, viene segnalato che la somma individuata, pari a 250.000 euro, è finalizzata alla copertura dei costi di missione degli ispettori, ai costi di analisi dei campioni dei prodotti e a spese relative a nuove metodologie analitiche che saranno oggetto di ricerca con le Università per mettere a punto sistemi idonei al contrasto delle frodi sulla mozzarella di bufala DOP. Inoltre, l'intento della norma è quello di dare attuazione al Piano nell'anno in corso con le risorse finanziare all'uopo individuate, senza che si prevedano aggiornamenti o evoluzioni interessanti gli anni successivi. Tuttavia, considerato che l'approvazione del disegno di legge in esame dovrebbe prevedibilmente intervenire negli ultimi mesi del corrente anno, l'attuazione del Piano sarà traslata nel 2026: viene pertanto proposto di spostare l'onere e la relativa copertura, di cui al comma 3 della disposizione, al 2026;
in relazione all'articolo 13, viene assicurato che, nel caso di conversione del blocco temporaneo in sequestro amministrativo, la custodia dei prodotti agroalimentari, stante la deperibilità degli stessi, viene mantenuta in capo all'operatore con assunzione dei relativi oneri, al pari e in continuità a quanto disposto all'atto dell'applicazione del blocco temporaneo, senza alcun conseguente aggravio a carico della finanza pubblica;
in relazione all'articolo 14, viene rappresentato che la redazione del Piano operativo dei controlli amministrativi nel settore agroalimentare da parte della Cabina di regia non comporta alcun onere finanziario, considerato che ai componenti della stessa non è riconosciuto alcun emolumento e che i lavori si svolgono presso i locali del MASAF, utilizzando gli strumenti informatici già ivi allocati ed in orario di servizio ordinario. Quanto alla possibile promozione di campagne straordinarie di controllo, viene precisato che quest'ultime già sono condotte autonomamente dalle singole Amministrazioni costituenti la Cabina di regia, rispetto a cui si intende, piuttosto, realizzarne un'azione di coordinamento per una maggiore efficacia ed ottimizzazione delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti;
in relazione all'articolo 15, viene assicurato che AGEA provvederà ai compiti assegnatigli dalla norma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 12, del comma 3 con il seguente: "3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di controllo di cui al presente articolo, pari a 250.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.".
La sottosegretaria ALBANO esprime un avviso conforme al relatore.
Il presidente CALANDRINI, non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata dal relatore, che risulta approvata.
L'esame degli emendamenti è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante codice degli incentivi (n. 294)
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, 3, commi 1, 2, lettera b), e 3, e 6 della legge 27 ottobre 2023, n. 160. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 24 settembre.
La sottosegretaria ALBANO deposita una nota di chiarimenti in relazione ai rilievi formulati dalla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE DELIBERANTE
(1639) ***Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria***
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente CALANDRINI dichiara conclusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.3.5. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 454(pom.) del 14/10/2025

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 14 OTTOBRE 2025
454ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 14,35
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE, su richiesta del Governo, sospende la seduta in attesa del completamento dell'*iter* istruttorio in relazione a talune proposte emendative relative al disegno di legge n. 1634.
La seduta, sospesa alle ore 14,40, riprende alle ore 15,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(1457) ***Deputato FOTI e altri. - Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Pareri alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'8 ottobre.
Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.
Non essendovi richieste di intervento, alla luce degli elementi forniti dal Governo, il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Russo, propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.
(1518) ***Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario***
(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 ottobre.
La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 9 ottobre, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti all'articolo 1, che occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 1.36 analogo a 1.37 (i cui rispettivi testi 2 hanno avuto parere non ostativo), 1.54, 1.60 e 1.93.
Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 1.52 e 1.97, accantonati in relazione alle richieste del Governo.
Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 2, appare suscettibile di determinare

maggiori oneri l'emendamento 2.9 (testo 2).
Il sottosegretario FRENI esprime un avviso non ostativo sulla proposta 1.36, analoga a 1.37, in quanto non presenta profili finanziari critici.
Sulle proposte 1.54 e 1.60, esprime un avviso contrario in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati né, sulla base degli elementi allo stato disponibili, quantificabili e comunque privi di copertura.
Sugli emendamenti 1.52 e 1.97, esprime una valutazione non ostativa in quanto le proposte non presentano profili critici finanziari potendo gli Atenei alle stesse provvedervi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Chiede, infine, di mantenere accantonati gli emendamenti 1.93 e 2.9 (testo 2), essendo ancora in corso i necessari approfondimenti istruttori.
Alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal Governo, la relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.54 e 1.60. Il parere è non ostativo sulle proposte 1.36, 1.37, 1.52 e 1.97. L'esame resta sospeso sugli emendamenti 1.93 e 2.9 (testo 2).".
Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.
La Commissione approva.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***

(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 1° ottobre.
Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Lotito, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 2.0.1.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare se la proposta 5.0.1, che prevede la possibilità di utilizzare un contrassegno per i prodotti alimentari realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, possa essere attuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si valuti, inoltre, l'opportunità di modificare la clausola di invarianza contenuta nel testo al fine di conformarla alla formula standard.
Per quanto concerne agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 11.20, 11.21 e 11.23, ove prevedono un sistema ufficiale di vigilanza continua e permanente per assicurare l'ottemperanza degli adempimenti connessi alla tracciabilità del latte e dei prodotti di trasformazione, senza identificare al contempo le risorse atte alla copertura dei maggiori oneri che potrebbero derivarne.
Occorre avere conferma di assenza di effetti onerosi per le analoghe proposte 11.24 e 11.25.
Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 12, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 12.1 12.3, 12.4 e 12.5, ove prevedono un sistema ufficiale di vigilanza continua e permanente per garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità di tutte le tipologie di latte e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta o indicazione geografica tipica, senza identificare al contempo le risorse atte alla copertura dei maggiori oneri che potrebbero derivarne.
In merito alla proposta 12.100 del relatore, occorre segnalare che andrebbe modificato esclusivamente l'anno di copertura e non anche l'anno del bilancio finanziario e andrebbe inserito il riferimento alle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente.
Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria relativa alla proposta 12.0.1.
Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 14, occorre valutare se dalla proposta del

relatore 14.0.100, che estende i controlli di AGE-Control S.p.a. e prevede che gli ispettori deputati a tali nuovi controlli rivestano la qualifica di pubblico ufficiale, possano derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare, per l'emendamento 15.2, se l'Agea possa effettuare l'attività di accertamento delle violazioni in materia di Centri autorizzati di assistenza agricola, avvalendosi del Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Occorre valutare, inoltre, la necessità di modificare la clausola di invarianza finanziaria al fine di conformarla alla formula *standard*.
Sui restanti emendamenti, ivi comprese le proposte 9.100, 10.0.100, 10.0.100/1, 12.500 (che recepisce la condizione posta sul testo ai sensi dell'articolo 81 in data 1° ottobre 2025) e 13.100, non vi sono osservazioni da formulare.
Il sottosegretario FRENI esprime un avviso contrario sull'emendamento 2.0.1, in quanto la proposta emendativa è suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.
Esprime una valutazione non ostativa sulla proposta 12.100, a condizione che la stessa sia riformulata come l'emendamento 12.500, sul quale non ha osservazioni da formulare.
Propone di mantenere accantonate tutte le altre proposte emendative, in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.
Alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal Governo, il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.0.1. Il parere è non ostativo sulla proposta 12.500. Sull'emendamento 12.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione come l'emendamento 12.500. L'esame resta sospeso su tutti i restanti emendamenti.".
Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.
Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore, che risulta approvata dalla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1484) ***Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese***

(Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra gli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione di merito nella seduta n. 244 del 9 ottobre scorso, segnalando che si tratta delle identiche proposte 11.0.33 (testo 2), 11.0.34 (testo 2), 11.0.35 (testo 2), 11.0.36 (testo 2) e 11.0.37 (testo 2).
Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.
Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare sulle proposte indicate dal relatore.
Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sulle identiche proposte 11.0.33 (testo 2), 11.0.34 (testo 2), 11.0.35 (testo 2), 11.0.36 (testo 2) e 11.0.37 (testo 2).
La Commissione approva.

(1311) ***Lavinia MENNUNI e altri. - Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri»***

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, composto di un solo articolo, è sprovvisto di relazione tecnica.
Al comma 3 vengono quantificati gli oneri per l'installazione dei segnalamenti e la delimitazione dell'area marina protetta, nonché per l'acquisizione delle strutture e dei mezzi terrestri e marini, in misura pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. La disposizione prevede, al riguardo, l'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7311 «Interventi per la promozione e l'istituzione di aree marine protette», piano di gestione 1 «Realizzazione di interventi nel campo della conservazione della natura», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza indicare, tuttavia, le risorse impiegate per garantirne la copertura.
Al comma 4 vengono quantificate le spese per la gestione ordinaria dell'area nella misura di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2025. La disposizione prevede, al riguardo, l'incremento del capitolo 1646

«Spese per la gestione delle riserve marine e per la loro promozione», piano di gestione 1 «Gestione delle riserve marine e dei parchi sommersi», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza indicare, tuttavia, le risorse impiegate per garantire la copertura del medesimo importo.
Per quanto di competenza, in relazione ai profili sopra richiamati, che evidenziano una carenza di copertura finanziaria e criticità sotto il profilo contabile, risulta necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.
Il sottosegretario FRENI concorda con il relatore sull'esigenza di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica, debitamente verificata.
La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1634) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026***

(Parere alla 7ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 ottobre.
Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra gli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione di merito nelle sedute n. 255 dell'8 ottobre scorso e n. 256 del 14 ottobre scorso.
Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare in relazione alle proposte emendative 1.21, 4.7 (testo 2) [id. a 4.8 (testo 2) e 4.9 (testo 3)], 6.100 e 7.0.1 (testo 2).
Con riguardo all'emendamento 3.100, risulta necessario acquisire dal Governo la quantificazione degli effetti finanziari della proposta, che appare suscettibile di determinare maggiori oneri.
Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sull'emendamento 3.100, in relazione al quale deposita una nota recante elementi di delucidazione sugli effetti finanziari della proposta.
Sulla proposta 6.100, esprime un avviso non ostativo condizionato ad una riformulazione di cui dà lettura.
Sulla proposta 7.0.1 (testo 2), esprime un avviso non ostativo condizionato ad una riformulazione di cui dà lettura.
Non ha nulla da osservare sui restanti emendamenti.
Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il RELATORE propone pertanto di esprimere il seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti approvati nelle sedute n. 255 dell'8 ottobre scorso e n. 256 del 14 ottobre scorso, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sugli emendamenti 1.21, 4.7 (testo 2), 4.8 (testo 2), 4.9 (testo 2) e 3.100.
Sull'emendamento 6.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, alla lettera b), delle parole: "delle proiezioni".
Sull'emendamento 7.0.1 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 2 con il seguente: "2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3.000.000 di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.".
Nessuno chiedendo di intervenire e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone dunque ai voti la proposta di parere testé illustrata che risulta approvata.

(1209) ***Vincenza RANDO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento di manifestazione di patrimonio di interesse nazionale del festivalfilosofia di Modena, Carpi e Sassuolo***

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 24 settembre.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
Il sottosegretario FRENI fa presente che sono ancora in corso le attività necessarie al completamento dell'*iter* istruttorio.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1136) *Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale*

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'8 ottobre.
Il PRESIDENTE chiede al Governo se sia disponibile la relazione tecnica richiesta l'11 giugno 2024 dalla Commissione relativa al provvedimento in titolo.
Il sottosegretario FRENI fa presente che sono ancora in corso le attività necessarie al completamento dell'*iter* istruttorio.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(162) *GASPARRI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*
(199) *NICITA. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo*
(611) *Mara BIZZOTTO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico*
(631) *MARTELLA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo*
(1242) *Dolores BEVILACQUA e altri. - Modifiche alla disciplina della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.*
(828) *DE CRISTOFARO e altri. - Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media*
(1257) *Enrico BORGHI e altri. - Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*
(1481) *GASPARRI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*
(1521) *MALAN e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*
(1570) *BERGESIO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della governance della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e valorizzazione delle partecipazioni societarie*
(1589) *Mariastella GELMINI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico*

(Parere alla 8ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 settembre.
Il PRESIDENTE chiede al Governo se sia disponibile la relazione tecnica richiesta il 23 settembre scorso dalla Commissione, relativa al provvedimento in titolo.
Il sottosegretario FRENI rappresenta che sono ancora in corso le attività necessarie al completamento dell'*iter* istruttorio.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(29) *MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana*
(42) *Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana*
(761) *GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

(863) ***OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(903) ***DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1028) ***Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo***
(1122) ***DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1131) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana***
(Parere alla 8a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 24 settembre.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire la relazione tecnica richiesta dalla Commissione il 24 settembre scorso sul nuovo testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo.
Il sottosegretario FRENI fa presente che sono ancora in corso le attività necessarie al completamento dell'*iter* istruttorio.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(65) ***PARRINI e FINA. - Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all'articolo 580 del codice penale***
(104) ***BAZOLI e altri. - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita***
(124) ***Elisa PIRRO e altri. - Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico***
(570) ***DE CRISTOFARO e altri. - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita***
(1083) ***PAROLI e altri. - Modifiche all'articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative***
(1408) ***Mariastella GELMINI e Giusy VERSACE. - Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita***
(Parere alle Commissioni 2ª e 10ª riunite sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'8 ottobre.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
Il sottosegretario FRENI fa presente che sono ancora in corso le attività necessarie al completamento dell'*iter* istruttorio.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(554) ***Tilde MINASI e altri. - Istituzione dell'ordine e dell'albo professionale dei grafologi***
(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 21 maggio.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire la relazione tecnica richiesta dalla Commissione il 21 maggio scorso sul provvedimento in titolo.
Il sottosegretario FRENI fa presente che sono ancora in corso le attività necessarie al completamento dell'*iter* istruttorio.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termine alle ore 15,25.

1.4.2.3.6. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 456(pom.) del 15/10/2025

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 2025
456ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sbarra e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 14,35.
IN SEDE DELIBERANTE
(1639) ***Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria***
(Seguito della discussione e approvazione)
Prosegue la discussione sospesa nell'odierna seduta antimeridiana.
Il PRESIDENTE comunica che la 1ª Commissione ha espresso parere non ostativo sugli emendamenti approvati 2.3, 2.4 e 3.6 (testo 2).
La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli articoli 2 e 3, come emendati.
Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE pone in votazione il disegno di legge nel suo complesso, come emendato, con il mandato al relatore ad apportare al testo le eventuali modifiche di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.
La Commissione approva.
IN SEDE CONSULTIVA
(1634-A) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026***
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che comportano maggiori oneri le proposte 1.200 (già 1.1) e 1.6.
Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per l'emendamento 1.34.
Occorre verificare la quantificazione degli effetti finanziari e la congruità della copertura per la proposta 1.0.1.
Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 2.9, che prevede l'assunzione degli idonei nei concorsi PNRR1 e PNRR2 sui posti disponibili per effetto di rinunce.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 3, comporta maggiori oneri la proposta 3.1 che consente l'utilizzo, per la contrattazione collettiva, di somme andate in economia.
Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.201 (già 3.8), che incide sul numero minimo di alunni per classe.
Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 3.202 (già 3.9), che consente ai docenti di escludere l'assegnazione su posti di potenziamento all'atto della domanda di mobilità.

Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse impiegate a copertura per gli emendamenti 3.203 (già 3.10) e 3.204 [già 3.11 (testo 2)].
Comporta maggiori oneri l'emendamento 3.205 [già 3.12 (testo 2)] in quanto non sussistono risorse sufficienti sull'accantonamento specificato.
Occorre verificare la quantificazione degli effetti finanziari e la congruità della copertura per la proposta 3.206 [già 3.13 (testo 2)].
Occorre avere conferma della disponibilità delle somme impiegate a copertura per l'emendamento 3.207 (già 3.14).
Comporta maggiori oneri la proposta 3.208 (già 3.15) per carenza di quantificazione.
Comportano maggiori oneri le proposte 3.0.3, 3.0.4 (testo 2), 3.0.8 e 3.0.10.
Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura dall'emendamento 3.0.11.
Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 4, comportano maggiori oneri le proposte 4.0.3, 4.0.4, 4.0.6 (testo 2) e 4.0.7 (testo 2).
Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la sussistenza delle somme oggetto di copertura dell'emendamento 5.2.
Occorre verificare la quantificazione degli effetti finanziari e la congruità della copertura per la proposta 5.0.1.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 6.2.
Comporta maggiori oneri la proposta 6.200 (già 6.100/1) per carenza delle somme utilizzate a copertura sull'accantonamento indicato.
Occorre avere conferma della sussistenza delle somme impiegate a copertura per l'emendamento 6.201 (già 6.5).
Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.
La sottosegretaria SAVINO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, esprime un avviso contrario sulle proposte 1.200 (già 1.1) e 1.6, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.
Sull'emendamento 1.34, si pronuncia in senso contrario in relazione alla copertura individuata, in quanto le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, sono preordinate ad interventi ritenuti prioritari dal Governo in corso di predisposizione.
In relazione alla proposta 1.0.1, esprime l'avviso contrario del Governo in quanto la proposta determina oneri per la finanza pubblica la cui congruità allo stato non è dimostrabile.
Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 2, esprime un avviso contrario sulla proposta 2.9, in quanto allo stato non è dimostrabile la neutralità finanziaria della proposta.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, esprime una valutazione contraria sulle proposte 3.1, 3.201 (già 3.8) e 3.202 (già 3.9), in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.
Sulle proposte 3.203 (già 3.10) e 3.204 [già 3.11 (testo 2)] esprime l'avviso contrario del Governo in quanto determinano oneri per la finanza pubblica la cui congruità allo stato non è dimostrabile. La valutazione è contraria anche in relazione alle coperture individuate, in quanto le risorse dei Fondi sono preordinate ad interventi ritenuti prioritari dal Governo in corso di predisposizione.
Sugli emendamenti 3.205 [già 3.12 (testo 2)], esprime un avviso contrario in quanto la proposta determina oneri per la finanza pubblica la cui congruità allo stato non è dimostrabile. Inoltre esprime parere contrario sulla copertura finanziaria in quanto il Fondo non reca le necessarie disponibilità.
Sulla proposta 3.206 [già 3.13 (testo 2)], esprime un avviso di contrarietà in quanto la proposta determina oneri la cui congruità allo stato non è dimostrabile.
In relazione alla proposta 3.207 (già 3.14), si pronuncia in senso contrario in quanto la proposta determina oneri per la finanza pubblica la cui congruità allo stato non è dimostrabile e le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. sono preordinate ad interventi ritenuti prioritari dal Governo in corso di predisposizione.

Sulle proposte 3.208 (già 3.15), 3.0.3, 3.0.4 (testo 2), 3.0.8 e 3.0.10, manifesta l'avviso contrario del Governo in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.
Con riferimento alla proposta 3.0.11, esprime un avviso contrario in quanto la proposta determina oneri per la finanza pubblica la cui congruità allo stato non è dimostrabile e le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. sono preordinate ad interventi ritenuti prioritari dal Governo in corso di predisposizione.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime un avviso contrario sulle proposte 4.0.3, 4.0.4, 4.0.6 (testo 2) e 4.0.7 (testo 2), in quanto determinano maggiori oneri per la finanza pubblica.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, esprime una valutazione di contrarietà sulla proposta 5.2, in quanto determina oneri per la finanza pubblica la cui congruità allo stato non è dimostrabile e le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, sono preordinate ad interventi ritenuti prioritari dal Governo in corso di predisposizione.
Sull'emendamento 5.0.1, esprime un avviso contrario in quanto la proposta determina oneri per la finanza pubblica la cui congruità allo stato non è dimostrabile e inoltre le risorse del fondo sono preordinate ad interventi ritenuti prioritari dal Governo in corso di predisposizione.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, esprime un avviso contrario sulla proposta 6.2, in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.
Esprime un avviso contrario sulla copertura finanziaria della proposta 6.200 (già 6.100/1), in quanto il Fondo non reca le necessarie disponibilità.
Sulla proposta 6.201 (già 6.5), manifesta l'avviso contrario del Governo in quanto la proposta determina oneri per la finanza pubblica la cui congruità allo stato non è dimostrabile e inoltre le risorse del fondo sono preordinate ad interventi ritenuti prioritari dal Governo in corso di predisposizione.
Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.
Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il RELATORE propone di esprimere il seguente parere:
"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.200 (già 1.1), 1.6, 1.34, 1.0.1, 2.9, 3.1, 3.201 (già 3.8), 3.202 (già 3.9), 3.203 (già 3.10), 3.204 [già 3.11 (testo 2)], 3.205 [già 3.12 (testo 2)], 3.206 [già 3.13 (testo 2)], 3.207 (già 3.14), 3.208 (già 3.15), 3.0.3, 3.0.4 (testo 2), 3.0.8, 3.0.10, 3.0.11, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.6 (testo 2), 4.0.7 (testo 2), 5.2, 5.0.1, 6.2, 6.200 (già 6.100/1) e 6.201 (già 6.5). Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".
Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che viene approvata dalla Commissione.

(1518) ***Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario***

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 14 ottobre scorso nonché gli ulteriori emendamenti pervenuti, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti all'articolo 1, che occorre valutare i profili finanziari della proposta 1.93.
Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 2, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli analoghi emendamenti 2.2 (testo 2) e 2.9 (testo 2).
Con riguardo agli emendamenti all'articolo 3, non ha osservazioni da formulare sulla proposta 3.100.
La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso contrario sull'emendamento 1.93, in quanto la proposta è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica.
Esprime invece una valutazione non ostativa sull'emendamento 1.93 (testo 2), posto che l'Ateneo di

Bolzano potrà provvedere a coprire i costi conseguenti al reclutamento diretto dei professori di I e II fascia con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Sugli emendamenti 2.2 (testo 2) e 2.9 (testo 2), l'avviso non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a una identica riformulazione di cui dà lettura.
Sull'emendamento 3.100, conformemente alla relatrice, non ha osservazioni da formulare.
Alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal Governo, la relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.93.
Sugli emendamenti 2.2 (testo 2) e 2.9 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 1 con il seguente: "1. Al fine di incentivare la mobilità dei docenti universitari, all'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-*bis*. È possibile, con l'assenso dell'interessato e delle università interessate, effettuare il trasferimento di un professore o ricercatore a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque anni, a condizione che per l'università che dispone la chiamata sussistano le condizioni di sostenibilità economico-finanziaria di cui all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale all'esito dei trasferimenti di cui al primo periodo si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e le relative cessazioni sono calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over*. Il Ministro può prevedere specifici interventi per incentivare i suddetti trasferimenti nonché altre forme di mobilità interateneo, ivi incluso il trasferimento di un docente all'esito delle procedure di cui all'articolo 18. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota di un quarto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4.»".
Il parere è non ostativo sulle proposte 1.93 (testo 2) e 3.100.".
Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.
La Commissione approva.

(1484) ***Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese***

(Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati nelle sedute n. 245 del 14 ottobre scorso e n. 246 del 15 ottobre scorso, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari, ivi compresa la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri ivi prevista, per gli analoghi emendamenti 8.22 (testo 2) e 8.23 (testo 2).
Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 19.0.3 (testo 2), con particolare riguardo agli oneri di gestione del registro ivi istituito, e 19.0.5 (testo 2).
Appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari recati dalla proposta emendativa 19.0.8 (testo 2).
In relazione agli emendamenti 11.0.11 (testo 3), 11.0.68 (testo 2), 13.100/1 (testo 3), 13.100/13 (testo 2), 13.100/14 (testo 2), 13.100/15 (testo 2), 13.100/16 (testo 2), 13.100, non ha osservazioni da formulare.
La sottosegretaria SAVINO, nel mettere a disposizione una nota recante delucidazioni sui rilievi formulati dalla Commissione, con riferimento agli analoghi emendamenti 8.22 (testo 2) e 8.23 (testo 2), conferma la sostenibilità della clausola finanziaria ivi recata.
Sull'emendamento 19.0.3 (testo 2), esprime un avviso di nulla osta precisando che le attività connesse all'istituzione e alla tenuta del registro possono essere svolte con le risorse umane e finanziare disponibili.
In relazione all'emendamento 19.0.5 (testo 2), esprime una valutazione non ostativa in quanto la proposta ha carattere ordinamentale, disciplinando gli effetti della certificazione di conformità della filiera che viene adottata dalle imprese, con oneri posti a loro esclusivo carico.
Con riguardo all'emendamento 19.0.8 (testo 2), esprime un avviso non ostativo, in quanto la proposta

non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In relazione agli emendamenti 11.0.11 (testo 3), 11.0.68 (testo 2), 13.100/1 (testo 3), 13.100/13 (testo 2), 13.100/14 (testo 2), 13.100/15 (testo 2), 13.100/16 (testo 2), 13.100, concorda con la valutazione non ostativa della Commissione.
In relazione agli elementi forniti dal Governo, il RELATORE illustra la seguente proposta di parere:
"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione nelle sedute n. 245 del 14 ottobre e n. 246 del 15 ottobre scorsi, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 8.22 (testo 2,) 8.23 (testo 2), 19.0.3 (testo 2), 19.0.5 (testo 2), 19.0.8 (testo 2), 11.0.11 (testo 3), 11.0.68 (testo 2), 13.100/1 (testo 3), 13.100/13 (testo 2), 13.100/14 (testo 2), 13.100/15 (testo 2), 13.100/16 (testo 2) e 13.100.".
Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata dalla Commissione.

(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***

(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 14 ottobre, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, che occorre valutare se la proposta 5.0.1, che prevede la possibilità di utilizzare un contrassegno per i prodotti alimentari realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, possa essere attuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Occorre valutare, inoltre, l'opportunità di modificare la clausola di invarianza contenuta nel testo al fine di conformarla alla formula *standard*.
Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 11.20, 11.21 e 11.23, ove prevedono un sistema ufficiale di vigilanza continua e permanente per assicurare l'ottemperanza degli adempimenti connessi alla tracciabilità del latte e dei prodotti di trasformazione, senza identificare al contempo le risorse atte alla copertura dei maggiori oneri che potrebbero derivarne. Occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi per le analoghe proposte 11.24 e 11.25.
Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 12, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 12.1 12.3, 12.4 e 12.5, ove prevedono un sistema ufficiale di vigilanza continua e permanente per garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità di tutte le tipologie di latte e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta o indicazione geografica tipica, senza identificare al contempo le risorse atte alla copertura dei maggiori oneri che potrebbero derivarne. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria relativa alla proposta 12.0.1.
Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 14, occorre valutare se dalla proposta del relatore 14.0.100, che estende i controlli di AGE-Control S.p.a. e prevede che gli ispettori deputati a tali nuovi controlli rivestano la qualifica di pubblico ufficiale, possano derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare, per l'emendamento 15.2, se l'Agea possa effettuare l'attività di accertamento delle violazioni in materia di Centri autorizzati di assistenza agricola, avvalendosi del Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Si valuti, inoltre, la necessità di modificare la clausola di invarianza finanziaria al fine di conformarla alla formula standard.
Sui restanti emendamenti, ivi comprese le proposte 9.100, 10.0.100, 10.0.100/1 e 13.100, non ha osservazioni da formulare.
La sottosegretaria SAVINO chiede di tenere accantonato l'emendamento 5.0.1.
Esprime un avviso contrario sugli emendamenti 11.20, 11.21, 11.23, 11.24 e 11.25, in quanto le proposte in esame sono suscettibili di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento agli emendamenti 12.1, 12.3, 12.4 e 12.5, esprime un parere non ostativo condizionato, per i profili finanziari, a una riformulazione di cui dà lettura.
In relazione alla proposta 12.0.1, esprime un avviso di contrarietà in quanto la proposta non consente di garantire la relativa invarianza finanziaria.
Chiede di tenere accantonato, in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio, l'emendamento 14.0.100.
Con riferimento all'emendamento 15.2, esprime una valutazione non ostativa condizionata, per i profili di finanza pubblica, a una riformulazione di cui dà lettura.
Chiede l'accantonamento delle proposte 9.100, 10.0.100, 10.0.100/1 e 13.100, in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.
Chiede altresì di tenere accantonati gli emendamenti, non segnalati dalla Commissione, 1.21, 1.22, 1.32, 1.34, 1.45, 1.46, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 7.2, 7.3, 11.8, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8 e 14.9.
Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.
Alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal Governo, il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 11.20, 11.21, 11.23, 11.24, 11.25 e 12.0.1.
Sugli emendamenti 12.1, 12.3, 12.4 e 12.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "*Apportare le seguenti modificazioni*: *a) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo*: «Definisce, altresì, un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente indicando compiti e responsabilità delle Autorità competenti ai controlli.»; *b) al comma 2, dopo le parole*: «oltre che sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione e commercializzazione», *inserire le seguenti*: «avvalendosi anche di idonee prove di laboratorio ai fini di individuare l'origine geografica del latte e dei prodotti di trasformazione e l'uso di latti diversi dal latte fresco».".
Sull'emendamento 15.2, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "*All'articolo 15, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente*: «*b)* dopo l'articolo 6, è inserito il seguente: "Art. 6-bis. - (*Illeciti amministrativi*) - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), che svolgano le attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* a favore di imprese agricole aventi sede legale in ambiti territoriali diversi da quelli per i quali i CAA abbiano ottenuto l'autorizzazione ad operare ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 3, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 2.000 fino a un massimo di euro 8.000. 2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è l'autorità competente per l'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo nonché per l'irrogazione delle relative sanzioni che si applicano secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste."»".
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 5.0.1, 14.0.100, 9.100, 10.0.100, 10.0.100/1, 13.100, 1.21, 1.22, 1.32, 1.34, 1.45, 1.46, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 7.2, 7.3, 11.8, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8 e 14.9, il cui esame resta sospeso.".
Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.
La Commissione approva.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1209) ***Vincenza RANDO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento di manifestazione di patrimonio di interesse nazionale del festivalfilosofia di Modena, Carpi e Sassuolo***

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 ottobre.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota contenente elementi di riscontro ai rilievi formulati dalla Commissione.

Il PRESIDENTE dispone che la nota sia messa a disposizione dei Commissari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.3.7. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 457(pom.) del 21/10/2025

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 21 OTTOBRE 2025
457ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 14,40.
IN SEDE CONSULTIVA
(1502) ***Erika STEFANI e altri. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di oralità del rito civile ordinario di cognizione***
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Lotito, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare.
Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi in votazione una proposta di parere non ostativo, avanzata dal RELATORE.
La Commissione approva.
(1617) ***BALBONI e altri. - Istituzione della Giornata della memoria per le vittime del Corpo nazionale dei vigili del fuoco***
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che la giornata, da celebrare il 27 luglio, non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 e che le amministrazioni possono promuovere e organizzare eventi senza oneri a carico della finanza pubblica, che non vi sono osservazioni da formulare.
La rappresentante del GOVERNO non ha osservazioni da formulare.
Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione una proposta di parere non ostativo, avanzata dal RELATORE.
La Commissione approva.
(1661) ***Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione***
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice PAITA (*IV-C-RE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare.
Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi in votazione una proposta di parere non ostativo, avanzata dalla RELATRICE, che risulta approvata.

(1662) ***Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione***

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice LORENZIN (*PD-IDP*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, dotato di relazione tecnica, reca all'articolo 7 una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 6, segnala che viene modificato l'articolo 25 della legge n. 128 del 2012 in materia di ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF. In particolare, la lettera *a)*, modificando il comma 1, prevede che la Repubblica prende atto che la Chiesa apostolica in Italia utilizza le somme devolute a tale titolo dallo Stato per interventi sociali, culturali e umanitari, per il mantenimento dei ministri di culto e per la realizzazione e manutenzione dei propri edifici di culto.

La lettera *b)*, modificando il comma 3, stabilisce che, per le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, la Chiesa apostolica in Italia dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente alle iniziative di cui al comma 1 del medesimo articolo 25.

Al riguardo, considerato che, ai sensi del vigente comma 3 dell'articolo 25 suddetto, la Chiesa apostolica in Italia dichiara di rinunciare alla quota relativa alle scelte non espresse da parte dei contribuenti e che gli importi relativi rimangono di esclusiva pertinenza dello Stato, occorre avere elementi informativi aggiuntivi per chiarire se dalla rinuncia a tale quota di gettito possano derivare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La sottosegretaria SAVINO mette a disposizione una nota recante elementi di risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, la relatrice LORENZIN (*PD-IDP*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:

viene confermato che dalla misura non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Al riguardo, viene infatti evidenziato che il gettito dell'otto per mille costituisce un dato non modificabile, in quanto correlato all'ammontare del gettito fiscale e alle scelte dei contribuenti. Pertanto, la dichiarazione della Chiesa Apostolica di voler partecipare alla ripartizione del gettito del suddetto otto per mille, a cui finora aveva rinunciato, produrrà una semplice ripartizione proporzionale tra tutti gli aventi diritto, fermo restando l'importo complessivo da assegnare,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi in votazione la proposta testé illustrata.

La Commissione approva.

(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***

(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella pomeridiana seduta del 15 ottobre.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Lotito, riepiloga gli emendamenti accantonati nella seduta pomeridiana del 15 ottobre scorso, segnalando, per quanto di competenza, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte 1.21, analoga a 1.22, nonché 1.32, 1.34, 1.45 e 1.46, accantonate su richiesta del Governo.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte 2.2, analoga a 2.3, 2.4 e 2.5, 2.6, analoga a 2.7 e 2.8, nonché 2.11, accantonate su richiesta del Governo.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare se la proposta 5.0.1, che prevede la possibilità di utilizzare un contrassegno per i prodotti alimentari realizzato dall'Istituto Poligrafico e

Zecca dello Stato, possa essere attuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Occorre valutare, inoltre, l'opportunità di modificare la clausola di invarianza contenuta nel testo al fine di conformarla alla formula *standard*.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 7, non vi sono osservazioni da formulare sulle analoghe proposte 7.2 e 7.3, accantonate su richiesta del Governo.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 9, non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 9.100, accantonata su richiesta del Governo.
Per quanto concerne agli emendamenti riferiti all'articolo 10, non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte 10.0.100 e 10.0.100/1, accantonate su richiesta del Governo.
Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 11, non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 11.8, accantonata su richiesta del Governo.
Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 13, non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 13.100, accantonata su richiesta del Governo.
Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 14, occorre valutare se dalla proposta del relatore 14.0.100, che estende i controlli di AGE-Control S.p.a. e prevede che gli ispettori deputati a tali nuovi controlli rivestano la qualifica di pubblico ufficiale, possano derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 14.1, analogo a 14.2, 14.3, 14.4 e 14.5, nonché 14.6, analogo a 14.7, 14.8 e 14.9, accantonati su richiesta del Governo.
La sottosegretaria SAVINO chiede di accantonare gli emendamenti 1.21, 1.22, 1.32, 1.34, 1.46, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 5.0.1, 7.2, 7.3, 10.0.100, 10.0.100/1, 11.8, 13.100, 14.0.100, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 e 14.5, 14.6, 14.7, 14.8 e 14.9, essendo ancora in corso l'*iter* istruttorio.
Sulle proposte 1.45 e 9.100, non ha osservazioni da formulare.
Alla luce degli elementi forniti dal Governo, il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta del 15 ottobre scorso, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.45 e 9.100.
L'esame resta sospeso sugli emendamenti 1.21, 1.22, 1.32, 1.34, 1.46, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 5.0.1, 7.2, 7.3, 10.0.100, 10.0.100/1, 11.8, 13.100, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9 e 14.0.100.".
Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1624) ***Valorizzazione della risorsa mare***

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 13, in materia di zone di interesse turistico subacqueo, in ordine ai profili affrontati dalla relazione tecnica, per quanto riguarda la piattaforma *web* dedicata, finanziata a valere su risorse PNRR, appare necessario che il Governo chiarisca con quali risorse la stessa continuerà a funzionare dopo il termine di efficacia del PNRR.
Appare necessario inoltre approfondire le eventuali implicazioni finanziarie del comma 3, che permette ai centri di immersione e di addestramento subacqueo di prestare supporto ai competenti uffici del Ministero della cultura al fine di tracciare, monitorare e verificare la consistenza dei siti di interesse turistico subacqueo. Infatti, pur configurando la norma una mera possibilità, la sua attuazione potrebbe implicare la stipula di convenzioni fra il Ministero e detti centri, che potrebbero configurare profili di onerosità.
In merito all'articolo 15, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti nella relazione tecnica, appare opportuno acquisire dal Governo ulteriori assicurazioni circa la capacità dei soggetti pubblici interessati dalle disposizioni, quali l'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), lo Sportello telematico (STED) e l'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON), a svolgere i compiti loro assegnati, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a

legislazione vigente, anche tenendo conto della previsione del dimezzamento dei tempi, da 60 a 30 giorni, entro i quali devono essere concluse alcune tipologie di procedure amministrative, di cui lettere *d*) ed *u*).

In relazione alla lettera *f*), occorre acquisire dal Governo elementi informativi circa gli effetti finanziari derivanti dalla richiesta dei certificati del casellario giudiziale, del casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

Per quanto riguarda la lettera *g*), occorre valutare gli effetti finanziari in materia di incasso delle sanzioni amministrative, derivante dalla limitazione della responsabilità solidale del proprietario o del locatore in caso di locazione finanziaria dell'unità da diporto, alla mera comunicazione dei dati del locatario o del conducente all'autorità competente.

Con riferimento all'articolo 18, in relazione alla lettera *e*) e alla previsione dell'articolo 315, secondo comma, n. 5, del regolamento del Codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, di versamento da parte del richiedente l'iscrizione di una somma a garanzia del pagamento dei diritti erariali dovuti dalla nave, pur considerando i chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, che di fatto evidenzia l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica per effetto dell'abolizione del predetto deposito cauzionale, il Governo dovrebbe comunque assicurare che attualmente nessuna somma è versata al bilancio dello Stato a tale titolo e che quindi la sua abolizione non determina alcuna perdita di gettito con conseguente onere a carico della finanza pubblica.

Relativamente alla lettera *i*), concernente la disciplina della digitalizzazione delle carte di bordo, il Governo dovrebbe assicurare che le amministrazioni pubbliche coinvolte dalla disposizione non necessitano di alcun aggiornamento delle proprie strutture informatiche che non possa essere sostenuto nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

In merito all'articolo 20, in materia di sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo, appare opportuno acquisire dal Governo maggiori informazioni sui risparmi di spesa citati dalla relazione tecnica, per la riduzione dell'attività degli ispettori nonché sui mancati introiti per le ispezioni. Il Governo dovrebbe chiarire inoltre se tali risorse siano destinate anche ad ulteriori finalizzazioni, oltre quelle strettamente connesse alle attività ispettive.

In ordine all'articolo 26, comma 1, posto che la norma riconosce al Ministero dell'università e della ricerca una funzione di promozione di iniziative nazionali e internazionali di ricerca, volte a garantire una gestione sostenibile delle risorse marine e delle aree costiere, il Governo dovrebbe confermare che tali attività potranno trovare attuazione nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Per quanto concerne l'articolo 27, in tema di regime previdenziale agevolato per favorire il reimbarco in caso di arresto definitivo dell'imbarcazione, occorre osservare che, l'assunzione formulata dalla relazione tecnica, che gli oneri a carico delle imprese siano attualmente pari al 56 per cento dell'onere teorico complessivo non sembrerebbe corretta. Infatti, è vero che, a decorrere dall'anno 2020, i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 457 del 1997, che prevedevano l'integrale fiscalizzazione degli oneri contributivi per le imprese armatrici, sono corrisposti nel limite del 44,32 per cento, tuttavia il successivo articolo 6-*bis*, norma speciale riguardante le imprese armatoriali che esercitano la pesca nel Mediterraneo, prevede per le imprese appena citate che il predetto beneficio operi nel limite del 70 per cento, per cui la riduzione dovrebbe corrispondere in realtà al 31 per cento, con la conseguenza che l'onere a carico dell'impresa sarebbe attualmente del 69 per cento, in luogo del 56 per cento indicato. L'onere unitario annuo per la finanza pubblica salirebbe pertanto a 3.450 euro, per un totale di 1,9 milioni di euro, in luogo degli 1,5 milioni stimati.

Il Governo dovrebbe inoltre chiarire l'origine dell'affermazione della relazione tecnica, nella sua parte discorsiva, secondo la quale "il costo degli sgravi di cui al presente articolo ammonta a circa 3 milioni di euro per il primo anno", il che non trova riscontro nei dati e calcoli forniti, né riscontro nel prospetto riepilogativo dei saldi. Va rilevato, comunque, che l'onere recato dall'articolo in esame risulta configurato come limite massimo di spesa.

Rileva inoltre che il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta le necessarie disponibilità,

che esso si caratterizza per avere ampi margini di modulabilità, che le finalità del provvedimento in esame sono conformi a quelle proprie del Fondo e che si è proceduto ad una riduzione maggiore in termini di saldo netto da finanziare per tenere correttamente conto dei criteri di contabilizzazione delle somme ivi iscritte, correlati al meccanismo di impatto degli interventi tipici a carico del fondo, coinvolgenti la contribuzione figurativa.

Per quanto riguarda l'articolo 30, concernente la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette, rileva che, in base alle informazioni fornite dalla relazione tecnica, la stima dell'onere massimo teorico, quantificata in 162.000 euro, per la corresponsione delle spese di missione ai tre ulteriori esperti previsti dalla disposizione in esame, non appare regolata sulle ipotesi più prudenziali assunte dalla relazione tecnica. Infatti, viene individuato in quattro il numero massimo di volte in cui la commissione si riunisce in un anno, mentre la quantificazione dell'onere è stato effettuato su tre riunioni, adducendo che la partecipazione possa avvenire con modalità da remoto. Tale ultima circostanza però non è obbligatoria e non si può escludere a priori che la partecipazione alle riunioni delle commissioni avvenga sempre in presenza. Osserva inoltre che la quantificazione è stata operata prevedendo un costo medio di spesa di missione di 666 euro per esperto, anziché assumendo l'importo previsto massimo di 700 euro ad esperto. Tenuto conto di quanto premesso, il Governo dovrebbe assicurare che anche nell'ipotesi più prudenziale l'onere sia sostenibile per i bilanci delle aree marine protette e non determini pregiudizi negli equilibri di bilancio per tali enti.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 283.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2023/1543, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione (n. 303)

(Parere al ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 19, della legge 13 giugno 2025, n. 91. Esame e rinvio)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione della relatrice Mennuni, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto concerne l'articolo 3, in tema di emissione degli ordini europei di conservazione, che la relazione tecnica afferma che l'onere complessivo stimato per realizzare e garantire le attività previste nell'articolo in questione, nonché agli articoli 4 e 6, è pari a euro 280.000 per l'anno 2025 e a euro 180.000 annui a decorrere dall'anno 2026.

Al riguardo, rappresenta che la relazione tecnica riferita alla legge di delegazione europea 2024 riportava oneri di importo stimato superiore, comprendenti non solo i costi per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei punti di accesso e del *software* di *reference implementation*, ma anche i costi per le risorse *hardware* e per le risorse software di base e per l'integrazione tra il Sistema Informativo della Cognizione Penale (SICP) e la *reference implementation*, per un totale di 2.145.412 euro per il 2025 e 225.840 euro dal 2026.

Per quanto di competenza, appare opportuno acquisire dal Governo chiarimenti in merito alle spese da sostenere per l'attuazione della delega e, in particolare, in merito alla differenza tra gli oneri, di maggiore importo, stimati nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di delegazione europea 2024 e quelli stimati nel presente provvedimento.

Osserva, inoltre, che la relazione tecnica non quantifica, almeno espressamente, gli oneri per il pagamento dell'IVA, mentre in sede di esame al Senato della legge di delegazione europea 2024, il Governo, pur confermando la prudenzialità della quantificazione degli oneri, aveva motivato l'avvenuta stima dei costi al netto dell'IVA, in relazione al fatto che l'imputazione della stessa sarebbe potuta avvenire successivamente all'esito della valutazione del corrispondente regime applicabile. In

merito a tale aspetto appare pertanto necessario che il Governo fornisca gli opportuni chiarimenti.
Con riferimento all'articolo 10, segnala che il comma 1 reca la clausola di copertura degli oneri di cui agli articoli 3, 4 e 6: a tale riguardo rileva che, come evidenziato anche dalla relazione illustrativa allegata al provvedimento, lo schema di decreto in esame costituisce il primo passo dell'attuazione del regolamento (UE) 2023/1543, mentre le ulteriori disposizioni di attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge n. 91 del 2025 saranno oggetto di un successivo decreto legislativo.
In questo contesto, fermo restando quanto osservato con riferimento ai profili di quantificazione, rileva che la disposizione in esame utilizza solo parzialmente l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 19, comma 4, della citata legge n. 91 del 2025, al fine di far fronte agli oneri derivanti dalle attività di installazione, funzionamento e manutenzione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato nonché del *software* di implementazione di riferimento, quantificati in misura corrispondente a quanto a suo tempo indicato, per le medesime voci di spesa, dalla relazione tecnica riferita al disegno di legge di delegazione europea 2024.
Per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 10, che reca una clausola di invarianza finanziaria per le restante disposizioni, occorre valutare l'opportunità di integrare la disposizione, al fine di specificare, altresì, che dalla attuazione 3, 4 e 6, ad eccezione di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 10, non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in linea con quanto già stabilito in via generale dall'articolo 19, comma 5, della legge di delega n. 91 del 2025.
Per ulteriori osservazioni, rinvia al *dossier* dei Servizi del bilancio del Senato n. 280 e della Camera dei deputati n. 375.
La sottosegretaria SAVINO mette a disposizione della Commissione una nota recante elementi di risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(484) ***TOSATO e altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle***

(Parere alla 6a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 22 gennaio.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi istruttori chiesti dalla Commissione.
La rappresentante del GOVERNO prende nota della sollecitazione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(578) ***RUSSO e altri. - Modifica alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare***

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'8 ottobre.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo sulla relazione tecnica richiesta con riferimento al provvedimento in titolo.
La sottosegretaria SAVINO prende nota della sollecitazione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(978) ***Erika STEFANI. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito***

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 giugno.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti sul testo.
La sottosegretaria SAVINO prende nota della sollecitazione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(991) ***GASPARRI. - Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979***

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'8 ottobre.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo sulla richiesta di relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di fornire elementi di aggiornamento al riguardo.
La rappresentante del GOVERNO prende nota della sollecitazione sul provvedimento in esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1326) ***PERA e altri. - Istituzione del Programma «Vado e torno» per il sostegno della formazione universitaria all'estero in settori determinanti per l'innovazione e la diffusione delle tecnologie e per il rientro in Italia dei soggetti beneficiari***

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 giugno.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire la relazione tecnica richiesta nella seduta del 6 maggio scorso.
La rappresentante del GOVERNO prende nota della sollecitazione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1552) ***MALAN e altri. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio***

(Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 luglio.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica richiesta dalla Commissione nella seduta del 22 luglio.
La sottosegretaria SAVINO prende nota della sollecitazione della Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale (n. 276)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 13 e 14, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 luglio.
Il PRESIDENTE comunica che non risulta sciolta la riserva da parte del Presidente del Senato, non essendo ancora pervenuta la prescritta intesa della Conferenza unificata.
La rappresentante del GOVERNO conferma.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1325) ***OCCHIUTO e altri. - Istituzione della "Fondazione La Colombaia"***

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 17 settembre.
Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) sollecita il Governo a fornire la relazione tecnica richiesta dalla Commissione il 27 maggio scorso.
La sottosegretaria SAVINO prende nota del sollecito sul provvedimento in titolo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1506) ***DAMIANI e altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di furto d'auto***

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 ottobre.
Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) sollecita il Governo a formulare il proprio avviso sul provvedimento in titolo.
La sottosegretaria SAVINO prende nota della sollecitazione, che riporterà agli uffici interessati.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.3.8. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 458(pom.) del 22/10/2025

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2025
458ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 15,40.
IN SEDE CONSULTIVA
(1484, 37 e 565-A) ***Legge annuale sulle piccole e medie imprese***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)
Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare.
Relativamente agli emendamenti, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 1, occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura finanziaria per la proposta 1.1. Occorre valutare se l'emendamento 1.20 possa essere attuato con le risorse previste a legislazione vigente. Comportano maggiori oneri le proposte 1.24 e 1.25.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1-*bis* occorre verificare la quantificazione degli effetti finanziari dell'emendamento 1-*bis*.0.200 (già 1.0.1). Occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura per le proposte 1-*bis*.0.201 (già 1.0.2), 1-*bis*.0.203 (già 1.0.4), 1-*bis*.0.204 (già 1.0.5), 1-*bis*.0.205 (già 1.0.7) e 1-*bis*.0.206 (già 1.0.11). Occorre verificare la quantificazione degli effetti finanziari per l'emendamento 1-*bis*.0.207 (già 1.0.12). Comportano maggiori oneri le proposte 1-*bis*.0.208 (già 1.0.16), 1-*bis*.0.209 (già 1.0.17) e 1-*bis*.0.210 (già 1.0.19). Occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura per le proposte 1-*bis*.0.211 (già 1.0.20), 1-*bis*.0.212 (già 1.0.21), 1-*bis*.0.213 (già 1.0.22) e 1-*bis*.0.214 (già 1.0.23). Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 1-*bis*.0.215 (già 1.0.26).
Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 2 occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura per la proposta 2.1. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 2.41, 2.43, 2.45 e 2.48. Comportano maggiori oneri le proposte 2.46, 2.51 e 2.0.1. Occorre verificare la quantificazione degli effetti finanziari dell'emendamento 2.47. Occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura per la proposta 2.0.2. Relativamente all'emendamento 2.0.3 occorre valutare la modulabilità dell'onere previsto. Occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura per le proposte 2.0.5, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.11, 2.0.12, 2.0.13, 2.0.14 e 2.0.24. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.0.6, 2.0.7, 2.0.10, 2.0.19, 2.0.21, 2.0.22, 2.0.25 e 2.0.31. Occorre verificare la quantificazione degli effetti finanziari degli emendamenti 2.0.20 e 2.0.27. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 2.0.23. Occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza finanziaria per gli emendamenti 2.0.28 e 2.0.29. Occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura per le proposte 2.0.30 e 2.0.33.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3-*bis*, occorre valutare la sussistenza delle risorse

oggetto di copertura per l'emendamento 3-*bis*.0.200 (già 3.0.1). Comporta maggiori oneri l'emendamento 3-*bis*.0.201 (già 3.0.3).
Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre verificare la quantificazione degli effetti finanziari degli emendamenti 4.1, 4.4, 4.6, 4.7 (testo corretto), 4.8 e 4.0.6. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 4.2, 4.3, 4.20, 4.0.11, 4.0.12 e 4.0.13, 4.0.17 e 4.0.18. Occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura per gli emendamenti 4.18 e 4.21, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.20. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 4.0.5.
Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 5 occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura per gli emendamenti 5.0.5, 5.0.6 e 5.0.7.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 6 comportano maggiori oneri gli emendamenti 6.2 e 6.0.10. Occorre verificare la quantificazione degli effetti finanziari dell'emendamento 6.8. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 6.10 e 6.11. Occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura per l'emendamento 6.0.1.
Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 7, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 7.11, 7.12 e 7.0.8. Comporta maggiori oneri la proposta 7.0.12.
Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 8, comporta maggiori oneri la proposta 8.18. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 8.19. Occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura per l'emendamento 8.0.3.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura per la proposta 9.5.
Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9-*bis*, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 9-*bis*.0.204 (già 9.0.15).
Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura per gli emendamenti 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.16, 10.0.6 e 10.0.11. Occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza finanziaria per le proposte 10.12 e 10.13. Occorre verificare la quantificazione degli effetti finanziari degli emendamenti 10.11 e 10.0.10. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 10.0.1. Comportano maggiori oneri 10.0.2, 10.0.3, 10.0.5, 10.0.14, 10.0.33 e 10.0.36.
Con riferimento alle proposte riferite all'articolo 11-*bis*, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza recata dalle proposte 11-*bis*.0.200 (già 11.0.3), 11-*bis*.0.211 (già 11.0.53) e 11-*bis*.0.212. Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 11-*bis*.0.201 (già 2.0.32), 11-*bis* .0.202 (già 11.0.9), 11-*bis*.0.203, 11-*bis*.0.213 (già 5.0.1), 11-*bis*.0.214 (già 11.0.57), 11-*bis*.0.217 (già 11.0.69), 11-*bis*.0.219 (già 11.0.72) e 11-*bis*.0.220 (già 11.0.73). Occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 11-*bis*.0.208 (già 11.0.45), 11-*bis*.0.209 (già 11.0.49), 11-*bis*.0.210 (già 11.0.46), 11-*bis* .0.215 (già 11.0.61) e 11-*bis*.0.216 (già 11.0.63).
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11-*quater* occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 11-*quater*.0.200 (già 11.0.67). Occorre valutare i profili finanziari degli emendamenti 11-*quater*.0.201, 11-*quater*.0.203 e 11-*quater*.0.204. Comporta maggiori oneri l'emendamento 11-*quater*.0.202.
Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte emendative 13.213 (già 13.100/25) e 13.0.1.
Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 15.0.1 che istituisce un Tavolo Tecnico Permanente presso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nonché l'opportunità di specificare che la partecipazione al tavolo non dà luogo alla corresponsione di retribuzioni, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o emolumenti comunque denominati.
Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 18, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri le proposte emendative 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.15, 18.16, 18.17, 18.18, 18.19, 18.20, 18.21, 18.34, 18.37, 18.39, 18.41, 18.42, 18.44, 18.45, 18.47, 18.48, 18.49, 18.54, 18.55, 18.0.1, 18.0.3 e 18.0.11. Appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari in relazione agli emendamenti 18.2, 18.56, 18.57, 18.0.7, 18.0.8

e 18.0.10. Occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte emendative 18.26, 18.27, 18.28, 18.29, 18.43, 18.50 e 18.0.2. Occorre acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate a copertura degli oneri in merito agli emendamenti 18.0.6 e 18.0.12.
Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 19, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte emendative 19.2, 19.5, 19.6 e 19.7.
Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 19-*septies*, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri le proposte emendative 19-*septies*.0.200 (già 1.0.3), 19-*septies*.0.201 (già 19.0.10), 19-*septies*.0.202 (già 19.0.14), 19-*septies*.0.203 (già 19.0.12), 19-*septies*.0.205 e 19-*septies*.0.206.
Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta emendativa 19- *septies*.0.204 (già 19.0.13).
Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.
La sottosegretaria SAVINO, in relazione al testo, non ha osservazioni da formulare, concordando con la Commissione.
Con riguardo agli emendamenti, esprime un avviso contrario su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore, perché determinano oneri non quantificati a carico della finanza pubblica, per inidoneità della copertura ovvero in assenza di adeguata verifica degli effetti finanziari.
In particolare, sulle proposte 2.0.1 e 2.0.6 si esprime in senso contrario in quanto la modalità di copertura finanziaria non è conforme alla vigente normativa contabile. Il rinvio al catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, non consente di individuare né la tipologia del beneficio che si intende ridurre né la sottostante autorizzazione normativa. Nello specifico, a fronte di oneri certi, si prevede un meccanismo di copertura non certo nel *quantum*. Infatti, i sussidi in questione, intesi nella loro definizione più ampia che comprende, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente, non sono quantificati *ex ante* e sono oggetto di aggiornamento periodico ai sensi del comma 2 del citato articolo 68.
Con specifico riguardo all'emendamento 6.2, l'avviso è contrario in quanto la proposta, prevedendo l'estensione delle agevolazioni già previste per altri soggetti anche agli OICR, è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Manifesta altresì la valutazione contraria del Governo sull'emendamento 19-*quinquies*.202, non segnalato dalla Commissione, in quanto suscettibile di determinare oneri organizzativi e gestionali a carico della finanza pubblica.
Su tutti i restanti emendamenti, conviene con la valutazione non ostativa del relatore.
Dopo una richiesta di chiarimento sulla proposta 19-*quinquies*.202 avanzata dalla senatrice PIRRO (*M5S*), a cui risponde la rappresentante del GOVERNO, il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, in relazione al testo, parere non ostativo.
Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.20, 1.24, 1.25, 1-*bis*.0.200 (già 1.0.1), 1-*bis*.0.201 (già 1.0.2), 1-*bis* .0.203 (già 1.0.4), 1-*bis*.0.204 (già 1.0.5), 1-*bis*.0.205 (già 1.0.7), 1-*bis*.0.206 (già 1.0.11), 1-*bis*.0.207 (già 1.0.12), 1-*bis*.0.208 (già 1.0.16), 1-*bis*.0.209 (già 1.0.17), 1-*bis*.0.210 (già 1.0.19), 1-*bis*.0.211 (già 1.0.20), 1-*bis*.0.212 (già 1.0.21), 1-*bis*.0.213 (già 1.0.22), 1-*bis*.0.214 (già 1.0.23), 1-*bis*.0.215 (già 1.0.26), 2.1, 2.41, 2.43, 2.45, 2.48, 2.46, 2.51, 2.0.1, 2.47, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.5, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.11, 2.0.12, 2.0.13, 2.0.14, 2.0.24, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.10, 2.0.19, 2.0.21, 2.0.22, 2.0.25, 2.0.31, 2.0.20, 2.0.27, 2.0.23, 2.0.28, 2.0.29, 2.0.30, 2.0.33, 3-*bis*.0.200 (già 3.0.1), 3-*bis*.0.201 (già 3.0.3), 4.1, 4.4, 4.6, 4.7 (testo corretto), 4.8, 4.0.6, 4.2, 4.3, 4.20, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.13, 4.0.17, 4.0.18, 4.18, 4.21, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.20, 4.0.5, 5.0.5, 5.0.6, 5.0.7, 6.2, 6.0.10, 6.8, 6.10, 6.11, 6.0.1, 7.11, 7.12, 7.0.8, 7.0.12, 8.18, 8.19, 8.0.3, 9.5, 9-*bis*.0.204 (già 9.0.15), 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.16, 10.0.6, 10.0.11, 10.12, 10.13, 10.11, 10.0.10, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.5, 10.0.14, 10.0.33, 10.0.36, 11-*bis*.0.200 (già 11.0.3), 11-*bis*.0.211 (già 11.0.53), 11-*bis*.0.212, 11-*bis*.0.201 (già 2.0.32), 11-*bis*.0.202 (già 11.0.9), 11-*bis* .0.203, 11-*bis*.0.213 (già 5.0.1), 11-*bis*.0.214 (già 11.0.57), 11-*bis*.0.217 (già 11.0.69), 11-*bis*.0.219

(già 11.0.72), 11-*bis*.0.220 (già 11.0.73), 11-*bis*.0.208 (già 11.0.45), 11-*bis*.0.209 (già 11.0.49), 11-*bis*.0.210 (già 11.0.46), 11-*bis*.0.215 (già 11.0.61), 11-*bis*.0.216 (già 11.0.63), 11-*quater*.0.200 (già 11.0.67), 11-*quater*.0.201, 11-*quater*.0.203, 11-*quater*.0.204, 11-q*uater*.0.202, 13.213 (già 13.100/25), 13.0.1, 15.0.1, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.15, 18.16, 18.17, 18.18, 18.19, 18.20, 18.21, 18.34, 18.37, 18.39, 18.41, 18.42, 18.44, 18.45, 18.47, 18.48, 18.49, 18.54, 18.55, 18.0.1, 18.0.3, 18.0.11, 18.2, 18.56, 18.57, 18.0.7, 18.0.8, 18.0.10, 18.26, 18.27, 18.28, 18.29, 18.43, 18.50, 18.0.2, 18.0.6, 18.0.12, 19.2, 19.5, 19.6, 19.7, 19-*quinquies*.202, 19-*septies*.0.200 (già 1.0.3), 19-*septies*.0.201 (già 19.0.10), 19-s*epties*.0.202 (già 19.0.14), 19-*septies*.0.203 (già 19.0.12), 19-*septies*.0.205, 19-*septies*.0.206 e 19-*septies*.0.204 (già 19.0.13). Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

Non essendovi ulteriori richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta appena illustrata.

La Commissione approva.

(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***

(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 21 ottobre scorso, nonché le ulteriori riformulazioni, relative al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte 1.21, analoga a 1.22, nonché 1.32, 1.33 (testo 2), 1.34 e 1.46, accantonate su richiesta del Governo.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte 2.2, analoga a 2.3, 2.4 e 2.5, 2.6, analoga a 2.7 e 2.8, nonché 2.11, accantonate su richiesta del Governo.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare se la proposta 5.0.1, che prevede la possibilità di utilizzare un contrassegno per i prodotti alimentari realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, possa essere attuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si valuti, inoltre, l'opportunità di modificare la clausola di invarianza contenuta nel testo al fine di conformarla alla formula *standard*.

In ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 6, non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 6.1 (testo 2).

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 7, non vi sono osservazioni da formulare sulle analoghe proposte 7.2 e 7.3, accantonate su richiesta del Governo.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 10, non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte 10.0.100 e 10.0.100/1, accantonate su richiesta del Governo.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 11, non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 11.8, accantonata su richiesta del Governo.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 13, non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 13.100, accantonata su richiesta del Governo.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 14, occorre valutare se dalla proposta del relatore 14.0.100, che estende i controlli di AGE-Control S.p.a. e prevede che gli ispettori deputati a tali nuovi controlli rivestano la qualifica di pubblico ufficiale, possano derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 14.1, analogo a 14.2, 14.3, 14.4 e 14.5, nonché 14.6, analogo a 14.7, 14.8 e 14.9, accantonati su richiesta del Governo.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 16, non vi sono osservazioni sulla proposta 16.5 (testo 2).

La sottosegretaria SAVINO non ha nulla da osservare sugli emendamenti 1.33 (testo 2), 6.1 (testo 2) e 16.5 (testo 2), in conformità a quanto espresso dal relatore.

Chiede l'ulteriore accantonamento delle proposte 1.21, 1.22, 1.32, 1.34, 1.46, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6,

2.7, 2.8, 2.11, 5.0.1, 7.2, 7.3, 10.0.100, 10.0.100/1, 11.8, 13.100, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9 e 14.0.100, essendo ancora in corso l'*iter* istruttorio.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta del 21 ottobre scorso, nonché le ulteriori proposte emendative trasmesse, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.33 (testo 2), 6.1 (testo 2) e 16.5 (testo 2).

L'esame resta sospeso sugli emendamenti 1.21, 1.22, 1.32, 1.34, 1.46, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 5.0.1, 7.2, 7.3, 10.0.100, 10.0.100/1, 11.8, 13.100, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9 e 14.0.100.".

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.3.9. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 459(pom.) del 28/10/2025

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2025
459ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 14,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(1663) ***Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali***
(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)
Il presidente CALANDRINI, in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo segnalando che è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, affinché essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale "collegato" alla manovra di finanza pubblica.
Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera *f)*, che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-*bis*, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF).
Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.
In proposito fa presente che, a seguito della riforma della *governance* economica dell'Unione europea, in sede di prima applicazione i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica sono stati indicati nell'ambito del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, e successivamente, con riferimento all'anno in corso, sono stati riportati nell'ambito del Documento di finanza pubblica (DFP) 2025, che ha sostituito il DEF, e aggiornati nel Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) 2025, che quest'anno ha sostituito la NADEF.
Nel caso specifico, le risoluzioni n. 7-00028 della 5ª Commissione del Senato e n. 7-00329 della V Commissione della Camera, approvate rispettivamente il 17 e il 18 settembre scorsi, hanno impegnato il Governo ad aggiornare, laddove necessario, l'elenco dei provvedimenti collegati alla manovra di bilancio indicati nel DFP 2025. Di seguito, le risoluzioni parlamentari che, nelle sedute del Senato e della Camera del 9 ottobre scorso, hanno approvato il DPFP 2025, hanno tra l'altro impegnato il Governo a considerare collegato alla manovra di finanza pubblica, oltre a quelli già indicati nel Documento, il disegno di legge delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti

professionali (A.S. 1663).
Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati risulta rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 29 settembre scorso.
Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, rileva che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nelle risoluzioni di approvazione del DPFP 2025.
Sotto il profilo della omogeneità, il provvedimento si compone di tre articoli: l'articolo 1 reca la delega al Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi, uno o più decreti legislativi di revisione e riordino degli ordinamenti relativi alle professioni inserite nell'allegato A al disegno di legge; l'articolo 2 stabilisce i principi e criteri direttivi cui si deve attenere il Governo nell'esercizio della delega; l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolato appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.
Alla luce di questa ricostruzione, può quindi ritenersi che il disegno di legge rechi disposizioni che rientrano negli ambiti materiali definiti nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, come approvato e integrato dalle risoluzioni parlamentari, con norme che presentano carattere omogeneo, non recando quindi disposizioni estranee al suo oggetto così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.
La sottosegretaria SAVINO non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.
Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CALANDRINI illustra la seguente proposta di parere:
"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo,
premesso che:
- l'articolo 10, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. In base all'articolo 10-*bis*, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF);
- nelle more della riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina della *governance* economica dell'Unione europea, per l'anno in corso i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica sono stati indicati nell'ambito del Documento di finanza pubblica (DFP) 2025 e nel Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) 2025;
- le risoluzioni parlamentari che, nelle sedute del Senato e della Camera dei deputati del 9 ottobre scorso, hanno approvato il DPFP 2025, hanno tra l'altro impegnato il Governo a considerare collegato alla manovra di finanza pubblica, oltre a quelli già indicati nel Documento, il disegno di legge delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali (A.S. 1663);
considerato che:
- il provvedimento in esame si compone di tre articoli: l'articolo 1 reca la delega al Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi, uno o più decreti legislativi di revisione e riordino degli ordinamenti relativi alle professioni inserite nell'allegato A al disegno di legge; l'articolo 2 stabilisce i principi e criteri direttivi cui si deve attenere il Governo nell'esercizio della delega; l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria;
- il disegno di legge risulta coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento;
- il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati risulta rispettato, dal momento che il

disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 29 settembre scorso,
ritiene che il contenuto del disegno di legge n. 1663:
- risulta corrispondente a quello indicato nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025 come approvato dalle risoluzioni parlamentari;
- non reca disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori e con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere testé illustrata è posta ai voti e risulta approvata.

(1669) ***Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione***

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice DAMANTE (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1 dispone l'approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, che modifica l'intesa stipulata il 29 dicembre 1986 e approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516.
L'articolo 2 modifica l'articolo 14 della citata legge n. 516 del 1988 in tema di riconoscimento dei titoli accademici. In particolare, prevede che i titoli di studio accademici in teologia e in scienze religiose, i diplomi in teologia e in cultura biblica rilasciati dall'Istituto universitario avventista, già Istituto avventista di cultura biblica, siano riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, a studenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La finalità del provvedimento consiste nell'attualizzazione dei titoli di studio accademico rilasciati.
L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
La relazione tecnica afferma che dall'approvazione dell'intesa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.
La rappresentante del GOVERNO, concordando con la relatrice, non ha osservazioni da formulare.
Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi in votazione una proposta di parere non ostativo.
La Commissione approva.

(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***

(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 ottobre.
Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Lotito, illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 22 ottobre scorso, segnalando, per quanto di competenza, che, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte 1.21, analoga a 1.22, nonché 1.32, 1.34 e 1.46, accantonate su richiesta del Governo.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte 2.2, analoga a 2.3, 2.4 e 2.5, 2.6, analoga a 2.7 e 2.8, nonché 2.11, accantonate su richiesta del Governo.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare se la proposta 5.0.1, che prevede la possibilità di utilizzare un contrassegno per i prodotti alimentari realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, possa essere attuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Occorre valutare, inoltre, l'opportunità di modificare la clausola di invarianza contenuta nel testo al fine di conformarla alla formula standard.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 7, non vi sono osservazioni da formulare sulle analoghe proposte 7.2 e 7.3, accantonate su richiesta del Governo.
Per quanto concerne agli emendamenti riferiti all'articolo 10, non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte 10.0.100 e 10.0.100/1, accantonate su richiesta del Governo.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 11, non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 11.8, accantonata su richiesta del Governo.
Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 13, non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 13.100, accantonata su richiesta del Governo.
Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 14, occorre valutare se dalla proposta del relatore 14.0.100, che estende i controlli di AGE-Control S.p.a. e prevede che gli ispettori deputati a tali nuovi controlli rivestano la qualifica di pubblico ufficiale, possano derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 14.1, analogo a 14.2, 14.3, 14.4 e 14.5, nonché 14.6, analogo a 14.7, 14.8 e 14.9, accantonati su richiesta del Governo.
La sottosegretaria SAVINO esprime una valutazione non ostativa sull'emendamento 10.0.100, mentre si pronuncia in senso contrario, per criticità finanziarie, sulla proposta 10.0.100/1.
Sugli emendamenti 13.100 e 14.0.100, non ha osservazioni da formulare.
Chiede quindi il rinvio dell'esame dei restanti emendamenti, su cui non si è ancora completata l'istruttoria.
Alla luce degli elementi forniti dal Governo, il presidente CALANDRINI (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta del 22 ottobre scorso, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul subemendamento 10.0.100/1.
Il parere è non ostativo sulle proposte 10.0.100, 13.100 e 14.0.100.
L'esame resta sospeso sugli emendamenti 1.21, 1.22, 1.32, 1.34, 1.46, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 5.0.1, 7.2, 7.3, 11.8, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8 e 14.9.".
La proposta è messa ai voti e approvata.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,25.

1.4.2.3.10. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 464(pom.) del 04/11/2025

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 2025
464ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(1624) ***Valorizzazione della risorsa mare***
(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 ottobre.
Il sottosegretario FRENI mette a disposizione della Commissione una nota recante elementi di risposta ai rilievi sollevati dalla Commissione.
Alla luce degli elementi forniti dal Governo, il senatore LIRIS (*FdI*), in sostituzione della relatrice Nocco, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:
in relazione agli articoli 4 e 5, viene confermato che le attività ivi previste saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente;
in relazione all'articolo 13, viene confermato quanto indicato nella relazione tecnica e, a tale riguardo, viene specificato che l'attività di promozione verrà espletata dal Ministero del turismo: fino al 31 dicembre 2026, sia sul *Tourism digital Hub* (TDH), sia sul sito ufficiale del Ministero del turismo (Italia.it); a far data dal 1° gennaio 2027, esclusivamente sul sito ufficiale del Ministero del turismo (Italia.it),
in relazione all'articolo 13, comma 3, viene confermato che le eventuali convenzioni con i centri di immersione sono da considerarsi a carattere non oneroso per l'Amministrazione;
in relazione all'articolo 15, viene rappresentato che la riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, da sessanta a trenta giorni, risulta conforme al principio generale sancito dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. A tale riguardo, viene evidenziato che, considerata l'entrata a regime dell'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON), nonché dell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e degli Sportelli telematici del diportista (STED), l'esperienza acquisita negli ultimi anni e la conseguente standardizzazione delle procedure amministrative non giustificano l'adozione di termini procedimentali più lunghi rispetto a quello ordinario. Viene sottolineato, inoltre, che le disposizioni di cui alle lettere *d*) e *u*) dell'articolo 15 prevedono che i procedimenti amministrativi in esse contemplati debbano essere conclusi entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta, rendendo pertanto la completezza della documentazione requisito essenziale per l'avvio del termine procedimentale. Da ciò consegue che l'Amministrazione dispone, di fatto, di trenta giorni effettivi per la conclusione del procedimento, termine che può essere rispettato senza criticità con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla vigente normativa,

in relazione all'articolo 15, lettera *f)*, viene evidenziato che la richiesta dei certificati del casellario giudiziale, del casellario giudiziale europeo, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, non comporta alcun aggravio, in quanto tale valutazione si basa sia sul limitato numero di pratiche che richiederanno tali procedure - trattandosi di cittadini italiani iscritti all'AIRE, i quali, avendo conseguito un titolo di abilitazione alla navigazione da diporto in uno Stato estero di precedente residenza, intendono richiedere il rilascio senza esami della patente nautica italiana a seguito del trasferimento di residenza in Italia - sia sul fatto che i certificati del casellario giudiziale sono già richiesti, in misura significativamente superiore, nell'ambito degli accertamenti previsti dall'articolo 37 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;
in relazione all'articolo 15, lettera *g)*, che novella l'articolo 40 del Codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, inerente alla limitazione della responsabilità solidale del proprietario o del locatore in caso di locazione finanziaria dell'unità da diporto, alle sole fattispecie di comunicazione dei dati del locatario o del conducente dell'imbarcazione da diporto, viene confermato che la predetta limitazione della responsabilità solidale del proprietario o del locatore non determina una riduzione degli incassi derivanti dalle sanzioni amministrative, in quanto la disposizione non incide sugli obbligati principali, ossia gli autori delle violazioni (locatario o conducente dell'unità);
in relazione all'articolo 18, lettera *b*), viene evidenziato che l'estensione dell'iscrizione ai cittadini dello Spazio economico europeo e della Svizzera risponde all'esigenza di adeguare la normativa nazionale agli obblighi derivanti dagli impegni internazionali, senza che ciò comporti significative variazioni nel numero complessivo degli iscritti alla gente di mare. Per quanto riguarda i cittadini di Stati terzi, si prevede che la possibilità di iscrizione sarà esercitata da coloro che intendono intraprendere la carriera marittima, la cui gestione potrà essere assicurata con le risorse ordinarie già disponibili, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Viene confermato, pertanto, che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
in relazione all'articolo 18, lettera *e)*, che, nel disciplinare il procedimento di iscrizione delle navi, elimina l'obbligo, a carico del richiedente, di versare una somma a garanzia del pagamento dei diritti erariali dovuti dalla nave, diversamente da quanto attualmente disposto dal regolamento di attuazione del codice, viene precisato che tale previsione, ormai desueta e priva di concreta applicazione da oltre quarant'anni, può essere soppressa senza che ciò comporti alcuna perdita di gettito né, conseguentemente, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
in relazione all'articolo 18, lettera *i)*, considerato che la disposizione concerne documenti la cui formazione e tenuta competono ai soggetti privati, e in particolare agli armatori e per loro conto ai comandanti delle navi, viene precisato che le amministrazioni pubbliche interessate non sono tenute ad apportare aggiornamenti alle proprie infrastrutture informatiche: ne consegue che dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
in relazione all'articolo 20, viene confermato che la disposizione non determina, anche alla luce di quanto stabilito dall'articolo 178 del decreto legislativo n. 259 del 2003 in tema di spese per i collaudi e le ispezioni, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non potendosi considerare come mancate entrate le risorse non più introitate, in quanto le stesse venivano corrisposte direttamente per lo svolgimento delle attività ispettive: di conseguenza, viene confermata l'assenza di pregiudizi legati ad ulteriori finalizzazioni;
in relazione all'articolo 22, viene confermato quanto indicato nella relazione tecnica, secondo cui le misure previste dal comma 1 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ferma restando la possibilità per le Regioni di destinare risorse proprie per il potenziamento dei servizi nelle isole minori del proprio territorio;
in relazione all'articolo 26, comma 1, che attribuisce al Ministero dell'università e della ricerca una funzione di promozione di iniziative nazionali e internazionali di ricerca volte a garantire una gestione sostenibile delle risorse marine e delle aree costiere, viene confermato che dall'attuazione del comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in ragione della natura ordinamentale della disposizione, riguardante attività promozionali che fanno riferimento all'attività istituzionale già

di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, tali, pertanto, da poter essere svolte attraverso le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
in relazione all'articolo 27, viene rappresentato che l'articolo 6-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, non ha modificato le percentuali di sgravio che vengono riconosciute con l'articolo 6, ma ha ampliato la platea dei beneficiari alle imprese con personale imbarcato nelle categorie di pesca oltre gli stretti (ravvicinata) e di pesca mediterranea. Tuttavia lo sgravio è riconosciuto al 70 per cento solo per le unità abilitate alla pesca mediterranea, categoria di pesca limitata ad alcune unità della flotta italiana. Tale categoria non coincide con tutte le unità che esercitano la pesca nel mediterraneo, ma esclusivamente con quelle formalmente abilitate a tale tipo di pesca per le quali, dai bilanci consuntivi INPS, si deduce che l'onere per tale beneficio rappresenti solo l'1 per cento circa del totale degli sgravi concessi al settore marittimo: pertanto, per tutte le altre tipologie di abilitazione alla pesca la percentuale di sgravi contributivi rimane invariata. In considerazione di quanto sopra evidenziato e del fatto che le unità abilitate alla pesca mediterranea rappresentano poco più del 3 per cento delle unità da pesca che verranno demolite con l'arresto definitivo, si confermano le previsioni di spesa così come sono state determinate. Per quanto attiene al riferimento di 3 milioni come spesa preventivata per il primo anno, si conferma che si tratta di refuso, che si provvederà a rettificare nella relazione tecnica di passaggio: l'importo corretto è di 1,54 milioni all'anno;
in relazione all'articolo 30, viene rappresentato che la stima dell'onere teorico massimo, calcolato su un numero medio di tre riunioni annue per ciascuna Commissione di riserva, è in linea con i dati storici relativi al funzionamento delle stesse: la previsione di un numero massimo teorico di quattro riunioni, pur astrattamente possibile, rappresenta un'ipotesi limite non riscontrata nella prassi. Viene evidenziato, inoltre, che le modalità di convocazione da remoto, ormai ampiamente utilizzate, hanno consentito una razionalizzazione delle spese di missione, riducendo sensibilmente la frequenza di riunioni in presenza. Pertanto, la disposizione può considerarsi prudenziale e coerente con l'andamento storico delle attività delle Commissioni,
esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.".
Nessuno chiedendo di intervenire e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta testé illustrata, che risulta approvata.

(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***

(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 ottobre.
Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Lotito, illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 28 ottobre scorso, segnalando, per quanto di competenza, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte 1.21, analoga a 1.22, nonché 1.32, 1.34 e 1.46, accantonate su richiesta del Governo.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte 2.2, analoga a 2.3, 2.4 e 2.5, 2.6, analoga a 2.7 e 2.8, nonché 2.11, accantonate su richiesta del Governo.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare se la proposta 5.0.1, che prevede la possibilità di utilizzare un contrassegno per i prodotti alimentari realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, possa essere attuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Occorre valutare, inoltre, l'opportunità di modificare la clausola di invarianza contenuta nel testo al fine di conformarla alla formula *standard*.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 7, non vi sono osservazioni da formulare sulle analoghe proposte 7.2 e 7.3, accantonate su richiesta del Governo.
Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 11, non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 11.8, accantonata su richiesta del Governo.
Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 14, non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 14.1, analogo a 14.2, 14.3, 14.4 e 14.5, nonché 14.6, analogo a 14.7, 14.8 e 14.9,

accantonati su richiesta del Governo.
Il sottosegretario FRENI, in relazione agli analoghi emendamenti 1.21 e 1.22, esprime un avviso non ostativo condizionato a una riformulazione di cui dà lettura.
Sulla proposta 1.32, esprime un giudizio di nulla osta condizionato a una riformulazione di cui dà lettura.
Sull'emendamento 1.34, esprime un avviso non ostativo condizionato a una riformulazione di cui dà lettura.
Analogamente, sulla proposta 1.46, non ha osservazioni da formulare a condizione che sia riformulata in un testo di cui dà lettura.
Sulle analoghe proposte 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5, non ha osservazioni da formulare.
Sugli analoghi emendamenti 2.6, 2.7 e 2.28, esprime un avviso di nulla osta condizionato a una riformulazione di cui dà lettura.
In merito alla proposta 2.11, esprime una valutazione non ostativa condizionata a una riformulazione di cui dà lettura.
In relazione all'emendamento 5.0.1, esprime un avviso non ostativo condizionato a una riformulazione di cui dà lettura.
Con riferimento agli analoghi emendamenti 7.2 e 7.3, si pronuncia in senso non ostativo condizionato a una riformulazione di cui dà lettura.
Sull'emendamento 11.8, esprime un avviso di nulla osta condizionato a una riformulazione di cui dà lettura.
In relazione agli analoghi emendamenti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, non ha osservazioni da formulare a condizione che siano riformulati in un testo di cui dà lettura.
Infine, sugli analoghi emendamenti 14.6, 14.7, 14.8 e 14.9, esprime un avviso di nulla osta condizionato a una riformulazione di cui dà lettura.
Alla luce degli elementi forniti dal Governo, il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta del 28 ottobre scorso, esprime, per quanto di competenza, sulle proposte 1.21 e 1.22, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "*Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso* «Art. 517-*sexies.*», *aggiungere dopo le parole*: "al fine" *le seguenti*: "di indurre in errore il compratore e" *e, in fine il seguente comma*: "La punibilità è esclusa quando la condotta, per le quantità o il valore economico esiguo del prodotto, o l'assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, è di lieve entità.»".
Sulla proposta 1.32, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "*Al comma 1, lettera d), n. 2), capoverso* «Art. 517-*octies. - (Circostanze aggravanti)*», *al numero 3) sopprimere le parole*: «del grado di nocività o», *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «oggetto dell'illecito» *e sostituire la rubrica con la seguente:* «(Pena accessoria e circostanze aggravanti).»".
Sulla proposta 1.34, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "*Al comma 1, lettera d), n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni*:
a) al capoverso «Art. 517-*octies - (Circostanze aggravanti)*», *dopo il terzo comma, aggiungere il seguente*: «Le pene stabilite dagli articolo 517-*sexies* e 517-*septies* sono aumentate da un terzo alla metà se le condotte ivi previste, al di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-*bis*, sono realizzate con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati.»;
b) il capoverso«Art. 517-*novies* - (Agropirateria)» *è soppresso*.
Conseguentemente le parole: «articolo 517-*novies*», *ovunque ricorrano, sono soppresse.*
Al comma 1, lettera e), n. 2, capoverso «Art. 518.1 - *(Ulteriori pene accessorie)*», *sostituire le parole*: «per il delitto previsto dall'articolo 517-*novies*» *con le seguenti*: «nel caso di cui all'articolo 517-*octies* , quarto comma.»".
Sull'emendamento 1.46, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della

Costituzione, alla seguente riformulazione: "*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente*: «2-*bis*. All'articolo 25-*bis*.1, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: «e 517-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «, 517-*quater* e 517-*octies,* quarto comma.»".
Sugli emendamenti 2.6, 2.7 e 2.8, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente*: «*b)* all'articolo 260, comma 3, le parole: "o la distruzione" sono sostituite dalle seguenti: ", la distruzione o la diversa destinazione prevista dalla legge."».
Sull'emendamento 2.11, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "*Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:* «c-*bis*) all'articolo 392 del codice di procedura penale, al comma 1, lettera *f)* dopo le parole «non evitabile», sono inserite le seguenti: «ovvero un alimento deteriorabile»".
Sulla proposta 5.0.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

1. I prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e di indicazione geografica protetta (IGP) possono essere dotati, ai fini dell'immissione al consumo, di uno speciale contrassegno, da adottare su base volontaria, realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che, in ragione della sua natura e funzione, è carta valori.
2. Il contrassegno è realizzato con materiali e tecniche di sicurezza in grado di assicurare un'elevata protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni garantendo la tracciabilità e l'autenticità del prodotto.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche tecniche, le diciture, le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione e il controllo, nonché il costo del contrassegno da porre integralmente a carico degli operatori.
4. Le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione.»".
Sugli emendamenti 7.2 e 7.3, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "*Al comma 1, capoverso* «Art. 2.»*, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo*: «Per le violazioni di natura documentale o formale che non incidano sulla sicurezza alimentare o sulla tracciabilità sostanziale del prodotto, l'autorità competente, prima di procedere all'irrogazione della sanzione amministrativa, assegna all'operatore un termine di quindici giorni per la regolarizzazione spontanea dell'attività»".
Sull'emendamento 11.8, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "*Al comma 1, lettera b), capoverso* «*01*»*, terzo periodo, dopo le parole*: «consentire all'autorità competente» *inserire le seguenti*: «, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27,».".
Sulle proposte 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 e 14.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "*Al comma 1, dopo le parole*: «dal comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri,» *inserire le seguenti*: «da un rappresentante del Comando carabinieri per la tutela della salute,».".
Sulle proposte 14.6, 14.7, 14.8 e 14.9, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "*Al comma 1, dopo le parole*: «dal direttore della Direzione antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli», *inserire le seguenti*: «, dai rappresentanti della Direzione Generale dell'igiene e della sicurezza alimentare del Ministero della salute in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dai rappresentanti delle Associazioni di categoria delle imprese comparativamente più rappresentative a livello nazionale»".
Il parere è non ostativo sulle proposte 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.".
Nessuno chiedendo di intervenire e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone in

votazione la proposta di parere testé formulata.

La Commissione approva.

La seduta termine alle ore 15,25.

1.4.2.3.11. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 476(pom.) del 26/11/2025

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 2025
476ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 14.
IN SEDE CONSULTIVA
(1519-A) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, atteso che è stata recepita la condizione posta sull'articolo 12, comma 3, relativa all'aggiornamento della copertura finanziaria, non si hanno osservazioni da formulare.
In merito agli emendamenti, relativamente alla proposta 2.100, chiede conferma che le attività di distribuzione gratuita ai bisognosi di beni alimentari, da parte del giudice, compresa la rimozione del marchio, segno distintivo o qualsivoglia indicazione, possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
La sottosegretaria SAVINO in relazione al testo non ha nulla da osservare.
In relazione all'emendamento 2.100, si pronuncia in senso non ostativo, in quanto la proposta emendativa introduce, quale ipotesi specifica della diversa destinazione dei beni sequestrati che il giudice può disporre in alternativa alla alienazione o distruzione degli stessi ai sensi dell'articolo 260, comma 3, del codice di procedura penale la devoluzione a scopi benefici quando trattasi di alimenti soggetti a rapido deterioramento, purché idonei al consumo umano e animale, non contraffatti, non deteriorati e non scaduti. La previsione di specie ripropone per i prodotti alimentari sequestrati quanto già previsto all'articolo 86-*quater* del decreto legislativo n. 271 del 1989, come riformato dall'articolo 2, comma 2, lettera *a*), del disegno di legge in esame, in materia di confisca degli stessi beni, riproducendone le medesime condizioni e modalità di destinazione. Con il provvedimento giudiziale di assegnazione è disposta la preventiva rimozione, a cura dei soggetti beneficiari con sopportazione di ogni eventuale onere anche finanziario, dei marchi e dei segni distintivi, qualora questi costituiscano reato, ovvero il declassamento merceologico o la regolarizzazione amministrativa. Al pari, sarà onere degli stessi soggetti provvedere, a loro cura e spese, al ritiro presso il custode, senza pertanto che si configuri a carico di quest'ultimo nessuna incombenza e/o iniziativa in termini di distribuzione né alcun correlato effetto finanziario. In ogni caso, qualora i destinatari dei beni così devoluti siano enti pubblici, tali attività saranno svolte mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Sui restanti emendamenti non ha nulla da osservare.
Alla luce degli elementi forniti dal Governo, il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di

legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Nessuno chiedendo di intervenire e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore, che risulta approvata.
IN SEDE REFERENTE
(1689) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*
(Tab.1) - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028 *(limitatamente alle parti di competenza)*
(Tab.2) - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028 *(limitatamente alle parti di competenza)*
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate le riformulazioni 2.14 (testo 2), 2.0.3 (testo 2), 3.0.5 (testo 2), 4.4 (testo 2), 4.0.22 (testo 2), 6.0.11 (testo 2), 7.4 (testo 2), 9.10 (testo 2), 9.0.17 (testo 2), 25.0.7 (testo 2), 26.5 (testo 2), 35.4 (testo 2, 37.0.22 (testo 2), 47.0.1 (testo 3), 53.0.39 (testo 2), 61.0.5 (testo 3), 80.7 (testo 2), 94.0.16 (testo 2), 94.0.75 (testo 2), 99.0.121 (testo 2), 105.24 (testo 3), 111.0.26 (testo 2), 122.0.159 (testo 2), 122.0.159 (testo 3), 146.TAB.12.2.5 (testo 2), pubblicate in allegato.
In sede di illustrazione di emendamenti, il PRESIDENTE dà la parola alla senatrice Campione.
La senatrice CAMPIONE (*FdI*) illustra il contenuto dell'emendamento 9.0.58, sottolineando che le case rifugio, al momento, si trovano impossibilitate ad accogliere donne che sono state vittime di violenza qualora le stesse si trovino nella condizione di invalidità riconosciuta e permanente, a causa delle barriere architettoniche che possono caratterizzare tali strutture. Rimarca quindi che l'emendamento prevede lo stanziamento di fondi volti a finanziare interventi di ristrutturazione delle case rifugio al fine di risolvere tale problematica.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1689

Art. 2

2.14 (testo 2)

Sbrollini, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Musolino, Scalfarotto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti comma: "1-*bis*. All'articolo 15, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-*quater* inserire la seguente lettera: "e-*quinquies*) le spese, per un importo annuo non superiore a 1.200 euro per alunno o studente, per l'acquisto di libri di testo scolastici".

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 137 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.0.3 (testo 2)

Paita, Boccia, Patuanelli, De Cristofaro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*
(Start Tax)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 4.000 milioni di euro anni a decorrere dall'anno 2026. Le risorse del predetto fondo, che costituiscono tetto di spesa, sono utilizzate per l'attuazione del presente articolo. A

decorrere dall'anno 2026, in via sperimentale e nei limiti di cui al precedente periodo, al fine di agevolare l'ingresso delle nuove leve generazionali nel sistema lavorativo e di aumentarne il potere d'acquisto, nonché di introdurre un criterio anagrafico all'interno del sistema sul prelievo fiscale, le aliquote degli scaglioni di reddito di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, sono rideterminate in riduzione in rapporto all'età anagrafica del contribuente, mediante il riconoscimento di una deduzione fiscale:

a) del 50 percento per i contribuenti con meno di 25 anni di età;

b) del 33 percento per i contribuenti aventi un'età anagrafica compresa tra i 25 anni e i 30 anni;

c) del 15 percento per i contribuenti aventi un'età anagrafica compresa tra i 31 anni e i 40 anni;

1-*ter*. Per i contribuenti che non rientrano nei criteri anagrafici di cui al comma 1-*bis*, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.»

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il tetto di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 2.000 milioni di euro, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente. Entro il 28 febbraio 2026 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026;

b) quanto a 2.000 milioni di euro, mediante misure di entrata da lotta all'evasione e di razionalizzazione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e adotta, sentiti i Ministeri interessati, un programma di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, al fine di conseguire maggiori entrate da lotta all'evasione o maggiori risparmi di spesa non inferiori a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Il Programma di razionalizzazione della spesa pubblica è sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari e nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa, sono indicati i provvedimenti mediante i quali conseguire gli obiettivi di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica a decorrere dall'anno 2026, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi.

Art. 3

3.0.5 (testo 2)

Gasparri, Lotito

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 3- *bis*

1. All'articolo 10, comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-*bis*) le spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo adottati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;».

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di **200 milioni** di euro a decorrere dal 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»"

Art. 4

4.4 (testo 2)

Furlan, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi, ivi inclusi i relativi ratei, erogati ai dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi di contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo trovano applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 28.000.».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di euro 206.227.306,66 a decorrere dall'anno 2026.

4.0.22 (testo 2)

Furlan, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Rifinanziamento misure a sostegno della partecipazione dei lavoratori)

1. Alla legge 15 maggio 2025 n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "Per l'anno 2025", con le seguenti: "Per gli anni 2025 e 2026;

2) al comma 2, sostituire le parole: "49 milioni di euro per l'anno 2025 e in 800.000 euro per l'anno 2026", con le seguenti: "49 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e in 800.000 euro per l'anno 2027";

b) all'articolo 6:

1) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "Per l'anno 2025", con le seguenti: "Per gli anni 2025 e 2026";

2) al comma 2, sostituire le parole: "per l'anno 2025", con le seguenti: "per ciascuno degli anni 2025 e 2026"; c) all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: "70 milioni di euro per l'anno 2025 e in 800.000 euro per l'anno 2026", con le seguenti: "70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e in 800.000 euro per l'anno 2027".

2. All'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: "70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2026", sono sostituite con le seguenti: "70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 6

6.0.11 (testo 2)

Fregolent, Paita, Enrico Borghi, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto, Bergesio, Durnwalder

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Esonero contributivo giovani agricoltori)

1. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore

a quarant'anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di iscrizione, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

2. Per il fine di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un apposito Fondo con dotazione pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi in concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità dell'esonero di cui al comma 1 e di spesa del fondi di cui al presente comma.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modifiche, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 7

7.4 (testo 2)

Fregolent, Paita, Enrico Borghi, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 138,3 milioni di euro per l'anno 2027 e 102,4 milioni di euro dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

Art. 9

9.10 (testo 2)

Rosso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), al numero 2), sostituire le parole "al 50 per cento delle spese per gli anni 2025 e 2026, e al 36 per cento delle spese, per l'anno 2027" con le seguenti: "al 50 per cento delle spese per gli anni 2025, 2026, 2027 e 2028";

b) alla lettera b):

1) al capoverso "1.2)", sostituire le parole "al 50 per cento delle spese per gli anni 2025 e 2026, e al 36 per cento delle spese, per l'anno 2027" con le seguenti: "al 50 per cento delle spese per gli anni 2025, 2026, 2027 e 2028";

2) al capoverso "2.2)", sostituire le parole "al 50 per cento delle spese per gli anni 2025 e 2026, e al 36 per cento delle spese, per l'anno 2027" con le seguenti: "al 50 per cento delle spese per gli anni 2025, 2026, 2027 e 2028".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 510 milioni di euro per il 2028, 850 milioni di euro per il 2029, 1110 milioni di euro per il 2030 e 1010 milioni di euro dal 2031 al 2039, si provvede quanto a 510 milioni di euro nel 2028 e 750 milioni di euro dal 2029 al 2039 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, mentre quanto a 100 milioni di euro per il 2029 e

360 milioni di euro nel 2030 e 260 milioni di euro dal 2031 al 2039 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."».

9.0.17 (testo 2)

Gasparri

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

"Art. 9-*bis*.

(Detrazione per le spese degli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici)

1.L'articolo 119-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivamente modificato dal comma 365 della legge del 29 dicembre 2022, n. 17, è sostituto dal seguente:

«Art. 119-*ter*.

(Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche)

1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate e asseverate da tecnici abilitati, ai sensi del DM 236/89, sostenute **dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026**, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti aventi ad oggetto esclusivamente: scale, rampe, ascensori, servoscala, piattaforme elevatrici, cassette della posta e citofoni.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui ai commi 1 e 2, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 25

25.0.7 (testo 2)

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-*bis*

(*Esclusione in materia di imposta sul valore aggiunto delle prestazioni a pagamento rese dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla*

componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco)

1. Nell'ambito della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono considerate attività commerciali le prestazioni a pagamento effettuate, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e quindi non sono soggette all'applicazione dell'imposta.».

*Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "*100 milioni di euro*" con le seguenti: "*99 milioni di euro*".*

Art. 26

26.5 (testo 2)

Furlan, Paita, Renzi, Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Sopprimere l'articolo

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 251,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 296,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 35

35.4 (testo 2)

Fazzone, Lotito

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 21, al comma 4 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "e) per le prestazioni di servizi o esecuzione di lavori da parte di RTI nei confronti di un Ente Pubblico, è ammessa fatturazione unica dalla mandataria o la fatturazione disgiunta da parte delle imprese mandanti"»

Art. 37

37.0.22 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 37-*bis*.

(Introduzione di un meccanismo di indicizzazione delle retribuzioni da lavoro)

1. Nel rispetto del principio di cui all'articolo 36, primo comma, della Costituzione, a ciascun lavoratore subordinato, parasubordinato o eterorganizzato, è riconosciuto un trattamento economico rivalutato annualmente al fine di recuperare integralmente il differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea definita dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il Presidente del Consiglio dei ministri, previo confronto con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative e con le associazioni imprenditoriali, con proprio decreto da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, procede alla ricognizione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmata previsto dal Documento di economia e finanza pubblica per il medesimo anno e la variazione media dell'indice Indice dei prezzi al consumo armonizzato al netto dei beni energetici importati (IPCA NEI) rilevata dall'Istituto nazionale di statistica per i dodici mesi precedenti la suddetta data. A decorrere dal mese di gennaio di ogni anno i datori di lavoro, sia pubblici sia privati e i committenti corrispondono ai lavoratori, insieme alla retribuzione o al compenso mensile, un importo pari a un dodicesimo della somma determinata applicando all'ultima retribuzione globale annua di fatto, o al compenso complessivo annuo corrisposto, la percentuale determinata dal decreto di cui al terzo periodo.

2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo confronto con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative e con le associazioni datoriali, sono stabilite le modalità di trattamento fiscale della somma di cui al comma 1 al fine di neutralizzare, a decorrere dall'anno d'imposta 2026, l'effetto, di trascinamento fiscale, a carico dei lavoratori conseguente all'applicazione delle disposizioni della presente legge.

3. L'adeguamento ISTAT di cui al comma 1 si applica, maggiorato del 50 per cento, con le medesime modalità di corresponsione, anche ai contratti scaduti e sino alla decorrenza dell'accordo di rinnovo. Con riferimento ai soli lavoratori del settore privato, tale adeguamento è applicato all'ultima retribuzione globale annua di fatto, all'interno della quale è computata, anno dopo anno, anche la somma risultante dall'ultimo adeguamento.

4. L'adeguamento di cui al presente articolo, riconosciuto al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è posto a carico della finanza pubblica.

5. Fatta salva la possibilità dei contratti collettivi di stabilire trattamenti più favorevoli, sono nulle tutte le clausole in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

6. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro della Funzione Pubblica, previo confronto con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative e con le associazioni datoriali, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 34-*bis* della presente legge."

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

"Articolo 34-*bis*

(Contributo straordinario sulle grandi ricchezze)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di prevenzione e promozione della salute, di valorizzazione del sistema pubblico di istruzione scolastica, di mitigazione e adattamento climatico e di recupero o acquisto del patrimonio edilizio pubblico da destinare a famiglie, le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1, al netto delle minori entrate risultanti dal comma 2, secondo periodo, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono destinate a decorrere dall'anno 2026 nella seguente misura:

a) un quarto al Fondo sanitario nazionale al fine di elevare il livello del finanziamento del fabbisogno standard cui concorre lo Stato;

b) un quarto per incrementare la spesa pubblica per istruzione al fine di attuare il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni, migliorare l'offerta formativa, eseguire lavori di messa in sicurezza e adattamento degli spazi e delle aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, ridurre il numero di alunni per classi, stabilizzare il personale docente precario;

c) un quarto per contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici e aumentare la resilienza dei sistemi insediativi soggetti ai rischi ad essi connessi, con particolare riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccità attraverso la realizzazione di interventi di mitigazione e adattamento;

d) un quarto per sostenere il Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica attraverso programmi, azioni e progetti che aumentino la disponibilità, prioritariamente di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale, da parte dei comuni e degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica, per quanto possibile senza consumo di suolo, tramite il recupero di immobili pubblici inutilizzati o l'acquisto da parte degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica e dei comuni, di alloggi da destinare alle famiglie nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggio edilizia residenziale pubblica o per il passaggio da casa a casa per famiglie con sfratto esecutivo, nonché per alloggi sociali a canone agevolato.

6. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro della Salute ed il Ministro dell'Istruzione e del Merito, da emanarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge vengono definiti modalità e criteri di riparto delle risorse di cui al precedente comma 5. "

Art. 47

47.0.1 (testo 3)

Mieli, Mancini, Mennuni, Ambrogio, Russo

Dopo l'articolo, inserire il seguente

"Articolo 47-*bis*

(*Modifica all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di educazione*)

1. All'articolo 51, comma 2, lettera f-*bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti:

«per le attività di cura e assistenza dei familiari minorenni,».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

Art. 53

53.0.39 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

"Art. 53-*bis*

(Modifica alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 255 è sostituito dal seguente:

«*255*. Si definisce *caregiver* familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare, anche non convivente, entro il terzo grado ovvero di una persona con cui abbia instaurato una accertata relazione affettiva o amicale che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18».

Art. 53-*ter*

(Sostegno al reddito del caregiver)

1. Il *caregiver* familiare non titolare di reddito, ovvero con un valore dell'ISEE, definito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui, può richiedere un'indennità mensile di sostegno al reddito nella misura massima di 10.000 euro annui. La misura del contributo è calcolata in base al valore ISEE del nucleo familiare del richiedente.

2. Il riconoscimento dell'indennità mensile di cui al comma 1 comprende anche il riconoscimento di contributi previdenziali idonei al raggiungimento della pensione di anzianità. I contributi di cui al primo periodo e quelli eventualmente versati dal *caregiver* familiare per attività lavorative di qualsiasi natura sono cumulabili.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese la procedura di presentazione, accoglimento ed eventuale diniego della domanda relativa all'indennità mensile di cui al comma 1. L'importo dell'indennità mensile di cui al presente comma è soggetta a rivalutazione annuale sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 34-*bis* della presente legge."

Art. 53-*quater*

(Incentivazione del rapporto di lavoro a tempo parziale)

1. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: «?è riconosciuta la priorità nella trasformazione?» è inserita la seguente: «?reversibile?».

2. La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2015, non preclude la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere specifiche disposizioni volte ad agevolare il lavoratore cui è riconosciuta la qualifica di *caregiver* familiare.

4. Agli oneri derivati dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente:

a) all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma.";

b) dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

"Articolo 34-*bis*

(Contributo straordinario sulle grandi ricchezze)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di prevenzione e promozione della salute, di valorizzazione del sistema pubblico di istruzione scolastica, di mitigazione e adattamento climatico e di recupero o acquisto del patrimonio edilizio pubblico da destinare a famiglie, le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1, al netto delle minori entrate risultanti dal comma 2, secondo periodo, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, vengono destinate a decorrere dall'anno 2026 nella seguente misura:

a) un quarto al Fondo sanitario nazionale al fine di elevare il livello del finanziamento del fabbisogno standard cui concorre lo Stato;

b) un quarto per incrementare la spesa pubblica per istruzione al fine di attuare il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni, migliorare l'offerta formativa, eseguire lavori di messa in sicurezza e adattamento degli spazi e delle aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, ridurre il numero di alunni per classi, stabilizzare il personale docente precario;

c) un quarto per contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici e aumentare la resilienza dei sistemi insediativi soggetti ai rischi ad essi connessi, con particolare riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccità attraverso la realizzazione di interventi di mitigazione e adattamento;

d) un quarto per sostenere il Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica attraverso programmi, azioni e progetti che aumentino la disponibilità, prioritariamente di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale, da parte dei comuni e degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica, per quanto possibile senza consumo di suolo, tramite il recupero di immobili pubblici inutilizzati o l'acquisto da parte degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica e dei comuni, di

alloggi da destinare alle famiglie nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggio edilizia residenziale pubblica o per il passaggio da casa a casa per famiglie con sfratto esecutivo, nonché per alloggi sociali a canone agevolato.

6. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro della Salute ed il Ministro dell'Istruzione e del Merito, da emanarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge vengono definiti modalità e criteri di riparto delle risorse di cui al precedente comma 5. "

Art. 61

61.0.5 (testo 3)

Damante, Lopreiato, Bilotti, Pirro

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 61-*bis*

(Disposizioni in materia di stabilizzazioni dei precari PNRR della Giustizia ordinaria e amministrativa)

1. All'articolo 1, comma 135 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ovunque ricorrano, le parole «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti» sono sostituite con le parole «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 204.530.457 euro per l'anno 2026 e 409.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 80

80.7 (testo 2)

Barcaiuolo, Zedda, De Priamo, Mennuni

L'articolo è sostituito dal seguente:

"Articolo 80

(Spesa per l'acquisto di dispositivi medici)

1. Il tetto nazionale per la spesa dei dispositivi medici di cui all'articolo 9-*ter*, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è incrementato di 0,2 punti percentuali per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Restano ferme le procedure per la determinazione dei tetti regionali previste dal medesimo articolo 9-*ter*, comma 1, lettera b).

*2.*Con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della Salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le Associazioni più rappresentative delle aziende fornitrici di dispositivi

medici, è istituito, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Tavolo permanente sul payback sui dispositivi.

3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede a valere sull'incremento del livello di finanziamento del fabbisogno nazionale standard con cui concorre lo Stato ai sensi dell'articolo 63 della presente legge.

Art. 94

94.0.16 (testo 2)

Paroli, Lotito

Dopo l'articolo 94, inserire il seguente:

«Art. 94-*bis* (Misure per il sostegno all'impiego di carburanti sostenibili)

1. Al fine di sostenere il contributo ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di utilizzo delle fonti rinnovabili, in misura incrementale rispetto agli obiettivi quantitativi minimi già previsti dalla normativa comunitaria vigente, all'articolo 48, comma 1-*bis*, lettera a), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole "del 10 luglio 2012" sono aggiunte le seguenti: "e per i progetti che prevedano l'utilizzo di biocarburanti liquidi sostenibili in purezza, come definiti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera aa), del decreto 16 marzo 2023, n. 107".
2. Agli stessi fini di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del trentacinque per cento della spesa sostenuta, nei limiti delle risorse di cui al comma 8, alle imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa che negli anni 2026, 2027 e 2028 riducono le emissioni indirette di gas climalteranti (Scope 3) legate ai viaggi di lavoro dei propri dipendenti, tramite acquisto o contributo all'acquisto di carburante sostenibile per l'aviazione (SAF) da rifornire negli aeroporti nazionali.
3. Nell'ambito dell'attività di rendicontazione degli impatti ambientali diretti e indiretti delle proprie attività, la misurazione e rendicontazione delle emissioni di cui al comma 2 è svolta in conformità agli standard e alle metodologie di riferimento riconosciuti a livello unionale e internazionale.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di

versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
7. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative e le procedure per il riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 2.
8. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.».

94.0.75 (testo 2)

Nocco, Ambrogio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-*bis*.

(Fondo di resilienza per le emittenti televisive locali)

1. Al fine di sostenere la tenuta economica e occupazionale delle imprese editoriali operanti nel settore televisivo locale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un Fondo di resilienza per le emittenti televisive locali, con una dotazione pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato a sostenere le imprese editoriali penalizzate dai criteri di riparto di cui al D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146.

2. Le risorse del Fondo sono attribuite con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri: a) tutela dei livelli occupazionali; b) salvaguardia del pluralismo informativo territoriale;

c) sostegno alla produzione di informazione locale di interesse pubblico.

3. Il Fondo è aggiuntivo rispetto allo stanziamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, e non ne riduce in alcun modo la consistenza. Esso è destinato alle emittenti collocate oltre la centesima posizione dell'ultima graduatoria approvata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e che risultino inserite in ciascuna delle ultime quattro graduatorie definitive, incluse quelle temporaneamente escluse dalla fascia delle prime cento per effetto del turnover annuale.

4. Il riparto avviene secondo criteri perequativi e trasparenti, proporzionati al numero di dipendenti e giornalisti, espressi in unità di lavoro annue (ULA), regolarmente impiegati. Per l'attuazione del riparto si farà riferimento all'ultima graduatoria definitiva approvata dal MIMIT (punteggio Area A - dipendenti).

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, di concerto con il Ministro dello Imprese e del Made in Italy e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità operative di erogazione del Fondo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1 comma 1 della Legge 26 ottobre 2016, n. 198.»

Art. 99

99.0.121 (testo 2)

Salvitti

Dopo l'art. 99, inserire il seguente articolo:

Art. 99bis). (*Semplificazioni in materia di start-up innovative*).

1. Agli investitori che, nell'anno 2025, hanno effettuato versamenti a titolo personale affinché le start-up innovative potessero prendere vita e svilupparsi, è riconosciuto l'incentivo di cui all'articolo 29-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, anche se il versamento è stato effettuato prima della apposita domanda prevista sulla piattaforma di Invitalia, purché la start-up presenti istanza in deroga entro il 30 giugno 2026.

Art. 105

105.24 (testo 3)

Paita, Renzi, Sbrollini, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Musolino, Scalfarotto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. L'articolo 1, comma 557 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è abrogato. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al periodo precedente, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3-*quater*. All'articolo 19, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 5, aggiungere in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, il numero di alunni di cui al primo periodo è ridotto rispettivamente a 300 e 200 unità."

3-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*quater*, pari a 700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede:

a. quanto a 500 milioni a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
b. quanto a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 111

111.0.26 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Articolo 111-*bis.*

(Fondo nazionale di adattamento al cambiamento climatico)

1. Al fine di dare attuazione alle misure, azioni e obiettivi previsti dal Piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico, di seguito denominato "Piano", approvato con il decreto n. 434 del 21 dicembre 2023 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e di garantire una maggiore resilienza degli ecosistemi, delle comunità e dell'economia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il "Fondo nazionale di adattamento al cambiamento climatico" con dotazione pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Una quota del Fondo nazionale di adattamento al cambiamento climatico, nei limiti di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026, è destinata agli oneri e alle spese di funzionamento dell'Osservatorio nazionale per l'adattamento al cambiamento climatico istituito ai sensi del capitolo 6.1 del Piano. 16.

3. Il Fondo nazionale di adattamento al cambiamento climatico è gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero della transizione ecologica, che disciplina l'impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il Piano e gli oneri e le spese di gestione che sono a carico del Fondo medesimo. Per la gestione del Fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.

4. Sono disposte ulteriori misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee e con l'esclusione di quelli strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate che assicurino complessivamente minori spese pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

5. Il Ministro dell'Economia e Finanze è autorizzato ad adottare propri decreti e ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 122

122.0.159 (testo 3)

Scalfarotto, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Musolino, Sbrollini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 122-*bis*

(Misure finanziarie per la città metropolitana di Milano)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 277 ,della legge 30 dicembre 2023, n. 213 nella voce relativa al "Contributo per il Comune di Milano per gli oneri di rimborso dei prestiti relativi alla realizzazione delle linee metropolitane M4-M5, sono incrementate di 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

2. Al comma 758, articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: "50.000 euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026"

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20,05 milioni per l'anno 2026, a 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2028, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

122.0.159 (testo 2)

Scalfarotto, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Musolino, Sbrollini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 122-*bis*

(Misure finanziarie per la città metropolitana di Milano)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 nella voce relativa al "Contributo per il Comune di Milano per gli oneri di rimborso dei prestiti relativi alla realizzazione delle linee metropolitane M4-M5, sono incrementate di 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

2. Al fine di erogare un contributo ai proprietari delle unità immobiliari site nella Torre di via Antonini di Milano, a seguito dell'incendio del 29 agosto 2021 e della conseguente dichiarazione di inagibilità del fabbricato, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 50.000 euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente comma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20,5 milioni per l'anno 2026, a 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2028, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 146

146.TAB.12.2.5 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Allo stato di previsione del Ministero della Difesa, missione "Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio"*, programma* "1.10 - Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare"*, apportare le seguenti variazioni:*

2026	2027	2028
CP: - 2.000.000.000	CP: - 8.700.000.000	CP:- 8.700.000.000
C S: - 2.000.000.000	CS: - 8.700.000.000	CS: - 8.700.000.000

1.4.2.4. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.4.1. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 222(pom.) del 01/07/2025

collegamento al documento su www.senato.it

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 1° LUGLIO 2025
222ª Seduta
Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy *Fausta Bergamotto.*
La seduta inizia alle ore 16.
IN SEDE REFERENTE
(1561) ***Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi***
(Esame e rinvio)
Riferisce alla Commissione il relatore POGLIESE (*FdI*), osservando preliminarmente che il decreto-legge in titolo consta di 12 articoli, suddivisi in tre capi: il capo I (articoli da 1 a 5) recante misure per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale e per la decarbonizzazione; il capo II (articoli da 6 a 10), recante misure urgenti in materia di ammortizzatori sociali; il capo III (articoli 11 e 12) recante disposizioni finanziarie e finali.
Illustra quindi l'articolo 1 che, al fine di garantire la continuità produttiva e la sicurezza degli stabilimenti siderurgici di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, stanzia un finanziamento statale fino a 200 milioni di euro per il 2025. In particolare, al comma 1, si prevede che le risorse sono funzionali a interventi urgenti di manutenzione, ripristino e adeguamento degli impianti, nonché a garantirne adeguati *standard* di sicurezza. Fa presente che il finanziamento, a tasso di mercato, ha una durata massima di cinque anni e può essere utilizzato direttamente da ILVA in amministrazione straordinaria o trasferito a Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, su richiesta dei commissari. Ai sensi del comma 2, la restituzione del prestito deve avvenire entro centoventi giorni dalla vendita degli impianti, utilizzando il ricavato della cessione, o comunque entro cinque anni dalla concessione del finanziamento. Il rimborso deve avvenire in via prioritaria rispetto agli altri debiti, anche derogando alle norme del codice della crisi d'impresa.
Dà conto dell'articolo 2, che introduce modifiche alla disciplina della realizzazione di impianti per la produzione di preridotto. La disposizione interviene, in particolare, da un lato, eliminando i riferimenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e alla produzione del preridotto attraverso l'idrogeno - ormai non più necessari a seguito del passaggio delle risorse per la realizzazione dell'impianto dal PNRR al Fondo per lo sviluppo e la coesione - e, dall'altro, prevedendo che la società costituita per la gestione dell'impianto possa procedere alla realizzazione e alla gestione attraverso una *partnership* con un socio privato, scelto tramite una gara a cosiddetto "doppio oggetto".

L'articolo 3 - prosegue il Relatore - introduce misure di semplificazione per gli investimenti, superiori a 50 milioni di euro, localizzati all'interno delle aree industriali dell'*ex* ILVA, nonché all'esterno se funzionali all'attività dello stabilimento. A tal fine, estende ad essi l'applicazione delle disposizioni acceleratorie per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse strategico nazionale. È prevista inoltre la presentazione di un piano degli investimenti al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la nomina, su proposta dello stesso Ministro, di un commissario straordinario che coordini le attività necessarie alla realizzazione degli investimenti.

Rende noto altresì che l'articolo 4 autorizza, anche per il 2024, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a svincolare risorse, a determinate condizioni, e utilizzarle per finanziare misure di sostegno alle imprese strategiche in sede di approvazione del rendiconto, come previsto dalla normativa vigente per l'anno 2023.

Sottolinea inoltre che l'articolo 5 prevede misure urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e introduce una disciplina speciale per la cessione del contratto di acquisto di complessi aziendali nel caso in cui l'organo commissariale abbia esperito azione di risoluzione per inadempimento, di annullamento o di accertamento del mancato verificarsi degli effetti traslativi del contratto, consentendo il subentro di un nuovo soggetto, anche a controllo pubblico. Rileva in proposito che l'autorizzazione da parte del Ministero e la clausola del prezzo massimo (80 per cento del prezzo originario, oltre agli investimenti) mirano a garantire un equilibrio tra la tutela dell'interesse pubblico e la continuità aziendale.

Evidenzia poi che l'articolo 6 esclude per alcune fattispecie transitorie di integrazione salariale straordinaria l'applicazione delle contribuzioni addizionali previste dalle norme generali, a carico dei datori di lavoro, per i periodi di fruizione di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale. L'esclusione concerne i casi di concessione, per l'anno 2025, degli interventi di integrazione salariale straordinaria. Questi ultimi trattamenti sono previsti per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, in aggiunta e in deroga ai limiti generali di durata del relativo trattamento. Precisa comunque che il beneficio non spetta - o cessa, qualora sia già in godimento - qualora il datore di lavoro attivi, durante il periodo di utilizzo del trattamento di integrazione salariale in oggetto, una procedura di licenziamento collettivo.

Illustra indi l'articolo 7, che autorizza un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, fruibile fino al 31 dicembre 2027, per i gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille impiegati sul territorio italiano, che alla data del 26 giugno 2025 abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all'attivazione di percorsi di reindustrializzazione. La percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro per ciascun lavoratore può essere prevista fino al 100 per cento. Tale ulteriore periodo di CIGS è riconosciuto in continuità con le tutele già autorizzate, e quindi anche con effetto retroattivo, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa generale e nel limite di spesa di 30,7 milioni di euro per il 2025, di 31,3 milioni di euro per il 2026 e di 32 milioni di euro per il 2027.

Osserva altresì che l'articolo 8 stanzia nuove risorse per il 2025, pari a 20 milioni di euro, per la concessione nel medesimo 2025 di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinario per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, in favore delle imprese per le quali, all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, vi siano concrete possibilità di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda e di riassorbimento occupazionale. La norma prevede altresì ipotesi di decadenza dal trattamento straordinario di integrazione salariale concesso nei casi di crisi aziendali caratterizzate dalla cessazione dell'attività produttiva.

Dopo essersi soffermato sull'articolo 9, che incrementa il limite di spesa per il riconoscimento, negli anni 2025 e 2026, dei trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, dà conto dell'articolo 10 che consente, per un ulteriore periodo, non superiore a dodici settimane, nell'ambito dell'arco temporale compreso tra il 1° febbraio 2025 e il 31 dicembre 2025, il riconoscimento, da parte dell'INPS, di un intervento specifico di integrazione

salariale per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 e operanti in alcuni settori attinenti all'ambito della moda. Fa presente che la possibilità dell'ulteriore periodo di trattamento è subordinata al rispetto del limite di risorse finanziarie già stanziate per l'anno 2025, per il trattamento in oggetto, nella disciplina transitoria già vigente, nella quale, per l'anno 2025, tale trattamento era contemplato per il solo mese di gennaio. L'articolo modifica inoltre la procedura di erogazione del trattamento specifico in oggetto, consentendo senza condizioni che il datore di lavoro richieda all'INPS il pagamento diretto della prestazione ai lavoratori.

Avviandosi alla conclusione, rileva che l'articolo 11, comma 1, incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 3,7 milioni per l'anno 2025, di 2,2 milioni per l'anno 2026 e di 4,3 milioni per l'anno 2027. Il comma 2 dispone circa la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1 nonché degli oneri derivanti dall'incremento del FISPE disposto dal comma 1.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare aperta la discussione generale, segnala che il Gruppo del Partito democratico ha inviato una richiesta formale, anche al Presidente della X Commissione della Camera dei deputati, per audire con urgenza - congiuntamente con la Commissione attività produttive della Camera - i Ministri interessati e i soggetti istituzionali chiamati a sottoscrivere l'accordo di programma del Governo relativo alla crisi dell'*ex* ILVA.

Al riguardo, pur riconoscendo la specificità del tema segnalato dal Gruppo del Partito democratico, in ossequio al principio di economia procedurale ritiene preferibile svolgere le predette audizioni, unitamente a quelle che si ritenessero necessarie, in questo ramo del Parlamento nell'ambito dell'istruttoria legislativa connessa al decreto-legge in esame.

In considerazione dei tempi a disposizione per la conversione, del fatto che il disegno di legge è in prima lettura al Senato e che presumibilmente sarà all'esame dell'Assemblea dal 29-30 luglio, propone la seguente organizzazione dei tempi: fissazione a giovedì 3 luglio, alle ore 10 del termine, per far pervenire le proposte di audizione da parte dei Gruppi; svolgimento delle audizioni martedì 8 luglio e mercoledì 9 luglio, secondo modalità che saranno decise in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi; fissazione del termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti a mercoledì 9 luglio, alle ore 16, oppure a giovedì 10 luglio, alle ore 10; possibile inizio delle votazioni martedì 22 luglio.

Sull'ordine dei lavori interviene il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), il quale chiede anzitutto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 10 luglio, alle ore 12. Quanto alla richiesta del Gruppo del Partito democratico, tiene a precisare che le audizioni urgenti attengono all'accordo di programma, in corso di stipulazione. Riconosce comunque che le audizioni sul provvedimento in titolo saranno più complete, vista la situazione drammatica in cui versano gli stabilimenti dell'*ex* ILVA. Sebbene contenute in due giornate, chiede comunque che tali audizioni siano estese anche alle organizzazioni sindacali e datoriali, a tutti i livelli, oltre alle istituzioni territoriali, in modo da acquisire gli elementi necessari per disporre del quadro complessivo.

La Commissione conviene quindi di fissare a giovedì 3 luglio, alle ore 10, il termine per far pervenire proposte di audizione da parte dei Gruppi e a giovedì 10 luglio, alle ore 12, il termine per presentare ordini del giorno ed emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1484) ***Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese***
(37) ***MANCA e MARTELLA. - Misure per la promozione e il sostegno delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative***
(565) ***Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni in materia di assunzioni al fine di favorire innovazione, sviluppo e competitività delle piccole e medie imprese***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che il capo IV (articoli da 12 a 17) del disegno di legge n. 1484, relativo alle recensioni *online* relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti da imprese di ristorazione e strutture turistiche situate in Italia, è stato oggetto di due richieste di informazioni supplementari da parte della

Commissione europea, nell'ambito della procedura di notifica istituita dalla direttiva (UE) 2015/1535, la quale consente alla Commissione e agli Stati membri di esaminare le regolamentazioni tecniche che gli Stati membri stessi intendono introdurre per i prodotti (industriali, agricoli e della pesca) e per i servizi della società dell'informazione prima che siano adottate.
In seguito ad interlocuzioni con le autorità italiane, la Commissione europea ha formulato un parere circostanziato con osservazioni e, nella sua seconda richiesta di informazioni, ha chiesto chiarimenti riguardo alla coerenza del disegno di legge con la direttiva sulle pratiche commerciali sleali.
Comunica quindi che, dopo ulteriori interlocuzioni tra la Commissione europea e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il 25 giugno è stata notificata dal Dicastero una riformulazione del capo IV sulle false recensioni (TRIS/(2025) 0318) che, in assenza di ulteriori richieste da parte delle Istituzioni europee, potrebbe essere presentata tramite emendamenti al provvedimento in esame.
Quanto alle audizioni in corso, rende noto che alcuni soggetti contattati, tra cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), hanno comunicato che preferiscono inviare un documento scritto.
Prende atto la Commissione.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) sul disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, che si compone di 18 articoli, suddivisi in tre titoli. Nel richiamare la relazione illustrativa, osserva che il disegno di legge si propone di offrire una maggior tutela, in materia di reati agroalimentari, in termini di specificità delle condotte sanzionate e di inasprimento del relativo impianto punitivo, intervenendo altresì sulla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare.
Illustra quindi il titolo I (articoli da 1 a 5), dedicato alle sanzioni penali, sottolineando che l'articolo 1 disciplina i nuovi reati di frode alimentare, commercio di alimenti con segni mendaci e agropirateria, e stabilisce per essi un inasprimento del trattamento sanzionatorio, anche attraverso l'introduzione di ulteriori pene accessorie e della confisca obbligatoria e per equivalente. Sono introdotte particolari circostanze aggravanti e, in ragione della nuova normativa delineata, sono abrogate le disposizioni superflue, superate o in contraddizione con essa.
Dà indi conto dell'articolo 2, che armonizza le novità introdotte con il codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, intervenendo sulla disciplina in materia di indagini su attività di prelievo e campionamento, di intercettazioni telefoniche e di destinazione a scopi benefici degli alimenti sequestrati o confiscati in favore di enti pubblici o associazioni e consorzi con compiti assistenziali.
Puntualizza poi che i delitti di cui agli articoli 517-*septies* e 517-*novies* del codice penale vengono inclusi nell'elenco delle fattispecie per cui è consentito lo strumento investigativo delle operazioni sotto copertura (articolo 3), mentre a tutte le nuove fattispecie viene estesa la disciplina prevista dall'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sulla destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria (articolo 4). Inoltre, viene espunto il riferimento ai prodotti alimentari nelle pertinenti disposizioni contenute nella legge finanziaria 2004 (articolo 5).
Passa ad esaminare il titolo II, dedicato alle sanzioni amministrative, che al capo I apporta modifiche alla vigente disciplina sanzionatoria in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (articolo 6) nonché in materia di rintracciabilità (articolo 7). Il capo II, analogamente, interviene sulla disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione sugli alimenti ai consumatori (articolo 8) ed afferenti alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari (articolo 9), per concludere con un intervento sul quadro sanzionatorio in materia di riproduzione animale (articolo 10).
Il capo III - prosegue la Relatrice - interessa specificatamente il settore lattiero-caseario, nell'ottica di realizzare la più ampia tutela dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del relativo

settore di mercato attraverso l'istituzione di una nuova piattaforma informatizzata sulle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati (articolo 11) e con la previsione di un Piano straordinario di controlli nazionali, per garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità del latte, con particolare attenzione a quello di bufala e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta o indicazione geografica tipica nelle diverse fasi di produzione e commercializzazione (articolo 12).
Precisa altresì che il capo IV, nell'ambito della disciplina di controllo del settore agroalimentare, introduce il blocco ufficiale temporaneo dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione in caso di riscontrata inosservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa (articolo 13); inoltre, istituisce la cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare, al fine di garantirne una maggiore efficacia nell'ambito della prevenzione e della repressione delle frodi e delle pratiche sleali (articolo 14), e introduce cause interdittive alla costituzione di centri di assistenza agricola (CAA), oltre a specifici illeciti amministrativi ad essi riferibili, prevedendo una specifica destinazione delle somme riscosse a titolo di sanzione (articolo 15), e ad una disposizione atta a scoraggiare un inadempimento ricorrente presso alcuni produttori vitivinicoli (articolo 16).
Avviandosi alla conclusione, illustra il capo V, che opera un riassetto della normativa vigente sul regime sanzionatorio in materia di pesca marittima (articolo 17). Il titolo III, in ultimo, contiene le disposizioni transitorie e finali con la clausola di invarianza finanziaria (articolo 18).
Il PRESIDENTE, nel dichiarare aperta la discussione generale, fa presente che la proposta di parere sarà votata a partire dalla settimana prossima, in relazione ai lavori presso la Commissione di merito.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(1412) *BERGESIO e altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*
(1476) *DE CRISTOFARO. - Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi*
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 24 giugno.
Il PRESIDENTE comunica che la relatrice ha presentato gli emendamenti 22.100 e 26.100, in allegato al resoconto, di recepimento del parere della Commissione affari costituzionali.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1412

Art. 22

22.100

La Relatrice

*All'articolo 22, comma 1, sostituire le parole: «*promuovono» *con le seguenti: «*possono promuovere».

Art. 26

26.100

La Relatrice

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: «*1-*bis*. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

1.4.2.4.2. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 224(pom.) del 09/07/2025

collegamento al documento su www.senato.it

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)
MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 2025
224ª Seduta
Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 13.
IN SEDE CONSULTIVA
(1565) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali***
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)
Riferisce alla Commissione il relatore AMIDEI (*FdI*), segnalando per quanto di interesse l'articolo 4, comma 5, che proroga l'operatività di alcune esenzioni fiscali e contributive disposte a favore delle imprese ubicate all'interno della Zona franca istituita nei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016, che abbiano subito riduzione di fatturato in conseguenza del sisma.
Dopo aver accennato all'articolo 5, comma 7, che incrementa di 10 milioni di euro la sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) dedicata agli enti del Terzo settore, illustra l'articolo 8, che proroga dal 1° luglio 2025 al 1° gennaio 2026 la data di entrata in vigore dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate (cosiddetta "*Sugar Tax*").
Dà indi conto dell'articolo 14, che dispone l'erogazione di contributi destinati sia alla creazione, alla riqualificazione e all'ammodernamento di alloggi destinati, a condizioni agevolate, ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, sia al sostegno dei costi di locazione sostenuti dai lavoratori stessi. Lo stanziamento previsto è pari a 44 milioni di euro per il 2025 e a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Si prevede che con decreto del Ministro del turismo siano definiti i costi ammissibili, le categorie dei beneficiari, le modalità di assegnazione e gestione degli alloggi (che dovranno mantenere canoni calmierati per almeno cinque anni, con riduzioni di almeno il 30 per cento rispetto ai valori di mercato), nonché i criteri e le modalità di controllo dei contributi erogati. Inoltre, viene prorogata al 31 marzo 2026 la possibilità di realizzare interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale con contributi a valere sul Fondo rotativo imprese, applicando tale proroga anche ai procedimenti amministrativi già in corso.
Dopo aver menzionato l'articolo 14, comma 5, che differisce dal 15 giugno al 15 dicembre 2025 taluni termini per la presentazione, da parte degli intestatari catastali, di atti di aggiornamento di mappe catastali e del catasto fabbricati relativi a strutture ricettive all'aperto, si sofferma sull'articolo 15,

comma 1, che estende anche al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la possibilità di rimodulare i rispettivi Programmi nazionali di sviluppo rurale. La norma è finalizzata a massimizzare l'assorbimento delle risorse residue del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), allocate sul Programma nazionale di sviluppo rurale (PNSR) 2014-2022, da utilizzare entro il temine del periodo di programmazione fissato al 31 dicembre 2025.

L'articolo 15, comma 2, prosegue il Relatore, incrementa la dotazione del Fondo per l'innovazione in agricoltura di 47 milioni di euro per l'anno 2025. Le finalità che la stessa disposizione intende perseguire consistono nel sostegno all'innovazione nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e, in particolare, nello sviluppo di colture resilienti ai cambiamenti climatici e di tecnologie volte ad incrementare la produttività e la competitività del settore primario, nonché a favorire la modernizzazione delle imprese agricole.

Descrive poi l'articolo 15, comma 3, che incrementa di un importo pari a 5 milioni di euro, per l'anno 2025, il Fondo per il sostegno della filiera suinicola, al fine di sostenere e indennizzare gli operatori della filiera suinicola che sono stati colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, dovute alle misure di contrasto della cosiddetta peste suina.

Fa notare inoltre che l'articolo 16 reca alcune modifiche all'articolo 62-*bis* del decreto-legge n. 73 del 2021 - con il quale era stata istituita la fondazione Centro italiano di ricerca per l'*automotive* - al fine di implementare la funzionalità di tale Centro di ricerca ampliandone le competenze e modificandone la denominazione in Istituto italiano di ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria. Al nuovo Istituto viene attribuita la competenza sui temi dell'intelligenza artificiale e sulle relative applicazioni industriali nel quadro del processo Industria 4.0 e della sua intera catena del valore, per la creazione di un'infrastruttura di ricerca applicata e innovazione che utilizzi i metodi dell'intelligenza artificiale. Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale. Da ultimo, si prevede che il contributo inziale, pari a 20 milioni di euro, venga erogato sulla base della programmazione e della rendicontazione economico-finanziaria, annuale e triennale e che la stessa sia collegata ai piani scientifici, annuali e pluriennali.

Riepiloga altresì i contenuti dell'articolo 17, recante una serie di disposizioni di sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane. Si prevede che possa essere utilizzato il cosiddetto "Fondo 394" per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che investono in India o che vi si approvvigionano o vi esportano, anche qualora facciano parte della filiera produttiva. Nel rispetto di alcuni requisiti, è inoltre ammesso anche il cofinanziamento a fondo perduto previsto dal Fondo per la promozione integrata. Gli aiuti sono concessi - nel limite di 200 milioni di euro - nel rispetto della disciplina sugli aiuti di stato, sulla base di deliberazioni del Comitato agevolazioni.

Passa poi ad esaminare l'articolo 18, che introduce delle modifiche in materia di incentivi all'investimento istituzionale in *start-up* innovative. In particolare, nel concetto di "investimenti qualificati" si ricomprendono, per mezzo di un'interpretazione autentica, "gli impegni vincolati a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati". Più precisamente, si ricomprendono anche gli impegni vincolanti ad investire e gli investimenti effettuati da Casse di previdenza e fondi pensione "indirettamente" in Fondi per il *venture capital* (FVC). Si modifica la condizione di accesso al regime di non imponibilità per i redditi derivanti da investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il *venture capital* effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria e dalle forme di previdenza complementare, prevedendo che i suddetti investimenti, dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento (5 per cento per l'anno 2026 e 10 per cento a partire dall'anno 2027) del paniere di investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente. Laddove gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare effettuino investimenti in piccole e medie imprese per il tramite di Fondi per il *venture capital*, ai fini del citato regime fiscale, si richiede che: l'importo totale delle risorse sia investito entro la durata del FVC e ciascuna PMI rispetti uno dei requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere *a*), *b*) e *c*), del regolamento (UE) n. 651/2014. Quest'ultima condizione è richiesta per gli investimenti che gli OICR effettuano per

almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in PMI non quotate residenti in Italia (o in uno Stato membro dell'Unione europea o Aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo), ai fini della loro qualificazione come FVC.
Avviandosi alla conclusione, cita l'articolo 20 sulla quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, che indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(957) ***Deputato Conte e altri - Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il relatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla 10ª Commissione.
Fa presente che l'articolo 1 reca una disciplina di delega al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva; un principio di delega, inoltre, prevede la revisione della vigilanza sugli enti cooperativi. Specifica che la disciplina di delega fa riferimento alle finalità dell'attuazione del diritto dei lavoratori a una retribuzione proporzionata e sufficiente - ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione -, del rafforzamento della contrattazione collettiva, della definizione di criteri che riconoscano l'applicazione dei trattamenti economici complessivi minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati, nonché agli obiettivi di: assicurare ai lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi; contrastare il lavoro sottopagato, anche in relazione a specifici modelli organizzativi del lavoro e a specifiche categorie di lavoratori; stimolare (nell'interesse dei lavoratori) il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel rispetto dei tempi stabiliti dalle parti sociali; contrastare i fenomeni di concorrenza sleale attuati mediante la diffusione di contratti collettivi intesi alla riduzione del costo del lavoro e delle tutele dei lavoratori (cosiddetto *dumping* contrattuale).
Evidenzia poi che la delega deve essere esercitata entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima, fatto salvo l'eventuale scorrimento del termine ai sensi del comma 3. Dall'ambito della disciplina di delega - ai sensi del successivo articolo 4 - sono esclusi i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche e i contratti collettivi ad essi applicabili. Le disposizioni finanziarie relative all'esercizio della delega sono stabilite dall'articolo 3, che prevede la neutralità degli effetti finanziari o, in caso di determinazione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la previa definizione dei relativi mezzi di copertura.
Quanto al principio di delega relativo alla riforma della vigilanza del sistema cooperativo, con particolare riguardo alle revisioni periodiche per la verifica dell'effettiva natura mutualistica, ricorda che la vigilanza sugli enti cooperativi è disciplinata, in via principale, dal decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. Essa compete al Ministero delle imprese e del *made in Italy* ed è intesa in via generale all'accertamento dei requisiti mutualistici e, tra gli altri ambiti, alla verifica della sussistenza dei requisiti per le agevolazioni tributarie, previdenziali o di altra natura.
Si sofferma poi sull'articolo 2, che reca una ulteriore delega al Governo, relativa, nell'ambito della normativa sulla retribuzione dei lavoratori e la contrattazione collettiva, al perfezionamento della disciplina dei controlli e allo sviluppo di procedure di informazione pubbliche e trasparenti. Per l'esercizio di tale delega, si enunciano le finalità di: incremento della trasparenza in materia di dinamiche salariali e contrattuali a livello nazionale, territoriale e per ciascuna categoria di lavoratori e ciascun settore di attività; contrasto efficace del *dumping* contrattuale, dei fenomeni di concorrenza sleale, dell'evasione fiscale e contributiva e del ricorso a forme di lavoro sommerso o irregolare in danno dei lavoratori. La delega deve essere esercitata entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima, fatto salvo l'eventuale scorrimento del termine.
Tra i principi e criteri della delega, segnala, infine, la razionalizzazione delle modalità di comunicazione tra le imprese e gli enti pubblici in materia di retribuzioni e applicazione della

contrattazione collettiva, con la definizione di strumenti che rendano effettiva, certa ed efficace l'acquisizione dei dati concernenti l'applicazione della contrattazione collettiva a livello nazionale, territoriale e per ciascuna categoria di lavoratori nonché dei dati afferenti ai trattamenti retributivi effettivamente riconosciuti ai lavoratori.
Anticipa, conclusivamente, l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.
Poiché non vi sono richieste di intervento in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere favorevole del relatore.
La senatrice BEVILACQUA (*M5S*), nel preannunciare il voto contrario del Gruppo del Movimento 5 Stelle, ritiene che il provvedimento in esame sia espressione del rifiuto del Governo in carica di intervenire con riforme sostanziali in favore dei circa quattro milioni di lavoratori poveri presenti nel Paese.
Evidenzia, per contro, che la misura del salario minimo è presente in ventidue dei ventisette Stati membri dell'Unione europea e, in taluni di essi, tra i quali menziona la Germania, alla presenza del salario minimo si è accompagnata una stabile crescita salariale che ha consentito a tutti i lavoratori di godere attualmente di una retribuzione dignitosa. Ad una tendenza di generalizzata crescita salariale in ambito europeo - prosegue l'oratrice - si contrappone la situazione italiana, caratterizzata da salari in decremento e inadeguati rispetto al crescente costo della vita.
Dopo aver sottolineato che i lavoratori poveri rappresentano il 25 per cento delle persone che si rivolgono ad enti di beneficenza, ribadisce che, a suo avviso, il Governo in carica e la maggioranza, con il provvedimento in esame, dimostrano di non voler dare concreta attuazione al diritto dei lavoratori - costituzionalmente sancito - ad una retribuzione dignitosa.
Il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*), condivise nel merito le considerazioni svolte dalla senatrice Bevilacqua, pone in evidenza le difficoltà che le famiglie si trovano quotidianamente ad affrontare a fronte di una costante crescita del costo della vita e di una erogazione di servizi prestata, in misura sempre maggiore, dal settore privato.
Osserva che le suddette difficoltà finiscono per acuire la divaricazione tra coloro che possono e coloro che non possono sostenere uno stile di vita medio.
Reputa, al riguardo, che il Governo dovrebbe impegnarsi per ridurre le disuguaglianze sociali e sottolinea che l'adeguamento dei salari al costo della vita costituisce uno strumento primario per intervenire in tale direzione.
Alla luce delle considerazioni svolte, dichiara il voto contrario del Gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore.
Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore è posta in votazione e approvata.

(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio.
Il PRESIDENTE comunica che la Commissione giustizia potrebbe svolgere un ciclo di audizioni.
Pertanto, la conclusione dell'esame con la votazione del parere sarà valutata in relazione all'andamento dei lavori presso la sede di merito.
Prende atto la Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1484) ***Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese***
(37) ***MANCA e MARTELLA. - Misure per la promozione e il sostegno delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative***
(565) ***Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni in materia di assunzioni al fine di favorire innovazione, sviluppo e competitività delle piccole e medie imprese***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che sono tuttora in corso le audizioni.
Sull'ordine dei lavori, ha la parola la senatrice BEVILACQUA (*M5S*), la quale, evidenziato che in sede di audizioni si è fatto cenno ad una proposta di modifica, già notificata dal Governo alla Commissione europea, che inciderebbe in modo sostanziale su alcune parti del provvedimento in esame, domanda se sia possibile disporre formalmente di tale proposta in fase di predisposizione degli emendamenti.
Il PRESIDENTE, in risposta, precisa che la suddetta proposta, avente ad oggetto solo il capo IV del provvedimento in esame, in materia di recensioni *on line*, sarà presumibilmente oggetto di emendamenti d'iniziativa dei relatori presentati, al pari delle altre proposte emendative, alla scadenza del termine che sarà fissato per la presentazione degli emendamenti.
Prende atto la Commissione.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1561) ***Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi***

(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio.
Il PRESIDENTE comunica che nella giornata di ieri sono iniziate le audizioni, tuttora in corso. In merito alle audizioni previste questa sera alle ore 19, fa presente che esse avranno inizio al termine dei lavori dell'Assemblea. Comunica altresì che i documenti pervenuti saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.
Prende atto la Commissione.
Il PRESIDENTE comunica poi che sul testo sono pervenuti i pareri della Commissione affari costituzionali, di tenore non ostativo con una osservazione, della 10ª Commissione, di tenore favorevole, nonché del Comitato per la legislazione.
Ricorda infine che la discussione generale è tuttora aperta e si concluderà la prossima settimana, nella quale si procederà anche all'illustrazione degli emendamenti.
Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), intervenendo sull'ordine dei lavori, suggerisce, fermi restando i tempi necessari per la conversione del decreto-legge, di riconsiderare il termine fissato per la presentazione degli emendamenti, al fine di poter tener conto, in sede di elaborazione delle proposte emendative, dei contenuti dell'accordo di programma interistituzionale per la decarbonizzazione dello stabilimento *ex* Ilva di Taranto, cui si dovrebbe pervenire, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il prossimo 15 luglio.
Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che l'avvio del provvedimento in Assemblea è fissato alla settimana del 21 luglio, invita a considerare che uno slittamento del termine per la presentazione degli emendamenti potrebbe comprimere l'istruttoria sulle proposte emendative. Occorre inoltre tener conto dei riflessi negativi che un eventuale ritardo nell'esame del provvedimento in titolo potrebbe produrre su altri comparti che, come l'*ex* Ilva, sono oggetto dello stesso.
Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) domanda al Presidente se sia possibile posticipare l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea, impegnandosi - a nome del proprio Gruppo - a garantire un *iter* rapido in Commissione.
Il PRESIDENTE assicura che verificherà, nelle opportune sedi, i tempi effettivi per l'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea. Qualora se ne presentino le circostanze, prefigura la possibilità di una eventuale riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti oppure di una posticipazione di tale termine a mercoledì 16 luglio, previo accordo tra tutti i Gruppi.
Non facendosi obiezioni, così resta stabilito.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1412) ***BERGESIO e altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***

(1476) ***DE CRISTOFARO. - Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 1° luglio.

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Ambrogio ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 1.5, 2.4, 2.18, 4.3, 5.1, 6.6, 7.4, 9.1, 9.6, 10.5, 11.1, 12.3, 13.2, 14.2, 15.1, 16.1, 18.2, 20.2, 21.1, 21.7, 22.1, 23.1, 25.1, 25.2.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la governance dei dati e dell'interoperabilità, la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni (COM(2025) 236 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il presidente relatore DE CARLO (*FdI*) comunica che, alla scadenza, sono pervenute proposte di audizione, il cui svolgimento avrà inizio nelle prossime settimane, compatibilmente con le urgenze su cui è impegnata la Commissione. Gli eventuali documenti pervenuti saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

1.4.2.4.3. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 225(ant.) del 16/07/2025

collegamento al documento su www.senato.it

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)
MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2025
225ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 8,30.
IN SEDE CONSULTIVA
(1579) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il relatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, segnalando che l'articolo 2-*bis*, introdotto in prima lettura, autorizza la spesa di 1,17 milioni di euro per l'anno 2025 e di 0,48 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 al fine di incrementare le risorse per il monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi.
Illustra poi l'articolo 6, comma 1, secondo cui, a seguito della modifica introdotta dalla Camera, l'articolo 04, comma 1, del decreto-legge n. 400 del 1993, avente ad oggetto l'aggiornamento annuale dei canoni delle concessioni demaniali marittime, si interpreta nel senso che l'aggiornamento stesso - effettuato con decreto ministeriale sulla base della media fra gli indici ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e l'indice dei prezzi per il mercato all'ingrosso - in caso di mancanza del secondo indice, in quanto non prodotto o non diffuso dall'istituto di statistica, utilizzi, in sostituzione, l'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali.
Dà indi conto dell'articolo 6, comma 2, che stabilisce l'inizio e il termine della stagione balneare, al fine di individuare misure di sicurezza della balneazione omogenee su tutto il territorio nazionale e di ordinato governo del territorio. In particolare, si dispone che, per ogni anno, la stagione balneare inizia la terza settimana di maggio e si conclude la terza settimana di settembre. La disposizione in esame riconosce alle regioni e agli enti locali la possibilità di anticipare o posticipare di una settimana l'inizio e la fine della stagione balneare.
Descrive inoltre l'articolo 13, che interviene sulla disciplina relativa all'individuazione delle aree

territoriali in cui prevedere l'installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER), in particolare delle cosiddette aree di accelerazione, implementando così l'attuazione della normativa europea in materia. Nello specifico si prevede che sia modificata la modalità di individuazione, da parte dei piani regionali, delle aree di accelerazione (ora da individuare nelle cosiddette aree idonee definite tali *ex lege*), disponendo poi che siano ritenute aree di accelerazione anche le aree industriali ricadenti nella mappatura operata dal Gestore dei servizi energetici (GSE). Le zone di accelerazione così individuate costituiscono il contenuto minimo inderogabile dei predetti piani regionali. Si introduce poi una norma che definisce zone di accelerazione, in relazione agli interventi in attività libera e agli interventi in regime di procedura abilitativa semplificata (PAS), le aree industriali, come definite dagli strumenti urbanistici locali, ricadenti nella mappatura del territorio nazionale operata dal GSE.

L'articolo 13, prosegue il Relatore, dispone altresì che la sottoposizione del piano di individuazione delle zone di accelerazione per gli impianti a FER alla valutazione ambientale strategica (VAS) debba avvenire entro il 31 agosto 2025, prevedendo l'esercizio dei poteri sostitutivi statali in caso di inosservanza dei termini procedimentali. Inoltre, in relazione a tali zone di accelerazione così individuate, resta ferma la possibilità per le regioni e le province autonome di indicare, nei piani, ulteriori impianti a FER, gli impianti di stoccaggio e le altre opere connesse. Infine, si dispone che la procedura di VAS si svolga secondo le modalità previste dal codice dell'ambiente per i piani sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede statale, con riduzione dei termini procedimentali della metà.

Il presidente DE CARLO, constatando che non vi sono richieste di intervento nel dibattito, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) propone di esprimere un parere favorevole.

Il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*) rileva criticamente come il provvedimento non risolva affatto i problemi del comparto, essendo privo di una strategia ferroviaria, di misure per i porti, di disposizioni per la messa in sicurezza dei territori, nonché di azioni per gli aeroporti. Registra dunque con disappunto che l'unica priorità, a livello infrastrutturale, per l'Esecutivo sembra essere il ponte sullo stretto di Messina, anziché lo sviluppo delle reti esistenti.

Giudica peraltro assai grave l'indebolimento dei controlli antimafia nel settore dell'autotrasporto, reputando che ciò rappresenti una scelta inaccettabile.

Stigmatizza altresì il tentativo di imporre una tassa sulle vacanze attraverso l'aumento dei pedaggi autostradali, che è stato evitato grazie all'intervento delle opposizioni.

Lamenta poi la decurtazione delle risorse per le Province, nonostante queste ultime gestiscano una rete stradale assai estesa e abbiano importanti compiti di manutenzione.

Alla luce di tali motivazioni, dichiara il convinto voto contrario del proprio Gruppo.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

(1146-B) ***Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8ª e 10ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Il PRESIDENTE precisa che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, nell'esame in terza lettura si discute soltanto delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Cede quindi la parola al relatore.

Il relatore AMIDEI (*FdI*), dopo aver ricordato che, durante l'esame in Senato, la 9a Commissione ha reso un parere favorevole con osservazioni riferite all'articolo 21, si sofferma sull'articolo 5, in base al quale lo Stato e le altre autorità pubbliche promuovono l'utilizzo dell'intelligenza artificiale (IA) - anche mediante l'applicazione della robotica - nei settori produttivi per migliorare la produttività e la competitività del sistema economico nazionale, nonché per supportare - in base alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati - il tessuto nazionale produttivo, costituito principalmente di microimprese e di piccole e medie imprese.

Illustra poi l'articolo 19, che definisce la *governance* italiana sull'intelligenza artificiale, dettando

disposizioni in materia di Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale. A seguito di modifiche introdotte nel corso dell'esame alla Camera, si istituisce un Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo sugli enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale. Tale organo è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'autorità politica delegata e composto, tra gli altri, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*. Dopo aver sottolineato che alle sedute del Comitato possono essere invitati anche altri soggetti interessati, dà conto delle funzioni del Comitato, volte a migliorare l'attuazione della Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale mediante: il coordinamento dell'azione di indirizzo e promozione delle attività di ricerca, di sperimentazione, di sviluppo, di adozione e di applicazione di sistemi e modelli di IA svolte da enti nazionali pubblici o privati, comprese le fondazioni, che sono soggetti a vigilanza o finanziamento pubblico e che operano nel campo dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale; il coordinamento sulle attività di indirizzo delle politiche di formazione nelle competenze digitali e dell'IA svolte dai citati enti.
Propone conclusivamente l'espressione di un parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito né in dichiarazione di voto, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

(1565) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali***

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.
Il PRESIDENTE constata che non vi sono richieste di intervento in discussione generale e dichiara conclusa tale fase procedurale.
Il relatore AMIDEI (*FdI*) propone l'espressione di un parere favorevole.
Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.
Il PRESIDENTE ricorda che, presso la sede di merito, giovedì 17 luglio inizierà lo svolgimento del ciclo di audizioni. Propone pertanto di rinviare la votazione dello schema di parere.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1566) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024***
(1567) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025***

(Parere alla 5ª Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul disegno di legge n. 1566. Parere favorevole sul disegno di legge n. 1567)
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) riferisce anzitutto sul disegno di legge n. 1566, ricordando che il rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica, adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria. Sottolinea che il rendiconto è costituito da due parti: il conto del bilancio, che espone l'entità effettiva delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento; il conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato. In un apposito allegato tecnico al conto consuntivo di ogni Ministero sono esposti i risultati disaggregati per unità elementari di bilancio ricompresi in ciascuna unità di voto. Dopo aver rammentato che l'esame parlamentare del conto del bilancio costituisce la verifica del fatto che, in sede di gestione, il Governo ha eseguito lo schema di previsione per l'entrata e di autorizzazione per la spesa nei termini stabiliti con la legge di bilancio, precisa che è allegata, per ciascuna amministrazione, una Nota integrativa, che espone le risultanze della gestione delle entrate e della spesa, elaborata in modo confrontabile con la corrispondente Nota al bilancio di previsione. La Nota integrativa illustra: per ciascun programma, con

riferimento alle azioni, i risultati finanziari per categorie economiche di spesa motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali e quelle finali indicate nel rendiconto; l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella Nota integrativa al bilancio, motivando gli eventuali scostamenti.

Per quanto di interesse, analizzando le missioni di competenza, segnala che aumenta la sua incidenza sul totale degli impegni di spesa primaria la Missione 11, "Competitività e sviluppo delle imprese", che pesa per il 10,2 per cento sul totale della spesa primaria (dato in aumento rispetto al 6,6 per cento del 2023). L'importo principale di tale Missione 11 è costituito dagli impegni per il programma "Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità" (ovvero, crediti d'imposta ed altre esenzioni o riduzioni), per un totale di 62,2 miliardi (75,6 per cento della Missione), in netto aumento rispetto al 2023. In particolare, di tale programma, 43,2 miliardi sono stati impiegati per gli incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico; 4,3 miliardi per la riduzione del cuneo fiscale; 3,4 miliardi di sgravi fiscali per il settore creditizio e bancario; 6,3 miliardi di agevolazioni per particolari aree territoriali; 1,5 miliardi per il settore dell'autotrasporto. Si segnala inoltre l'impiego, nel programma "Incentivazione del sistema produttivo", al cui interno gli importi sono ripartiti tra le garanzie e sostegno al credito alle piccole e medie imprese, di finanziamenti agevolati alle imprese in generale.

Gli obiettivi delle Note integrative si distinguono in strategici, che misurano i risultati raggiunti in attuazione di una delle priorità politiche stabilite dal Governo, e strutturali, che misurano i risultati da raggiungere in termini di miglioramento dell'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa non direttamente connessi con l'attuazione delle priorità politiche. Alcune amministrazioni, come il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, hanno rendicontato prevalentemente obiettivi strategici.

L'altra componente fondamentale delle Note integrative - prosegue il Relatore - è costituita dagli indicatori che rappresentano lo strumento di misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi. Gli indicatori possono essere classificati in quattro tipologie: indicatore di realizzazione finanziaria, che indica l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo o dell'intervento; indicatore di realizzazione fisica, che rappresenta il volume dei prodotti e dei servizi erogati; indicatore di risultato, che rappresenta l'esito più immediato del programma di spesa; indicatore di impatto, che esprime l'impatto che il programma di spesa, insieme ad altri enti e a fattori esterni, produce sulla collettività e sull'ambiente. Il Ministero dell'agricoltura ha raggiunto il 100 per cento degli indicatori, il Dicastero delle imprese il 70,45 per cento e il Turismo l'88,10 per cento.

Passando al disegno di legge n. 1567, il Relatore rammenta che l'assestamento è previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio, anche in base alla consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente. Come sottolineato nella relazione illustrativa del disegno di legge, le proposte di assestamento determinano, in particolare, un incremento degli stanziamenti di bilancio per allinearli a quanto previsto nel Documento di finanza pubblica 2025. Con riferimento, infine, alle missioni del bilancio dello Stato, le proposte di assestamento determinano, tra l'altro, l'aumento degli stanziamenti per la citata Missione "Competitività e sviluppo delle imprese". Evidenzia, in particolare, con riferimento al programma "Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità", +4.555 milioni aggiuntivi destinati ai crediti di imposta fruiti dalle imprese. Tra le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento rientrano anche le operazioni di rimodulazione tra le dotazioni finanziarie a legislazione vigente. Infine, le proposte di rimodulazioni relative a spese predeterminate per legge sono esposte in appositi prospetti, allegati a ciascuno stato previsione dei Ministeri. In conclusione, fa presente che nel disegno di legge di assestamento alcuni Ministeri hanno effettuato rimodulazioni di fattori legislativi che riguardano, tra gli altri, i Dicasteri delle imprese e del turismo.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare aperta la discussione generale, domanda se si voglia procedere alla votazione dello schema di parere nella seduta odierna oppure se sia preferibile rinviare alla seduta già convocata questa sera o alla prossima settimana.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) propone di procedere alla votazione nella seduta in corso.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) propone l'espressione di un parere favorevole su ciascun disegno di legge.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori su ciascun provvedimento, la Commissione approva le proposte di parere favorevole del relatore.
IN SEDE REFERENTE
(1561) ***Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.
Il PRESIDENTE, nel ricordare che è aperta la discussione generale, comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 5ª e 8ª, di tenore, rispettivamente, non ostativo e favorevole.
Alla luce della calendarizzazione del disegno di legge in Assemblea a partire dalla settimana prossima e ricordando che, su richiesta del Gruppo del Partito democratico, il termine per la presentazione degli emendamenti è stato posticipato ad oggi, alle ore 12, ritiene preferibile concordare ora la fissazione di un termine per eventuali subemendamenti qualora, alla scadenza, fossero presentati emendamenti da parte del Governo o del relatore.
La Commissione conviene quindi di fissare a venerdì 18 luglio, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti, qualora giungessero proposte emendative da parte del Governo o del relatore.
In discussione generale prende la parola il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), precisando che la richiesta di posticipazione del termine per la presentazione degli emendamenti era motivata dall'esigenza di fare chiarezza sul destino dell'ex ILVA, alla luce dell'incontro tenutosi ieri.
Considerato quindi che nel suddetto incontro con le istituzioni interessate non si è giunti ad alcun accordo, stigmatizza che si proceda alla conversione del decreto-legge senza conoscere le prospettive del polo siderurgico, né le reali intenzioni del Governo.
Dopo aver ricordato che durante le audizioni dei commissari straordinari è emerso che i 200 milioni di euro potranno consentire la continuità produttiva solo per qualche mese, in attesa che si individui un nuovo acquirente, pone l'accento sulla situazione di emergenza e sulle incognite finanziarie, occupazionali, ambientali e industriali del sito, nonostante in questa legislatura si sia intervenuti con numerosi provvedimenti d'urgenza.
Critica quindi che il Governo non abbia saputo indicare una direzione certa, tanto più che l'ipotesi di accordo è slittata al 31 luglio, delineando scenari a suo avviso non positivi. Manifesta peraltro stupore per le dichiarazioni di soddisfazione del ministro Urso, nonostante l'unica decisione assunta sia stata di demandare ad una apposita commissione la verifica delle opzioni possibili entro il 28 luglio.
Nel giudicare gravi tali circostanze, chiede al Presidente di verificare l'eventualità di una posticipazione dell'avvio dell'esame in Assemblea del provvedimento in titolo, onde consentire al Parlamento di conoscere quali siano le reali soluzioni in campo.
Registra dunque con disappunto il fallimento del Governo e la mancata individuazione di una strategia per l'acciaio, considerato che non è andata in porto la vendita degli impianti a Baku Steel Company, tanto che occorre riaprire il percorso per individuare un nuovo investitore, come ammesso dallo stesso ministro Urso.
Nel reputare preoccupanti i futuri sviluppi, rileva criticamente anche il peggioramento del contesto occupazionale, testimoniato dall'audizione delle organizzazioni sindacali. Si tratta infatti di una situazione a suo avviso delicata, che potrebbe avere conseguenze drammatiche anche sul piano sociale.
Lamenta altresì l'abbandono delle politiche di decarbonizzazione, tenuto conto che il preridotto si realizzerà senza il ricorso a fonti rinnovabili. A livello ambientale, osserva peraltro che è imminente la decisione della conferenza di servizi per l'autorizzazione integrata ambientale, in un contesto che non è stato ancora definito. Considerato che le criticità non sono state risolte negli ultimi tre anni, sollecita una riflessione seria e approfondita, preannunciando numerose proposte emendative da parte del suo Gruppo.
La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) rammenta a sua volta il travagliato *iter* che hanno attraversato

gli impianti dell'ex ILVA e si associa alla richiesta di verificare la posticipazione dell'inizio dell'esame in Assemblea.

Nel preannunciare a sua volta la presentazione di proposte emendative per apportare gli opportuni correttivi al testo, si dichiara incredula dinanzi alla soddisfazione espressa dal ministro Urso su una vertenza che giudica dolorosa. Afferma poi che il provvedimento rischia di perpetrare un modello fallimentare, a conferma di una visione a suo avviso anacronistica, che consiste nell'ennesima iniezione di denaro pubblico, senza conoscere realmente le modalità di utilizzo di tali risorse.

Critica poi l'articolo 2, che giudica un tradimento delle aspettative per un futuro sostenibile, nonché un passo indietro rispetto al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In proposito, tiene a sottolineare la centralità, per il proprio schieramento, della tutela dell'ambiente e della salute, nonché del contrasto all'inquinamento. Il provvedimento vanifica dunque gli sforzi avviati per la decarbonizzazione e conferma un modello emergenziale ancora basato sui combustibili fossili, come il gas, con un impatto ambientale a suo avviso devastante.

Nel reputare inaccettabili tali scelte, che condannano ancora una volta la città di Taranto ad un futuro di malattia e inquinamento, sottolinea come l'impiego di idrogeno verde non rappresenti un'utopia, ma sia legato meramente alla volontà di avviare un serio progetto di bonifica.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.

1.4.2.4.4. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 232(pom.) del 05/08/2025

collegamento al documento su www.senato.it

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 5 AGOSTO 2025
232ª Seduta
Presidenza del Presidente
DE CARLO

La seduta inizia alle ore 13,45.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica (n. 287)
(Parere al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 9 marzo 2022, n. 23. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta antimeridiana del 30 luglio.
Non essendoci interventi in discussione generale, il presidente relatore DE CARLO (*FdI*) propone l'espressione di un parere favorevole.
Interviene la senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) per dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo, esprimendo particolare apprezzamento per la percentuale del 40 per cento destinata alla ricerca e all'innovazione, che dimostra la volontà di sostenere lo sviluppo tecnologico e scientifico del comparto. Nel condividere la direzione tracciata dal provvedimento, si augura un conseguente impegno del Governo.
Anche la senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*) e il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*) dichiarano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere favorevole del Presidente relatore è posto ai voti e approvato dalla Commissione.
Il PRESIDENTE registra con soddisfazione l'unanimità dei consensi.
IN SEDE REFERENTE
(1578) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta antimeridiana del 30 luglio.
Il PRESIDENTE comunica che, a seguito del conflitto di competenza sollevato dalla 8a Commissione, la Presidenza del Senato ha confermato l'assegnazione alla sola 9a Commissione, sollecitando a dare il più ampio rilievo al parere della 8a Commissione.
Propone poi di avviare il ciclo di audizioni alla ripresa dei lavori, dopo la pausa estiva.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la governance dei dati e dell'interoperabilità, la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni (COM(2025) 236 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il presidente relatore DE CARLO (*FdI*) propone di considerare concluso il ciclo di audizioni sull'atto in titolo, assicurando che saranno richiesti anche contributi scritti ai soggetti non auditi. Fa presente poi che a settembre sarà messo a disposizione dei senatori uno schema di risoluzione, su cui auspica il contributo di tutti i Gruppi.

La Commissione conviene sulle proposte del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 16 luglio.

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'andamento dei lavori presso la Commissione di merito, propone di procedere alla votazione del parere alla ripresa dei lavori, dopo la pausa estiva.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,50.

1.4.2.4.5. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 233(pom.) del 10/09/2025

collegamento al documento su www.senato.it

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)
MERCOLEDÌ 10 SETTEMBRE 2025
233ª Seduta
Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy *Bitonci.*
La seduta inizia alle ore 14,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(1625) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi***
(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) riferisce sul provvedimento in titolo, segnalando l'articolo 1 che, al comma 1, lettera *a)*, prevede una modifica all'articolo 212 del testo unico in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, inserendo un nuovo comma 19-*ter* , relativo all'Albo nazionale dei gestori ambientali. Specifica che viene contemplata una sanzione amministrativa accessoria per le imprese di trasporto iscritte all'Albo degli autotrasportatori per conto terzi, laddove le predette imprese commettano una delle violazioni previste dal titolo VI della parte quarta del predetto testo unico, risultando così destinatarie tanto delle sanzioni previste per ciascuna violazione quanto della sanzione della sospensione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi per un periodo da quindici giorni a due mesi.
Si sofferma, quindi, sulle lettere *b), c), d), e), f), g) e h)* del medesimo articolo 1, comma 1, recanti il gruppo di interventi che attengono alla disciplina dei rifiuti. In particolare - precisa il Relatore - viene riorganizzata la tutela penale dell'ambiente in relazione alle condotte di abbandono di rifiuti: lo schema di decreto-legge realizza tre livelli progressivi di offesa, cui corrispondono tre distinti reati.
Il primo reato, che resta una contravvenzione, punisce il mero abbandono di rifiuti non pericolosi con pene, tuttavia, più severe di quelle attualmente previste. L'intervento si completa con la previsione di una fattispecie soggettivamente qualificata (titolari di imprese e responsabili di enti) punita sempre a titolo di contravvenzione, ma con una pena più elevata.
Il secondo reato abbraccia le ipotesi di «abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari», punendo con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee nelle due seguenti ipotesi: se dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo,

ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; se il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Anche con riferimento a tale ipotesi, è previsto un aggravamento di pena in relazione alla qualità soggettiva degli autori che siano titolari di imprese o responsabili di enti.
Il terzo reato s'incentra sull'abbandono di rifiuti pericolosi, che è configurabile quando l'abbandono medesimo avvenga in violazione delle disposizioni extra-penali sopra menzionate, con un aumento di pena in caso di pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, del pericolo di compromissione o deterioramento degli elementi essenziali dell'ecosistema ovvero quando l'abbandono medesimo avvenga in siti contaminati o potenzialmente tali, secondo le previsioni della legislazione speciale. Anche con riferimento a tale ipotesi, è previsto un aggravamento di pena in relazione alla qualità soggettiva degli autori che siano titolari di imprese o responsabili di enti.
Fa indi cenno agli ulteriori interventi che riguardano la gestione non autorizzata di rifiuti, preordinati a trasformare gli illeciti in esso previsti in delitti con le modifiche conseguenti anche dal punto di vista delle misure di sicurezza patrimoniali e delle sanzioni amministrative accessorie. Anche in ordine a tali ipotesi sono garantiti i trattamenti sanzionatori più severi per i casi in cui la lesione, sia pure a livello di pericolo, raggiunga i beni della vita, dell'incolumità delle persone e dell'ambiente; analogamente, dunque, a quanto operato con riferimento alle ipotesi di abbandono di rifiuti.
Evidenzia poi che il provvedimento reca, inoltre, disposizioni modificatrici della fattispecie di reato concernenti la combustione illecita di rifiuti, mediante la previsione di un più grave trattamento sanzionatorio là dove si verifichino le conseguenze del pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, del pericolo di compromissione o deterioramento degli elementi essenziali dell'ecosistema ovvero qualora la combustione avvenga in siti contaminati o potenzialmente tali, secondo le previsioni della legislazione speciale. Analogo inasprimento del trattamento sanzionatorio è attuato con riferimento alla spedizione illegale dei rifiuti. Si è poi prevista un'aggravante speciale per i delitti citati quando i fatti sono commessi nell'ambito nell'attività organizzata di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.
Dopo aver fatto menzione dell'articolo 2, che introduce modifiche al codice penale in coerenza con l'esigenza di rafforzare l'attività di contrasto, dà conto dell'articolo 5, il quale estende il catalogo di reati per i quali può essere disposta la misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende, includendovi alcune ipotesi di illeciti penali in materia di rifiuti.
Passa, quindi, ad illustrare l'articolo 8, sottolineando che esso si inserisce nel contesto della tutela ambientale e della salvaguardia della salute pubblica con l'obiettivo di rafforzare gli strumenti a disposizione degli organi preposti al controllo e alla repressione dei reati ambientali. In particolare, si introduce la possibilità, nell'ambito delle attività investigative e di accertamento delle violazioni previste da specifiche disposizioni del codice penale e del codice dell'ambiente, di avvalersi dei dati contenuti nella Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
Sulla base della relazione illustrativa, ricorda che la Carta nazionale rappresenta uno strumento digitale avanzato, costruito mediante analisi di ortofotografie ad alta precisione, dati multi-temporali provenienti dai satelliti e aggiornamenti sistematici su base triennale, che consente l'identificazione di poligoni di uso agricolo e non agricolo, la valutazione di variazioni morfologiche e chimico-fisiche del suolo, il monitoraggio di abbandoni, urbanizzazioni irregolari, evoluzione delle aree boschive, la mappatura di suoli inutilizzati o degradati da recuperare, nonché la verifica di conformità degli usi del suolo agli aiuti della politica agricola comune (PAC). Le alterazioni della morfologia del suolo, spesso connesse a fenomeni di inquinamento industriale, abbandono di rifiuti o interramenti illeciti, possono compromettere gravemente le funzioni ecologiche e produttive della matrice suolo. L'articolo in esame - chiarisce il Relatore - consente di orientare le potenzialità della Carta nazionale dell'uso del suolo anche verso finalità ambientali e giudiziarie, rafforzando gli strumenti a disposizione degli organi di controllo e repressione.
Conclude accennando all'articolo 9, che individua le misure urgenti per il finanziamento dell'attività di

ripristino ambientale e bonifica nella Terra dei Fuochi.
Il PRESIDENTE, preso atto che non ci sono richieste di intervento in discussione generale, invita il relatore ad esprimersi sul disegno di legge in titolo.
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) propone l'espressione di un parere favorevole.
Si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere del relatore.
Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), pur riconoscendo che la necessità di intervenire con urgenza non consente di fornire quella completezza di indicazioni di cui la disciplina dei rifiuti necessiterebbe, formula l'auspicio che la Commissione di merito apporti gli opportuni correttivi di carattere semplificatorio con l'obiettivo di ridurre il fenomeno dell'esportazione dei rifiuti all'estero, che determina costi continuamente crescenti per le imprese.
Preannuncia, infine, l'espressione di un voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, augurandosi l'introduzione di adeguate compensazioni per il mondo industriale.
La senatrice BEVILACQUA (*M5S*), nel dichiarare il voto di astensione del suo Gruppo, che si fonda sulla considerazione dell'esigenza di legiferare con urgenza, esprime tuttavia perplessità sulla scelta di ricorrere a un decreto-legge per intervenire su una situazione nota da oltre venti anni.
Ritiene, altresì, che lo stanziamento di 15 milioni di euro per fronteggiare le esigenze di oltre 90 Comuni risulti del tutto insufficiente a soddisfare le legittime aspettative dei cittadini.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta in votazione e approvata.
IN SEDE REFERENTE
(1484) ***Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese***
(37) ***MANCA e MARTELLA. - Misure per la promozione e il sostegno delle* start-up *e delle piccole e medie imprese innovative***
(565) ***Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni in materia di assunzioni al fine di favorire innovazione, sviluppo e competitività delle piccole e medie imprese***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta antimeridiana del 30 luglio.
Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 599 emendamenti, 45 subemendamenti riferiti agli emendamenti dei relatori, nonché 6 ordini del giorno, pubblicati in allegato. È stato inoltre presentato il testo 2 riferito all'emendamento 9.4, pubblicato in allegato. La senatrice Mancini ha poi aggiunto la propria firma agli emendamenti 11.0.16, 11.0.29 e 11.0.43, a prima firma del senatore De Carlo. Infine, la senatrice Bevilacqua ha presentato il testo corretto all'emendamento 4.7, pubblicato in allegato.
Fa presente, infine, su sollecitazione del senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), che il provvedimento in esame è calendarizzato in Aula per il 23 settembre.
Si passa all'illustrazione degli emendamenti.
Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), intervenendo sul complesso degli emendamenti presentati dal Gruppo del Partito Democratico, ricorda che il disegno di legge in esame costituisce la prima attuazione dell'articolo 18 della legge n. 180 del 2011, in base al quale, entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, è tenuto a presentare alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, volto a definire gli interventi in materia per l'anno successivo. Ritiene tuttavia che i contenuti del provvedimento in esame tradiscano gli obiettivi della legge n. 180 del 2011.
In particolare, reputa che manchino interventi concreti e risorse per il sostegno delle piccole e medie imprese (PMI), proprio nel momento in cui l'economia nazionale sta segnando un arretramento del prodotto interno lordo (PIL) rispetto alle previsioni e sono in arrivo gli effetti negativi dei dazi su importanti settori dell'economia del Paese.
Le disposizioni sulle semplificazioni per le imprese - prosegue l'oratore - non appaiono in grado di affrontare la questione degli oneri burocratici posti a carico delle imprese. Contesta, inoltre, che siano state inserite deleghe in bianco sulla riforma dei confidi e sulla riforma della disciplina in materia di *start-up* innovative che, a suo parere, rischiano di produrre effetti indesiderati per i soggetti coinvolti.

Rammenta che la stessa maggioranza, con un intervento dei relatori, ha corretto l'impostazione della parte del provvedimento relativa al contrasto alle false recensioni.
Al fine di ovviare alle accennate criticità, pone in evidenza che il Gruppo del Partito democratico ha presentato 150 emendamenti e 15 subemendamenti.
Dà, quindi, conto degli emendamenti diretti a rafforzare la formazione delle reti d'impresa e a favorire la crescita e il consolidamento delle microimprese attraverso strumenti di incentivazione e assistenza tecnica, anche mediante la costituzione di centrali consortili tra imprese operanti in settori economici sinergici.
Menziona poi la proposta di incremento delle risorse per l'internazionalizzazione delle imprese italiane, con priorità per le PMI, mediante l'aumento delle dotazioni del Fondo rotativo per l'internazionalizzazione e del Fondo per la promozione integrata e l'incremento delle risorse per il sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese.
Evidenzia un ulteriore tema centrale per il suo schieramento politico: quello dell'incremento delle risorse a disposizione del Fondo a sostegno dell'imprenditoria femminile, sul quale auspica una convergenza con le forze politiche di maggioranza.
Fatto cenno alle numerose proposte che affrontano la grave situazione di crisi del settore della moda, si sofferma sugli emendamenti che riguardano il trasferimento generazionale d'impresa, con misure di accompagnamento, di garanzia e di semplificazione burocratica e con disposizioni di agevolazione fiscale per i giovani sotto i 35 anni di età.
Sul fronte delle semplificazioni, fa riferimento agli emendamenti ad ampio raggio concernenti tutti i settori produttivi, con particolare attenzione al settore dell'artigianato, in relazione al quale si propone tra l'altro: la qualificazione dell'attività; semplificazioni per l'iscrizione all'albo e per le cancellazioni dal registro imprese; la costituzione di consorzi. A tali proposte si affiancano quelle volte ad agevolare l'accesso al credito delle imprese artigiane.
In merito alle norme sul riordino delle *start-up* previste nel provvedimento in esame, si esprime con un giudizio nettamente negativo. Chiarisce che, per tale motivo, sono stati depositati numerosi emendamenti volti alla promozione e al sostegno delle *start-up*, a partire da quelli che recano misure di natura fiscale.
In aggiunta alle proposte di soppressione di alcune norme del provvedimento in titolo, sottolinea che sono stati presentati numerosi emendamenti che hanno ad oggetto la promozione e il sostegno alle *start-up*, a partire dall'istituzione di un Fondo di 100 milioni di euro annui dal 2025 per finanziare progetti di creazione e sperimentazione di prototipi nelle *start-up* innovative, con risorse destinate a studi di fattibilità, ricerca applicata, potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico delle università e istituzione di un ufficio nazionale di trasferimento tecnologico.
Richiama poi la proposta di istituire un Fondo per cofinanziare investimenti in *start-up* e PMI innovative, con contributi a fondo perduto e per il ricorso alle consulenze.
Menziona, infine, le proposte che recano interventi volti a sostenere lo sviluppo di *start-up* innovative nel settore dell'intelligenza artificiale, costituite da giovani fino a 29 anni di età, nonché a finanziare progetti di creazione e sperimentazione di prototipi nelle *start-up* innovative, con risorse destinate a studi di fattibilità, ricerca applicata, potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico delle università.
La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*), intervenendo sul complesso degli emendamenti presentati dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, fa presente che essi sono diretti a colmare le lacune che il suo schieramento politico ritiene di poter ravvisare nel provvedimento in esame.
Pur esprimendo apprezzamento per l'iniziativa del Governo, lamenta, in primo luogo, che le risorse previste siano inadeguate alla realizzazione degli obiettivi annunciati e rileva criticamente che la scarsità di risorse costituisce un freno per lo sviluppo.
Inoltre, anche sulla scorta di quanto emerso dall'audizione dei rappresentanti di Confindustria, ritiene che il provvedimento in esame manchi di una visione strategica di lungo termine e si limiti a proporre misure frammentate e soggette a rinnovi annuali.
Sempre collegandosi al documento depositato da Confindustria, evidenzia la necessità di rafforzare le

misure di semplificazione previste per i settori della salute e della sicurezza sul lavoro.
Richiama, infine, l'attenzione sugli oneri burocratici, che ritiene continuino a rappresentare l'ostacolo principale alla crescita delle PMI.
Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) interviene per illustrare l'emendamento 11.0.64, a sua prima firma, che, riproponendo il contenuto di una proposta emendativa già presentata e successivamente ritirata in sede di esame del decreto-legge n. 92 del 2025 (cosiddetto "ex Ilva"), è inteso a introdurre misure di semplificazione in materia di cessazione della qualifica di rifiuto.
In particolare, la proposta ha l'obiettivo di circoscrivere l'applicazione della disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto prevista dall'articolo 8 del decreto ministeriale n. 127 del 28 giugno 2024, che, a suo avviso, finisce per sottrarre alla possibilità di recupero una molteplicità di rifiuti, per i quali si rende conseguentemente necessario il conferimento in discarica ovvero, quando le discariche non sono disponibili, un oneroso trasferimento all'estero.
Rammenta, al riguardo, che il ministro Pichetto Fratin, in sede di *question time*, si è espresso in senso favorevole ad una interpretazione restrittiva delle richiamate disposizioni.
Osserva poi che le PMI italiane trovano difficoltà a concorrere in modo paritario con le imprese straniere: in particolare, gli alti costi del lavoro le pongono in posizione di svantaggio rispetto ai Paesi di più recente ingresso nell'Unione europea, mentre gli alti costi dell'energia e delle procedure di smaltimento dei rifiuti le penalizzano rispetto alle imprese di Germania, Francia e Spagna. Per quanto concerne il costo dell'energia per le imprese, propone al Presidente di valutare l'avvio di un affare assegnato, mentre sul tema del costo delle procedure di smaltimento dei rifiuti ritiene improcrastinabile un intervento immediato.
Fa, inoltre, presente che da tempo la Russia ha introdotto il divieto di esportazione dei rottami, ritenendoli fondamentali per l'alimentazione dell'industria siderurgica nazionale.
Nel sollecitare da parte del Governo un'attenta valutazione della proposta emendativa di cui è promotore, segnala, infine, l'importanza di condurre i lavori parlamentari in modo tale che gli emendamenti, lungi dall'essere concepiti come ostacolo ad una veloce approvazione del provvedimento, siano considerati come opportunità di miglioramento del testo in esame.
Preso atto che non vi sono altre richieste di intervento, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame congiunto.

(1578) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025***

(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 agosto.
Il PRESIDENTE ricorda che le audizioni avranno inizio domani, giovedì 11 settembre. Il disegno di legge, in base alle scadenze previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dovrà essere licenziato dai due rami del Parlamento in tempo utile per entrare in vigore il 1° gennaio 2026. Propone pertanto di proseguire nelle audizioni nel mese di settembre e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a lunedì 29 settembre, alle ore 15.
Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) chiede se sia possibile posticipare tale termine alle ore 18.
La Commissione conviene quindi di fissare a lunedì 29 settembre, alle ore 18, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 5 agosto.
Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) domanda quali siano le tempistiche per la votazione dello schema di parere.
Il PRESIDENTE fa presente che lo schema di parere si voterà la prossima settimana.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del

regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la governance dei dati e dell'interoperabilità, la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni (COM(2025) 236 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 agosto.

Il presidente relatore DE CARLO (*FdI*) illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, precisando che esso concerne le modifiche alla cosiddetta "vecchia PAC" e non attiene alle innovazioni in via di definizione. Propone poi di fissare a venerdì 12 settembre, alle ore 12, il termine per far pervenire eventuali proposte di integrazione, ferma restando la possibilità di presentare schemi di risoluzione alternativi.

Non essendoci osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DI OGGI POMERIGGIO

Il PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria già convocata oggi pomeriggio, mercoledì 10 settembre, alle ore 18, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM (2025) 236 DEFINITIVO

La 9ª Commissione,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la governance dei dati e dell'interoperabilità, la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni,

premesso che:

- come risulta dagli orientamenti politici della Commissione europea per il periodo 2024-2029, la definizione di un piano per la prosperità sostenibile dell'Unione europea passa attraverso uno sforzo significativo in termini di semplificazione e di razionalizzazione degli oneri burocratici e normativi per le imprese unionali e in particolare per quelle del settore agroalimentare, caratterizzato dalla presenza di moltissime aziende di piccole dimensioni che risultano svantaggiate nell'accesso ai finanziamenti e nel loro utilizzo proprio a causa della complessità delle procedure e nell'eccessivo e costoso carico di obblighi ed adempimenti, con ciò che ne consegue in termini di pieno sviluppo della competitività e dell'innovazione;

- per promuovere la competitività delle aziende agricole è necessario andare oltre una semplificazione di carattere generale, adattando il quadro delle condizionalità ambientali alle pratiche agronomiche, razionalizzando gli strumenti finanziari, le opzioni in materia di costi per gli investimenti e ampliando l'aiuto finanziario per alcuni settori particolarmente esposti sia alla emergenza climatica che alle crisi di mercato quale il settore ortofrutticolo;

- la facoltà riconosciuta agli Stati membri di attivare un sostegno diretto al reddito mediante un pagamento complementare o un intervento a valere sullo sviluppo rurale in caso di calamità naturali, avversità atmosferiche e altri eventi catastrofici, cosi come un più appropriato sistema di calcolo delle perdite nell'ambito degli strumenti di gestione del rischio, sono alcune delle misure più significative introdotte dalla proposta in esame;

- la revisione dei requisiti per i piccoli agricoltori e in particolare l'aumento fino ad un massimo di 2.500 euro del valore del pagamento forfetario annuale, l'esonero dal sistema delle condizionalità

nonché la possibilità di fare domanda a valere sui regimi ecologici rappresentano semplificazioni di estrema rilevanza per il settore primario, costituito prevalentemente di aziende di piccole dimensioni;
- in considerazione delle pratiche agronomiche ammesse nei sistemi biologici quali le rotazioni delle colture, le colture in successione, il mantenimento in campo dei residui colturali, l'assenza o la riduzione al minimo delle lavorazioni, l'utilizzo del letame animale e del sovescio, nonché il controllo biologico degli organismi nocivi, ritenere conformi ad alcuni dei requisiti del sistema di condizionalità le aziende certificate bio è indispensabile ad incentivare le coltivazioni biologiche in tutto il territorio unionale e tuttavia tale conformità dovrebbe essere riconosciuta alle superfici certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848 e non invece agli agricoltori la cui intera azienda risulta certificata a norma del medesimo regolamento;
- la modifica relativa all'assegnazione di un importo fino al 3 per cento della dotazione dei pagamenti diretti ad uno strumento di gestione del rischio che di fatto ne circoscrive l'applicazione ai soli agricoltori per i quali esiste uno strumento di gestione del rischio in un determinato anno, potrebbe incidere negativamente sul finanziamento e sull'operatività del Fondo AGRICAT che il nostro Paese ha istituito, come ad oggi consentito dall'articolo 19 del regolamento (UE) 2115/2021, a beneficio di tutti gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti a prescindere dall'esistenza o meno di strumenti di gestione del rischio;
- le organizzazioni di produttori e loro associazioni nel settore ortofrutticolo svolgono un ruolo insostituibile per il rafforzamento degli agricoltori nella filiera di approvvigionamento, specie nelle relazioni con la grande distribuzione organizzata, e l'aumento del limite per l'aiuto finanziario dell'Unione previsto dalla proposta in esame relativamente ad interventi riguardanti, tra gli altri, la ricerca di metodi di produzione sostenibili, lo sviluppo di pratiche innovative e tecniche di produzione che diano impulso alla competitività, la promozione e l'attuazione di metodi e tecniche rispettose dell'ambiente nonché l'incremento del consumo dei prodotti freschi o trasformati, rappresenta una misura importante sebbene le risorse complessive destinate all'ortofrutta non siano ancora sufficienti garantire il pieno sviluppo delle potenzialità del settore;
- è altresì indispensabile maggior flessibilità nella gestione dei Piani strategici da parte degli Stati membri e in particolare occorre eliminare il meccanismo di verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione e semplificare il sistema integrato di gestione e controllo;
- al fine di realizzare una effettiva semplificazione nella gestione del Piano strategico sarebbe opportuno ridurre il novero delle modifiche considerate strategiche, in modo da prevedere l'approvazione da parte della Commissione europea sugli interventi realmente essenziali;
- la designazione**,** da parte degli Stati membri, di un'Autorità responsabile dell'adozione o del coordinamento delle azioni volte a conseguire e mantenere l'interoperabilità tra i sistemi di informazione, sebbene lo scambio di dati e il flusso di informazioni siano un obiettivo condivisibile, potrebbe comportare un onere amministrativo per le autorità nazionali, ponendosi così in contrasto rispetto all'obiettivo di semplificazione perseguito dalla proposta;
valutata la relazione del Governo e tenuto conto delle audizioni svolte;
esprime una valutazione favorevole impegnando il Governo a supportare, nelle competenti sedi unionali, l'approvazione della proposta di regolamento tenendo conto delle seguenti osservazioni:
1. si valuti di prevedere la conformità alle norme BCAA 1,3,4,5,6 e 7 elencate nell'allegato III al regolamento 2021/2115 per le superfici biologiche certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848 a prescindere dalla condizione che l'intera azienda sia certificata come biologica;
2. in materia di prelievo dei contributi per le misure di gestione del rischio, si valuti di prevedere la facoltà, e non l'obbligo, per lo Stato membro, di circoscriverne l'applicazione ai soli agricoltori per il quali esiste, in un determinato anno, uno strumento di gestione del rischio anche al fine di garantire continuità nell'attuazione del fondo mutualistico AGRICAT;
3. si valuti di mantenere la riserva agricola invariata rispetto all'attuale assetto e non limitarne il ricorso solo alle turbative di mercato;
4. si valuti l'opportunità di riformulare l'articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115 allo scopo di ridurre gli elementi dei Piani strategici la cui modifica richiede l'autorizzazione della Commissione

europea;
5. si consideri la possibilità di eliminare l'introduzione di un'Autorità statale responsabile della *governance* dei dati nell'ambito della PAC, al fine di evitare oneri amministrativi eccessivi;
6. si valuti la possibilità di aumentare, in modo corrispondente alla percentuale maggiorata applicata in ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la percentuale di pagamento degli anticipi sotto forma di pagamenti diretti e interventi di sviluppo rurale.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1484

G/1484/1/9

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante *Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese* (AS 1484),

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le reti di imprese;

considerato che:

le micro, piccole e medie imprese stanno affrontando una rivoluzione digitale che riguarda non solo la tecnologia, ma anche la cultura e la strategia aziendale. La digitalizzazione rappresenta ormai un processo fondamentale per migliorare l'efficienza, abbattere le barriere geografiche e sostenere la crescita e la competitività, indipendentemente dal settore o dalla dimensione dell'impresa;

risulta dunque indispensabile garantire incentivi che consentano alle piccole e medie imprese l'accesso immediato a risorse, anche di entità contenuta ma in grado di produrre un effetto moltiplicatore, come ad esempio il cosiddetto "*voucher* digitalizzazione" previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, molto apprezzato dalle imprese per rapidità ed efficacia;

occorre inoltre prevedere politiche agevolative specificatamente dirette a sostenere la trasformazione digitale delle micro e piccole imprese al fine di favorire l'ammodernamento tecnologico dei processi aziendali;

impegna il Governo:

ad individuare le risorse necessarie a ripristinare, anche con carattere permanente, l'erogazione di un *voucher* per l'acquisto di *software*, *hardware* o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro, lo sviluppo di soluzioni di *e-commerce*, la connettività a banda larga e ultralarga.

G/1484/2/9

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese",

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le reti di imprese;

considerato che:

incrementare la presenza delle imprese italiane nei mercati esteri dovrebbe essere uno degli obiettivi principali di una politica lungimirante di sostegno al tessuto produttivo nazionale, in particolare in un contesto geopolitico come quello attuale che rischia di generare effetti distorsivi

fortemente penalizzanti per le imprese più fragili;

molte piccole imprese italiane già competono con un certo successo sui mercati internazionali, puntando sull'elevata qualità dei prodotti, sull'artigianalità, la capacità di adattamento e la flessibilità. È oggi indispensabile fornire alle imprese, ed in particolare alle imprese di dimensioni più contenute, tutto il sostegno necessario per l'apertura a nuovi mercati internazionali e per il consolidamento delle presenze già esistenti;

il disegno di legge in esame manca completamente di prevedere misure di supporto all'internazionalizzazione delle imprese;

in passato diversi strumenti agevolativi hanno rappresentato un volano fondamentale per la pianificazione delle strategie di internazionalizzazione. Si pensi, ad esempio, al cosiddetto *Bonus export* digitale *plus* che ha introdotto specifici contributi per le spese di acquisto di soluzioni digitali per l'*export*, alle agevolazioni per le consulenze di *Temporary Export Manager*, che hanno consentito alle imprese di dotarsi di professionalità esperte nella pianificazione strategica delle dinamiche di competizione economica internazionale o al bonus che ha consentito una maggiore partecipazione delle nostre imprese alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia;

impegna il Governo:

a sostenere i processi di internazionalizzazione e il consolidamento delle micro, piccole e medie imprese nei mercati esteri mediante l'introduzione di specifiche agevolazioni per le spese relative all'acquisto soluzioni digitali per l'*export*, per la fornitura di servizi di consulenza e assistenza specialistica per l'*export*, inclusa l'analisi dei mercati esteri, per la partecipazione ai programmi di internazionalizzazione gestiti dall'Agenzia ICE e per la partecipazione a fiere ed eventi internazionali.

G/1484/3/9

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese" (AS 1484),

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame reca misure finanziare per l'aggregazione e per il sostegno del settore della moda;

considerato che:

il settore tessile, della pelletteria e del calzaturiero rappresenta un comparto strategico per l'economia, con fatturati di forte impatto per il PIL del Paese;

il modello produttivo predominante del settore tessile si basa su un sistema lineare di sovrapproduzione e sovraconsumo mediante il quale, ogni anno, vengono immessi sul mercato oltre 100 miliardi di capi di abbigliamento. La maggior parte dei prodotti tessili oggi immessi sul mercato è caratterizzata da scarsa durabilità, difficoltà di riparazione e limitata riciclabilità, contribuendo ad un grave problema di rifiuti tessili: in Europa vengono scartate circa 5,8 milioni di tonnellate di abiti ogni anno, pari a una media di 11 kg pro capite, mentre in Italia i rifiuti tessili urbani hanno superato le 171,6 mila tonnellate nel 2023, senza considerare il fenomeno della raccolta indifferenziata non tracciata;

la delocalizzazione produttiva ha favorito la violazione dei diritti dei lavoratori, con salari spesso inferiori all'1-3 per cento del prezzo finale dei prodotti e condizioni di lavoro precarie, in particolare per le lavoratrici, che costituiscono circa l'80 per cento della manodopera tessile nei paesi produttori terzi, generando una concorrenza sleale per le imprese italiane che operano secondo standard più elevati;

è ormai urgente promuovere un cambio di paradigma verso un modello di filiera tessile sostenibile, responsabile e circolare, che valorizzi il *Made in Italy*, tuteli i lavoratori e l'ambiente, e promuova un consumo consapevole;

impegna il Governo:

a promuovere ogni iniziativa utile a garantire la trasparenza e la conformità di standard ambientali, sociali e di governance riconosciuti a livello nazionale ed europeo, con certificazioni verificabili che attestino condizioni di lavoro sicure e salari dignitosi lungo l'intera filiera produttiva della moda;

a sviluppare politiche integrate di supporto alla transizione ecologica e sociale del comparto tessile italiano, in linea con gli obiettivi europei di economia circolare, tutela ambientale e diritti dei lavoratori;

ad adottare linee guida di *eco-design*, volte a favorire la progettazione di capi durevoli, riparabili e riciclabili, basate su una valutazione sistemica della qualità e delle prestazioni ambientali in funzione della destinazione d'uso;

G/1484/4/9

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese" (AS 1484),

premesso che:

l'articolo 4 del disegno di legge in esame reca misure per l'accompagnamento alla pensione e per il ricambio generazionale;

considerato che:

nel corso della fase di audizioni è emersa con chiarezza l'esigenza di promuovere la diffusione di specifici corsi di formazione continua che accompagnino i lavoratori nell'aggiornamento delle competenze favorendone l'adattamento ai processi di innovazione e trasformazione digitale in atto;

l'introduzione dell'intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro rappresenta una straordinaria opportunità di crescita, ma comporta anche impatti potenzialmente rilevanti sui diritti dei lavoratori, sulle modalità organizzative e sulla qualità del lavoro stesso;

è più che mai necessario monitorare gli effetti dell'introduzione dell'intelligenza artificiale nei contesti produttivi delle MPMI, con particolare riferimento agli impatti occupazionali, alla qualità del lavoro e alla distribuzione territoriale delle trasformazioni tecnologiche e promuovere la piena applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689, in particolare per quanto riguarda la trasparenza, l'*accountability* e l'impatto etico dei sistemi di intelligenza artificiale sul lavoro;

impegna il Governo:

ad individuare le risorse necessarie per la pianificazione di una strategia di formazione continua dei lavoratori dipendenti di MPMI, con particolare attenzione sia all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, sia all'acquisizione di nuove competenze professionali per affrontare i cambiamenti organizzativi, quale strumento essenziale per una transizione digitale giusta e sostenibile.

G/1484/5/9

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese" (AS 1484),

premesso che:

il capo II del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di accesso delle PMI al credito bancario;

considerato che:

il fondo di garanzia per le PMI, previsto dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, rappresenta lo strumento agevolativo di accesso al credito più rilevante ed

utilizzato dalle piccole e medie imprese;

negli ultimi anni la disciplina relativa al fondo di garanzia ha subito varie modifiche, sia in risposta all'emergenza pandemica che in conseguenza dell'inasprirsi della crisi derivante dall'aumento dei costi dell'energia e dei prezzi delle materie prime. Si è dunque dimostrato uno strumento estremamente flessibile ed efficace nell'accompagnare le imprese strutturalmente più fragili;

la legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 la disciplina del fondo di garanzia introdotta dall'articolo 15-*bis* del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, mantenendo l'importo massimo garantito a 5 milioni di euro, la copertura degli investimenti all'80 per cento e la copertura dei finanziamenti a fronte di liquidità, seppure al 50 per cento a fronte del 55-60 per cento prevista dalla riforma introdotta nel 2024;

rilevato che:

il contesto internazionale segnato da tensioni geopolitiche persistenti e, da ultima, l'ipotesi di introduzione di barriere doganali, dell'incremento delle imposte applicate sulle merci esportate e dei conseguenti effetti distorsivi sul commercio internazionale rischiano di generare un effetto domino sulle filiere locali, aggravando la pressione sulle micro e piccole imprese, che già operano con margini di liquidità ridotti;

diventa pertanto strategico adottare misure e interventi a sostegno delle PMI italiane, fornendo loro lo slancio necessario per rafforzare la competitività sui mercati internazionali;

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di rendere strutturale la disciplina vigente del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

ad introdurre forme agevolative ulteriori in favore delle imprese di minori dimensioni prevedendo, in via sperimentale, una garanzia del fondo nella misura del cento per cento in relazione agli investimenti effettuati per l'apertura di nuove microimprese.

G/1484/6/9

Nave, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese" (AS 1484),

premesso che:

il capo III del disegno di legge in esame reca misure di semplificazioni, anche in relazione a specifici operatori economici;

considerato che:

il settore artigiano costituisce un pilastro fondamentale dell'identità economica, sociale e culturale italiana, con oltre 1,3 milioni di imprese e 3,3 milioni di addetti, rappresentando più del 20 per cento del sistema produttivo nazionale;

l'artigianato italiano è da sempre espressione di un *know-how* unico, che coniuga tradizione, manualità specializzata e creatività, rappresentando un patrimonio culturale e industriale riconosciuto a livello mondiale, soprattutto nelle filiere del *Made in Italy* come moda, design, meccanica di precisione, agroalimentare e restauro;

l'attuale legge quadro sull'artigianato, legge n. 443 del 1985, pur rappresentando un punto di rifermento fondamentale, è diventata progressivamente inadeguata a rispondere alle esigenze di un settore che ha visto modificarsi radicalmente i profili imprenditoriali, le forme societarie, i processi produttivi e le dinamiche competitive, richiedendo pertanto un intervento normativo di ampio respiro e innovativo;

valutato che:

un elemento cruciale per il futuro dell'artigianato italiano, in particolare dell'artigianato di alta

gamma, è la trasmissione intergenerazionale delle competenze;

secondo la Camera Nazionale della Moda Italiana, entro il 2027 circa 90.000 posti di lavoro nel comparto artigiano saranno a rischio di mancato ricambio generazionale per pensionamenti o per l'evoluzione delle richieste del mercato;

impegna il Governo:

ad operare una revisione della legge quadro sull'artigianato che consenta di superare le barriere esistenti, valorizzi il patrimonio di competenze e creatività del settore, e ne sostenga lo sviluppo attraverso una più ampia flessibilità organizzativa, modelli imprenditoriali evoluti e adeguate misure di sostegno e promozione;

a salvaguardare la continuità di un patrimonio unico di competenze e di eccellenza dell'artigianato di alta gamma, attraverso un sistema integrato di specializzazione che rafforzi le attività di didattica laboratoriale e dei percorsi formativi tecnico-professionali, delle università e degli *ITS Academy*.

Art. 01

01.1

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Tavolo tecnico per il monitoraggio dell'impatto dei dazi sulle PMI)

1. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché dai rappresentati delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle piccole e medie imprese. Il tavolo tecnico è diretto ed effettuare il monitoraggio dell'impatto sulle piccole e medie imprese dell'introduzione di barriere doganali e dell'eventuale incremento delle imposte applicate sulle merci esportate, nonché dei conseguenti effetti distorsivi sul commercio internazionale, per l'individuazione di politiche e misure di contenimento degli effetti negativi sul tessuto produttivo del paese. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»

Art. 1

1.1

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: "e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028";

b) al comma 2, sostituire le parole: "15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029" *con le seguenti:* "30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027";

c) sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

1.2

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2028» *con le seguenti:* «31 dicembre 2030».

1.3

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «che sottoscrivono un contratto di rete o vi aderiscono» *con le seguenti:* «che sottoscrivono o hanno sottoscritto e aderiscono».

1.4

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «preventivamente asseverato» *inserire le seguenti:* «da professionisti e».

1.5

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "1.000.000 di euro annui" *con le seguenti:* "2.000.000 di euro annui"

b) al comma 2, sostituire le parole: "15 milioni di euro" *con le seguenti:* "50 milioni di euro";

c) al comma 4, sostituire le parole: "15 milioni di euro" *con le seguenti:* "50 milioni di euro".

1.6

Bergesio, Bizzotto

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «1.000.000 di euro annui» *con le seguenti:* «2.000.000 di euro annui»;

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «15 milioni di euro» *con le seguenti:* «30 milioni di euro»;

c) al comma 4, sostituire le parole da: «15 milioni di euro» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede:

a) quanto a 15 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

b) quanto a 15 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.7

Paroli, Damiani

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «1.000.000 di euro annui» *sono sostituite dalle seguenti:* «2.000.000 di euro annui»;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: «15 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 milioni di euro»;

c) al comma 4, le parole: «15 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 milioni di euro».

1.8

Amidei, Ancorotti

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole «1.000.000 di euro annui» *sono sostituite dalle*

seguenti: «2.000.000 di euro annui»;

b) al comma 2, primo periodo, le parole «15 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 milioni di euro»;

c) al comma 4, le parole «15 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 milioni di euro».

1.9

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di promuovere un approccio sostenibile agli investimenti, le reti di imprese che fruiscono dell'agevolazione di cui al comma 1, assicurano il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di *governance* (ESG).»

1.10

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Al comma 2, sostituire le parole: «nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029»*, con le seguenti:* «nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031».

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029»*, con le seguenti:* «nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031».

1.11

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: "15 milioni di euro" *con le seguenti:* "50 milioni di euro";

b) al comma 4, sostituire le parole: "15 milioni di euro" *con le seguenti:* "50 milioni di euro".

1.12

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

*a) al primo periodo, sostituire le parole: «*15 milioni di euro*» con le seguenti: «*30 milioni di euro*»;*

*b) al primo periodo, sostituire le parole: «*anni dal 2027 al 2029*» con le seguenti: «*dal 2027 al 2031*»;*

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029» *con le seguenti:* «nel limite di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 a 2031».

1.13

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: "15 milioni di euro" *con le seguenti:* "30 milioni di euro";

b) al comma 4, sostituire le parole: "15 milioni di euro" *con le seguenti:* "30 milioni di euro".

1.14

Damiani, Paroli

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028, al fine di favorire la gestione delle reti di imprese, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento dei costi sostenuti per l'impiego di 'manager di rete', fino a un massimo di 30.000 euro annui per ciascuna rete, nel limite complessivo di 6 milioni di euro per ciascuno degli

anni dal 2027 al 2029. I criteri e le modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al presente comma sono stabiliti con il decreto di cui al comma 3.»

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «15 milioni» *con le seguenti:* «21 milioni».

1.15

Maffoni, Ancorotti

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028, al fine di favorire la gestione delle reti di imprese, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento dei costi sostenuti per l'impiego di "manager di rete", fino a un massimo di 30.000 euro annui per ciascuna rete, nel limite complessivo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. I criteri e le modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al presente comma sono stabiliti con il decreto di cui al comma 3.».

Conseguentemente, gli oneri di cui al comma 4 sono incrementati di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

1.16

Bergesio, Murelli, Bizzotto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis*. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028, al fine di favorire la gestione delle reti di imprese, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento dei costi sostenuti per l'impiego di *"manager* di rete", fino a un massimo di 30.000 euro annui per ciascuna rete, nel limite complessivo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. I criteri e le modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al presente comma sono stabiliti con il decreto di cui al comma 3.»

b) al comma 4, le parole: «15 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «21 milioni».

1.17

Maffoni, Ancorotti

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. Il decreto di cui al comma 3 definisce altresì le modalità semplificate per la costituzione e la gestione di forme di aggregazione, anche temporanee e di scopo, finalizzate esclusivamente alla negoziazione e stipula di contratti di acquisto di energia a lungo termine da fonti rinnovabili (*Power Purchase Agreement* - PPA). Tali forme di aggregazione possono essere promosse anche da organizzazioni di rappresentanza delle PMI, in qualità di soggetto aggregatore per conto e in nome delle imprese aderenti. Il decreto di cui al comma 3 definisce le misure idonee a rimuovere gli ostacoli di natura amministrativa e contrattuale che limitano l'accesso ai PPA da parte delle PMI.».

1.18

Damiani, Paroli

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il decreto di cui al comma 3 definisce altresì le modalità semplificate per la costituzione e la gestione di forme di aggregazione, anche temporanee e di scopo, finalizzate esclusivamente alla negoziazione e stipula di contratti di acquisto di energia a lungo termine da fonti rinnovabili (Power Purchase Agreement - PPA). Tali forme di aggregazione possono essere promosse anche da organizzazioni di rappresentanza delle PMI, in qualità di soggetto aggregatore per conto e in nome delle imprese aderenti. Il decreto di cui al comma 3 definisce le misure idonee a rimuovere gli ostacoli di natura amministrativa e contrattuale che limitano l'accesso ai PPA da parte delle PMI.»

1.19

Bergesio, Murelli, Bizzotto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il decreto di cui al comma 3 definisce altresì le modalità semplificate per la costituzione

e la gestione di forme di aggregazione, anche temporanee e di scopo, finalizzate esclusivamente alla negoziazione e stipula di contratti di acquisto di energia a lungo termine da fonti rinnovabili (*Power Purchase Agreement* - PPA). Tali forme di aggregazione possono essere promosse anche da organizzazioni di rappresentanza delle PMI, in qualità di soggetto aggregatore per conto e in nome delle imprese aderenti. Il decreto di cui al comma 3 definisce le misure idonee a rimuovere gli ostacoli di natura amministrativa e contrattuale che limitano l'accesso ai PPA da parte delle PMI.»

1.20

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il decreto di cui al comma 3 definisce altresì le modalità semplificate per la costituzione e la gestione di forme di aggregazione, anche temporanee e di scopo, finalizzate esclusivamente alla negoziazione e stipula di contratti di acquisto di energia a lungo termine da fonti rinnovabili (*Power Purchase Agreement* - PPA). Tali forme di aggregazione possono essere promosse anche da organizzazioni di rappresentanza delle PMI, in qualità di soggetto aggregatore per conto e in nome delle imprese aderenti. Il decreto di cui al comma 3 definisce le misure idonee a rimuovere gli ostacoli di natura amministrativa e contrattuale che limitano l'accesso ai PPA da parte delle PMI.»

1.21

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis*. Attraverso strumenti di incentivazione e assistenza tecnica, sono favoriti la crescita e il consolidamento delle microimprese già esistenti, anche mediante la costituzione di centrali consortili tra imprese operanti in settori economici sinergici, finalizzati alla condivisione di servizi, alla promozione congiunta e all'accesso ai mercati.»

1.22

Franceschelli, Giacobbe, Martella

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis*. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 13-*bis*, è inserito il seguente: "13-*ter*. Il decreto di cui al comma precedente è emanato entro il 30 settembre 2025."»

1.23

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica, altresì, alle reti di imprese cui fanno parte o aderiscono imprese attive nell'industria delle armi e della difesa o che riconvertono le proprie attività nei medesimi settori.».

1.24

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di incentivare la trasformazione dei processi produttivi verso un modello energetico efficiente e sostenibile, alle piccole e medie imprese della filiera dell'automotive è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti per gli investimenti realizzati all'interno dell'aggregazione di imprese in beni materiali o immateriali idonei a conseguire la transizione verso la produzione di componentistica per veicoli a basso impatto ambientale fino a un massimo di 35.000 euro per ciascuna impresa e nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Il credito d'imposta è cumulabile ed utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.»;

b) al comma 4, sostituire le parole: «15 milioni di euro» *con le seguenti:* «45 milioni di euro».

1.25

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di incrementare e la competitività delle imprese aderenti, promuovendo l'innovazione e lo scambio di conoscenze, alle imprese che sottoscrivono un contratto di rete, o vi aderiscono, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti per gli investimenti realizzati all'interno dell'aggregazione di imprese fino a un massimo di 20.000 euro per ciascuna impresa e nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.»;

b) al comma 4, sostituire le parole: «15 milioni di euro» con le seguenti: «25 milioni di euro»

1.26

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al terzo periodo, dopo le parole: "se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete" sono inserite le seguenti: ", anche costituita di soli lavoratori autonomi/professionisti,".».

1.27

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-*bis*. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 384 è inserito il seguente: "384-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi dal 376 al 384, si applicano, in quanto compatibili, anche alle reti dotate di soggettività giuridica.".»

1.28

Sigismondi, Ancorotti

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-*bis*. Al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n.33, all'articolo 3, comma 4-*quater* inserire, in fine, il seguente periodo: "se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete, anche costituita di soli lavoratori autonomi o professionisti, può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica."».

1.29

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le parole: "se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete" sono inserite le seguenti: ", anche costituita di soli lavoratori autonomi,".».

1.30

Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi

del contratto di rete.").

1.31

Franceschelli, Giacobbe, Martella

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «*4-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete".».

1.32

Centinaio, Bergesio, Bizzotto

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete.".»

1.33

Franceschelli, Giacobbe, Martella

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-*bis*. All'articolo 15-*bis* della legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dal "31 dicembre 2026".»

1.34

Sigismondi, Ancorotti

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi dal 376 al 384, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano, in quanto compatibili, anche alle reti dotate di soggettività giuridica.».

1.35

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 376 a 384, si applicano anche alle reti dotate di soggettività giuridica.».

1.0.1

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 1-*bis*.

(Credito d'imposta in favore delle PMI per l'acquisto della componente energia)

1. Alle piccole e medie imprese è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 35 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nell'anno 2025, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2025, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1-*ter*.

«Art. 1-*ter*.

(Disposizioni in materia di imposta straordinaria e temporanea nel settore degli armamenti)

1. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica del settore degli armamenti, per l'anno 2025, è istituita un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e

commercializzazione di beni e prodotti inerenti al predetto settore.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 ottobre 2025, un'imposta pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023.

3. Entro il 30 ottobre 2025, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2026, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre dell'anno 2025, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre dell'anno 2026.

7. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al comma 1e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.».

1.0.2

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

(Fondo rinnovabili PMI)

1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il "Fondo Rinnovabili PMI".

2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.

3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.

4. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e

modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili.

7. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.3

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Promozione della sostenibilità ambientale, sociale e di governance *delle PMI)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità ambientale, sociale e della *governance* delle PMI sul territorio nazionale, ampliare e consolidare l'impegno delle PMI in ambito sociale, ambientale ed economico, rafforzando la capacità di intervento in progetti ad alto impatto positivo, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti dalle PMI per conformarsi agli *standard Environmental, Social e Governance* (ESG) e per degli investimenti in tecnologie sostenibili, infrastrutture di processo, e programmi di formazione, e per accedere alla correlata certificazione.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Con decreto del Ministro delle Imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.4

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Voucher digitalizzazione)

1. Al fine di rilanciare le misure di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, è concesso un contributo a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»), in favore di micro, piccole e medie imprese per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e ultralarga. I suddetti voucher sono concessi anche per permettere il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili. I voucher possono altresì finanziare la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette micro, piccole e medie imprese.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2014, n. 269.

3. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.0.5

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Voucher Temporary Export Manager)

1. Al fine di consentire allee micro e piccole imprese di espandersi e consolidarsi nei mercati esteri, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 finalizzata al rifinanziamento della misura denominata "*Temporary Export Manager* (TEM)" destinata all'erogazione di un contributo a fondo perduto, sotto forma di voucher, per le spese sostenute per avvalersi di consulenze da parte di *Temporary Export Manager* (TEM) con competenze digitali, inseriti temporaneamente in azienda e iscritti nell'apposito elenco del Ministero degli Esteri.

2. Con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del comma 6-*bis*.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.6

Bergesio, Bizzotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le imprese)

1. Alle imprese che hanno fruito, in buona fede, del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e alle quali è stata contestata, in sede di accertamento o controllo, la spettanza del beneficio per erronea qualificazione delle attività svolte, è consentito il riversamento spontaneo dell'importo del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un massimo di dieci rate annuali di pari importo.

2. La disposizione di cui al presente comma si applica esclusivamente ai crediti d'imposta la cui indebita fruizione sia stata oggetto di contestazione entro il 31 dicembre 2023 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative per l'accesso al piano di rateazione e per l'applicazione della presente disposizione.».

1.0.7

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Misure finanziarie per l'aggregazione e il sostegno alla digitalizzazione delle MPMI)

1. Per la promozione, attraverso lo strumento dei voucher per la digitalizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, concessi per l'acquisto di software, hardware o servizi finalizzati alla digitalizzazione di micro, piccole e medie imprese che sottoscrivono un contratto di rete o vi aderiscono, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 settembre 2014.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.8

Murelli, Bergesio, Bizzotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo, recante "Sono escluse dai cofinanziamenti a fondo perduto di cui al presente comma le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge", è soppresso.

2. Gli interventi di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione delle imprese esportatrici, erogati a valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, non sono oggetto di segnalazione alla Centrale dei Rischi di cui alla deliberazione del CICR del 29 marzo 1994.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili del fondo di cui al comma 2 e sulle eventuali risorse non utilizzate di altre misure gestite da SIMEST S.p.A. a valere sul medesimo fondo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

1.0.9

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo, recante "Sono escluse dai cofinanziamenti a fondo perduto di cui al presente comma le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge", è soppresso.

2. Gli interventi di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione delle imprese esportatrici, erogati a valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, non sono oggetto di segnalazione alla Centrale dei Rischi di cui alla deliberazione del CICR del 29 marzo 1994.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili del fondo di cui al comma 2 e sulle eventuali risorse non utilizzate di altre misure gestite da SIMEST S.p.A. a valere sul medesimo fondo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

1.0.10

Maffoni, Amidei

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è soppresso.
2. Gli interventi di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione delle imprese esportatrici, erogati a valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, non sono oggetto di segnalazione alla Centrale dei Rischi di cui alla deliberazione del CICR del 29 marzo 1994.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili del fondo di cui al comma 2 e sulle eventuali risorse non utilizzate di altre misure gestite da SIMEST S.p.A. a valere sul medesimo fondo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

1.0.11

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Fondo a sostegno delle MPMI interessate dall'incremento delle imposte sulle esportazioni)

1. Al fine di mitigare l'impatto negativo dell'introduzione di barriere doganali e dell'eventuale incremento delle imposte applicate sulle merci esportate, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2025, destinato al sostengo delle micro, piccole e medie imprese, delle reti e dei consorzi di imprese a vocazione esportatrice.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.12

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di cessioni di azienda o ramo d'azienda)

1. All'articolo 1, comma 1, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le microimprese e per le piccole imprese se il trasferimento ha per oggetto la cessione dell'azienda o del ramo di azienda".

2. Con riferimento agli atti di cui al primo comma si applicano le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.13

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Agevolazione all'investimento delle persone fisiche nel patrimonio delle PMI dell'economia sociale)

1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisto di partecipazioni al capitale ovvero di strumenti finanziari partecipativi emessi da piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, costituite in forma di società di capitali, incluse le società cooperative, diverse dalle società con azioni quotate in mercati regolamentati e il cui statuto vieti la distribuzione di utili in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, e, ad un tempo, obblighi alla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o trasformazione in un ente di natura diversa. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta può essere portato in detrazione dall'imposta nei periodi successivi, ma non oltre il terzo, a condizione che l'impresa non perda i requisiti di cui al periodo precedente. L'investimento massimo detraibile in ogni caso non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 10.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. Se le somme sono state investite nel capitale di società cooperative, alla scadenza del termine minimo di mantenimento, il contribuente può ottenere la liquidazione delle partecipazioni o degli strumenti in deroga al divieto di cui all'articolo 2532, comma 1, del codice civile.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.0.14

Amidei, Fallucchi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Agevolazione all'investimento delle persone fisiche nel patrimonio delle PMI dell'economia sociale)

1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento

della somma investita dal contribuente, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisto di partecipazioni al capitale ovvero di strumenti finanziari partecipativi emessi da piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, costituite in forma di società di capitali, incluse le società cooperative, diverse dalle società con azioni quotate in mercati regolamentati e il cui statuto vieti la distribuzione di utili in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, e, ad un tempo, obblighi alla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o trasformazione in un ente di natura diversa. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta può essere portato in detrazione

dall'imposta nei periodi successivi, ma non oltre il terzo, a condizione che l'impresa non perda i requisiti di cui al periodo precedente. L'investimento massimo detraibile in ogni caso non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 10.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. Se le somme sono state investite nel capitale di società cooperative, alla scadenza del termine minimo di mantenimento, il contribuente può ottenere la liquidazione delle partecipazioni o degli strumenti in deroga al divieto di cui all'articolo 2532, comma 1, del codice civile.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.».

1.0.15

Bergesio, Bizzotto

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente

«Art. 1-*bis*.

(Agevolazione all'investimento delle persone fisiche nel patrimonio delle PMI dell'economia sociale)

1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisto di partecipazioni al capitale ovvero di strumenti finanziari partecipativi emessi da piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, costituite in forma di società di capitali, incluse le società cooperative, diverse dalle società con azioni quotate in mercati regolamentati e il cui statuto vieti la distribuzione di utili in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, e, ad un tempo, obblighi alla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o trasformazione in un ente di natura diversa. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta può essere portato in detrazione dall'imposta nei periodi successivi, ma non oltre il terzo, a condizione che l'impresa non perda i requisiti di cui al periodo precedente. L'investimento massimo detraibile in ogni caso non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 10.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. Se le somme sono state investite nel capitale di società cooperative, alla scadenza del termine minimo di mantenimento, il contribuente può ottenere la liquidazione delle partecipazioni o degli strumenti in deroga al divieto di cui all'articolo 2532, comma 1, del codice civile.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.».

1.0.16

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Agevolazione all'investimento nel patrimonio delle PMI dell'economia sociale)

1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisto di partecipazioni al capitale ovvero di strumenti finanziari partecipativi emessi da piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, costituite in forma di società di capitali, incluse le società cooperative, diverse dalle società con azioni quotate in mercati regolamentati e il cui statuto vieti la distribuzione di utili in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, e, ad un tempo, obblighi alla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o trasformazione in un ente di natura diversa. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta può essere portato in detrazione dall'imposta nei periodi successivi, ma non oltre il terzo, a condizione che l'impresa non perda i requisiti di cui al periodo precedente. L'investimento massimo detraibile in ogni caso non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 10.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. Se le somme sono state investite nel capitale di società cooperative, alla scadenza del termine minimo di mantenimento, il contribuente può ottenere la liquidazione delle partecipazioni o degli strumenti in deroga al divieto di cui all'articolo 2532, comma 1, del codice civile.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.».

1.0.17

Martella, Giacobbe, Franceschelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 1-*bis*.

(Agevolazione all'investimento delle persone fisiche nel patrimonio delle PMI dell'economia sociale)

1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisto di partecipazioni al capitale ovvero di strumenti finanziari partecipativi emessi da piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, costituite in forma di società di capitali, incluse le società cooperative, diverse dalle società con azioni quotate in mercati regolamentati e il cui statuto vieti la distribuzione di utili in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, e, ad un tempo, obblighi alla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o trasformazione in un ente di natura diversa. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta può essere portato in detrazione dall'imposta nei periodi successivi, ma non oltre il terzo, a condizione che l'impresa non perda i requisiti di cui al periodo precedente. L'investimento massimo detraibile in ogni caso non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 10.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. Se le somme sono state investite nel capitale di società cooperative, alla scadenza del termine minimo di mantenimento, il contribuente può ottenere la liquidazione delle partecipazioni o degli strumenti in deroga al divieto di cui all'articolo 2532, comma 1, del codice civile.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione delle

disposizioni di cui al precedente comma.».

1.0.18

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Agevolazione all'investimento delle persone fisiche nel patrimonio delle PMI dell'economia sociale)

1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisto di partecipazioni al capitale ovvero di strumenti finanziari partecipativi emessi da piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, costituite in forma di società di capitali, incluse le società cooperative, diverse dalle società con azioni quotate in mercati regolamentati e il cui statuto vieti la distribuzione di utili in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, e, ad un tempo, obblighi alla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o trasformazione in un ente di natura diversa. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta può essere portato in detrazione dall'imposta nei periodi successivi, ma non oltre il terzo, a condizione che l'impresa non perda i requisiti di cui al periodo precedente. L'investimento massimo detraibile in ogni caso non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 10.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. Se le somme sono state investite nel capitale di società cooperative, alla scadenza del termine minimo di mantenimento, il contribuente può ottenere la liquidazione delle partecipazioni o degli strumenti in deroga al divieto di cui all'articolo 2532, comma 1, del codice civile.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.».

1.0.19

Turco, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Aliquota IRES agevolata)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025, le piccole e medie imprese che adottano sistemi di gestione certificati a favore dell'ambiente e piani di investimento, che assicurano la tutela ambientale, e la realizzazione di impianti ecosostenibili, sono soggette ad un'imposta sul reddito delle società con l'aliquota pari al 19 per cento.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, avuto riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.20

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, con priorità per le piccole e medie imprese, sono disposti i seguenti interventi:

a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027;

b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.21

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. La dotazione del Fondo a sostegno dell'impresa femminile di cui all'articolo 1, comma 97 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.22

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è incrementata, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.0.23

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Bonus Export Digital Plus)

1. Al fine di sostenere le micro e piccole imprese manifatturiere nelle attività di internazionalizzazione, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025 finalizzata al rifinanziamento della misura denominata "*Bonus Export Digitale Plus*" per la concessione di contributi per le spese di l'acquisto di soluzioni digitali per l'*export*. Il contributo è erogato, in un'unica soluzione, a seguito di rendicontazione delle spese sostenute presso Società fornitrici iscritte all'elenco dei fornitori di soluzioni digitali per l'*export* istituito ai sensi dell'Autorizzazione del Direttore Generale di ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane n. 20/21 del 22 novembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.24

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. Il Fondo è finalizzato:

a) al salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 20, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;

b) all'acquisizione delle imprese in stato difficoltà economico-finanziaria di cui alla lettera a) da parte di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, indipendentemente dal numero di dipendenti, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente.

2. Dall'attuazione di quanto disposto dal comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

1.0.25

Bergesio, Bizzotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.?1-*bis*

*(*Patent Box *per marchi storici italiani e obbligo di reinvestimento internazionale)*

1. Ai fini dell'applicazione del regime agevolativo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21

ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono inclusi tra i beni immateriali agevolabili anche i marchi storici di interesse nazionale iscritti nel Registro speciale di cui all'articolo 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, limitatamente alla quota di risparmio fiscale effettivamente reinvestita in attività di comunicazione e promozione internazionale del marchio medesimo.

2. Il beneficio fiscale consiste nella parziale detassazione del reddito derivante dall'utilizzo del marchio storico, fino a un massimo del 50 per cento ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Il beneficio è riconosciuto esclusivamente a condizione che l'intero ammontare del risparmio fiscale ottenuto sia destinato a piani annuali di promozione internazionale del marchio.

3. Le imprese beneficiarie sono tenute a trasmettere, entro i termini stabiliti dal decreto di cui al comma 6, all'Agenzia delle Entrate e al Ministero delle Imprese e del *made in Italy*:

a) un piano annuale dettagliato degli investimenti in comunicazione e promozione internazionale del marchio;

b) una rendicontazione certificata dell'effettivo reinvestimento del risparmio fiscale.

4. Il mancato rispetto dei vincoli di cui al comma 3, nonché il rilascio di dichiarazioni incomplete o mendaci, comporta la decadenza dal beneficio fiscale.

5. Il regime agevolativo di cui al presente articolo non è cumulabile con altre misure fiscali aventi ad oggetto attività pubblicitarie o promozionali riferite al medesimo marchio storico.

6. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità applicative della misura, i termini di trasmissione dei documenti di cui al comma 3, nonché le procedure di rendicontazione.».

1.0.26

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Potenziamento regime Patent Box*)*

1. All'articolo 6, comma 3 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole: "disegni e modelli," sono inserite le seguenti: "marchi storici di interesse nazionale iscritti al Registro speciale di cui all'art. 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,".».

1.0.27

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, la parola: "quinto" è sostituita dalla seguente "decimo".».

Art. 2

2.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «100 milioni»*, con le seguenti:* «200 milioni»;

b) aggiungere in fine, le seguenti parole: «ai settori tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento, del calzaturiero, del conciario, nonché al settore delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori

della moda».

2.2

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "di programmi di sviluppo" *inserire la seguente*: "sostenibile";

b) al comma 2, dopo le parole: "i programmi proposti da aggregazioni di imprese" *inserire le seguenti:* "nonché programmi per la promozione del recupero, del riuso, dell'*upcycling* e del riciclo delle rimanenze di magazzino, per la valorizzazione del post-consumo, per la ricerca di nuovi filati ecosostenibili derivanti da materie prime organiche".

2.3

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Al comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a 3 milioni di euro e non superiore a 20 milioni di euro»*, con le seguenti:* «di importo non inferiore a 1 milione di euro e non superiore a 10 milioni di euro».

2.4

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 1, sostituire le parole: «non inferiore a 3 milioni di euro» *con le seguenti:* «non inferiore a 200.000 euro».

2.5

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Al comma 1, sostituire le parole: «non inferiore a 3 milioni di euro» *con le seguenti:* «non inferiore a 500.000 euro».

2.6

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 1, sostituire le parole: «non inferiore a 3 milioni di euro» *con le seguenti:* «non inferiore a 1 milione di euro».

2.7

Bergesio, Bizzotto

Al comma 1, le parole: «3 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «1 milione di euro».

2.8

Fregolent

Al comma 1, sostituire le parole: «3 milioni di euro» *con le seguenti:* «1 milione di euro».

2.9

Damiani, Paroli

Al comma 1, sostituire le parole: «3 milioni di euro» *con le seguenti:* «1 milione di euro».

2.10

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Al comma 1, sostituire le parole: «3 milioni di euro» *con le seguenti:* «1 milione di euro».

2.11

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Al comma 1, sostituire le parole: «3 milioni di euro» *con le seguenti:* «500.000 euro».

2.12

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Al comma 1, dopo le parole: «proposti dalle piccole e medie imprese appartenenti alla filiera della

moda» *aggiungere le seguenti:* «, con particolare attenzione ai marchi storici di interesse nazionale, iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.»

2.13

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: «, con particolare attenzione ai marchi storici di interesse nazionale, iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*».

2.14

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Al comma 1, sostituire le parole: «appartenenti alla filiera della moda» *con le seguenti:* «appartenenti ai settori tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento, del calzaturiero, del conciario nonché al settore delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda».

2.15

Fregolent

Al comma 1, sostituire le parole: «alla filiera della moda» *con le seguenti:* «ai settori tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento, del calzaturiero, del conciario nonché al settore delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda.».

2.16

Bergesio, Bizzotto

Al comma 1, le parole: «alla filiera della moda» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai settori tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento, del calzaturiero, del conciario nonché al settore delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda.».

2.17

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Al comma 1, sostituire le parole: «alla filiera della moda», *con le seguenti*: «ai settori tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento, del calzaturiero, del conciario nonché al settore delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda.»

2.18

Damiani, Paroli

Al comma 1, sostituire le parole: «alla filiera della moda» *con le seguenti*: «ai settori tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento, del calzaturiero, del conciario nonché al settore delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda.»

2.19

Maffoni

Al comma 1, dopo le parole «filiera della moda.», *aggiungere il seguente periodo*: «Una quota non inferiore a 40 milioni di euro delle risorse di cui al presente comma è riservata a programmi di sviluppo di importo compreso tra 1 milione di euro e 3 milioni di euro, proposti da piccole imprese, anche in forma aggregata, al fine di garantirne l'accesso effettivo.».

2.20

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, dopo le parole: «filiera della moda»*, aggiungere il seguente periodo:* «Una quota non inferiore a 40 milioni di euro delle risorse di cui al presente comma è riservata a programmi di sviluppo di importo compreso tra 1 milione di euro e 3 milioni di euro, proposti da piccole imprese, anche in forma aggregata, al fine di garantirne l'accesso effettivo.»

2.21

Damiani, Paroli

Al comma 1, dopo le parole: «filiera della moda», *aggiungere il seguente periodo*: «Una quota non inferiore a 40 milioni di euro delle risorse di cui al presente comma è riservata a programmi di sviluppo di importo compreso tra 1 milione di euro e 3 milioni di euro, proposti da piccole imprese, anche in forma aggregata, al fine di garantirne l'accesso effettivo.»

2.22

Murelli, Bizzotto, Bergesio

Al comma 1, dopo le parole: «filiera della moda»*, aggiungere il seguente periodo:* «Una quota non inferiore a 40 milioni di euro delle risorse di cui al presente comma è riservata a programmi di sviluppo di importo compreso tra 1 milione di euro e 3 milioni di euro, proposti da piccole imprese, anche in forma aggregata, al fine di garantirne l'accesso effettivo.»

2.23

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di contrastare il fenomeno della delocalizzazione e garantire la valorizzazione della produzione nazionale, l'impresa capofila dell'aggregazione assicura una produzione pari almeno all'80 per cento all'interno delle filiere italiane.».

2.24

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Al comma 2, dopo le parole: «tra l'altro»*, inserire le seguenti:* «l'integrazione di processi produttivi localizzati in Italia lungo l'intera filiera del valore, dalla progettazione alla distribuzione, l'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea, ove disponibili sul mercato, nonché».

2.25

Paroli, Damiani

Al comma 2, dopo le parole: «tra l'altro,» *inserire le seguenti*: «l'integrazione di processi produttivi localizzati in Italia lungo l'intera filiera del valore, dalla progettazione alla distribuzione, l'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea, ove disponibili sul mercato, nonché».

2.26

Bergesio, Bizzotto

Al comma 2 dopo le parole: «tra l'altro,» *sono inserite le seguenti:* «l'integrazione di processi produttivi localizzati in Italia lungo l'intera filiera del valore, dalla progettazione alla distribuzione, l'utilizzo prevalente semilavorati di origine italiana o europea, ove disponibili sul mercato, nonché».

2.27

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "tra l'altro," *inserire le seguenti:* "l'integrazione di processi produttivi localizzati in Italia lungo l'intera filiera del valore, dalla progettazione alla distribuzione, l'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea, ove disponibili sul mercato, nonché".

2.28

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "tra l'altro," *inserire le seguenti:* "gli investimenti nella formazione continua dei lavoratori e".

2.29

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "tra l'altro," *inserire le seguenti:* "il mantenimento dei livelli occupazionali e".

2.30

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "tra l'altro," *inserire le seguenti:* "l'utilizzo prevalente di contratti di lavoro stabili e".

2.31

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Al comma 2, dopo le parole: «i programmi proposti da aggregazioni di imprese,» *aggiungere le seguenti:* «e dai marchi storici di interesse nazionale, riconoscendone il valore identitario e il contributo alla tradizione manifatturiera italiana.»

2.32

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "i programmi proposti da aggregazioni di imprese," *inserire le seguenti:* "e dai marchi storici di interesse nazionale, riconoscendone il valore identitario e il contributo alla tradizione manifatturiera italiana".

2.33

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "i programmi proposti da aggregazioni di imprese," *inserire le seguenti:* "la distribuzione territoriale delle aggregazioni, l'integrazione con le politiche di sostenibilità e lo sviluppo dei distretti produttivi esistenti,".

2.34

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «proposti da aggregazioni di imprese» *inserire le seguenti:* «che garantiscono il pieno rispetto dei criteri ambientali, sociali e di *governance* (ESG) lungo l'intero ciclo di vita del prodotto».

2.35

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Al comma 2, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dei seguenti vincoli:

a) mantenimento e/o incremento dei livelli occupazionali;

b) utilizzo prevalente di contratti di lavoro stabili e regolari;

c) investimento nella formazione continua delle lavoratrici e dei lavoratori;

d) piena applicazione dei CCLN sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più significative.».

2.36

Bergesio, Bizzotto

Al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «I programmi di investimento di cui al comma 1 includono i programmi aventi come finalità la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.»

2.37

Fregolent

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «I programmi di investimento di cui al comma 1 includono i programmi aventi come finalità la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *c)* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.».

2.38

Damiani, Paroli

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «I programmi di investimento di cui al comma 1 includono i programmi aventi come finalità la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.»

2.39

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «I programmi di investimento di cui al comma 1 includono i programmi aventi come finalità la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.»

2.40

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «I programmi di investimento di cui al comma 1 includono i programmi aventi come finalità la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.».

2.41

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le agevolazioni sono concesse tramite finanziamento agevolato alle imprese beneficiarie, al fine di ridurre al minimo gli oneri a carico delle medesime.».

2.42

Bergesio, Bizzotto

Al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le agevolazioni sono concesse tramite finanziamento agevolato alle imprese beneficiarie, al fine di ridurre al minimo gli oneri a carico delle medesime.».

2.43

Fregolent

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le agevolazioni sono concesse tramite finanziamento agevolato alle imprese beneficiarie, al fine di ridurre al minimo gli oneri a carico delle medesime.».

2.44

Damiani, Paroli

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le agevolazioni sono concesse tramite finanziamento agevolato alle imprese beneficiarie, al fine di ridurre al minimo gli oneri a carico delle medesime.».

2.45

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le agevolazioni sono concesse tramite finanziamento agevolato alle imprese beneficiarie, al fine di ridurre al minimo gli oneri a carico delle medesime.»

2.46

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di sostenere le imprese della filiera del tessile e della moda, i soggetti di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, operanti nella medesima filiera, effettuano il riversamento dell'importo del credito utilizzato nella misura del 30 per cento del medesimo senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.

2-*ter*. I soggetti di cui al comma 2-*bis* presentano apposita istanza all'Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2025, nelle modalità i stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-*quater*. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, non si applica ai soggetti operanti nella filiera di cui al comma 2-*bis* che hanno realizzato nel periodo d'imposta precedente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2-*ter* un fatturato inferiore a 5 milioni di euro.

2-*quiquies*. I soggetti che hanno già provveduto in tutto o in parte, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, al riversamento spontaneo delle somme possono sospendere il pagamento delle rate residue per la parte eccedente gli importi di cui al comma 2-*bis* e chiedere il rimborso degli importi già versati in eccedenza. Le modalità e i termini di presentazione della relativa istanza sono definiti con il provvedimento di cui al comma 2-*ter*.».

2.47

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole da: "possono effettuare il riversamento" fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: "possono effettuare il riversamento del credito utilizzato, per un importo pari alla percentuale fissata con il decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 7-*bis*, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti dai commi seguenti, purché ne sia stata fatta richiesta entro il termine di cui al comma 9";

b) dopo il comma 7, è inserito il seguente: "7-*bis*. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro

30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 9, è stabilita, avuto riguardo al numero delle adesioni pervenute entro il predetto termine e al limite di stanziamento disponibile, la

percentuale di riversamento, in misura comunque non inferiore al cinquanta per cento del dovuto.";

c) al comma 9:

1) le parole: "entro il 31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2025";

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Anche in deroga all'articolo 6, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o più

provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate";

d) al comma 10:

1) al primo periodo, le parole: "entro il 16 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 14 gennaio 2026";

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il versamento può essere effettuato in dieci rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 14 gennaio 2026 e le successive entro il 14 gennaio 2027, il 14 gennaio 2028, il 14 gennaio 2029, il 14 gennaio 2030, il 14 gennaio 2031, il 14 gennaio 2032, il 14 gennaio 2033, il 14 gennaio 2034 e il 14 gennaio 2035.";

3) al terzo periodo, le parole: "17 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "15 gennaio 2026";

e) al comma 11, secondo periodo, le parole: "17 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "15 gennaio 2026";

f) al comma 12, terzo periodo, le parole: "3 giugno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

g) dopo il comma 12-*quater*, sono inseriti i seguenti:

"12-*quinquies*. Limitatamente ai crediti d'imposta di cui all'articolo 5, comma 7, maturati nei periodi d'imposta ivi previsti, le certificazioni di cui all'articolo 23, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito. con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, possono essere richieste anche laddove le violazioni relative all'utilizzo dei medesimi crediti d'imposta siano già state contestate con un atto di recupero o altro provvedimento impositivo non resisi definitivi alla data della richiesta di certificazione e, sempreché, in caso di impugnazione, non sia intervenuta sentenza.

12-*sexies*. All'articolo 1, comma 458, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole «31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

12-*septies*. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nel limite massimo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni per l'anno 2026, 80 milioni per l'anno 2027 e 60 milioni per l'anno 2028, sono destinate alle finalità di cui al comma 2 del presente articolo.

12-*octies*. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, lettera c), numero 1), pari a 5.773.589 euro per l'anno 2025 e 2.886.795 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.".».

2.48

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Il termine di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è riaperto sino al 31 ottobre 2025. Per coloro che aderiscono, il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2025, ovvero entro il 31 ottobre 2034 mediante pagamento rateale in dieci anni da effettuarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno a partire dal 31 ottobre 2025. A decorrere dal 1° novembre 2025, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 5, comma 11, del citato decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, calcolati al tasso legale. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, come modificato dal comma 1-*ter* del presente articolo.

2-*ter*. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 215, al comma 12, le parole "3 giugno 2025", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2025".».

2.49

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Al fine di assicurare il rispetto di standard ambientali lungo tutto il ciclo di vita del dei prodotti tessili, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate specifiche linee guida per la progettazione e l'ingegnerizzazione di capi d'abbigliamento durevoli e riciclabili.».

2.50

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis*. Sono favoriti, attraverso strumenti di incentivazione e assistenza tecnica, la crescita e il consolidamento delle microimprese già esistenti, anche mediante la costituzione di centrali consortili tra imprese operanti in settori economici sinergici, finalizzati alla condivisione di servizi, alla promozione congiunta e all'accesso ai mercati».

2.51

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: "15 addetti" sono sostituite dalle seguenti: "49 addetti".».

2.0.1

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Trasferimento generazionale delle competenze)

1. Al fine di favorire il passaggio di competenze e di abilità tra generazioni, i datori di lavoro privati con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta unità, possono stipulare tra il 1 gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, con un lavoratore andato in pensione da non oltre due anni, un contratto di durata massima di 24 mesi, in forza del quale quest'ultimo si impegna a svolgere, presso l'azienda, attività di tutoraggio, per un massimo di 60 ore mensili, in favore di giovani, di età inferiore a 30 anni, assunti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad esclusione del contratto di apprendistato, anche a seguito di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, dal medesimo datore di lavoro contestualmente alla sottoscrizione del predetto contratto di tutoraggio. Il limite di età è elevato a 35 anni qualora si tratti di giovani laureati.

2. Il contratto di tutoraggio non si configura come un rapporto di lavoro dipendente e comunque non è computato ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul licenziamento di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La remunerazione corrisposta al pensionato per l'attività di tutoraggio non concorre alla formazione di reddito ai fini Irpef e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, sino ad una soglia massima percepita di 15.000 euro l'anno.

3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1 è riconosciuto, per tutto il periodo di tutoraggio, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a suo carico, dovuti per i dipendenti neo-assunti coinvolti nell'attività di tutoraggio, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, e comunque fino a un limite massimo di importo pari a 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Nel caso di licenziamento del lavoratore, nei 12 mesi successivi alla conclusione del periodo

di tutoraggio, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Il diritto alla fruizione dell'incentivo di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e degli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Non si applicano i principi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

5. Le agevolazioni di cui al comma 3 sono riconosciute dall'INPS nei limiti delle risorse di cui al comma 7. Il datore di lavoro comunica all'INPS, che provvede al monitoraggio delle domande di accesso alle agevolazioni, i rapporti di tutoraggio instaurati ai sensi del comma 1 e la relativa durata. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse, anche in via prospettiva, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande finalizzate all'accesso delle agevolazioni in esame. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto del rapporto numerico di uno a uno tra contratto di tutoraggio e assunzione incentivata.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono compatibili con quelle stabilite dall'articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197.

7. Per le finalità d cui al presente articolo è stanziata la somma di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Ai relativi oneri, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.».

2.0.2

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda)

1. In aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda italiana, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda".

2. Il Fondo è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, al finanziamento di programmi triennali diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda *made in Italy*.

3. Possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo tutte le associazioni senza scopo di lucro che, attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2, si propongono di rappresentare i

valori della moda italiana e di tutelare, diffondere, e potenziare la sua immagine sia in Italia che all'estero.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo.

5. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

6. Per il finanziamento dei programmi e interventi di cui al presente articolo è autorizzato il conferimento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 al "Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda".

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.»

2.0.3

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Contributo a fondo perduto per le "Academy aziendali" nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. Al fine di promuovere la diffusione della cultura del *made in Italy* nei confronti delle giovani generazioni e favorirne la formazione nelle professioni artigianali, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria tessile, è riconosciuto un contributo a fondo perduto per la gestione di centri di formazione interni all'azienda, denominati "*Academy aziendali*". A tal fine è stanziata la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Il contributo a fondo perduto spetta nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di tre milioni di euro annui per soggetto beneficiario.

3. Per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 luglio 2021.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

5. Le spese ammissibili definite con il decreto di cui al comma precedente includono quelle:

a) per il personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione all'interno dell'Academy aziendale;

b) per i materiali utilizzati durante le lezioni per le esercitazioni degli studenti;

c) per gli strumenti e le attrezzature necessari ai fini dell'allestimento e dello svolgimento

delle lezioni.

6. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

2.0.4

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del made in Italy)

1. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda *made in Italy*, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del *made in Italy*", con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, al finanziamento di programmi diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del *made in Italy*.

3. Può beneficiare dei finanziamenti del Fondo qualsiasi associazione senza scopo di lucro che attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2 si propone di rappresentare i valori della moda e del *made in Italy* e di tutelare, diffondere, e potenziare l'immagine della moda e del *made in Italy* sia in Italia che all'estero.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

5. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede alla gestione dei programmi e interventi di cui al presente articolo.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

2.0.5

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Proroga Cassa integrazione per i lavoratori della moda)

1. In deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ed alle disposizioni che disciplinano la durata delle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'Artigianato di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'anno 2025, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel

semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo di dodici settimane.

2. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1, il datore di lavoro trasmette all'INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti a normativa vigente.

3. L'integrazione salariale di cui al presente articolo è erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, può richiedere all'INPS il pagamento diretto della prestazione. In quest'ultimo caso, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare i dati necessari per il pagamento diretto entro i termini di cui all'articolo 7, comma 5-*bis*, del citato decreto legislativo 1° settembre 2015, n. 148. Per le prestazioni di cui ai commi da 1 a 4, non è dovuta la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. Le integrazioni al reddito sono concesse nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. L'INPS provvede alle attività di cui di cui ai commi da 1 a 4 con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

2.0.6

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda)

1. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito il Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda, con dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Il Fondo di cui al comma 1, è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, con decreti di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, che individuano i termini, le modalità e le procedure, anche in forma automatizzata, per la concessione ed erogazione delle

agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.»

2.0.7

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(*Disposizioni in materia di sostegno del settore dell'autotrasporto*)

1. Il beneficiario del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto merci di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, stante la modalità prescelta ai fini della fruizione del credito, ha facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero di averlo riconosciuto a titolo di rimborso mediante l'emissione di apposito titolo per il pagamento dell'importo del credito spettante, a partire dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione e della documentazione di corredo al competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

2. Il predetto ufficio, ricevuta la dichiarazione, entro trenta giorni dal ricevimento, determina, ai fini della configurazione della posizione del beneficiario nei confronti dell'autorità fiscale, l'esatto ammontare del credito spettante e controlla la regolarità della dichiarazione, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di trenta giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti.

3. In caso di mancata integrazione, di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ovvero di non veridicità della dichiarazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima ovvero di trenta giorni dall'integrazione, il competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette annulla, con provvedimento motivato, l'atto di riconoscimento del beneficio fiscale irregolarmente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine non inferiore a trenta giorni prefissatogli dall'ufficio stesso.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.».

2.0.8

Giacobbe, Martella, Franceschelli

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*

1. In considerazione del significativo impatto collegato alla crisi del comparto moda e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva del distretto industriale pratese, è attribuito al comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2025, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese, così come individuato dalla regione Toscana con propria deliberazione 21 febbraio 2000, n. 69, ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e della legge 11 maggio 1999, n. 140, per attività di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera. Ai fini di

cui al presente comma, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento:

a) efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico;

b) transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti;

c) ricerca, sviluppo e innovazione;

d) transizione ecologica ed economia circolare;

e) rafforzamento della cultura sugli *standard* di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

f) riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 della presente legge.»

2.0.9

Nave, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Misure finanziarie per l'aggregazione, l'innovazione, la formazione e l'internazionalizzazione delle imprese artigiane)

1. Al fine di valorizzare le imprese artigiane e riconoscerne il ruolo di fondamentale di presidio sul territorio quale espressione di creatività, tradizione, innovazione e strumento di identità culturale, il fondo di cui all'articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate a concedere contributi e incentivi, anche mediante crediti d'imposta, alle imprese di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che sottoscrivono un contratto di rete o vi aderiscono**,** per:

a) l'acquisto di macchinari, attrezzature, software innovativi e l'adozione di tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale, l'efficientamento energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili;

b) la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento, anche in collaborazione con scuole, università e istituzioni specializzate nel commercio estero;

c) l'istituzione di borse di studio e tirocini formativi finalizzati a promuovere l'occupazione giovanile, la qualificazione professionale e assicurare il la trasmissione intergenerazionale delle competenze;

d) la partecipazione a fiere, mostre ed eventi, nazionali ed internazionali;

e) lo sviluppo di piattaforme e-commerce e strumenti di marketing digitale, con particolare riferimento allo sviluppo di strategie di promozione e di vendita dei prodotti artigianali nei mercati esteri;

f) la partecipazione a programmi di internazionalizzazione gestiti dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE;

g) l'organizzazione di missioni e incontri B2B con operatori esteri per favorire l'ingresso delle imprese artigiane nei mercati globali;

h) la fornitura di servizi di consulenza e assistenza specialistica per l'*export*, inclusa l'analisi dei

mercati esteri, la traduzione di materiale promozionale e contrattuale e l'assistenza legale e fiscale internazionale;

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'erogazione e l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026**,** si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.10

Nave, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Misure finanziarie per l'internazionalizzazione delle micro e piccole imprese artigiane)

1. Al fine di sostenere i processi di internazionalizzazione e il consolidamento delle micro e piccole imprese artigiane nei mercati esteri, nonché di mitigare l'impatto di eventuali incrementi delle imposte applicate sulle esportazioni, è concesso, nei limiti e alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti «*de minimis*», un contributo sotto forma di credito d'imposta pari al 40 per cento delle spese documentate e sostenute:

a) per la stipula di contratti di consulenza con figure professionali esperte in gestione di processi e programmi di internazionalizzazione, la fornitura di servizi di consulenza e assistenza specialistica per l'*export*, inclusa l'analisi dei mercati esteri, la traduzione di materiale promozionale e contrattuale e l'assistenza legale e fiscale internazionale;

b) per la partecipazione ai programmi di internazionalizzazione gestiti dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane- ICE;

c) lo sviluppo di piattaforme e-commerce e strumenti di *marketing* digitale, con particolare riferimento allo sviluppo di strategie di promozione e di vendita dei prodotti artigianali nei mercati esteri;

d) per la partecipazione a fiere ed eventi internazionali.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.11

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Misure finanziarie per l'aggregazione e per il sostegno al settore della ceramica artistica tradizionale)

1. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, il fondo di cui all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2021, n.

234, è rifinanziato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate alle imprese di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che sottoscrivono un contratto di rete o vi aderiscono.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto dello sviluppo economico del 31 marzo 2022.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.12

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Fondo per l'aggregazione delle imprese della moda)

1. Al fine di mitigare la crisi economica del settore della moda conseguente al calo degli ordinativi derivante dalla situazione congiunturale internazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in via sperimentale, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2025, volto a promuovere le aggregazioni delle piccole e medie imprese operanti nei settori di cui alle divisioni 13, 14, 15 dei codici ATECO 2007.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono definite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, le condizioni e le modalità di cui al comma 2, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.13

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito in via sperimentale un Fondo con la dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2025, volto ad erogare contributi finalizzati ad interventi di efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico, a seguito della crisi economica del settore tessile, della moda e degli accessori di cui alle divisioni 13 e 14 dei codici ATECO 2007, che hanno registrato un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 30 novembre 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023.

2. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy* sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione, nonché le modalità di presentazione delle domande di agevolazione di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.0.14

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

1 . Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito, in via sperimentale, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2025, volto ad erogare contributi a fondo perduto a favore di privati a parziale o totale ristoro del calo degli ordinativi, a seguito della crisi economica del settore tessile, della moda e degli accessori di cui alle divisioni 13 e 14 dei Codici Ateco 2007, che hanno registrato un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 30 novembre 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023.

2. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy* sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione, nonché le modalità di presentazione delle domande di agevolazione di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884, della presente legge.»

2.0.15

Gelmini

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis.*

(Misure economiche per il sostegno al settore radiotelevisivo locale)

1. Al fine di proseguire il sostegno al servizio di interesse generale informativo sui territori svolto dalle imprese televisive e radiofoniche in ambito locale, il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 19 milioni di euro per l'anno 2025, per la quota destinata agli interventi di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy* ai fini dei contributi annuali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, in conto capitale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono ripartite, nell'ambito degli interventi a sostegno delle imprese radiotelevisive locali di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, finanziati a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria.».

Conseguentemente, all'articolo 1 comma 430 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole «50 milioni di euro per l'anno 2025» *aggiungere le seguenti:* «di cui 31 milioni di euro».

2.0.16

Gelmetti, Ancorotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(*Misure economiche per il sostegno al settore radiotelevisivo locale*)

1. Al fine di proseguire il sostegno al servizio di interesse generale informativo sui territori svolto dalle imprese televisive e radiofoniche in ambito locale, il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 19 milioni di euro per l'anno 2025, per la quota destinata agli interventi di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy* ai fini dei contributi annuali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, in conto capitale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono ripartite, nell'ambito degli interventi a sostegno delle imprese radiotelevisive locali di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, finanziati a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria.».

Conseguentemente, all'articolo 1 comma 430 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2025» *aggiungere le seguenti:* «di cui 31 milioni di euro».

2.0.17

Bergesio, Bizzotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Misure a favore delle imprese editoriali che operano nel settore dei media audiovisivi locale)

1. I proventi previsti dal decreto Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 erogati in favore delle emittenti radiotelevisive locali al fine di svolgere il servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione di informazione locale si configurano come contributi in conto capitale.»

2.0.18

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Misure per facilitare l'espansione delle aziende titolari di marchio storico)

1. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Fondo e` finalizzato:

a) al salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'art. 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 20, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficolta` economico- finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;

b) all'acquisizione delle imprese in stato difficolta` economico-finanziaria di cui alla lettera a) da parte di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'art. 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, indipendentemente dal numero di dipendenti, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente."

2. Dall'attuazione di quanto disposto dal comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

2.0.19

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Misure per favorire la promozione e la concorrenza nel settore della moda)

1. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, anche le attività di design e ideazione estetica per le aziende del settore tessile e moda, finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali, così come richiamate dalla circolare Mise n. 46586/2009 e dalla circolare Agenzia entrate n. 5/E/2016.

2. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole: "entro il 31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2025";

b) al comma 10:

1) le parole: "entro il 16 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 dicembre 2025";

2) le parole: "entro il 16 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 dicembre 2026";

3) le parole: "entro il 16 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 dicembre 2027";

4) le parole: "17 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "17 dicembre 2025";

c) il comma 12 è soppresso.».

2.0.20

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Rafforzamento del credito d'imposta design e ideazione estetica)

1. All'articolo 1, comma 203-*quater*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "in misura pari al 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al 10 per cento" e le parole: "nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni per l'anno 2024, a 160 milioni di euro per l'anno 2025, a 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032, a 160 milioni di euro per l'anno 2033 e a 80 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

2.0.21

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Misure per favorire la competitività e la concorrenza nel settore della moda)

1. Al fine di mitigare la crisi economica del settore della moda, conseguente al calo degli ordinativi derivante dalla situazione congiunturale internazionale, alle imprese operanti nei settori di cui alle Divisioni 13 e 14 dei codici ATECO 2007 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 20 per cento nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2025 ed il 30 settembre 2025, rispetto allo stesso periodo del 2024 ovvero del 2023, sono sospesi sino al 31 dicembre 2026 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle imposte dirette, addizionali comprese;

b) all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

c) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

d) all'imposta sul valore aggiunto.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2027 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate trimestrali di pari importo, senza interessi, a decorrere dal 30 giugno 2027. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.».

2.0.22

Giacobbe, Martella, Franceschelli

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Misure sugli ammortizzatori sociali per favorire la concorrenza nel settore della moda)

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente: "*c*-bis*)* le imprese operanti nei settori di cui alla Divisioni 13 e 14 della classificazione ATECO 2007 che ricorrano alla cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per calo di lavoro e commesse nell'anno 2025 sono esonerate dalla sopracitata contribuzione";

b) all'articolo 12, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, per l'anno 2025, alle imprese operanti nei settori di cui alla Divisioni 13 e 14 della classificazione ATECO 2007 per la causale calo di lavoro e commesse"».

2.0.23

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Dopo l'articolo, *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Misure sui finanziamenti per favorire la concorrenza nel settore della moda)

1. Alle imprese operanti nei settori di cui alla Divisioni 13 e 14 della classificazione ATECO 2007, è consentita la possibilità di beneficiare della sospensione sui finanziamenti in essere. In particolare, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza alla data del 30 dicembre 2025 è sospeso sino alla data del 30 dicembre 2026; inoltre il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Tale concessione esclude l'attivazione del meccanismo del *Forborne* da parte degli istituti di credito. È facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.».

2.0.24

Nave, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 2-*bis*.

(Misure per favorire la partecipazione a fiere internazionali)

1 Al fine di favorire la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, le disposizioni di cui all'articolo 25-*bis* del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applicano anche per l'anno 2025, nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025. A tal fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto dello sviluppo economico 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2022, n. 195.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.25

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Interpretazione autentica dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145)

1. In continuità con la Circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 46586 del 16 aprile 2009, come richiamata dalla Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 5/E del 16 marzo 2016, il disposto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e successive modificazioni, recante la disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, si interpreta nel senso che sono ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca ed ideazione estetica e di realizzazione dei prototipi svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda e negli altri settori afferenti alla produzione creativa, tra i quali il calzaturiero, l'occhialeria, la gioielleria e la ceramica.»

2.0.26

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(*Misure di semplificazione in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto*)

1. All'articolo 2, comma 4, secondo periodo, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché servizi relativi alle agenzie di affari di cui al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai sensi degli articoli 115, 116, 118 e 120 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; in tal caso, il titolare dell'impresa utilizza il registro-giornale di cui all'articolo 6 della Legge 8 agosto 1991, n. 264 in luogo del registro giornale degli affari di cui all'articolo 120 del suddetto regio decreto n. 773 del 1931".»

2.0.27

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Potenziamento del Patent box)

1. Il *design* italiano è promosso e tutelato quale primario fattore di innovazione e crescita economica nazionale, in ragione della qualità estetica che distingue e caratterizza i prodotti di eccellenza del *made in Italy*.

2. Al fine di potenziare il quadro agevolativo a favore degli investimenti delle imprese in design e ideazione estetica, all'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "110 per cento" sono aggiunte le seguenti: "e del 150 per cento in caso di disegni e modelli";

b) al comma 10-*bis*, le parole: "110 per cento" sono soppresse;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-*bis*. Le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che il ricorso ad un contratto di ricerca stipulato con società che direttamente o indirettamente controlla un'impresa non abbia determinato un vantaggio esclusivamente tributario in capo all'impresa nei termini di un credito d'imposta altrimenti non spettante".

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 37,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 43 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

2.0.28

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Riconoscimento e valorizzazione dei beni immateriali distintivi del made in Italy nell'ambito del Patent box)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, al comma 1 dopo le parole: "disegni e modelli" sono aggiunte le seguenti: "*know-how* produttivo strettamente collegato ai disegni e modelli da un vincolo di complementarità".

2. All'articolo 6, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo il comma 10-*bis* è aggiunto il seguente: "10-*ter*. Limitatamente all'ipotesi di *know-how* produttivo strettamente collegato ai disegni e modelli da un vincolo di complementarità è attribuita al Ministero delle imprese e del *made in Italy* la potestà di delegare a un organismo indipendente dall'Amministrazione finanziaria il ruolo di Organismo certificatore, sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità e competenza.".»

2.0.29

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Potenziamento regime Patent Box)

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, dopo le parole: "brevetti industriali," sono aggiunte le seguenti: "marchi storici di interesse nazionale iscritti al Registro speciale di cui all'articolo 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.".»

2.0.30

Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Misure finanziare per l'aggregazione e il sostegno della filiera olivicola-olearia)

1. Al fine di sostenere e sviluppare la filiera olivicola-olearia, favorendo l'aggregazione tra gli operatori, l'incremento della produzione nazionale di olive e il rafforzamento della sostenibilità del settore, con particolare riguardo alle aree svantaggiate, il fondo di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato, per l'anno 2025, per un importo pari a 10 milioni di euro.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono così destinate:

a) per 5 milioni di euro, al sostegno di investimenti in nuovi impianti conformi alle caratteristiche di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022;

b) per 5 milioni di euro, al sostegno di investimenti per l'ammodernamento degli impianti esistenti, conformi alle caratteristiche di cui all'allegato 2 del citato decreto ministeriale 23 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 2022, n. 5.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.31

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Misure finanziarie in favore delle imprese di fabbricazione di gioielli)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: "e dal codice ATECO 25.62.00" sono sostituite dalle seguenti: "e dai codici ATECO 32.12.20, 32.13.00 e 25.62.00".».

2.0.32

Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Misure per l'aggregazione in agricoltura)

1. Il reddito percepito dai soci imprenditori agricoli per il conferimento del terreno e per le prestazioni svolte a favore della cooperativa di conduzione associata costituisce reddito agrario. Il conferimento del terreno in una cooperativa di conduzione associata non determina in ogni caso la decadenza dai benefici previsti all' articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché la decadenza ovvero il mancato riconoscimento delle altre agevolazioni collegate al possesso e alla conduzione dei terreni.».

2.0.33

Turco, Naturale, Sabrina Licheri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Misure finanziarie per la tutela e l'aggregazione delle imprese del settore della mitilicoltura)

1. Al fine di garantire, a favore delle imprese, delle cooperative e dei consorzi della mitilicoltura operanti nel territorio di Taranto e provincia di Taranto, un parziale ristoro per gli effetti derivanti dai cali produttivi connessi alle perdite di seme utilizzato in mitilicoltura causati dal cambiamento climatico nonché per il pregiudizio economico derivante dalle misure di prevenzione previste dall'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 188 del 25 marzo 2016 e successive proroghe, recante "Misure sanitarie straordinarie di controllo del rischio per diossina e PCB nelle produzioni di mitili di Taranto" nonché per le azioni di bonifica riguardanti lo specchio acqueo, appartenente al demanio marittimo e posto in Taranto - località Mar Piccolo Primo Seno, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1. I criteri e le modalità di erogazione di cui al precedente periodo sono parametrati al potenziale produttivo dei beneficiari di cui al comma 1, proporzionale alle dimensioni delle aree destinate alle attività di mitilicoltura.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei soggetti di cui al comma 1, le disposizioni cui all'articolo 2-*quinquies* del decreto legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, si applicano altresì ai predetti soggetti nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2025.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 3

3.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, considerando, quali criteri prioritari, la distribuzione territoriale, l'integrazione con le politiche di sostenibilità e la valorizzazione dei distretti produttivi esistenti.»

3.2

Amidei, Fallucchi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere il secondo periodo;

b) al comma 2, lettera d), *sostituire le parole* "a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico" *con le seguenti*: "fatte salve le disposizioni speciali in materia di società cooperative, alla Fondazione imprese e competenze per il *made in Italy*"».

3.3

Bergesio, Bizzotto

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il secondo periodo;

b) alla lettera d), sostituire le parole: «a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico» *con le seguenti:* «fatte salve le disposizioni speciali in materia di società cooperative, alla Fondazione Imprese e competenze per il *made in Italy*».

3.4

Nicita, Meloni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis*. Il numero complessivo di centrali consortili può essere esteso fino a 7, come eccezione insulare, al fine di favorire la costituzione di una centrale ciascuna nelle regioni Sicilia e Sardegna. Per le regioni insulari, non si applicano i requisiti di cui ai punti a) e b) del comma 2.».

3.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 3, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «, quali la codatorialità e il distacco dei lavoratori,».

3.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «distacco dei lavoratori», *inserire le seguenti:* «,ferma restando l'applicazione dei CCNL di settore, nonché l'obbligo di fornire tempestivamente informative alle OOSS e ai lavoratori,».

3.0.1

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-*bis*.

(Disposizioni finanziarie per favorire la messa in sicurezza delle MPMI)

1. Al fine di incentivare le attività di mitigazione dei rischi derivanti da eventi catastrofali, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, alle MPMI è riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2027 per investimenti per la messa in sicurezza di strutture e macchinari nonché per l'acquisto di beni e servizi finalizzati a incrementare le condizioni complessive di sicurezza dell'impresa.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.0.2

Tosato, Germanà, Bergesio, Bizzotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia di consorzi)

1. All'articolo 67, al comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: "I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane" sono sostituite dalle seguenti: "I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili", le parole: "e del comma 3, sono sostituite dalle seguenti: "e dei commi 1 e 3", le parole: "e, nel novero di questi," sono sostituite dalle seguenti: "ovvero" e sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", secondo quanto previsto dall'Allegato II.12".»

3.0.3

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-*bis*.

(Detraibilità dei premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi catastrofali)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera f-*bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, stipulate da micro, piccole e medie imprese".».

Art. 4

4.1

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "per gli anni 2026 e 2027" con le seguenti: "per gli anni 2026, 2027 e 2028" e le parole: "entro il 1° gennaio 2028" con le seguenti: "entro il 1° gennaio 2029";

b) al comma 5:

1) sostituire le parole: "e a 1,4 milioni di euro per l'anno 2027" *con le seguenti:* "a 1,4 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1,8 milioni di euro per l'anno 2028";

2) sostituire le parole: "fino alla data del 31 dicembre 2027" *con le seguenti:* "fino alla data del 31 dicembre 2028";

c) al comma 6:

1) sostituire le parole: "fino alla data del 31 dicembre 2027" *con le seguenti:* "fino alla data del 31 dicembre 2028";

2) *sostituire le parole:* "e a 5 milioni di euro per l'anno 2027" *con le seguenti:* "a 5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 6,3 milioni di euro per l'anno 2028";

d) sostituire il comma 9 con il seguente: "9. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari complessivamente a 4,7 milioni di euro per l'anno 2026, 6,4 milioni di euro per l'anno 2027 e a 8,1

milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2028 mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 5 e, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 6 milioni di euro per l'anno 2027 e a 7,6 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

4.2

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «per gli anni 2026 e 2027» *con le seguenti:* «per gli anni 2026, 2027 e 2028»;

*b) al primo periodo, sostituire le parole: «*numero massimo complessivo di 1.000 lavoratori*» con le seguenti: «*numero massimo complessivo di 3.000 lavoratori*».*

4.3

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per gli anni 2026 e 2027» *con le seguenti:* «per gli anni 2026, 2027 e 2028».

4.4

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «numero massimo complessivo di 1.000 lavoratori» *con le seguenti:* «numero massimo complessivo di 3.000 lavoratori»;

b) al comma 5, sostituire le parole: «1 milione di euro per l'anno 2026 e a 1,4 milioni di euro per l'anno 2027» *con le seguenti:* «3 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028»;

c) al comma 6, sostituire le parole: «nel limite di spesa pari a euro 3,7 milioni per l'anno 2026 e a 5 milioni per l'anno 2027» *con le seguenti:* «11,1 milioni per l'anno 2026 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028»;

d) sostituire il comma 9 con il seguente: «9. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari complessivamente a 14,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 19,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 si provvede, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 5 e, quanto a 13,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, di 18,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 25,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.».

4.5

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «numero massimo complessivo di 1.000 lavoratori» *con le seguenti:* «numero massimo complessivo di 3.000 lavoratori».

4.6

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Al comma 1, sostituire le parole: «di 1.000 lavoratori»*, con le seguenti:* «di 5.000 lavoratori»;

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, sostituire le parole: «nel limite di spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2026

e a 1,4 milioni di euro per l'anno 2027», *con le seguenti:* «nel limite di spesa pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7 milioni di euro per l'anno 2027»;

b) al comma 6, sostituire le parole: «nel limite di spesa pari a euro 3,7 milioni per l'anno 2026 e a euro 5 milioni per l'anno 2027», *con le seguenti:* «nel limite di spesa pari a euro 18,5 milioni per l'anno 2026 e a euro 25 milioni per l'anno 2027»;

c) sostituire il comma 9 con il seguente: «9. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari complessivamente a 23,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 32 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 5 e, quanto a 22 milioni di euro per l'anno 2026 e a 30 milioni di euro per l'anno 2027, mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, di 6,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 8,6 milioni di euro per l'anno 2027.».

4.7 (testo corretto)

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "1.000 lavoratori" *con le seguenti:* "3.000 lavoratori";

b) al comma 5, sostituire le parole: "1 milione di euro per l'anno 2026 e a 1,4 milioni di euro per l'anno 2027" *con le seguenti*: "3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 4,2 milioni di euro per l'anno 2027";

c) al comma 6, sostituire le parole: "3,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro per l'anno 2027" *con le seguenti:* "11,1 milioni di euro per l'anno 2026 e a 15 milioni di euro per l'anno 2027";

d) sostituire il comma 9 con il seguente: "9. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari complessivamente a 14,1 milioni di euro per l'anno 2026 e a 19,2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 5 e, quanto a 13,2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 18 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

4.7

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "1.000 lavoratori" *con le seguenti:* "2.000 lavoratori";

b) al comma 5, sostituire le parole: "1 milione di euro per l'anno 2026 e a 1,4 milioni di euro per l'anno 2027" *con le seguenti*: "3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 4,2 milioni di euro per l'anno 2027;

c) al comma 6, sostituire le parole: "3,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro per l'anno 2027" *con le seguenti:* 11,1 milioni di euro per l'anno 2026 e a 15 milioni di euro per l'anno 2027;

d) sostituire il comma 9 con il seguente: "9. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari complessivamente a 14,1 milioni di euro per l'anno 2026 e a 19,2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 5 e, quanto a 13,2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 18 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche

amministrazioni, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

4.8

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "1.000 lavoratori" *con le seguenti:* "2.000 lavoratori";

b) al comma 5, sostituire le parole: "1 milione di euro per l'anno 2026 e a 1,4 milioni di euro per l'anno 2027" *con le seguenti*: "2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,8 milioni di euro per l'anno 2027;

c) al comma 6, sostituire le parole: "3,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro per l'anno 2027" *con le seguenti:* 7,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 10 milioni di euro per l'anno 2027;

d) sostituire il comma 9 con il seguente: "9. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari complessivamente a 9,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 12,8 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,8 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 5 e, quanto a 8,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 12 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

4.9

Bergesio, Murelli, Bizzotto

Al comma 1, sostituire le parole: «1.000 lavoratori» *con le seguenti:* «2.000 lavoratori».

Conseguentemente:

a) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «1 milione di euro per l'anno 2026 e a 1,4 milioni di euro per l'anno 2027» *con le seguenti:* «2 milione di euro per l'anno 2026 e a 2,8 milioni di euro per l'anno 2027»;

b) al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «3,7 milioni per l'anno 2026 e a euro 5 milioni per l'anno 2027» *con le seguenti:* «7,4 milione di euro per l'anno 2026 e a 10 milioni di euro per l'anno 2027»;

c) sostituire il comma 9 con il seguente: «9. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari complessivamente a 9,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 12,8 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,8 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 5 e, quanto a 8,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 12 milioni di euro per l'anno 2027, mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, di 12,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 17,2 milioni di euro per l'anno 2027.».

4.10

Amidei, Fallucchi

Al comma 1 sostituire le parole: «1.000 lavoratori» *con le seguenti*: «2.000 lavoratori».

4.11

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «non superiore a trentaquattro anni» *con le seguenti:* «non superiore a quarant'anni».

4.12

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Al comma 7, sostituire le parole: «non superiore a trentaquattro anni» *con le seguenti:* «non superiore a trentotto anni».

4.13

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 7, sostituire le parole: «non superiore a trentaquattro anni» *con le seguenti:* «non superiore a trentasei anni».

4.14

Amidei, Fallucchi

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo:

«I corsi di formazione necessari per il trasferimento delle competenze dai lavoratori che usufruiscono del *part-time* incentivato ai lavoratori neoassunti possono essere finanziati attraverso gli enti bilaterali, il Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

4.15

Bergesio, Murelli, Bizzotto

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «I corsi di formazione necessari per il trasferimento delle competenze dai lavoratori che usufruiscono del *part-time* incentivato ai lavoratori neoassunti possono essere finanziati attraverso gli enti bilaterali, il Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

4.16

Bergesio, Murelli, Bizzotto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Alle piccole imprese che applicano il ricambio generazionale, per i periodi d'imposta 2026 e 2027 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per il personale assunto ai sensi del comma 7, fino ad un massimo di 10.000 euro annui per ciascun lavoratore e nel limite complessivo di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

4.17

Amidei, Fallucchi

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis*. Alle piccole imprese che applicano il ricambio generazionale, per il periodo d'imposta 2026, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese ammissibili. Concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta le spese del personale per i lavoratori di età non superiore a trentaquattro anni assunti ai sensi del comma 7.».

4.18

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-*bis*. Al fine di favorire l'adesione alla sperimentazione di cui al presente articolo e incrementare l'occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che concordano con i lavoratori, ai sensi del comma 4, il regime di incentivo al part-time per l'accompagnamento alla pensione è riconosciuto, fino alla data del 31 dicembre 2027, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limite di spesa pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 8 milioni di euro per l'anno 2027.

9-*ter*. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al comma 9-*bis* spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

9-*quater*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative dell'esonero, le modalità per la definizione dei rapporti con l'INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 9-*bis*.

9-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 9-*bis*, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 8 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

4.19

Martella, Franceschelli, Giacobbe

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti: «*9-*bis*. Le regioni, nell'ambito delle politiche a sostegno dello sviluppo economico territoriale e in sede di pianificazione dei servizi per l'impiego e degli strumenti informativi per il rafforzamento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, promuovono e sostengono il trasferimento generazionale di impresa artigiana. A tal fine, attraverso i servizi per il lavoro accreditati nelle singole province, gli enti bilaterali e il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono a:

a) promuovere, sulla base di specifiche intese con le province e le camere di commercio locali, un'azione di monitoraggio e di verifica delle attività artigiane il cui titolare si trovi a meno di tre anni dalla cessazione dell'attività per pensionamento, nonché di quelle per le quali il titolare si dichiari disponibile al trasferimento generazionale di impresa entro un periodo di tre anni;

b) favorire, anche attraverso l'emissione di specifici bandi, l'incontro tra la domanda e l'offerta di trasferimento generazionale di impresa artigiana da parte, rispettivamente, di giovani fino a trentacinque anni di età e titolari di attività artigiane nelle condizioni di cui alla lettera a);

c) definire un percorso per il trasferimento generazionale di impresa che preveda la sottoscrizione, tra il soggetto candidato alla rilevazione dell'attività e il servizio per il lavoro accreditato a livello provinciale, di uno specifico patto di servizio recante i contenuti e le modalità di svolgimento del percorso per il trasferimento di impresa, nonché i diritti e gli obblighi a carico del soggetto medesimo;

d) nell'ambito del patto di servizio di cui alla lettera c), ammettere la possibilità di accesso, al termine della fase di formazione e addestramento in azienda, a servizi gratuiti di affiancamento tecnico per l'avvio di impresa riservati ai titolari d'impresa artigiana subentranti;

e) sostenere la funzione di *mentor* svolta dagli artigiani cedenti, nell'ambito del percorso di

trasferimento d'impresa di cui alla lettera c), attraverso il riconoscimento agli stessi di un'indennità di tutoraggio, per tutta la durata del periodo di affiancamento successivo alla cessione dell'attività, entro il limite massimo di tre anni;

f) sostenere l'attività di formazione e l'obbligatorio addestramento dei giovani che si candidano a rilevare l'impresa artigiana e che non si trovano nella posizione di dipendenti o apprendisti presso la medesima impresa, attraverso il riconoscimento agli stessi di un'indennità formativa specifica, per un periodo non superiore a tre anni.

9-*ter*. I servizi di affiancamento tecnico di cui alla lettera d), sono definiti dalle regioni sulla base del Programma nazionale di intervento e consistono in un tutoraggio per:

a) la realizzazione del progetto di impresa;

b) lo svolgimento degli adempimenti tecnici e amministrativi previsti dalla disciplina vigente;

c) l'esecuzione delle procedure necessarie per l'accesso alla garanzia del consorzio fidi.

9-*quater*. Le regioni provvedono a selezionare, con procedura ad evidenza pubblica, sulla base di un bando unico regionale, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di affiancamento tecnico di cui alla lettera d) ovvero possono avvalersi di propri Enti vigilati o controllati secondo la normativa nazionale e comunitaria.».

4.20

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti: «9-*bis*. A decorrere dal primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le nuove attività avviate a seguito di trasferimento generazionale di impresa artigiana, sono esentate dall'imposizione ai fini IRAP e IRPEF, per i primi tre esercizi di imposta successivi a quello di avvio dell'attività.

9-*ter*. I benefici di cui al comma 9-*bis* sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

9-*quater*. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e le associazioni di categoria interessate, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.»

4.21

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti: «9-*bis*. Nell'ambito dei programmi regionali di formazione sono previsti, in corrispondenza con i fabbisogni e la vocazione produttiva dei territori, percorsi formativi certificati destinati ai soggetti fino a trentacinque anni di età che si candidano alla rilevazione di imprese artigiane tradizionali.

9-*ter*. Le regioni possono prevedere l'istituzione di appositi incentivi per finalità formativa a favore dei soggetti che partecipino alle attività formative di cui al comma 9-*bis*, secondo modalità stabilite con legge regionale. In tal caso, gli incentivi a finalità formativa sono integrabili con un contributo statale a valere sul Fondo di cui all'articolo 16, in misura e secondo modalità stabilite con apposito decreto dei Ministri delle imprese e del *made in Italy* e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.»

4.0.1

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di costituzione e promozione delle società cooperative tra lavoratori licenziati, beneficiari di trattamenti di integrazione salariale o dipendenti di imprese in crisi o sottoposte a procedure concorsuali)

1. Allo scopo di sostenere la diffusione di iniziative di autoimpiego dei dipendenti di imprese in crisi, riordinando e semplificando la normativa vigente in materia, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale sono riunite e riordinate, con le modificazioni necessarie al loro coordinamento nonché all'introduzione degli opportuni strumenti di semplificazione e incentivo, le disposizioni vigenti in materia di costituzione e promozione di società cooperative per operazioni di recupero delle imprese in crisi da parte dei lavoratori licenziati, beneficiari di trattamenti di integrazione salariale o dipendenti di imprese in crisi o sottoposte a procedure concorsuali e volte a favorire l'acquisizione del capitale sociale delle imprese da parte dei medesimi soggetti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) puntuale individuazione del testo vigente delle disposizioni;

b) ricognizione delle disposizioni abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa;

d) aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;

e) definizione, promozione, sostegno e sviluppo delle operazioni di cui all'alinea;

f) individuazione degli strumenti di finanziamento e di sostegno, delle risorse, degli incentivi statali ovvero derivanti dal bilancio dell'Unione europea e delle agevolazioni finanziarie, tributarie e fiscali a favore delle società cooperative di cui all'alinea, volti a favorire l'incremento e la diffusione delle operazioni di cui al medesimo alinea nonché l'accesso al credito da parte delle suddette società;

g) regolamentazione organica delle modalità di avvio delle operazioni e di costituzione e sviluppo delle società cooperative di cui all'alinea;

h) introduzione di strumenti di semplificazione per favorire la riduzione degli adempimenti e dei procedimenti amministrativi a carico dei lavoratori e delle società cooperative di cui all'alinea ai fini della presentazione delle richieste di finanziamento, compresa la richiesta di liquidazione anticipata del trattamento spettante al lavoratore a titolo di nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché ai fini dell'erogazione degli incentivi statali e delle agevolazioni finanziarie e tributarie e della semplificazione dei procedimenti di avvio delle operazioni di cui al medesimo alinea;

i) introduzione e individuazione di procedimenti amministrativi specifici per l'avvio delle operazioni di cui all'alinea che garantiscano la piena trasparenza della procedura, la tracciabilità dei flussi finanziari e tempi più rapidi nell'erogazione dei finanziamenti e delle agevolazioni da parte degli organi pubblici;

l) applicazione del regime di esenzione fiscale per gli importi delle indennità di mobilità o le somme erogate a titolo di NASpI e di trattamento di fine rapporto reinvestite nella costituzione delle società cooperative di cui all'alinea;

m) rafforzamento dei controlli sulla fruizione delle agevolazioni finanziarie e tributarie per limitare l'accesso improprio al regime delle agevolazioni;

n) introduzione di strumenti per favorire la stipulazione di intese con le società finanziarie Soficoop - Società finanza cooperazione e CFI - Cooperazione finanza impresa Scpa, con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), volte a promuovere la conoscenza tra i lavoratori delle opportunità derivanti dalle operazioni di cui all'alinea e la diffusione delle buone prassi in materia di modalità di avvio, costituzione e sviluppo delle società cooperative di cui al medesimo alinea, anche con l'eventuale istituzione di un tavolo tecnico presso l'INPS finalizzato a favorire e proporre, qualora ne sussistano le condizioni, il ricorso a tale opportunità imprenditoriale e occupazionale, prevedendo adeguate azioni di sostegno e di

supporto nella definizione del progetto imprenditoriale e del passaggio di proprietà aziendale.

2. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere del Consiglio di Stato, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Lo schema del decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.».

4.0.2

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di intelligenza artificiale in ambito lavorativo)

1. Al fine di sostenere i processi di formazione dei lavoratori dipendenti di MPMI e aumentarne la competitività, in ragione del crescente utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, finalizzata all'organizzazione di attività formative per assicurare:

a) la formazione continua dei lavoratori sull'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale;

b) la formazione specifica per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento di nuove mansioni.

2. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono forme di monitoraggio a cadenza biennale dell'impatto sui diritti fondamentali dei lavoratori dell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale come definiti nel Regolamento (UE) n. 2024/1689.

3. Le imprese che intendono sostituire lavoratori con sistemi di intelligenza artificiale devono notificare la decisione con almeno sei mesi di anticipo ai lavoratori e alle rappresentanze sindacali. Devono inoltre garantire che i sistemi adottati rispettino le norme di sicurezza e trasparenza del Regolamento (UE) n. 2024/1689.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

4.0.3

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di formazione continua in favore degli imprenditori e dei dipendenti di MPMI)

1. Al fine di promuovere l'autoimprenditorialità, diffondere la cultura imprenditoriale e di incrementare il grado di formazione specialistica dei lavoratori dipendenti delle MPMI, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate:

a) all'organizzazione di corsi di formazione per il sostegno all'autoimprenditorialità, con particolare riferimento alla gestione aziendale, la pianificazione strategica, il marketing digitale e le competenze imprenditoriali;

b) all'organizzazione di corsi di formazione specialistica e per l'apprendimento di nuove competenze destinati ai lavoratori dipendenti delle MPMI.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità attuative delle disposizioni del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

4.0.4

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Istituzione Fondo "Successione d'impresa")

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il "Fondo a sostegno della successione d'impresa" con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione giovanile e favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese.

2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene le seguenti tipologie di intervento:

a) interventi per sostenere la successione delle imprese con investimenti e forme di rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese con specifica attenzione ai seguenti ambiti e tipologie di imprese: settori tecnologicamente avanzati, attività di economia circolare, imprese sociali, imprese che sviluppano forme collaborative formalizzate in reti di imprese, imprese titolari di marchi storici riconosciuti e affermati sul territorio;

b) programmi di formazione, orientamento per soggetti candidati alla successione d'impresa individuati al comma 4;

c) progetti e iniziative per il sostegno all'elaborazione progettuale e agli investimenti da parte di soggetti che si candidano a successori d'impresa in relazione alle seguenti finalità:

1) spese per progetti di miglioramento della sostenibilità dell'impresa, mediante una riconversione della produzione;

2) spese per progetti di modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle procedure produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico;

3) spese per progetti di sviluppo di innovazione sociale;

4) spese per progetti realizzati all'interno di reti tra le imprese finalizzate allo sviluppo di progetti di cui ai punti precedenti;

5) spese per progetti di valorizzazione dei marchi storici di cui l'impresa è titolare come previsto dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono sostenuti attraverso le seguenti misure:

a) contributi a fondo perduto in misura pari al 90 per cento delle spese connesse alla successione d'impresa secondo quanto previsto al comma 2, lettera *a)*;

b) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2,

lettera *b)*;

c) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2 lettera *c)*.

4. Le attività del fondo sono dirette a sostenere gli interventi a favore delle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE. Sono agevolate, ai sensi del presente articolo, tutte le forme di successione per le imprese attive da almeno 5 anni, ad opera dei seguenti soggetti candidati: discendenti e coniuge dell'imprenditore, dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno 5 anni, altri soggetti partecipanti ai programmi di formazione e orientamento disposti con gli interventi attuati secondo le previsioni di cui al comma 2 che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano a un'impresa cessante attraverso la sottoscrizione di quote o azioni in misura superiore al 50 per cento del capitale, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali.

5. Nell'ambito delle attività previste dal presente articolo e al fine di massimizzare l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.

6. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sport e i giovani, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può utilizzare le proprie società *in house* per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.5

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Prestito d'onore e incentivi al credito)

1. Al fine di favorire il trasferimento generazionale delle imprese artigiane, ai soggetti di età fino a 35 anni che rilevano un'impresa artigiana possono accedere, al termine della fase di formazione in azienda, a uno specifico incentivo, nella forma di un prestito d'onore, restituibile in dieci anni, secondo i limiti e le modalità definiti dal regolamento di cui al comma 4.

2. Il prestito d'onore è erogato a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed è destinato al sostegno delle spese di avviamento, investimento ed esercizio relative ai primi tre anni di attività.

3. Ai prestiti erogati ai sensi del comma 1 è applicato un tasso di interesse equivalente al tasso indicato in conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all'1 per cento.

4. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

5. I prestiti d'onore di cui al presente articolo sono cumulabili con i prestiti erogati dai consorzi fidi, in forma di contributo in conto capitale o in conto interessi, destinati al consolidamento dell'attività, concessi entro tre anni dall'avvenuto trasferimento d'impresa. Con il regolamento di cui al comma 4 è altresì disciplinata l'erogazione diretta di garanzie e finanziamenti ai soggetti di cui al comma 1 da parte dei consorzi fidi.

6. Le regioni possono cofinanziare gli interventi previsti dal presente articolo anche attraverso l'utilizzo di risorse regionali o comunitarie coerenti con le finalità della presente legge.»

4.0.6

Pirro, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Staffetta generazionale)

1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile e accompagnare i processi di sviluppo aziendali di razionalizzazione ed efficientamento dell'organico anche in relazione all'assunzione di nuove professionalità, contemperando le esigenze dei lavoratori anziani in ottica di solidarietà intergenerazionale, i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 possono prevedere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendenti anziani che accettino volontariamente, a fronte dell'assunzione di giovani fino a 25 anni compiuti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di apprendistato, finalizzati entrambi alla maturazione di competenze di livello professionale comparabili.

2. La trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con riduzione dell'orario in misura non superiore al 50 per cento dell'orario a tempo pieno, può essere effettuata su base volontaria dai lavoratori dell'azienda che si trovino a non più di 36 mesi dalla data del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Limitatamente al periodo di anticipazione, ai lavoratori di cui al presente comma spetta un quarto del trattamento di pensione in base alle regole vigenti, cumulabile con la retribuzione percepita nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.

3. Qualora il giovane di cui al comma 1 sia assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, l'orario di lavoro ivi previsto deve almeno compensare la riduzione dell'orario di lavoro prevista per il lavoratore di cui al comma 2.

4. Ai datori di lavoro, per le assunzioni dei giovani effettuate ai sensi dei precedenti commi è concesso uno sgravio contributivo totale per la quota di competenza per il periodo corrispondente alla durata del part time del lavoratore anziano, fino ad un massimo di tre anni. Resta ferma l'aliquota di computo ai fini del diritto e della misura delle prestazioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai lavoratori delle pubbliche Amministrazioni e delle Società a partecipazione pubblica.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

4.0.7

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda che coinvolgono enti del Terzo settore)

1. In deroga a quanto specificamente previsto dagli articoli 42 e 2500-*octies* del codice civile per le associazioni e fondazioni, la trasformazione, la fusione e la scissione degli enti del terzo settore dalle quali derivino nuovi enti che assumano la qualifica di imprese sociali, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, devono essere realizzate in modo da preservare i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione o l'affitto d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

3. L'organo di amministrazione dell'ETS notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al decreto di cui al comma 2.

4. L'efficacia degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.».

4.0.8

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*

(*Programmi nazionali di formazione per l'autoimprenditorialità*)

1. Al fine di promuovere la diffusione della cultura imprenditoriale e di sostenere l'avvio consapevole di nuove attività economiche da parte di micro, piccole e medie imprese, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in coordinamento con il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'università e della ricerca, un programma nazionale per la formazione all'autoimprenditorialità.

2. Il programma si avvale della collaborazione con enti di formazione professionale, università, scuole secondarie, camere di commercio e associazioni di categoria, per l'organizzazione di corsi finalizzati all'acquisizione di conoscenze in materia di gestione aziendale, pianificazione strategica, *marketing* digitale, finanza d'impresa e competenze trasversali.

3. Le Regioni concorrono alla programmazione e all'attuazione dei corsi, assicurandone la diffusione capillare sul territorio e la coerenza con il tessuto economico locale. È incentivata la partecipazione diretta di imprenditori e piccole e medie imprese nella progettazione e nella docenza dei percorsi formativi.

4. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito e con il Ministero dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di istituzione del programma nazionale per la formazione all'autoimprenditorialità ed il suo funzionamento, nonché le modalità di strutturazione dei relativi corsi e di coinvolgimento dei soggetti di cui ai commi 2 e 3.».

4.0.9

Bergesio, Bizzotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Programmi nazionali di formazione per l'autoimprenditorialità)

1. Al fine di promuovere la diffusione della cultura imprenditoriale e di sostenere l'avvio consapevole di nuove attività economiche da parte di micro, piccole e medie imprese, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in coordinamento con il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'università e della ricerca, un programma nazionale per la formazione all'autoimprenditorialità.

2. Il programma si avvale della collaborazione con enti di formazione professionale, università, scuole secondarie, camere di commercio e associazioni di categoria, per l'organizzazione di corsi finalizzati all'acquisizione di conoscenze in materia di gestione aziendale, pianificazione strategica, marketing digitale, finanza d'impresa e competenze trasversali.

3. Le Regioni concorrono alla programmazione e all'attuazione dei corsi, assicurandone la diffusione capillare sul territorio e la coerenza con il tessuto economico locale. È incentivata la partecipazione diretta di imprenditori e piccole e medie imprese nella progettazione e nella docenza dei percorsi formativi.

4. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito e con il Ministero dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di istituzione del programma nazionale per la formazione all'autoimprenditorialità ed il suo funzionamento, nonché le modalità di strutturazione dei relativi corsi e di coinvolgimento dei soggetti di cui ai commi 2 e 3.»

4.0.10

Amidei, Ancorotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

*(*Voucher *per l'acquisto di consulenze manageriali finalizzate alla innovazione, sostenibilità e alla prevenzione dei rischi)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, alle piccole imprese è attribuito, un contributo a fondo perduto, nella forma di voucher, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica, finalizzate alla innovazione, o alla sostenibilità o alla prevenzione dei rischi. Il contributo è riconosciuto in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti dall'impresa per la prestazione consulenziale ed entro il limite massimo di 40.000 euro.

2. I contributi di cui al presente articolo sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra l'impresa beneficiaria e un *manager* dell'innovazione, della sostenibilità o dell'analisi del rischio, iscritto in elenchi istituiti con apposito decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy,* da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco dei manager qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari complessivamente a 5.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

4.0.11

Martella, Giacobbe, Franceschelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 4-*bis*

(Misure a sostegno della creazione di occupazione attraverso operazioni di workers buy out*)*

1. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la

continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e` riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 7.500 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro milioni per l'anno 2025 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

4.0.12

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Misure a sostegno della creazione di occupazione attraverso operazioni di workers buy out*)*

1. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 7.500 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro milioni per l'anno 2025 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

4.0.13

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Misure a sostegno della creazione di occupazione attraverso operazioni di workers buy out*)*

1. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e` riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 7.500 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base

mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro milioni per l'anno 2025 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

4.0.14

Bergesio, Bizzotto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Misure a sostegno della creazione di occupazione attraverso operazioni di workers buy out*)*

1. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità` all'esercizio delle attività` imprenditoriali, alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 7.500 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro milioni per l'anno 2025 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

4.0.15

Amidei, Ancorotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(*Misure a sostegno della creazione di occupazione attraverso operazioni di* workers buy out)

1. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità` all'esercizio delle attività` imprenditoriali, alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 7.500 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro milioni per l'anno 2025 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

4.0.16

Paroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Incentivi per lo sviluppo delle società cooperative costituite tra lavoratori dell'impresa)

1. Alle società cooperative costituite da lavoratori provenienti da imprese in crisi o da imprese i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi nei casi di assenza di passaggio generazionale e` riconosciuto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data di avvio dell'attività, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 8.000 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dipendente. L'esonero di cui al periodo precedente è riconosciuto entro il limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

4.0.17

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di contrastare la difficoltà di reperimento di personale delle micro e piccole imprese, promuovere l'occupazione giovanile e favorire il ricambio generazionale, a decorrere dal 1º gennaio 2026, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026, 26 milioni di euro per l'anno 2027 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028**.** Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

4.0.18

Naturale, Sabrina Licheri, Turco, Lorefice, Bevilacqua

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d) è aggiunta, in fine, la seguente: "d-*bis*) lavoratori del settore del commercio su aree pubbliche";

b) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d) e d-*bis*)";

c) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "alle

lettere a), b), c), d) e d-*bis*)";

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-*bis*)".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.».

4.0.19

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività per imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale)

1. All'articolo 43, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "10 febbraio 2005, n. 30," sono inserite le seguenti: "aventi un numero di dipendenti non inferiore a 20,";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota del Fondo di cui al presente comma può essere destinato all'acquisizione delle imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale, iscritte nel registro di cui all'art. 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in stato di difficoltà e di imprese che detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale in stato di difficoltà da parte di altre imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale, indipendentemente dal numero di dipendenti, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente.".».

4.0.20

Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Misure a sostegno dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale)

1. Alle attività di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinate risorse pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

4.0.21

Paroli, Damiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Sostegno alla crescita associata delle microimprese)

1. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati e definiti, nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, gli strumenti di incentivazione e assistenza tecnica, mirati a favorire la crescita e il consolidamento delle microimprese già esistenti, anche mediante la costituzione di centrali consortili tra imprese operanti in settori economici sinergici, finalizzate alla condivisione di servizi, alla promozione congiunta e all'accesso ai mercati.».

Art. 5

5.1

Fregolent

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(*Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi*)

1. Al fine di favorire un migliore accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI) e per i liberi professionisti, di cui all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, attraverso la valorizzazione del ruolo dei confidi, la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi a loro carico, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della normativa in materia di confidi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rafforzare la patrimonializzazione dei confidi e favorire la raccolta di risorse pubbliche, private e del terzo settore, di capitale e di provvista, anche individuando strumenti e modalità che le rendano esigibili secondo i principi di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in materia di requisiti patrimoniali delle banche e di accesso all'attività creditizia;

b) disciplinare le modalità di contribuzione degli enti pubblici finalizzate alla patrimonializzazione dei confidi anche nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, stabilendo altresì il divieto di previsione di vincoli territoriali che possano pregiudicare l'accesso di confidi nuovi o attivi in altri territori;

c) razionalizzare e valorizzare le attività svolte dai soggetti operanti nella filiera della garanzia e della controgaranzia, al fine di rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse pubbliche e favorire la sinergia tra il Fondo centrale di garanzia e i confidi;

d) sviluppare, nell'ambito delle finalità tipiche, strumenti innovativi, con tassativa esclusione di derivati e di strumenti finanziari complessi, forme di garanzia e servizi, finanziari e non finanziari, che rispondono alle mutate esigenze delle PMI e dei liberi professionisti, di cui all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;

e) favorire un migliore accesso al credito per le PMI e per i liberi professionisti, di cui all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi per gli intermediari finanziari e per i confidi;

f) rafforzare i criteri di proporzionalità e specificità di cui all'articolo 108, comma 6, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

g) estendere l'applicazione dei criteri di cui alla lettera *f)* all'intera normativa in materia di confidi;

h) assicurare una maggiore tutela del carattere accessorio della garanzia rilasciata dai confidi rispetto all'operazione di finanziamento principale;

i) razionalizzare gli adempimenti a carico dei confidi eliminando le duplicazioni di attività già svolte da banche o da altri intermediari finanziari nonché quelle relative alle procedure di accesso di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;

l) individuare metodologie di valutazione degli impatti della garanzia sui sistemi economici locali anche attraverso la rete delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le informazioni di cui le stesse dispongono.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per

materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e secondo la procedura di cui al presente comma, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.».

5.2

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: « a-bis*)* razionalizzare e valorizzare le attività svolte dai soggetti operanti nella filiera della garanzia e della controgaranzia, al fine di rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse pubbliche e favorire la sinergia tra il Fondo centrale di garanzia e i confidi;».

5.3

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: « a-bis*)* favorire un migliore accesso al credito per le PMI, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi per gli intermediari finanziari e per i confidi;»

5.4

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis*)* rafforzare la patrimonializzazione dei confidi e favorire la raccolta di risorse pubbliche e private, di capitale e di provvista, anche individuando strumenti e modalità che le rendano esigibili nel rispetto della normativa comunitaria vigente;».

5.5

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: « a-bis*)* sviluppare, nell'ambito delle finalità tipiche dei confidi, strumenti innovativi, con tassativa esclusione di derivati e di strumenti finanziari complessi, forme di garanzia e servizi, finanziari e non finanziari, che rispondono alle mutate esigenze delle PMI;».

5.6

Maffoni, Fallucchi

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) la lettera c) *è sostituita dalle seguenti:*

"c) modificare l'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine di:

1) prevedere, al comma 3, che i confidi con un volume di attività finanziaria pari o superiore a

centocinquanta milioni di euro siano tenuti a chiedere l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del medesimo decreto, e che la revoca dell'autorizzazione all'iscrizione all'albo possa essere disposta quando, per tre esercizi consecutivi, il volume di attività finanziaria sia diminuito di oltre un terzo rispetto alla suddetta soglia;

2) riformulare il comma 4, sopprimendo il requisito della prevalenza dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, e prevedendo che i confidi possano esercitare le attività di cui all'articolo 106, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie;

3) modificare il comma 5, prevedendo che i confidi possano altresì svolgere attività per conto delle amministrazioni pubbliche ricomprese nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

4) adeguare il comma 6, prevedendo che i confidi possano esercitare quanto previsto nei precedenti commi 4 e 5, sostituendo il riferimento alle "altre forme di finanziamento" con il termine "finanziamenti" e riconoscendo la possibilità di esercitare le attività di cui all'articolo 106, comma 2, anche nei confronti di soggetti diversi dalle imprese consorziate o socie;

5) inserire un comma 6-*bis* volto a stabilire che non siano previsti limiti alle partecipazioni detenibili dai confidi, fatti salvi quelli normativamente previsti e purché le partecipazioni siano funzionali al raggiungimento del loro oggetto sociale.

c-*bis*) revisione dei requisiti per l'iscrizione dei confidi nell'elenco previsto dall'art. 112-*bis* TUB, in particolare a fini di stimolo ai processi di aggregazione dei confidi e di rafforzamento della stabilità del relativo comparto;"

b) la lettera b) *è sostituita dalla seguente:*

b) revisione delle attività esercitabili dai confidi iscritti all'elenco di cui all'art. 112-*bis* TUB avuto riguardo alle loro caratteristiche operative e alla tipicità del loro oggetto sociale, in particolare sviluppando le attività di consulenza e assistenza e consentendo lo svolgimento di tutte le attività prevalentemente a favore delle imprese consorziate socie;

c) dopo la lettera f) *inserire la seguente:*

f-*bis*) favorire l'evoluzione dei confidi soggetti a vigilanza della Banca d'Italia in intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 TUB con perdita della qualifica di confidi ma nel rispetto della finalità mutualistica.».

5.7

Borghesi, Bergesio, Bizzotto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sostituire le parole: «all'albo di cui all'articolo 106» *con le seguenti:* «nell'elenco di cui all'articolo 112-*bis*»;

b) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) revisione delle attività esercitabili dai confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-*bis* del citato testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, con riguardo alle loro caratteristiche operative e alla tipicità del loro oggetto sociale, in particolare sviluppando le attività di consulenza e assistenza anche non legate all'attività di garanzia e consentendo lo svolgimento di tutte le attività prevalentemente a favore delle imprese consorziate o socie;».

Conseguentemente, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

1. All'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i commi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

"3. I confidi con un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106. La Banca d'Italia stabilisce, con

proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria. In deroga all'articolo 106, per l'iscrizione nell'albo i confidi possono adottare la forma di società consortile a responsabilità limitata. La revoca dell'autorizzazione all'iscrizione all'albo può essere disposta quando per tre esercizi consecutivi il volume di attività finanziaria è diminuito di oltre un terzo rispetto alla soglia indicata nel primo periodo.

4. I confidi iscritti nell'albo esercitano l'attività di garanzia collettiva dei fidi e le altre attività indicate nell'articolo 106, commi 1 e 2 prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie.

5. I confidi iscritti nell'albo possono altresì svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore delle amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;

c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

6. Fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5, i confidi iscritti nell'albo possono concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 ed esercitare le altre attività previste dall'articolo 106, comma 2 nei confronti di soggetti diversi dalle imprese consorziate o socie.

6-*bis*. I confidi iscritti nell'albo possono assumere liberamente partecipazioni, in coerenza con l'oggetto sociale.".»

5.8

Damiani, Paroli

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sostituire le parole: «all'albo di cui all'articolo 106» *con le seguenti:* «nell'elenco di cui all'articolo 112-*bis*»;

b) sostituire la lettera d) con la seguente: «*d)* revisione delle attività esercitabili dai confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-*bis* del citato testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, con riguardo alle loro caratteristiche operative e alla tipicità del loro oggetto sociale, in particolare sviluppando le attività di consulenza e assistenza anche non legate all'attività di garanzia e consentendo lo svolgimento di tutte le attività prevalentemente a favore delle imprese consorziate o socie;».

Conseguentemente, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

1. All'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i commi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

"3. I confidi con un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria. In deroga all'articolo 106, per l'iscrizione nell'albo i confidi possono adottare la forma di società consortile a responsabilità limitata. La revoca dell'autorizzazione all'iscrizione all'albo può essere disposta quando per tre esercizi consecutivi il volume di attività finanziaria è diminuito di oltre un terzo rispetto alla soglia indicata nel primo periodo.

4. I confidi iscritti nell'albo esercitano l'attività di garanzia collettiva dei fidi e le altre attività indicate nell'articolo 106, commi 1 e 2 prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie.

5. I confidi iscritti nell'albo possono altresì svolgere, prevalentemente nei confronti delle

imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore delle amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;

c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

6. Fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5, i confidi iscritti nell'albo possono concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 ed esercitare le altre attività previste dall'articolo 106, comma 2 nei confronti di soggetti diversi dalle imprese consorziate o socie.

6-*bis*. I confidi iscritti nell'albo possono assumere liberamente partecipazioni, in coerenza con l'oggetto sociale."».

5.9

Tajani, Giacobbe, Martella, Franceschelli

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sostituire le parole: «all'albo di cui all'articolo 106» *con le seguenti:* «nell'elenco di cui all'articolo 112-*bis*»;

b) sostituire la lettera d) con la seguente «*d)* revisione delle attività esercitabili dai confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-*bis* del citato testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, con riguardo alle loro caratteristiche operative e alla tipicità del loro oggetto sociale, in particolare sviluppando le attività di consulenza e assistenza anche non legate all'attività di garanzia e consentendo lo svolgimento di tutte le attività prevalentemente a favore delle imprese consorziate o socie;».

Conseguentemente, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

1. All'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i commi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

"3. I confidi con un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria. In deroga all'articolo 106, per l'iscrizione nell'albo i confidi possono adottare la forma di società consortile a responsabilità limitata. La revoca dell'autorizzazione all'iscrizione all'albo può essere disposta quando per tre esercizi consecutivi il volume di attività finanziaria è diminuito di oltre un terzo rispetto alla soglia indicata nel primo periodo.

4. I confidi iscritti nell'albo esercitano l'attività di garanzia collettiva dei fidi e le altre attività indicate nell'articolo 106, commi 1 e 2 prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie.

5. I confidi iscritti nell'albo possono altresì svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore delle amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;

c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

6. Fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5, i confidi iscritti nell'albo possono concedere

finanziamenti sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 ed esercitare le altre attività previste dall'articolo 106, comma 2 nei confronti di soggetti diversi dalle imprese consorziate o socie.

6-*bis*. I confidi iscritti nell'albo possono assumere liberamente partecipazioni, in coerenza con l'oggetto sociale.".»

5.10

Zedda, Amidei

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c)*, sostituire le parole* "all'albo di cui all'articolo 106" *con le seguenti:* "nell'elenco di cui all'articolo 112-*bis*";

b) sostituire la lettera d) *con la seguente*: «*d)* revisione delle attività esercitabili dai confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-*bis* del citato testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, con riguardo alle loro caratteristiche operative e alla tipicità del loro oggetto sociale, in particolare sviluppando le attività di consulenza e assistenza anche non legate all'attività di garanzia e consentendo lo svolgimento di tutte le attività prevalentemente a favore delle imprese consorziate o socie;"».

Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

1. All'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i commi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

«3. I confidi con un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria. In deroga all'articolo 106, per l'iscrizione nell'albo i confidi possono adottare la forma di società consortile a responsabilità limitata. La revoca dell'autorizzazione all'iscrizione all'albo può essere disposta quando per tre esercizi consecutivi il volume di attività finanziaria è diminuito di oltre un terzo rispetto alla soglia indicata nel primo periodo.

4. I confidi iscritti nell'albo esercitano l'attività di garanzia collettiva dei fidi e le altre attività indicate nell'articolo 106, commi 1 e 2 prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie.

5. I confidi iscritti nell'albo possono altresì svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore delle amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;

c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

6. Fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5, i confidi iscritti nell'albo possono concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 ed esercitare le altre attività previste dall'articolo 106, comma 2 nei confronti di soggetti diversi dalle imprese consorziate o socie.

6-*bis*. I confidi iscritti nell'albo possono assumere liberamente partecipazioni, in coerenza con l'oggetto sociale.».

5.11

Turco, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sostituire le parole «all'albo di cui all'articolo 106» *con le seguenti:* «nell'elenco di cui all'articolo 112-*bis*»;

b) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) revisione delle attività esercitabili dai confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-*bis* del citato testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, con riguardo alle loro caratteristiche operative e alla tipicità del loro oggetto sociale, in particolare sviluppando le attività di consulenza e assistenza anche non legate all'attività di garanzia e consentendo lo svolgimento di tutte le attività prevalentemente a favore delle imprese consorziate o socie;».

5.12

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "decreto legislativo 1° settembre 1983, n. 385," *inserire le seguenti:* "anche con riferimento al parametro dimensionale relativo al volume di attività finanziaria,".

5.13

Borghesi, Bergesio, Bizzotto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-*bis*) sulle operazioni di fusione tra confidi dirette a favorire il loro processo di razionalizzazione, il confidi incorporante utilizza, senza vincoli di destinazione fatto salvo quello della concessione di finanziamenti sotto qualsivoglia forma tecnica alle imprese, le risorse dei fondi rischi e degli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, esistenti alla data del 31 dicembre 2025 sui bilanci dei confidi interessati alla citate operazioni societarie, con esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali ai confidi del Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura *ex* articolo 15 della legge n. 108 del 1996 e successive modificazioni e integrazioni.».

5.14

Giacobbe, Martella

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*

1. All'articolo 112 del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) le parole "in via prevalente" sono soppresse;

2) dopo le parole "garanzia collettiva dei fidi" sono aggiunte le seguenti: "e le altre attività indicate nell'articolo 106, commi 1 e 2 prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie";

b) al comma 5:

1) dopo la parola "possono" è aggiunta la seguente: "altresì";

2) alla lettera a), le parole da "dell'amministrazione finanziaria dello Stato" a "consorziate o socie" sono sostituite dalle seguenti: "delle amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

c) al comma 6:

1) le parole "l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia" sono sostituite dalle seguenti: "quanto previsto nei precedenti commi 4 e 5";

2) le parole "altre forme di finanziamento" sono sostituite dalla seguente: "finanziamenti";

3) dopo le parole "comma 1" sono aggiunte le seguenti: "ed esercitare le altre attività previste dall'articolo 106, comma 2 nei confronti di soggetti diversi dalle imprese consorziate o socie";

d) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "6-*bis*. I confidi iscritti nell'albo possono assumere liberamente partecipazioni, in coerenza con l'oggetto sociale".»

2. All'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti i seguenti: "Alla scadenza delle misure di cui al presente articolo, le risorse eventualmente disponibili sono restituite al Ministero delle imprese e del *made in Italy* da quei confidi che non le abbiano impiegate ai sensi della normativa vigente. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* provvede ad accertare la presenza delle risorse residue di cui al periodo precedente. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attribuzione di tali risorse residue, da utilizzare per la concessione di garanzie e finanziamenti sotto qualsiasi forma alle micro, piccole e medie imprese, ai confidi che, nella vigenza delle misure di cui al presente articolo, abbiano impiegato ai sensi della normativa vigente le risorse loro attribuite, ovvero realizzino operazioni di aggregazione".».

5.15

Pellegrino, Maffoni

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: "e garantendo la coerenza con le competenze regolamentari e di vigilanza della Banca d'Italia.".

5.16

Damiani

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

5.17

Manca, Giacobbe, Martella, Franceschelli

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché potenziando l'offerta di credito diretto alle imprese e l'operatività in materia di finanza innovativa;»

5.18

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine le seguenti parole: "nonché potenziando l'offerta di credito diretto alle imprese e l'operatività in materia di finanza innovativa".

5.19

Maffoni, Amidei

Al comma 1, lettera d)*, aggiungere, in fine le seguenti parole*: «nonché potenziando l'offerta di credito diretto alle imprese e l'operatività in materia di finanza innovativa;».

5.20

Paroli, Damiani

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine le seguenti parole:

«nonché potenziando l'offerta di credito diretto alle imprese e l'operatività in materia di finanza innovativa;».

5.21

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", anche attraverso la previsione di specifici criteri premiali".

5.0.1

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Fondo per l'accesso al credito delle imprese artigiane e delle micro e piccole imprese)

1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Fondo strutturale per il credito alle imprese artigiane e alle micro e piccole imprese, con lo scopo di provvedere alla erogazione di una agevolazione nella misura del 20 per cento in conto capitale e di un contributo sugli interessi sul restante 80 per cento del finanziamento, calcolato al tasso Euribor a tre mesi incrementato di 1 punto, in relazione a crediti di durata massima di 7 anni e di importo non superiore a 200.000 euro, erogati da banche e intermediari finanziari destinati all'impianto, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla riqualificazione energetica e digitale delle imprese, compreso l'acquisto di macchinari ed attrezzature, nonché all'acquisto di scorte, di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti funzionali al ciclo di lavorazione e all'attività delle imprese medesime.

2. La spesa per l'acquisto delle scorte di cui al comma 1 non può superare il 30 per cento dell'investimento totale.

3. Può essere agevolato il solo acquisto delle scorte di cui al comma 1, entro il limite di 30.000 euro.

4. I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere assistiti dalla garanzia rilasciata da un Confidi.

5. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di gestione e di attuazione del Fondo di cui al comma 1.

6. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con dotazione finanziaria disposta su base triennale nell'ambito della legge di bilancio.

7. L'agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento UE 2023/2831 *de minimis*.»

5.0.2

De Carlo, Ambrogio, Ancorotti, Salvitti

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche al testo unico bancario)

1. All'articolo 112 del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) le parole «in via prevalente» sono soppresse;

2) dopo le parole «garanzia collettiva dei fidi» sono aggiunte le seguenti: «e le altre attività indicate nell'articolo 106, commi 1 e 2 prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie»;

b) al comma 5:

1) dopo la parola «possono» inserire la seguente: «altresì»;

2) alla lettera a), le parole da «dell'amministrazione finanziaria dello Stato» a «consorziate o socie» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

c) al comma 6:

1) le parole «l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia» sono sostituite dalle seguenti: «quanto previsto nei precedenti commi 4 e 5»;

2) le parole «altre forme di finanziamento» sono sostituite dalla seguente: «finanziamenti»;

3) dopo le parole «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «ed esercitare le altre attività previste dall'articolo 106, comma 2 nei confronti di soggetti diversi dalle imprese consorziate o socie»;

d) dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-*bis*. I confidi iscritti nell'albo possono assumere liberamente partecipazioni, in coerenza con l'oggetto sociale».

«Art. 5-*ter*.

(Modifiche alla legge di stabilità 2014)

1. All'articolo 1, comma 54, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo l'ultimo periodo, aggiungere i seguenti: «Alla scadenza delle misure di cui al presente articolo, le risorse eventualmente disponibili sono restituite al Ministero delle imprese e del *made in Italy* da quei confidi che non le abbiano impiegate ai sensi della normativa vigente. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* provvede ad accertare la presenza delle risorse residue di cui al periodo precedente. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attribuzione di tali risorse residue, da utilizzare per la concessione di garanzie e finanziamenti sotto qualsiasi forma alle micro, piccole e medie imprese, ai confidi che, nella vigenza delle misure di cui al presente articolo, abbiano impiegato ai sensi della normativa vigente le risorse loro attribuite, ovvero realizzino operazioni di aggregazione.».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sopprimere la lettera d).

5.0.3

Borghesi, Bergesio, Bizzotto

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche al testo unico bancario)

1. All'articolo 112 del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) le parole "in via prevalente" sono soppresse;

2) dopo le parole "garanzia collettiva dei fidi" sono aggiunte le seguenti: "e le altre attività indicate nell'articolo 106, commi 1 e 2 prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie";

b) al comma 5:

1) dopo la parola "possono" è aggiunta la seguente: "altresì";

2) alla lettera a), le parole da: "dell'amministrazione finanziaria dello Stato" fino a: "consorziate o socie" sono sostituite dalle seguenti: "delle amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

c) al comma 6:

1) le parole "l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia" sono sostituite dalle seguenti: "quanto previsto nei precedenti commi 4 e 5";

2) le parole "altre forme di finanziamento" sono sostituite dalla seguente: "finanziamenti";

3) dopo le parole "comma 1" sono aggiunte le seguenti: "ed esercitare le altre attività previste dall'articolo 106, comma 2 nei confronti di soggetti diversi dalle imprese consorziate o socie";

d) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "6-*bis*. I confidi iscritti nell'albo possono assumere liberamente partecipazioni, in coerenza con l'oggetto sociale.".

«Art. 5-*ter*

(Modifiche alla legge di stabilità 2014)

1. All'articolo 1, comma 54, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti i seguenti: "Alla scadenza delle misure di cui al presente articolo, le risorse eventualmente disponibili sono restituite al Ministero delle Imprese e del *made in Italy* da quei confidi che non le abbiano impiegate ai sensi della normativa vigente. Il Ministero delle Imprese e del *made in Italy* provvede ad accertare la presenza delle risorse residue di cui al periodo precedente. Con decreto del Ministro delle Imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attribuzione di tali risorse residue, da utilizzare per la concessione di

garanzie e finanziamenti sotto qualsiasi forma alle micro, piccole e medie imprese, ai confidi che, nella vigenza delle misure di cui al presente articolo, abbiano impiegato ai sensi della normativa vigente le risorse loro attribuite, ovvero realizzino operazioni di aggregazione.».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere la lettera d) del comma 1.

5.0.4

Damiani

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 5-*bis*

(Modifiche al testo unico bancario)

1. All'articolo 112 del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) le parole "in via prevalente" sono soppresse;

2) dopo le parole "garanzia collettiva dei fidi" sono aggiunte le seguenti: "e le altre attività indicate nell'articolo 106, commi 1 e 2 prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie";

b) al comma 5:

1) dopo la parola "possono" è aggiunta la seguente: "altresì";

2) alla lettera a), le parole da "dell'amministrazione finanziaria dello Stato" a "consorziate o socie" sono sostituite dalle seguenti: "delle amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

c) al comma 6:

1) le parole "l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia" sono sostituite dalle seguenti: "quanto previsto nei precedenti commi 4 e 5";

2) le parole "altre forme di finanziamento" sono sostituite dalla seguente: "finanziamenti";

3) dopo le parole "comma 1" sono aggiunte le seguenti: "ed esercitare le altre attività previste dall'articolo 106, comma 2 nei confronti di soggetti diversi dalle imprese consorziate o socie";

d) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. I confidi iscritti nell'albo possono assumere liberamente partecipazioni, dirette e indirette, in banche, società finanziarie e strumentali, IMEL e imprese assicurative.".

«Art. 5-*ter*

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. All'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti i seguenti: "Alla scadenza delle misure di cui al presente articolo, le risorse eventualmente disponibili andranno restituite al Ministro dello sviluppo economico da quei confidi che non le abbiano impiegate completamente. Il Ministero dello sviluppo economico provvede ad accertare la presenza delle risorse residue di cui al periodo precedente. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attribuzione di tali risorse residue ai confidi che, nella vigenza delle misure di cui al presente articolo, abbiano impiegate completamente le risorse loro attribuite, da utilizzare per la concessione di garanzie

e finanziamenti sotto qualsiasi forma alle micro, piccole e medie imprese".»

5.0.5

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Disposizioni per favorire l'accesso al credito delle micro e piccole imprese e per il contrasto al fenomeno dell'usura)

1. Al fine di introdurre validi strumenti di prevenzione del fenomeno dell'usura, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio anno 2026. Le risorse del fondo sono destinate alla concessione di una garanzia, a prima richiesta, o finanziamenti diretti a micro e piccole imprese in condizione di sofferenza o non utilmente valutabili sulla base dei modelli di valutazione.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo.

3. Al fondo di cui al comma 1, affluiscono altresì le risorse del fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, prive di impegni.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

.

5.0.6

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Disposizioni per favorire l'accesso al credito delle micro e piccole imprese)

1. Al fine di facilitare l'accesso al credito delle micro e piccole imprese, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con copertura al 100 per cento, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2030, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti fino 100.000 euro concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore delle micro e piccole imprese e destinati all'avvio di nuove attività.».

5.0.7

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Disposizioni per favorire l'accesso al credito delle micro e piccole imprese)

1. Al fine di facilitare l'accesso al credito delle micro e piccole imprese, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con copertura al 100 per cento, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2030, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti fino 30.000 euro concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore delle micro e piccole imprese.».

5.0.8

Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Fondo di garanzia per le PMI)

1. All'articolo 15-*bis*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: " Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025" sono sostituite dal "A decorrere dal 1° gennaio 2024".».

5.0.9

Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Fondo di garanzia per le PMI)

1. All'articolo 15-*bis*, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dal "31 dicembre 2026".».

5.0.10

Gelmetti, Ancorotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Misure a favore delle microimprese)

1. All'articolo 15-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023 n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "di microimpresa e"

b) al terzo periodo, dopo le parole "nonché per le operazioni finanziare riferite a" inserire le seguenti: "soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimprese, come definite ai sensi del richiamato allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 e per le operazioni finanziare oltre i dodici mesi riferite a".».

5.0.11

Martella, Giacobbe, Franceschelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*

(Misure a favore delle microimprese)

1. All'articolo 15-*bis*, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "microimpresa e di piccola e media impresa" sono sostituite dalle seguenti: "piccola e media impresa" ;

b) al terzo periodo, dopo le parole: "nonché per le operazioni finanziare riferite a" sono inserite le seguenti: "soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimprese, come definite ai sensi del richiamato allegato n. 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 e per le operazioni finanziare oltre i dodici mesi riferite a".»

5.0.12

Paroli, Damiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Misure a favore delle microimprese)

1. All'articolo 15-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023 n. 191, al comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "micro impresa e di piccola e media impresa" sono sostituite dalle seguenti: "piccola e media impresa";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "nonché per le operazioni finanziare riferite a" sono aggiunte le seguenti: "soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimprese, come definite ai sensi del richiamato allegato n. 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 e per le operazioni finanziare oltre i dodici mesi riferite a".»

5.0.13

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Misure per favorire l'accesso al credito delle microimprese)

1. All'articolo 15-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023 n. 191, al comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "microimpresa e di piccola e media impresa" sono sostituite dalle seguenti: "piccola e media impresa";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "nonché per le operazioni finanziare riferite a" sono inserite le seguenti: "soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimprese, come definite ai sensi del richiamato allegato n. 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 e per le operazioni finanziare oltre i dodici mesi riferite a".».

5.0.14

Turco, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

1. All'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i commi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

"3. I confidi con un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria. In deroga all'articolo 106, per l'iscrizione nell'albo i confidi possono adottare la forma di società consortile a responsabilità limitata. La revoca dell'autorizzazione all'iscrizione all'albo può essere disposta quando per tre esercizi consecutivi il volume di attività finanziaria è diminuito di oltre un terzo rispetto alla soglia indicata nel primo periodo.

4. I confidi iscritti nell'albo esercitano l'attività di garanzia collettiva dei fidi e le altre attività indicate nell'articolo 106, commi 1 e 2 prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie.

5. I confidi iscritti nell'albo possono altresì svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore delle amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;

c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne

la fruizione.

6. Fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5, i confidi iscritti nell'albo possono concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 ed esercitare le altre attività previste dall'articolo 106, comma 2 nei confronti di soggetti diversi dalle imprese consorziate o socie.

6-*bis*. I confidi iscritti nell'albo possono assumere liberamente partecipazioni, in coerenza con l'oggetto sociale".».

5.0.15

Pellegrino, Maffoni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 5-*bis*.

(*Modifiche all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*)

1. All'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. La Banca d'Italia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, può dettare ulteriori disposizioni attuative e integrative relative all'attività di concessione di finanziamenti svolta dai soggetti di cui al presente articolo, inclusi i confidi, anche al fine di assicurare la coerenza con la disciplina generale degli intermediari finanziari, la sana e prudente gestione, e di promuovere l'efficienza e la stabilità del sistema, nel rispetto delle finalità di cui al comma 1.».

5.0.16

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*

(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nei settori produttivi maggiormente esposti alla crisi e per far fronte alle difficoltà di accesso al credito, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata d ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.17

Zedda, Amidei

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. All'articolo 1, comma 54, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Alla scadenza delle misure di cui al presente comma, le risorse eventualmente disponibili sono restituite al Ministero delle imprese e del *made in Italy* da quei confidi che non le abbiano impiegate ai sensi della normativa vigente. Il Ministero delle

imprese e del *made in Italy* provvede ad accertare la presenza delle risorse residue di cui al periodo precedente. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attribuzione di tali risorse residue da utilizzare per la concessione di garanzie e finanziamenti sotto qualsiasi forma alle micro, piccole e medie imprese ai confidi che, nella vigenza delle misure di cui al presente articolo abbiano impiegato ai sensi della normativa vigente le risorse loro attribuite ovvero realizzino operazioni di aggregazione.".

b) le parole "dello sviluppo economico", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese e del *made in Italy*."».

5.0.18

Borghesi, Bizzotto, Bergesio

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. All'articolo 1, comma 54, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Alla scadenza delle misure di cui al presente comma, le risorse eventualmente disponibili sono restituite al Ministero delle imprese e del *made in Italy* da quei confidi che non le abbiano impiegate ai sensi della normativa vigente. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* provvede ad accertare la presenza delle risorse residue di cui al periodo precedente. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attribuzione di tali risorse residue da utilizzare per la concessione di garanzie e finanziamenti sotto qualsiasi forma alle micro, piccole e medie imprese ai confidi che, nella vigenza delle misure di cui al presente articolo abbiano impiegato ai sensi della normativa vigente le risorse loro attribuite ovvero realizzino operazioni di aggregazione.".

b) le parole "dello sviluppo economico", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese e del *made in Italy".*»

5.0.19

Turco, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. All'articolo 1, comma 54, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Alla scadenza delle misure di cui al presente comma, le risorse eventualmente disponibili sono restituite al Ministero delle imprese e del *made in Italy* da quei confidi che non le abbiano impiegate ai sensi della normativa vigente. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* provvede ad accertare la presenza delle risorse residue di cui al periodo precedente. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attribuzione di tali risorse residue da utilizzare per la concessione di garanzie e finanziamenti sotto qualsiasi forma alle micro, piccole e medie imprese ai confidi che, nella vigenza delle misure di cui al presente articolo abbiano impiegato ai sensi della normativa vigente le risorse loro attribuite ovvero realizzino operazioni di aggregazione.";

b) le parole "dello sviluppo economico", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese e del *made in Italy*".».

5.0.20

Tajani, Franceschelli, Giacobbe, Martella

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. All'articolo 1, comma 54, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Alla scadenza delle misure di cui al presente comma, le risorse eventualmente disponibili sono restituite al Ministero delle imprese e del *made in Italy* da quei confidi che non le abbiano impiegate ai sensi della normativa vigente. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* provvede ad accertare la presenza delle risorse residue di cui al periodo precedente. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attribuzione di tali risorse residue da utilizzare per la concessione di garanzie e finanziamenti sotto qualsiasi forma alle micro, piccole e medie imprese ai confidi che, nella vigenza delle misure di cui al presente articolo abbiano impiegato ai sensi della normativa vigente le risorse loro attribuite ovvero realizzino operazioni di aggregazione.";

b) le parole "dello sviluppo economico", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese e del *made in Italy*".»

5.0.21

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. Il comma 115 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è abrogato.»

5.0.22

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Fondo di garanzia per la prima casa)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 115 è abrogato.».

Art. 6

6.1

Bergesio, Bizzotto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente «1-*bis*): alla lettera b), le parole: "alle cessioni a fondi comuni di investimento" sono sostituite dalle seguenti: "alle cessioni a organismi di investimento collettivi del risparmio alternativi italiani".»;

b) dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «a-*bis*) All'articolo 7, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente "2-*bis*. Nel caso di operazioni realizzate mediante cessione a un Organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR), i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), possono essere svolti, in alternativa ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, dalla società di gestione del risparmio che gestisce l'OICR ovvero dall'OICR stesso, se autogestito. Alle cessioni dei crediti effettuate in favore dell'OICR si applicano gli articoli 4 e 6, comma 2, della presente legge, nonché le restanti disposizioni della presente legge, in quanto compatibili.".»

6.2

Fregolent

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a)*, dopo il numero 1), inserire il seguente:* «1-*bis*): alla lettera *b)*, le parole: «alle cessioni a fondi comuni di investimento» sono sostituite dalle seguenti: «alle cessioni a organismi di investimento collettivi del risparmio alternativi italiani»;

b) dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:* «a-*bis*) all'articolo 7, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente: "2-*bis*. Nel caso di operazioni realizzate mediante cessione a un Organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR), i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), possono essere svolti, in alternativa ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, dalla società di gestione del risparmio che gestisce l'OICR ovvero dall'OICR stesso, se autogestito. Alle cessioni dei crediti effettuate in favore dell'OICR si applicano gli articoli 4 e 6, comma 2, della presente legge, nonché le restanti disposizioni della presente legge, in quanto compatibili.".»

6.3

Fregolent

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-*bis*) All'articolo 7.1, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo le parole: "Alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente" sono inserite le seguenti: "o che abbiano le medesime caratteristiche dei crediti qualificati come deteriorati anche qualora il cedente non sia tenuto ad effettuare segnalazioni alle autorità competenti", e le parole: "aventi sede legale in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "veicoli costituiti ai sensi della presente legge o da altri soggetti che abbiano erogato o acquistato tali crediti in conformità alla normativa di volta in volta applicabile".».

6.4

Bergesio, Bizzotto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-*bis*) All'articolo 7.1, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo le parole: "Alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente" sono aggiunte le seguenti: "o che abbiano le medesime caratteristiche dei crediti qualificati come deteriorati anche qualora il cedente non sia tenuto ad effettuare segnalazioni alle autorità competenti", e le parole: "aventi sede legale in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "veicoli costituiti ai sensi della presente legge o da altri soggetti che abbiano erogato o acquistato tali crediti in conformità alla normativa di volta in volta applicabile".».

6.5

Amidei, Maffoni

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«a-*bis*) all'articolo 7, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-*bis*. Ai fini del presente articolo, per *crediti futuri* si intendono le obbligazioni attive non ancora sorte alla data dell'operazione di cartolarizzazione, ma derivanti da rapporti giuridici già in essere o da operazioni economicamente documentabili, anche se condizionate o differite nel tempo, purché siano individuabili in modo oggettivo e risultino idoneamente documentate nei registri contabili del soggetto cedente.».

6.6

Amidei, Maffoni

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«b-*bis*) all'articolo 7, dopo il comma 2-*novies* è inserito il seguente:

2-*decies*. Nel caso di cartolarizzazione avente ad oggetto beni mobili non registrati, ai fini dell'efficacia e dell'opponibilità ai terzi della cessione o della segregazione dei beni, è necessario che:

a) i beni siano individuati in modo specifico mediante un elenco dettagliato sottoscritto dalle parti, con data certa ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile;

b) l'elenco sia allegato all'atto di cessione o al contratto di finanziamento e conservato presso la sede del soggetto cedente o finanziato, unitamente alla documentazione che ne attesta l'esistenza e la titolarità;

c) i beni siano separati fisicamente o contabilmente rispetto al restante patrimonio delle parti per tutta la durata dell'operazione;

d) il vincolo di destinazione o di garanzia sia annotato nei libri contabili o sociali del soggetto finanziato, ovvero reso pubblico mediante deposito presso il registro delle imprese o altra modalità individuata con decreto del Ministero della Giustizia.

Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche ai beni trasformati o sostitutivi di quelli originariamente oggetto di segregazione.».

6.7

Amidei, Maffoni

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«b-*bis*) All'articolo 7, comma 2-*octies*, ultimo periodo, le parole: «Si applicano l'articolo 7.1 commi 4-*bis*, 4-*quater* e 4-*quinquies*.» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano, in quanto compatibili con la natura dei beni oggetto dell'operazione, i commi 4-*bis*, 4-*quater* e 4-*quinquies* dell'articolo 7.1.».

6.8

Fregolent

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:* «*c)* all'articolo 7.2, sono apportate le seguenti modificazioni:

i) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-*bis*). Qualora il soggetto nominato come *asset manager* ai sensi dell'articolo 7.1, comma 8, primo periodo, sia una società di gestione del risparmio autorizzata alla gestione di FIA italiani immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *q)*, del decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30 e successive modificazioni, per le volture catastali e le trascrizioni relative alle cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-*ter*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parti le società di cui al comma 1, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale sono ridotte della metà. Per far fronte ai nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'applicazione del periodo precedente, valutati in 4 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo della legge 9 agosto 2023, n. 111.";

ii) la rubrica è sostituita dalla seguente "Cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili anche registrati"»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*) Per far fronte ai nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 7 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.9

Amidei, Maffoni

Al comma 1, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

«c-*bis*) Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, presenta alle Commissioni parlamentari competenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riferimento alla diffusione delle operazioni di cartolarizzazione dei beni

mobili non registrati, all'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, nonché agli effetti fiscali e sistemici prodotti.».

6.10

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. Al fine di adeguare i valori di riferimento per i ricavi e per le rimanenze all'effettiva evoluzione dell'economia e dell'inflazione, all'articolo 5, comma 14-*quater*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole "superiori rispettivamente a 5,164 milioni e a 1,1 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a 10 milioni e a 2 milioni di euro".».

6.11

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. Al fine di adeguare i valori di riferimento per i ricavi e per le rimanenze all'effettiva evoluzione dell'economia e dell'inflazione, all'articolo 5, comma 14-*quater*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole "superiori rispettivamente a 5,164 milioni e a 1,1 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a 8,419 milioni e a 1,684 milioni di euro".».

6.12

Bergesio, Bizzotto

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*) Il comma 215 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applica altresì ai trasferimenti effettuati in favore delle società di cui all'articolo 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130.».

6.13

Fregolent

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis.* Il comma 215 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applica altresì ai trasferimenti effettuati in favore delle società di cui all'articolo 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130.».

6.0.1

Turco, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni per il sostegno delle PMI dell'indotto di grandi imprese in crisi)

1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'indotto delle grandi imprese in crisi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un Fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Le risorse del Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con grandi imprese in crisi.

3. Il Fondo prevede l'erogazione di un contributo, da concedere nell'ambito del regime *de minimis*, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti delle grandi imprese in crisi e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui.

4. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* definisce le modalità di attuazione del Fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di

politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.2

Paroli, Damiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Fondo di garanzia per le PMI)

1. All'articolo 15-*bis*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, all'alinea, le parole: "al 31 dicembre 2025" sono soppresse.».

6.0.3

Bergesio, Bizzotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Fondo di garanzia per le PMI)

1. All'articolo 15-*bis*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, all'alinea, le parole "al 31 dicembre 2025" sono eliminate.».

6.0.4

Amidei, Fallucchi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Fondo di garanzia per le PMI)

All'articolo 15-*bis*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, all'alinea, le parole "al 31 dicembre 2025" sono soppresse.».

6.0.5

Paroli, Damiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Programma sperimentale per la costituzione dei centri camerali per la finanza di impresa)

1. Al fine di supportare le imprese nell'accesso ai mercati finanziari e ai canali alternativi di finanziamento nonché rafforzare la capacità e le competenze finanziarie interne alle imprese, accrescendo la competitività del sistema produttivo e gli investimenti innovazione, in via sperimentale, per il triennio 2026 - 2028, con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita l' Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di costituzione di centri per la finanza d'impresa, da istituire presso le Camere di commercio, aventi lo scopo di offrire servizi informativi e consulenziali, di formazione e affiancamento delle imprese nella ricerca di nuove opportunità di finanziamento alternative al credito tradizionale, con particolare riferimento alle startup innovative.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.6

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Modifiche alla disciplina delle scritture ausiliarie di magazzino)

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, è modificato come segue:

a) al comma 1, le parole: "lire 10 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro" e le parole: "lire 2 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "2 milioni di euro";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2026, gli importi di cui al comma 1 sono aggiornati ogni tre anni con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati."»

6.0.7

Bergesio, Murelli, Bizzotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche alla disciplina delle scritture ausiliarie di magazzino)

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, è modificato come segue:

a) al comma 1, le parole "lire 10 miliardi" sono sostituite da "10 milioni di euro" e le parole "lire 2 miliardi" sono sostituite da "2 milioni di euro";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2026, gli importi di cui al comma 1 sono aggiornati ogni tre anni con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.".»

6.0.8

Maffoni, Amidei

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche alla disciplina delle scritture ausiliarie di magazzino)

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "a 5,164 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni" e le parole "1,1 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "2 milioni";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2026, gli importi di cui al comma 1 sono aggiornati ogni tre anni con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati."».

6.0.9

Paroli, Damiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Attuazione della disciplina sulla compensazione multilaterale dei crediti risultanti da fatture elettroniche)

1. Al fine di agevolare l'accesso alla compensazione multilaterale dei crediti risultanti da fatture elettroniche, il comma 228 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente: "228. All'individuazione delle modalità di attuazione e delle condizioni di servizio di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introdotto dal comma 227 del presente articolo, si provvede con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.".»

6.0.10

Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Interventi finanziari ISMEA per lo sviluppo delle imprese agricole e agroalimentari)

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo, la parola: "agricole" è sostituita dalle seguenti: "operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca" e le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 4";

b) al secondo periodo, le parole: "La garanzia dell'ISMEA è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 717/2014, 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione e successive modifiche e integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "A fronte delle garanzie rilasciate l'ISMEA può concedere contributi diretti all'abbattimento del costo delle commissioni di garanzia nei limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 2023/2831, 717/2014 e 1408/2013 della Commissione e successive modifiche e integrazioni".

2. Le medesime agevolazioni possono essere concesse ai sensi dei regolamenti (UE) nn. 651/2014, 2022/2472 e 2022/2473 della Commissione e successive modifiche e integrazioni, previa emanazione di apposito decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale sono stabiliti i criteri, le modalità e le condizioni di attuazione degli interventi agevolativi." Per tali finalità, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).».

Art. 7

7.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Sopprimere l'articolo.

7.2

Amidei, Maffoni

Al comma 1, capoverso «1-bis*», dopo le parole* «nonché per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali» *aggiungere le seguenti*: «e per i veicoli non immatricolati.».

7.3

Paroli, Damiani

Al comma 1, al capoverso «1-bis*», al primo periodo, dopo le parole:* «nonché per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali» *aggiungere le seguenti*: «e per i veicoli non immatricolati».

7.4

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Al comma 1, *capoverso «1*-bis*», dopo le parole:* «nonché per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone

non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali» *aggiungere le seguenti*: «e per i veicoli non immatricolati».

7.5

Bergesio, Bizzotto

Al comma 1, capoverso «1-bis*», dopo le parole:* «nonché per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali» *aggiungere le seguenti:* «e per i veicoli non immatricolati».

7.6

Nocco, Fallucchi

Al comma 1, capoverso «1-bis*.» dopo la parola* «obbligatoria.» *aggiungere il seguente periodo*: « Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche per le macchine agricole e operatrici utilizzate esclusivamente in terreni agricoli, cantieri di lavoro, aree aziendali private incluse quelle di aziende agricole e zootecniche nonché in aree ad uso esclusivo di costruttori, rivenditori e noleggiatori.».

7.7

Durnwalder, Patton

Al comma 1, capoverso «1-bis*», dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche per le macchine agricole e operatrici utilizzate esclusivamente in terreni agricoli, cantieri di lavoro, aree aziendali private incluse quelle di aziende agricole e zootecniche nonché in aree ad uso esclusivo di costruttori, rivenditori e noleggiatori.».

7.8

Fregolent

Al comma 1, capoverso «1-bis*» dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche per le macchine agricole e operatrici utilizzate esclusivamente in terreni agricoli, cantieri di lavoro, aree aziendali private incluse quelle di aziende agricole e zootecniche nonché in aree ad uso esclusivo di costruttori, rivenditori e noleggiatori».

7.9

Bergesio, Bizzotto

Al comma 1, capoverso "1-*bis*"*, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche per le macchine agricole e operatrici utilizzate esclusivamente in terreni agricoli, cantieri di lavoro, aree aziendali private incluse quelle di aziende agricole e zootecniche nonché in aree ad uso esclusivo di costruttori, rivenditori e noleggiatori.»

7.10

Giacobbe

Al comma 1, capoverso "1-bis*", dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche per le macchine agricole e operatrici utilizzate esclusivamente in terreni agricoli, cantieri di lavoro, aree aziendali private incluse quelle di aziende agricole e zootecniche nonché in aree ad uso esclusivo di costruttori, rivenditori e noleggiatori».

7.11

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Al comma 1, capoverso «1-*bis*»*, sopprimere il secondo periodo.*

7.12

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di garantire una gestione efficiente, sostenibile e tracciabile degli pneumatici fuori uso (PFU), è istituita presso le Camere di commercio una piattaforma digitale nazionale per la

raccolta, il monitoraggio e il tracciamento dei PFU.

1-*ter*. La piattaforma di cui al comma 1-*bis*, ha lo scopo di registrare e rendere disponibili i dati relativi alla produzione, raccolta, trattamento, riutilizzo e smaltimento dei PFU, assicurando trasparenza, legalità e promuovendo il recupero e il riciclo nel rispetto dei principi dell'economia circolare.

1-*quater*. L'accesso alla piattaforma di cui al comma 1-*bis*, è garantito ai soggetti della filiera dei PFU, incluse imprese produttrici e importatrici di pneumatici, operatori della raccolta e del trattamento, enti locali e organi di controllo, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

1-*quinquies*. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con Unioncamere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con apposito decreto le modalità operative della piattaforma di cui al comma 1-*bis*, le procedure di registrazione e accesso, nonché gli obblighi di comunicazione per i soggetti coinvolti.».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché istituzione di una piattaforma nazionale per la gestione degli pneumatici fuori uso».

7.13

Giacobbe, Misiani, Martella, Franceschelli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 16, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 4-*ter* sono inseriti i seguenti:

"4-*quater*. L'autorizzazione rilasciata dallo sportello unico amministrativo, ai sensi del comma 4, ha validità sull'intero territorio nazionale per due anni. Al fine di garantire omogeneità territoriale, le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle autorizzazioni.

4-*quinquies*. L'autorizzazione è rilasciata alle imprese che svolgono attività tecniche, di manutenzione o di assistenza a bordo di imbarcazioni o natanti e, in generale che non comportano movimentazione di merci o passeggeri né accesso ad aree a controllo doganale o di sicurezza."».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché misure di semplificazione in materia di attività esercitate nei porti».

7.14

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 10, comma 1, lettera f), numero 1), capoverso lettera g-*bis*), primo periodo della legge 25 novembre 2024, n. 177, le parole: "nei soli casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera d)", sono sostituite dalle seguenti: "nei soli casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettere d) e g)".»

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché accertamento con dispositivi di controllo automatico della sosta vietata negli spazi per carico e scarico merci».

7.0.1

Paroli, Damiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Disposizione per la semplificazione delle procedure di cancellazione delle imprese dal Registro delle imprese)

1. I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 di cui all'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate nei seguenti commi, è disposto con determinazione del conservatore dell'ufficio del registro delle imprese, ferma restando l'applicazione del comma 7.

2. Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione la presenza di una delle seguenti circostanze:

a) l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque esercizi consecutivi;

b) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;

c) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata;

d) l'irreperibilità presso la sede sociale in mancanza di iscrizione di un proprio domicilio digitale nel registro delle imprese.

3. Il conservatore iscrive d'ufficio nel registro delle imprese la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione di cui al comma 2 e, nel caso 6 di cui alla lettera a), entro il 31 ottobre dell'anno successivo rispetto a quello in cui sono maturate le condizioni previste. Trascorso tale termine senza che il conservatore vi abbia provveduto l'iscrizione avviene d'ufficio con provvedimento del soggetto titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 2, comma 9-*bis*, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.

4. Il conservatore del registro delle imprese comunica l'avvenuta iscrizione di cui al comma 3, al domicilio digitale della società iscritto nel registro delle imprese e ne cura la pubblicazione in apposita area del sito internet della Camera di Commercio. Gli amministratori, entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione, possono presentare le domande relative agli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.

5. A seguito della presentazione degli atti non iscritti e depositati di cui al comma 4, il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese. In caso contrario, decorso il termine di cui al comma 4, il conservatore del registro delle imprese, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal medesimo registro con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del Codice civile.

6. Ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese di cui ai commi 1, 3 e 5, è comunicata all'impresa interessata, con le modalità previste dal comma 4 entro otto giorni dalla sua adozione e, tramite il sistema informatico nazionale delle camere di commercio, viene resa disponibile alle pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri, a quelle di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, nonché agli sportelli unici delle attività produttive competenti per territorio.

7. Il conservatore, nel caso di iscrizione di una causa di scioglimento della società ai sensi dell'articolo 2484 numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 7), può sempre chiedere al Tribunale la nomina dei liquidatori, nel caso in cui non vi provvedano i soggetti legittimati.

7-*bis*. Si procede, inoltre alla cancellazione d'ufficio quando il conservatore dell'ufficio del registro delle imprese accerta almeno una delle seguenti circostanze:

a) per le imprese individuali:

i) decesso dell'imprenditore;

ii) irreperibilità dell'imprenditore presso la sede legale;

iii) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e accertata in concomitanza di almeno due delle seguenti condizioni: a) mancato pagamento del diritto annuale negli

ultimi tre anni; b) assenza di denunce IVA e/o mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili negli ultimi tre anni; c) mancata iscrizione, negli ultimi tre anni, di domande inerenti l'impresa;

iv) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata;

v) cancellazione della partita IVA.

b) per le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e negli altri casi di soggetti collettivi senza personalità giuridica:

i) irreperibilità presso la sede legale;

ii) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e accertata in concomitanza di almeno due delle seguenti condizioni: a) mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni; b) assenza di denunce IVA, mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili negli ultimi tre anni; c) mancata iscrizione negli ultimi tre anni di domande inerenti la società;

iii) mancanza del codice fiscale;

iv) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;

v) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.

7-*ter*. Il conservatore che rileva una delle circostanze nel comma 8, anche a seguito di segnalazione da parte di altro soggetto pubblico o privato, avvia il procedimento di cancellazione d'ufficio, invitando il legale rappresentante dell'impresa mediante comunicazione al domicilio digitale dell'impresa di cui all'articolo 37 con invito a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività. Dell'avvio del procedimento è data notizia mediante affissione all'albo camerale. Decorsi trenta giorni dall'invio delle comunicazioni di cui al periodo precedente ovvero, senza che gli interessati abbiano fornito riscontro, il conservatore dispone la cancellazione dell'impresa individuale o della società.

7-*quater*. L'avvio dei procedimenti previsti dai commi 3 e 7 bis è iscritto, fino alla conclusione dei medesimi, nel registro delle imprese.

7-*quinquies*. Il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 recante «Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese» è abrogato.".

2. Agli articoli 2190, 2191 2192 del Codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2190 del Codice civile le parole: "il giudice del registro può ordinarla con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il conservatore del registro delle imprese può disporla con propria determinazione";

b) all'articolo 2191 del Codice civile le parole: "il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione" sono sostituite dalle seguenti: "il conservatore del registro delle imprese, sentito l'interessato, ne dispone, con propria determinazione, la cancellazione;

c) l'articolo 2192 del Codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 2192 Ricorsi - Contro le determinazioni del conservatore del registro delle imprese, l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al giudice del registro delle imprese. Contro il decreto del giudice del registro, l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro. I decreti che pronunziano sul ricorso devono essere iscritti d'ufficio nel registro."

3. La notificazione o la comunicazione di atti relativi a procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 2 del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, ivi compresi quelli relativi all'applicazione di sanzioni amministrative, nei confronti di soggetti iscritti nel registro delle imprese ivi compresi i componenti

degli organi di amministrazione e controllo in carica, in ragione del loro ufficio, sono effettuate esclusivamente presso il domicilio digitale iscritto nel medesimo registro.

4. L'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale tramite il cassetto digitale dell'imprenditore e la contestuale applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, non operano nel caso in cui sussistano i presupposti per l'avvio e per l'intera durata dei procedimenti di cancellazione d'ufficio nelle ipotesi in cui si disponga la cancellazione ai sensi del comma 1, presente articolo.

5. Al comma 2 dell'articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole "previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese" sono soppresse.

6. In sede di prima applicazione, per le procedure di cui al comma 1 e 4 del presente articolo, qualora l'impresa non abbia iscritto nel registro delle imprese un proprio domicilio digitale valido, le relative comunicazioni sono effettuate esclusivamente mediante la pubblicazione dei provvedimenti in apposita area del sito *internet* istituzionale della Camera di commercio.

7. Le imprese tenute al versamento del diritto annuale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che risultino inadempienti per una o più annualità, non possono accedere a contributi, agevolazioni, sovvenzioni, crediti o altri benefici economici di natura pubblica. Gli enti competenti al riconoscimento dei benefici di cui al precedente periodo accertano la regolarità del versamento del diritto annuale ai fini dell'ammissibilità o revoca dei benefici. È fatta salva la possibilità per l'impresa di regolarizzare la propria posizione contributiva mediante il pagamento del diritto annuale dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, secondo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dell'articolo 13 del medesimo decreto, nonché del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2011, n. 54. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione ai benefici maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

7.0.2

Garavaglia, Borghesi, Bergesio, Bizzotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per le imprese di cui all'articolo 1, comma 101, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, che stipulano i contratti assicurativi ai sensi del medesimo comma 101, entro i termini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazione dalla legge 27 maggio 2025, n. 78, i limiti rilevanti per la deduzione dei relativi premi assicurativi sono maggiorati in funzione della dimensione aziendale, secondo i parametri definiti dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, nei seguenti importi:

a) del 10 per cento per le grandi imprese;

b) del 20 per cento per le imprese di medie dimensioni;

c) del 30 per cento per le piccole e microimprese.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

7.0.3

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(*Modelli standardizzati per le micro imprese per la nomina del Responsabile del Trattamento*)

1. Dopo l'articolo 2-*septiesdecies* del decreto legislativo 18 giugno 2003, n. 196, è inserito il seguente:

"Art. 2-*octiesdecies*.

(Modelli standardizzati per le micro imprese)

1. Il Garante per la protezione dei dati personali predispone modelli semplificati di nomina del Responsabile del Trattamento per le microimprese con meno di cinque dipendenti.

2. L'adozione dei modelli predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali da parte delle microimprese costituisce presunzione di conformità agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.

3. Le parti contraenti che impongono clausole più restrittive rispetto ai modelli standardizzati devono fornire una motivazione specifica. In caso di contestazioni, l'onere della prova della necessità di obblighi aggiuntivi spetta alla parte contraente più forte.".»

7.0.4

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(*Rappresentante delle piccole imprese nelle stazioni appaltanti*)

1. All'articolo 61, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Presso le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza, ai sensi dell'articolo 63, è istituita la figura del rappresentante delle piccole imprese, con il compito di verificare il rispetto delle disposizioni normative che favoriscono la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) agli appalti pubblici con il compito di:

a) monitorare l'applicazione delle quote di riserva e dei criteri di accesso previsti per le MPMI nei bandi di gara;

b) verificare la suddivisione in lotti funzionali, al fine di favorire la partecipazione delle piccole imprese;

c) assistere le MPMI nell'interpretazione dei requisiti di gara e nell'accesso alle procedure semplificate;

d) segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e agli organi di vigilanza eventuali violazioni delle norme a tutela delle MPMI.

1-*ter*. Le modalità di nomina, le competenze e i criteri operativi del rappresentante delle piccole imprese sono stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.".»

7.0.5

Giacobbe, Misiani, Martella, Franceschelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(*Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana*)

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4-*bis*, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. In attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, al fine di allineare l'Agenda per la semplificazione al PNRR, il Governo provvede, con cadenza almeno biennale, all'aggiornamento delle tabelle contenute nell'Allegato A, con particolare riferimento ai procedimenti amministrativi relativi alle attività artigiane, assicurando la coerenza con l'evoluzione normativa e le esigenze di semplificazione. Al fine di garantire omogeneità nelle procedure su tutto il territorio nazionale, è predisposta una

modulistica unica standardizzata per le attività artigiane soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), autorizzazione o altri regimi amministrativi previsti dal presente decreto. L'aggiornamento delle tabelle e la definizione della modulistica standardizzata sono stabiliti con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza Unificata, previsa consultazione delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative del settore.";

b) alla tabella B.I, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

	Attività	**Descrizione**	**Codici Ateco pertinenti all'attività**
16-*bis*)	Ideatore e creatore di architetture informatiche *hardware* e *software*	-Consulenza su *hardware* e *software* e altre tecnologie dell'informazione: analisi dei bisogni e dei problemi degli utenti, consulenza sulla migliore soluzione; -Pianificazione e progettazione di sistemi informatici che integrano l'*hardware* dei computer, il *software* e le tecnologie dell'informazione	62.20.10
16-*ter*)	Ideatore e creatore di strategie di presentazione dei prodotti e dei servizi per il commercio elettronico	Ideazione di campagne pubblicitarie: -creazione e collocazione di pubblicità per giornali, periodici, radio, televisioni, *internet* ed altri mezzi di comunicazione -creazione e strategia di diffusione di pubblicità esterna, ad esempio: cartelloni pubblicitari, pannelli pubblicitari, opuscoli, allestimento di vetrine, progettazione di sale d'esposizione, scritte pubblicitarie su autobus e autoveicoli eccetera -ideazione di *stand* ed altre strutture e spazi espositivi	73.11.01
16-*quater*)	Ideatore e creatore di strategie di presentazione e comunicazione dell'immagine personale	-servizi di consulenza per la valorizzazione dell'immagine dei clienti in termini, ad esempio di abbigliamento e accessori, acconciatura e trucco	96.99.94
16-*quinquies*)	Ideatore e creatore di strategie di presentazione e comunicazione dell'immagine aziendale, dei prodotti e dei servizi	Altre attività di consulenza imprenditoriale e gestionale, ad esempio in materia di: -pianificazione strategica e organizzativa -gestione del cambiamento (*change management*) -obiettivi e politiche di *marketing*	70.20.09
16-*sexies*)	*Dog sitter*, toelettatore di animali da compagnia, servizi di addestramento per animali da compagnia	Servizi di presa in pensione e custodia per animali da compagnia: -presa in pensione di animali da compagnia (animali domestici) -attività di *dog sitter* e *cat sitter* Servizi di toelettatura per animali da compagnia Servizi di addestramento per animali da compagnia	96.99.11 96.99.12 96.99.13
16-*septies*)	Maestro di sci	Corsi di sci	85.51.09
16-*octies*)	Maniscalco	Attività di maniscalchi:	01.62.01

		-pareggio e ferratura di cavalli e degli altri equini, ad esempio asini e muli	
16-*novies*)	Stilista	Design di moda (*fashion design*) relativo a prodotti tessili, articoli di abbigliamento, calzature, gioielli, mobili (*omissis*.)	74.11.20

».

7.0.6

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Semplificazioni)

1. Alle società aventi caratteristiche di *spin-off* o di *start-up* universitarie e agli enti di ricerca non si applica l'articolo 17, comma 1, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

2. Al fine di sostenere e di qualificare le società aventi caratteristiche di *spin-off* e *start-up* universitarie, previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 agosto 2011, n. 168, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca provvede a modificare il medesimo regolamento al fine di inserire, tra i criteri che devono essere valutati dalle università ai fini dell'approvazione delle proposte di costituzione delle società: lo sviluppo di prodotti, di soluzioni tecnologiche e di *software*, anche distribuiti come servizi; il collegamento a un'innovazione chiaramente identificata e derivata dai risultati di ricerca dell'ateneo; l'appartenenza dei diritti di proprietà intellettuale all'ateneo, che ne assegna i diritti di sfruttamento alla società sulla base di un'apposita licenza; il ruolo attribuito agli uffici di trasferimento tecnologico e agli incubatori nell'ambito delle attività della società.

3. Gli esiti dei bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie, di Invitalia S.p.A. e di Cassa depositi e prestiti S.p.A. rivolti alle imprese sono comunicati, salvo in situazioni di comprovata difficoltà, entro centoventi giorni.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: «Modifiche alla disciplina in materia di *start-up* innovative e PMI».

7.0.7

Bergesio, Bizzotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Istituzione del Fondo per la tutela dei mestieri artigianali)

1. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito il "Fondo per la tutela dei mestieri artigianali" con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2025.

2. Il Fondo finanzia l'assunzione di apprendisti da parte di artigiani e micro, piccole e medie imprese (PMI) operanti nei settori artigianali tradizionali e specialistici, al fine di salvaguardare competenze storiche fondamentali.

3. L'impresa può assumere uno o più apprendisti con contratto della durata minima di 24 mesi. Il costo salariale è coperto all'80 per cento dal Fondo e per il restante 20 per cento a carico del datore di lavoro.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con apposito decreto i criteri, le modalità di accesso, di erogazione delle risorse, nonché le procedure di monitoraggio e controllo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

7.0.8

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(*Introduzione del registro unico nazionale dei fornitori economici*)

1. All'articolo 3, Allegato II.1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-*bis.* Al fine di garantire maggiore trasparenza, efficienza e semplificazione nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici, le piattaforme elettroniche di iscrizione e gestione degli elenchi fornitori delle pubbliche amministrazioni devono essere interoperabili e integrate in un sistema unico nazionale.

2-*ter*. A tal fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in coordinamento con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, predispone un registro unico nazionale dei fornitori accreditati, accessibile a tutte le stazioni appaltanti e interoperabile con le piattaforme regionali e locali. In attuazione degli articoli 24 e 25 del presente codice, è vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori, nonché di documenti già in possesso di una pubblica amministrazione.

2-*quater*. Le amministrazioni aggiudicatrici devono garantire che i loro sistemi digitali siano compatibili con il registro unico e che i dati siano condivisi in tempo reale, evitando duplicazioni burocratiche per le imprese e riducendo i tempi di verifica dei requisiti.".»

7.0.9

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(*Quota riservata alle piccole imprese nelle gare sopra-soglia*)

1. All'articolo 58, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", in misura non inferiore al 20 per cento indipendentemente dall'importo dell'appalto";

b) al comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: "A tal fine, le stazioni appaltanti effettuano adeguate verifiche del mercato di riferimento volte ad individuare il valore dei lotti, dandone contezza nella decisione a contrarre, che, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14, è trasmessa all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le determinazioni di cui all'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287.".»

7.0.10

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(*Modulistica unica standardizzata per gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici*)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia per l'Italia digitale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata una modulistica standardizzata per i diversi adempimenti del Codice dei contratti pubblici, al fine di semplificare e uniformare la presentazione della documentazione alle

pubbliche amministrazioni e alle stazioni appaltanti sul territorio nazionale. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, le pubbliche amministrazioni sono tenute a rispettare quanto previsto per la redazione del documento di gara unico europeo, in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea.».

7.0.11

Borghesi, Garavaglia, Bizzotto, Bergesio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Regime impositivo delle assicurazioni per i rischi catastrofali)

1. Alla Tabella C dell'Allegato 1 al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, all'articolo della tariffa 11-*bis*, dopo le parole: "unità immobiliari ad uso abitativo" sono aggiunte le seguenti: "nonché le assicurazioni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e successive modifiche e integrazioni.".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 290 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

7.0.12

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(*Esenzione sui premi assicurativi per polizze catastrofali obbligatorie stipulate dalle PMI*)

1. Alla Tabella C dell'Allegato 1, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, all'articolo della tariffa 11-*bis*, dopo le parole "unità immobiliari ad uso abitativo" sono aggiunte le seguenti: "nonché le assicurazioni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e successive modifiche e integrazioni stipulate da micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE".»

7.0.13

Paroli, Damiani

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Esenzione dall'imposta sui premi assicurativi per le polizze catastrofali obbligatorie stipulate dalle PMI)

1. Alla Tabella C dell'Allegato 1 al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, all'articolo della tariffa 11-*bis*, dopo le parole: "unità immobiliari ad uso abitativo" sono aggiunte le seguenti: "nonché le assicurazioni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e successive modifiche e integrazioni stipulate da micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE".».

7.0.14

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(*Ampliamento del criterio di rotazione degli appalti ai soggetti non aggiudicatari*)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-*bis*. Le amministrazioni sono tenute a valorizzare la partecipazione delle imprese che, pur avendo presentato offerte valide nelle procedure precedenti, non sono risultate aggiudicatarie, garantendo loro priorità negli inviti per le successive gare aventi oggetto analogo.".»

7.0.15

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Giorgis

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis.*

(*Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici*)

1. All'articolo 221, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo la parola: "ANAC,", sono inserite le seguenti: "sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale,".»

7.0.16

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis.*

(*Semplificazione in materia di aggiornamento degli operatori delle attività di autoriparazione*)

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Una volta frequentato con esito positivo il corso di cui al precedente periodo, le imprese inviano una comunicazione alla Camera di commercio al fine regolarizzare la posizione.".»

Art. 8

8.1

De Carlo

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «5-*ter*»*, sopprimere le parole:* «entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,» *e dopo la parola:* «elabora» *inserire le seguenti:* «, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

8.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Apportare le seguenti modificazioni:

*1) al comma 1, lettera a), capoverso «5-*ter*», dopo le parole:* «piccole e medie imprese»*, inserire le seguenti:* «, previo confronto obbligatorio con RLS e RSU»;

2) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. E' obbligatorio includere la rappresentanza sindacale nella definizione delle informative sul lavoro agile.».

8.3

De Carlo

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «5-*ter*»*, sostituire le parole:* «senza maggiori oneri» *con le seguenti:* «senza nuovi o maggiori oneri».

8.4

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1);

b) sopprimere il comma 2.

8.5

Murelli, Bergesio, Bizzotto

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il numero 1);

b) dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-*bis*) al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La predetta formazione può

avvenire anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell'orario di lavoro, ferma restando l'integrazione salariale spettante al lavoratore."»

8.6

De Poli

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 1) con il seguente:*

"1) al comma 12 è inserito, infine, il seguente periodo: «La predetta formazione può avvenire anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell'orario di lavoro, ferma restando l'integrazione salariale spettante al lavoratore.»".

8.7

Amidei, Fallucchi

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 1) con il seguente*: «1) al comma 12 è inserito, infine, il seguente periodo: "La predetta formazione può avvenire anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell'orario di lavoro, ferma restando l'integrazione salariale spettante al lavoratore."».

8.8

Paroli, Damiani

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 12 è inserito, infine, il seguente periodo: "La predetta formazione può avvenire anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell'orario di lavoro, ferma restando l'integrazione salariale spettante al lavoratore.".»

8.9

Paroli, Damiani

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) al comma 12, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La formazione e l'addestramento dei lavoratori possono essere svolti anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell'orario di lavoro, nel rispetto delle periodicità previste dalla normativa vigente".».

8.10

Paroli, Damiani

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente: «1-*bis*) al comma 5, la parola "effettuati" è sostituita dalle seguenti "possono essere effettuati anche mediante l'uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e".»

8.11

Bergesio, Bizzotto

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*) al comma 5, la parola "effettuati" è sostituita dalle seguenti: "possono essere effettuati anche mediante l'uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e".»

8.12

Bergesio, Bizzotto

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con i seguenti:

«2) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; include, altresì,

l'esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l'uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato".

2-*bis*) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-*bis*. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché il datore di lavoro-RSPP, possono svolgere integralmente interventi formativi nei luoghi o negli ambienti di lavoro ove siano stati rilevati comportamenti non conformi, anomalie operative o sinistri, avvalendosi anche di tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale".»

8.13

Paroli, Damiani

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con i seguenti:

«2) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; include, altresì, l'esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l'uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato".

2-*bis*) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-*bis*. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché il datore di lavoro-RSPP, possono svolgere integralmente interventi formativi nei luoghi o negli ambienti di lavoro ove siano stati rilevati comportamenti non conformi, anomalie operative o sinistri, avvalendosi anche di tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale".»

8.14

Paroli, Damiani

*Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso "5-*bis*", sostituire le parole:* «può svolgere, anche in parte rilevante,» *con le seguenti:* «, nonché il datore di lavoro-RSPP, possono».

8.15

Bergesio, Bizzotto

Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole: «può svolgere, anche in parte rilevante,» *con le seguenti:* «, nonché il datore di lavoro-RSPP, possono».

8.16

De Carlo

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'articolo 25-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, *sostituire le parole:* "partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali" *con le seguenti:* "partecipano, anche mediante fondi interprofessionali, a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, ivi compresi i corsi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro".

8.17

Centinaio, Bergesio, Bizzotto

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "6. La denuncia aziendale di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l'INPS non comunichi all'interessato il proprio diniego entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Il termine si interrompe una sola volta qualora l'INPS richieda all'interessato ulteriori elementi indispensabili alla definizione delle domande e non acquisibili d'ufficio e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni necessarie. L'INPS, decorso il termine dei trenta giorni, è tenuto a rilasciare il relativo codice identificativo per gli adempimenti previdenziali alla manodopera agricola."»

8.18

Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una qualunque delle fasce di reddito agrario superiore a quella di appartenenza. I medesimi soggetti possono altresì optare per il versamento di una quota aggiuntiva a quella relativa alla fascia di appartenenza o a quella prescelta, pari a 1.000 euro annui per ciascuna unità attiva da destinare al finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.".».

8.19

Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. L'ENPAIA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.».

8.20

Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 13-*bis*, è inserito il seguente: "13-*ter*. Il decreto di cui al comma precedente è emanato entro il 30 settembre 2025.".».

8.21

Centinaio, Bergesio, Bizzotto

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 1, commi 343-354 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono prorogate fino al 31 dicembre 2026.»

8.22

Centinaio, Bergesio, Bizzotto

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. L'iscrizione dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori autonomi agricoli può essere presentata direttamente all'INPS, anziché attraverso la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31/01/2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. L'INPS predispone, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modifiche necessarie all'attuazione della facoltà di cui al comma 1. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa.»

8.23

Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. L'iscrizione dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori autonomi agricoli può essere presentata direttamente all'INPS, anziché attraverso la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31/01/2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. L'INPS predispone, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modifiche necessarie all'attuazione della facoltà di cui al comma 1. La procedura di cui al presente comma si

applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa.».

8.0.1

Bergesio, Bizzotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Tassazione agevolata per micro, piccole e medie imprese che assumono e mantengono apprendisti per la durata del percorso formativo)

1. Alle micro, piccole e medie imprese che impiegano almeno tre apprendisti con contratto di apprendistato di I livello, anche in caso di turnover, purché mantengano un numero minimo di tre apprendisti attivi per l'intera durata di ciascun contratto, per un periodo minimo di almeno 24 mesi, è riconosciuta una riduzione del 50 per cento delle imposte sui redditi relativi al periodo di imposta in cui si verifica la condizione di cui al presente comma, nel limite massimo di euro 50.000 annui per ciascuna impresa.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 si estende per tutto il periodo in cui l'impresa mantiene almeno tre apprendisti in corso di formazione, e comunque non oltre la durata di 24 mesi dal raggiungimento del requisito minimo, ed è cumulabile con gli altri incentivi occupazionali alle imprese previsti a legislazione vigente.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un decreto attuativo per definire modalità di accesso, requisiti, controlli occupazionali, adempimenti documentali e criteri di rendicontazione.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

8.0.2

Bergesio, Bizzotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Incentivi per la stabilità occupazionale nelle PMI)

1. Alle micro, piccole e medie imprese che, da almeno tre anni, impieghino stabilmente un numero non inferiore a 5 dipendenti con contratto subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuta una deduzione pari al 30 per cento dell'imponibile IRPEF/IRES relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2025, con un tetto massimo di 100.000 euro di imponibile deducibile per ciascuna impresa.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 spetta per un periodo di tre anni consecutivi, a condizione che l'organico aziendale non venga ridotto di più del 15 per cento rispetto alla media degli ultimi 12 mesi, ed è cumulabile con gli altri incentivi occupazionali alle imprese previsti a legislazione vigente, nonché gli incentivi per ricerca e sviluppo, formazione, transizione ecologica e accesso al credito.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con decreto i criteri e le modalità attuative della misura, inclusi modalità di verifica della consistenza occupazionale, di rendicontazione e controllo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

8.0.3

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Bonus certificazioni sicurezza sul lavoro)

1. Al fine di sostenere i processi di gestione e il soddisfacimento de requisiti per la sicurezza sul lavoro, è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, finalizzata all'erogazione di un contributo a fondo perduto in favore delle micro e piccole imprese per il conseguimento delle Certificazioni ISO 45001.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative e di riparto delle risorse di cui al comma 1, tenendo conto della complessità dei processi e del grado di rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro delle singole imprese.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.0.4

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*

(Corso formativo 16 ore MICS)

1. I lavoratori di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono tenuti ad effettuare il corso formativo "16 ore MICS", delineato dal Formedil - Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, presso gli Organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lett. *ee)* del predetto decreto, aderenti al Formedil stesso.

2. La medesima disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi che operano nei suddetti cantieri.

3. Ove la predetta formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti che autonomi, il corso formativo inerente le "16 ore MICS", dovrà prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere.».

8.0.5

Murelli, Bergesio, Bizzotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(*Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro*)

1. I lavoratori di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono tenuti ad effettuare il corso formativo «16 ore MICS», delineato dal Formedil - Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, presso gli Organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008, aderenti al Formedil stesso.

2. La medesima disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi che operano nei suddetti cantieri.

3. Ove la predetta formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti sia autonomi, il corso

formativo inerente alle «16 ore MICS» deve prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere.».

8.0.6

Franceschelli, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*

1. I lavoratori di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono tenuti ad effettuare il corso formativo "16 ore MICS", delineato dal Formedil - Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del predetto decreto, aderenti al Formedil stesso.

2. La medesima disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi che operano nei suddetti cantieri.

3. Ove la predetta formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti che autonomi, il corso formativo inerente le "16 ore MICS", dovrà prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere.»

8.0.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(*Norme in materia di formazione "16 ore MICS")*

1. I lavoratori di aziende che, indipendentemente dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono tenuti ad effettuare il corso formativo "16 ore MICS", delineato dal Formedil - Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, presso gli Organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lett. ee) di tale decreto, aderenti al Formedil stesso.

2. Il comma 1 si applica anche in riferimento ai lavoratori autonomi che operano in tali cantieri.

3. Ove la formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti, sia autonomi, il corso formativo inerente le "16 ore MICS", dovrà prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere.»

8.0.8

Amidei

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-*bis*.

1. I lavoratori di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono tenuti ad effettuare il corso formativo "16 ore MICS", delineato dal Formedil - Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, presso gli Organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, aderenti al Formedil stesso.

2. La medesima disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi che operano nei

suddetti cantieri.

3. Ove la predetta formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti che autonomi, il corso formativo inerente le "16 ore MICS", dovrà prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere.».

8.0.9

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*

1. I lavoratori di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono tenuti ad effettuare il corso formativo "16 ore MICS", delineato dal Formedil - Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, presso gli Organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lett. *ee)* del predetto decreto, aderenti al Formedil stesso.

2. La medesima disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi che operano nei suddetti cantieri.

3. Ove la predetta formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti che autonomi, il corso formativo inerente le "16 ore MICS", dovrà prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere.».

8.0.10

Paroli, Damiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*

1. I lavoratori di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del D.lgs. n. 81/2008, sono tenuti ad effettuare il corso formativo "16 ore MICS", delineato dal Formedil - Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, presso gli Organismi paritetici di cui all'art. 2, comma 1, lett. ee) del predetto decreto, aderenti al Formedil stesso.

2. La medesima disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi che operano nei suddetti cantieri.

3. Ove la predetta formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti che autonomi, il corso formativo inerente le "16 ore MICS", dovrà prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere.»

8.0.11

De Poli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

1. I lavoratori di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del D.lgs. n. 81/2008, sono tenuti ad effettuare il corso formativo "16 ore MICS", delineato dal Formedil - Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, presso gli Organismi paritetici di cui all'art. 2, comma 1, lett. ee) del predetto decreto, aderenti al Formedil stesso.

2. La medesima disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi che operano nei suddetti cantieri.

3. Ove la predetta formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti che autonomi, il corso formativo inerente le "16 ore MICS", dovrà prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere.».

Art. 9

9.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Sopprimere l'articolo.

9.2

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 1, lettera a), capoverso «7-*bis*» *dopo le parole:* "di un'informativa scritta*"* *inserire le seguenti*: ", anche in modalità digitale,".

9.3

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Al comma 1, lettera a), capoverso «7-*bis*» *aggiungere, in fine, il seguente periodo: "*Al fine di garantire un'informazione completa e omogenea a tutti i lavoratori, per le attività di cui al presente comma, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) d'intesa con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), elabora modelli standardizzati di informativa.".

9.4 (testo 2)

Durnwalder, Patton

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-*bis*) all'articolo 37, comma 4, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: "*a)* ove possibile, dell'assunzione di nuovo personale o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro e devono essere completati entro 30 giorni dalla data di assunzione;"».

9.4

Durnwalder, Patton

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-*bis*) all'articolo 37, comma 4, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: "*a)* dell'assunzione di nuovo personale o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro e deve in ogni caso avvenire immediatamente dopo il termine del periodo di prova e, comunque, essere completata entro 30 giorni dalla data di assunzione;"».

9.5

Mazzella, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis.* Al fine di favorire l'organizzazione delle prestazioni lavorative in modalità agile, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la promozione del lavoro agile, con una dotazione pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

9.0.1

Amidei, Ancorotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di semplificazione in materia di sicurezza sul lavoro)

All'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole ", per la sicurezza sul lavoro" sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti, dispositivi e attrezzature utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze e agli strumenti, dispositivi e attrezzature funzionali a garantire o a migliorare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro".».

9.0.2

Paroli, Damiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*

(Misure di semplificazione in materia di sicurezza sul lavoro)

1. All'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole ", per la sicurezza sul lavoro" sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti, dispositivi e attrezzature utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze e agli strumenti, dispositivi e attrezzature funzionali a garantire o a migliorare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro".».

9.0.3

Murelli, Bergesio, Bizzotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(*Misure di semplificazione in materia di sicurezza sul lavoro*)

1. All'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «, per la sicurezza sul lavoro» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti, dispositivi e attrezzature utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze e agli strumenti, dispositivi e attrezzature funzionali a garantire o a migliorare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro."»

9.0.4

Paroli, Damiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Modifiche alla disciplina in materia di somministrazione di lavoro a tempo determinato)

1. All'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 19, commi 1 e 1-*bis*, 21, commi 01, 1 e 2, 23 e 24";

b) il secondo periodo è soppresso;

c) al terzo periodo, prima delle parole "Il termine inizialmente apposto al contratto" sono inserite le seguenti "Ferma restando la durata massima di 24 mesi," e le parole "nei casi e per la durata previsti" sono sostituite dalle seguenti "secondo quanto previsto".

2. L'articolo 2, comma 1-*ter,* dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con

modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato.».

9.0.5

Murelli, Bergesio, Bizzotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(*Modifiche alla disciplina in materia di somministrazione di lavoro a tempo determinato*)

1. All'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 19, commi 1 e 1-*bis*, 21, commi 01, 1 e 2, 23 e 24";

b) il secondo periodo è soppresso;

c) al terzo periodo, prima delle parole: "Il termine inizialmente apposto al contratto" sono inserite le seguenti: "Ferma restando la durata massima di 24 mesi," e le parole: "nei casi e per la durata previsti» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto".

2. All'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, il comma 1-*ter* è abrogato.».

9.0.6

Amidei, Fallucchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Modifiche alla disciplina in materia di somministrazione di lavoro a tempo determinato)

1. All'articolo 34, comma 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 19, commi 1 e 1-*bis*, 21, commi 01, 1 e 2, 23 e 24";

b) il secondo periodo è soppresso;

c) al terzo periodo, prima delle parole "Il termine inizialmente apposto al contratto" sono inserite le seguenti "Ferma restando la durata massima di 24 mesi," e le parole "nei casi e per la durata previsti" sono sostituite dalle seguenti "secondo quanto previsto".

2. L'articolo 2, comma 1-*ter*, dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato.».

9.0.7

Murelli, Bergesio, Bizzotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(*Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni*)

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 3, le parole: "sei mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";

b) all'articolo 25, comma 3, la parola: "trentesimo" è soppressa.».

9.0.8

Paroli, Damiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*

(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni)

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 3, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";

b) all'articolo 25, comma 3, la parola: "trentesimo" è soppressa».

9.0.9

Amidei, Ancorotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni)

Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 3, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";

b) all'articolo 25, comma 3, la parola: "trentesimo" è soppressa.».

9.0.10

Nave, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Valorizzazione dell'artigianato di alta gamma nei percorsi formativi)

1. Al fine di assicurare la trasmissione intergenerazionale delle competenze nel settore dell'artigianato di alta gamma quale espressione artistica, territoriale e tradizionale di interesse nazionale, e di garantire un'adeguata formazione tecnico professionale, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni maggiormente rappresentative del settore e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate attività di didattica laboratoriale da inserire all'interno dei profili educativi e dei piani di studi del liceo del *made in Italy* e degli istituti tecnici professionali.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano promuovono l'integrazione di percorsi formativi professionalizzanti nel settore dell'artigianato di alta gamma con i percorsi di specializzazione offerti dagli ITS Academy e con i corsi e i master offerti dalle università che integrano competenze pratiche artigianali con conoscenze accademiche.».

9.0.11

Nave, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Tavolo tecnico per lo sviluppo e la tutela dell'artigianato di alta gamma)

1. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero dell'economia e finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative nel settore dell'artigianato di alta gamma. Il tavolo tecnico elabora proposte e svolge una funzione consultiva circa l'individuazione di politiche fiscali, previdenziali e finanziarie volte alla promozione, allo sviluppo ed alla tutela delle imprese del settore dell'artigianato di alta gamma. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».

9.0.12

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Semplificazioni in favore del settore alberghiero)

1. All'articolo 83, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. È consentito alle imprese alberghiere l'utilizzo di veicoli adibiti ad uso proprio per il trasporto dei clienti presso la sede della struttura anche dietro contestuale corrispettivo.".».

9.0.13

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Semplificazioni in favore del settore alberghiero)

1. All'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 la parola: "b)," è soppressa ed è aggiunto, in fine il seguente periodo: "Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1, né alla specifica segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 2, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico effettuata dagli esercizi ricettivi alberghieri che indicano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nella SCIA Unica di cui alla Tabella A, punto 4 «strutture ricettive e stabilimenti balneari", n. 75, allegata al Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222»."».

9.0.14

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*

1. All'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *b)* è soppressa;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1, né alla specifica segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 2, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico effettuata dagli esercizi ricettivi alberghieri che indicano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nella SCIA Unica di cui alla Tabella A, punto 4 "strutture ricettive e stabilimenti balneari", n. 75, allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222."».

9.0.15

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Semplificazioni in materia di imprese del settore turistico)

1. Al decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 8, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "In ogni caso, il credito eccedente può essere utilizzato in occasione di pagamenti successivi, entro il termine della ordinaria prescrizione decennale";

b) all'articolo 3, comma 1, le parole: "31 marzo 2026" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026".».

9.0.16

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana)

1. All'articolo 4-*bis*, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. In attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, al fine di allineare l'Agenda per la semplificazione al PNRR, il Governo provvede, con cadenza almeno biennale, all'aggiornamento delle tabelle contenute nell'Allegato A, con particolare riferimento ai procedimenti amministrativi relativi alle attività artigiane, assicurando la coerenza con l'evoluzione normativa e le esigenze di semplificazione. Al fine di garantire omogeneità nelle procedure su tutto il territorio nazionale, è predisposta una modulistica unica standardizzata per le attività artigiane soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), autorizzazione o altri regimi amministrativi previsti dal presente decreto. L'aggiornamento delle tabelle e la definizione della modulistica standardizzata sono stabiliti con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza Unificata, previsa consultazione delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative del settore.".».

9.0.17

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Semplificazioni per le micro imprese per la nomina del Responsabile del Trattamento)

1. Dopo l'articolo 2-*septiesdecies* del decreto legislativo 18 giugno 2003, n. 196, è inserito il seguente:

"Art. 2-*octiesdecies*.

(*Modelli standardizzati per le micro imprese*)

1. Il Garante per la protezione dei dati personali predispone modelli semplificati di nomina del Responsabile del Trattamento per le microimprese con meno di cinque dipendenti.

2. L'adozione dei modelli predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali da parte delle microimprese costituisce presunzione di conformità agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.

3. Le parti contraenti che impongono clausole più restrittive rispetto ai modelli standardizzati forniscono una motivazione specifica. In caso di contestazioni, l'onere della prova della necessità di obblighi aggiuntivi spetta alla parte contraente più forte.".».

9.0.18

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Semplificazioni per l'attribuzione del Codice Identificativo Nazionale in caso di nuove aperture)

1. All'articolo 13-*ter* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Per le nuove aperture di unità da parte dei soggetti di cui al comma 6, in caso di mancato rilascio del codice regionale entro i dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza di attribuzione, la procedura automatizzata del Ministero del Turismo attribuisce, su istanza del locatore ovvero del titolare della struttura ricettiva, un codice identificativo nazionale provvisorio, che è validato dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro 30 giorni dal rilascio, decorsi i quali il codice diventa definitivo. Per il rilascio del codice provvisorio sarà necessario indicare, nella procedura automatizzata del Ministero del Turismo, gli estremi della segnalazione

certificata di inizio attività (SCIA). In attesa della validazione da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il codice provvisorio è utilizzato ai fini degli adempimenti degli obblighi di cui all'articolo 13-*ter*, comma 6, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.".».

9.0.19

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*

(*Verifiche di attrezzature*)

1. All'Allegato VII -Verifiche di attrezzature - del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il punto "Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato" e "Verifica annuale" è inserito il seguente:

Attrezzatura	**Intervento/periodicità**
Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto	Verifica triennale

».

Art. 10

10.1

Durnwalder, Patton

Sopprimere l'articolo.

10.2

Paroli, Damiani

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Si definisce operatore economico nel settore Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA) colui che, esercitando attività economica nell'ambito della catena interconnessa di produzione, progettazione, distribuzione, vendita, installazione ed erogazione di servizi, fornisce beni, attrezzature, macchinari, impianti, materiali e soluzioni tecnologiche, oppure distribuisce prodotti alimentari e bevande, destinati a imprese rientranti nei seguenti settori:

a) alberghi, strutture ricettive e simili, che forniscono alloggio temporaneo e, eventualmente, altri servizi aggiuntivi, quali ristorazione, benessere, eventi;

b) ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, *self-service*, *fast food* e altre attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;

c) catering, servizi di *banqueting*, ristorazione collettiva e attività analoghe che forniscono servizi di preparazione e distribuzione di cibi e bevande, sia a domicilio che in locali specifici;

d) bar, caffè, pasticcerie, gelaterie e altre attività che somministrano principalmente bevande e alimenti da consumare sul posto o da asporto.».

10.3

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Si definisce operatore economico nel settore Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA) colui che, esercitando in via esclusiva o prevalente attività economica nell'ambito della catena interconnessa di produzione, progettazione, distribuzione, vendita, installazione ed erogazione di servizi, fornisce beni, attrezzature, macchinari, impianti, materiali e soluzioni tecnologiche, oppure distribuisce prodotti alimentari e bevande, destinati a imprese rientranti nei seguenti settori:

a) alberghi, strutture ricettive e simili, che forniscono alloggio temporaneo e, eventualmente, altri servizi aggiuntivi, quali ristorazione, benessere, eventi;

b) ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, *self-service*, *fast food* e altre attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;

c) *catering*, servizi di *banqueting*, ristorazione collettiva e attività analoghe che forniscono servizi di preparazione e distribuzione di cibi e bevande, sia a domicilio che in locali specifici;

d) bar, caffè, pasticcerie, gelaterie e altre attività che somministrano principalmente bevande e alimenti da consumare sul posto o da asporto.».

10.4

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Al comma 1, sostituire le parole: "operatore economico della distribuzione nel settore Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA)" *con le seguenti:* "operatore economico della distribuzione di prodotti alimentari nel settore Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA)".

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore *Hotellerie-Restaurant-Catering* (HORECA)".

10.5

Gelmetti, Fallucchi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «operatore economico della distribuzione nel settore Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA)» *con le seguenti:* «operatore della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA.»;

b) sostituire la rubrica con la seguente: «Operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA».

10.6

Bergesio, Bizzotto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «operatore economico della distribuzione nel settore Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA)» *con le seguenti:* «Operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA»;

b) sostituire la rubrica con la seguente: «Operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA».

10.7

Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua

Dopo il comma 2, aggiungere, infine, i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese del settore, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2025 e 2026 è riconosciuto l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2-*ter.* Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 2-*bis*, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

2-*quater.* Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2-*quinquies*. Il beneficio contributivo di cui al comma 2-*bis* del presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025 e 8 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

10.8

Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua

Dopo il comma 2, aggiungere, infine, i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana nonché di valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, anche mediante interventi che incentivino la valorizzazione dei prodotti a denominazione d'origine e indicazione geografica e le eccellenze agroalimentari italiane, gli investimenti in macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli, nonché interventi in favore dei giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera, il Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano e il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono rifinanziati, rispettivamente di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025.

2-*ter*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-*bis* si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 4 luglio 2022 e del 21 ottobre 2022.

2-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché disposizioni in favore dell'enogastronomia".

10.9

Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua

Dopo il comma 2, aggiungere, infine, i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di favorire l'aggiornamento tecnologico degli operatori economici di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 finalizzato all'erogazione di contributi per l'acquisto di apparecchiature e attrezzature ad elevata tecnologia ed efficienza energetica. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità, i termini per l'ottenimento del beneficio e le tipologie di attrezzature per le quali si può fruire del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal Fondo di cui al periodo precedente.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

10.10

Sabrina Licheri, Naturale, Bevilacqua

Dopo il comma 2, aggiungere, infine, i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 611:

1) all'alinea le parole: "2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "2024, 2025 e 2026";

2) alla lettera c) le parole: "e le imprese turistiche" sono sostituite dalle seguenti: ", le imprese turistiche e le imprese del settore Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA)";

b) dopo il comma 611, è inserito il seguente: "611-*bis*. Per le finalità di cui al comma 611, lettera c), con lo scopo di favorire la transizione ecologica nel settore HORECA, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per la concessione di contributi relativi all'acquisto di strumenti e accessori, realizzati con materiali biodegradabili e compostabili, secondo le caratteristiche definite dalla normativa EN13432.";

c) al comma 612, dopo le parole: "Ministro del turismo" sono inserite le seguenti*: ",* di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri competenti per materia," e dopo le parole: "di cui al comma 611" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonché dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 611-*bis*".

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

10.11

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo il comma 2, aggiungere, infine, i seguenti:

«2-*bis.* All'articolo 1, comma 5-*bis*, del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni dalla legge, 9 novembre 2021, n. 156, la parola: "giovani" è soppressa e le parole: "in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci" sono sostituite dalle seguenti: "in favore di cittadini e imprese operanti nel settore dell'autotrasporto di persone e merci e della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, ai fini del conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati ai predetti settori".

2-*ter*. Per le finalità di cui al comma 2-*bis*, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 5-*bis*, del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni dalla legge, 9 novembre 2021, n. 156, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

10.12

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di agevolare il confronto tra gli operatori di cui al comma 1 nonché quelli dell'intero settore Horeca ed il coordinamento delle politiche, delle misure e delle azioni di riferimento per il comparto Horeca con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Tavolo tecnico di filiera Horeca.».

10.13

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:

«2-*bis.* Al fine di agevolare il confronto tra gli operatori di cui al comma 1, nonché tra gli operatori dell'intero settore Horeca ed il coordinamento delle politiche, delle misure e delle azioni di riferimento per il comparto Horeca, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di

concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro del Turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Tavolo tecnico di filiera Horeca.».

10.14

Giacobbe, Misiani, Martella, Franceschelli

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 13-*ter* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Per le nuove aperture di unità da parte dei soggetti di cui al comma 6, in caso di mancato rilascio del codice regionale entro i dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza di attribuzione, la procedura automatizzata del Ministero del Turismo attribuisce, su istanza del locatore ovvero del titolare della struttura ricettiva, un codice identificativo nazionale provvisorio, che è validato dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro 30 giorni dal rilascio, decorsi i quali il codice diventa definitivo.

3-ter. Per il rilascio del codice provvisorio sarà necessario indicare, nella procedura automatizzata del Ministero del Turismo, gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

3-quater. In attesa della validazione da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il codice provvisorio è utilizzato ai fini degli adempimenti degli obblighi di cui all'articolo 13-*ter*, comma 6, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché modifiche alla disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale».

10.15

Giacobbe, Misiani, Martella, Franceschelli

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. In materia di installazione delle insegne di esercizio, all'articolo 23, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4, è sostituito dal seguente:

"L'installazione di insegne di esercizio da parte di attività produttive è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) nel quale ha sede l'attività, nel rispetto delle disposizioni urbanistiche, paesaggistiche e di sicurezza. L'amministrazione può effettuare controlli successivi e adottare eventuali provvedimenti di adeguamento o rimozione in caso di non conformità. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali resta necessaria la preventiva autorizzazione degli enti competenti.";

b) al comma 5, dopo le parole: "mezzi pubblicitari", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione delle insegne di esercizio,";

c) al comma 7, dopo le parole: "qualsiasi forma di pubblicità", sono inserite le seguenti: ", con esclusione delle insegne di esercizio,", e le parole: "ed entro i limiti e alle condizioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" sono soppresse;

d) al comma 13-*ter*, le parole: "di insegne di esercizio" sono soppresse;

e) al comma 13-*quater*, le parole: "di insegne di esercizio" sono soppresse.»

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché semplificazione in materia di installazione delle insegne di esercizio».

10.16

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 395, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, si applicano altresì ai lavoratori delle aziende della filiera horeca, ivi incluse le aziende di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande e di fornitura di servizi per la filiera horeca, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

10.17

Gelmetti, Fallucchi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. I soggetti di cui al comma 1 sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 3, commi da 2 a 4, e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.».

10.0.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(*Istituzione del Tavolo di Filiera HoReCa)*

1. È istituito, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Tavolo di Filiera HoReCa, con funzione di sede di confronto, consultazione e proposta per la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo sostenibile della filiera HoReCa (Hotellerie, Restaurant, Catering), di seguito definito "Tavolo".

2. Il Tavolo:

a) favorisce il confronto permanente tra le istituzioni, gli operatori economici, le associazioni di categoria, gli enti locali, gli esperti e i soggetti portatori di interesse del settore;

b) analizza bisogni, problematiche e opportunità del comparto HoReCa a livello nazionale, regionale e locale;

c) promuove la competitività, la qualità, la sostenibilità e l'innovazione nella filiera;

d) definisce proposte operative per la valorizzazione del settore, anche attraverso attività di promozione turistica, culturale, enogastronomica e formativa;

e) contribuisce alla definizione di strategie condivise su lavoro, formazione, digitalizzazione, transizione ecologica, sicurezza alimentare e attrattività territoriale.

3. Il Tavolo è composto da:

a) rappresentanti dell'ente/istituzione promotrice;

b) rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c) rappresentanti delle imprese del settore HoReCa;

d) esperti e rappresentanti del mondo accademico e della formazione;

4.La composizione del Tavolo garantisce la parità di genere e un'equa rappresentanza territoriale e settoriale.

5. Il Tavolo è convocato con cadenza almeno semestrale o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

6. I lavori del Tavolo sono coordinati da un Presidente, nominato tra i rappresentanti dell'ente promotore. Il Presidente può avvalersi di una Segreteria Tecnica.

7. Il Tavolo elabora annualmente una Relazione sulle attività svolte, contenente analisi, proposte operative e indicazioni strategiche da sottoporre all'ente promotore e agli altri soggetti istituzionali competenti.

8. Le attività del Tavolo sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

10.0.2

Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Misure per il contrasto alla desertificazione commerciale)

1. Al fine di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, per gli anni 2025 e 2026, gli enti locali possono riconoscere alle microimprese e piccole imprese commerciali ed artigiane, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune delle aree interne con popolazione fino a 3.000 abitanti, l'esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, adibiti all'esercizio dell'attività economica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani di cui al medesimo comma. Il comodato ha una durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

3. Per il compensare i comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

10.0.3

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Istituzione delle zone franche montane)

1. Al fine di favorire dinamiche di ripopolamento e di sviluppo economico e occupazionale delle aree di montagna su tutto il territorio nazionale, sono istituite le zone franche montane.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuate le zone franche montane, le zone di esenzione e i

parametri per l'allocazione delle risorse sulla base dei seguenti criteri: oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 metri sul livello del mare con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti o porzioni di aree comunali densamente edificate, poste parimenti al di sopra di 500 metri sul livello del mare, con popolazione residente parimenti inferiore a 15.000 abitanti, dove sono presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione dell'andamento demografico registrato in tali aree negli ultimi cinquanta anni.

3. Le MPMI che hanno la sede principale o operativa in un comune ubicato all'interno di una zona franca montana beneficiano delle seguenti agevolazioni fiscali, nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi tre periodi di imposta successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i periodi di imposta successivi l'esenzione è limitata al 60 per cento per i primi cinque anni, al 40 per cento per il sesto e il settimo anno e per l'ottavo, al 20 per cento per l'ottavo, il nono e il decimo anno. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2025 e per ciascun periodo d'imposta, maggiorato di un importo pari ad euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana;

b) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato al 60 per cento per i primi cinque anni, al 40 per cento per il sesto e settimo anno e al 20 per cento per l'ottavo, il nono e il decimo anno. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito da lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca montana.

4. Le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo possono essere fruite anche dalle piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca montana in data antecedente al 1° gennaio 2025 nonché da coloro che trasferiscono nelle zone franche montane la sede legale e operativa della loro attività, nei limiti stabiliti dal citato regolamento (CE) n. 1407 del 2013.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

10.0.4

Bergesio, Bizzotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Estensione della cassa integrazione alle imprese del comparto moda, orafo e pelletteria artigianale di alta gamma con meno di quindici dipendenti)

1. Al fine di garantire la tutela occupazionale e la continuità produttiva delle imprese appartenenti al comparto della moda, della lavorazione orafa e della pelletteria artigianale di alta gamma, è riconosciuto l'accesso agli strumenti di integrazione salariale anche alle imprese che occupano da 1 a 15 dipendenti, operanti in via prevalente nei settori individuati al comma 2.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle imprese:

a) del settore moda di alta gamma, ivi comprese quelle operanti in conto terzi;

b) della lavorazione orafa, argentiera, gioielliera e affini;

c) della pelletteria artigianale di fascia alta.

3. Le imprese di cui al comma 2 sono ammesse, indipendentemente dal numero dei dipendenti, all'accesso agli strumenti di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, secondo le modalità, le condizioni e i limiti previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità applicative e le eventuali integrazioni procedurali necessarie per l'attuazione del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

10.0.5

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Cedolare secca piccoli negozi delle aree interne e periferiche)

1. Fino al 31 dicembre 2029 le parti possono stipulare contratti di locazione aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 150 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, ubicate nei comuni delle aree interne e periferiche, definendo il valore del canone, la durata del contratto ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati di cui al comma 1, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia delle Finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

10.0.6

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni per la tutela del commercio di prossimità)

1. Al fine di sostenere gli esercizi commerciali di vicinato nei centri storici e nelle aree interne è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un Fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinato a concedere contributi per investimenti in digitalizzazione, efficientamento energetico, e riorganizzazione e rilancio dell'attività.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025

e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

10.0.7

Biancofiore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis.*

(Misure di semplificazione per la realizzazione di staff house*)*

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 30 giugno 2025, dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo realizzate anche da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici nonché dai soggetti ammissibili dalle agevolazioni di cui al presente articolo ovvero da investitori istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *k)*, *l)*, *o)* e *r)*, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sempre consentite con SCIA, purché iniziate entro il 31 dicembre 2026 e realizzate mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere, in caso di demolizione e ricostruzione, un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente. I diritti edificatori di cui al presente comma non sono trasferibili su aree diverse da quella di intervento. I predetti interventi sono sempre consentiti sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-*ter*, comma 1, lettere *a)*, *a*-bis*)*, *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi di cui al presente articolo entro sessanta giorni; decorso tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Restano comunque ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

10.0.8

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Misure di semplificazione per la realizzazione di staff house*)*

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 30 giugno 2025, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo realizzate anche da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici nonché dai soggetti ammissibili dalle agevolazioni di cui al presente articolo ovvero da investitori istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *k), l), o)* e *r)*, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sempre consentite con SCIA, purché iniziate entro il 31 dicembre 2026 e realizzate mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere, in caso di demolizione e ricostruzione, un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente. I diritti edificatori di cui al presente comma non sono trasferibili su aree diverse da quella di intervento. I predetti interventi sono sempre consentiti sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-*ter*, comma 1, lettere *a), a*-bis*), b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici

2 aprile 1968, n. 1444. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi di cui al presente articolo entro sessanta giorni; decorso tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Restano comunque ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

10.0.9

Bergesio, Bizzotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Proroga e stabilizzazione del regime semplificato per l'occupazione di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi)

1. Al fine di garantire la continuità economica delle attività dei pubblici esercizi e valorizzare gli effetti positivi emersi nel corso dell'emergenza sanitaria da COVID-19, è prorogato fino al 31 dicembre 2026 il regime semplificato per la concessione dell'occupazione di suolo pubblico di cui all'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

2. Al fine di definire un assetto normativo strutturale del regime semplificato di cui al comma 1, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, è istituito un tavolo tecnico interministeriale, con la partecipazione dei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della cultura, del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, convocato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Il tavolo di cui al comma 2 ha il compito di:

a) definire un quadro normativo stabile e coordinato con le autonomie locali;

b) adottare linee guida nazionali che garantiscano la semplificazione delle procedure, assicurando al contempo il rispetto del decoro urbano, della sicurezza e della fruibilità degli spazi pubblici;

c) integrare la materia dell'occupazione temporanea di suolo pubblico nel quadro ordinario delle funzioni comunali, prevedendo standard minimi e certezze procedurali per le imprese.»

10.0.10

Croatti, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Programmi per la cessione e per il rilancio delle aziende termali)

«1. Sono incentivati, secondo quanto previsto dal presente articolo, appositi programmi di intervento per la cessione e per il rilancio delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.

2. I programmi di cui al comma 1, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome competenti per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato.

3. I programmi di cessione e di rilancio delle aziende termali interessate dalle agevolazioni di cui al presente articolo devono prevedere la dismissione degli stessi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti

privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:

a) il valore dei beni e dell'avviamento e i relativi criteri di valutazione adottati;

b) l'eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;

c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;

d) la valutazione dell'impatto socio-economico e occupazionale sul territorio;

e) il piano finanziario e il crono-programma.

Nelle ipotesi in cui la gestione dell'azienda termale sia già affidata ad un soggetto privato, lo stesso ha diritto di prelazione.

4. L'approvazione del programma di cui al comma 1 consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per fare fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni pubbliche, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. La società Cassa depositi e prestiti Spa può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte agli interventi medesimi.

5. Il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari delle aziende termali, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle Imprese e del *made in Italy* adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

6. Le risorse provenienti dalla dismissione delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 e di quelli a prevalente partecipazione pubblica non concorrono agli obiettivi di riduzione del debito individuati nei documenti programmatici di finanza pubblica.

7. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, possono essere realizzati specifici accordi di programma; per il rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a seguito dell'obbligo di dismissione, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione delle aziende termali interessati, destinandoli a investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime.

9. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

10.0.11

Croatti, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Istituzione dei distretti termali)

1.. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per la creazione di distretti termali. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentite le associazioni di categoria

rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, e successive modifiche ed integrazioni, anche in deroga ai requisiti ivi previsti. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la governance del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione di all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

10.0.12

Maffoni, Fallucchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(*Semplificazione in materia di esercizio delle attività termali*)

1. Gli stabilimenti termali possono erogare anche prestazioni di consulenza e assistenza polispecialistica in regime ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, nonché prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno, senza necessità di ulteriori autorizzazioni, fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti per il possesso delle autorizzazioni relative all'esercizio di dette attività.

2. All'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente: "1-*ter*. In considerazione della peculiarità del sistema termale, caratterizzato da un necessitato radicamento sul territorio e dall'unicità delle caratteristiche di ogni singola acqua minerale utilizzata a scopo terapeutico, il comma 1-*bis* non trova applicazione agli accordi contrattuali stipulati dalle aziende termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323."».

10.0.13

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Semplificazione in materia di esercizio delle attività termali)

1. Gli stabilimenti termali possono erogare anche prestazioni di consulenza e assistenza polispecialistica in regime ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, nonché prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno, senza necessità di ulteriori autorizzazioni, fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti per il possesso delle autorizzazioni relative all'esercizio di dette attività.

2. All'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente: «1-*ter*. In considerazione della peculiarità del sistema termale, caratterizzato da un necessitato radicamento sul territorio e dall'unicità delle caratteristiche di ogni singola acqua minerale utilizzata a scopo terapeutico, il comma 1-*bis* non trova applicazione agli accordi contrattuali stipulati dalle aziende termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323».

10.0.14

Croatti, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni in favore delle imprese termali)

1. Quota parte del gettito derivante dall'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, incassata da strutture ricettive situate nei territori termali individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, pari ad almeno il 30 per cento, è destinata a finanziare interventi in materia di rilancio e promozione del turismo termale.

2. La tassa di soggiorno non è dovuta da coloro che soggiornano presso le strutture ricettive di cui al presente articolo per un periodo di almeno sei giorni consecutivi, per l'effettuazione di almeno sei prestazioni consecutive di cura o riabilitazione termale attestate dal piano di cure, dalla visita medica di ammissione e dalla relativa fattura.».

10.0.15

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Misure di semplificazione per l'attribuzione del Codice Identificativo Nazionale in caso di nuove aperture)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13-*ter* del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2013, n. 191 per le nuove aperture di attività ricettive, nei sei mesi precedenti l'apertura i titolari possono presentare, attraverso la piattaforma automatizzata del Ministero del turismo, istanza di rilascio di un codice nazionale provvisorio che dovrà essere indicato negli annunci per la promo-commercializzazione della struttura.

2. Il codice provvisorio ha validità massima di sei mesi dalla data di attribuzione.».

10.0.16

Biancofiore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Misure di semplificazione per l'attribuzione del Codice Identificativo Nazionale in caso di nuove aperture)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13-*ter* del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, per le nuove aperture di attività ricettive, nei sei mesi precedenti l'apertura i titolari possono presentare, attraverso la piattaforma automatizzata del Ministero del turismo, istanza di rilascio di un codice nazionale provvisorio che dovrà essere indicato negli annunci per la promo-commercializzazione della struttura.

2. Il codice provvisorio ha validità massima di sei mesi dalla data di attribuzione.».

10.0.17

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Misure di semplificazione per l'attribuzione del Codice Identificativo Nazionale in caso di nuove aperture)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13-*ter* del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 19 per le nuove aperture di attività ricettive, nei sei mesi precedenti l'apertura i titolari possono presentare, attraverso la piattaforma

automatizzata del Ministero del Turismo, istanza di rilascio di un codice nazionale provvisorio che dovrà essere indicato negli annunci per la promo-commercializzazione della struttura.

2. Il codice provvisorio ha validità massima di sei mesi dalla data di attribuzione.».

10.0.18

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Misure di semplificazione per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e per le attività legate al benessere della persona all'interno degli alberghi)

1. Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, l'esercizio delle attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale.»

10.0.19

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Misure di semplificazione per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e per le attività legate al benessere della persona all'interno degli alberghi)

1. Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, l'esercizio delle attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale.».

10.0.20

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Misure di semplificazione per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e per le attività legate al benessere della persona all'interno degli alberghi)

1. Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, l'esercizio delle attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale.».

10.0.21

Biancofiore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis.*

(Misure di semplificazione per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e per le attività legate al benessere della persona all'interno degli alberghi)

1. Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, l'esercizio delle attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale.».

10.0.22

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Misure di semplificazione per le imprese alberghiere per il trasporto dei clienti)

1. All'articolo 83 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. È consentito alle imprese alberghiere l'utilizzo di veicoli adibiti ad uso proprio per il trasporto dei clienti presso la sede della struttura da e per mete specifiche, quali, a titolo meramente esemplificativo, stazioni ferroviarie, porti, stazioni di bus, aeroporti, stabilimenti o spiagge per la balneazione, impianti sciistici, anche dietro contestuale corrispettivo.».

10.0.23

Biancofiore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis.*

(Misure di semplificazione per le imprese alberghiere per il trasporto dei clienti)

1. All'articolo 83 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. È consentito alle imprese alberghiere l'utilizzo di veicoli adibiti ad uso proprio per il trasporto dei clienti presso la sede della struttura da e per mete specifiche, quali stazioni ferroviarie, porti, stazioni di bus, aeroporti, stabilimenti o spiagge per la balneazione, impianti sciistici, eccetera, anche dietro contestuale corrispettivo."».

10.0.24

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Misure di semplificazione per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. All'articolo 6, comma 2-*septies*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale" sono sostituite dalle seguenti: "che attesti che gli impianti, se visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e installati sopra le coperture, siano realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei manti della tradizione locale."».

10.0.25

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Misure di semplificazione per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. All'articolo 6, comma 2-*septies*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale" sono sostituite dalle seguenti: "che attesti che gli impianti, se visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e installati sopra le coperture, siano realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei manti della tradizione locale."».

10.0.26

Biancofiore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Misure di semplificazione per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. All'articolo 6, comma 2-*septies*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale" sono sostituite dalle seguenti: "che attesti che gli impianti, se visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e installati sopra le coperture, siano realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei manti della tradizione locale.".».

10.0.27

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 10-*bis*

(Misure di semplificazione per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. All'articolo 6, comma 2-*septies*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale" sono sostituite dalle seguenti: "che attesti che gli impianti, se visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e installati sopra le coperture, siano realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei manti della tradizione locale.".»

10.0.28

Bergesio, Centinaio, Bizzotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Proroghe dei termini per la realizzazione degli investimenti finanziati dal PNRR Turismo)

1. All'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 30 giugno 2025, al comma 6, le parole: "31 marzo 2026" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026".»

10.0.29

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Proroghe dei termini per la realizzazione degli investimenti finanziati dal PNRR Turismo)

1. All'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 30 giugno 2025, al comma 6, le parole: "31 marzo 2026" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026".»

10.0.30

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Proroghe dei termini per la realizzazione degli investimenti finanziati dal PNRR Turismo)

1. All'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 30 giugno 2025, al comma 6, le parole: "31 marzo 2026" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026".»,

10.0.31

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Proroghe dei termini per la realizzazione degli investimenti finanziati dal PNRR Turismo)

1. All'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 30 giugno 2025, al comma 6, le parole: "31 marzo 2026" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026"».

10.0.32

Biancofiore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis.*

(Proroghe dei termini per la realizzazione degli investimenti finanziati dal PNRR Turismo)

1. All'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 30 giugno 2025, al comma 6, le parole: «31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».

10.0.33

Naturale, Sabrina Licheri, Turco, Lorefice, Bevilacqua

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Semplificazioni in materia attività di commercio su aree pubbliche)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 841, le parole: "per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare" sono sostituite dalle seguenti: "per le occupazioni permanenti o aventi durata non inferiore all'anno";

b) il comma 842, è sostituito dal seguente:

"842. La tariffa base giornaliera per le occupazioni temporanee è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 2
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,20
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 0,90
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,60

;

c) il comma 843 è sostituito dal seguente:

"843. I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per 24 ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, quindicinale, mensile e per le fiere, è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 per un numero massimo di 47 giornate per i mercati settimanali, di 20 giornate per i mercati quindicinali e di 10 giornate per i mercati mensili.";

d) al comma 844, dopo le parole: "sono riscossi" sono inserite le seguenti: "su base giornaliera o annuale" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di riscossione su base annuale è applicata una riduzione del 30 sul canone complessivamente determinato.".».

10.0.34

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(*Semplificazioni in materia di documentazione antimafia)*

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, comma 3-*bis*, le parole: "che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi statali per un importo superiore a 5.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "che usufruiscono di fondi europei e statali per un importo superiore a 150.000 euro";

b) all'articolo 91, comma 1-*bis*, le parole: "che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 150.000 euro."».

10.0.35

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Semplificazioni in materia di documentazione antimafia)

1. All'articolo 86, comma 2-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 le parole: "Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica" sono soppresse.».

10.0.36

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(*Sportello Unico Integrato*)

1. Dopo l'articolo 19-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

"Art. 19-*ter* (Sportello Unico Integrato) 1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure amministrative per l'avvio e la gestione delle attività economiche, le Regioni e gli enti locali provvedono, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, all'accorpamento dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), dello sportello unico per l'edilizia (SUE) e degli sportelli dedicati ai procedimenti ambientali in un'unica struttura denominata sportello unico integrato (SUI).

2. Il nuovo sportello unico ha lo scopo di garantire la gestione coordinata e digitale di tutti i procedimenti autorizzativi, edilizi e ambientali, riducendo la frammentazione burocratica e assicurando tempi certi per l'istruttoria delle pratiche.

3. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, e la Conferenza Unificata, definisce con apposito decreto le specifiche tecniche e operative per l'integrazione dei sistemi informatici e la gestione uniforme del nuovo sportello unico a livello nazionale.

4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che disciplina l'istituzione e il funzionamento del SUAP;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante il regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina SUAP;

c) gli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che disciplinano l'istituzione e il funzionamento del SUE, nonché la gestione dei procedimenti edilizi di competenza.".»

10.0.37

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Trattamento di dati biometrici)

1. Il comma 7, dell'articolo 2-*septies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è sostituito dal seguente "7. Nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali e dell'articolo 4 commi 2 e 3 della legge 20 maggio 1970, n. 300, anche ai sensi dell'articolo 9 paragrafo 2 lettere *b)* e *f)* del Regolamento, è ammesso il trattamento dei dati biometrici, inclusi l'impronta digitale, la topografia della mano, le caratteristiche del volto o dell'emissione vocale, la forma dell'iride, la struttura vascolare della retina, la struttura venosa delle dita e della mano, per le finalità di autenticazione informatica, controllo di accesso fisico ad aree sensibili dei soggetti addetti, controllo di utilizzo di apparati e macchinari pericolosi o a scopi facilitativi. I trattamenti sono effettuati, previo svolgimento di una valutazione d'impatto ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento, nel rispetto delle misure di garanzia di cui al presente articolo ovvero, fino alla loro adozione e nei limiti di cui all'articolo 22 comma 4 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, osservando quanto prescritto in materia di misure tecniche informatiche dal Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento generale in tema di biometria del 12 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014".».

10.0.38

Biancofiore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis.*

(Trattamento di dati biometrici)

1. Il comma 7 dell'articolo 2-*septies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è sostituito dal seguente:

"7. Nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali e dell'articolo 4 commi 2 e 3 della legge 20 maggio 1970, n. 300, anche ai sensi dell'articolo 9 paragrafo 2 lettere b) e f) del Regolamento, è ammesso il trattamento dei dati biometrici, inclusi l'impronta digitale, la topografia della mano, le caratteristiche del volto o dell'emissione vocale, la forma dell'iride, la struttura vascolare della retina, la struttura venosa delle dita e della mano, per le finalità di autenticazione informatica, controllo di accesso fisico ad aree sensibili dei soggetti addetti, controllo di utilizzo di apparati e macchinari pericolosi o a scopi facilitativi. I trattamenti sono effettuati, previo svolgimento di una valutazione d'impatto ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento, nel rispetto delle misure di garanzia di cui al presente articolo ovvero, fino alla loro adozione e nei limiti di cui all'articolo 22 comma 4 del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, osservando quanto prescritto in materia di misure tecniche informatiche dal Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento generale in tema di biometria del 12 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014."».

10.0.39

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Semplificazione nella vendita dei giornali)

1. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114".».

Art. 11

11.0.1

Trevisi, Paroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Credito d'imposta per investimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro)

1. Alle imprese residenti nel territorio dello Stato che operano con macchine mobili nei settori industriali e che, al fine di migliorare la sicurezza sul lavoro, effettuano investimenti in sistemi ottici basati sull'intelligenza artificiale, aventi le caratteristiche di cui al comma 2, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento della spesa effettuata.

2. I sistemi di cui al comma 1 devono essere dotati di reti neurali originariamente sviluppate e idonee all'adattamento e al miglioramento mediante processi di addestramento su dati riferiti a specifici contesti operativi, e interconnessi con piattaforme gestionali capaci di rilevare ostacoli, persone e altre macchine mobili in tempo reale, riducendo le velocità operative delle macchine e generando allarmi visivi e acustici per prevenire incidenti anche in condizioni di scarsa visibilità.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 11 inserire il seguente capo:

«Capo III-*bis*.

INCENTIVI FISCALI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO».

11.0.2

Nave, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Commissione consultiva per l'artigianato)

1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"Art. 11-*bis*.

(Commissione consultiva per l'artigianato)

1. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, la Commissione consultiva per l'artigianato, composta da un rappresentante del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un rappresentante per ciascuna regione e per le province autonome di Trento e Bolzano e da tre rappresentanti indicati dalle Associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale dell'artigianato. Ai componenti ed ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. La Commissione di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:

a) esprime pareri sull'interpretazione della presente legge;

b) propone l'aggiornamento periodico dell'elenco delle attività artigiane di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.".».

11.0.3

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

"Art. 11-*bis*.

(Commissione consultiva per l'artigianato)

1. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, la Commissione consultiva per l'artigianato, composta da un rappresentante del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un rappresentante per ciascuna regione e per le province autonome di Trento e Bolzano e da tre rappresentanti indicati dalle Associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale dell'artigianato. Ai componenti ed ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. La Commissione di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:

a) esprime pareri sull'interpretazione della presente legge;

b) propone l'aggiornamento periodico dell'elenco delle attività artigiane di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.".».

11.0.4

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*

1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Commissione consultiva per l'artigianato)

1. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, la Commissione consultiva per l'artigianato, composta da un rappresentante del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un rappresentante per ciascuna regione e per le province autonome di Trento e Bolzano e da tre rappresentanti indicati dalle Associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale dell'artigianato. Ai componenti ed ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. La Commissione di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:

a) esprime pareri sull'interpretazione della presente legge;

b) propone l'aggiornamento periodico dell'elenco delle attività artigiane di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.».

11.0.5

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"Art. 11-*bis*.

(Commissione consultiva per l'artigianato)

1. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, la Commissione consultiva per l'artigianato, composta da un rappresentante del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un rappresentante per ciascuna regione e per le province autonome di Trento e Bolzano e da tre rappresentanti indicati dalle Associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale dell'artigianato. Ai componenti ed ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. La Commissione di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:

a) esprime pareri sull'interpretazione della presente legge;

b) propone l'aggiornamento periodico dell'elenco delle attività artigiane di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.".»

11.0.6

Amidei, Fallucchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Agevolazioni per l'aggregazione in agricoltura)

1. Il reddito percepito dai soci imprenditori agricoli per il conferimento del terreno e per le prestazioni svolte a favore della cooperativa di conduzione associata costituisce reddito agrario. Il conferimento del terreno in una cooperativa di conduzione associata non determina in ogni caso la decadenza dai benefici previsti all'articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché la decadenza ovvero il mancato riconoscimento delle altre agevolazioni collegate al possesso e alla conduzione dei terreni.».

11.0.7

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Agevolazioni per l'aggregazione in agricoltura)

1. Il reddito percepito dai soci imprenditori agricoli per il conferimento del terreno e per le prestazioni svolte a favore della cooperativa di conduzione associata costituisce reddito agrario. Il conferimento del terreno in una cooperativa di conduzione associata non determina in ogni caso la decadenza dai benefici previsti all' articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché la decadenza ovvero il mancato riconoscimento delle altre agevolazioni collegate al possesso e alla conduzione dei terreni.».

11.0.8

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Agevolazioni per l'aggregazione in agricoltura)

1. Il reddito percepito dai soci imprenditori agricoli per il conferimento del terreno e per le prestazioni svolte a favore della cooperativa di conduzione associata costituisce reddito agrario. Il conferimento del terreno in una cooperativa di conduzione associata non determina in ogni caso la decadenza dai benefici previsti all' articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché la decadenza ovvero il mancato riconoscimento delle altre agevolazioni collegate al possesso e alla conduzione dei terreni.»

11.0.9

Martella, Giacobbe, Franceschelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Agevolazioni per l'aggregazione in agricoltura)

1. Il reddito percepito dai soci imprenditori agricoli per il conferimento del terreno e per le prestazioni svolte a favore della cooperativa di conduzione associata costituisce reddito agrario. Il conferimento del terreno in una cooperativa di conduzione associata non determina in ogni caso la decadenza dai benefici previsti all'articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché la decadenza ovvero il mancato riconoscimento delle altre agevolazioni collegate al possesso e alla conduzione dei terreni.»

11.0.10

Bergesio, Bizzotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Agevolazioni per l'aggregazione in agricoltura)

1. Il reddito percepito dai soci imprenditori agricoli per il conferimento del terreno e per le prestazioni svolte a favore della cooperativa di conduzione associata costituisce reddito agrario. Il conferimento del terreno in una cooperativa di conduzione associata non determina in ogni caso la decadenza dai benefici previsti all' articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché la decadenza ovvero il mancato riconoscimento delle altre agevolazioni collegate al possesso e alla conduzione dei terreni.»

11.0.11

De Carlo, Salvitti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Definizione di imprenditore artigiano e nomina del responsabile tecnico)

1. All'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, partecipando alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, di natura ideativa, progettuale, creativa e tecnico-operativa nel processo produttivo.";

b) al quarto comma, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Qualora l'imprenditore artigiano non possieda i suddetti requisiti deve nominare un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali vigenti."».

.

11.0.12

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Definizione di imprenditore artigiano e nomina responsabile tecnico)

1. All'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, partecipando alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, di natura ideativa, progettuale, creativa e tecnico-operativa nel processo produttivo.»;

b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'imprenditore artigiano non possieda i suddetti requisiti deve nominare un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.».

11.0.13

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Definizione di imprenditore artigiano e nomina responsabile tecnico)

1. All'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. È imprenditore artigiano colui che esercita

personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, partecipando alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, di natura ideativa, progettuale, creativa e tecnico-operativa nel processo produttivo.";

b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora l'imprenditore artigiano non possieda i suddetti requisiti deve nominare un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.".»

11.0.14

Nave, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Definizione di imprenditore artigiano e nomina responsabile tecnico)

1. All'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, partecipando alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, di natura ideativa, progettuale, creativa e tecnico-operativa nel processo produttivo.";

b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora l'imprenditore artigiano non possieda i suddetti requisiti deve nominare un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.".».

11.0.15

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*

(La società artigiana e le condizioni per l'iscrizione all'albo)

1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3:

1) al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "anche cooperativa," sono soppresse;

b) le parole da: «dei soci» fino a: «nel processo produttivo» sono sostituite dalle seguenti: «del capitale sia detenuta da uno o più soci, che partecipano al processo produttivo»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel rispetto dei limiti dimensionali e degli scopi di cui al comma 1, è altresì artigiana:

a) la società costituita in forma cooperativa a condizione che la maggioranza dei soci partecipi al processo produttivo;

b) la società costituita in forma di accomandita semplice a condizione che la maggioranza dei soci accomandatari, ovvero uno nel caso di due soci, partecipi al processo produttivo."

2) i commi 3 e 4 sono soppressi;

3) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 5, il comma 3 è soppresso."

2. Ai fini del mantenimento della qualifica artigiana le società di persone già iscritte all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione speciale del registro imprese alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1) entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.».

11.0.16

De Carlo, Ambrogio, Ancorotti, Salvitti, Mancini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 11-*bis*.

(*La società artigiana e le condizioni per l'iscrizione all'albo*)

1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al secondo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "anche cooperativa," sono soppresse;

b) le parole da: «dei soci» fino a: «nel processo produttivo» sono sostituite dalle seguenti: «del capitale sia detenuta da uno o più soci, che partecipano al processo produttivo»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel rispetto dei limiti dimensionali e degli scopi di cui al comma 1, è altresì artigiana:

a) la società costituita in forma cooperativa a condizione che la maggioranza dei soci partecipi al processo produttivo;

b) la società costituita in forma di accomandita semplice a condizione che la maggioranza dei soci accomandatari, ovvero uno nel caso di due soci, partecipi al processo produttivo."

2) il terzo e il quarto comma sono soppressi;

3) al quinto comma, il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 5, il terzo comma è soppresso."

2. Ai fini del mantenimento della qualifica artigiana le società di persone già iscritte all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione speciale del registro imprese alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1) entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.».

11.0.17

Nave, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(La società artigiana e le condizioni per l'iscrizione all'albo)

1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3:

1) al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "anche cooperativa," sono soppresse;

b) le parole da: "dei soci" fino a: "nel processo produttivo" sono sostituite dalle seguenti: "del capitale sia detenuta da uno o più soci, che partecipano al processo produttivo";

c) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel rispetto dei limiti dimensionali e degli scopi di cui al comma 1, è altresì artigiana:

a) la società costituita in forma cooperativa a condizione che la maggioranza dei soci partecipi al processo produttivo;

b) la società costituita in forma di accomandita semplice a condizione che la maggioranza dei soci accomandatari, ovvero uno nel caso di due soci, partecipi al processo produttivo."

2) i commi 3 e 4 sono soppressi;

3) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 5, il comma 3 è soppresso."

2. Ai fini del mantenimento della qualifica artigiana le società di persone già iscritte all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione speciale del registro imprese alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1) entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.».

11.0.18

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(La società artigiana e le condizioni per l'iscrizione all'albo)

1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3:

1) al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "anche cooperativa," sono soppresse;

b) le parole da: "dei soci" fino a: "nel processo produttivo" sono sostituite dalle seguenti: "del capitale sia detenuta da uno o più soci, che partecipano al processo produttivo";

c) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel rispetto dei limiti dimensionali e degli scopi di cui al comma 1, è altresì artigiana: a) la società costituita in forma cooperativa a condizione che la maggioranza dei soci partecipi al processo produttivo; b) la società costituita in forma di accomandita semplice a condizione che la maggioranza dei soci accomandatari, ovvero uno nel caso di due soci, partecipi al processo produttivo."

2) i commi 3 e 4 sono soppressi;

3) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 5, il comma 3 è soppresso.

2. Ai fini del mantenimento della qualifica artigiana le società di persone già iscritte all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione speciale del registro imprese alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1) entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.».

11.0.19

De Carlo, Salvitti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Svolgimento di attività strumentali e accessorie all'esercizio d'impresa artigiana)

1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il primo comma, è inserito il seguente: "1-*bis*. Ai fini del consumo immediato, all'impresa artigiana di produzione alimentare è sempre consentita la vendita al pubblico dei prodotti di propria produzione e dei relativi beni accessori, ferma restando l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. L'attività di cui al primo periodo è consentita utilizzando i locali, le attrezzature e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, nonché spazi e aree pubblici oggetto di concessione per l'installazione di strutture amovibili ovvero fisse.";

b) all'articolo 5, al settimo comma, dopo le parole: "del servizio commessi" sono inserite le seguenti: ", nonché per lo svolgimento delle attività strumentali e accessorie di cui all'articolo 3, comma 1,";

2. Il comma 2-*bis*, dell'articolo 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.».

11.0.20

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Svolgimento di attività strumentali e accessorie all'esercizio d'impresa artigiana)

1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Ai fini del consumo immediato, all'impresa artigiana di produzione alimentare è sempre consentita la vendita al pubblico dei prodotti di propria produzione e dei relativi beni accessori, ferma restando l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. L'attività di cui al primo periodo è consentita utilizzando i locali, le attrezzature e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, nonché spazi e aree pubblici oggetto di concessione per l'installazione di strutture amovibili ovvero fisse.»;

b) all'articolo 5, comma 7, dopo le parole: «del servizio commessi» sono inserite le seguenti: «, nonché per lo svolgimento delle attività strumentali e accessorie di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge».

2. L'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.».

11.0.21

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Svolgimento di attività strumentali e accessorie all'esercizio d'impresa artigiana)

1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Ai fini del consumo immediato, all'impresa artigiana di produzione alimentare è sempre consentita la vendita al pubblico dei prodotti di propria produzione e dei relativi beni accessori, ferma restando l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. L'attività di cui al primo periodo è consentita utilizzando i locali, le attrezzature e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, nonché spazi e aree pubblici oggetto di concessione per l'installazione di strutture amovibili ovvero fisse.";

b) all'articolo 5, comma 7, dopo le parole: "del servizio commessi" sono inserite le seguenti: ", nonché per lo svolgimento delle attività strumentali e accessorie di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge".

2. L'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.».

11.0.22

Martella, Giacobbe, Franceschelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(*Società artigiana e condizioni per l'iscrizione all'albo*)

1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3:

1) al secondo comma, le parole da: "la maggioranza dei soci" fino a: "nel processo produttivo" sono sostituite dalle seguenti: "almeno uno dei soci partecipi al processo produttivo e alla direzione e gestione dell'impresa ai sensi dell'articolo 2, comma 1";

2) il terzo e il quarto comma sono soppressi;

3) al quinto comma, il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 5, il terzo comma 3 è soppresso.»

11.0.23

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(*La società artigiana e le condizioni per l'iscrizione all'albo*)

1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3:

1) al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "anche cooperativa," sono soppresse;

b) le parole da: "dei soci" fino a: "nel processo produttivo" sono sostituite dalle seguenti: "del capitale sia detenuta da uno o più soci, che partecipano al processo produttivo";

c) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel rispetto dei limiti dimensionali e degli scopi di cui al comma 1, è altresì artigiana:

a) la società costituita in forma cooperativa a condizione che la maggioranza dei soci partecipi al processo produttivo;

b) la società costituita in forma di accomandita semplice a condizione che la maggioranza dei soci accomandatari, ovvero uno nel caso di due soci, partecipi al processo produttivo."

2) i commi 3 e 4 sono soppressi;

3) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 5, il comma 3 è soppresso.

2. Ai fini del mantenimento della qualifica artigiana le società di persone già iscritte all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione speciale del registro imprese alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1) entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.».

11.0.24

De Carlo, Salvitti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Unità locali artigiane)

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo il quinto comma è inserito il seguente: "5-*bis*. L'impresa artigiana può avvalersi di specifiche unità locali artigiane, anche dislocate al di fuori della regione, per lo svolgimento di fasi del processo produttivo o di attività amministrative e di gestione."».

11.0.25

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Unità locali artigiane)

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. L'impresa artigiana può avvalersi di specifiche unità locali artigiane, anche dislocate al di fuori della Regione, per lo svolgimento di fasi del processo produttivo o di attività amministrative e di gestione.".»

11.0.26

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Unità locali artigiane)

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-*bis*. L'impresa artigiana può avvalersi di specifiche unità locali artigiane, anche dislocate al di fuori della Regione, per lo svolgimento di fasi del processo produttivo o di attività amministrative e di gestione.».

11.0.27

Nave, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Unità locali artigiane)

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. L'impresa artigiana può avvalersi di specifiche unità locali artigiane, anche dislocate al di fuori della Regione, per lo svolgimento di fasi del processo produttivo o di attività amministrative e di gestione."».

11.0.28

Bergesio, Bizzotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Unità locali artigiane)

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. L'impresa artigiana può avvalersi di specifiche unità locali artigiane, anche dislocate al di fuori della Regione, per lo svolgimento di fasi del processo produttivo o di attività amministrative e di gestione.".»

11.0.29

De Carlo, Ambrogio, Ancorotti, Salvitti, Mancini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 11-*bis*.

(*Rideterminazione dei limiti dimensionali delle imprese artigiane*)

1. All'articolo 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443 dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. È altresì artigiana l'impresa che supera i limiti di cui al primo comma e:

a) nei casi di cui alle lettere a), c), d) ed e) del primo comma occupa un massimo di 49 dipendenti, compresi gli apprendisti;

b) nel caso di cui alla lettera b) del primo comma occupa un massimo di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti.".

2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano all'impresa che si iscrive al registro imprese successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'impresa di cui all'articolo 4, comma 2-*bis*, della legge 8 agosto 1985, n. 443 si applica la contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti in vigore per l'impresa industriale che occupa il corrispondente numero di dipendenti, a esclusione della quota relativa alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria di cui agli articoli 13, comma 1 e 23, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Resta fermo l'obbligo contributivo previdenziale

previsto per i lavoratori artigiani iscritti alla gestione autonoma dell'INPS.

4. In deroga al secondo comma, l'impresa artigiana, già iscritta al registro imprese alla data di entrata in vigore della presente legge, che successivamente superi i limiti dimensionali di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, mantiene l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione speciale del registro imprese a condizione che rientri nei limiti di cui all'articolo 4, comma 2-*bis*, della medesima legge. A tale impresa si applicano le disposizioni di cui al terzo comma.».

11.0.30

Nave, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Rideterminazione dei limiti dimensionali delle imprese artigiane)

1. All'articolo 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. È altresì artigiana l'impresa che supera i limiti di cui al comma 1 e:

a) nei casi di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma 1 occupa un massimo di 49 dipendenti, compresi gli apprendisti;

b) nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 occupa un massimo di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano all'impresa che si iscrive al registro imprese successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'impresa di cui all'articolo 4, comma 2-*bis*, della legge 8 agosto 1985, n. 443 si applica la contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti in vigore per l'impresa industriale che occupa il corrispondente numero di dipendenti, a esclusione della quota relativa alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria di cui agli articoli 13, comma 1 e 23, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Resta fermo l'obbligo contributivo previdenziale previsto per i lavoratori artigiani iscritti alla gestione autonoma dell'INPS.

4. In deroga al comma 2, l'impresa artigiana, già iscritta al registro imprese alla data di entrata in vigore della presente legge, che successivamente superi i limiti dimensionali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, mantiene l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione speciale del registro imprese a condizione che rientri nei limiti di cui all'articolo 4, comma 2-*bis*, della medesima legge. A tale impresa si applicano le disposizioni di cui al comma 3.».

11.0.31

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Rideterminazione dei limiti dimensionali delle imprese artigiane)

1. All'articolo 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. È altresì artigiana l'impresa che supera i limiti di cui al comma 1 e:

a) nei casi di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma 1 occupa un massimo di 49 dipendenti, compresi gli apprendisti;

b) nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 occupa un massimo di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano all'impresa che si iscrive al registro imprese successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'impresa di cui all'articolo 4, comma 2-*bis*, della legge 8 agosto 1985, n. 443 si applica la contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti in vigore per l'impresa industriale che occupa il corrispondente numero di dipendenti, a esclusione della quota

relativa alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria di cui agli articoli 13, comma 1 e 23, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Resta fermo l'obbligo contributivo previdenziale previsto per i lavoratori artigiani iscritti alla gestione autonoma dell'INPS.

4. In deroga al comma 2, l'impresa artigiana, già iscritta al registro imprese alla data di entrata in vigore della presente legge, che successivamente superi i limiti dimensionali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, mantiene l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione speciale del registro imprese a condizione che rientri nei limiti di cui all'articolo 4, comma 2-*bis*, della medesima legge. A tale impresa si applicano le disposizioni di cui al comma 3.»

11.0.32

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis.*

(Rideterminazione dei limiti dimensionali delle imprese artigiane)

1. All'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. È altresì artigiana l'impresa che supera i limiti di cui al comma 1 e:

a) nei casi di cui alle lettere *a), c), d)* ed *e)* del comma 1 occupa un massimo di 49 dipendenti, compresi gli apprendisti;

b) nel caso di cui alla lettera *b)* del comma 1 occupa un massimo di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti.»

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano all'impresa che si iscrive al registro imprese successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'impresa di cui all'articolo 4, comma 2-*bis*, della legge 8 agosto 1985, n. 443 si applica la contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti in vigore per l'impresa industriale che occupa il corrispondente numero di dipendenti, a esclusione della quota relativa alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria di cui agli articoli 13, comma 1 e 23, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Resta fermo l'obbligo contributivo previdenziale previsto per i lavoratori artigiani iscritti alla gestione autonoma dell'INPS.

4. In deroga al comma 2, l'impresa artigiana, già iscritta al registro imprese alla data di entrata in vigore della presente legge, che successivamente superi i limiti dimensionali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, mantiene l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione speciale del registro imprese a condizione che rientri nei limiti di cui all'articolo 4, comma 2-*bis*, della medesima legge. A tale impresa si applicano le disposizioni di cui al comma 3.».

11.0.33

De Carlo, Salvitti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis.*

(Riferimento all'artigianato nella pubblicità)

1. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'ottavo comma, dopo le parole: "insegna o marchio," sono inserite le seguenti: "o utilizzare per la vendita, la promozione o la pubblicità di un proprio prodotto o servizio,";

b) al nono comma, le parole "fino a lire cinque milioni con il" sono sostituite dalle seguenti: "pari all'1 per cento del proprio fatturato annuo. La sanzione non può comunque essere inferiore ad euro 25.000 per ogni violazione ed è irrogata nel"».

11.0.34

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Riferimento all'artigianato nella pubblicità)

1. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8, dopo le parole: "insegna o marchio," sono inserite le seguenti: "o utilizzare per la vendita, la promozione o la pubblicità di un proprio prodotto o servizio,";

b) al comma 9, le parole: "fino a lire cinque milioni, con il" sono sostituite dalle seguenti: "pari all'1 per cento del proprio fatturato annuo. La sanzione non può comunque essere inferiore ad euro 25.000 per ogni violazione ed è irrogata nel".».

11.0.35

Nave, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Riferimento all'artigianato nella pubblicità)

1. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8, dopo le parole: "insegna o marchio," sono inserite le seguenti: "o utilizzare per la vendita, la promozione o la pubblicità di un proprio prodotto o servizio,";

b) al comma 9, sostituire le parole "fino a lire cinque milioni, con il" sono sostituite dalle seguenti: "pari all'1 per cento del proprio fatturato annuo. La sanzione non può comunque essere inferiore ad euro 25.000 per ogni violazione ed è irrogata nel".».

11.0.36

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Riferimento all'artigianato nella pubblicità)

1. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8, dopo le parole: "insegna o marchio," sono inserite le seguenti: "o utilizzare per la vendita, la promozione o la pubblicità di un proprio prodotto o servizio,";

b) al comma 9, le parole "fino a lire cinque milioni, con il" sono sostituite dalle seguenti: "pari all'1 per cento del proprio fatturato annuo. La sanzione non può comunque essere inferiore ad euro 25.000 per ogni violazione ed è irrogata nel".».

11.0.37

Romeo, Bergesio, Bizzotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Semplificazione delle norme sull'uso della denominazione "artigianato")

1. Al fine di semplificare le procedure di iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane e fornire maggiore chiarezza e certezza giuridica alle imprese che intendono utilizzare la denominazione di "artigianato", all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"8. Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, o nella promozione dei prodotti o servizi da essa commercializzati, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato e all'artigianalità dei prodotti e dei servizi, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma e non produce o realizza direttamente i prodotti e servizi pubblicizzati o posti in vendita qualificandoli come artigianali; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

9. Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro pari all'1 per cento del fatturato dell'impresa. La sanzione non può comunque essere inferiore ad euro 25.000 per ogni violazione ed è irrogata nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di cui al presente comma e al comma ottavo. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è competente a irrogare le sanzioni per le pubblicità di prodotti e servizi effettuata a livello nazionale in violazione delle disposizioni di cui ai citati commi".

b) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

"9-*bis*. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate ai sensi del comma 9, sono destinate a finanziare le attività dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento alla vigilanza e al controllo sull'applicazione delle disposizioni in materia di denominazione di artigianato e artigianalità di prodotti e servizi.

9-*ter*. In sede di prima applicazione, per l'anno 2025, è stanziato a favore dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato un importo di euro 250.000,00 per finanziare le attività di cui al comma 9-*bis*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 250.000,00 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".»

11.0.38

De Carlo, Salvitti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Consorzi tra imprese artigiane e PMI)

1. All'articolo 6, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo le parole: "costituiti tra imprese artigiane" sono inserite le seguenti: ", o tra piccole e medie imprese così come definite dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 e imprese artigiane, purché queste ultime siano almeno i due terzi,"».

11.0.39

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Consorzi tra imprese artigiane e PMI)

1. All'articolo 6, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo le parole: "costituiti tra imprese artigiane" sono inserite le seguenti: ", o tra piccole e medie imprese, così come definite dal decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, e imprese artigiane, purché queste ultime siano almeno i due terzi,".»

11.0.40

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Consorzi tra imprese artigiane e PMI)

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo le parole: "costituiti tra imprese artigiane" sono inserite le seguenti: ", o tra piccole e medie imprese così come definite dal decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 e imprese artigiane, purché queste ultime siano almeno i due terzi,".»

11.0.41

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Consorzi tra imprese artigiane e PMI)

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo le parole: «costituiti tra imprese artigiane» sono inserite le seguenti: «, o tra piccole e medie imprese così come definite dal decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 e imprese artigiane, purché queste ultime siano almeno i due terzi,».

11.0.42

Nave, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Consorzi tra imprese artigiane e PMI)

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo le parole: "costituiti tra imprese artigiane" sono inserite le seguenti: ", o tra piccole e medie imprese così come definite dal decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 e imprese artigiane, purché queste ultime siano almeno i due terzi,".».

11.0.43

De Carlo, Ambrogio, Ancorotti, Salvitti, Mancini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

1. Dopo l'articolo 11, della legge 8 agosto 1985, n. 443, è inserito il seguente:

"Art. 11-*bis*.

(Commissione consultiva per l'artigianato)

1. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, la Commissione consultiva per l'artigianato, composta da un rappresentante del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un rappresentante per ciascuna regione e per le province autonome di Trento e Bolzano e da tre rappresentanti indicati dalle Associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale dell'artigianato. Ai componenti ed ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. La Commissione di cui al primo comma svolge i seguenti compiti:

a) esprime pareri sull'interpretazione della presente legge;

b) propone l'aggiornamento periodico dell'elenco delle attività artigiane di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222."».

11.0.44

Bergesio, Bizzotto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Modifiche alla legge 8 agosto 1985, n. 443)

1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"Art. 11-*bis*. *(Commissione consultiva per l'artigianato)* - 1. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, la Commissione consultiva per l'artigianato, composta da un rappresentante del Ministero delle imprese e del *made in*

Italy, un rappresentante per ciascuna regione e per le province autonome di Trento e Bolzano e da tre rappresentanti indicati dalle Associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale dell'artigianato. Ai componenti ed ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. La Commissione di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:

a) esprime pareri sull'interpretazione della presente legge;

b) propone l'aggiornamento periodico dell'elenco delle attività artigiane di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.".»

11.0.45

Manca, Martella, Giacobbe, Franceschelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Disposizione per la semplificazione delle procedure di cancellazione delle imprese dal Registro delle imprese)

1. All'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate nei seguenti commi, è disposto con determinazione del conservatore dell'ufficio del registro delle imprese, ferma restando l'applicazione del comma 7.

2. Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione la presenza di una delle seguenti circostanze:

a) l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque esercizi consecutivi;

b) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;

c) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata;

d) l'irreperibilità presso la sede sociale in mancanza di iscrizione di un proprio domicilio digitale nel registro delle imprese."

3. Il conservatore iscrive d'ufficio nel registro delle imprese la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione di cui al comma 2 e, nel caso 6 di cui alla lettera a), entro il 31 ottobre dell'anno successivo rispetto a quello in cui sono maturate le condizioni previste. Trascorso tale termine senza che il conservatore vi abbia provveduto l'iscrizione avviene d'ufficio con provvedimento del soggetto titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 2, comma 9-*bis*, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.

4. Il conservatore del registro delle imprese comunica l'avvenuta iscrizione di cui al comma 3, al domicilio digitale della società iscritto nel registro delle imprese e ne cura la pubblicazione in apposita area del sito internet della Camera di Commercio. Gli amministratori, entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione, possono presentare le domande relative agli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.

5. A seguito della presentazione degli atti non iscritti e depositati di cui al comma 4, il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese. In caso contrario, decorso il termine di cui al comma 4, il conservatore del registro delle imprese, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal medesimo registro con gli effetti previsti dall'art. 2495 del Codice civile.

6. Ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese di cui ai commi 1, 3 e 5, è comunicata all'impresa interessata, con le modalità previste dal comma 4 entro otto giorni dalla sua adozione e, tramite il sistema informatico nazionale delle camere di commercio, viene resa disponibile

alle pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri, a quelle di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, nonché agli sportelli unici delle attività produttive competenti per territorio.

7. Il conservatore, nel caso di iscrizione di una causa di scioglimento della società ai sensi dell'articolo 2484 numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 7), del Codice civile, può sempre chiedere al Tribunale la nomina dei liquidatori, nel caso in cui non vi provvedano i soggetti legittimati.

7-*bis*. Si procede, inoltre alla cancellazione d'ufficio quando il conservatore dell'ufficio del registro delle imprese accerta almeno una delle seguenti circostanze:

a) per le imprese individuali:

i) decesso dell'imprenditore;

ii) irreperibilità dell'imprenditore presso la sede legale;

iii) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e accertata in concomitanza di almeno due delle seguenti condizioni: a) mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni; b) assenza di denunce IVA e/o mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili negli ultimi tre anni; c) mancata iscrizione, negli ultimi tre anni, di domande inerenti l'impresa.

iv) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata; v) cancellazione della partita IVA.

b) per le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e negli altri casi di soggetti collettivi senza personalità giuridica:

i) irreperibilità presso la sede legale;

ii) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e accertata in concomitanza di almeno due delle seguenti condizioni: a) mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni; b) assenza di denunce IVA, mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili negli ultimi tre anni; c) mancata iscrizione negli ultimi tre anni di domande inerenti la società;

iii) mancanza del codice fiscale;

iv) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi; v) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.

7-*ter*. Il conservatore che rileva una delle circostanze nel comma 8, anche a seguito di segnalazione da parte di altro soggetto pubblico o privato, avvia il procedimento di cancellazione d'ufficio, invitando il legale rappresentante dell'impresa mediante comunicazione al domicilio digitale dell'impresa di cui all'articolo 37 con invito a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività. Dell'avvio del procedimento è data notizia mediante affissione all'albo camerale. Decorsi trenta giorni dall'invio delle comunicazioni di cui al periodo precedente ovvero, senza che gli interessati abbiano fornito riscontro, il conservatore dispone la cancellazione dell'impresa individuale o della società.

7-*quater*. L'avvio dei procedimenti previsti dai commi 3 e 7 bis è iscritto, fino alla conclusione dei medesimi, nel registro delle imprese.

7-*quinquies*. Il Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, recante Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese, è abrogato.

2. Agli articoli 2190, 2191 2192 del Codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2190 del Codice civile le parole: "il giudice del registro può ordinarla con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il conservatore del registro delle imprese può disporla con propria determinazione";

b) all'articolo 2191 del Codice civile le parole: "il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione" sono sostituite dalle seguenti: "il conservatore del registro delle imprese, sentito l'interessato, ne dispone, con propria determinazione, la cancellazione";

c) l'articolo 2192 del Codice civile è sostituito come segue "Ricorsi - Contro le determinazioni del conservatore del registro delle imprese, 'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al giudice del registro delle imprese. Contro il decreto del giudice del registro, l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro. I decreti che pronunziano sul ricorso devono essere iscritti d'ufficio nel registro."

3. La notificazione o la comunicazione di atti relativi a procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), ivi compresi quelli relativi all'applicazione di sanzioni amministrative, nei confronti di soggetti iscritti nel registro delle imprese ivi compresi i componenti degli organi di amministrazione e controllo in carica, in ragione del loro ufficio, sono effettuate esclusivamente presso il domicilio digitale iscritto nel medesimo registro.

4. L'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale tramite il cassetto digitale dell'imprenditore e la contestuale applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, non operano nel caso in cui sussistano i presupposti per l'avvio e per l'intera durata dei procedimenti di cancellazione d'ufficio nelle ipotesi in cui si disponga la cancellazione ai sensi del comma 1, presente articolo.

5. Al comma 2 dell'articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole "previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese" sono soppresse.

6. In sede di prima applicazione, per le procedure di cui al comma 1 e 4 del presente articolo, qualora l'impresa non abbia iscritto nel registro delle imprese un proprio domicilio digitale valido, le relative comunicazioni sono effettuate esclusivamente mediante la pubblicazione dei provvedimenti in apposita area del sito internet istituzionale della Camera di Commercio.

7. Le imprese tenute al versamento del diritto annuale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che risultino inadempienti per una o più annualità, non possono accedere a contributi, agevolazioni, sovvenzioni, crediti o altri benefici economici di natura pubblica. Gli enti competenti al riconoscimento dei benefici di cui al precedente periodo accertano la regolarità del versamento del diritto annuale ai fini dell'ammissibilità o revoca dei benefici. È fatta salva la possibilità per l'impresa di regolarizzare la propria posizione contributiva mediante il pagamento del diritto annuale dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, secondo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dell'articolo 13 del medesimo decreto, nonché del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2011, n. 54. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione ai benefici maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

11.0.46

Manca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Disposizione per la semplificazione delle procedure di cancellazione delle imprese dal Registro delle imprese)

1. All'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate nei seguenti commi, è disposto con determinazione del conservatore dell'ufficio del registro delle imprese, ferma restando l'applicazione del comma 7.

2. Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione la presenza di una delle seguenti circostanze:

e) l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque esercizi consecutivi;

f) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;

g) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata;

h) l'irreperibilità presso la sede sociale in mancanza di iscrizione di un proprio domicilio digitale nel registro delle imprese."

3. Il conservatore iscrive d'ufficio nel registro delle imprese la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione di cui al comma 2 e, nel caso 6 di cui alla lettera a), entro il 31 ottobre dell'anno successivo rispetto a quello in cui sono maturate le condizioni previste. Trascorso tale termine senza che il conservatore vi abbia provveduto l'iscrizione avviene d'ufficio con provvedimento del soggetto titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 2, comma 9-*bis*, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.

4. Il conservatore del registro delle imprese comunica l'avvenuta iscrizione di cui al comma 3, al domicilio digitale della società iscritto nel registro delle imprese e ne cura la pubblicazione in apposita area del sito *internet* della Camera di Commercio. Gli amministratori, entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione, possono presentare le domande relative agli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.

5. A seguito della presentazione degli atti non iscritti e depositati di cui al comma 4, il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese. In caso contrario, decorso il termine di cui al comma 4, il conservatore del registro delle imprese, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal medesimo registro con gli effetti previsti dall'art. 2495 del Codice civile.

6. Ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese di cui ai commi 1, 3 e 5, è comunicata all'impresa interessata, con le modalità previste dal comma 4 entro otto giorni dalla sua adozione e, tramite il sistema informatico nazionale delle camere di commercio, viene resa disponibile alle pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri, a quelle di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, nonché agli sportelli unici delle attività produttive competenti per territorio.

7. Il conservatore, nel caso di iscrizione di una causa di scioglimento della società ai sensi dell'articolo 2484 numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 7), del Codice civile, può sempre chiedere al Tribunale la nomina dei liquidatori, nel caso in cui non vi provvedano i soggetti legittimati.

7-*bis*. Si procede, inoltre alla cancellazione d'ufficio quando il conservatore dell'ufficio del registro delle imprese accerta almeno una delle seguenti circostanze:

c) per le imprese individuali:

i) decesso dell'imprenditore;

ii) irreperibilità dell'imprenditore presso la sede legale;

iii) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e accertata in concomitanza di almeno due delle seguenti condizioni: a) mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni; b) assenza di denunce IVA e/o mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili negli ultimi tre anni; c) mancata iscrizione, negli ultimi tre anni, di domande inerenti l'impresa.

iv) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata; v) cancellazione della partita IVA.

d) per le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e negli altri casi di soggetti collettivi senza personalità giuridica:

i) irreperibilità presso la sede legale;

ii) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e accertata in concomitanza

di almeno due delle seguenti condizioni: a) mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni; b) assenza di denunce IVA, mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili negli ultimi tre anni; c) mancata iscrizione negli ultimi tre anni di domande inerenti la società;

iii) mancanza del codice fiscale;

iv) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi; v) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.

7-*ter*. Il conservatore che rileva una delle circostanze nel comma 8, anche a seguito di segnalazione da parte di altro soggetto pubblico o privato, avvia il procedimento di cancellazione d'ufficio, invitando il legale rappresentante dell'impresa mediante comunicazione al domicilio digitale dell'impresa di cui all'articolo 37 con invito a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività. Dell'avvio del procedimento è data notizia mediante affissione all'albo camerale. Decorsi trenta giorni dall'invio delle comunicazioni di cui al periodo precedente ovvero, senza che gli interessati abbiano fornito riscontro, il conservatore dispone la cancellazione dell'impresa individuale o della società.

7-*quater*. L'avvio dei procedimenti previsti dai commi 3 e 7 *bis* è iscritto, fino alla conclusione dei medesimi, nel registro delle imprese.

7-*quinquies*. Il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, recante Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese, è abrogato."

2. La notificazione o la comunicazione di atti relativi a procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale), ivi compresi quelli relativi all'applicazione di sanzioni amministrative, nei confronti di soggetti iscritti nel registro delle imprese ivi compresi i componenti degli organi di amministrazione e controllo in carica, in ragione del loro ufficio, sono effettuate esclusivamente presso il domicilio digitale iscritto nel medesimo registro.

3. L'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale tramite il cassetto digitale dell'imprenditore e la contestuale applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, non operano nel caso in cui sussistano i presupposti per l'avvio e per l'intera durata dei procedimenti di cancellazione d'ufficio nelle ipotesi in cui si disponga la cancellazione ai sensi del comma 1, presente articolo.

4. Al comma 2 dell'articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: "previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese" sono soppresse.

5. In sede di prima applicazione, per le procedure di cui al comma 1 e 4 del presente articolo, qualora l'impresa non abbia iscritto nel registro delle imprese un proprio domicilio digitale valido, le relative comunicazioni sono effettuate esclusivamente mediante la pubblicazione dei provvedimenti in apposita area del sito *internet* istituzionale della Camera di commercio.

6. Le imprese tenute al versamento del diritto annuale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che risultino inadempienti per una o più annualità, non possono accedere a contributi, agevolazioni, sovvenzioni, crediti o altri benefici economici di natura pubblica. Gli enti competenti al riconoscimento dei benefici di cui al precedente periodo accertano la regolarità del versamento del diritto annuale ai fini dell'ammissibilità o revoca dei benefici. È fatta salva la possibilità per l'impresa di regolarizzare la propria posizione contributiva mediante il pagamento del diritto annuale dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, secondo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dell'articolo 13 del medesimo decreto, nonché del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2011, n. 54. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione ai benefici maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore

della presente legge.».

11.0.47

Bergesio, Bizzotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Disposizione per la semplificazione delle procedure di cancellazione delle imprese dal Registro delle imprese)

1. I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 di cui all'articolo 40 del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate nei seguenti commi, è disposto con determinazione del conservatore dell'ufficio del registro delle imprese, ferma restando l'applicazione del comma 7.

2. Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione la presenza di una delle seguenti circostanze:

a) l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque esercizi consecutivi;

b) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;

c) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata;

d) l'irreperibilità presso la sede sociale in mancanza di iscrizione di un proprio domicilio digitale nel registro delle imprese."

3. Il conservatore iscrive d'ufficio nel registro delle imprese la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione di cui al comma 2 e, nel caso 6 di cui alla lettera a), entro il 31 ottobre dell'anno successivo rispetto a quello in cui sono maturate le condizioni previste. Trascorso tale termine senza che il conservatore vi abbia provveduto l'iscrizione avviene d'ufficio con provvedimento del soggetto titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, comma 9-*bis*, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.

4. Il conservatore del registro delle imprese comunica l'avvenuta iscrizione di cui al comma 3, al domicilio digitale della società iscritto nel registro delle imprese e ne cura la pubblicazione in apposita area del sito internet della Camera di Commercio. Gli amministratori, entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione, possono presentare le domande relative agli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.

5. A seguito della presentazione degli atti non iscritti e depositati di cui al comma 4, il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese. In caso contrario, decorso il termine di cui al comma 4, il conservatore del registro delle imprese, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal medesimo registro con gli effetti previsti dall'art. 2495 del Codice civile.

6. Ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese di cui ai commi 1, 3 e 5, è comunicata all'impresa interessata, con le modalità previste dal comma 4 entro otto giorni dalla sua adozione e, tramite il sistema informatico nazionale delle camere di commercio, viene resa disponibile alle pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri, a quelle di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, nonché agli sportelli unici delle attività produttive competenti per territorio.

7. Il conservatore, nel caso di iscrizione di una causa di scioglimento della società ai sensi dell'articolo 2484 numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 7), può sempre chiedere al Tribunale la nomina dei liquidatori, nel caso in cui non vi provvedano i soggetti legittimati.

7-*bis*. Si procede, inoltre alla cancellazione d'ufficio quando il conservatore dell'ufficio del registro delle imprese accerta almeno una delle seguenti circostanze:

a) per le imprese individuali:

i) decesso dell'imprenditore;

ii) irreperibilità dell'imprenditore presso la sede legale;

iii) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e accertata in concomitanza di almeno due delle seguenti condizioni: a) mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni; b) assenza di denunce IVA e/o mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili negli ultimi tre anni; c) mancata iscrizione, negli ultimi tre anni, di domande inerenti l'impresa.

iv) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata; v) cancellazione della partita IVA.

b) per le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e negli altri casi di soggetti collettivi senza personalità giuridica:

i) irreperibilità presso la sede legale;

ii) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e accertata in concomitanza di almeno due delle seguenti condizioni: a) mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni; b) assenza di denunce IVA, mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili negli ultimi tre anni; c) mancata iscrizione negli ultimi tre anni di domande inerenti la società;

iii) mancanza del codice fiscale;

iv) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi; v) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.

7-*ter*. Il conservatore che rileva una delle circostanze nel comma 8, anche a seguito di segnalazione da parte di altro soggetto pubblico o privato, avvia il procedimento di cancellazione d'ufficio, invitando il legale rappresentante dell'impresa mediante comunicazione al domicilio digitale dell'impresa di cui all'articolo 37 con invito a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività. Dell'avvio del procedimento è data notizia mediante affissione all'albo camerale. Decorsi trenta giorni dall'invio delle comunicazioni di cui al periodo precedente ovvero, senza che gli interessati abbiano fornito riscontro, il conservatore dispone la cancellazione dell'impresa individuale o della società.

7-*quater*. L'avvio dei procedimenti previsti dai commi 3 e 7-*bis* è iscritto, fino alla conclusione dei medesimi, nel registro delle imprese.

7-*quinquies*. Il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, recante "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese" è abrogato."

2. Agli articoli 2190, 2191 2192 del Codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2190 del Codice civile le parole: "il giudice del registro può ordinarla con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il conservatore del registro delle imprese può disporla con propria determinazione";

b) all'articolo 2191 del Codice civile le parole: "il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione" sono sostituite dalle seguenti: "il conservatore del registro delle imprese, sentito l'interessato, ne dispone, con propria determinazione, la cancellazione.

c) L'articolo 2192 del Codice civile è sostituito dal seguente: "2192. Ricorsi - Contro le determinazioni del conservatore del registro delle imprese, l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al giudice del registro delle imprese. Contro il decreto del giudice del registro, l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro. I decreti che pronunziano sul ricorso devono essere iscritti d'ufficio nel registro.".

3. La notificazione o la comunicazione di atti relativi a procedimenti amministrativi di

competenza dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), ivi compresi quelli relativi all'applicazione di sanzioni amministrative, nei confronti di soggetti iscritti nel registro delle imprese ivi compresi i componenti degli organi di amministrazione e controllo in carica, in ragione del loro ufficio, sono effettuate esclusivamente presso il domicilio digitale iscritto nel medesimo registro".

4. L'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale tramite il cassetto digitale dell'imprenditore e la contestuale applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 37 del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, non operano nel caso in cui sussistano i presupposti per l'avvio e per l'intera durata dei procedimenti di cancellazione d'ufficio nelle ipotesi in cui si disponga la cancellazione ai sensi del comma 1, del presente articolo.

5. Al comma 2 dell'articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: "previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese" sono soppresse.

6. In sede di prima applicazione, per le procedure di cui al comma 1 e 4 del presente articolo, qualora l'impresa non abbia iscritto nel registro delle imprese un proprio domicilio digitale valido, le relative comunicazioni sono effettuate esclusivamente mediante la pubblicazione dei provvedimenti in apposita area del sito internet istituzionale della Camera di commercio.

7. Le imprese tenute al versamento del diritto annuale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che risultino inadempienti per una o più annualità, non possono accedere a contributi, agevolazioni, sovvenzioni, crediti o altri benefici economici di natura pubblica. Gli enti competenti al riconoscimento dei benefici di cui al precedente periodo accertano la regolarità del versamento del diritto annuale ai fini dell'ammissibilità o revoca dei benefici. È fatta salva la possibilità per l'impresa di regolarizzare la propria posizione contributiva mediante il pagamento del diritto annuale dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, secondo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dell'articolo 13 del medesimo decreto, nonché del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2011, n. 54. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione ai benefici maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

11.0.48

Maffoni, Amidei

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(*Disposizioni per la semplificazione delle procedure di cancellazione delle imprese dal Registro delle imprese*)

1. All'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:

"1. Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate nei seguenti commi, è disposto con determinazione del conservatore dell'ufficio del registro delle imprese, ferma restando l'applicazione del comma 7.

2. Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione la presenza di una delle seguenti circostanze:

a) l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque esercizi consecutivi;

b) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;

c) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a

responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata;

d) l'irreperibilità presso la sede sociale in mancanza di iscrizione di un proprio domicilio digitale nel registro delle imprese."

3. Il conservatore iscrive d'ufficio nel registro delle imprese la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione di cui al comma 2 e, nel caso di cui alla lettera a), entro il 31 ottobre dell'anno successivo rispetto a quello in cui sono maturate le condizioni previste. Trascorso tale termine senza che il conservatore vi abbia provveduto l'iscrizione avviene d'ufficio con provvedimento del soggetto titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 2, comma 9 bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.

4. Il conservatore del registro delle imprese comunica l'avvenuta iscrizione di cui al comma 3, al domicilio digitale della società iscritto nel registro delle imprese e ne cura la pubblicazione in apposita area del sito internet della Camera di Commercio. Gli amministratori, entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione, possono presentare le domande relative agli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.

5. A seguito della presentazione degli atti non iscritti e depositati di cui al comma 4, il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese. In caso contrario, decorso il termine di cui al comma 4, il conservatore del registro delle imprese, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal medesimo registro con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del Codice civile.

6. Ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese di cui ai commi 1, 3 e 5, è comunicata all'impresa interessata, con le modalità previste dal comma 4 entro otto giorni dalla sua adozione e, tramite il sistema informatico nazionale delle camere di commercio, viene resa disponibile alle pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri, a quelle di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, nonché agli sportelli unici delle attività produttive competenti per territorio.

7. Il conservatore, nel caso di iscrizione di una causa di scioglimento della società ai sensi dell'articolo 2484, primo comma, numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 7), del codice civile può sempre chiedere al Tribunale la nomina dei liquidatori, nel caso in cui non vi provvedano i soggetti legittimati.

7-*bis*. Si procede, inoltre alla cancellazione d'ufficio quando il conservatore dell'ufficio del registro delle imprese accerta almeno una delle seguenti circostanze:

a) per le imprese individuali:

i) decesso dell'imprenditore;

ii) irreperibilità dell'imprenditore presso la sede legale;

iii) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e accertata in concomitanza di almeno due delle seguenti condizioni: a) mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni; b) assenza di denunce IVA e/o mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili negli ultimi tre anni; c) mancata iscrizione, negli ultimi tre anni, di domande inerenti all'impresa.

iv) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata; v) cancellazione della partita IVA.

b) per le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e negli altri casi di soggetti collettivi senza personalità giuridica:

i) irreperibilità presso la sede legale;

ii) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e accertata in concomitanza di almeno due delle seguenti condizioni: a) mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni; b) assenza di denunce IVA, mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili negli ultimi tre anni; c) mancata iscrizione negli ultimi tre anni di domande

inerenti alla società;

iii) mancanza del codice fiscale;

iv) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi; v) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.

7-*ter*. Il conservatore che rileva una delle circostanze nel comma 8, anche a seguito di segnalazione da parte di altro soggetto pubblico o privato, avvia il procedimento di cancellazione d'ufficio, invitando il legale rappresentante dell'impresa mediante comunicazione al domicilio digitale dell'impresa di cui all'articolo 37 con invito a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività. Dell'avvio del procedimento è data notizia mediante affissione all'albo camerale. Decorsi trenta giorni dall'invio delle comunicazioni di cui al periodo precedente ovvero, senza che gli interessati abbiano fornito riscontro, il conservatore dispone la cancellazione dell'impresa individuale o della società.

7-*quater*. L'avvio dei procedimenti previsti dai commi 3 e 7 bis è iscritto, fino alla conclusione dei medesimi, nel registro delle imprese.

7-*quinquies*. Il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese" è abrogato."

2. Agli articoli 2190, 2191 2192 del Codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2190 del Codice civile sostituire le parole "il giudice del registro può ordinarla con decreto" con le seguenti "il conservatore del registro delle imprese può disporla con propria determinazione".

b) all'articolo 2191 del Codice civile sostituire le parole "il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione" con le seguenti: "il conservatore del registro delle imprese, sentito l'interessato, ne dispone, con propria determinazione, la cancellazione.

c) sostituire l'articolo 2192 del Codice civile con il seguente:

"Art. 2192

(*Ricorsi*)

Contro le determinazioni del conservatore del registro delle imprese, l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al giudice del registro delle imprese. Contro il decreto del giudice del registro, l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro. I decreti che pronunziano sul ricorso devono essere iscritti d'ufficio nel registro."

3. La notificazione o la comunicazione di atti relativi a procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), ivi compresi quelli relativi all'applicazione di sanzioni amministrative, nei confronti di soggetti iscritti nel registro delle imprese ivi compresi i componenti degli organi di amministrazione e controllo in carica, in ragione del loro ufficio, sono effettuate esclusivamente presso il domicilio digitale iscritto nel medesimo registro.

4. L'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale tramite il cassetto digitale dell'imprenditore e la contestuale applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, non operano nel caso in cui sussistano i presupposti per l'avvio e per l'intera durata dei procedimenti di cancellazione d'ufficio nelle ipotesi in cui si disponga la cancellazione ai sensi del comma 1, presente articolo.

5. Al comma 2 dell'articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sopprimere le parole "previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese".

6. In sede di prima applicazione, per le procedure di cui al comma 1 e 4 del presente articolo, qualora l'impresa non abbia iscritto nel registro delle imprese un proprio domicilio digitale valido, le relative comunicazioni sono effettuate esclusivamente mediante la pubblicazione dei provvedimenti in apposita area del sito internet istituzionale della Camera di Commercio.

7. Le imprese tenute al versamento del diritto annuale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che risultino inadempienti per una o più annualità, non possono accedere a contributi, agevolazioni, sovvenzioni, crediti o altri benefici economici di natura pubblica. Gli enti competenti al riconoscimento dei benefici di cui al precedente periodo accertano la regolarità del versamento del diritto annuale ai fini dell'ammissibilità o revoca dei benefici. È fatta salva la possibilità per l'impresa di regolarizzare la propria posizione contributiva mediante il pagamento del diritto annuale dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, secondo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dell'articolo 13 del medesimo decreto legge, nonché del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2011, n. 54. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione ai benefici maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

11.0.49

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Disposizioni per la semplificazione delle procedure di cancellazione delle imprese dal Registro delle imprese)

1. I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 di cui all'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate nei seguenti commi, è disposto con determinazione del conservatore dell'ufficio del registro delle imprese, ferma restando l'applicazione del comma 7.

2. Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione la presenza di una delle seguenti circostanze:

a) l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque esercizi consecutivi;

b) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;

c) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata;

d) l'irreperibilità presso la sede sociale in mancanza di iscrizione di un proprio domicilio digitale nel registro delle imprese."

3. Il conservatore iscrive d'ufficio nel registro delle imprese la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione di cui al comma 2 e, nel caso 6 di cui alla lettera a), entro il 31 ottobre dell'anno successivo rispetto a quello in cui sono maturate le condizioni previste. Trascorso tale termine senza che il conservatore vi abbia provveduto l'iscrizione avviene d'ufficio con provvedimento del soggetto titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.

4. Il conservatore del registro delle imprese comunica l'avvenuta iscrizione di cui al comma 3, al domicilio digitale della società iscritto nel registro delle imprese e ne cura la pubblicazione in apposita area del sito internet della Camera di Commercio. Gli amministratori, entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione, possono presentare le domande relative agli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.

5. A seguito della presentazione degli atti non iscritti e depositati di cui al comma 4, il

conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese. In caso contrario, decorso il termine di cui al comma 4, il conservatore del registro delle imprese, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal medesimo registro con gli effetti previsti dall'art. 2495 del Codice civile.

6. Ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese di cui ai commi 1, 3 e 5, è comunicata all'impresa interessata, con le modalità previste dal comma 4 entro otto giorni dalla sua adozione e, tramite il sistema informatico nazionale delle camere di commercio, viene resa disponibile alle pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri, a quelle di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, nonché agli sportelli unici delle attività produttive competenti per territorio.

7. Il conservatore, nel caso di iscrizione di una causa di scioglimento della società ai sensi dell'articolo 2484 numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 7), può sempre chiedere al Tribunale la nomina dei liquidatori, nel caso in cui non vi provvedano i soggetti legittimati.

7 *bis*. Si procede, inoltre alla cancellazione d'ufficio quando il conservatore dell'ufficio del registro delle imprese accerta almeno una delle seguenti circostanze:

a) per le imprese individuali:

i) decesso dell'imprenditore;

ii) irreperibilità dell'imprenditore presso la sede legale;

iii) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e accertata in concomitanza di almeno due delle seguenti condizioni: a) mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni; b) assenza di denunce IVA e/o mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili negli ultimi tre anni; c) mancata iscrizione, negli ultimi tre anni, di domande inerenti all'impresa.

iv) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata; v) cancellazione della partita IVA.

b) per le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e negli altri casi di soggetti collettivi senza personalità giuridica:

i) irreperibilità presso la sede legale;

ii) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e accertata in concomitanza di almeno due delle seguenti condizioni: a) mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni; b) assenza di denunce IVA, mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili negli ultimi tre anni; c) mancata iscrizione negli ultimi tre anni di domande inerenti alla società;

iii) mancanza del codice fiscale;

iv) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi; v) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.

7-*ter*. Il conservatore che rileva una delle circostanze nel comma 8, anche a seguito di segnalazione da parte di altro soggetto pubblico o privato, avvia il procedimento di cancellazione d'ufficio, invitando il legale rappresentante dell'impresa mediante comunicazione al domicilio digitale dell'impresa di cui all'articolo 37 con invito a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività. Dell'avvio del procedimento è data notizia mediante affissione all'albo camerale. Decorsi trenta giorni dall'invio delle comunicazioni di cui al periodo precedente ovvero, senza che gli interessati abbiano fornito riscontro, il conservatore dispone la cancellazione dell'impresa individuale o della società.

7-*quater*. L'avvio dei procedimenti previsti dai commi 3 e 7 bis è iscritto, fino alla conclusione dei medesimi, nel registro delle imprese.

7-*quinquies*. Il Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese" è abrogato."

2. Agli articoli 2190, 2191 2192 del Codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2190 del Codice civile le parole "il giudice del registro può ordinarla con decreto" sono sostituite con "il conservatore del registro delle imprese può disporla con propria determinazione".

b) all'articolo 2191 del Codice civile le parole "il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione" sono sostituite con "il conservatore del registro delle imprese, sentito l'interessato, ne dispone, con propria determinazione, la cancellazione;

c) l'articolo 2192 del codice civile è sostituito come segue "Ricorsi - Contro le determinazioni del conservatore del registro delle imprese, 'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al giudice del registro delle imprese. Contro il decreto del giudice del registro, l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro. I decreti che pronunziano sul ricorso devono essere iscritti d'ufficio nel registro.".

3. La notificazione o la comunicazione di atti relativi a procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), ivi compresi quelli relativi all'applicazione di sanzioni amministrative, nei confronti di soggetti iscritti nel registro delle imprese ivi compresi i componenti degli organi di amministrazione e controllo in carica, in ragione del loro ufficio, sono effettuate esclusivamente presso il domicilio digitale iscritto nel medesimo registro".

4. L'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale tramite il cassetto digitale dell'imprenditore e la contestuale applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 37 del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, non operano nel caso in cui sussistano i presupposti per l'avvio e per l'intera durata dei procedimenti di cancellazione d'ufficio nelle ipotesi in cui si disponga la cancellazione ai sensi del comma 1, presente articolo.

5. Al comma 2 dell'articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole "previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese" sono soppresse.

6. In sede di prima applicazione, per le procedure di cui al comma 1 e 4 del presente articolo, qualora l'impresa non abbia iscritto nel registro delle imprese un proprio domicilio digitale valido, le relative comunicazioni sono effettuate esclusivamente mediante la pubblicazione dei provvedimenti in apposita area del sito internet istituzionale della Camera di Commercio.

7. Le imprese tenute al versamento del diritto annuale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che risultino inadempienti per una o più annualità, non possono accedere a contributi, agevolazioni, sovvenzioni, crediti o altri benefici economici di natura pubblica. Gli enti competenti al riconoscimento dei benefici di cui al precedente periodo accertano la regolarità del versamento del diritto annuale ai fini dell'ammissibilità o revoca dei benefici. È fatta salva la possibilità per l'impresa di regolarizzare la propria posizione contributiva mediante il pagamento del diritto annuale dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, secondo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dell'articolo 13 del medesimo decreto, nonché del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2011, n. 54. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione ai benefici maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

11.0.50

Bergesio, Bizzotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Disposizioni in materia di controlli)

1. Al fine di consentire lo svolgimento dei controlli sull'adempimento dell'obbligo di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione speciale del registro imprese, con decreto del Presidente della Repubblica sono individuate le modalità per garantire l'interoperabilità delle banche dati delle amministrazioni pubbliche interessate. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

11.0.51

De Carlo, Salvitti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Disposizioni in materia di controlli)

1. Al fine di consentire lo svolgimento dei controlli sull'adempimento dell'obbligo di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione speciale del registro imprese, con decreto del Presidente della Repubblica sono individuate le modalità per garantire l'interoperabilità delle banche dati delle amministrazioni pubbliche interessate. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

11.0.52

Nave, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Disposizioni in materia di controlli)

1. Al fine di consentire lo svolgimento dei controlli sull'adempimento dell'obbligo di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione speciale del registro imprese, con decreto del Presidente della Repubblica sono individuate le modalità per garantire l'interoperabilità delle banche dati delle amministrazioni pubbliche interessate. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

11.0.53

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Disposizioni in materia di controlli)

1. Al fine di consentire lo svolgimento dei controlli sull'adempimento dell'obbligo di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione speciale del registro imprese, con decreto del Presidente della Repubblica sono individuate le modalità per garantire l'interoperabilità delle banche dati delle amministrazioni pubbliche interessate. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

11.0.54

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Disposizioni in materia di controlli)

1. Al fine di consentire lo svolgimento dei controlli sull'adempimento dell'obbligo di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione speciale del registro imprese, con decreto del Presidente della Repubblica sono individuate le modalità per garantire l'interoperabilità delle banche dati delle amministrazioni pubbliche interessate. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

11.0.55

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Disposizioni in materia di controlli)

1. Al fine di consentire lo svolgimento dei controlli sull'adempimento dell'obbligo di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione speciale del registro imprese, con decreto del Presidente della Repubblica sono individuate le modalità per garantire l'interoperabilità delle banche dati delle amministrazioni pubbliche interessate. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

11.0.56

Damiani, Paroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Fondo per il credito alle imprese artigiane e alle micro e piccole imprese)

1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Fondo strutturale per il credito alle imprese artigiane e alle micro e piccole imprese, con lo scopo di provvedere alla erogazione di una agevolazione nella misura del 20 per cento in conto capitale e di un contributo sugli interessi sul restante 80 per cento del finanziamento, calcolato al tasso Euribor a tre mesi incrementato di 1 punto, in relazione a crediti di durata massima di 7 anni e di importo non superiore a 200.000 euro, erogati da banche e intermediari finanziari destinati all'impianto, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla riqualificazione energetica e digitale delle imprese, compreso l'acquisto di macchinari ed attrezzature, nonché all'acquisto di scorte, di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti funzionali al ciclo di lavorazione e all'attività delle imprese medesime.

2. La spesa per l'acquisto delle scorte di cui al comma 1 non può superare il 30 per cento dell'investimento totale.

3. Può essere agevolato il solo acquisto delle scorte di cui al comma 1, entro il limite di 30.000 euro.

4. I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere assistiti dalla garanzia rilasciata da un Confidi.

5. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di gestione e di attuazione del Fondo di cui al comma 1.

6. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con dotazione finanziaria disposta su base triennale nell'ambito della legge di bilancio.

7. L'agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento UE 2023/2831 *de minimis*.»

11.0.57

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Fondo per il credito alle imprese artigiane e alle micro e piccole imprese)

1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Fondo strutturale per il credito alle imprese artigiane e alle micro e piccole imprese, con lo scopo di provvedere alla erogazione di una agevolazione nella misura del 20 per cento in conto capitale e di un contributo sugli interessi sul restante 80 per cento del finanziamento, calcolato al tasso Euribor a tre mesi incrementato di 1 punto, in relazione a crediti di durata massima di 7 anni e di importo non superiore a 200.000 euro, erogati da banche e intermediari finanziari destinati all'impianto, all'ampliamento,

all'ammodernamento, alla riqualificazione energetica e digitale delle imprese, compreso l'acquisto di macchinari ed attrezzature, nonché all'acquisto di scorte, di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti funzionali al ciclo di lavorazione e all'attività delle imprese medesime.

2. La spesa per l'acquisto delle scorte di cui al comma 1 non può superare il 30 per cento dell'investimento totale.

3. Può essere agevolato il solo acquisto delle scorte di cui al comma 1, entro il limite di 30.000 euro.

4. I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere assistiti dalla garanzia rilasciata da un Confidi.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di gestione e di attuazione del Fondo di cui al comma 1.

6. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con dotazione finanziaria disposta su base triennale nell'ambito della legge di bilancio.

7. L'agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento UE 2023/2831 *de minimis*.»

11.0.58

Bergesio, Bizzotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Fondo per il credito alle imprese artigiane e alle micro e piccole imprese)

1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Fondo strutturale per il credito alle imprese artigiane e alle micro e piccole imprese, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, con lo scopo di provvedere alla erogazione di una agevolazione nella misura del 20 per cento in conto capitale e di un contributo sugli interessi sul restante 80 per cento del finanziamento, calcolato al tasso Euribor a tre mesi incrementato di 1 punto, in relazione a crediti di durata massima di 7 anni e di importo non superiore a 200.000 euro, erogati da banche e intermediari finanziari destinati all'impianto, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla riqualificazione energetica e digitale delle imprese, compreso l'acquisto di macchinari ed attrezzature, nonché all'acquisto di scorte, di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti funzionali al ciclo di lavorazione e all'attività delle imprese medesime.

2. La spesa per l'acquisto delle scorte di cui al comma 1 non può superare il 30 per cento dell'investimento totale.

3. Può essere agevolato il solo acquisto delle scorte di cui al comma 1, entro il limite di 30.000 euro.

4. I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere assistiti dalla garanzia rilasciata da un Confidi.

5. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di gestione e di attuazione del Fondo di cui al comma 1.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. L'agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento UE 2023/2831 *de minimis*.»

11.0.59

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa)

1. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo è finalizzato:

a) al salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'art. 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 20, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;

b) all'acquisizione delle imprese in stato difficoltà economico-finanziaria di cui alla lettera a) da parte di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, indipendentemente dal numero di dipendenti, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente.

2. Dall'attuazione di quanto disposto dal comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

11.0.60

De Carlo, Ancorotti, Salvitti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Fondo per il credito alle imprese artigiane e alle micro e piccole imprese)

1.Al fine di sostenere le imprese artigiane e le micro e piccole imprese è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Fondo per il credito alle imprese artigiane e alle micro e piccole imprese con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Il fondo di cui al presente comma è destinato alla erogazione di agevolazioni in conto capitale, concesse ai sensi del Regolamento UE 2023/2831, e contributi sugli interessi derivanti da finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari per la realizzazione di investimenti finalizzati al rinnovo degli impianti, all'ampliamento e all'ammodernamento degli stessi, alla riqualificazione energetica e digitale delle imprese, nonché all'acquisto di macchinari ed attrezzature, di scorte, di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti funzionali al ciclo di lavorazione e all'attività delle imprese medesime. La spesa per l'acquisto delle scorte è agevolabile nel limite di 30 mila euro e non può superare il 30 per cento dell'investimento totale. Gli interventi di cui al presente comma possono essere assistiti dalla garanzia rilasciata da un Confidi.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di gestione e di attuazione del Fondo di cui al presente articolo.».

11.0.61

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(*Formazione dei Responsabili Tecnici FER*)

1. All'articolo 15, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Al fine di garantire uniformità sull'intero territorio nazionale nella formazione, i corsi di aggiornamento professionale sono fissati in almeno sedici ore obbligatorie. Le modalità di erogazione dei corsi, nonché i contenuti sono determinati mediante un accordo approvato in Conferenza Unificata

tra Ministro delle imprese e del *made in Italy*, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. Le Regioni adeguano i corsi alle nuove disposizioni adottate nell'accordo, di cui al periodo precedente, entro dodici mesi. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, provvede al monitoraggio periodico dell'attuazione delle disposizioni al fine di verificare il rispetto dei requisiti formativi e la qualità dell'offerta formativa sul territorio nazionale.".

2. In attuazione di quanto previsto all'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il Sistema camerale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il registro telematico nazionale per i soggetti in possesso di attestato Formazione Energie Rinnovabili - FER. La consultazione del registro è libera e gratuita per cittadini ed imprese e la relativa alimentazione è effettuata dagli enti formatori.

3. Nelle more dell'istituzione del registro di cui al comma 2, e in ogni caso al fine di alimentare lo stesso, i titolari degli attestati possono depositare, telematicamente e senza oneri a carico delle imprese, nel fascicolo informatico d'impresa gli attestati FER.

4. Entro il termine di cui al comma 2, il Sistema camerale provvede altresì a rendere operativa una procedura per l'invio massivo, al registro telematico nazionale di cui al presente articolo, degli attestati FER da parte degli enti fornitori.».

11.0.62

Paita, Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Industria 5.0)

1. In favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, congiuntamente a investimenti in strumenti di intelligenza artificiale, di cybersicurezza, di implementazione delle tecnologie *blockchain* e di automazione innovativa dei processi organizzativi individuati con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottarsi entro il 31 dicembre 2025, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese sostenute, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 9.142 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2026, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 8.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 9.142 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.».

11.0.63

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(*Introduzione di un modulo unico digitale per la trasmissione degli attestati di aggiornamento da parte degli enti di formazione accreditati alle Camere di commercio*)

1. All'articolo 15, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

"7-*bis*. Al fine di garantire uniformità e tracciabilità della formazione e dell'aggiornamento professionale dei responsabili tecnici delle imprese operanti nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER), è istituito un modulo unico digitale per la trasmissione degli attestati di aggiornamento da parte degli enti di formazione accreditati alle Camere di commercio competenti. Il modulo unico, predisposto dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e Unioncamere, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è approvato in sede di Conferenza Unificata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione e deve rispettare le seguenti specifiche:

a) Formato *standard* basato su protocolli interoperabili (XML/JSON);

b) Firma digitale obbligatoria per la certificazione degli attestati;

c) Integrazione con il Registro delle imprese, garantendo l'aggiornamento automatico delle qualifiche professionali dei tecnici.

7-*ter*. Gli enti di formazione sono tenuti ad utilizzare la modulistica *standard* e a trasmettere l'attestato entro dieci giorni dalla conclusione del corso.".»

11.0.64

Paroli, Damiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Misure di semplificazione in materia di cessazione della qualifica di rifiuto)

1. La procedura di aggiornamento di cui all'articolo 8 del Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di cui al decreto ministeriale 28 giugno 2024, n. 127, non si applica alle autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punti 1 e 2, del medesimo Regolamento. Il suddetto decreto ministeriale n. 127 non si applica altresì ai rifiuti elencati in tale Allegato e destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall'articolo 4 del Regolamento stesso, di conseguenza le autorizzazioni restano pertanto escluse, sia in fase di rilascio sia in fase di rinnovo o riesame, dall'applicazione del medesimo Regolamento, e le relative operazioni di recupero restano disciplinate dall'articolo 184-*ter*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai fini della valutazione della compatibilità ambientale, in alternativa all'esecuzione dei test chimici, è possibile utilizzare anche i test ecotossicologici in quanto prevalenti e più cautelativi rispetto ai predetti test chimici poiché consentono di valutare l'intero effetto ambientale della sostanza o prodotto recuperato e immesso nell'ambiente, così come riconosciuto dai Regolamenti Comunitari relativi ai prodotti da costruzione, Regolamento UE n. 305/2011 e Regolamento UE n. 2024/3110, che richiamano i metodi internazionalmente riconosciuti e come previsti dai Regolamenti Comunitari n. 1907/2006 "REACH" e n. 1272/2008 "CLP".».

11.0.65

Mancini, Fallucchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Misure urgenti per le produzioni viticole)

1. Le imprese agricole, che nel corso della campagna 2024 hanno subito perdite di produzione a

causa di attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole e che non hanno beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative agevolate o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi compensativi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sulla base dei fabbisogni risultanti dalle proposte di declaratorie regionali di cui al precedente comma 1.

3. Nel caso di domande riguardanti l'uva da vino, l'istruttoria comprende la verifica delle relative dichiarazioni di produzione di uva da vino della vendemmia 2024, ai sensi dell'articolo 185-*ter* del regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, e degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009.

4. La dotazione del "Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori", di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come finanziato annualmente ai sensi dell'articolo 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 10 milioni di euro, per l'anno 2025, per gli interventi di cui al comma 1.».

11.0.66

Centinaio, Bergesio, Bizzotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Semplificazioni in materia di rilascio del codice identificativo nazionale)

1. All'articolo 13-*ter*, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Per le nuove aperture di unità da parte dei soggetti di cui al comma 6, in caso di mancato rilascio del codice regionale entro i dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza di attribuzione, la procedura automatizzata del Ministero del Turismo attribuisce, su istanza del locatore ovvero del titolare della struttura ricettiva, un codice identificativo nazionale provvisorio, che è validato dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro 30 giorni dal rilascio, decorsi i quali il codice diventa definitivo. Per il rilascio del codice provvisorio sarà necessario indicare, nella procedura automatizzata del Ministero del Turismo, gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), qualora applicabile. In attesa della validazione da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il codice provvisorio è utilizzato ai fini degli adempimenti degli obblighi di cui all'articolo 13-*ter*, comma 6, decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145".»

11.0.67

Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Semplificazioni per il contrasto alla produzione e commercializzazione degli oli di oliva)

1. Al fine di contrastare le irregolarità nella produzione e commercializzazione degli oli di oliva, è adottato un piano di rafforzamento dei controlli volto a verificare la rintracciabilità dei prodotti appartenenti alle categorie dell'olio extra vergine di oliva, dell'olio di oliva vergine, dell'olio di oliva e dell'olio di sansa di oliva nonché degli oli biologici e di quelli contraddistinti da indicazioni geografiche protette (IGP) o denominazioni di origine protette (DOP).

2. Il piano di cui al comma 1 è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità

alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare e il Corpo della guardia di finanza sono individuati quali autorità competenti per le attività di contrasto e di controllo per le finalità di cui al comma 1.

3. Per la realizzazione del piano di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

11.0.68

De Carlo, Salvitti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354 in materia di caratteristiche analitiche e requisiti della birra)

1. L'articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

"Art. 7

1. L'anidride carbonica nella birra deve avere un contenuto non inferiore a gr 0,2 per ml 100 e un contenuto non superiore a gr 1 per ml 100.

2. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498 è abrogato."».

11.0.69

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(*Portale unico regionale per la gestione delle autorizzazioni uniche ambientali*)

1. Le Regioni provvedono, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, all'istituzione di una piattaforma telematica unica per la gestione delle autorizzazioni uniche ambientali (AUA). La piattaforma deve consentire la presentazione, la gestione, il monitoraggio e il rilascio delle AUA in modalità completamente digitale, garantendo l'interoperabilità con lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e gli altri enti competenti. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e la Conferenza Unificata, definisce con apposito decreto le specifiche tecniche e i criteri operativi per l'attuazione della piattaforma, garantendo l'omogeneità del sistema a livello nazionale e l'integrazione con il portale "Impresa in un giorno". Le imprese e i soggetti obbligati sono tenuti ad operare esclusivamente sulla piattaforma regionale per la gestione delle AUA, salvo specifiche deroghe previste dalla normativa vigente.».

11.0.70

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(*Modifiche in materia di documentazione spettante alla stazione appaltante negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate senza bando*)

1. All'articolo 50, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-*bis*. Nei casi di affidamento diretto di contratti di importo superiore a 40.000 euro, la stazione appaltante è tenuta a pubblicare l'atto di cui all'articolo 17, comma 2, dando conto delle motivazioni della scelta dell'affidatario e delle comparazioni economiche svolte; parimenti, nei casi di

affidamento mediante procedura negoziata senza bando, la stazione appaltante è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale la comunicazione dell'avvio della procedura almeno dieci giorni prima dell'avvio della consultazione degli operatori economici.".»

11.0.71

Bergesio, Bizzotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di avvalimento negli appalti di forniture a tutela della produzione italiana ed europea)

1. All'articolo 104, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nel caso di forniture senza posa in opera le stazioni appaltanti indicano, nei documenti di gara, talune fasi essenziali di lavorazione che dovranno essere direttamente svolte dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento. In ogni caso il concorrente deve adempiere direttamente ad una o più fasi produttive."»

11.0.72

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(*Modifica in tema di esenzione da imposta di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*)

1. All'articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o su aree di pertinenza di fabbricati o unità immobiliari destinate all'attività d'impresa, per i quali non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, non comportano la rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare su cui risulta installato o di pertinenza, se l'impianto è di potenza nominale complessiva non superiore a 20 kWh moltiplicato per il numero delle unità immobiliari".»

11.0.73

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(*Modifica del limite di potenza per gli impianti fotovoltaici esentati dagli obblighi fiscali*)

1. All'articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "non superiore a 20 kW», sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 50 kW".».

11.0.74

Bergesio, Bizzotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 43, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Fondo è finalizzato:

a) al salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 20, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;

b) all'acquisizione delle imprese in stato difficoltà economico-finanziaria di cui alla lettera a) da parte di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, indipendentemente dal numero di dipendenti, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente.

2. Dall'attuazione di quanto disposto dal comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

11.0.75

Trevisi, Paroli, Damiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

1. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 16-*bis*, al primo periodo, le parole: "200KW", sono sostituite con le seguenti: "1000KW".».

11.0.76

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Misure di semplificazione a favore delle imprese agricole che producono legno)

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 c.c. e i proprietari forestali che immettono sul mercato esclusivamente legno o prodotti da esso derivati di propria produzione non sono tenuti ad iscriversi al registro di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 e di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2021.».

11.0.77

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Semplificazioni in materia di obblighi informativi delle imprese)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, al comma 127, le parole: "10.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro".».

11.0.78

Paita, Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Disposizione in materia di semplificazione)

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi dei dazi e incrementare l'attrattività degli investimenti, per gli anni 2025 e 2026 i termini relativi a certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, sono dimezzati a favore delle imprese e, ad esclusione dei procedimenti di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applica l'istituto del silenzio assenso. Le stazioni appaltanti prevedono, per le opere di cui al periodo precedente, l'applicazione di termini abbreviati di almeno un terzo.».

11.0.79

Amidei, Fallucchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Disposizioni urgenti per l'uniformità delle condizioni di mercato nel settore farmaceutico)

1. Al fine di introdurre con urgenza misure di semplificazione volte a garantire condizioni uniformi di mercato agli operatori nonché a tutelare il diritto ad una adeguata informazione superando le disparità attualmente esistenti nell'accesso alla pubblicità tra titolari di medicinali identici, all'articolo 128 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "di cui all'articolo 16, comma 1," sono sostituite dalle seguenti "di cui agli articoli 16, comma 1, e 20, comma 1,";

b) il comma 2 è soppresso."».

11.0.80

Amidei, Ancorotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda che coinvolgono enti del terzo settore ed enti sportivi dilettantistici)

1. In deroga a quanto specificamente previsto dagli articoli 42 e 2500-*octies* del codice civile per le associazioni e fondazioni, la trasformazione, la fusione e la scissione degli enti del terzo settore dalle quali derivino nuovi enti costituiti in forma di società cooperativa ovvero che assumano la qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, devono essere realizzate in modo da preservare i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione o l'affitto d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

2. L'organo di amministrazione dell'ente del terzo settore notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità di cui al comma 1. 3. L'efficacia degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.».

11.0.81

Martella, Giacobbe, Franceschelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda che coinvolgono enti del terzo settore ed enti sportivi dilettantistici)

1. In deroga a quanto specificamente previsto dagli articoli 42 e 2500-*octies* del codice civile per le associazioni e fondazioni, la trasformazione, la fusione e la scissione degli enti del terzo settore dalle quali derivino nuovi enti costituiti in forma di società cooperativa ovvero che assumano la qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 112/2017, devono essere realizzate in modo da preservare i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione o l'affitto d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

2. L'organo di amministrazione dell'ente del terzo settore notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità di cui al comma 1.

3. L'efficacia degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.».

11.0.82

Bergesio, Bizzotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda che coinvolgono enti del terzo settore ed enti sportivi dilettantistici)

1. In deroga a quanto specificamente previsto dagli articoli 42 e 2500-*octies* del codice civile per le associazioni e fondazioni, la trasformazione, la fusione e la scissione degli enti del terzo settore dalle quali derivino nuovi enti costituiti in forma di società cooperativa ovvero che assumano la qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 112/2017, devono essere realizzate in modo da preservare i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione o l'affitto d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

2. L'organo di amministrazione dell'ente del terzo settore notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità di cui al comma 1.

3. L'efficacia degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.»

11.0.83

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda che coinvolgono enti del terzo settore ed enti sportivi dilettantistici)

1. In deroga a quanto specificamente previsto dagli articoli 42 e 2500-*octies* del codice civile per le associazioni e fondazioni, la trasformazione, la fusione e la scissione degli enti del terzo settore dalle quali derivino nuovi enti costituiti in forma di società cooperativa ovvero che assumano la qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 112/2017, devono essere realizzate in modo da preservare i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere. La cessione o l'affitto d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

2. L'organo di amministrazione dell'ente del terzo settore notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità di cui al comma 1.

3. L'efficacia degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.».

Art. 12

12.100/1

Giacobbe, Franceschelli, Martella

All'emendamento, a l comma 1, dopo le parole: «ha l'obiettivo di» *aggiungere le seguenti:* «promuovere recensioni trasparenti e affidabili e».

12.100/2

Giacobbe, Franceschelli, Martella

All'emendamento, d opo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2022/2065, le recensioni online sono definite illecite ove risultino non conformi al diritto dell'Unione o di qualunque Stato membro conforme con il diritto dell'Unione.».

Art. 13

13.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13

(Requisiti delle recensioni e diritti delle strutture recensite)

1. La recensione online è lecita se è rilasciata da chi ha avuto un'esperienza autentica, e comunque non è il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari.

2. Al fine di ottenerne la rimozione, il legale rappresentante della struttura recensita, o un suo delegato, ha la facoltà di segnalare, nei modi prescritti dall'articolo 16, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2022/2065, le recensioni che non rispettano i requisiti di liceità di cui al comma 1.»

13.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «la propria identità e».

13.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «quindici giorni»*, con le seguenti:* «tre mesi»;

2) al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, decorsi due anni dalla data di fruizione del servizio o della prestazione da parte dell'autore della recensione o dalla data di adozione, successiva alla recensione, di misure idonee a modificare o superare le motivazioni che avevano dato luogo alla recensione medesima».

13.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «quindici giorni»*, con le seguenti:* «un anno».

13.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16 del Regolamento 2022/2065 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (Regolamento DSA), in materia di meccanismi di segnalazione e

azione, con particolare riferimento agli obblighi, e alle relative modalità procedurali e/o tecniche, dei prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online.»

13.100/1

Maffoni, Fallucchi

Sostituire l'emendamento con il seguente:

«Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13

(Requisiti di liceità delle recensioni e diritti delle strutture recensite)

1. La recensione *online* è lecita se è rilasciata non oltre quindici giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da chi ha effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni, se risponde alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre, e comunque non è il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari. È illecita la recensione online attestata come verificata ove non proveniente da persona fisica che abbia effettivamente utilizzato il servizio o la prestazione.

2. Si presume autentica la recensione online corredata da evidenze del rilascio di documentazione fiscale.

3. Al fine di ottenerne la rimozione, il legale rappresentante della struttura recensita o un suo delegato ha la facoltà di segnalare, nei modi prescritti dall'articolo 16, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2022/2065 le recensioni che non rispettano i requisiti di liceità di cui al comma 1 e quelle non più attuali in ragione della decorrenza di almeno due anni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da parte dell'autore."».

13.100/2

Giacobbe, Franceschelli, Martella

All'emendamento, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente*: «1. Un consumatore che pubblichi una recensione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, deve farlo non oltre dodici mesi dalla data di utilizzo del relativo prodotto o di fruizione del relativo servizio e deve avere effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni. Tale recensione deve rispondere alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre, e comunque non deve essere il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari.»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «in ragione della decorrenza di almeno due anni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da parte dell'autore», *con le seguenti*: «in caso di mutamenti sostanziali nella natura della struttura e dell'offerta al pubblico o di cambi di proprietà»;

c) *sostituire la rubrica con il seguente*: «Requisiti delle recensioni e diritti delle strutture recensite».

13.100/3

Paroli, Damiani

All'emendamento, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «Un consumatore che pubblichi una recensione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, deve farlo non oltre dodici mesi dalla data di utilizzo del relativo prodotto o di fruizione del relativo servizio e deve avere effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni. Tale recensione deve rispondere alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre, e comunque non deve essere il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari.»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «in ragione della decorrenza di almeno due anni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da parte dell'autore» *con le seguenti:* «in caso di mutamenti sostanziali nella natura della struttura e dell'offerta al pubblico o di cambi di proprietà»;

c) sostituire la rubrica con la seguente: «Requisiti delle recensioni e diritti delle strutture recensite».

13.100/4

Paroli, Damiani

All'emendamento, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Un consumatore che pubblichi una recensione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, deve farlo non oltre dodici mesi dalla data di utilizzo del relativo prodotto o di fruizione del relativo servizio e deve avere effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni. Tale recensione deve rispondere alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre, e comunque non deve essere il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari.»;

b) sostituire la rubrica con la seguente: «Requisiti delle recensioni e diritti delle strutture recensite».

13.100/5

Giacobbe, Franceschelli, Martella

All'emendamento, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Un consumatore che pubblichi una recensione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, deve farlo non oltre dodici mesi dalla data di utilizzo del relativo prodotto o di fruizione del relativo servizio e deve avere effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni. Tale recensione deve rispondere alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre, e comunque non deve essere il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari.»;

b) sostituire la rubrica con il seguente: «Requisiti delle recensioni e diritti delle strutture recensite».

13.100/6

Fregolent

All'emendamento, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La recensione *online* è lecita se è rilasciata da chi ha avuto un'esperienza autentica, e comunque non è il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari.».

13.100/7

Giacobbe, Franceschelli, Martella

All'emendamento, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La recensione *online* è lecita se è rilasciata da chi ha avuto un'esperienza autentica, e comunque non è il frutto della dazione o della promessa di sconti, beneficio o altra utilità da parte del fornitore e dei suoi intermediari.».

13.100/8

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

All'emendamento, al comma 1, sostituire le parole: "non oltre novanta giorni" *con le seguenti:* "non oltre sei mesi".

13.100/9

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

All'emendamento, al comma 1, sostituire le parole: "non oltre novanta giorni" *con le seguenti:* "non oltre un anno".

13.100/10

Magni, De Cristofaro, Cucchi

All'emendamento, al comma 1, sostituire le parole: «novanta giorni», *con le seguenti:* «un anno».

13.100/11

Giacobbe, Franceschelli, Martella

All'emendamento, d opo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis.* Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2022/2065, le recensioni online sono definite illegali ove risultino non conformi al diritto dell'Unione o di qualunque Stato membro conforme con il diritto dell'Unione.».

13.100/12

Giacobbe, Franceschelli, Martella

All'emendamento, d opo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis.* Il consumatore può rilasciare una recensione relativa al prodotto utilizzato, al servizio o alla prestazione di cui ha usufruito attraverso le modalità stabilite dalla piattaforma ospitante.».

13.100/13

Bergesio, Bizzotto, Centinaio

All'emendamento, al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e quelle non più attuali in ragione della decorrenza di almeno due anni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da parte dell'autore.».

13.100/14

Fregolent

All'emendamento, al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e quelle non più attuali in ragione della decorrenza di almeno due anni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da parte dell'autore».

13.100/15

Magni, De Cristofaro, Cucchi

All'emendamento, al comma 2, sopprimere le parole da: «e quelle non più attuali»*, fino alla fine del comma.*

13.100/16

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

All'emendamento, al comma 2, sopprimere le parole da: "e quelle non più attuali" *fino alla fine del comma.*

13.100/17

Giacobbe, Franceschelli, Martella

All'emendamento, a l comma 2, sostituire le parole da: «e quelle» *fino alla fine del comma, con le seguenti: «*e nei casi in cui la recensione non sia più attuale in ragione di modifiche sostanziali intervenute rispetto ai fatti oggetto della valutazione.».

13.100/18

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

All'emendamento, al comma 2, sostituire le parole: "e quelle non più attuali" *con le seguenti:* "e tutte quelle non più attuali".

13.100/19

Magni, De Cristofaro, Cucchi

All'emendamento, comma 2, sopprimere le parole da: «in ragione della decorrenza»*, fino alla fine del comma.*

13.100/20

Paroli, Damiani

All'emendamento, al comma 2, sostituire le parole: «in ragione della decorrenza di almeno due anni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da parte dell'autore» *con le seguenti*: «in caso di mutamenti sostanziali nella natura della struttura e dell'offerta al pubblico o di cambi di proprietà».

13.100/21

Bergesio, Bizzotto, Centinaio

All'emendamento, al comma 2, sostituire le parole: «in ragione della decorrenza di almeno due anni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da parte dell'autore», *con le seguenti:* «in caso di mutamenti sostanziali nella natura della struttura e dell'offerta al pubblico o di cambi di proprietà».

13.100/22

Giacobbe, Franceschelli, Martella

All'emendamento, al comma 2, sostituire le parole: «in ragione della decorrenza di almeno due anni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da parte dell'autore», *con le seguenti*: «in caso di mutamenti sostanziali nella natura della struttura e dell'offerta al pubblico o di cambi di proprietà».

13.100/23

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

All'emendamento, al comma 2, sostituire le parole: "in ragione della decorrenza di almeno due anni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da parte dell'autore" *con le seguenti:* "in ragione dell'adozione da parte della struttura di misure idonee a superare le motivazioni che hanno dato luogo alla recensione".

13.100/24

Giacobbe, Franceschelli, Martella

All'emendamento, a l comma 2, sostituire le parole: «in ragione della decorrenza di almeno due anni dalla data di» *con le seguenti:* «in ragione dell'adozione di misure idonee a superare le motivazioni che hanno dato luogo alla recensione sull'».

13.100/25

Giacobbe, Franceschelli, Martella

All'emendamento, d opo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis*. Nell'ambito delle attività di contrasto alle recensioni illecite è riconosciuta, a soggetti portatori di interessi specifici, quali associazioni rappresentative di categoria, la possibilità di ottenere il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile, da parte dell'AGCOM, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2022/2065.».

13.100/26

Giacobbe, Franceschelli, Martella

All'emendamento, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-*bis*. Alla luce del divieto di cui all'articolo 8 del Regolamento UE 2022/2065, le disposizioni di cui ai commi precedenti non potranno in alcun caso comportare obblighi di monitoraggio a carico delle piattaforme online, né l'obbligo di implementare misure tecniche finalizzate alla verifica del rispetto di tali requisiti da parte degli utenti.».

13.100/27

Paroli, Damiani

All'emendamento, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis*. Alla luce del divieto di cui all'articolo 8 del Regolamento UE 2022/2065, le disposizioni di cui ai commi precedenti non potranno in alcun caso comportare obblighi di monitoraggio a carico delle piattaforme *online*, né l'obbligo di implementare misure tecniche finalizzate alla verifica del rispetto di tali requisiti da parte degli utenti.»

13.0.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Segnalatori attendibili)

1. Le associazioni rappresentative delle imprese della ristorazione e delle strutture del settore turistico, ovvero i soggetti portatori di interessi specifici, stabiliti in Italia, che ne facciano richiesta, possono vedersi riconosciuta la qualifica di segnalatori attendibili dall'AGCOM, ove risultino in possesso dei requisiti, e secondo quanto previsto dal Regolamento di procedura per il riconoscimento della qualifica (delibera Agcom n. 283/24/CONS).

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 22 del REGOLAMENTO (UE) 2022/2065 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE.»

Art. 14

14.100/1

Amidei, Maffoni

All'emendamento, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole "sono vietati l'acquisto e la cessione a qualsiasi titolo" *con le seguenti:* "sono vietate le compravendite"*;*

b) al primo periodo, sopprimere le parole "anche tra imprenditori e intermediari"*;*

c) dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Resta ferma la possibilità di trasferire la recensione tra le piattaforme digitali al fine di assicurare continuità informativa e coerenza nella rappresentazione dell'attività.".

14.100/2

Damiani

All'emendamento, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sono vietati l'acquisto e la cessione a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori e intermediari» *con le seguenti:* «sono vietate le compravendite» *e dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Resta ferma la possibilità di trasferire la recensione tra le piattaforme digitali al fine di assicurare continuità informativa e coerenza nella rappresentazione dell'attività».

14.100/3

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

All'emendamento, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "l'acquisto e la cessione" *con le seguenti:* "l'acquisto, lo scambio e la cessione";

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", non espressamente dichiarati e chiaramente riconoscibili all'interno della recensione medesima";

c) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis* L'autorità della concorrenza e del mercato, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Ministero delle imprese e del Made in Italy, con proprio regolamento adotta apposite linee guida dirette alle imprese per l'adozione delle misure di trasparenza idonee ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1.".

14.100/4

Paroli, Damiani

All'emendamento, al primo periodo, dopo le parole: «recensioni *online*», *inserire la seguente:* «false».

14.100/5

Giacobbe, Franceschelli, Martella

All'emendamento, al primo periodo, dopo le parole: «recensioni *online*», *inserire la seguente:* «false».

14.100/6

Magni, De Cristofaro, Cucchi

All'emendamento, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono, altresì, vietati l'attribuzione a un prodotto o a un servizio di recensioni, formulate dai consumatori, riferite a un prodotto o un servizio differenti nonché la promozione e il condizionamento del contenuto delle recensioni mediante l'erogazione di incentivi.»

14.100/7

Giacobbe, Franceschelli, Martella

All'emendamento, d opo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. È vietata la diffusione, attraverso piattaforme digitali e social media, di contenuti aventi finalità promozionale che non siano chiaramente riconoscibili come comunicazioni pubblicitarie, in conformità alle disposizioni del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».

14.100/8

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

All'emendamento, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera bb-*quater*) è aggiunta la seguente: "bb-*quinquies*) promuovere o condizionare il contenuto di recensioni mediante l'erogazione di incentivi non espressamente dichiarati e chiaramente riconoscibili.".»

14.100/9

Paroli

All'emendamento, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis*. Chiunque vende o acquista consapevolmente recensioni false di prodotti, prestazioni o servizi offerti dalla categoria di imprese elencate all'articolo 12, comma 1, con l'intenzione di ingannare i consumatori e/o le piattaforme che ospitano recensioni, è punito con una multa da euro 5.000 a euro 50.000.»

14.100/10

Bergesio, Bizzotto, Centinaio

All'emendamento, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Chiunque vende o acquista consapevolmente recensioni false di prodotti, prestazioni o servizi offerti dalla categoria di imprese elencate all'articolo 12, comma 1, con l'intenzione di ingannare i consumatori e/o le piattaforme che ospitano recensioni, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con una multa da euro 5.000 a euro 50.000.».

14.100/11

Giacobbe, Franceschelli, Martella

All'emendamento, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis*. Chiunque vende o acquista consapevolmente recensioni false di prodotti, prestazioni o servizi offerti dalla categoria di imprese elencate all'articolo 12, comma 1, con l'intenzione di ingannare i consumatori e/o le piattaforme che ospitano recensioni, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con una multa da euro 5.000 a euro 50.000.»

14.0.1

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

1. E' fatto divieto ai soggetti tenuti alla acquisizione del codice identificativo nazionale di all'articolo 13-*ter* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 di utilizzare in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, nonché nell'insegna, nella ragione e nella denominazione sociale, simboli parole e locuzioni, anche in lingua straniera, suscettibili di indurre confusione sulla legittimazione all'esercizio

dell'attività, sulla classificazione, la categoria o l'indirizzo geografico della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o dell'unità immobiliare concessa in locazione.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell'immediata cessazione della comunicazione al pubblico, nonché nell'insegna, nella ragione e nella denominazione sociale.

3. La sanzione di cui al comma 2 è altresì applicata ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e ai soggetti che gestiscono portali telematici.

4. Alle funzioni di controllo e verifica e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l'unità immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I relativi proventi sono incamerati dal medesimo comune e sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo.

5. All'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera *i)*, è inserita la seguente: "i-*bis*) affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l'impressione di essere legittimati all'esercizio dell'attività turistico ricettiva alberghiera o extralberghiera o indurre confusione sulla classificazione o sulla categoria o sull'indirizzo geografico di una struttura turistico-ricettiva o di un'unità immobiliare concessa in locazione;"».

Art. 15

15.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Resta salva l'applicazione del regime previsto dall'articolo 45 del Regolamento 2022/2065 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (Regolamento DSA).»

15.100/1

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

All'emendamento, al comma 1, dopo le parole: "Ministero del Turismo," *inserire le seguenti:* "le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori e le associazioni di categoria".

15.100/2

Magni, De Cristofaro, Cucchi

All'emendamento, al comma 1, dopo le parole: «del turismo», *inserire le seguenti:* «, nonché rappresentanti delle associazioni dei consumatori iscritte ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo, in possesso dei requisiti di rappresentatività nazionale».

15.100/3

Magni, De Cristofaro, Cucchi

All'emendamento, al comma 3, dopo le parole: «settore turistico», *inserire le seguenti:* «, ovvero i soggetti portatori di interessi specifici,».

15.100/4

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

All'emendamento, al comma 3, dopo le parole: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni," *inserire le seguenti: "*nonché le associazioni dei consumatori riconosciute di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,".

15.100/5

Magni, De Cristofaro, Cucchi

All'emendamento, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Resta salva l'applicazione del regime previsto dall'articolo 45 del Regolamento 2022/2065 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (Regolamento DSA).»

15.0.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Costituzione del Tavolo Tecnico per Permanente finalizzato al monitoraggio, segnalazione e contrasto delle recensioni false online su beni o servizi, nonché alla definizione delle linee guida in materia)

1.Presso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) è istituito un Tavolo Tecnico Permanente finalizzato al monitoraggio, segnalazione e contrasto delle recensioni false online su beni o servizi, nonché alla definizione delle linee guida in materia, di seguito denominato "Tavolo".

2. Il Tavolo assicura la rappresentanza degli interessi dei consumatori e garantisce un meccanismo partecipato nella definizione delle regole di tutela.

3. Il Tavolo è composto da:

a) un rappresentante designato dall'AGCM, che lo coordina;

b) rappresentanti dell'AGCOM e dell'Autorità Garante per la privacy;

c) rappresentanti delle associazioni dei consumatori iscritte ai sensi dell'articolo?137 del Codice del Consumo, in possesso dei requisiti di rappresentatività nazionale;

4. Le associazioni partecipano a titolo non oneroso per la finanza pubblica.

5. Il Tavolo ha competenze consultive e di supporto, in particolare tese a:

a) presidiare l'attuazione del Dl PMI 2025 in materia di recensioni false;

b) contribuire alla redazione delle linee guida che orientano le piattaforme digitali sull'adozione di misure tecniche per la verifica dell'autenticità delle recensioni;

c) monitorare l'applicazione concreta delle misure da parte dei gestori;

d) elaborare procedure di segnalazione da parte di consumatori, esercenti e associazioni, nonché proporre miglioramenti;

e) segnalare tempestivamente all'AGCM e, se del caso, all'AGCOM, eventuali violazioni delle linee guida o richiami sanzionatori.

6. Il Tavolo si riunisce almeno ogni quattro mesi, o su convocazione straordinaria dell'AGCM o su richiesta motivata di una delle associazioni partecipanti.

7.Le decisioni e raccomandazioni sono formalizzate mediante verbale sintetico, pubblicato sul sito istituzionale dell'AGCM, con allegati tecnici di dettaglio.

8. Annualmente, l'AGCM redige e pubblica un Rapporto del Tavolo Tecnico, contenente:

a) numero e tipologia di segnalazioni ricevute;

b) verifiche svolte sulle piattaforme;

c) contributi e posizioni delle associazioni;

d) modifiche proposte e implementate;

e) valutazione dell'impatto sulla tutela dei consumatori.

Il rapporto viene trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico e reso disponibile sul portale AGCM.

Le segnalazioni raccolte attraverso il Tavolo vengono utilizzate come base per possibili provvedimenti sanzionatori nei confronti delle piattaforme non conformi.»

Art. 16

16.1

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Sopprimere l'articolo.

Art. 18

18.1

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Sopprimere l'articolo.

18.2

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18

(Fondo per il finanziamento dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle start-up *innovative)*

1. Al fine di promuovere il finanziamento dei progetti delle *start-up* innovative finalizzati alla creazione e sperimentazione di prototipi, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

2. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata al finanziamento a fondo perduto di studi di fattibilità sui brevetti o sulle invenzioni messe a punto nei laboratori di ricerca iscritti nell'albo di cui all'articolo 18-*bis* al fine di aumentarne il grado di maturità tecnologica.

3. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata al sostegno alla ricerca applicata e allo sviluppo di innovazione tramite il finanziamento a fondo perduto dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle *start-up* innovative.

4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata al potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico delle università, che possono a tal fine sottoscrivere accordi di *partnership* con le imprese attive nei settori strategici di interesse.

5. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata all'istituzione, presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di un ufficio nazionale di trasferimento tecnologico, articolato in due o più macroaree settoriali, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

1) impulso, indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici di trasferimento tecnologico delle università e definizione degli obiettivi individuali e collettivi da conseguire nel breve, medio e lungo periodo;

2) *scouting*, *mentoring* e *coaching* di attività traslazionali dalla ricerca all'impresa;

3) individuazione di professionalità eleggibili finalizzate ai percorsi traslazionali;

4) raccolta delle conoscenze e monitoraggio del livello di maturità tecnologia raggiunto dai progetti di ricerca finanziati, nonché identificazione, di concerto con le grandi imprese di settore, delle esigenze insoddisfatte del mercato di riferimento.

6. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi 2, 3, e 4, tenendo conto della partecipazione degli uffici di trasferimento tecnologico delle università nelle fasi di progettazione e di monitoraggio degli studi di fattibilità.

7. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dell'ufficio nazionale di trasferimento tecnologico di cui al comma 5, nonché le macroaree settoriali in cui si articola il medesimo ufficio.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

18.3

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18

(Incentivi all'aggregazione)

1. Per i soggetti indicati dall'articolo 73, comma 1, lettera *a)*, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione, che coinvolgano *start-up* o PMI innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2025, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.

2. Nel caso di operazioni di conferimento di *start-up* o di PMI innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dai soggetti di cui al comma 1 a titolo di avviamento o di beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora le imprese che partecipano alle operazioni ivi previste facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione o controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

4. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di un'istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.

5. La società risultante dall'aggregazione di cui al comma 1 che, nei primi quattro periodi d'imposta dall'effettuazione dell'operazione, pone in essere ulteriori operazioni straordinarie previste dal titolo III, capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 4 del presente articolo, decade dall'agevolazione, fatto salvo il diritto di interpello di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ed è tenuta a versare le imposte dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi d'imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle imposte di cui al periodo precedente non sono dovuti sanzioni e interessi.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: «Modifiche alla disciplina in

materia di *start-up* innovative e PMI».

18.4

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18

(Fondo per il sostegno all'accesso ai mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero)

1. Al fine di sostenere le *start-up* e le PMI innovative nelle operazioni di accesso nei mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

2. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa, è destinata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta, in favore delle imprese che acquisiscono *start-up* o PMI innovative costituite oltre i confini del territorio nazionale, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione, e comunque fino all'importo massimale di 1 milione di euro per ciascun beneficiario, a condizione che l'impresa acquirente garantisca il trasferimento e il mantenimento della sede fiscale e produttiva della società acquisita sul territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa, è destinata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute dalle *start-up* e PMI innovative per le attività funzionali all'ammissione e alla quotazione nei mercati regolamentati anche esteri, e comunque fino all'importo massimale di 500 mila euro per ciascun beneficiario, a condizione che tali imprese garantiscano l'insediamento o il mantenimento della sede fiscale e produttiva sul territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 2 e al comma 3.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: «Modifiche alla disciplina in materia di *start-up* innovative e PMI».

18.5

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nelle start-up *e PMI innovative)*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo degli investimenti nelle *start-up* innovative, nello stato di

previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 225 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

2. Una quota pari a 125 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata al cofinanziamento, fino al massimo dello stesso ammontare di capitale apportato da privati, degli investimenti diretti all'acquisizione di quote o di partecipazioni in fondi promossi da Fondi per il *Venture Capital* (FVC), italiani ed esteri, nonché in fondi promossi da investitori *Business Angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m-undecies*.1, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che investono, ovvero hanno investito nei tre anni precedenti, con prevalenza del 70 per cento, in *start-up* e piccole e medie imprese (PMI) innovative con sede in Italia.

3. Una quota pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, volti a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (PMI), è destinata alla concessione di finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da soggetti residenti e non residenti che intendono costituire una *start-up* innovativa nel territorio dello Stato italiano, per un ammontare non superiore a 500.000 euro per ogni progetto, a condizione che l'attività prevalente dell'impresa si svolga sul territorio nazionale per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento.

4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata, al fine di rafforzare la qualità dei servizi forniti dalle *start-up* e PMI innovative, alla concessione di contributi fino al 70 per cento della spesa sostenuta per l'acquisizione di prestazioni di consulenza da parte dei soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 18-*bis*.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri ripartizione delle risorse di cui ai commi 2, 3 e 4, di accesso al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, di selezione dei progetti, di concessione dei contributi, di monitoraggio e di revoca degli investimenti, nonché la durata minima degli stessi.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

18.6

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18

(Fondo per lo sviluppo di start-up *innovative nel settore dell'intelligenza artificiale costituite da giovani fino a 29 anni di età)*

1. Per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, nonché per promuovere nuove iniziative imprenditoriali tra i giovani di età fino a 24 anni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle *start-up* innovative nel settore dell'intelligenza artificiale costituite dai giovani di età non superiore a 29 anni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure di incentivazione nonché criteri e modalità di concessione delle medesime. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo

economico. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal regolamento di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: «Modifiche alla disciplina in materia di *start-up* innovative e PMI».

18.7

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18

(Incentivi fiscali per le imprese che investono in Fondi di Venture Capital - *FVC o che costituiscono* Corporate Venture Capital - *CVC per lo sviluppo di* start-up *e di PMI innovative)*

1. Le imprese che investono in Fondi di *Venture Capital* - FVC - o in iniziative di *Corporate Venture Capital* - CVC - per lo sviluppo di *start-up* e di PMI innovative possono dedurre l'85 per cento del valore dell'investimento nel periodo d'imposta alla data di costituzione del fondo e nei periodi d'imposta successivi.

2. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni il costo di acquisizione è maggiorato del 70 per cento, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, relativo agli investimenti effettuati:

1) in beni materiali nuovi e in beni immateriali prodotti da *start-up* o da PMI innovative;

2) in beni immateriali acquisiti da *start-up* o da PMI innovative;

3) in progetti di innovazione aperta sviluppati in collaborazione con incubatori certificati, uffici di trasferimento tecnologico, enti pubblici di ricerca e università.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: «Modifiche alla disciplina in materia di *start-up* innovative e PMI».

18.8

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18-*bis*

(Istituzione dell'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi)

1. Al fine di sostenere la ricerca applicata e lo sviluppo di innovazione, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi, suddiviso per area di studio e pubblicamente consultabile sul sito *internet* del Ministero.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'iscrizione nell'Albo, le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo medesimo.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: «Modifiche alla disciplina in

materia di *start-up* innovative e PMI».

18.9

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 18

(Piani d'investimento dell'Inail per le start-up)

1. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica dei processi produttivi, accelerare gli investimenti mirati in sostenibilità del lavoro, promuovere ecosistemi della ricerca, innovazione e trasferimento nel settore della salute e sicurezza del lavoro, INAIL aggiorna i propri Piani di investimento entro il 1° maggio 2026, prevedendo, tra gli altri, i seguenti interventi:

a) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento operanti per il rafforzamento o il riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale di imprese *start-up* con sede in Italia che, adottando piani di sviluppo mirati alla realizzazione di beni e servizi destinati ad accrescere sicurezza e produttività, favoriscono processi di consolidamento industriale e occupazionale;

b) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento dedicati all'attivazione di *start-up* innovative, di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) costituzione e partecipazione diretta a *start-up* di tipo societario finalizzate al trasferimento tecnologico e all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca in tema di dispositivi di protezione, soluzioni digitali e tecnologie della sicurezza.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: «Modifiche alla disciplina in materia di *start-up* innovative e PMI».

18.10

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18

(Investimenti degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme pensionistiche complementari)

1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare possono destinare una somma minima dello 0,1 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in Fondi di *Venture Capital* - FVC, in fondi promossi da investitori *Business Angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m-undecies*.1*)*, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in società di investimento.

2. Le somme destinate dagli enti di previdenza obbligatoria e dai fondi di previdenza complementare agli investimenti di cui al comma 1 possono essere dedotte fiscalmente per il 30 per cento del totale.

3. Per gli enti di previdenza obbligatoria e i fondi di previdenza complementare, le plusvalenze previste dall'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di FVC, di fondi promossi da investitori *Business Angel* o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che investano per almeno il 50 per cento in *start-up* o PMI innovative, non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

4. Per soggetti di cui al presente articolo, le minusvalenze realizzate derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative possedute direttamente o per il

tramite di FVC, di fondi promossi da investitori *Business Angel* o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in *start-up* innovative e PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione, sono maggiorate, a fini fiscali, del 150 per cento.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: «Modifiche alla disciplina in materia di *start-up* innovative e PMI».

18.11

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18

(Esenzione contributiva per gli imprenditori soci di start-up *innovative)*

1. Al fine di incentivare l'avvio di *start-up* e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il "Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di *start-up* innovative", con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di *start-up* innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: «Modifiche alla disciplina in materia di *start-up* innovative e PMI».

18.12

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18

(*Modifiche in materia di incentivi all'investimento in* start-up *innovative)*

1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare possono destinare somme superiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in Fondi di *Venture Capital* - FVC, in fondi promossi da investitori *Business Angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m-undecies*.1*)*, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in società di investimento.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: «Modifiche alla disciplina in materia di *start-up* innovative e PMI».

18.13

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18

(Agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte di start-up *e di PMI innovative ed esenzione contributiva per gli imprenditori soci di* start-up *innovative)*

1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati titolari di *start-up* e PMI innovative, di fondi di *Venture Capital* - FVC, nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o *Business Angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m-undecies*.1), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, che a decorrere dal 1° gennaio 2025 assumono lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata ai sensi del medesimo comma, non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

3. L'esonero di cui al comma 1 non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché ai soggetti che detengono partecipazioni al momento dell'assunzione.

4. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.

5. Al fine di incentivare l'avvio di *start-up* e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di *start-up* innovative», con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di *start-up* innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

6. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 5.

7. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: «Modifiche alla disciplina in materia di *start-up* innovative e PMI».

18.14

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18

(Credito d'imposta per i costi di costituzione di start-up *innovative)*

1. Al fine di incentivare l'avvio di *start-up* innovative, è riconosciuto, per la costituzione delle medesime, un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute nei primi due anni di attività per la redazione dell'atto costitutivo e i consulenti legali, commercialisti, incubatori certificati e acceleratori di imprese. Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di 30.000 euro per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 25 milioni euro annui a decorrere dal 2025, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta, nel rispetto delle modalità stabilite ai sensi del comma 3.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.

4. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: «Modifiche alla disciplina in materia di *start-up* innovative e PMI».

18.15

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18

(*Modifiche in materia di incentivi all'investimento in* start-up *innovative)*

1. Al fine di agevolare gli investimenti in *start-up*, non concorrono alla formazione del reddito imponibile:

1) le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in *start-up*;

2) nella misura del 50 per cento, le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in *start-up*, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione;

3) nella misura dell'80 per cento, gli investimenti effettuati per l'acquisizione di *start-up* costituite sul territorio nazionale nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi;

4) nella misura del 90 per cento, gli investimenti effettuati, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi, per l'acquisizione di *start-up* sottoposte a procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, se l'acquirente assicura la continuazione del rapporto di lavoro dei dipendenti alle condizioni già in essere presso l'impresa acquisita.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: «Modifiche alla disciplina in materia di *start-up* innovative e PMI».

18.16

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18

(*Modifiche in materia di incentivi all'investimento in* start-up *innovative)*

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-*bis* sono inseriti i seguenti:

"7-*ter*. A decorrere dall'anno 2025, l'85 per cento della somma investita nel capitale sociale di una *start-up* o di una piccola o media impresa innovativa, o in Fondi per il *Venture Capital* (FVC), fondi promossi da incubatori certificati, da reti di professionisti o da società di investimento, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in *start-up* innovative, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società.

7-*quater*. Ai fini di cui al comma 7-*ter*, l'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 5 milioni di euro per le persone fisiche e di 25 milioni di euro per le società, purché l'investimento sia mantenuto per almeno tre anni. La cessione dell'investimento prima della decorrenza del termine di tre anni comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo.".»

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: «Modifiche alla disciplina in materia di *start-up* innovative e PMI».

18.17

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18

(*Modifiche in materia di incentivi all'investimento in* start-up *innovative)*

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "che investano prevalentemente in *start-up* innovative" sono inserite le seguenti: "o altre società che investano prevalentemente in *start-up* innovative, direttamente o tramite OICR.";

b) al comma 4, dopo le parole: "o altre società che investano prevalentemente in *start-up* innovative" sono inserite le seguenti: ", direttamente o tramite OICR.".»

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: «Modifiche alla disciplina in materia di *start-up* innovative e PMI».

18.18

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18

(*Modifiche in materia di incentivi all'investimento in* start-up *innovative)*

1. All'articolo 29-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la detrazione di cui all'articolo 29 spetta nella misura del 50 per cento della somma investita.";

b) al comma 3, le parole: "di euro 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 250.000".»

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: «Modifiche alla disciplina in materia di *start-up* innovative e PMI».

18.19

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18

(*Modifiche in materia di incentivi all'investimento in* start-up *innovative)*

1. La detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 29-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo 4, comma 9-*ter*, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, relativa agli investimenti effettuati in *start-up* innovative e in PMI innovative, qualora vengano effettuati tramite sottoscrizione di accordi di quasi-*equity* in forma di investimento in convertendo, con conferimento nello stato patrimoniale della start-up innovativa o PMI innovativa, può essere riconosciuta al contribuente nell'anno fiscale in cui è effettuato il versamento.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 1.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: «Modifiche alla disciplina in materia di *start-up* innovative e PMI».

18.20

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18

(*Modifiche in materia di incentivi all'investimento in* start-up *innovative)*

1. Per gli investimenti effettuati in *start-up* innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 29-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo 4, comma 9-*ter*, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, qualora vengano effettuati tramite sottoscrizione di accordi di quasi-*equity* in forma di investimento in convertendo, con conferimento nello stato patrimoniale della *start-up* innovativa o PMI innovativa, la detrazione d'imposta è riconosciuta nell'anno fiscale in cui è effettuato il versamento.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: «Modifiche alla disciplina in materia di *start-up* innovative e PMI».

18.21

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18

(*Modifiche in materia di incentivi all'investimento in* start-up *innovative)*

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7-*bis*, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione della Commissione europea, secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: «Modifiche alla disciplina in materia di *start-up* innovative e PMI».

18.22

Bergesio, Bizzotto

Al comma 1, dopo la lettera a, inserire la seguente: «a-*bis*) revisione della normativa con riguardo alla ridefinizione dei requisiti per l'accesso alla qualifica di PMI innovativa, al fine di includere anche le micro e piccole imprese che dimostrano elevato potenziale innovativo in ambiti diversi da quelli brevettuali o strettamente tecnologici, con particolare riferimento all'innovazione nei processi produttivi, nella logistica, nella digitalizzazione dei canali commerciali e nella sostenibilità ambientale.»

18.23

Damiani, Paroli

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-*bis*) revisione dei requisiti richiesti per la qualifica di *start-up* innovativa e del periodo di mantenimento di tale *status* al fine di rafforzare il supporto verso tali tipologie di imprese, ridurre gli oneri a cui sono soggette e riconoscere i diversi tempi di sviluppo dell'innovazione;».

18.24

Bergesio, Bizzotto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-*bis*) revisione dei requisiti richiesti per la qualifica di start-up innovativa e del periodo di mantenimento di tale status al fine di rafforzare il supporto verso tali tipologie di imprese, ridurre gli oneri a cui sono soggette e riconoscere i diversi tempi di sviluppo dell'innovazione;».

18.25

Ancorotti, Maffoni

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-*bis*) revisione dei requisiti richiesti per la qualifica di start-up innovativa e del periodo di mantenimento di tale status al fine di rafforzare il supporto verso tali tipologie di imprese, ridurre gli oneri a cui sono soggette e riconoscere i diversi tempi di sviluppo dell'innovazione;».

18.26

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-*bis*) revisione dei requisiti richiesti per la qualifica di start-up innovativa e del periodo di mantenimento di tale status al fine di rafforzare il supporto verso tali tipologie di imprese, ridurre gli oneri a cui sono soggette e riconoscere i diversi tempi di sviluppo dell'innovazione;».

18.27

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*) revisione dei requisiti richiesti per la qualifica di start-up innovativa e del periodo di mantenimento di tale status al fine di rafforzare il supporto verso tali tipologie di imprese, ridurre gli

oneri a cui sono soggette e riconoscere i diversi tempi di sviluppo dell'innovazione;».

18.28

Fregolent

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-*bis*) revisione dei requisiti richiesti per la qualifica di start-up innovativa e del periodo di mantenimento di tale status al fine di rafforzare il supporto verso tali tipologie di imprese, ridurre gli oneri a cui sono soggette e riconoscere i diversi tempi di sviluppo dell'innovazione;».

18.29

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«, nonché per assicurare che ogni misura a sostegno delle PMI garantisca la salvaguardia dei diritti del lavoro e dei contratti nazionali, la condizionalità sociale e occupazionale per l'accesso agli incentivi, il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali, l'equità territoriale e una particolare considerazione delle microimprese».

18.30

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«, valorizzando il ruolo delle associazioni di categoria quali soggetti facilitatori nel percorso di sinergia tra mondo accademico e tessuto industriale.»

18.31

Maffoni, Fallucchi

Al comma 1, lett. e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, valorizzando il ruolo delle associazioni di categoria quali soggetti facilitatori nel percorso di sinergia tra mondo accademico e tessuto industriale.».

18.32

Damiani, Paroli

Al comma 1, lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, valorizzando il ruolo delle associazioni di categoria quali soggetti facilitatori nel percorso di sinergia tra mondo accademico e tessuto industriale.»

18.33

Murelli, Bizzotto, Bergesio

Al comma 1, lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, valorizzando il ruolo delle associazioni di categoria quali soggetti facilitatori nel percorso di sinergia tra mondo accademico e tessuto industriale.»

18.34

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e)*, inserire la seguente:*

«e-*bis*) potenziamento delle agevolazioni fiscali per le *start up* innovative e PMI innovative, con particolare riferimento all'applicazione del regime fiscale agevolato delle stock option anche nelle successive fasi di espansione;»;

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), b), c), d) ed e) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera e-*bis*), pari a 45 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Imprese e del *made in Italy*.».

18.35

Bergesio, Bizzotto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-*bis*) potenziamento delle agevolazioni fiscali per le start up innovative e PMI innovative, in particolar modo sull'applicazione del regime fiscale agevolato delle stock option anche nelle successive fasi di espansione;»;

b) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), b), c), d) ed e) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera e-*bis*), pari a 45 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Imprese e del *made in Italy*.».

18.36

Ancorotti, Maffoni

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:* "e-*bis*) potenziamento delle agevolazioni fiscali per le *start up* innovative e PMI innovative, in particolar modo sull'applicazione del regime fiscale agevolato delle *stock option* anche nelle successive fasi di espansione;";

b) sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *a), b), c), d)* ed *e)* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera e-*bis*), pari a 45 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.".

18.37

Fregolent

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e)*, inserire la seguente:* «e-*bis*) potenziamento delle agevolazioni fiscali per le start up innovative e PMI innovative, in particolar modo sull'applicazione del regime fiscale agevolato delle stock option anche nelle successive fasi di espansione;»;

b) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *a), b), c), d)* ed *e)* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera e-*bis*), pari a 45 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al

Ministero delle Imprese e del *made in Italy*.».

18.38

Damiani, Paroli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-*bis*) potenziamento delle agevolazioni fiscali per le *start-up* innovative e PMI innovative, in particolar modo sull'applicazione del regime fiscale agevolato delle *stock option* anche nelle successive fasi di espansione;»;

b) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), b), c), d) ed e) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera e-*bis*), pari a 45 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.».

18.39

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «e-*bis)* istituzione di un Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi, suddiviso per area di studio e pubblicamente consultabile sul sito *internet* del Ministero dell'università e della ricerca, al fine di sostenere la ricerca applicata e lo sviluppo di innovazione.»

18.40

Bergesio, Bizzotto

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «*e-*bis*) istituzione di un fondo nazionale per la tutela giuridica della proprietà industriale e intellettuale registrata dalla PMI, con il fine di sostenere spese legali, sorveglianza brevettuale, azioni contro contraffazione e imitazione in Italia e all'estero, nonché meccanismi di monitoraggio per contrastare l'uso improprio dei brevetti.»

18.41

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «e-*bis)* introduzione di agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato con contratto di lavoro subordinato di lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età da parte di *start-up* e di PMI innovative, al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile.»

18.42

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «e-*bis)* introduzione di un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute nei primi due anni di attività per la redazione dell'atto costitutivo e i consulenti legali, commercialisti, incubatori certificati e acceleratori di imprese, al fine di incentivare l'avvio di *start-up* innovative.»

18.43

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «e-*bis)* istituzione di un Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa, cui possono iscriversi enti pubblici e privati di ricerca, università, laboratori specializzati nella valutazione della fattibilità di una tecnologia ovvero del *concept* di prodotto, organizzazioni di ricerca clinica di cui al decreto del Ministero della salute del 15 novembre 2011, nonché qualsiasi altro ente dotato delle competenze e delle strutture necessarie a fornire servizi di supporto e consulenza alle *start-up* e PMI innovative.»

18.44

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «e-*bis)* istituzione di un Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di *start-up* innovative, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di *start-up* innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).»

18.45

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «e-*bis)* istituzione di un fondo nazionale per la difesa giuridica della proprietà intellettuale registrata dalle PMI, finalizzato a sostenere spese legali, sorveglianza brevettuale e azioni contro contraffazione e imitazione, in Italia e all'estero.»

18.46

Paroli, Damiani

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «e-*bis*) istituzione di un fondo nazionale per la difesa giuridica della proprietà intellettuale registrata dalle PMI, finalizzato a sostenere spese legali, sorveglianza brevettuale e azioni contro contraffazione e imitazione, in Italia e all'estero.».

18.47

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-*bis*) istituzione di un fondo nazionale per la difesa giuridica della proprietà intellettuale registrata dalle PMI, finalizzato a sostenere spese legali, sorveglianza brevettuale e azioni contro contraffazione e imitazione, in Italia e all'estero.»

18.48

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-*bis*) riordino e riassetto della normativa vigente in materia di incentivi prevedendo, al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione stabile, forme di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che assumono con contratti di lavoro subordinato;».

18.49

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-*bis*) riordino e riassetto della normativa vigente in materia di incentivi prevedendo, al fine di supportare i processi di innovazione, agevolazioni per le spese sostenute in servizi di consulenza per la brevettazione;».

18.50

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-*bis*) riordino e riassetto della normativa vigente in materia di incentivi prevedendo forme di flessibilità nei requisiti di accesso, al fine di riconoscere e tutelare le specificità settoriali e i diversi tempi di sviluppo dell'innovazione.».

18.51

Giacobbe, Martella, Franceschelli

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «e il Ministro dell'università e della ricerca» *inserire le seguenti:* «sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e».

18.52

Amidei, Ancorotti

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «e il Ministro dell'università e della ricerca» *inserire le seguenti*: «sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e».

18.53

Paroli, Damiani

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «e il Ministro dell'università e della ricerca» *aggiungere le seguenti*: «sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e».

18.54

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 26, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché la disciplina sugli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96".»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Disposizioni in materia di *start up* e PMI innovative".

18.55

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Sostituire il comma 4, con i seguenti:

«4. Allo scopo di supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, da ripartire per le seguenti finalità:

a) 8 milioni di euro annui, per le finalità di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Voucher 3I - Investire in innovazione);

b) 12 milioni di euro annui per il sostegno alla spesa per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto, diversi da quelli di cui alla lettera a).

4-*bis*. Gli interventi di sostegno agli investimenti cui alla lettera b) del comma 4 sono definiti con apposito decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di esenzione e ai sensi degli articoli 25 o 28 ovvero delle altre disposizioni del predetto regolamento eventualmente applicabili. Gli interventi possono essere attuati, altresì, nel rispetto dei massimali e delle condizioni previste dal regolamento "*de minimis*" ovvero sulla base degli orientamenti della Commissione europea tempo per tempo vigenti in materia di aiuti di Stato.

4-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Disposizioni in materia di *start up* e PMI

innovative".

18.56

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Sostituire il comma 4, con i seguenti:

«4. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione stabile, ai datori di lavoro di start up innovative e PMI innovative, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4-*bis*. Al fine di incentivare le iniziative di cui al comma 4, per il periodo di applicazione dell'esonero contributivo di cui al precedente comma, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per lo svolgimento della prestazione lavorativa entro il limite complessivo di euro 3.000.

4-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

4-*quater* Agli oneri derivanti dai commi 4 e 4-*bis*, nel limite di 15 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Disposizioni in materia di *start up* e PMI innovative".

18.57

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025, alle *start-up* innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, il credito d'imposta per l'assunzione di personale qualificato da impiegare in attività di ricerca e sviluppo è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo aziendale sostenuto per le assunzioni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

18.0.1

Manca, Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 18-*bis*

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nelle start-up *innovative)*

1. Al fine di promuovere l'ulteriore sviluppo degli investimenti nelle *start-up* innovative, nello

stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

2. Una quota pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata al cofinanziamento, fino al massimo dello stesso ammontare di capitale apportato da privati, degli investimenti diretti all'acquisizione di quote o di partecipazioni in fondi promossi da Fondi per il *venture capital* (FVC), italiani ed esteri, nonché in fondi promossi da investitori *Business angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m*-undecies*)*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che investono unicamente in *start-up* innovative ubicate in Italia.

3. Una quota pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato volti a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (PMI), è destinata alla concessione di:

a) finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da soggetti non residenti che intendono costituire una *start-up* innovativa nel territorio dello Stato italiano, per un ammontare non superiore a 250.000 euro per ogni progetto;

b) cofinanziamenti fino al 50 per cento delle iniziative di promozione fieristica degli enti territoriali in materia di *start-up* innovative, anche in collaborazione con soggetti internazionali.

4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, è destinata, al fine di rafforzare la qualità dei servizi forniti dalle *start-up* innovative, alla concessione di contributi a fondo perduto, in forma di *voucher,* per l'acquisizione di prestazioni di consulenza da parte di amministratori delegati, direttori finanziari, direttori generali, responsabili del *marketing* e *manager*.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui ai commi 2, 3 e 4, di accesso al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, di selezione dei progetti, di concessione dei contributi, di monitoraggio e di revoca degli investimenti, nonché la durata minima degli stessi.

«Art. 18-*ter*

(Agevolazioni all'investimento)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-*bis* sono inseriti i seguenti:

"*7*-ter. A decorrere dall'anno 2023, l'85 per cento della somma investita nel capitale sociale di una *start-up* o di una piccola o media impresa innovativa, o in Fondi per il *venture capital* (FVC), fondi promossi da incubatori certificati, da reti di professionisti o da società di investimento, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* innovative e piccole e medie imprese innovative, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società.

7-quater. Ai fini di cui al comma 7-*ter*, l'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 1,5 milioni di euro per le persone fisiche e di 5 milioni di euro per le società, purché l'investimento sia mantenuto per almeno tre anni. La cessione dell'investimento prima della decorrenza del termine di tre anni comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo.".

2. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare possono destinare somme superiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio

precedente agli investimenti in FVC, in fondi promossi da investitori *Business angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m-undecies)*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in società di investimento.

3. Al fine di incentivare l'avvio di *start-up* innovative, è riconosciuto, per la costituzione delle medesime, un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute nei primi due anni di attività, fino a un massimo di 10.000 euro, per la redazione dell'atto costitutivo e per i servizi di resi da consulenti legali, commercialisti, incubatori certificati e acceleratori di imprese. Ai fini di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 10 milioni euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al presente comma.

«Art. 18-*quater*

(Incentivi per lo sviluppo delle società cooperative costituite tra lavoratori dell'impresa)

1. Alle società cooperative costituite tra lavoratori dell'impresa e alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, i cui soci siano in prevalenza lavoratori dell'impresa è consentito l'accesso ai contributi di cui all'articolo 18-*bis*, comma 4, della presente legge, per l'acquisizione di prestazioni di consulenza, servizi e accompagnamento manageriale resi dalle società finanziarie costituite ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 18-*ter*, commi 1 e 2, della presente legge si applicano anche agli investimenti realizzati nel capitale sociale di società cooperative costituite tra lavoratori dell'impresa e di cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, i cui soci siano in prevalenza lavoratori dell'impresa.

3. Tra gli investitori e i soggetti cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18-*bis* e 18-*ter* della presente legge sono ricomprese le società finanziarie costituite ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

4. Alle società cooperative costituite tra lavoratori dell'impresa e alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, i cui soci siano in prevalenza lavoratori dell'impresa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18-*quater*, comma 3, per i medesimi servizi qualora gli stessi siano resi dalle società finanziarie costituite ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

5. Alle società cooperative costituite da lavoratori provenienti da imprese in crisi o da imprese i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi nei casi di assenza di passaggio generazionale è riconosciuto, a decorrere, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data di avvio dell'attività, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 8.000 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dipendente.».

18.0.2

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Istituzione del Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa)

1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa, di seguito denominato "Registro".

2. Il Registro è gestito dalla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

3. Al Registro possono iscriversi enti pubblici e privati di ricerca, università, laboratori specializzati nella valutazione della fattibilità di una tecnologia ovvero del *concept* di prodotto, organizzazioni di ricerca clinica di cui al decreto del Ministero della salute del 15 novembre 2011, nonché qualsiasi altro ente dotato delle competenze e delle strutture necessarie a fornire servizi di supporto e consulenza alle *start-up* e PMI innovative.

4. Con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* definisce le modalità e i requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro.

5. Dall'attuazione del Registro di cui al presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: «Modifiche alla disciplina in materia di *start-up* innovative e PMI».

18.0.3

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Voucher intelligenza artificiale)

1. Al fine di supportare le micro, piccole e medie imprese nell'implementazione e nella gestione di soluzioni di intelligenza artificiale e incrementarne la competitività, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, è concesso un contributo a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»), in favore delle predette imprese per le spese in consulenze nel campo dell'intelligenza artificiale dirette alla pianificazione di strategie personalizzate e per ottimizzarne i processi. I voucher possono altresì finanziare la formazione qualificata, nel campo AI del personale delle micro, piccole e medie imprese.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto dello sviluppo economico 23 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2014, n. 269.

3. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

18.0.4

Bergesio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Semplificazioni in materia di start-up *innovative)*

1. Per gli investimenti effettuati nel corso dell'anno 2025 in favore di *start-up* innovative, ai fini del riconoscimento dell'incentivo in capo al soggetto investitore, l'impresa beneficiaria può presentare l'istanza anche successivamente all'investimento entro il 30 giugno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2026, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

18.0.5

Salvitti

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Semplificazioni in materia di start-up *innovative)*

1. Per gli investimenti effettuati nel corso dell'anno 2025 in favore di *start-up* innovative, ai fini del riconoscimento dell'incentivo in capo al soggetto investitore, l'impresa beneficiaria può presentare l'istanza anche successivamente all'investimento entro il 30 giugno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

18.0.6

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Disposizioni in materia di imprenditoria femminile innovativa)

1. Al Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale di rischio per progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, che prevedono il rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini del territorio nazionale da società il cui capitale è detenuto in maggioranza da donne. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di individuazione e selezione, nonché le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti imprenditoriale.

2 Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

18.0.7

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Programma sperimentale per la costituzione dei centri camerali per la finanza di impresa)

1. Al fine di supportare le imprese nell'accesso ai mercati finanziari e ai canali alternativi di finanziamento nonché rafforzare la capacità e le competenze finanziarie interne alle imprese, accrescendo la competitività del sistema produttivo e gli investimenti innovazione, in via sperimentale, per il triennio 2026 - 2028, con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di costituzione di centri per la finanza d'impresa, da istituire presso le Camere di commercio, aventi lo scopo di offrire servizi informativi e consulenziali, di formazione e affiancamento delle imprese nella ricerca di nuove opportunità di finanziamento

alternative al credito tradizionale, con particolare riferimento alle startup innovative.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

18.0.8

Manca, Giacobbe, Martella, Franceschelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

(Programma sperimentale per la costituzione dei centri camerali per la finanza di impresa)

1. Al fine di supportare le imprese nell'accesso ai mercati finanziari e ai canali alternativi di finanziamento nonché rafforzare la capacità e le competenze finanziarie interne alle imprese, accrescendo la competitività del sistema produttivo e gli investimenti innovazione, in via sperimentale, per il triennio 2026 - 2028, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di costituzione di centri per la finanza d'impresa, da istituire presso le Camere di commercio, aventi lo scopo di offrire servizi informativi e consulenziali, di formazione e affiancamento delle imprese nella ricerca di nuove opportunità di finanziamento alternative al credito tradizionale, con particolare riferimento alle startup innovative.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

18.0.9

Maffoni, Amidei

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Programma sperimentale per la costituzione dei centri camerali per la finanza di impresa)

1. Al fine di supportare le imprese nell'accesso ai mercati finanziari e ai canali alternativi di finanziamento nonché rafforzare la capacità e le competenze finanziarie interne alle imprese, accrescendo la competitività del sistema produttivo e gli investimenti innovazione, in via sperimentale, per il triennio 2026 - 2028, con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita l' Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di costituzione di centri per la finanza d'impresa, da istituire presso le Camere di commercio, aventi lo scopo di offrire servizi informativi e consulenziali, di formazione e affiancamento delle imprese nella ricerca di nuove opportunità di finanziamento alternative al credito tradizionale, con particolare riferimento alle startup innovative.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

18.0.10

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-*bis*

(*Modalità per l'acquisto della qualifica di piccola e media impresa ovvero di* start-up *innovativa*)

1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità per l'acquisto della qualifica di "piccola e media impresa innovativa" ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, ovvero di "*start-up* innovativa" ai sensi dell'articolo 29 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte di un'impresa sociale costituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.».

18.0.11

Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Misure per la promozione di tecnologie innovative per la produzione alimentare)

1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2025, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

18.0.12

Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Disposizione per la ricerca e l'innovazione nel settore olivicolo)

1. Al fine di migliorare le tecniche di produzione sostenibili, anche attraverso l'impiego di modelli basati sull'intelligenza artificiale, sviluppare nuovi metodi per l'analisi della qualità e incentivare gli studi sulle varietà di olivo resistenti a malattie e parassiti, nello stato di previsione del Ministero dall'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il fondo per la ricerca e l'innovazione nel settore olivicolo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 19

19.1

Damiani, Paroli

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 5 dopo le parole: "in raccordo con le regioni" sono inserite le seguenti: "anche per la valutazione *ex-ante* dell'impatto della regolamentazione. Al fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio permanente e regolare, anche con l'avvalimento di esperti di settore in rappresentanza delle Associazioni di categoria delle piccole e medie imprese, le consultazioni, secondo l'approccio denominato "*Reality Checks*" di cui alla lettera b-*bis*) del comma 1, si svolgono con regolarità almeno bimestrale e ai partecipanti è riconosciuta la facoltà di presentare proposte e rappresentare istanze e criticità. La relazione sulle attività del Tavolo e sui pareri resi è parte integrante della Relazione di cui al comma 1, lettera e).".»

19.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 5, dopo le parole: "in raccordo con le regioni", sono inserite le seguenti: «anche per la valutazione *ex-ante* dell'impatto della regolamentazione. Al fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio permanente e regolare, anche con l'avvalimento di esperti di settore in rappresentanza delle Associazioni di categoria delle piccole e medie imprese, le consultazioni, secondo l'approccio denominato "*Reality Checks*", di cui alla lettera b-*bis*) del comma 1, si svolgono con regolarità almeno bimestrale, ed ai partecipanti è riconosciuta la facoltà di presentare proposte e rappresentare istanze e criticità. La relazione sulle attività del Tavolo e sui pareri resi è parte integrante della Relazione di cui al comma 1, lettera e).»

19.3

Maffoni, Fallucchi

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 5 dopo le parole: "in raccordo con le regioni" sono inserite le seguenti: ", anche per la valutazione *ex-ante* dell'impatto della regolamentazione. Al fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio permanente e regolare, anche con l'avvalimento di esperti di settore in rappresentanza delle Associazioni di categoria delle piccole e medie imprese, le consultazioni, secondo l'approccio denominato "*Reality Checks*" di cui alla lettera b-*bis*) del comma 1, si svolgono con regolarità almeno bimestrale e ai partecipanti è riconosciuta la facoltà di presentare proposte e rappresentare istanze e criticità. La relazione sulle attività del Tavolo e sui pareri resi è parte integrante della Relazione di cui al comma 1, lettera e).".»

Conseguentemente, al comma 5, l'ultimo periodo è soppresso.

19.4

Murelli, Bergesio, Bizzotto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 5 dopo le parole: "in raccordo con le regioni" sono inserite le seguenti: "anche per la valutazione *ex-ante* dell'impatto della regolamentazione. Al fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio permanente e regolare, anche con l'avvalimento di esperti di settore in rappresentanza delle Associazioni di categoria delle piccole e medie imprese, le consultazioni, secondo l'approccio denominato "*Reality Checks*" di cui alla lettera b-*bis*) del comma 1, si svolgono con regolarità almeno bimestrale e ai partecipanti è riconosciuta la facoltà di presentare proposte e rappresentare istanze e criticità. La relazione sulle attività del Tavolo e sui pareri resi è parte integrante della Relazione di cui al comma 1, lettera e).»

19.5

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Al comma 1, lettera b) *dopo parole:* «al comma 5,» *inserire le seguenti:* "dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Al tavolo permanente partecipa altresì lo SME Envoy italiano, quale inviato

italiano per le Piccole e Medie Imprese, con ruolo di interfaccia con la rete europea degli SME Envoy coordinato dalla Commissione europea." e».

19.6

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 1, lettera b)*, apportare le seguenti modificazioni:*

1) dopo le parole: "anche con l'avvalimento di esperti di settore", *inserire le seguenti:* "e con la partecipazione dei soggetti di cui al primo periodo del comma 4,";

2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Le consultazioni si svolgono almeno una volta all'anno anche ai fini dell'adozione del disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese di cui al successivo articolo 18.".

19.7

Manca, Giacobbe, Martella, Franceschelli

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole*: «anche con l'avvalimento di esperti di settore», *aggiungere le seguenti:* «e con la partecipazione dei soggetti di cui al primo periodo del comma 4,»;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «Le consultazioni si svolgono almeno una volta all'anno anche ai fini dell'adozione del disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese di cui al successivo articolo 18.»

19.8

Bergesio, Bizzotto

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «anche con l'avvalimento di esperti di settore»*, inserire le seguenti:* «e con la partecipazione dei soggetti di cui al primo periodo del comma 4,»;

2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le consultazioni si svolgono almeno una volta all'anno anche ai fini dell'adozione del disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese di cui al successivo articolo 18.».

19.9

Amidei, Maffoni

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "anche con l'avvalimento di esperti di settore," *inserire le seguenti:* "e con la partecipazione dei soggetti di cui al primo periodo del comma 4";

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Le consultazioni si svolgono almeno una volta all'anno anche ai fini dell'adozione del disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese di cui al successivo articolo 18.".

19.10

Paroli, Damiani

Al comma 1, lettera b), apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «anche con l'avvalimento di esperti di settore» *aggiungere le seguenti:* «e con la partecipazione dei soggetti di cui al primo periodo del comma 4»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le consultazioni si svolgono almeno una volta all'anno anche ai fini dell'adozione del disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese di cui al successivo articolo 18.».

19.0.1

Amidei, Ancorotti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Oggetto e finalità)

1. Al fine di favorire la crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile delle filiere produttive della moda, e prevenire la violazione delle disposizioni in materia di tutela del lavoro, nonché al fine di garantire la piena tracciabilità delle filiere, è istituito, ai sensi del presente capo, un regime di certificazione unica di conformità delle filiere produttive della moda e sono definiti i principi che devono essere applicati nella gestione e nel controllo delle stesse filiere.

2. Le disposizioni della presente capo si applicano alle società capofila, ai fornitori di filiera e ai subfornitori di filiera, come definiti dal presente capo.».

Conseguentemente, dopo il capo V, aggiungere il seguente:

«CAPO VI

CERTIFICAZIONE UNICA DI CONFORMITA' DELLE FILIERE DELLA MODA»

19.0.2

Amidei, Ancorotti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente capo si intendono per:

a) "filiera della moda": la società capofila e le imprese di filiera legate da rapporti contrattuali e sub contrattuali finalizzati alla realizzazione di prodotti o servizi nel settore moda, incluse le fasi di progettazione, campionatura, produzione, trasformazione del tessile, dell'abbigliamento, della pelletteria e della calzatura, inclusi i relativi accessori;

b) "società capofila": la società a capo di una filiera della moda, ivi incluso l'eventuale concessionario del marchio in licenza - avente sede legale e/o una o più sedi produttive sul territorio della Repubblica Italiana - che incarica le imprese di filiera di fornire:

1) prodotti finiti destinati alla vendita;

2) lavorazioni su prodotti finiti destinati alla vendita o lavorazioni intermedie;

3) prodotti di campionatura per la realizzazione di collezioni;

c) "impresa di filiera": l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

1) ha sede legale o una unità produttiva sul territorio della Repubblica Italiana;

2) partecipa - in forza di contratto di appalto, subappalto, fornitura, subfornitura, contratto d'opera corrente con una società capofila - alle fasi della produzione e trasformazione di beni e prodotti rientranti nei settori tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero, della pelletteria, con esclusione:

a) della lavorazione e fornitura delle materie prime, ivi incluso il tessuto, il pellame e il filato;

b) della lavorazione e fornitura di accessori a catalogo senza componenti di personalizzazione.

d) "subfornitore di filiera": l'impresa che presenta i requisiti di cui alla lettera c) che è parte di un contratto di subfornitura con una impresa della filiera.».

19.0.3

Amidei, Ancorotti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Certificazione unica di conformità delle filiere della moda)

1. La filiera può ottenere la certificazione unica di conformità se soddisfa i seguenti requisiti:

a) l'impresa capofila e le imprese di filiera hanno adempiuto agli obblighi di cui al

presente capo;

b) i titolari o amministratori non hanno riportato, negli ultimi cinque anni, condanne penali, anche non definitive, per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'incolumità pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nonché per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-*bis* del codice penale;

c) l'impresa capofila o le imprese di filiera non sono state destinatarie negli ultimi tre anni di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale di importo complessivamente superiore al 4 per cento del fatturato annuale;

d) l'impresa capofila e le imprese di filiera sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

2. La certificazione unica di conformità ha un periodo di validità di un anno e può essere rilasciata dai soggetti abilitati alla revisione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

3.I soggetti certificatori di cui al comma 2 verificano la sussistenza dei requisiti di cui al presente capo, operando anche accessi, ispezioni e audit nei luoghi di produzione. Gli stessi deliberano sull'istanza di certificazione entro sessanta giorni dalla sua presentazione. Il termine può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni mancanti nell'istanza.

4. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un registro nel quale sono annotate le certificazioni rilasciate. Unitamente alla richiesta di annotazione, il soggetto certificatore trasmette gli atti in base ai quali ha rilascio il certificato unico.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno e dell'economia e delle finanze sono dettate specifiche disposizioni per la richiesta e il rilascio della certificazione unica di conformità, per le modalità di verifica e monitoraggio del mantenimento dei requisiti, per la eventuale revoca della certificazione e per la determinazione dei costi di istruttoria e rilascio della certificazione da parte dei soggetti di cui al comma 2, che gravano comunque sull'istante nel rispetto del criteri di proporzionalità e di quanto previsto dagli accordi di cui al comma 6 ove previsti, nonché per l'istituzione e le modalità di annotazione del registro di cui al comma 4.

6. Con accordi collettivi tra le associazioni di categoria possono essere definite le modalità attraverso le quali le società capofila contribuiscono ai costi sopportati dalle imprese di filiera per ottenere e mantenere la certificazione unica.».

19.0.4

Amidei, Ancorotti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Oneri delle società capofila e delle imprese di filiera)

1. Le società capofila che acquistano beni o servizi da fornitori di filiera:

a) tengono e aggiornano con cadenza almeno semestrale una anagrafica dei fornitori di filiera;

b) adottano le linee guida in materia di qualificazione e accreditamento, selezione, valutazione e monitoraggio dei fornitori di filiera definite dalle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e approvate dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

c) prevedono, nei contratti con le imprese di filiera specifici impegni a carico dei medesimi volti a garantire il rispetto, anche da parte dei subfornitori di filiera, della disciplina giuslavoristica, fiscale, previdenziale e di salute e sicurezza del lavoro, compresa l'applicazione del

contratto collettivo nazionale applicabile al settore, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

d) all'atto della conclusione del primo contratto con l'impresa di filiera, acquisiscono dai medesimi la seguente documentazione aggiornata: certificato di iscrizione al registro delle imprese e visura camerale; autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81; documento unico di regolarità contributiva; documento unico di regolarità fiscale; eventuale ulteriore documentazione utile alle verifiche del rispetto degli obblighi di cui alla lettera c) del presente comma;

e) richiedono ai fornitori di filiera un aggiornamento della documentazione di cui alla lettera d) del presente comma, alle relative scadenze di legge ovvero, in mancanza, ogni due anni.

2. In aggiunta agli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo, le società capofila adottano un modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire, tra l'altro, il reato di cui agli articoli 603-*bis*, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale.

3. Le imprese della filiera devono osservare nei confronti dei propri subfornitori le seguenti tutele contrattuali minime:

a) stipula di un contratto di subfornitura o appalto o subappalto contenente tutti gli elementi essenziali della fornitura, ivi incluso l'eventuale prezzo per unità temporale di riferimento;

b) indicazione precisa degli adempimenti contrattuali essenziali, con previsione espressa della risoluzione del contratto in caso di inadempimento;

c) previsione di misure correttive in caso di omissioni, ritardi o inesattezze nell'esecuzione delle prestazioni, finalizzate al ripristino delle condizioni di legalità;

d) obbligo di inserire nei contratti di cui alla lettera a) una clausola che richieda l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di riferimento del settore dell'industria e dell'artigianato della moda, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ferma l'applicabilità di accordi sindacali a livello aziendale che prevedano trattamenti, anche economici, complessivamente non peggiorativi, anche nei confronti delle imprese terziste che affidino a terzi, in tutto o in parte, la lavorazione dei prodotti del committente principale.».

19.0.5

Amidei, Ancorotti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Filiera della moda certificata)

1. Le imprese di filiera e la società capofila che hanno ottenuto la certificazione unica di conformità possono utilizzare, nella propria attività promozionale, la dizione "*Filiera della moda certificata*". A tutti gli altri soggetti è vietato l'uso della suddetta dizione o di altre dizioni che possono generare confusione con essa. L'utilizzo abusivo della suddetta dizione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 10.000 e un massimo di 50.000 euro. La sanzione è applicata dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato.».

19.0.6

Amidei, Ancorotti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Misure correttive)

1. Per le imprese di filiera e l'impresa capofila che hanno ottenuto la certificazione unica di conformità si applicano le disposizioni speciali di cui ai seguenti commi.

2. Prima di applicare le misure previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il Tribunale competente assegna all'impresa di filiera, anche se capofila, un termine non inferiore a sessanta giorni per adottare le misure correttive individuate dal Tribunale stesso. Le misure di cui all'articolo 34 sono applicate solo in caso di mancata adozione delle misure correttive nel termine assegnato e comunque con provvedimento motivato che tiene conto della violazione degli obblighi di cui all'articolo 19-*bis* o dell'assenza dei requisiti di cui all'articolo 19-*bis* della presente legge, ovvero degli eventuali errori commessi dal soggetto certificatore nel rilasciare la certificazione.

3. Laddove la richiesta di applicazione della misura riguarda la società capofila e si basa esclusivamente sulla presenza di legami economici e contrattuali con imprese della filiera amministrate o riconducibili a persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 6 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti richiamati all'art. 34, comma 1, del predetto decreto legislativo, le misure previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si applicano se l'impresa capofila ha cessato i rapporti contrattuali con l'impresa di filiera interessata.

4. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano per i procedimenti instaurati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.».

19.0.7

Amidei, Ancorotti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Modifiche in materia di visti e permessi per investimenti)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, dopo il comma 7-*bis*, è aggiunto il seguente: "7-*ter*. Il visto per lavoro autonomo per cittadini stranieri che rivestano la carica di presidente, membro del Consiglio di amministrazione, amministratore delegato, in una società per azioni o in una società in accomandita per azioni, italiana o estera, con sede operativa in Italia, non è soggetto a quote e può essere ottenuto senza limiti temporali rispetto alla data di inizio attività della società, qualora il capitale della stessa superi il valore di 1 milione di euro";

b) all'articolo 26-*bis*, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9-*bis.* Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano agli stranieri che hanno effettuato investimenti nei sei mesi precedenti alla richiesta di nulla osta, nonché agli stranieri che intendono effettuare, in nome proprio o per conto della persona giuridica che legalmente rappresentano attività finalizzate ad investimenti di particolare rilevanza strategica, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91".».

Conseguentemente, dopo il capo V, aggiungere il seguente:

«CAPO VI

(DESTINAZIONE ITALIA)»

19.0.8

Amidei, Ancorotti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Misure in favore dei centri urbani di medie dimensioni)

1. All'articolo 24-*ter*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "20.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "60.000 abitanti"».

19.0.9

Amidei, Ancorotti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Modifiche alla legge 13 giugno 2025, n. 89, in materia di obblighi assicurativi)

1. Al comma 5 dell'articolo 21 della legge 13 giugno 2025, n. 89, le parole: "ed è tenuto a risarcire il danno anche se derivato da dolo dell'operatore o dei suoi dipendenti e preposti, purché questi abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni" sono soppresse.».

19.0.10

Martella, Giacobbe, Franceschelli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*

(Promozione della sostenibilità ambientale, sociale e di governance *delle PMI)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità ambientale, sociale e della *governance* delle piccole e medie imprese sul territorio nazionale ed ampliarne e consolidarne l´impegno in ambito sociale, ambientale ed economico, rafforzando la capacità di intervento in progetti ad alto impatto positivo, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti dalle imprese per conformarsi agli standard *Environmental, Social e Governance* (ESG) e per degli investimenti in tecnologie sostenibili, infrastrutture di processo, e programmi di formazione, e per accedere alla correlata certificazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2025. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 3 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

2. Per la finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del *made in Italy* è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministero delle Imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

19.0.11

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*

(Delega al Governo per la promozione delle PMI nei territori montani e nei borghi storici)

1.Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la promozione e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese operanti nelle aree interne, montane e nei borghi di particolare pregio storico, culturale o ambientale.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere agevolazioni fiscali e contributive per le micro, piccole e medie imprese insediate nei territori di cui al comma 1;

b) prevedere l'istituzione di fondi per contributi a fondo perduto destinati all'apertura di nuove attività agricole, artigiane e commerciali;

c) prevedere la promozione di programmi di formazione professionale per lavoratori e

imprenditori locali;

d) prevedere misure di sostegno alla digitalizzazione, all'efficientamento energetico e all'internazionalizzazione;

e) prevedere l'attribuzione di poteri regolamentari rafforzati ai comuni per la tutela dell'identità culturale e commerciale dei centri storici;

f) prevedere l'adozione di regolamenti comunali per la classificazione e certificazione delle attività artigianali e commerciali di qualità;

g) prevedere la definizione di criteri oggettivi per la regolamentazione delle nuove aperture in relazione alla vocazione turistica, al tessuto urbano e alla sostenibilità locale.».

19.0.12

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Delega al Governo per la promozione e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese nelle aree interne e montane)

1.Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la promozione e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese nelle aree interne e montane, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introduzione di un regime fiscale agevolato o di sgravi fiscali per le micro, piccole e medie imprese operanti nelle aree interne e montane;

b) servizi di informazione e accompagnamento nei processi di digitalizzazione e di efficientamento energetico;

c) promozione di programmi di formazione professionale e sviluppo delle competenze per i lavoratori dipendenti delle PMI e gli imprenditori locali;

d) contributi a fondo perduto per l'apertura di nuove pmi agricole, artigiane e commerciali;

e) supporto alla diffusione dell'internazionalizzazione;

f) promozione di reti di sviluppo territoriale integrato attraverso la collaborazione tra enti locali, imprese, istituzioni e organizzazioni della società civile, al fine di identificare e valorizzare le risorse e le potenzialità specifiche di ciascuna area.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto legislativo può comunque essere emanato. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, lo stesso termine è prorogato di sessanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

19.0.13

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Delega al Governo per la valorizzazione delle attività commerciali e artigiane nei centri storici e nei borghi di particolare pregio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la valorizzazione delle attività commerciali e artigiane nei centri storici e nei borghi di particolare pregio, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione di percorsi di formazione mirati e obbligatori riconosciuti dalla Regione finalizzati ad ottenere una licenza certificata per l'apertura di nuove attività;

b) emanazione di regolamenti recanti una disciplina specifica a tutela del territorio al fine di proteggere e conservare il relativo patrimonio naturalistico, artistico e culturale, sulla base dei modelli di regolamento Unesco a tutela del territorio, con l'obiettivo di fornire un quadro normativo e metodologico per la pianificazione di sviluppo imprenditoriale in conformità con i principi di sviluppo sostenibile e di tutela dell'ambiente;

2) previsione della distinzione tra attività artigianali e commerciali, distinguendo ulteriormente queste ultime tra settore alimentare e non alimentare;

d) previsione di criteri ponderati e puntuali per la definizione di limiti alle nuove aperture che non siano lesivi della leale concorrenza;

e) previsione di interventi a sostegno dell'ampliamento delle attività di export e internazionalizzazione.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto legislativo può comunque essere emanato. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, lo stesso termine è prorogato di sessanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

19.0.14

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Promozione della sostenibilità ambientale, sociale e di governance *delle PMI)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità ambientale, sociale e della *governance* delle PMI sul territorio nazionale ed ampliare e consolidare l´impegno delle PMI in ambito sociale, ambientale ed economico, rafforzando la capacità di intervento in progetti ad alto impatto positivo, è riconosciuto un

contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti dalle imprese per conformarsi agli standard Environmental, Social e Governance (ESG) e per degli investimenti in tecnologie sostenibili, infrastrutture di processo, e programmi di formazione, e per accedere alla correlata certificazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2025. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 3 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

2. Per la finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.»

19.0.15

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*

(Sportello Unico per l'Intelligenza Artificiale nelle micro e piccole imprese)

1.È istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* lo Sportello Unico per lo sviluppo dell'intelligenza Artificiale nelle micro e piccole imprese, con funzioni di orientamento, formazione, divulgazione e supporto tecnico alle PMI interessate a implementare soluzioni basate su tecnologie digitali avanzate.

2.Lo Sportello assicura assistenza alle imprese nei seguenti ambiti:

a) identificazione delle soluzioni digitali e AI più adatte al contesto aziendale;

b) accesso a piattaforme e strumenti divulgativi e informativi;

c) supporto alla partecipazione a bandi nazionali ed europei di finanziamento;

d) promozione di progetti pilota, in collaborazione con università e centri di ricerca.

3.Le attività dello Sportello possono essere realizzate anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati, reti territoriali di innovazione, *digital innovation hub* e associazioni imprenditoriali.

4. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento dello Sportello di cui al comma 1.».

1.4.2.4.6. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 240(pom.) del 01/10/2025

collegamento al documento su www.senato.it

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)
MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 2025
240ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy *Bitonci.*
La seduta inizia alle ore 13,20.
IN SEDE REFERENTE
(1578) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 9.0.43, 9.0.85 e 9.0.86.
Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) domanda se sia ancora possibile intervenire in sede di illustrazione delle proposte emendative.
Il PRESIDENTE assicura che l'illustrazione proseguirà anche nelle prossime sedute.
Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.
(1484) ***Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese***
(37) ***MANCA e MARTELLA. - Misure per la promozione e il sostegno delle* start-up *e delle piccole e medie imprese innovative***
(565) ***Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni in materia di assunzioni al fine di favorire innovazione, sviluppo e competitività delle piccole e medie imprese***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana oggi.
Il PRESIDENTE comunica che il senatore Bergesio ha presentato l'ordine del giorno G/1484/8/9 (già emendamento 4.0.9), pubblicato in allegato. Comunica altresì che la 2ª Commissione ha espresso un parere non ostativo sugli emendamenti e che la 4ª Commissione ha espresso un parere non ostativo con osservazioni sia sul testo del disegno di legge n. 1484 che sugli emendamenti, con alcune osservazioni.
Informa altresì che nella seduta di questa mattina è stato erroneamente ritirato l'emendamento 2.0.16 che invece risulta accantonato, per analogia di temi rispetto al 2.0.17, e sottoscritto anche dai senatori Amidei e Ambrogio. A tale ultimo riferimento, dichiara di aggiungere anche la propria firma.
Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6, nonché di quelli volti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 6, su cui sono stati già espressi i pareri del Governo e dei relatori.
Gli emendamenti 6.1, 6.5, 6.6, 6.9, 6.0.6, 6.0.7 e 6.0.8 sono ritirati dai rispettivi proponenti.
Con successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 6.2, 6.8, 6.10, 6.11, 6.0.1, 6.0.10.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7, nonché di quelli volti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 7.
Il sottosegretario BITONCI propone l'accantonamento delle proposte 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 e 7.10 su cui è in corso l'istruttoria tra le Amministrazioni interessate. I restanti pareri sulle proposte emendative all'articolo 7 sono di tenore contrario, sugli emendamenti a prima firma dell'opposizione, e di invito al ritiro sugli emendamenti sottoscritti da membri della maggioranza.
Si associano i relatori CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) e POGLIESE (*FdI*).
La Commissione conviene di accantonare le proposte 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 e 7.10.
Il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*) sottoscrive gli emendamenti del senatore Magni.
Gli emendamenti 7.2, 7.3, 7.5, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.7, 7.0.11 e 7.0.13 risultano ritirati dai rispettivi proponenti.
Con successive e separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 7.1, 7.4, 7.11, 7.12, 7.13, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.8, 7.0.9, 7.0.10, 7.0.12, 7.0.14, 7.0.15 e 7.0.16.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8, nonché di quelli volti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 8.
Il sottosegretario BITONCI propone di accantonare gli emendamenti 8.1, 8.3, 8.17, 8.20, 8.22 e 8.23. Esprime poi parere favorevole sugli identici emendamenti 8.12 e 8.13 a condizione che siano riformulati in un testo di cui da lettura. I restanti pareri sulle proposte emendative all'articolo 8 sono di tenore contrario, sugli emendamenti a prima firma dell'opposizione, e di invito al ritiro sugli emendamenti sottoscritti da membri della maggioranza.
I RELATORI esprimono un avviso conforme a quello del Governo.
La Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 8.1, 8.3, 8.17, 8.20, 8.22 e 8.23.
Gli emendamenti 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.14, 8.15, 8.16, 8.21, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.5, 8.0.8, 8.0.10 e 8.0.11 vengono ritirati dai rispettivi firmatari.
Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 8.2 e 8.4.
I senatori BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) e PAROLI (*FI-BP-PPE*), accedendo all'invito del Sottosegretario, riformulano rispettivamente gli emendamenti 8.12 e 8.13 in testi 2, pubblicati in allegato, che vengono posti congiuntamente in votazione e approvati.
La Commissione, con successive votazioni, respinge altresì gli emendamenti 8.18, 8.19, 8.0.3, 8.0.4 (identico a 8.0.6, 8.0.7 e 8.0.9).
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, nonché di quelli volti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 9.
Il sottosegretario BITONCI chiede di accantonare le proposte 9.0.4, 9.0.5 e 9.0.6. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 9.0.19. I restanti pareri sulle proposte emendative all'articolo 9 sono di tenore contrario, sugli emendamenti a prima firma dell'opposizione, e di invito al ritiro sugli emendamenti sottoscritti da membri della maggioranza.
Si associano i RELATORI.
Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) chiede di accantonare anche l'emendamento 9.4 (testo 2).
La Commissione conviene quindi di accantonare gli emendamenti 9.4 (testo 2), 9.0.4, 9.0.5 e 9.0.6.
All'esito di separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3 e 9.5.
Gli emendamenti 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.7, 9.0.8 e 9.0.9 sono ritirati dai rispettivi proponenti.
Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 9.0.12 sarà posto in votazione unitamente agli emendamenti 10.0.22 e 10.0.23, sostanzialmente identici.
La senatrice BIANCOFIORE (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) ritira l'emendamento 10.0.23.
Posti distintamente ai voti sono respinti gli emendamenti 9.0.10, 9.0.11, 9.0.12 (identico a 10.0.22), 9.0.13 (identico a 9.0.14), 9.0.15 - previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) - 9.0.16 e 9.0.17.
La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) interviene sull'emendamento 9.0.18, raccomandandone l'approvazione. Fa presente infatti che la proposta è finalizzata a semplificare la burocrazia nell'attribuzione del codice identificativo nazionale in caso di nuove aperture. Nel chiedere

l'accantonamento della proposta, sollecita il Sottosegretario a rendere note le ragioni della contrarietà.
Il sottosegretario BITONCI fa presente che la contrarietà proviene dal Ministero del turismo, secondo cui l'introduzione di una nuova modalità di assegnazione del codice solo per le nuove aperture rischia di creare confusione nelle procedure amministrative e di generare disparità di trattamento rispetto alle strutture preesistenti. Ad ogni modo, il rilascio di un codice statale di natura provvisoria, prima della scadenza del termine previsto per il rilascio del codice regionale, non consente di assicurare un'adeguata verifica della sussistenza dei titoli abilitativi per l'esercizio legittimo dell'attività.
Posto ai voti, l'emendamento 9.0.18 non è approvato.
La Commissione approva l'emendamento 9.0.19.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10, nonché di quelli volti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 10.
Il sottosegretario BITONCI esprime parere favorevole sulle identiche proposte 10.5 e 10.6, domandando ai firmatari della proposta 10.4 di riformularla come quelle citate. Suggerisce altresì di accantonare l'emendamento 10.0.4. I restanti pareri sulle proposte emendative all'articolo 10 sono di tenore contrario, sugli emendamenti a prima firma dell'opposizione, e di invito al ritiro sugli emendamenti sottoscritti da membri della maggioranza.
I relatori CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) e POGLIESE (*FdI*) si associano all'orientamento del Sottosegretario.
La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 10.0.4.
Gli emendamenti 10.2, 10.17, 10.0.7, 10.0.9, 10.0.12, 10.0.16, 10.0.18, 10.0.21, 10.0.26, 10.0.27, 10.0.28, 10.0.29, 10.0.32, 10.0.34 e 10.0.35 sono ritirati dai rispettivi proponenti.
Posti distintamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 10.1 e 10.3.
La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) riformula l'emendamento 10.4 in un testo 2, pubblicato in allegato, di tenore identico alle proposte 10.5 e 10.6.
La Commissione approva gli identici emendamenti 10.4 (testo 2), 10.5 e 10.6.
Posti separatamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 (identico a 10.13), 10.14, 10.15, 10.16, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.8, 10.0.10, 10.0.11, 10.0.13, 10.0.14, 10.0.15 (identico a 10.0.17), 10.0.19 (identico 10.0.20), 10.0.24 (identico 10.0.25), 10.0.30 (identico 10.0.31), 10.0.33, 10.0.36 e 10.0.39.
La Commissione conviene di accantonare tutte le proposte emendative riferite all'articolo 11, di tenore aggiuntivo, essendo in corso un approfondimento sul tema dell'artigianato.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12, nonché di quelli volti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 12.
Il sottosegretario BITONCI esprime un orientamento negativo sui subemendamenti all'emendamento 12.100, sul quale invece il parere è favorevole.
Concordano i RELATORI.
Con separate votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 12.100/1 e 12.100/2.
La senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 12.100 dei relatori, che giudica un buon punto di mediazione rispetto al testo originario.
Posto ai voti, l'emendamento 12.100 è approvato.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13, nonché di quelli volti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 13.
Il sottosegretario BITONCI fa presente che occorrerebbe accantonare i subemendamenti 13.100/1 (testo 2), 13.100/13 e 13.100/14, mentre il parere sull'emendamento 13.100 è favorevole. I restanti pareri sulle proposte emendative all'articolo 13 sono di tenore contrario, sugli emendamenti a prima firma dell'opposizione, e di invito al ritiro sugli emendamenti sottoscritti da membri della maggioranza.
La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) chiede di accantonare anche il subemendamento 13.100/16, di analoga portata emendativa rispetto agli identici 13.100/13 e 13.100/14, così come il 13.100/15.
Il PRESIDENTE fa presente che l'accantonamento di subemendamenti non consente la votazione dell'emendamento a cui essi si riferiscono. Propone tuttavia di procedere comunque nelle votazioni dei

subemendamenti e degli emendamenti all'articolo 13 ad eccezione di quelli sui cui è stata avanzata una richiesta di accantonamento.
La Commissione conviene sulla proposta del Presidente e accantona i subemendamenti 13.100/1 (testo 2), 13.100/13, 13.100/14, 13.100/15, 13.100/16, nonché l'emendamento 13.100.
Le proposte 13.100/3, 13.100/4, 13.100/20, 13.100/21 e 13.100/27 risultano ritirate dai rispettivi proponenti.
Con distinte votazioni, la Commissione respinge le proposte 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.100/2, 13.100/5, 13.100/6 (identico a 13.100/7), 13.100/8, 13.100/9, 13.100/10, 13.100/11, 13.100/12, 13.100/17, 13.100/18, 13.100/19, 13.100/22, 13.100/23, 13.100/24, 13.100/25, 13.100/26 e 13.0.1.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14, nonché di quelli volti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 14.
Il sottosegretario BITONCI suggerisce l'accantonamento delle proposte 14.100/1 e 14.100/2, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 14.100 dei relatori. I restanti pareri sulle proposte emendative all'articolo 14 sono di tenore contrario, sugli emendamenti a prima firma dell'opposizione, e di invito al ritiro sugli emendamenti sottoscritti da membri della maggioranza.
Il PRESIDENTE fa presente che, anche in questo caso, l'accantonamento di subemendamenti non consente la votazione dell'emendamento a cui essi si riferiscono. Propone tuttavia di procedere nelle votazioni dei subemendamenti e degli emendamenti all'articolo 14, ad eccezione di quelli sui cui è stata avanzata una richiesta di accantonamento.
La Commissione conviene con la proposta del PRESIDENTE e accantona i subemendamenti 14.100/1 e 14.100/2, nonché l'emendamento 14.100.
Le proposte 14.100/4, 14.100/9, 14.100/10 e 14.0.1 - sottoscritto dal senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) - vengono ritirati.
Poste distintamente ai voti, le proposte 14.100/3, 14.100/5, 14.100/6, 14.100/7, 14.100/8 e 14.100/11 sono respinte dalla Commissione.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15, nonché di quelli volti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 15.
Il sottosegretario BITONCI esprime parere favorevole sull'emendamento 15.100 dei relatori e contrario su tutte le altre proposte.
Si associano i RELATORI.
Con successive e separate votazioni, la Commissione respinge le proposte 15.1, 15.100/1, 15.100/2, 15.100/3, 15.100/4, 15.100/5.
La Commissione, con successive votazioni, approva l'emendamento 15.100 e respinge il 15.0.1.
Con riferimento all'articolo 16, il sottosegretario BITONCI esprime parere contrario sull'unica proposta emendativa presentata, su cui si associano i RELATORI.
Posto ai voti, l'emendamento 16.1 non è approvato.
Poiché non sono stati presentati emendamenti all'articolo 17, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18, nonché di quelli volti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 18.
Il sottosegretario BITONCI propone di accantonare gli emendamenti 18.0.7, 18.0.8 e 18.0.9. I restanti pareri sulle proposte emendative all'articolo 18 sono di tenore contrario, sugli emendamenti a prima firma dell'opposizione, e di invito al ritiro sugli emendamenti sottoscritti da membri della maggioranza.
Il relatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) chiede l'accantonamento anche delle proposte 18.0.4 e 18.0.5.
La Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 18.0.4, 18.0.5, 18.0.7, 18.0.8 e 18.0.9.
Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 18.1, invitando il Governo ad evitare l'annuncio di presunte aperture rispetto agli emendamenti dell'opposizione, considerato che il tema delle *start up* poteva essere affrontato in maniera diversa. Gli emendamenti del proprio Gruppo avevano provato infatti ad eliminare la delega e a proporre una serie di misure di carattere economico, fiscale e normativo. Stigmatizza invece la chiusura totale dell'Esecutivo sull'articolo 18, che motiva un giudizio negativo. Richiama, del resto, le affermazioni

del Sottosegretario circa l'esiguità di risorse, che rende tale provvedimento vuoto e, per questo settore, anche inutile e inefficace.
Gli emendamenti 18.22, 18.23, 18.24, 18.25, 18.31, 18.32, 18.33, 18.35, 18.36, 18.38, 18.40, 18.46, 18.52 e 18.53, sono ritirati dai rispettivi proponenti.
Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.15, 18.16, 18.17, 18.18, 18.19, 18.20, 18.21, 18.26 (identico a 18.27 e 18.28), 18.29, 18.30, 18.34 (identico a 18.37) - previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) circa l'esigenza di agevolazioni fiscali per le *start up* innovative - 18.39, 18.41, 18.42, 18.43, 18.44, 18.45 (identico a 18.47), 18.48, 18.49, 18.50, 18.51, 18.54, 18.55, 18.56, 18.57, 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3, 18.0.6, 18.0.10, 18.0.11 e 18.0.12.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19, nonché di quelli volti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 19.
Il sottosegretario BITONCI esprime parere favorevole sulle proposte 19.0.1, 19.0.2 e 19.0.4. Propone invece di accantonare le proposte 19.0.3, 19.0.5, 19.0.7 e 19.0.8. I restanti pareri sulle proposte emendative all'articolo 19 sono di tenore contrario, sugli emendamenti a prima firma dell'opposizione, e di invito al ritiro sugli emendamenti sottoscritti da membri della maggioranza.
Si associano i RELATORI.
Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) domanda l'accantonamento anche dell'emendamento 19.1.
La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 19.0.6, considerata la trasversalità della proposta emendativa tra tutte le forze politiche.
La Commissione conviene quindi di accantonare gli emendamenti 19.1 (identico a 19.2, 19.3 e 19.4), 19.6 (identico a 19.7, 19.8, 19.9 e 19.10), 19.0.3, 19.0.5, 19.0.7 e 19.0.8.
Gli emendamenti 19.0.6 e 19.0.9 risultano ritirati dai rispettivi proponenti.
Posto ai voti, l'emendamento 19.5 è respinto.
I senatori DE CARLO (*FdI*), BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*), BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), PAROLI (*FI-BP-PPE*) e DAMIANI (*FI-BP-PPE*) sottoscrivono gli emendamenti 19.0.1, 19.0.2 e 19.0.4.
La Commissione, con separate votazioni, approva gli emendamenti 19.0.1, 19.0.2 e 19.0.4.
Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 19.0.10, 19.0.11, 19.0.12, 19.0.13, 19.0.14 e 19.0.15 sono respinti.
Il PRESIDENTE ricorda che tutti gli emendamenti approvati sinora saranno trasmessi alle Commissioni bilancio e affari costituzionali per i rispettivi pareri, in base all'articolo 40, commi 6-*bis* e 6-*ter*, del Regolamento.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune per il periodo dal 2028 al 2034 (COM(2025) 560 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)
Riferisce alla Commissione il presidente relatore DE CARLO (*FdI*), osservando che la proposta di regolamento stabilisce le condizioni di attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC) per il periodo 2028 - 2034 e fa parte del più ampio pacchetto legislativo di proposte sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2028 - 2034, inclusa la proposta di regolamento che istituisce il Fondo di partenariato nazionale e regionale (proposta di regolamento FPNR). Detto Fondo è destinato a sostituire, tra gli altri, gli attuali fondi di attuazione della politica agricola comune quali il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di cui al regolamento 2021/2115. Nella rinnovata architettura *post* 2027 relativa all'implementazione di alcune politiche settoriali da parte degli Stati membri, il Fondo di partenariato nazionale e regionale sarà attuato attraverso i Piani di partenariato nazionali e regionali (PNR) articolati in diversi capitoli corrispondenti a una specifica sfida, uno specifico settore, una specifica politica o una specifica area geografica.

Fa presente che la proposta di regolamento recepisce gli obiettivi della Comunicazione della Commissione europea del 19 febbraio 2025 intitolata "Una visione per l'agricoltura e l'alimentazione: creare insieme un settore agricolo e agroalimentare attraente per le generazioni future" (COM 2025) 75. A tal fine, la PAC *post* 2027, secondo il documento della Commissione, dovrà continuare a sostenere e stabilizzare i redditi agricoli, incentivare e promuovere la presenza di giovani nel settore agricolo, anche attraverso il rilancio delle vitalità delle aree rurali, garantire la sicurezza alimentare e attuarsi con modalità semplificate e flessibili, mantenendo un elevato livello di sostenibilità ambientale con il passaggio dal sistema delle condizionalità a quello degli incentivi.
La proposta di regolamento consta di 25 articoli, molti dei quali rimandano al contenuto della proposta di regolamento FPNR che reca norme di carattere generale comuni ai diversi capitoli dei piani PNR.
L'articolo 1 individua l'oggetto dell'intervento normativo nella necessità di stabilire le condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla PAC nell'ambito del Fondo di partenariato nazionale e regionale (FPNR), al fine di garantire una politica agricola comune forte, sostenibile e resiliente, la sicurezza alimentare, il rinnovamento generazionale e la vitalità delle zone rurali.
L'articolo 2 delinea un meccanismo di indirizzo necessario al raccordo tra gli orientamenti politici a livello unionale e la progettazione nazionale degli interventi nell'ambito del capitolo "Agricoltura" del piano PNR. A tale fine, è previsto che la Commissione adotti delle raccomandazioni nazionali della PAC tenendo conto delle seguenti esigenze: un contributo a un reddito equo e sufficiente per gli agricoltori e alla loro competitività a lungo termine, compresa la posizione degli agricoltori nella catena del valore; il miglioramento dell'attrattiva della professione e promozione del ricambio generazionale; il miglioramento dell'azione per il clima, della fornitura di servizi ecosistemici, delle soluzioni circolari, della conservazione della biodiversità e delle risorse naturali, dell'agricoltura sostenibile e del benessere degli animali; il miglioramento della resilienza, della preparazione e della capacità degli agricoltori di far fronte a crisi e rischi; il miglioramento dell'accesso alla conoscenza e l'accelerazione dell'innovazione e della transizione digitale per un settore agroalimentare fiorente.
Gli articoli 3 e 4definiscono gli elementi dell'architettura ambientale, climatica e sociale della PAC.
L'articolo 3 istituisce il sistema di gestione dell'azienda agricola al fine di garantire la conformità del sostegno della PAC al principio "non arrecare danni significativi" stabilito dal regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio. La gestione aziendale è quindi soggetta al rispetto di determinati criteri di gestione obbligatori (CGO) e di specifiche pratiche di protezione concepite dagli Stati membri e stabilite nei piani PNR, per raggiungere obiettivi chiave come la protezione del suolo e dei corsi d'acqua nonché del sistema di condizionalità sociale. Le condizioni di gestione aziendale non si applicano al sostegno in favore dei piccoli agricoltori, mentre le aziende biologiche certificate sono esonerate dal rispetto di alcune pratiche a fronte della conformità del metodo di produzione bio ai requisiti di protezione richiesti. E' previsto che gli Stati membri, in considerazione di criteri oggettivi e non discriminatori e in base allo specifico contesto geografico e climatico nonché ai propri sistemi di produzione, possano prevedere esenzioni o deroghe temporanee dalle pratiche protettive purché siano limitate in termini di copertura della superficie, siano stabilite solo nel caso e nella misura in cui si rendano necessarie per affrontare problemi specifici nell'applicazione di tali pratiche e non ostacolino gli obiettivi prioritari per l'ambiente e per il clima o falsino la concorrenza. Gli Stati membri possono altresì riconoscere l'equivalenza tra le pratiche di gestione previste nell'ambito delle azioni agroambientali e climatiche e quelle protettive pertinenti.
L'articolo 4 elenca i seguenti settori prioritari per l'ambiente e il clima: adattamento ai cambiamenti climatici e resilienza idrica; mitigazione dei cambiamenti climatici, compresa l'eliminazione del carbonio e la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole, compresa la produzione di biogas; salute del suolo; conservazione della biodiversità; sviluppo dell'agricoltura biologica; salute e benessere degli animali.
L'articolo 5 individua i tipi di sostegno offerti agli agricoltori per la realizzazione degli obiettivi della PAC quali: sostegno al reddito decrescente basato sulla superficie; sostegno al reddito accoppiato; pagamento specifico per il cotone; pagamenti per vincoli naturali e altri vincoli specifici della superficie; sostegno agli svantaggi derivanti da alcuni requisiti obbligatori; azioni agroambientali e

climatiche; pagamenti per i piccoli agricoltori; sostegno agli strumenti di gestione del rischio; sostegno agli investimenti per gli agricoltori e i detentori di aree forestali; sostegno all'insediamento di giovani agricoltori, nuovi agricoltori, imprese rurali e *start up* e sviluppo di piccole aziende agricole; sostegno ai servizi di assistenza alle aziende agricole; interventi in alcuni settori di cui al titolo I, parte II, capo II-*bis*, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Sono previsti inoltre i seguenti altri tipi di intervento: LEADER; sostegno alla condivisione delle conoscenze e all'innovazione nel settore agricolo, forestale e rurale; iniziative di cooperazione territoriale e locale; interventi nelle regioni ultraperiferiche; interventi nelle isole minori del Mar Egeo; programma scolastico dell'Unione di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013; pagamenti di crisi per gli agricoltori.

Gli articoli da 6 a 20specificano gli elementi che contraddistinguono ciascun intervento nonché gli obiettivi perseguiti. In particolare, l'articolo 6 dispone in merito al sostegno al reddito per superficie decrescente quale pagamento basato sulla superficie per gli ettari ammissibili e differenziato per gruppi di agricoltori, o aree geografiche, individuati sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

L'articolo 7 disciplina il pagamento per i piccoli agricoltori quale importo forfettario annuale non superiore a 3.000 euro per beneficiario e previsto quale opzione facoltativa per l'agricoltore in possesso dei requisiti richiesti in sostituzione del sostegno al reddito per superficie decrescente, del sostegno accoppiato e dei pagamenti per vincoli naturali e altri vincoli della superficie.

L'articolo 8 dispone in merito ai pagamenti per vincoli naturali o altri vincoli specifici che può essere erogato in relazione a zone che sono state designate a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013. I pagamenti per ettaro ammissibile sono limitati ai costi aggiuntivi o alla perdita di reddito connessi alla produzione agricola nelle zone designate rispetto alla produzione in zone non designate.

L'articolo 9 definisce le caratteristiche del sostegno per gli svantaggi derivanti da alcuni requisiti obbligatori in conseguenza dell'attuazione delle direttive 92/43/CEE (direttiva *habitat*), 2009/147/CE (direttiva uccelli) e 2000/60/CE (direttiva europea sulle acque) nelle zone agricole e forestali, al fine di compensare i beneficiari di eventuali costi aggiuntivi e mancato guadagno. Gli Stati membri possono decidere di sostenere altre zone naturali protette delimitate con restrizioni ambientali applicabili all'agricoltura o alla silvicoltura che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE, purché tali zone non superino il 5 per cento delle zone Natura 2000 designate coperte dal piano PNR.

L'articolo 10 dispone in merito agli incentivi previsti per le azioni agroambientali e climatiche quali: impegni di gestione volontari assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari; azioni di transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti effettuate dagli agricoltori a livello di azienda o di parte di essa.

L'articolo 11 disciplina il sostegno accoppiato al reddito che lo Stato membro concede in specifici settori e prodotti agricoli o a specifici tipi di agricoltura che attraversano particolari difficoltà e che sono importanti per motivi socioeconomici o ambientali.

L'articolo 12 riguarda la gestione del rischio e prevede un sostegno (da attivare solo qualora lo Stato membro non disponga di un sistema nazionale a copertura del rischio) per la partecipazione degli agricoltori agli strumenti di gestione del rischio, concesso solo per perdite che superano una soglia di almeno il 20 per cento della produzione o del reddito medio annuo dell'agricoltore nel triennio precedente, o una media triennale basata sul quinquennio precedente escludendo la voce più alta e quella più bassa.

L'articolo 13 disciplina il sostegno agli investimenti per gli agricoltori e i silvicoltori da concedere agli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo globale adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare la resilienza climatica e idrica.

L'articolo 14 concerne il sostegno all'insediamento di giovani agricoltori, all'avvio di imprese rurali e allo sviluppo di piccole aziende agricole e prevede che gli Stati membri definiscano nei loro piani PNR le condizioni per la presentazione e il contenuto del piano aziendale che i potenziali beneficiari devono fornire ai fini dell'ottenimento del sostegno. Il finanziamento è concesso sotto forma di somme forfettarie o di strumenti finanziari o di una combinazione di entrambi ed è limitato all'importo

massimo di 300.000 euro.
L'articolo 15 introduce la strategia di rinnovamento generazionale che gli Stati membri devono definire nei loro piani PNR al fine di migliorare l'efficacia e la coerenza degli interventi destinati ai giovani agricoltori nell'ambito della presente proposta di regolamento e delle ulteriori iniziative nazionali.
L'articolo 16 disciplina il pacchetto di misure specifiche per i giovani agricoltori, il cosiddetto "*starter pack*", che comprende una serie di misure.
L'articolo 17 introduce i servizi di sostituzione delle aziende agricole riconoscendo la necessità per gli agricoltori di bilanciare i doveri professionali con le responsabilità personali e familiari.
L'articolo 18 disciplina il sostegno all'iniziativa LEADER per la preparazione e l'attuazione delle strategie di sviluppo locale alle condizioni stabilite dall'articolo 76 del regolamento FPNR e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani PNR.
L'articolo 19 riguarda il sostegno alla condivisione delle conoscenze e all'innovazione in agricoltura, silvicoltura e zone rurali quale contributo alla condivisione delle conoscenze e all'innovazione nel settore agricolo, forestale e rurale. Gli Stati membri supportano la preparazione e l'attuazione dei progetti dei gruppi operativi PEI-AGRI (Partenariato europeo per l'innovazione per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura) nonché le azioni volte a garantire una più ampia diffusione dei risultati dei progetti e alle azioni volte a promuovere l'innovazione, la formazione e la consulenza, lo sviluppo delle competenze, i servizi di consulenza e altre forme di condivisione delle conoscenze e di diffusione delle informazioni.
L'articolo 20 disciplina i sistemi di conoscenza e innovazione agricola e i servizi di consulenza aziendale, stabilendo che ogni Stato membro garantisce che gli agricoltori e i silvicoltori abbiano accesso all'innovazione e che le nuove conoscenze li raggiungano in modo tempestivo ed efficace, consentendo loro di applicare efficacemente soluzioni innovative e sostenibili e di trarre vantaggio dalle conoscenze aggiornate nel settore agricolo. A tal fine, lo Stato membro stabilisce nel piano PNR le modalità con cui le innovazioni e le conoscenze aggiornate raggiungono gli agricoltori, in particolare attraverso il sistema di conoscenza e innovazione agricola (AKIS).
L'articolo 21disciplina la designazione, da parte di ciascuno Stato membro, di una autorità responsabile della gestione dei dati nell'ambito della PAC incaricata di intraprendere o coordinare azioni volte a realizzare e mantenere l'interoperabilità nazionale e transfrontaliera tra i sistemi informativi utilizzati per l'attuazione, la gestione, il monitoraggio e la valutazione della PAC a beneficio degli agricoltori e degli altri beneficiari della PAC.
L'articolo 22introduce misure per risolvere problemi specifici e prevede che, a tal fine, la Commissione europea adotti atti di esecuzione idonei a derogare, per il periodo strettamente necessario, alle disposizioni del presente regolamento. Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati, e anche al fine di risolvere problemi specifici particolari, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili garantendo comunque la continuità degli interventi della PAC.
L'articolo 23 concerne le condizioni per l'esercizio della delega da parte della Commissione europea e stabilisce che il potere di adottare atti delegati sia conferito all'Esecutivo comunitario per un periodo di 7 anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame.
L'articolo 24prevede che la Commissione sia assistita dal "Comitato della politica agricola comune", mentre l'articolo 25 dispone in merito all'entrata in vigore.
Propone conclusivamente di svolgere un ristretto ciclo di audizioni, limitato alle associazioni di categoria più rappresentative.
La Commissione conviene di fissare a venerdì, 3 ottobre, alle ore 12, il termine per far pervenire proposte di audizione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***
(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 settembre.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, la relatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere favorevole.
La senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*) dissente dalla proposta di parere favorevole, reputando assai complesso il tema che avrebbe richiesto l'assegnazione in sede riunita alle Commissioni 2ª e 9ª. Afferma infatti che la Commissione giustizia si occuperà esclusivamente dei reati e delle pene, tralasciando inevitabilmente gli aspetti legati alle aziende agricole, verso le quali occorre agire secondo il principio di proporzionalità. Dopo aver sottolineato come alcuni argomenti, tra cui quello del congelamento del latte di bufala, abbiano un forte connotato tecnico, giudica terribile il disegno di legge, che pure in passato era stato esaminato da diversi Governi ma mai presentato.
In base al provvedimento in esame, se un'azienda agricola commettesse un illecito, anche solo per errore, rischierebbe di essere trattata come un soggetto "frodatore seriale e mafioso". Ritiene quindi che si finirà per compromettere il *made in Italy* e dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.
Il PRESIDENTE assicura che la delicatezza della materia è nota anche ai membri della Commissione giustizia. Il tenore favorevole del parere è motivato dalla impossibilità, allo stato attuale, di includere tutte le sfaccettature necessarie, che forse avrebbero richiesto un coinvolgimento maggiore della 9ª Commissione.
La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) puntualizza che il proprio Gruppo ha presentato diversi emendamenti presso la sede di merito, tra cui quelli sulla corretta etichettatura dei prodotti a latte crudo e pasta cruda. Poiché tuttavia il disegno di legge non è stato ancora esaminato nella sua interezza presso la 2ª Commissione e sono in corso ulteriori approfondimenti, dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.
Anche il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*) dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.
Verificato il prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta ai voti e approvata.
SCONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA E POSTICIPAZIONE DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
Il PRESIDENTE avverte che la seconda seduta pomeridiana di oggi, già convocata alle ore 19, non avrà luogo. Resta confermata la seduta plenaria di domani, giovedì 2 ottobre, delle ore 9. Avverte altresì che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai Gruppi per la programmazione dei lavori, prevista al termine di questa seduta, è posticipata al termine della seduta plenaria di domani.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 14,45.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1484

G/1484/8/9 (già em. 4.0.9)

Bergesio, Bizzotto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1484 recante "Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese",

premesso che:

la promozione della diffusione di una cultura imprenditoriale rappresenta un intervento fondamentale a sostenere la crescita economica e sociale del Paese;

l'avvio consapevole di nuove attività economiche da parte di micro, piccole e medie imprese necessita di un adeguato supporto formativo e informativo;

è fondamentale promuovere percorsi di formazione all'autoimprenditorialità che coinvolgano attivamente il sistema educativo, universitario e produttivo nazionale;

la collaborazione tra Ministeri competenti, enti di formazione, università, scuole secondarie, camere di commercio e associazioni di categoria costituisce un presupposto essenziale per la realizzazione di corsi efficaci e coerenti con le esigenze del tessuto economico locale;

le Regioni svolgono un ruolo importante nella programmazione e attuazione dei corsi, garantendone la diffusione capillare e la coerenza con le specificità territoriali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di mettere in atto tutte le azioni utili a favorire la diffusione di una cultura imprenditoriale nel Paese, favorendo una proficua collaborazione tra i tutti i soggetti istituzionali interessati, al fine di sostenere l'avvio consapevole di nuove attività economiche da parte di micro, piccole e medie imprese.

Art. 8

8.12 (testo 2)

Bergesio, Bizzotto

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; include, altresì, l'esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l'uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato".»

8.13 (testo 2)

Paroli, Damiani

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; include, altresì, l'esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l'uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato".»

Art. 10

10.4 (testo 2)

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «operatore economico della distribuzione nel settore Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA)» *con le seguenti:* «operatore della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA.»;

b) sostituire la rubrica con la seguente: «Operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA».

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:
http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_aula&did=59225

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 319 del 24/06/2025

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------

319a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 24 GIUGNO 2025

_____

Presidenza del presidente LA RUSSA,
indi del vice presidente ROSSOMANDO
e del vice presidente RONZULLI

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 321 del 26 giugno 2025
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,34)*.
Si dia lettura del processo verbale.
DURNWALDER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2025 (ore 9,38)
Approvazione delle proposte di risoluzione n. 1 e n. 6 (testo 2) per le parti non assorbite

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2025».
Nella seduta di ieri il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Meloni, ha consegnato il testo delle sue comunicazioni, che ha già reso alla Camera dei deputati.
Eventuali proposte di risoluzione dovranno essere presentate entro la conclusione del dibattito.
Dichiaro aperta la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.
È iscritto a parlare il senatore Monti. Ne ha facoltà.
MONTI *(Misto)*. Signor Presidente, onorevole Presidente del Consiglio, da anni ogni Presidente degli Stati Uniti faceva pressione sugli Stati europei perché coprissero maggiormente i costi della difesa

nell'ambito della NATO. Gli Stati europei sono stati recalcitranti su questo e non hanno fatto molti passi in avanti verso un pilastro europeo della difesa. Sono stati poco responsabili e abbiamo avuto quello che ci meritavamo e anche di più. Abbiamo avuto quello che ci meritavamo, perché non poteva essere che prima o poi non arrivasse un Presidente che chiedesse un maggior rispetto di queste intese. E abbiamo avuto anche più di quello che ci meritavamo, perché non era viceversa scontato - anzi, era estremamente improbabile - che arrivasse un Presidente degli Stati Uniti, a capo quindi del Paese guida storicamente delle democrazie liberali e fondate sullo Stato di diritto, che si caratterizza per una certa vicinanza e complicità e simpatia per Paesi autoritari e autocratici. I valori dell'Occidente sono diventati figure retoriche, perché erosi al vertice dell'Occidente. Questo è chiaro in economia, se pensiamo che il capitalismo democratico è fondato sulla distinzione netta tra potere economico e potere politico e sull'attenzione da prestare ai conflitti di interesse; è chiaro anche sul piano dell'esercizio del potere politico, che nelle democrazie liberali è molto attento e comunque è costretto a non debordare dai vincoli costituzionali e comunque forniti dallo Stato di diritto; per non dire poi dei rapporti internazionali, dove l'Occidente era fondato sulla costruzione di un tentativo di governare multilateralmente la globalizzazione, che è presentato oggi come qualche cosa da cui rifuggire.

Ora, di fronte a tutto questo, l'Europa è stata muta e l'Italia è stata muta. Questo credo che sia avvenuto per due ragioni. Innanzitutto per una ragione comune, a dir la verità, a tutti i Paesi europei: la paura; una paura non infondata, anche perché la nuova guida dell'ex Occidente manifesta vicinanza a coloro che erano considerati, in particolare a colui che era considerato l'avversario dell'Occidente, nei confronti del quale la NATO era stata istituita.

L'altra ragione di un silenzio - questo vale per alcuni Paesi, tra cui il nostro, credo - è la speranza, questa viceversa poco fondata, che non urtando - anche quando la necessità dell'urto sarebbe palese - i responsabili di vertice degli Stati Uniti d'America si possa ottenere per il proprio Paese, addirittura per l'Unione europea o per la propria formazione politica o per la propria visione politica, qualche vantaggio. Credo che in questa situazione, che adesso è così ricca di appuntamenti ai quali lei, signora Presidente del Consiglio, sta per recarsi, non si possa rinviare oltre nei Parlamenti ma anche nel dibattito pubblico un discorso un po' più franco. Stiamo infatti assistendo non dico al… *(Il microfono si disattiva automaticamente)*, ma a qualcosa di molto, molto grande che non possiamo passare sotto silenzio.

PRESIDENTE. Si avvii a concludere.

MONTI *(Misto)*. Concludo, Presidente.

Da questo punto di vista, mi sembrerebbe particolarmente congeniale a quello che l'Italia è sempre stata nella costruzione europea e nell'Occidente avanzare l'ipotesi, che nasce in Canada e altrove (lei l'ha ben vista in occasione del G7, per esempio), che si formi, assolutamente non in un senso antagonistico agli Stati Uniti, un'alleanza delle democrazie liberali non necessariamente con tutti gli Stati membri dell'Unione europea (alcuni sappiamo che non amano la democrazia liberale), per non dare il senso che noi siamo dei *rari nantes in gurgite vasto*, quando ci sono molte democrazie liberali che hanno voglia di continuare ad esserlo.

Un'ultimissima considerazione, Presidente.

PRESIDENTE. Proprio l'ultima, grazie.

MONTI *(Misto)*. L'ultimissima.

Lei, in almeno tre occasioni in quest'Aula, in questi dibattiti, ha manifestato la convinzione - che io rispetto e che è molto, molto tenace in lei - che nelle decisioni di politica estera comune occorra mantenere non solo oggi, ma anche in futuro, con un numero ancora più alto di Stati membri, il diritto di veto, che tutti abbiamo avuto. La invito in questa occasione, che è il quarantesimo anniversario (quasi alla giornata) del Consiglio europeo di Milano presieduto dall'Italia (presidente del Consiglio Craxi e ministro degli affari esteri Andreotti), che è riconosciuto nella storia… *(Il microfono si disattiva automaticamente)* …come il momento in cui si realizzò il completamento del mercato unico…

PRESIDENTE. La prego di concludere, perché siamo al doppio del tempo.

MONTI *(Misto)*. …perché si è deciso di non votare all'unanimità. *(Il microfono si disattiva*

automaticamente) …e a guardare queste esperienze di grande protagonismo italiano, che non nasce oggi e che ha fatto avanzare l'Europa. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Siccome abbiamo quattro ore circa di lavori e il presidente Monti ha diritto a un trattamento non voglio dire di favore, ma rispettoso tanto e più degli altri, vi prego di tenere conto dei tempi assegnati da questo momento.

È iscritto a parlare il senatore Terzi di Sant'Agata. Ne ha facoltà.

TERZI DI SANT'AGATA *(FdI)*. Signor Presidente, ringrazio moltissimo il presidente Meloni per la relazione che ha presentato alla Camera ieri e che ci ha trasmesso ieri pomeriggio, una relazione di grande efficacia e concretezza, ben al di là di teorie fumose astratte, ma calata nella realtà di oggi, delle sfide difficili da affrontare, delle cose da fare concretamente con grande chiarezza e spirito di visione con tutti gli alleati. *(Applausi)*.

È appena terminato G7 di Kananaskis e la leadership italiana è stata apprezzata ancora una volta, apprezzata molto, non soltanto nel G7, ma a livello globale. L'Italia si dimostra, con il presidente Meloni e il suo Governo, un saldo punto di riferimento per tutti; lo si deve alla coerenza e al pragmatismo del Governo. Conosciamo i tanti temi di oggi, sui quali si esprime la risoluzione di maggioranza in relazione a quanto già detto dal presidente Meloni.

La massima attenzione chiaramente è rivolta ai conflitti in corso. Stamattina, presidente Meloni, presidente La Russa, ci sono due notizie importantissime sul Medio Oriente: la notizia di una tregua e quindi dell'avvio di un percorso di pace, serio, verificabile *(Applausi)*, e la liberazione che sarà finalmente possibile dei prigionieri politici - e speriamo che avvenga - in un carcere di Evin che non è più il simulacro e il baluardo degli aguzzini e dei torturatori, ma è sempre di più il simbolo dei popoli che vogliono la libertà e che si battono per la libertà. *(Applausi)*. Ricordiamoci dei 30.000 *mujahiddin* ammazzati ad Evin e altrove su ordine di Khomeini nel 1988, perché oppositori del regime iraniano. Queste sono due splendide notizie, che si collegano al percorso di pace che il Governo italiano, insieme agli altri Paesi dell'Unione europea, confermerà al prossimo Consiglio.

Rapidamente sull'Ucraina. Con la risoluzione di maggioranza si sottolinea nuovamente la necessità di sostenere Kiev per tutto il tempo necessario, per una prospettiva che porti da subito al cessate il fuoco, con l'auspicio di una rapida conclusione dei negoziati di pace. È veramente fermo il nostro sostegno all'autodifesa, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina, in linea con i nostri alleati. Gli sforzi italiani, europei e statunitensi sono altissimi. L'Italia, in particolare, è in prima linea anche per la ricostruzione del Paese, lo sappiamo bene; fra pochi giorni ci sarà la conferenza sulla ripresa dell'Ucraina, organizzata insieme al Governo di Kiev in Italia. È solo il presidente Putin che non vuole una pace e tantomeno negoziare. Si rendono quindi necessarie altre sanzioni, comprese le misure contro le flotte ombra e contro l'elusione delle sanzioni stesse da parte di Paesi terzi. Kiev tiene particolarmente a rafforzare gli strumenti della giustizia internazionale e quindi è bene l'annunciato tribunale speciale nel quadro del Consiglio d'Europa.

Strettamente collegato a questi punti è il rafforzamento della nostra capacità di difesa. Occorre costruire un forte pilastro europeo nell'Alleanza atlantica, così come una solida base industriale.

L'obiettivo del 2 per cento per le spese sulla difesa - anche questo l'ha spiegato benissimo il presidente Meloni - è stato finalmente raggiunto, dopo tanti discorsi ai quali non sono mai seguite azioni concrete.

Ancora, sul Medio Oriente e sulla minaccia nucleare iraniana si è squarciato finalmente il velo di un inganno che dura da vent'anni. Il sistema di potere che fa capo alle Guardie della rivoluzione ha fatto del terrorismo fondamentalista, della progressiva e continua militarizzazione dello Stato, del sempre più minaccioso arsenale di armi e missili di capacità nucleari la sua stessa ragione di esistere. Nessun Paese al mondo ha mai arricchito l'uranio al 60 per cento senza dotarsi di un'arma nucleare e il comunicato finale del G7 spiega bene questa minaccia e crea una coesione occidentale che, sono convinto, si tradurrà al prossimo Consiglio europeo.

Le operazioni israeliane, seguite da quella statunitense, stanno ridimensionando nettamente - così si valuta - il sistema di potere che faceva del programma nucleare la base e la forza essenziale del regime e delle Guardie della rivoluzione. Nella regione intera l'asse della resistenza si è spezzato. In questo

scenario di incertezza e instabilità, è urgente - come ribadito dal presidente Meloni - il ritorno, ora avviato (l'ho detto prima), al negoziato. Si dovranno rimuovere definitivamente le minacce nucleari dell'Iran attraverso intese chiare e chiaramente verificabili, quindi molto diverse rispetto al JPOA (Joint comprehensive plan of action), l'accordo di dieci anni fa che non conteneva alcun serio sistema di verifica. Sono ugualmente fondamentali gli sforzi diplomatici per il cessate il fuoco a Gaza e una soluzione del conflitto israelo-palestinese attraverso la formula dei "due popoli, due Stati" reciprocamente riconosciuti con garanzie di sicurezza.

Vorrei svolgere due brevissime considerazioni finali.

È soprattutto la deterrenza la vera chiave per tutelarci da una teocrazia islamista così pericolosa e da molte altre sfide. La linea dell'appeasement a tutti i costi ha portato soltanto a un Iran sempre più aggressivo e vicino alla capacità nucleare e l'appeasement nei confronti di altri aggressori ha portato alle stesse conseguenze. La seconda considerazione è che la de-escalation e il negoziato sono le vie prioritarie necessarie. Da un lato, si osserva che nel regime indebolito possano rapidamente nascere equilibri nuovi; dall'altro, si guarda al popolo iraniano in rivolta da più di dieci anni in tutto il Paese. "Donna, vita e libertà", i giovani iraniani, il Consiglio nazionale della resistenza sono espressioni estremamente significative. La resistenza da vent'anni denuncia e fornisce alcune delle prove fondamentali del programma nucleare clandestino dal regime. Questo è avvenuto nel 2003 ed è avvenuto ancora nel 2008 e continua ad avvenire.

I segnali che Italia ed Europa daranno nei prossimi mesi sono cruciali. Il popolo iraniano, così come il popolo di Israele e la popolazione di Gaza, hanno bisogno di sapere che il mondo libero è dalla loro parte. Vedere che nelle piazze italiane si propagano messaggi di odio antisemita, di demonizzazione contro chi combatte il terrorismo, senza avere il coraggio di denunciare apertamente il regime iraniano, è davvero incomprensibile e quei messaggi di odio, di violenza e disinformazione si sono persino tradotti in liste di proscrizione sventolate dai pro-Pal contro politici, giornalisti e imprenditori e questo non deve essere accettato dal Parlamento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bergesio. Ne ha facoltà.

BERGESIO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, presidente Meloni, siamo qui oggi per le sue comunicazioni in previsione di questo importante Consiglio europeo, un appuntamento cruciale che ci impone di guardare al futuro della nostra Europa con attenzione, con coraggio e con determinazione.

Innanzitutto la ringrazio per aver illustrato con chiarezza la posizione del nostro Paese nell'ambito dell'attuale situazione internazionale in un periodo complesso, ben lungi dalla pacificazione ed in continua evoluzione, come dimostrano anche i fatti accaduti nelle ultime 24 ore. Condivido l'impegno del Governo per una soluzione diplomatica in Medio Oriente, lavorando al fianco di Stati Uniti e Paesi NATO.

È fondamentale che l'Iran colga l'opportunità di un accordo sul proprio programma nucleare e che Israele fermi l'attacco a Gaza impegnandosi per un cessate il fuoco immediato che consenta gli aiuti umanitari. L'Italia, con la sua accoglienza di bambini e persone bisognose dalla Palestina, dimostra un impegno vero e concreto. Analogamente, in Ucraina è imperativo un cessate il fuoco, un accordo di pace e la Federazione Russa deve dimostrare la reale volontà di negoziare. Cruciale, infine, come lei ha detto bene nel suo intervento, è la stabilità in Libia perché diventa fondamentale e strategica.

Io vorrei soffermarmi sulla situazione nel Golfo, che è allarmante: il possibile blocco dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran rappresenterebbe una minaccia gravissima per l'economia globale. Questo corridoio marittimo, largo appena 30 chilometri, è un'arteria vitale. Vi transita il 20 per cento del petrolio mondiale e il 10 per cento del gas naturale liquido.

L'interscambio commerciale tra l'Italia e i Paesi del Golfo vale oltre 32 miliardi di euro, mentre quello europeo supera i 200 miliardi. Le conseguenze di un blocco navale sarebbero catastrofiche: un'impennata del prezzo del greggio, una scarsità di risorse, una nuova incontrollabile fiammata inflazionistica, che colpirebbe le economie come le nostre, quelle occidentali, ancora provate dalle recenti crisi. È per questo che condivido con lei che la sicurezza è la precondizione per la libertà e il benessere.

Per quanto riguarda il capitolo della competitività, io credo che un primo passo l'abbiano fatto l'Italia,

il suo Governo, lei, nei giorni scorsi, quando siete riusciti a prorogare l'entrata in vigore della sugar tax all'anno prossimo. È stato un atto di grande attenzione alle imprese italiane da parte del suo Governo e un sostegno al settore, oltre che una dimostrazione di grande buonsenso e di lungimiranza. *(Applausi)*. L'Europa non può criminalizzare un singolo ingrediente, quando noi siamo i custodi della dieta mediterranea. Dobbiamo proseguire su questa strada, per eliminare definitivamente questa tassa.

A proposito di attacchi ingiustificati (lo cito in questa sede perché lo viviamo sovente in Commissione), non possiamo tacere ormai sulla campagna denigratoria contro il nostro settore del vino. È inaccettabile che l'Europa abbia colpito con etichettature fuorvianti uno dei pilastri della nostra economia e anche dell'identità culturale, con normative miopi, che danneggiano il Made in Italy. Occorre attivare da subito dei canali promozionali, a sostegno, senza se e senza ma, di un settore che dalla terra alla tavola vale oltre 30 miliardi di euro.

Altro punto fondamentale - l'avevo già accennato in uno scorso intervento e lei aveva risposto affermativamente - è sempre il Mercosur, che io ritengo strategico. Non possiamo, però, accettare accordi commerciali che mettano in ginocchio i nostri agricoltori o, peggio ancora, la nostra filiera agroalimentare. Dobbiamo esigere reciprocità e rispetto degli standard produttivi e sanitari che noi applichiamo. Non è protezionismo, ma richiesta di parità e sicurezza alimentare.

Per quanto riguarda la Politica agricola comune (PAC), che lei ha citato nel suo intervento, serve una PAC vicina ai nostri agricoltori, in particolare ai piccoli, la spina dorsale del nostro territorio. Basta burocrazia asfissiante e schemi che premiano l'inattività; vogliamo risorse adeguate, che sostengano le produzioni di eccellenza, valorizzando ogni singolo ettaro di terra coltivata.

Nel settore dell'automotive è poi essenziale un radicale cambio di rotta, superando gli aspetti vergognosi del green deal, che, invece di incentivare un ricambio del parco circolante nei Paesi membri, hanno ottenuto esattamente l'effetto opposto. La decarbonizzazione è un obiettivo importante, ma deve essere perseguito con pragmatismo, garantendo che non si ripercuota negativamente sull'occupazione e sulla capacità di accesso ai mercati dei nostri cittadini.

C'è poi il tema fondamentale, Presidente, della semplificazione. C'è anche il tema della dipendenza energetica dell'Unione europea.

In un mercato unico - se deve essere un mercato unico - devono essere eliminati quei troppi dazi tra gli Stati europei, che rappresentano un dumping insuperabile in molti settori.

Noi ci affidiamo, Presidente, alla sua capacità e alla sua lungimiranza. Ha detto bene: lei rappresenta l'Italia e tutti gli italiani ed è fiera di essere leader. Io ricordo a quest'Assemblea e a tutti noi le parole di Papa Leone XIV: «la guerra non risolve i problemi, anzi li amplifica e produce ferite profonde nella storia dei popoli. (…) che le Nazioni traccino il loro futuro con opere di pace, non con la violenza e conflitti sanguinosi». È in gioco la dignità umana.

Buon lavoro, presidente Meloni, per un'Italia più sicura, più libera, più forte e, con lei, sempre protagonista. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Matera. Ne ha facoltà.

MATERA *(FdI)*. Signor Presidente, Presidente del Consiglio, membri del Governo, onorevoli colleghi, in un momento tanto complesso e teso a livello internazionale, desidero esprimere, a nome del Gruppo di Fratelli d'Italia, il nostro pieno sostegno all'azione del Governo e alla linea di equilibrio e responsabilità che la presidente Meloni sta portando avanti con fermezza e credibilità nelle sedi europee ed internazionali.

Negli ultimi giorni, la crisi in Medio Oriente purtroppo ha raggiunto una soglia critica. Non possiamo più considerare questo come uno scenario localizzato: il rischio di una spirale incontrollabile è stato reale e riguarda tutti, la sicurezza regionale, ma anche la stabilità europea e globale. Dobbiamo sostenere ogni sforzo negoziale volto a risolvere la questione nucleare iraniana e a comporre il conflitto israelo-palestinese. Proprio stanotte è giunta dal presidente Trump la notizia di un cessate il fuoco tra Iran e Israele, annuncio che rappresenta un passaggio delicato: è adesso che serve ancora di più responsabilità, perché un cessate il fuoco può fermare le armi, ma non basta a garantire la pace.

Di fronte a tutto ciò, sia chiaro, non è il momento dei distinguo né delle ambiguità. L'Occidente deve mostrarsi unito, lo deve fare per difendere i propri valori, la sicurezza collettiva e il diritto di Israele a

esistere e a difendersi, ma l'unità dell'Occidente deve oggi manifestarsi anche nella lucidità strategica, perché è proprio in queste ore che occorre la massima intelligenza politica per evitare una degenerazione militare irreversibile.

Un punto dev'essere chiaro e lo ha ribadito anche il presidente Meloni al G7 in Canada: non possiamo essere d'accordo sul fatto che l'Iran abbia l'arma nucleare. L'obiettivo del nostro Paese è però anche quello di negoziare e auspichiamo che ora si possa arrivare veramente a una de-escalation e l'Iran sieda per davvero al tavolo delle trattative. Dobbiamo trasformare il cessate il fuoco in pace duratura.

Ecco allora che deve entrare in gioco l'Europa, come attore di peso. Voglio sottolinearlo con forza: il lavoro che il nostro Governo sta portando avanti per costruire una posizione europea unitaria, coesa e capace di riportare al processo negoziale è e dev'essere uno dei contributi più rilevanti oggi alla causa della pace. Non è semplice, lo sappiamo, ma è esattamente il tipo di leadership che serve in un momento come questo.

Ora che gli attacchi hanno colpito obiettivi sensibili, ora che la minaccia nucleare sembrerebbe, almeno temporaneamente, neutralizzata e ora che è stato annunciato il cessate il fuoco, è il momento di lavorare per riaprire con determinazione il negoziato, perché, se da un lato la deterrenza resta un pilastro della sicurezza, dall'altro sappiamo bene che nessuna deterrenza può bastare da sola a garantire stabilità duratura. Serve un processo politico e serve una volontà condivisa di disinnescare i detonatori della guerra.

L'Italia ancora una volta può fare da ponte: ha la storia, le relazioni e la reputazione necessarie per sedersi a ogni tavolo con credibilità; oggi, con il Governo Meloni, ha la forza politica per guidare l'Europa verso una posizione più autonoma, ma anche più efficace, capace di sostenere i propri alleati senza rinunciare al ruolo di costruttore di pace.

Signor Presidente, se c'è una cosa che la storia ci insegna è che la forza senza visione porta al disordine, mentre la politica vera, quella che non si lascia travolgere dagli eventi, può fare la differenza nei momenti decisivi. Questo è uno di quei momenti. L'Italia non si tirerà certo indietro con lei, ma abbiamo anche il dovere di spingere per ottenere un cessate il fuoco a Gaza, garantire l'accesso agli aiuti umanitari a Gaza e il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani. La situazione umanitaria è drammatica, dobbiamo fare tutto il possibile per aiutare le persone che stanno soffrendo.

Non è corretto però piegare una tragedia umanitaria di proporzioni drammatiche come quella in corso a Gaza a fini esclusivamente strumentali e politici. Chi strumentalizza il dolore e la guerra per guadagnare consensi elettorali mostra nei fatti quanto poco gli stiano a cuore la giustizia, la pace e la verità. Gaza non è una bandiera da sventolare a convenienza, né un palco su cui recitare slogan vuoti: è una ferita del mondo che merita attenzione seria, coerenza morale e impegno sincero. Nessuno creda di potersi arrogare il diritto di parlare di pace mentre calpesta le regole fondamentali della democrazia, ad esempio utilizzando la manifestazione pro-Gaza per violare il silenzio elettorale per fare voti per un referendum inutile. *(Applausi)*.

Dovremmo parlare di Ucraina, di difesa comune, di competitività europea e di tanto altro, ma i tempi ce lo vietano e ci impongono di essere più succinti. Signor Presidente, in un tempo segnato da instabilità, guerre e trasformazioni profonde serve un'Italia consapevole, radicata nei suoi valori, ma capace di giocare un ruolo nel mondo. Questo è ciò che il Governo sta facendo con determinazione, con misura e con coraggio.

In tale contesto internazionale, si staglia la condotta istituzionale del Governo italiano con il ministro degli affari esteri Tajani, Governo guidato egregiamente dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

In un momento storico di straordinaria complessità geopolitica, il Governo si è affermato come punto di riferimento credibile e imprescindibile nel panorama internazionale. Con fermezza, visione strategica e spirito di responsabilità, l'Italia sta svolgendo un ruolo centrale di coordinamento tra gli alleati occidentali, ponendosi come vero e proprio ponte politico e diplomatico tra gli Stati Uniti e l'Europa in un equilibrio di dialogo, solidarietà e fermezza.

In questo scenario complesso, l'Italia di Giorgia Meloni si mostra all'altezza della sua storia e del suo ruolo: una Nazione affidabile e protagonista, capace di promuovere la pace senza rinunciare alla

fermezza, una voce di equilibrio tra solidarietà e determinazione, tra umanità e sicurezza. È questa la politica estera che serve all'Europa. È questa la politica estera che l'Italia sta guidando con orgoglio, dignità e visione. La leadership della presidente del Consiglio Meloni si è distinta per la sua capacità di coniugare l'interesse nazionale con un forte senso di responsabilità globale. Anche nelle Aule parlamentari bisogna evitare semplificazioni demagogiche o rincorse populistiche, perché non si costruisce il futuro guardando gli altri decidere, ma diventando artefici del proprio destino. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Garavaglia. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, ringrazio innanzitutto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per rappresentare la posizione dell'Italia con equilibrio e determinazione in tempi straordinari e in modi straordinari. Mentre l'Unione europea annaspa, lei, signora Presidente del Consiglio, intrattiene con autorevolezza i rapporti con i Paesi e gli Stati chiave.

Marco Pannella, che di politica estera ne capiva, condensava la sua posizione con la formula seguente: con gli Stati Uniti, con Israele. È logico, del resto: gli Stati Uniti hanno perso circa 300.000 soldati in Europa per combattere il nazifascismo, di cui 20.000 in Italia, e l'Olocausto ha visto morire circa sei milioni di ebrei. Stupisce, quindi, lo stupore di diversi opinionisti, anche in Italia, rispetto alle posizioni del cancelliere tedesco Merz, alla guida di un Governo di centrosinistra alla fine, che dichiara che Israele fa il lavoro sporco anche per noi. Del resto, i tedeschi stanno ancora facendo i conti con la storia: in Germania c'erano i campi di concentramento, così come c'erano anche in Italia. Preoccupano, quindi, certe posizioni sopra le righe dei pro-Pal e anche il riaccendersi dell'antisemitismo.

Anche l'Italia, anche i bizzarri italiani, come disse non a torto Churchill, devono fare i conti con la storia. Magari sarebbe opportuno rileggersi «La luna è tramontata» di Steinbeck o «Se questo è un uomo», ammirare i disegni dei bambini di Terezín, anche a rivedere il film «La lista di Schindler» con la bambina dal cappotto rosso che spicca sul bianco e nero e fa venire la speranza che almeno lei si salvi; invece no, fa alla fine di tutti gli altri. Magari questo forse può aiutare tutti noi ad avere una posizione più equilibrata e determinata, come la sua e quella di tutto il nostro Governo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Delrio. Ne ha facoltà.

DELRIO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, signora Presidente del Consiglio, la ringraziamo per il suo impegno. Lei andrà a rappresentare tutti noi e nel suo discorso di ieri ho trovato molte cose che condivido, in primo luogo il fatto che l'Italia non intende arrendersi alla logica della guerra, ma intende riaffermare il primato della diplomazia e del dialogo che intende promuovere a tutti i livelli. Lei, però, ha anche detto una cosa che noi condividiamo molto, cioè che c'è grande angoscia e preoccupazione perché il mondo sembra andare in una direzione ignota.

È evidente che nessuno di noi ha la ricetta in tasca. Mi permetta, però, di dare il nostro contributo di riflessione in fase di discussione generale. Poi il mio Capogruppo parlerà della posizione ufficiale del Partito Democratico.

Il contributo che io vorrei darle è questo: il presidente Mattarella, in un suo famoso discorso a Marsiglia, ha detto che la situazione in cui siamo ricorda molto la situazione degli anni Trenta del Novecento, quando la delegittimazione degli organismi internazionali, con l'uscita dalla Società delle Nazioni di diversi Stati, le guerre commerciali, con l'imposizione dei dazi e dell'autarchia, le stagioni del fascismo e del nazismo e il riarmo degli Stati nazionali posero le premesse per la Seconda guerra mondiale. Quindi è vero che noi siamo di fronte a una situazione incerta come futuro, e abbiamo anche dei segnali, dei sintomi molto preoccupanti della direzione che si sta prendendo.

Quindi, io credo che l'Italia debba provare a lavorare di più su questi tre argomenti. Noi sosteniamo che la difesa europea, e non il riarmo dei singoli Stati, sia la soluzione per esercitare un'azione diplomatica efficace in un mondo in cui si moltiplicano gli imperialismi autoritari, come li definiva Hannah Arendt. Gli imperialismi autoritari sono quelli fondati sulla idea religiosa e sull'idea politica più che sull'idea economica. La Russia, visto che stiamo discutendo del conflitto russo-ucraino, ma anche l'Iran sono imperialismi autoritari. L'Iran, lo dico senza infingimenti, è la fonte dell'instabilità del Medio Oriente e finanzia gruppi terroristici inaccettabili come Hamas, Houthi ed Hezbollah. L'Iran è un fattore che non può essere accettato dal mondo occidentale come indifferente, perché è vero che l'uso della forza diventa più facile se non si riescono a risolvere per via diplomatica altre questioni.

Io sono stato in Iran tre volte da Ministro. Ho visto i giovani, la cultura e la ricchezza della società iraniana: è evidente, direi molto evidente, che il regime degli Ayatollah non ha niente a che fare con quella società. Come è evidente che gli accordi che noi firmammo e sostenemmo col Governo Renzi nel 2015 avevano aperto una grande speranza per il futuro anche per quel Paese. Quindi, noi dobbiamo combattere gli imperialismi autoritari, che siano quello russo o quello iraniano, senza infingimenti e senza tentennamenti.

Dobbiamo però provare, per restare in questo scenario, ad essere presenti come Europa. È abbastanza ridicolo, se non inutile, il pensiero che la Polonia da sola o la Germania da sola possano, con il loro riarmo, essere in grado di scoraggiare le politiche imperiali russe o, appunto, che il contrasto alla politica imperiale iraniana possa essere affidata alla sola reazione di Israele e alla delegittimazione dell'ordine internazionale.

Quello che lei non ha detto nell'Aula della Camera, infatti, lo vorrei dire io. Noi siamo contrari al fatto che l'ordine internazionale venga continuamente delegittimato da azioni di singoli Stati. *(Applausi)*. Le azioni dei singoli Stati pongono le premesse perché la distruzione dell'ordine multilaterale diventi realtà. Siamo in questa condizione.

Quindi, la diplomazia va bene, ma deve essere efficace. Così lei ha detto. Se vuoi la pace, prepara istituzioni di pace: questo era il grande pensiero di Moro, di De Gasperi, della tradizione diplomatica italiana. Dov'è questa tradizione? Nel preparare istituzioni di pace, che significa rafforzare le istituzioni europee. Questo è il punto fondamentale.

È evidente che le istituzioni europee non si rafforzano attraverso la sommatoria dei singoli Stati. Le nazioni hanno diritto di esprimere le loro opinioni, ma le istituzioni europee richiedono un sogno, una speranza, una capacità di essere avanti rispetto alle ambizioni dei singoli Stati. Queste istituzioni europee si possono preparare. Lei sta facendo un'operazione, come ha detto ieri alla Camera: io mi sto impegnando con Francia e Germania per le politiche industriali dell'auto - ho ascoltato bene - io mi sto impegnando in maniera efficace sulle politiche dell'immigrazione (secondo lei, secondo me no, ovviamente) e sto cercando di cambiare quella che è stata l'inerzia dell'Europa.

Lei ha detto che l'Europa deve concentrarsi sui fattori più importanti. Ebbene, le dico una cosa: nel 2023 - penso che il ministro Tajani lo ricorderà - abbiamo firmato un accordo nell'ambito della coalizione dei volenterosi, nota anche come gruppo dei nove, nella quale, come ricordava il presidente Monti, erano presenti anche la Francia e la Germania, che voleva superare il principio dell'unanimità in politica estera e di difesa. Questa sarebbe un'iniziativa che sarebbe auspicabile il Governo italiano prendesse, ma come mai il Governo italiano adesso latita su questo tema? Di questo abbiamo bisogno se vogliamo contare in Europa, ma di che cosa abbiamo paura? Il coordinamento militare si può fare rapidamente tra Paesi democratici. Sappiamo già che le spese militari, così come sono concepite oggi - mi dispiace non ci sia il ministro Crosetto - sono totalmente inefficienti, basta leggere i rapporti Draghi e Letta. C'è un rapporto del Parlamento europeo che dice che 40 miliardi potrebbero essere risparmiati se ci fosse più coordinamento sulle committenze militari, sulle direzioni dell'industria militare. Questo è un punto fondamentale che è sotto gli occhi di tutti in questo in questo momento, ma non vediamo, da parte del Governo, un impegno concreto su questa visione di un'Europa forte, di un'Europa che sa contare, che sa farsi ascoltare. Il primo suggerimento che vorrei darle, quindi, è di avere più coraggio su questo aspetto.

Il secondo punto che lei ha toccato riguarda il cessate il fuoco a Gaza. Anche su questo, lei ha detto che ci impegniamo e che le persone si salvano con i fatti. Anch'io voglio essere pragmatico. È stato fatto certamente un lavoro molto serio, da parte del Governo italiano, anche in termini umanitari, ma ci sono delle prospettive che si possono allargare. Le faccio un esempio. Ho parlato con il Ministro degli esteri israeliano quando siamo stati in missione e ci siamo detti che quel tipo di distribuzione degli aiuti a Gaza era totalmente inefficiente e non avrebbe avuto successo. Perché, per esempio, il Governo italiano non prova ad aprire a una collaborazione con ulteriori organismi internazionali per riuscire a dare una mano a far cessare la sofferenza inaccettabile che c'è a Gaza? Sappiamo che per il problema di Gaza Hamas non è la soluzione, ma è il problema e che basterebbe che Hamas liberasse gli ostaggi per portare ad un avanzamento molto più consistente della risoluzione della questione. C'è, però, un

problema di fanatici religiosi che sono con il Governo di Israele, allora parliamo con il Governo israeliano, cerchiamo di mettere in campo un'iniziativa che sia più strutturata, più seria, più politica su questo elemento e che porti a riconoscere che la nostra idea dei due popoli, due Stati non è fantasiosa, ma è un'idea che si concretizza intanto dando sollievo alle popolazioni civili.

Mi pare che possiamo dire che il suo discorso, signor Presidente del Consiglio, ha avuto e ha dei punti che noi condividiamo, ma possiamo anche dire che manca questa prospettiva forte sull'Europa unita e su passi concreti che possano consentire a noi di essere a sostegno del suo Governo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barcaiuolo. Ne ha facoltà.

BARCAIUOLO *(FdI)*. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, membri del Governo, colleghi, credo che il dibattito di oggi in seguito alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio svolte ieri alla Camera, con il suo intervento depositato qui al Senato, ci porti a fare delle riflessioni importanti in un momento sicuramente complicato, nonostante le oggettive buone notizie delle ultime ore.

Prima di concentrarmi sui temi che "mediaticamente" hanno avuto più appeal rispetto all'intervento del Presidente del Consiglio, credo che sia doveroso sottolineare tutto ciò che evidentemente ha avuto meno risalto, ma che era assolutamente fondamentale e importante e che lo sarà nel prossimo Consiglio europeo. Penso, ovviamente, all'allargamento potenziale dell'Unione europea, che il Presidente del Consiglio ha giustamente chiamato riunificazione dell'Europa, guardando ai Balcani occidentali e alla Moldavia, ovviamente con grande favore, per andare a completare un quadro geopolitico che sicuramente sarebbe migliore con un'Europa anche geograficamente più larga e più forte. Lo stesso vale per la vicenda che riguarda i temi della migrazione.

Noi abbiamo visto negli ultimi anni, da quando questo Governo è in carica, che il tema della migrazione e della gestione dei flussi migratori è diventato ormai un oggetto all'ordine del giorno e sempre presente all'interno dei Consigli europei, cosa che prima difficilmente avveniva. Analogamente, abbiamo notato il cambio di passo e di paradigma che l'Unione europea, e quindi anche la Commissione, ha avuto su queste tematiche. Sono convinto che quello che è avvenuto pochi giorni fa sia un successo non contestabile di questo Governo, ovvero l'adesione de facto dell'Unione europea al programma del Piano Mattei, messo a sistema con la strategia Global gateway che riguarderebbe esclusivamente le infrastrutture (il Piano Mattei sappiamo che riguarda molto di più). Credo che la stessa cosa avverrà con quello che, in maniera semplicistica, è stato definito il modello Albania, che già molti Governi in Europa, anche di posizioni e colori politicamente differenti da quelli di chi guida oggi l'Italia, stanno indicando come esempio e modello da seguire. *(Applausi)*.

Dopodiché, è chiaro che la situazione in Iran sembra volgere al meglio, stando alle notizie delle ultime ore. Credo che tutti non potremmo che essere felici se si riuscisse ad arrivare a una soluzione di stabilità dell'area, che possa essere prodromica ad una stabilità complessiva di tutto il Medio Oriente, sul quale - guardo al fronte di Gaza - le parole di questo Governo sono sempre state chiare. Infatti, dopo gli attentati terroristici del 7 ottobre compiuti da Hamas nei confronti della popolazione civile vi è stata una reazione comprensibile da parte Israele, ma che ha portato conseguenze inaccettabili e deprecabili rispetto alla popolazione civile di Gaza. *(Applausi)*. Se è vero che Hamas ha usato e sta usando quella popolazione civile come scudo umano per poter magari costruire su di essi un consenso, è altresì vero che la popolazione civile di Gaza non può subire quello che ha subito e che sta subendo ancora oggi. Su questo credo che l'azione del Governo italiano, con il programma Food for Gaza, abbia probabilmente aiutato più di ogni altro la popolazione palestinese. Cito anche il rapido invio della nostra nave ospedale verso le coste di Gaza per poter aiutare al meglio, e non per ultimo l'accoglimento in patria di alcuni profughi palestinesi. Credo che ciò racchiuda la cifra di un Governo che ha saputo agire nell'equilibrio - senza confondere una organizzazione terroristica con uno Stato come Israele, che ha il diritto sacrosanto di esistere e di potersi difendere - per poter guardare all'orizzonte dei "due popoli e due Stati", che resta ovviamente l'obiettivo.

Mi soffermo brevemente sulle cosiddette spese per la difesa e su chi in maniera sbagliata e truffaldina parla di riarmo. La nostra Costituzione usa solo una volta l'aggettivo "sacro", quindi di fatto pone il cittadino al di sotto di qualcosa e non alla pari, come invece accade negli altri 137 articoli. Mi riferisco

all'articolo 52, secondo cui: «la difesa della Patria è un sacro dovere del cittadino» *(Applausi)*. È un sacro dovere del cittadino e lo è ancora di più quando quel cittadino ha delle responsabilità istituzionali, essendo membri di una Camera legislativa o, ancora di più evidentemente, se membri del Governo. Allora, al netto di tutto quello che è già stato raccontato anche ieri da parte di chi quando era al Governo ha aumentato le spese militari sottoscrivendo accordi e passando dall'1,2 al 2 per cento (con un aumento dello 0,8 per cento, proporzionalmente maggiore di quello che si chiede oggi a noi), credo che bisogna fare una riflessione seria su questo tema. Intanto le spese di difesa non sono esclusivamente spese militari. Dobbiamo difendere i cinque domini caratteristici: oltre ai quattro domini fisici (acqua, terra, mare e spazio), c'è il dominio cibernetico; pensate a quanti attacchi possono arrivare su quel versante e quanti danni possono fare attacchi di questo tipo alle nostre strutture, alle nostre infrastrutture, al nostro sistema di trasporti, al nostro sistema sanitario. Soprattutto, dobbiamo avere la garanzia di poter difendere i nostri cittadini, perché la difesa dei nostri cittadini non è una scelta politica, ma un dovere che viene prima di qualsiasi altra cosa da parte di chi ha compiti di questo tipo.

Quindi, Presidente, mi avvio alla chiusura, perché sul tema ho notato che il senatore Delrio, a cui riconosco sicuramente un approccio diverso rispetto ad alcuni esponenti di altre forze dell'opposizione o anche a qualche esponente del suo partito, prova a speculare consenso su qualsiasi cosa. *(Il microfono si disattiva automaticamente).* Credo che tematiche come queste testimonino una cosa: noi siamo diversi da chi cerca di fare politica per prendere voti. Noi abbiamo preso voti per cercare di fare buona politica e per lasciare a chi verrà dopo di noi, tra due, sette o dodici anni (lo decideranno italiani), un'Italia migliore di quella che abbiamo trovato. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Renzi. Ne ha facoltà.

RENZI *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, la Presidente del Consiglio ha parlato ieri alle 3 del pomeriggio alla Camera e tutti stavamo aspettando la rappresaglia iraniana. Alle 6 e mezza, mentre la Presidente rispondeva all'opposizione attaccando il Governo del passato, l'Iran attaccava il Qatar o, meglio, le basi americane, nonostante l'allerta del ministro Tajani. Stamattina, alle 9 e mezza, siamo entrati in Aula e c'era l'annuncio della tregua; 10 minuti fa il ministro Katz ha detto che risponderanno violentemente alla violazione della tregua da parte dell'Iran.

Dico questo per dire che è difficile avere un giudizio unitario su quello che sta accadendo, visto che *day by day* accade qualcosa. Però il punto fondamentale qual è? C'è un concetto che rimane del ragionamento della Presidente del Consiglio, che io sintetizzo così: da quando ci sono io, l'Italia conta di più. Devo dire che lo dice da tre anni, quindi è anche coerente, almeno su questo. Io non sono d'accordo, Presidente. Però le faccio quattro domande e poi, in dichiarazione di voto, le dirò quello che penso.

Se davvero prendiamo per buono quello che lei dice, se davvero l'Italia conta di più (prima domanda), perché la Germania del nuovo cancelliere Merz ha tolto l'Italia dalla partnership strategica che aveva fino a quel momento e l'ha sostituita con la Polonia nel contratto di coalizione tra CDU e SPD? Mi spiego: 1996, euro: Kohl, Chirac, Prodi; 2016, post-Brexit, Ventotene: Merkel, Hollande, Italia; 2022, quel treno per Kiev: Scholz, Macron, Draghi. Da quel treno ella è scesa e ci è salito sopra Tusk. Se contiamo di più, perché la Polonia ha preso il nostro posto? Domanda numero uno.

Domanda numero due: se contiamo di più, perché il 16 maggio lei non ha partecipato all'incontro a Tirana tra Regno Unito, Germania, Francia e Polonia in collegamento con Trump? Lei alle 6 e mezza ha chiamato i giornalisti a Tirana e ha detto: sia chiaro, io non vado alle riunioni in cui si parla di stivali sul terreno, cioè di mandare truppe in Ucraina. Mezz'ora dopo Macron l'ha smentita e il giorno dopo lei è stata smentita anche da Tusk e da Merz, che hanno detto che mai avrebbero mandato truppe in Ucraina. Cioè lei ha mentito, Presidente. Se contiamo di più, che bisogno aveva il 16 maggio a Tirana di dire una bugia? Capisco che l'Albania e dire la verità con questo Governo sembrano due cose incompatibili, ma è possibile che, a fronte di una situazione in cui contiamo di più, lei abbia bisogno di dire una bugia agli italiani e ai suoi colleghi?

Terza domanda. Noi siamo il ponte con Trump (così ci avete raccontato per sei mesi); ora, non entro sui dazi e sulle visite di Vance, ma, se è vero, perché non ci hanno informato? I tedeschi sono stati

informati dagli americani. Gli inglesi sono stati informati dagli americani. Tajani da nessuno. Lei dice che è stata svegliata di notte. Da chi? Da Trump o da Fazzolari?

Quarta ed ultima domanda: se davvero contiamo di più (io non credo), perché, Presidente, da sei mesi a questa parte in questo Paese si spiano i giornalisti? Perché, signora Presidente, lei non ha chiamato il direttore, perché non ha avvertito il bisogno di chiamare Francesco Cancellato e Roberto d'Agostino per scusarsi? Non dico che li avete spiati voi, ma quantomeno voi non avete controllato che i giornalisti non si spiassero. In un Paese civile la politica non controlla i giornalisti.

Signor Presidente, oggi è San Giovanni, è il patrono della mia città e di tante altre città. Sa cosa si dice a Firenze, guardando l'immagine del fiorino, dove c'è San Giovanni? San Giovanni non vuole inganni. Bene, le ho fatto quattro domande, stavolta senza citare il mio libro ed altro. Può rispondere? Così, in replica, potrò dire quello che penso del fatto che questo Governo, a mio giudizio, non conta assolutamente più di prima. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gelmini. Ne ha facoltà.

GELMINI *(Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)*. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, Ministri, colleghe e colleghi, il vertice della NATO e il Consiglio europeo di giovedì si svolgeranno in un contesto estremamente difficile. La scelta di Israele di attaccare l'Iran e la conseguente risposta all'attacco, circoscritto ai siti nucleari, da parte degli Stati Uniti aprono un nuovo fronte e chiamano in causa il principale supporter del terrorismo internazionale, il regime iraniano, che è il principale finanziatore del terrorismo delle tre H: Hamas, Hezbollah e Houthi.

Il senatore Renzi prima ha detto che non gli è chiaro cosa il Governo stia facendo e che, a suo dire, il Governo non conta abbastanza. Non sono d'accordo. Credo che sia sotto gli occhi di tutti l'impegno del Governo e credo che sia stato riconosciuto anche da una voce isolata, ma autorevole, come quella del senatore Delrio. Il Governo sta lavorando all'insegna della de-escalation, sta dialogando con tutti i leader internazionali che possono collaborare a costruire negoziati e sta cercando di perseguire, come tutte le democrazie, la pace.

Ci sono delle azioni concrete che smentiscono la posizione dell'opposizione maggioritaria, ovvero l'impegno nel riportare a casa i concittadini che si trovano nei teatri di guerra, l'impegno a fianco dei militari, ma anche la posizione netta per costruire ponti, per favorire la negoziazione e, al tempo stesso, la richiesta netta e forte di un cessate il fuoco a Gaza. Credo che dovremmo essere tutti orgogliosi di come l'Italia sia tra i primi Paesi che stanno sostenendo la sofferenza della popolazione di Gaza, senza dimenticare che tutta questa tragedia è nata dal 7 ottobre. Al tempo stesso, l'Italia, come l'Unione europea, è al fianco dell'Ucraina. Queste sono le cose che il Governo italiano ha messo in campo, le azioni per sostenere le democrazie e il perseguimento della pace.

Però, in maniera molto netta, voglio anche rappresentare il mio disappunto rispetto all'opposizione che pensa di dare un contributo esclusivamente attaccando il Presidente del Consiglio, attaccando il Governo e poi sfilando a cortei pacifisti. Io ho il massimo rispetto per i cittadini che hanno collaborato e partecipato a quei cortei, ma non penso che in una situazione drammatica come questa una politica attrezzata ad affrontare questo momento si possa limitare a sfilare con le bandiere della pace. Lo so qual è l'obiezione che viene rivolta a questa mia considerazione, ovvero che l'azione dell'Italia e dell'Europa non ha portato, per esempio, in Ucraina, al cessate il fuoco. Però c'è una sottile differenza, ma molto importante: se l'Italia e l'Europa non avessero fornito armi all'Ucraina, quell'eroico Paese che sta resistendo all'attacco di Putin sarebbe stato cancellato dalla cartina geografica, visto che Putin non ha esitato a deportare migliaia di bambini fuori dal territorio ucraino.

Vengo anche però ad una considerazione rispetto alle responsabilità dell'Iran, perché io non vorrei, Presidente, che l'ostilità nei confronti di Israele e anche le legittime critiche al governo di Netanyahu ci facciano dimenticare la natura criminale del regime di Teheran.

Un regime che non esita a mettere in carcere, a torturare, ad ammazzare le donne, i dissidenti politici, gli omosessuali e anche le persone minorenni. Vorrei ricordare che l'Iran è quello stesso Paese dove una donna come Mahsa Amini, nel 2022, è stata barbaramente uccisa solo per non aver indossato correttamente il velo; è lo stesso Paese dove un'altra donna, nel 1992, condannata a morte ingiustamente dal regime, si è data fuoco sulla piazza di Teheran, gridando: «Donna, vita, libertà». Da

lì è nato un movimento di opinione, un movimento popolare contro il regime dell'Iran.
Deve allora essere chiaro che sono le autocrazie che creano le guerre; quando le democrazie ricorrono alla difesa e alla deterrenza, lo fanno per difendere la libertà e la sicurezza. Bene ha fatto il Governo italiano, in un momento in cui l'Europa non sta dando il meglio di sé, a raggiungere l'obiettivo del 2 per cento di investimento in difesa. Non solo ha mantenuto un accordo che l'Italia aveva preso tanto tempo prima, ma ha anche contribuito ad aumentare, a rafforzare la credibilità dell'Italia e il convincimento che l'Italia, quando prende un impegno, lo rispetta.
Per tutte queste ragioni e anche per l'impegno che la Presidente ha preso con riferimento alla competitività, all'automotive, un settore particolarmente in crisi, e al tema dell'energia, il voto di Noi Moderati e di tutto il Gruppo che rappresento sarà a favore della mozione di centrodestra, augurando alla Presidente del Consiglio buon lavoro in un contesto difficilissimo. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ronzulli. Ne ha facoltà.
RONZULLI *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, questo Consiglio europeo si svolge in un momento particolarmente drammatico, carico di novità, anche repentine, come quelle che abbiamo vissuto questa notte, con l'annuncio di un cessate il fuoco tra Iran e Israele, grazie alla mediazione americana e del Qatar. Questo, soprattutto se si dovesse rivelare, come tutti auspichiamo, un cessate il fuoco duraturo, permanente, potrebbe portarci in maniera pragmatica a riconsiderare tanti dei giudizi che sono stati pronunciati in queste ore rispetto all'operazione militare chirurgica americana contro i siti di arricchimento dell'uranio del programma nucleare iraniano. Di fatto, questa iniziativa si rivelerebbe decisiva per far tacere le armi e per riportare al tavolo negoziale gli iraniani.
Un'evoluzione di questo tipo, con la sostanziale neutralizzazione delle principali minacce verso Israele, è anche di buon auspicio per la conclusione delle ostilità a Gaza. Dobbiamo alzare la voce sul trattamento disumano riservato al popolo palestinese, il quale ha diritto a un avvenire e a una patria. Una pace duratura a Gaza passa non soltanto per la liberazione degli ultimi ostaggi israeliani, ma anche per la capacità della comunità internazionale, con l'Italia in prima linea, di garantire un cessate il fuoco e una pacificazione dell'intera regione, per riprendere il percorso che proprio gli Stati Uniti, sotto Trump nel primo mandato, intrapresero con gli Accordi di Abramo con i Paesi arabi.
Il mondo di oggi è radicalmente cambiato rispetto, banalmente, a due giorni fa. Ci troviamo davanti a un'epoca di trasformazione, che richiede nuove scelte e la capacità di osservare la realtà per quella che è e non per come vorremmo che fosse. Coloro che fingono di non comprendere questa realtà lo fanno forse per un tornaconto personale, per un consenso di poco conto; le stesse persone che oggi si oppongono agli investimenti in difesa e sicurezza sono quelle i cui Governi hanno votato a favore dell'aumento della spesa militare.
Ciò che accade quotidianamente evidenzia l'incapacità di influenzare la situazione da parte di attori che non dispongono di risorse militari necessarie a generare deterrenza.
La difesa infatti non è soltanto l'acquisto e la produzione di armamenti, ma è tutto ciò che serve a difendere i domini minacciati dalle minacce ibride in questo tempo pericoloso, quindi ovviamente vuol dire infrastrutture critiche, immigrazione irregolare, cybersecurity: tutto questo è da intendersi come sicurezza e difesa. Ottimo risultato dunque è la linea della flessibilità sulle voci di spesa, come pure va bene tutta la flessibilità sui tempi di investimento, quindi dal 2032 al 2035, con il 3,5 per cento sugli armamenti e i sistemi difensivi e l'1,5 per cento su tutte le altre voci e una clausola di revisione per verificare la sostenibilità finanziaria di questo percorso, stante il fatto che nessuno - lo sottolineo - vuole tagliare i servizi; anzi, questo Governo ha potenziato il Fondo sanitario nazionale, quindi evitiamo una facile propaganda che non aiuta nessuno: non si vogliono togliere servizi ai cittadini per la difesa, anzi il contrario, paradossalmente; tant'è che, una volta definito il quadro delle regole NATO, ci sarà il quadro delle regole europee, ambito nel quale continuiamo a batterci per un meccanismo di tipo InvestEU, in cui ci sia una garanzia pubblica europea per investimenti privati, in modo da mobilizzare le risorse private delle nostre piccole e medie imprese nel settore sicurezza, che peraltro sono floridissime; attraverso questi investimenti si genereranno occupazione e sviluppo economico, quindi si contribuirà anche ad avere nelle casse dello Stato più soldi da utilizzare proprio per i servizi ai cittadini.

Sul tema dell'immigrazione, la gestione dei flussi migratori è una sfida che questo Governo ha affrontato con serietà, consapevole che si tratta di un impegno epocale che l'Europa deve affrontare unita. L'Italia per troppi anni è stata lasciata sola: oggi, al contrario, il Governo ha dimostrato di saper inserire il tema nell'agenda europea portando avanti politiche innovative e lungimiranti che sono esempio anche per gli altri Paesi dell'Unione. Gli accordi con la Tunisia e con l'Albania sono manifestazioni tangibili di una strategia multilivello: cooperazione internazionale, contrasto ai trafficanti, sostegno allo sviluppo nei Paesi di origine.

Ovviamente c'è preoccupazione per la Libia, perché è tornata l'instabilità, ma i dati sugli sbarchi in Europa sono incoraggianti: siamo riusciti a convincere l'Europa a seguire la nostra stessa strada, appunto quella degli accordi bilaterali con i Paesi di provenienza e le modifiche dei Regolamenti che si discuteranno nei prossimi mesi a Strasburgo. Il fatto di aver previsto una lista europea dei Paesi terzi sicuri, il fatto di aver ridefinito il concetto di Paesi terzi sicuri e il fatto di aver visto da parte della Commissione europea il varo del nuovo Regolamento sui rimpatri sono tutti fatti evidenti che vanno esattamente nella direzione verso cui l'Italia da tempo spinge.

Cambiando tema, ma restando in Europa, questa dev'essere alleata delle imprese e non dev'essere vista come un ostacolo, in modo da generare crescita e cooperazione, anziché conflitto. Il nostro sistema produttivo, caratterizzato da piccole e medie imprese, quindi eccellenze artigiane e filiere strategiche, non può essere sacrificato a causa di direttive imposte dall'alto, quindi bene ha fatto l'Italia a schierarsi con la Francia, con la Germania e con gli altri Paesi per chiedere e ottenere il ritiro della direttiva sui green claims. Ci auguriamo che sia di buon auspicio anche per rimettere in discussione i pilastri più importanti e più discussi del Green Deal, a partire dal tema dell'automotive, su cui ancora ci attendiamo la neutralità tecnologica, e soprattutto ben venga il pacchetto omnibus di misure della Commissione europea, con cui ha fatto marcia indietro, diciamocelo, rispetto alla deriva ideologica su molti provvedimenti che erano stati approvati nella passata legislatura.

È grazie all'impegno del nostro Paese che l'Europa ha finalmente aperto gli occhi sui danni provocati da un certo ambientalismo ideologico. Come giustamente indicato da molti osservatori, ci siamo concentrati - per carità, giustamente - sui dazi di Trump dopo aver trascurato per anni i dazi autoimposti dall'Europa, concedendo un vantaggio significativo ai nostri concorrenti.

Per concludere, signor Presidente, in una fase di così evidente debolezza degli organismi europei, in cui l'Europa sembra ancora lo spettatore non pagante, risulta ancora più significativo il protagonismo dell'Italia sulla scena internazionale: è un risultato dell'impegno concreto, pragmatico e coerente di questo Governo.

Questo non è solo un riconoscimento personale, ma rappresenta un'Italia consapevole del proprio ruolo. La conquista di un ruolo guida nel Mediterraneo, il chiaro posizionamento sull'Ucraina, il sostegno a Israele, i rapporti consolidati con il mondo arabo, insieme al dialogo con le grandi potenze del G7, narrano un'Italia che è tornata al centro della diplomazia internazionale. Siamo dalla parte giusta della storia, signora Presidente del Consiglio, e di questo dobbiamo essere fieri e grati per le scelte responsabili e coerenti che questa Nazione continua a perseguire con coraggio grazie a questo Governo e a lei, signora Presidente del Consiglio. Buon lavoro.

Volevo concludere così, però l'intervento del senatore Renzi mi impone di aggiungere qualcosa. Mi spiace che vada sempre via dall'Aula appena finisce di parlare. Mi rendo conto - lo dico a lei, Presidente, per suo tramite - che è facile in effetti fare gli influencer, pronunciare un discorso da mettere sui social e usare l'Aula in questo modo *(Applausi)*, ma al presidente Renzi voglio dire che forse alcuni incontri li faceva in autogrill, mentre questo Governo li fa in modo legale, lecito, utilizzando il Parlamento e il Copasir. Quindi, rispetto a tutte le bugie che ha appena finito di dire, consiglio al senatore Renzi di andarsi a leggere la relazione del Copasir, che è stata approvata all'unanimità. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirro. Ne ha facoltà.

PIRRO *(M5S)*. Signor Presidente, presidente del Consiglio Meloni, ho letto con attenzione il testo delle comunicazioni che ci ha trasmesso ieri e ho seguito il dibattito alla Camera in cerca di una linea di coerenza in quello che questo Governo fa in tema di politica estera, però, sinceramente, è difficile

trovarla un po' di coerenza. Quello che vediamo, infatti, sono due pesi e due misure. Abbiamo davanti un conflitto che va avanti da anni, quello in Ucraina; lei giustamente sostiene che bisogna continuare a imporre sanzioni alla Russia, armare l'Ucraina perché si difenda, il tavolo negoziale sì, forse, però, ma, perché la Russia ha aggredito uno Stato sovrano e ha violato le regole del diritto internazionale.

Poi ci spostiamo leggermente, andiamo in Iran: c'è uno Stato che aggredisce un altro Stato in violazione del diritto internazionale e io sento da lei e dai colleghi della maggioranza, parole di incoraggiamento e sostegno nei confronti dell'aggressore, che è il criminale genocida Netanyahu. L'operazione in Iran da parte di Netanyahu, a mio avviso, è un'operazione di distrazione di massa, per distogliere lo sguardo da quello che continua ad accadere ancora oggi a Gaza, dai cecchini (non militari) di Israele, che sparano sulle persone affamate in coda per una manciata di cibo da portare ai loro figli. *(Applausi)*. E lei che fa? Continua a sostenere Israele e il criminale Netanyahu. Su questo non una parola, non un'azione.

Quando finalmente tutto il panorama internazionale stava iniziando a dire che bisognava valutare anche sanzioni contro Israele, perché è vero che dei terroristi l'hanno aggredito il 7 ottobre 2023 e hanno compiuto degli efferati omicidi, ma uno Stato che si vuole definire democratico non reagisce con le stesse armi infami dei terroristi, ma rispettando il diritto internazionale, non sparando e non bombardando ospedali e campi profughi. Questo non è quello che ha fatto il vostro amico Netanyahu, che ha calpestato tutte le regole del diritto internazionale. Siamo arrivati a oltre 50.000 morti a Gaza, 16.000 bambini innocenti uccisi a Gaza dal criminale Netanyahu.

E voi continuate a sostenerlo. Non un dito si muove contro queste gesta. Certo, avete accolto alcune decine di bambini nei nostri ospedali. Ma, più che il Governo, sono state le associazioni umanitarie negli ospedali che hanno aperto le porte. Voi avete favorito l'operazione, ci mancherebbe. E ci mancherebbe anche che non aiutaste a salvare delle vite che una persona che voi sostenete sta spezzando. Mi sembra il minimo da fare, per cercare di salvare la faccia. *(Applausi)*.

Mi dispiace, ma la faccia del nostro Paese è sporca, perché ancora non state facendo niente di concreto. Neanche nelle comunicazioni che lei ci ha portato c'è niente di concreto: qualche parola di circostanza, nulla in merito al riconoscimento dello Stato di Palestina entro i confini che aveva nel 1967, nulla a proposito degli insediamenti abusivi in Cisgiordania. Muoverete mai un dito su tutto questo?

No. A voi interessa aumentare le spese per la difesa per far finta di difendere il nostro Paese, che andrebbe difeso con la diplomazia e non con le bombe. La democrazia non si esporta con le bombe, presidente Meloni, perché le operazioni di esportazione con la forza della democrazia hanno già dimostrato nei decenni passati di essere fallimentari, come anche in tempi più recenti.

Ha funzionato in Afghanistan? Ha funzionato in Iraq? Ha funzionato in Libia? La risposta è no su tutta la linea. Le viene il dubbio che sia il metodo sbagliato per esportare la democrazia? Le viene qualche dubbio ogni tanto, presidente Meloni?

Per le spese per la difesa volete arrivare al 5 per cento. Lei ieri si è difesa sostenendo che anche il presidente Conte aveva fatto aumenti senza precedenti; che era lui che aveva sottoscritto un accordo per il 2 per cento delle spese con la NATO. In realtà non è così: il presidente Conte ha rispettato gli accordi presi da chi c'era prima di lui, come ha sempre fatto con la dignità che competeva a lui come Presidente del Consiglio.

Le sue bugie hanno le gambe corte, presidente Meloni. Lei ha detto che quello che stiamo investendo adesso è più o meno pari a quello che aveva aumentato lui. Invece no, perché, per arrivare dall'1,6 per cento al 3,5 per cento del PIL in spese per la difesa, vuol dire che, rispetto ad oggi, dove appunto spendiamo l'1,6 per cento del PIL in termini di difesa - il resto è in termini di sicurezza, come lei stessa ha cercato di spiegare - sono quasi 2 punti di PIL: non è lo 0,8 per cento scarso che aveva impegnato il presidente Conte in contiguità con quello fatto prima di lui.

Quindi, lei vuole spendere molto di più di quell'aumento che ha fatto il presidente Conte. Ma io so che a lei dà enormemente fastidio ogni paragone col presidente Conte, che lei ci tiene sempre a ribadire il ruolo forte e di guida che ha il nostro Paese. Mi dispiace, ma non è così, perché il presidente Conte quel ruolo di guida l'ha avuto e l'ha dimostrato nei fatti, senza autoattribuirselo a parole. Lei, invece,

cerca continuamente di attribuirselo a parole, ma nei fatti non ottiene mai niente per il nostro Paese, niente. *(Applausi)*.

Riesce solo a manifestare chiaramente la sua netta inferiorità nei confronti della statura del presidente Conte a livello internazionale e questo le brucia, le dà fastidio e provoca quegli accessi di rabbia nelle sue risposte nei confronti del MoVimento 5 Stelle, che sono solo una dimostrazione di inferiorità.

Presidente Meloni, quando lei è diventata Presidente del Consiglio, il primo Presidente del Consiglio donna nel nostro Paese, ha alzato le aspettative di tutte noi donne, per quanto avversarie politiche. Che cosa ha fatto, invece, per le donne italiane? Ha aumentato di nuovo l'IVA sui prodotti per l'igiene intima femminile.

Ha aumentato l'IVA sui prodotti per l'infanzia. Ha fatto qualche bonus per le mamme, ma per quelle da due figli in su, perché se le donne hanno un solo figlio o non ne hanno nessuno, per scelta o perché non sono riuscite ad averne, non meritano niente, meritano solo di pagare di più di quello che pagavano prima. Ma non è solo questo.

Il 2 per cento di spesa rispetto al PIL per la difesa, adesso il 3,5, poi sarà il 5 globalmente, è un obiettivo da raggiungere e lo misuriamo rispetto al PIL. Invece, quando si tratta della salute dei cittadini italiani, la spesa rispetto al PIL non va considerata, lì non conta la spesa rispetto al PIL, ma conta il valore assoluto. Anche in questo, presidente Meloni, lei manifesta tutta la sua incoerenza e tutta la sua incapacità di dare risposte alle donne italiane. *(Applausi)*. Sa quanto costerebbe allargare lo screening mammografico alle donne italiane da 45 a 74 anni, quella misura per cui voi non avete stanziato le somme? Costerebbe 130 milioni all'anno. Basterebbe un F35 in meno per tutelare la salute delle donne italiane, e lei non lo fa. *(Applausi. Commenti)*. Lei ha detto di no. Lo sa che potrebbe dirottare sull'extradeficit le spese, i 15 miliardi del Ponte sullo Stretto, così da liberare spazi di bilancio per 15 miliardi per la sanità italiana? Ecco, guardi il ministro Schillaci che le sta accanto e gli spieghi… *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. La invito a concludere.

PIRRO *(M5S)*. Mi avvio a concludere. Gli spieghi perché 15 miliardi per aumentare gli stipendi dei nostri sanitari non li trova e trova decine di miliardi per le bombe. *(Applausi)*.

Presidente Meloni, da madre a madre, quello che dico io le scivola, quello che si dice in quest'Aula le scivola, ma il giudizio più spietato su noi donne è quello che danno i nostri figli quando ci chiedono conto delle nostre azioni. Ecco, anche sua figlia crescerà, scoprirà quello che sta accadendo oggi nel mondo *(Commenti)* e le chiederà conto di quello che ha fatto. *(Commenti).*

PRESIDENTE. Senatrice Pirro, era un po' che non si agitava così.

È iscritto a parlare il senatore Borghi Claudio. Ne ha facoltà.

BORGHI Claudio *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, io invece sono molto rassicurato che in queste situazioni e in questo periodo così pericoloso e terribile per il mondo a rappresentarci ci sia questo Governo e ci sia il presidente Meloni e non la triade Conte-Gualtieri-Pirro che ci sarebbe stata nella scorsa legislatura. *(Applausi)*. Non mi sarei sentito più tranquillo, mettiamola così.

Alla vigilia di questo vertice, però, devo mettere quantomeno in guardia su alcune insidie che - secondo me - periodicamente all'interno di quei vertici vengono proposte. Bisogna ricordare cos'è l'ideologia che include buona parte delle ultime iniziative che arrivano dagli uffici di Bruxelles. Ricordate cosa diceva Jean Monnet: l'Europa si forgia nelle crisi. Sono convinto, quindi, che in quei palazzi, a Bruxelles, ci sia qualcuno che, quando ci sono delle crisi, si frega le mani, perché così facendo si riesce ad avere più Europa e quindi più potere per le istituzioni europee e meno potere per i cittadini e per questo Parlamento. Alcuni di questi rischi cerco di delinearli.

Il primo riguarda il debito comune per la difesa, che significa due cose: commissariamento, perché, se si fa debito comune, si deve scegliere quello che dicono loro; ed eurotasse, perché, abbiamo visto cosa succede, in assenza di particolari convenienze di tasso.

Vorrei ricordare che, anche grazie all'azione di questo Governo e del ministro Giorgetti, abbiamo uno spread in questo momento che grosso modo è uguale a quello della Francia e, quindi, grosso modo uguale a quello degli obiettivi dell'Unione europea. A fronte, quindi, di alcun tipo di guadagno dal punto di vista degli interessi, abbiamo soltanto gli svantaggi - da una parte - di non decidere che cosa

spendiamo, di avere un debito tutto sommato privilegiato, e che quindi dovrebbe costare molto di meno, e - dall'altra parte - di dover pagare gli interessi non ai cittadini italiani, ma all'Europa in generale o a grandi fondi o grandi finanziarie internazionali.

L'altro rischio che viene presentato, su cui bisogna stare - secondo me - molto prudenti è il seguente. È sempre bello avere dei grandi ideali (come quello di essere tutti assieme e di essere tutti fratelli nell'Unione europea e così via), ma l'allargamento dell'Unione europea deve essere una questione molto attentamente considerata. Molto semplicemente, i Paesi a cui si allarga l'Unione europea non sono probabilmente come la Svizzera (cosa che invece forse qualche vantaggio dal punto di vista finanziario lo porterebbe). Stiamo parlando di Paesi che, in relazione al modo con cui l'Unione europea valuta i contributi nazionali, sono molto poveri. Ciò significa che ogni Paese in più comporta soldi in più che l'Italia deve dare per partecipare al club. Penso oggettivamente a quando uno parla dell'ingresso nell'Unione europea anche dell'Ucraina. Capisco se vogliamo dirlo al momento come strumento di solidarietà internazionale. Però, dal punto di vista pratico, occorre tener presente che è un Paese enorme e con una povertà ovviamente molto grande. Il risultato dell'ingresso porterà alla distruzione dell'economia in questo momento basata sui trasferimenti dell'Unione europea, e non voglio pensare a cosa potrebbe succedere alla nostra agricoltura o ad altre situazioni, che - lo ripeto - devono essere valutate molto attentamente.

Quanto alle spese militari, noi siamo sempre stati a favore di avere un esercito ben tenuto. Non credo che la Lega sia mai stata contraria a far sì che Carabinieri, Polizia, Esercito e così via avessero la loro qualità migliore. Bisogna però stare attenti, perché ci deve essere una sostenibilità politica: ciò significa che non dobbiamo dare l'impressione e neanche la fattualità che queste spese passino davanti ad altre spese necessarie. Credo che sia un'ottima occasione, in queste situazioni europee, rimettere in discussione il Patto di stabilità e anche la garanzia del debito.

Finisco con un suggerimento. In 4a Commissione si sta parlando di un problema importante, vale a dire la supremazia del diritto italiano rispetto a quello europeo e viceversa. Nell'ultima audizione è stata pronunciata una frase importante: i princìpi fondamentali della nostra Costituzione non dipendono da noi, non possiamo cambiarli; figurarsi se può cambiarli un ente esterno come può essere l'Unione europea o una legge dell'Unione europea. Ecco, fra i princìpi fondamentali c'è che l'Italia ripudia la guerra. Manteniamoci con questo spirito guida, perché è molto importante per tutti. L'Italia ripudia la guerra. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Alfieri. Ne ha facoltà.

ALFIERI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, abbiamo ascoltato ieri con molto interesse l'intervento della Presidente del Consiglio, un intervento non banale e articolato. Certamente noi abbiamo visioni differenti, ma abbiamo riconosciuto l'apertura anche a un confronto con l'opposizione. Non è un caso che la nostra segretaria l'abbia chiamata, in un momento complicato e difficile nello scenario internazionale, a dimostrazione che il Partito Democratico sa quando è il momento dello scontro e quando è il momento di tendere una mano *(Applausi)*, per capire come affrontare insieme le difficoltà.

Lo dico anche sottolineando dei passaggi interessanti che lei, signora Presidente del Consiglio, ha fatto ad esempio sull'Africa, e lì si misura uno dei messaggi più importanti che noi vogliamo dare. Costruire la soggettività europea e non seguire i nazionalismi, Presidente, vuol dire anche combattere quel paradigma che si sta affermando negli scenari internazionali, e cioè "The West versus the Rest".

Noi perdiamo la partita e l'Africa è uno di quei luoghi dove si misura di più. Lei ha parlato dell'investimento nel Sahel: siamo d'accordo, noi dovremmo combattere e probabilmente in prospettiva, dopo la fine della guerra in Ucraina, riprendere con ossessione quell'idea della strategia Sud della NATO. Solo con gli Stati Uniti e con i partner europei non possiamo essere credibili in Africa, sia in termini di sicurezza, ma anche per costruire un Piano Mattei che sia davvero un progetto europeo. Mettiamolo a disposizione. Anzi, io penso - e poi ci arriverò - che dovremmo conteggiare un pezzo di quel Piano Mattei anche in termini di spese per la difesa, perché garantisce la sicurezza globale. È un lavoro che dovremmo fare e mi fa piacere che lo pensi anche lei.

Mettiamolo a disposizione dell'Europa, perché è vero - come ha detto il collega Renzi e io lo condivido - che l'Europa è stata gestita dall'asse franco-tedesco, ma i momenti di avanzamento nel processo di

integrazione europea ci sono stati quando l'Italia è stata protagonista: 1983-1985, quando si negoziò Schengen, l'Italia fu un motore decisivo con il Governo Craxi; quando si arrivò all'euro, fu motore decisivo Ciampi; quando si arrivò all'allargamento, fu motore decisivo l'Italia con Romano Prodi. Io la penso come lei sull'allargamento, presidente Meloni, e non come i suoi alleati della Lega: quello è un elemento che garantirà la stabilizzazione dell'area. *(Applausi)*.

Se noi fossimo meno ossessionati dall'ospitare summit - sono anche giusti, come la conferenza sulla ricostruzione - o dall'ospitare i negoziati tra Iran e Stati Uniti e mettessimo la stessa attenzione nel costruire le alleanze, nello stare nel gruppo di testa, nel non guardare con diffidenza il lavoro che stanno facendo i volenterosi, faremmo un passo in avanti e renderemmo più forte l'Italia, perché è più forte l'Europa. L'Italia deve stare nel gruppo dei fondatori, nel gruppo più avanzato, senza aver paura di scontentare l'alleato americano.

Noi siamo per il sostegno all'Ucraina e vorremmo, come altri Paesi europei, che quello stesso sostegno a fianco delle democrazie liberali e contro chi viola i princìpi e i regolamenti internazionali lo mettessimo, con le stesse parole e con la stessa determinazione, nei confronti di Netanyahu e di quei membri del Governo israeliano che stanno facendo strame del diritto internazionale e hanno prodotto una tragedia senza precedenti a Gaza. *(Applausi)*. Lo dico perché così saremmo più coerenti.

Cosa preoccupa di più di quello che sta succedendo in Iran? Non sono tanto gli attacchi e i contrattacchi telefonati, perché gli Stati sanno come costruire delle linee rosse. Ci preoccupa che la destrutturazione dei cardini delle regole internazionali, la delegittimazione delle istituzioni multilaterali e lo sdoganamento del linguaggio violento impressi da Trump producano minacce asimmetriche. Può darsi che arrivino alla tregua, può darsi che arrivino anche alla pace, ma l'avvelenamento dei pozzi e il clima che si sta creando nella comunità internazionale possono scatenare lupi solitari, cellule dormienti, organizzazioni salafite magari legate non all'Iran, ma addirittura alla parte sunnita, che trovano in uno scenario di caos e di instabilità la possibilità di andare a segno. E noi non vorremmo più ripetere quella fase del terrorismo che abbiamo già vissuto. Per questo Trump va isolato e l'Europa deve avere una propria soggettività.

Questo vale sul versante militare e vale per quanto riguarda i dazi. Quando tutti noi parliamo con gli imprenditori, questi ci dicono: magari ci fosse certezza, mettesse anche un 10 per cento di dazi in più, ma quello che non si possono permettere è la confusione e l'incertezza, perché devono acquistare macchinari, devono fare investimenti, devono decidere di andare all'estero e questo è il danno peggiore. L'Europa unita su questo può fare la sua parte e la dovrebbe fare anche sulla difesa.

Le rivolgo anch'io tre domande molto semplici. Primo: con von der Leyen dobbiamo essere più chiari, perché deve capire che chiamare quel progetto di rafforzamento della sicurezza del nostro continente "rearm" è un grave errore. Noi abbiamo bisogno di una narrazione, di una costruzione e di un coinvolgimento dell'opinione pubblica. È vero che dobbiamo investire di più, se viene meno l'ombrello americano, ma lo dobbiamo fare con gradualità e investimento nella difesa europea. Lei su questo è stata evasiva, Presidente: come ci arriviamo a quel 5 per cento? È maledettamente complicato, sono 80 miliardi, è più di quanto investiamo nell'istruzione, sono due terzi di quanto mettiamo nella sanità. Abbiamo il dovere di dire come ci arriviamo, se il ministro Giorgetti dice che non ricorreremo all'escape clause, altrimenti prendiamo in giro gli italiani. Siamo disposti ad andare dagli americani e a dirgli qualcosa che non gli abbiamo mai detto?

Questo riguarda tutti i partiti, perché in passato noi dicevamo "sì, ci impegniamo per il 2 per cento", poi siamo sempre stati fra l'1,4 e l'1,5 per cento, perché il messaggio sottinteso era "buy American": arrivava Lockheed Martin per la quinta generazione di jet, arrivava General Atomics e ci dava i droni Reaper, poi arriva Musk che ci vuole proporre la propria costellazione.

Siamo disposti a dire che investiamo di più, in maniera corresponsabile, tutte le forze politiche, ma che lo facciamo per le collaborazioni industriali con l'industria della difesa europea? Lo facciamo per l'interoperabilità, lo facciamo per costruire e allargare la base tecnologica e industriale della difesa europea e per dire agli americani che mettiamo qualche soldo in più, se sono però disposti al fatto che compriamo meno da loro? Questa è la sfida che un partito serio, responsabile e con la schiena dritta mette in atto in Europa. *(Applausi)*. È questo che dovremmo fare.

Penso che da questo punto di vista abbiamo il dovere di provare a sfidare anche i nostri alleati e costruire il sogno che era dei padri fondatori. Lei ieri ha citato la Lady di ferro, che è quella che non ha avuto problemi ad attaccare un Paese amico per quattro scogli nel Sud dell'Argentina. Noi invece siamo affezionati a quel cattolico democratico, il più grande statista della storia repubblicana, che prese spunto dallo spirito del Manifesto di Ventotene, non quello distorto, Presidente, ma quello che diceva che i nazionalismi portano alla guerra. Ebbene, De Gasperi diceva che il sogno della difesa europea era quello di mettere insieme gli uomini che si erano combattuti nei cinquant'anni precedenti ed era quello che serviva a costruire…*(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

Solo la fine dei nazionalismi e una patria più ampia possono garantire la pace nel nostro Continente: è il sogno di De Gasperi che dobbiamo portare avanti per una difesa europea, per un'Europa che sia davvero politica. Solo così potremo affrontare le grandi sfide che abbiamo davanti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Speranzon. Ne ha facoltà.

SPERANZON *(FdI)*. Signor Presidente, colleghi senatori, innanzitutto voglio ringraziare il presidente Meloni per lo sforzo e il grandissimo impegno che sta mettendo, perché il dialogo, la diplomazia e la ragionevolezza, che sono poi i tratti distintivi dell'approccio italiano nelle relazioni internazionali, diventino metodo, strumento e strategia *(Applausi),* per la risoluzione dei tanti conflitti che purtroppo insanguinano il nostro tempo. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Senatore Verini, la prego.

SPERANZON *(FdI)*. Voglio anche ringraziare la nostra Presidente del Consiglio perché si è svestita delle vesti di Presidente di un partito, di rappresentante di una coalizione o di una maggioranza. Lei oggi degnamente rappresenta tutti gli italiani, tutta l'Italia e dimostra che l'Italia non è quanto ha affermato nel suo intervento il presidente Renzi, che vedo in Aula in questo momento, ma che troppo spesso è assente quando i colleghi intervengono. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Non mi pare che ci sia motivo di contestazione. Prego, prosegua.

SPERANZON *(FdI)*. Egli si è distinto da altri interventi dell'opposizione, che vanno apprezzati proprio per la loro capacità di differenziarsi rispetto a quelli di altre forze politiche che evidentemente non perseguono l'interesse della nostra Nazione, del nostro popolo e anche dell'Europa che dicono di difendere, ma difendono esclusivamente le bandiere di partito che poi portano nelle piazze.

Allora, quando si dice che l'Italia non conta nulla o che è addirittura isolata, viene da chiedersi da chi, da cosa, quando e dove. Alcuni vedono l'Italia isolata. Noi riteniamo che oggi l'Italia non solo non sia isolata, ma sia influente, presente e rispettata. Oggi l'Italia è una Nazione importante, perché ha consapevolezza di rappresentare una Nazione importante, perché c'è anche un Presidente del Consiglio consapevole del ruolo che gli è dato di rappresentare una Nazione importante.

Sull'Iran, il Governo non ha dato fiato alle trombe, non ha fatto flatus vocis: ha agito tempestivamente per mettere in sicurezza i nostri connazionali, per ricollocare temporaneamente la nostra ambasciata in Oman, per proteggere gli asset strategici. Abbiamo avviato una gestione diplomatica, nelle relazioni con la NATO, con l'Unione europea e con tutti gli attori regionali.

Nel suo intervento, il presidente Meloni ha detto quello che purtroppo molti fingono di non sapere, di non vedere o fingono non esista, ossia che c'è una minaccia enorme per l'Europa, per l'Italia, per l'Occidente, per la sicurezza europea e per l'esistenza dello Stato di Israele, che è rappresentata dall'arma nucleare che l'Iran sta cercando di realizzare. Di fronte a una situazione del genere, chi tace è complice. Ho apprezzato l'intervento del senatore Delrio, che ha sottolineato questo aspetto: non si può balbettare, non si può indietreggiare rispetto a un pericolo che è reale. E non si può nemmeno confondere chi rappresenta una minaccia da chi si arma per difendersi da quella minaccia.

Siamo tutti consapevoli che stiamo vivendo un momento drammatico della storia dell'umanità, forse il più difficile dalla fine della Guerra fredda. Siamo anche consapevoli, però, che, quando si parla di Iran, stiamo parlando non solo di minacce nucleari, ma anche di un regime che oggi, nel 2025, esegue i due terzi delle esecuzioni capitali che vengono commesse nell'intero pianeta. Delle volte ci viene da chiedere, anche ai tanti che manifestano nelle nostre piazze con le bandiere della pace, chiedendo pace, giustizia e libertà, di ricordare anche il dramma delle tante donne, dei tanti cittadini iraniani che si vedono sottratta la possibilità di vivere in un Paese libero e democratico.

Mentre questo Governo agiva, evacuava civili, proteggeva i nostri militari, salvava le vite umane e - come nel caso del piccolo Adam e di sua madre, sopravvissuti a Gaza - cercava di aiutare concretamente la popolazione che vive in condizioni inaccettabili nella Striscia di Gaza, cosa succedeva dall'altra parte dell'Emiciclo, in alcuni casi? Invece di ragionare su come costruire, assieme a questo Governo e assieme anche a questa maggioranza, una voce condivisa, che permettesse di collocare l'Italia dalla parte giusta della storia, qualcuno si limitava a twittare, a organizzare convegni, a organizzare magari qualche grande manifestazione nella quale c'erano tante bandiere della Palestina - quella manifestazione era organizzata per ricordare il dramma palestinese - e poi sfruttava quel contesto, nel giorno nel silenzio elettorale, per lanciare - come ha fatto il presidente Conte - uno slogan, un invito ad andare a votare, sorridendo, per il referendum, e dimostrando l'ipocrisia di certe scelte. *(Applausi)*.

In merito a quanto abbiamo sentito poco fa, da parte del rappresentante dei 5 Stelle, devo dire che si fingono pacifisti oggi, stracciandosi le vesti per le spese militari, ma poi fanno interventi veramente disarmanti rispetto all'ipocrisia che rappresentano, perché quando erano al Governo hanno votato ogni singolo investimento pluriennale sulla difesa, hanno moltiplicato la spesa per i missili … *(Proteste).*

PRESIDENTE. La prego di non interrompere. Prosegua.

SPERANZON *(FdI)*. Hanno moltiplicato la spesa per i missili, i caccia, i droni. Avete moltiplicato la spesa per i carri armati. *(Applausi)*.

Allora quali pacifisti?

PRESIDENTE. Si avvii a concludere.

SPERANZON *(FdI)*. O sono smemorati o sono ipocriti, oppure soffrono di personalità multiple, passando da "uno vale uno" a "uno vale l'altro" a "Uno, nessuno e centomila" *(Applausi).* Questi sono i colleghi 5 Stelle. *(Richiami del Presidente).*

Concludo, allora.

PRESIDENTE. Grazie. *(Commenti).* Vale per tutti, colleghi. *(Reiterati commenti).*

La richiamo all'ordine, collega. Faccia fare la conta dei tempi al Presidente: ho concesso a tutti dei secondi in più. Vuole che non li conceda all'ultimo intervento?

Concluda, senatore Speranzon.

SPERANZON *(FdI)*. Concludo davvero, signor Presidente, sottolineando che oggi abbiamo un'Italia rappresentata da Giorgia Meloni che non solo non è isolata, ma guida. Non è debole, ma è ascoltata. Non è subalterna, ma è protagonista.

Come ha ricordato il presidente Meloni - e concludo davvero - senza difesa non c'è sicurezza, senza sicurezza non c'è libertà e senza libertà non c'è né benessere, né... *(Il microfono si disattiva automaticamente. Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

Avverto che sono state presentate le proposte di risoluzione n. 1, dai senatori Terzi di Sant'Agata, Rosso, Biancofiore, Garavaglia e da altri senatori, n. 2, dal senatore Boccia e da altri senatori, n. 3, dal senatore Patuanelli e da altri senatori, n. 4, dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, n. 5, dalla senatrice Paita e da altri senatori, e n. 6, dai senatori Calenda e Lombardo, i cui testi sono in distribuzione.

Avverto che è in corso la diretta televisiva con la RAI.

Ha facoltà di intervenire il presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Meloni.

MELONI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, ringraziando i colleghi che sono intervenuti, spero di essere abbastanza breve nel cercare di offrire qualche risposta, come già ho fatto ieri. Non risponderò però alle provocazioni e non risponderò ad alcune falsità che ho sentito. Sapete che sono una persona che non si è mai sottratta al dibattito politico, anche aspro. Continuo a ritenere che, come abbiamo avuto molto tempo, ne avremo ancora molto per i toni da campagna elettorale, ma sono anche convinta che non sia questo il tempo. *(Applausi)*.

Penso che in questo momento ci sia bisogno di provare a ragionare il più possibile insieme e voglio ringraziare alcuni interventi dell'opposizione, perché andavano esattamente in questa direzione, anche

quando non siamo d'accordo. Chiaramente lo scenario è estremamente complesso e, quindi, mi perdonerete se mi concentrerò sulle questioni che in questo momento considero davvero importanti, partendo chiaramente da un aggiornamento che devo a quest'Assemblea.

Dalla mia relazione di ieri - come avete visto - lo scenario continua a cambiare. Come sapete, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva annunciato una tregua bilaterale tra Israele e Iran, che chiaramente tutti quanti abbiamo colto con favore e ottimismo, ritenendo che potesse essere il preludio alla fine delle ostilità. Avveniva questo annuncio di una tregua all'indomani di quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, quando l'Iran aveva lanciato un attacco in risposta al bombardamento americano contro i siti nucleari iraniani e i pasdaran avevano lanciato una combinazione di missili a corto e medio raggio, probabilmente 14, contro la base statunitense in Qatar, che ospita il comando avanzato della regione, il Central Command, quindi il comando unificato degli Stati Uniti, responsabile per il Medio Oriente. Si tratta chiaramente di un obiettivo di grande rilevanza, ma la dinamica degli eventi - come avete visto - ha da subito lasciato pensare che si trattasse di un attacco più simbolico, fatto con la reale volontà di arrecare danni. Gli Stati Uniti e il Qatar erano stati preavvertiti dall'Iran dell'attacco e la base era pertanto stata per larga parte evacuata.

Gli assetti aerei erano stati spostati.

I missili sarebbero stati tutti intercettati, salvo uno che è caduto in una zona non abitata, non ci sono stati danni a cose e persone. Come avete visto, la cosa aveva addirittura spinto il presidente Donald Trump a ringraziare l'Iran per il comportamento tenuto. Chiaramente, per quanto attiene ai nostri connazionali, appena ricevuta questa notizia il ministro Tajani, che desidero ringraziare per queste giornate particolarmente complesse, ha convocato una videoconferenza all'unità di crisi della Farnesina con gli ambasciatori dell'area per avere un primo aggiornamento della situazione: non risultano italiani coinvolti, né tra i civili, né tra i nostri militari presenti in Qatar. Le nostre ambasciate sono in costante contatto con i connazionali per rassicurare e dare informazioni pratiche in merito al contesto, anche alla riapertura dei voli per l'Italia. Da oggi le ambasciate organizzeranno incontri mirati con gli italiani residenti nei Paesi del Golfo, in raccordo con l'unità di crisi, per assicurare il massimo coordinamento.

Lo scenario di questa mattina andava esattamente nella direzione che auspicavamo e per la quale stiamo lavorando. Ora la situazione si è nuovamente complicata: da parte iraniana è stata violata la tregua, alla quale Israele potrebbe rispondere con una risposta che si spera e dovrebbe essere commisurata e simmetrica. Bisogna, tuttavia, anche registrare che l'Iran, dopo la violazione della tregua, ha confermato la volontà di mantenerla e questo potrebbe leggersi anche come una divisione all'interno dello scenario iraniano, della quale ovviamente dobbiamo tenere conto.

Registro anche che c'è invece da parte degli Houthi una dichiarazione che va nel senso di dire: non siamo disposti a fermare gli attacchi contro Israele fin quando non ci sarà un cessate il fuoco a Gaza. La situazione è pertanto ancora molto complessa, ma il nostro Ministro degli affari esteri, che avete visto uscire in più di un'occasione, come del resto la sottoscritta, è in contatto con tutti gli attori importanti. E siamo ancora fiduciosi del fatto che si possa andare avanti con una tregua, che dalla tregua si possa tornare a quelle negoziazioni per le quali l'Italia ha lavorato fin dall'inizio, come sapete anche ospitandone alcuni round. E questo è il messaggio che stiamo passando a tutti i nostri omologhi.

Dopodiché, sulla base di quello che accadrà e se dovesse configurarsi uno scenario di inizio di negoziazioni per una pace definitiva, penso che si confermerebbe ancora di più lo scenario che cercavo di raccontare ieri di un Medio Oriente che comunque si presenta oggi molto diverso da quello del passato. C'è - come dicevo - una nuova leadership in Siria che, dal nostro punto di vista, va misurata sui fatti. Credo che la rimozione delle sanzioni da parte dell'Unione europea sia un'occasione che tutti devono saper cogliere. Abbiamo in Libano Hezbollah fortemente indebolita, fortemente ridimensionata. C'è una nuova leadership che dobbiamo sostenere con forza. Se l'Iran ora accettasse di rinunciare al suo programma nucleare a fini militari, libererebbe l'intera regione da quella che rappresenta una palese minaccia non solamente per Israele. A questo punto mancherebbe solo il grande obiettivo sul quale l'Italia si è concentrata in queste settimane, che è il cessate il fuoco a Gaza e un percorso serio verso la soluzione dei due popoli in due Stati. Ho detto ampiamente che l'Italia ha

lavorato e sta lavorando molto a questo obiettivo, come si è visto anche dal comunicato dei leader del G7, che faceva riferimento con tutti gli attori coinvolti, quindi non scontato, a un cessate il fuoco a Gaza su proposta italiana.

All'indomani di un cessate il fuoco a Gaza, come ho già detto, la proposta italiana è che si debbano coinvolgere il più possibile gli attori arabi della regione. Noi crediamo che per la ricostruzione di Gaza e per arrivare alla soluzione dei due popoli e due Stati si debba il più possibile partire dal piano di ricostruzione presentato dai Paesi arabi. Questa è attualmente la situazione. Vedremo nelle prossime ore quale sarà l'evoluzione.

Detto ciò, ho ascoltato molte cose interessanti. In questo intervento cercherò di dare qualche risposta. Ho sentito, da parte del senatore Delrio, un ragionamento interessante. Il senatore Delrio richiamava un intervento del presidente Mattarella su come l'indebolimento del multilateralismo, il riarmo, le guerre commerciali posero le basi per la Seconda Guerra Mondiale. Chiaramente, sappiamo che è così. Però, rispetto allo sviluppo dell'intervento e rispetto a quello che ho sentito anche in altri interventi in questi due giorni, io penso che sia una semplificazione sostenere che è tutta colpa del nazionalismo.

Io penso che le cose non stiano esattamente così. Sul commercio, per anni ci è stato raccontato che il libero commercio senza regole avrebbe risolto tutti i nostri problemi. Ci è stato raccontato che il libero commercio senza regole avrebbe distribuito la ricchezza, avrebbe democratizzato le Nazioni meno democratiche, che le avrebbe avvicinate al nostro modello e che questo, alla fine, avrebbe rafforzato tutti. Le cose non sono andate così. Le cose sono andate molto diversamente. La ricchezza non si è distribuita, ma si è concentrata, e i sistemi meno democratici dei nostri, grazie a quel libero commercio senza regole, hanno guadagnato campo nel mondo. *(Applausi)*. E noi, che per approfittare di quel libero commercio senza regole abbiamo allungato le nostre catene di approvvigionamento, non controlliamo più niente. Quindi, noi ci siamo indeboliti, le democrazie si sono indebolite, i regimi si sono rafforzati, senza peraltro fare passi avanti verso sistemi più democratici.

Io penso che oggi dobbiamo fare i conti con questi errori che sono stati fatti. Oggi, infatti, chi chiede che il libero commercio sia anche equo, non sta chiedendo qualcosa basato su nazionalismo, ma sta cercando di creare un equilibrio e di difendere quel sistema di valori, quel sistema di tutele e quel sistema di garanzie che le democrazie hanno costruito e che devono difendere. *(Applausi)*.

È ovvio, infatti, che se tu competi senza regole con qualcuno che non adotta lo stesso sistema, quel qualcuno sarà avvantaggiato e alla fine tu sarai costretto: o a rinunciare a quel sistema di garanzie che hai o a impoverirti. Quindi, forse è una semplificazione dire che il nazionalismo è alla base di queste valutazioni.

Così come io non credo che sia il nazionalismo che vuole indebolire l'Europa, senatore Delrio, perché io penso che l'Europa si sia indebolita abbastanza da sola e che si sia indebolita grazie a quelli che pensavano che l'Europa dovesse essere un super Stato burocratico che controllava qualsiasi cosa e limitava la possibilità degli Stati nazionali di esprimersi. E questo ha allontanato, non ha avvicinato, i cittadini al sistema europeo. *(Applausi)*.

Io credo nel multilateralismo, ma il multilateralismo, se vuole tornare a contare, deve anche fare i conti con i suoi errori. L'ho detto anche ieri e lo abbiamo detto tante volte: il principio della sussidiarietà è un principio che può rafforzare l'Europa, nel senso che facciamo insieme quello su cui da soli non competiamo e facciamo da soli quello su cui possiamo dare risposte migliori, secondo proprio il principio della sussidiarietà, ai nostri cittadini. Questo rafforza le istituzioni europee, non il tentativo di dare l'impressione ai cittadini che li vogliamo limitare e soffocare; i cittadini e le imprese.

Insomma, sono dibattiti che abbiamo fatto mille volte. Quindi, anche lì, forse il tema non è il nazionalismo, perché queste non sono state scelte fatte dai nazionalismi.

Sono state, invece, scelte fatte da chi fino ad oggi ha governato l'Europa. Esattamente come sulle Nazioni Unite, che pure sono un problema. Penso che vi sia anche il tema dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che non è stata capace di riformarsi in questi anni e lo sappiamo, perché su questo tema la posizione italiana è concorde. È un problema che chiaramente indebolisce il sistema. Noi abbiamo una situazione totalmente cristallizzata all'atto della fine della Seconda guerra mondiale, che non tiene minimamente in considerazione il cambiamento degli scenari che stiamo vivendo e che mortifica un

pezzo fondamentale di mondo. Anche questo indebolisce il multilateralismo e se non abbiamo il coraggio - su questo sappiamo che siamo d'accordo, perché la posizione italiana è sempre rimasta la stessa - di partire da questo, cioè dagli errori che sono stati fatti e che hanno finito per indebolire il sistema del multilateralismo, le nostre regole e il diritto internazionale, non arriveremo mai a una soluzione. Ritengo, quindi, che il tema del nazionalismo sia una semplificazione da questo punto di vista.

Sul tema del riarmo, si diceva che il riarmo è stato alla base dell'inizio della guerra. Su questo, la penso come gli antichi romani: *si vis pacem, para bellum.* Quando ci si dota di una difesa, non lo si fa perché si vuole attaccare qualcuno. Noi sappiamo che la pace è deterrenza e lo condividiamo, anzi, piuttosto se si hanno dei sistemi di sicurezza e di difesa solidi, si possono più facilmente evitare dei conflitti. È quello che in qualche maniera dicevo ieri circa la responsabilità che questo Governo si assume nel ritenere che sia arrivato il tempo che ci occupiamo adeguatamente della nostra difesa e della nostra sicurezza. *(Applausi)*. Come dicevo ieri, citando Margaret Thatcher, non è che i nostri valori si difenderanno da soli, non si difendono perché sono buoni: certo che sono buoni, certo che le nostre sono delle cause giuste, ma non si difendono perché sono delle cause giuste, si difendono se abbiamo una difesa adeguata e quella difesa, secondo me, è anche condizione essenziale per garantire e costruire la pace.

Sulla difesa europea, senatore Delrio, lei diceva che serve una difesa europea e non le difese dei singoli Stati, solo che il sistema di difesa occidentale è basato sulla NATO, e nella NATO non esiste un esercito; ci sono eserciti nazionali che cooperano tra di loro e penso che anche su questo ci dobbiamo chiarire, perché certamente voglio che esista una colonna europea della NATO, ma penso che sarebbe un errore pensare di costruire una difesa europea parallela a quella del sistema NATO, perchè sarebbe una inutile duplicazione *(Applausi)*. Ma il sistema NATO è fondato sugli eserciti e sulla difesa nazionali e sulla capacità di cooperare. Poi certamente bisogna saper cooperare molto di più a livello europeo e su questo sono invece d'accordo con lei.

Sulle diverse polemiche che ho sentito sull'Italia che conta e non conta, posso dire che vivo una realtà molto diversa. Mi pare che ci sia una differenza abbastanza abissale tra la realtà che io percepisco all'estero, la realtà che gli italiani che lavorano all'estero percepiscono, la realtà che si legge sulla stampa internazionale e quello che l'opposizione dice in questo Parlamento circa il ruolo che l'Italia avrebbe o meno. *(Applausi)*. Forse la differenza, in fondo, è data dal fatto che io non considero la politica estera fatta di *photo opportunity*, tant'è che le cose che faccio sono molte di più di quelle che spesso condivido con gli altri, nel senso che condivido pubblicamente, perché ho sempre pensato che nel tentativo disperato di farsi vedere si rischino molti errori e conosco la responsabilità che ho sulle spalle. In ogni caso, non penso alla fine di poter giudicare io se conto qualcosa e non penso che lo possa giudicare nessuno di noi. Gli unici veramente titolati a giudicare se oggi l'Italia conti più o meno del passato sono gli italiani e quando arriverà il momento ci diranno che cosa ne pensano. *(Applausi)*.

Quanto al tema delle spese della difesa e dell'aumento al 5 per cento è un tema ripreso in vari interventi. Penso che l'impegno che i trentadue membri della NATO si apprestano ad assumere sia un impegno ovviamente carico di responsabilità, anche alla luce di un contesto molto preoccupante e molto incerto come quello che stiamo vedendo in questi giorni e del quale stiamo parlando in quest'Aula. Chiaramente - rispondo a qualche intervento che ho sentito - proprio perché sappiamo bene che questa esigenza deve inserirsi in maniera sostenibile con tutte le altre priorità del Governo, nelle ultime settimane ci siamo impegnati a rendere il percorso verso un aumento delle spese per la difesa e per la sicurezza sostenibile, flessibile, credibile. Oggi ritengo che abbiamo raggiunto questo risultato: l'aumento previsto è in dieci anni ed è legato in maniera coerente ai nuovi obiettivi capacitivi che l'Alleanza si è data per far fronte alle minacce; non impone alle Nazioni percorsi obbligati; prevede una revisione nel 2029 per aggiustarlo ovviamente anche sulla base delle necessità del futuro.

Qui varrebbe la pena - lo farò veramente molto brevemente - fare un altro genere di riflessione. Il tema non è solamente quanto investiamo, ma su che cosa investiamo: lì sì va fatta una riflessione, perché anche gli scenari della difesa stanno totalmente cambiando. In Ucraina i maggiori risultati ottenuti dagli ucraini sono stati raggiunti con dei droni che costano 20.000 euro, più o meno. Ci sono Nazioni

che stanno lavorando sui robot e andiamo verso un tempo nel quale i dati rischiano di essere più pericolosi dei proiettili. Forse bisogna anche fare una riflessione seria su quale sia la difesa del futuro prima di rischiare di fare degli investimenti che sono legati a un'idea totalmente superata della difesa. Questa è un'altra delle valutazioni che stiamo cercando di condividere con i nostri alleati. *(Applausi)*.

Torno sul fatto che non si parla, negli accordi dei quali stiamo discutendo, solo di spese militari. Voglio essere molto chiara su questo: si parla, anche su spinta italiana, di spese per la sicurezza, che sono più ampie e che, come ho già detto, significano difesa dei confini, lotta ai trafficanti, lotta al terrorismo, minacce ibride, minacce cyber, infrastrutture critiche, resilienza, protezione civile, mobilità militare, ma anche innovazione e sviluppo tecnologico. Accolgo, senatore Alfieri, la sua sollecitazione e la sua proposta sugli investimenti relativi al Piano Mattei. Certo, noi stiamo portando da tempo anche le riflessioni che ha fatto il Ministro della difesa qualche giorno fa, ossia la necessità che la NATO colga un mondo che sta cambiando e che sia in grado anche di allargare il suo orizzonte. Particolarmente ci interessa la dimensione Sud, il fianco Sud dell'Alleanza, che è quello sul quale l'Italia è maggiormente coinvolta e che è la ragione per la quale abbiamo detto anche che quando si parla di spese di difesa e spese di sicurezza devono essere anche gli Stati membri a definire cosa considerano sicurezza dei propri cittadini. È ovvio infatti che tra l'Italia e un Paese baltico lo scenario di cosa sia sicurezza cambia completamente. Ci si deve affidare alla competenza degli Stati nazionali. Voi sapete - l'ho detto nella relazione di ieri - che sono preoccupata da quello che accade nel Mediterraneo; sono preoccupata da quello che accade in Libia, dove, dopo gli sviluppi della Siria, la Russia sta progressivamente spostando la sua influenza, perché è alla ricerca di uno Stato nel quale stabilire la sua proiezione dal punto di vista navale nel Mediterraneo. Ne deve o non ne deve tenere conto l'Alleanza atlantica? Quindi certo che il lavoro che noi facciamo con i Paesi africani e con il Piano Mattei è anche un lavoro rivolto a difendere e a garantire la sicurezza dell'Italia, ma anche di tutta l'Alleanza atlantica. Quindi accolgo la sua proposta e intendo lavorarci.

Sempre il senatore Alfieri chiedeva se siamo disposti a dire agli americani che compriamo meno da loro.

Guardi, io sono convinta che, nel momento in cui noi spendiamo maggiori risorse sulla difesa, quelle risorse debbano andare prioritariamente - le dico di più - ad aziende italiane. Dopodiché chiaramente ci sono dei casi, come MBDA, nei quali abbiamo delle aziende che coinvolgono diversi Paesi europei. Ma la vera domanda e il vero problema che abbiamo - anche qui, cerchiamo di essere onesti - è: quanto riescono a produrre le aziende italiane ed europee? Questa è una delle altre materie sulle quali ci stiamo confrontando e ci dobbiamo confrontare. Chiaramente, venendo da una situazione nella quale la difesa non è stata esattamente la priorità europea, oggi abbiamo un problema in questo senso. Quindi, io sono perché le spese siano prioritariamente destinate ad aziende italiane, anche esclusivamente, se abbiamo aziende che siano in grado di produrre. Quando non è possibile, si lavora con gli alleati. Non sono in ogni caso per chiudere, come alcuni - che lo fanno per interesse nazionale, perché sono avvantaggiati - hanno proposto in questi mesi. Credo che, proprio perché parliamo di Alleanza atlantica, si debba avere la capacità, quando non siamo autosufficienti, di lavorare con gli altri.

Sono d'accordo sul fatto che "Rearm EU" non fosse un nome adatto (l'ho detto prima di tutti). Ci è stato risposto che era una questione semantica, ma - come ho appena detto - per noi non è una questione semantica, ma è proprio legato all'idea che abbiamo di difesa e di sicurezza. Però le devo dire, senatore Alfieri, che non sono d'accordo quando, in buona sostanza, si dice che il caos deriva dall'amministrazione Trump. L'invasione russa dell'Ucraina è del 2022: non c'era Trump. Il 7 ottobre è del 2023: non c'era Trump. Se volessimo andare indietro, potremmo tornare alla Libia, alla Serbia e a molti altri scenari. Anche queste mi sembrano delle semplificazioni. *(Applausi. Commenti)*.

PRESIDENTE. Senatore Scalfarotto, la richiamo all'ordine.

MELONI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Vero è che la situazione è una situazione di crescente caos, questo sicuramente, ma non è un caos che inizia oggi.

Dopodiché, colleghi del MoVimento 5 Stelle, senatrice Pirro, voglio dirle che ha ragione: io vorrei tanto essere Giuseppe Conte, invece sono Giorgia Meloni, nella vita non si può sempre essere

fortunati. *(Applausi)*.

Devo dare due risposte velocemente e mi taccio. Il trasferimento in Italia dei palestinesi che sono stati curati qui è stata un'iniziativa del Governo, segnatamente del Ministero degli affari esteri e del Ministero della difesa. Siamo andati a prenderli e penso che dobbiamo essere fieri del lavoro che abbiamo fatto. *(Applausi)*.

Sulle spese per la difesa, il presidente Conte ha detto ieri che lui non ha sottoscritto l'impegno del 2 per cento ed è stato ripetuto anche in quest'Aula. Una firma è una firma, signori, e quella firma è stata messa. *(Applausi)*. Io sono d'accordo con quell'impegno che il presidente Conte aveva assunto; ero all'opposizione, a quel tempo, e non troverete polemiche da parte della sottoscritta su questo. Sono sempre stata convinta che noi avessimo la necessità di rafforzare la nostra difesa. Sapete qual è la cosa che non mi torna? L'ho già detto ieri e lo ripeto volentieri: non mi torna che gli stessi che dicono che non dobbiamo aumentare le spese per la difesa poi parlano anche di subalternità agli americani. Signori, le due cose non stanno insieme. L'Europa occidentale è stata subalterna agli americani e lo è stata perché abbiamo chiesto agli americani di occuparsi della nostra sicurezza. *(Applausi)*. Poiché io non voglio essere subalterna a nessuno, credo che noi dobbiamo occuparci della nostra sicurezza, perché la tua sicurezza è la tua sovranità, la tua difesa è la capacità di difendere i tuoi interessi nazionali; e, quando lo fai, lo devi fare seriamente. Sì, il presidente Conte ha sottoscritto questo impegno, dopodiché ha ritenuto: io lo sottoscrivo, ma non lo rispetto. Questo non è il mio modo di fare e penso che sia ciò che per lungo tempo ha fatto percepire l'Italia come una Nazione non affidabile. Io voglio che l'Italia oggi sia una Nazione affidabile. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Francavilla Cerchiara» di Francavilla Marittima, in provincia di Cosenza, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri (ore 11,50)

PRESIDENTE. Invito il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, onorevole Foti, a esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate.

FOTI, *ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole alla proposta di risoluzione n. 1.

Sulle proposte di risoluzione nn. 2, 3, 4 e 5 esprimo parere contrario sia sulle premesse che sugli impegni.

Esprimo parere favorevole alla proposta di risoluzione n. 6, previa espunzione delle premesse e degli impegni nn. 2, 3, 7, 10, 11 e 12; riformulazione dell'impegno n. 1, sostituendo le parole «a consolidare» con le seguenti «a sostenere iniziative dirette a consolidare»; riformulazione dell'impegno n. 4, con la soppressione delle parole «con ogni mezzo»; riformulazione dell'impegno n. 6, con la soppressione delle parole «a fronte del disimpegno statunitense»; riformulazione dell'impegno n. 9, con la soppressione delle parole da «attraverso il riconoscimento» fino alla fine del periodo.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.

CALENDA *(Misto-Az-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALENDA *(Misto-Az-RE)*. Signor Presidente, sono francamente abbastanza contento di questo dibattito e devo anche dire che condivido in larga parte quanto espresso oggi dal Governo italiano.

Ritengo cioè che siamo in un momento della storia in cui il discrimine fondamentale è se nasce l'Europa politica attraverso l'Europa della difesa, che è un discrimine - l'ho sentito citare prima - tracciato da De Gasperi, a cui era chiarissimo l'impegno morale. Tra l'altro fu una delle ultime telefonate che fece prima di morire per chiedere se si riusciva - e non si riuscì, come sappiamo - a chiudere la Comunità europea di difesa, ma De Gasperi fu contrastato e contestato anche per l'impegno della NATO. Tuttavia, a chi ha citato De Gasperi voglio dire che De Gasperi non avrebbe mai accettato un'alleanza con chi scrive in una mozione le cose che il MoVimento 5 Stelle ha scritto nella sua mozione, come abbandonare l'Ucraina e riprendere i rapporti di gas con la Russia, perché quello

era il discrimine per De Gasperi e su quello non si è mai mosso.

Oggi la principale minaccia geostrategica all'esistenza dell'Europa è la Russia e contemporaneamente voglio dire alla Presidente del Consiglio che, avendo condiviso buona parte della sua relazione, in particolare il punto finale sulla dipendenza o indipendenza dagli americani, non possiamo non riconoscere il secondo fattore di novità straordinaria.

Mi riferisco alla presenza, per la prima volta, di un Presidente degli Stati Uniti che non riconosce nell'Europa (non nell'Italia) un alleato strategico, che non perde occasione per trattarlo in un modo subalterno.

Signora Presidente del Consiglio, io ho sentito oggi l'espressione: l'Italia conta o non conta; ma io, come europeo, mi sono vergognato del modo in cui i Presidenti del Consiglio europeo sono stati trattati all'ultimo G7 dal presidente Donald Trump. Mi sono vergognato! Non c'è, nella memoria, un Presidente che arrivi e dica: qui ci dovrebbe stare la Russia, mentre noi, come europei, siamo impegnati a difendere l'Ucraina dalla Russia e dagli attacchi ibridi della Russia. Non c'è, a memoria, un Presidente americano che se ne riparte prima, poi insulta il Presidente francese, poi prende il Primo Ministro inglese e gli dice che lo protegge perché è amico suo. Ma quale sarebbe stata la reazione di De Gaulle davanti a una cosa del genere, di Churchill, di De Gasperi? Perché la dignità, in politica estera, non è un accessorio, ma è un fatto fondamentale, costitutivo.

Io non sono preoccupato del ruolo dell'Italia, io sono preoccupato del ruolo dell'Europa oggi. È la grande frattura a cui stiamo assistendo; siamo soli perché Donald Trump, in mezzo ai suoi giganteschi conflitti di interesse, preferisce la relazione con Putin rispetto alla relazione con gli europei; perché i MAGA americani vogliono la dissoluzione dell'Europa, aiutando quei partiti che, all'interno dei Paesi europei, sono contro la costruzione di un esercito comune e a favore di Putin. Sono i partiti - tanto per essere chiari - con cui è alleata alla Lega, che fa parte di questo Governo.

Il problema è la dissoluzione dell'Europa ad opera di due fattori: Vladimir Putin, da un lato, e Donald Trump, dall'altro. Mi rendo conto, Presidente, che lei non lo può dire nei termini in cui lo dico io e io non lo potrei dire se fossi là. Tuttavia questo tema è fondamentale ed è per questo che noi dobbiamo arrivare ad avere una difesa indipendente, attraverso l'istituzionalizzazione di un pilastro europeo della NATO e dei volenterosi. Lo dobbiamo fare coordinandoci costantemente con gli altri grandi Paesi, perché, cara Presidente del Consiglio, il Medio Oriente, dal rapporto tra Trump e Netanyahu, verrà destabilizzato.

Mi faccia chiudere dicendo una cosa. Noi saremo qui a votare a favore dell'aumento delle spese per la difesa e andremo a difenderlo nel Paese, spiegandone le esigenze. Ma il bipolarismo non reggerà a questa prova, perché all'interno dei due schieramenti esistono partiti populisti, proputiniani, che al momento decisivo faranno mancare il loro appoggio.

Quello che è importante è che i grandi partiti delle grandi famiglie europee (popolari, socialisti, riformisti, persino conservatori, se lei mi cita la Thatcher) siano granitici su questo. Oggi noi siamo a presidio dell'indipendenza dell'Europa e lo facciamo facendo diventare forte l'Europa di fronte alle minacce esterne e alle minacce interne, che sono il sovranismo populista di Orbàn, il sovranismo populista della AFD, il sovranismo populista che vuole distruggere l'Europa. Questa è la sua scelta.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

CALENDA *(Misto-Az-RE)*. Sarà lei a difendere la democrazia liberale? Perché di questo si tratta e questo è il discrimine. *(Applausi)*.

SPAGNOLLI *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Signor Presidente, la ringrazio. Devo riconoscere, presidente Meloni, che è molto difficile dire di non essere d'accordo con lei e con quello che lei ha detto in quest'Aula e ieri alla Camera. Devo anche dire che sono sostanzialmente d'accordo con quello che ha detto il senatore Calenda che mi ha preceduto.

Quanto accaduto negli ultimi giorni, prima con l'attacco di Israele e poi con l'intervento diretto degli Stati Uniti, ha generato una situazione molto instabile, segnata da incognite gravi per la sicurezza del Medio Oriente, dell'Europa e dell'intero ordine mondiale. In questo momento non sappiamo se davvero

siamo davanti a una fine delle ostilità o se, come io temo, è solo una pagina di una vicenda che scriverà ancora numerosi capitoli. Però sappiamo che l'Italia ha una lunga e riconosciuta tradizione di amicizia e dialogo coi Paesi arabi.

Per la nostra collocazione geografica, siamo stati e vorremmo continuare ad essere uno spazio di mediazione tra Occidente e Oriente. Aldo Moro diceva che la politica estera italiana dev'essere un terreno di incontro tra popoli e culture, un impegno perseguito fino all'estremo per trovare punti d'intesa anche tra le posizioni più distanti. Le nostre ambasciate, signor Presidente, vanno tenute aperte ad ogni costo, perché costituiscono il segnale inequivocabile dell'impegno diplomatico dell'Italia per favorire il dialogo finalizzato alla pace, oltre ovviamente ad occuparsi dei nostri connazionali nei teatri di guerra.

Proprio per questo tradizionale ruolo di mediatrice dell'Italia, signor Presidente, il suo Governo, a mio avviso, avrebbe dovuto dire più chiaramente che non condivide l'escalation militare e l'intervento degli Stati Uniti: mediare non significa astenersi da ogni giudizio; significa farsi carico di una prospettiva in accordo col diritto internazionale, che vede il ricorso alla forza solo come l'ultima delle possibilità. Ricordo che l'Italia fu protagonista nei colloqui sul nucleare con l'allora Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini; qualche giorno fa, invece, non eravamo neppure al tavolo di Ginevra e quest'assenza dice qualcosa.

Attenzione, nessuno sottovaluta la minaccia rappresentata dal nucleare iraniano e nessuno ha mai messo in discussione il diritto di Israele a difendersi dopo i feroci attentati del 7 ottobre, ma tutto questo deve e dovrebbe avvenire nel rispetto del diritto internazionale, anche a costo di apparire tragicamente fuori moda, perché la vera tragedia sarebbe accettare la guerra di potenza come nuova normalità geopolitica.

Questi ultimi dieci giorni, inseriti nel più ampio contesto della guerra globale in corso, rappresentano purtroppo un salto di qualità in negativo, con costi e rischi sul piano umano, politico e strategico che vanno detti con chiarezza, anche per ribadire le responsabilità di chi ne è causa, come Netanyahu e Trump, oltre all'Iran e ai suoi sodali Hamas, Hezbollah, Houti eccetera.

Le prime vittime di questa nuova situazione sono le opposizioni iraniane, dovremmo ormai averlo imparato: il superamento dei regimi autocratici che deliberatamente non rispettano i diritti umani non si ottiene con i bombardamenti, non arriva sulle ali dei caccia e non fiorisce sotto le macerie; le opposizioni al regime iraniano sono frammentate, deboli e prive della struttura necessaria per promuovere un cambiamento di governo credibile. È del tutto prevedibile che, se la guerra dovesse davvero concludersi, il vecchio regime ne uscirebbe rafforzato. Se invece dovesse riprendere e portare a un cambio di regime, è difficile pensare che il nuovo sia migliore del precedente.

La seconda vittima è la sicurezza dei nostri Paesi: appare evidente che questi ultimi attacchi offrano al sistema del terrorismo internazionale eccellenti motivi per intensificare le sue attività con possibili obiettivi in tutto l'Occidente. Inoltre, il fatto che migliaia e migliaia di palestinesi vivono in campi profughi perenni in diverse parti del Medio Oriente ci garantisce l'odio imperituro dei palestinesi di domani. Lo sdegno per le vittime e la solidarietà nel fornire loro aiuti non impediranno che anche l'Italia e l'Europa vengano viste come corresponsabili di quello che sta succedendo.

La terza vittima è Gaza, che nell'escalation in corso qualcuno già considera un capitolo chiuso o un danno collaterale. Non possiamo accettare che Gaza diventi la vittima dimenticata di un equilibrio di cinismo geopolitico per lo scellerato combinato disposto di Hamas e Netanyahu.

La quarta vittima rischia di essere l'Ucraina e quindi la sicurezza dell'Europa. Il conflitto sembra già scivolato nella marginalità del dibattito pubblico in Occidente, a tutto vantaggio delle mire espansionistiche di Putin, addirittura individuato come un uomo di pace, con la benedizione dello stesso Trump. Sarebbe la beffa finale per chi, come noi, ha sempre difeso l'integrità dell'Ucraina e il principio che la forza non può mai sostituirsi al diritto.

Altre innumerevoli vittime sono le tantissime persone coinvolte nei drammatici conflitti in corso nel mondo nell'ambito della guerra globale in essere, dal Sudan al Myanmar, all'Africa subsahariana, all'America Latina, al Pakistan in lotta con India e Afghanistan, eccetera: tutti abbandonati al loro destino di oblio della comunicazione e quindi anche del dibattito pubblico italiano e occidentale,

concentrato ormai esclusivamente sul Medio Oriente.

Signor Presidente, noi pensiamo che occorra costruire un diverso rapporto dialettico col nuovo Presidente americano. Lei ieri, nel suo intervento alla Camera, ha parlato per quaranta minuti senza nemmeno nominarlo: le scelte di Trump sono una tanica di benzina lanciata su un mondo in fiamme, altro che chiudere tutte le guerre in due settimane.

Serve avere il coraggio di dirlo e non essere membri passivi di una comunità internazionale in balia delle logiche di potenza, a tutto vantaggio delle autocrazie, Russia e Cina *in primis.*

L'aumento delle spese militari è purtroppo inevitabile, purché esso rientri in un percorso di autonomia strategica, che può essere garantito solo all'interno dell'Unione europea. Per questo riteniamo che la prospettiva indicata da Mario Draghi sia quella da seguire: una difesa comune europea come elemento portante di un dispositivo di sicurezza a trecentosessanta gradi, che comprenda anche la sicurezza economica, con misure capaci di assorbire gli urti economici generati dalle tensioni internazionali.

In conclusione, signora Presidente del Consiglio, noi pensiamo che ciò che lei ha detto sia nella sostanza condivisibile, ma temiamo che senza alcune precise scelte di campo (una maggiore pressione su Israele, una dialettica critica con gli Stati Uniti, una più evidente integrazione europea a difesa dell'Ucraina contro la Russia, ma non solo), la linea da lei tracciata rischi di rivelarsi inefficace, con grave danno per la nostra sicurezza e per quei principi di pace e di cooperazione a vantaggio di tutti che sono nostri e che dobbiamo continuare a difendere, perché sono la cifra dell'Italia, dell'Europa e dell'Occidente. *(Applausi)*.

RENZI *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZI *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, qualche giorno fa abbiamo ricordato il centenario di un grande presidente del Senato, Giovanni Spadolini, che raccontava come i fiorentini chiamassero i sabaudi scesi per portare la Capitale da Torino a Firenze: gli scrannocrati, bella come immagine. Anzi, potremmo ricordarlo, Spadolini, sicuramente il Presidente sarà d'accordo.

Gli scrannocrati erano quelli che occupavano un posto e poi però non davano dignità e onore al lavoro che facevano, erano dei burocrati della politica. Io non mi ritengo e non voglio essere uno scrannocrate, allora ho posto alla Presidente del Consiglio delle domande, sperando che lei avesse la grazia istituzionale di rispondere; ella si è avvalsa della facoltà di non rispondere e allora io, per onorare il mio incarico, devo mostrarle il rispetto che ella non ha mostrato verso di me e rispondere alle tre considerazioni politiche di maggiore impatto che la presidente del Consiglio Meloni ha fatto.

La prima: il Medio Oriente è cambiato rispetto a dieci anni fa. Io sono totalmente d'accordo e aggiungo che è cambiato in meglio: l'Iran, che è la forza del male che ha animato le tre "H", gli Houthi, Hezbollah e Hamas, è più debole; alcuni Paesi si sono liberati dalla minaccia jihadista (ricordiamo che dieci anni fa c'era il sedicente Stato islamico, il Daesh, che dopo la battaglia di Mosul si era impadronito di un pezzo di Siria ed Iraq) e ci sono quelle leadership arabe moderate (con le quali lei giustamente oggi parla e che nei dieci anni precedenti ha insultato in tutte le lingue del mondo), a cominciare da quella dell'Arabia Saudita, che hanno portato un riformismo straordinario nel territorio e quindi è vero: oggi il Medio Oriente è meglio di prima, coerentemente a quello che noi dicevamo e che Meloni invece dall'opposizione contestava e che oggi, fortunatamente, riconosce. Naturalmente c'è molto da fare, a cominciare dal tema di Gaza, dei due Stati e due popoli e della libertà per tutti di crescere i bambini senza bombe. Primo punto: sono d'accordo con le sue considerazioni di oggi, un po' meno su quelle che faceva quando era all'opposizione.

Secondo punto: la presidente del Consiglio Meloni, quando è in difficoltà, fa un *evergreen* sempre molto interessante: nazionalismo contro globalizzazione. Ormai peraltro sono vent'anni che facciamo questo dibattito, quindi, per carità di Dio, è sempre un piacere tornarci, ci sentiamo più giovani. Presidente del Consiglio, glielo dico così: la globalizzazione è quella cosa che serve alle aziende del made in Italy per essere forti nel mondo e creare posti di lavoro; il nazionalismo è quello del suo amico Trump, che mette i dazi e le tariffe e prende i soldi da queste operazioni. *(Applausi)*. Lei può essere per il nazionalismo, noi siamo per la globalizzazione.

Il terzo punto, che oggi ha in parte saltato, perché di *evergreen* ne aveva messi meno, però ieri l'ha

detto e io ascolto sempre la Presidente del Consiglio con piacere, o meglio con attenzione, è il tema dell'immigrazione. Ieri la Presidente del Consiglio si è presa la standing ovation degli scrannocrati di destra alla Camera quando ha detto: io combatto la mafia dei trafficanti di uomini. È una frase che ormai siamo abituati da tempo a sentire dalla Presidente del Consiglio. Vorrei segnalarle in quest'Aula che chi ha rimandato indietro il boss dei boss della mafia è lei *(Applausi)*, perché il generale Almasri la polizia italiana lo aveva catturato e lei, con il suo fido compare sottosegretario Mantovano, avete tolto il volo di Stato a un magistrato che combatte la mafia, Franco Lo Voi, e lo avete dato al generale Almasri, che è un torturatore e violentatore di bambini. *(Applausi)*.

La prossima volta in cui parlate di lotta alla mafia e volete sapere chi ha aiutato la mafia ed i trafficanti di uomini, fatevi un selfie, perché chi ha dato l'aereo di Stato ad Al Masri siete stati voi.

En passant, perché non abbiamo tempo, potremmo sottolineare come l'effetto deterrenza dell'Albania non sembra funzionare un granché, se è vero come è vero che la settimana scorsa, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, gli sbarchi in Italia sono aumentati del 16 per cento.

Terminata questa parte relativa alle considerazioni che ha svolto il presidente Meloni, vorrei porre il tema del "si conta o non si conta", perché io non ho certo messo in campo l'argomento del contare. Sono leader di un Paese che conta io non l'ho mai detto. L'ha detto il Presidente del Consiglio e io sono d'accordo con lei, perché lei è il leader dell'Italia. Spero pro tempore: sicuramente pro tempore. Spero non a lungo, ma comunque è così.

Il Presidente del Consiglio ci ha messo, però, un elemento in più, perché non le bastava e ci ha messo il carico. Cosa ha detto? Ha detto: da quando ci siamo noi, siamo più credibili di prima. Ora, io ci provo a dar ragione al Presidente del Consiglio. Mi viene in mente la faccia della Meloni e la faccia di Draghi. L'idea che siamo cresciuti in autorevolezza con la Meloni al posto di Draghi non mi convince, però convince la Meloni, che dice: ora si che contiamo, guardate la politica estera. *(Applausi)*.

Signora Presidente, a me dispiace farlo, ma è presente il Ministro degli affari esteri e così glielo dico in faccia. Io le dico cosa avete fatto come Governo in questi giorni. Giovedì sera il ministro Tajani fa una dichiarazione e dice che l'attacco israeliano non è imminente: venerdì mattina bombardano. Allora Tajani va in TV, perché non è che si nasconde. No, lui va in TV e dice: sia chiaro, a me nessuno aveva detto niente. E io meglio mi sento.

Sabato si riuniscono le Commissioni affari esteri di Camera e Senato. Tajani dice che ha chiamato il Ministro degli esteri iraniano e gli ha detto: ora basta. Ha chiamato il Ministro israeliano e gli ha detto: smettetela. Il giorno dopo, se le danno di santa ragione. Non contento, cosa dice Tajani? Su «La Repubblica» di ieri dice: noi non spostiamo l'ambasciata da Teheran. E cosa dice la presidente Meloni ieri pomeriggio (giustamente, aggiungo io)? Stiamo ragionando, se si va avanti, di spostare l'ambasciata da Teheran all'Oman.

Non gliene va bene una al povero Tajani, il quale ieri sera dice: sia chiaro che gli iraniani non devono bombardare le basi americane. Non sono ancora andati via dalla Camera che gli iraniani stanno bombardando la base americana in Qatar. O porta sfortuna, signor Ministro, oppure rinunci a fare le dichiarazioni. *(Applausi)*.

Però, loro contano. Ma cosa contate? Presidente Meloni, l'ha detto lei che contate di più. Io son d'accordo se lei conta di più. È vero, la stampa internazionale è piena delle sue faccette al G7. Faccette senza colore, naturalmente, perché non facciamo discussioni polemiche stupide. È tutto pieno delle sue faccette, va bene. Io, però, qui le ripeto la domanda alla quale non ha voluto dare risposta.

Se contiamo di più, perché la Polonia ha preso il nostro posto? Domanda numero uno. Se contiamo di più, perché lei ha mentito a Tirana? Domanda numero due. Se contiamo di più, perché a lei l'ha svegliata Fazzolari e agli altri li hanno svegliati gli americani? Domanda numero tre.

Il fatto che lei non mi risponda, nel linguaggio del dibattito tra maggioranza e opposizione, per me è un riconoscimento straordinario. È un riconoscimento fantastico il fatto che lei non risponda alle quattro domande. C'è, infatti, una quarta domanda, che è, potenzialmente, la domanda delle domande. Chi sta spiando i giornalisti in questo Paese? La risposta è molto semplice: può essere stato lo Stato italiano, con gli strumenti previsti dalla legge n. 124 del 2007, il che sarebbe legalmente consentito, anche se politicamente discutibile. Oppure, se, come ha detto il Copasir, la cui relazione ho letto, non

c'entrano niente i Servizi, si pone un problema ancora più grande.

Signora Presidente, è come se io stasera, tornato a casa, trovassi la casa svaligiata e chiamassi la polizia. Arriva il questore, come atto di cortesia, o il comandante della polizia, che mi dicono: senatore, non siamo stati noi. Ho capito, la polizia non deve svaligiarti casa; la polizia ti deve dire chi è stato. Il giornalista d'Agostino, con il quale io litigo molto più di tutti voi messi insieme, il giornalista Cancellato di Fanpage, ma anche gli attivisti che casualmente, in quel periodo, partecipavano al sinodo, cioè erano nello Stato estero della Città del Vaticano, stanno chiedendo di sapere se non sono stati i Servizi, chi è stato?

Lei ha il dovere di dire chi è stato, perché sapete chi gliel'ha detto ai giornalisti? Non il controspionaggio, non l'Agenzia per la cybersicurezza, dove il suo fido Mantovano ha messo un bravo prefetto, il prefetto Frattasi, che non sa niente di cybersecurity, ed è stato messo lì soltanto per "amichettismo" e non per merito. No, quei giornalisti sono stati informati da Apple e da Meta. In questo Paese, il controspionaggio lo fanno Zuckerberg e Tim Cook, non lo fanno le istituzioni italiane, *(Applausi)* che casualmente fanno finta di niente e non rispondono in Parlamento quando vengono messi sotto intercettazione i pilastri del sistema democratico.

Presidente, lei non ha risposto alle mie domande e io sono contento di dirle che fa bene. Sono a 9 minuti e 34, quindi mi faccia finire, presidente La Russa, perché stavolta gliel'ho fatta e ho contato il tempo.

PRESIDENTE. Ha ancora venti secondi.

RENZI *(IV-C-RE)*. Mi faccia finire, Presidente, sia cortese.

PRESIDENTE. Non citi il Presidente durante un suo intervento per motivi inutili. Prosegua.

RENZI *(IV-C-RE)*. Bene, recupero il tempo che lei mi ha sottratto ingiustamente e ingiustificatamente.

Cosa è successo in questi dieci anni, che piaccia o non piaccia alla Meloni? Il Medio Oriente sta un po' meglio, ma sapete chi sta peggio? Le famiglie italiane. Rapporto Caritas: 62 per cento di famiglie in più che vanno alla Caritas. Sapete chi sta peggio? Il debito pubblico, che è più alto rispetto a dieci anni fa. Sapete chi sta peggio? Le famiglie che hanno un salario reale più basso… *(Il microfono si disattiva automaticamente)* …problema di inflazione. Sapete chi sta peggio? Chi continua a credere alle bugie che state dicendo.

Fate bene a non rispondere: quando si ha paura della verità, si fugge, ma come diceva Aldo Moro, non si deve mai aver paura della verità e prima o poi la scopriremo e per voi non sarà un momento piacevole. *(Applausi)*.

DE POLI *(Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE POLI *(Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)*. Signor Presidente, colleghi, ringrazio la presidente Meloni per le sue parole e per l'impegno e le garanzie che ha fornito ai nostri connazionali e alle nostre truppe all'estero.

Devo dire, rispetto all'amico e collega Renzi, che non sono ossessionato dal Presidente del Consiglio, mi sembra che la sua sia un'ossessione. *(Applausi).* Anzi, io potrei dire che sono attirato da quello che fa concretamente il nostro Presidente del Consiglio e oggi esprimiamo il nostro voto favorevole alla proposta di risoluzione della maggioranza, consapevoli che ci troviamo di fronte a un passaggio cruciale per il futuro dell'Europa e del mondo. Chiediamo a questa Assemblea che tutti lavorino in una sola direzione: quella della diplomazia e della de-escalation e di non atteggiarsi a tik-toker che aizzano l'Assemblea solo per andare in TV o sui giornali. *(Applausi).*

Abbiamo, purtroppo, appreso le ultime notizie relative a una tregua che poi è saltata, ma che poi è stata riconfermata. Ci auguriamo, però, che tutto questo sia un segnale che si stia andando nella direzione della pace e della fine del conflitto.

È nostro dovere, come rappresentanti di un Paese fondatore dell'Unione europea, chiedere con forza che l'Europa non resti spettatrice: deve agire, deve contribuire a un'iniziativa diplomatica urgente e riportare le parti ai tavoli del dialogo prima che la tragedia della guerra, come ha detto Papa Leone, si trasformi in una voragine irreparabile.

Siamo di fronte a una transizione storica in cui si intrecciano guerre regionali, instabilità economica e

pressioni migratorie, nuove minacce ibride e sfide strategiche che chiamano l'Unione europea a dimostrare maturità e leadership, che sono fattori chiave per essere attori centrali in questo sistema globale.

L'Italia, in questo quadro complesso, deve affermare la propria identità e il proprio ruolo, con la consapevolezza che difendere i valori europei, la democrazia, la libertà, la dignità della persona significa anche saper difendere i suoi interessi fondamentali. *(Applausi)*. È tempo di guida, visione e coraggio politico; l'Europa oggi deve riscoprire la sua funzione originaria, essere argine agli estremismi, spazio di pace, architettura politica capace di unire interessi, storie e popoli diversi sotto il segno del diritto.

Questo era il sogno di De Gasperi, di Schuman, di Adenauer, ed è anche compito di questa generazione politica difendere e rilanciare il progetto europeo non solo come necessità economica o strategica, ma come spazio di libertà. *(Applausi)*. Bene ha fatto la presidente Meloni a rafforzare i contatti diplomatici in occasione del G7 e a ribadire la centralità della dimensione euro-atlantica, rilanciando al tempo stesso il protagonismo italiano in chiave europea e NATO.

In questo contesto complesso, affermiamo con nettezza che rispettare i nostri impegni di spesa sulla difesa con la NATO è indispensabile. È altresì indispensabile che il Consiglio europeo segni un avanzamento deciso tanto sul fronte della difesa quanto su quello economico, con politiche coraggiose per il mercato unico, l'innovazione, la transizione digitale ed energetica. Serve una nuova stagione di investimenti, di stimolo, di produttività e di riforme, che mettano l'industria europea nelle condizioni di competere ad armi pari a livello globale, come ha sottolineato il presidente Meloni, in particolare per quanto riguarda anche tutto il contesto dell'automotive. Nessuno Stato membro può più permettersi di muoversi in solitaria; è il momento di una strategia realmente comune. *(Applausi)*.

Oggi la storia ci sta presentando il conto. Per questo è necessario impegnarsi affinché la dimensione della sicurezza e della difesa siano rafforzate e coordinate. Non si tratta di perdere di vista lo sviluppo complessivo dell'Unione a favore di una svolta difensiva; al contrario, come il Presidente del Consiglio ha spiegato, si tratta di creare una cornice di sicurezza per lo sviluppo dell'Europa. A questo riguardo apprezziamo particolarmente la linea convinta di sostegno all'Ucraina. La pace giusta che tutti auspichiamo non può in alcun modo giustificare l'aggressione russa. *(Applausi)*. La fermezza dell'Unione europea nella difesa oggi dell'integrità dei confini altrui è affermazione di un principio applicabile domani ai propri confini, nel caso in cui qualcuno intendesse metterli in discussione. È altrettanto importante supportare il suo percorso di ricostruzione e adesione all'Unione. L'Italia, ospitando la Conferenza dell'Ukraine recovery a luglio, offre una prova tangibile di questo impegno.

Torniamo al Medio Oriente e agli eventi che nelle ultime ore ci hanno messo di fronte alla possibilità di una drammatica escalation. Sosteniamo la posizione del Governo, che ha saputo con equilibrio promuovere il cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi e l'accesso degli aiuti per il popolo palestinese. Se non riusciremo a garantire corridoi umanitari a Gaza e non interverremo fermamente per il cessate il fuoco, la storia non ce lo perdonerà. *(Applausi)*.

Pur distinguendo tra i due scenari, dobbiamo affrontare con lucidità anche il dossier Iran. La destabilizzazione dell'area, i rischi nucleari, la repressione interna del regime pongono questioni enormi. Il rischio di una escalation regionale dagli esiti imprevedibili è sotto gli occhi di tutti. L'Iran continua a rappresentare una minaccia concreta, persegue una strategia aggressiva, sostiene attori destabilizzanti nell'area, reprime duramente ogni forma di dissenso interno e prosegue con un programma nucleare che sfida apertamente tutto il diritto internazionale. Per questo dobbiamo promuovere una strategia europea di de-escalation immediata, come ho detto all'inizio, per evitare una crisi incontrollata che avrebbe ricadute dirette anche sulla sicurezza dell'Europa e sui flussi migratori, oltre che sul nostro approvvigionamento energetico.

Le differenze tra Cancellerie non devono frenare l'azione comune dell'Unione e non devono in alcun modo minare le fondamenta del rapporto transatlantico. L'unità europea oggi è il valore strategico da difendere. *(Applausi)*. A più di settantacinque anni di distanza possiamo affermare orgogliosamente che l'Italia ha sempre chiara la sua missione e che lei, presidente Meloni, sta perseguendo con equilibrio lungo questo cammino in sede atlantica ed europea. Per questo motivo, annuncio il voto

favorevole del Gruppo Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati-MAIE-Centro popolare alla proposta di risoluzione presentata dalla maggioranza. *(Applausi)*.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, intanto vorrei partire da una riflessione, da Gaza e da quello che sta succedendo. In questi mesi e in questi anni ormai vediamo un genocidio continuo, una strage continua di bambini e via dicendo. Vorrei porre una domanda alla Presidente del Consiglio: lei giustamente si dice orgogliosa di essere donna, madre e cristiana.

Ma come fa a rimanere immobile e in silenzio di fronte al dolore di una pediatra palestinese che ha visto morire nove figli sotto i suoi occhi? Come fa a stare zitta di fronte a quello che sta avvenendo, di fronte ai bambini che muoiono, di fronte al fatto che cercano un pugno di riso o un pugno di farina per poter sopravvivere? Questo è il dato fondamentale, tutte le altre sono parole vuote. Il dato è che non può dire di non riconoscere lo Stato palestinese, che non è solo un'entità geografica, ma è un popolo e quindi bisogna riconoscerlo; questa sarebbe la risposta migliore. Però ovviamente il suo amico Netanyahu le impedisce di farlo, perché lui deve continuare a fare pulizia etnica, magari anche in funzione del fatto che il lavoro sporco lo deve fare lui. Questo è il dato. La risposta sarebbe riconoscere oggi lo Stato di Palestina e non parlare di due Stati e due popoli, perché alla fine nessuno ci crede più ai due popoli e due Stati. È oggi che bisogna riconoscere lo Stato di Palestina, questa sarebbe la cosa da fare, la cosa più forte che si potrebbe fare.

Dall'altro lato, come si fa a non condannare il fatto che si parla, si discute, si fa una trattativa e poi si viola il diritto internazionale e si va a bombardare uno Stato? Certamente è uno Stato canaglia. Vorrei ricordare, a quelli che ho sentito oggi, che pochi di noi hanno manifestato per i diritti in Iran, mentre molti sono rimasti a guardare. Noi abbiamo sempre fatto la nostra parte su questo terreno, però non si esporta la democrazia con le bombe, perché neanche gli esponenti della resistenza iraniana vogliono questo. Le esperienze in tal senso sono sotto gli occhi di tutti: l'Afghanistan, l'Iraq, la Libia. Sono tutti popoli e Stati in cui abbiamo esportato democrazia con le bombe e il risultato è sotto gli occhi di tutti, in primis l'Afghanistan. Guardando quello che sta avvenendo e che è avvenuto in Afghanistan, l'Occidente si dovrebbe interrogare sul disastro che ha combinato. In sostanza bisogna battersi contro i governi autoritari, però aiutando davvero chi fa una battaglia ogni giorno in questa direzione.

In terzo luogo, non condanniamo la violazione del diritto internazionale. Lei, Presidente ha detto ieri che non sono state utilizzate le basi militari italiane, essendo l'Italia un Paese dove ci sono basi e interessi americani molto distribuiti. Tuttavia, se non esclude il fatto che le basi italiane possano essere utilizzate per azioni di guerra, in questo caso presuppone il fatto che noi siamo in guerra. Io vorrei sapere se siamo in guerra o meno, perché non mi basta sapere che fino ad oggi le nostre basi non sono state utilizzate.

Infine, voi pensate che per difenderci meglio bisogna aumentare le spese militari. Innanzitutto dovremmo essere tutti orgogliosi del sistema di welfare che è stato generato in Europa dopo la guerra; è stato un elemento importante, il migliore a livello mondiale, contro il mercato senza regole. Quindi ripristiniamolo.

Finisco, Presidente; tutti hanno preso qualcosa e quindi le chiedo un minuto in più. Se spendiamo tutti quei soldi per le spese militari, mi spiegate dove andate a prenderli, visto e considerato che ciò vuol dire mettere in discussione la coesione sociale, la sanità e i diritti fondamentali dei cittadini? Da qualche parte bisogna pur andare a prenderli. Oppure pensiamo di indebitare le nuove generazioni, mettendogli sulla testa non solo l'indebitamento, ma anche il fatto che abbiamo ottenuto un grande risultato, cioè abbiamo aumentato gli armamenti? Per queste ragioni, noi abbiamo un'opinione totalmente contraria.

Non lo diciamo solo oggi, l'abbiamo sempre detto e abbiamo sempre votato contro le spese militari e l'invio del sostegno militare, perché con questo non si fa la pace. Se si aumentano le spese militari vuol dire che si farà la guerra, perché prima o poi le armi vengono utilizzate.

GASPARRI *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, vorrei iniziare con una constatazione: si dice sempre che l'Italia non conta e che è esclusa. Voglio fare gli auguri oggi a un italiano, al generale Diodato Abagnara, che ha assunto il comando dell'UNIFIL in Libano, un prestigioso incarico. *(Applausi)*. Colgo l'occasione anche per ricordare un altro italiano che ricoprì questo incarico, il generale Graziano, alla cui memoria siamo tutti legati. *(Applausi)*. C'è quindi un'Italia che lavora e che si impegna per la pace.

Presidente, il Gruppo di Forza Italia che rappresento è orgoglioso, tra le altre cose, di Pratica di Mare e del dialogo. Sono passati, ahimè, più di vent'anni. C'era già Putin e c'era Bush. Noi non vogliamo la guerra; se ci fosse oggi il presidente Berlusconi telefonerebbe, più ancora di voi, a destra e a manca, a tutti quanti i vari leader del mondo, chiedendo loro: che fate? Noi siamo contro ogni carneficina. Abbiamo chiesto lo stop sulla vicenda di Gaza, che cito per prima per evitare ogni equivoco, ma porto qui la spilletta degli ostaggi israeliani, perché valgono anche loro nella memoria collettiva, che molti hanno rimosso *(Applausi)* e che considerano oramai dei condannati a morte.

Credo che dobbiamo uscire da ogni ambiguità. Ho visto ambiguità anche in questi due giorni: il gas russo, certo, è importante e positivo, però poi o si sta con l'Ucraina che è aggredita, oppure si sta da un'altra parte. Ho visto alcuni delle opposizioni molto ambigui. È ovvio che con la Russia si fa business e anche molte nostre imprese sono lì, ma alla fine c'è un rigore morale e politico che noi abbiamo mantenuto rispetto a chi ha fatto un'aggressione.

Sulla questione delle spese, presidente Meloni, lo voglio ripetere ancora una volta, perché i fatti sono fatti e alla fine lei li ha detti e io li ribadisco. Il presidente Conte, quando le spese per la sanità - lei lo ha sottolineato - erano molto inferiori a quelle attuali, che sono cresciute, si è impegnato per portare al famoso 2 per cento - e tutti siamo d'accordo - le spese per la difesa. C'è stato un incremento con 22 schemi di decreto ministeriale nella fase 2019-2022 con i Governi Conte con spese di 10 miliardi, poi un altro fondo di 12,5 miliardi, portando a 25 miliardi le spese per la difesa. Hanno fatto bene: è stata una politica previdente, perché evidentemente i venti di guerra già c'erano, con l'Ucraina, il Medio Oriente e tutto quello che accade.

Però non negate questa verità dei fatti, è negli atti della politica e della Repubblica. Per quanto riguarda i rapporti con gli alleati, ci ricordiamo tutti la gag di "Giuseppi" e quelli che venivano qui con i Servizi segreti che scodinzolavano di fronte al Ministro della giustizia americana dell'epoca. *(Applausi)*. Questa è la realtà della storia.

Noi non vogliamo subalternità, però - come si è detto - chi non porta le proprie armi è destinato a portare quelle altrui, che è un altro insegnamento storico. Non vogliamo guerre, ma vogliamo spese per la sicurezza. Del resto, i russi attaccano l'Ucraina, il Medio Oriente è quello che è, noi non possiamo che difenderci, anche con delle spese adeguate che non dobbiamo ovviamente immaginare in alternativa alla sanità o alla previdenza. È ovvio che se facessimo un referendum popolare, chiedendo ai cittadini "volete spendere per l'assistenza sanitaria o per la difesa", vincerebbe con il 100 per cento dei voti l'assistenza sanitaria, tant'è che sui trattati internazionali non si fanno i referendum per Costituzione, perché alcune scelte sono scelte di alta politica che un Paese fa per avere la sua sicurezza e la sua libertà.

Senza gli arsenali pieni, non avremmo i granai pieni, la democrazia e la libertà. Noi abbiamo mandato le navi per l'operazione Aspides per difendere la libertà dei commerci nel Canale di Suez, per far viaggiare il grano e gli alimenti *(Applausi)*, non per far viaggiare le armi e gli Houthi bombardano le navi nel Canale di Suez. Bisogna fare il giro dell'Africa, con costi, assicurazioni, inquinamento. Tagliano fuori i porti italiani, perché se uno attraverso Suez va a Genova e Trieste, se fa il periplo dell'Africa se ne andrà nei porti del Nord Europa a scaricare le merci. Quindi, abbiamo anche un interesse economico, commerciale; lavorano portuali, lavorano aziende di noleggio e di trasporti, si crea lavoro con la libertà dei commerci.

Per questa ragione siamo anche contro i dazi. Ho visto le ultime dichiarazioni di pragmatismo del ministro Giorgetti: vogliamo chiudere questa vicenda, perché l'incertezza sui mercati crea dei problemi; ma abbiamo difeso e difendiamo i nostri prodotti, le nostre imprese e i nostri interessi.

Sul pilastro europeo della NATO, sono decenni che parliamo. La realtà è che non pensiamo a

un'Europa armata in alternativa all'America; però, vedete, anche l'America diceva: "America first", pensateci voi, armatevi. Ma alla fine Trump ha fatto quello che ha fatto. Vi ricorderete Reagan nel 1986, nel Golfo della Sirte, con Gheddafi, quando attaccò la Libia. Poi c'è stata una guerra che noi abbiamo considerato sbagliata, quella del 2011, contro Gheddafi. Trump doveva fare l'americano isolato e pensare solo a casa sua, ma alla fine gli scenari del mondo sono questi.

Ho assistito a un'altra discussione un po' ridicola, presidente Meloni, su quale sarebbe la percentuale di uranio arricchito in Iran; sembrano i sondaggi elettorali: se è al 60 per cento scatta la guerra, se è al 45 per cento, no, fanno solo energia nucleare. Ma a Teheran c'era l'orologio che segnava il momento della distruzione di Israele, con la cronologia fissata al 2040! *(Applausi)*. Gli israeliani gliel'hanno rotto l'orologio. Non faccio commenti, però non rimpiango quell'orologio e nemmeno quello che quell'orologio diceva.

Quindi, cara Presidente, è vero, l'agenzia nucleare ha detto che è in preparazione la bomba e poi ha un po' frenato; ma basta prendere le dichiarazioni degli ayatollah, che dicono che bisogna distruggere il cancro sionista. E, dopo Israele, che è un avamposto di democrazia in Medio Oriente (che, certo, deve cessare nell'attacco sproporzionato e inaccettabile a Gaza), vorranno distruggere altre democrazie. Io quindi non so qual è la percentuale di uranio arricchito, non so se le bombe hanno distrutto i depositi sotterranei, non lo sa nessuno. So che loro rivendicano, alla luce del sole, la volontà di distruggere Israele. È la bomba iraniana che rischia di determinare la guerra.

Ma avete visto la prudenza delle reazioni arabe? La Siria ha consentito il transito - o sbaglio, ministro Tajani? - degli aerei israeliani, che non è che andassero a gettare volantini, stile d'Annunzio, sulle città dell'Iran. Anche l'Egitto è molto prudente. Voglio ricordare che gli arabi cosiddetti moderati hanno pagato un prezzo di sangue alla pace. Sadat, presidente egiziano, fu ucciso dai fondamentalisti perché aveva preferito la pace con Israele alle guerre, che pure gli egiziani e gli israeliani avevano combattuto. Ma ve le ricordate la Guerra dei sei giorni, la guerra del Kippur? Poi l'Egitto ha scelto la pace e ha pagato un prezzo, così come sono stati uccisi i leader israeliani. Noi quindi vogliamo negoziati, trattati e tutto quello che si vuole.

Anche sulle spese, presidente Meloni, avete un vertice europeo. Il presidente Draghi ci ha spiegato che con 800 miliardi di euro all'anno si risolve tutto e noi siamo d'accordo. Io ho proposto mille miliardi, a questo punto, cifra tonda. Quando è venuto qui in Parlamento, ho chiesto a Draghi (lo conosco da tempo): dove sono i soldi?

Pochi giorni fa il governatore della Banca d'Italia Panetta ha detto, letteralmente: «Il programma della Commissione europea per la legislatura, la Bussola per la competitività (quello di Draghi), va nella giusta direzione, ma non affronta - dice Panetta - il nodo cruciale del reperimento delle risorse. Secondo diverse stime, saranno necessari 800 miliardi». Ora telefoniamo a Draghi: se li ha trovati, li porti al vertice europeo, così li utilizzeremo.

Insomma, noi dobbiamo fare il pilastro europeo della difesa, dobbiamo ricordarci degli ostaggi del 7 ottobre e dobbiamo ricordare, a chi fa i cortei sui diritti umani o sul rispetto di tutte le scelte di genere sessuale, che a Teheran li hanno buttati dall'ultimo piano dei grattacieli, gli omosessuali. Ricordatevi che Hamas non è certo un campione di diritti umani, quindi, quando fate le giuste e lecite manifestazioni per ogni genere di diritto, ricordatevi che l'Iran arma Hamas, arma Hezbollah, arma gli Houthi. Quando si dice "due popoli, due Stati", Presidente, Ministro degli esteri, noi siamo d'accordo, ma io vedo due popoli, gli israeliani e i palestinesi, ma non vedo l'altro Stato, quello palestinese. Chi dovremmo riconoscere? Una setta di assassini come Hamas, che non ha sequestrato e ucciso solo degli ebrei, ma ha sequestrato il popolo palestinese, che si deve ribellare ad Hamas, che è estraneo ad ogni idea di democrazia? *(Applausi)*.

Dove sta l'Autorità nazionale palestinese? È stata cancellata dai terroristi. Quelli sono gli interlocutori che abbiamo. Gli Accordi di Abramo, gli Accordi di Camp David: c'è una storia. Ho ricordato Sadat, ucciso perché parlava con gli israeliani. Quello è il dialogo! Quella è la realtà che noi dovremmo riconoscere, non certo una setta di assassini.

Lavori anche sull'automotive, signor Presidente: noi con Tajani abbiamo lavorato al congresso del Partito popolare europeo che vanta numerosi Presidenti del Consiglio e commissari per poter cambiare

quelle regole europee e sviluppare la nostra industria e la nostra attività.
Andiamo avanti con un Governo che fa cose serie: gli altri sono all'autogrill, noi siamo in tutti i vertici del mondo che contano. *(Applausi)*.
PATUANELLI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PATUANELLI *(M5S)*. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli membri del Governo, colleghe e colleghi, vorrei usare una parte del tempo per alcune considerazioni sul dibattito e poi, in quella finale, provare a fare un ragionamento.
Intanto, vedo una grande semplicità nell'attribuire la patente di putiniani ad alcuni componenti delle forze di opposizione, in particolare al nostro Gruppo, sul presupposto che la nostra posizione rispetto al tema del conflitto in Ucraina ci porta a sostenere Putin. Ora, anche in questo caso, voglio provare a fare un ragionamento: come finisce un conflitto, una guerra? Vedo due modi possibili, non 17 o 22: o la vittoria militare di una delle due parti oppure la sottoscrizione di un trattato di pace. Credo che illudersi che quel conflitto possa terminare con la vittoria militare da parte dell'Ucraina, sostenuta - come accaduto fino a oggi - dal cosiddetto mondo occidentale sia forse fare il gioco di Putin più di dire che bisogna sottoscrivere un trattato di pace. E quanto alla pace, non ne esiste una giusta: c'è quella che le parti che la sottoscrivono ritengono la migliore possibile. Non ci sono una pace giusta e una pace sbagliata: dire questo è essere filoputiniani? Io non credo: si può contestare questo ragionamento e dire che dobbiamo invece continuare a sostenere il conflitto, ritenendo di poter acquisire sul campo una vittoria militare; uno può anche ritenere possibile - e ce lo augureremmo tutti, no? - che Putin un giorno si alzi e dica: ci ritiriamo in santa pace, abbiamo sbagliato e torniamo a casa nostra; ci piacerebbe che Hamas oggi liberasse tutti gli ostaggi, restituisse i corpi degli ostaggi morti, deponesse le armi e decretasse il proprio scioglimento; ci piacerebbe che l'Iran cogliesse l'opportunità di chiarire la propria posizione sul suo programma nucleare dicendo di voler arrivare al 4 per cento di arricchimento dell'uranio, perché tanto quello gli serve per le sue centrali nucleari che fanno energia e si ferma lì.
Ci piacerebbe tutto questo, ma siccome ciò non accade e i conflitti invece continuano, vogliamo capire se esistono discontinuità che ci portano più rapidamente verso la pace *(Applausi)*, che - lo ribadisco - non potrà essere giusta o sbagliata, ma sarà la pace possibile. E questo vale per il conflitto in Ucraina e vale per quello che accade a Gaza: non mi stanco di ricordare a tutti che le lancette della storia non hanno iniziato a correre il 7 ottobre; hanno avuto un momento drammatico il 7 ottobre, che dobbiamo condannare tutti allo stesso modo - e lo abbiamo fatto - perché è stato un momento inaccettabile e un atto di terrorismo e di vigliaccheria di un gruppo di terroristi, da cui purtroppo non ci si può che aspettare un comportamento terroristico. Da un Governo democratico non mi aspetto quello che è stato fatto a Gaza *(Applausi)* e se pensiamo che il modo per affrontare il terrorismo e i conflitti sia abbassarsi al livello del nemico credo che siamo sulla strada sbagliata, perché la differenza tra le democrazie e i regimi autoritari sta proprio qui.
Anche sui numeri del riarmo e del raggiungimento del 3,5 e del 5 per cento ci viene opposto il fatto che, nonostante avessimo sempre criticato il 2 per cento del PIL come livello-obiettivo e il percorso per raggiungerlo, abbiamo comunque aumentato le spese militari. Come posso dire, proporsi di raggiungere il 2 per cento partendo dall'1,4 ritenendolo compatibile con le risorse di bilancio del Paese non è in contraddizione col dire di fare attenzione però, perché arrivare al 2 per cento è un progetto troppo ambizioso, come lo sono quelli del 3,5 e del 5 per cento.
Questo ragionamento lo fate voi sul cambiamento climatico: dite sempre che abbiamo obiettivi giusti, ma troppo ambiziosi, che bisogna rallentare. Perché non possiamo dire chiaramente che il bilancio del nostro Paese non regge gli investimenti in campo militare e in sicurezza che l'accordo della NATO sta prevedendo?
Vorrei capire un altro ragionamento. La Presidente del Consiglio ci ha detto che finalmente abbiamo raggiunto il 2 per cento, ma quindi il circa mezzo punto di PIL dove sta? Abbiamo semplicemente fatto un esercizio contabile, spostando alcune spese che non venivano contabilizzate per arrivare al 2 per cento? Allora questo vale anche per tutti i Governi precedenti, non è vero che non abbiamo

ottemperato agli impegni. Oppure abbiamo trovato mezzo punto di PIL nel nostro bilancio, che sono circa 11 miliardi? Questo non lo ha chiarito: se è stato un esercizio contabile, vale per tutti i Governi che l'hanno preceduta, bastava prendere delle spese a contabilizzarle dall'altra parte, però non è aver dato un segnale di maggiore capacità di portare a termine gli impegni presi da parte di questo Governo, ma semplicemente un esercizio contabile.

Non abbiamo sentito parole su Rearm Europe. Ci sembra di capire che nel prossimo Consiglio europeo si discuterà anche della richiesta di molti Paesi (credo 14 o 15) rispetto al patto di stabilità e allo scorporo delle spese. Volevamo capire la posizione italiana, non abbiamo avuto risposte su questo.

Sul piano della competitività, c'è un tema che non è emerso e che vorrei far emergere, anche in virtù di un ruolo che ho assunto e provato a espletare con dignità qualche anno fa. L'idea della Commissione del fondo unico nel quale far confluire sia le risorse dei fondi per lo sviluppo e la coesione sia quelle della politica agricola comune secondo noi è sbagliata e deleteria per la nostra agricoltura. Non lo abbiamo citato nel dibattito, ma mi auguro che su questo il Governo sia molto fermo ed eserciti tutta la sua capacità per scongiurare un rischio che per i nostri agricoltori sarebbe davvero complicato affrontare.

Quanto al mercato, lei ha detto che il mercato senza regole è stato un errore, però non mi sembra di poter dire che il libero mercato e il mercato unico europeo sia stato senza regole, anzi forse ha avuto un eccesso di regole e quella regolamentazione è stata un problema. Oggi la semplificazione di quelle regole deve essere un obiettivo, non sostenere che il mercato libero è stato senza regole.

Avviandomi alla conclusione, signor Presidente, credo che tutti noi in questa sede riteniamo che la democrazia sia la miglior forma di governo possibile, quella che dovremmo ambire tutti a vedere in tutti i Paesi che ci circondano e anche in quelli più lontani. Credo fortemente che il nostro Paese debba non soltanto restare ancorato al concetto di Europa, ma debba essere promotore di tutte quelle attività che portano a far diventare l'Europa un interlocutore internazionale credibile, non come minimo comune denominatore delle posizioni dei singoli Paesi, ma come entità a sé stante: l'Europa deve avere un ruolo centrale nelle dinamiche internazionali. Allo stesso modo credo che la nostra presenza nell'Alleanza atlantica, nella NATO, sia fondamentale e deve essere esercitata con dignità e con sincerità, anche dicendo ai nostri alleati quando sbagliano, perché alla fine, se ci pensiamo, nella vita il ruolo di un amico è esattamente questo: dirci anche quando stiamo sbagliando.

Tuttavia, nonostante questo ragionamento, vedo un grande pericolo in questa fase, quello che l'Occidente non abbia capito che dividere il mondo tra buoni e cattivi è pericoloso, perché è un confine labile. È vero, infatti, che l'Iran è uno Stato canaglia, uno Stato che probabilmente vuole il nucleare per attaccare Israele, che ha messo quell'orologio col countdown, ma bin Salman fa parte dei buoni? Netanyahu, oggi, sta dalla parte dei buoni? Io mi chiedo se possiamo dire che Erdogan è a capo di uno Stato democratico che rispetta i diritti.

Dove sta il confine tra i buoni e i cattivi? Ci sono due pericoli in questo ragionamento. Il primo pericolo è che i cattivi si rendano conto che, messi assieme tutti, sono più numerosi dei buoni.

C'è un convitato di pietra in questo ragionamento che si chiama Xi Jinping e si chiama Cina. Se, infatti, è consentito agli Stati Uniti di bombardare, in spregio del diritto internazionale, uno Stato che certamente non è tra i buoni, perché Xi Jinping non dovrebbe sentirsi autorizzato a fare altrettanto?

Per il secondo ragionamento, cito Friedrich Wilhelm Nietzsche che, in un testo bellissimo, "Al di là del bene e del male", scrive: « Chi combatte contro i mostri deve guardarsi dal non diventare egli stesso un mostro. E quando guardi a lungo in un abisso, anche l'abisso ti guarda dentro». Potremmo scoprirci, tutti, semplicemente cattivi. *(Applausi)*.

PUCCIARELLI *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, colleghi senatori, vorrei approfittare di questo momento per esprimere tutta la mia personale solidarietà e la mia vicinanza al presidente Meloni per le minacce indirizzate a sua figlia qualche tempo fa. Lo faccio da senatrice, lo faccio da italiana, lo faccio da donna e lo faccio da madre. *(Applausi)*.

Signor Presidente, mi lasci censurare la caduta di stile di questa mattina della collega del MoVimento

5 Stelle, che per l'ennesima volta ha tirato in ballo la figlia del Premier. Collega, i figli non si tirano in ballo. I figli si proteggono, anche quando sono i figli degli avversari. *(Applausi)*.

Presidente Meloni, credo che lei oggi rappresenti nel modo più concreto la piena parità di genere. E lo fa in ambiti ricoperti per la gran parte da uomini, lo fa in contesti internazionali dove la donna non è considerata al pari dell'uomo. In tutti gli incontri che ha avuto durante il suo mandato, l'abbiamo sempre vista rappresentare l'Italia con orgoglio e a testa alta.

Lo ha fatto - come ieri ha ricordato in Aula - consapevole di rappresentare una nazione che è fondatrice dell'Europa, che è fondatrice della NATO, che è la seconda manifattura in Europa e terza economia europea, conscia di rappresentare un Paese che conta; un Paese che ha una storia, dei valori e delle tradizioni.

Proprio non più tardi di ieri, nel corso del dibattito alla Camera, la collega Boschi ricordava che Renzi, quando era Presidente del Consiglio, parlava con Israele e parlava con l'Iran. Un esponente del Partito Democratico, l'onorevole Provenzano, ha rivendicato l'importanza della figura dell'allora Alto Commissario per gli affari esteri Mogherini. Ebbene, io vorrei dire ai colleghi che quello che noi ricordiamo di quegli incontri sono le immagini di Mogherini in Iran, durante un incontro istituzionale, con il capo velato. *(Applausi)*: un chiaro atto di sottomissione, in contrasto con i valori italiani ed europei; un atto di sottomissione in un Paese in cui vi è la pena capitale per i dissidenti, in un Paese in cui le donne vengono uccise perché non indossano il velo, come abbiamo visto con Mahsa Amini.

Questo sicuramente non è il nostro approccio. Noi, con orgoglio, rivendichiamo chi siamo e, a maggior ragione, rivendichiamo l'essere donne. Noi non copriamo le statue per mettere a proprio agio gli ospiti iraniani. Non veliamo le donne che ci rappresentano nelle sedi istituzionali. Siamo fatti così. Siamo fieri di essere così. *(Applausi)*.

Nel suo intervento, presidente Meloni, ella ha ribadito che l'Italia è impegnata nella ricerca di soluzioni serie e concrete, che non è interessata a speculazioni, perché la situazione in Medio Oriente non lo consente. Ha parlato di sicurezza, di difesa, di libertà. Ha elencato tutto quanto messo in atto per far fronte anche all'ultima emergenza conseguente il conflitto in atto tra Iran e Israele: dal rafforzamento dei dispositivi di sicurezza a tutela dei cittadini e dei siti sensibili alla convocazione di un'unità di crisi, all'organizzazione dei rimpatri per i nostri connazionali presenti in Iran attraverso l'Azerbaijan.

Mi sia consentito ringraziare, per questo, il ministro degli affari esteri Tajani e la Farnesina, impegnati nell'organizzare i rimpatri in una situazione che sicuramente non è facile.

Signor Presidente, in uno scenario come questo, mi sarei aspettata un'assunzione di responsabilità da parte dell'opposizione. Mi sarei aspettata il sostegno al Governo in previsione del prossimo Consiglio europeo del 26 giugno. Invece, la sinistra italiana sta usando Gaza come un palcoscenico *(Applausi)*, trasformando una tragedia vera, complessa, dolorosa in una dinamica elettorale per raccattare consensi e agitare le piazze. Non c'è rispetto per chi soffre, non c'è serietà nell'analisi: c'è solo la voglia di dividere, di radicalizzare, di spaccare l'opinione pubblica. Alla sinistra non interessa trovare soluzioni, interessa solo avere un nemico a cui urlare contro, che sia Israele o chiunque non si pieghi alla sua retorica ideologica.

Parlano di pace, ma chi, in quest'Aula o fuori dall'Aula, non vuole la pace? Il problema è che non è chiaro come l'opposizione voglia raggiungere la pace. Ascoltando gli interventi dell'opposizione di ieri e anche di questa mattina, le accuse per la situazione in Medio Oriente sono state tutte rivolte a Trump e a Netanyahu. Pochissimi sono stati gli accenni sul tema degli ostaggi, sul loro rilascio, se siano ancora vivi oppure morti. Qualcuno in Aula ha parlato di complicità di questo Governo con quanto sta avvenendo a Gaza, ma lo fa omettendo volutamente quello che invece il nostro Governo sta concretamente facendo in tema di aiuti umanitari e sanitari in loco e in Italia proprio alla popolazione palestinese.

Vede, signor Presidente, questi messaggi sono pericolosi, certe parole sono pericolose, certe esternazioni gettano benzina sul fuoco. E allora capita di venire aggrediti pesantemente ai gazebo di partito - come è successo a me lo scorso sabato - perché accusati di complicità di genocidio. Certe esternazioni alimentano tensioni nelle nostre città, nella comunità, tra le persone che vivono insieme. E, se qualcosa esploderà anche da noi, la responsabilità sarà sicuramente di chi oggi usa Gaza come

uno striscione da corteo, come propaganda elettorale per far andare le persone a votare su inutili referendum, e non come un tema da affrontare con serietà e responsabilità come sta facendo questo Governo. Noi non ci stiamo, non saremo mai complici di questa deriva. *(Applausi)*.

Difendere Israele dal terrorismo, sostenere il suo diritto a esistere non vuol dire ignorare e condannare alla sofferenza i civili palestinesi. Condannare quanto sta accadendo a Gaza significa però condannare anche chi usa i civili come scudi umani e, soprattutto, non si può costruire la pace con i toni da propaganda. La sinistra deve scegliere: vuol fare politica estera o vuol fare campagna elettorale? Vuol costruire ponti o vuol continuare a scavare fossati? Noi stiamo dalla parte della verità, anche quando è scomoda, e stiamo dalla parte della responsabilità anche quando non porta consenso. La sinistra invece ha scelto ancora una volta di far rumore per sopravvivere e le sue divisioni sono lampanti, come vediamo dalle cinque proposte di risoluzione che ha presentato in Aula. Direi che in tempi di guerra il campo largo si è trasformato in un campo minato.

Abbiamo appreso ieri da Conte che oggi i Cinque Stelle saranno all'Aia per protestare contro il vertice NATO e staranno con il fiato proprio sul suo collo. Siamo sicuri che questo grande atto di alto eroismo porterà alla cessazione di tutti i conflitti mondiali, non solo quello in Medio Oriente.

Presidente Meloni, io credo che gli italiani abbiano ben chiaro chi affronta le situazioni con serietà e responsabilità e chi invece prende in giro i cittadini.

Noi siamo convintamente al suo fianco, la sosteniamo in tutto il suo percorso e quello che speravo oggi era di avere un voto unanime in quest'Aula, ma direi che proprio oggi, qui, il re è nudo: c'è chi realmente, con atti concreti, cerca di portare la pace in tutti gli ambiti del mondo e c'è chi invece la pace la utilizza a fini elettorali.

Anticipo il voto favorevole del Gruppo Lega alla proposta di risoluzione di maggioranza e ancora più convintamente oggi, perché è la giornata che ricorda l'impegno delle donne nella diplomazia. Presidente Meloni, continui così, al suo fianco ha tutti noi e anche tutti gli italiani. *(Applausi)*.

BOCCIA *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA *(PD-IDP)*. Signora Presidente, questa mattina ci siamo svegliati con queste parole: «Dio benedica Israele, Dio benedica l'Iran, Dio benedica il Medio Oriente, Dio benedica gli Stati Uniti d'America e Dio benedica il mondo». Questo è stato il messaggio con cui Donald Trump ha annunciato al mondo la tregua, via social. Io, presidente Meloni, non so di quale Dio lui parli. Io so che Dio, ogni Dio, condanna le decine di migliaia di civili morti ammazzati a Gaza dalle bombe o le migliaia di persone morte mentre cercavano di ottenere un pugno di farina in quello che somiglia molto all'inferno sulla terra, non al paradiso.

Signora Presidente del Consiglio, glielo dico perché la legge del più forte, la legge dell'impunità, non solo non è una strategia, ma è anche una minaccia alla civiltà che noi ci sforziamo di raccontare come la civiltà migliore. Non c'è una civiltà migliore. Signora Presidente, non c'è una civiltà migliore perché il mondo è cambiato profondamente, e non solo da quel tempo che lei elegantemente in latino ci ha ricordato, che è quello dei romani. Noi preferiamo dire che, per raggiungere la pace, meglio prepararsi alla pace; meglio raggiungerla attraverso la pace, non preparandosi alla guerra. Signora Presidente del Consiglio, sono passati secoli e il suo paragone non è proprio in linea con il tempo che viviamo.

Non so se alle colleghe e ai colleghi della destra risulta che il pianeta si sia ingrandito. Ma, quando io e lei, signora Presidente - forse più io, perché ho qualche anno più di lei - eravamo bambini, eravamo 4 miliardi sul pianeta, mentre oggi siamo 8 miliardi. Non siamo cresciuti noi, ma siamo diminuiti e di tanto. Sono aumentati gli africani (sono triplicati), è aumentata di tanto la Cina. L'Asia, signora Presidente, è passata da 2,5 miliardi a 4,8 miliardi dal 1980 al 2025. L'Europa, la vecchia Europa, è invecchiata, è diminuita la popolazione e non può pensare, al tempo della più grande rivoluzione industriale, che continuate a pensare che si possa confinare con dei fili spinati, che questa rivoluzione capitalistica possa essere fermata con i muri o con i nazionalismi. Non ci convince, signora Presidente, quando viene qui in Aula a raccontarci una storia di vent'anni fa, e cioè le difficoltà della globalizzazione, la crisi della globalizzazione, attraverso una rivisitazione del suo nazionalismo. I nazionalismi, guardi, sono sempre gli stessi e comportano conflitti e guerre; gli interessi nazionali non

coincidono mai con gli interessi delle comunità, men che meno con gli interessi europei. Lo dico perché le ragioni della condanna contro un'operazione unilaterale che ha costituito un'aperta violazione della legalità internazionale, condotta fuori dal perimetro della Costituzione americana, lei non le ha mai pronunciate. Glielo dico, Presidente - perché come abbiamo più volte detto in questo dibattito - quello di Donald Trump e di Netanyahu è uno shock continuo, una prova di forza permanente. Quello di Donald Trump è fatto anche da strumenti economici, da dazi, da relazioni commerciali con la Cina e con l'Unione europea. Quella di Netanyahu è guerra per la guerra: è solo guerra e non ci porterà da nessuna parte, se non a ulteriori conflitti.

Siamo di fronte, Presidente, a uno stravolgimento dell'ordine mondiale e non sentiamo il Governo italiano. Noi abbiamo chiesto con forza, anche in questa discussione, di agire insieme all'Unione europea.

Mai come oggi l'Europa è chiamata a parlare con una voce sola, Ministro per gli affari europei. Ma, anziché ripartire dai negoziati sul nucleare, evitando che, per l'eterogenesi dei fini, altri Paesi scelgano di uscire dal Trattato di non proliferazione, noi che facciamo? Giriamo la testa dall'altra parte. Vi risulta per caso che Israele abbia mai aderito? Quanto vogliamo andare avanti con il doppio standard? Quanto vogliamo andare avanti pensando che alla fine vinca sempre il più forte?

Lei, signora Presidente, deve dare un indirizzo forte al Paese in chiave europea, ed è questo che noi le stiamo contestando. In un mondo dove la più grande democrazia sta subendo una torsione autoritaria che è sotto gli occhi di tutti - mi riferisco agli Stati Uniti d'America - la Russia mostra in parallelo il suo volto più aggressivo, in una prospettiva globale in cui abbiamo un'unica speranza: l'Europa. Il trumpismo, signora Presidente, che lei non ha mai citato, non prevede pontieri. Lei si era illusa di poter essere una pontiera, ma avrà toccato con le sue mani questa impossibilità.

Eppure, nonostante le evidenze, lei continua - l'ha fatto anche oggi - a difendere una certa idea di nazionalismo. È ancora convinta che l'affinità ideologica possa favorire un'interlocuzione politica privilegiata, ma quell'interlocuzione politica privilegiata non c'è. I fatti hanno dimostrato, anche in queste ore, che né lei, né purtroppo altri Governi europei, se soli, sono in grado di esercitare alcuna influenza su Trump. Lei non ne ha la forza. Abbiamo la necessità di essere europei, presidente Meloni.

In un momento in cui il multilateralismo è sotto attacco, il Governo italiano, purtroppo - aggiungiamo - è perfettamente in linea con le destre nazionaliste e non ha mai pronunciato, in questi mesi, una parola in difesa delle istituzioni internazionali.

Presidente Meloni, non può venire qui a dirci che, siccome un'organizzazione internazionale è in crisi, siccome l'ONU fa fatica a ritrovare la sua centralità, allora noi la ignoriamo. L'ONU, la Corte penale internazionale, l'OMS - la lista è lunga - avete delegittimato con la politica. Il vice presidente del Consiglio Tajani c'è: non stavo criticando lei, ma mi riferivo al suo collega, con il quale va notoriamente molto d'accordo. Il vice presidente Salvini - come è noto - ha chiesto al Paese più volte di lasciare l'Organizzazione mondiale della sanità. Non vi abbiamo mai sentito. Noi dovremmo difendere il multilateralismo, perché è parte della nostra storia, che è una storia collettiva, una storia comune. *(Applausi)*.

Infine, la carneficina che si sta consumando a Gaza, oltre a mostrare un atteggiamento che possiamo definire di crudeltà di Stato, apre un precedente pericolosissimo. Riteniamo necessario che l'Unione europea metta in campo azioni più incisive, a partire dall'uscita dall'accordo di associazione Israele-Unione europea. Di fronte a questa agghiacciante violazione dei diritti umani a Gaza, non possiamo avere tentennamenti o ambiguità. Glielo chiediamo, chiediamo una posizione chiara al Governo italiano.

Lei ha pronunciato una parola di condanna, la prima dopo mesi, ma non basta. Proprio stamattina, presidente Meloni, il fuoco israeliano nei pressi di un centro aiuti ha ucciso altre 21 persone. Quante ne devono morire ancora prima che si prenda un'iniziativa politica vera? Quale messaggio vuole mandare a Israele?

Presidente, concludo. La responsabilità che ci chiama in causa, anche sull'Ucraina, è sotto gli occhi di tutti. Ma qui ha deciso Trump per noi, per il suo disimpegno e anche rendendoci marginali. Lei oggi al vertice NATO, presidente Meloni, dirà sì all'aumento delle spese destinate alla difesa fino al 5 per

cento.

Deve esser chiaro che siamo nettamente contrari. Si faccia dire dal ministro Giorgetti, che non è in Aula in questo momento, dove prende i fondi, perché solo qualche settimana fa le ha spiegato con chiarezza che non sono utilizzabili i fondi dell'Unione europea, in un percorso che doveva essere di rafforzamento della difesa europea e che invece è stato semplicemente di potenziamento dei sistemi nazionali di difesa. Non possiamo di fatto utilizzare, per ragioni di bilancio, i 150 miliardi dei fondi stanziati. Ovviamente siamo nettamente contrari e va radicalmente cambiato quel piano, che è l'opposto del rafforzamento dei sistemi di difesa nazionali.

Chiudo, signor presidente la Russa, e la ringrazio per la disponibilità. Tacere oggi significa tradire il nostro ruolo e la nostra storia. Lei, Presidente, ha scommesso su Trump invece che sull'Europa. Ha portato l'Italia a un'irrilevanza che è sotto gli occhi di tutti. Lei, signora Presidente del Consiglio, scegliendo la subalternità, ha deciso di tacere o applaudire, rinunciando al ruolo che l'Italia ha storicamente avuto. Un tempo eravamo, presidente La Russa, la Patria della diplomazia. Oggi rischiamo di diventare il Paese che arriva sempre dopo, applaude prima e non incide mai. *(Applausi)*.

MALAN *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FdI)*. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, Ministri, colleghi, siamo in un momento molto delicato della politica internazionale e un'importante Nazione come l'Italia ha una grande responsabilità. Noi senatori di Fratelli d'Italia riteniamo un onore essere il principale Gruppo che sostiene lei, signor Presidente del Consiglio, e tutto il Governo nelle importanti azioni che state svolgendo in questi giorni. Siamo fieri di sostenere un Governo che scommette sull'Italia. Non scommette su leader stranieri *(Applausi)*, non scommette su questo o su quello, ma scommette sull'Italia e ci mette tutto l'impegno e la capacità necessarie.

Voglio sottolineare un aspetto di cui pure lei ha parlato nella sua relazione: la silenziosa efficienza con la quale il Governo italiano ha riportato a casa tutti coloro che erano in situazioni difficili e di pericolo, sia in Israele che in Iran. Per questo ringrazio il Governo e la nostra diplomazia per il lavoro che svolgono. Ringrazio le nostre ambasciate sia in Israele sia in Iran. Ringrazio il consolato di Gerusalemme che ha dato un apporto estremamente importante con grande alacrità ed efficienza. Ringrazio i Carabinieri che in quell'area hanno lavorato per portare in sicurezza i nostri concittadini. Ringrazio i militari dell'UNIFIL, che - come ha ricordato il presidente Gasparri - tornano ad avere una guida italiana e ci uniamo alle congratulazioni al nuovo comandante *(Applausi)*, anche nel ricordo del precedente comandante italiano, generale Graziano, che fu a capo, con grande successo e capacità, di quella missione.

Ci sono altre missioni in Medio Oriente che contribuiscono, proprio perché la situazione è davvero difficile, ad attenuare i pericoli di un dilagare del conflitto e del sorgere di nuovi focolai in quella complessa area del nostro pianeta. Quei militari hanno bisogno delle migliori attrezzature e dei migliori strumenti e, in alcuni casi, avranno sicuramente bisogno di essere numerosi. Aumentare le spese per la difesa vuol dire anche dare ai nostri uomini e donne in divisa le migliori dotazioni in quei territori difficili. *(Applausi)*.

Noi sappiamo bene delle capacità dei militari e di tutto il personale di supporto nel fare miracoli, nel riuscire a far funzionare anche mezzi quando ci sono dei problemi, però dare loro le migliori condizioni è fondamentale. Dare una difesa adeguata alla nostra Nazione è certamente un costo, ma è un costo che siamo obbligati a sostenere.

Io ho appreso adesso, anche dall'intervento del Presidente del Gruppo Partito Democratico, che l'Italia, se governasse il Partito Democratico, sarebbe l'unico Paese della NATO a opporsi all'obiettivo di rafforzare le nostre difese. Prendo atto, ma credo che l'Italia si troverebbe in una situazione difficile, in quel caso.

Quando vediamo le scene, che purtroppo preferiremmo non vedere, della guerra di questi giorni, tra esse vediamo il cielo delle città israeliane, dove arrivano dei missili - arrivavano, perché davvero speriamo che la tregua tenga e so che il Governo italiano ha fatto tutto quello che era nelle proprie possibilità per andare in tale direzione - che si confrontano e vediamo le contromisure. Ebbene, tutto

questo ha un grande costo, ma credo sia molto difficile dire che non dovrebbe essere implementato.
È impensabile che l'Italia abbia, per le sue dimensioni, davvero maggiori dello Stato di Israele, una difesa di questo genere, ma certo vanno attivate tutte le migliori tecnologie, perché le tecnologie dei possibili attacchi migliorano e dunque le nostre difese devono assolutamente essere all'altezza.
Ricordiamo quanto è stato fatto negli ultimi giorni. L'Italia è la Nazione che ha fatto di più per aiutare le vittime civili a Gaza; altro che complicità, come, in modo irresponsabile, qualcuno continua a dire. Non c'è alcuna complicità. L'Italia ha fatto tutto quanto era nelle proprie possibilità per migliorare la situazione della popolazione di Gaza, per arrivare a un cessate il fuoco anche in quel tormentato pezzo di terra.
L'Italia ha sostenuto e sostiene l'iniziativa dei Paesi arabi, quella che può avere più possibilità di ottenere un successo per la credibilità che può ottenere proprio presso la popolazione palestinese. Ha svolto un ruolo importante - come dicevamo - all'altezza di una Nazione che conta.
Io trovo davvero significativo che parecchi esponenti dell'opposizione abbiano trovato strana la sua affermazione, presidente Meloni, quanto ha detto di essere il leader di una Nazione che conta. Che sia il leader mi sembra palese, perché i meccanismi democratici e il voto diretto dei cittadini, in questo senso, le hanno dato il mandato per essere leader della nostra Nazione, secondo i meccanismi delle elezioni e del sistema costituzionale. *(Applausi)*.
Capisco che il concetto sia non così chiaro per coloro che sono abituati ad avere dei Presidenti del Consiglio o addirittura sconosciuti agli elettori al momento delle elezioni o noti ma per un ruolo che non era assolutamente quello del Presidente del Consiglio. Questo ha il suo peso a livello internazionale. Così come ha il suo peso, a livello internazionale, il fatto che i partiti che sostengono il Governo abbiano tuttora la maggioranza nel Paese - lo dicono i sondaggi e lo dicono le elezioni europee, che si sono svolte un anno fa - cosa che non si può dire di altri grandi Paesi europei. Non si può dire lo stesso per quello che succede in Francia, in Germania e persino in Polonia, addirittura in Gran Bretagna. Questo ha il suo peso. Scandalizzarsi o fare polemiche sul fatto che il presidente Meloni sarebbe leader di una Nazione che conta è francamente incredibile. Che sia il leader è ben chiaro; sul fatto che l'Italia sia una Nazione che conta - come ha detto lei, presidente Meloni - l'Italia è una Nazione che conta comunque. Perché l'Italia e l'Italia! *(Applausi)*.
L'Italia non è più importante se ha un Presidente del Consiglio di un certo colore o di un altro. Il punto importante è che chi guida il Governo della nostra Nazione abbia la coscienza che l'Italia è una Nazione importante, che non deve andare al traino di altri. *(Applausi)*. Non deve schierarsi con quello contro quell'altro, ma deve schierarsi per l'Italia, nell'ambito delle nostre storiche alleanze, nell'ambito di un'Europa che - come ci ha ribadito poco fa, presidente Meloni - non deve essere un gigante burocratico che cerca di entrare nelle competenze che sarebbe meglio, per il principio di sussidiarietà, fossero lasciate alle singole Nazioni, cosa che invece vediamo spesso piace a una parte, quantomeno, dell'opposizione. Ci sono istanze che non sono riusciti a portare avanti all'interno dell'Italia, perché hanno partecipato alle elezioni e gli elettori non hanno dato loro ragione.
Proviamoci allora attraverso un'intrusione della burocrazia europea nell'ambito della politica italiana. Noi non la vediamo in questo modo: riteniamo che i cittadini italiani abbiano il diritto di scegliere chi li governa, e quest'ultimo ha il diritto di fare in Italia le norme che è meglio che siano fatte a livello nazionale e non a livello europeo.
Vorrei concludere dicendo che la politica italiana che sta svolgendo in questo momento, signor Presidente, è quella migliore per la nostra Nazione. Possiamo e dobbiamo lavorare per la pace su tutti i settori, ma non possiamo però dimenticare certe cose: la situazione in Medioriente si è scatenata perché i proxy del regime iraniano hanno scatenato attacchi dovunque (li hanno scatenati Hamas il 7 ottobre 2023, Hezbollah nel Nord di Israele, gli Houti dallo Yemen), tutti con una matrice comune, ossia il fatto di essere o direttamente o indirettamente al servizio dell'Iran. L'attacco dell'ottobre 2023 - non dimentichiamolo - era volto a impedire che gli Accordi di Abramo si estendessero anche all'Arabia Saudita, fatto che era molto vicino: l'obiettivo era molto vicino, ma non lo si è raggiunto ed è molto significativo che nessuno dei Paesi arabi che hanno sottoscritto gli Accordi di Abramo si sia tirato indietro o abbia rotto tali importantissimi accordi.

In conclusione, signor Presidente, questo è il futuro a cui puntiamo e sappiamo che è il futuro per cui lavora il Governo: ribadisco pertanto che il Gruppo Fratelli d'Italia è fiero di sostenere un Presidente del Consiglio come lei, presidente Meloni *(Applausi)*, che ha la coscienza e le capacità per essere all'altezza di essere leader di una Nazione che conta. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Prima di passare alle votazioni, saluto e ringrazio il Presidente del Consiglio *(Applausi)* e avverto che, in linea con una prassi consolidata, le proposte di risoluzione saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione.

Avverto che il ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, onorevole Foti, ha accolto la proposta di risoluzione n. 1, presentata dai senatori Terzi di Sant'Agata, Rosso, Biancofiore, Garavaglia ed altri, e ha espresso favorevole, previa riformulazione, sulla proposta di risoluzione n. 6, presentata dai senatori Calenda e Lombardo, mentre ha espresso parere contrario sulle restanti proposte di risoluzione.

Chiedo ai senatori Calenda e Lombardo se intendono accettare la richiesta di riformulazione.

LOMBARDO *(Misto-Az-RE)*. Sì, signor Presidente, accettiamo le riformulazioni così come proposte. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Saranno quindi poste in votazione le proposte di risoluzione nn. 1 e 6 (testo 2), quest'ultima per le parti non assorbite. Se approvate, saranno precluse ovvero in parte assorbite le restanti proposte di risoluzione.

Metto ai voti la proposta di risoluzione n. 1, presentata dai senatori Terzi di Sant'Agata, Rosso, Biancofiore, Garavaglia e da altri senatori.

È approvata.

Metto ai voti la proposta di risoluzione n. 6 (testo 2), per le parti non assorbite, presentata dai senatori Calenda e Lombardo.

È approvata.

Essendo state approvate le proposte di risoluzione nn. 1 e 6 (testo 2), per le parti non assorbite, le proposte di risoluzione nn. 2, 3, 4 e 5 risultano precluse o in parte assorbite.

Si è così conclusa la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2025.

Colleghi, vi prego di non lasciare l'Aula perché sto per darvi notizie sul prosieguo dei lavori nel pomeriggio.

Sull'ordine dei lavori

BOCCIA *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, come lei sa e come è stato concordato nel percorso comune del lavoro programmato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, abbiamo all'ordine del giorno il decreto-legge Campi Flegrei e poi il seguito della discussione generale sulla riforma costituzionale sulla giustizia.

Visto che sul decreto-legge Campi Flegrei è ancora in corso il confronto in Commissione bilancio, chiediamo agli altri Gruppi se nel pomeriggio, dopo la pausa, è possibile limitarci alla discussione generale del decreto-legge e poi continuare con le votazioni sugli emendamenti domani mattina e a seguire con il seguito della discussione generale sulla riforma costituzionale.

PRESIDENTE. Mi pare che non ci siano osservazioni da parte degli altri Capigruppo. Quindi, possiamo sospendere la seduta fino alle ore 16,30, per poi procedere con la discussione generale del decreto-legge e proseguire domani con le votazioni. Quindi, oggi pomeriggio ci sarà solo la discussione generale; poi proseguiremo domani pomeriggio e giovedì la discussione e le eventuali votazioni sul disegno di legge di riforma costituzionale.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 13,25, è ripresa alle ore 16,36).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

Sugli incidenti mortali occorsi sul lavoro

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, ricordiamo gli incidenti mortali sul lavoro che purtroppo fanno

registrare di nuovo, dal 17 al 23 giugno, la perdita di lavoratori.
Hanno perso la vita Pavel Storceac, 31 anni, a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta; Samuel Scacciaferro, 26 anni, a Menfi, in provincia di Agrigento; Pietro Bua, 73 anni, a Buddusò, in provincia di Sassari; Elio Reina, 65 anni, a Castronovo di Sicilia, in provincia di Palermo; Sandro De Marchi, 62 anni, a Calasca-Castiglione, in provincia di Verbania; Carmine Vitolo, 55 anni, a Poggiomarino, in provincia di Napoli; Giovanni Sanfilippo, 60 anni, a Ficarazzi, in provincia di Palermo; Adriano Mazzelli, 54 anni, a Botticino, in provincia di Brescia; Antonio Patitucci, 57 anni, a Faloppio, in provincia di Como.
Direi che la stragrande maggioranza di questi lavoratori ha un'età piuttosto avanzata e questo elemento richiama la nostra attenzione su un problema molto serio, ovvero il fatto che si svolgano lavori di un certo tipo in un'età avanzata.
Invito pertanto i senatori ad osservare un momento di raccoglimento in memoria dei caduti sul lavoro.
(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi e osservano un minuto di silenzio). (Applausi).

Discussione del disegno di legge:

(1479) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile*** *(Relazione orale)* **(ore 16,39)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1479.
La relatrice, senatrice Tubetti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.
TUBETTI, *relatrice*. Signora Presidente, il decreto-legge in esame si compone di sedici articoli, suddivisi in due capi. Il capo I interviene sul decreto-legge n. 61 del 2023, adottato all'indomani dell'alluvione in Emilia-Romagna, Toscana e Marche, mentre il capo II contiene nuove misure per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno di bradisismo nei Campi Flegrei.
In particolare, l'articolo 1 estende l'ambito di applicazione delle suddette disposizioni del decreto-legge del 2023 al fine di ricomprendervi le attività di ricostruzione nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi in Emilia-Romagna nei mesi di settembre-ottobre 2024. Viene invece soppressa la disposizione che attribuiva al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare la facoltà di integrare la lista dei Comuni in cui si sono verificati allagamenti o frane aventi un nesso di causalità diretto con gli eventi alluvionali, in quanto tale ridefinizione non si è resa necessaria.
L'articolo 2 proroga fino al 31 maggio 2026 la durata in carica del commissario straordinario, che viene contestualmente autorizzato a riorganizzare la struttura di supporto. Il commissario straordinario viene altresì autorizzato a nominare un vice commissario che lo coadiuvi nel coordinamento delle attività. Il contingente del personale assegnato alla struttura di supporto viene ridotto da 60 a 50 unità, mentre viene incrementato il numero di esperti di cui può avvalersi la medesima struttura.
L'articolo 3 integra la composizione della cabina di coordinamento per la ricostruzione con i Presidenti di tutte le province interessate e i rappresentanti dei Comuni interessati designati dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) e attribuisce alla cabina il compito di coadiuvare il commissario straordinario anche nell'azione volta a garantire il coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione. Si prevede inoltre l'approvazione di un piano di comunicazione alla popolazione concernente la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza del rischio idraulico e idrogeologico, in relazione all'evoluzione delle condizioni del territorio a seguito dell'attuazione degli interventi.
L'articolo 4 prevede che ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, in qualità di subcommissari, siano intestate apposite contabilità speciali, sulle quali il commissario straordinario è autorizzato a trasferire le risorse necessarie per la prosecuzione degli interventi e delle attività di ricostruzione pubblica e privata relativi al territorio di rispettiva competenza. Esso dispone inoltre che, fino alla chiusura delle contabilità speciali del commissario straordinario e dei subcommissari, resta sospesa ogni azione esecutiva e sono privi di effetto i pignoramenti, comunque notificati.

L'articolo 5 reca misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata. Esso prevede, tra l'altro, l'individuazione di specifiche procedure particolarmente semplificate per gli edifici che presentano danni minori, nonché apposite procedure affinché situazioni di particolare complessità possano essere esaminate prima della presentazione delle relative istanze di contributo, nell'ambito di apposite commissioni tecniche straordinarie. Esso prevede inoltre che, entro il 31 agosto 2025, sia effettuato l'aggiornamento della ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati ad accedere alle misure per la ricostruzione privata previste dall'articolo 20 del decreto-legge n. 61 del 2023 e che i contributi di cui al medesimo articolo possano essere concessi anche ai consorzi per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali.

Sempre in tema di ricostruzione privata, l'articolo 6 prevede, tra l'altro, che le istanze di contributo per le imprese possano essere presentate, anziché ai Comuni, anche ad altro soggetto pubblico individuato nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di attività produttive e agricole e che siano individuate specifiche procedure per i soggetti legittimati che hanno subito danni ricadenti sul territorio di più Comuni. Esso prevede inoltre che il personale temporaneo di supporto possa essere destinato, oltre che agli enti territoriali, anche alle Regioni e proroga al 31 dicembre 2027 il termine ultimo per i contratti a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi. Viene, infine, previsto un ulteriore contingente fino a un massimo di venticinque unità.

L'articolo 7 reca misure volte a semplificare e velocizzare la ricostruzione pubblica. Esso, tra l'altro, supera la previsione di una distinta e separata pianificazione di ulteriori attività, articolata però in autonomi ambiti di materia e relativa agli edifici, alle infrastrutture e alle relative urbanizzazioni, ai beni culturali, alle opere per la viabilità e mobilità, ai dissesti, alle opere idrauliche, nonché alle infrastrutture ambientali. La nuova impostazione è ispirata alla prospettiva di una programmazione progressiva di opere ed esigenze urgenti, da attuarsi nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, prevedendo le necessarie rimodulazioni tenendo conto della pianificazione di bacino.

L'articolo 8 reca alcune modifiche alla disciplina dei soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali.

L'articolo 9 prevede l'approvazione di un programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei territori alluvionati, per la cui attuazione è autorizzata la spesa complessiva di un miliardo di euro per gli anni dal 2027 al 2038. All'attuazione degli interventi contenuti negli stralci pluriennali del programma prevedono, nei rispettivi ambiti territoriali, i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico.

Sono inoltre previste misure volte a garantire la capacità operativa necessaria per l'attuazione del programma straordinario suddetto, tra cui la proroga al 31 dicembre 2028 del termine entro il quale le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane possono procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 44 del 2023. L'articolo interviene infine sui benefici di carattere contributivo per i datori di lavoro agricoli operanti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali previsti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 63 del 2024.

L'articolo 10 apporta alcune modifiche alla disciplina del piano per la gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino.

Passando al contenuto del Capo II, l'articolo 11 reca la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché in materia contrattuale per l'area dei Campi Flegrei.

L'articolo 12 autorizza la spesa di 20 milioni per il 2025 e di 15 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di ripartizione del danno in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.

L'articolo 13 prevede il contributo per l'autonoma sistemazione anche in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità entro la data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli

eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.

L'articolo 14 incrementa la quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinata al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

L'articolo 15 introduce un termine entro il quale i Comuni situati in zone sismiche ammessi al finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici e della progettazione degli interventi di ripristino dei danni e adeguamento sismico, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, lettera *b)*, n. 1 del decreto-legge n. 50 del 2017, devono effettuare la relativa rendicontazione, prevedendo che il mancato rispetto del termine comporti la revoca del finanziamento.

L'articolo 16 disciplina l'entrata in vigore.

Durante l'esame in sede referente, l'8a Commissione ha apportato varie modifiche, a seguito dell'approvazione degli emendamenti sia dei Gruppi di maggioranza che dei Gruppi di opposizione, volte a dare risposte alle esigenze delle strutture interessate e dei territori colpiti, emerse anche nel corso delle audizioni. Per quanto riguarda l'alluvione in Emilia-Romagna, Toscana e Marche, le modifiche apportate dalla alla Commissione all'articolo 2 sono volte ad aggiornare la disciplina della struttura di supporto che assiste il commissario straordinario, alla luce delle innovazioni apportate dal decreto-legge n. 25 del 2025 sulle pubbliche amministrazioni.

All'articolo 3, si è previsto che il commissario straordinario possa invitare alla cabina di coordinamento per la ricostruzione i rappresentanti delle autorità di bacino o enti del terzo settore o che le Regioni e i Comuni interessati possano provvedere all'attuazione del piano di comunicazione alle popolazioni, anche con il concorso degli ordini professionali tecnici e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

All'articolo 4 è stata prevista l'esenzione IMU per i fabbricati ad uso abitativo ubicati nei territori delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023, nonché dal 17 settembre al 17 ottobre 2024, se distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

All'articolo 5, relativo alla ricostruzione privata, è stata introdotta una previsione volta a disciplinare i casi in cui un medesimo immobile sia stato danneggiato più volte e, in particolare, la concessione del nuovo contributo nei casi in cui, al verificarsi del nuovo danno, non fossero stati terminati gli interventi per i danni precedenti. Si è poi previsto che, al fine di promuovere la gestione efficiente delle risorse naturali nell'ambito dei processi di ricostruzione, il commissario straordinario possa favorire l'applicazione di misure connesse con i principi della sostenibilità ambientale e dell'economia circolare, in coerenza con i protocolli energetico-ambientali riconosciuti a livello nazionale e internazionale.

All'articolo 7 sono state apportate modifiche volte a chiarire che i contributi per la ricostruzione pubblica possono essere destinati anche alla ricostruzione, alla riparazione e al ripristino delle infrastrutture stradali, delle strutture ricreative, ricettive e di soggiorno temporaneo di proprietà pubblica, delle infrastrutture ferroviarie, nonché dei canali sia di proprietà pubblica, ancorché non iscritti fra i beni demaniali, che collettiva, connessi direttamente, o attraverso appositi manufatti, con i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico regionale o con le strutture del servizio idrico integrato.

All'articolo 8 è stata introdotta una disposizione volta a chiarire il regime applicabile all'esecuzione degli interventi delegati ai consorzi di bonifica.

All'articolo 9 si è infine previsto che le articolazioni organizzative individuate dalle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana nell'ambito della propria struttura, al fine di supportare l'esercizio delle funzioni dei rispettivi Presidenti in qualità di commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico delle università e dei centri di ricerca del territorio.

Infine, il nuovo articolo 10-*bis* prevede che, fino al 30 settembre 2025, i soggetti che al momento degli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 avevano la residenza, il domicilio, ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di

funzione nei territori dell'Emilia-Romagna interessati dai predetti eventi, sono riammessi nei termini ordinatori o perentori propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi a procedimenti amministrativi avviati d'ufficio o su istanza di parte, comunque denominati pendenti al sopraggiungere dei medesimi eventi. Sono conseguentemente prorogati o differiti per il tempo corrispondente i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Venendo al Capo del provvedimento relativo ai Campi Flegrei, il nuovo articolo 13-*bis* autorizza la spesa di euro 529,598 per l'anno 2026 per la proroga fino al 31 dicembre 2026 della durata dei contratti del personale reclutato a tempo determinato per una durata originaria di ventiquattro mesi in virtù dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 140 del 2023.

L'articolo 13-*ter* autorizza invece il commissario straordinario, nelle more dell'approvazione dei programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, nonché dei programmi di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari, a dare avvio all'attuazione degli interventi indifferibili al fine dell'attuazione della pianificazione di protezione civile.

Sono stati infine inseriti due nuovi articoli dopo l'articolo 15. L'articolo 15-*bis* reca misure per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma in Abruzzo del 2009.

In primo luogo, esso chiarisce che l'incremento del contributo per la riparazione e il miglioramento sismico degli edifici ancora danneggiati dal sisma suddetto, a copertura delle spese eccedenti il contributo concedibile rimaste a carico dei beneficiari in ragione del mancato completamento o del mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura, trova applicazione in tutti i Comuni abruzzesi, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2009, al fine di garantire la coerenza della previsione emendata rispetto alla complessiva attività di ricostruzione post-sisma 2009.

In secondo luogo, si chiarisce che tra gli immobili che possono beneficiare, ai fini della loro ricostruzione e riparazione, di una quota delle risorse destinate al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge di stabilità 2014, sono ricompresi anche le chiese e gli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di interesse storico-artistico, purché utilizzati per esigenze di culto.

Da ultimo, il nuovo articolo 15-*ter* prevede che il Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori del Centro Italia colpiti dal sisma 2016 possa essere invitato a partecipare alle sedute della cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Croatti. Ne ha facoltà.

CROATTI *(M5S)*. Signora Presidente, gentili colleghe senatrici e senatori, oggi siamo chiamati ad esaminare il disegno di legge 1479, di conversione del decreto-legge n. 65 del 2025, che tocca le ferite di questo Paese, tocca i traumi, tocca la carne viva. Si tratta di un provvedimento che nasce per dare delle risposte.

Tra le altre emergenze, affronta la terribile alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna nel maggio del 2023; un evento drammatico, che ha messo in ginocchio un territorio tra i più produttivi e dinamici del nostro Paese, causando morti, feriti, sfollati e danni incalcolabili al tessuto economico, agricolo e sociale dell'Emilia-Romagna. Parliamo di oltre 20 miliardi di euro di danni stimati, migliaia di famiglie costrette ad abbandonare le proprie case, centinaia di imprese ferme, intere aree rurali devastate.

A distanza di mesi troppo poco è stato fatto, troppo lente sono state le risposte, troppo articolate le misure e troppo difficile dare certezze a coloro che hanno subito queste calamità. Non possiamo permetterci, in questa sede, di trattare questo tema così grave con superficialità e approssimazione. Non possiamo ridurre tutto a un esercizio di retorica, ma dobbiamo entrare nel merito e dirci con onestà se questo decreto-legge è davvero all'altezza delle aspettative e dei bisogni dei cittadini. Per il MoVimento 5 Stelle la risposta è no, non lo è, o quantomeno non ancora.

Va bene, però è importante mantenere i riflettori accesi e rimanere attenti su quello che è successo su questo territorio. È vero, il disegno di legge n. 1479 contiene alcuni aspetti utili: ci sono risorse per la ricostruzione e il sostegno alle imprese e ai Comuni colpiti. Tuttavia siamo di fronte a un provvedimento ancora insufficiente, con una portata finanziaria che troppo spesso viene imbrigliata da vincoli burocratici che ne rallentano l'attuazione. Non possiamo pensare che la risposta a una catastrofe come questa si esaurisca in misure emergenziali, spesso frammentate, senza una visione generale su quello che succede. Serve una visione a medio e lungo periodo.

Noi, come forza politica, come MoVimento 5 Stelle, abbiamo fatto la nostra parte e siamo stati presenti fin da subito sul territorio non solo con le parole, ma anche con i fatti. Continuamente abbiamo incontrati amministratori locali, sindaci, associazioni di volontariato, cittadini colpiti, imprenditori e agricoltori e abbiamo ascoltato le loro storie, le loro richieste, la loro rabbia e la loro voglia di ripartire. Abbiamo riportato tutto dove potevamo, all'interno di questo Parlamento e all'interno delle Commissioni.

Abbiamo lavorato per migliorare questo decreto-legge e alcuni emendamenti presentati dal nostro Gruppo politico sono stati accolti; si tratta di piccole modifiche, ma importanti, che andavano nella direzione giusta proprio perché arrivavano dal territorio. Sappiamo però che tutto ciò non basta: ci sono persone che ad oggi non riescono a entrare nelle proprie case; ci sono persone che ad oggi non riescono a utilizzare le proprie strutture abitative; ci sono aziende che, senza maggiori certezze, non possono ripartire; ci sono agricoltori che non possono sopravvivere, se non hanno risposte chiare sulla carta.

E allora, signor Presidente, chiediamo di più: servono procedure snelle, veloci ed efficaci. C'è anche un'accusa: serviva una regia unitaria trasparente che coinvolgesse i territori e garantisse il rispetto delle priorità, una governance che fosse data alle Regioni; in questo caso però si è voluta portare avanti una propaganda elettorale che non ha aiutato il territorio, ma ha lasciato un commissario con regole che lo imbrigliavano e adesso siamo qui a doverci tornare sopra e a liberarlo. *(Applausi)*.

A questo proposito, non possiamo tacere sulla criticità legata alla figura del Commissario straordinario per la ricostruzione. La gestione commissariale, per essere efficace, avrebbe dovuto essere dotata di poteri reali e risorse adeguate e soprattutto avrebbe dovuto e potuto operare in sinergia con gli enti locali, con la comunità e con le competenze territoriali: altrimenti, si rischia l'ennesima sovrapposizione istituzionale di rallentamenti, di conflitti di competenza e di perdita di fiducia da parte dei cittadini nei confronti dello Stato.

Chiediamo soprattutto che questa tragedia non venga archiviata come le altre quale episodio eccezionale (adesso sto parlando nello specifico dell'Emilia-Romagna, ma vale per tutte quante), perché il cambiamento climatico ci sta dicendo con forza che questi eventi saranno sempre più frequenti. Non possiamo più permetterci di rincorrere le emergenze: servono una prevenzione, una pianificazione e una visione ad ampio spettro.

Poniamoci allora una domanda scomoda, ma necessaria: perché questi eventi causano danni così devastanti? Una parte della risposta, purtroppo, è sotto gli occhi di tutti, nell'urbanizzazione, nella cementificazione, nella mancanza di manutenzione del territorio; eppure, si continua a tagliare proprio a chi ha bisogno di investire nella messa in sicurezza del territorio, nella lotta al dissesto idrogeologico e nella transizione energetica.

In questi anni si è parlato di grandi opere e infrastrutture miliardarie per questo Paese, ma a cosa serve un'opera faraonica se poi la prima pioggia torrenziale isola intere città? A cosa serve un ponte per velocizzare, quando dall'altra parte crollano le strade secondarie? *(Applausi)*. La vera grande opera oggi si chiama sicurezza del territorio: è lì, colleghi, che sta l'inizio del lavoro che si deve portare avanti; non bisogna accontentarsi, ma sviluppare in quella direzione.

Non possiamo voltare lo sguardo altrove: l'Emilia-Romagna non dev'essere dimenticata, così come ovviamente non devono essere dimenticati tutti gli altri territori colpiti da queste analoghe tragedie, come le Marche, la Toscana, la Sicilia, l'Abruzzo e il Veneto. Oggi ogni comunità merita attenzione e cura con lo stesso impegno.

Il nostro compito d'opposizione è vigilare, proporre, correggere, insistere e portare accorgimenti ai

provvedimenti che vengono varati. Il nostro compito è non mollare, come le famiglie che ogni giorno lottano per riprendersi la normalità e la sicurezza che lo Stato deve dare loro. Nei paesi della Romagna, ferita da due anni, ci si chiede con timore cosa potrebbe succedere se si ripetessero precipitazioni simili a quelle del 2023: non è una domanda fatalista, ma un interrogativo legittimo che tutti quanti si pongono. La politica deve essere capace di dare risposte ai territori e alle paure dei cittadini.

Nel maggio del 2023 questa terra tentava di risollevarsi, grazie anche una grande mobilitazione delle nuove generazioni. Giovani volontari di tutta Italia hanno lavorato instancabilmente a fianco delle Forze dell'ordine, degli amministratori e dei volontari per risollevare un territorio colpito gravemente. Dal fango, che ha seppellito tutto e ha causato sedici morti e 40.000 sfollati, sono nate storie straordinarie di coraggio, di solidarietà e di altruismo, con quegli esempi di giovani angeli, sporchi dalla testa ai piedi di fango, che hanno lavorato inesorabilmente con le loro energie e il loro entusiasmo e riaccendendo le luci laddove c'era solamente un cupo senso di tragedia. *(Applausi)*.

Quello che chiediamo al Governo e al Parlamento è di essere all'altezza del valore di quei giovani e del cuore dei romagnoli e di agire politicamente su quella strada, seguendo quelle doti. Chiediamo coraggio, chiediamo impegno, chiediamo determinazione. Chiediamo di agire e sanare finalmente le ferite della Romagna e della sua gente. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signora Presidente, oggi discutiamo un decreto-legge veramente importante, perché si occupa di due gravi emergenze che hanno colpito il nostro Paese: le alluvioni del 2023 e del 2024 e la situazione dei Campi Flegrei. Riconosco che in Commissione c'è stata una disponibilità a discutere nel merito anche con le opposizioni, anziché un atteggiamento di contrapposizione, in particolare su una serie di argomenti e anche sulla gestione della ricostruzione. A differenza di quello che è avvenuto, ad esempio, con il generale Figliuolo, c'è una disponibilità maggiore, almeno a parole, al coinvolgimento, da parte dei commissari e delle autonomie locali.

Tuttavia, occorre denunciare che esistono gravi mancanze in questa normativa. Quello che è successo con le alluvioni è frutto non del caso e neanche della sfortuna, ma del cambiamento climatico, che molto spesso voi negate, che sta sconvolgendo il pianeta e sta colpendo in particolar modo il nostro Paese. Sono sempre più frequenti fenomeni di intensità e di una forza mai vista, che provocano danni sempre più rilevanti all'ambiente e alle economie, in particolare in alcune Regioni del Paese. Anche questa, però, non è una novità, perché Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) già segnalava che addirittura il 94 per cento dei Comuni italiani è a rischio frane, alluvioni, erosione costiera. Lo sottolineo ancora: il 94 per cento dei Comuni. Ciò significa che bisognerebbe intervenire.

Vi sono anche i dati del rapporto ANCI e del Centro di ricerche economiche, sociologiche e di mercato per le costruzioni (Cresme) sulla spesa, che stanno a dimostrare che, tra il 2009 e il 2023, vi è stata una crescita costante della spesa, che è più che triplicata. Addirittura, se in passato si spendevano due miliardi di euro, adesso se ne spendono otto. Per non parlare poi del fatto che qui stiamo parlando dei danni, ma, quando si verificano questi fenomeni, ci sono anche le vittime. In sostanza, siamo di fronte a una situazione della quale non possiamo più parlare in modo emergenziale. Stiamo sempre parlando dell'emergenza e dell'intervento a posteriori.

Non risolve neanche questo problema il fatto che in un altro provvedimento si era imposto ai proprietari di assicurare le colture, perché con l'assicurazione non risolviamo il problema del cambiamento climatico. Non è con l'assicurazione che modifichiamo questa situazione, ma lo facciamo con interventi che in sostanza affrontano i veri cambiamenti.

Mi rivolgo sostanzialmente al Governo, in questo caso, perché serve una visione strategica, serve un piano per l'azzeramento del consumo di suolo, che è uno dei fenomeni fondamentali che va in questa direzione. Serve un finanziamento del piano di adattamento ai cambiamenti climatici. Come dicevo prima, serve una legge quadro sul clima.

Chiediamo, quindi, al ministro Pichetto Fratin di occuparsi un po' meno del nucleare e un po' più della questione ambientale, perché non è pensando al nucleare che risolviamo questi problemi; altrimenti passano altri vent'anni e ogni giorno che passa i cambiamenti sono evidenti a tutti.

Io vengo da una realtà abbastanza tranquilla e vi garantisco che domenica si è verificato un evento, durato un quarto d'ora, che ha distrutto una struttura che è stata impiantata lì quindici anni fa. Tutto è successo in due secondi, per così dire. I rischi, quindi, sono molto pesanti.

Dovremmo uscire dalla logica dell'emergenza, facendo uno sforzo che vada nella direzione di individuare una strategia in grado di mitigare gli effetti del cambiamento climatico e di predisporre l'adattamento allo stesso, intervenendo - come dicevo prima - sul blocco del consumo di suolo; e ciò anche perché questa è una sfida in cui la posta in gioco è l'esistenza dell'umanità, insieme ovviamente alla questione della pace.

Lo stesso ragionamento che facciamo sulle alluvioni si adatta alla questione dei Campi Flegrei, essendo le considerazioni simili. In Commissione abbiamo apportato alcuni miglioramenti, anche grazie al nostro contributo, come la proroga dei contratti al personale assunto per affrontare l'emergenza. Tuttavia, non ci siamo ancora. Anche in questo caso, il Governo ha affrontato in modo insufficiente una vicenda grave che coinvolge migliaia di persone. Il bradisismo è un fenomeno che richiede risposte strutturali, non misure estemporanee. Questo provvedimento, ancora una volta, è inadeguato e non corregge gli errori commessi dal precedente decreto-legge voluto dal ministro Musumeci, che ha di fatto scaricato la responsabilità sui sindaci locali, dimenticando che fu proprio il centrodestra a ostacolare la legge regionale del 2003 per la riduzione della pressione abitativa.

Servono risposte concrete, quindi, e non la propaganda. Le famiglie sgomberate vivono ancora in condizioni precarie, ricevono solo contributi all'affitto temporanei, insufficienti a coprire i costi reali. Manca un pacchetto che sia in grado di dare dei fondi stabili per l'emergenza sociale, per le abitazioni per le famiglie sfollate, e manca un piano di assunzioni stabili nel settore della pubblica amministrazione in grado di poter rispondere alle esigenze del territorio.

Per fare questo ci vogliono le risorse, perché - come si suol dire - con i fichi secchi non si può fare granché, al di là delle buone intenzioni. In sostanza, anziché destinare, come abbiamo sentito stamattina, il 5 per cento del PIL alle spese militari, forse bisognerebbe spendere quelle risorse in questo ambito, intervenire sulle strutture e sulle condizioni degli edifici.

Sempre per parlare della zona del bradisismo, davvero insufficiente sembra lo stanziamento per rendere gli edifici privati e le infrastrutture più stabili e per favorire le evacuazioni. Abbiamo anche verificato che il decreto-legge ignora completamente il tema del patrimonio archeologico, nonostante l'enorme ricchezza di quell'area. Quel patrimonio costituisce una fonte di ricchezza e di guadagno non solo dal punto di vista economico. Non è previsto nulla, ad esempio, per i beni culturali, e ciò ha dell'incredibile, perché in questo caso è davvero un elemento fondamentale dal punto di vista economico per le famiglie.

Si sarebbe dovuta superare la logica dei commissariamenti, con un maggiore coinvolgimento degli enti locali e di tutto l'insieme del territorio nella strategia per le abitazioni, le scuole, i luoghi pubblici, della cultura e della socializzazione. Bisogna evitare che alcuni fenomeni portino alla desertificazione dei servizi, nel senso che magari rimangono le persone, ma senza avere più i servizi. Il territorio viene abbandonato e poi tutti diciamo che ci sono delle emergenze e bisogna intervenire. Tutto questo bisogna prevenirlo.

Ripeto che dobbiamo salvaguardare questo patrimonio e, in definitiva, benché il testo sia stato arricchito anche grazie al lavoro parlamentare, mancano - lo sottolineo - le risorse. Ho citato prima le risorse per gli armamenti.

Vorrei citare un'altra cosa. Nel nostro Paese per le infrastrutture si è previsto di spendere 15 miliardi per il Ponte sullo Stretto di Messina. Forse sarebbe opportuno spendere quei soldi per i Campi Flegrei e dare risposta alla sicurezza delle persone che lì già abitano ed hanno la necessità non di sopravvivere nella paura, ma di vedere lo Stato affrontare gradualmente una situazione difficile. Nessuno di noi pensa che sia facile, ma il pubblico deve dare un messaggio di chiarezza in questa direzione, verso la quale non ci pare si vada.

Per quanto ci riguarda, come facciamo sempre, abbiamo dato un contributo di merito, ma nello stesso tempo abbiamo visto che manca la sostanza, cioè le risorse necessarie per fare cose che siano in grado di cambiare il segno e non siano solo degli interventi emergenziali. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Castellone. Ne ha facoltà.

CASTELLONE *(M5S)*. Signora Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, da tre anni siamo abituati alla scaltrezza di questo Governo e di questa maggioranza nel presentare come meravigliose delle proposte che in realtà non contengono nulla. Siamo abituati - potremmo dire - alla scaltrezza di questo Governo a vendere fumo. Siamo abituati a titoli roboanti per decreti-legge - ormai siamo quasi a cento provvedimenti di urgenza e ad altrettante fiducie - che non risolvono alcun problema, anche perché in essi vengono stanziati o zero euro o pochi spiccioli, come nel caso in esame. In realtà, siamo anche abituati alla propaganda che questo Governo fa per accompagnare questi grandi decreti-legge; propaganda che ha anche l'obiettivo di coprire tutto il resto, cioè i disastri che questa maggioranza e questo Governo stanno facendo e i disastri che hanno portato il nostro bellissimo Paese a un punto di non ritorno.

Signora Presidente, in questo caso però la propaganda è ancora più grave, perché il decreto-legge in discussione si occupa di cittadini che sono in un momento di grandissima fragilità. Questo decreto-legge parla a cittadini che hanno perso tutto, come nel caso delle vittime delle alluvioni in Emilia-Romagna, Marche e Toscana, o a cittadini che rischiano di perdere tutto e sono fuori dalle loro case, come i cittadini dei Campi Flegrei. E quando si parla a persone che vivono in un momento di fragilità, si dovrebbe avere quantomeno la decenza di provare a dare delle risposte. Quantomeno si dovrebbe provare a rassicurare questi cittadini e far sentire loro che c'è uno Stato al loro fianco, che ci sono un Governo e un Parlamento che vogliono sostenerli, rassicurarli e far capire che, tutto sommato, possono ancora avere fiducia nelle istituzioni. Invece no: le poche parole che questo Governo e questa maggioranza provano a dire a quei cittadini li colpevolizzano ancora di più. Ai cittadini dei Campi Flegrei il Ministro ha avuto addirittura il coraggio di dire che, se sono in questa condizione, è colpa loro perché hanno deciso di vivere in un'area in cui nessuno dovrebbe vivere. *(Applausi)*.

Allora al Ministro e alla maggioranza vorrei ricordare un po' di storia. Intanto in quell'area vive mezzo milione di cittadini. In quell'area, abitata addirittura dalla preistoria, sono nati i primi insediamenti della Magna Grecia (ci troviamo nell'VIII secolo avanti Cristo). Quindi, quando provate a dire "non dovete vivere in quel territorio", quantomeno ricordatevi che in quel territorio si vive da secoli, da millenni. Quella è una terra abitata da gente che è abituata - questo sì - ad arrangiarsi, come siamo tutti noi abituati ad arrangiarci vivendo al Sud del Paese, perché siamo abituati a non avere servizi, a vivere dove manca tutto. Questo però non vuol dire che debbano anche sentirsi abbandonati dalle istituzioni. *(Applausi)*.

Purtroppo, però, nel decreto-legge in esame, come in tutta la fuffa di questo Governo, veramente non c'è nulla.

Nel Capo I si parla delle vittime delle alluvioni, si semplifica e si accelerano gli interventi per le alluvioni del 2023 e del 2024, e quindi stiamo parlando di due anni fa. Come diceva il mio collega Croatti, vi vorrei chiedere perché avete continuato a modificare la governance dei meccanismi che dovevano gestire quelle emergenze. Prima avete nominato commissario il generale Figliuolo e adesso avete nominato Curcio; a noi sembra che sia fatto tutto solo e sempre come una battaglia politica. Qui il vostro obiettivo era fare una guerra al Presidente della Regione Emilia-Romagna, che purtroppo non è del vostro schieramento. *(Applausi)*. Vi concentrate sulle battaglie politiche più che sul bene dei cittadini, ma questo è un vostro modo di fare a cui ormai siamo abituati.

Il Capo II, invece, è dedicato all'emergenza Campi Flegrei. Anche in questo caso, all'articolo 11 state sospendendo i termini per gli adempimenti e i versamenti tributari e contributivi per gli eventi sismici del 13 maggio e del 15 maggio 2025 (gli eventi sismici maggiori). Forse non sapete che nei Campi Flegrei ci sono 40 eventi sismici ogni giorno, 1.200 al mese, e tutti arrecano dei danni. Io mi chiedo: come è possibile limitare gli interventi a un singolo evento sismico o a due eventi sismici, quando c'è una popolazione allo stremo? *(Applausi)*. Come al solito, provate a inscenare una guerra tra poveri, tra chi ha più bisogno dell'altro per un aiuto.

Poi sospendete il versamento delle tasse, dei tributi e dei mutui. Per quanto tempo? Uno dirà: li sospendo fin quando termina l'emergenza o quantomeno fin quando quella famiglia non ritorna in quella casa. No, per quattro mesi, perché poi c'è una maxirata finale, il 10 dicembre, in cui si devono

saldare tutti i tributi e tutte le tasse dovute. Quindi che sospensione è? Per quattro mesi, ad emergenza ancora pienamente in corso e con le attività commerciali ancora chiuse?

Negli altri articoli si istituiscono dei fondi. Tra l'altro, il fondo per le riparazioni e la riqualificazione degli edifici è una cosa che avevamo chiesto, ma 20 milioni chiaramente non sono sufficienti. Anche in questo caso bastava il coraggio di mettere da parte la propaganda e utilizzare degli strumenti che potevano essere utili. Se non avete i soldi per pagare tutti gli interventi, quantomeno mettete a disposizione degli sgravi fiscali, anche utilizzando strumenti come quello del sisma bonus, per fare gli interventi necessari per mettere in sicurezza gli edifici e poi recuperare come detrazione fiscale quei costi. Stiamo parlando - come dicevo - di un quadro in continua evoluzione, di un'emergenza ancora in corso, di decine di scosse che si registrano ogni giorno.

La cosa più importante che bisognava fare, e che invece in questo decreto-legge non c'è, è prevedere personale adeguato per gestire l'emergenza, soprattutto quella dei Campi Flegrei. Ancora sono in corso i sopralluoghi per capire i danni che sono stati arrecati ad alcuni edifici. Serve personale nella Protezione civile e personale tra i Vigili del fuoco; serve prorogare i contratti ai tecnici che stanno lavorando con contratti precari nei Comuni. Molti dei nostri Comuni, essendo commissariati e essendo in piano di rientro, non hanno la possibilità di assumere personale. Allora serve una legge emergenziale che permetta di mettere a disposizione di quei Comuni personale tecnico e personale amministrativo per gestire l'emergenza.

Serve chiaramente consolidare tutto il patrimonio archeologico. Ricordiamoci che quella è un'area ricchissima dal punto di vista storico, culturale e archeologico.

Ci sono reperti di un valore inestimabile che ancora non sono stati messi in sicurezza e ancora non sono state nemmeno fatte le valutazioni del danno arrecato dalle scosse. Sarebbe davvero un danno inestimabile perdere parte di quel patrimonio.

Noi avevamo chiesto di istituire un osservatorio permanente, per esempio, per il monitoraggio degli edifici e delle infrastrutture. Soprattutto però - e io dico che è la cosa più urgente - serve prevedere delle nuove vie di fuga. Signora Presidente, per chi non è mai stato in quell'area forse non è un problema cogente, ma per chi ci vive pensare che l'unica via di fuga sia quella che passa da Arco Felice, che è un vero e proprio imbuto, significa essere condannato, semmai ci fosse un evento sismico o vulcanico o uno qualsiasi che richiede l'evacuazione immediata, a morire in un imbuto, se non si aprono nuove vie di fuga. *(Applausi)*.

Serve poi mettere, per esempio, in sicurezza i costoni che si affacciano sul mare, e non possono farlo i Comuni che non hanno fondi, perché servono degli stanziamenti dedicati.

Chiaramente non voglio parlare di tutto quello che servirebbe, della legge sul clima, degli stanziamenti necessari per contrastare il dissesto idrogeologico. Io vi chiedo solo quantomeno di non continuare a essere negazionisti sul clima, che per me già sarebbe un ottimo risultato.

Alessandro Manzoni ne «I promessi sposi» diceva che se uno il coraggio non ce l'ha, non se lo può dare. Ecco, io invece voglio essere positiva e fiduciosa e auspico che, quantomeno davanti a una fragilità come quella che vivono quei cittadini, voi vi possiate dare un po' di coraggio e per la prima volta veramente mettere al centro il bene dei cittadini e non la vostra propaganda politica. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cantalamessa. Ne ha facoltà.

CANTALAMESSA *(LSP-PSd'Az)*. Signora Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, prima di entrare nel merito dell'intervento, vorrei fare una riflessione di carattere generale e pensare a quattro problemi atavici del nostro Paese: la carenza di infrastrutture, i danni che derivano dal rischio idrogeologico, l'assenza di una politica industriale e la devianza minorile. Sono quattro problemi atavici del nostro Paese apparentemente slegati tra di loro, invece esiste un *fil rouge*, che è l'assenza di una politica, negli ultimi decenni, capace di guardare ai decenni a venire. Noi abbiamo vissuto negli ultimi decenni con un Parlamento che legiferava su quello che accadeva ieri, oggi e domani, interveniva *ex post* e mai *ex ante* e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Parlando di infrastrutture, mi piace ricordare come il ministro Salvini stia rimettendo in moto tutto il tema delle infrastrutture, che ad oggi era il primo motivo per il quale le imprese italiane andavano fuori e le imprese straniere non venivano in Italia.

Per quel che riguarda la devianza minorile, abbiamo lasciato per tanti decenni i ragazzi crescere senza dar loro una formazione. Per volontà della Lega è stata ripristinata l'educazione civica. Abbiamo previsto la bocciatura con il sei in condotta, il ripristino dei Giochi della gioventù. Perché? Non ci siamo preoccupati del domani e del dopodomani. La Lega, questa maggioranza e questo Governo hanno l'ambizione e la visione di pensare a un Paese nel 2070 e nel 2080, cosa che negli ultimi decenni non è avvenuta.

Per quanto riguarda questo settore - il che si collega anche al tema della politica industriale - porre l'obbligo delle polizze catastrofali è un'intuizione correttissima. In questo Stato si spendono circa 10 miliardi di euro l'anno per coprire i danni derivanti da problemi e disastri idrogeologici. Spostare quei soldi nella prevenzione, mettendo in capo alle aziende il costo assicurativo, trovo che sia una grande intuizione, perché ci permette finalmente di parlare di prevenzione. Peraltro, se in questi anni non si è parlato di prevenzione, è perché non faceva fatturato politico e chi ha governato nei decenni passati si preoccupava del poco, maledetto e subito a danno degli italiani.

Come Lega, come maggioranza e come Governo stiamo puntando a tutt'altro e ciò sta arrivando ai cittadini: prova ne è anche proprio questo decreto-legge, perché non solo fornisce un insieme di risposte a quanto è accaduto, ma cerca anche di creare sistemi per gestire una serie di procedure laddove si dovessero ripresentare, purtroppo, crisi del genere per disastri idrogeologici.

Questo provvedimento prevede misure di prevenzione, commissari, vie di fuga, fondi straordinari per la messa in sicurezza e risponde proprio all'esigenza di non dover pensare al domani mattina, per far sì invece che un rischio idrogeologico - e ricordo che l'Italia è il Paese in Europa dove il rischio idrogeologico è più alto - possa essere quantomeno gestito e prevenuto, se non proprio superato, avendo morfologicamente una struttura terrestre che ci pone sempre di fronte a questo tipo di pericolo.

Venendo più nello specifico alla mia terra, ai Campi Flegrei, innanzitutto esprimo solidarietà a chi vive con il quarto supervulcano al mondo sotto al letto. Credo di poter dire che questo provochi una certa ansia e mi piace ricordare - come ci siamo detti prima con il Capogruppo - una bellissima frase di un amico di Pozzuoli che la dice lunga sulla filosofia del popolo napoletano. Quando gli chiesi com'era stato quando la terra aveva tremato, mi rispose che lì la terra non trema, che lì la terra balla, nel senso che è una musica, una festa anche quando balla la terra. Questa è una cosa che mi piace ricordare.

Per rispondere alla collega Castellone, per il suo tramite, signora Presidente, ad oggi questo Governo ha stanziato oltre 800 milioni per i Campi Flegrei. Pertanto, negare questi stanziamenti credo sia - questa forse sì - una cosa da campagna elettorale, perché i dati sono dati e i numeri sono numeri.

Inoltre, ho presentato due ordini del giorno e mi auguro che il Governo li possa accogliere. Il primo è volto a equiparare la zona dei Campi Flegrei alle altre aree richiamate in questo decreto-legge (quindi penso all'Emilia-Romagna e al Centro Italia) per il sisma bonus: considero una norma di buonsenso quella che prevede di dare ai cittadini di una zona limitata la possibilità di ristrutturare avendo crediti d'imposta per le case in una zona ad alto valore sismico.

Un altro ordine del giorno prevede una verifica statica delle scuole e degli edifici pubblici, perché, dopo tutte queste scosse, credo sia il caso che il Governo prenda un impegno e mi auguro che ciò accada.

Termino dicendo che questo è solo uno dei tanti provvedimenti - al contrario di quello che diceva l'opposizione - che sfugge dall'emergenza. Lo ripeto: quello che è mancato a questo Paese, per tanto tempo, è il fatto di pensare a trenta o quarant'anni e forse per questo abbiamo un problema di denatalità da paura nel nostro Paese, sul quale dovremmo riflettere.

Stiamo facendo tutto quello che dobbiamo - secondo me - come maggioranza e come Governo, ma potrebbe non bastare visto e considerato quel vulcano che sta sotto al mare nei Campi Flegrei. Chiudo con una frase bellissima pronunciata dal cardinale Sepe: «A *Maronna* c'accumpagn».

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Franceschelli. Ne ha facoltà.

FRANCESCHELLI *(PD-IDP)*. Signora Presidente, mi permetta di aggiungere, alla triste lista dei tragici eventi luttuosi che sono occorsi a tanti lavoratori, purtroppo anche la scomparsa di Diego, un ragazzo di cinquantadue anni che nel mio Comune, poche ore fa, ha perso la vita per una causa fortemente accidentale, mentre utilizzava un mezzo d'opera. *(Applausi)*. Si tratta di un ragazzo che ha

lasciato moglie e figli e purtroppo la lista non si esaurisce: è un dramma, una tragedia, rispetto al quale abbiamo l'obbligo e il dovere morale ed etico di non dimenticare, ma soprattutto di agire e di farlo velocemente.

Questo è anche lo spirito con cui mi ricollego al provvedimento in esame, che oggi analizziamo per le attività di ricostruzione successive a gravissimi eventi alluvionali o calamitosi che, purtroppo, quando si verificano, lasciano tante famiglie in difficoltà, ma lasciano anche tante tragedie alle spalle. Quando si verificano fenomeni del genere, si contano troppo spesso anche dei morti e questo, in una società in cui tutti i giorni muoiono migliaia di bambini in tutto il mondo, ci rende sempre più crudi rispetto alla realtà, che noi non dobbiamo dimenticare.

Ma come si fa a non dimenticarla? Bisogna fare delle norme che non siano solo a posteriori, ma anticipino tali eventi. Purtroppo, i cambiamenti climatici ci dicono che quello che è successo ieri succederà nuovamente domani e non possiamo aspettare l'evento per poi correrglì dietro, per individuare misure straordinarie di pronta emergenza, di pronta urgenza, di somma urgenza per fare gli atti. Dobbiamo fare, accanto a queste attività, un'attività preventiva.

Signora Presidente, mi ricollego, per suo tramite, a quanto detto dal collega Cantalamessa. Quando si parla di una verifica statica strutturale sugli immobili pubblici, peraltro obbligatoria e che tutti noi sindaci facciamo con le risorse che abbiamo, vi è da notare che sono più di tre anni che non c'è un euro per la messa in sicurezza del sistema scolastico. Sono più di tre anni che non c'è un euro per la messa in sicurezza del patrimonio pubblico. *(Applausi)*.

In un Paese civile, quando c'è un evento calamitoso, le scuole dovrebbero essere il luogo più sicuro dove andare; invece, quando c'è un evento calamitoso, le scuole sono i primi luoghi che noi sindaci sgomberiamo perché non c'è sufficiente sicurezza nell'edilizia scolastica. Vi prego di sbugiardarmi nel caso sia vero che in tre anni sono usciti dei bandi sull'edilizia scolastica, perché qui non si sono visti. Si è interrotto un percorso che non si può interrompere, perché è un obbligo che noi dobbiamo rispettare.

Capiamo che ci sono difficoltà di risorse, ma ci sono anche priorità su cui mettere quelle risorse. Come su questo, anche sul vincolo idrogeologico e sulle attività, mancano le risorse. Come previsto nel provvedimento in discussione, quando c'è un problema si chiamano i Comuni a svolgere funzioni, attività, servizi, progettazioni, opere pubbliche, appalti.

Ma questi Comuni dove trovano tutti quei soldi, quando nei provvedimenti i soldi non ci sono? Quando si chiamano i Comuni a fare la loro parte con un accantonamento straordinario per far fronte alla contabilità della finanza pubblica? Quando il sistema della casa è rimasto completamente in carico ai Comuni? Quando i tagli al sociale ci costringono continuamente a far fronte ai bisogni individuali delle persone?

Oggi c'è una nuova frontiera anche nel sistema dei servizi sociosanitari, soprattutto nelle aree interne, dove la domanda è debole e bisogna intervenire singolarmente sul bisogno, con costi aggiuntivi. Per non parlare dei tagli sul trasporto pubblico locale.

Noi dobbiamo fare una politica che sia della prevenzione. Quando c'è un tema di rischio e di pericolosità, si deve essere in grado di avere fondi per la progettazione e per la realizzazione delle opere, perché, quando accade, quel fatto ormai ha prodotto i suoi effetti devastanti. Oltre al gravissimo tema del rischio per l'incolumità delle persone e patrimoniale per chi ci incappa, esso costa molto più di più alla società rispetto al fatto di non aver posto in essere l'attività di prevenzione.

Occorre anche mettere in linea le norme. A fronte di un reticolo idrico che noi identifichiamo, un piccolo corso d'acqua è, per una parte, di competenza della Regione, per una parte di competenza dell'ente di bonifica e per una parte di competenza dell'ente di bacino. La gente così si perde. Anche fare una pratica per un intervento rimane una cosa estremamente complessa, articolata e lunga.

La sburocratizzazione non deve essere una liberatoria per tutti, ma deve dare regole certe e semplici a chi vuole intervenire per fare le opere, siano essi privati o enti pubblici. Non cambia, infatti, la situazione quando si va ad intervenire. Le regole vanno riallineate, ma questo non è stato fatto ed è un elemento che comporta ulteriori ritardi.

Comporta ugualmente ulteriori ritardi il sistema di gestione degli appalti. Oggi le nostre pubbliche

amministrazioni, con i subappalti, affidano un lavoro alla ditta che ha vinto una gara e non sanno chi si trovano nel cantiere, con rischi sulla sicurezza del lavoro, con ritardi, con incertezze, con aumento dei costi ed altro.

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 17,44)

(*Segue* FRANCESCHELLI). Non si stanno attuando le misure essenziali per far fronte al tema del cambiamento climatico, perché purtroppo, come ho detto all'inizio e come ripeto, ciò che è accaduto ieri accadrà domani, non sappiamo dove, ma sicuramente accadrà.

In tutto questo, c'è il tema ulteriore dello spopolamento e dell'abbandono delle aree interne, che è strettamente collegato anche a questi fenomeni, perché la carenza di presidio a monte, la mancanza di cura del territorio in grandissime aree che rappresentano l'80 per cento della superficie del nostro Paese fa sì che quando si verificano questi gravi fenomeni alluvionali, le acque non trovino gli ostacoli che sono dati dalla manutenzione e corrano verso il fondovalle, producendo gravi disastri.

Non si può intervenire imponendo a 5,5 milioni di piccole imprese, cioè quelle microimprese che hanno meno di dieci dipendenti, di farsi un'assicurazione obbligatoria, perché è lo Stato che deve fare quanto è nella sua capacità e nella sua disponibilità, ma soprattutto nei suoi doveri e obblighi di salvaguardia, a garanzia delle persone, dei lavoratori, delle imprese e delle famiglie e non si può rimettere a un'assicurazione *tout court*. Occorre necessariamente trovare quegli elementi di mutualità e di subentro nelle responsabilità che consentano, quando un fenomeno avviene, che chi lo subisce possa essere prontamente chiamato a ripartire e non sia abbandonato a sé stesso. Molto spesso si vedono risolti anche nell'imminenza i gravi effetti di questi eventi grazie all'opera delle nostre centinaia di migliaia di volontari, ragazzi e ragazze giovani che tutte le volte si rimboccano le maniche e vanno a dare una mano alle comunità che sono state colpite; poi, però, non si tolgono nemmeno le accise sulla benzina che viene utilizzata per quei mezzi di soccorso. Non si aiuta nemmeno quel sistema, quando invece noi avremmo l'obbligo di dare al sistema del soccorso sociosanitario e della Protezione civile che svolge la sua funzione in forma associativa - sono migliaia le associazioni presenti sui territori - quantomeno i giusti incentivi e non mettere i Presidenti anche di fronte alla difficoltà di arrivare a fine anno senza i soldi per coprire i loro bilanci. Qui non facciamo nulla per la prevenzione, facciamo poco per la ricostruzione, facciamo ancor meno per chi è chiamato a dare il primo soccorso in forma di volontariato a chi ne ha bisogno. Poniamoci una mano sulla coscienza e domandiamoci se tutto questo è giusto.

Io credo che noi dobbiamo fare uno sforzo per invertire questa rotta, con la responsabilità di sapere che, quando sediamo tra questi banchi, abbiamo il dovere di fare le cose per gli altri e di cercare di farle al meglio. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sigismondi. Ne ha facoltà.

SIGISMONDI *(FdI)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, è stato più volte detto e ripetuto anche in Commissione come con il decreto-legge al nostro esame torniamo a occuparci delle alluvioni che hanno colpito l'Emilia-Romagna, le Marche e la Toscana nel maggio del 2023, un fenomeno che in Emilia-Romagna si è purtroppo ripetuto anche nel 2024, e torniamo ad occuparci anche del fenomeno bradisismico dei Campi Flegrei.

Il provvedimento in discussione, però, dimostra l'attenzione con la quale il Governo sta seguendo l'evolversi dei fenomeni e delle fasi di ricostruzione, dimostra la capacità di dare risposte immediate alle popolazioni e alle varie istituzioni interessate da questi fenomeni. L'esperienza, purtroppo, ci insegna che le fasi della ricostruzione in queste circostanze sono processi dinamici, complessi, in continua evoluzione. Proprio per questo il legislatore deve essere pronto a intervenire ogniqualvolta emergono nuove esigenze, nuove urgenze, nuovi ostacoli da superare.

Questo è il senso del decreto-legge in discussione: uno strumento che aggiorna e rafforza le già efficaci e incisive misure introdotte.

Consentitemi da subito di ringraziare il presidente della Commissione Fazzone e il sottosegretario Siracusano per il lavoro svolto in Commissione *(Applausi)*, e i suoi componenti. Un doveroso ringraziamento va alla relatrice, la senatrice Tubetti *(Applausi)*, che, così come era già accaduto nel precedente decreto-legge con la relatrice Farolfi, ha perfettamente coordinato i lavori della

Commissione. Il decreto-legge oggi in esame non è solo un atto tecnico, ma un segnale politico forte di una maggioranza e di un Governo, guidato con determinazione dal presidente Giorgia Meloni, che non intende e non intenderà mai lasciare soli i cittadini colpiti da queste catastrofi naturali. *(Applausi)*.

In questo senso, desidero sottolineare con forza l'impegno del ministro Musumeci e del Dipartimento della Protezione civile, che stanno portando avanti un'azione organica e innovativa, basata non soltanto sulla gestione dell'emergenza, ma su una nuova cultura della ricostruzione. Vorrei ricordare infatti che questo Governo è stato il primo ad approvare un codice della ricostruzione, uno strumento fondamentale per dare regole certe e uniformi su tutto il territorio nazionale, con tempi chiari e modalità operative definite. È un vero e proprio cambio di paradigma, che mira a superare la frammentazione normativa e burocratica che troppo spesso negli anni passati ha rallentato i processi di ricostruzione post-calamità.

Non a caso, all'inizio del mio intervento ho parlato delle continue evoluzioni che accompagnano queste situazioni emergenziali. Non a caso siamo chiamati, con questo decreto-legge, ad estendere l'azione del Commissario straordinario per l'emergenza alluvionale, includendo anche gli eventi calamitosi verificatosi da settembre a ottobre del 2024, incrementando le risorse a disposizione per la ricostruzione pubblica e la gestione dei detriti di 100 milioni di euro per l'anno 2027. Contestualmente vengono prorogate le funzioni commissariali e l'operatività della relativa struttura per ulteriori cinque mesi, fino a maggio del 2026.

Con questo provvedimento si prevede la riorganizzazione della struttura commissariale e della cabina di coordinamento, che sarà più partecipata. *(Applausi)*. Introduciamo un modello di governance che attribuisce un ruolo più centrale ai Presidenti delle Regioni: a loro viene riconosciuta infatti, in qualità di subcommissari, un'operatività maggiore nei processi di ricostruzione, con la possibilità prevista dal decreto-legge di istituire contabilità speciali a loro intestate. Su queste contabilità il commissario potrà trasferire le risorse necessarie per l'attuazione delle misure per la ricostruzione pubblica e per quella privata: una scelta che punta a rendere l'azione dello Stato più incisiva e snella.

Altro tema affrontato è quello della semplificazione delle procedure. Velocizzare i tempi della ricostruzione rimuovendo gli ostacoli burocratici e normativi e agevolando l'accesso ai contributi è un altro obiettivo che intendiamo raggiungere con questo decreto-legge. In questo senso si introducono procedure semplificate per la ricostruzione degli edifici con danni lievi, ma anche processi più efficaci per gestire interventi più complessi.

Nel provvedimento in discussione non abbiamo tralasciato il ruolo degli enti locali, che sono il primo presidio istituzionale sul territorio. Interveniamo infatti per rafforzare la loro capacità operativa, consentendo assunzioni a tempo determinato e stabilizzazioni, per garantire quelle professionalità necessarie per assicurare il fondamentale supporto tecnico-amministrativo per gestire e accelerare la fase di ricostruzione.

Altro tema importante è quello della ricostruzione pubblica, che, come sappiamo, rappresenta spesso l'anello più lento dei processi di ricostruzione. Per velocizzare questi procedimenti è prevista la possibilità di intervenire sulla ricostruzione, sulla riparazione e sul ripristino delle opere pubbliche e dei beni culturali, nonché sulla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, dando precedenza all'utilizzo dei contributi previsti per quegli interventi considerati prioritari in base alle urgenze rilevate. Queste priorità saranno definite dai subcommissari all'interno del piano speciale di ricostruzione. Si interviene inoltre sui tempi dei provvedimenti amministrativi: si potrà arrivare fino al dimezzamento delle tempistiche per l'affidamento e per l'esecuzione dei contratti pubblici relativi alla ricostruzione pubblica.

Con il decreto-legge non ci limitiamo alla ricostruzione, ma interveniamo anche sulla prevenzione. *(Applausi)*. Sono infatti presenti norme specifiche che mirano non solo alla riparazione del tessuto edilizio e alla ripresa delle aziende danneggiate, ma anche alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico. Per questo motivo sono previste disposizioni per l'approvazione e l'attuazione di un programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Gli interventi saranno attuati mediante due stralci, ciascuno della durata di sei anni, con una dotazione finanziaria significativa: un miliardo di euro per gli anni dal

2027 al 2038.

Dunque, il Governo è attento a ricostruire, ma anche nella prevenzione, affinché fenomeni alluvionali in questo territorio non si ripetano. Sulla prevenzione però - è bene dirlo anche in quest'Aula - è importantissimo il ruolo delle Regioni, che devono attivarsi tempestivamente per concretizzare le somme messe a disposizione dal Governo in interventi per la manutenzione del territorio e per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico. Tra le Regioni colpite dall'alluvione, la Regione Marche rappresenta senza ombra di dubbio un modello da seguire. Grazie al presidente Francesco Acquaroli *(Applausi)* sono stati avviati e realizzati interventi attesi da decenni, come la realizzazione di casse di espansione e sistemazione idraulica di fiumi e torrenti. Il presidente Acquaroli è riuscito a mettere a terra in soli due anni le somme stanziate grazie al Governo Meloni; un lavoro che gli viene riconosciuto anche dai comitati dei cittadini. *(Applausi)*.

Lo stesso approccio pragmatico del Governo lo ritroviamo anche per il fenomeno bradisismico dei Campi Flegrei. Anche qui interveniamo sulla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi per i soggetti residenti o con sede legale in immobili colpiti dagli eventi sismici dei Campi Flegrei. Grazie a misure urgenti per la riqualificazione e la riparazione degli edifici residenziali inagibili, favoriamo l'immediato riutilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dai sismi del marzo 2025. A tal fine è istituito un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 15 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Proseguono inoltre i contributi per l'autonoma sistemazione, fondamentali per permettere di superare l'emergenza abitativa.

Signora Presidente, per suo tramite vorrei ricordare alla vice presidente Castellone che l'emergenza dei Campi Flegrei c'è da sempre, non dal 25 settembre 2022. *(Applausi)*. La senatrice ci ha detto cosa andrebbe fatto, ma non ci ha detto cosa hanno fatto i rappresentanti del MoVimento 5 Stelle quando erano al Governo. *(Applausi)*. Mi suggeriscono nulla, ed effettivamente è stato così. Con la determinazione del Governo Meloni e del ministro Musumeci soltanto in questi giorni sono state collegate le vie di fuga dei Campi Flegrei con la tangenziale di Napoli, cosa che mancava da quarant'anni. *(Applausi)*. Questi sono i fatti e non le parole che per ottant'anni sono state ricordate al territorio.

Mi avvio alla conclusione. Al di là delle solite polemiche sterili e strumentali delle opposizioni, il Governo Meloni sta lavorando incessantemente per dare risposte concrete ai cittadini, alle imprese e agli enti locali colpiti da calamità naturali. Stiamo lavorando con la stessa determinazione con cui stiamo affrontando ogni emergenza della Nazione. Da quasi tre anni stiamo dimostrando, giorno dopo giorno, che Fratelli d'Italia e il Governo Meloni sono capaci di dare soluzioni reali ai problemi che il centrosinistra per anni ha ignorato. Tutto questo gli italiani lo vedono, lo avvertono e lo premiano con il crescente consenso. Finalmente c'è un Governo che mantiene gli impegni presi. Avanti così, con coraggio e determinazione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con le comunicazioni del Presidente ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine al disegno di legge recante: «Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani».

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

RANDO *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANDO *(PD-IDP)*. Signora Presidente, intervengo in Aula per chiedere che sia data risposta ad una mia interrogazione al ministro dell'interno Piantedosi risalente ad aprile di due anni fa, con la quale chiedevo chiarimenti per il mancato riconoscimento della cosiddetta fascia alta alla questura di Modena, atto che avrebbe consentito di aumentare il personale, rafforzare professionalità, organizzazione e dotazione.

Si tratta di una questione importante e urgente. Modena è una delle province più dinamiche e

produttive del nostro Paese. Il suo tessuto imprenditoriale e sociale è solido, ma proprio per questo è anche esposto a tensioni, a rischi crescenti di infiltrazione e a una domanda sempre più pressante di sicurezza e presidio del territorio. Non lo dicono solo le istituzioni locali, che già nel 2020, nel 2022 e da ultimo poche settimane fa, attraverso tre mozioni del Consiglio comunale, hanno sostenuto con forza la richiesta. Lo dicono i cittadini, che hanno firmato una petizione con migliaia di sottoscrizione. Lo dicono le organizzazioni sindacali, come il Sindacato italiano lavoratori Polizia (SILP)-CGIL, che hanno espresso delusione per gli impegni disattesi.

La questura di Modena dispone oggi di una pianta organica ferma a circa 350 unità per tutta la Provincia, un dato che fa riferimento a parametri del 1989, totalmente inadeguati rispetto alla realtà di oggi. La richiesta di innalzamento della fascia di appartenenza della questura di Modena ha visto larga condivisione tra le forze politiche sul territorio, ma - ed è questo il punto, signora Presidente - non trova corrispondenza in questo Parlamento. Due anni sono trascorsi e siamo ancora in attesa di risposta da parte del Governo.

Con il decreto-legge n. 44 del 2023 avete riconosciuto l'innalzamento della fascia di altre questure (Ancona, L'Aquila, Perugia e Potenza, per citarne alcune), ignorando le richieste che arrivavano dal modenese. Ma nel frattempo aumentano i problemi e le complessità ed è sempre più chiaro che il territorio non può attendere.

Desidero far presente che in tutti questi anni è aumentata la popolazione residente dell'intera Provincia ed è fortemente aumentata negli anni l'esigenza di un maggior controllo e vigilanza del territorio per implementare la prevenzione generale, che poi deve essere svolta dall'autorità di pubblica sicurezza. Sottolineo inoltre che sono aumentati i problemi di sicurezza e la necessità di migliorare la copertura dell'intero territorio.

Per tutte queste ragioni ribadisco l'urgenza che su questo tema arrivino risposte concrete per il rafforzamento organizzativo e del personale, riconoscendo il passaggio in fascia A. Solo così si potrà migliorare la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini. Il Comune di Modena e la Provincia hanno adottato provvedimenti e ordini del giorno per chiedere di compiere questo passo. Il ministro Piantedosi venga in Aula per dare risposte chiare e certe. Non si può più aspettare. *(Applausi)*.

NAVE *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVE *(M5S)*. Signora Presidente, mi rivolgo all'Assemblea per portare a conoscenza quello che ormai è diventato un calvario per tutti i cittadini e gli stranieri che stanno affrontando dei viaggi sulla nostra penisola. Ormai possiamo dire che da più di un mese ci sono continui ritardi su tutta la linea dell'alta velocità, che ormai è diventata la linea della lumaca. Ciò a partire dal 4 giugno, quando si sono registrati 60 minuti di ritardo: una mattinata di passione per chi viaggiava sulla linea dell'alta velocità tra Roma e Napoli. L'11 giugno: problemi sull'alta velocità tra Napoli e Roma per parecchie ore. Le Frecce costrette a viaggiare sulla linea tradizionale, 120 minuti di ritardo. Il 17 giugno: 170 minuti e cancellazioni dei treni. Per giungere ad oggi, 24 giugno, quando si sono registrati 130 minuti di ritardi sulla tratta Napoli-Roma.

E allora, signora Presidente, per questi problemi non possiamo affidarci ai pensierini da prima elementare del ministro Salvini, il quale sostiene che, da quando ha il massimo storico di cantieri aperti e treni circolanti ogni giorno, ci sono difficoltà. Ebbene, signora Presidente, la manutenzione ordinaria e anche straordinaria si fa in tutto il globo terrestre e va pianificata. In questo caso si tratta di veri e propri guasti, allora noi dobbiamo porre un rimedio. Andiamo anche incontro alla stagione che permette di avere qui numerosi turisti e la figura barbina a cui siamo costretti tutti i giorni di certo non ci fa onore.

In tema di infrastrutture in questo periodo ci viene da dire che il Governo Meloni ormai sta diventando una barzelletta. Signora Presidente, noi chiediamo quindi che ci siano interventi maggiori affinché si eviti tutto questo.

Signora Presidente, è una linea ferroviaria che ormai ci fa quasi confrontare con un Paese da quarto mondo, non è possibile, non è più possibile. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 25 giugno 2025

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 25 giugno, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 18)*.

Allegato A

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 26 E 27 GIUGNO 2025
PROPOSTE DI RISOLUZIONE NN. 1, 2, 3, 4, 5 E 6
(**6-00162**) n. 1 (24 giugno 2025)
Terzi Di Sant'Agata, Matera, Pellegrino, Satta, Rosso, Biancofiore, Garavaglia.
Approvata

Il Senato,

premesso che:

l'ordine del giorno del Consiglio europeo del 26-27 giugno 2025 prevede la discussione dei seguenti temi: Ucraina, Medio Oriente, Sicurezza e difesa europea, Europa nel mondo e competitività, e migrazione;

è, altresì, previsto l'esame di punti relativi:

- al processo di allargamento, con particolare riferimento alla Moldova e ai Balcani occidentali;

- alla Sicurezza interna e alla Strategia di preparazione e gestione della crisi in territorio europeo;

prima del Consiglio europeo si sono tenuti a livello di Capi di Stato e di Governo europei e del più ampio consesso multilaterale numerosi incontri aventi per oggetto il conflitto in Ucraina, le possibili prospettive per un cessate il fuoco e l'avvio di negoziati di pace;

l'Italia sta svolgendo un ruolo centrale nel percorso verso la pace, sostenendo gli sforzi negoziali e la necessità di un ruolo strategico dell'Europa nel perseguimento dell'obiettivo di una pace giusta e duratura che preservi l'integrità territoriale dell'Ucraina, garantendo alla stessa un futuro di sicurezza e stabilità, oltre alla capacità di costruire il suo futuro sulla base dei principi della democrazia e dello Stato di diritto;

è indispensabile che l'Ucraina sia sostenuta anche negli aspetti della sua ricostruzione e in questo senso l'Italia co-organizzerà con il Governo di Kyiv la Conferenza sulla ricostruzione che si terrà il 10-11 luglio 2025 a Roma;

i Capi di Stato e di Governo dovranno affrontare anche l'acuirsi del conflitto tra Iran e Israele - l'Italia ha sottoscritto nei giorni scorsi a Kananaskis (Canada) la dichiarazione dei *leader* del G7 in cui si ribadisce l'impegno per la pace e la stabilità in Medio Oriente - che richiede un intervento immediato dell'Europa a sostegno di ogni sforzo negoziale volto a garantire la sicurezza per l'esistenza dello Stato di Israele e l'eliminazione della minaccia nucleare iraniana;

assumono particolare rilievo l'aggravarsi della crisi in Medio Oriente a seguito degli attacchi ai siti nucleari iraniani e, in particolare, gli sforzi finalizzati a un ritorno al tavolo dei negoziati per una soluzione politica alla crisi in atto;

i Capi di Stato e di Governo dovranno dunque valutare gli ultimi sviluppi in Medio Oriente sotto molteplici aspetti legati alla dimensione geopolitica, diplomatica e umanitaria;

in linea con detta impostazione l'Europa deve continuare a lavorare per la stabilizzazione dell'area di Gaza, concentrandosi su due priorità non più rinviabili quali:

a) l'accesso incondizionato degli aiuti umanitari diretti nella Striscia, garantendo altresì la protezione della popolazione e delle infrastrutture civili, mediche, scolastiche e delle sedi delle

organizzazioni internazionali;

b) il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani e l'immediato ritorno al cessate il fuoco;

il Consiglio europeo svolgerà anche un approfondimento sulla situazione di transizione in Siria e Libano;

i Capi di Stato e di Governo torneranno a discutere di diversi temi tra i quali quelli della Sicurezza e difesa europea, delle possibili iniziative volte al rilancio della competitività europea;

i Capi di Stato e di Governo torneranno a fare il punto in materia di migrazione, anche alla luce della lettera della Presidente della Commissione europea che ha messo in evidenza la necessità di prevenire e contrastare l'immigrazione irregolare anche attraverso nuovi strumenti in linea con il diritto dell'Unione europea e il diritto internazionale, nonché sull'avanzamento delle priorità e principali proposte legislative in corso;

presieduto dal Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, e dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si è tenuto a Roma il 20 giugno 2025 il vertice 'The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway: a common effort with the African Continent', fondamentale per costruire insieme ai Paesi africani le condizioni per una stabilità comune;

il Consiglio europeo farà altresì il punto sulla Moldova, anche in vista del vertice UE-Moldova previsto il 4 luglio 2025, e i *leader* discuteranno, inoltre, dell'allargamento dell'UE ai Balcani occidentali;

anche il tema della sicurezza interna assume un ruolo sempre più rilevante a livello europeo e proprio per detta ragione la Commissione europea ha presentato la Strategia europea di sicurezza interna lo scorso aprile; i Capi di Stato e di Governo approfondiranno il tema e valuteranno l'adozione di future iniziative in merito;

sulla base della Comunicazione congiunta sulla Strategia europea per l'Unione della preparazione della Commissione europea, si terrà un approfondimento sul punto da parte del Consiglio in vista dei seguiti,

impegna il Governo:

a proseguire nell'azione già intrapresa nel precedente Consiglio europeo, in linea con la risoluzione n. 6-00141 approvata dal Senato della Repubblica il 18 marzo 2025, e in particolare:

1) a continuare a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario, per una prospettiva che porti da subito al cessate il fuoco, fermo restando l'auspicio di una rapida conclusione dei negoziati di pace, operando con l'Unione europea, con gli Stati Uniti e con i tradizionali alleati per arrivare a una pace fondata sui principi della Carta delle Nazioni Unite e sul diritto internazionale, assieme all'Ucraina e ai *partner* internazionali; a sottolineare nel contempo l'importanza della partecipazione attiva dei Paesi dell'Unione europea alla Conferenza per la ripresa dell'Ucraina (Ukraine Recovery Conference - URC) che l'Italia ospiterà a Roma il 10-11 luglio 2025;

2) a sostenere il negoziato volto alla soluzione della crisi in atto in Medio Oriente, da un lato ribadendo la necessità di favorire una soluzione diplomatica della questione nucleare iraniana, dall'altro continuando lo sforzo diplomatico per giungere al cessate il fuoco a Gaza e alla composizione del conflitto israelo-palestinese con la soluzione "due popoli, due Stati", adottando immediate e concrete iniziative volte a:

a) alleviare le sofferenze dei civili nell'ambito dell'emergenza umanitaria nella Striscia di Gaza;

b) ottenere il completo ed immediato rilascio degli ostaggi israeliani.

(**6-00163**) n. 2 (24 giugno 2025)

Boccia, Alfieri, Rojc, Franceschini, Malpezzi, Bazoli, Lorenzin, Mirabelli, Nicita, Zambito, Irto, Basso , D'Elia, Zampa.

Preclusa (*)

Il Senato,

premesso che:

l'Unione europea ha l'urgenza di mettere in campo una risposta all'altezza di questo tornante della storia, con una svolta nel segno dell'integrazione e della solidarietà tra i Paesi membri,

affermando a pieno la sua autonomia strategica, difendendo e promuovendo i pilastri della sua fondazione, la democrazia, lo stato di diritto, il sostegno all'ordine internazionale basato su regole e alle istituzioni multilaterali, contro una pratica e una narrativa - apertamente in contrasto con l'articolo 11 della nostra Carta costituzionale - che legittima l'uso della forza per risolvere le controversie internazionali;

a partire dall'inizio del suo secondo mandato, Donald Trump ha tradito tutte le promesse di una pace "facile", scegliendo invece di perseguire una linea di politica estera fortemente unilaterale e conflittuale. Trump ha portato avanti una sistematica delegittimazione delle istituzioni multilaterali - dalle Nazioni Unite all'Organizzazione mondiale del commercio, passando per l'OMS e la NATO e la Corte penale internazionale - ritirando fondi, minacciando disimpegni o ridicolizzandone il ruolo. L'approccio "America First" si è tradotto in annunci e decisioni che hanno avviato una vera e propria guerra commerciale, attraverso l'imposizione di dazi unilaterali che hanno minato le catene globali del valore e creato incertezza economica diffusa;

la criminale aggressione militare dell'Ucraina da parte della Russia di Putin continua a mostrare la volontà di colpire l'ordine internazionale basato su regole, minacciando la sicurezza globale e in particolare dell'Europa;

le scelte della nuova amministrazione Trump, che hanno delegittimato ogni sede di confronto multilaterale - compreso l'ultimo G7 sul conflitto Israele-Iran in cui sono emerse divergenze strategiche e una profonda frattura tra gli Stati Uniti gli altri membri - evidenziano l'assenza di *leadership* globali credibili e pongono ai principi fondativi dell'Europa unita sfide e minacce senza precedenti;

in questo scenario di crescente instabilità, l'Unione Europea avrebbe dovuto assumere un ruolo guida per difendere i principi del multilateralismo e della coesione globale. Al contrario, hanno prevalso silenzi, timidezze e contraddizioni, in particolare sul Medio Oriente, e un'ignavia da parte della Commissione europea che si è mostrata debole e inefficace nel rispondere con una visione strategica comune e iniziative conseguenti alle sfide imposte da un nuovo disordine mondiale;

l'Italia non può accodarsi passivamente a un'agenda tanto divergente sul piano strategico dagli interessi fondamentali del nostro Paese e dell'Unione Europea. Il Governo italiano ha la responsabilità e il dovere di difendere la collocazione internazionale dell'Italia all'interno di un quadro multilaterale, stabile e prevedibile, e spingere affinché l'Unione completi il processo di integrazione e reagisca alle nuove sfide, anche mediante un superamento del principio di unanimità verso la maggioranza qualificata su importanti tematiche su cui i veti nazionali hanno impedito all'Unione di avanzare;

Ucraina

le grandi aspettative create e poi rapidamente disilluse dall'ultimo *round* negoziale di Istanbul per le trattative di pace in Ucraina rappresentano solo l'ultimo capitolo di una strategia frammentaria e caotica, portata avanti, in particolare, da Donald Trump negli ultimi mesi nel tentativo di proporsi come mediatore di successo. Questo approccio caotico e spesso contraddittorio, più orientato alla spettacolarizzazione personale che a una reale strategia diplomatica, ha generato confusione e incertezza sia a livello internazionale sia tra le parti coinvolte nel conflitto, compromettendo ulteriormente le possibilità di una soluzione pacifica e duratura;

nonostante le molteplici dichiarazioni di intenti e gli appelli al cessate il fuoco, Putin non ha mai smesso di bombardare l'Ucraina, dimostrando una volontà persistente di *escalation* militare che continua a destabilizzare l'intera regione;

l'Unione europea, pur essendo direttamente interessata dalla crisi in Ucraina e portatrice di un profondo interesse per la stabilità e la sicurezza del continente, nonché dei valori di pace, democrazia e rispetto del diritto internazionale, ha finora mostrato un'inadeguata incisività nel promuovere azioni concrete e coordinate nell'ambito di una strategia diplomatica capace di affermare una propria *leadership* politica, anche coinvolgendo tutti gli attori internazionali in grado di esercitare una pressione per porre fine al conflitto;

l'Europa deve continuare a sostenere l'Ucraina, non solo sul piano umanitario, economico e militare come ha fatto finora, ma anche sul piano politico e diplomatico, per garantire una soluzione

duratura al conflitto che tenga conto delle ragioni dell'aggredito e sostenere l'Ucraina nella sua aspirazione di integrazione europea: l'Unione europea insomma deve svolgere un ruolo centrale nel processo di costruzione di una pace giusta e sicura, colmando il *deficit* di iniziativa politica e diplomatica che ha caratterizzato gli ultimi anni;

Medio Oriente

alla chiara, netta, condivisa e reiterata condanna di Hamas per l'orribile atto terroristico compiuto il 7 ottobre 2023, non sono seguite da parte del Governo italiano e da parte degli attuali vertici della Commissione europea, condanne altrettanto chiare e nette per l'apocalisse umanitaria a Gaza, i crimini di guerra e la sistematica violazione del diritto internazionale e del diritto internazionale umanitario da parte del Governo Netanyahu;

il Partito Democratico riafferma, in questa sede, tutte le premesse contenute nella mozione n. 1/00432, discussa alla Camera dei deputati il 21 maggio scorso, e ribadisce che nessun nuovo scenario di crisi in Medio Oriente può rimuovere l'urgenza politica di fermare il massacro della popolazione palestinese a Gaza;

nella notte di sabato 21 giugno gli Stati Uniti hanno bombardato tre siti di arricchimento dell'uranio in Iran, entrando di fatto in guerra. Trump diceva che avrebbe portato la pace e messo fine ai conflitti, e invece infiamma il mondo aprendo la strada a una pericolosa escalation globale. Facciamo nostre le parole del segretario generale delle Nazioni Unite Guterres contro l'uso della forza, per il rispetto del diritto internazionale e per il ritorno immediato alla via negoziale. Esprimiamo grave preoccupazione per questo attacco di Trump, che si fa trascinare in guerra da Netanyahu e agisce senza il coinvolgimento del Congresso come invece impone la Costituzione americana;

esprimiamo profonda preoccupazione per l'aggravarsi della situazione internazionale a seguito dell'attacco unilaterale di Israele nei confronti dell'Iran e delle successive reazioni del regime teocratico di Teheran, che colpiscono vittime civili;

ribadiamo che l'uso della forza non può sostituirsi alla politica, alla diplomazia e al rispetto del diritto internazionale per la risoluzione delle controversie tra gli Stati, in coerenza con i principi sanciti dalla nostra Costituzione;

sottolineiamo come vi siano due gravi conseguenze immediate di tale azione, che costituiscono un duro colpo agli sforzi diplomatici e alle prospettive di pace nella regione: da un lato, la sospensione del negoziato sul nucleare iraniano, un percorso diplomatico cruciale per la sicurezza internazionale promosso dagli Stati Uniti con la mediazione dell'Oman; dall'altro, il rinvio della conferenza delle Nazioni Unite per la soluzione dei due Stati, che rappresentava un passaggio essenziale per la soluzione politica del conflitto israelo-palestinese;

riteniamo che l'avvio dei bombardamenti israeliani sull'Iran risponda più a calcoli politici che a strategie di lungo termine del Governo Netanyahu, tesi a superare le forti difficoltà interne dovute all'interruzione dell'accordo di tregua a Gaza e il crescente isolamento internazionale;

ribadiamo altresì la più ferma condanna nei confronti del regime autoritario di Teheran, fonte di destabilizzazione diretta e indiretta nell'area, già espressa attraverso la promozione di una risoluzione in Commissione esteri della Camera dei deputati n. 8/00047, approvata il 13 marzo 2024, e il pieno sostegno all'opposizione e ai movimenti democratici e di liberazione iraniani, a partire da "Donna, Vita, Libertà" al cui fianco abbiamo piò volte manifestato amicizia e solidarietà;

lo scorso 12 giugno, per la prima volta in vent'anni, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) ha approvato una risoluzione contro l'Iran, denunciandone il mancato rispetto degli obblighi in materia di non proliferazione nucleare. Tuttavia, la risoluzione non può in alcun modo essere interpretata come un mandato per interventi militari unilaterali che stanno mietendo vittime civili e il direttore dell'AIEA ha successivamente dichiarato che quel rapporto non conteneva «alcuna prova di uno sforzo sistematico per arrivare a un'arma nucleare»;

occorre ribadire come l'obiettivo condiviso della non-proliferazione nucleare possa e debba essere perseguito solo attraverso strumenti politici, diplomatici e multilaterali e, in tal senso, è necessario che il Governo in seno al Consiglio europeo solleciti un'azione dell'Unione europea per far ripartire le iniziative diplomatiche e riportare nella sede dei negoziati interrotti tra Stati Uniti e Iran le

criticità denunciate dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica;

i bombardamenti lanciati dal Governo Netanyahu rischiano, infatti, di far vacillare proprio gli equilibri globali garantiti e fondati sul Trattato di non proliferazione nucleare, laddove potrebbero produrre l'effetto di far uscire l'Iran dall'accordo, sulla base della pericolosa argomentazione che solo il possesso di armi nucleari garantisca la deterrenza;

non si può non considerare, inoltre, il ruolo cruciale dell'accordo sul nucleare del 2015, noto come JCPOA (Joint comprehensive plan of action), firmato da Iran, Stati Uniti, Unione europea, Russia, Cina, Regno Unito e Francia, che dimostrava come la via negoziale e multilaterale fosse percorribile, con un ruolo attivo e strategico anche da parte europea; tuttavia, nel 2018, il ritiro unilaterale degli Stati Uniti dall'accordo ha segnato una battuta d'arresto nella diplomazia internazionale sul nucleare iraniano, minando la continuità del dialogo e la fiducia tra tutte le parti;

è necessario che il Governo italiano chiarisca la propria posizione superando ambiguità e contraddizioni: se vuole fermare una guerra dalle conseguenze incalcolabili e promuovere una de-*escalation*, deve chiedere la cessazione immediata delle azioni belliche sia alla parte israeliana che a quella iraniana;

Dazi, competitività e risorse

la guerra commerciale scatenata dalla nuova amministrazione americana, l'annuncio continuo di nuovi dazi, e la sospensione di alcuni di essi come arma contrattuale, oltre ad aver provocato una tempesta sui mercati finanziari, genera incertezza, frena gli investimenti e comporta una contrazione degli scambi commerciali e un aumento dei prezzi che si ripercuote su consumatori e imprese, danneggiando l'economia globale;

lungi dal rappresentare un'opportunità da sfruttare, come sostenuto da esponenti del Governo italiano, la guerra commerciale in atto richiede necessariamente una risposta dell'UE «compatta, serena e determinata», per usare le parole del presidente Mattarella, nel quadro dell'Unione doganale e a norma dei Trattati; mentre iniziative di singoli Stati membri indeboliscono la posizione negoziale dell'UE, a fronte di vantaggi limitati in un sistema economico fortemente integrato come quello europeo;

il Governo Meloni, invece, ha assunto una posizione ambigua, schiacciata sulla linea dell'amministrazione Trump e isolata in Europa, relegando il nostro Paese del tutto ai margini delle trattative;

l'Unione europea, dopo aver adottato controdazi e averli a sua volta temporaneamente sospesi, ha avviato i negoziati con gli Stati Uniti, ma non è ancora stato raggiunto un accordo, dopo il tentativo fallito nel corso del vertice G7 in Canada. Il 9 luglio terminerà la sospensione dei dazi nei confronti dell'UE decisa da Trump;

l'Unione europea, in ogni caso, non può limitarsi alle misure difensive, che andrebbero peraltro orientate anche verso i servizi e i diritti di proprietà intellettuale delle cosiddette aziende Big Tech, laddove è più forte la specializzazione dell'economia americana e la sua pervasività nel nostro continente; occorre anche diversificare i mercati di sbocco, realizzare nuovi accordi commerciali come il Mercosur, e attivare un quadro di sostegni per le imprese e i lavoratori, sul modello SURE;

per reggere la sfida nel nuovo ordine economico globale serve una risposta più forte, una vera e propria strategia che rilanci la competitività dell'economia europea e la sua domanda interna, completando il mercato interno e adottando una politica di ampio impulso agli investimenti e ai consumi, anche attraverso una crescita dei salari dei lavoratori e del potere d'acquisto delle famiglie;

per aumentare la competitività globale dell'Unione europea, permettendole di giocare un ruolo da protagonista nel contesto internazionale, in particolare rispetto ad altre grandi potenze economiche come gli Stati Uniti, la Cina e l'India, il rapporto Draghi ha suggerito che il fabbisogno di investimenti ammonti al 5 per cento del PIL annuo dell'UE, con un invito all'azione per mobilitare tutte le risorse disponibili;

per rispondere alla sfida di raggiungere una vera autonomia strategica europea - che garantisca la competitività dell'economia, la sua indipendenza energetica, la costruzione di catene europee del valore, il potenziamento della capacità industriale, una transizione ecologica e digitale giusta, una

maggiore coesione sociale e territoriale, che è elemento caratterizza del modello di sviluppo europeo - occorre mobilitare un nuovo grande piano di investimenti comuni europei di circa 800 miliardi di euro l'anno, per cui è necessario contrarre debito comune per dotare l'Unione della capacità fiscale necessaria così come sperimentato con il Next Generation EU;

un bilancio dell'Unione, equivalente a poco più dell'1 per cento del PIL europeo è clamorosamente insufficiente alla dimensione della sfida. Per il nuovo Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea la Spagna ha avanzato la proposta, da sostenere con convinzione, di incrementare il bilancio dell'Unione raggiungendo una cifra pari ad almeno il 2 per cento del PIL annuo europeo;

Difesa comune europea

durante il prossimo vertice della NATO del 24 giugno, i *leader* dei 32 Paesi membri discuteranno un aumento delle capacità difensive, attraverso un piano che prevedrebbe un significativo aumento della spesa per la difesa, con l'obiettivo di raggiungere un totale del 5 per cento del PIL per ciascun Paese: obiettivo che la Spagna, raggiungendo un accordo con gli altri membri, ha dichiarato di non voler perseguire per preservare le sue priorità economiche e sociali di investimento e che anche il Ministro della difesa Crosetto ha definito "impensabile" per il nostro bilancio nazionale;

il Partito Democratico ha più volte ribadito che, ai fini della realizzazione di una piena autonomia strategica europea, è cruciale la definizione di una vera politica estera comune a servizio dell'ideale fondativo di un'Europa progetto di pace: strumentale ma essenziale a questo obiettivo è la creazione di una «vera unione di difesa», superando la mancanza di volontà politica degli Stati membri - attraverso cooperazioni rafforzate o altre forme di accelerazione nell'integrazione tra Paesi che condividono questo obiettivo (inclusi *partner* strategici europei fuori dall'Unione, come Regno Unito, Norvegia e Islanda) - che tenda all'orizzonte federalista di un vero e proprio esercito comune;

all'Unione europea serve pertanto la difesa comune e non la corsa al riarmo dei singoli Stati. La Commissione europea sta preparando il Libro bianco sul futuro della difesa europea che rappresenta l'avvio di un percorso di discussione per la costruzione di una difesa comune, per cui serve un cambiamento radicale del modo in cui agiamo e investiamo nella nostra sicurezza e difesa, per fare in modo che d'ora in poi pianifichiamo, innoviamo, sviluppiamo, acquistiamo, manteniamo e dispieghiamo le capacità insieme, in modo coordinato e integrato, per conseguire una difesa comune europea;

la riluttanza del Consiglio europeo e degli Stati membri nell'affrontare le profonde sfide strutturali del panorama industriale della difesa europea e la mancanza di ambizione nella cooperazione tra le loro forze armate a livello dell'Unione europea, va superata con un decisivo impegno per aumentare i common procurements per strumenti di difesa europea, aggregare la domanda e migliorare l'interoperabilità delle forze armate europee, facendo economie di scala e superando la frammentazione tra gli Stati membri, chiamati a unire le forze e a sostenere un passo decisivo verso un quadro ambizioso e globale per la difesa;

ribadiamo che il piano ReArm EU, ancora molto indefinito su aspetti fondamentali, va profondamente cambiato per garantire l'autonomia strategica in materia di sicurezza: trasformando lo strumento finanziario *Safe* - l'unico strumento che presenta un embrione di solidarietà europea, con 150 miliardi di euro destinati a potenziare alcune capacità strategiche comuni - da erogatore di prestiti (*loans*) che gravano sui bilanci degli Stati a fornitore di sovvenzioni (*grants*) capaci di garantire l'effettività dell'obiettivo; condizionando tutti gli strumenti previsti a progetti di difesa comune insieme a più Stati membri in modo da favorire l'interoperabilità, il coordinamento tra i sistemi di difesa e il rafforzamento della capacità industriale comune, anche con l'obiettivo di superare un sistema di acquisti dei Paesi membri che, privo dell'obbligo di coordinamento, favorirebbe i sistemi produttivi al di fuori dell'Unione europea (a partire da quello statunitense) che al momento pesano circa l'80 per cento dell'approvvigionamento complessivo, in questo modo rischiando di rafforzare le dipendenze strategiche anziché ridurle; escludendo la facoltà di utilizzare per il riarmo i fondi di coesione, che i Trattati dedicano all'obiettivo, cruciale anche per il nostro Paese, di ridurre i divari territoriali e favorire la convergenza socio-economica, e che pertanto non possono essere dirottati per il

finanziamento dell'aumento delle spese militari;

gli investimenti in sicurezza devono accompagnarsi e non sostituirsi a quelli necessari a realizzare l'autonomia strategica in altri settori prioritari, a partire da quelli per la coesione e la protezione sociale, garantiti dai Fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea su cui l'attuale Governo ha accumulato un drammatico ritardo nell'attuazione, che penalizza la necessaria convergenza delle regioni meno sviluppate, a partire dal nostro Mezzogiorno;

la difesa non può essere considerata un bene pubblico separato dal benessere sociale, ma è parte integrante di una strategia globale che prevede di garantire non solo la sicurezza fisica dei cittadini europei, ma anche la loro sicurezza sociale ed economica: tanto più l'affermazione dei nazionalismi disgregatori dell'unità europea è legata anche alla percezione di insicurezza economica e sociale, nonché alla paura nei confronti delle sfide globali;

Balcani

il processo di inclusione dei Balcani occidentali nell'UE è fermo al 2013, mentre nell'area scema drammaticamente l'interesse per l'Europa e cresce l'influenza della Russia. Anche la Cina ha forti interessi economici, che partono dal Pireo per raggiungere, con i traffici e le merci, il Centro e Nord Europa attraverso la costruzione di infrastrutture. La Turchia è pronta a intervenire a difesa della enclave musulmana, soprattutto alla luce degli sviluppi a Gaza e in Iran. Per un nuovo protagonismo dell'Unione europea e per scongiurare la frattura tra Occidente e Oriente, sono necessari rapidi e concreti passi avanti nel processo di inclusione;

Migrazioni

tra le sfide globali, è essenziale affrontare a livello europeo quella delle migrazioni, in una dimensione non emergenziale ma all'altezza della portata epocale del fenomeno: le soluzioni che si stanno definendo in materia di gestione dei flussi migratori appaiono un cedimento nei confronti delle posizioni più ideologicamente estremiste e propagandistiche, non rappresentano certo soluzioni efficaci e razionali;

il piano di rimpatri proposto dalla Commissione UE che formalizza l'esternalizzazione delle frontiere rischia di creare aree extra-UE dove concentrare migranti da rimpatriare senza il loro consenso. Sebbene un maggiore coordinamento delle normative europee sui rimpatri sia necessario, è fondamentale che venga attuata in modo che siano garantiti i diritti umani e nel rispetto degli accordi bilaterali, evitando clamorosi fallimenti come il cosiddetto modello Albania, non solo contrario alle convenzioni internazionali e al diritto di asilo, ma che rappresenta uno spreco di circa un miliardo di denaro pubblico italiano,

impegna il Governo:

1) a scegliere senza esitazioni e ambiguità, di fronte alle minacce globali e alle sfide inedite rappresentate dalla nuova amministrazione americane, l'interesse europeo, all'interno del quale si promuove e realizza il nostro interesse nazionale, anche attraverso la costruzione di alleanze, a partire dai paesi fondatori dell'Europa, per collocare l'Italia sulla frontiera più avanzata dell'integrazione contro le spinte disgregatrici e i ripiegamenti nazionalisti;

2) a ribadire la ferma condanna della grave, inammissibile e ingiustificata aggressione russa dell'Ucraina e a continuare a garantire pieno sostegno e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine, mediante tutte le forme di assistenza necessarie, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, promuovendo con urgenza un'iniziativa diplomatica e politica autonoma dell'Unione europea, in collaborazione con gli alleati, per il perseguimento di una pace giusta e sicura, che preservi i diritti del popolo ucraino a partire da quello alla propria autodeterminazione, l'ordine internazionale basato sulle regole e offra le necessarie garanzie di sicurezza per una soluzione duratura;

3) a sostenere il riconoscimento, anche in sede europea, dello Stato di Palestina, nel rispetto del diritto alla sicurezza dello Stato di Israele, per preservare la realizzazione dell'obiettivo di "due popoli, due Stati"; a sostenere il piano arabo per la ricostruzione della Striscia di Gaza ed ogni iniziativa diplomatica volta ad assicurare il rispetto della tregua e un reale rilancio del processo di pace: per la liberazione degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas, per la protezione dei civili

e per la fine delle violenze nei territori palestinesi occupati, per il rispetto delle risoluzioni delle Nazioni Unite;

4) a sostenere in sede europea l'adozione di sanzioni nei confronti del Governo israeliano per la sistematica violazione del diritto internazionale e del diritto internazionale umanitario e a proporre azioni efficaci contro le violazioni del diritto internazionale e umanitario, inclusa la sospensione dell'accordo di associazione Unione europea-Israele, per le ripetute violazioni dell'articolo 2 del suddetto accordo da parte del Governo israeliano e la violazione delle fondamentali regole dello Stato di diritto in atto, come denunciato dalle forze di opposizione israeliane;

5) ad agire con urgenza e compiere ogni sforzo, nell'ambito dell'Unione europea e di tutte le sedi multilaterali, in particolare presso le Nazioni Unite, per fermare la guerra tra Israele e Iran e riprendere la via diplomatica e negoziale, prevenendo conseguenze di portata incalcolabile e potenzialmente devastanti nonché un allargamento del conflitto su scala regionale e globale;

6) ad affermare con chiarezza, anche in sede di Consiglio europeo, che a seguito dell'attacco di Trump all'Iran non parteciperà ad azioni militari né consentirà che il nostro territorio possa essere utilizzato per fornire sostegno a una guerra che la comunità internazionale deve fermare;

7) a sostenere una risposta europea unitaria alle politiche dei dazi dell'amministrazione Trump, che escluda ogni controproducente e inadeguata tentazione di bilateralizzare la risoluzione del conflitto commerciale, e che ampli le contromisure includendo i servizi e i diritti di proprietà intellettuale delle *Big Tech*, e a promuovere l'istituzione di un Fondo europeo di sostegno per rispondere agli effetti dei dazi sul sistema economico e sociale, attivando anche un meccanismo simile a SURE per rafforzare la rete di protezione sociale dei lavoratori;

8) a promuovere una politica commerciale europea volta alla diversificazione dei mercati di sbocco, anche accelerando la ratifica di nuovi accordi commerciali di libero scambio, a partire dal Trattato Mercosur, e a rilanciare anche l'iniziativa multilaterale per l'introduzione della Global minimum tax;

9) a promuovere un'iniziativa decisa per una risposta all'altezza delle sfide strategiche, politiche, economiche, sociali e di sicurezza poste all'Europa, avanzando nel completamento del mercato interno e mobilitando le risorse necessarie al rilancio della competitività e della coesione europea, con un grande piano strutturale di investimenti comuni finalizzato alla realizzazione della piena autonomia strategica, sull'esempio del Next Generation EU;

10) ad adottare una posizione forte e determinata in sede europea, chiedendo un sostanziale raddoppio delle risorse per il nuovo Quadro finanziario pluriennale, al fine di renderlo più ambizioso e adeguato a realizzare le politiche necessarie a fronteggiare le nuove sfide globali;

11) a collocare l'Italia da protagonista nella costruzione di una vera difesa comune europea e non di un riarmo degli eserciti nazionali privo di coordinamento, esprimendo la chiara volontaà politica di andare avanti nel percorso di realizzazione di un'unione della difesa, anche partendo da forme di cooperazione rafforzata o integrazione differenziata tra Stati membri;

12) a promuovere un percorso di reale costruzione di una difesa europea, attraverso una *governance* democratica chiara del settore e investimenti comuni necessari a realizzare l'autonomia strategica e colmare i *deficit* alla sicurezza europea, al coordinamento e all'integrazione della capacità industriali e dei comandi militari, all'interoperabilità dei sistemi di difesa verso un esercito comune europeo: a promuovere, pertanto, una radicale revisione del piano di riarmo proposto dalla presidente Von der Leyen, sulla base delle critiche e delle proposte avanzate in premessa, al fine di assicurare investimenti comuni effettivi non a detrimento delle priorità sociali di sviluppo e coesione, e di condizionare tutte le spese e gli strumenti europei alla pianificazione, lo sviluppo, l'acquisizione e la gestione di capacità comuni per realizzare un'unione della difesa;

13) a ribadire la ferma contrarietà all'utilizzo dei Fondi di coesione europei e del Next Generation EU per il finanziamento e l'aumento delle spese militari;

14) a sostenere la realizzazione di corridoi umanitari sicuri e l'istituzione permanente di una missione europea di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo, a promuovere la costruzione di un sistema comune, coordinato e solidale per la gestione strutturale del fenomeno migratorio, a garantire

procedure e percorsi equi, sicuri e legali per migranti e richiedenti asilo, in particolare i minori, nonché a contrastare efficacemente il traffico di esseri umani, anche attraverso partenariati responsabili e trasparenti con i Paesi di origine e transito, evitando in ogni caso disumane, inefficaci e costose forme di esternalizzazione delle frontiere dell'UE, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi;

15) ad adoperarsi affinché tutti gli Stati membri dell'Unione europea rispettino e diano piena attuazione a tutte le decisioni assunte dalla Corte penale internazionale.

_____

(*) La proposta di risoluzione si intende preclusa per le parti non assorbite.

(**6-00164**) n. 3 (24 giugno 2025)

Patuanelli, Maiorino, Pirro, Di Girolamo, Nave, Naturale, Lorefice, Marton, Ettore Antonio Licheri, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Barbara Floridia, Gaudiano, Guidolin, Sabrina Licheri, Lopreiato, Mazzella, Pirondini, Scarpinato, Sironi, Turco.

Preclusa (*)

Il Senato,

premesso che:

nel prossimo Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2025, i Capi di Stato e di Governo degli Stati membri saranno nuovamente chiamati a esaminare gli sviluppi della crisi internazionale in atto in Ucraina e in Medio Oriente, il cui tema è strettamente collegato alla sicurezza e alla difesa europee; alla politica estera si aggiungono le questioni relative alla gestione del fenomeno migratorio e della competitività, già esaminate in occasione dell'ultimo Consiglio europeo di marzo;

lo scenario di guerra in Ucraina - che dura ormai da tre anni - è destinato ad aggravarsi e il costo di vite umane a diventare ancora più drammatico perché le prospettive di una risoluzione diplomatica del conflitto sono ancora lontane, anzi nelle ultime conclusioni del Consiglio europeo dello scorso marzo è chiara la volontà dell'Unione europea di continuare con la spinta bellicista. I *leader* europei intendono mantenere l'approccio di "pace attraverso la forza" - un vero e proprio ossimoro - secondo il quale «[...] l'Ucraina deve trovarsi nella posizione più forte possibile, di cui solide capacità militari e di difesa proprie del Paese siano una componente essenziale» - si legge nel testo delle conclusioni. «In linea con tale approccio, l'Unione europea resta determinata, in coordinamento con i *partner* che condividono le stesse idee e con gli alleati, a fornire ulteriore sostegno globale all'Ucraina e al suo popolo nel momento in cui il Paese esercita il suo diritto naturale di autotutela contro la guerra di aggressione della Russia [...]»;

la follia bellicista non si ferma neanche in Medio Oriente, dove lo scenario è reso ancora più drammatico dall'attacco all'Iran, prima da parte di Israele e successivamente degli Stati Uniti, che rischia di trascinare l'intera regione in un nuovo conflitto devastante, di dimensioni globali;

la debole risposta della comunità internazionale, Unione europea in testa - che ha evitato di condannare apertamente l'attacco unilaterale da parte di Israele, riducendosi ad esprimere profonda preoccupazione e successivamente limitandosi ad un mero invito alle parti alla moderazione, senza una chiara condanna dell'attacco statunitense alle infrastrutture nucleari iraniane - appare del tutto insufficiente e inadeguata nell'obiettivo di garantire un'immediata *de-escalation*, lasciando trasparire una certa marginalità diplomatica dell'Europa, così come preoccupano le recenti dichiarazioni del cancelliere Friedrich Merz secondo il quale Israele "sta facendo in Iran il lavoro sporco per noi", parole aberranti che andrebbero stigmatizzate da parte di tutta la comunità internazionale;

il nuovo scenario di guerra in Iran, che si aggiunge a quelli già aperti e che verosimilmente sarà al centro del dibattito EUCO, a ridosso del *summit* della NATO, rischia di essere utilizzato dal *premier* israeliano Netanyahu come arma di distrazione per nascondere agli occhi del mondo il genocidio in atto a Gaza: secondo l'Unicef, più di 50.000 bambini sono stati uccisi o feriti dal 7 ottobre 2023, almeno 1.309 sono stati uccisi dopo la fine del cessate il fuoco a marzo 2025 e 3.738 feriti; 17.000 sono i minori separati dai genitori o rimasti orfani;

a seguito dell'attacco preventivo lanciato dallo Stato ebraico contro l'Iran, è stata rinviata a data da definirsi anche la conferenza delle Nazioni Unite co-presieduta da Francia e Arabia Saudita in programma dal 17 al 20 giugno a New York, che avrebbe dovuto promuovere un piano per l'attuazione

della soluzione dei due Stati per Israele e Palestina, allontanando ancora di più le prospettive di pace;

sembra inoltre evidente il piano di Israele di occupare la Cisgiordania, dove l'esercito israeliano ha già messo sotto assedio i territori palestinesi, chiudendo tutte le vie d'accesso e sparando a vista su chi si avvicina, lasciando presagire un'annessione di fatto;

in risposta al blocco imposto da Israele alla consegna di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, l'Alta rappresentante per la politica estera dell'UE, Kaja Kallas, ha annunciato il 20 maggio 2025 l'avvio della procedura di revisione dell'articolo 2, che potrebbe portare, in ultima istanza, alla sospensione dell'accordo di associazione UE-Israele;

il via libera raggiunto il 27 maggio 2025 in sede di Consiglio dell'UE sullo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE), il secondo dei cinque pilastri del piano di riarmo europeo, ribattezzato "ReArm Europe/Preparati per il 2030", fornirà l'accesso a 150 miliardi di euro di prestiti agli Stati membri dell'UE - attraverso l'emissione di titoli di debito - per l'acquisto tra l'altro di sistemi di difesa aerea e missilistica, artiglieria, munizioni, droni e attivatori strategici; l'accordo è stato raggiunto nonostante la bocciatura del Parlamento europeo per i profili di illegittimità della base giuridica individuata *ex* articolo 122 TFUE, con conseguente estromissione dall'*iter* legislativo, non solo del Parlamento europeo, ma anche di quello nazionale per l'impossibilità di esaminarne i profili per la verifica della conformità al principio di sussidiarietà;

tale nuovo strumento di prestiti per la difesa, sostenuto dal bilancio dell'Unione europea, si aggiunge ai 650 miliardi di euro cui gli Stati membri avranno la possibilità di ricorrere, innalzando la propria spesa militare a livello nazionale, tramite l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale del Patto di stabilità e crescita (PSC) e lo scorporo degli investimenti per la difesa dal calcolo *deficit* /PIL, una misura mai adottata nel caso di altri settori strategici come sanità, ricerca e istruzione, sostegno alle filiere produttive e all'occupazione, oggetto da anni di significativi tagli per rispettare gli stringenti parametri del Patto;

complessivamente, con i suoi 800 miliardi di euro e un aumento esponenziale della spesa per la sicurezza e la difesa, il Piano di riarmo europeo risuona come una vera e propria chiamata alle armi da parte della Commissione europea, in cui le priorità politiche su temi centrali, quali la transizione verde e digitale, la sanità, l'istruzione e la *green economy* cedono il passo al rafforzamento della capacità di produzione di armi e munizioni; né vi è traccia di concrete iniziative diplomatiche di pace per l'Ucraina, né tantomeno di un progetto di difesa comune europeo, ma quella che si prospetta è unicamente una mobilitazione senza precedenti di risorse finanziarie per l'aumento delle spese militari a livello nazionale dei singoli Stati membri, peraltro senza una revisione delle regole fiscali europee, ma incidendo esclusivamente sul debito dei singoli Paesi membri;

tale sistema, cui hanno già aderito 16 Stati membri, notificando alla Commissione europea l'intenzione di sospendere il Patto di stabilità interno per finanziare l'industria delle difesa, avvantaggerà alcuni Stati membri che hanno una significativa capacità fiscale, senza alcun impatto positivo per il nostro Paese che, al contrario, ne soffrirebbe in termini di competitività e innalzamento del debito pubblico: gli spazi di indebitamento a disposizione degli Stati membri verrebbero infatti occupati dalle spese per il riarmo, con evidenti disparità a seconda delle disponibilità di bilancio, creando un progetto di investimento industriale non organico, che potrebbe falsare la concorrenza interna, minando i principi stessi del mercato comune, in luogo di una sana e ordinata competizione intra-UE;

a questo si aggiunge la possibilità, prospettata nel Piano, per gli Stati membri, di fare ricorso al dirottamento dei fondi di coesione per il finanziamento delle spese per la difesa, in palese contrasto, non solo con la finalità stessa della politica di coesione di riduzione dei divari territoriali, sociali e occupazionali, ma anche con il quadro finanziario pluriennale;

preoccupa altresì, oltre all'appello della presidente von der Leyen ad una possente mobilitazione anche sul fronte del capitale privato per l'industria della difesa, il prospettato ulteriore aumento della portata dei finanziamenti della Banca europea per gli investimenti (BEI) in chiave militare per progetti a duplice uso, con un raddoppio degli investimenti nel campo della sicurezza e della difesa stimato nella cifra *record* di due miliardi di euro solo per il 2025, che renderebbero la BEI

sempre più simile ad una banca per il riarmamento piuttosto che a sostegno di investimenti con ricadute positive in termini socio-occupazionali;

concomitante con il vertice europeo e ad esso strettamente connesso è il prossimo vertice NATO, in particolare per il dibattito sull'aumento della spesa per la difesa in rapporto al PIL nel contesto della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e delle richieste del presidente degli Stati Uniti Donald Trump affinché i Paesi europei investano di più in difesa. Il segretario generale Mark Rutte ha esortato i membri dell'Alleanza Atlantica a impegnarsi a destinare il 5 per cento del reddito nazionale alla difesa, (3,5 per cento in difesa e 1,5 per cento in sicurezza) affermando di aspettarsi un accordo su questo obiettivo proprio nel *summit* de L'Aja del 24 e 25 giugno prossimi;

secondo quanto emerso durante il *question time* al Senato dello scorso 12 giugno, il raggiungimento dell'obiettivo del 5 per cento delle spese militari rispetto al PIL nel 2035 si tradurrebbe per l'Italia in un incremento in termini assoluti di 100 miliardi aggiuntivi, né è chiaro quali investimenti il Governo intenda computare nel novero delle voci di spesa rientranti nella difesa, sacrificando spesa sanitaria, scuola, ambiente, occupazione e diritti sociali;

a conferma delle divisioni interne e della mancanza di una linea politica univoca sono le dichiarazioni dei Ministri degli esteri Tajani e della difesa Crosetto in riferimento al raggiungimento dei nuovi *target* NATO, che fanno emergere tutte le contraddizioni del Governo; né l'Esecutivo ha finora chiarito la natura delle risorse finanziarie aggiuntive a copertura degli ingenti incrementi di spesa necessari, tenuto conto delle preminenti necessità di spesa in sanità, istruzione, *welfare*, ambiente e sostegno alle imprese che appaiono inconciliabili con un impegno finanziario pluriennale di questa portata;

rispetto al calcolo del bilancio in chiave NATO, alcuni recenti studi americani hanno sollevato dei dubbi rispetto all'adeguatezza del solo parametro finanziario per misurare il reale contributo di ogni alleato alla sicurezza collettiva, valutando la possibilità di inserire nuovi parametri che vadano oltre il mero *input* finanziario, misurando, invece, l'*output* capacitivo di ogni alleato;

il prestigioso *think tank* californiano Rand Corporation ha elaborato nuovi sistemi di misura denominati Burden sharing Index e Burden sharing Ratio che tengono conto del livello quantitativo e qualitativo di truppe, dei mezzi e sistemi di difesa, di comando, comunicazione e *intelligence*, delle infrastrutture di mobilità, del livello di contribuzione alle missioni internazionali, delle perdite economiche legate alle sanzioni;

applicando il metodo sopradescritto, l'Italia risulta il primo alleato NATO, dopo USA e Giappone, in termini di contribuzione assoluta con un Burdensharing Index di 4,75 superando in ambito NATO Francia (4,61), Regno Unito (3,54), Germania (2,51) e l'Olanda (2,23) e il settimo alleato NATO in termini di contribuzione rapportata alla sua capacità di spesa con un Burdensharing Ratio di 1,12 posizionandosi in ambito NATO dopo Grecia (5,29), Lituania (4,19), Bulgaria (2,4), Slovacchia (1,86), Ungheria (1,46) e Olanda (1,35) e davanti a Turchia (1.11), Polonia (1,08), Francia (0,88), Estonia (0,8), Danimarca (0,76), Regno Unito (0,67) Belgio (0,65) Canada (0,39) e Germania (0,33). Se si applicasse questo sistema di calcolo, il nostro Paese non dovrebbe essere chiamato ad ulteriori aumenti della spesa per la difesa in chiave NATO;

il divario di competitività di cui soffrono le imprese dell'UE rischia di aggravarsi ulteriormente a causa dell'attuale situazione geo-economica globale e della grande incertezza legata alle misure protezionistiche degli USA: mentre continuano le discussioni tecniche e politiche tra la presidente Ursula von der Leyen e le controparti statunitensi, non si può sottacere l'inadeguatezza della risposta data finora dall'Unione europea alla guerra commerciale dell'amministrazione Trump in termini di risposte concrete al mondo imprenditoriale per colmare il divario di competitività di cui soffrono le imprese, in particolare quelle italiane;

queste preoccupazioni trovano conferma nelle recenti comunicazioni afferenti al pacchetto di primavera del semestre europeo, in cui la Commissione europea ha certificato la fase emergenziale in cui si trova il nostro Paese, rimarcando come gli elevati prezzi dell'energia indeboliscono e riducono la competitività industriale, proprio a svantaggio delle piccole e medie imprese;

a partire dal 2028 peserà inoltre sul bilancio europeo il rimborso dei prestiti NGEU: tale

ulteriore onere, in assenza di nuove risorse proprie, rischia di limitare l'effettivo potere di spesa dell'UE;

l'instabilità su diversi quadranti geopolitici è un elemento centrale che si inserisce nell'ormai strutturale questione della gestione europea dei flussi migratori dell'Unione europea, che deve trovare da tempo il giusto equilibrio tra gestione dell'immigrazione irregolare, soprattutto via mare, e la sempre più crescente richiesta di manodopera per molti settori produttivi;

il rapporto Frontex, pubblicato lo scorso 10 giugno, ha evidenziato come proprio l'ingresso via mare in Europa sia quello privilegiato dai migranti; in particolare, le rotte del Mediterraneo centrale che portano in Italia sono state nei primi cinque mesi del 2025 quelle più battute: sulla rotta che porta nel nostro Paese gli attraversamenti irregolari delle frontiere sono aumentati del sette per cento rispetto allo scorso anno, arrivando a 22.700 attraversamenti irregolari. Questo significa che dei 63.700 migranti che sono arrivati in tutto sulle coste europee, un terzo sono sbarcati in Italia, con la Libia come principale area di partenza dei barconi;

nel marzo del 2025 la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento per l'istituzione di un sistema europeo comune di rimpatrio, caratterizzato da procedure comuni, dal mutuo riconoscimento delle decisioni di rimpatrio tra i Paesi membri, da un nuovo ordine europeo di rimpatrio, nonché dalla possibilità di rimpatriare i cittadini stranieri irregolari verso un Paese terzo con il quale siano stati stretti accordi a tal fine (i cosiddetti *return hubs*);

non è al momento stata accolta l'estensione a livello europeo delle già fallimentari metodologie adottate dal Governo italiano, di gestire i migranti in appositi centri situati in Stati terzi, sull'onda dei centri per migranti costruiti in Albania e rimasti una scatola vuota, ma si sono cercate in ogni caso soluzioni definite dalla Commissione europea "innovative" per esternalizzare di fatto la questione immigrazione;

lo scorso 10 aprile, pochi giorni dopo la presentazione del sistema europeo di rimpatrio, si è tenuta in diverse città europee la giornata di azione transnazionale contro il nuovo Patto per la migrazione e l'asilo, che entrerà in vigore nel 2026, "This pact kills (Questo patto uccide)", per denunciare la sempre maggiore deriva securitaria della gestione dei flussi migratori nell'Unione europea, con il rischio di consolidamento di pratiche di violazione dei diritti umani, già perpetrate alle frontiere terrestri dell'Unione europea, con un lenta e progressiva erosione del diritto all'asilo;

preoccupa in tal senso, nella generale tutela dei diritti umani nell'Unione europea, la lettera aperta promossa dal Governo italiano con il sostegno di altri otto stati europei (Austria, Danimarca, Repubblica Ceca, Lettonia, Polonia, Belgio, Estonia, Lituania) per un'interpretazione restrittiva di alcune convenzioni internazionali sui diritti umani - e, in particolare, della CEDU - con riguardo al settore della migrazione;

la tesi di fondo è quella secondo cui si sia sviluppato un regime di tutela eccessivamente generoso verso il soggetto migrante, al contempo limitando la capacità di manovra degli Stati rispetto ai controlli di frontiera e alle espulsioni. Il rispetto dei diritti umani, anche dei migranti, viene a essere considerato un intollerabile intralcio per i Governi, oggi chiamati a far fronte a pressanti sfide in materia di sicurezza, gestione dei flussi e contrasto all'immigrazione irregolare;

in particolare, i firmatari chiedono di poter avere mano libera in tema di espulsioni e rimpatri, in una visione in cui la maggior parte dei migranti sono criminali, per lo più stupratori e spacciatori, e rendono le società insicure;

l'idea che gli Stati membri devono avere maggiore mano libera nei confronti dei migranti e delle interpretazioni della CEDU è arrivata anche all'interno delle istituzioni europee: il commissario UE per gli affari interni Magnus Brunner, in occasione della riunione dei ministri dell'interno europei, ha dichiarato esplicitamente «Dobbiamo creare la base giuridica affinché la Corte possa giudicare in modo diverso», tenuto conto di un contesto geopolitico dove l'immigrazione viene usata anche come strumento di guerra ibrida;

lo stesso segretario generale del Consiglio d'Europa Alain Berset, in una recente intervista rilasciata al «The Times» ha dichiarato come non ci siano preclusioni a discutere delle regole che il mondo vuole darsi: «Stiamo assistendo a un mondo in cui le cose cambiano rapidamente. Abbiamo

bisogno di adattamento. Dobbiamo discutere delle regole che vogliamo avere, e non ci sono tabù»;

l'ostilità di una parte degli Stati membri e delle istituzioni europee contro il presunto garantismo della Corte europea dei diritti umani nei confronti dei migranti non trova riscontro nei recenti orientamenti della Corte, che è stata invece più restrittiva sui diritti fondamentali in tema migratorio, come mostra la decisione dello scorso 12 giugno, che ha escluso le responsabilità italiane nei respingimenti delle milizie libiche,

impegna il Governo:

1) a sostenere un netto cambiamento nell'approccio dell'Unione europea e degli Stati membri alla risoluzione della crisi ucraina, per imprimere una concreta e reale svolta diplomatica per l'immediata cessazione delle operazioni belliche in territorio ucraino e sostenere ogni iniziativa negoziale utile a una tregua, nonché ad una totale *de-escalation* militare, coinvolgendo a tal fine anche le Nazioni Unite nell'ottica di un percorso di soluzione negoziale del conflitto, per il raggiungimento di una soluzione di pace e politica in linea con i principi del diritto internazionale;

2) a interrompere immediatamente la fornitura di materiali d'armamento alle autorità governative ucraine, implementando allo stesso tempo le misure di sostegno umanitario e gli aiuti alla popolazione civile e nel prossimo futuro a sostenere il processo di ricostruzione;

3) a relazionare, nelle opportune sedi, i dettagli in merito alle spese sostenute per le cessioni di forniture militari, nonché illustrare alle Camere la specifica della natura delle somme in entrata derivanti dai decreti interministeriali che definiscono l'elenco dei mezzi, dei materiali e degli equipaggiamenti militari oggetto di cessione all'Ucraina, riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa;

4) a manifestare, in tutte le sedi istituzionali, nazionali ed europee, la ferma contrarietà del Governo italiano al piano di riarmo europeo "Rearm Europe";

5) a censurare altresì, nelle medesime sedi, l'adozione di strumenti volti ad un aumento esponenziale della spesa per la sicurezza e la difesa dell'Europa, declinata esclusivamente nel senso di un rafforzamento della capacità militare, in assenza di un progetto di difesa comune europeo e contestando il ricorso all'art. 122 TFUE da parte della Commissione UE quale base giuridica per l'adozione del Piano, sostenendo - al contempo - la necessità di un pieno coinvolgimento delle Assemblee parlamentari - nazionali ed europee - in ogni passaggio del processo politico e decisionale, ispirato alla necessaria e costante interlocuzione con il Parlamento, nel rispetto delle sue prerogative sovrane, a tutela dei diritti di tutti i cittadini, al fine di scongiurare il rischio di grave pregiudizio per la stessa democraticità e rappresentanza dell'Unione;

6) a sostituire integralmente il piano di riarmo europeo "Rearm Europe" con un piano di rilancio e sostegno agli investimenti che promuovano la competitività, gli obiettivi a lungo termine e le priorità politiche dell'Unione europea quali: spesa sanitaria, sostegno alle filiere produttive e industriali, incentivi all'occupazione, istruzione, investimenti *green* e beni pubblici europei, per rendere l'economia dell'Unione più equa, competitiva, sicura e sostenibile;

7) ad intraprendere - in netta contrapposizione con l'assetto attuale dei sistemi di difesa frammentati degli Stati membri che comporta una dispersione e una duplicazione di risorse e mezzi - le opportune iniziative nelle sedi unionali volte a sostenere un progetto di difesa comune europea, ispirata ai principi di razionalizzazione ed efficientamento della spesa militare, al fine di garantire il rafforzamento dell'autonomia strategica dell'Unione;

8) ad escludere la possibilità di utilizzare i fondi del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) a favore del riarmo e di nuove spese militari e a manifestare in tutte le sedi decisionali la ferma contrarietà del Governo italiano in relazione alla possibilità per gli altri Paesi membri dell'Unione europea di ricorrere all'utilizzo distorto di tali risorse destinate a rinforzare il modello sociale europeo, in netta antitesi con le finalità proprie del Next Generation UE;

9) ad escludere altresì, in ogni caso, nell'ambito di "Rearm Europe" il ricorso da parte del nostro Paese al dirottamento dei fondi di coesione per il finanziamento delle spese per la difesa, con inevitabili ricadute negative sui bilanci delle Regioni destinatarie dei suddetti finanziamenti, assicurando altresì l'originario impiego e le finalità proprie dei fondi di coesione europei, destinati alle

Regioni italiane per rimuovere gli squilibri socio-economici e territoriali, escludendo in ogni caso il loro utilizzo per la difesa, anche con riferimento alla possibilità di ricorrervi per gli altri Stati membri, così da scongiurare effetti distorsivi nell'intreccio tra spesa per gli armamenti e successivi riparti dei fondi per la coesione;

10) a scongiurare, altresì, il rischio che, nell'ambito delle interlocuzioni in corso sul riordino del quadro finanziario pluriennale dell'Unione, le risorse a valere su un futuro Fondo unico europeo - al posto delle otto linee di finanziamento che compongono i Fondi di coesione, i Fondi strutturali e i Fondi per la politica agricola comune - vengano distratte per altri flussi di spesa, tra cui la difesa, con grave pregiudizio per la politica agricola comune e la coesione territoriale;

11) ad adottare iniziative volte a scongiurare altresì qualsiasi tentativo di aumentare i finanziamenti di beni a scopo militare, come armi e munizioni, anche attraverso una ferma opposizione all'ipotesi di ampliamento della portata degli investimenti della Banca europea per gli investimenti rispetto all'attuale definizione di *dual use*, dando, al contrario, priorità al finanziamento di progetti che vadano a beneficio dell'ambiente e della società, affrontando la crisi del costo della vita e l'emergenza climatica;

12) a scongiurare qualsiasi ipotesi di aumento della spesa in difesa e sicurezza in riferimento al raggiungimento dei nuovi *target* NATO;

13) alla vigilia del prossimo vertice NATO, concomitante con il vertice europeo e ad esso strettamente connesso, a rendere note alle Camere le istanze elaborate in tale sede sulla richiesta ai singoli Stati membri di aumento delle spese per la difesa, nonché sulla tipologia di spese rientranti in tale categoria, al fine di consentire al Parlamento di esprimersi con un atto di indirizzo che indichi la posizione da mantenere nelle sedi internazionali ed europee, alla luce delle proposte formulate e conseguentemente a sospendere ogni determinazione definitiva in merito, fintanto che il Parlamento non si sia pronunciato;

14) ad intraprendere le opportune iniziative nel prossimo vertice NATO volte a proporre il superamento del criterio meramente finanziario della spesa per la difesa in percentuale rispetto al PIL, a favore dell'adozione di un nuovo e più corretto indice di misura del contributo nazionale alla sicurezza collettiva sul modello del Burdensharing Index e Burdensharing Ratio, di cui in premessa;

15) a ribadire la centralità e il peso strategico delle istituzioni e dei valori fondanti dell'Unione europea, in luogo di una mera subalternità all'indirizzo politico internazionale dell'amministrazione degli Stati Uniti d'America (e di Israele) che rischia di indebolire la democrazia e non garantire la sicurezza dell'Europa;

16) a condannare fermamente il massiccio attacco militare degli Stati Uniti nei confronti delle infrastrutture nucleari dell'Iran, sferrato contro ogni regola del diritto internazionale e potenzialmente atto a destabilizzare lo scenario globale con conseguenze catastrofiche sia sociali che economiche, nonché particolarmente pericoloso per l'Italia, considerata la sua posizione strategica nel Mediterraneo e l'espansione del conflitto medio-orientale nell'area di proiezione geopolitica del nostro Paese;

17) ad intraprendere tutte le necessarie iniziative nelle opportune sedi istituzionali, sia europee sia internazionali, volte alla condanna e alla necessità di fermare il genocidio in atto nella striscia di Gaza, criticando apertamente l'immobilismo dell'Unione europea nei confronti della questione medio-orientale e facendosi al contempo promotore in tutte le sedi, internazionali e multilaterali, di ogni iniziativa volta a perseguire un immediato cessate il fuoco, la liberazione incondizionata degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas, la protezione della popolazione civile di Gaza e la fine delle violenze nei territori palestinesi occupati, respingendo qualsiasi piano di espulsione dei palestinesi da Gaza e Cisgiordania, così come l'occupazione militare illegale di tali territori e l'illegale creazione e sostegno di insediamenti israeliani, tutelando l'incolumità della popolazione civile;

18) con particolare riferimento all'Iran, ad attivarsi con urgenza in tutte le sedi internazionali e multilaterali per sostenere qualsiasi sforzo diplomatico volto a ridurre l'*escalation* militare in atto e scongiurare l'allargamento del conflitto in corso oltre gli attuali confini, per la cessazione definitiva delle ostilità militari, così come degli attacchi alle infrastrutture vitali sia in Iran sia in Israele e la fine dei massacri dei civili in entrambi i Paesi, per il bene della stabilità della regione e della sicurezza

globale;

19) ad intraprendere opportune iniziative volte a garantire la sicurezza dei militari italiani impegnati nelle missioni internazionali operative nel quadrante mediorientale, alla luce dei recenti sviluppi del conflitto tra Israele e Iran, potenzialmente atto ad espandersi nei Paesi limitrofi;

20) ad intraprendere tutte le necessarie iniziative volte a garantire l'accesso umanitario pieno, rapido, sicuro e senza restrizioni a tutta la Striscia di Gaza attraverso tutte le rotte e per fornire alla popolazione civile assistenza di primo soccorso e servizi di base su larga scala, anche attraverso l'apertura di ulteriori rotte e valichi terrestri, nonché prevenire qualsiasi ulteriore sfollamento della popolazione e fornire a quest'ultima un riparo sicuro al fine di assicurare la protezione della popolazione civile in ogni momento;

21) ad intraprendere ogni utile iniziativa volta all'apertura di corridoi umanitari dedicati all'evacuazione dei civili più fragili, come donne e bambini, promuovendo altresì in sede europea l'attivazione di un sistema di protezione speciale per i profughi palestinesi e lo stanziamento di fondi volti a fare fronte ad un piano strutturato e coordinato per l'accoglienza straordinaria;

22) in linea con l'impegno assunto nel 2014 dal Parlamento europeo, a riconoscere la Palestina quale Stato democratico e sovrano entro i confini del 1967 e con Gerusalemme quale capitale condivisa, che conviva in pace, sicurezza e prosperità accanto allo Stato di Israele, con la piena assunzione del reciproco impegno a garantire ai cittadini di vivere in sicurezza al riparo da ogni violenza e da atti di terrorismo, al fine di preservare nell'ambito del rilancio del processo di pace la prospettiva dei "due popoli, due Stati";

23) a intraprendere con urgenza, nelle opportune sedi internazionali ed europee, ogni iniziativa utile volta all'immediata interruzione, nonché alla ferma condanna del Piano "Carri di Gedeone", atto finale mirato a concludere un progetto di annientamento sistematico di una popolazione martoriata dal conflitto in atto nella Striscia di Gaza;

24) ad attivarsi in sede europea affinché vengano adottate con l'urgenza del caso iniziative comuni volte a imporre un embargo completo nei confronti dello Stato di Israele, al fine di non sostenere finanziariamente un Governo responsabile del crimine di genocidio nella Striscia di Gaza e nei territori palestinesi;

25) a sostenere in sede europea l'adozione di sanzioni nei confronti del Governo israeliano per la sistematica violazione del diritto internazionale e del diritto internazionale umanitario e nei confronti dei coloni responsabili delle violenze in Cisgiordania;

26) ad avviare immediatamente il procedimento di denuncia formale dell'accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, di cui alla legge 17 maggio 2005, n. 94;

27) a non autorizzare l'eventuale richiesta da parte degli Stati Uniti di utilizzo delle basi concesse in uso alle forze armate americane presenti sul territorio italiano per attacchi militari contro l'Iran e, comunque, a non fornire alcun tipo di supporto militare, sia infrastrutturale sia operativo, alle forze armate degli Stati Uniti;

28) a proporre azioni efficaci contro le violazioni del diritto internazionale e umanitario da parte del Governo di Israele, inclusa la sospensione dell'accordo di associazione Unione europea-Israele, per le ripetute violazioni dell'articolo 2 del suddetto accordo da parte del Governo israeliano e la violazione delle fondamentali regole dello Stato di diritto in atto, come denunciato dalle forze di opposizione israeliane;

29) a dare piena attuazione ai mandati di arresto emessi dalla Corte penale internazionale, in linea con la normativa italiana di adeguamento allo Statuto di Roma e in virtù del previsto obbligo di cooperazione da parte degli Stati membri, senza improprie considerazioni politiche che minerebbero il principio fondante per cui la legge, anche internazionale, è uguale per tutti;

30) in tema di rafforzamento della competitività, a porre in essere, al fine della tutela del mercato unico e dell'economia europea, tutte le necessarie, tempestive iniziative affinché l'Unione dia una risposta efficace e proporzionata all'apposizione di dazi da parte degli Stati Uniti, sostenendo anche l'adozione di strumenti e misure non tariffarie previsti dallo strumento anti-coercizione volto a

rispondere alle aggressioni economiche e alle pratiche commerciali sleali compiute da potenze extra-europee, ed esplorando al contempo l'apertura dell'Italia a nuovi mercati in direzione di una maggiore diversificazione degli scambi commerciali;

31) a farsi promotore, in sede unionale, delle opportune iniziative, anche normative, volte all'istituzione di un Fondo europeo per il sostegno al settore dell'*automotive* e per la competitività della relativa industria europea - con un modello di finanziamento basato sull'emissione di debito comune da parte dell'Unione, ispirato al fondo SURE - quale misura strategica e temporanea finalizzata a rilanciare l'industria automobilistica europea e i relativi livelli occupazionali, a tutela del modello economico-sociale dell'Unione europea nonché a garanzia della competitività europea e della transizione tecnologica e digitale, in un'ottica di sviluppo sostenibile, in luogo dell'impegno di 800 miliardi di euro destinato al programma "Rearm Europe" e la conseguente *escalation* sul fronte bellico;

32) nell'ambito del raggiungimento di una soluzione pacifica duratura e permanente del conflitto non più rinviabile, ad intensificare gli sforzi a livello europeo per trovare una soluzione efficace alla questione del transito e approvvigionamento del gas che non escluda a priori e *pro futuro* una possibile collaborazione con la Russia, al fine di garantire il contenimento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale nonché la resilienza energetica dell'Unione europea, che deve essere in grado di adeguarsi ai mutevoli scenari del quadro geopolitico mondiale senza legarsi a specifiche fonti energetiche in maniera quasi monopolista;

33) a rivedere gli irrealistici parametri fiscali dell'attuale sistema di *governance* economica europea del Patto di stabilità e crescita (PSC), anche al fine di un reale rafforzamento della competitività a livello unionale, prevedendo percorsi di rientro dal debito realistici che tengano conto delle specificità degli Stati membri e del loro quadro macroeconomico complessivo, opponendosi a qualsiasi meccanismo che implichi una ristrutturazione automatica del debito pubblico, a sostegno di un quadro di bilancio più favorevole alla crescita economica, finalizzata a rendere le norme sul debito più semplici, più applicabili e concepite per sostenere le priorità politiche per la doppia transizione verde e digitale, con adeguati investimenti pubblici e privati;

34) in tema di migrazione, a sostenere una gestione più stabile e solidale dei flussi migratori europei che eviti di penalizzare, a causa del mancato superamento del principio del Paese di primo approdo, gli Stati membri con frontiere marittime, che devono essere considerate frontiere europee, in modo da prevenire situazioni di estrema criticità, infrastrutturale, sociale e umanitaria proponendo meccanismi automatici più efficaci e stringenti ai fini del rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi di ricollocamento dei migranti, a tal fine anche individuando specifiche sanzioni, al di là delle sanzioni già previste dal diritto europeo per la mancata applicazione della legislazione europea;

35) a confermare, consolidare, sostenere ed estendere il modello dei corridoi umanitari sicuri, attraverso la cooperazione con l'UNHCR e l'OIM, quale strategia primaria dell'azione di gestione dei flussi migratori da parte dell'Unione europea per l'arrivo in territorio europeo così da intercettare, anche in via preventiva, i grandi flussi migratori, soprattutto quelli legati alle aree di conflitto, e garantire altresì l'assistenza umanitaria necessaria, il rispetto dei diritti umani dei migranti nonché promuovere canali di ingresso legali nell'Unione Europea attraverso una progressiva programmazione di flussi di lavoratori a livello europeo;

36) a sostenere le istituzioni multilaterali a tutela dei diritti umani, rispettando l'indipendenza e l'imparzialità della Corte europea dei diritti umani, evitando, nell'ambito di uno Stato di diritto, indebite pressioni politiche su un organo giuridico, che deve garantire la stabilità dei diritti fondamentali, contro possibili erosioni.

(*) La proposta di risoluzione si intende preclusa per le parti non assorbite.

(**6-00165**) n. 4 (24 giugno 2025)

De Cristofaro, Cucchi, Magni.

Preclusa (*)

Il Senato,

premesso che:

1) il prossimo Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2025 dovrà concentrarsi sull'allarmante situazione geopolitica globale e, in particolare, sulla recente ulteriore *escalation* in Medio Oriente, ma sarà anche l'occasione per proseguire la discussione sul programma di riarmo nazionale "Readiness 2030" in relazione anche al risultato del vertice NATO del 24 e 25 giugno;

considerato che:

2) nella notte tra il 12 e il 13 giugno 2025, Israele ha bombardato l'Iran colpendo soprattutto siti legati al programma nucleare e missilistico iraniano; nell'attacco sono stati uccisi importanti scienziati e comandanti militari iraniani, tra cui il capo dell'esercito e quello delle Guardie rivoluzionarie, la forza militare più importante del Paese; le reazioni iraniane, con il lancio di centinaia di missili balistici (che cominciano, con frequenza, a bucare lo scudo Iron Dome), e l'insistenza devastante degli attacchi israeliani aggravano di ora in ora il numero delle vittime civili e dei feriti. Questo uso scellerato della forza al posto della politica e della diplomazia, avvenuto alla vigilia del sesto *round* del negoziato sul nucleare tra Iran e USA, rappresenta un'ulteriore violazione del diritto internazionale da parte del Governo Netanyahu e destabilizza ulteriormente l'intero Medio Oriente, rischiando di produrre una ulteriore *escalation* in tutta la regione;

3) l'attacco militare di Israele contro l'Iran rappresenta un'aggressione illegittima in esplicita violazione della Carta delle Nazioni Unite ed è necessario ogni sforzo diplomatico possibile volto a fermare immediatamente le ostilità ed a facilitare una ripresa dei negoziati;

4) la decisione del presidente USA Trump di sferrare un attacco contro i siti nucleari iraniani, assecondando le pressioni di coinvolgimento del Governo israeliano, consiste in un attacco illegale, in aperta violazione della Carta delle Nazioni Unite e dell'articolo 56, allegato 1, della convenzione di Ginevra, irresponsabile ed estremamente pericoloso in quanto potrebbe condurre ad un progressivo e ulteriore allargamento dei conflitti in corso su scala globale con conseguenze imprevedibili e nefaste per l'intera umanità;

5) è totalmente condivisibile l'allarme espresso dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che considera l'attacco americano come "una pericolosa *escalation* in una regione già sull'orlo del baratro e una minaccia diretta alla pace e alla sicurezza internazionali", evidenziando il "rischio crescente che questo conflitto possa sfuggire rapidamente al controllo, con conseguenze catastrofiche per i civili, la regione e il mondo" e invitando "gli Stati membri a ridurre la tensione e a rispettare gli obblighi che loro incombono in virtù della Carta delle Nazioni Unite e di altre norme del diritto internazionale";

6) l'attacco all'Iran da parte degli USA, tra i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, rappresenta un'ulteriore e pericolosa lesione del diritto internazionale che appare già estremamente fragile; tale attacco si configura, non solo come una ulteriore e grave violazione della Carta delle Nazioni Unite, ma anche della stessa Costituzione americana, dei suoi processi democratici e delle prerogative del Congresso;

7) sulla base del principio costituzionale secondo cui l'Italia non può partecipare a guerre di aggressione né prestarsi a operazioni militari che non abbiano una chiara base giuridica e una legittimazione internazionale, il Governo italiano deve escludere ogni forma di partecipazione diretta o indiretta a operazioni militari contro l'Iran; di conseguenza, non deve essere concesso l'utilizzo di basi militari italiane, né di infrastrutture o spazi aerei nazionali, per azioni offensive dirette contro l'Iran o in qualsiasi operazione bellica che non sia conforme alla Costituzione italiana e al diritto internazionale;

8) è urgente un'iniziativa diplomatica internazionale volta al cessate il fuoco immediato, al rispetto del diritto internazionale e alla cessazione completa delle ostilità. Tutte le parti devono riprendere i negoziati per una soluzione diplomatica che garantisca che il programma nucleare dell'Iran sia esclusivamente a fini pacifici, come previsto dal Joint Comprehensive Plan of Action e nel pieno rispetto del Trattato di Non Proliferazione Nucleare (TNP) sottoscritto dall'Iran;

9) la risoluzione 3314 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite qualifica come atto di aggressione il bombardamento da parte delle Forze armate di uno Stato contro il territorio di un altro

Stato o l'uso di qualsiasi arma da parte di uno Stato contro il territorio di un altro Stato;

10) il Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), firmato nel 2015 tra l'Iran, l'Unione europea e i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU più la Germania, è stato un importante strumento di diplomazia multilaterale e disarmo, capace di coniugare sicurezza internazionale, rispetto della sovranità degli Stati e lotta alla proliferazione nucleare ed ha rappresentato un passo significativo verso la stabilizzazione del Medio Oriente. È quindi da condannare il ritiro unilaterale degli Stati Uniti dall'accordo nel 2018, considerandolo un atto irresponsabile che ha indebolito la credibilità della comunità internazionale e favorito la ripresa di tensioni nella regione. E' necessario promuovere attivamente il rilancio del JCPOA attraverso il dialogo, il multilateralismo e l'impegno per la pace, opponendosi a ogni logica di *escalation* militare;

11) preoccupa l'assoluta assenza di trasparenza attorno agli armamenti nucleari israeliani: Israele non ha sottoscritto il Trattato di Non Proliferazione Nucleare (TNP) e questo sostanzialmente viola i principi di legalità internazionale e di cooperazione multilaterale e impedisce la possibilità di ispezioni internazionali indipendenti sugli impianti;

12) va condannata con fermezza la repressione dei diritti umani, delle libertà civili e del dissenso politico attuata dal regime iraniano, in particolare contro le donne, le minoranze e i movimenti democratici e vanno sostenute le istanze di giustizia, libertà e autodeterminazione che emergono dalla società iraniana, a partire dalle coraggiose mobilitazioni popolari degli ultimi anni. Allo stesso tempo, ogni ipotesi di "regime change" imposto con la forza, l'ingerenza militare o l'imposizione di Governi da parte di potenze straniere è in contraddizione con le istanze di questi movimenti. Infatti, diverse esperienze recenti dimostrano come tali interventi abbiano solo aggravato le crisi e generato nuove sofferenze. E' invece necessario un sostegno internazionale alla società civile iraniana, attraverso la diplomazia, la cooperazione e il riconoscimento delle lotte popolari per una transizione democratica autentica e autodeterminata;

13) è urgente un intervento volto a fermare le azioni genocidarie del Governo israeliano nella striscia di Gaza. Almeno 55.000 civili palestinesi uccisi, una devastazione sistematica delle infrastrutture civili, blocco degli aiuti umanitari e uso della fame come strumento di guerra sono stati più volte denunciati da organismi internazionali come possibili crimini di guerra e crimini contro l'umanità;

14) le operazioni militari israeliane che colpiscono la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e a Gaza vanno espressamente condannate; inoltre, la decisione disumana di interrompere l'erogazione di elettricità a Gaza, di bloccare gli aiuti umanitari, di sfollamento forzato della popolazione sono violazioni inaccettabili del diritto internazionale ed umanitario e come tali devono essere fermate e sanzionate;

15) le risoluzioni delle Nazioni Unite, in particolare la 242 (1967) e la 338 (1973), sanciscono l'illegalità dell'occupazione israeliana dei territori palestinesi; la risoluzione 2334 (2016) condanna la costruzione degli insediamenti illegali. Va sostenuto il diritto inalienabile del popolo palestinese all'autodeterminazione e il dovere della comunità internazionale di garantire una soluzione giusta e duratura fondata sul pieno rispetto delle risoluzioni delle Nazioni Unite;

16) la Corte internazionale di giustizia (ICJ) ha riconosciuto che esistono plausibili indizi di genocidio da parte dello Stato di Israele nei confronti del popolo palestinese a Gaza, ordinando misure provvisorie vincolanti;

17) la Corte internazionale di giustizia, nel parere consultivo emesso il 19 luglio 2024, afferma che le politiche e le pratiche di Israele nei territori palestinesi occupati, inclusi Gerusalemme Est e la Striscia di Gaza, violano norme fondamentali del diritto internazionale, inclusi il divieto di acquisizione di territorio con la forza, il trasferimento forzato, la discriminazione razziale e i diritti all'autodeterminazione, e sono pertanto illegali e che gli Stati terzi hanno l'obbligo di non riconoscere, né contribuire al mantenimento della presenza israeliana e di cooperare per porvi fine;

18) l'Accordo di associazione tra l'Unione europea e lo Stato di Israele prevede, all'articolo 2, il rispetto dei diritti umani come "elemento essenziale" per la sua validità;

19) il protrarsi della guerra in Ucraina è allarmante: questa ha già provocato centinaia di

migliaia di vittime da entrambe le parti e analisti militari hanno sempre considerato improbabile una soluzione militare al conflitto. La fornitura di equipaggiamento militare era stata considerata come uno strumento volto a determinare migliori condizioni negoziali per l'Ucraina, ma bisogna constatare con estremo disappunto che le iniziative diplomatiche per porre fine alla guerra sono state vistosamente assenti e che la mancanza di iniziativa, di partecipazione e collaborazione dell'Unione a qualsiasi percorso negoziale e l'assenza di sforzi volti ad individuare condizioni concrete e realistiche in cui tale negoziato possa aver luogo hanno creato una condizione peggiore per il popolo ucraino;

20) l'esplicitata intenzione che il vertice NATO che si terrà a L'Aja il 24 e 25 giugno 2025 ridefinisca il contributo europeo alle spese per la difesa, innalzandolo fino al 5 per cento del PIL e superando così di ben 3 punti percentuali quanto definito negli accordi non vincolanti del 2014 è estremamente preoccupante. Questo corrisponde ad una palese richiesta dal tono impositivo da parte del presidente USA Trump ed è stato confermato dal segretario generale della NATO Rutte, in occasione della sua visita a Roma del 12 giugno 2025;

21) non possiamo condividere le dichiarazioni del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ha dichiarato che: «L'Italia è favorevole ad aumentare le spese per la sicurezza (...). Noi chiediamo più tempo per rispettare gli obiettivi richiesti dalla NATO e chiediamo anche più flessibilità durante questo percorso. Io voglio essere ottimista e credo che poi alla fine un accordo si troverà in modo che il vertice de L'Aja possa trasformarsi in un grande successo»;

22) è necessario opporsi, sia in occasione del vertice NATO che nel Consiglio europeo, ad ogni ipotesi di ulteriore spesa militare. La pace e la sicurezza non si ottengono promuovendo una politica di scontro e di guerra, aumentando le spese militari, la militarizzazione dell'UE e la sua trasformazione in un blocco militare, ma piuttosto attraverso la diplomazia, il dialogo e la soluzione politica dei conflitti e la costruzione di una sicurezza collettiva, nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale;

23) l'aumento vertiginoso della spesa militare corrisponde alla sottrazione di risorse pubbliche che dovrebbero servire ad affrontare sfide sociali urgenti, dalla crisi climatica alla povertà, dalla salute pubblica all'istruzione e alla ricerca. Le risorse vanno concentrate sugli investimenti che migliorano la vita di tutte e tutti, a partire dai servizi pubblici essenziali, garantendo vera sicurezza e costruendo le condizioni per la pace necessaria;

24) nelle conclusioni della riunione straordinaria del 6 marzo, il Consiglio europeo ha rilevato che "un'Unione europea più forte e più capace nel campo della sicurezza e della difesa contribuirà positivamente alla sicurezza globale e transatlantica ed è complementare alla NATO, che rimane, per gli Stati che ne fanno parte, il fondamento della loro difesa collettiva". Questo approccio è in palese contraddizione con l'idea di autonomia strategica europea e colloca lo stesso piano "Readiness 2030" in una evidente subalternità rispetto alle richieste del presidente Trump ed agli impegni non vincolati presi in sede NATO;

25) il piano "Readiness 2030", proposto dalla Commissione europea e sostento dal Consiglio europeo straordinario del 6 marzo, è profondamente sbagliato e pericoloso. Questa proposta va in direzione totalmente opposta alla costruzione della difesa europea e consiste, al contrario, in un enorme piano di riarmo nazionale senza che questo comporti alcun passo in avanti in termini di integrazione europea;

26) l'Unione europea deve costruire e rafforzare la propria autonomia strategica. Questa è determinata innanzitutto dalla capacità di una propria e autonoma iniziativa politica nelle relazioni internazionali, ma anche dalla costruzione di un sistema di difesa europeo. La prospettiva di aumentare la spesa militare al 5 per cento del PIL nel quadro di un impegno NATO, oltre ad alimentare un'ulteriore e pericolosa corsa agli armamenti, muove in una direzione opposta all'autonomia strategica dell'Unione e ad un sistema di difesa comune che, al contrario, dovrebbe comportare tra le altre cose, e preventivamente, una razionalizzazione e riduzione della spesa militare complessiva;

27) è urgente lavorare a una nuova architettura di sicurezza collettiva per l'Europa ispirata ai principi del processo di Helsinki, compreso il concetto di garanzie di sicurezza reciproca, come sperimentato da politici europei come Willy Brandt, Olof Palme e Pierre Harmel. Una nuova

architettura di sicurezza europea deve applicare i principi della coesistenza pacifica tra Paesi con sistemi politici diversi e offrire garanzie di sicurezza a tutte le parti;

28) la scelta di utilizzare l'articolo 122 del TFUE come base giuridica per il "nuovo strumento finanziario dell'UE per sostenere gli Stati membri nel rafforzamento delle loro capacità di difesa" è sbagliata. Il Parlamento europeo è totalmente escluso dal processo decisionale in merito a una decisione così strategica e ciò costituisce un pericoloso indebolimento della democrazia europea;

29) la Commissione e il Consiglio non sono riusciti a presentare una valutazione dettagliata delle carenze critiche europee in termini di capacità di difesa. Prima di prendere in considerazione ogni eventuale aumento della spesa per la difesa andrebbe presentata tale valutazione, comprese le priorità specifiche, che consente di individuare con precisione le esigenze e le priorità degli investimenti nella difesa. Essi dovrebbero concentrarsi su compiti difensivi, non sulla costruzione di capacità di intervento militare in tutto il mondo;

30) è un grave errore che, in assenza di una valutazione completamente autonoma delle esigenze e delle priorità, ci si basi esclusivamente sulle valutazioni della NATO relative alle carenze critiche in termini di capacità di difesa. Inoltre, la richiesta della NATO di complementarità e compatibilità dei sistemi d'arma europei con quelli statunitensi è incompatibile con l'autonomia strategica europea;

31) il 55 per cento delle importazioni europee di armi dal 2019 al 2023 proveniva dagli Stati Uniti e questo dato, in sostanziale aumento rispetto al 35 per cento dal 2014, evidenzia una crescente dipendenza dell'Unione europea dall'industria militare statunitense. Il prospettato massiccio aumento degli acquisti di armamenti statunitensi, non solo sarebbe dannoso per l'economia europea, ma minerebbe in modo significativo l'autonomia strategica dell'UE, rafforzando la dipendenza militare dell'Europa dagli Stati Uniti e creando al contempo nuovi vincoli industriali e tecnologici;

32) c'è un livello senza precedenti di attacchi e di delegittimazione delle Nazioni Unite e del suo ruolo fondamentale nel consolidamento della pace e nella risoluzione dei conflitti: è necessario che l'UE e gli Stati membri difendano le Nazioni Unite e lavorino all'interno dei sistemi delle Nazioni Unite e in modo coerente con la Carta delle Nazioni Unite per la risoluzione pacifica delle controversie;

33) assistiamo ad un continuo aumento della spesa militare mondiale: una corsa agli armamenti non creerà sicurezza per i cittadini europei, ma, al contrario, aumenterà il rischio di conflitti;

34) gli Stati membri dell'UE hanno rilasciato oltre 33.700 licenze per l'esportazione di armi nel 2023, per un totale di oltre 298 miliardi di euro, pari a circa un quarto delle esportazioni internazionali di armi a livello globale. È necessario promuovere attivamente nuovi trattati sul controllo e la riduzione degli armamenti;

35) secondo le stime per il 2024 diffuse dallo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) nell'aprile 2025, il totale della spesa militare globale ha raggiunto i 2.718 miliardi di dollari, con un aumento del 9,4 per cento in termini reali rispetto all'anno precedente. Siamo di fronte al maggiore aumento delle spese per eserciti e armi su base annua almeno dalla fine della guerra fredda. In particolare, la spesa militare aggregata dei Paesi membri dell'Unione europea ha raggiunto nel 2024 i 370 miliardi di dollari, la seconda più alta dopo quella degli Stati Uniti;

36) l'aumento della spesa per la difesa non determina in alcun modo maggiore sicurezza e l'indebitamento comune e le deroghe alle norme sulla *governance* economica europea dovrebbero essere utilizzati piuttosto per finanziare la transizione ecologica e digitale, per sostenere settori fondamentali come la sanità e l'istruzione e per mettere in campo misure volte a risolvere le emergenze sociali che affliggono molti cittadini europei. È sbagliata la continua opposizione rispetto ad ogni ipotesi di scorporo di investimenti produttivi o sociali dal Patto di stabilità e crescita ed è inopportuno e immorale aprire adesso a tale opportunità per la spesa in armamenti;

37) i fondi connessi alla politica di coesione europea sono vitali per lo sviluppo delle comunità locali negli Stati membri, per cui è necessario opporsi ad ogni distorsione o deroga che consenta il loro utilizzo, anche parziale, per sostenere la spesa militare,

impegna il Governo a:

1) esprimere una netta condanna dell'attacco militare di Israele contro l'Iran come una chiara violazione della Carta delle Nazioni Unite e chiedere la cessazione completa delle ostilità;

2) dissociarsi fermamente e contestare in ogni sede internazionale l'attacco degli USA all'Iran come atto irresponsabile, gravemente lesivo del diritto internazionale e con conseguenze potenzialmente catastrofiche per i civili, la regione e il mondo;

3) esercitare ogni sforzo diplomatico volto a determinare il cessate il fuoco, la fine delle ostilità e ripristinare la legalità internazionale a partire dal rispetto degli obblighi della Carta delle Nazioni Unite e di altre norme del diritto internazionale;

4) escludere ogni forma di partecipazione diretta o indiretta a operazioni militari contro l'Iran e negare l'utilizzo di basi militari italiane e di infrastrutture o spazi aerei nazionali per azioni offensive dirette contro l'Iran o in qualsiasi operazione bellica che non sia conforme alla Costituzione italiana e al diritto internazionale;

5) lavorare attivamente per la ripresa dei negoziati con l'Iran e per trovare una soluzione che garantisca che il programma nucleare dell'Iran sia esclusivamente a fini pacifici, come previsto dal Joint Comprehensive Plan of Action;

6) predisporre azioni sanzionatorie efficaci contro le violazioni del diritto internazionale e umanitario da parte del Governo di Israele, inclusa l'immediata sospensione dell'Accordo di associazione EU Israele, per le ripetute violazioni dell'articolo 2 del suddetto Accordo da parte del Governo israeliano;

7) sospendere e proporre in sede UE la fine di ogni collaborazione militare con Israele, interrompendo l'esportazione di armi e tecnologie utilizzate per lo sterminio e le azioni genocidarie contro la popolazione palestinese e per la guerra contro l'Iran;

8) non aderire ad alcun accordo in sede NATO ed europea che determini un ulteriore aumento delle spese militari, promuovendo invece la necessaria strada per la creazione di una difesa comune europea attraverso un progressivo coordinamento e razionalizzazione della spesa militare ed una progressiva autonomia dalle alleanze militari esistenti;

9) chiedere la revisione della posizione espressa dall'ultimo Consiglio europeo e respingere il piano "Readiness 2030" proposto dalla Commissione europea;

10) difendere il concetto di autonomia strategica europea che, per essere tale, deve riaggiornare la propria valutazione sul rapporto con le alleanze militari esistenti, a partire dalla NATO;

11) non fare ricorso alle eventuali deroghe alle norme sulla *governance* economica europea per l'acquisto di armamenti;

12) non consentire nessuna distorsione o deroga finalizzata all'utilizzo dei fondi di coesione per finanziare l'acquisto o la produzione di armamenti;

13) lavorare a una nuova architettura di sicurezza collettiva per l'Europa ispirata ai principi del processo di Helsinki, nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.

(*) La proposta di risoluzione si intende preclusa per le parti non assorbite.

(**6-00166**) n. 5 (24 giugno 2025)

Paita, Renzi, Enrico Borghi, Scalfarotto, Fregolent, Furlan, Musolino, Sbrollini.

Preclusa (*)

Il Senato,

premesso che:

la notte tra giovedì 12 e venerdì 13 giugno scorso, Israele ha compiuto una serie di bombardamenti aerei verso l'Iran, uccidendo i capi dell'esercito regolare e i guardiani della rivoluzione, nonché decine di ufficiali: inoltre, sono stato colpiti siti legati al programma nucleare dell'Iran e provocato seri danni alle difese aeree del Paese. La sera stessa, in risposta, l'Iran ha attaccato Israele con il lancio di missili balistici, alcuni dei quali hanno superato il sistema di difesa, distruggendo strutture ed edifici;

in merito alla decisione di attaccare l'Iran, il Primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha

dichiarato come l'obiettivo dell'attacco sia quello di rimuovere la minaccia nucleare e quella dei missili balistici, decidendo, quindi, di attaccare tutti i principali luoghi di sviluppo del programma nucleare iraniano. L'Iran sostiene da decenni di perseguire lo sviluppo di siti nucleari per un esclusivo scopo civile, ossia per la produzione di energia elettrica: tuttavia, Israele e gli Stati Uniti sostengono che l'Iran voglia produrre una bomba nucleare, mentre la settimana scorsa l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) delle Nazioni Unite aveva accusato l'Iran di violare gli obblighi sul nucleare;

i conflitti tra i due Stati sono proseguiti anche nei giorni successivi, causando diversi vittime tra i civili, dando avvio a una serie di bombardamenti incrociati tra i due Paesi che il 22 giugno ha visto gli Stati Uniti d'America intervenire nel conflitto, attraverso il bombardamento di alcuni siti nucleari iraniani;

la caduta del regime degli Ayatollah risulterebbe essere un evento storico ed estremamente positivo non solo per l'Iran e la sua popolazione, bensì per tutto il mondo libero: come noto, il regime iraniano viola sistematicamente i diritti umani contro donne, attivisti, dissidenti politici, minoranze e in generale la popolazione civile. L'Iran è il paese con il più alto numero di esecuzioni, con almeno mille esecuzioni avvenute nel 2024 e oltre 300 nei primi quattro mesi del 2025, utilizzando, di fatto, la pena di morte per colpire manifestanti, dissidenti politici e membri di minoranza etniche oppresse; l'Iran peraltro applica la pena di morte anche verso minori;

sono ancora vivide nella memoria le rivolte avvenute in Iran nel 2022 a seguito della morte di Mahsa Amini avvenuta per mano della violenza della polizia morale perché non avrebbe portato correttamente il velo. La sua uccisione ha provocato una significativa scia di proteste popolari contro le autorità iraniane e i religiosi al governo della Repubblica islamica, represse con violenza dal regime iraniano: secondo i rapporti dell'agenzia per gli attivisti per i diritti umani iraniani Hrana, durante le proteste circa 500 persone, in larga parte manifestanti, hanno perso la vita durante gli scontri, circa 20.000 persone sono state arrestate ed è stata eseguita la pena di morte per almeno nove persone accusate di aver avuto un ruolo nelle manifestazioni;

appaiono distanti i tentativi di dialogo tra i Paesi occidentali e l'Iran avvenuti nel 2016, quando l'allora presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, in accordo con l'amministrazione americana guidata da Barack Obama, ha visitato Teheran, con una delegazione italiana, dopo l'abolizione delle sanzioni legate al *dossier* nucleare;

il Governo Meloni, e in particolar modo il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, sull'attuale crisi internazionale ha mostrato finora inadeguatezza e mancanza di visione e autorevolezza, tant'è che al contrario degli altri *partner* europei non sarebbero stati nemmeno avvisati dagli alleati statunitensi dell'imminente attacco all'Iran: il giorno prima dell'attacco israeliano, peraltro, il ministro Tajani aveva assicurato come non fosse imminente un'iniziativa militare israeliana verso l'Iran, ignorando invece che gli altri grandi Paesi ne erano stati messi a conoscenza, contraddicendo peraltro quanto affermato il 13 giugno dal ministro Crosetto che ha dichiarato che un attacco israeliano fosse atteso in quei giorni;

nell'audizione presso le Commissioni affari esteri di Camera e Senato, svolta lo scorso 14 giugno, lo stesso ministro Tajani ha dichiarato di aver chiamato Israele e Iran dicendo loro "di smetterla", una frase che rappresenta la totale inadeguatezza e mancanza di capacità diplomatiche da parte del Ministro, nonché di scarsa comprensione della gravità della situazione;

in un quadro internazionale così difficile, emerge in modo netto la mancanza di politica e di *leadership* condivisa e multilaterale, testimoniato anche dalla scarsa incisività della diplomazia europea: è necessario che il Governo chieda all'Unione europea di assumere una posizione unitaria, chiara e incontrovertibile sul tema, andando oltre al meccanismo dell'unanimità, secondo il modello degli Stati Uniti d'Europa. Devono essere superate le difficoltà europee nell'individuare un indirizzo politico comune in politica estera: senza di esso, si rischia la totale irrilevanza nello scenario internazionale, relegando l'Unione europea in secondo piano;

in questo contesto, tuttavia, si deve segnalare come le iniziative del Governo non risultino essere in alcun modo finalizzate a rendere maggiormente coesa l'azione europea e a superare il meccanismo dell'unanimità, preferendo, di fatto, un approccio sovranista che sta comportando

l'isolamento del nostro Paese su tutti i principali *dossier*, nonché un allontanamento da parte dei nostri *partner* storici, non ritenendo più il nostro Paese affidabile: è quindi necessario un cambio di passo dell'attuale Esecutivo in politica estera, assumendo una posizione, in sede europea e internazionale, maggiormente prossima ai principi dell'integrazione europea;

rispetto alle complicata situazione bellica in Medio Oriente, i recenti avvenimenti tra Israele e l'Iran non devono porre in secondo piano la drammatica situazione umanitaria nella Striscia di Gaza, né la temibile ondata di antisemitismo dilagante nel mondo;

il 7 ottobre 2023, le milizie di Hamas, un'organizzazione terroristica islamica che ha nel proprio statuto la distruzione dello Stato di Israele, hanno compiuto una incursione in territorio israeliano compiendo una serie di attacchi che hanno causato la morte e il massacro di migliaia di civili innocenti, compiendo un vero e proprio *pogrom* e un femminicidio di massa, torturando numerosi cittadini, anche stranieri, e rapendo oltre 250 persone che sono state portate a Gaza, molte delle quali risultano ancora ostaggio dei terroristi;

in risposta all'attacco terroristico compiuto da Hamas, Israele sta portando avanti da ormai venti mesi un massiccio attacco nella Striscia di Gaza, con incursioni militari sia per via aerea che terra. Lo scorso maggio, il primo ministro d'Israele, Benjamin Netanyahu, ha annunciato come l'esercito israeliano avrà come obiettivo non più quello di condurre operazioni di terra per poi ritirarsi, bensì di restare all'interno della Striscia: lo stesso primo ministro Benjamin Netanyahu ha affermato che l'intenzione bellica-militare dell'esercito israeliano sia quella di costringere la popolazione palestinese a spostarsi nel sud della Striscia di Gaza, un approccio che risulta essere profondamento lesivo di qualsiasi principio sancito dal diritto internazionale e umanitario e che provocherebbe ulteriori sofferenze a una popolazione ormai ridotta allo stremo e affamata, rischiando di allontanare ancora di più la cessazione delle ostilità e la fine della guerra;

la drammaticità dell'*escalation* militare israeliana a Gaza si affianca anche alla perdurante crisi umanitaria che sta colpendo la popolazione civile, dove più di 1 milione di persone affrontano livelli inaccettabili di deprivazione alimentare a causa della decisione del Governo di Israele di bloccare sistematicamente, dallo scorso 2 marzo, l'ingresso di cibo e medicine nella Striscia; decisione solo di recente parzialmente rivista consentendo l'ingresso di viveri e medicinali, ma in misura sicuramente insufficiente;

è necessario che il Governo, in sede europea, si impegni a condannare con fermezza il piano di occupazione israeliano della Striscia di Gaza e allo stesso tempo si attivi a livello diplomatico per favorire l'ingresso di aiuti umanitari;

in tale contesto, l'Unione europea è chiamata ad un approccio diplomatico diretto e coeso volto a favorire la cessazione delle ostilità e la fine della guerra: sono quindi necessarie azioni diplomatiche europee finalizzate alla restituzione degli ostaggi alle loro famiglie, ad assicurare la garanzia della sicurezza e dell'integrità dello Stato di Israele, nonché a favorire la pacifica creazione e riconoscimento di uno Stato palestinese guidato da un'Autorità nazionale palestinese in totale discontinuità con Hamas, nel riconoscimento della prospettiva dei "due popoli e due stati", che passa dal definitivo scioglimento di Hamas e dal riconoscimento al diritto di esistere dello Stato di Israele;

le attuali crisi globali, come l'invasione russa in Ucraina, la situazione umanitaria nel Medio Oriente, nonché la sfida causata dall'introduzione dei dazi americani sui prodotti europei hanno dimostrato in modo incontrovertibile le difficoltà dell'Unione europea in politica estera, rendendo la diplomazia europea del tutto disorganica, assente e priva di un indirizzo unitario in grado di garantire credibilità e incisività al nostro continente;

tali difficoltà si stanno osservando in modo emblematico nella complessa situazione legata all'invasione russa in Ucraina: è necessario garantire a Kiev, anche attraverso la nomina di un inviato speciale europeo per la pace, ogni supporto politico, economico, umanitario, diplomatico, al fine di ripristinare la stabilità e la sicurezza della regione e del continente, rafforzando il percorso di allargamento dell'Unione europea, confermando il supporto logistico e di approvvigionamenti all'esercito ucraino;

lo scorso 4 marzo, la Commissione europea ha predisposto il piano "ReArm Europe",

concernente misure per consentire agli Stati membri di adottare politiche industriali volte ad incrementare le spese difensive e militari, con l'obiettivo di implementare la produzione di armamenti dei singoli Stati membri: tale la proposta nasce come conseguenza del più volte annunciato disimpegno economico, militare e logistico dell'attuale amministrazione americana rispetto all'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (NATO);

risulta, inoltre, indispensabile provvedere alla creazione di un esercito unico europeo e di un mercato unico europeo della difesa in grado di scongiurare duplicazioni nei processi produttivi europei e garantire una più efficiente razionalizzazione delle spese militari degli Stati membri anche attraverso un coordinamento degli acquisti di singoli Stati, investendo sul piano della ricerca e sviluppo, quale strumento fondamentale per la promozione dello sviluppo tecnologico anche nel settore civile;

occorre, per di più, riaffermare la condivisione dei valori atlantici e gli storici legami politici, economici e sociali con il Regno Unito, difendendo nel contempo gli interessi degli Stati UE e del mercato interno;

in materia di difesa, inoltre, deve essere assunto quale criterio fondamentale per le prossime politiche europee la correlazione tra investimenti in difesa e in cultura, prevedendo che gli aumenti delle spese militari debbano essere in ugual misura previsti anche in ricerca, istruzione e attività culturali (secondo il modello "un euro per un euro"): a tal proposito risulterebbe di estrema efficacia l'adozione di una 18App europea, ossia di un bonus di 500 euro da spendere in cultura destinato a tutti i neo diciottenni, introdotta nella legge di stabilità 2016 nel nostro Paese, da estendere a tutti i neomaggiorenni europei, anche al fine di far emergere le comuni radici culturali europee;

l'allarmante politica aggressiva della Federazione Russa, nonché la forte destabilizzazione dei conflitti nella regione mediorientale, dovrebbe spingere gli Stati membri a rafforzare il proprio sistema difensivo attraverso politiche comuni e integrate, procedendo concretamente verso una propria e vera integrazione militare. Una soluzione decisiva e rapida potrebbe risultare l'impegno da parte del Governo italiano nel ratificare a livello parlamentare gli Accordi per la Comunità europea di difesa, firmati a Parigi il 27 maggio 1952: si ricorda, infatti, come dei sei Paesi allora fondatori, quattro, Germania, Olanda, Belgio e Lussemburgo, ratificano gli accordi siglati il 27 maggio 1952, mentre sono venute a mancare le ratifiche francesi e italiane, pertanto, sia l'Italia che la Francia astrattamente potrebbe riprendere l'*iter* parlamentare di ratifica, consentendo così l'istituzione della Comunità europea di difesa (CED);

sul piano economico è noto come il 9 settembre 2024, a Bruxelles sia stato presentato il cosiddetto rapporto Draghi, intitolato "Il futuro della competitività europea": nel rapporto si evidenzia come l'Europa nei prossimi anni dovrà affrontare sfide esistenziali per il proprio sviluppo socio-economico, evidenziando altresì come la causa del rallentamento della crescita economica dell'Unione sia da individuare nella bassa produttività, rappresentando infine una serie di proposte di politiche comuni - come l'emissione di debito pubblico europeo e la realizzazione di una politica industriale comune - che gli Stati membri dovrebbero attuare per recuperare il gap di competitività rispetto i principali *partner* e *competitor* internazionali;

per raggiungere tali obiettivi, in particolare, il documento individua 170 proposte da realizzare entro il 2030 divise in 10 dieci ambiti di politiche settoriali e cinque ambiti di politiche orizzontali: gli Stati membri sono evidentemente chiamati a dare nuovo impulso alle politiche di integrazione europea in materia industriale, definendo una politica comune volta a migliorare la competitività e la produttività delle aziende europee, come indicato dal suddetto rapporto;

l'Unione europea, inoltre, è chiamata a una seria risposta dopo l'annuncio del presidente Trump, il 2 aprile scorso, dell'introduzione di dazi del 25 percento sui prodotti europei, comprese le automobili importate negli USA: successivamente, lo stesso presidente Trump ha annunciato una sospensione temporanea di 90 giorni solo su alcuni dazi imposti all'Unione europea e agli Stati membri;

sul versante europeo, inoltre, la bilancia commerciale tra USA e Unione europea (nel suo complesso) oggi vede il vecchio continente esportare beni per circa 502 miliardi di euro, a fronte di importazioni USA per un valore di 346,5 miliardi di euro: un saldo decisamente compensato dal

settore dei servizi, dove l'UE esporta i medesimi negli USA per un valore pari a circa 292 miliardi di euro, contro i 396 miliardi importati dall'UE;

in particolare, il settore automobilistico rappresenta un comparto fondamentale dell'economia europea e ricopre una posizione di primo piano a livello internazionale, restando tuttora un esportatore netto di automobili: tale industria rappresenta il 7 percento del PIL dell'Unione, per un valore di circa un trilione di euro, rappresentando un terzo degli investimenti privati in ricerca e sviluppo (R&S) nell'UE e occupa (direttamente e indirettamente) circa 13,8 milioni di lavoratori (il 6,1 per cento dell'occupazione totale dell'UE);

la filiera automobilistica europea, inoltre, non è concentrata in una sola regione ma è distribuita tra più Stati membri: oltre a storici paesi come Germania, Svezia, Francia, Italia e Spagna, negli ultimi decenni hanno assunto un ruolo sempre più significativi anche Paesi come la Polonia, la Repubblica Ceca, l'Ungheria, la Slovacchia e la Romania;

in particolare, la filiera italiana dell'*automotive* (industria e servizi), in Italia, conta 1,28 milioni di lavoratori, con un impatto diretto sull'economia reale (in termini di compensi e salari) pari a 28,8 miliardi di euro, con un fatturato complessivo pari a 346.4 miliardi di euro, pari al 19,4 percento del prodotto interno lordo nazionale. Si tratta di un settore strategico per il nostro Paese, ora fortemente a rischio per i dazi introdotti dalla nuova amministrazione statunitense, dai cui rischia di derivare per il nostro Paese una perdita netta di 11,1 miliardi di euro annui;

è altresì fondamentale che il Governo riconosca la centralità di una risposta condivisa a livello europeo che porti all'elaborazione di una strategia comune europea in risposta ai dazi introdotti dalla nuova amministrazione statunitense, abbandonando qualsiasi iniziativa unilaterale e impegnandosi per elaborare misure coordinate e concrete che forniscano risposte immediate e certezze ai comparti interessati ai dazi anche alla luce dell'imminente scadenza del 9 luglio, data in cui dovrebbero entrare in vigore i dazi - oggi sospesi - sugli ulteriori prodotti europei,

impegna il Governo:

1) a promuovere in sede europea le necessarie modifiche ai Trattati al fine di superare il diritto di veto in materia di politica estera, così da consentire all'Unione europea di affrontare in maniera unitaria e coordinata le sfide globali e il nuovo scenario internazionale;

2) a promuovere la realizzazione di un'Unione europea che superi il meccanismo dell'unanimità in favore del principio maggioritario per garantire il funzionamento istituzionale europeo secondo il modello degli Stati Uniti d'Europa, con l'elezione diretta del Presidente della Commissione europea e il rafforzamento delle prerogative del Parlamento europeo;

3) a condannare, in sede europea, il piano di occupazione israeliano della Striscia di Gaza e allo stesso tempo a favorire azioni diplomatiche europee volte a consentire l'ingresso di aiuti umanitari ponendo fine a una gravissima crisi umanitaria, adottando al contempo iniziative volte a contrastare la gravissima e dilagante ondata di antisemitismo;

4) a favorire azioni diplomatiche europee volte alla restituzione degli ostaggi alle loro famiglie, ad assicurare la garanzia della sicurezza e dell'integrità dello Stato di Israele, nonché a favorire la pacifica creazione e riconoscimento di uno Stato palestinese guidato da un'Autorità nazionale palestinese in totale discontinuità con Hamas che deve essere sciolto, nel riconoscimento della prospettiva dei "due popoli, due Stati";

5) a garantire all'Ucraina, anche attraverso la nomina di un inviato speciale europeo per la pace, ogni supporto politico, economico, umanitario, diplomatico, al fine di ripristinare la stabilità e la sicurezza della regione e del continente, rafforzando il percorso di allargamento dell'Unione europea, confermando il supporto logistico e di approvvigionamenti all'esercito ucraino;

6) a promuovere, in sede europea, l'attuazione del Piano "ReArm Europe", chiarendo in modo più puntuale la strategia europea di approvvigionamento degli armamenti, di condivisione e sviluppo di tecnologie e di ripresa del percorso per una difesa europea comune;

7) ad adottare ogni iniziativa utile a garantire un ruolo di mediazione dell'Unione europea nella crisi israelo-iraniana, al fine di assicurare una rapida *de-escalation* e mettere in sicurezza le rispettive popolazioni civile coinvolte;

8) ad avviare l'*iter* parlamentare volto alla ratifica e all'esecuzione degli accordi per la Comunità europea di difesa, firmati a Parigi il 27 maggio 1952, al fine di avviare quanto prima il percorso di costituzione dell'esercito unico europeo quale elemento indispensabile per la definizione di una strategia europea nello scenario globale;

9) a dare seguito, in sede europea, alle indicazioni presenti all'interno del cosiddetto rapporto Draghi, intitolato "Il futuro della competitività europea", al fine di recuperare il *gap* di competitività tra gli Stati membri e i principali *partner* e *competitor* internazionali;

10) a riconoscere la centralità di una risposta condivisa a livello europeo che porti all'elaborazione di una strategia comune europea in risposta ai dazi introdotti dalla nuova amministrazione statunitense, abbandonando qualsiasi iniziativa unilaterale, e impegnandosi per elaborare misure coordinate e concrete che forniscano risposte immediate e certezze ai comparti interessati ai dazi, predisponendo un piano di interventi di sostegno economico e supporto all'internazionalizzazione per i settori maggiormente colpiti dai dazi statunitensi.

(*) La proposta di risoluzione si intende preclusa per le parti non assorbite.

(**6-00167**) n. 6 (24 giugno 2025)

Calenda, Lombardo.

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

1. i prossimi 26 e 27 giugno 2025 si terrà il Consiglio europeo, con all'ordine del giorno i seguenti temi: Ucraina, Medio Oriente, difesa e sicurezza europea, l'UE nel mondo e la sua competitività e le migrazioni;

2. l'attacco degli Stati Uniti ai siti nucleari di Fordow, Natanz e Isfahan nella Repubblica islamica dell'Iran determina un evidente salto di scala nell'instabilità globale e le ritorsioni minacciate dal regime degli Ayatollah sul blocco dello stretto di Hormuz e su obiettivi militari e civili collegabili agli Stati Uniti e ai loro alleati comportano potenziali conseguenze gravissime per l'Italia e per tutti i Paesi membri dell'Unione europea;

3. sia sulla questione relativa al nucleare iraniano, di cui non è possibile consentire un'evoluzione a fini militari, inequivocabilmente dimostrata dal regime di Teheran con il programma di arricchimento dell'uranio, sia sulle altre questioni che minacciano la sicurezza e le relazioni dei Paesi dell'UE - dalla guerra all'Ucraina a quella di Gaza - agli Stati e alle istituzioni europee sono richieste un'intransigente adesione a principi di diritto e una realistica responsabilità politica rispetto al corso degli eventi e agli effetti che potrebbero derivarne per la libertà, la sicurezza e la prosperità dei popoli europei;

4. dopo la reazione iraniana all'attacco americano, con il bombardamento di una base militare statunitense in Qatar, la scorsa notte è stato improvvisamente annunciato dal capo della Casa Bianca un cessate il fuoco, entrato in vigore alle ore 7:30 del mattino (ora di Teheran) del 24 giugno 2025; a distanza di poche ore non sono ancora chiari i termini, né la solidità di questo accordo, pure ufficialmente accettato dalla Repubblica islamica dell'Iran;

5. il recente vertice del G7 di Kananaskis, in Canada, ha palesato in modo inequivocabile il contrasto apertosi nel fronte euro-atlantico, per l'indisponibilità degli Stati Uniti a una *governance* multilaterale delle crisi politiche, economiche e militari in corso sul piano globale;

6. il silenzio e l'assenza di reazione di tutti i *leader* nazionali ed europei di fronte alle parole e ai comportamenti offensivi di Trump a Kananaskis hanno rappresentato una vera e propria ferita alla reputazione e alla forza politica degli Stati e delle istituzioni presenti al tavolo del G7;

7. la rottura di quell'alleanza internazionale tra le democrazie, di cui gli Stati Uniti sono stati garanti dal 1945, emerge da una serie di atti compiuti dal presidente Trump, volti a sovvertire il sistema delle relazioni globali e l'ordine politico e morale dell'Occidente consolidatisi nel corso degli ultimi ottant'anni;

8. tra questi atti si possono, senza alcuna pretesa di esaustività, ricordare: la guerra tariffaria

dichiarata nei confronti di tutti gli Stati in avanzo commerciale con gli USA, senza alcuna differenza tra le democrazie alleate e i regimi ostili, che si giovano dei vantaggi competitivi del *dumping* politico, sociale e ambientale; la campagna per dividere e disarticolare la costruzione europea, con un sostegno esplicito a partiti e Governi anti-UE; la volontà, reiteratamente dichiarata, di annettere parte del territorio di Paesi alleati; la costante legittimazione del ruolo internazionale della Russia e del suo presidente Putin, che Trump ha grottescamente candidato come mediatore tra Israele e Iran, rammaricandosi della sua esclusione dal G7, mentre questi prosegue la sua guerra criminale contro l'Ucraina;

9. in questo quadro di relazioni con gli USA inedito e imprevedibile fino a pochi anni fa, l'Unione europea vede moltiplicarsi i fronti di guerra, che ormai la riguardano direttamente e deve prendere atto che, fino a che Trump sarà alla Casa Bianca, ci si confronterà con un Presidente degli Stati Uniti più interessato a un asse con la Russia che con l'Unione europea e gli altri storici alleati degli Stati Uniti e che con la Russia condivide l'obiettivo di distruggere l'UE dal punto di vista politico ed economico, per tornare a trattare, da maggiori posizioni di forza, con una serie di Stati europei piccoli e medi, privi di qualunque autonomia strategica;

10. la Russia ha dimostrato al di là di ogni dubbio di volere proseguire la sua guerra contro l'Ucraina e condizionare anche la tregua temporanea dai combattimenti al riconoscimento della titolarità dei territori illegittimamente occupati e annessi dal 2014 a oggi; circa un quinto del territorio e cinque milioni di cittadini dell'Ucraina sono oggi sotto occupazione russa;

11. non esiste alcuna possibilità di influire sul processo negoziale tra Russia e Ucraina, se non rafforzando le capacità militari ed economiche di difesa dell'Ucraina, come si è impegnata a fare una coalizione di Paesi europei, di fatto avviando in parallelo la costruzione di un pilastro europeo della NATO e il primo segmento di una politica di difesa comune;

12. appare sempre più chiaro ciò che per anni, anche dopo il 24 febbraio 2022, è stato negato o rimosso dalla gran parte del ceto politico italiano; la guerra all'Ucraina è una guerra all'UE e all'ordine politico europeo e difendere e armare l'Ucraina per i Paesi europei significa armare e difendere se stessi da una minaccia che non è affatto eventuale, ma attuale e imminente, quella dell'aggressione della Russia a un Paese membro dell'UE e della NATO;

13. l'effetto domino innescato dal *pogrom* del 7 ottobre 2023 ha investito svariati Paesi dell'area mediorientale (Siria, Libano, Iran), cambiandone profondamente gli equilibri; in questo quadro, la catastrofe umanitaria di Gaza e l'attacco alla Repubblica islamica dell'Iran da parte di Israele pongono interrogativi e responsabilità a tutti i Paesi della comunità internazionale e, in specifico, a quelli europei;

14. il modo in cui il Governo israeliano prosegue la guerra a Gaza è ormai dichiaratamente volto non a liberare gli ostaggi ancora prigionieri di Hamas e a cancellare l'influenza politica e militare dell'organizzazione terrorista islamista, ma ad assumere il controllo della Striscia e a liberarla dalla presenza palestinese;

15. quella di Gaza oggi non è più una guerra di difesa di Israele, ma di definitiva cancellazione della prospettiva dei "due popoli, due Stati", che, anche al di là di ogni considerazione di diritto, rimane l'unica formula politica che può impedire di consegnare a milioni di palestinesi la sola prospettiva della lotta armata;

16. in questa ottica i progetti di annessione di Gaza e della Cisgiordania e di deportazione di milioni di palestinesi non sono solo più le richieste di minoranze politiche estremiste della maggioranza della Knesset, ma sono presentati come un vero e proprio programma perseguito dal Governo di Netanyahu, d'intesa con il presidente degli Stati Uniti Trump;

17. l'attacco militare di Israele all'Iran è stato avviato il 13 giugno scorso, il giorno successivo a quello in cui l'AIEA ha denunciato ufficialmente la violazione degli obblighi imposti alle autorità di Teheran dall'accordo sul nucleare;

18. la legittimità dell'impegno per scongiurare il possesso e l'utilizzo di armi nucleari da parte del regime degli Ayatollah implica in ogni caso una valutazione su quali siano gli strumenti più efficienti per raggiungere questo obiettivo; l'abbandono di un *framework* negoziale che comprendeva

anche gli Stati Uniti ha avuto conseguenze negative e accelerato il programma nucleare iraniano;

19. Trump nel suo precedente mandato ha decretato il ritiro degli Stati Uniti dal Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) voluto da Obama, che condizionava la riapertura dei rapporti economici con l'Iran alla cessazione delle attività di arricchimento dell'uranio, verificata dall'AIEA. L'Italia fu economicamente tra i principali beneficiari di quell'accordo. Dopo il ritiro americano è ripresa l'attività di arricchimento dell'uranio e quindi è cresciuto il pericolo nucleare iraniano. Anche il Presidente degli Stati Uniti è quindi responsabile della situazione attuale. È ora auspicabile che, dopo il cessate il fuoco annunciato la scorsa notte, la ripresa dei negoziati consenta di ripristinare un effettivo controllo internazionale sul programma nucleare iraniano;

20. tutti i sinceri democratici devono operare affinché il regime degli Ayatollah crolli e venga sostituito da un sistema politico meno crudele e segregazionista, che liberi tutte le grandi potenzialità della società civile iraniana. Non ci si può però illudere, sulla base di molti e tristi precedenti, che sia sufficiente la sconfitta militare di un regime oppressivo per propiziare la sua sostituzione con un sistema di governo migliore, pure se non perfettamente democratico; nel caso dell'Iran vanno inoltre considerate le dimensioni e il peso del Paese negli equilibri regionali e non solo;

21. l'instabilità internazionale impone specifiche e aggravate responsabilità in materia di difesa e sicurezza a tutti i Paesi membri della NATO e dell'UE e in particolar modo all'Italia, la quale rimane uno degli Stati dall'Alleanza Atlantica e le cui dotazioni militari appaiono più gravemente insufficienti per scelte sbagliate maturate nel corso dei decenni;

22. secondo i dati riportati nel Documento programmatico pluriennale della difesa 2024-2026, presentato dal ministro Crosetto alle Camere il 12 settembre 2024, la spesa italiana per la difesa, secondo la contabilizzazione Eurostat, era pari all'1,37 per cento del PIL nel 2024, quota destinata a scendere nel 2025 all'1,31 per cento del PIL per poi diminuire ancora nel 2026 all'1,26 per cento del PIL;

23. senza prevedere stanziamenti aggiuntivi, modificando semplicemente i meccanismi di contabilizzazione di alcune spese (dalle pensioni dei carabinieri al servizio della Guardia costiera), il Governo ha dichiarato che l'Italia raggiungerà il 2 per cento del PIL per le spese della difesa nel 2025; con questo artificio contabile l'Italia non ha, in ogni caso, migliorato in nulla l'efficienza operativa del sistema di difesa;

24. tra poche ore il vertice NATO dell'Aja dovrà adeguare l'obiettivo del 2 per cento del PIL, portandolo presumibilmente al 5 per cento da raggiungere entro il 2035; è di tutta evidenza che, se l'Italia perseguisse questo adeguamento proseguendo sulla strada dei meri artifici contabili, verrebbe meno alle proprie responsabilità, non solo verso i *partner* della NATO, ma verso i propri stessi cittadini;

25. i venti di guerra che scuotono l'Europa comprendono anche la guerra tariffaria dichiarata dagli Stati Uniti, peraltro senza giustificazioni alla luce del sostanziale equilibrio dell'interscambio di beni e servizi tra Stati Uniti e Unione europea, con un *deficit* americano che nel 2023 è stato pari solo allo 0,2 per cento del PIL;

26. nel 2023 le esportazioni italiane di beni verso gli USA hanno raggiunto i 67,3 miliardi di euro, mentre le importazioni dagli USA si sono attestate a 25,2 miliardi di euro, portando il totale degli scambi a oltre 92 miliardi di euro. Questo ha generato un saldo commerciale positivo per l'Italia di 42 miliardi di euro; l'Italia sarebbe uno dei Paesi più danneggiati da dazi generalizzati, essendo al secondo posto per esportazioni verso gli USA in valore assoluto e al sesto posto in rapporto al PIL (3,2 per cento);

27. il presidente Donald Trump da aprile 2025 ha annunciato più volte l'imposizione di dazi nei confronti dell'Unione europea, salvo poi sospenderli sempre a distanza di pochi giorni: il 2 aprile ha annunciato l'imposizione di dazi al 20 per cento come "tariffa reciproca" verso l'UE; il 10 aprile ha sospeso per novanta giorni questa misura; il 23 maggio ha minacciato di imporre dazi al 50 per cento a partire da giugno, salvo poi rimandare l'entrata in vigore al 7 luglio;

28. non essendo questo *modus operandi* del Presidente statunitense un caso isolato (si è manifestato ad esempio anche nei confronti della Cina, del Messico e del Canada), gli investitori

hanno notato la prevedibilità di questo ciclo, che esige da parte delle autorità europee un atteggiamento assolutamente risoluto a non accettare alcuna forma di svantaggio tariffario imposto dagli USA sulla base di un principio di superiorità politica;

29. la politica commerciale è una competenza esclusiva dell'Unione europea e questo rende impossibile per l'Italia ipotizzare di trattare separatamente e direttamente con gli Stati Uniti, così come non è ipotizzabile che il nostro Paese si dissoci dalle misure che l'Unione europea sta valutando di adottare in risposta alla guerra commerciale scatenata da Donald Trump,

impegna il Governo:

1. a consolidare il cessate il fuoco tra Israele e Repubblica islamica dell'Iran e a promuovere una soluzione negoziale della crisi legata alla minaccia iraniana insieme ai *partner* europei, fermo restando che la Repubblica islamica dell'Iran non ha alcun diritto a proseguire il proprio programma nucleare a fini militari;

2. a sostenere il ripristino del *framework* negoziale promosso dal presidente statunitense Obama nel 2015, con il Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) che condizionava la progressiva attenuazione delle sanzioni economiche contro l'Iran alla rinuncia al programma nucleare militare e alla disponibilità a verifiche effettive dell'AIEA;

3. a promuovere la massima coesione europea nel confronto con gli Stati Uniti, destinato a svilupparsi, nel corso della presidenza di Donald Trump, in termini del tutto diversi da quelli di un'incrollabile alleanza e cooperazione politica ed economica di fronte alle minacce comuni, sperimentata dalla fine della seconda guerra mondiale;

4. a sostenere il riconoscimento dell'Ucraina come vera e propria frontiera della sicurezza europea e a difenderne, con ogni mezzo, la libertà e la sovranità entro i confini riconosciuti dal diritto internazionale;

5. a favorire la rapida e positiva conclusione del processo di adesione dell'Ucraina all'UE;

6. a collaborare con la coalizione di Paesi europei e non europei impegnati nel supporto politico, economico e militare dell'Ucraina, a fronte del disimpegno statunitense;

7. a sostenere l'adozione di un piano di sanzioni individuali nei confronti dei membri più estremisti del Governo Netanyahu, quali quelle già adottate da Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia;

8. a continuare a supportare il piano della Lega Araba presentato il 5 marzo 2025 per la ricostruzione e una nuova *governance* della Striscia di Gaza e l'ampliamento del fronte europeo di Paesi favorevoli a questo progetto di transizione, che assicuri la liberazione degli ostaggi, che sottragga ad Hamas il controllo della Striscia e che rafforzi il ruolo dell'ANP;

9. ad operare per ripristinare la prospettiva negoziale per l'obiettivo dei "due popoli, due Stati", attraverso il riconoscimento nazionale ed europeo dell'Autorità nazionale palestinese come unica rappresentante legittima del popolo palestinese e titolare della sovranità del futuro Stato, istituito con una costituzione e un sistema di governo democratico, sulla base del riconoscimento del diritto all'esistenza dello Stato di Israele;

10. ad accedere agli strumenti finanziari predisposti dall'Unione europea per il potenziamento delle spese per la difesa, visto anche l'innalzamento dell'obiettivo al 5 per cento del PIL, in modo da migliorare effettivamente l'efficienza e la capacità operativa del sistema militare nazionale. A questo proposito appare necessario predisporre, al di là degli impegni finanziari, un piano dettagliato di rafforzamento del comparto della difesa che andrà presentato e discusso in Parlamento;

11. a partecipare attivamente al percorso di costruzione di un sistema di difesa europeo e di progressiva integrazione politica, industriale e militare tra gli Stati membri, favorendo anche il ripristino di un rapporto sempre più stretto con il Regno Unito;

12. a sostenere, a fronte della guerra commerciale dichiarata dagli Stati Uniti, l'impegno dell'Unione europea per mantenere il sistema degli scambi USA-UE ancorato a un sistema di regole paritarie e condivise, per preservare l'integrità del mercato unico e la competitività economica dei Paesi membri.

(**6-00167**) n. 6 (testo 2) (24 giugno 2025)

Calenda, Lombardo.

Approvata (*)

Il Senato,

impegna il Governo:

1. a sostenere iniziative dirette a consolidare il cessate il fuoco tra Israele e Repubblica islamica dell'Iran e a promuovere una soluzione negoziale della crisi legata alla minaccia iraniana insieme ai *partner* europei, fermo restando che la Repubblica islamica dell'Iran non ha alcun diritto a proseguire il proprio programma nucleare a fini militari;

2. a sostenere il riconoscimento dell'Ucraina come vera e propria frontiera della sicurezza europea e a difenderne la libertà e la sovranità entro i confini riconosciuti dal diritto internazionale;

3. a favorire la rapida e positiva conclusione del processo di adesione dell'Ucraina all'UE;

4. a collaborare con la coalizione di Paesi europei e non europei impegnati nel supporto politico, economico e militare dell'Ucraina;

5. a continuare a supportare il piano della Lega Araba presentato il 5 marzo 2025 per la ricostruzione e una nuova *governance* della Striscia di Gaza e l'ampliamento del fronte europeo di Paesi favorevoli a questo progetto di transizione, che assicuri la liberazione degli ostaggi, che sottragga ad Hamas il controllo della Striscia e che rafforzi il ruolo dell'ANP;

6. ad operare per ripristinare la prospettiva negoziale per l'obiettivo dei "due popoli, due Stati".

_____

(*) La proposta di risoluzione si intende approvata per la parti non assorbite.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Iannone, La Pietra, Marti, Meloni, Mirabelli, Monti, Morelli, Musolino, Nastri, Orsomarso, Ostellari, Rauti, Rosa, Rubbia, Segre, Sisto e Versace.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Mieli, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Leonardi e Testor, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere; Dreosto, Floridia Aurora, Licheri Ettore Antonio, Verducci e Zampa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; La Marca, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo.

Insindacabilità, richieste di deliberazione. Deferimento

Il Giudice della I Sezione civile del Tribunale di Milano, con lettera pervenuta in data 16 giugno 2025, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, e, ai fini di una eventuale deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione - copia degli atti di un procedimento civile (R.G. 31400/2023) nei confronti del senatore Matteo Renzi.

I predetti atti sono stati deferiti alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento (*Doc*. IV-*ter*, n. 12).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Minasi Tilde ed altri

Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1496)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 24/06/2025);
2ª Commissione permanente Giustizia
Regione Toscana
Norme per l'affrancazione dei canoni livellari (1527)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio
(assegnato in data 24/06/2025);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. Turco Mario ed altri
Banca pubblica degli investimenti e tutela dei risparmi per l'economia reale e la sostenibilità (1522)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
(assegnato in data 24/06/2025);
8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica
Sen. Malan Lucio ed altri
Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (1521)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 24/06/2025);
9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
Sen. Marti Roberto ed altri
Disposizioni per la promozione e la valorizzazione delle Grotte d'Italia (1499)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 24/06/2025);
10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
Sen. Sbrollini Daniela
Disposizioni in materia di prevenzione e cura dell'obesità (1510)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca

scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 24/06/2025);
10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
Dep. Ciocchetti Luciano ed altri
Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia (1531)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, Commissione parlamentare questioni regionali
C.813 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 24/06/2025).
In sede referente
1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
Sen. De Cristofaro Peppe ed altri
Modifiche agli articoli 72 e 77 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini della decretazione d'urgenza (1480)
previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia
(assegnato in data 24/06/2025);
3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa
Gov. Meloni-I: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio, Ministro della difesa Crosetto Guido ed altri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023 (1528)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
C.1915 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 24/06/2025);
7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
Gov. Meloni-I: Ministro della cultura Giuli Alessandro
Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previsto dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo (1547)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio
(assegnato in data 24/06/2025).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 24/06/2025 la 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi

nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile" (1479)
(presentato in data 07/05/2025)

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 giugno 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Roberto Bruno Mario Giarola, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 23 giugno 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 37, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la relazione sullo stato delle spese di giustizia, riferita all'anno 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 5a Commissione permanente (*Doc.* XCV, n. 3).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 24 giugno 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 294 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la relazione sull'applicazione della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato, riferita ai procedimenti civili e ai procedimenti penali, per gli anni 2023 e 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc*. XCVI, n. 2).

Con lettere in data 20 giugno 2025, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Magliano Alpi (Cuneo), Massa Lubrense (Napoli), Capodrise (Caserta), Sorrento (Napoli).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 giugno 2025, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, della deliberazione, adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 20 giugno 2025, per la concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore del signor Giovanni Carino, grafico, disegnatore e tecnico pubblicitario.

Tale documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 24 giugno 2025, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni (RFI S.p.A.), per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 8a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 400);

dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, per l'esercizio 2023. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 401);

dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (Fondazione ENPAM), per l'esercizio 2023. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 402);

della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR), per l'esercizio 2023. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 403);

dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro (ENPACL), per l'esercizio 2024. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a

Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 404).

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Teofilo Migliaccio da Napoli chiede l'attivazione delle opportune procedure parlamentari volte ad avviare la procedura di recesso dell'Italia dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea (Petizione n. 1289, assegnata alle Commissioni permanenti riunite 3a e 4a);

il signor Raffaele Tafuro, Presidente di ASSOPAM (Associazione Nazionale Professionisti Agenti e Mediatori Creditizi), chiede l'abrogazione dell'articolo 128-*quater,* comma 4, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in materia di agenti in attività finanziaria (Petizione n. 1290, assegnata alla 6a Commissione permanente);

la signora Elisabetta Frascatore da La Spezia chiede l'attivazione delle opportune procedure parlamentari volte a condannare l'attacco israeliano contro il popolo palestinese, ad interrompere la fornitura di armi ad Israele e a garantire l'invio immediato di aiuti umanitari a favore della popolazione (Petizione n. 1291, assegnata alla 3a Commissione permanente);

il signor Antonio Sorrento, Presidente dell'Associazione P.I.N. (Partite Iva Nazionali), chiede l'istituzione di un tavolo di confronto in merito alla recente introduzione del codice Ateco 96.99.92 "Servizi di incontro ed eventi simili" (Petizione n. 1292, assegnata alla 6a Commissione permanente);

il signor Marcello Stanca da Firenze chiede il ripristino della sospensione dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno e l'istituzione di ulteriori periodi di sospensione dal 27 dicembre al 2 gennaio e durante le festività pasquali (Petizione n. 1293, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il signor Giovanni Bosco Restivo da San Michele di Ganzaria (Catania) chiede la reintroduzione della pena di morte per i reati di omicidio (Petizione n. 1294, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il signor Gianfranco Servodio da Bari chiede la modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), in materia di requisiti per l'ammissione al concorso per esami per magistrato ordinario (Petizione n. 1295, assegnata alla 2a Commissione permanente);

la signora Valentina Montin e numerosi altri cittadini chiedono disposizioni volte a prevedere l'equiparazione retributiva dei dipendenti di Enti locali e Ministeri (Petizione n. 1296, assegnata alla 10a Commissione permanente);

il signor Domenico Vischi da Barletta chiede l'approvazione, ai sensi dell'articolo 157 del Regolamento del Senato, di una mozione che impegni il Governo a contestare l'attribuzione alla Città di Urbino dello *status* di "Capoluogo di Provincia" (Petizione n. 1297, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor Francesco Di Pasquale da Cancello e Arnone (Caserta) chiede:

- disposizioni severe a tutela della sicurezza delle persone anziane (Petizione n. 1298, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- disposizioni volte ad impedire la contaminazione degli alimenti (Petizione n. 1299, assegnata alla 9a Commissione permanente);
- disposizioni volte ad impedire la fabbricazione illegale di materiale pirotecnico (Petizione n. 1300, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- incentivi all'organizzazione di celebrazioni per le feste religiose cattoliche (Petizione n. 1301, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- verifiche in merito alla situazione sanitaria nella regione Campania (Petizione n. 1302, assegnata alla 10a Commissione permanente);
- l'istituzione della Giornata dei giovani (Petizione n. 1303, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- disposizioni in materia di prescrizione dei reati amministrativi nel settore edilizio (Petizione n. 1304,

assegnata alle Commissioni permanenti riunite 2a e 8a);
- interventi volti ad ammodernare la rete idrica al fine di evitare le dispersioni d'acqua (Petizione n. 1305, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- l'istituzione dell'onorificenza del senso dello Stato (Petizione n. 1306, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- disposizioni volte a dare piena applicazione all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali" (Petizione n. 1307, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- l'istituzione, nei comuni sprovvisti di centrali dei Vigili del fuoco, di presidi di primo intervento (Petizione n. 1308, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- disposizioni in favore della cultura (Petizione n. 1309, assegnata alla 7a Commissione permanente);
- disposizioni di contrasto al fenomeno della corruzione (Petizione n. 1310, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- disposizioni volte ad individuare soluzioni alternative alla chemioterapia nella cura dei tumori (Petizione n. 1311, assegnata alla 10a Commissione permanente);
- disposizioni in materia di incandidabilità degli amministratori pubblici (Petizione n. 1312, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- la previsione di celebrazioni di ricordo della figura di Giovanni Gentile (Petizione n. 1313, assegnata alla 7a Commissione permanente);
- lo snellimento delle procedure per la presentazione di brevetti (Petizione n. 1314, assegnata alla 9a Commissione permanente);
- disposizioni a favore della difesa del comparto agricolo (Petizione n. 1315, assegnata alla 9a Commissione permanente);
- disposizioni volte ad evitare la chiusura del Pronto soccorso e del reparto ricovero della clinica Pineta Grande di Castel Volturno e dei reparti di ostetricia degli ospedali di Piedimonte Matese e Sessa Aurunca (Petizione n. 1316, assegnata alla 10a Commissione permanente);

la signora Graziella Mascheroni, Presidente del Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane E.T.S. e numerosissimi altri cittadini chiedono l'attivazione delle opportune procedure parlamentari volte ad impegnare il Governo italiano a sostenere presso le istituzioni internazionali il riconoscimento dell'*apartheid* di genere come crimine contro l'umanità, il non riconoscimento né giuridico né di fatto del regime fondamentalista talebano e il sostegno alle forze afghane antifondamentaliste e democratiche (Petizione n. 1317, assegnata alla 3a Commissione permanente);

il signor Alessio Paiano da Cavallino (Lecce) chiede la limitazione al potere di censura dei *social network* sul territorio nazionale e l'obbligo di ridare accesso all'*account* dell'utente nel caso in cui non vengano fornite prove evidenti della violazione delle norme di utilizzo (Petizione n. 1318, assegnata alla 8a Commissione permanente);

la signora Giulia Ferrari da Casagiove (Caserta) ed altre cittadine chiedono l'introduzione dell'educazione sesso-affettiva come disciplina obbligatoria nelle scuole italiane (Petizione n. 1319, assegnata alla 7a Commissione permanente);

la signora Luisa De Coularé de La Fontaine da Roma chiede di definire in modo specifico e oggettivo, nell'ambito dell'esame del disegno di legge Atto Senato n. 1433, recante l'introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime, gli elementi distintivi del reato di *overstalking* e le pene conseguenti (Petizione n. 1320, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il signor Aniello Traino da Neirone (Genova) chiede:
- disposizioni volte a modificare l'attuale struttura e a potenziare il c.d. Reddito energetico (Petizione n. 1321, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- l'immediata istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul Superbonus e sulle sue implicazioni socio economiche (Petizione n. 1322, assegnata alla 8a Commissione permanente);

il signor Marco Donnini da Lanzo d'Intelvi (Como) chiede modifiche alla normativa in materia di

esenzione dall'obbligo assicurativo dei veicoli fermi su suolo privato ad uso esclusivo (Petizione n. 1323, assegnata alla 8a Commissione permanente);
il signor Alessio Paiano da Cavallino (Lecce) chiede la modifica dell'articolo 51 del TUIR (Testo Unico delle imposte sui redditi) nel senso di consentire la detrazione delle spese di istruzione sostenute da un soggetto per la propria formazione personale e professionale (Petizione n. 1324, assegnata alla 6a Commissione permanente);
il signor Luciano Greco da Fuscaldo (Cosenza) chiede che vengano valutate misure volte a ridurre il sovraffollamento carcerario e a promuovere il reale reinserimento sociale dei detenuti e degli ex detenuti (Petizione n. 1325, assegnata alla 2a Commissione permanente);
il signor Raffaele Mancuso da Porto Empedocle (Agrigento) propone modifiche alle disposizioni in materia di sospensione dell'esecuzione delle sentenze civili (Petizione n. 1326, assegnata alla 2a Commissione permanente);
la signora Paola Rossella Zulian da Cittadella (Padova) chiede la proroga del termine di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, relativo alla presentazione delle istanze di risarcimento destinate alle vittime dei crimini di guerra nazisti (Petizione n. 1327, assegnata alla 1a Commissione permanente);
il signor Aniello Traino da Neirone (Genova) propone una serie di misure volte a fronteggiare la crisi alimentare e le carestie umanitarie (Petizione n. 1328, assegnata alla 9a Commissione permanente);
il signor Maurizio Scazzeri da Torchiarolo (Brindisi) chiede disposizioni volte alla tutela dei diritti degli insegnanti tecnico-pratici (ITP) nelle graduatorie provinciali per le supplenze sul sostegno (GPS) (Petizione n. 1329, assegnata alla 7a Commissione permanente);
il signor Dario Bossi da Montegrino Valtravaglia (Varese) chiede ai detenuti italiani sia consentito, su base volontaria, unirsi alla Legione internazionale di difesa territoriale dell'Ucraina (Petizione n. 1330, assegnata alle Commissioni permanenti riunite 2a e 3a);
il signor Gianpaolo Penco da Trieste chiede disposizioni a sostegno delle famiglie e in particolare volte a prevedere la gratuità dei servizi di asilo nido (Petizione n. 1331, assegnata alla 10a Commissione permanente);
la signora Shirin Chehayed da Milano, Coordinatrice del Team Salvare Terzo Settore di Civicrazia, chiede disposizioni urgenti di sostegno alle Associazioni del Terzo Settore (Petizione n. 1332, assegnata alla 10a Commissione permanente);
il signor Matteo Ronchini da Valmorea (Como) chiede l'adozione di misure per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (Petizione n. 1333, assegnata alla 7a Commissione permanente);
il signor Silvano Antori da Montabone (Asti) chiede disposizioni urgenti a tutela dei lavoratori fragili (Petizione n. 1334, assegnata alla 10a Commissione permanente);
il signor Andrea Carola da Napoli chiede l'istituzione di una Commissione finalizzata ad accertare l'entità della casistica di frequenza di errori nelle sezioni esecuzioni nei tribunali civili e la creazione di un fondo per indennizzare le vittime di tali errori dovuti allo stato di incompletezza delle norme procedurali (Petizione n. 1335, assegnata alla 2a Commissione permanente);
il signor Alessio Paiano da Cavallino (Lecce) chiede l'estensione delle tutele nei trasferimenti lavorativi ai lavoratori affetti da patologie psichiche gravi o croniche (Petizione n. 1336, assegnata alla 10a Commissione permanente);
il signor Matteo Gottardi da Brancolino di Nogaredo (Trento) e altri cittadini chiedono la verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti per la Fondazione Opera Campana dei caduti di Rovereto dalla legge 24 febbraio 2006, n. 103 (Petizione n. 1337, assegnata alla 7a Commissione permanente);
il signor Aniello Traino da Neirone (Genova) chiede modifiche all'articolo 140 del Regolamento del Senato in materia di petizioni introducendo il diritto per i cittadini di indicare la frase identificativa con cui le stesse vengono pubblicate nei Resoconti (Petizione n. 1338, assegnata alla Giunta per il Regolamento);
il signor Matteo Rizzetto da Meda (Monza e Brianza) chiede nuove disposizioni in materia di riconoscimento della filiazione e della responsabilità genitoriale (Petizione n. 1339, assegnata alla 2a

Commissione permanente);
il signor Gianluca D'Alessandro da Miglianico (Chieti) chiede disposizioni volte a valorizzare l'energia rinnovabile immessa in rete da cittadini proprietari di impianti fotovoltaici (Petizione n. 1340, assegnata alla 8a Commissione permanente);
il signor Andrea Carola da Napoli chiede:
- disposizioni volte a regolare il rapporto tra cittadini, Enti e figure professionali che lo Stato rende obbligatorio nominare per ottenere l'accesso a determinati servizi pubblici (Petizione n. 1341, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- un maggior riconoscimento e interventi a difesa della tradizione religiosa italica minerviana (Petizione n. 1342, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- modifiche agli articoli 657 e seguenti del codice di procedura civile in materia di liberazione di immobile per finita locazione o per morosità (Petizione n. 1343, assegnata alla 2a Commissione permanente);
il signor Francesco Pedone da Bari chiede la non approvazione del disegno di legge A.S. 1179, recante disposizioni in materia di tutela della salute mentale (Petizione n. 1344, assegnata alla 10a Commissione permanente);
la signora Maria Letizia Antonaci chiede disposizioni urgenti in materia di definizione agevolata dei carichi fiscali (Petizione n. 1345, assegnata alla 6a Commissione permanente);
la signora Larysa Levchun, Presidente dell'Associazione Congresso Nazionale delle associazioni ucraine in Italia, chiede l'istituzione di un Programma Nazionale di gemellaggio tra i comuni italiani ed ucraini (Petizione n. 1346, assegnata alle Commissioni permanenti riunite 1a e 3a);
il signor Moreno Peroni da Offida (Ascoli Piceno) chiede modifiche all'applicazione dell'esenzione IMU per enti *no profit*, Forze armate e di polizia, Vigili del Fuoco (Petizione n. 1347, assegnata alla 6a Commissione permanente);
il signor Marco Papetti da Pioltello (Milano) chiede disposizioni volte a prevedere un prezzo calmierato per i beni di prima necessità (Petizione n. 1348, assegnata alla 5a Commissione permanente);
il signor Marco Bava da Torino chiede disposizioni volte a prevedere il divieto di produzione della molecola PFOA cC6O4 sul territorio nazionale (Petizione n. 1349, assegnata alle Commissioni permanenti riunite 8a e 10a);
il signor Luciano Battaglini da Trani chiede disposizioni volte a prevedere di dotare gli appartenenti alle Forze dell'ordine di *body cam* individuali o di reparto e di *dash cam* le vetture di servizio (Petizione n. 1350, assegnata alla 1a Commissione permanente);
il signor Giorgio Bortolo Felice Broglio da Venaria Reale (Torino) e numerosi altri cittadini chiedono disposizioni volte a ripristinare la possibilità per i cittadini di destinare il 2x1000 a favore della cultura (Petizione n. 1351, assegnata alla 5a Commissione permanente);
il signor Enrico Miniati, Presidente dell'Associazione Comitato Paesano di Iano APS, chiede l'attivazione delle opportune procedure parlamentari volte a prevedere, nell'ambito della regolazione dei rapporti tra Stato e Chiesa, l'eliminazione delle ipoteche livellari risalenti al periodo medioevale o comunque ad epoche significativamente precedenti (Petizione n. 1352, assegnata alla 1a Commissione permanente);
il signor Francesco Di Pasquale da Cancello ed Arnone (Caserta) chiede:
- l'istituzione del Tribunale dello Stato della Pubblica amministrazione (Petizione n. 1353, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- l'istituzione di una *task force* presso i Ministeri dell'Interno e della Giustizia di contrasto al fenomeno della corruzione (Petizione n. 1354, assegnata alle Commissioni permanenti riunite 1a e 2a);
- l'istituzione della Giornata nazionale del rispetto delle leggi e dei cittadini (Petizione n. 1355, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- la piena applicazione, anche nelle realtà territoriali più piccole, delle previsioni normativa del c.d. Decreto sicurezza (Petizione n. 1356, assegnata alle Commissioni permanenti riunite 1a e 2a);
- disposizioni severe di contrasto agli atti vandalici (Petizione n. 1357, assegnata alla 2a Commissione

permanente);
- disposizioni volte a garantire la sicurezza delle Forze armate mediante la fornitura di dispositivi idonei (Petizione n. 1358, assegnata alla 3a Commissione permanente);
- disposizioni volte a garantire il diritto di cura negli ospedali pubblici (Petizione n. 1359, assegnata alla 10a Commissione permanente);
- disposizioni in materia di selezione degli scrutatori nei seggi elettorali e in materia di scelta dei segretari di seggio (Petizione n. 1360, assegnata alla 1a Commissione permanente);
il signor Aniello Traino da Neirone (Genova) chiede la revisione delle norme sull'utilizzo dei dispositivi elettronici nelle scuole a tutela della sicurezza e dei diritti dei minori (Petizione n. 1361, assegnata alla 7a Commissione permanente);
il signor Antonio Uva da Corigliano-Rossano chiede modifiche alla normativa di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in materia di incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta nonché l'introduzione dell'istituto della supplenza (Petizione n. 1362, assegnata alla 1a Commissione permanente);
Interrogazioni
MURELLI - *Al Ministro dell'istruzione e del merito*. - Premesso che:
a seguito di articoli pubblicati da fonti di stampa, la dirigente scolastica del liceo "Montessori" di Roma avrebbe denunciato comportamenti di *mobbing* ascendente da parte di alcuni rappresentanti sindacali, per aver dimostrato interesse e apprezzamento nei confronti delle riforme messe in campo dal ministro Valditara;
tale atteggiamento, volto a colpire una preside soltanto per una posizione incline a condividere l'attività del Governo, è rappresentazione di un atto lesivo diretto alla libertà di pensiero;
considerato che:
è importante sottolineare il ruolo delle istituzioni, che hanno il dovere di difendere e tutelare i lavoratori pubblici da ogni forma di discriminazione, intimidazione o minaccia, soprattutto nel contesto scolastico, dove l'ambiente deve restare improntato al rispetto reciproco;
l'eventuale presenza di atti di *mobbing* di matrice politica o sindacale a danno di docenti e dirigenti scolastici avrebbe conseguenze gravi sull'intero sistema educativo,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti avvenuti e riportati;
quali iniziative intenda adottare onde evitare la ripetizione di simili episodi in futuro.
(3-01990)
(*già* 4-02162)
ZANETTIN - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
la signora Margherita Parolin è una nota commerciante del centro storico di Vicenza, titolare del noto negozio "Maison Marguerite" in corso Fogazzaro;
il 31 maggio scorso, un uomo di 35 anni, di origine nordafricana senza fissa dimora, ha tentato di aggredire fisicamente la donna, che per difendersi è stata costretta a chiudersi dentro il negozio;
dopo aver distrutto tutto ciò che aveva esposto fuori dal negozio, ha iniziato a perseguitarla con continue minacce e apparizioni ripetute, spaventando anche i clienti;
per 18 giorni la donna è stata vittima di *stalking*, considerato che l'uomo si presentava in negozio anche sette-otto volte al giorno, costringendola a presentare due denunce, una per violenza e un'altra per *stalking* e richiesta di allontanamento;
con provvedimento del questore è stato disposto quindi l'allontanamento del molestatore e la sua espulsione verso il Paese di origine, con accompagnamento al centro di permanenza per rimpatrio a Gradisca d'Isonzo;
la questione sembrava felicemente risolta, tanto da tranquillizzare la sig.ra Parolin e con lei l'intera cittadinanza, che ha applaudito la fermezza del questore, ma tale situazione purtroppo ha avuto breve durata;
nel giro di pochi giorni l'uomo è stato rivisto circolare in città;

pare che cavilli giuridici, fondati su motivi di salute, avrebbero impedito l'attuazione del provvedimento di espulsione;
la malcapitata commerciante, disperata alla notizia, ha deciso di chiudere il negozio, affiggendo un avviso sulla vetrina: "Chiuso per paura. Non per ferie. Non per scelta. Ma perché lavorare così è diventato impossibile";
la sig.ra Parolin ha dichiarato alla stampa locale: "non riaprirò il mio negozio finché non avrò la certezza che quell'uomo avrà lasciato l'Italia";
tale situazione appare intollerabile e la cittadinanza è giustamente allarmata ed indignata;
è dunque necessario intervenire con la massima fermezza,
si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per allontanare definitivamente dal nostro Paese la persona di cui in premessa, restituendo un minimo di tranquillità alla commerciante minacciata.
(3-01991)

LOREFICE, DI GIROLAMO - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*. - Premesso che:
la commissione tecnica PNRR-PNIEC, istituita presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, è incaricata della valutazione ambientale strategica e della valutazione di impatto ambientale di progetti rilevanti per la transizione ecologica del Paese, con particolare riferimento a quelli finanziati attraverso il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e il fondo complementare;
le attività della commissione riguardano progetti strategici nei settori ferroviario, energetico, idrico, portuale, eolico, fotovoltaico, oltre ad interventi speciali per eventi come le olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, il giubileo 2025 e il risanamento ambientale dell'area Bagnoli-Coroglio (Napoli);
il *report* della commissione relativo al primo trimestre 2025 ha evidenziato un significativo incremento di produttività, attestando il rilascio di 108 pareri di valutazione d'impatto ambientale per oltre 5,6 gigawatt di nuova potenza energetica. Ciò accade nonostante la commissione operi con una dotazione di personale inferiore di circa il 23 per cento rispetto al previsto organico normativo. Difatti, la composizione prevista per legge è di 70 commissari, mentre attualmente ne risultano in carica soltanto 54;
l'effettiva capacità amministrativa della commissione, inoltre, è gravemente limitata dalla carenza di personale tecnico-amministrativo di supporto, con solo 3 unità di personale di Invitalia temporaneamente assegnate, e una convenzione con il GSE attualmente sospesa in attesa di rinnovo;
considerato che:
la nuova normativa introdotta dal decreto-legge n. 153 del 2024 e dal decreto legislativo n. 190 del 2024 ha ulteriormente accentuato l'importanza e la complessità del ruolo della commissione, attribuendole competenze selettive e criteri di priorità per la trattazione delle istanze;
a fronte di questi carichi di lavoro e responsabilità crescenti, la commissione è chiamata a garantire tempi certi nei procedimenti, spesso anche a seguito di sentenze dei TAR che impongono l'adozione di pareri entro limiti temporali strettissimi, alimentando un contenzioso crescente visto che oltre il 41 per cento dei pareri FER è stato adottato in seguito a decisioni giudiziarie nel primo trimestre 2025,
si chiede di sapere:
quali misure urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per completare la composizione della commissione PNRR-PNIEC, procedendo alla nomina dei 16 commissari mancanti sui 70 previsti dalla normativa vigente;
se intenda rafforzare il supporto tecnico-amministrativo alla commissione, stabilizzando e ampliando la collaborazione con soggetti come Invitalia, GSE e altri enti qualificati, così da garantire continuità e qualità istruttoria;
se si intenda garantire il tempestivo pagamento dei compensi ai commissari, incluse le spettanze relative agli anni 2023 e 2024, attualmente ancora non corrisposte.
(3-01992)

MURELLI, BERGESIO - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy*. - Premesso che:

la società Europam, con sede a Genova, sta attraversando una grave crisi nella distribuzione di carburante ai propri impianti, con conseguenze negative per i gestori e per i clienti, questi ultimi sottoposti a continui disservizi;
in particolare, nelle settimane scorse, le pompe di benzina di Europam in Emilia-Romagna, ma ancora prima in Piemonte e in Liguria, hanno ricevuto forniture di carburante a singhiozzo, con disagi soprattutto per le zone di montagna dove il servizio è di fondamentale importanza per la collettività;
l'azienda non ha fornito alcuna spiegazione in merito, lasciando presagire che la crisi abbia cause di natura più strutturale;
il protrarsi della situazione sta gettando i gestori nello sconforto, determinando un clima di assoluta incertezza per il futuro, anche a causa della mancanza di rassicurazioni da parte dell'azienda sulla continuità di servizio degli impianti;
ad essere in pericolo è la sopravvivenza stessa degli impianti di distribuzione; un'eventuale loro chiusura avrebbe pesanti ripercussioni sulla tenuta occupazionale e sull'economia dei territori interessati,
si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare, al fine di addivenire in tempi rapidi a soluzioni che garantiscano la stabilità e la continuità di servizio degli impianti di distribuzione di carburante di Europam e la tutela degli interessi dei lavoratori e dei gestori.
(3-01993)

FRANCESCHELLI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per lo sport e i giovani*. -
Premesso che:
l'Automobile club d'Italia (ACI) è un ente pubblico non economico inserito dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, tra gli enti preposti a servizi di pubblico interesse e che riunisce 98 Automobile club diffusi sul territorio. ACI è altresì la federazione sportiva nazionale per lo sport automobilistico riconosciuta dalla FIA-Federation internationale de l'automobile, nonché componente del Comitato olimpico nazionale italiano;
in prossimità della scadenza del quadriennio olimpico, in data 27 giugno 2024, ACI aveva indetto le elezioni per la nomina del Presidente e di tutti gli organi per il successivo 16 ottobre 2024;
il Governo, in risposta a tale annuncio, ha immediatamente richiesto l'annullamento delle elezioni previste per il 16 ottobre 2024 e la riconvocazione dell'assemblea dell'ACI ad altra data, richiamando, ai fini dell'elezione degli organi, l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 14 del 1978;
in data 16 ottobre 2024, l'assemblea dell'ACI ha svolto le elezioni del Presidente e degli organi sociali, ignorando di fatto le richieste del Governo;
in data 23 dicembre 2024, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, prevedendo espressamente all'articolo 7, con una sorta di interpretazione autentica, che "per le federazioni sportive enti pubblici si continua ad applicare l'articolo 6 della legge n.14 del 1978";
nella legge di bilancio per il 2025, il finanziamento di ACI è stato ridotto di 50 milioni di euro, con un intervento di un'entità mai registrata in passato;
successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2025, a firma del sottosegretario Mantovano e del ministro Abodi, è stato disposto il commissariamento di ACI e, contestualmente, la nomina a commissario di ACI del generale Tullio del Sette con il compito di traghettare l'ente fino all'elezione di un nuovo Presidente prevista per il prossimo 9 luglio 2025;
la legge n. 14 del 1978 non era stata mai applicata in passato per ACI e lo Statuto dell'ACI non prevede a tutt'oggi limiti di mandato, come confermano taluni precedenti che hanno interessato l'ente dagli anni '80 ad oggi;
la suddetta vicenda va ad aggiungersi ad altre già verificatesi nel corso della XIX Legislatura che vedono il Governo intervenire, nell'ambito della pubblica amministrazione e di enti pubblici, per forzare la cessazione di incarichi, come nel caso del Presidente INPS o ancora dell'amministratore delegato della RAI;
nel frattempo si assiste, dall'inizio della corrente legislatura, ad un consistente incremento di nomine e attribuzioni di incarichi o assunzioni nell'ambito della PA e di enti pubblici, che sta raggiungendo

livelli preoccupanti e con un pesante aggravio di spesa a carico della finanza pubblica,
si chiede di sapere:
quali siano le motivazioni che hanno giustificato l'intervento su ACI e il suo commissariamento e se in passato sia stato mai applicato l'articolo 6 della legge n. 14 del 1978 per l'elezione degli organi di ACI;
quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di garantire che l'elezione del nuovo Presidente ACI e degli organi sociali dell'ente avvenga nel rispetto dei criteri di imparzialità e del principio costituzionale di buon andamento e in linea con le disposizioni statutarie dell'ACI;
se si intendano fornire elementi circa le attribuzioni di incarichi e le assunzioni di personale, operate al di fuori dei bandi di concorso pubblico, effettuati a partire dall'inizio della Legislatura nell'ambito delle amministrazioni centrali e negli enti pubblici, in conseguenza di provvedimenti adottati dal Governo e a quanto ammonti l'aggravio di spesa a carico della finanza pubblica in ragione di tali iniziative.
(3-01995)
SALVITTI, BIANCOFIORE - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy*. - Premesso che:
numerose sono le crisi aziendali salite agli onori della cronaca negli ultimi mesi, tra le quali si segnalano talune vertenze di particolare complessità, per le quali sono stati attivati dei tavoli di crisi presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*;
si fa riferimento *in primis* a Diageo Italia S.p.A., azienda *leader* nel settore delle bevande alcoliche *premium*, con sede produttiva a Santa Vittoria d'Alba (Cuneo), che ha comunicato l'intenzione di cessare definitivamente l'attività produttiva e di avviare la procedura di licenziamento collettivo dei 349 lavoratori;
analoga situazione gestita con successo dal Ministero ha riguardato "La Perla", storico marchio della moda italiana fondato a Bologna nel 1954 che rappresenta un'eccellenza del *made in Italy* nel settore della *lingerie* di lusso, simbolo di eleganza, artigianalità e creatività riconosciuto a livello globale. Nel corso degli anni, il gruppo La Perla ha attraversato una lunga e complessa crisi industriale e finanziaria, culminata in diverse procedure di liquidazione giudiziale e amministrazione straordinaria, che hanno messo a rischio la continuità produttiva e il futuro occupazionale di oltre 200 lavoratrici e lavoratori;
l'azione del Ministero, da ultimo, ha scongiurato la chiusura degli stabilimenti di Dema S.p.A., storica azienda attiva nella progettazione e produzione di componenti per aeromobili, con sedi a Somma Vesuviana (Napoli), Brindisi e Paolisi (Benevento), interessata da una lunga crisi industriale e finanziaria, culminata nel ricorso al concordato in continuità,
si chiede di sapere:
quali iniziative siano state promosse dal Ministro in indirizzo per favorire la positiva risoluzione delle vertenze Diageo, La Perla e Dema, in modo da assicurare la tutela occupazionale e la continuità produttiva dei rispettivi stabilimenti produttivi;
quali siano le prospettive industriali dei tre gruppi citati.
(3-01996)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
CROATTI, SCARPINATO, NAVE, DAMANTE, SIRONI, BILOTTI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
come denunciato dall'Unione delle Province d'Italia in data 21 maggio 2025, "i tagli imposti dalla legge di bilancio e dal milleproroghe stanno mettendo seriamente a rischio la sicurezza delle nostre strade provinciali";
la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), prevedeva uno stanziamento di 275 milioni di euro per ciascun anno dal 2025 al 2034 per i programmi straordinari di manutenzione della rete viaria provinciale. Tuttavia, la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per il 2025), ha operato una prima riduzione delle risorse: 20 milioni per il 2025; 15 milioni per il 2026; 275 milioni per il 2029;
con decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (detto "decreto milleproroghe"), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, è stata introdotta un'ulteriore riduzione delle risorse pari a 175 milioni per gli anni 2025 e 2026. In sintesi, i tagli totali ammontano: per l'anno 2025, 195

milioni di euro; per il 2026, 190 milioni di euro; per il 2029, 275 milioni di euro. Questa drastica riduzione, che non trova copertura nelle risorse attualmente disponibili, si traduce in una riduzione *pro quota* delle risorse assegnate a tutti gli interventi;

considerato che:

secondo i dati di UPI, la Regione Emilia-Romagna subirà un taglio del 70 per cento delle risorse assegnate per gli anni 2025 e 2026 per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali. Il taglio totale per la Regione ammonta a 38.500.089 euro su un totale di 55.000.127 euro assegnati per il biennio. Per il periodo dal 2025 al 2028, i tagli previsti sono del 48 per cento, corrispondenti a 66.000.152 euro su 137.500.317 assegnati. Le risorse rimanenti per la Regione per il 2025 e il 2026 saranno solo 16.500.038 euro, mentre per il periodo 2025-2028 rimarranno 71.500.165 euro;

nello specifico, per le Province dell'Emilia-Romagna, i tagli per gli anni 2025 e 2026 sono i seguenti: Bologna, tagli per 6.865.828 euro su 9.808.325 assegnati; Ferrara, tagli per 3.803.399 euro su 5.433.427 assegnati; Forlì-Cesena, tagli per 4.019.669 euro su 5.742.385 assegnati; Modena, tagli per 5.056.907 euro su 7.224.153,143 assegnati; Piacenza, tagli per 3.003.346 euro su 4.290.494 assegnati; Ravenna, tagli per 4.020.316euro su 5.743.308 assegnati; Reggio Emilia: tagli per 4.936.833 euro su 7.052.619 assegnati; Rimini, tagli per 2.682.936 euro su 3.832.766 assegnati, tutte con una riduzione del 70 per cento;

per gli anni dal 2025 al 2028, i tagli per le Province dell'Emilia-Romagna sono i seguenti: Bologna, tagli per 11.769.990 euro su 24.520.813 assegnati; Ferrara, tagli per 6.520.112 euro su 13.583.567 assegnati; Forlì-Cesena, tagli per 6.890.862 euro su 14.355.962 assegnati; Modena, tagli per 8.668.984 euro su 18.060.383 assegnati; Piacenza, tagli per 5.148.593 euro su 10.726.235 assegnati; Ravenna, tagli per 6.891.969 euro su 14.358.270 assegnati; Reggio Emilia, tagli per 8.463.143 euro su 17.631.548 assegnati; Rimini, tagli per 4.599.320 euro su 9.581.916 assegnati, tutte con una riduzione del 48 per cento,

si chiede di sapere:

quali urgenti misure il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di assicurare, attraverso adeguate risorse, i necessari interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade emiliano-romagnole, quali importanti vie di passaggio di merci e mezzi e presupposto logistico per lo spostamento dei cittadini, nonché dei lavoratori e dei turisti;

se ritenga che la sicurezza delle reti stradali costituisca un ineludibile principio da applicare attraverso corrispondenti misure di tipo economico-funzionali per prevenire il rischio di incidenti, proteggendo le persone e gli utenti della strada.

(3-01994)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MALAN, ZAFFINI, ZULLO, LIRIS, ZEDDA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia*. - Premesso che:

in data 15 maggio 2020, in nome e per conto del commissario straordinario, Domenico Arcuri, il dott. Rinaldo Ventriglia trasmetteva all'Ufficio doganale Milano Malpensa, nella persona del direttore, comunicazione con la quale si elencavano numero 7 lotti di DPI dei quali si chiedeva di "voler procedere allo sdoganamento";

nella nota si evidenziava la giacenza specifica di DPI forniti da Wenzhou light e Wenzhou moon ray e, in particolare, si sottolineava che nelle giacenze risultavano esservi:

«2) Anhui Zhognan Air Defence Works Co., LTD - prodotto: KN95;

3) Wenzhou Huasai Commodity Co., LTD - prodotto: KN95 Face Mask;

4) Wenzhou Xilian Eclectrical Technology Co., LTD - KN95 Particulate Respirator/Face Mask, Model: JC1001A, FFP2;

5) YIWU Biweikang Labor Insurance Product Co., LTD - prodotto: KN95 modello 9600 N95;

6) Tong Chen Wenxin Labor Insurance Supplies Co., LTD - prodotto: KN95 […]»;

con comunicazione del 2 maggio 2020 risulta come il commissario straordinario abbia sollecitato il comitato tecnico scientifico a procedere alla validazione di DPI e, a fronte di tale richiesta, il comitato rispondeva in data 4 maggio 2020 affermando testualmente che: "si ricorda inoltre che spesso la

documentazione di accompagnamento alle richieste di parere è stata fortemente incompleta in lingua originale senza la disponibilità della traduzione in italiano o in lingua veicolare o comunque carente degli elementi conoscitivi indispensabili per garantire pareri in tutela della salute pubblica" e che "il lamentato ritardo da Lei imputato al CTS e da noi ricevuto con significativo dispiacere è legato pertanto alla necessità di acquisire detta documentazione imprescindibile per la valutazione. Non Le sfuggirà come ricevere fascicoli non conformi alle esigenze di istruttoria documentale renda impossibile evadere tempestivamente secondo scienza e coscienza i relativi pareri";
come riportato nella citata nota a firma Ventriglia, il comitato tecnico scientifico procedeva in effetti a validare in data 8, 10, 11, 12, 15 maggio 2020 "tali dispositivi";
appare chiaro come il sollecito del commissario Arcuri fosse rivolto anche, se non solo, ad ottenere un solerte sdoganamento di tali DPI;
i DPI di cui alla nota a firma di Ventriglia, in nome e per conto del commissario Arcuri, hanno formato oggetto di decreto di sequestro da parte delle procure di Roma e Gorizia, come da notizie rinvenibili sulla stampa, in quanto presentavano marcatura falsa e ritenute pericolose per la salute pubblica, giacché non presentavano i requisiti necessari a consentirne l'impiegabilità;
il sequestro consentiva di non procedere alla immissione in consumo di una parte di detti DPI, ma altra parte era già stata distribuita ed impiegata;
tali DPI erano destinati precipuamente alle strutture ospedaliere e sanitarie;
in effetti, già dalla documentazione fotografica allegata al sequestro delle procure competenti erano immediatamente rilevabili i vizi afferenti ai DPI richiamati;
detti DPI hanno formato, peraltro, oggetto di attenzione dell'autorità giudiziaria e degli organi di stampa anche per il costo cadauno dei singoli DPI sicuramente maggiore rispetto al prezzo medio di marcato del periodo,
si chiede di sapere:
se il Governo confermi di essere in possesso di tale documentazione e quali iniziative di competenza intenda assumere in ordine a quanto esposto, ai fini dell'attivazione delle procedure, anche giudiziarie, che si riterranno opportune;
se non ritenga necessario disporre le verifiche di competenza presso le varie strutture coinvolte, al fine di fare chiarezza su quanto esposto in premessa.
(4-02184)

CUCCHI - *Ai Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
da notizie di stampa si è appreso dei gravi fatti accaduti fra il 24 e il 26 maggio 2025, resi noti da SOS Mediterranée, un'organizzazione internazionale non governativa che si occupa di soccorso in mare nel Mediterraneo centrale;
l'organizzazione ha riferito che nella mattina del 24 maggio sarebbero state individuate nella zona SAR (*Search and Rescue*) libica due imbarcazioni, provenienti da Sabratha (Libia), con rispettivamente 128 e 116 persone a bordo, in urgente bisogno di assistenza;
per la prima delle imbarcazioni (che viene descritta come un barchino di legno con a bordo 116 persone) non sarebbe stato attivato alcun piano di soccorso, la barca è infatti rimasta per oltre quattro giorni in mare in condizioni meteorologiche sempre peggiori, mentre le autorità marittime di competenza, a quanto risulta all'interrogante, hanno abdicato alle responsabilità di coordinare i soccorsi e, in secondo momento hanno impartito ordini violazione del diritto marittimo e dei diritti umani;
in particolare, nonostante il primo allarme dato dalla rete di soccorso civile *Alarm Phone* e le molteplici comunicazioni alle autorità marittime libiche, italiane e maltesi, non è stato fornito alcun supporto adeguato da parte dei centri di coordinamento del soccorso responsabili, lasciando tre navi private, accorse sul posto, a rispondere all'emergenza senza alcuna guida o coordinamento;
nel frattempo, una seconda imbarcazione in emergenza, segnalata da *Alarm Phone*, a sole 23 miglia nautiche a nord dalla prima imbarcazione, è stata presa in carico dalla Guardia costiera italiana, dimostrando che nella zona erano disponibili mezzi per il soccorso;

una prima operazione ha avuto luogo sabato notte, 24 maggio, con meteo avverso, quando la nave mercantile "MV Bobic" è riuscita a evacuare solo 35 dei 116 naufraghi, perdendo poi di vista l'imbarcazione in pericolo. Nonostante le disperate richieste di assistenza e di istruzioni al MRCC (centro di coordinamento) responsabile, il capitano non ha avuto altra scelta se non quella di affidarsi alle organizzazioni civili (*Alarm Phone* e SOS Mediterranée) per rispondere ad una situazione di pericolo imminente. Durante il tentativo di soccorso da parte della MV Bobic, 3 persone sono annegate;

com'è noto infatti una nave mercantile senza il coordinamento necessario non è una risorsa adeguata a fornire assistenza nelle operazioni di salvataggio di massa. Inoltre, nonostante le forti preoccupazioni del capitano per le implicazioni legali, lo Stato di bandiera della MV Bobic ha dichiarato che "l'MRCC Roma si è coordinato con il JRCC Libia per garantire che i 35 migranti venissero rimossi dalla nave il prima possibile", il che ha comportato il ritorno forzato dei sopravvissuti in Libia, in violazione del diritto internazionale e marittimo. Sono stati trasbordati alla Guardia costiera libica al largo di Zawiyah e, secondo quanto riferito, portati nella famigerata "prigione di Osama" a Zawiyah;

le persone rimaste a bordo della barca in legno sarebbero poi rimaste senza alcun contatto per quasi un giorno. Nella notte di domenica 25, la nave italiana di appoggio alle piattaforme, ECO ONE, ha tratto in salvo 26 persone dalla stessa imbarcazione di legno in pericolo, ma non ha potuto completare l'evacuazione a causa del maltempo, sbarcandole poche ore dopo a Lampedusa. L'informazione era dunque stata trasmessa alle autorità italiane nel pomeriggio, ma non era stata comunicata alcuna allerta alla "Ocean Viking", che avrebbe potuto supportare prima i soccorsi. Infine, nella notte tra il 25 e il 26 maggio, la Ocean Viking ha tratto in salvo i 53 sopravvissuti rimasti, tra cui 6 bambini, 19 donne e 28 minori non accompagnati. Nonostante le gravi condizioni mediche a bordo e il trauma psicologico dei sopravvissuti, alla Ocean Viking è stato assegnato come porto di sbarco quello di Livorno;

il 27 maggio la Ocean Viking ha effettuato un'altra sosta a Porto Empedocle, per ottemperare alla decisione del Tribunale per i Minorenni di Palermo di sbarcare minori e familiari. Cinque dei sopravvissuti sarebbero stati evacuati per motivi medici dalla Ocean Viking a Lampedusa lunedì 26 maggio, inoltre il Tribunale per i Minorenni di Palermo avrebbe ordinato lo sbarco dei minori in un porto più vicino. 33 bambini e due adulti familiari di alcuni dei bambini sarebbero sbarcati in Sicilia martedì 27 maggio. Nonostante le condizioni mediche critiche segnalate alle autorità, sono 13 i sopravvissuti che sarebbero stati costretti a sopportare altri due giorni e mezzo di navigazione fino a Livorno;

le organizzazioni e i soggetti coinvolti segnalano che, nonostante i ripetuti tentativi di contatto con le autorità italiane, maltesi e libiche, nessuna di esse avrebbe assunto il coordinamento effettivo dell'operazione SAR per un arco temporale di circa 36 ore, né avrebbe provveduto, in alcuna fase, all'attivazione di un piano di soccorso;

nonostante le ampie e documentate prove di violazioni sistematiche dei diritti umani in Libia, nonché le chiare indicazioni provenienti dalle agenzie delle Nazioni Unite e dalle istituzioni europee, secondo cui la Libia non può essere considerata un *place of safety* ai sensi del diritto internazionale, nel Mediterraneo centrale continuano a verificarsi respingimenti, sia diretti sia indiretti, anche tramite l'impiego di navi mercantili, verso tale Paese;

la politica di assegnazione sistematica di porti di sbarco lontani per le navi delle organizzazioni non governative impegnate in operazioni di salvataggio in mare appare motivata da finalità di natura politica e punitiva, e denota un uso strumentale delle decisioni operative, volto a ostacolare e logorare l'azione delle ONG, anziché a garantire la tutela della vita umana in mare,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali informazioni ufficiali siano in possesso del Governo in merito all'operazione SAR avvenuta tra il 24 e il 26 maggio 2025;

per quale motivo, nonostante i ripetuti appelli delle organizzazioni coinvolte, non sia stato assunto tempestivamente un coordinamento delle operazioni da parte delle autorità italiane, né sia stato attivato un piano di soccorso in tempi compatibili con l'urgenza della situazione;

se corrisponda al vero che sia stato autorizzato lo sbarco di naufraghi in Libia, nonostante il

riconoscimento internazionale della sua inidoneità quale *place of safety*;
quale sia la motivazione dell'assegnazione di porti di sbarco lontani alle navi delle ONG, anche in presenza di soggetti vulnerabili, e se il Governo non ritenga che tale prassi ostacoli il pieno rispetto degli obblighi internazionali in materia di soccorso in mare.
(4-02185)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8ª Commissione permanente(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-01992 del senatore Lorefice e della senatrice Di Girolamo, sul funzionamento della commissione tecnica PNRR-PNIEC;

9ª Commissione permanente(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

3-01993 della senatrice Murelli e del senatore Bergesio, sulla continuità del servizio degli impianti Europam di distribuzione di carburanti.

1.5.2.2. Seduta n. 320 del 25/06/2025

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------

320a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 2025

_____

Presidenza del vice presidente CASTELLONE,
indi del vice presidente RONZULLI
e del vice presidente ROSSOMANDO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 10,03).*
Si dia lettura del processo verbale.
MURELLI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che in data 24 giugno 2025 è stato presentato il seguente disegno di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito e della salute
«Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute» (1553).

Comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:
(1519) *Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani* *(Collegato alla manovra finanziaria)* **(ore 10,07)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 1519 recante: «Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani», collegato alla manovra di finanza pubblica.
Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere reso - sentito il Governo - dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine al predetto disegno di legge.

MURELLI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, e sentito rappresentanti del Governo,
premesso che:
- l'articolo 10, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione di saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;
- nelle more della riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina della governance economica dell'Unione europea, per l'anno in corso i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica sono stati indicati nell'ambito del Documento di finanza pubblica 2025;
- il Documento di finanza pubblica 2025, approvato dal Senato alla Camera dei deputati in data 24 aprile 2025 con le risoluzioni, rispettivamente, 6-00151 e 6-00173, ha indicato, a completamento della prossima manovra di bilancio (2026-2028), tra gli altri, un provvedimento recante "Disposizioni per la revisione del sistema sanzionatorio per gli illeciti in agricoltura e dei reati agroalimentari";
considerato che:
il disegno di legge in titolo, composto di diciotto articoli raccolti in tre titoli, è finalizzato a rafforzare la disciplina dei reati agroalimentari, in termini di specificità delle condotte sanzionate e di inasprimento del relativo impianto punitivo, intervenendo altresì sulla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare;
il provvedimento risulta coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento;
il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati risulta rispettato, dal momento che il disegno di legge in titolo è stato comunicato alla Presidenza il 3 giugno scorso,
ritiene che il contenuto del disegno di legge n. 1519:
- risulti sostanzialmente corrispondente a quello indicato nel Documento di finanza pubblica 2025 tra i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica;
- non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato».

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, tenuto conto del parere espresso dalla 5a Commissione permanente e preso atto della posizione del Governo, comunico che il testo del disegno di legge collegato n. 1519 non contiene disposizioni estranee al proprio oggetto, come definito dalla legislazione vigente.
Il disegno di legge è pertanto deferito alla 2a Commissione permanente, in sede referente, con il parere delle Commissioni 1a, 4a, 5a e 9a.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1479) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile*** *(Relazione orale)* **(ore 10,07)**

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1479.
Ricordo che nella seduta di ieri la relatrice, senatrice Tubetti, ha svolto la relazione orale e ha avuto

luogo la discussione generale.

La relatrice non intende intervenire in sede di replica.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, intervengo brevemente perché ho ascoltato ieri gli interventi nel corso del dibattito generale sul disegno di legge oggi al nostro esame e devo dire che ho compreso i toni molto animati di alcuni interventi, che esprimevano la sofferenza e la frustrazione di chi rappresenta quei territori particolarmente e costantemente vessati da eventi catastrofali.

Ci tenevo, però, a chiarire un punto per me imprescindibile. Ho sentito dire che questo Governo specula sulle tragedie per vincere battaglie politiche. Ma vi assicuro che speculare sulle tragedie per vincere battaglie politiche non è nelle corde di questo Governo, altrimenti io stessa non sarei qui a rappresentarlo. *(Applausi)*. Chi ha qualche contezza di quello che accade in quei territori così colpiti da queste tragedie, peraltro, sa bene che quelli non sono ambiti in cui si fa contabilità elettorale: le persone patiscono sofferenze incredibili, temono di perdere la vita, la casa, l'attività e non pensano al colore politico di chi in quel momento ha il dovere di risolvere il problema. Noi sappiamo di dover risolvere il problema a prescindere dalla contabilità elettorale - non è questo l'ambito della contabilità elettorale - ne siamo consapevoli e lo testimonia lo sforzo enorme che il Governo ha profuso dal suo insediamento per fare il massimo, per reperire il massimo delle risorse, per costruire una legge organica sulla ricostruzione. Lo evidenzia l'impegno profuso dal ministro Musumeci per realizzare delle normative coerenti in tutti i territori, semplificare le procedure e velocizzare i processi per dare dei contributi per le ricostruzioni dei privati e delle attività.

A prescindere da questa premessa, però, riconosco che l'atmosfera che si è respirata in Commissione è stata di enorme collaborazione e per questo ringrazio tutte le parti politiche che hanno contribuito a questo lavoro, garantito dallo straordinario impegno della relatrice, senatrice Tubetti, e dal presidente Fazzone, che è stato eccezionale nello svolgere, con il suo consueto pragmatismo, un ruolo di garanzia e ha contribuito a uno svolgimento impeccabile dei lavori.

Il testo è stato migliorato grazie all'accoglimento di contributi anche da parte dei Gruppi di opposizione, le cui proposte a volte erano anche analoghe a quelle della maggioranza. Segnalo, tra tutti, un emendamento che è stato citato ieri anche dal senatore Magni in riferimento alla proroga fino al 2026 del personale tecnico impiegato per il contrasto al bradisismo.

Sono state reperite ulteriori risorse dal Fondo per le esigenze indifferibili della Presidenza del Consiglio. Stessa cosa riguarda l'esenzione IMU per gli immobili e altre misure meritano di essere segnalate con grande apprezzamento. Ringrazio - lo ripeto -per il contributo di tutti i Gruppi che hanno espresso apprezzamento anche per l'andamento dei lavori in Commissione.

Ho sentito anche dire che serve tanto altro per prevenire tragedie del genere, eventi catastrofali, ed è vero: serve un grande piano contro il dissesto, un grande piano per il contrasto allo spopolamento dei borghi, un grande piano per la transizione energetica e la transizione verde. Sono tutte cose che il Governo ha messo in campo. Faccio un esempio recente a proposito della riforma della politica di coesione: garantire meccanismi di premialità a quelle Regioni che impiegano le risorse della coesione per la transizione energetica è indicativo di un grande impegno in questa direzione da parte del Governo. È chiaro che tutto questo prevede dei tempi; noi nel frattempo lavoriamo e continueremo a lavorare.

Ieri ho sentito dire che riproporre un decreto-legge su questi temi significa che le misure finora messe in campo sono insufficienti. Scusatemi, ma è una contraddizione in termini. Proprio per la natura del fenomeno, è necessario ripetere e integrare gli interventi, è necessario integrare le risorse; magari bastasse un solo decreto-legge per risolvere queste problematiche. Il Governo farà quindi tutto quello che è possibile per combattere un avversario difficile da sconfiggere.

In questo auspico uno spirito di condivisione che è ciò che serve al Paese per stare a fianco alle popolazioni che continuano a soffrire. Noi ci siamo, ci saremo e continueremo a intervenire con la tempestività che occorre ogni volta che sarà necessario. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. In attesa che venga trasmesso il parere della 5a Commissione permanente, sospendo

per venti minuti i lavori dell'Assemblea, che riprenderanno alle ore 10,35.
(La seduta, sospesa alle ore 10,16, è ripresa alle ore 10,36).
Comunico che, non essendo ancora pervenuto il parere della 5a Commissione permanente, la seduta è nuovamente sospesa e riprenderà alle ore 11.
(La seduta, sospesa alle ore 10,36, è ripresa alle ore 11,08).
Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione.
Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
CROATTI *(M5S)*. Signora Presidente, farò riferimento ad alcuni emendamenti che sono stati presentati. Ci tengo a sottolineare il fatto che abbiamo raccolto dagli enti locali, dal territorio, dalla Regione e da altre strutture territoriali diverse criticità e le abbiamo riportate nel testo. Ringrazio per la discussione che c'è stata in Commissione e per la possibilità che abbiamo avuto di presentare tali istanze, alcune delle quali ripresentiamo in Assemblea. Sicuramente non saranno approvati gli emendamenti, ma avrei piacere di far presente l'importanza di alcune di queste manovre.
In particolare, l'emendamento 1.7 incide proprio sulla determinazione della cifra di 800 milioni di euro, che è insufficiente per i cinque piani speciali; c'è il tentativo di far capire che, in questa fase, trattandosi di un provvedimento emergenziale, occorre dare un contributo più ampio.
L'emendamento 1.5 propone una detassazione dei contributi, degli indennizzi o addirittura dei risarcimenti che vengono dati a seguito dell'alluvione e per gli altri eventi.
L'emendamento 1.6 riguarda una richiesta che arriva in maniera molto specifica dalla Regione, che consiste nello specificare le due espressioni presenti nei testi, «edifici municipali» e «beni pubblici», che sono definizioni abbastanza incomplete. In questa maniera vengono esclusi tantissimi edifici, come scuole, scuole di formazione artistica, ferrovie. La definizione quindi è poco esaustiva e abbiamo necessità che gli edifici vengano specificati con maggiore chiarezza.
SIRONI *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 1.501, con il quale si chiede che nel momento in cui si stabiliscono le misure per la ricostruzione privata, il legislatore debba tener conto della normativa cogente del Regolamento sul ripristino della natura e il Governo debba pianificare le misure idonee per rispettare quanto richiede il Regolamento (che non essendo una direttiva è direttamente applicabile e vincolante) per ripristinare determinate percentuali di siti naturali. È importante che in ogni provvedimento in cui sia presa in considerazione la ricostruzione, si tenga presente questa normativa, anche perché altrimenti si rischia di fare per poi disfare: se, nel momento in cui stiamo pianificando e contemporaneamente legiferando, non teniamo conto di queste prescrizioni, rischiamo che quando si arriva a scadenza dobbiamo cercare di recuperare. È più facile lavorare nel momento in cui si sta pianificando, in cui si sta facendo un intervento. Mi sembra quindi importante che questo emendamento venga preso in considerazione e attendo di sentire il parere della relatrice e della Sottosegretario, perché nel caso non si ritenesse di accoglierlo, potrei quantomeno trasformarlo in un ordine del giorno, perché è importante che se ne tenga memoria ogni volta che si pianifica.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.
Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.
TUBETTI, *relatrice*. Signora Presidente, invito al ritiro degli emendamenti 1.500 e 1.9. Il parere è contrario sui restanti emendamenti.
Per quanto riguarda gli ordini del giorno, sul G1.1 il parere è favorevole se vengono espunte la settima e l'ottava premessa, con riformulazione degli impegni: «ad adottare, tenuto conto delle risorse già previste dal Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico e degli strumenti di pianificazione esistenti, le misure attuative del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici con particolare riferimento al dissesto idrogeologico, prevedendo specifici finanziamenti compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica; a promuovere pratiche costruttive innovative e resilienti per il futuro

e politiche di pianificazione territoriale che tengano conto delle specificità dei rischi locali e della necessità di contenimento del consumo del suolo».

Sull'ordine del giorno G1.2 esprimo parere favorevole con la seguente riformulazione dell'impegno: «a valutare l'opportunità che gli interventi di semplificazione e di accelerazione finalizzati alla ricostruzione nei territori colpiti dall'emergenza, tengano conto del Regolamento sul ripristino della natura per rafforzare la sostenibilità e la protezione del patrimonio naturale, e per favorire la coerenza degli interventi normativi con la pianificazione paesaggistica nazionale e regionale da completare entro il 1° settembre 2026».

Sull'emendamento 1.0.3 esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Sironi e al senatore De Cristofaro se accettano la riformulazione proposta dei due ordini del giorno.

SIRONI *(M5S)*. Signora Presidente, accetto la riformulazione proposta.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Mi scuso, ma non ho capito esattamente qual è la riformulazione. Viene riformulato il dispositivo?

PRESIDENTE. Intanto mi scuso perché non ho chiesto i pareri al Sottosegretario.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

Ne approfitto, senatore Magni, per rileggere riformulazione dell'ordine del giorno G1.1. Occorre espungere la settima e l'ottava premessa, e riformulare gli impegni nei seguenti termini: «ad adottare, tenuto conto delle risorse già previste dal Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico e degli strumenti di pianificazione esistenti, le misure attuative del piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, con particolare riferimento al dissesto idrogeologico, prevedendo specifici finanziamenti compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica; a promuovere pratiche costruttive, innovative e resilienti per il futuro e politiche di pianificazione territoriale che tengano conto delle specificità dei rischi locali e della necessità di contenimento del consumo del suolo».

PRESIDENTE. Senatore Magni, accetta la riformulazione?

MAGNI *(Misto-AVS)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.1 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Prima di procedere al voto degli emendamenti, chiedo al senatore Croatti, dato che l'emendamento 1.5 ha un parere condizionato della 5a Commissione permanente, se accetta il parere condizionato della 5a Commissione. La risposta è affermativa, in questo caso dobbiamo procedere con il voto congiunto anche dei due emendamenti 5.18 e 5.20, che pure hanno un parere condizionato della 5a Commissione. Quindi chiedo alla senatrice Fregolent e al senatore Manca se accettano il parere condizionato, per mettere poi in votazione congiuntamente tali emendamenti. Anche la loro risposta è affermativa.

Invito pertanto la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti 1.5 (testo 2), 5.18 (testo 2) e 5.20 (testo 2), che hanno un parere condizionato della 5a Commissione permanente.

TUBETTI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti e tre gli emendamenti.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

SIRONI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI *(M5S)*. Signora Presidente, chiedo se l'ordine del giorno di cui ho accolto la riformulazione proposta possa essere comunque messo in votazione.

PRESIDENTE. Senatrice, se lei insiste per la votazione, sì.

SIRONI *(M5S)*. Insisto, grazie.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 1.500 a 1.7 e da 1.6 a 1.9 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 1.5 (testo 2), presentato dal senatore Croatti e da altri senatori, identico agli emendamenti 5.18 (testo 2), presentato dal senatore Manca e da altri senatori, e 5.20 (testo 2), presentato dalla senatrice Fregolent.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G1.2 (testo 2), presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.0.3 è improcedibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CROATTI *(M5S)*. Signora Presidente, l'emendamento 2.7 riguarda un tema che spesso e volentieri ritorna a proposito delle alluvioni, quello dei beni mobili registrati che non sono stati risarciti, come le automobili e i motori. Si tratta di beni necessari per la vita primaria, per le esigenze lavorative e per le esigenze di una famiglia media, che sono stati portati via. Serve inevitabilmente una riflessione importante. La Sottosegretaria nel suo intervento parlava del massimo delle risorse, ma io credo che il massimo delle risorse le stiamo investendo in questo Paese sulle armi e non certo sulle priorità e soprattutto per le popolazioni in difficoltà.

Se c'è una questione economica importante da sottolineare è quella dei beni mobili, che è uno dei temi più importanti. A differenza dei terremoti e di altre calamità, l'alluvione purtroppo è una calamità che porta via tantissimi beni mobili e quindi incide ancora maggiormente sulle famiglie. Rivolgo un appello alla maggioranza e al Governo per fare una riflessione attenta su dove investire le risorse del nostro Paese, per aiutare le popolazioni in difficoltà o per continuare a investire sul riarmo di questo Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TUBETTI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 sono improcedibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

TUBETTI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3 sono improcedibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CROATTI *(M5S)*. Signora Presidente, l'emendamento 4.500 fa riferimento a una necessità che arriva dalla Regione, relativa alle modalità di rimborso della mancata entrata dell'IMU in favore delle amministrazioni competenti. È una mancata entrata che durerà fino alla dichiarazione di agibilità della casa o alla ricostruzione della stessa o fino alla fine dell'emergenza, che sarebbe auspicabile il prima possibile. Si tratta di un'entrata importante; chiedo pertanto alla maggioranza di fare un'attenta riflessione su questo tema.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TUBETTI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.500, presentato dal senatore Croatti e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.0.2 è improcedibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

TUBETTI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 5.2, 5.3 e 5.4 sono improcedibili.

Sugli emendamenti 5.9, 5.10, 5.8, 5.16 e 5.17 la 5a Commissione ha espresso parere condizionato ad una riformulazione. Chiedo ai presentatori se la accolgono.

NAVE *(M5S)*. Sì, signora Presidente.

FINA *(PD-IDP)*. Sì, signora Presidente.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.9 (testo 2).

FINA *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINA *(PD-IDP)*. Signora Presidente, questo è uno dei tanti emendamenti che noi abbiamo presentato, ma non solo noi, perché li ha presentati anche la maggioranza. Naturalmente, qui si chiede una cosa abbastanza ragionevole e di buonsenso. Noi chiediamo che i contributi per la delocalizzazione possano essere destinati all'acquisto di immobili disponibili nei Comuni limitrofi a quello ove ricade l'immobile danneggiato, essendo possibile la non reperibilità del medesimo immobile nel Comune danneggiato.

Signora Presidente, delle due l'una: o questo emendamento era irragionevole e allora la maggioranza non doveva presentarlo come lo abbiamo presentato noi, identico; oppure è ragionevole e allora, ragionevolmente, potremo votarlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.9 (testo 2), presentato dal senatore Nave e da altri senatori, identico agli emendamenti 5.10 (testo 2), presentato dal senatore Fina e da altri senatori, 5.8 (testo 2), presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, 5.16 (testo 2), presentato dal senatore Nave e da altri senatori e 5.17 (testo 2), presentato dal senatore Fina e da altri senatori

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, i restanti emendamenti all'articolo 5 sono improcedibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

TUBETTI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, tutti gli emendamenti all'articolo 6 sono improcedibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

TUBETTI, *relatrice*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo e sull'ordine del giorno G7.1.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della

Costituzione, gli emendamenti sono improcedibili.
Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G7.1.
SIRONI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SIRONI *(M5S)*. Signora Presidente, volevo semplicemente evidenziare l'importanza di questo ordine del giorno che chiede che nel momento in cui si effettuano delle ricostruzioni, che siano di edifici privati o di edifici pubblici, è importante che venga presa in considerazione l'impronta di carbonio, cioè la quantità di emissioni di CO2 per ogni tipo di intervento, nel senso che un intervento edilizio può essere fatto usando materiali diversi e quindi, a seconda del materiale che viene utilizzato, può avere una più bassa o più alta impronta di carbonio. Quindi il fatto di scegliere, nel momento in cui decidi di ricostruire, quel materiale, quella soluzione costruttiva che garantisce la minore emissione possibile di carbonio, è semplicemente un vantaggio per tutti, visto che abbiamo un problema e quindi cerchiamo di agire in ogni occasione utile per tenerlo il più basso possibile.
Mi sembrava un suggerimento di buonsenso, tra l'altro neanche vincolante. Era giusto che si prendesse atto di una situazione e della possibilità di mitigarne gli effetti negativi. Insisto pertanto per mettere ai voti l'ordine del giorno.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G7.1, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.0.1 è improcedibile.
Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
FINA *(PD-IDP)*. Signora Presidente, sono un po' sorpreso perché pensavo che questa fosse l'occasione per discutere diversi emendamenti, ma se è tutto improcedibile, perché la Commissione li ha respinti diventa difficile.
Secondo il mio conto, questo è il quindicesimo caso - mi riferisco all'emendamento 8.2, identico all'emendamento 8.1 della senatrice Farolfi - di emendamenti presentati in modo identico dalla maggioranza e dall'opposizione. Davvero bisognerebbe un po' capire questo nodo.
La stessa maggioranza, che dovrebbe essere tutt'uno col Governo, ha presentato emendamenti privi di copertura e quindi giudicati improcedibili dalla Commissione bilancio, e già qui ci dovrebbe essere un collegamento, un dialogo che non c'è stato. Dopodiché noi abbiamo presentato emendamenti identici. Sentiamo dalla relatrice che c'è un parere contrario agli stessi emendamenti che loro hanno presentato e dei quali non hanno verificato con il Governo la copertura dal punto di vista finanziario. È davvero surreale questa giornata perché, ripeto, se erano irragionevoli, la maggioranza non doveva presentarli e doveva lasciare l'irragionevolezza a noi. D'altra parte noi abbiamo raccolto le indicazioni dell'ANCI, che è l'Associazione nazionale dei Comuni, che è unitaria, amministrata da sindache e sindaci di destra e di sinistra, di tutta Italia; dall'ANAC, e qui mi rispondo da solo, e da altri soggetti che vengono naturalmente dal territorio.
Sono gli stessi che hanno sollecitato, insieme all'opposizione, anche la maggioranza e che noi abbiamo tradotto in emendamenti identici.
Chiedo alla relatrice e al Governo se la discussione sia tutta così, perché, al di là di un'illustrazione teorica, verbosa e del tutto improcedibile, questo testo è come se fosse in seconda lettura. È bloccato, perché la Commissione bilancio ha bloccato qualunque tipo di discussione sulla copertura di queste proposte identiche di maggioranza e opposizione. *(Applausi)*.
LISEI *(FdI)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Lei però non ha presentato emendamenti, quindi le chiedo se sta parlando sul complesso degli emendamenti all'articolo 8.
LISEI *(FdI)*. Sul complesso degli emendamenti.
PRESIDENTE. Prego, ha facoltà di intervenire.
LISEI *(FdI)*. È stato osservato come la maggioranza abbia presentato emendamenti simili a quelli

dell'opposizione, che hanno ricevuto parimenti, purtroppo, una dichiarazione di improcedibilità da parte della 5a Commissione e vi è la necessità che siano ritirati perché non ci sono coperture. È un'obiezione un po' singolare, perché quando i parlamentari - come in tante altre occasioni - esercitano il proprio ruolo di parlamentari, presentando emendamenti, ci viene detto e viene osteggiata la maggioranza perché non si è messa d'accordo col Governo prima di presentare gli emendamenti. Quando non si presentano emendamenti ci viene detto che siamo succubi del Governo, perché non abbiamo presentato emendamenti. Delle due l'una: o vale la prima o vale la seconda.

È evidente che su un tema come questo, che raccoglie - e credo che molti suoi colleghi che le stanno attorno ne sono molto consapevoli - sensibilità territoriali di persone che vivono in quel territorio, che in quel territorio hanno subìto danni e hanno altre persone coinvolte nel territorio, le sensibilità sono abbastanza trasversali, sia della maggioranza che dell'opposizione. Questa è una delle ragioni per le quali ci sono emendamenti, come quelli che sono stati presentati in sede di esame in Commissione, così come quelli che sono presentati oggi in Aula, che hanno cercato sino all'ultimo di "strappare" qualche provvedimento in più. Credo che questo sia un buon segnale e dovrebbe essere un buon segnale anche per la minoranza che su questo vi sia sintesi.

Dopodiché, purtroppo, alcuni emendamenti, anche della maggioranza, oggi probabilmente non passeranno. Su questo, se si vuole fare un lavoro serio tra maggioranza e opposizione, come ultimamente mi pare che si stia cercando di fare, credo che, nell'interesse dei cittadini che purtroppo sono stati coinvolti da questi eventi, si possa ottenere un ottimo risultato. Questa è una delle ragioni per le quali abbiamo presentato alcuni emendamenti al corpo del testo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TUBETTI, *relatrice*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti,

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme alla relatrice.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge sono improcedibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

FINA *(PD-IDP)*. Signora Presidente, l'intervento del senatore Lisei è stato molto stimolante e siccome diceva un grande intellettuale del Novecento, un nobile intellettuale, che "ogni limite ha una pazienza", è il caso di rispondere.

Chiede il senatore Lisei: se la maggioranza presenta degli emendamenti e poi li ritira, noi ci lamentiamo; se la maggioranza non li presenta proprio, gli emendamenti, noi ci lamentiamo: delle due l'una. Siccome un grande maestro mi ha insegnato che la logica dialettica è facoltativa, ma quella formale è obbligatoria, vorrei dire al senatore Lisei che sono due cose esattamente identiche. Se io, ad esempio, faccio finta di presentare un emendamento e rispetto a un invito al ritiro in modo diligente lo ritiro, è come non averlo presentato. Infatti non lo discutiamo.

Dopodiché, vorrei dire: sul fatto che manchi una copertura economica, ci sono due risposte tautologiche da parte del Governo, quando c'è una contrarietà nel merito: la prima è "non è nel programma di Governo" e la seconda è "non c'è una copertura economica".

Nel primo e nel secondo caso, è una scelta. Non è che non c'è la copertura economica su tutto; non c'è la copertura economica sulle cose che il Governo non condivide, invece su quelle che condivide trova una copertura economica (a meno che il bilancio dello Stato non sia zero, perché allora, a quel punto, non ci sarebbe per niente). Dire che non c'è la copertura economica non risolve, in quanto su altri emendamenti e su altre scelte le coperture naturalmente ci sono.

È chiaro - lo dico a tutti noi - che riporteremo gli emendamenti che noi abbiamo presentato a coloro che ce li hanno suggeriti (a noi, come a voi) e racconteremo loro i fatti. Noi abbiamo insistito per portare avanti scelte di buon senso, che vengono dal basso (a proposito di autonomia), dalle amministrazioni locali, da coloro che si occupano quotidianamente di rispondere alle problematiche generate da qualunque evento disastroso. Voi racconterete che, come noi, li avete presentati in quanto

ragionevoli e poi li avete ritirati perché il Governo ha deciso che quelle non erano le sue priorità. *(Applausi)*.

CROATTI *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 9.0.1, che propone una proroga dei tempi di ricostruzione di tutti gli impianti di depurazione danneggiati. Tali impianti sono una delle principali risorse idriche del nostro territorio, sono fondamentali e sono necessari. I tempi tecnici sono troppo stretti, troppo limitati. Penso che sia una questione di scelta e i parlamentari del territorio sanno perfettamente quello di cui sto parlando. Se dobbiamo scegliere, come parlamentari, possiamo scegliere tutti insieme e sarebbe anche un momento importante per dare un segnale a livello governativo. Lo sottolineo e continuo a portare avanti le istanze che arrivano, come a me, a tutti i colleghi dell'Emilia-Romagna dagli enti locali.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

TUBETTI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'ordine del giorno. Esprimo parere contrario anche sull'emendamento aggiuntivo 9.0.1.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dalla senatrice Fregolent.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 9.2 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 9.500, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.501, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.5, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 9.6 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 9.7, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.8, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 9.9 a 9.17 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G9.1.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signora Presidente, considerata la discussione di prima, noi abbiamo presentato una serie di emendamenti che erano uguali a quelli della maggioranza; la maggioranza li ha ritirati perché non erano coperti. Io, però, ho presentato un ordine del giorno, che raggruppa sostanzialmente l'intenzione di andare in questa direzione sui problemi posti. Si dice che un ordine del giorno non si dovrebbe negare a nessuno, perché si limita a dare delle indicazioni.

Qui siamo di fronte al fatto che si nasconde una mancanza di volontà politica e non potete dire che siete interessati a questo argomento. Ovviamente, spiegheremo agli enti locali e alle associazioni che hanno indicato questi temi che avete fatto finta di presentare degli emendamenti sul punto per poi ritirarli e non si può neanche votare un ordine del giorno che impegnerebbe tutti a trovare delle soluzioni, come sempre compatibilmente con la situazione. Invece, ci si dice contrari anche sull'ordine del giorno. Per questo insisto per la votazione di questo emendamento e invito la maggioranza, se davvero vuole andare in questa direzione, a votare a favore e non contro questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G9.1, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri

senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.1, presentato dal senatore Croatti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 10 e 10-*bis* del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CROATTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROATTI *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo sul complesso degli emendamenti presentati all'articolo 10-*bis* e torno sul tema dei beni mobili, che è l'ambito nel quale si sono avuti i danni maggiori dell'alluvione, perché sono stati portati via dall'interno delle abitazioni tutti i beni di prima necessità come lavatrici e frigoriferi. La perdita di tutti questi strumenti richiede veramente un ristoro. Lo stesso vale per i beni mobili della produzione agricola, che non vengono parzialmente indennizzati dall'articolo 12.

Volevo per questo sottolineare nuovamente la necessità di attenzionare questo tema, estremamente sentito dal mio territorio, che penso tutti i miei colleghi abbiano a cuore. Sarebbe importante un segnale su questo argomento, che incide sulla pelle delle persone ed è difficile da quantificare: solo chi si è trovato in quelle terre nei momenti di difficoltà, solo chi ha visto quelle case attraversate da fiumi, quello che è successo in quegli appartamenti e con che con che forza quelle persone sono ripartite dal giorno dopo, tornando a lavorare per rimettersi in piedi, si rende davvero conto di come sia dovuta, in questo momento, un'attenta riflessione a questo emendamento.

MANCA *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCA *(PD-IDP)*. Signora Presidente, intervengo anch'io sul complesso degli emendamenti. Voglio utilizzare pochi minuti per esprimere due considerazioni di fondo, innanzitutto sull'utilizzo dell'improcedibilità, poi avremo modo e tempo, durante l'interessante e utile dibattito che dovremo fare sulle nuove regole di contabilità, di ripristinare quella collaborazione leale tra il Governo e il Parlamento che in molti casi, utilizzando l'articolo 81 in maniera frettolosa e impropria, viene meno. Si tratta, tuttavia, di un tema che sposto in avanti, perché ritengo che sia una questione cruciale da affrontare bene nel dibattito sulle nuove regole di contabilità.

Signora Presidente, non ho alcuna difficoltà nel riconoscere al Governo un piccolo passo in avanti, perché con il decreto-legge che stiamo esaminando si cerca di costruire una cornice più adeguata a stabilire norme per il Commissario più pertinenti e più adatte alla ricostruzione post alluvione. Quello che si compie nel provvedimento, a mio parere, è un passo in avanti piccolo ma visibile, che può aprire una stagione nuova, di proficua e leale collaborazione tra i diversi livelli di Governo.

Come lei sa, Presidente, nei processi di ricostruzione post alluvione fin qui abbiamo utilizzato le norme che erano state scritte in emergenza per le calamità a seguito di terremoti e dunque è evidente che si tratta di due ricostruzioni profondamente diverse.

Tuttavia, signora Presidente, mi corre l'obbligo di fare una segnalazione in relazione a molte delle promesse che la Presidente del Consiglio aveva fatto e che aveva definito con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nei territori alluvionati o colpiti da calamità. Mi riferisco al riconoscimento dei danni ai beni mobili. Sappiamo bene che i limiti indicati fin qui non rappresentano il riconoscimento di quei danni al cento per cento; sembrano quasi una presa in giro, perché c'è un limite a 3.200 euro per le cucine e c'è un limite massimo a 6.000 euro, quando sappiamo molto bene che un'alluvione travolge prevalentemente tutti i beni mobili. Quindi, con questi limiti, i cittadini non vedono riconosciuta la promessa che la Presidente del Consiglio e la Presidente della Commissione europea avevano definito in quei territori. Non si può promettere il riconoscimento del cento per cento dei danni e poi abbandonare quelle famiglie e quelle imprese a limiti e procedure incompatibili con il riconoscimento dei danni. Sono territori che sono stati pesantemente colpiti.

Questo è un terreno che io definisco aperto, sul quale mi auguro continui il confronto tra Governo, Regione e commissario straordinario, perché credo che non ci sia strada migliore che rafforzare la

credibilità delle istituzioni per realizzare la migliore ricostruzione possibile. Ciò vale per i beni mobili, ma anche per gli interventi straordinari in prevenzione, perché noi abbiamo bisogno di mettere in sicurezza quei territori, e non di promettere danni. Servono opere di prevenzione, ma ancora non abbiamo né le procedure né le risorse per poter attuare casse di espansione e messa in sicurezza dei territori. Parlando in prevalenza della Pianura Padana, è evidente che sono territori spesso frutto di zone alluvionali, che quindi hanno bisogno di norme nuove. Lo dico perché questi tre punti (il riconoscimento delle piccole difformità come elemento fondamentale per poter accedere ai contributi; il riconoscimento dei beni mobili, per il quale in questo provvedimento sono stati inseriti tetti che sono incompatibili con le promesse fatte; le opere strutturali necessarie per mettere in sicurezza quei territori) sono ancora questioni che dobbiamo affrontare. Questo vale per l'Emilia-Romagna e per le Marche. Basta con le promesse inutili, apriamo una stagione nuova di leale collaborazione e di interventi concreti a sostegno delle famiglie e delle imprese. *(Applausi)*.

LOMBARDO *(Misto-Az-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO *(Misto-Az-RE)*. Signora Presidente, anch'io, ovviamente intervengo sul complesso degli emendamenti per rimarcare un punto che è stato evidenziato dai colleghi. Non è un caso che condivida con i colleghi che sono intervenuti la stessa origine, l'Emilia-Romagna. Abbiamo avuto modo di vedere i danni e anche la capacità e l'orgoglio della nostra popolazione di riprendersi a seguito delle alluvioni. Anch'io do atto che con questo provvedimento si fa un passo inavanti, perché si dà un quadro anche di chiarezza rispetto ai ruoli e ai compiti del commissario. Si distingue il fatto che ci siano delle ricostruzioni diverse rispetto al tema di una ricostruzione post-sismica e rispetto al tema di una ricostruzione post-alluvione, però ci sono dei nodi che probabilmente, al di là della differenza tra la maggioranza e l'opposizione, tutte le forze parlamentari avrebbero voluto sciogliere. Uno di questi riguarda il tema dei beni mobili, che prima veniva citato dal senatore Manca.

Aggiungo un elemento. A volte non si tratta solo del valore dei beni mobili, che vanno perduti con un'alluvione, che devono essere riacquistati e che evidentemente sono incompatibili sia con i limiti che vengono messi dal punto di vista economico, sia con le regole (quando parliamo di piccoli vizi di difformità, non possiamo pensare che una persona che ha subìto danni alluvionali debba anche subire la beffa di non poter ottenere i ristori per dei vizi di difformità che sono minimi). Nessuno qui parla di sanatoria; si parla semplicemente di alleviare la situazione di una popolazione che ha già sofferto rispetto a un danno economico ingente. Volevo aggiungere che a volte sono i soggetti titolari degli stessi immobili che hanno dovuto cambiare più volte le cucine, gli immobili e i mobili dentro le loro abitazioni.

Non prevedere forme di facilitazione per queste persone significa punirle due volte. E non possiamo rispondere semplicemente dicendo loro si spostarsi da un'altra parte, perché lo Stato non è in grado di garantire la sicurezza nel posto dove hanno un diritto di proprietà.

Da questo punto di vista, pur riconoscendo i passi in avanti, perché non provare a lavorare insieme per sciogliere questi nodi e per agire davvero, per una volta, con una funzione di prevenzione rispetto a un dissesto idrogeologico che colpisce sempre il nostro Paese e sempre gli stessi territori? Auspico che su questo punto ci possa essere davvero un salto di qualità nel dialogo tra maggioranza e opposizione e che si possa migliorare il testo, in questa o nelle prossime occasioni, perché è un problema che tocca tanti cittadini emiliano-romagnoli, tanti cittadini marchigiani, tanti cittadini che sono stati colpiti più volte da eventi catastrofici. *(Applausi)*.

LISEI *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LISEI *(FdI)*. Signora Presidente, apprezzo che i colleghi riconoscano un piccolo passo in avanti, che in realtà secondo noi non è piccolo, ma è un importante passo in avanti rispetto a quello che è stato fatto sinora. Apprezzo lo spirito di collaborazione istituzionale, al netto chiaramente di qualche senatore, che andrà a dire in giro che non sono stati accolti i suoi emendamenti; altrettanto noi andremo a dire in giro che abbiamo messo un altro miliardo con questo provvedimento per alluvione e per queste disgrazie che sono capitate ai cittadini. *(Applausi)*. Poi ognuno è libero di andare dove vuole a dire che

non è stato approvato il suo singolo emendamento.

Lo dico anche perché potremmo andare da quelle stesse persone a dire altre cose. Anche a me, collega Manca (per il tramite del Presidente), corre l'obbligo di segnalare qualche cosa: molte delle risorse che ha messo il Governo non sono state utilizzate dalla Regione e dagli enti locali per la messa in sicurezza del territorio. Mi corre l'obbligo di sottolineare che molte opere di quelle che lei cita, e sulle quali sono perfettamente allineato con lei sulla necessità di fare prevenzione, non sono state realizzate, né prima, né dopo l'alluvione, nonostante ci fossero le risorse. Così come mi corre l'obbligo di segnalare, visto che sono state richiamate le parole della Presidente del Consiglio, che per la prima volta, dopo un evento alluvionale di questo tipo, un Governo italiano ha messo una quantità di risorse che non è mai stata messa in precedenza nella storia degli eventi alluvionali (parlo in particolare dell'Emilia-Romagna). *(Applausi)*. E mi corre l'obbligo di segnalare molto sommessamente, rispetto alla vicenda dei beni mobili, che per la prima volta, dopo un evento calamitoso, questo Governo si è assunto la responsabilità di risarcire i beni mobili, cosa che non era mai stata fatta in precedenza. *(Applausi)*. Mi corre l'obbligo di sottolinearlo, con estrema umiltà, nella volontà comunque condivisa di cercare di trovare delle soluzioni. Credo che lo spirito di collaborazione istituzionale non stia mancando, però, come giustamente voi avete la necessità di sottolineare qualcosa credo che con altrettanta onestà intellettuale bisognerebbe segnalare che l'impegno di questo Governo rispetto a eventi calamitosi passati è stato non paragonabile ai precedenti.

C'è ancora da fare? Certo che c'è ancora da fare, ne siamo consapevoli, con uno spirito di giusto riconoscimento istituzionale, come quello che anche di recente si è creato. Probabilmente questo ha favorito la vittoria in Regione Emilia-Romagna da parte delle forze che in questa sede sono di opposizione e ha favorito una maggiore serenità. Credo che assieme, nell'interesse dei cittadini, anche eventualmente con ulteriori provvedimenti e con la collaborazione del commissario, che mi sembra persona nominata dal Governo ma stimata universalmente, possiamo intervenire su questioni che oggettivamente presentano delle criticità, compresa quella delle piccole difformità.

Tale questione non è banale, ma su di essa c'è anche una certa sensibilità da parte della Regione, in generale. Quindi, potremmo trovare assieme la strada migliore per individuare la soluzione migliore. Credo che faremmo un buon servizio a tutti i cittadini se ci concentrassimo su questo, invece di dire: io ho presentato il mio emendamento, ma il Governo non l'ha approvato. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TUBETTI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.3. Invito al ritiro degli emendamenti 10.0.500 e 10.0.501. Infine, esprimo parere contrario sugli emendamenti 10-*bis*.0.500, 10-*bis*.0.501, 10-*bis*.0.502 e 10-*bis*.0.503.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 10 e 10-*bis* sono improcedibili.

LISEI *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LISEI *(FdI)*. Signora Presidente, relativamente all'invito al ritiro espresso sull'emendamento 10.0.501, chiediamo se vi è la possibilità di trasformarlo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a esprimere il loro eventuale parere sull'ordine del giorno G10.0.501 derivante dalla trasformazione del relativo emendamento, come richiesto dal senatore Lisei.

Ricordo che, anche se improcedibili per parere contrario espresso dalla 5a Commissione, gli emendamenti possono essere trasformati in ordini del giorno. Sono gli emendamenti inammissibili a non poter essere trasformati in ordini del giorno.

ROSSO *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSO *(FI-BP-PPE)*. Signora Presidente, per le stesse motivazioni espresse dal senatore Lisei chiedo

anche io la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 10.0.500.
FINA *(PD-IDP)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FINA *(PD-IDP)*. Signora Presidente, chiediamo allora la trasformazione in ordine del giorno di tutti gli emendamenti a tutti gli articoli fino alla fine dell'esame del provvedimento. Se sono tutti improcedibili, li trasformiamo tutti in ordini del giorno.
CROATTI *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CROATTI *(M5S)*. Signora Presidente, faccio la stessa richiesta avanzata dal collega Fina.
SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SIRACUSANO*, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, sulla richiesta di trasformazione in ordine del giorno avanzata dai senatori Fina e Croatti effettivamente dovremo fare una valutazione.
Invece, nello specifico della richiesta di trasformazione in ordine del giorno avanzata dai senatori Lisei e Rosso esprimo parere favorevole e vado a illustrarne anche la motivazione. In Commissione abbiamo discusso ampiamente rispetto a questi emendamenti identici. Non ne è stata completata l'istruttoria, ma c'era un impegno, da parte del Governo, a risolvere il problema descritto in queste norme in un prossimo decreto.
Pertanto, il parere sugli ordini del giorno è favorevole, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
PRESIDENTE. Chiedo conferma alla relatrice, ma immagino che anche il suo parere sia favorevole.
TUBETTI, *relatrice*. Sì, signora Presidente, ma rilevo che su questi emendamenti non vi era un parere contrario, bensì un invito al ritiro.
PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G10.0.500 e G10.0.501 non verranno posti ai voti.
FINA *(PD-IDP)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FINA *(PD-IDP)*. Signora Presidente, a nome anche del senatore Croatti, chiedo la trasformazione in ordine del giorno di tutti gli emendamenti a nostra firma presentati all'articolo 10-*bis*.
MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAGNI *(Misto-AVS)*. Signora Presidente, chiedo la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 10-*bis*.0.502.
PRESIDENTE. Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla richiesta di trasformazione in ordine del giorno degli emendamenti all'articolo 10-*bis*.
TUBETTI, *relatrice*. Signora Presidente, sull'ordine del giorno G10-*bis*.0.500 esprimo parere contrario.
SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.
PRESIDENTE. Senatore Croatti, insiste per la votazione?
CROATTI *(M5S)*. Sì, signora Presidente.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G10-*bis*.0.500, presentato dal senatore Croatti e da altri senatori.
Non è approvato.
Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G10-*bis*.0.501.
TUBETTI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario.
SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G10-*bis*.0.501, presentato dal senatore Croatti e da

altri senatori.

Non è approvato.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno G10-*bis*.0.502 e G10-*bis*.0.503.

TUBETTI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, se la relatrice lo consente, li accoglierei come raccomandazione.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo come raccomandazione, gli ordini del giorno identici G10-*bis*.0.502 e G10-*bis*.0.503 non verranno posti ai voti.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FINA *(PD-IDP)*. Signora Presidente, siamo arrivati al punto del "ci corre l'obbligo": anche a me corre l'obbligo, naturalmente, di ricordare che da parte nostra, in tutte le fasi dei due precedenti provvedimenti e in tutti i momenti in cui si è discusso di problematiche gravi relative al Paese, soprattutto di fronte a eventi che hanno colpito il nostro territorio, c'è sempre stato uno spirito di collaborazione, sia in Commissione, sia in Aula. Ad esempio, potrei ricordare che, a proposito dei Campi Flegrei, nei due provvedimenti precedenti ci siamo astenuti. Il fatto che siamo al terzo provvedimento sull'argomento naturalmente sarà materia di discussione.

Devo dire, signora Presidente - e lo faccio adesso, poiché non l'ho fatto prima - che mi corre l'obbligo anche di sottolineare come in Commissione, ma anche adesso in Aula, da parte delle forze di opposizione ci sia un atteggiamento unitario: abbiamo presentato diversi emendamenti, molti sono simili, ma li stiamo votando tutti, mentre in maggioranza c'è stato un atteggiamento diverso, che voglio sottolineare (lo voglio riconoscere al Presidente del Gruppo Lega e al Gruppo Lega), tale per cui, di fronte credo a tutti gli inviti al ritiro che ci sono stati da parte del Governo, ci sono stati un rifiuto - garbato - e la richiesta di trasformare quelle proposte in ordini del giorno.

Mi pare si vada divaricando l'atteggiamento adesso, probabilmente perché, mentre discutevamo di questo, stanno arrivando, a proposito di coperture economiche, anche le notizie sul famoso 5 per cento del PIL relativo alla spesa della difesa in discussione alla NATO; è intervenuto Bagnai ed è intervenuto persino Orbàn per dire che è impossibile coprirlo e, prima o poi, ci arriverà anche il Governo.

Ancora, noi non andremo dai nostri amministratori a dire che i nostri emendamenti, che eroicamente abbiamo presentato, sono stati respinti per indisponibilità del Governo. Noi andremo da tutti gli amministratori dell'Associazione nazionale comuni italiani, di centrodestra e di centrosinistra, a riferire - sempre garbatamente, senatore Lisei - che gli emendamenti che noi e voi abbiamo presentato - lo sottolineo: noi e voi - sono stati ritirati.

Cara sottosegretaria Siracusano, naturalmente riconosco il fatto che c'è stata collaborazione e che c'è anche in questa sede. A proposito del merito di molte delle cose che abbiamo discusso, sentir dire che speculare sulla tragedia non è nelle corde di questo Governo devo dire che mi ha fatto ricordare gli stivali nel fango di chi, da Presidente del Consiglio, ha promesso il ristoro di tutto a tutti.

Noi qui non stiamo discutendo delle nostre promesse, stiamo discutendo delle vostre promesse, e il giudizio elettorale di quei territori colpiti c'è già stato: favorevole al centrosinistra, ma non credo tanto figlio dello spirito di collaborazione. Diciamo che è una lettura abbastanza interessata. Credo che fosse più figlio della capacità di riconoscere il tentativo di mettere il cappello sopra quello che è accaduto in modo strumentale, quello sì, e provare a dirigere dall'alto. Forse l'atteggiamento diverso dei colleghi della Lega è conseguenza anche del fatto che molte delle cose che qui stiamo discutendo derivano da richieste degli enti locali e delle autonomie locali. Noi ci siamo fatti tramite e rimaniamo fedeli a questa nostra valutazione.

Credo che la stessa cosa dovremmo andare a raccontare ai cittadini e alle cittadine delle Marche, perché, a proposito dei soldi non spesi da parte delle autonomie locali, mi è parso di sentire una critica secondo la quale il Governo mette i soldi, ma le autonomie locali non sono in grado di spenderli. Lo andremo a raccontare anche a quelli delle Marche. *(Applausi)*. Lì oggi non governa il centrosinistra,

vedremo come voteranno i cittadini di quella parte delle Marche che sono stati colpiti, così come quelli della Romagna, dall'alluvione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

TUBETTI, *relatrice*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge.

Esprimo altresì parere contrario sugli ordini del giorno G11.1, G11.2 e G11.3.

Esprimo parere contrario anche su tutti gli emendamenti volti ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 11.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Anche per l'articolo 11, tutti gli emendamenti hanno ricevuto il parere di improcedibilità da parte della 5a Commissione permanente.

FINA *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINA *(PD-IDP)*. Signora Presidente, chiedo la trasformazione di tutti gli emendamenti a mia firma in ordini del giorno.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Anche i senatori Croatti, Nave e Magni, a nome dei rispettivi Gruppi, chiedono la trasformazione dei propri emendamenti in ordini del giorno.

Invito quindi nuovamente la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame, derivanti da tali trasformazioni.

TUBETTI, *relatrice*. Vi è la possibilità di accogliere gli ordini del giorno G11.12 e G11.0.3 come raccomandazione, sempre nei limiti della compatibilità con la finanza pubblica. Su tutti gli altri ordini del giorno esprimo parere contrario.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Il senatore Nave e la senatrice Valente accettano l'accoglimento dei loro emendamenti come raccomandazione.

Essendo stati accolti dal Governo con raccomandazione, gli ordini del giorno G11.12 e G11.0.3 non verranno posti ai voti.

Metto ai voti l'ordine del giorno G11.100, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 11.1.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G11.200, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 11.2.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento 11.3.

NAVE *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVE *(M5S)*. Signora Presidente, mi preme intervenire su questo ordine del giorno per mettere in risalto l'incongruenza della maggioranza che boccia la maggioranza. Infatti, questo ordine del giorno, in realtà, non faceva altro che seguire le raccomandazioni della 6a Commissione proprio sul provvedimento, quando richiedeva di poter estendere i benefici della rottamazione. Leggo qui il parere della 6a Commissione: «valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire una specifica disposizione che attribuisca per un periodo determinato al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di emanare norme secondarie per estendere ad altri soggetti le stesse provvidenze, nel caso di nuovi fenomeni sismici», quindi di poter estendere a chi è soggetto a nuovo fenomeno sismico le stesse agevolazioni e non di ricorrere nuovamente ad un decreto. Si chiedeva altresì di modificare il comma 8, che limitava

la concentrazione in un solo pagamento per accedere ai benefici della rottamazione *quater*, e invece permettere una rateizzazione.

Questa era la raccomandazione della 6a Commissione; io ne ho fatto un ordine del giorno, ma, come vedete, è stato respinto. Mi preme quindi dire che la maggioranza sconfessa se stessa per un aspetto politico. Mi rifaccio a quanto già in precedenza detto dal collega del PD: anche laddove le coperture economiche ci sono o vengono raccomandate, per un aspetto politico (di cui terremo conto) si respingono emendamenti e ordini del giorno di buonsenso. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatore Nave, immagino lei abbia fatto una dichiarazione di voto sul suo ordine del giorno G11.3. Noi invece eravamo al voto dell'ordine del giorno G11.300, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 11.3.

Metto ai voti l'ordine del giorno G11.300, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 11.3.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G11.4, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 11.4, identico all'ordine del giorno G11.5, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 11.5.

Non è approvato.

LOREFICE *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti l'ordine del giorno G11.6, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 11.6, identico all'ordine del giorno G11.7, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 11.7.

Non è approvato.

Anche l'emendamento 11.8 era identico agli emendamenti 11.6 e 11.7, ma non avendolo nominato, voteremo separatamente l'ordine del giorno da esso derivante.

Metto ai voti l'ordine del giorno G11.8, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 11.8.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G11.9, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 11.9.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G11.10, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, derivante dall'emendamento 11.10, identico all'ordine del giorno G11.11, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, derivante dall'emendamento 11.11.

Non è approvato.

Essendo stato accolto dal Governo come raccomandazione, l'ordine del giorno G11.12 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G11.14, derivante dall'emendamento 11.14.

Verifica del numero legale

IRTO *(PD-IDP)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1479

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G11.14, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, derivante dall'emendamento 11.14.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G11.13, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, derivante dall'emendamento 11.13.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G11.1.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signora Presidente, vorrei chiedere per quale ragione si respinge un ordine del giorno che dà l'indicazione di governare al meglio la situazione, con il coinvolgimento degli enti locali preposti, dal momento che tutti sappiamo che stiamo parlando di una zona martoriata, che è sempre in emergenza. Si tratta semplicemente di un'indicazione procedurale. Purtroppo molto spesso il terreno si muove e crea allarme e siamo sempre in emergenza, quindi si tratta di lavorare per superare questa emergenza, anche se è molto difficile. L'ordine del giorno va in questa direzione.

Signor Presidente, per evitare di intervenire un'altra volta, aggiungo che l'ordine del giorno G11.2 riguarda, invece, il patrimonio culturale e artistico, nell'ottica di valorizzare una zona e di dare la possibilità di affrontare la problematica anche dal punto di vista culturale ed economico, indicando la necessità di programmazione e di attenzione. Anche in questo caso, come nel precedente, è davvero incomprensibile che si sia potuto esprimere un parere contrario a una simile indicazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G11.1, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G11.2, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G11.3.

LORENZIN *(PD-IDP)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'ordine del giorno G11.3, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G11.0.1, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G11.0.2, presentato dal senatore Nave.

Non è approvato.

Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G11.0.3 è accolto come raccomandazione.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 12 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CROATTI *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei sottolineare l'importanza dell'emendamento 12.3 sulla sospensione dei mutui per gli enti locali. Gli enti locali stanno vivendo… *(Brusìo)*.

PRESIDENTE. Colleghi, non riesco ad ascoltare il senatore Croatti. Vi chiedo, per favore, di ridurre il brusìo.

CROATTI *(M5S)*. Comprendo che non interessino molto le problematiche degli emendamenti presentati sulla questione dell'alluvione, però finisco di specificare l'emendamento.

Ripeto: gli enti locali stanno vivendo una situazione estremamente complessa a seguito della calamità, ma soprattutto dei tagli che stanno arrivando su tutti gli enti. La richiesta è di sospendere fino al termine dell'emergenza l'erogazione dei mutui, per poi riprenderla post-emergenza, ovviamente con un'importante agevolazione, perché le difficoltà che stanno vivendo in questo momento sono molto importanti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del

giorno in esame.

TUBETTI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti all'articolo 12.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G12.1, premesso che il Governo ha già messo in atto delle verifiche in questione con modalità semplificate rispetto a quelle prospettate nell'atto di indirizzo, il parere è favorevole con riformulazione.

PRESIDENTE. Mi scusi, se la interrompo. Senatore Cantalamessa, l'ordine del giorno G12.1 è a sua prima firma e c'è una richiesta di riformulazione, per cui la prego di ascoltarla. Colleghi, dovete ridurre un po' il brusìo, cortesemente, perché è difficile ascoltare la relatrice.

TUBETTI, *relatrice*. La riformulazione va nel senso di espungere le premesse e di riformulare il dispositivo come segue: «a proseguire le attività volte a garantire la pubblica incolumità e a prevenire rischi derivanti da potenziali compromissioni strutturali, attraverso la verifica della vulnerabilità sismica degli edifici ubicati nella zona di intervento individuata ai sensi del decreto-legge n. 140 del 2023».

PRESIDENTE. Senatore Cantalamessa, accoglie la riformulazione?

CANTALAMESSA *(LSP-PSd'Az)*. Sì, signora Presidente.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

NAVE *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVE *(M5S)*. Signora Presidente, chiedo di poter sottoscrivere l'ordine del giorno G12.1 (testo 2).

PRESIDENTE. Senatore Cantalamessa, accetta la sottoscrizione da parte del senatore Nave?

CANTALAMESSA *(LSP-PSd'Az)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G12.2.

TUBETTI, *relatrice*. Signora Presidente, invito al ritiro dell'ordine del giorno G12.2.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Senatore Cantalamessa, accoglie l'invito al ritiro dell'ordine del giorno G12.2?

CANTALAMESSA *(LSP-PSd'Az)*. Sì, signora Presidente, l'accolgo.

NAVE *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVE *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei aggiungere a questo ordine del giorno la firma mia e quella della senatrice Di Girolamo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G12.2 è stato ritirato dal firmatario.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti volti ad aggiungere articoli aggiuntivi all'articolo 12.

TUBETTI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alle votazioni.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,i firmatari chiedono di trasformare in ordini del giorno tutti gli emendamenti improcedibili.

Metto ai voti l'ordine del giorno G12.100, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 12.1.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G12.3, presentato dal senatore Croatti e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 12.3.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G12.4, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 12.4.

Non è approvato.

IRTO *(PD-IDP)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 12,34)

Metto ai voti l'ordine del giorno G12.200, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 12.2.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G12.6, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 12.6.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G12.5, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 12.5.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G12.7, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 12.7.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G12.8, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 12.8.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G12.9, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 12.9.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G12.10, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 12.10, identico all'ordine del giorno G12.11, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 12.11.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.12, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, identico agli emendamenti 12.13, presentato dal senatore Nave e da altri senatori e 12.14, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G12.15, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 12.15.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G12.16, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 12.16.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G12.17, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 12.17.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G12.18, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 12.18.

Non è approvato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G12.1 (testo 2) non verrà posto ai voti.

L'ordine del giorno G12.2 è stato ritirato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G12.0.1, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 12.0.1.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G12.0.2.

IRTO *(PD-IDP)*. Signora Presidente, chiedo di verificare la presenza del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Metto ai voti l'ordine del giorno G12.0.2, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 12.0.2.
Non è approvato.
Metto ai voti l'ordine del giorno G12.0.4, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 12.0.4.
Non è approvato.
Metto ai voti l'ordine del giorno G12.0.6, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 12.0.6.
Non è approvato.
Metto ai voti l'ordine del giorno G12.0.5, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 12.0.5.
Non è approvato.
Metto ai voti l'ordine del giorno G12.0.7, presentato dal senatore Croatti e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 12.0.7.
Non è approvato.
Metto ai voti l'ordine del giorno G12.0.8, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 12.0.8.
Non è approvato.
Metto ai voti l'ordine del giorno G12.0.3, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 12.0.3.
Non è approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 13 del decreto-legge, che si intendono illustrati.
TUBETTI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 13, come trasformati in ordini del giorno, nonché all'ordine del giorno G13.1.
SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, tutti gli emendamenti all'articolo 13 sono improcedibili. Come da richiesta dei presentatori, sono stati trasformati in ordini del giorno e così verranno messi ai voti.
Metto ai voti l'ordine del giorno G13.100, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 13.1.
Non è approvato.
Metto ai voti l'ordine del giorno G13.2, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 13.2.
Non è approvato.
Metto ai voti l'ordine del giorno G13.3, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 13.3.
Non è approvato.
Metto ai voti l'ordine del giorno G13.4, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 13.4.
Non è approvato.
Metto ai voti l'ordine del giorno G13.5, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 13.5.
Non è approvato.
Metto ai voti l'ordine del giorno G13.6, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, derivante dalla

trasformazione dell'emendamento 13.6.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G13.7, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 13.7.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G13.8, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 13.8.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G13.9, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 13.9.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G13.10, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 13.10.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G13.11, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 13.11.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G13.1.

Verifica del numero legale

LOREFICE *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12,42, è ripresa alle ore 13,04).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1479 (ore 13,04)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G13.1, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno riferiti all'articolo 13-*bis* del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

TUBETTI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli ordini del giorno.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Ricordo che gli ordini del giorno sono derivanti dalla trasformazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13-*bis* del decreto-legge.

Metto ai voti l'ordine del giorno G13-*bis*.0.500, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 13-*bis*.0.500.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G13-*bis*.0.501, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 13-*bis*.0.501.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G13-*bis*.0.502, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 13-*bis*.0.502.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G13-*bis*.0.503, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 13-*bis*.0.503.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G13-*bis*.0.504, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 13-*bis*.0.504.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G13-*bis*.0.505, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 13-*bis*.0.505.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G13-*bis*.0.506, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 13-*bis*.0.506.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G13-*bis*.0.507, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 13-*bis*.0.507.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G13-*bis*.0.508, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 13-*bis*.0.508.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G13-*bis*.0.509, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 13-*bis*.0.509.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G13-*bis*.0.510, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 13-*bis*.0.510.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G13-*bis*.0.511, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 13-*bis*.0.511.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G13-*bis*.0.512, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 13-*bis*.0.512.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G13-*bis*.0.513, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 13-*bis*.0.513.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13-*ter* del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

TUBETTI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13-*ter*.500, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G13-*ter*.0.500, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 13-*ter*.0.500, sostanzialmente identico all'ordine del giorno G13-*ter*.0.501, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 13-*ter*.0.501.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G13-*ter*.0.502, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 13-*ter*.0.502.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 14 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

TUBETTI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G14.0.1, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 14.0.1.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15-*bis* del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

TUBETTI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G15-*bis*.500, presentato dal senatore Fina, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 15-*bis*.500.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15-*bis*.501, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15-*ter* del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

TUBETTI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G15-*ter*.0.500, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 15-*ter*.0.500.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G15-*ter*.0.502, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 15-*ter*.0.502.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G15-*ter*.0.501, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 15-*ter*.0.501.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

FREGOLENT *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, quello che stiamo esaminando è il terzo provvedimento che ha lo stesso riferimento, nel titolo, ai Campi Flegrei e alle calamità naturali. Forse, invece di farne tre sarebbe stato più opportuno concentrarci e farne uno che prevedesse la risoluzione o quantomeno il contemperamento dei danni causati dalle calamità naturali, che le comunità locali stanno ancora aspettando, o che si desse una risposta un po' più completa anche nei confronti di quei cittadini che ogni notte, al primo tremare delle loro case, si vedono costretti a scappare con le proprie cose e spesso a dormire fuori, all'addiaccio.

Non è possibile che questo sia, per l'ennesima volta, un provvedimento tampone, perché già ci avete preannunciato che ci saranno… *(Brusio).*

PRESIDENTE. Invito i colleghi a lasciare liberi i banchi del Governo. Senatrice Tubetti, mi scusi, ma giustamente la senatrice Fregolent richiama l'attenzione del Governo. Ho fatto aumentare anche il livello del volume del suo microfono.

FREGOLENT *(IV-C-RE)*. La ringrazio, signora Presidente.

Visto che ci è già stato preannunciato che ci sarà un nuovo decreto, non vorrei che il nuovo provvedimento preannunciato fosse quello che gira in bozza e che qualche giornalista ha già spoilerato con una bella foto che ritrae la presidente Meloni, il Presidente della Regione Marche, che casualmente dovrebbe andare al voto a ottobre di quest'anno, e il Commissario straordinario per l'emergenza nei territori del cratere sismico, con scritto in didascalia che sono state trovate le risorse per il terremoto del cratere dell'Italia centrale. Se poi si va a vedere quello che c'è scritto in bozza, che sicuramente non sarà il testo definitivo, si trovano gli emendamenti che ci avete bocciato per l'Emilia-Romagna, per il Piemonte, per la Sicilia. Sembra sia venuta meno l'attenzione verso l'Emilia, dove avete già perso,

perché i cittadini non hanno creduto al fatto che voi avete dato i più grandi trasferimenti per le calamità naturali perché, avendo vissuto sulla propria pelle le calamità naturali, forse qualche cosa avrebbero da ridire. L'Emilia, dunque, è già andata e non bisogna pensare a quello che è andato, ma c'è una nuova campagna elettorale da affrontare, nelle Marche, e quindi si fa il "marchettone" per le Marche.

Non è questo il modo di risolvere i problemi di intere comunità locali, che sono fatte non di elettori di destra o di sinistra, ma prima di tutto di cittadini che pagano le tasse e avrebbero, come minimo, il diritto di avere delle risposte dallo Stato e non la richiesta di assicurarsi e di pensare da sé alle proprie indennità, perché lo Stato ha deciso di non dargli un euro.

Anche quando dite che mai nessuno prima ha fatto nulla, vi chiederei umilmente di ascoltare ogni tanto le audizioni che vengono svolte. In una delle audizioni sul dissesto idrogeologico, che si è tenuta nella Commissione ambiente di cui faccio parte - anch'io ringrazio il presidente Fazzone per essere ogni tanto una voce critica nei confronti della maggioranza per come gestisce i decreti - i rappresentanti di ANCE - se ANCE è iscrivibile alla sinistra, mi chiedo come non abbiamo vinto le elezioni - hanno detto testualmente che l'unico momento in cui questo Paese ha speso i soldi per il dissesto idrogeologico è durante il periodo dell'unità di missione Italia Sicura. *(Applausi)*.

Forse quando al mattino vi alzate e vi guardate allo specchio vi dite che mai come prima sono state fatte le cose. Ma lo dico a lei, signora Sottosegretario, perché noi abbiamo governato insieme: io mi offenderei se un pezzo della mia maggioranza attuale, solo perché all'epoca era minoranza, continuasse a non sottolineare il lavoro positivo fatto da altri colleghi dell'attuale maggioranza quando facevano parte di altre maggioranze. Io mi offenderei perché, Sottosegretario, conosco la sua serietà e francamente non mi farei dare delle lezioni tutte le volte, facendomi dire che non è mai stato fatto questo o quello, perché avete governato con noi sotto il Governo Draghi prima, e prima c'erano i gialloverdi e poi c'erano i giallorossi.

E ricordo inoltre l'avvio della XVII legislatura con Forza Italia, poi andata a scemare per ovvi motivi.

Insomma, in questo Paese non ha governato solo la sinistra. Avete governato anche voi con noi e avete fatto delle cose con noi. Oggi quello che manca è la comunità, la collettività. L'emendamento della maggioranza viene approvato ed è uguale a quello dell'opposizione, e si dice che è sempre andata così. No, li abbiamo scritti anche noi i decreti e li abbiamo approvati anche noi gli emendamenti: quando ci sono due emendamenti simili si trova una mediana. Non voglio togliere alla maggioranza l'onere e l'onore di fare delle cose, ma talvolta ascoltateci. Continuando a non ascoltare, poi dovete continuare a fare i decreti correttivi degli errori compiuti da decreti che avrebbero dovuto risolvere. Finché parliamo di temi leggeri, si possono trovare tutti i correttivi del mondo; ma è diverso quando si parla di calamità naturali, quando si parla della pelle delle persone, della ricostruzione di quelle case.

Sono stata in quei luoghi, nei luoghi dell'Emilia: un anno dopo la prima alluvione c'era ancora l'odore del fango, con tutti che continuavano a ripulire le loro case, dove ti invitavano a prendere un caffè e percepivi l'umidità. Quando loro ti chiedevano se si sentiva l'odore del fango, tu avresti dovuto dire di sì, ma è ovvio che per cortesia rispondevi di no e dicevi che la casa era perfetta ed erano stati davvero bravi. Un anno dopo si sono ritrovati nella stessa condizione. Chiedono di essere indennizzati negli immobili e vengono dati loro due spicci, altrimenti si rifanno la casa: così è stato detto in Commissione. Ma state scherzando? Siete andati in quei posti? Conoscete la serietà di quelle popolazioni? Conoscete la bellezza e la serietà di quelle popolazioni?

Per questi motivi noi non voteremo a favore di questo decreto-legge. Le prime volte ci astenevamo con il beneficio d'inventario, sperando che la prossima volta avreste mantenuto le promesse che non erano state mantenute, perché c'è sempre un decreto successivo. Per l'IVA ai mercanti d'arte - con tutto il rispetto per l'arte, che è una cosa importante nel nostro Paese e fa economia - i soldi li avete trovati. Non è possibile che altrettanto rispetto non meriti chi oggi deve ricostruire da zero la propria casa. *(Applausi)*. Almeno il riconoscimento della pari dignità: l'arte è una cosa importantissima e abbiamo un sacco di persone che fanno giustamente del mercato d'arte la loro impresa, ma ci sono altrettante persone che meritano una risposta alquanto definitiva.

In questo provvedimento, come in tutti gli altri, manca la parola prevenzione; manca tutta la parte

prima della tragedia, ed è sempre più stridente rispetto a quello che noi sappiamo. Che negli anni Cinquanta e Sessanta si tombassero i fiumi in seguito allo sviluppo, "era il progresso, bellezza". Oggi sappiamo che cosa vuol dire non manutenere il territorio; oggi che abbiamo avuto le vittime che ce lo ricordano ogni giorno, è ingiustificabile la mancanza della parte preventiva.

Per questi motivi, voteremo contro. Signora Sottosegretaria, proprio perché lei prima ha fatto un accorato discorso e proprio perché conosco la sua serietà, spero che la prossima volta lei faccia sentire di più la sua voce all'interno del Governo. Le promesse sono state fatte con i nostri emendamenti e anche con quelli della maggioranza che son stati ritirati: le comunità locali hanno chiamato tutti, non chiamano l'opposizione perché siamo più belli. Chiamano tutti noi, ma chiamano anche voi esattamente in egual misura. Proprio perché siamo stati tutti sollecitati a dare risposte, troviamoci intorno a un tavolo. Non siamo pregiudiziali; come sa benissimo, questo Gruppo non lo è mai stato e l'ha sempre dichiarato. Quando si fanno le cose per il bene dei cittadini, noi ci siamo e ci saremo. È però da tre anni che aspettiamo che l'unità di missione Italia Sicura, da un ordine del giorno approvato dal ministro Fitto, diventi in realtà. Vi prego: fatela diventare realtà. *(Applausi)*.

PETRENGA *(Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRENGA *(Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo oggi a nome del Gruppo per esprimere il nostro convinto voto favorevole al disegno di legge n. 1479, concernente la conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65. Questo provvedimento affronta questioni di straordinaria urgenza e necessità per i territori colpiti da eventi calamitosi, sia alluvionali che sismici.

Il decreto-legge in esame dimostra la ferma volontà del Governo di intervenire con prontezza e concretezza per supportare le comunità dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche, duramente provate dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e, più recentemente, del settembre-ottobre 2024. L'estensione dell'ambito di applicazione delle misure di ricostruzione a questi ultimi eventi, come previsto dall'articolo 1, è un passo fondamentale per garantire una risposta organica e coordinata, evitando frammentazioni e ottimizzando l'impiego delle risorse.

Un aspetto cruciale, che il mio Gruppo accoglie con particolare favore, è l'attenzione rivolta alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico. L'istituzione di un programma pluriennale dedicato a questo obiettivo, con uno stanziamento complessivo di 1 miliardo di euro per gli anni dal 2027 al 2038, dimostra una visione lungimirante e la consapevolezza della necessità di interventi strutturali e preventivi, superando la logica emergenziale. Riconosco l'urgenza di tale azione, dettata dall'eccezionale impatto dei fenomeni atmosferici e dalla vulnerabilità morfologica del nostro territorio, come ben evidenziato nel dibattito in Commissione.

Apprezziamo inoltre le misure volte a rafforzare la capacità operativa delle amministrazioni territoriali, essenziale per velocizzare il processo di ricostruzione pubblica e privata. La proroga delle funzioni commissariali fino al 31 maggio 2026 e la riorganizzazione della struttura di supporto, con la possibilità di avvalersi di personale specializzato, sono passi concreti per superare le criticità amministrative e garantire l'efficacia degli interventi.

Non posso ignorare l'importanza di affrontare con la dovuta tempestività anche gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. Le misure urgenti previste, quali la sospensione dei termini tributari e contributivi e i contributi per la riqualificazione sismica degli edifici residenziali, sono un segnale tangibile di vicinanza dello Stato ai cittadini di quelle aree. In più, ci tengo a precisare che ho presentato un ordine del giorno, che è stato accolto in Commissione, per il risanamento di 90 Comuni che costituiscono la cosiddetta terra dei fuochi. Ringrazio il Governo e la Commissione.

Per tutte queste ragioni e in virtù dell'impegno profuso dal Governo per dare risposte concrete e immediate ai nostri concittadini colpiti, il mio Gruppo esprime un convinto voto favorevole a questo disegno di legge, nella consapevolezza che si tratta di un passo fondamentale verso la piena ripartenza e messa in sicurezza dei territori interessati. *(Applausi)*.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Signora Presidente, il provvedimento di cui stiamo discutendo affronta, come sappiamo, quelle che vengono definite come due gravi emergenze: le alluvioni del 2023-2024, che hanno colpito in particolare il Centro-Nord, e, non certo per la prima volta, il fenomeno bradisismico dei Campi Flegrei. Vorrei dire che in Commissione certamente c'è stato un qualche lavoro, ma il risultato finale non ci soddisfa. Quindi dichiaro subito il voto contrario del mio Gruppo parlamentare (poi ne spiegherò le ragioni).

Se sulle alluvioni il provvedimento supera effettivamente alcune forti criticità della precedente impostazione, la stessa cosa purtroppo non viene fatta sul fenomeno bradisismico. È vero che si è cambiata l'impostazione rispetto a quella dei tempi del commissario Figliuolo e che si nota un maggiore coinvolgimento dei territori e un approccio meno centralistico, ma rimane un errore grave di metodo: l'approccio è spiccatamente emergenziale, in particolare sui Campi Flegrei.

Ancora una volta si mette qualche pezza qui e là, ma senza affrontare la situazione in modo strutturale. Questo approccio sbagliato, di fatto, blocca completamente la crescita di un territorio e subordina il destino di centinaia di migliaia di persone al caso. Devo dire che a me questa cosa sembra decisamente inaccettabile. C'è anche da dire che le alluvioni che colpiscono sempre più di frequente il Centro-Nord del Paese non sono figlie della sfortuna, ma sono un frutto diretto del cambiamento climatico che sta sconvolgendo il pianeta.

Si tratta, come ben sappiamo, perché ne abbiamo parlato tante volte, di fenomeni di intensità e forza mai viste prima, che provocano sempre più spesso danni enormi all'ambiente e all'economia. Soltanto in Emilia-Romagna, per la sola alluvione del 2023, si parla di nove miliardi di euro di danni. Ripeto che l'aspetto che a me sembra centrale è che siamo ancora nella gestione dell'emergenza. Manca una visione strategica e il Governo sembra davvero ignorare quello che sta realmente accadendo.

In realtà, servirebbe un enorme piano industriale ed economico, volto a riconvertire il sistema produttivo verso la decarbonizzazione. Servirebbe una visione strategica finalizzata a mettere in campo una serie di possibili iniziative in materia di mitigazione e adattamento climatico: per esempio, mettere a terra le azioni del Piano di adattamento ai cambiamenti climatici ed approvare una legge quadro sul clima. Sarà la decima volta che lo diciamo in quest'Aula. Due disegni di legge sono fermi in Commissione ambiente da due anni. Siamo l'unico Paese europeo a non avere ancora approvato una legge in materia.

Servirebbe agire sul serio per azzerare il consumo di suolo. Da questo punto di vista, invece, il Governo non fa nulla e continua a lavorare esclusivamente sull'emergenza. Devo dire, anche da cittadino campano, che sui Campi Flegrei questo atteggiamento sembra ancora più marcato. In Commissione è stato effettivamente accolto un emendamento che estende a ventiquattro mesi i contratti del personale tecnico di Protezione civile e sicuramente consideriamo questa una misura di buonsenso necessaria per rafforzare le competenze sul territorio. Francamente, però, la consideriamo poca cosa rispetto a una vicenda così grave, che coinvolge centinaia di migliaia di persone.

Peraltro, il bradisismo non è una emergenza improvvisa, ma è un fenomeno noto da tempo, che richiede risposte strutturali. Questo provvedimento, proprio da questo punto di vista, invece, appare molto poco sufficiente: non corregge gli errori commessi col precedente decreto-legge, quello in cui, ricordiamolo, il ministro Musumeci aveva ben pensato di scaricare sulle comunità locali le responsabilità, dimenticando peraltro, lo dico anche al Sottosegretario, che fu proprio il centrodestra ad ostacolare in Campania la legge regionale del 2003 per la riduzione della pressione abitativa. Davvero, quindi, quelle parole, non solo sembravano molto inopportune, ma erano anche profondamente ipocrite.

Servirebbero, invece, risposte concrete. Peraltro, le famiglie sgomberate, come sappiamo, vivono ancora in una condizione di grande precarietà. Ricevono soltanto contributi d'affitto temporanei, che sono del tutto insufficienti a coprire i costi reali. In particolare, il contributo di autonoma sistemazione, che è naturalmente uno strumento fondamentale, oggi però è insufficiente per garantire un reale sostegno alle famiglie sfollate, anche a causa del ben noto aumento del prezzo degli affitti, che peraltro non sono soggetti ad alcuna regolazione e, anzi, sono a rischio speculazione e sciacallaggio.

Mi dispiace di dover dire che, proprio su questo punto, il Governo non ha previsto nessuno strumento per cercare di contenere la speculazione immobiliare e coordinare i Comuni con le parti sociali. A me pare, invece, decisivo che si lavori su misure strutturali in chiave preventiva e a lungo termine, per provare a rendere quel territorio più resiliente, se posso utilizzare questa parola, al fenomeno naturale del bradisismo non eruttivo e quindi favorire la convivenza dei cittadini con l'attività sismica. Insomma, cosa sta facendo il Governo esattamente?

Non è stata prevista alcuna misura che coinvolga gli enti locali e le organizzazioni rappresentative degli inquilini e dei locatori, per esempio in modo da prendere iniziative e misure volte a calmierare i prezzi degli affitti nelle aree interessate. Questa cosa temiamo possa rendere poco effettiva l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione.

Le comunità da sole non possono farcela, signor Presidente: servono risorse pubbliche per pianificare e realizzare interventi urgenti per la messa in sicurezza degli edifici dichiarati in dissesto. I Comuni sono ancora privi degli strumenti finanziari e di organico adeguati per intervenire sugli edifici e sui servizi pubblici danneggiati dal susseguirsi degli eventi sismici e sono anche gravemente insufficienti gli stanziamenti per rendere antisismici gli edifici privati e pubblici e per realizzare infrastrutture di evacuazione.

Infine, un'ultima parola - certamente non perché si tratta dell'ultima questione, anzi - la vorrei dire su un punto che mi sembra davvero molto, molto importante e però anche molto indicativo: l'inadeguatezza del provvedimento è dimostrata proprio da una palese assurdità (non credo che esista altra parola per definirla). Il decreto ignora completamente il tema del patrimonio archeologico e culturale di quell'area: nonostante l'enorme, gigantesca ricchezza storica dell'area dei Campi Flegrei, non è stato previsto nulla per la tutela dei beni culturali. Penso che questa dimenticanza sia proprio assurda, perché stiamo parlando di un territorio ricchissimo di beni archeologici: il solo fatto che questo decreto-legge non preveda nulla sul tema della fruibilità dei siti maggiori, attorno ai quali peraltro ruota tutto il sistema degli operatori dei beni culturali, la dice lunga sulla vera e propria miopia che si è determinata e manifestata e anche sull'incapacità di soddisfare seriamente le attese del territorio.

Vorrei anche ricordare peraltro, per chi non è di questo territorio e quindi magari lo conosce di meno, che nell'area flegrea l'incidenza dei beni archeologici sul territorio è davvero altissima; ad eccezione di alcuni siti, però, che sono ovviamente i più importanti, sono moltissimi altri - perché sono più piccoli - quelli che ricadono in proprietà private e per i quali non è prevista alcuna risorsa, facendo ricadere in questo caso tutti gli oneri di manutenzione e messa in sicurezza sui privati proprietari, che peraltro sono già gravati dalle conseguenze dell'emergenza in corso. Francamente, non aver inteso dare risposte a queste persone e anche a questo patrimonio culturale ovviamente mi sembra un problema serio.

Insomma, per concludere, signor Presidente, evidenzio che, se non si interverrà mettendo risorse, visione e capacità operativa, il futuro di questi territori rischia davvero di essere la desertificazione, ed è un futuro che però ovviamente nessuno di noi vorrebbe. Questi territori hanno bisogno invece di una concreta prospettiva di rinascita, ma questa rinascita nel provvedimento in esame purtroppo non si vede.

Per queste ragioni, come ho già detto in apertura, ribadisco il voto contrario del mio Gruppo parlamentare, Alleanza Verdi-Sinistra. *(Applausi)*.

ROSSO *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSO *(FI-BP-PPE)*. Signor presidente Ronzulli, oggi ci apprestiamo a votare la conversione di un decreto-legge che affronta nuovamente due emergenze tra le più gravi del nostro tempo: l'aumento dell'attività sismica e vulcanica nell'area dei Campi Flegrei e le devastazioni causate dalle alluvioni in Emilia-Romagna. Due eventi molto diversi per natura, ma accomunati da una medesima esigenza: proteggere la vita delle persone, salvaguardare il territorio, ristabilire la fiducia nelle istituzioni, ricostruire e tornare a vivere normalmente.

Nei Campi Flegrei siamo di fronte a una delle aree a più alto rischio vulcanico e sismico d'Europa: la sequenza di sciami sismici che ha interessato l'area negli ultimi mesi ha fatto crescere l'apprensione tra

i cittadini; non si tratta solo di paura, ma di una legittima domanda di chiarezza, di informazione e di protezione.

Non possiamo dimenticare che le due alluvioni che il territorio dell'Emilia-Romagna ha dovuto subire hanno rappresentato una ferita profonda per una delle Regioni più produttive e resilienti del nostro Paese.

L'acqua ha spazzato via case, aziende e infrastrutture, mostrando purtroppo la fragilità di questo territorio ad accogliere troppa acqua in troppo poco tempo, ma non ha spezzato la dignità e la voglia di reagire di una popolazione che ha dato, come sempre, una prova straordinaria di coesione e responsabilità.

Di qui la necessità di affinare le disposizioni che già erano state emanate con riguardo ai fenomeni alluvionali e al terremoto, intervenendo sulla disciplina della ricostruzione pubblica e privata e prevedendo nuove misure per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico. Il ripetersi della necessità di interventi da parte dello Stato impone di alleggerire la macchina amministrativa e di semplificare le procedure. Questo è quello che fa il decreto-legge sulla base proprio delle esperienze maturate e della necessità di fare meglio, in modo più puntuale e più veloce.

Quindi, oltre alla proroga della figura del Commissario straordinario, gli si consente ora di riorganizzare la sua struttura di supporto secondo le proprie esigenze, nominando anche un vice commissario che lo aiuti nel coordinamento delle attività. La cabina di coordinamento per la ricostruzione viene integrata con i Presidenti di tutte le Province interessate e con chi rappresenta i Comuni. Essa aiuterà il commissario a garantire anche il coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione.

Il provvedimento prevede inoltre un piano di comunicazione per rendere edotti i residenti su quali siano i reali rischi - idraulico e idrogeologico - prima e dopo gli interventi. I subcommissari, cioè i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, potranno disporre di apposite contabilità speciali sulle quali il commissario straordinario potrà trasferire le risorse necessarie per il perseguimento degli interventi e delle attività di ricostruzione pubblica e privata.

Sempre nella logica di semplificare e accelerare la ricostruzione privata, vengono individuate procedure semplificate per gli edifici che presentano danni minori, mentre sarà possibile preparare apposite procedure per esaminare situazioni di particolare complessità, prima della presentazione delle istanze di contributo. Contributi, inoltre, potranno essere concessi anche ai consorzi per la manutenzione, la sistemazione e la ricostruzione delle strade vicinali. Saranno individuate distinte procedure per i soggetti che hanno subìto danni ai propri beni sul territorio di più Comuni. Ci sono inoltre misure per semplificare e velocizzare la ricostruzione pubblica.

Viene inoltre prevista l'approvazione di un programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei territori alluvionati, con una spesa complessiva di un miliardo di euro per gli anni dal 2027 al 2038. Sempre i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, saranno responsabili degli stralci pluriennali del programma. L'articolato interviene anche sui benefici di carattere contributivo per i datori di lavoro agricolo operanti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali.

Importante è sottolineare che per l'area dei Campi Flegrei è prevista la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, anche in materia contrattuale. Sono riconosciuti i contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità. A tal fine sono stati stanziati 50 milioni di euro. È previsto un contributo per l'autonoma sistemazione in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti.

Altre buone norme contenute in questo decreto-legge sono quella che prevede l'aumento della quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione, destinata al Ministro per la protezione civile e politiche del mare, e quella di termini chiari per la rendicontazione da parte dei Comuni delle somme a finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici e della progettazione di interventi

di ripristino dei danni e adeguamento antisismico.
Infine, la Commissione ha fatto un ottimo lavoro: ha integrato il testo per renderlo ancora più puntuale rispetto all'ampia casistica di problemi da affrontare sui diversi territori, anche quelli colpiti da eventi naturali precedenti.
Come è chiaro, trattandosi di eventi imprevedibili, che hanno impatti sul territorio che vanno gestiti e risolti assieme alle amministrazioni interessate, questo provvedimento non è il primo e probabilmente non sarà l'ultimo, ma certamente segna un deciso passo in avanti, che va incontro alle esigenze dei territori.
Insomma, siamo in presenza di una serie di norme concrete che, a causa, purtroppo, della fragilità del nostro territorio e della necessità di ripetere gli interventi, vengono di volta in volta migliorate e perfezionate. Lo scopo, ovviamente, è quello di ottimizzare le risorse e farle cadere sui territori senza sprechi. Per questi motivi i senatori di Forza Italia voteranno a favore del provvedimento. *(Applausi)*.
NAVE *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NAVE *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, Sottosegretario, anticipo il voto contrario del MoVimento 5 Stelle sul provvedimento in esame. Non ripercorrerò tutti i motivi già brillantemente esposti dai miei colleghi in discussione generale ieri, che hanno messo in evidenza la mancata incidenza di tutte le misure proposte fino ad oggi a ristoro della popolazione che è stata colpita dal fenomeno dell'alluvione. Dell'Emilia-Romagna il collega Croatti ha dato una fotografia, sì, crudele, ma anche realistica, parlando di carne viva, quella dei cittadini che ancora oggi, imbrigliati in farraginosi provvedimenti di una burocrazia molto spinta, stentano a ricevere il giusto compenso.
È vero, abbiamo sentito dire che il provvedimento ha messo qualcosina in più per la popolazione che ha subìto gli effetti delle alluvioni, ma la stessa cosa non potremo poi dire successivamente per altre cose.
Lo stesso collega dava l'immagine dei ragazzi che sono intervenuti, gli angeli del fango; l'immagine di un'Italia che cozza nettamente con tutti i provvedimenti ideologici che ha fatto questo Governo, ad esempio nella scelta dei commissari: ne ha scelti due - prima il commissario Figliuolo, poi Curcio - solo e unicamente per non dare la possibilità al governatore, perché magari - anzi certamente - apparteneva a una forza politica non rispondente a quella della maggioranza. Tutte queste scelte hanno ritardato le misure necessarie per aiutare i cittadini.
Faccio anche riferimento alla mancanza di coraggio richiesta dalla collega Castellone. È la mancanza di coraggio che questo Governo dimostra nel non voler approcciare il problema del dissesto idrogeologico e quello del cambiamento climatico in genere dal punto di vista scientifico e non certo ideologico. È la mancanza di coraggio che dimostra nel non voler stanziare fondi per poter completare quella carta geografica in scala 1 a 50 dell'Italia, per identificare meglio i territori che soffrono per problemi di dissesto idrogeologico.
È la mancanza di coraggio, ma io direi anche l'incoscienza, Presidente, rispetto a come viene affrontato il fenomeno dei Campi Flegrei. Infatti, Presidente, il fenomeno dei Campi Flegrei e del bradisismo deve essere governato. È questo che viene chiesto all'Esecutivo in capo e lo faccio tramite lei. Non vedo, però, in Aula il collega che ieri sosteneva che il bradisismo non è certamente un fenomeno nato col Governo Meloni. I Campi Flegrei, lo sappiamo tutti, sono abitati da migliaia di anni ed è lì che si insediano i primi coloni della civiltà greca di tutta la Campania. Ma lì i cittadini convivono con un fenomeno e tocca inevitabilmente a questo Governo fare le scelte e governare il fenomeno del bradisismo.
Presidente, noi non abbiamo ancora ben chiara la modalità, dopo ben tre decreti-legge. Siamo qui a ripetere le stesse cose. Noi abbiamo fatto in modo di collaborare e, infatti, ci siamo astenuti sui due provvedimenti precedenti, proprio per concedere quel beneficio su quanto doveva essere messo in atto, ma abbiamo visto ben poco, tant'è che ancora oggi ci sono misure da dover sottoporre a noi.
Sono d'accordo con il Sottosegretario, che dice che, proprio per la tipologia del fenomeno, avremo la necessità di fare ulteriori decreti-legge.
Di sicuro, signor Presidente, ne faremo uno per rinnovare di nuovo i contratti a termine dei dipendenti

dell'amministrazione, perché non si è avuto il coraggio di fare di più, di rinnovare di un solo anno, di dare l'opportunità ai sindaci di quei Comuni di fare di più. Se siamo d'accordo per una decretazione d'urgenza per quanto accadrà - mi auguro per il territorio che sarà solo e unicamente per il rinnovo dei dipendenti - non siamo assolutamente d'accordo per una decretazione d'urgenza per questioni che già conosciamo e sulle quali, quindi, potevamo già intervenire. In realtà, non viene preso in considerazione il sismabonus del 110 per cento, eppure come abbiamo sentito c'è già in piedi una misura che potrà aiutare l'area sismica del Centro, ma non abbiamo ancora capito perché non si estende ai cittadini dei Campi Flegrei, che hanno subito danni a seguito del bradisismo, la stessa misura.

Allo stesso modo, non si è messa mano al potenziamento della rete del monitoraggio, né all'incremento del personale dell'Osservatorio vesuviano. Mancano gli aggiornamenti ai piani di emergenza vulcanica e interventi per migliorare le vie di fuga nei Comuni della zona rossa. Il decreto-legge non contempla, ancora una volta, l'analisi della vulnerabilità, né il consolidamento del patrimonio archeologico e nemmeno l'istituzione di un osservatorio permanente per il monitoraggio strutturale di edifici e infrastrutture. Se, quindi, signor Presidente, è stata riconosciuta la necessità di intensificare il monitoraggio per il rischio vulcanico, perché non agire? Se il fenomeno del bradisismo continuerà, purtroppo, ad esserci, perché non costituire un osservatorio permanente e ancora, perché non si interviene fin d'ora sulle vie di fuga considerate inadeguate?

Signor Presidente, da mesi ormai sentiamo dire da questo Esecutivo che siete pronti a difendere gli italiani da un nemico immaginario e lontano, eppure quello che vi chiedono i cittadini italiani è di essere aiutati nei problemi quotidiani. Prevedete di poter spendere il tetto del 5 per cento per le spese militari, 800 miliardi per il riarmo nell'ambito dell'Unione europea, di fronte ai quali dovremmo già tremare - e non solo i cittadini dei Campi Flegrei - eppure abbiamo paura di investire di più affinché ci sia un processo sistematico. Il bradisismo nei Campi Flegrei, ripeto, va governato. Non possiamo ricorrere alla decretazione d'urgenza continua. Dobbiamo dare l'opportunità ai cittadini di convivere con quel fenomeno, così come avviene in tutte le altre parti del mondo in aree sismiche. C'è la possibilità di farlo, ma viene richiesto il coraggio a questo Esecutivo di volerlo fare, altrimenti si ricorrerà sempre unicamente alle misure della decretazione d'urgenza.

Signor Presidente, il fenomeno del bradisismo, che in quarant'anni ha alzato di quasi un metro il livello del terreno, porterà inevitabilmente allo spopolamento di quartieri interi, con conseguente perdita di legami, di tradizioni e del senso di appartenenza che caratterizza da sempre questo territorio. Questo fenomeno comporterebbe la perdita di una parte significativa della popolazione, modificando profondamente la struttura demografica del territorio. Dal punto di vista economico, poi, avevamo anche previsto un ristoro a chi, per effetto del bradisismo, non ha avuto danni alla struttura, ma inevitabilmente ha avuto danni perché tutte le strutture ricettive in realtà sono in difficoltà. Nessuno va a villeggiare in un territorio vocato per il turismo, laddove c'è un fenomeno bradisismico in questo momento così fortemente attivo. Le imprese locali, quindi, soprattutto quelle legate al turismo, avranno inevitabilmente un calo di tutte le entrate.

La realtà è questa e bisogna iniziare a dare delle risposte tangibili a un territorio che ha già atteso troppo. Se il Ministro si trova in netta difficoltà - lo diciamo perché abbiamo sentito più volte il Ministro dire di voler agire chiedendo la dichiarazione dello stato di emergenza - di fronte a questa complessità noi siamo disponibili a dare una mano, perché non abbiamo mai fatto un elemento ideologico del fenomeno del bradisismo, ma soprattutto ai Campi Flegrei, tant'è che ci siamo astenuti sui decreti-legge precedenti.

Ora è il momento di dare delle risposte che siano ferme e decise, ripeto, per permettere la convivenza dei territori per un fenomeno che è comunque governabile.

Signor Presidente, mi avvio alla conclusione. È fondamentale che tutte le forze in campo, dalle istituzioni alle amministrazioni locali, collaborino in modo costruttivo mettendo da parte ogni forma di strumentalizzazione politica. La gravità della situazione dei Campi Flegrei impone un cambio di passo; non c'è più tempo per divisioni, esitazioni o giochi di parte. L'unico obiettivo deve essere quello di rispondere con tempestività ed efficacia ai bisogni reali delle persone, tutelando una comunità e un

territorio duramente messi alla prova da una crisi che continua a minare la sicurezza del territorio. *(Applausi)*.

MINASI *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINASI *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, colleghi, Governo, credo che il decreto-legge che ci apprestiamo a votare sia la dimostrazione della continuità, concretezza e visione che stiamo dando all'azione di un Governo che non si è fermato all'emergenza, ma ha lavorato con serietà e con costanza su questi temi, soprattutto quando si tratta di vicende drammatiche come le alluvioni o di altri eventi catastrofici, di fronte ai quali si rende indispensabile intervenire con urgenza e razionalità per garantire la ricostruzione e la ripartenza nei tempi più rapidi possibili delle comunità colpite. Oggi non stiamo quindi semplicemente convertendo un testo normativo, ma stiamo dando di nuovo prova della nostra concretezza. Anzi, come abbiamo più volte ribadito in quest'Aula in passato, stiamo dando prova della differenza fra un Governo che promette e un Governo che mantiene le promesse; una differenza che si misura proprio in momenti come questo, quando, superata l'onda emotiva del disastro, si torna al lavoro giorno dopo giorno, accanto ai cittadini, per rimettere in piedi i territori piegati dalle catastrofi o dai fenomeni complessi come il bradisismo dei Campi Flegrei.

Il decreto-legge in esame è figlio di questa visione. È un provvedimento ulteriore, ma necessario, che risponde quindi a eventi straordinari con il pragmatismo che i cittadini si aspettano da uno Stato serio e responsabile. Già nei mesi scorsi abbiamo approvato interventi urgenti per sostenere famiglie, imprese, agricoltori e Comuni. Abbiamo stabilizzato il personale impiegato negli uffici della ricostruzione, semplificato le procedure, garantito l'anticipo dell'IVA sulle fatture delle attività produttive colpite. Abbiamo, per la prima volta (anche se qualcuno dice che non è vero), anche riconosciuto contributi per i danni per i beni mobili danneggiati o distrutti nelle abitazioni private, come gli arredi, le cose di ogni giorno. Infatti, una casa non è fatta solo di muri, ma anche di vita quotidiana.

Ebbene, oggi estendiamo tutte quelle misure a nuovi eventi alluvionali del settembre e ottobre 2024, per la razionalizzazione della governance commissariale e per il rafforzamento del coordinamento istituzionale attraverso una più ampia partecipazione degli enti locali e delle Regioni, e diamo risposte nuove e coraggiose, concentrandoci innanzitutto ancora sulla semplificazione e accelerazione per la ricostruzione privata e pubblica. La Lega, in particolare, ha sempre sostenuto che, soprattutto in emergenza, serve rapidità e non burocrazia. Infatti il decreto semplifica ulteriormente le procedure per la ricostruzione privata, consente l'impiego di procedure snelle per gli edifici con danni minori, rafforza le commissioni tecniche straordinarie per affrontare i casi più complessi. Quindi meno carte e più cantieri, meno vincoli e più risultati.

Prevediamo inoltre un programma straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico, con uno stanziamento significativo di risorse (un miliardo fino al 2038). Un investimento doveroso che guarda al futuro, però con serietà. Le alluvioni e i dissesti non si combattono solo con gli stati di emergenza, ma con una visione strategica del territorio e una manutenzione ordinaria costante: cose che troppo spesso sono state dimenticate da chi ci ha preceduto. Ancora una volta rivolgiamo un'attenzione particolare e nuova ai lavoratori agricoli e al personale impiegato nella ricostruzione attraverso sospensioni contributive o proroghe dei benefici contributivi per i datori di lavoro: una battaglia che la Lega ha sempre portato avanti con determinazione al fianco delle aziende che ogni giorno mantengono vivo il nostro tessuto economico anche nei momenti più difficili.

Non meno importanti sono infine gli interventi che riserviamo ai Campi Flegrei, dove il fenomeno bradisismico, che angoscia la popolazione, richiede risposte agili, coordinate e durature, anche sul piano fiscale e abitativo, come la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché in materia contrattuale, i contributi per l'autonoma sistemazione, che non sono cosa da poco, ma 20 milioni per il 2025 e 15 milioni per gli anni 2026 e 2027, per la messa in sicurezza e la riqualificazione e riparazione dei danni sismici. Tali interventi sono un segnale concreto e di vicinanza a chi vive sulla propria pelle la paura, l'instabilità e l'isolamento; è questo il volto umano dello Stato che vogliamo difendere.

Il provvedimento d'altronde riflette appieno i valori su cui si incentra la nostra politica, ovvero la

centralità dei territori, di cui valorizziamo il ruolo. Come chiediamo da anni, finalmente si riconosce che la ricostruzione deve ripartire dal basso, dalla conoscenza dei luoghi e delle persone. Non possiamo permettere che sia solo lo Stato centrale a decidere tutto dall'alto, ma dobbiamo rafforzare il ruolo di Regioni, Province e Comuni e valorizzare l'ANCI. Prevediamo contabilità speciali per ogni Presidente di Regione in qualità di subcommissario, fondando gli interventi su autonomia, responsabilità ed efficienza.

Votare a favore di questo decreto-legge significa quindi agire con responsabilità, perché l'Italia delle emergenze, delle frane, delle alluvioni, del dissesto, dei fenomeni sismici da Nord a Sud è purtroppo una realtà che conosciamo da tempo, ma che troppo spesso viene dimenticata nei palazzi della politica. Anche quando, come qualcuno sosteneva, i fondi sono stati dati, purtroppo non sono stati spesi e utilizzati come dovuto dagli enti beneficiari, come è accaduto proprio in una delle Regioni colpite da questa tragedia, l'Emilia-Romagna, governata non certo dal centrodestra, ma da chi si è sempre riempito la bocca di belle parole, mai però dando prova di fatti a reale beneficio della popolazione.

Oggi invece, grazie alle nostre politiche, abbiamo ancora una volta l'occasione di cambiare le cose e di dire ai cittadini che non li lasciamo soli, che ci siamo, che lo Stato c'è e prosegue sul cammino della cultura della prevenzione e della tutela della loro sicurezza, con passi concreti e coerenti con i valori in cui crediamo e con cui operiamo. Per questo, a nome del Gruppo Lega, non posso che esprimere un convinto voto favorevole al decreto-legge, che rappresenta un altro passo concreto e serio nell'interesse dei cittadini. Chi ha perso tutto merita rispetto e non ritardi. *(Applausi)*.

FINA *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINA *(PD-IDP)*. Signora Presidente, colleghi senatori e colleghe senatrici, ci troviamo oggi a discutere la conversione in legge di un decreto d'urgenza che torna nuovamente su gravi emergenze che hanno colpito e colpiscono il nostro Paese (su questo la senatrice Fregolent ha detto già molto bene): la crisi bradisismica dei Campi Flegrei e la devastante alluvione che ha investito l'Emilia-Romagna, la Toscana, le Marche. Si tratta di territori profondamente diversi, ma accomunati da una condizione che oggi dovrebbe essere al centro dell'agenda politica nazionale: la fragilità del territorio italiano e le conseguenze dei cambiamenti climatici, come ampiamente discusso già in fase di discussione generale.

Noi abbiamo avuto un atteggiamento e uno spirito istituzionali. Voglio ringraziare la sottosegretaria Siracusano per la sua disponibilità e devo dire, per sincerità, un po' meno il Governo che ha rappresentato, perché i pareri spesso sono arrivati tardi e male e questo naturalmente ha impedito una discussione fluida in Commissione.

Ancora una volta siamo costretti a constatare che il Governo affronta questi temi con uno sguardo corto, emergenziale e soprattutto privo di una visione prospettica. Diciamolo con chiarezza: gli effetti di questi eventi non sono eccezioni, ma sono il nuovo volto della normalità, sono il prodotto della crisi climatica globale, di decenni di incuria e di un modello di sviluppo che ha compromesso l'equilibrio del nostro territorio.

Lo abbiamo detto con forza nel corso del dibattito, anche di provvedimenti analoghi nei mesi passati, e lo voglio ricordare oggi in Aula. Lo abbiamo detto intervenendo sulla questione dei Campi Flegrei, denunciando l'assenza di una strategia nazionale univoca di risposta alle emergenze e di mitigazione dei rischi, sottolineando, con piena ragione a mio avviso, che non basta parlare di emergenza se non si costruisce un piano per la sicurezza delle persone, delle infrastrutture e delle città.

Non basta derubricare temi di tale portata lasciando tutto alla soluzione assicurativa: una tentazione che ritorna ogni volta che trattiamo provvedimenti normativi come quello di oggi; una logica e una cultura di Governo che tende a scaricare sui privati i costi e ad affidare al mercato i rischi. *(Applausi)*.

Qui siamo a una contorsione: da una parte, ideologicamente si tendono a negare, da parte di alcuni, i cambiamenti climatici e comunque a metterli all'angolo; dall'altra parte, gli effetti li devono pagare i cittadini. La discussione di queste ore, che naturalmente ci riguarda, perché non viviamo dentro una bolla, relativa all'impegno del 5 per cento delle risorse del PIL sulla difesa, diventerebbe, qualora condivisa pienamente da questo Governo, la pietra tombale a qualunque idea di interventi che abbiano

risorse per queste grandi questioni.

Il Governo è già intervenuto in questa direzione, con l'ultima legge di bilancio, a proposito di assicurazioni, imponendo l'obbligo alle imprese di stipulare polizze assicurative contro i danni catastrofali, indicando una direzione fortemente criticata dalle associazioni di categoria e dalle imprese, in particolare quelle medie e piccole. A titolo di esempio, vorrei ricordare quanto il Ministro dell'agricoltura ci ha detto solo pochi giorni fa, proprio in Aula, sul tema dei ristori alle imprese agricole per i danni da eventi climatici: il Governo non ritiene di ristorare e, se le imprese hanno davvero gravi perdite, possono sempre rivolgersi alle assicurazioni. Ammesso che le assicurazioni si facciano trovare, come ha spiegato bene il senatore Franceschelli.

Signora Presidente, ciò che serve è un approccio completamente diverso, come dimostra l'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna, la Toscana, le Marche e come hanno spiegato tanti colleghi e tante colleghe provenienti dalle Regioni colpite, anche nell'altro ramo del Parlamento. Oggi qui, ad esempio, il senatore Manca ha evidenziato i ritardi nei ristori, l'insufficienza delle risorse e soprattutto l'assenza di una regia nazionale che metta in relazione prevenzione, manutenzione del territorio, investimenti nella resilienza.

Non possiamo non ricordare le parole, molto chiare, del senatore Delrio, che ha denunciato il fallimento delle promesse governative proprio sul fronte dei risarcimenti e della ricostruzione e ha invocato una maggiore collaborazione con i territori e i sindaci. I sindaci che, come oggi qui abbiamo ricordato tante volte, spesso sono lasciati soli ad affrontare l'impossibile.

Il problema è sempre lo stesso: non c'è visione, non c'è programmazione, non c'è una politica sulla crisi climatica. La senatrice Valente ha usato in passato una formula chiara, che ricordo. Siamo di fronte a un decreto che è poco più di un cerotto: utile forse a contenere l'impatto immediato, ma del tutto privo di strumenti per fare in modo che tutto questo non si ripeta.

E si ripeterà, purtroppo, perché il clima sta già cambiando, perché la crisi climatica è già tra noi, perché il bradisismo, che è un terremoto lento, come dice la parola stessa, il respiro del vulcano, è un fenomeno costante, preoccupante e non risolvibile se non con una politica più accorta.

Lo confermano i dati. Ogni anno, e il dato è in crescita, in Italia si verificano 378 eventi climatici estremi, tra cui 130 alluvioni e cinquantadue frane. L'Italia è il primo Paese europeo per morti da eventi meteo estremi. Eppure, dove sono le politiche di adattamento? Dove sono gli investimenti sul dissesto idrogeologico? Dove sono le misure per la decarbonizzazione, per la gestione sostenibile delle risorse idriche, per il rafforzamento vero della Protezione civile?

Mi sia consentito di ricordare in questa sede come, di fronte a questi temi, anche il dibattito su quello che avrebbe dovuto essere il cosiddetto codice della ricostruzione, proposto dal ministro Musumeci, sia stato una grande occasione sprecata, che ha prodotto un provvedimento molto al di sotto delle aspettative. Il Governo taglia sul clima, mette in discussione gli obiettivi del Green Deal, depotenzia il PNRR nella sua componente ecologica.

Soprattutto, nessun vero e concreto riferimento al cambiamento climatico si trova in questo decreto, che pur riguarda aree tra le più vulnerabili del Paese. A questo va aggiunto che le nostre proposte sono state sistematicamente ignorate: non le nostre, quelle che sono venute dai territori e che, come ho detto, abbiamo raccolto sia noi sia voi. La differenza è che noi ci abbiamo creduto e ci crediamo.

Abbiamo chiesto ripetutamente un vero piano nazionale di adattamento climatico con fondi strutturali dedicati (su questo il senatore Nave ha già detto), incentivi per la rigenerazione urbana e per la messa in sicurezza degli edifici nelle aree sismiche e idrogeologicamente fragili, una deroga al patto di stabilità per i Comuni colpiti, così da permettere spese urgenti e assunzioni nei settori tecnici e anche che le risorse fossero vincolate non solo alla ricostruzione, ma anche alla transizione ecologica e alla mitigazione dei rischi nei territori colpiti.

Quando però si prova ad alzare l'asticella, questo Governo sceglie la strada del compromesso al ribasso, che lascia tutto come prima e alimenta la logica dell'emergenza cronica, senza mai affrontare davvero le cause. Eppure, noi non siamo qui per votare contro tutto: non lo abbiamo fatto in passato, ma oggi non siamo nelle condizioni di accordare il nostro voto a questo provvedimento e che sia in buona fede quello che dico lo dimostra il fatto che i precedenti due interventi sui Campi Flegrei hanno

visto una nostra astensione, immaginando che ci potesse essere un passo avanti.

Colleghe e colleghi, non possiamo più permetterci però di rincorrere le crisi: dobbiamo lavorare seriamente per prevenirle e cambiare il paradigma, dall'emergenza alla resilienza, dalle misure tampone alle politiche strutturali, dalla logica del fare quando è tardi, alla cultura del prevedere e proteggere. Serve una legge quadro nazionale sul clima: lo ha ricordato ancora una volta il senatore De Cristofaro, esiste in tutti i Paesi europei. *(Applausi)*. Siamo in attesa che si apra una discussione da tre anni.

Serve una cabina di regia permanente per il rischio ambientale. Servono un investimento straordinario sul territorio, sulla sicurezza sismica e idrogeologica e sulla formazione tecnica degli enti locali, nonché uno sforzo legislativo per approvare un vero codice della ricostruzione che dia certezza e stabilità alle procedure emergenziali, e lo avremo quando non ci sarà più bisogno di tornare ogni volta, anche più volte, in Aula sullo stesso evento per legiferare di nuovo e ricominciare da capo per capire quali diritti accordare e quali invece no, sempre sulla base, naturalmente, di parametri più di peso politico che di valutazioni oggettive.

Tutto questo non c'è nel provvedimento che discutiamo, né si trova negli intendimenti generali del Governo: anche per questo, il nostro voto non può che essere contrario. *(Applausi)*.

FAROLFI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAROLFI *(FdI)*. Signor presidente Ronzulli, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, questo decreto si inserisce in un contesto di continui interventi normativi volti a fronteggiare le emergenze derivanti dalle alluvioni e dagli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. Alluvioni e fenomeni bradisismici purtroppo continuano a ripetersi, come le alluvioni di settembre e ottobre 2024 in Emilia-Romagna e gli eventi sismici del 13 e 15 marzo 2025 nei Campi Flegrei.

Il decreto che oggi andiamo ad approvare si colloca in continuità con i precedenti (e cioè col decreto-legge n. 61 del 2023 e con quello dell'anno scorso, il n. 76): non si limita solo ad estendere le norme dei precedenti decreti ai nuovi eventi calamitosi, ma introduce anche nuove misure e stanzia ulteriori risorse.

Come lei sa, signor Presidente, per la gestione degli eventi alluvionali di due anni fa è stato nominato un nuovo commissario straordinario nella persona dell'ingegner Fabrizio Curcio, il quale, appena si è insediato, al fine di prendere contezza dello stato delle cose, ha ritenuto necessario avviare una capillare attività di ascolto dei territori, per recepire segnalazioni di criticità e proposte di modifiche e di integrazioni delle misure esistenti, relative alla disciplina della ricostruzione sia privata sia delle infrastrutture pubbliche e soprattutto delle opere più urgenti e necessarie per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico su fiumi e frane, i cui progetti e la cui attuazione purtroppo sono ancora al palo, con ritardi che hanno compromesso la sicurezza del territorio, come dimostrano le ulteriori alluvioni di settembre e ottobre 2024, ma anche quella del 14 marzo scorso.

Dopo quest'attività di ascolto, è emerso che sia le misure originariamente previste dal decreto-legge n. 61 del 2023 sia la conseguente disciplina di dettaglio introdotta dal precedente commissario avevano bisogno di essere aggiornate e riviste, proprio alla luce delle criticità segnalate.

Ringrazio quindi il Governo Meloni e il ministro Musumeci per aver accolto queste proposte di modifica, dimostrando ancora una volta un grande senso di responsabilità che ci permetterà di fare un passo decisivo verso una prevenzione strutturale e una vera ricostruzione. Questo decreto, infatti, non è solo un provvedimento tecnico, ma è la risposta concreta e pragmatica al susseguirsi di eventi meteo estremi che hanno messo ancora più in evidenza non solo la fragilità del nostro territorio, ma anche i limiti di una certa gestione locale che troppo spesso ha anteposto l'ideologia e la propaganda alla prevenzione. *(Applausi)*.

Vede, Presidente, anche se sono passati due anni da quell'alluvione devastante, non dobbiamo dimenticare che, se si fosse messa in atto la dovuta prevenzione, dalle casse di espansione già progettate e finanziate, ma mai realizzate *(Applausi)*, alla semplice manutenzione e pulizia dei fiumi, i danni sarebbero stati sicuramente inferiori a quelli purtroppo registrati. Se in questi due anni fossero stati portati a termine gli interventi sui bacini fluviali, già finanziati con le ordinanze del precedente

commissario con ben 540 milioni (perché vede, Presidente, la verità è che le risorse c'erano, ma - come ha evidenziato anche la Corte dei conti - ne sono state spese solo una minima parte), se fossero stati fatti quegli interventi, alcuni degli eventi drammatici di settembre-ottobre 2024, per esempio quelli nel Comune di Bagnacavallo, non si sarebbero verificati. *(Applausi)*. Oggi non saremmo qui a dover estendere lo stato di ricostruzione anche e di nuovo agli stessi territori alluvionati nel 2023. *(Applausi)* . Non saremmo qui a dover stanziare nuove risorse, ancora una volta a causa dell'incapacità di chi è preposto alla pulizia dei fiumi, cioè la Regione. *(Applausi)*.

Vorrei rispondere al senatore Manca, tramite lei, Presidente, sugli indennizzi ai beni mobili. Il Governo l'anno scorso ha stanziato, col decreto-legge n. 76, 210 milioni. Gli aventi diritto, calcolati dalla struttura commissariale, erano 35.000 e il conto è presto fatto, perché 210 milioni diviso 35.000 fa 6.000 euro, che era il tetto per gli indennizzi. Si poteva pensare, visto che già si sapeva che una parte dei 35.000 aventi diritto non avrebbero presentato domanda in quanto con il contributo di immediato sostegno (CIS) avevano in parte risolto, che ci potessero essere delle economie e magari - chissà - si poteva anche rivedere il massimale di 6.000 euro. Tuttavia, se le alluvioni, come quella del 2024, continuano a ripetersi, perché la Regione continua a non pulire i fiumi *(Applausi)*, perché, a suo avviso, i fiumi devono essere boscati per far nidificare l'avifauna, è chiaro che gli aventi diritto agli indennizzi per i beni mobili sono per forza destinati ad aumentare e i 210 milioni a diminuire. Sarebbe il caso che prima di tutto si procedesse a mettere in sicurezza il territorio.

Quindi, è fondamentale poter agire subito e velocizzare, semplificandole, tutte le procedure di ricostruzione. A tale scopo questo decreto-legge prevede diverse misure molto importanti: l'inclusione degli eventi di settembre-ottobre 2024 nello stato di ricostruzione del commissario Curcio e la proroga delle sue funzioni fino al 31 maggio 2026; l'ampliamento della cabina di coordinamento per garantire una presenza capillare degli enti locali e quindi una lettura più aderente alle esigenze specifiche del territorio; l'istituzione di contabilità speciali intestate ai Presidenti di Regione e questo per una gestione contabile più snella e funzionale; l'introduzione di misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata, con nuove forme di contributo, come quella per danni minori. Il decreto prevede inoltre la possibilità di trattare con maggiore attenzione i casi complessi, l'aggiornamento del perimetro dei potenziali beneficiari, quindi una riapertura dei termini fino al 31 agosto, e la possibilità di erogare, per le domande di contributo, uno o più acconti e un saldo finale non inferiore al 10 per cento, al fine di ridurre l'onere economico anticipato da cittadini e imprese.

Il decreto prevede altresì la previsione del credito d'imposta in compensazione per i beneficiari di finanziamenti agevolati, per cui erano stati stanziati 700 milioni di euro con la legge di bilancio del 2024, la previsione di contributi anche per gli interventi già completati e l'esenzione dall'IMU per i fabbricati distrutti o inagibili fino alla ricostruzione o all'agibilità, comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Si tratta di un emendamento della relatrice Tubetti, che ringrazio. *(Applausi)*.

Al fine di rafforzare in maniera più strutturale la capacità amministrativa degli enti interessati nelle attività di ricostruzione, è prevista l'estensione della proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 delle facoltà assunzionali a tempo determinato, sperando consenta di procedere al reclutamento dell'intero contingente di 250 unità previsto dal decreto-legge n. 61 del 2025, considerato che al 31 dicembre 2024 solo 106 unità risultavano assunte.

E, sempre a proposito di personale, voglio ringraziare il Governo per aver accolto il mio ordine del giorno, in cui si impegna a valutare l'opportunità di prevedere, nella prossima legge di bilancio, le risorse per la proroga a trentasei mesi del personale a tempo determinato, in particolare per quello già in servizio alla data del 7 maggio 2025.

Il decreto-legge, inoltre, prevede l'adozione di un piano speciale di ricostruzione, che dia priorità agli interventi urgenti, compresi quelli per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico; un piano che può essere aggiornato e rimodulato in corso d'opera, in base all'andamento dei progetti e alle economie di spesa (e questo rappresenta un miglioramento rispetto alla rigidità del precedente decreto-legge). Prevede inoltre l'approvazione di un piano straordinario di interventi per la riduzione del rischio idrogeologico in due stralci di sei anni.

Elencati gli aspetti più salienti del decreto-legge, voglio concludere con una riflessione, perché vedo

che il tempo sta sfuggendo. Il Governo Meloni ha fatto ampiamente e responsabilmente la sua parte: ha risposto in maniera concreta e tempestiva all'ulteriore emergenza venutasi a creare nei Campi Flegrei, ha aumentato le risorse e, per le alluvioni, non solo sono state accolte le richieste di semplificazione, ma sono stati anche maggiormente coinvolti i Presidenti di Regione, tant'è che si è concessa loro la possibilità di gestire le risorse della ricostruzione, intestando loro una contabilità speciale, e questo in deroga al divieto dei giroconti tra contabilità speciali.

Ora, però, ci aspettiamo che anche gli enti locali, a partire dalle Regioni, e in particolare dall'Emilia-Romagna, facciano la loro parte. *(Applausi)*. Pongo l'accento sulla Regione Emilia-Romagna perché, quando abbiamo audito il presidente De Pascale in Commissione, ho colto nelle sue parole, nonostante questo decreto-legge, un tono ancora critico e polemico nei confronti del Governo, che invece, dimostrando un grande senso di responsabilità, con questo provvedimento ci consentirà di fare un passo decisivo verso quella prevenzione strutturale che non è mai stata fatta prima, come dimostrano i dati forniti dal ministro Musumeci, per cui, a fronte di 1,378 miliardi di euro dal 2015, sono stati spesi solo 267 milioni di euro.

Direi che sarebbe ora di smettere con gli scontri e le rivendicazioni ideologiche. La gestione di una tragedia non può diventare terreno di una battaglia politica costante e non può essere il pretesto per una campagna elettorale continua. I fondi ci sono, gli strumenti ci sono, le priorità sono chiare e le risorse per la ricostruzione possono essere gestite anche dai Presidenti di Regione, quindi oggi non ci sono più scuse. *(Applausi)*.

È ora di mettere da parte le bandiere di partito e fare squadra per il bene dei cittadini e soprattutto per evitare che eventi così drammatici debbano ripetersi.

Per tutte queste motivazioni, annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile».

È approvato. *(Applausi)*.

Sospendo i lavori dell'Assemblea fino alle ore 15,30.

(La seduta, sospesa alle ore 14,20, è ripresa alle ore 15,33).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:

(1353) ***Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)* **(ore 15,33)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge costituzionale n. 1353, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta del 18 giugno il Presidente della 1a Commissione permanente ha riferito sui lavori della Commissione, è stata respinta una questione pregiudiziale e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mazzella. Ne ha facoltà.

MAZZELLA *(M5S)*. Signor Presidente, Governo, onorevoli colleghi, oggi ci troviamo di fronte a una questione cruciale per il nostro Paese, che riguarda uno dei pilastri fondamentali della nostra democrazia: l'indipendenza della magistratura. Questa riforma presentata dal Governo Meloni non è semplicemente un aggiornamento o un miglioramento della macchina giudiziaria, ma è sotto molti aspetti un attacco diretto al cuore del nostro Stato di diritto.

Iniziamo con il chiarire un punto fondamentale: i proponenti di questa riforma sostengono di voler migliorare l'efficienza della giustizia, ma quest'affermazione è quantomeno infondata. Se si leggono attentamente gli articoli del disegno di legge, si scopre che nulla di ciò che viene proposto riguarda realmente la velocità o l'efficienza dei processi giudiziari. Non si parla infatti di ridurre i tempi dei processi, di alleggerire il carico di lavoro dei tribunali, di tutelare meglio i cittadini e le imprese che

hanno bisogno di una giustizia rapida ed efficace. No, niente di tutto questo.

Allora perché questa riforma? La risposta è chiara: dietro il paventato motivo di una maggiore efficienza, si nasconde un disegno molto più profondo, volto ad indebolire la magistratura e a depotenziare un potere autonomo e scomodo che può e deve indagare anche sui livelli più alti del potere politico. È un disegno, questo, che ormai risale a più di trent'anni fa e che ha accompagnato le diverse forze politiche durante questo trentennio, con l'obiettivo di controllare o, meglio, di piegare la magistratura alle esigenze del potere. Il fatto che questa venga presentata come una riforma di civiltà è una beffa, perché in realtà è un attacco alla Costituzione, all'autonomia della magistratura *(Applausi)* e, più in generale, alla democrazia.

Non possiamo poi non sottolineare come questa proposta di riforma rappresenti un disegno sistemico volto a depotenziare le indagini sui reati dei colletti bianchi, ad ostacolare anche le inchieste sulla corruzione, sul malaffare e sulle illegalità nelle istituzioni. Essa è, insomma, un tentativo di mettere le mani sui meccanismi di indagine, di rendere più difficile, se non impossibile, andare a fondo nelle questioni più delicate e importanti. Questo in fondo - e lo diciamo con forza - non risponde ai bisogni della società né tantomeno alle richieste della magistratura stessa; è piuttosto un cavallo di battaglia di chi da sempre ha cercato di attaccare la magistratura perché infastidito dalla sua indipendenza. *(Applausi)*.

Voglio essere ancora più chiaro. Questa riforma si inserisce in un contesto più ampio, fatto di un vero e proprio scambio di favori tra le diverse anime della maggioranza. Si parla di separazione delle carriere, di autonomia e di premierato, ma tutto si riduce a una serie di obbrobri che mettono a rischio il buon funzionamento delle istituzioni democratiche. È un tentativo di riscrivere le regole fondamentali del nostro sistema, di imporre una visione di giustizia piegata agli interessi del potere politico, senza ascoltare le vere esigenze dei cittadini e soprattutto di chi lavora al suo fianco e con la magistratura.

Come si traduce tutto ciò? Con un attacco frontale alla divisione dei ruoli, con la volontà di far sì che il pubblico ministero non sia più un magistrato imparziale e indipendente, ma una figura condizionabile e subordinata, legata alla volontà dei Governi di turno. Con questa riforma si vuole trasformare il pubblico ministero in un avvocato dell'accusa, eliminando quella garanzia fondamentale che è l'indipendenza del magistrato, che deve poter indagare e giudicare senza condizionamenti esterni.

Inoltre si mette in discussione il ruolo del Consiglio superiore della magistratura, creando due organi separati per i giudici e i pubblici ministeri, con il rischio di interferenze politiche e squilibri che potrebbero compromettere l'imparzialità e l'autonomia delle toghe. È un rischio concreto, non un'ipotesi teorica; è la possibilità di una giustizia a due velocità, severa con i deboli, benevola con i potenti e condizionata dagli interessi di chi ha il potere in quel momento e in quella fase.

Non possiamo ignorare poi il clima di delegittimazione che questa maggioranza ha avviato nei confronti di tutta la magistratura. Si colpiscono le toghe che osano parlare o che osano indagare. Si attaccano i pubblici ministeri che mettono in discussione personaggi influenti, con limiti alle intercettazioni; si cerca di azzoppare, cioè, uno strumento fondamentale per la lotta alle mafie, alla corruzione e al malaffare. *(Applausi)*. È un'offensiva vera, che mira a isolare e a mettere in discussione l'indipendenza di chi ogni giorno lavora per garantire legalità e giustizia.

I numeri ci dicono che questa emergenza che viene agitata non corrisponde alla realtà dei fatti. Secondo i dati del CSM, i passaggi di carriera tra funzione requirente e funzione giudicante sono pochissimi, meno di 10 all'anno su oltre 9.000 magistrati. Lo ripeto: meno di 10 all'anno su 9.000 magistrati. Dove sarebbe questa invasione dei pubblici ministeri che cambiano ruolo? È solo un pretesto, un motivo per alimentare un nemico immaginario, un nemico delle destre, per giustificare questa operazione di smantellamento della magistratura.

Noi del MoVimento 5 Stelle abbiamo invece un'altra idea di giustizia: un'alta idea, non solo un'altra idea. Vogliamo una giustizia veramente più efficiente, più vicina ai cittadini, più rapida. Per realizzarla non servono queste riforme: servono investimenti, servono risorse per la digitalizzazione, serve personale qualificato, serve formazione. Non ci servono riforme ideologiche o scorciatoie che aprono la strada a una giustizia condizionata, opaca, selettiva e classista. Ricordiamolo bene: la giustizia non è

un fastidio, non è un ostacolo, è un pilastro per il nostro Stato, è un potere dello Stato, come il Parlamento e il Governo. Indebolire la magistratura oggi significa rafforzare l'arbitrio, spalancare le porte all'impunità, all'illegalità e alla corruzione *(Applausi)*. È questa la strada che vogliamo percorrere? È questa la riforma che serve veramente al Paese?

Concludo sottolineando quanto sia importante opporsi con fermezza a questa corsa alla riforma a colpi di maggioranza, senza un vero confronto, senza ascoltare le voci di chi conosce i meccanismi della giustizia, perché questa non è solo una riforma tecnica, ma è una scelta per il futuro della democrazia e per il modello di Stato che vogliamo. Il MoVimento 5 Stelle continuerà a opporsi con convinzione, perché non si può costruire una Repubblica più giusta, più equa e più democratica, distruggendo la magistratura. La giustizia, cari colleghi, dev'essere un baluardo di libertà e di legalità, sempre. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Martella. Ne ha facoltà.

MARTELLA *(PD-IDP)*. Signora Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, quella che stiamo discutendo è una riforma costituzionale dell'ordinamento giudiziario che il Governo ha scelto di imporre in modo unilaterale, senza alcun confronto con il Parlamento e con le forze vive della società italiana.

Come hanno fatto molti altri miei colleghi, desidero anche io esprimere con chiarezza le ragioni profonde della nostra contrarietà, che non sono né pregiudiziali né ideologiche, ma fondate sulla difesa dei principi della nostra democrazia costituzionale e sull'interesse dei cittadini, di tutti i cittadini, ad un sistema di giustizia efficiente ed indipendente.

Il primo elemento che respingiamo è il metodo. Il Governo ha presentato questa riforma come immodificabile, precludendo ogni vera discussione parlamentare. È una forzatura grave, che non trova precedenti recenti in materia costituzionale e che rappresenta una ferita profonda alle prerogative del Parlamento. *(Applausi)*.

Colleghi, una riforma della Costituzione non può essere il prodotto di una sola parte politica, ma deve nascere da un confronto aperto e da un equilibrio tra visioni diverse. Qui, invece, si piega la Carta ai numeri della maggioranza, tradendo in questo modo lo spirito stesso della Costituzione, che è quello della condivisione e del rispetto reciproco tra poteri e istituzioni.

Anche nel merito le nostre ragioni di contrarietà a questa riforma sono chiare e nette. La separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri è presentata come garanzia di terzietà, ma questo argomento è davvero fragile. Nel nostro ordinamento le funzioni sono già distinte. Il passaggio da una funzione all'altra è limitato a una sola volta, con criteri rigorosi e peraltro con una statistica molto marginale. In sostanza, giudici e pubblici ministeri seguono già percorsi separati.

Dov'è, allora, l'urgenza? Dov'è, allora, la commistione che richiederebbe addirittura una riforma costituzionale? Non c'è. Non c'è questa commistione. Non c'è sul piano giuridico, non c'è nei dati, non c'è nella prassi. E se davvero l'appartenenza allo stesso ordine minasse l'indipendenza, allora si dovrebbe separare anche la carriera dei giudici di primo grado dai giudici d'appello, per garantire che un collegio di secondo grado possa ribaltare senza condizionamenti le decisioni dei colleghi di primo grado. *(Applausi)*.

Nessuno lo propone, però; e nessuno lo propone perché questa sarebbe un'assurdità: l'indipendenza esiste e va difesa dov'è già una realtà. Separare in modo radicale pubblico ministero e giudice significa allontanare il pubblico ministero dalla cultura della giurisdizione, rischiando di trasformarlo, con una struttura autonoma, in una figura esclusivamente accusatoria, meno attenta all'equilibrio, meno ancorata alla ricerca oggettiva della verità, che oggi gli è imposta dal suo status di magistrato. *(Applausi)*.

Vi è, però, un rischio ancora più grave ed ancora più inquietante, cioè che questa separazione diventi il primo passo verso un pubblico ministero sottoposto al potere esecutivo. In molti ordinamenti dove le carriere sono separate, i procuratori dipendono dal Governo. Una volta sganciato il pubblico ministero dal corpo della magistratura, la tentazione di ricondurlo sotto un controllo politico sarà fortissima e questo sarebbe un colpo mortale all'autonomia dell'azione penale.

Per un Paese come il nostro, che ha conosciuto la lotta alla mafia, la lotta al terrorismo ed alla

corruzione condotta da una magistratura libera e coraggiosa, questo sarebbe un ritorno indietro di decenni.

Preoccupante, poi, anche il riassetto del Consiglio superiore della magistratura. Il CSM, infatti, è un pilastro della nostra democrazia, pensato dai Costituenti come garanzia dell'autonomia dei giudici. Spezzarlo in più organi, uno per i giudici, uno per i pubblici ministeri e un altro per la disciplina, significa indebolirlo. Ancora più allarmante è la previsione del sorteggio per la scelta dei membri sia togati sia laici. È una scelta che tradisce il principio di rappresentanza e nega il valore del merito e della competenza oltre che del pluralismo.

Un organo di autogoverno scelto dal caso e non dalla responsabilità sarebbe più debole, più esposto, meno autorevole. Si dice che in questo modo si combattono le correnti. In assenza di una dialettica trasparente, il rischio è che il potere delle correnti sia sostituito da un potere più opaco, magari di pochi e magari ancora più condizionato dalla politica.

Insomma, mi chiedo come tutto questo possa conciliarsi con la proclamata tutela dell'autonomia della magistratura. A ben vedere - e se ci riflettete, riuscirete a vederlo - la riforma indebolisce, anziché rafforzare, gli strumenti di garanzia dell'indipendenza dei giudici. È un paradosso che davvero non è possibile accettare.

Infine, la riforma è completamente sganciata dai veri problemi della giustizia. Non c'è una misura che affronti le cause strutturali della lentezza dei processi, non si interviene sul personale, sugli strumenti, sulla digitalizzazione, sulla riorganizzazione degli uffici. Non si migliora il servizio reso ai cittadini. Si riscrive invece l'assetto costituzionale della magistratura, con l'unico effetto certo di alterarne l'equilibrio interno.

La domanda allora è molto semplice: a chi giova tutto questo? A chi serve questa riforma? Non serve ai cittadini che sono in attesa di giustizia, non serve ad un concreto e migliore funzionamento dei tribunali; serve a chi oggi ha la maggioranza e vuole rafforzare il proprio potere a scapito di un ordine autonomo. È per questo che ci opponiamo, non per difendere uno status quo, ma per difendere un equilibrio.

Negli ultimi mesi abbiamo assistito, infatti, a una crescente tensione tra potere esecutivo e potere giudiziario. Sono stati messi in discussione principi consolidati con dichiarazioni di delegittimazione verso magistrati e organi giurisdizionali, colpevoli solo di aver applicato la legge. In questo contesto, una riforma imposta dall'alto rischia di essere percepita come rivendicazione di supremazia politica sulla giustizia e anche questo è del tutto inaccettabile.

In Italia nessuno è al di sopra della legge, nemmeno chi governa. La Costituzione ha costruito un sistema di pesi e contrappesi proprio per evitare ogni deriva autoritaria e per salvaguardare la libertà e i diritti di tutti. L'equilibrio tra i poteri dello Stato non è un tecnicismo da addetti ai lavori, è la pietra angolare della nostra democrazia, la garanzia che la forza del diritto prevalga sempre sul diritto del più forte.

Respingiamo quindi questa riforma con nettezza, perché indebolisce la magistratura, non la riforma; perché compromette l'equilibrio tra i poteri dello Stato, non lo rafforza; perché ignora le vere urgenze della giustizia e non le affronta. Difendere l'indipendenza della magistratura non è difendere gli interessi di una parte, non è difendere gli interessi di una categoria. È difendere la libertà di tutti, lo Stato di diritto, la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

È per queste ragioni e nel nome di questo interesse generale che vi chiediamo di fermarvi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pirondini. Ne ha facoltà.

PIRONDINI *(M5S)*. Signora Presidente, Governo, colleghi, intanto mi rammarico dell'assenza del ministro Nordio oggi. Vedo che c'è lei, Vice Ministro, ma comunque mi rammarico dell'assenza del Ministro, non tanto perché mi facesse piacere vedere il ministro Nordio, ma perché almeno so che quando è qua ad ascoltare non è in ufficio a scrivere disegni di leggi che distruggono la giustizia di questo Paese. *(Applausi).* Quando è qua e ascolta, quindi, sono sempre più tranquillo.

La giustizia si può riformare nel nostro Paese? Sì, la giustizia si può e si deve riformare, infatti gli italiani vorrebbero certezza della pena, vorrebbero velocità nei processi, vorrebbero una giustizia equa e non classista, cioè una giustizia non di serie A per i ricchi e di serie B per le persone che hanno meno

fortuna. Gli italiani vorrebbero anche una riforma che riguardi il completamento degli organici nei tribunali, proprio per poter migliorare la giustizia in questo Paese. Invece, diciamo subito che questi temi principali legati alla giustizia voi non li sfiorate minimamente.

Il ministro Nordio si è presentato a questo Paese dicendo che la velocizzazione della giustizia transita attraverso una forte depenalizzazione, quindi una riduzione dei reati. Da questa dichiarazione poi i reati chiaramente sono aumentati insieme a svariati aumenti di pena. Quali sono i reati che avete introdotto? Ne cito due, il primo dei quali è ormai famoso, perché di fatto è andato ad estirpare il vero cancro di questo Paese. Voi direte la corruzione: no quella, per carità, non la sfiorate nemmeno; voi direte la lotta alla mafia: neanche quella, ci mancherebbe. Forse è l'infiltrazione mafiosa nelle istituzioni, perché non so se leggete le relazioni della DIA che dicono che le amministrazioni di questo Paese sono spesso infiltrate anche dalle mafie. No, non fate neanche questa. La prima vera riforma che fate è attaccare i rave, che sappiamo essere una priorità della giustizia di questo Paese. *(Applausi)*. Poi inserite anche un altro reato, successivamente, per far andare in galera magari due anni le persone che manifestano fuori da una fabbrica perché ad esempio hanno perso o stanno perdendo il lavoro: un'altra riforma fondamentale per la giustizia di questo Paese.

È anche vero, però, che alcuni reati li cancellate, ad esempio l'abuso d'ufficio, così adesso si potranno truccare i concorsi pubblici e magari fare affidamenti sotto soglia a qualche amico. Poi ci sono altri reati che avreste voluto cancellare, ma non ce l'avete fatta: penso, ad esempio, alle intercettazioni, perché il ministro Nordio aveva cominciato un lavoro di destabilizzazione dicendo che i veri mafiosi non parlano al telefono. Questa era anche una prospettiva intelligente, perché così, qualora non l'avessero fatto, lui intanto toglieva le intercettazioni e poi dopo lo avrebbero fatto, quindi già questo era molto intelligente. *(Applausi)*. Non potendo cancellare del tutto le intercettazioni, anche perché sennò vi avrebbero scoperto persino quelli che vi votano, avete deciso di limitarle rendendole più o meno inutili, con la limitazione a quarantacinque giorni, così se un rapitore rapisce un bambino e non parla al telefono per quarantacinque giorni, dal quarantaseiesimo sa di poterla fare franca. Questa è la vostra idea di giustizia.

C'è stato un momento in questi anni - e lo dico da genovese - in cui ho capito veramente da che parte state e soprattutto da che parte sta il ministro Nordio. È stato quando è stato arrestato il governatore della Regione Liguria con accuse legate alla corruzione (veramente molto brutte); il giorno dopo, se non il giorno stesso, il ministro Nordio ha sentito l'esigenza di fare subito una dichiarazione. Io ho detto: se dichiara qualcosa il Ministro, dichiarerà che forse i Presidenti di Regione è meglio che stiano attenti rispetto alla gestione dei fondi, sia privati sia pubblici; no, questo no. Interverrà per dire che forse è meglio non invitare alle feste elettorali personaggi legati o magari vicini ad associazioni criminali e non chiedere voti a questi personaggi; no, il ministro Nordio non ha detto nemmeno questo. Interverrà però il ministro Nordio per dire che sarebbe meglio che la politica stesse lontano da determinati mondi di finti imprenditori che vogliono pagare tutti per avere benefici; non è nemmeno questo. Il ministro Nordio in quel frangente intervenne per gettare ombre sull'operato dei giudici del tribunale di Genova. *(Applausi)*. Un Ministro che si comporta così deve in primo luogo vergognarsi e in secondo luogo dimettersi. *(Applausi)*.

Devo dire che anche ultimamente state chiarendo molto bene qual è la vostra idea di giustizia rispetto a quello che sta succedendo nella Commissione parlamentare antimafia, dalla quale state tentando di buttare fuori un eroe dell'antimafia che si chiama Roberto Scarpinato. *(Applausi)*. Glielo dico in modo molto chiaro: giù le mani da Roberto Scarpinato! Giù le mani da Scarpinato! *(Applausi)*. Buttare fuori Scarpinato dalla Commissione parlamentare antimafia è come istituire una Commissione contro gli incendi dolosi e puoi buttare fuori i pompieri e tenere dentro i piromani. Questo è quello che state facendo. *(Applausi)*. Non lo proteggeremo soltanto noi Roberto Scarpinato, ma lo faranno anche tutti gli italiani perbene ed onesti, che sono felici che lì dentro ci sia un eroe dell'antimafia; gli stessi italiani che si domanderanno come mai noi e i cittadini perbene vogliamo che un eroe dell'antimafia sia membro della Commissione parlamentare antimafia e voi invece no.

Arrivo al testo del provvedimento che reca la separazione delle carriere. Voi sapete benissimo che è un non-tema, cioè a voi della separazione delle carriere non interessa assolutamente niente: voi volete

controllare la magistratura. Questo non lo dico soltanto io, ma anche i numeri, tanto è vero che tra funzione requirente e giudicante praticamente non c'è nessun cambio, in percentuale siamo sotto l'1 per cento, cioè è un problema che non c'è. Sapete qual è il fatto oggettivo che conferma che a voi non interessa questo provvedimento, ma che il vostro interesse è controllare la magistratura? La vicenda del sottosegretario Delmastro Delle Vedove, perché quando venne indagato per rivelazione di segreto d'ufficio, in quel caso il pm chiese il non luogo a procedere, invece il giudice decise per il rinvio a giudizio. In quel caso, quindi, le carriere erano separatissime, cioè il pm dice una cosa, il giudice ne chiede un'altra. In quel caso il sottosegretario Fazzolari attacca il giudice, cioè laddove c'è quello che voi chiedete con questo testo, uno dei vostri sottosegretari attacca il giudice, definendo inconsueto il fatto che il giudice dica una cosa diversa rispetto a quello che dice il pm, cioè scegliete: o una cosa o l'altra. *(Applausi)*.

Quando un giornalista chiede al sottosegretario Fazzolari se allora Delmastro deve dimettersi, lui risponde: «Con un rinvio a giudizio così inconsueto, non ci sono le condizioni per un passo indietro», quindi quello diventa addirittura un motivo per rimanere aggrappato alla poltrona e questo è oggettivamente un po' strano.

Questa riforma non piace neanche a voi, signor Vice Ministro, perché lo stesso Delmastro fa dichiarazioni che poi chiaramente, quando scopre che finiscono sui giornali, tenta di ritrattare: «Dare ai pubblici ministeri un proprio CSM è un errore (…)». E aggiunge: «I pm, prima di divorare i politici, andranno a divorare i giudici. L'unica cosa figa della riforma è il sorteggio dei togati al CSM, basta». Aggiunge ancora: «O si va fino in fondo e si porta il pm sotto l'Esecutivo, come avviene in tanti Paesi, oppure gli si toglie il potere di impulso sulle indagini». Prendiamo atto quindi che questa riforma non piace neanche a voi e sarebbe giusto che deste seguito a questi intendimenti del sottosegretario Delmastro.

Volendo riassumere e concludere, questo è un Governo che introduce reati per punire le persone normali o, ancor peggio, per punire i disgraziati; è un Governo che toglie i reati che puniscono i furbetti e i colletti bianchi; tentate di limitare gli strumenti per arrestare i delinquenti, vedi le intercettazioni; volete buttare fuori dalla Commissione parlamentare antimafia un eroe dell'antimafia e proponete al Parlamento una riforma che, a quanto pare, nemmeno a uno dei vostri Sottosegretari piace, cioè nemmeno voi siete troppo convinti di questa riforma.

Mi permetta di dire soltanto una cosa in chiusura, signor Ministro. Qualcuno di voi ha avuto il coraggio di dire che questa è la riforma che voleva Giovanni Falcone. Vi supplico: lasciate stare Giovanni Falcone, perché questa è la riforma che volevano Licio Gelli e Silvio Berlusconi. Sono sicuro che lei noterà la differenza. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cataldi. Ne ha facoltà.

CATALDI *(M5S)*. Signor Presidente, direi che questa volta mi viene da dare ragione al ministro Nordio: è vero, questa riforma è inemendabile, ma non nel senso che pensa lui, bensì perché è sostanzialmente impossibile correggere questo capolavoro dell'incompetenza, questo mostro giuridico *(Applausi)* di fronte al quale c'è una sola possibilità, ossia prenderlo e collocarlo nell'unico luogo in cui potrebbe avere dignità di esistere, cioè nel cestino dell'immondizia. *(Applausi)*.

Signor Presidente, abbiamo tentato in tutti i modi di farvi comprendere non tanto che fosse sbagliato il principio, ma che era sbagliata anche la forma in cui è stato fatto questo provvedimento e che erano sbagliati gli interventi sulla Costituzione, ma non è servito a nulla: avete dimostrato la stessa testardaggine di un *donkey*, non avete voluto ascoltare gli esperti che sono venuti in Commissione e neppure l'Associazione nazionale dei magistrati, siete andati avanti a testa bassa. Non avete ascoltato nessuno e noi siamo ancora qui a perdere tempo su una riforma che è blindata perfino nel drafting, quanto a errori imbarazzanti che nessun giurista potrebbe riuscire a guardare. Tanto per farvi capire, siete stati capaci di inserire nella Carta costituzionale le regole del procedimento disciplinare e non credo che ci sia un giurista sano di mente al mondo che possa concepire che nella Carta fondamentale ci siano regole che tutti sapete vanno inserite in una legge ordinaria. *(Applausi)*.

Un Ministro della giustizia, un giurista, dovrebbe sapere che differenza c'è tra le tecniche di normazione ordinaria, quelle con cui appunto si scrive un procedimento disciplinare, e quelle di

intervento sulla Costituzione. Si chiedeva l'altro giorno il collega Licheri se avete frequentato le stesse università che abbiamo frequentato noi o no, se avete letto gli stessi testi, se avete letto come si scrivono le norme costituzionali oppure no. Signor Presidente, colleghi, qui state confondendo il diritto con la propaganda. Tutti sanno benissimo che la Carta fondamentale contiene i principi, non i dettagli. Oltretutto, anche a volerlo inserire nella Costituzione, limitatevi al principio. Per scrivere che c'è da fare la separazione delle carriere e istituire un'Alta corte bastava una riga, un comma in più. Voi qui avete modificato una serie di articoli: avete cambiato l'articolo 87 della Costituzione, l'articolo 102, l'articolo 104, l'articolo 105, l'articolo 106, l'articolo 107, l'articolo 110, e non basta; già con il premierato ne avevate cambiati altri: l'articolo 59, l'articolo 88, l'articolo 92, l'articolo 94. Avete gettato la dinamite sulla Carta costituzionale. Ministro Nordio, la Costituzione non è un regolamento condominiale; impari a rispettarla, prima di fare il Ministro. *(Applausi)*.

Non basta, però: questa dinamite la state gettando per fare cosa? Per fare una riforma inutile, propagandistica. Non so se ve ne siete accorti, ma le funzioni sono già separate da 38 anni; bastava una legge ordinaria, se non vi andava bene, per disciplinarla diversamente. Voi fate una riforma propagandistica soltanto punitiva, ma almeno abbiate il coraggio di non chiamarla riforma della giustizia. La riforma voluta dai cittadini? Ma i cittadini stanno aspettando 5 anni per una sentenza di primo grado, 15 anni per arrivare a una sentenza definitiva, e voi che cosa fate? La separazione delle carriere. Colleghi, non stiamo scherzando.

Oltre a essere una riforma inutile, perché non efficienta la giustizia e non separa niente (sono funzioni già separate), voi state cancellando la cultura unitaria della giurisdizione, cioè state togliendo di mezzo quella terzietà del pubblico ministero che è una vera garanzia per il cittadino. Il pubblico ministero ha il dovere di cercare anche le prove a favore dell'imputato, a favore del cittadino che è sotto processo. Potrebbe essere un medico sotto processo per un reato colposo, un ingegnere: questi cittadini potevano contare, fino ad oggi, sul fatto che il pubblico ministero è imparziale, e non è quello che cerca a tutti i costi una condanna; d'ora in avanti sarà così, perché il pubblico ministero diventa l'avvocato dell'accusa, che ha come unico scopo quello di vincere la causa, perché diventa avvocato di parte.

Signor Presidente, ci sembra insomma di aver capito quali sono i vostri obiettivi. Il primo è estremamente chiaro: volete un pubblico ministero che diventa un inquisitore e che prenderà di mira i poveracci. Avete già preparato il terreno per questo: lo avete fatto con il decreto sicurezza. Quindi il pubblico ministero sarà un superpoliziotto che andrà a colpire i ragazzi dei rave party, gli studenti che protestano, i senzatetto che cercano un riparo, i carcerati, i mendicanti. Non c'è però il rischio che colpiscano anche i colletti bianchi? No, a quello ci pensate voi: togliete il reato di abuso d'ufficio (anzi, state anche cancellando la responsabilità erariale), rendete impossibili le intercettazioni, date i benefici penitenziari ai corrotti che non collaborano. Una delle belle chicche è che prevedete anche deroghe per poter lavorare con la pubblica amministrazione: a chi? Alle aziende che sono sotto interdittiva antimafia. *(Applausi)*. L'unico provvedimento che non inasprisce è questo.

Poi c'è l'altro obiettivo che voi continuate a negare. Continuate a negare di voler assoggettare i pubblici ministeri al potere esecutivo: lo state negando. Dite che stiamo facendo un processo alle intenzioni. Processo alle intenzioni? Avete bocciato alla Camera un ordine del giorno della collega Valentina D'Orso, che chiedeva al Governo di impegnarsi a garantire l'indipendenza dei magistrati. Voi che avete fatto? Lo avete bocciato. Allora siete rei confessi. *(Applausi)*.

Colleghi, qui voi non state facendo la riforma della giustizia, perché la giustizia è inefficiente. No, voi state facendo una riforma perché la giustizia, così come sta funzionando, è scomoda, perché ogni volta che sentite odore di tribunali, ogni volta che qualcuno della maggioranza finisce sotto processo, tirate fuori questa storia della separazione delle carriere. Dite la verità ai cittadini e non prendeteli in giro.

Entriamo nei dettagli, perché qui la cosa diventa divertente, una storia da cabaret. Il vero capolavoro non è tanto la separazione delle carriere, sulle quali ci possiamo anche confrontare, ma è come poi andate a inserire queste cose. Per le nomine al Consiglio superiore della magistratura c'è un'idea geniale: anziché una scelta di merito, ci affidiamo al sorteggio. Piuttosto che una valutazione sulle capacità, scegliete di dargli un biglietto della lotteria di Capodanno. State dicendo ai magistrati che non sono in grado di scegliere (una terribile umiliazione), con un criterio che nessuna persona, nessun

giurista sano di mente si azzarderebbe mai a proporre.

C'è poi l'Alta corte disciplinare. Se ne può anche discutere, potete dire che c'è già una sezione disciplinare nel Consiglio superiore della magistratura e che l'Alta corte svolgerà il ruolo di corte d'appello. No, voi avete fatto anche qui una misura punitiva. Innanzitutto avete messo di nuovo il sorteggio, quindi anche qui i magistrati vengono scelti con un gratta e vinci. Avete poi sottratto tutto il potere disciplinare al Consiglio superiore della magistratura, per cui il primo e il secondo grado si faranno davanti all'Alta corte; e avete dimenticato (forse vi è rimasto nella penna) la possibilità di ricorrere per Cassazione. Tutti possono ricorrere per Cassazione: gli avvocati, se devono impugnare un provvedimento del Consiglio nazionale forense, lo impugnano in Cassazione. I magistrati invece no, loro devono essere puniti: impugnano davanti allo stesso giudice che li ha giudicati e non possono andare in Corte di cassazione. Questo è il garantismo? *(Applausi)*.

Mi avvio alle conclusioni, signor Presidente. Colleghi, voi qui non state soltanto smantellando la Costituzione, state tradendo i cittadini, che si aspettavano una riforma della giustizia, perché questo gli avete detto in campagna elettorale, ma volevano una giustizia più efficiente, mentre voi gli state consegnando una giustizia con le armi spuntate, più debole, un potere dello Stato che viene assoggettato al potere esecutivo, un pubblico ministero che diventerà un inquisitore nei confronti dei poveri. Avremo anche magistrati che vengono estratti a sorte, come se fossero nella tombola di Capodanno.

Signor Presidente, questa non è la riforma dei cittadini: è una colossale truffa istituzionale e la nostra è una resistenza democratica. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Furlan. Ne ha facoltà.

FURLAN *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, cari colleghi e care colleghe, oggi intervengo in Aula, come tanti di voi, su un tema che non è proprio nuovo nel nostro dibattito. Il tema della riforma e della separazione delle carriere, tra magistratura requirente e giudicante, è presente nel dibattito italiano da almeno un paio di decenni. Italia Viva da subito ha detto con chiarezza di non essere contraria e di non avere pregiudizi su questo tema. Anzi, se questo può rendere più moderno e più rispondente il sistema della giustizia, abbiamo proposto un confronto. Peccato che tale confronto sia stato negato dal Governo, mettendo ancora una volta nell'angolo il Parlamento.

Presidente, colleghi, il tema non è solo cosa si vuole fare. Il come si fa una riforma istituzionale fa la differenza. Noi abbiamo sicuramente una giustizia lenta, in cui i cittadini e le cittadine aspettano anni prima di sapere come sono e come saranno giudicati. Abbiamo una giustizia in cui i tempi dei processi vanificano lo stesso diritto della persona. Se un lavoratore o una lavoratrice devono affrontare un processo di tipo amministrativo o di tipo civile, ad esempio perché è stata calcolata male la liquidazione e decidono di andare a processo, nel momento in cui quei pochi soldi che generalmente prendono se li vedono attribuire dopo tanti anni, è lì che si è creato un serio danno e un serio problema a una famiglia. Il metodo è quello che fa la differenza. Si fa per questo? Per snellire i tempi del processo? Per garantire il diritto della persona? No, non appare nulla di tutto questo nella riforma che avete proposto. Sembra il continuo perpetuarsi di una volontà di scontro con la magistratura che può fare solo male al Paese.

Eppure, se c'è una riforma che avrebbe dovuto coinvolgere il dibattito parlamentare, con una ricerca delle soluzioni migliori che avrebbe dovuto coinvolgere anche i cittadini e le cittadine, è proprio questa, ma non avete voluto farla così.

La separazione delle carriere, per carità, è un punto importante e ripeto che noi abbiamo detto di essere disponibili a confrontarci, a migliorare, a portare a casa un risultato che poteva essere anche positivo, se condiviso. La maggioranza non ha voluto.

Oltre a questo, però, quali sono le novità di questa riforma? Il sorteggio del CSM? È una vergogna. La selezione del CSM è una cosa seria. Non è una lotteria, non è un gratta e vinci. Ma come si può immaginare che un organismo di quel livello possa essere sorteggiato? Che sia la sorte, la fortuna o la sfortuna, a seconda dei punti di vista, a determinare chi siederà in quell'organismo?

In più, quando parliamo di riforma della giustizia, sappiamo di cosa stiamo parlando? Come facciamo a riformare la giustizia a costo zero, senza alcun investimento tecnologico e soprattutto con una

carenza di personale mostruosa? Voglio dare due numeri. Oggi, nel 2025, abbiamo una scopertura di oltre 15.000 posti su un organico di 45.000. Sapete cosa significa? Che i tempi della giustizia non sono rispettosi dei diritti di cittadinanza, perché non ci sono le persone per farla funzionare.

Non solo: come sicuramente il Ministro sa bene ed il Governo altrettanto, nel 2025 abbiamo circa 2.500 pensionamenti e nel 2026 oltre 2.300. Chi immaginate che possa snellire i tempi dell'attesa dei cittadini, se non si investe in nuove tecnologie, se non si investe in formazione e se si ha una carenza di organico che non garantisce più un giusto processo? Per avere un giusto processo, anche i tempi non sono una variabile indifferente. Quello è rispetto della dignità della persona o meno.

Signor Presidente, l'impressione che si ha, anche rispetto a come la maggioranza ha voluto governare, cioè annullando il dibattito parlamentare, è che siamo sempre alle bandierine. Prima l'autonomia differenziata (e meno male che qualcuno ci ha messo le mani), poi il premierato (che non si sa che fine abbia fatto).

L'ultima bandierina, quella di tanti anni, è la riforma della giustizia, intesa, ovviamente nello spirito e nel modo in cui viene presentata, più come un atto punitivo verso un potere dello Stato, il cui equilibrio per noi è fondamentale.

Allora così non si discute di riforme, così si stanno perpetuando modelli che non fanno bene al Paese, non fanno fare un passo avanti alla riforma della giustizia, non danno certezza del diritto e dei tempi della giustizia, ma si perpetua uno scontro tra i poteri dello Stato che danneggerà questo Paese. Lo ripeto: il mio partito ha detto in tempi non sospetti cosa ne pensava rispetto alla separazione delle carriere, ma se questo viene fatto soltanto per umiliare e scontrarsi con un potere importante dello Stato e basta, perché tutto il resto l'avete lasciato esattamente com'era, ebbene, mi dispiace, ma in questo modo noi non ci stiamo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giacobbe. Ne ha facoltà.

GIACOBBE *(PD-IDP)*. Signora Presidente, Vice Ministro, onorevoli colleghi, tengo a precisare un punto molto importante e secondo me fondamentale. Io non sono contrario a prescindere, come non lo è il Partito Democratico, a riformare il sistema giudiziario per migliorarlo. Invece, siamo contrari a questa riforma, a questo metodo e a questo disegno che travisa le vere priorità del Paese.

Il disegno di legge cosiddetto Nordio non è una riforma che dà le risposte necessarie alle richieste reali di una giustizia più snella, veloce, efficace e più giusta che ci chiede il Paese. Diciamocelo chiaramente, onorevoli colleghi: è una riforma della magistratura, costruita con il solo obiettivo di ridimensionarne il ruolo, di metterla sotto pressione, di cambiarne l'architettura costituzionale e di farlo secondo una propria esclusiva visione, senza confronto, senza dialogo con l'opposizione e con la società civile. Un testo di riforma costituzionale che modifica l'assetto dei poteri dello Stato dovrebbe nascere invece da un confronto serrato, condiviso e partecipato, da una mediazione che porta a convergere su una visione quanto più ampia possibile, perché, onorevoli colleghi, la giustizia è una parte fondamentale della vita della Repubblica. La giustizia è l'essenza della democrazia. Invece, siamo ancora una volta qui a parlare di un'imposizione dall'alto, di una forzatura costituzionale che crea un altro precedente pericoloso, che non ci stupisce, però, perché abbiamo già visto procedere in questo modo. D'altronde, hanno fatto lo stesso nelle scorse settimane con la riforma della cittadinanza, un'altra riforma divenuta materia di decreto con ridottissimi margini di discussione.

Ciò che ci preoccupa, signora Presidente, è che questo metodo cancella non solo il ruolo dell'opposizione, di cui questo Governo non sembra mai preoccuparsi, ma cancella l'efficacia e il ruolo del Parlamento stesso. Questo metodo mortifica i Padri costituenti che hanno affidato al Parlamento e non al Governo il compito di legiferare. *(Applausi)*.

Nel merito, poi, la riforma è giustificata con la necessità di separare le carriere di giudici e pubblici ministeri: una vecchia battaglia di una parte dell'avvocatura penalista, forse comprensibile trent'anni fa, all'epoca dell'introduzione del processo accusatorio, ma che oggi appare del tutto scollegata dalla realtà.

La separazione funzionale tra giudicanti e requirenti è già nei fatti da anni. I passaggi di funzione sono rari e i dati sui processi indicano che le percentuali di assoluzione nei procedimenti penali sono altissime, con il 40-50 per cento. I proscioglimenti in udienza preliminare sono in costante crescita.

Questi numeri smentiscono l'idea che vi sia commistione o contiguità fra giudice e pubblico ministero. Se c'è un problema, è semmai quello dell'abuso dell'azione penale, non certo della mancanza di terzietà da parte del giudice.

Questa riforma separa formalmente le carriere, creando due magistrature distinte e autonome, ma nel farlo rompe un equilibrio delicatissimo e rischia di creare un potere nuovo, pericolosamente autoreferenziale: un pubblico ministero dotato di un'autonomia totale, ma privo di controllo; un potere, come lo definiva il costituzionalista Alessandro Pizzorusso, più forte di qualsiasi altro in uno Stato costituzionale moderno. Qui sta il punto centrale nella strategia di questo Governo: la separazione delle carriere è solo un primo passo; il secondo, già annunciato, sarà quello di porre il pubblico ministero sotto il controllo del potere esecutivo. In Italia, dove la magistratura ha avuto un ruolo essenziale nella lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e al terrorismo, un passo del genere è pericolosissimo: significa mettere a rischio l'autonomia di chi ogni giorno deve esercitare la giurisdizione anche nei confronti del potere politico e amministrativo.

Siamo a poco più di un mese dalla commemorazione della strage di Capaci e a solo qualche giorno da quella di via d'Amelio; non posso quindi non ricordare in quest'Aula l'esempio altissimo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, due magistrati che, proprio grazie alla loro indipendenza e alla forza delle istituzioni, hanno colpito al cuore la mafia e hanno saputo tenere la schiena dritta anche quando erano stati lasciati soli, anche quando il sistema li guardava con diffidenza. Immaginate cosa sarebbe accaduto se quei magistrati, invece che godere di piena autonomia e tutela costituzionale, fossero stati sottoposti al controllo del potere esecutivo. Forse non avrebbero avuto la forza di portare avanti il maxiprocesso, forse non avrebbero potuto colpire Cosa nostra come hanno fatto, forse non avrebbero lasciato quel segno indelebile che oggi rappresenta un faro nella nostra democrazia.

Per questo la riforma costituzionale in discussione non è solo tecnica, è politica, è civile, è una questione di memoria e di futuro. È una questione di quale Stato vogliamo, se uno Stato forte delle sue istituzioni o uno Stato in cui i poteri si piegano a vicenda senza più contrappesi.

Vi è poi il Consiglio superiore della magistratura. La riforma lo smantella, lo divide in tre organi separati: uno per i giudici, uno per i pubblici ministeri e uno per la disciplina. Non solo si frammenta l'organo di autogoverno della magistratura, ma lo si impoverisce, lo si depotenzia. I componenti non saranno più eletti, ma sorteggiati: una sorta di bingo inaudito. È una logica che mortifica la rappresentanza e che rinuncia alla qualità. Non è così che si riforma un organo delicato, che la Costituzione ha voluto proprio per garantire indipendenza e autorevolezza a un importante potere dello Stato.

Si dice che tutto questo sia fatto per garantire maggiore credibilità alla magistratura, ma la crisi di credibilità, se c'è, non si risolve abbattendo le istituzioni; si risolve investendo sul merito, sulla trasparenza, sull'efficienza. Invece, nel testo in esame non c'è nulla di quello che davvero servirebbe: non una parola sull'organizzazione degli uffici giudiziari, nessuna previsione concreta per rafforzare l'innovazione e la digitalizzazione, per assumere personale, per migliorare i tempi dei processi.

Signora Presidente, colleghi, questa riforma costituzionale, come ho detto prima, si inserisce in un disegno più ampio che abbiamo visto crescere negli ultimi mesi: prima l'abolizione dell'abuso d'ufficio, poi l'indebolimento dell'azione penale, ora l'attacco al Consiglio superiore della magistratura e alla magistratura nel suo insieme. È un disegno che riflette l'allergia dei partiti di maggioranza ai controlli di legalità, la tendenza a percepire la giustizia come un ostacolo, anziché come un pilastro dello Stato di diritto. Lo abbiamo visto anche nei toni, spesso aggressivi, usati da esponenti della maggioranza nei confronti dei giudici e dei pubblici ministeri; lo abbiamo visto nel tentativo di delegittimare il sistema giudiziario. Tutto questo dovrebbe preoccupare chiunque creda nell'equilibrio tra i poteri e nella tenuta della democrazia.

Noi del Partito Democratico non ci stiamo. Difendiamo l'autonomia della magistratura perché difendiamo il principio di legalità; difendiamo le istituzioni e i princìpi repubblicani e democratici. Diciamo no a una riforma che non risolve i problemi della giustizia, ma li aggrava. Diciamo no a una riforma che mina l'equilibrio dei poteri, che espone la giurisdizione al controllo del Governo, che mortifica il ruolo del Parlamento. Diciamo no perché abbiamo a cuore la giustizia, quella vera, quella

che funziona, quella che tutela i cittadini, che garantisce i diritti, non quella piegata agli interessi del potere. Diciamo no, signora Presidente, perché lo riteniamo un atto di responsabilità verso il Paese, verso la Costituzione, verso le future generazioni, e, in particolare, lo riteniamo un atto di responsabilità verso quella scritta che campeggia in tutti i tribunali e che ribadisce un principio democratico, universale e insostituibile: la legge è uguale per tutti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Sironi. Ne ha facoltà.

SIRONI *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, do il benvenuto al Ministro.

La Camera dei deputati ha recentemente approvato in prima lettura il disegno di legge di riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, respingendo a priori qualsiasi emendamento e mantenendo intatto quindi il testo della proposta governativa. L'iter approvativo manifesta da subito tutti i suoi limiti in termini di ascolto e di partecipazione. Buona la prima, si suol dire: mi pare una gestione un tantino presuntuosa e arrogante.

Il messaggio veicolato sui media è alquanto semplificato e si parla solo di separazione delle carriere tra la magistratura giudicante e la magistratura requirente, distorcendo il reale contenuto della norma. Infatti, se l'obiettivo del disegno di legge fosse solo quello di separare le carriere, non vi sarebbe alcun bisogno di intervenire con una legge di revisione costituzionale, in quanto l'intervento modificativo non incontrerebbe alcun limite nell'attuale Costituzione e potrebbe essere realizzato anche attraverso una legge ordinaria. Oltretutto, una separazione delle funzioni giudicante e requirente è già in atto da tempo, tanto che il passaggio di funzioni riguarda un numero molto basso di magistrati: nel corso del 2023, circa lo 0,38 per cento. Appare dunque legittimo interrogarsi se la scelta di optare per una riforma costituzionale non celi finalità diverse e ultronee rispetto a quelle dichiarate. Il disegno di legge costituzionale, infatti, modifica gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 della Costituzione, intervenendo prevalentemente su tre aspetti: separazione delle carriere, ma anche delle magistrature, con la corrispondente creazione di un doppio Consiglio superiore, uno per la magistratura giudicante e l'altro per quella requirente; la riforma del sistema elettorale per selezionare sia i membri dei due Consigli superiori sia quelli dell'Alta corte, con l'introduzione del sorteggio, privando tutte queste istituzioni di forza rappresentativa; infine, l'istituzione dell'Alta corte disciplinare solo per i magistrati ordinari e prevedendo solo la presenza dei giudici di legittimità con esperienza in questa funzione, tra l'altro senza possibilità di ricorso in Cassazione.

L'insieme degli interventi proposti, nel loro collegamento sistematico, sembra avere l'obiettivo di mettere in discussione e indebolire il principio di autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario da ogni altro potere, anche considerato che in Italia assistiamo ad attacchi quasi quotidiani ai magistrati, anche da parte di chi riveste ruoli istituzionali, per le decisioni assunte non gradite, mettendo in discussione l'imparzialità, con l'accusa di emettere sentenze politiche e finendo così per delegittimare la magistratura agli occhi dei cittadini.

Questa riforma porta all'isolamento del pubblico ministero e all'appiattimento delle sue funzioni su logiche vicine a quelle di polizia, con il ruolo di accusatore di professione che - come del resto avviene in tutti i sistemi che prevedono che il pubblico ministero sia separato dai giudici - finirà per essere inglobato nel Ministero della giustizia, così passando sotto il controllo dell'Esecutivo.

Inoltre, la separazione delle carriere svincola completamente il pubblico ministero dalla giurisdizione, allontanandolo dalla cosiddetta cultura della giurisdizione, che anzi si sarebbe dovuta sviluppare in aderenza a direttive europee che auspicano l'intercambiabilità delle funzioni. Pubblici ministeri e giudici operano certamente con ruoli e funzioni diversi, ma proprio per le caratteristiche del loro ruolo dovrebbero ritrovarsi in un'unica cultura della giurisdizione, per evitare che il pubblico ministero assuma una vocazione meramente colpevolista.

È importante che ora come in futuro venga difeso strenuamente il principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, in modo che la sua discrezionalità non sia mai affidata all'Esecutivo e si possa continuare a consentire che venga esercitata nei confronti di chiunque, ivi compresi esponenti politici e potenti di turno, e ciò in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, secondo cui tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Provate a pensare cosa potrebbe accadere se l'esercizio dell'azione penale fosse rimesso alla discrezionalità politica dell'Esecutivo. Cosa sarebbe

accaduto, ad esempio, nel caso delle inchieste giudiziarie contro i funzionari comunali e i costruttori nel caso degli abusi edilizi a Milano? In quel caso è avvenuto che, mentre i magistrati indagavano e rinviavano a giudizio, la politica, non potendo impedirne o bloccarne l'azione, si è addirittura inventata una norma di interpretazione autentica di altre tre norme che, con efficacia retroattiva e con un colpo di spugna, faceva sparire i capi di imputazione di tutti gli indagati, con una plateale ingerenza del potere legislativo su quello giudiziario, e che lasciava con il cerino in mano la città di Milano e i suoi residenti danneggiati dagli abusi. A tanto può arrivare la sfacciataggine di certa politica, e il suo argine è proprio la magistratura. *(Applausi)*.

Il Ministro, invece, in più di un'occasione ha attaccato i pubblici ministeri, accusandoli di inventarsi inchieste che finiscono nel nulla. Qualcun altro ha incalzato proponendo una legge per risarcire gli indagati assolti, perché secondo questa corrente politica in Italia tutti i dipendenti pubblici possono sbagliare tranne i magistrati. I dipendenti pubblici continuano a rispondere solo per dolo, i risarcimenti sono contenuti solo in qualche spicciolo dello stipendio, invece i magistrati dovrebbero risarcire chi ha subito un processo temerario che non doveva celebrarsi.

Il ministro Salvini, per esempio, dopo l'assoluzione per Open Arms, non si è certo trattenuto dall'inneggiare alla legge sulla separazione delle carriere. Perché? Qual è il collegamento tra i cosiddetti processi temerari e la separazione delle carriere? Su che cosa si fonda? La domanda, a questo punto, sorge spontanea. E chi dovrebbe invece decidere se un processo sia da celebrarsi o meno? Il giudice delle indagini preliminari o la politica? Si sta forse pensando in modo latente alla discrezionalità dell'azione penale da parte dell'Esecutivo? Sono gli stessi politici, poi, che hanno messo il bavaglio ai giornalisti; quelli che non vogliono disincentivare per legge le querele temerarie minatorie contro i giornalisti o volte a intimidire il dissenso; quelli per cui addirittura si vorrebbero mettere in carcere i giornalisti colpevoli di diffamazione; quelli che vorrebbero anche tacitare molte inchieste giornalistiche.

La pulsione autoritaria di questo Governo contro la libertà d'informazione fa il paio con lo spirito di rivalsa contro una magistratura fastidiosa che pretende di indagare chi, come e quando ritiene corretto farlo. Sono sempre quelli che hanno abolito il reato di abuso d'ufficio per salvare i colletti bianchi e quelli che perseguono penalmente la manifestazione di pubblico dissenso, anche se avviene con comportamenti pacifici e non violenti; ciò anche nelle carceri, dove il malessere è così alto da indurre i detenuti al suicidio, in buona compagnia di qualche agente carcerario particolarmente sensibile. Sono quelli che stanno pensando di depotenziare il ruolo della magistratura contabile quale garante imparziale della corretta gestione delle risorse pubbliche; quelli della scriteriata autonomia differenziata, che poi peraltro è implosa perché non aveva fatto bene i conti sulle risorse necessarie (anzi, non li aveva proprio fatti); quelli che vogliono introdurre il premierato con uno strapotere dell'Esecutivo sul Parlamento, che già stiamo peraltro sperimentando in questa legislatura che si muove a suon di decreti-legge di fiducia, considerando come zero il contributo dei parlamentari, anche di maggioranza, supini al diktat del Premier; quelli che il green deal è una baggianata ideologica e un autogol per le finanze pubbliche, mentre il riarmo sì che è una grande idea di investimento *(Applausi)* per la sicurezza futura. Intanto da domani mangeremo mine antiuomo, ci sposteremo sui carri armati, ci cureremo con il gas nervino e ci scalderemo con le bombe atomiche. Chi sopravviverà potrà dormire sonni tranquilli al riparo dello scudo militare. Ci siamo rassegnati a chiudere in un cassetto ogni forma di dialogo e di negoziazione sulla base dei reciproci interessi.

Tornando al punto, la vera riforma della giustizia che i cittadini auspicano è quella che consenta alla nostra giustizia di funzionare in tempi processuali accettabili (magari senza l'aiutino della prescrizione o dell'estinzione dell'azione penale per superamento della durata del processo), con risorse e organici adeguati alle esigenze; non questa riforma punitiva nei confronti della magistratura, che arriva a toglierle la rappresentatività nei suoi organi elettivi lasciandola al caso, sul presupposto che, se questi sono i magistrati, uno vale l'altro, con buona pace per la fiducia nelle istituzioni da parte dei cittadini.

Noi del MoVimento 5 Stelle abbiamo altre priorità. Difendiamo la giustizia come un servizio pubblico indipendente e imparziale. Difendiamo la Costituzione. Difendiamo i diritti dei cittadini, non i privilegi del potere. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pera. Ne ha facoltà.

PERA *(FdI)*. Signor Presidente, la giurisdizione si attua con il giusto processo regolato dalla legge. Nel processo la prova si forma in contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti al giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Correva l'anno 1999, quando un poveretto di senatore, alle sue prime armi, da tre anni in politica, presentò questo disegno di legge di riforma costituzionale, che era esattamente lungo come le parole che ho citato. Trovò l'accordo immediato con i partiti del centrodestra: Alleanza Nazionale (come si chiamava allora), Lega Nord e Forza Italia. Ci presentammo alla maggioranza - eravamo all'opposizione - e sarebbe stato sufficiente un no della maggioranza perché la discussione non cominciasse nemmeno. Qualunque senatore dell'opposizione si può divertire a presentare un disegno di legge, ma presentarlo è un conto e portarlo in discussione è un altro.

Invece la maggioranza di allora, che era di centrosinistra, altamente qualificata, compreso il suo Presidente di Commissione, non disse no. Compresero che su quelle poche righe c'era un problema serio, che riguardava le modalità della giurisdizione, e dissero: discutiamone. Interessante, confrontato ad oggi sembra perfino impossibile.

E sapete, colleghi, su cosa si discusse in particolare di quella breve frase in cui consisteva la riforma? Cosa in particolare fu oggetto di discussione? Fu oggetto di discussione in Commissione infatti, ma molto più che in Commissione, nei nostri studi privati, nelle riunioni informali, nei confronti che facevamo. Cos'è che fece più discutere? Un aggettivo: giudice terzo e imparziale. Terzo fu quello che fece discutere più di tutti. Perché? (Lascio perdere imparziale, bisognerebbe farci un intervento ad hoc, escludiamolo).

Ma terzo, perché terzo? Si poteva scrivere giudice indipendente e imparziale, giudice autonomo e imparziale: no, terzo. Questo velenoso senatore di opposizione di centrodestra presentò l'articolo proprio con quell'aggettivo: terzo. Sapeva perfettamente cosa voleva dire terzo e coloro a cui si rivolse compresero subito cosa voleva dire. Vedete, terzo il giudice lo è soltanto se è non dalla parte della pubblica accusa e non della difesa privata, se è equidistante tanto dall'una quanto dall'altra, se è sopra le parti. Detto in una parola sola: se è staccato dal pubblico ministero. Questo voleva dire terzo, lo capimmo tutti. Cioè capimmo che in quella frase, oltre alle garanzie nuove che si davano ai cittadini italiani riguardo alla giurisdizione, si introduceva, con la parola terzo, una riforma che si chiama impropriamente separazione delle carriere. Dico impropriamente perché carriere è un brutto termine da applicare in questa circostanza. È un termine amministrativo, un termine sindacale; qui si tratta non di carriere, ma si tratta più propriamente di ruoli, di status.

Bene, discutemmo. Il centrosinistra sapeva bene cosa voleva dire terzo. Non poteva accettare che noi dicessimo carriere separate; terzo, però, poteva essere una formula comprensibile. E accettò la formula, ben sapendo che, una volta scritta in Costituzione, una semplice e banale legge ordinaria - così come poi ci disse la Corte costituzionale - avendo quella copertura costituzionale del giudice terzo, poteva trarne la conclusione, la conseguenza, che allora bisognava separare i giudici dai pubblici ministeri.

Quella legge passò. Il confronto ci fu. Le discussioni private e pubbliche ci furono. Fu una meraviglia. Pensate che le discussioni arrivarono a tal punto che, quando si arrivò in Aula con quel solo testo, la maggioranza che si creò era di gran lunga superiore al quorum previsto dalla Costituzione per fare un referendum: fu quasi un'unanimità, e lo scambio ci fu.

Io ricordo ancora e sono ancora grato - come tutti noi dovremmo essere grati - a grandi e importanti figure di magistrati e di avvocati che sedevano nei banchi del centrosinistra e che si posero il problema onestamente, comprendendo che vi era effettivamente una questione di garanzie costituzionali.

Chi non ricorda il senatore e magistrato Salvatore Senese? Chi non ricorda il senatore ed avvocato Giovanni Russo? Chi non ricorda l'avvocato Calvi? Nessuno di loro disse un no pregiudiziale. Tutti ci mettemmo a discutere. Il risultato della discussione fu che, a quella formula che ho recitato prima, se ne aggiunge un'altra: trascrizione ad litteram delle garanzie dell'imputato tratte dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. L'imputato ha diritto di essere informato immediatamente dell'accusa, che gli sia tradotta nella sua lingua, se non la comprende.

Quindi, primo comma, secondo comma e fu fatta la legge. L'accordo resistette in Aula. L'accordo resistette alla Camera e al Senato. Io ricordo ancora con soddisfazione - e lo dico perché confronto i tempi con quelli di allora - che l'accordo fu garantito dall'allora Capogruppo del Partito Democratico.

Senatore Boccia, se penso a quel Capogruppo e penso a lei, devo dire che è successa una metamorfosi, perché ogni volta che loro hanno detto una cosa, lei qui oggi si è alzato e ha sempre detto il contrario. Loro dicevano: viva il premierato. Lo diceva il Capogruppo suo predecessore di allora; lei oggi dice: abbasso il premierato. Chi parlava di separazione delle carriere era il suo predecessore. Lei oggi si alza e si esprime contro la separazione delle carriere. Ma cos'è successo a voi? Che cosa è accaduto? Quali argomentazioni, quale evento vi stanno trascinando? *(Applausi)*.

È un vento preoccupante. A me sembra il Föhn svizzero, quel vento freddissimo che mette paura a tutti gli svizzeri e, quando arriva, tutti quanti si riparano, perché non sanno come difendersi. Che cos'è accaduto? Mi rivolgo a voi, perché siete voi che avete la responsabilità. Siete voi che avete cambiato opinione. Siete voi che mostrate un'incoerenza storica, ogni volta, su punti qualificanti. *(Applausi)*.

Noi vi citiamo i testi dei vostri predecessori e, nel suo caso, del suo predecessore come Capogruppo, e lei dice: no, non lo riconosco. A lei mi rivolgo, senatore Boccia. Non mi rivolgo al MoVimento 5 Stelle. Loro erano innocenti: non avevano ancora fatto la prima comunione o forse non esistevano. *(Applausi)*. Oppure, ove fossero esistiti, sono certo che sarebbero stati ugualmente innocenti e inconsapevoli e potevano dire tutto quello che credevano. Non è loro il problema. Il problema è del Partito Democratico. Quali sono le motivazioni di questa incoerenza storica?

Ecco perché la riforma delle carriere arriva con vent'anni di ritardo. La legge era del 1999 ed entrò in vigore nel 2000: ad oggi sono passati 25 anni. Vogliamo misurare un altro ritardo? Sono passati circa 37 anni dall'entrata in vigore del Codice Vassalli che prevede la separazione delle carriere. Di che cosa avete paura?

Queste sono garanzie dei cittadini. Oppure vi fidate dei pubblici ministeri come sono adesso? *(Applausi)*. Pensate che un potere siffatto garantisca i cittadini?

Signor Ministro, la ringrazio della presenza, perché qui cade un'osservazione critica nei confronti del testo e devo farla per salvaguardare i miei principi, per onestà intellettuale. C'è una modalità di attuazione della separazione delle carriere che non mi convince completamente. Non mi convince. Prendete i pubblici ministeri come sono oggi: autonomi, indipendenti e un domani saranno anche separati dai giudici. E poi? Poi avranno tutti gli stessi poteri di oggi, cioè la più ampia discrezionalità dell'azione penale, quella che si esercita all'insegna dell'obbligo costituzionale, dell'obbligatorietà dell'azione penale; hanno quello che i magistrati chiamano il potere diffuso; non c'è nessuna gerarchia; ogni procura si fa la propria politica anticriminale; non c'è nessuna responsabilità nei confronti di un vertice. Non solo non c'è controllo, o avete paura del controllo del pubblico ministero? Guardatevi in Europa, dove i pubblici ministeri sono tutti controllati dal potere politico. Non c'è nemmeno un minimo di vertice o di coordinamento, com'è per la procura antimafia.

Avete citato - ve lo risparmio, perché siete innocenti per definizione - Giovanni Falcone. Non dovevate farlo. *(Applausi)*. Ne state tradendo la memoria. Leggete gli scritti di Giovanni Falcone e leggete come egli rimase vittima della sinistra. Voi non c'eravate, ma rimase vittima - per definizione - della sinistra, quando lui propose il coordinamento. *(Applausi)*. Quel poveretto fu schiacciato dall'opposizione di sinistra e fu costretto a lasciare la magistratura per andare a lavorare nella politica e fu accusato di tradimento. Da chi? Senatore Boccia, avete cambiato opinione anche su quello? Ora è diventato un eroe, ma a quel tempo non era così per lei. *(Applausi)*. Non era così per i suoi predecessori.

Allora, il rilievo critico devo farlo. Noi stiamo creando con questo disegno di legge, con queste modalità, un corpo di 1.300 pubblici ministeri, i quali sono autonomi, indipendenti, separati dai giudici e domani saranno anche distaccati dalla democrazia, perché non risponderanno a nessuno. Già! Allora, che cosa ci insegnate quando ci dite che la democrazia è un regime di pesi e contrappesi? Dove sono i contrappesi in questo caso? Non ci sono. In democrazia, il Ministro della giustizia non ha alcun potere sulla magistratura nell'ordinamento, e neanche domani. Senatore Verini, faccia finta di parlare con una persona che capisce cose elementari. Nemmeno domani, con questa riforma, avrà un potere in più

rispetto alla magistratura.

Allora vi chiedo: 1.300 pubblici ministeri autonomi, indipendenti, separati e distaccati sono o non sono un potere assoluto senza controllo? *(Applausi)*. Sono o non sono un potere senza coordinamento? E un potere assoluto e senza controllo in una democrazia è un rischio oppure no? Non è la democrazia del regime in cui nessuno ha il potere assoluto? Questo sta accadendo.

PRESIDENTE. Senatore Pera, siamo a 15 minuti. Lei interviene molto raramente e, comunque, è interessante sentire soprattutto la parte conclusiva del suo intervento, ma sono 15 minuti.

PERA *(FdI)*. Signora Presidente, la ringrazio.

Mi dicono che c'è l'Alta corte di giustizia che può rimediare. Davvero? Davvero l'Alta corte di giustizia può rimediare se un pubblico ministero manda a processo un parlamentare, perché non sa la distinzione tra fondazione e partito? Davvero possiamo fidarci dell'Alta corte di giustizia se un pubblico ministero se la prende con il Presidente del Consiglio, perché non ama la sua politica antimigratoria?

L'Alta corte di giustizia amministra, assorbe la sezione disciplinare. Alla sezione disciplinare non vanno i casi politici eclatanti di potere assoluto dei pubblici ministeri: vanno il più delle volte piccoli casi marginali, come la mano morta che un pubblico ministero fa nei confronti della collega dell'ufficio accanto. Grazie per la mano morta. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Di Girolamo. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO *(M5S)*. Signora Presidente, sarò molto chiara, vista la presenza del signor Ministro, al quale, per suo tramite, vorrei dire che gli emendamenti che abbiamo presentato hanno il chiaro scopo di scardinare l'impianto del provvedimento. Posso dirlo anche meglio, però: le nostre proposte sono tutte caratterizzate dal rifiuto totale della distorta concezione di giustizia che state cercando di far diventare norma.

A nulla, davvero a nulla, serve chiedersi qual è il disegno che avete fatto, perché quel disegno lo avete fatto e ce lo avete anche comunicato. Sì, ce lo avete fatto capire bene, ad esempio quando avete eliminato l'abuso d'ufficio, un reato sentinella che avete smantellato, regalando impunità ai colletti bianchi e anche a quelli un po' più sporchi, signor Ministro. Oppure ancora ce lo avete fatto capire quando avete imposto limiti assurdi e pericolosi all'uso delle intercettazioni; oppure ancora con il divieto di pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare, sino al rinvio al giudizio. Questo perché? Forse volete nascondere all'opinione pubblica fatti rilevanti che possano riguardare politici e potenti? Forse ce lo avete fatto capire ancor meglio - quello sì - con l'emendamento Montaruli alla riforma della Corte dei conti, un vero e proprio salvacondotto per politici, per cui varrà sempre la buona fede. Certo, immagino quale sia la buonafede: sarà sicuramente la medesima buonafede utilizzata dalla Montaruli stessa quando andò a chiedere alla Regione di rimborsarle alcuni acquisti particolari che aveva fatto. Oppure sarà la stessa buonafede con cui la presidente del Consiglio Meloni ha indicato come Sottosegretario di Stato dell'università e della ricerca la condannata Montaruli. Questi, cara Presidente e Ministri qui presenti e cari colleghi, sono interrogativi che rimarranno, mentre la Montaruli abbaia e voi con questo assurdo provvedimento azzannate la giustizia e la separazione dei poteri.

Questa riforma è semplicemente un disastro. Voi vi coprite col voto popolare e ci raccontate che gli italiani vi hanno mandato al Governo di questo Paese anche per fare questo. Voglio allora ricordare, a seguito delle parole ascoltate dal presidente Pera, che noi venticinque anni fa non solo non avevamo la comunione, ma non avevamo nemmeno il battesimo; il battesimo ce lo avete dato voi a quei tempi, quando si costituì il partito trasversale che voleva distruggere la Costituzione e le piazze si infuocarono: ed lì che nacque il MoVimento 5 Stelle. Il battesimo ce lo avete dato voi e i cittadini con il voto ci hanno fatto entrare in Parlamento anche per contrastare le vostre spregiudicate opere di legiferazione. *(Applausi)*.

Voglio inoltre ricordare che, rispetto a questo voto legittimante degli italiani che vi hanno portato qui anche per fare queste cose, a me non risulta che sia così. Non risulta perché poco tempo fa, nel giugno 2022, quindi poco prima del voto dato a questo Governo, gli italiani sono stati chiamati alle urne per esprimere un proprio parere sui cosiddetti referendum sulla giustizia. Era il giugno del 2022. Tra quei

referendum c'era anche quello sulla separazione delle carriere. Lo ricordiamo bene, come ricordiamo bene anche che la percentuale di affluenza degli italiani alle urne per quel referendum: era del 20 per cento. Non credete che in quel caso gli italiani vi abbiano già tracciato una linea chiara e vi abbiano già detto che la separazione netta delle carriere dei requirenti e dei giudicanti non era un tema prioritario per questo Paese? Perché? Forse - come hanno già spiegato precedentemente anche altri colleghi - questo fenomeno, sì, esiste, ma è molto molto raro, interessa meno dell'1 per cento dei magistrati.

Allora dico che la risposta è una ed è molto chiara e forse ce l'avete anche stampata in faccia: questa è la riforma che avete scritto usando la carta carbone, con lo scopo di tenere la magistratura sotto scacco del Governo di turno. Avete fatto copia e incolla di un vecchio e ben noto progetto promosso da personaggi il cui senso dello Stato, della giustizia e della separazione dei poteri è più un fatto di cronaca nera che di nobile sentire. State portando avanti la peggiore delle riforme della Repubblica insieme al premierato, che è la madre di tutte le riforme. Attenzione però, qui altro che madre delle riforme: state rischiando di far saltare in aria tutto il parentado, con i vostri scambi di appoggio su quelle che voi dichiarate essere le tre riforme che sono alla base di questo Governo, delle quali una - lo ricordiamo - è già stata smantellata dalla Corte costituzionale.

Posto che per noi questa riforma è da gettare nel cestino, abbiamo comunque lavorato e depositato numerosi emendamenti che prevedono sia soppressioni, sia modifiche. Prendo ad esempio l'articolo 3, che è il cuore del disegno di legge, in quanto è quello che sancisce la separazione delle carriere dei magistrati. Visto che negate che dietro questo articolo si celi l'obiettivo del controllo politico della magistratura, allora vi abbiamo chiesto, con un emendamento, di specificare che l'attività della magistratura resti libera da qualsiasi forma di condizionamento da parte degli altri poteri dello Stato, in particolare da quello politico. Ovviamente, però, non accettate questo compromesso, perché sarebbe controproducente rispetto al vostro obiettivo malcelato di esercitare direttamente un potere sulla magistratura. Sul sistema del sorteggio, poi, avete scelto il metodo che più di tutti può mortificare un ruolo e azzerarne l'autorevolezza rispetto alla componente politica. Forse però è esattamente questo il messaggio che volete far passare, della serie: voi magistrati siete qui a caso, mentre noi siamo stati eletti. Come non sminuire un'intera categoria in queste condizioni?

Avviandomi a concludere, signor Presidente, da anni il MoVimento 5 Stelle è tacciato con disprezzo di essere il partito del no, ma c'è una sostanziale differenza: quando noi diciamo no, anche in maniera molto orgogliosa, lo facciamo dopo aver ascoltato le ragioni dell'altra parte e cos'altro potremmo mai fare davanti a questo vero e proprio schifo di riforma? Questa è una "schiforma", animata dall'intento di mortificare, sottomettere e punire uno dei poteri dello Stato. Mi rivolgo ai cari colleghi della maggioranza, per suo tramite, signor Presidente: questo no continuerete a sentirlo sempre più forte non solo da noi e non solo in queste Aule. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 17)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fregolent. Ne ha facoltà.

FREGOLENT *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, signor Ministro, componenti del Governo, colleghi, vorrei che si parlasse di questo argomento che riguarda la pelle viva dei cittadini senza fare il tifo tra chi è pro e chi è contro la magistratura.

La magistratura in Italia è servita soprattutto nei momenti drammatici che questo nostro bel Paese ha vissuto; pensiamo agli anni del terrorismo o agli anni delle stragi mafiose. Non che la mafia oggi non ci sia, però per fortuna si esplica non con attentati, ma con altro e a pagarne le conseguenze non sono stati solo i magistrati, ma anche i magistrati, ed è grazie al loro coraggio e alla loro determinazione che la Repubblica che noi oggi serviamo è così come la conosciamo. Allo stesso modo, a onor del vero, vorrei che, quando si parla di riforma della magistratura, lo si facesse non pensando che la politica debba fare qualcosa contro la magistratura. In questi anni la politica ha dimostrato le sue debolezze e, dalla Prima Repubblica in avanti, è stata debole, ma lo è stata perché la si è scardinata nelle sue fondamenta.

Non si tratta più di finanziamenti, perché parlare di finanziamenti alla politica dopo lo scandalo Mani Pulite sembrava regalare ai ladri i soldi pubblici dei cittadini quando servivano ad altro. La si è

scardinata nel ridurre il numero dei parlamentari, perché non servono. Lo si è fatto ogni volta che la politica viene considerata un orpello. La politica, a forza di essere stata considerata come un orpello, ha fatto l'orpello: si è messa in un angolo, taciturna, facendo il tifo per quell'indagine contro l'avversario politico piuttosto che l'altro avversario politico. In questo modo non aveva bisogno delle proprie idee, del proprio programma, di una certa credibilità per essere votata dai cittadini; bastava solo sposare acriticamente quello o quell'altro avvenimento giudiziario. Poco importa se poi gran parte di essi è finita in assoluzione. Era meglio occuparsi dell'avversario politico denigrandolo. Tutti in quest'Aula hanno commesso questo errore. *(Applausi)*.

Lo dico a lei, senatore Pera, perché lo sa: sono rare le eccezioni dei veri garantisti, perché il garantismo è una pianta delicata, delicatissima, che va curata e preservata dalle turbolenze della vita.

Tra le varie fortune, ho quella di avere un'amica che si chiama Lucia Annibali e mi ha insegnato moltissimo. Lucia ha avuto quello che ha avuto da parte di uno che sta scontando la sua pena in carcere. Ogni volta che uno dei suoi aguzzini veniva messo in libertà perché aveva scontato la pena, leggevo una sua intervista in cui diceva: ha scontato la pena ed è giusto così. Io le chiedevo: ma come fai? E lei mi ha sempre dato questa risposta: se non sei garantista quando ti è successo qualcosa, è difficile che tu lo sia quando riguarda altri. *(Applausi)*. Ecco la più grande lezione che mi dà ogni giorno quest'amica (che oggi non è più parlamentare, ma continua a esercitare, perché la politica si esercita anche senza un ruolo).

Proprio perché il garantismo è una pianta delicata, credo che in questi anni purtroppo la politica si sia trasformata come quegli imperatori che, di fronte al circo, utilizzavano il pollice in su o in giù a seconda del momento. Questa non è giustizia: è vendetta, che è un'altra cosa, è umana. Io non sono brava come Lucia e ammetto di aver goduto, soprattutto quando ero un po' più giovane e inesperta, di fronte alle indagini che colpivano quello che non mi rappresentava. Con il tempo ho capito che, quando godi perché viene colpita una persona, poi nella vita ti capita di doverne difendere un'altra che tu consideri innocente e che gli altri invece giudicano esattamente come tu giudicavi la prima. E questo ti ferisce, perché dici: ma come, io lo conosco, non è così. Lo vorresti urlare a tutto il mondo, ma ti dicono: lo dici perché è il tuo capo. No, lo dico perché è così.

Faccio questa premessa perché oggi si parla di un tema che è già stato affrontato da tutti in termini di colletti bianchi che si vendicano contro la magistratura cattiva. Se questo è l'intento di questa riforma, fermiamoci subito: la magistratura non è cattiva e i colletti bianchi non la fermeranno mai. Oggi - com'è stato giustamente ricordato - si fa quello che è stato avviato nel 1999 - prima c'era stata la legge Vassalli del 1988 e poi ci fu l'ulteriore passaggio - ossia la possibilità che il processo fosse tra parti equilibrate, di fronte a un giudice terzo che giudica in base alle prove. Certo che non ci sarà mai l'equilibrio al cento per cento, perché i magistrati hanno la polizia giudiziaria, hanno la possibilità di avere più risorse. Dimentichiamoci Perry Mason (non ce l'hanno neanche gli americani: è l'uno per cento dei processi in America, perché costa troppo e costerebbe troppo), ma almeno si tenta di fare un giudice terzo, equidistante tra le parti.

Badate bene che non lo si fa per i colletti bianchi, perché i Salvini, i Berlusconi, i Renzi, i Conte, i Vendola (e facciamo tutti i leader che nella vita hanno subito un processo) è vero che hanno gli occhi puntati, ma, proprio perché hanno gli occhi puntati, quei processi sono molto più tutelati al loro interno.

Questa riforma la si fa per gli ultimi, ma proprio gli ultimi. Tanto per essere chiari, quelli che colpevoli sono, quelli che, quando io ho cominciato a fare pratica forense (e guardo la collega Anna Rossomando), venivano affidati ai praticanti: patteggia e cerca di ottenere il massimo del patteggiamento. Vero, Anna, non era così che si faceva? Patteggia e cerca di ottenere il massimo del patteggiamento, così fai pratica. Magari aveva la tua stessa età e una quantità di precedenti come questo fascicolo, per cui ti chiedevi: ma come faccio a ottenere meno di quanto il pubblico ministero mi chiederà?

È per quello che si fa questa riforma, perché è quello che i giornali non proteggeranno, è quello, proprio quello, l'ultimo, che è da proteggere, secondo l'opinione pubblica, quello per il quale il pollice è sempre verso. È per gli ultimi, che non hanno i mezzi né la possibilità di scegliere il migliore degli

avvocati che chiede parcelle stratosferiche e che vengono difesi d'ufficio (e ringrazio i colleghi che lo fanno, perché poi non vedono mai adeguatamente risarcito dallo Stato quanto dovuto per il loro lavoro): sono costoro quelli per cui dev'essere fatta questa riforma.

Vede però, collega Pera, lei ha raccontato una storia per cui lei, di minoranza, è venuto in Aula e ha trovato la maggioranza disposta a dialogare, e avete fatto riunioni, su riunioni, su riunioni. Tutto quello che è mancato in questo caso. *(Applausi)*. È arrivato un testo, l'avete blindato e avete detto che era immodificabile.

Chiudo su questo: a chi mi ripete dalla maggioranza, a mo' di sfottò, lo capisco, che non si vuole fare la fine di Renzi, perché si vuol essere abbastanza furbi da non cadere negli stessi errori ("aveva il Paese in mano, ma per il suo carattere…"), vorrei dire che sta facendo peggio, perché la riforma costituzionale di Renzi fu discussa dal Parlamento e fu radicalmente modificata.

Quando ci saranno gli italiani a chiedere perché non c'è il numero - perché questa riforma andrà a referendum - pensate che verrà giudicata in base a quello che c'è scritto? No. Come non è stato giudicato così il referendum del 2016, non ci si baserà su quello che è scritto, ma se la Meloni è simpatica, se Salvini è bravo e se quello che propone il referendum, qualcosa di diverso, è più simpatico di quell'altro. Avere allora dalla vostra parte il Parlamento, almeno le forze che sono state scelte dai cittadini, per fare una riforma condivisa era l'elemento principale perché questa riforma passasse nel Paese. La vostra arroganza, purtroppo, la affosserà definitivamente.

Io, se fossi in voi, colleghi, non sarei così preoccupata che passi in quest'Aula, perché purtroppo il Paese non sarà così clemente e attento, e questo è un grande, grande, grande elemento di dolore personale, perché chi, come me, ha sempre creduto nella separazione delle carriere, avrebbe voluto un maggiore ascolto, affinché questa riforma fosse veramente condivisa, per poter andare fuori di qui a testa alta e spiegare, questo sì, il merito e il contenuto.

Invece sarà uno squallido referendum. Immagino i morti di mafia utilizzati da una parte e dall'altra, le vittime utilizzate da una parte dall'altra, come se fossero bandierine, e non possono più dire niente, perché appunto non sono più tra noi. Sarà una campagna orrenda. Allora, visto che siete ancora in tempo, fermatevi e rendetene partecipe a tutto il Parlamento. Solo così sarà veramente maggioranza nel Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rossomando. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO *(PD-IDP)*. Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, ciascuno è affezionato alla propria gioventù, in questo caso la gioventù politica. È sempre bello il ricordo, ma esso andrebbe ripercorso, senatore Pera, perché il contesto è tutto diverso. Poi le leggerò qualche dichiarazione di rappresentanti del Governo rispetto a quella discussione di cui lei è stato protagonista, insieme ad altri, in cui appunto si discuteva e si poteva concordare di cambiare insieme.

In questa occasione ciò non è stato fatto fin dall'inizio, perché, dichiaratamente, il Ministro della giustizia ha detto che non si cambiava una virgola, quindi siamo su un altro pianeta. In quella riforma si parlava di terzietà del giudice. Lei ci ha ricordato che si può fare con legge ordinaria, ma vorrei dirle che, negli ultimi trent'anni, qualcosa è successo. Noi, coerentemente, quelle leggi ordinarie le abbiamo fatte e in modo condiviso, con quasi tutta la maggioranza che è presente in quest'Aula. *(Applausi)*.

Le abbiamo fatte nel nome della separazione delle funzioni, perché, se vogliamo essere corretti e ricordare quell'epoca, allora si parlò di separazione di funzioni e si trovò l'accordo sul punto dando questa denominazione. Poi, io non avrei mai citato il giudice Falcone, ma è stato fatto dall'inizio di questa discussione in un modo non molto elegante. Per onor di cronaca, considerando che io, purtroppo, sono un po' più agée di alcuni colleghi del MoVimento 5 Stelle, mi preme dire che ho letto i discorsi di Giovanni Falcone e quello che han detto i colleghi.

Giovanni Falcone parlava di specializzazione del pubblico ministero, perché gli premeva per la lotta alla mafia che stava conducendo. Se vogliamo proprio essere precisi nella cronaca, le obiezioni su alcune sue proposte vennero dall'interno stesso della magistratura. *(Applausi)*.

La Procura nazionale antimafia, infatti, non fu esattamente quella che era stata proposta, ma fu fatta tenendo conto anche di quelle obiezioni e di quelle discussioni, perché si poteva discutere e perché,

anche dentro la magistratura, il concorso delle idee era utile. Invece adesso, naturalmente, stiamo discutendo di sorteggio.

Senatore Pera, lei non interviene spesso, ma, quando interviene, ha sempre la completezza e l'onestà intellettuale di indicare quelle che ritiene le criticità della riforma. Sono rimasta sorpresa da come siano arrivati freneticamente gli applausi, da quella parte dell'Aula, quando lei, con una nettezza veramente adamantina, ha individuato i pericoli di questo tipo di modifica sull'assetto istituzionale del pubblico ministero.

Ha parlato di potere senza controllo, assoluto. Lei mi deve credere, ma queste sono tutte cose che abbiamo detto in Commissione e ci sono emendamenti nostri al riguardo. Qui nessuno dice no a prescindere, però in Commissione abbiamo parlato con noi stessi. Come diceva Oscar Wilde, bisogna avere un buon rapporto con se stessi, potrebbe durare tutta la vita.

Io non mi rivolgo solo a lei, senatore Pera, perché ci ha dato davvero spunti anche molto seri. Noi stiamo discutendo in un contesto in cui la Presidente del Consiglio, in relazione a decisioni e a sentenze, non a richieste di rinvio a giudizio dei pubblici ministeri, risponde così: «decisione dei magistrati è pregiudiziale. Lunedì nuove norme al Consiglio dei ministri».

Poi, in relazione ai celeberrimi interventi in materia di immigrazione, si esprime così il ministro Nordio: interverremo con provvedimenti legislativi. Non condividiamo e riteniamo addirittura abnorme questa decisione. Noi definiremo uno Stato sicuro e deve intervenire la politica che esprime la volontà popolare.

Ancora, la Presidente del Consiglio sulla sentenza Delmastro dice: «condanna vergognosa, fondata sul niente, con il solo obiettivo di fermare la riforma della giustizia». Di nuovo, sempre su un provvedimento di un giudice: «sono rimasta basita di fronte alla sentenza del giudice di Catania» che si scaglia contro i provvedimenti di un Governo democraticamente eletto. Questo è il contesto, che è molto cambiato -ahimè - da quello cui lei faceva riferimento.

Voglio aggiungere una cosa, esponendomi ancora di più.

Noi qui in realtà non stiamo discutendo della separazione delle carriere e non è questo l'obiettivo, ma ho sentito dire che la discussione in Commissione è stata di 14 mesi (qui c'è il vice ministro Sisto, ormai ci incontriamo spesso in dibattiti pubblici e lui lo ha anche ricordato recentemente). Esatto; peccato che quei testi non abbiano niente a vedere con questo che ci state facendo discutere, non sono quelli; quelli parlavano di separazione delle carriere con una serie di scelte che personalmente non condivido, come la discrezionalità dell'azione penale, ma erano un'altra cosa. Avete usato il titolo "separazione delle carriere" per fare la riforma della magistratura, per fare la riforma dell'equilibrio dei poteri dello Stato. *(Applausi)*.

Vi voglio dire una cosa: la Corte costituzionale ha proprio detto che non si può modificare la Costituzione, non solo nella prima parte, dove ci sono alcuni titoli che sono chiaramente fondanti, ma anche quando si interviene sulle modalità di applicazione dei principi costituzionali. Questo è uno di quei casi, ma ciò non vi ha assolutamente neanche intimorito almeno nell'approccio che ci doveva essere nelle Commissioni e in Aula, quindi si riscrive l'equilibrio tra i poteri e non è la discussione di trent'anni fa, su cui appunto abbiamo già detto che ci sono state molte modifiche. È una discussione nuova, perché si vuole innovare l'assetto istituzionale delle democrazie liberali. Questo è vero, una riforma molto innovativa.

Quali sono i punti veri? Sorteggio, spezzettamento del Consiglio superiore della magistratura e sottrazione del disciplinare. Sull'alta corte, proprio perché stavamo in quel dibattito, senatore Pera (a noi piace stare nel dibattito delle idee e pensiamo che la circolarità e l'apertura del sistema siano la maggiore garanzia rispetto al correntismo, all'autoreferenzialità, all'eccesso di protagonismo), abbiamo avanzato la nostra proposta solo come giudice d'appello e per tutte le magistrature: è negli emendamenti, quindi siete sempre in tempo adesso in Aula, ma non è stata presa assolutamente in considerazione.

Con il sorteggio quindi si delegittima e si attacca un altro principio fondamentale che non vi piace. A questa maggioranza non piace il concetto di rappresentanza, perché anche nella riforma del premierato voi attaccate il principio di rappresentanza del voto dei cittadini, perché c'è il trascinamento del

Parlamento rispetto a chi viene indicato come Capo del Governo. Non vi piace la rappresentanza e col sorteggio c'è la delegittimazione, l'indebolimento e si colpisce l'autorevolezza di un organo. Lo si spezzetta e gli si sottraggono le funzioni del disciplinare. Tra l'altro, dal punto di vista delle competenze, l'uno vale altro, come giustamente si è detto. L'uno vale l'altro e al posto del correntismo avremo un elegantissimo "amichettismo", perché questo naturalmente non impedirà legami personali e territoriali che ovviamente saranno molto più opachi. Non si dovrà rispondere a nessuno, perché non si è stati eletti.

Vedo anche il capogruppo Malan, che nel suo intervento precedente ha detto, anche rispetto ai giudici, che uno mica se li sceglie. Vorrei ricordare a proposito di tanta acqua che è passata sotto i ponti, che da diverso tempo sia le procure sia i tribunali, soprattutto se parliamo del penale, sono organizzati per competenze e per materie, quindi la specializzazione c'è sia per quanto riguarda il pubblico ministero che prenderà in esame quella determinata causa, sia per quanto riguarda le sezioni che si occuperanno di alcuni fascicoli e di alcuni provvedimenti.

Detto questo, passerei rapidamente all'etichetta, che è quella della separazione delle carriere, su cui - come abbiamo detto - da lungo tempo si è intervenuti. I numeri ve li hanno ripetuti tutti, ma repetita iuvant: vi è lo 0,39 per cento di cambiamento di funzioni. Siamo quindi intervenuti recentemente, nella passata legislatura, con il contributo di tutti, facendoci carico anche delle tematiche che venivano poste. In questo caso, si vorrebbe rivendicare il fatto che ci sono un'invasione di campo e uno straripamento del potere della procura della Repubblica e rafforzare la cultura del limite dell'intervento giudiziario. Sulla cultura del limite non saprei esprimermi meglio di quanto già sia stato fatto dal senatore Pera, quindi diamolo per letto, come anche i capi d'imputazione.

Egemonia del pubblico ministero, protagonismo, autoreferenzialità: tutto questo sarebbe risolto dalla duplicazione dei due Consigli superiori della magistratura. Non parliamo neanche della moltiplicazione dei costi, quando abbiamo una giustizia che avrebbe bisogno di molte risorse. In sostanza, costruiamo una corporazione che si autogoverna, che, come lei ha ricordato, non ha vincoli gerarchici e che già oggi vede un protagonismo della fase delle indagini saldamente collegato a un'esposizione massmediatica e sui social, che ovviamente dovrebbe essere, e in parte è stata, preoccupazione anche nostra, perché nella passata legislatura abbiamo varato una norma per limitare, per esempio, le conferenze stampa con un eccesso di protagonismo.

In più, sempre per arginare lo strapotere delle procure, secondo voi, avete introdotto un numero di reati a cui è difficile star dietro: siamo ormai tra i 30 e i 40 nuovi reati, che significano ovviamente più intromissione nella vita dei cittadini da tutti i punti di vista. Dimenticavo però che ciò è vero solo per alcuni, perché i potenti l'abuso di potere lo possono fare, poiché avete abolito l'abuso d'ufficio.

Si è detto: non vi preoccupate perché il pubblico ministero non sarà mai sotto l'Esecutivo, dato che bisogna cambiare la Costituzione. Sapete molto bene, come ci ha ricordato anche oggi il senatore Pera, che autorevoli giuristi ci ricordano che la seconda parte dell'articolo 107 della Costituzione permette invece, esattamente con legge ordinaria, di disporre diversamente, per cui non ci sarà bisogno di cambiare la Costituzione. Stiamo quindi andando verso un avvocato dell'accusa con la cultura dell'accusa, un avvocato dell'accusa senza controllo, un superpoliziotto e il sogno, neanche tanto recondito, che diventi l'avvocato della polizia, cioè appunto come nel Regno Unito, dove l'iniziativa è presa dalla polizia che conduce le indagini, quindi il pubblico ministero deve soltanto dare seguito, difendendo. Naturalmente quello è un modello che ci sembra che piaccia; vorrei dire che a fare così, guardando di modello in modello, potremmo anche dire che ci piace la monarchia costituzionale che c'è nel Regno Unito. Perché non ispirarci anche a questo? Da questo punto di vista, mi stupisco che ancora non sia arrivata questa proposta.

Si riesce quindi nello straordinario obiettivo di fare qualcosa per quanto riguarda il pubblico ministero che, se rimane così, è il contrario del garantismo, perché è un organo senza controllo che diventa una corporazione ancora più autoreferenziale; se invece si pone un rimedio e lo si pone sotto l'Esecutivo, ovviamente da questo punto di vista come cittadina mi sentirei molto poco garantita.

Avviandomi alla conclusione, adesso mi spiace che non ci sia il Ministro perché so che è un cultore della materia della biografia di Churchill. Ci sono una serie di citazioni tra le quali sarei in dubbio su

quale scegliere perché si attaglia al caso nostro. Una dice che il successo è la capacità di passare da un fallimento all'altro senza perdere l'entusiasmo. Mi pare che da questo punto di vista, rispetto a quello che state facendo sulla giustizia, siamo sulla buona strada. Poi dice che fanatico è colui che non può cambiare e non intende cambiare. Siamo ancora in tempo per poter discutere e cambiare questa riforma. Infine - sto concludendo - un'altra citazione afferma che il problema dei nostri tempi consiste nel fatto che gli uomini non vogliono essere utili, ma importanti. Diciamo che con questo consegniamo la direzione e l'orizzonte politico di questa proposta alla quale plaudite entusiasticamente. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bilotti. Ne ha facoltà.

BILOTTI *(M5S)*. Signora Presidente, affrontare l'argomento su cui lei mi ha dato la parola in un modo chiaro e intellettualmente onesto, che sia rispettoso della sacralità di quest'Assemblea e dei cittadini che rappresentiamo, richiede una considerazione preliminare. È ormai sotto gli occhi di tutti che non viviamo tempi normali, che viviamo una fase storica di transizione in cui l'obiettivo della maggioranza di Governo è quello di realizzare un progetto politico, ma qual è questo progetto? Cosa vuole fare la maggioranza e, soprattutto, come lo vuole fare? Combinando da una parte riforme costituzionali e dall'altra leggi ordinarie, la maggioranza vuole cambiare la fisionomia della nostra democrazia. Se è vero, com'è vero, che l'obiettivo è questo, la giustizia non può non occupare in questo processo un ruolo strategico. Diciamocela tutta: la giustizia è un vero e proprio laboratorio, una fucina dove si declina con maggiore immediatezza il progetto politico in corso di attuazione.

Ebbene, signor Presidente, partendo dall'analisi dei dati che ci fornisce il Consiglio superiore della magistratura, leggiamo con estrema chiarezza che la proposta di separazione delle carriere è fondamentalmente strumentale a quel progetto politico di cui vi parlavo all'inizio. Parliamo di dati e partiamo dai numeri: oggi il 54 per cento dei procedimenti penali va incontro a un'archiviazione o a un'assoluzione. I magistrati in servizio sono circa 9.000, mentre risulta che dal 2006, anno della riforma Castelli-Mastella, al 2022 in media siano passati dalla funzione di giudice a quella di pubblico ministero meno di 20 magistrati all'anno. Per il suo tramite, signor Presidente, qualcuno mi spieghi con questi numeri come questo provvedimento possa essere considerato un'urgenza per il Paese, per quei cittadini che invece ci chiedono che una causa non duri vent'anni, che non ci siano rinvii di un'udienza di sei mesi o un anno o più perché i ruoli scoppiano, che quell'organico che manca all'interno dei tribunali - cancellieri e funzionari - venga integrato. Voi sostenete che è per i cittadini che state facendo tutto questo e allora, signor Presidente, sempre per il suo tramite, chiedo ai colleghi di maggioranza cosa mi dicono di quei cittadini che il 12 giugno 2022, con una scarsissima partecipazione al referendum che riguardava, tra l'altro, proprio questo tema, hanno sonoramente bocciato la loro riforma. Sì, sto parlando del referendum, quello strumento di partecipazione popolare che nelle ultime settimane avete boicottato, invitando la gente ad andare al mare, quello per cui, perdendo anche la minima parvenza di istituzionalità, avete tifato che fallisse, quello per cui, per inciso, ma non troppo, hanno votato molti più cittadini di quelli che oggi vi permettono di sedere nei banchi della maggioranza. Sempre per il suo tramite, signor Presidente, i cittadini che non hanno votato per la separazione delle carriere, non l'hanno fatto perché non lo hanno ritenuto importante o questa cosa vale solo per quello che non piace a voi?

Su questo però fate subito una legge, portando in Aula un provvedimento senza mandato al relatore, perché la priorità è la vostra, è chiudere il cerchio su quel progetto di cui parlavo all'inizio e farlo in fretta, perché non si sa mai, con questo dare e avere tra le forze di una maggioranza che ogni giorno trova un nuovo motivo di litigio, quanto qui dentro si possa durare.

Voglio fare un'ultima considerazione, signor Presidente, certamente non ultima in ordine di importanza. In tutto questo discorso che tiene insieme i fili di un progetto che continua a delinearsi in maniera sempre più nitida, rischiamo di perdere di vista un dato fondamentale.

Un pubblico ministero che condivide la stessa cultura del giudice, che ha l'obbligo di accertare la verità e di ricercare prove anche a favore dell'indagato, è la miglior linea di garanzia per il cittadino, perché quel pubblico ministero non è l'avvocato della polizia, non è soggetto alla direzione del Ministro della giustizia o di altri organi di nomina politica. Sottovalutare questo aspetto, ignorare l'importanza di questa garanzia, è preoccupante e pericoloso.

Signor Presidente, per preoccuparsi e per stare in allerta basterebbe conoscere un minimo la storia del nostro Paese, e ricordare che tra i punti del piano eversivo di Rinascita Democratica della loggia massonica P2 c'erano tante, troppe delle riforme che oggi state portando avanti, anche nell'ambito della giustizia, a partire dalla separazione delle carriere, per arrivare all'assoggettamento dei pubblici ministeri al controllo della maggioranza e del Governo.

Signor Presidente, il settore della giustizia è solo lo specchio nel quale si delinea un codice culturale e ideologico assolutamente distonico rispetto ai valori costituzionali, una concezione di Stato autoritaria, insofferente a chiunque dissenta o sia intollerante ai limiti del potere, che trova espressione nella vostra legge manganello. La verità, signor Presidente, è che rischiamo pericolosamente di avvicinarci alle derive polacche e ungheresi che hanno gradualmente svuotato dall'interno le fondamenta dello Stato costituzionale di diritto. È in questa direzione che va la disarticolazione del sistema di divisione e bilanciamento dei poteri, ed è a questo suicidio della democrazia che siamo chiamati a fare da baluardo come società tutta. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fina. Ne ha facoltà.

*FINA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, intervengo innanzitutto per dissentire dal collega Sensi, che l'altro giorno ha voluto elencare tutti i nemici di questo Governo. Giustamente in molti si sono lamentati, tra quelli non citati. Ci vorrebbero troppi interventi effettivamente per citare tutti i cospiratori e tutti i partecipanti al biscardiano "gomblotto" contro le destre, ma il Governo deve sapere che non combatte da solo: ha il soccorso di molti amici che è giusto ricordare e ringraziare, a partire proprio dai parlamentari di maggioranza che, con generosità, fanno di tutto per cedere il potere legislativo a quello esecutivo, e quello che rimane alle Regioni in modo differenziato; e, già che ci siamo, per smontare, come in questa occasione, anche il potere giudiziario per trovare il modo poi di metterne un pezzo sempre sotto l'Esecutivo. Fa tutto lui e amen, risparmiamo tempo e fatica. D'altra parte, noi potremo sempre occuparci, oltre che di istituire la giornata nazionale dell'aria fritta e di tutta la complessa normativa sulla mototerapia, anche di assegnare, dopo la medaglia di bronzo e 2.000 euro al Maestro dell'arte della cucina italiana, anche la medaglia d'argento e d'oro.

Ci sono, signor Presidente, anche molti altri amici: le Forze dell'ordine, ma solo se non chiedono gli straordinari e se arrestano manifestanti e scioperanti, non i trafficanti di esseri umani e i violentatori di bambini *(Applausi)*; quelli no, quelli sono amici degli amici. D'altra parte, "li inseguiremo per tutto il globo terracqueo" mica si riferiva a questo pianeta: ce ne saranno miliardi di globi terracquei nel multiverso. Il prossimo. Sono amici gli intellettuali! Sì, naturalmente non quelli dell'*intellighènzia*, ma solo quelli del "non ero io che non mi ero spiegato, ma voi che non avevate capito": una nuova categoria di intellettuali di destra per troppi anni ridotti al silenzio. Sono gli amici Paragone (Gianluigi) e Paragon, ma solo se spia i giornalisti cattivi; la TV di Stato che, se lo Stato è il Governo, diventa giustamente la TV di Governo; Fedez, Feat, Gasparri, Giordano, Porro, Ricolfi, Cruciani, Sechi; gli insegnanti no gender; i padri padroni; le donne che donano figli alla Patria; gli obiettori di coscienza sull'aborto; i familisti con molte famiglie; i figli che restano anche se altrove li pagano di più e meglio (mica si può vivere di solo pane), le galline italiane di Lollobrigida, che sono le più felici del mondo; l'acqua no perché fa male, soprattutto dopo che hai bevuto tanto vino *(Applausi)*; gli agricoltori, se non chiedono i danni per gli eventi climatici estremi; i negazionisti climatici; il carbone neutro; le gomme tutte: quelle delle automobili che sono meglio del ferro delle ferrovie sabotato da chiodi, pantografi e vento, le gomme per cancellare le cose dette in passato e anche le gomme da ciancicare in Aula per Molteni; i ponti, ma solo quelli immaginari sugli Stretti; lo spread, che rende i nostri titoli più sicuri di quelli tedeschi (ministro Giorgetti, non faccia quella faccia); la pressione fiscale che sale con il salire dell'occupazione; l'occupazione che sale con il salire della povertà.

i paradisi fiscali; gli evasori di necessità, perché, si sa, si fa di necessità virtù *(Applausi)*; le calcolatrici per fare tutti questi conti, purché rotte; i no vax, i no woke, i no green pass, i no green deal, i no mask (quelli con la A), i sì Musk (quelli con la U). Non scherziamo, quel Musk è un amico. Ma ha detto che usa sostanze non proprio legali! È un amico lo stesso, basta che queste sostanze non siano leggere. Ma ha fatto più volte ricorso alla GPA, quindi è un criminale universale! Ma certo che no, quello è per i terrestri, mica per i marziani. *(Applausi)*.

E poi - parliamoci chiaro - la legge è uguale per tutti, però quella gratis. Poi c'è quella a pagamento. Quella, come nella "Fattoria degli animali", è più uguale delle altre. Insomma, da un certo reddito in su sono tutti amici. I multimiliardari sono amicissimi; ci dovranno pure 50 miliardi di tasse non pagate, ma vuoi mettere farti premiare da uno di loro?

Naturalmente possono essere amici anche i poveri, purché non si lamentino, se lavorano, ma restano poveri, se non riescono a curarsi, se le bollette sono troppo alte, se è aumentato il costo dei pedaggi, del carburante, delle assicurazioni, del materiale scolastico, dei beni di prima necessità. Se non ti lamenti e soffri in silenzio, sei un amico; oppure, se proprio ti devi lamentare, solo con il Governo precedente. Naturalmente fino a fine legislatura, poi scatta il lamentarsi con il Governo precedente a quello precedente, mi raccomando.

Gli antisemiti sono nemici, ma solo quelli di questo secolo e solo se non vengono beccati da Fanpage. Sono amiche le bande musicali di semipensionati barbaramente giustiziate dai partigiani, il club dei revisionisti dei giorni di ferie, i "però". I "però" sono amici, perché aiutano sempre, come quando dici "sono razzista, però", "sono fascista, però". Le pistole sono amiche, soprattutto a Capodanno. Le notizie classificate da rivelare pubblicamente, la pace no; il preparare la guerra sì, ma solo se la dici in latino *(Applausi)*; il "latinorum" è amico anche lui, così come tutti gli azzeccagarbugli. Il nazionalismo sì, la globalizzazione no (che poi io fino a ieri pensavo che il contrario di nazionalismo forse internazionalismo, pensa tu).

L'America sì, l'Europa no. D'altra parte, come ha detto l'onorevole Razzi, l'Europa è un bel posto, ma non ci vivrei. E come avrebbe aggiunto Sordi: maccarone burocratico, m'hai provocato e io me te magno. Viktor Orbàn e la sua ovviamente più efficiente democrazia illiberale è un amico. I messaggini di Rutte (lo dice il cognome stesso); l'Ucraina prima delle elezioni americane, poi declassata a conoscente. Netanyahu che sta facendo, sì, un massacro, ma dopo alcuni zeri, si sa, diventa solo una statistica. Milei che si pettina con la motosega; Mark Zuckenberg, quando aggiusta un po' gli algoritmi; Steve Bannon, che definire estremista è un'offesa (per gli estremisti); Peter Thiel, per il quale giustamente libertà e democrazia non sono compatibili; la galassia dei *think tank yankee*, che consegnano sovranismo pronto uso come le pizze surgelate; Vance, quando ci definisce parassiti.

Ma c'è il più amico degli amici, l'amicone per eccellenza, l'innominato, quello che la presidente Meloni è andata a omaggiare al giuramento, solo lei, furbissima, tra i leader europei. Quello che ci aiuta a ricordare al mondo che siamo un grande Paese, la seconda manifattura, la terza economia d'Europa, i principali produttori di cappelli da portare in mano e di pantofole da baciare. Lui, quello che mette i dazi a tutti tranne che… Ah no, questa parte la devo rivedere.

Ma soprattutto è amica la cecità, intellettuale e morale (penso a Saramago), per coltivare la quale serve un talento straordinario, maggiore di quello che serve per poter governare, perché bisogna essere assai bravi per raccontare che tutto va bene, mentre chi ascolta vede la propria vita peggiorare.

Noi purtroppo abbiamo un vezzo antico, di voler vedere chiaro, di voler ragionare, di voler costruire e non distruggere, di voler servire e non dominare, di volere un Parlamento che legiferi a non applauda e una giustizia che funzioni e non che obbedisca. Presidente, noi non avremo amici molto potenti, li cercheremo tra i precari, i giovani, le donne, i lavoratori poveri, gli insegnanti sottopagati, i medici spremuti, ragazzi che lottano contro il caos climatico, chi alza la testa contro le mafie.

Dedico questi secondi, perché mi ha molto colpito, all'intervento del presidente Pera. Presidente, davvero lei ha osservato, rivolgendosi al presidente Boccia, la metamorfosi della sinistra? Non si è accorto della metamorfosi della destra? *(Applausi)*. Di quanto è diversa la destra di Berlusconi da quella di Salvini e Meloni? Lo chieda a Gianfranco Fini e Umberto Bossi. Davvero lei ricorda con nostalgia il tempo in cui tra politica e magistratura c'era un conflitto insanabile e il tempo in cui si provava a fare le riforme insieme, ma era la destra che le faceva naufragare per opportunismo politico?

E poi, mi scusi, i riferimenti alla mafia e i rapporti tra Falcone e sinistra politica: guardi, non sono così giovane, abbastanza però da poter dire che ho iniziato a fare politica proprio perché questo Stato vedeva saltare in aria uomini come Falcone e Borsellino. La sinistra politica e sindacale è quella di Portella della Ginestra e di Placido Rizzotto *(Applausi)*, la sinistra di Pio la Torre, che ha costruito la normativa antimafia e per questo è stato ucciso; l'Antimafia sociale di don Ciotti e io ho l'onore di

sedere qui con la senatrice Rando, che è stata vice capo di Libera per tanti anni *(Applausi)*; la sinistra che ricorda a questo Governo che l'intuizione principale di Falcone fu seguire il danaro e capire come il danaro dev'essere controllato e tracciato per combattere le mafie, mafie che oggi sono in grado di costruire un patrimonio da 150 miliardi di euro. Questa è l'Italia, che però taglia i fondi alle vittime delle mafie, depotenzia gli strumenti d'indagine, innalza la soglia del contante per avere minore tracciabilità, più evasione e più riciclaggio.

Naturalmente, io non so che cos'avrebbe detto Falcone oggi. Probabilmente la sua priorità non sarebbe stata la separazione delle carriere. Io davvero mi sento legato a quella figura e non farei niente per strumentalizzarla, ma credo che veramente siamo chiamati a combattere le mafie, caro Presidente, in un altro modo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Grazie Senatore Fina, anche per la seconda parte dell'elenco del senatore Sensi. Magari il senatore Giorgis avrà poi una terza parte.

Colleghi senatori, ho chiuso un occhio, ma vorrei ricordarvi di rivolgervi alla Presidenza sempre. Se ho lasciato correre è perché era già successo e la vice presidente Rossomando non ha detto nulla. È successo una seconda volta e l'ho ricordato, ma l'ho fatto senza interrompere, senatore Boccia.

È iscritto a parlare il senatore Croatti. Ne ha facoltà.

CROATTI *(M5S)*. Signor Presidente, siamo alla riforma della giustizia, siamo alla separazione delle carriere, ma devo per forza fare un passo indietro e fare una riflessione molto più ampia su quello che sta succedendo in questo momento all'interno della maggioranza.

Io non riesco a capire tecnicamente come faccia a reggersi una maggioranza in questo percorso, quando tutte le promesse che sono state fatte politicamente fino adesso sono state solamente una propaganda elettorale: dalla pacchia per l'Europa che era finita ai tagli che stiamo ricevendo, dalla Francia e dalla Germania, con i 13 miliardi che dobbiamo trovare per il Patto di stabilità, fino alla legge Fornero. Dovevamo contrastare la legge Fornero e invece l'abbiamo ampliata, arrivando addirittura a un aumento di 1,8 euro per i pensionati.

Dovevamo abolire le accise e invece le abbiamo aumentato al gasolio. Dovevamo aiutare la natalità e invece non la stiamo aiutando, perché abbiamo raddoppiato le tasse sui pannolini. Si doveva smettere con l'amichettismo, ma, con parenti al Governo e da tutte le parti, stiamo vedendo situazioni veramente complicate di amichettismo.

Penso alla promessa famosissima: bastava un click per ricevere mille euro durante la pandemia. Invece, siamo arrivati agli alluvionati che fanno fatica a ricevere anche un centesimo di ristoro per i danni che hanno subito. Ancora, la privatizzazione delle Poste e di ITA: le battaglie che sembrava non si dovessero mai fare sono diventate realtà. Arrivo a quello che era il cavallo di battaglia, il blocco navale: in realtà, siamo a 280.000 sbarchi e, più che blocco all'immigrazione, sono stati mandati via i giovani dalla nostra Italia, perché non riescono a lavorare nel nostro Paese. I trafficanti di morte li dovevamo arrestare e invece li liberiamo con i voli di Stato.

Io non riesco a capire come faccia la maggioranza a reggersi su questi principi e su quello che succede all'interno di quest'Aula. Siamo arrivati a quasi cento fiducie in questo Parlamento. Abbiamo completamente esautorato e commissariato il lavoro dei parlamentari, sia in Commissione sia in Aula.

Probabilmente, la maggioranza sta in piedi proprio in virtù degli scambi politici che vediamo in questo momento. Da una parte, abbiamo dato a Fratelli d'Italia la possibilità di fare il premierato. Vedremo nel futuro come si realizzerà, ma è un premierato che, in realtà, autorizza a delegittimare completamente i parlamentari.

Dall'altra parte, alla Lega è stata promessa la possibilità di portare avanti la sua autonomia differenziata, una propaganda che continuava a portare avanti da tanti anni e che ha realizzato almeno sulla carta, per poterla raccontare. Infine, a Forza Italia è arrivata questa riforma della giustizia, una riforma della giustizia che concede finalmente quello che si voleva: la possibilità di mettere il guinzaglio ai magistrati in questo Paese con la separazione delle carriere. Tra i disastri che i cittadini non volevano in questo Paese, nessuno le ha chieste realmente, ma vengono loro regalate queste tre cose.

Non si ascolta la necessità che c'è in questo Paese, una richiesta che arriva da fuori, perché ci sono

tanti lavoratori che hanno gravi problemi salariali. Ci sono i lavoratori poveri in questo Paese, che non riescono a difendersi dall'inflazione e, dall'altra parte, vi è una povertà assoluta che è arrivata a quasi 5,6 milioni di persone. Tante di quelle persone rinunciano a curarsi. Un Paese che ha quasi 4 milioni di persone che rinunciano a curarsi è un Paese che non ascolta la necessità che hanno i cittadini. Abbiamo però deciso di regalare loro una riforma della giustizia che nessuno ha chiesto in questa forma, perché se si uscisse da qui dentro e si andasse in qualsiasi posto a chiedere qual è la visione dei cittadini, se si parlasse loro e si ascoltassero le necessità che hanno fuori da questi palazzi, i cittadini normali che vanno dentro ai palazzi di giustizia e ai tribunali, si scoprirebbe non interessa loro questo tema, non interessano queste difficoltà. Le difficoltà che vedono sono altre e le conosciamo tutti, sono criticità gigantesche.

La giustizia in questo Paese è estremamente in difficoltà e rischia un collasso in questo momento. Non sono quelle le necessità del cambiamento, ma è necessario un cambiamento verso una giustizia funzionale o rispetto al fatto che i giudici in questo Paese sono sempre pochi, rinviano udienze di sei mesi in sei mesi. Quello che c'è è un arresto e una difficoltà pazzesca di procedimenti che durano decenni in questo Paese, dov'è necessario e prioritario l'aumento degli organici in questo momento, dove ci sono centinaia di fascicoli che attendono di essere visionati mesi e mesi, perché è difficile avere personale. Il processo digitale è un aspetto fondamentale che poteva aiutare, ma è stato fatto con uno strumento estremamente complicato. I giudici di pace lavorano in condizioni veramente difficili e c'è una carenza di personale immensa. Dall'altra parte, ci sono le carceri nel nostro Paese che hanno difficoltà gigantesche.

Secondo me voi non sapete cosa c'è, cosa chiedono i cittadini. Chiedono una cosa semplicissima: la certezza della pena. I cittadini chiedono questo, invece abbiamo un provvedimento sulla separazione delle carriere, si trova un pretesto per creare questo percorso, ma tale riforma non ha nulla a che fare con le necessità del cittadino nel Paese. Perché si interviene? Perché si deve compiacere qualcuno con questi provvedimenti? Perché si deve accontentare questa furia legislativa nei confronti dei magistrati? Cosa dovete soddisfare? Cos'è questa voglia di ritorsione e di rivalsa verso la magistratura?

Io ho paura che le colpe delle magistrature in questo Paese siano proprio quelle di perseguire i reati senza farsi influenzare da nessuno; di perseguire senza guardare chi c'è e chi non c'è, senza guardare l'orologio, come vengono continuamente accusate di fare, per cui intervengono in maniera diretta senza avere nulla a che fare con la politica. Noi la politica dovevamo tenerla lontana da quel percorso, da uno dei poteri di questo Paese, perché soprattutto questo capolavoro delle separazioni delle carriere è anche incredibile da guardare. Non si capisce neanche per quale motivo venga affrontato in questa maniera, perché di giudici e pm che cambiano in questo Paese ce ne sono veramente poche decine all'anno. Che sia una percentuale irrisoria lo dicono i numeri: sono quasi l'1 per cento delle persone che fanno questo percorso e soprattutto, con le nuove leggi in vigore, non c'è la possibilità di fare questo passaggio più di una volta.

Voi però avete voluto continuare, insistere, indebolire la magistratura, assoggettare i pm e farli diventare una sorta di poliziotto al servizio dell'Esecutivo. Scusatemi, ma per porre fine a questo percorso e a questa pratica del magistrato, dobbiamo capire per quale motivo si fa tale percorso. Noi abbiamo al Governo un ex magistrato che fa politica, che fa il Ministro della giustizia e non si capisce per quale motivo si debba fare una guerra in questa maniera. Mi viene da pensare che se il magistrato fa questo tipo di percorso e abolisce l'abuso d'ufficio va bene; se il magistrato fa la lotta alle intercettazioni va bene; quando quella figura mette il bavaglio ai giornalisti va bene; quando arrestano metalmeccanici che fanno manifestazioni in città va bene; quando si introduce un interrogatorio preventivo va bene, perché dà la possibilità a queste persone di far minacce, di inquinare le prove e di fuggire; quando si puniscono studenti che fanno manifestazioni o lottano contro il tempo va bene; quando si puniscono i giovani che protestano per sensibilizzare al cambiamento climatico va bene; quando si fanno queste attività va bene, però quando i magistrati che sono entrati a far parte del Parlamento lottano contro la mafia, quando vivono sotto scorta con rettitudine e lottano contro la corruzione, quando combattono contro il favoreggiamento come Scarpinato, allora quello non va bene, non ci piace. Lo diciamo forte: tenete giù le mani da Scarpinato, lasciate stare Scarpinato. *(Applausi)*.

Non è quello che sta succedendo; togliere a un magistrato antimafia la possibilità di partecipare alla Commissione antimafia è qualcosa di vergognoso. Lo dico anche con parole vostre, lo dico con parole che sono state usate anche dalla vostra Presidente: noi questo non lo possiamo consentire, ma che diavolo state facendo? È da pazzi irresponsabili. Non vi daremo tregua. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giorgis. Ne ha facoltà.

GIORGIS *(PD-IDP)*. Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, ho ascoltato con attenzione gli interventi con cui il capogruppo Malan e altri autorevoli esponenti della maggioranza hanno cercato di difendere la riforma costituzionale, ma non ho sentito alcuna risposta di merito, nessun cenno ai benefici che deriverebbero ai cittadini che si rivolgono all'amministrazione della giustizia e le chiedono tutela dei propri diritti. Nessuna spiegazione su come, ad esempio, la radicale separazione delle carriere e dei Consigli superiori della magistratura contribuirebbe alla riduzione dei tempi dei processi o a una migliore e più efficiente organizzazione del lavoro dei magistrati. Non abbiamo ascoltato nessuna spiegazione del modo in cui i pubblici ministeri, appartenendo allo stesso ordine giudiziario, eserciterebbero un condizionamento sull'imparzialità dei giudici o farebbero venir meno la loro sostanziale terzietà. Nessuna contestazione dei dati sulle condanne e sulle assoluzioni che abbiamo evidenziato e che smentiscono tale ipotetico condizionamento. Nessuna replica al rischio paventato da molti autorevoli studiosi - e quest'oggi, se ho inteso bene, anche dal presidente Pera - di un'eterogenesi dei fini, ovvero che una radicale separazione organizzativa e funzionale della magistratura requirente da quella giudicante possa finire con l'allontanare il pubblico ministero dalla cultura della giurisdizione, accrescendo ulteriormente il suo profilo meramente accusatorio e facendogli così perdere la natura di organo di giustizia, a discapito dei cittadini sottoposti a indagini o a processo e in particolare dei cittadini meno abbienti, che non potranno permettersi difese sempre più costose. Insomma, non abbiamo avuto nessuna risposta alle criticità che sono emerse fin dalle audizioni, ma solo un ripetuto appello al popolo, che purtroppo conferma i nostri timori e la nostra denuncia di una torsione illiberale e assai poco democratica *(Applausi)*: stiamo facendo ciò che abbiamo promesso in campagna elettorale ai nostri elettori e poi, comunque, deciderà il popolo con il referendum.

Lo abbiamo sentito ripetere più volte, come se si potesse promettere di riscrivere la Costituzione unilateralmente, come se il potere politico che si chiede ai cittadini durante le elezioni non fosse limitato e non dovesse essere comunque esercitato nelle forme e nei limiti della Costituzione e come se il referendum di cui all'articolo 138 potesse compensare, o peggio sostituire, l'assenza di confronto e di mediazione nella riscrittura delle norme costituzionali. Vox populi, vox Dei? Come ci insegna la storia, a partire dal processo a Gesù, non sempre la vox populi è vox Dei, dipende. L'appello al popolo può essere uno straordinario momento di partecipazione democratica, può essere un'occasione di massima espressione della sovranità popolare, ma può essere anche, all'opposto, la manifestazione più insidiosa di una concezione totalitaria, autocratica e strumentale della democrazia, che esclude ogni mediazione e compromesso, nega ogni rilievo alle minoranze e alle voci dissenzienti e alla fine ricorre al popolo per servirsene, più che per renderlo davvero protagonista.

Il modo attraverso il quale si sta per approvare questo disegno di legge di riforma ne costituisce un esempio paradigmatico: l'aver deciso fin da subito che non si sarebbe aperto nessun confronto in Parlamento e si sarebbe rimessa la decisione sulla proposta di riforma della magistratura al voto dei cittadini appare, più che una scelta di coinvolgimento popolare o di umiltà politica di fronte alla complessità della materia, una tipica manifestazione di democrazia oligarchica e autocratica, che non conosce il valore del confronto aperto e del compromesso, delle procedure parlamentari e delle garanzie delle minoranze e che santifica il popolo, per poterlo usare più che per renderlo partecipe di una scelta articolata a somma positiva.

Onorevoli colleghi, la negazione o l'indebolimento dei capisaldi dello Stato di diritto e della democrazia pluralista in una direzione autoritaria e autocratica può avvenire, com'è noto, attraverso un rafforzamento dello Stato e, in particolare, del suo potere punitivo, repressivo e di controllo, com'è avvenuto, ad esempio, da ultimo, con il decreto sicurezza, che ha esteso l'area del diritto penale e ha accresciuto i poteri dei servizi di sicurezza in maniera del tutto irragionevole e immotivata. L'erosione

dei capisaldi dello Stato di diritto e della democrazia pluralista in direzione autoritaria, tuttavia, può avvenire anche attraverso l'opposto, ovvero un indebolimento dello Stato e in particolare delle sue istituzioni di garanzia e delle sue articolazioni rappresentative del pluralismo, che dovrebbero garantire partecipazione critica, approfondimento e mediazione, come avverrà con la riforma del cosiddetto premierato o con la riforma della magistratura, se verranno approvate. Soluzioni e riforme, da quelle che rafforzano il potere punitivo dello Stato e gli apparati di controllo e sicurezza a quelle che riscrivono la forma di Governo e l'organizzazione della magistratura, apparentemente opposte, che conseguono il medesimo risultato: marginalizzare il ruolo e la funzione del Parlamento, indebolire gli organi di garanzia, concentrare il potere nel capo, che dev'essere eletto direttamente dai cittadini e ad essi direttamente si deve appellare, anche per superare ogni voce critica e dissenziente.

Ecco ciò che sta avvenendo fin dall'inizio della legislatura e ciò che anche questa riforma, nel merito e nel metodo, purtroppo dimostra. Un attacco ai principi fondamentali dello Stato costituzionale pluralista e della democrazia critica ed emancipante che esso presuppone, che significa un attacco al carattere pattizio delle norme costituzionali, alla separazione e alla limitazione del potere, alla costruzione dell'unità dal basso. È un attacco al quale continueremo a opporci con tutta la determinazione possibile, nelle sedi istituzionali e nella società, moltiplicando i luoghi di ascolto e di confronto, convinti che i cittadini comprenderanno i rischi di una simile torsione illiberale e i nessi con le crescenti disuguaglianze e con l'acuirsi della crisi economica e sociale. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, in queste ore ho ascoltato in modo silenzioso tutti gli interventi perché, non essendo un esperto della materia, volevo capire. Ho sentito lezioni di democrazia.

Vorrei sottolineare intanto che i cittadini italiani, seppure in passato, hanno già dato seccamente una risposta alla questione della separazione delle carriere, però si può cambiare opinione e ovviamente la si può ripresentare.

La cosa che voglio sottolineare è che si cita la democrazia, ma poi c'è un Ministro che ha chiesto che di questa riforma presentata da lui non si modificasse una virgola, e la maggioranza sta garantendo questa cosa: ma di quale democrazia parliamo? Quale ascolto si può avere? La democrazia è confronto; maggioranza e opposizione hanno due ruoli diversi, ma è confronto, e significa cogliere alcune preoccupazioni, ragionamenti e proposte che si fanno. Invece c'è un tabù, e non si modifica neanche una virgola, perché bisogna accettare questo. Altro che democrazia, questa è imposizione, è una cosa davvero autoritaria, data dai numeri e non dal confronto delle idee, quindi lasciamo stare la democrazia perché non avete proprio il senso di che cosa sia.

Io, modestamente, cerco di porre alcune questioni. Questa riforma dà una risposta allo snellimento dei processi? Dà una risposta alle esigenze dei cittadini? Dà una giustizia più vicina ai cittadini, la separazione delle carriere? Di tutto questo non c'è niente. Oggi c'è un intasamento perché ci sono pochi magistrati, perché c'è poco personale, perché molto spesso c'è un arretramento dal punto di vista informatico e digitale. Siamo ancora alla trascrizione quasi a mano delle cose. Queste sono le cose che sono di impedimento al cittadino. Se uno deve nominare una persona di sostegno a una persona disabile passa un anno, un anno e mezzo, per una cosa per la quale basterebbero cinque minuti per decidere cosa fare. Di tutto questo non c'è nulla.

Se uno mi chiede cosa succede, rispondo che succede un dato. Ovviamente la risposta è che ci vogliono i soldi. Certo, per far funzionare le cose ci vogliono i quattrini, bisogna investire; i soldi ci sono, ma li spendete nelle armi e per il Ponte sullo Stretto di Messina. Si tratterà di scegliere le priorità: ovviamente io sono contrario alle armi e penso che la priorità sia far funzionare la giustizia, avere la sanità, avere cose che funzionano dal punto di vista sociale e via dicendo, però voglio essere sintetico: i soldi ci sono, ma voi avete deciso di spenderli diversamente.

È una questione tutta politica. Ad esempio, a differenza di altri, riconosco alla maggioranza un disegno preciso: la vostra idea è picconare la Costituzione italiana passo dopo passo; questa è la cosa a cui voi pensate e la state portando avanti, ad esempio con il premierato. Prima di arrivare al premierato, si può vedere come funziona questo Parlamento: molto spesso utilizzate a dismisura il decreto-legge e la

fiducia, impedendo il confronto. L'opposizione cerca di fare anche un po' di ostruzionismo e la maggioranza ovviamente decide di tenere esclusivamente quello che ha deciso il Governo, però non c'è confronto. Eppure la Costituzione prevede che quest'Assemblea, insieme a quella di Montecitorio, sia il fulcro, l'essenza della democrazia. Questo è il dato: è la partecipazione dei cittadini, ma voi la volete svuotare.

Avete costruito una campagna contro i magistrati, perché bisogna lavorare per denigrare, per far passare un'idea, ammesso e non concesso che certamente ci sono errori e cose che non hanno funzionato. Il problema lo si affronta e lo si risolve; non si fa una denigrazione collettiva. Si cerca di andare in questa direzione intervenendo su che cosa? La società cambia e oggi una notizia la si sa in tempo reale, anche se succede all'altro capo del mondo; un pubblico ministero ha la forza di fare l'avvocato, non quello che lavora per costruire le prove e che fa il suo lavoro di indagine. No, diventa l'accusatore. A quel punto uno è già inquisito, punto. Per l'immaginario collettivo è così, perché il momento stesso è questo. È questa la magistratura che volete, la magistratura che funziona? Io penso di no, penso che questo sia esattamente il contrario.

Credo che bisognerebbe andare in una direzione completamente diversa, però è chiaro che voi volete questo, è inutile negarlo; volete questo e non far funzionare la giustizia meglio. Mi dovete spiegare come fanno a stare insieme due Consigli della magistratura. Chi è che li mette insieme? Oggi il Capo dello Stato è il garante: e domani? O diamo il potere a una sola persona oppure sono due che si contrappongono e uno cercherà di prevalere sull'altro. Diventa un conflitto, non un modo. E se la formazione è fatta in modo diverso? Chi decide su questa cosa? Dovete spiegarla questa roba. Non la spiegate, non l'avete detto, non funziona così.

Non sono un esperto, ma so benissimo come funziona il mondo: ognuno di noi ha lavorato su queste cose. Voi in effetti avete un'idea da questo punto di vista: riconosco che avete un'idea alternativa a quello che penso io e che pensiamo noi, questo è il dato.

Vedete, sulla separazione delle carriere nel referendum di cui parlavo prima anche a sinistra c'era un'articolazione. Non erano tutti uguali, non la pesavano tutti nello stesso modo. Quella è la libertà di scelta dei cittadini. In questo caso, però, noi pensiamo che in sostanza lo dobbiate dimostrare. Praticamente volete una magistratura sottomessa al potere politico, perché è dimostrato che, nei Paesi che hanno un elemento di autoritarismo, la magistratura viene utilizzata da questo punto di vista in modo autoritario e in qualche modo anche classista.

Noi siamo contrari e abbiamo cercato di contrapporre, senza fare ostruzionismo tanto per farlo. È chiaro, cosa rimane all'opposizione da fare, se non tentare di fare ostruzionismo, di fronte a una maggioranza sorda e non disponibile al confronto? Si può fare esclusivamente questa cosa. Pensate che sia un fatto che nobilita? No, io lo faccio con convinzione, perché è l'unico modo per contrastare la vostra posizione, però preferirei un confronto di merito, che voi non volete, perché mortificate.

E poi parlate di sorteggio per annullare le correnti: certo, le correnti sono un fatto, ma pensate di abolirle per fare le corporazioni? Qual è la differenza? Cosa è più democratico? Le differenze ci sono, forse bisogna farsene una ragione e governarle, facendo in modo che non siano contrapposizioni. Poi, oggettivamente, ci ho pensato e ripensato: nella situazione del sorteggio chi sono quelli che vengono sorteggiati? Vengono sorteggiati tra tutti i magistrati? Io avrei qualche perplessità, anzi, sarei molto preoccupato. In sostanza, in aggiunta nasceranno le corporazioni, allora ripeto che forse sarebbe bene che vi fermaste un attimo, ma so che son parole al vento.

Se però terrete alcune delle controproposte che abbiamo avanzato, alcuni dei suggerimenti che abbiamo dato e alcune delle preoccupazioni che abbiamo sollevato e se recepite la nostra disponibilità, allora si può interpretare che vi sia una disponibilità democratica. Se, invece, la chiusura è totale, la convinzione diventa sempre maggiore, da parte mia, che volete esclusivamente uno Stato autoritario e il potere in mano a pochi. Noi non ve lo permetteremo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Potenti. Ne ha facoltà.

POTENTI *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, ho ascoltato con molto interesse le argomentazioni che sino ad ora si sono svolte in quest'Aula. Devo dire al professor Pera che gli rivolgo tutti i miei omaggi e complimenti per la bellissima lectio che ci ha permesso di ascoltare. Sono state parole molto

motivanti, oltre che un excursus storico che soltanto una persona con la sua grande capacità di spiegare poteva farci, quindi le faccio anzitutto ancora i complimenti e la ringrazio, perché è veramente un onore ascoltare parole così sublimi. *(Applausi)*.

Dall'altra parte, non posso certamente complimentarmi altrettanto con le opposizioni, perché è stato veramente un campo di battaglia nel quale non si sono distinte le loro argomentazioni. Quando il PD sottolinea che questa riforma non darebbe ai cittadini alcuna risposta rispetto alle problematiche di un sistema della giustizia che evidentemente qualche problemuccio forse fino ad oggi l'ha avuto, rispondo che non mi sembra che finora siano state tutte rose e fiori.

Parliamo, anzitutto, di uno dei problemi più piccoli, forse, della magistratura, quello di non sapersi autogiudicare. Sulla parte disciplinare e sul CSM, forse qualcosa avrebbe bisogno di essere registrato, come si dice in termini meccanici. Come ci insegna il caso Palamara, forse una delle ultime grandi vicende che hanno riguardato la magistratura italiana, è evidente che su questa la parte disciplinare non ha funzionato.

La riforma in esame prende il toro per le corna e crea una struttura, un soggetto autonomo, rispetto a quei CSM che dovrebbero altrimenti interessarsi delle vicende professionali dei magistrati inquirenti e giudicanti. È evidente che questa nuova Corte potrà fare qualcosa di più, senza quell'opprimente controllo che fino ad oggi, all'interno del CSM, è stato inoculato. Utilizzo un termine medico, che indica il veicolare all'interno del sistema sanguigno qualcosa che deve andare a espandersi e a diffondersi in maniera virale all'interno di un corpus istituzionale.

Ebbene, in quell'ambiente si sono propalate, per anni, vicende afferenti perlopiù alla politica che, attraverso le correnti, si sono insinuate dentro una struttura che avrebbe come funzione primaria quella di essere indipendente da qualunque potere.

Prima il professor Pera si preoccupava appunto dell'autonomia e dell'indipendenza di un potere completamente svincolato da qualunque altro. Noi della Lega, invece, ci preoccupiamo del fatto che questo potere venga esercitato all'interno di questi organismi per interposta persona e, in specie, da molte figure che fino ad oggi sono state vicine alla sinistra.

Come leghista, non posso non citare alcune vicende, in particolare uno degli ultimi grandi ed evidenti problemi che hanno riguardato questo partito per il malfunzionamento del sistema giudiziario.

Devo tornare all'estate del 2018, quando si combina una situazione effettivamente perfetta.

C'è un Ministro dell'interno di destra, c'è il povero immigrato maltrattato e c'è la sinistra che cerca la rivincita dopo una batosta elettorale. Lì chi è che si attiva? Non si attiva certo un uomo di destra, si attivano una serie di rapporti gestiti, concentrati sul servizio di centralino del dottor Palamara e si attiva addirittura una figura, che poi è stato anche un candidato della sinistra, come Giovanni Legnini, all'epoca vice presidente del CSM in odor di scadenza, che a un certo punto, guarda caso, forse sapendo già che il giorno dopo il ministro Salvini avrebbe ricevuto un avviso di garanzia, si attiva con il seguente messaggio rivolto al dottor Palamara: Luca, dobbiamo dire qualcosa sulla nota vicenda della nave. Si riferiva ovviamente a quanto accaduto con la nave Diciotti. Naturalmente dice appunto Legnini «Area è d'accordo a prendere l'iniziativa; Galoppi (consigliere CSM, Magistratura indipendente) idem. Senti loro e fammi sapere domani mattina». E ancora: «domani mattina dovete produrre una nota stampa, qualcosa insomma».

Dobbiamo allora un attimo fare il conto della serva sulle vicende che, all'interno della magistratura, evidentemente hanno portato acqua al mulino di una parte che con le funzioni della magistratura nulla c'entra, con gli scopi costituzionalmente preordinati della magistratura nulla c'entra e sinceramente motivi di ragionare sui vantaggi che questa riforma potrebbe avere per i cittadini ne abbiamo, potremmo parlarne fino a domattina e rendere anche dignitosa l'attività e la carriera di tanti magistrati che invece, a causa di queste vicende, si sono visti pregiudicare il loro avanzamento di carriera.

Ebbene, sul divieto di passaggio tra le carriere, poc'anzi parlavano le opposizioni, dobbiamo ricordare che dal 2013 sono state ben 14 le proposte di legge presentate in Parlamento per introdurre la separazione delle carriere. La Lega aveva anche avanzato una proposta, una mobilitazione popolare, un referendum nel giugno del 2022 - lo si ricordava - insieme al Partito radicale transnazionale, che era finalizzato a rimuovere le norme che consentivano il passaggio di funzione per i magistrati. Quel

referendum è fallito, ma in quel caso non mi sembra che l'opposizione lo abbia ammesso a concordato; mi sembra che abbiano semplicemente fatto quello che tutte le forze politiche che non sono d'accordo con il contenuto di un referendum fanno: lasciano gli elettori a casa. Ci siamo sentiti accusare di aver addirittura sabotato il referendum, quando su quel referendum lì la sinistra non era d'accordo ed è rimasta a casa; hanno votato forse anche pochi elettori del centrodestra, devo dire la verità. La Lega sicuramente i propri ce li ha portati.

Siamo sicuramente soddisfatti di aver mantenuto fede oggi a una linea che portiamo avanti da diversi anni. Riteniamo che il passaggio di funzioni - lo abbiamo votato anche con la riforma Cartabia - in quel senso sia stato ulteriormente limitato e sia ormai un orpello antico che non ha più nessuno scopo di fronte a due funzioni completamente diverse. Qui ci sono tanti esperti di diritto e non ho mai sentito parlare della funzione del giudice per le indagini preliminari. Sembra che andiamo a creare mostri assolutamente indipendenti capaci di sovvertire l'ordine costituzionale, liberando i pubblici ministeri e i giudici giudicanti dall'unica struttura sovraordinata di autogestione che è il CSM. Sembra che in questo modo si vadano a rendere totalmente svincolati da qualunque controllo soggetti che effettivamente hanno poteri molto particolari, quali sono quelli dei giudici inquirenti. Se al giudice giudicante serve conoscere la legge, agli inquirenti serve qualcosa di più, serve anche una caratura personale e caratteriale, servono probabilmente anche doti di resistenza di fronte a situazioni che possono essere particolarmente gravose da un punto di vista umano.

Non ho però sentito parlare di gip, come dicevo, perché tutte le funzioni del pubblico ministero sono assolutamente garantite e si sostanziano appunto in una serie di controlli che il gip esercita. Sono garanzie per l'indagato che si sviluppano sul controllo dell'archiviazione, delle misure cautelari, sull'inerzia stessa del pubblico ministero, sul controllo della tempestività delle indagini, sul controllo degli atti di indagine, sulla tutela del diritto e delle libertà personali. È evidente che il giudice per le indagini preliminari, all'esito di questa riforma, vedrà ancora di più garantite le proprie funzioni e la propria posizione di totale diversità da quella del pubblico ministero e sarà il naturale contrappeso su una bilancia a garantire che il pubblico ministero non possa più fare ciò che vuole.

Noi, pertanto, siamo assolutamente sicuri e possiamo garantire ai cittadini che questa è semplicemente una riforma che, in un'epoca storica, segue la grande riforma voluta dal dottor Vassalli, quella che poi ha superato una vecchia strutturazione di epoca fascista nel nostro codice di procedura penale e ha reso possibile il processo accusatorio, un processo accusatorio che non si è ancora completamente definito, perché manca l'ultimo tassello. Manca finalmente la possibilità di andare verso una specializzazione, verso funzioni che sono naturalmente diverse, che non hanno nulla in comune, ma soltanto il fatto che dobbiamo far sì che i giudici siano irreprensibili e che siano tenuti a rispettare la legge e non indotti da qualcuno a entrare nei meccanismi di formazione legislativa. Questo, infatti, hanno fatto recentemente associazioni che si vantano di rappresentare la magistratura per intero e anche alcuni grandi soloni del diritto che hanno anche incentivato i magistrati e le loro associazioni a protestare contro la formazione della volontà legislativa. Questo non è assolutamente democratico e noi ci opporremo sempre. *(Applausi)*.

Saluto ad un gruppo di professori universitari, scienziati e ricercatori

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea professori universitari, scienziati e ricercatori che si occupano di tecnologie innovative nel campo dell'intelligenza artificiale, che hanno partecipato ad un *workshop* presso la Sala degli atti parlamentari e che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 1353 (ore 18,26)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sallemi. Ne ha facoltà.

SALLEMI *(FdI)*. Signora Presidente, negli interventi in discussione generale ho udito sinceramente toni da guerriglia da parte dell'opposizione; parole come vendetta, rivalsa, guerra, sono consone, ahimè, ad altri preoccupanti scenari, non a una riforma della giustizia che questo Governo farà non perché vogliamo aprire un conflitto con la magistratura, ma semplicemente perché ce l'hanno chiesto e ce lo chiedono gli italiani, semplicemente per questo. *(Applausi)*.

Il Governo Meloni in appena due anni ha intrapreso un percorso di riforme innovative. Sono infatti già state adottate non solo riforme sostanziali e processuali, ma al centro dell'iniziativa dell'Esecutivo si

sono raggiunti un'importante valorizzazione delle risorse umane, la riqualificazione del patrimonio immobiliare delle articolazioni periferiche e centrali, il rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale e la revisione della spesa e della programmazione finanziaria.

La separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri non è solo un'opzione, ma un tema ineludibile già indicato come necessario da un gigante come il dottor Giovanni Falcone e reso ancora più impellente dallo scandalo Palamara, che ha mostrato tutte le criticità di un sistema opaco e correntizio.

Signora Presidente, vorrei dire, per suo tramite, ai colleghi 5 Stelle e al collega Pirondini, che non vedo in Aula, di non dare lezioni di moralità sull'antimafia, perché questo Governo l'antimafia la fa veramente e non con atti di facciata. *(Applausi)*. Invito il collega Pirondini a venire in Commissione antimafia a vedere il lavoro che stiamo facendo sulla verità e sulle stragi, senza paura, a testa alta e grazie al coraggio della presidente Chiara Colosimo. *(Applausi)*. Colleghi, guardate voi stessi per una volta, invece di pontificare sugli altri. La mafia non è una magliettina che si mette e si toglie; l'antimafia non è una maglietta che si mette e si toglie; è qualcosa che serve per combattere un fenomeno, un cancro.

Signora Presidente, ai colleghi consiglio anche due libri molto interessanti del giornalista Stefano Zurlo: «Il libro nero della magistratura» e «Il libro nero delle ingiuste detenzioni». Ebbene, dalla lettura di questi testi anche il cittadino comune - non occorre che sia un giurista - comprenderà che c'è qualcosa che non funziona nei meccanismi giudiziari di questo Paese.

Ci sono storie incredibili, come quella del pubblico ministero che fa circolare un dossier per screditare la collega - cito testualmente - "matta come un cavallo", perché legata al sindaco che lui aveva fatto arrestare. Ci sono i due pm che terrorizzavano i testimoni di un'inchiesta sulle tangenti nella pubblica amministrazione, promettendo loro un soggiorno in cella con vista mare. Una miniera di storie quasi incredibili, ma tutte verissime, racconta dall'interno i mali di una magistratura, ricostruendo alcuni dei processi che si sono svolti negli ultimi anni davanti alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

La separazione delle carriere dei magistrati, dal punto di vista dell'ordinamento interno, è la conseguenza logica e razionale dalla riforma del processo penale in senso accusatorio, avvenuta con l'approvazione del codice Vassalli, ed è coessenziale al principio del giusto processo. Proprio per questi motivi si prevedono un Consiglio superiore della magistratura e un Consiglio superiore della magistratura requirente, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica e l'istituzione di un'Alta corte quale organo indipendente chiamato a decidere delle violazioni deontologiche di tutti i magistrati per garantirne la qualità professionale e deontologica. La separazione delle carriere è non una questione ideologica, bensì una risposta concreta alle esigenze di professionalità, indipendenza e trasparenza che la società moderna richiede. Come ricordato dal ministro Nordio, si tratta non di smantellare l'autogoverno della magistratura, ma di adattarlo a un contesto profondamente mutato sia a livello nazionale, sia a livello internazionale. L'attuale sistema che permette ai magistrati di passare dalla funzione requirente a quella giudicante crea un conflitto d'interesse percepito, minando la fiducia dei cittadini. Non è accettabile che chi oggi accusa possa domani giudicare o viceversa. Questo meccanismo, ereditato da un'epoca ormai alle nostre spalle, va superato con coraggio, come già avvenuto in altri Paesi europei: in Francia ci sono due magistrature, i concorsi sono diversi, i candidati scelgono un percorso o l'altro, i luoghi di lavoro sono separati; in Germania si distingue nettamente tra giudice e pm, carriere, percorsi, strutture e uffici non sono condivisi; in Spagna i pm lavorano in sede autonoma e lontano dalla carriera giudicante. Non stiamo dicendo tuttavia che queste Nazioni abbiano pertanto una giustizia migliore della nostra, ma che i loro sistemi sono comunque rigorosamente in linea con l'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea, quindi con i principi di legalità, di certezza del diritto, di divieto dell'esercizio arbitrario del potere esecutivo.

Questa riforma è un'operazione improntata al rispetto e volta alla valorizzazione di chi svolge con dedizione il proprio ruolo. La giustizia non può essere ostaggio di logiche di potere o di gruppi di interesse. Purtroppo, colleghi, nell'opinione pubblica è radicato il convincimento che vi siano delle caste. Lo dicono di noi politici e parlamentari, ma lo dicono anche magistrati che spesso, anche se

sbagliano, non vengono puniti e non pagano mai, e parliamo di uomini e donne che decidono della vita, della libertà e dell'onorabilità di altri cittadini.

È allora il momento di premiare chi lavora bene e di avere un organo che faccia giustizia punendo chi sbaglia ed è vittima di clamorosi abbagli, perché il costo degli errori giudiziari è altissimo, di miliardi di euro, ma è ancora più grave il costo umano che hanno pagato cittadini innocenti. Questo è il Paese delle ingiuste detenzioni - come dicevo, signor Presidente - con casi clamorosi come quello di Beniamino Zuncheddu o come, guardando al passato, quello di Enzo Tortora. Ebbene, è assurdo che i magistrati che hanno clamorosamente sbagliato abbiano fatto carriera. Un esempio ce lo offre proprio il caso Tortora: alcuni di quei magistrati denunciarono anche giornalisti e avvocati che avevano promosso una causa civile contro di loro; l'ispezione ministeriale promossa dall'allora ministro Giulio Vassalli non diede risultati, il plenum del CSM votò a maggioranza per l'archiviazione di ogni accusa. Non furono dei pm o dei giudici a rimanere impuniti, ma fu una corporazione. Gli italiani ci hanno chiesto di cambiare la giustizia e noi, con la fermezza che ci contraddistingue, lo stiamo facendo.

Signor Presidente, la separazione delle carriere è un passo fondamentale per restituire credibilità alle istituzioni e fiducia ai cittadini. Ne abbiamo bisogno veramente tutti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

LICHERI Sabrina *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI Sabrina *(M5S)*. Signor Presidente, con il mio intervento in Aula questa sera voglio dare un contributo all'azione di mantenimento di un'attenzione alta sull'emergenza femminicidi e sulla questione culturale che la sottende.

Lo voglio fare condividendo con l'Assemblea alcuni stralci di temi elaborati da ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 16 anni che hanno partecipato a un concorso letterario sul tema del femminicidio, che casualmente si è svolto proprio a ridosso dell'uccisione della giovane Martina Carbonaro, che infatti i ragazzi citano nei loro elaborati con dolore e con smarrimento. Lo faccio perché magari le loro riflessioni e le loro parole possono accompagnarci nel nostro fare politica in modo concreto, tra questi banchi, ma anche nelle nostre azioni quotidiane, per il bene comune. Sì, il bene comune, perché quando una donna muore solo perché è donna, solo perché ha scelto liberamente, è il bene comune a essere leso nel profondo e con inumanità.

La prima riflessione che condivido con voi risponde alla domanda: dove sta il nodo della questione? I ragazzi e le ragazze ci dicono che la questione è soprattutto culturale. Vado con la prima citazione: «Le radici della violenza di genere non si trovano nei singoli atti, ma nella cultura che li rende possibili. L'educazione differenziata resta uno degli strumenti più sottili di controllo. Alle bambine si insegna ad essere dolci, ai bambini ad essere forti. Alle prime si affidano giochi di cura, ai secondi armi per combattere e sottomettere. Così si formano menti abituate alla disparità, e ragazzi che non sanno accettare un rifiuto». «Si può cambiare?», si interroga il ragazzo. «Sì, ma bisogna cominciare dall'educazione».

Seconda citazione: «In Italia le leggi tutelano le donne, a partire dalla Costituzione. Il linguaggio cambia anche nell'uso del femminile, laddove in passato le professioni erano declinate solo al maschile. La società sembra finalmente accorgersi del valore e del contributo che una donna può dare alla società. Tuttavia, parallelamente a questo progresso, la violenza sulle donne non diminuisce, anzi in certi casi sembra intensificarsi divenendo più feroce e più sistematica. Siamo davanti a un paradosso tragico: più una donna è libera, più sembra esposta al rischio di essere aggredita».

La seconda riflessione risponde alla domanda su cosa stiamo sbagliando. Citazione numero uno: «In Italia una donna che diventa madre spesso è costretta a scegliere tra figli e carriera, ma una società giusta non chiede di scegliere tra il futuro e la realizzazione personale». Citazione numero due: «È un odio antico quello che oggi assume la forma di femminicidio, stalking, abusi psicologici e fisici, fino a casi estremi di uomini, moderni Eracle di cui si è impossessato la pazzia, che sterminano la propria famiglia per punire una donna che osa vivere da sola. Non è solo una questione di frustrazione individuale, ma è un intero modello culturale maschilista che emerge prepotente. È come se una parte

della società maschile vivesse l'emancipazione femminile come una sconfitta personale, una perdita di potere irreversibile, un'umiliazione inaccettabile. L'idea tossica di virilità che per secoli ha definito l'uomo come padrone della donna non scompare nel giro di una generazione con slogan lanciati alla tv. Viene ereditata, assorbita, pronta a esplodere quando la donna smette di obbedire. Ci riempiamo la bocca di educazione al rispetto, campagne di sensibilizzazione, spot contro la violenza, MeToo, ma continuiamo di fatto a tollerare nella vita quotidiana mille forme di sessismo, a partire dai banchi di scuola, dove ai primi caldi si chiede alle ragazze di non scoprirsi troppo, ma mai ai maschi di indossare pantaloni lunghi. Nell'immaginario collettivo, la donna è sempre quella che se la cerca, l'uomo invece era disperato, non accettava la fine della relazione, attraversava un momento di difficoltà. Questa - scrive il ragazzo - è complicità culturale».

Terza riflessione: cosa dovrebbe fare la politica? Citazione numero uno: «Servono servizi pubblici accessibili, asili nido gratuiti, congedi equi, sostegno psicologico ed economico. Servono leggi, ma anche luoghi sicuri e strutture diffuse, ovunque dal Nord al Sud. Non serve invece la demagogia spicciola atta solo a gettare fumo negli occhi. Solo così si cambia la cultura, educando chi cresce e sostenendo chi sceglie. E ricordate: la società è fatta dalle persone, sono le persone a poterla cambiare».

Citazione numero due: «C'è un altro volto della violenza di genere, meno visibile, ma altrettanto pericoloso: la disparità, quella che si infiltra nella vita quotidiana e la inquina come un veleno silenzioso, la differenza di stipendio a parità di mansioni, la difficoltà di fare carriera per chi ha un figlio, la maternità vista come un problema, l'idea che una donna debba sempre dimostrare qualcosa in più per essere presa sul serio».

Questi estratti sono tutti meritevoli di essere letti e condivisi con l'Assemblea. Sono lunghi, mi sono permessa di fare una selezione, però l'intento era quello di condividerli con voi, affinché fossero utili nella nostra azione di legiferazione. È un nostro dovere, è diventato ormai un imperativo educare le nostre bambine, che poi diventeranno donne (se nessuno le uccide), ad essere consapevoli della complessità del fenomeno. E dobbiamo, perché è un nostro dovere, formare i nostri bambini, i nostri uomini, anche quelli già adulti. Le scuole fanno tanto, le associazioni fanno tantissimo, ma devono essere aiutate. Questo ce lo chiede il futuro. *(Applausi)*.

LOMBARDO *(Misto-Az-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO *(Misto-Az-RE)*. Signora Presidente, la ringrazio molto per questa possibilità.

In un contesto molto difficile in cui, negli ultimi giorni, sentiamo purtroppo spesso la responsabilità dei conflitti crescenti e dell'instabilità in Medio Oriente e in altri contesti di guerra, vorrei condividere con l'Assemblea del Senato una buona notizia, che è successa nei giorni scorsi: la liberazione di Siarhei Tikhanovsky, il leader dell'opposizione bielorussa, che è stato liberato da una prigionia di oltre cinque anni in Bielorussia.

Ho seguito la conferenza stampa che ha fatto accanto alla moglie Svetlana Tikhanovskaja, oggi leader dell'opposizione in Bielorussia. Ci sono alcuni passaggi di quella conferenza stampa che mi hanno particolarmente toccato e che voglio condividere con lei e con l'Assemblea. Mi riferisco in particolare a un passaggio, in cui ha raccontato che, per i primi tre anni di prigionia, in isolamento, non ha ricevuto alcuna informazione dall'esterno, alcuna telefonata, solo una lettera. Addirittura, uscito dal carcere, ha incontrato la figlia, che non l'ha riconosciuto, per come era trasfigurato dopo cinque anni di prigionia. Lui stesso in lacrime - anzi, veramente l'ha fatto la moglie - ha raccontato che è stata lei a dire "questo è tuo padre", perché una bambina piccola per oltre cinque anni non ha avuto la possibilità di vedere il proprio papà, né di riconoscerlo. Lui stesso ha dichiarato che nelle ultime settimane, prima della liberazione, è stato "messo all'ingrasso", cioè ha avuto la possibilità di avere una doppia razione di cibo e di burro, per non essere evidentemente così larvale com'era in carcere.

Lo dico, Presidente, perché penso che noi comunità internazionale, tutte le volte che chiediamo la liberazione dei rifugiati, noi abbiamo una responsabilità, perché quelle vite sono anche nelle mani nostre e della nostra comunità.

Esprimendo allora le felicitazioni per il ricongiungimento della famiglia Tikhanovsky e delle persone

che sono state liberate, chiedo a tutti noi di unirci per chiedere la liberazione degli oltre 1.100 prigionieri politici in Bielorussia che stanno combattendo per la vita in situazioni disumane. *(Applausi)* .

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 26 giugno 2025

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 26 giugno, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 18,44)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile (**1479**)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

_____

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a)*, capoverso 1*-bis*, le parole:* « di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 » *sono sostituite dalle seguenti:* « della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 »;

alla lettera b)*, numero 1), le parole:* « , sono aggiunte, infine » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono aggiunte, in fine »;

al comma 2, dopo le parole: « 20-*septies* del » *è inserita la seguente:* « citato »;

al comma 3, dopo le parole: « 20-*decies* del » *è inserita la seguente:* « citato ».

All'articolo 2:

al comma 1:

alla lettera b)*, capoverso 2*-ter*, dopo le parole:* « Il Commissario » *è inserita la seguente:* « straordinario »;

alla lettera c)*, numero 2), dopo le parole:* « del Commissario » *è inserita la seguente:* « straordinario »;

alla lettera d)*:*

al capoverso 4-bis*:*

alla lettera a)*, al primo periodo, le parole:* « n. 165 del 2001 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 30 marzo 2001, n. 165 » *e, al sesto periodo, le parole:* « 30 marzo 2001, n. 165, tra i » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 165 del 2001, a »;

alla lettera b)*, dopo le parole:* « del Commissario » *è inserita la seguente:* « straordinario » *e le parole:* « da definirsi » *sono sostituite dalle seguenti:* « , da definire »;
dopo il capoverso 4-ter *sono aggiunti i seguenti:*
« *4-quater*. Allo scopo di favorire l'immediata operatività della struttura di supporto riorganizzata di cui al comma 4-*bis*, valorizzando l'esperienza e le competenze maturate dal personale durante i rispettivi periodi di servizio, fermo restando il limite numerico di cinquanta unità di cui al comma 4 e i limiti finanziari stabiliti al comma 6 del presente articolo e all'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, resta ferma la facoltà di provvedere, in alternativa alle modalità di individuazione delle unità ivi specificate, al conferimento di incarichi retribuiti nonché degli incarichi di livello dirigenziale di cui alla lettera *a)* del suddetto comma 4-*bis*, avvalendosi delle facoltà previste dall'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ovvero a concordare, nell'ambito delle intese con le amministrazioni interessate, il trattenimento in servizio, entro il termine temporale stabilito, di unità di personale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
4-quinquies. Nel caso in cui gli incarichi dirigenziali di cui al comma 4-*bis*, lettera *a)*, siano conferiti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a personale proveniente da amministrazioni regionali o enti locali, i soggetti incaricati, collocati in aspettativa, in comando o fuori ruolo o analogo istituto, ai fini del trattamento pensionistico restano iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. A tal fine il Commissario straordinario provvede a trasferire le risorse finanziarie corrispondenti ai contributi previdenziali, nella misura stabilita nei provvedimenti di incarico, all'ente regionale o locale di appartenenza, che procede ai relativi versamenti »;
alla lettera e)*, numero 1), alla parola:* « nonché » *è premesso il seguente segno di interpunzione:* « , »;
alla lettera f)*, capoverso 5*-bis*, dopo le parole:* « delle spese documentate sostenute » *sono inserite le seguenti:* « per il trasferimento »;
alla lettera g)*, numero 1), capoverso* a)*, le parole:* « della ricostruzione » *sono sostituite dalle seguenti:* « per la ricostruzione »;
alla lettera h)*, numero 2), la parola:* « infine » *è sostituita dalle seguenti:* « in fine »*, le parole:* « sul sito » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel sito *internet* »*, la parola:* « quelli » *è sostituita dalla seguente:* « quelle » *e la parola:* « sottoposti » *è sostituita dalla seguente:* « sottoposte »;
alla lettera l)*, le parole:* « della ricostruzione » *sono sostituite dalle seguenti:* « per la ricostruzione »;
alla lettera m)*, dopo le parole:* « al comma 11, » *sono inserite le seguenti:* « le parole: "è disciplinato" sono sostituite dalle seguenti: "sono disciplinati", » *e prima delle parole:* « fino alla » *il segno di interpunzione* « , » *è soppresso*;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-*bis*. All'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, il comma 2 è abrogato »;
al comma 2, le parole: « derivanti dal comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 ».
All'articolo 3:
al comma 1:
alla lettera a):
all'alinea, le parole: « è inserito il seguente » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono inseriti i seguenti »;
al capoverso 1-bis*, le parole:* « di cui al comma 1 »*, ovunque ricorrono, sono soppresse*;
dopo il capoverso 1-*bis è aggiunto il seguente:*
« *1-ter.* Il Commissario straordinario, nella qualità di presidente della Cabina di coordinamento, sentiti i componenti della Cabina medesima, può invitare, in ragione delle tematiche iscritte all'ordine del giorno, rappresentanti delle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti ovvero rappresentanti di enti del Terzo settore. All'attuazione di quanto previsto dal primo periodo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

alla lettera c)*, capoverso 3*-bis*, secondo periodo, dopo le parole:* « anche con il concorso » *sono inserite le seguenti:* « degli ordini professionali tecnici, delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, ».

All'articolo 4:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. I fabbricati a uso abitativo ubicati nei territori delle regioni Emilia-Romagna e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché dal 17 settembre e dal 17 ottobre 2024, di cui alle delibere del Consiglio dei ministri rispettivamente del 4 maggio 2023, 23 maggio 2023, 25 maggio 2023, 21 settembre 2024 e 29 ottobre 2024, di cui all'articolo 20-*bis*, comma 2, se distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2025, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al precedente periodo, nel limite massimo di 255.000 euro per l'anno 2025 e di 510.000 euro per l'anno 2026.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 255.000 euro per l'anno 2025 e a 510.000 euro per l'anno 2026, che costituiscono limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e disposizioni in materia di IMU ».

All'articolo 5:

al comma 1:

alla lettera a), numero 3), è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

« *f-quater)* nei casi in cui un immobile sia risultato ripetutamente danneggiato dagli eventi di cui all'articolo 20-*bis*, commi 1 e 1-*bis,* e il contributo spettante per gli eventi di cui al suddetto comma 1 sia stato concesso, ma gli interventi non risultassero ultimati al verificarsi dei nuovi danni, disciplinare le modalità e le procedure per la concessione dell'ulteriore contributo relativo agli eventi di cui al suddetto comma 1-*bis*, prevedendo che il precedente procedimento sia concluso riducendo il contributo già concesso a copertura dei soli interventi eseguiti al verificarsi del nuovo danno, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e su attestazione documentata del professionista abilitato. A tal fine, nella nuova istanza di contributo il professionista abilitato deve attestare che le eventuali lavorazioni da ripetere, anche parzialmente, rispetto all'istanza precedente siano dovute a causa dell'ulteriore danneggiamento delle opere già eseguite o siano relative a interventi già autorizzati, ma non realizzati al verificarsi del nuovo danno »;

alla lettera d)*, capoverso 3*-sexies*, le parole:* « commi 1 e 2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « primo e secondo comma »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis.* In attuazione dei princìpi della sostenibilità ambientale e dell'economia circolare e al fine di promuovere la gestione efficiente delle risorse naturali nell'ambito dei processi di ricostruzione, il Commissario straordinario può favorire, nei provvedimenti attuativi e nei bandi relativi alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 20-*sexies* del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, come modificato dal comma 1 del presente articolo, l'applicazione di misure connesse con i predetti princìpi, in coerenza con protocolli energetico-ambientali riconosciuti a livello nazionale e internazionale, fermo restando il limite delle risorse complessivamente disponibili per gli interventi di ricostruzione privata ».

All'articolo 6:

al comma 1:

alla lettera a)*, dopo le parole:* « comma 8 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

la lettera c) *è sostituita dalla seguente:*

« *c)* al comma 3, dopo le parole: "Il comune," sono inserite le seguenti: "ovvero, limitatamente alle

imprese, il soggetto istruttore appositamente individuato nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di attività produttive e agricole con le ordinanze di cui all'articolo 20-*ter*, comma 8," e dopo le parole: "trasmette al" sono inserite le seguenti: "soggetto individuato con ordinanza del" »;
alla lettera d)*, capoverso 3*-bis*, dopo le parole:* « Il Commissario » *è inserita la seguente:* « straordinario »;
alla lettera e)*, numero 2), le parole:* « in caso venga » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel caso in cui sia »;
alla lettera f)*, capoverso 4*-bis*, al primo periodo, dopo le parole:* « commi 3 e 4 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo »*, al secondo periodo, dopo le parole:* « presente comma » *il segno di interpunzione* « , » *è soppresso e, al terzo periodo, dopo le parole:* « di sub-commissari » *il segno di interpunzione* « , » *è soppresso*;
alla lettera g)*, numero 2), dopo le parole:* « è aggiunto » *il segno di interpunzione* « , » *è soppresso*;
alla lettera h)*, numero 2), dopo le parole:* « vigenti del proprio ente » *sono inserite le seguenti:* « , ai sensi del comma 5-*sexies* dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, » *e dopo le parole:* « e in alternativa alla facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, » *sono inserite le seguenti:* « ai sensi del comma 5-*sexies* dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 »;
alla lettera i)*, capoverso 8*-sexies*, le parole:* « in tutto in parte » *sono sostituite dalle seguenti:* « in tutto o in parte » *e le parole:* « previo nulla-osta » *sono sostituite dalle seguenti:* « previo nulla osta »;
al comma 2, le parole: « derivanti dal comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 »;
alla rubrica, le parole: « e all'articolo 1, comma 435, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, » *sono soppresse.*
All'articolo 7:
al comma 1:
alla lettera a)*, le parole:* « per i quali » *sono sostituite dalle seguenti:* « per le quali »;
dopo la lettera a) *è inserita la seguente:*
« *a-bis)* al comma 1:
1) alla lettera *a)*, dopo le parole: "degli immobili di edilizia residenziale pubblica" sono inserite le seguenti: ", delle infrastrutture stradali" e dopo le parole: "delle infrastrutture sportive" sono inserite le seguenti: ", delle strutture ricreative, ricettive e di soggiorno temporaneo di proprietà pubblica";
2) alla lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi compresi, limitatamente agli eventi di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 20-*bis*, i canali sia di proprietà pubblica, ancorché non iscritti fra i beni demaniali, che di proprietà collettiva, ai sensi di quanto previsto dalla legge 20 novembre 2017, n. 168, connessi direttamente, o attraverso appositi manufatti, con i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico regionale o con le strutture del servizio idrico integrato, cui si provvede nell'ambito della programmazione delle risorse finanziarie allo scopo disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65";
3) dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:
"*d-bis)* delle infrastrutture ferroviarie nei limiti delle risorse finanziarie indicate all'articolo 20-*novies*, comma 3-*bis*" »;
alla lettera c)*:*
al numero 1), le parole: « i piani » *sono sostituite dalle seguenti:* « I piani » *e le parole:* « presente decreto,", le parole » *sono sostituite dalle seguenti:* « presente decreto," e le parole »;
al numero 2), dopo la parola: « prioritari » *il segno di interpunzione* « . » *è soppresso*;
alla lettera l)*, numero 1), dopo le parole:* « degli interventi » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , ».
All'articolo 8:
al comma 1:
la lettera b) *è sostituita dalla seguente:*

« *b)* al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: "o agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali" sono inserite le seguenti: "nonché, relativamente ai canali di cui all'articolo 20-*octies*, comma 1, lettera *b)*, in qualità di soggetti attuatori, ai rispettivi enti gestori" e dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "Qualora, per delega regionale recepita con ordinanza commissariale, in conformità a quanto previsto dal primo periodo, il soggetto attuatore di un intervento urgente sia individuato in un consorzio di bonifica, quest'ultimo provvede all'esecuzione dell'intervento ai sensi della normativa vigente nel rispettivo ambito territoriale regionale, salva espressa e motivata deroga da disporre con la medesima ordinanza commissariale. A tal fine il Commissario straordinario e la regione territorialmente competente definiscono, d'intesa, le relative modalità di rendicontazione. Con i provvedimenti di cui al comma 2-*bis*, qualora il soggetto attuatore sia individuato in un ente locale o una struttura regionale, una quota fino allo 0,5 per cento dell'ammontare del contributo concesso ai sensi dell'articolo 20-*octies* può essere destinata al rafforzamento della capacità operativa dell'ente locale o della struttura regionale medesimi, finalizzata a velocizzare l'attuazione dell'intervento mediante il finanziamento di funzioni tecniche di supporto" »;
alla lettera f*), capoverso 3.1, le parole:* « di quelli » *sono sostituite dalle seguenti:* « di quelle » *e le parole:* « codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 » *sono sostituite dalle seguenti:* « codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, »;
alla lettera g*), numero 2), le parole:* « e Ministero » *sono sostituite dalle seguenti:* « e il Ministero »;
alla lettera h*), dopo le parole:* « comma 8 » *il segno di interpunzione* « , » *è soppresso.*
All'articolo 9:
al comma 1:
all'alinea, le parole: « Al decreto-legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « Nel capo I-*quater* del decreto-legge » *e le parole:* « dopo l'articolo 20-*novies* sono inseriti » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'articolo 20-*decies* sono premessi »;
al capoverso Art. 20-novies*.1:*
al comma 1, al primo periodo, le parole: « di cui al comma 4 da assegnare » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al comma 4 del presente articolo da ripartire » *e, al secondo periodo, dopo le parole:* « il Commissario » *è inserita la seguente:* « straordinario »;
al comma 2, dopo le parole: « all'articolo 10 del » *è inserita la seguente:* « citato »;
al comma 3, le parole: « sulla proposta congiunta » *sono sostituite dalle seguenti:* « su proposta » *e dopo le parole:* « comma 4 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo »;
al comma 4, dopo le parole: « medesima legge » *sono inserite le seguenti:* « n. 207 del 2024 »;
al comma 5, dopo le parole: « all'articolo 10 del » *è inserita la seguente:* « citato » *e la parola:* « governo » *è sostituita dalla seguente:* « Governo »;
al comma 6, dopo le parole: « all'articolo 10 del » *è inserita la seguente:* « citato » *e dopo le parole:* « comma 3 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo »;
al capoverso Art. 20-novies*.2:*
al comma 1, alinea, le parole: « degli interventi » *sono sostituite dalle seguenti:* « di interventi »;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« *1-bis*. Le articolazioni organizzative di cui al comma 1 possono altresì avvalersi, previo protocollo d'intesa, a titolo gratuito, del supporto tecnico-scientifico delle università e dei centri di ricerca del territorio »;
al comma 2:
alla lettera a*), la parola:* « pro-capite » *è sostituita dalle seguenti:* « *pro capite* »;
alla lettera b*), le parole:* « 2001, alla » *sono sostituite dalle seguenti:* « 2001 e alla »;
al comma 3, la parola: « provvedimenti » *è sostituita dalla seguente:* « decreti »;
alla rubrica, le parole: « degli interventi » *sono sostituite dalle seguenti:* « di interventi »;
al comma 2, capoverso 1-bis*, le parole:* « Raccomandazione 2003/361/CE » *sono sostituite dalle seguenti:* « raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 »*, le parole:* « l'INPS » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), » *e dopo le parole:* « sopra individuati » *il segno di interpunzione* « , » *è soppresso*;

al comma 3, lettera b)*, le parole:* « 2025, sullo stato » *sono sostituite dalle seguenti:* « 2025 nello stato »;
alla rubrica, le parole: « degli interventi » *sono sostituite dalle seguenti:* « di interventi » *e le parole:* « e per il sostegno » *sono sostituite dalle seguenti:* « e disposizioni per il sostegno ».
All'articolo 10:
al comma 1:
alla lettera a)*, la parola:* « infine » *è sostituita dalle seguenti:* « in fine » *e dopo la parola:* « interessate » *il segno di interpunzione* « , » *è soppresso*;
alla lettera c)*, capoverso 12*-bis*, le parole:* « adottati ai sensi del medesimo comma » *sono sostituite dalle seguenti:* « adottati per gli eventi di cui al medesimo comma »*, dopo le parole:* « n. 1 del 2018 » *il segno di interpunzione* « , » *è soppresso e le parole:* « allo scopo intercorsi » *sono sostituite dalle seguenti:* « allo scopo riconosciuti ».
Nel capo I, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:
« Art. 10-*bis*. - *(Disposizioni urgenti in materia di procedimenti amministrativi)* - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2025, i soggetti che al momento degli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dai predetti eventi sono riammessi nei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, avviati d'ufficio o su istanza di parte, comunque denominati, pendenti al sopraggiungere dei medesimi eventi. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nei procedimenti, comunque denominati, finalizzati all'erogazione di risorse pubbliche nonché in tutte le ipotesi in cui dalla riapertura dei termini possa derivare un pregiudizio a soggetti pubblici o privati.
2. Nei casi di cui al comma 1 sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento. Dalla disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».
All'articolo 11:
al comma 1, alinea, dopo le parole: « 13 marzo 2025 » *il segno di interpunzione* « , » *è soppresso*;
al comma 8, primo periodo, le parole: « commi 3, 4 e 5 » *sono sostituite dalle seguenti:* « commi 3 e 4 » *e dopo le parole:* « dall'articolo 29 del » *è inserita la seguente:* « citato ».
All'articolo 12:
al comma 1, le parole: « sullo stato di previsione » *sono sostituite dalle seguenti:* « nello stato di previsione » *e dopo le parole:* « 2026 e 2027 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;
al comma 3, dopo le parole: « comma 8, del » *è inserita la seguente:* « citato »;
al comma 4, le parole: « sono definite » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono definiti » *e dopo le parole:* « di cui al comma 1 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo »;
al comma 6, dopo le parole: « del comma 5 » *sono aggiunte le seguenti:* « del presente articolo ».
All'articolo 13:
al comma 1, lettera c)*, le parole:* « "di euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « ", di euro ».
Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:
« Art. 13-*bis*. - *(Proroga dei contratti del personale assunto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera* a)*, del decreto-legge n. 140 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 183 del 2023)* - 1. È autorizzata la spesa di euro 529.598 per l'anno 2026 per la proroga, fino al 31 dicembre 2026, della durata dei contratti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, la cui scadenza è compresa tra il 31 dicembre 2025 e il 17 dicembre 2026. Ai relativi oneri, pari a euro 529.598 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190.

Art. 13-*ter*. - *(Ulteriori misure per gli edifici pubblici e le infrastrutture nell'area dei Campi Flegrei)* - 1. All'articolo 9-*ter*, comma 3, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nelle more dell'approvazione dei nuovi programmi di cui al primo periodo, il Commissario straordinario è autorizzato a dare avvio all'attuazione degli interventi previsti dai predetti programmi e dichiarati, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del medesimo Commissario d'intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, come interventi indifferibili ai fini dell'attuazione della pianificazione di protezione civile nell'area dei Campi Flegrei. Gli interventi dichiarati indifferibili ai sensi del precedente periodo sono dotati di CUP e di un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato" ».

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: « numero 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « numero 1) »*, dopo le parole:* « n. 178 del 2020 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , » *e dopo le parole:* « aprile 2025 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

al comma 3, dopo le parole: « del comma 2 » *sono aggiunte le seguenti:* « del presente articolo ».

Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

« Art. 15-*bis*. - *(Ulteriori misure per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2009)* - 1. All'articolo 7, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, le parole: "dei borghi abruzzesi e del comune dell'Aquila" sono sostituite dalle seguenti: "dei comuni abruzzesi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77".

2. All'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici e" sono inserite le seguenti: "delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o qualora tale interesse sia presunto ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del suddetto codice, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi del medesimo articolo 12, purché utilizzati per le esigenze di culto,".

Art. 15-*ter*. - *(Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne)* - 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo le parole: "Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati" sono inserite le seguenti: ", il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".

2. Per la partecipazione alla Cabina di regia di cui all'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 124 del 2023, come modificato dal comma 1 del presente articolo, al Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ».

Alla rubrica del capo II sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché per la protezione civile e per la ricostruzione ».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Capo I

INTERVENTI URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DELLE MISURE PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023 NONCHÉ DAL 17 SETTEMBRE E DAL 17

OTTOBRE 2024 NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, MARCHE E TOSCANA, NONCHÉ PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO NEI MEDESIMI TERRITORI

Articolo 1.

*(Modifiche all'articolo 20-*bis *del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Estensione dell'ambito di applicazione agli eventi verificatisi nel territorio della regione Emilia-Romagna nei mesi di settembre e ottobre 2024)*

1. All'articolo 20-*bis* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis*. A decorrere dal 15 maggio 2025, le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-*ter* a 20-*duodecies* si applicano anche alle attività di ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attività e degli interventi di protezione civile di cui all'articolo 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono disciplinati e realizzati, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo codice. »;

b) al comma 2:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024 »;

2) al secondo periodo, le parole: « eventi alluvionali di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « eventi alluvionali di cui ai commi 1 e 1-*bis* »;

3) il terzo periodo è soppresso;

c) al comma 2-*bis*, le parole: « del 1° maggio 2023, » sono sostituite dalle seguenti: « degli eventi di cui alle delibere del Consiglio dei ministri citati al medesimo comma 2 a causa dei quali hanno subito danneggiamenti, » e le parole: « , primo periodo, e in quelli individuati in esito all'esperimento della procedura di cui al terzo periodo del medesimo comma 2 » sono soppresse.

2. All'attuazione delle misure per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-*sexies* e 20-*septies* del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61*,* nei territori di cui all'articolo 20-*bis*, comma 1-*bis*, del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente.

3. Una quota, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2027, del fondo di cui all'articolo 1, comma 644 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è destinata, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 645 e 646, della medesima legge, all'attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20-*octies*, 20-*novies* e 20-*decies* del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, nei territori di cui all'articolo 20-*bis*, comma 1-*bis*, del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.500

Farolfi, Lisei

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-*bis*) dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente: "2-*ter*. Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-*ter* a 20-*duodecies* si applicano altresì alle attività di ricostruzione negli stessi territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi sismici del 18 settembre 2023 per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 e del 17 settembre 2024. In attuazione della presente disposizione si provvede mediante le risorse disponibili per la ricostruzione pubblica e privata ai sensi del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. In considerazione della compresenza, nei medesimi comuni, di eventi alluvionali, per la realizzazione degli interventi si applicano le disposizioni del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023, come

modificato dal presente decreto legge.».

1.3

Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa, Fina, Irto, Basso

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-*bis*) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente: "2-*ter*. Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-*ter* a 20-*duodecies* si applicano altresì alle attività di ricostruzione negli stessi territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi sismici del 18 settembre 2023 per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 2023, e del 17 settembre 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 2 ottobre 2024."».

1.4

Fregolent

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-*bis*) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente: "2-*ter*. Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-*ter* a 20-*duodecies* si applicano altresì alle attività di ricostruzione negli stessi territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi sismici del 18 settembre 2023 per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 e del 17 settembre 2024."».

1.7

Croatti, Di Girolamo, Nave, Sironi

Improcedibile

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis.* Il Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche di cui all'articolo 20-*quinquies* decreto legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è incrementato, per il 2025, di 200 milioni di euro.

1-*ter.* Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis.* si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.».

1.5

Croatti, Di Girolamo, Nave, Sironi

V. testo 2

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 20-*septies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1 giugno 2023 n.61, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi agli eventi atmosferici di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 20-*ter* del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, verifica l'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi."».

1.5 (testo 2)

Croatti, Di Girolamo, Nave, Sironi

Respinto

All'articolo 5, comma 1, lettera d), dopo il capoverso «*3*-sexies» *aggiungere il seguente:* «3-*septies*. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ovvero per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 recante la "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 17 settembre 2024 nel territorio delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 2024, e per i medesimi soggetti di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 29 ottobre 2024, che abbiano subito danni, verificati con perizia asseverata, per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, e del settembre-ottobre 2024, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi atmosferici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Per i soggetti che svolgono attività economica, l'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*». Non si dà luogo a rimborsi o restituzioni di somme già versate alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

1.6

Croatti, Di Girolamo, Nave, Sironi

Improcedibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 20-*octies*, comma 1, del decreto legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) le parole da: "edifici municipali" fino a: "del medesimo codice," sono sostituite dalle seguenti: "edifici pubblici, delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di polizia, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica nonché delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti";

2) alla lettera c), dopo le parole: "e delle biblioteche" sono inserite le seguenti: "di proprietà di privati";

3) dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-*bis*) delle infrastrutture ferroviarie"».

1.501

Sironi

Improcedibile

Dopo il comma 1, inserire, in fine, il seguente:

«1-*bis*. Le misure per la ricostruzione privata devono tener conto della normativa cogente relativa al Regolamento sul Ripristino della Natura, il quale deve orientare ogni intervento normativo in coerenza con la pianificazione paesaggistica nazionale e regionale da completare entro il 1 settembre 2026.»

1.8

Aurora Floridia, Patton, Spagnolli, Sironi

Improcedibile

Al comma 2 sostituire le parole: «nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente» *con le seguenti:* «mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi

ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.».

1.9

Rosso

Improcedibile

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Una quota delle risorse disponibili per la ricostruzione pubblica e privata ai sensi del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, è destinata agli interventi di ricostruzione dei comuni della regione Emilia Romagna colpiti dal sisma del 18 settembre 2023, individuati dalla delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 dichiarativa dello stato di emergenza. In considerazione della compresenza, nei medesimi comuni, di eventi alluvionali, per la realizzazione degli interventi si applicano le disposizioni del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023, come modificato dal presente decreto legge.».

G1.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento al Capo I reca disposizioni riguardanti il riordino, la semplificazione e dell'accelerazione per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, dal 17 settembre al 17 ottobre 2024 nei territori dell'Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nonché per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei medesimi territori;

l'Italia, per la sua conformazione, la sua posizione geografica al centro del Mediterraneo e a causa dell'innalzamento delle temperature dei mari, è tra i Paesi più esposti agli effetti del cambiamento climatico e al rischio di eventi naturali estremi, in particolare siccità e dissesti idrogeologici. Negli ultimi anni, la crisi climatica ha aggravato ulteriormente la situazione, aumentando la frequenza e l'intensità delle alluvioni e provocando danni sempre più rilevanti all'ambiente e all'economia;

secondo il rapporto ISPRA del 2021, il 94 per cento dei comuni italiani è a rischio frane, alluvioni o erosione costiera, 1,3 milioni di abitanti sono a rischio frane, 6,8 milioni a rischio alluvioni, un dato che non poteva tenere conto dei più recenti eventi alluvionali;

negli ultimi due anni e mezzo si sono susseguiti senza tregua fenomeni atmosferici che usualmente non si verificano se non su scala secolare o millenaria;

secondo i dati del Rapporto Ance-Cresme, mentre la spesa per riparare gli eventi sismici è rimasta costante (2,7 miliardi nel periodo 2009-2023 contro 3,1 dei periodi precedenti), la spesa per contrastare gli effetti del dissesto idrogeologico è triplicata da una media annua di 1 miliardo precedente al 2009 a 3,3 miliardi nel periodo 2009-2023;

nel solo anno 2023 si stima che i danni prodotti nelle alluvioni che si sono succedute in Emilia-Romagna e Toscana ammontino rispettivamente a 8,5 miliardi di euro certificati dall'Unione Europea la prima, e 2,7 miliardi di euro la seconda, secondo quanto stimato dalla Regione Toscana, con 17 vittime nelle alluvioni in Emilia-Romagna e 8 vittime in Toscana;

dai numeri relativi ai danni umani ed economici causati dal cambiamento climatico si evince che non è più rinviabile un investimento in politiche strutturali che permettano al Paese di affrontare i cambiamenti in corso. La nuova realtà di fronte a cui ci troviamo, indotta dal cambiamento climatico causato dalle attività umane, impone che vengano prese misure strategiche, strutturali, di investimento, prevenzione e contrasto;

nel dicembre 2023 è stato adottato in via definitiva il Piano Nazionale di Adattamento ai

Cambiamenti Climatici (PNACC), un importante strumento di pianificazione che contiene 361 azioni volte a dare attuazione alla Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti climatici (SNAC), ma da allora non è stato ancora reso operativo e adeguatamente finanziato,

impegna il Governo:

al fine di contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici e aumentare la resilienza dei sistemi insediativi soggetti a rischi derivanti da eventi catastrofali:

ad adottare un Programma nazionale di interventi pubblici per la prevenzione e la messa in sicurezza del territorio;

a dare immediata operatività al Piano Nazionale per l'Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC) attraverso il rafforzamento della governance per l'individuazione delle azioni di adattamento nei diversi settori, favorendo interventi di ripristino ambientale e misure basate sulla natura e non contro la natura, con la definizione delle priorità e delle relative risorse necessarie per la realizzazione interventi pubblici strutturali ed infrastrutturali di prevenzione, mitigazione e manutenzione del territorio per ridurre la vulnerabilità del territorio, aumentarne la resilienza e ripristinare i servizi ecosistemici;

a promuovere pratiche costruttive innovative e resilienti per il futuro e politiche di pianificazione territoriale che tengano conto delle specificità dei rischi locali e della necessità di azzerare il consumo di suolo, riducendo la vulnerabilità intrinseca del nostro patrimonio costruito e naturale.

G1.1 (testo 2)

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Accolto

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento al Capo I reca disposizioni riguardanti il riordino, la semplificazione e dell'accelerazione per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, dal 17 settembre al 17 ottobre 2024 nei territori dell'Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nonché per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei medesimi territori;

l'Italia, per la sua conformazione, la sua posizione geografica al centro del Mediterraneo e a causa dell'innalzamento delle temperature dei mari, è tra i Paesi più esposti agli effetti del cambiamento climatico e al rischio di eventi naturali estremi, in particolare siccità e dissesti idrogeologici. Negli ultimi anni, la crisi climatica ha aggravato ulteriormente la situazione, aumentando la frequenza e l'intensità delle alluvioni e provocando danni sempre più rilevanti all'ambiente e all'economia;

secondo il rapporto ISPRA del 2021, il 94 per cento dei comuni italiani è a rischio frane, alluvioni o erosione costiera, 1,3 milioni di abitanti sono a rischio frane, 6,8 milioni a rischio alluvioni, un dato che non poteva tenere conto dei più recenti eventi alluvionali;

negli ultimi due anni e mezzo si sono susseguiti senza tregua fenomeni atmosferici che usualmente non si verificano se non su scala secolare o millenaria;

secondo i dati del Rapporto Ance-Cresme, mentre la spesa per riparare gli eventi sismici è rimasta costante (2,7 miliardi nel periodo 2009-2023 contro 3,1 dei periodi precedenti), la spesa per contrastare gli effetti del dissesto idrogeologico è triplicata da una media annua di 1 miliardo precedente al 2009 a 3,3 miliardi nel periodo 2009-2023;

nel solo anno 2023 si stima che i danni prodotti nelle alluvioni che si sono succedute in Emilia-Romagna e Toscana ammontino rispettivamente a 8,5 miliardi di euro certificati dall'Unione Europea la prima, e 2,7 miliardi di euro la seconda, secondo quanto stimato dalla Regione Toscana, con 17 vittime nelle alluvioni in Emilia-Romagna e 8 vittime in Toscana,

impegna il Governo:

ad adottare, tenuto conto delle risorse già previste dal Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico e degli strumenti di pianificazione esistenti, le misure attuative del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici con particolare riferimento al dissesto idrogeologico, prevedendo specifici finanziamenti compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica;

a promuovere pratiche costruttive innovative e resilienti per il futuro e politiche di pianificazione territoriale che tengano conto delle specificità dei rischi locali e della necessità di contenimento del consumo del suolo.

G1.2

Sironi, Di Girolamo, Nave

V. testo 2

Il Senato,

nell'ambito del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile (A.S. 1479);

premesso che:

l'articolo 1 prevede l'estensione dell'ambito di azione della gestione commissariale anche degli eventi calamitosi che si sono sovrapposti agli eventi del maggio 2023, verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 nei territori dell'Emilia Romagna,

impegna il Governo a:

valutare che gli interventi di semplificazione e di accelerazione finalizzate alla ricostruzione nei territori colpiti dall'emergenza, tengano del Regolamento sul Ripristino della Natura per rafforzare la sostenibilità e la protezione del patrimonio naturale, e per garantire che ogni intervento normativo sia coerente con la pianificazione paesaggistica nazionale e regionale da completare entro il 1 settembre 2026.

G1.2 (testo 2)

Sironi, Di Girolamo, Nave

Approvato

Il Senato,

nell'ambito del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile (A.S. 1479);

premesso che:

l'articolo 1 prevede l'estensione dell'ambito di azione della gestione commissariale anche degli eventi calamitosi che si sono sovrapposti agli eventi del maggio 2023, verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 nei territori dell'Emilia Romagna,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che gli interventi di semplificazione e di accelerazione finalizzati alla ricostruzione nei territori colpiti dall'emergenza, tengano conto del Regolamento sul Ripristino della Natura per rafforzare la sostenibilità e la protezione del patrimonio naturale, e per favorire la coerenza degli interventi normativi con la pianificazione paesaggistica nazionale e regionale da completare entro il 1° settembre 2026.

1.0.3

Aurora Floridia, Patton, Spagnolli, Sironi

Improcedibile

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Istituzione del fondo nazionale per l'adattamento climatico e il potenziamento della previsione meteorologica)

1. Al fine di rafforzare le capacità di adattamento climatico e migliorare la prevedibilità degli eventi estremi, è istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica un fondo per l'adattamento climatico e il potenziamento della rete di previsione meteorologica, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Le risorse sono destinate a:

a) potenziare le reti di osservazione meteo-idrologica e le infrastrutture di supercalcolo, in collaborazione con ISPRA, CNR e ARPA;

b) finanziare la sistematizzazione e digitalizzazione dei dati storici pluviometrici a partire dal 1913;

c) integrare i sistemi di allerta precoce a scala distrettuale.

3. Agli oneri si provvede mediante quota parte dei proventi delle aste CO2 e riallocazione dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 2.

*(Modifiche all'articolo 20-*ter *del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per l'aggiornamento e l'efficientamento delle funzioni commissariali)*

1. All'articolo 20-*ter* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis*. Il termine di cui al comma 1, già prorogato al 31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ulteriormente prorogato fino al 31 maggio 2026, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 8. »;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« *2-bis*. Entro il 20 maggio 2025, con una o più ordinanze da adottare ai sensi del comma 2, il Commissario straordinario è autorizzato a riorganizzare la struttura di supporto di cui al medesimo comma 2. Al fine di assicurare continuità nell'esercizio dell'attività della struttura di supporto, gli incarichi dei responsabili e degli addetti delle unità e degli uffici in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione cessano alla data stabilita dal Commissario straordinario con l'ordinanza di cui al primo periodo. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per il funzionamento della struttura di supporto all'uopo disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4.

2-ter. Il Commissario straordinario può nominare un vicecommissario che lo coadiuva nel coordinamento delle attività e il cui compenso è determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. »;

c) al comma 4:

1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Il limite massimo del personale assegnato alla struttura di supporto riorganizzata ai sensi del comma 2-*bis* è ridotto a cinquanta unità. »;

2) al sesto periodo, le parole: « con il provvedimento di cui al precedente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « con provvedimento del Commissario straordinario » e le parole: « in impiego congiunto con le amministrazioni di appartenenza, previa convenzione con le amministrazioni stesse »

sono soppresse;
d) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
« *4-bis*. La struttura di supporto riorganizzata ai sensi del comma 2-*bis*, entro i limiti finanziari ivi previsti ed entro i limiti numerici ridotti di cui al comma 4, secondo periodo, è costituita da:
a) ventidue unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui due dirigenti di livello generale e cinque dirigenti di livello non generale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, collocati, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con le ordinanze di cui al comma 2-*bis*, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di ottanta ore mensili effettivamente svolte, nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Al personale dirigenziale assegnato alla struttura di supporto ai sensi della presente lettera è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura massima pari a quella riconosciuta ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli incarichi dirigenziali di cui alla presente lettera possono essere conferiti anche in deroga ai limiti di cui articolo 19, commi 2 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a soggetti in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo;
b) ventotto unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui tre dirigenti di livello non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, mediante il conferimento, da parte del Commissario straordinario, di incarichi autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza, ai sensi dell'articolo 53 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, da definire mediante apposite convenzioni. Del contingente di cui alla presente lettera può far parte personale militare secondo le modalità di cui al comma 4. Con il provvedimento di cui al comma 2-*bis* è individuato il compenso spettante al personale assegnato alla struttura di supporto. Con riferimento al personale non dirigenziale il compenso è riconosciuto nel limite massimo di ottanta ore mensili di prestazioni di lavoro straordinario effettivamente svolte nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Relativamente al personale di livello dirigenziale di cui alla presente lettera, alla determinazione del compenso spettante per i predetti incarichi si provvede, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2-*bis*, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 23-*ter*, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4-ter. In relazione alle funzioni loro attribuite, i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di sub-commissari ai sensi di quanto previsto dal comma 9, definiscono le modalità con le quali le rispettive strutture regionali forniscono il necessario supporto. Ai relativi oneri si provvede entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e con i provvedimenti di cui al comma 8. »;
4-quater. Allo scopo di favorire l'immediata operatività della struttura di supporto riorganizzata di cui al comma 4-*bis*, valorizzando l'esperienza e le competenze maturate dal personale durante i rispettivi periodi di servizio, fermo restando il limite numerico di cinquanta unità di cui al comma 4 e i limiti finanziari stabiliti al comma 6 del presente articolo e all'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, resta ferma la facoltà di provvedere, in alternativa alle modalità di individuazione delle unità ivi specificate, al conferimento di incarichi retribuiti nonché degli incarichi

di livello dirigenziale di cui alla lettera *a)* del suddetto comma 4-*bis*, avvalendosi delle facoltà previste dall'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ovvero a concordare, nell'ambito delle intese con le amministrazioni interessate, il trattenimento in servizio, entro il termine temporale stabilito, di unità di personale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

4-quinquies. Nel caso in cui gli incarichi dirigenziali di cui al comma 4-*bis*, lettera *a)*, siano conferiti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a personale proveniente da amministrazioni regionali o enti locali, i soggetti incaricati, collocati in aspettativa, in comando o fuori ruolo o analogo istituto, ai fini del trattamento pensionistico restano iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. A tal fine il Commissario straordinario provvede a trasferire le risorse finanziarie corrispondenti ai contributi previdenziali, nella misura stabilita nei provvedimenti di incarico, all'ente regionale o locale di appartenenza, che procede ai relativi versamenti »;

e) al comma 5:

1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché, mediante apposita convenzione non onerosa, dell'Unità Tecnica-Amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 2011 »;

2) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: « A decorrere dal 15 maggio 2025, il numero massimo di esperti di cui può avvalersi la struttura di supporto è incrementato di ulteriori cinque unità, a valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 2-*bis* e nei limiti ivi previsti anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli esperti di cui al terzo periodo, spetta un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico, nel limite di un importo complessivo di euro 200.000 annui. »;

f) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« *5-bis*. Al fine di integrare le competenze tecnico-scientifiche a supporto dell'azione commissariale, in relazione a specifiche problematiche o criticità territorialmente localizzate, il Commissario straordinario può, inoltre, richiedere il supporto di ulteriori e qualificati esperti, ai quali può chiedere di effettuare approfondimenti tecnici e sopralluoghi. Agli esperti di cui al presente comma non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per il trasferimento dalla sede di residenza al luogo di missione e ritorno, secondo la disciplina del trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia. Il Commissario straordinario provvede agli oneri di cui al presente comma entro il limite complessivo di euro 200.000 a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2. »;

g) al comma 7:

1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* opera in stretto raccordo con i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, in qualità di sub-commissari, con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Capo del Dipartimento « Casa Italia » della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito della Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-*quater*, al fine di assicurare il necessario coordinamento dell'attuazione delle attività disciplinate dagli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies*; »;

2) alla lettera *b)*, dopo la parola: « definisce » sono inserite le seguenti: « , con una o più ordinanze, », dopo le parole: « la realizzazione degli interventi » sono inserite le seguenti: « più urgenti » e dopo le parole: « di cui alla lettera *e)* » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero nelle contabilità speciali di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4-*bis* »;

3) alla lettera *c)*:

3.1) all'alinea, dopo le parole: « lettera *e)* » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero nelle contabilità speciali di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4-*bis*, anche avvalendosi dei presidenti delle regioni interessate, nella qualità di sub-commissari, in relazione ai territori di rispettiva competenza »;

3.2) al numero 1), le parole: « nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 20-*sexies* , comma 1, e » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini di quanto previsto dall'articolo »;
3.3) al numero 3), dopo le parole: « la realizzazione degli interventi » sono inserite le seguenti « più urgenti »;
4) la lettera *d)* è abrogata;
5) alla lettera *f)*, la parola: « anche » è soppressa;
h) al comma 8:
1) al primo periodo, le parole: « delle amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'amministrazione della difesa, degli organismi *in house* delle medesime amministrazioni, della società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle società da questa controllate, nonché dell'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012 costituita ai sensi della legge della regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6 » sono sostituite dalle seguenti: « delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, degli organismi *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato e delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, della società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle società da questa controllate »;
2) dopo il sesto periodo è aggiunto, in fine, il seguente: « Le ordinanze di cui al presente comma, adottate dal Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, sono immediatamente efficaci a seguito della loro pubblicazione nel sito *internet* istituzionale della struttura commissariale, ad eccezione di quelle aventi i contenuti previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. »;
i) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
« *8-bis*. A fini dell'allineamento delle attività oggetto delle convenzioni di cui al comma 8 con l'estensione dell'ambito di applicazione delle misure di cui agli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies*, disposto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-*bis*, comma 1-*bis*, nonché per assicurare la coerenza tra gli impegni originariamente previsti e le effettive esigenze operative, sulla base dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni disponibili, possono essere adottati appositi atti aggiuntivi.
8-ter. Allo scopo di avvalersi di soggetti dotati di competenze e professionalità specifiche nelle materie di propria competenza, il Commissario straordinario può definire accordi con le altre strutture commissariali finalizzate alla gestione di processi di ricostruzione post-emergenza in essere. Alle attività di cui al primo periodo si provvede mediante convenzioni sottoscritte ai sensi del comma 8 e nei limiti delle risorse finanziarie a tale scopo disponibili. »;
l) al comma 9, al secondo periodo le parole: « e lo coadiuvano in particolare nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « , assicurano la partecipazione alle attività della Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-*quater* e provvedono, nei territori di rispettiva competenza, al coordinamento e all'attuazione delle misure per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-*sexies* e 20-*septies*, nonché al coordinamento, al monitoraggio e alla gestione dell'attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20-*octies* e 20-*novies*, anche al fine di garantire la completa integrazione con la programmazione ordinaria e straordinaria di risorse, nel quadro di quanto previsto dalle apposite ordinanze commissariali, coadiuvandolo nella disciplina e nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7 »;
m) al comma 11, le parole: « è disciplinato » sono sostituite dalle seguenti: « sono disciplinati », le parole: « dell'autorità competente » sono sostituite dalle seguenti: « delle autorità territoriali competenti », le parole: « nella titolarità della contabilità speciale » sono sostituite dalle seguenti: « il corrispondente riparto e trasferimento delle eventuali risorse residue disponibili nella contabilità speciale » e le parole: « fino alla » sono sostituite dalle seguenti: « nelle contabilità speciali istituite ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-*quinquies*, comma 4-*bis*, ovvero nei bilanci ordinari delle amministrazioni centrali, delle regioni o degli enti locali, per quanto di competenza, al fine di assicurare la ».
1-*bis*. All'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, il comma 2 è abrogato.

2. Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 7.525.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

EMENDAMENTI

2.500 (già 2.500/1)

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Improcedibile

Al capoverso 4-quater *sostituire le parole:* «in alternativa» *con le seguenti:* «in subordine».

2.2

Fina, Irto, Basso

Improcedibile

Al comma 1, lettera h), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-*bis*) al quarto periodo, dopo le parole: "cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159" sono inserite le seguenti: "delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,".

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente»;

b) sostituire le parole: «a-*bis*)» *con le seguenti:* «1) dopo la lettera a), è inserita la seguente: "a-*bis*"»;

c) dopo il punto 1) inserire il seguente: «2) alla lettera *b*), dopo le parole: "nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato" sono inserite le seguenti: "nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-*bis* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."».

2.3

Fina, Irto, Basso

Improcedibile

Al comma 1, lettera h), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-*bis*) al quarto periodo, dopo le parole: "cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159" sono inserite le seguenti: "delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,"».

2.4

Fina, Irto, Basso

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«m-*bis*) dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:

"11-*bis*. Tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e designazioni di esperti e consulenti, alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere e alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono pubblicati e aggiornati nel sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione "Amministrazione trasparente", e sono soggetti alla disciplina stabilita dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

11-*ter*. Al fine di favorire il regolare e puntuale svolgimento del processo di ricostruzione

assicurando la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, anche nell'ottica della partecipazione delle comunità colpite dall'evento calamitoso, nonché allo scopo di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi volte alla tempestiva individuazione di illeciti, irregolarità e conflitti di interessi, tutti gli atti di cui al comma precedente sono altresì pubblicati, anche tramite collegamento informatico con la sezione "Amministrazione trasparente" del sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario, all'interno della Piattaforma unica della trasparenza istituita ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza ulteriori richieste di dati, liberamente accessibile e consultabile, che costituisce punto di accesso unico per i dati corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. A tal fine ANAC è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione "Amministrazione trasparente" del sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 11-*bis* si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione "Amministrazione trasparente" del sito *internet* istituzionale del Commissario.».

2.5

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«m-*bis*) dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:

"11-*bis*. Tutti gli atti del commissario straordinario relativi a nomine e designazioni di esperti e consulenti, alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere e alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, sono pubblicati e aggiornati nel sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione "Amministrazione trasparente, e sono soggetti alla disciplina stabilita dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

11-*ter*. Al fine di favorire il regolare e puntuale svolgimento del processo di ricostruzione assicurando la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, anche nell'ottica della partecipazione delle comunità colpite dall'evento calamitoso, nonché allo scopo di favorire e semplificare l'attività di verifica, controllo e analisi volte alla tempestiva individuazione di illeciti, irregolarità e conflitti di interessi, tutti gli atti di cui al comma precedente sono altresì pubblicati, anche tramite collegamento informatico con la sezione "Amministrazione trasparente" del sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario, all'interno della Piattaforma unica della trasparenza istituita ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 22 dicembre 2022, n. 201, presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza ulteriore richieste di dati, liberamente accessibile e consultabile, che costituisce punto di accesso unico per i dati corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. A tal fine ANAC è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione "Amministrazione trasparente" del sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 11-*bis* si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione "Amministrazione trasparente" del sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario.».

2.6

Aurora Floridia, Patton, Spagnolli, Sironi

Improcedibile

Al comma 2 sostituire le parole da: «riduzione del Fondo» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.».

2.7

Croatti, Di Girolamo, Nave, Sironi

Improcedibile

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per i danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori di cui all'articolo 1, è riconosciuto, nel limite massimo di 80 milioni di euro, un contributo forfettario da definire con apposito provvedimento del Commissario Straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 80 milioni di euro, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 3.

*(Modifiche all'articolo 20-*quater *del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per favorire la partecipazione dei cittadini al processo di ricostruzione)*

1. All'articolo 20-*quater* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis*. Allo scopo di accelerare il processo di ricostruzione nei territori interessati e di aggiornare la relativa *governance* alle nuove esigenze maturate nel corso dello svolgimento delle relative attività e a seguito dell'estensione dell'ambito territoriale di riferimento disposta dall'articolo 20-*bis*, comma 1-*bis* , la Cabina di coordinamento è integrata dai presidenti di tutte le province interessate e dai rappresentanti dei comuni interessati designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, sentite le rispettive associazioni regionali, in numero di uno per ciascun ambito provinciale interessato. Per gli ambiti provinciali i cui presidenti non coincidono con i sindaci dei comuni capoluogo, la composizione della Cabina di coordinamento è, inoltre, integrata da questi ultimi. L'attività della Cabina di coordinamento può essere articolata anche in relazione a tre distinti ambiti territoriali regionali, qualora le tematiche all'ordine del giorno non abbiano portata generale.

1-*ter*. Il Commissario straordinario, nella qualità di presidente della Cabina di coordinamento, sentiti i componenti della Cabina medesima, può invitare, in ragione delle tematiche iscritte all'ordine del giorno, rappresentanti delle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti ovvero rappresentanti di enti del Terzo settore. All'attuazione di quanto previsto dal primo periodo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

b) al comma 3, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

« *a-bis)* nell'azione volta a garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione; »;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1-*bis*, il Commissario straordinario, d'intesa con i sub-commissari, approva, entro il 31 luglio 2025, un piano di comunicazione alla popolazione concernente la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza del rischio idraulico e idrogeologico in relazione all'evoluzione delle condizioni del territorio a seguito dell'attuazione degli interventi. All'attuazione del piano provvedono le regioni e i comuni interessati, anche con il concorso degli ordini professionali tecnici, delle organizzazioni sindacali

comparativamente più rappresentative, dei comitati spontanei dei cittadini e degli enti del terzo settore, prevedendo, altresì, iniziative specifiche dedicate alla popolazione, agli istituti scolastici e ai giornalisti operanti nell'area, anche prevedendo specifiche forme di comunicazione per le persone con disabilità. Per l'attuazione delle attività di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4, per le esigenze di cui all'articolo 20-*ter*, comma 8, per l'esercizio 2025. »;

d) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e misure per favorire la partecipazione dei cittadini al processo di ricostruzione ».

EMENDAMENTI

3.3

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Improcedibile

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-*bis*) nell'azione volta a garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione";

2) alla lettera b), dopo le parole: "nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato" sono inserite le seguenti: "e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-*bis* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"».

3.4

Fina, Irto, Basso

Improcedibile

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente»;

b) sostituire le parole: «a-*bis*)» *con le seguenti:* «1) dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-*bis*»";

c) dopo il punto 1) inserire il seguente: «2) alla lettera *b*), dopo le parole: "nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato" sono inserite le seguenti: "nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-*bis* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."».

3.0.1

Aurora Floridia, Patton, Spagnolli

Improcedibile

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Misure urgenti per il contrasto al consumo di suolo nelle aree a rischio)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle aree classificate a pericolosità elevata o molto elevata (P3 e P4) nei piani di assetto idrogeologico (PAI), nonché in quelle individuate come agricole, naturali o seminaturali dai vigenti strumenti urbanistici comunali, è vietata ogni nuova edificazione permanente, salvo quelle strettamente necessarie per finalità pubbliche, da realizzare in regime di inedificabilità reversibile.

2. I comuni, singoli o associati, sono tenuti, entro dodici mesi, ad adeguare i propri strumenti di pianificazione urbanistica alle disposizioni del presente articolo, mediante la revisione delle previsioni edificatorie che comportano nuovo consumo di suolo in aree a rischio o non urbanizzate, dando priorità al riuso e alla rigenerazione del patrimonio edilizio esistente.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare le proprie normative e procedure, stabilendo criteri uniformi e procedure semplificate per la riduzione delle superfici edificabili non ancora attuate.

4. Le previsioni edificatorie già presenti negli strumenti urbanistici comunali, relative a terreni liberi non urbanizzati, hanno valore esclusivamente programmatorio e non danno luogo ad alcun diritto edificatorio acquisito da parte dei proprietari. L'eliminazione di tali previsioni, laddove motivata da esigenze di prevenzione del rischio climatico e idrogeologico, non comporta alcuna forma di indennizzo o risarcimento.

5. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), in collaborazione con le agenzie regionali e provinciali (ARPA/APPA), cura il monitoraggio nazionale del consumo di suolo, aggiornando annualmente la cartografia ufficiale, secondo standard condivisi e dati pubblicamente accessibili.».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 4.

*(Modifiche all'articolo 20-*quinquies *del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 , e disposizioni in materia di IMU*)

1. All'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

« *4-bis*. Ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di sub-commissari, sono intestate apposite contabilità speciali sulle quali il Commissario straordinario è autorizzato a trasferire le risorse necessarie per la prosecuzione degli interventi e delle attività di ricostruzione pubblica e privata relativi al territorio di rispettiva competenza, in deroga al divieto di girofondi tra contabilità speciali di cui all'articolo 27, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. Per la gestione delle contabilità speciali di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4-*ter* e 5.

4-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, fino alla chiusura delle contabilità speciali di cui ai commi 4 e 4-*bis* e, in ogni caso, non oltre il termine di cessazione delle attività commissariali indicato all'articolo 20-*ter*, comma 1-*bis*, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli da 543 a 551-*bis* del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli da 91 a 111 del codice del processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. »;

b) al comma 5, le parole: « della contabilità speciale di cui al comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « delle contabilità speciali di cui ai commi 4 e 4-*bis* ».

1-*bis*. I fabbricati a uso abitativo ubicati nei territori delle regioni Emilia-Romagna e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché dal 17 settembre e dal 17 ottobre 2024, di cui alle delibere del Consiglio dei ministri rispettivamente del 4 maggio 2023, 23 maggio 2023, 25 maggio 2023, 21 settembre 2024 e 29 ottobre 2024, di cui all'articolo 20-*bis*, comma 2, se distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2025, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al precedente periodo, nel limite massimo di 255.000 euro per l'anno 2025 e di 510.000 euro per l'anno 2026.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 255.000 euro per l'anno 2025 e a 510.000 euro per

l'anno 2026, che costituiscono limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

EMENDAMENTI

4.500 (già em. 4.500/1)

Croatti, Di Girolamo, Nave, Sironi

Respinto

Al comma 1-bis *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e le modalità di dichiarazione alle amministrazioni competenti della distruzione o dello sgombero parziale o totale del fabbricato.

4.0.2

Aurora Floridia, Patton, Spagnolli, Sironi

Improcedibile

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Disposizioni per l'istituzione di una piattaforma nazionale di alert *climatici e il rafforzamento del sistema di allerta per eventi estremi)*

1. Al fine di rafforzare la capacità di prevenzione, gestione e risposta agli eventi climatici estremi, è istituita presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile, una piattaforma nazionale di *alert* climatici. La piattaforma, gestita con il supporto di enti e istituzioni competenti quali l'Agenzia Italia Meteo, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA), il Centro Nazionale delle Ricerche (CNR) e l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), è finalizzata a garantire la tempestiva comunicazione dei rischi climatici e l'adozione di misure preventive da parte della popolazione e delle autorità locali.

2. La piattaforma nazionale di *alert* climatici prevede: a) il coordinamento con il Dipartimento della protezione civile e i servizi meteorologici nazionali, per assicurare comunicazioni rapide, accurate e condivise tra le varie agenzie governative e gli enti territoriali; b) l'integrazione nei sistemi di allerta locale e regionale, consentendo agli enti locali di adattare le informazioni fornite dal sistema nazionale per trasmettere allerte specifiche e dettagliate ai residenti delle aree maggiormente a rischio; c) lo sviluppo di un'applicazione mobile e di un servizio SMS dedicati, per informare la popolazione in tempo reale e fornire consigli pratici su come affrontare situazioni di emergenza climatica; d) la realizzazione di campagne educative e di sensibilizzazione sulla prevenzione dei rischi climatici e sulle misure di autoprotezione.

3. Per il funzionamento e l'aggiornamento continuo del sistema, è istituito un Fondo per la gestione e il monitoraggio degli *alert* climatici, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Le risorse del Fondo sono destinate a: a) l'aggiornamento costante delle tecnologie e delle infrastrutture impiegate nella piattaforma, per rispondere ai nuovi scenari climatici; b) il finanziamento di progetti di ricerca e innovazione volti a migliorare la capacità di previsione e analisi dei rischi climatici; c) il supporto alle amministrazioni locali per l'implementazione di sistemi di allerta specifici nei territori a rischio.

4. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso alle risorse economiche previste dal Fondo, nonché le linee guida per il funzionamento della Piattaforma Nazionale di *Alert* Climatici.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, nonché mediante una riallocazione dei fondi destinati ai sussidi ambientalmente dannosi individuati ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI

APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 5.

*(Modifiche all'articolo 20-*sexies *del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata)*

1. All'articolo 20-*sexies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: « il Commissario straordinario, con » sono inserite le seguenti: « uno o più » e le parole: « entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, » sono soppresse;

2) alla lettera *a)*, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*) interventi e spese di tipologie prestabilite per il ripristino della fruibilità degli edifici residenziali e produttivi, e delle relative pertinenze, che presentano danni minori, da realizzare con specifiche procedure particolarmente semplificate ed entro limiti di importo prestabiliti; »;

3) dopo la lettera *f)* sono aggiunte le seguenti:

« f-bis) prevedere apposite procedure affinché situazioni di particolare complessità possano essere esaminate, prima della presentazione delle relative istanze di contributo, nell'ambito di apposite commissioni tecniche straordinarie costituite, per ciascun territorio regionale interessato, con provvedimento del Commissario straordinario, prevedendovi la partecipazione di un rappresentante della struttura commissariale, con funzioni di coordinatore, e di rappresentanti del sub-commissario competente per territorio e delle strutture tecniche statali, regionali e comunali di volta in volta direttamente interessate. Le commissioni tecniche straordinarie di cui alla presente lettera esaminano i casi segnalati e formulano, in relazione a ciascuno di essi, una proposta di risoluzione delle criticità rilevate al Commissario straordinario, che può adottare, al riguardo, ove necessario, un'apposita ordinanza speciale specificamente motivata, fermi restando i limiti di contenuto e di importo dei contributi da concedere, che preveda procedure particolari giustificate dalle specifiche criticità della situazione. Ai componenti delle commissioni tecniche straordinarie non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

f-ter) disciplinare le modalità per provvedere all'aggiornamento e all'integrazione delle disposizioni già adottate anche al fine di tenere conto di quanto stabilito dall'articolo 20-*bis*, comma 1-*bis,* definendo, altresì, le modalità per effettuare, entro il 31 agosto 2025, l'aggiornamento della ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati ad accedere alle misure di cui al presente articolo in conseguenza di tutti gli eventi calamitosi considerati, ai fini dell'aggiornamento dei fabbisogni necessari per la concessione dei contributi di cui al comma 3. »;

f-quater) nei casi in cui un immobile sia risultato ripetutamente danneggiato dagli eventi di cui all'articolo 20-*bis*, commi 1 e 1-*bis*, e il contributo spettante per gli eventi di cui al suddetto comma 1 sia stato concesso, ma gli interventi non risultassero ultimati al verificarsi dei nuovi danni, disciplinare le modalità e le procedure per la concessione dell'ulteriore contributo relativo agli eventi di cui al suddetto comma 1-*bis*, prevedendo che il precedente procedimento sia concluso riducendo il contributo già concesso a copertura dei soli interventi eseguiti al verificarsi del nuovo danno, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e su attestazione documentata del professionista abilitato. A tal fine, nella nuova istanza di contributo il professionista abilitato deve attestare che le eventuali lavorazioni da ripetere, anche parzialmente, rispetto all'istanza precedente siano dovute a causa dell'ulteriore danneggiamento delle opere già eseguite o siano relative a interventi già autorizzati, ma non realizzati al verificarsi del nuovo danno »;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Con l'ordinanza con cui si provvede all'attuazione del comma 1, lettera *a)*, numero 3-*bis)*, si dispone che le istanze formulate ai fini della concessione dei contributi ivi previsti possono essere presentate e valutate esclusivamente in alternativa a quelle per gli interventi di cui alla medesima lettera *a)*, numeri 1), 2) e 3), e a quelle di cui al comma 6-*quater* e possono essere formulate

contestualmente all'istanza di ritiro e sostituzione di eventuali domande già formulate ai sensi delle medesime disposizioni, qualora non ancora giunte alla fase di erogazione. »;

c) al comma 3:

1) all'alinea, le parole: « sulla contabilità speciale » sono sostituite dalle seguenti: « sulle contabilità speciali »;

2) dopo la lettera *i-ter)* è aggiunta la seguente:

« *i-quater)* in alternativa alle tipologie di interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*, spese sostenute o da sostenere per gli interventi e le spese di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 3-*bis*), per il ripristino della fruibilità degli edifici residenziali e produttivi, e delle relative pertinenze, che presentano danni minori, entro i limiti di importo stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1. »;

d) dopo il comma 3-*quinquies*, è inserito il seguente:

« *3-sexies*. In ragione delle particolari esigenze derivanti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis*, allo scopo di favorire la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro nei territori interessati, i contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche ai consorzi di cui all'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473. In tal caso il contributo è concesso fino al 100 per cento dell'onere complessivo degli interventi di ricostruzione nei casi previsti dall'articolo 3, primo e secondo comma, del decreto-legge luogotenenziale n. 1446 del 1918, in deroga ai limiti ivi previsti nonché a quanto previsto dall'articolo 11 del medesimo decreto-legge luogotenenziale. ».

1-*bis*. In attuazione dei princìpi della sostenibilità ambientale e dell'economia circolare e al fine di promuovere la gestione efficiente delle risorse naturali nell'ambito dei processi di ricostruzione, il Commissario straordinario può favorire, nei provvedimenti attuativi e nei bandi relativi alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 20-*sexies* del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, come modificato dal comma 1 del presente articolo, l'applicazione di misure connesse con i predetti princìpi, in coerenza con protocolli energetico-ambientali riconosciuti a livello nazionale e internazionale, fermo restando il limite delle risorse complessivamente disponibili per gli interventi di ricostruzione privata.

EMENDAMENTI

5.2

Fina, Irto, Basso

Improcedibile

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 2), capoverso «*3*-bis*)*», *dopo le parole:* «e delle relative pertinenze» *inserire le seguenti:* «e dai terreni interessati da fenomeni franosi»;

b) alla lettera a), numero 2), dopo il capoverso «*3*-bis*)*», *aggiungere i seguenti:*

«3-*ter*) interventi di ripristino dei terreni interessati da fenomeni franosi che presentano danni lievi;

3-*quater*) interventi di ripristino dei terreni interessati da fenomeni franosi che presentano danni gravi.»;

c) dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «*a*-bis*)* dopo il numero 2), è inserito il seguente: «2-*bis*) alla lettera b) dopo le parole "o ripristino degli edifici danneggiati" sono inserite le parole "e dei terreni interessati da fenomeni franosi"»;

d) alla lettera c), numero 2), dopo le parole: «per il ripristino della fruibilità degli edifici residenziali e produttivi, e delle relative pertinenze» *inserire le seguenti:* «e dei terreni interessati da fenomeni franosi,».

5.3

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Improcedibile

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 2):

1) al capoverso 3-bis*), dopo le parole:* «e delle relative pertinenze» *inserire le seguenti:* «e dai terreni interessati da fenomeni franosi»;

2) dopo il capoverso 3-bis*), aggiungere i seguenti:*

«3-*ter*) interventi di ripristino dei terreni interessati da fenomeni franosi che presentano danni lievi;

3-*quater*) interventi di ripristino dei terreni interessati da fenomeni franosi che presentano danni gravi»;

b) alla lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-*bis*) alla lettera b), dopo le parole "o ripristino degli edifici danneggiati" sono inserite le seguenti: "e dei terreni interessati da fenomeni franosi"»;

c) alla lettera c), numero 2), dopo le parole: «per il ripristino della fruibilità degli edifici residenziali e produttivi, e delle relative pertinenze» *inserire le seguenti:* «e dei terreni interessati da fenomeni franosi,».

5.4

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Improcedibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), numero 2), al capoverso «3-bis*)» dopo le parole:* «e delle relative pertinenze» *inserire le seguenti:* «e dai terreni interessati da fenomeni franosi»; *al comma 1, lettera a), numero 2) dopo il capoverso «3*-bis*)» aggiungere i seguenti:* «3-*ter*) interventi di ripristino dei terreni interessati da fenomeni franosi che presentano danni lievi; 3-*quater*) interventi di ripristino dei terreni interessati da fenomeni franosi che presentano danni gravi.»;

b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente: «2-*bis*) alla lettera b) dopo le parole "o ripristino degli edifici danneggiati" sono inserite le seguenti: "e dei terreni interessati da fenomeni franosi"»;

c) al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «per il ripristino della fruibilità degli edifici residenziali e produttivi, e delle relative pertinenze» *inserire le seguenti:* «e dei terreni interessati da fenomeni franosi,».

5.9

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

V. testo 2

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-*bis*) al comma 3-*bis*, lettera b) dopo le parole: "all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato" sono aggiunte le parole "o nei comuni limitrofi"; al medesimo comma, alla fine del periodo, sono inserite le seguenti parole: "oppure qualora il danno all'immobile sia stato reiterato"».

5.9 (testo 2)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-*bis*) al comma 3-*bis*:

1) alla lettera a), alla fine del periodo aggiungere, infine, le seguenti parole: «, in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio;»

2) alla lettera b): 1.1) dopo le parole: «all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato» aggiungere le parole «o nei comuni limitrofi»; 1.2) alla fine del periodo aggiungere, infine, le seguenti parole ", in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanisti vigenti, ovvero in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio, nonché alle spese funzionali a recupero e riuso di tali immobili, al fine di promuovere il recupero di aree già urbanizzate e la rigenerazione del patrimonio edilizio potenzialmente degradato."».

5.10

Fina, Irto, Basso

V. testo 2

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-*bis*) al comma 3-*bis*, lettera b), dopo le parole: "all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato" sono inserite le seguenti: "o nei comuni limitrofi" e alla fine del periodo sono inserite le seguenti: "oppure qualora il danno all'immobile sia stato reiterato"».

5.10 (testo 2)

Fina, Irto, Basso

Id. em. 5.9 (testo 2)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-*bis*) al comma 3-*bis*:

1) alla lettera a), alla fine del periodo aggiungere, infine, le seguenti parole: «, in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio;»

2) alla lettera b): 1.1) dopo le parole: «all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato» aggiungere le parole «o nei comuni limitrofi»; 1.2) alla fine del periodo aggiungere, infine, le seguenti parole ", in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanisti vigenti, ovvero in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio, nonché alle spese funzionali a recupero e riuso di tali immobili, al fine di promuovere il recupero di aree già urbanizzate e la rigenerazione del patrimonio edilizio potenzialmente degradato."».

5.8

De Cristofaro, Cucchi, Magni

V. testo 2

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-*bis*) al comma 3-*bis*, lettera b) , sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato" sono aggiunte le seguenti: "o nei comuni limitrofi";

2) alla fine del periodo sono inserite le seguenti: "oppure qualora il danno all'immobile sia stato reiterato"».

5.8 (testo 2)

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Id. em. 5.9 (testo 2)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-*bis*) al comma 3-*bis*:

1) alla lettera a), alla fine del periodo aggiungere, infine, le seguenti parole: «, in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio;»

2) alla lettera b): 1.1) dopo le parole: «all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato» aggiungere le parole «o nei comuni limitrofi»; 1.2) alla fine del periodo aggiungere, infine, le seguenti parole ", in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanisti vigenti, ovvero in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio, nonché alle spese funzionali a recupero e riuso di tali immobili, al fine di promuovere il recupero di aree già urbanizzate e la rigenerazione del patrimonio edilizio potenzialmente degradato."».

5.14

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) al comma 3-*ter*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "È fatta salva la possibilità per i Comuni di valutare il recupero o mantenimento del patrimonio edilizio esistente, per funzioni di pubblica utilità, in alternativa alla demolizione. Per le finalità di cui al presente articolo il Commissario con ordinanza dispone affinché la mappatura degli immobili da delocalizzare sia effettuata con il coinvolgimento degli Enti locali."».

5.15

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-*bis*) al comma 3-*ter*) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "È fatta salva la possibilità per i Comuni di valutare il recupero o mantenimento del patrimonio edilizio esistente, per funzioni di pubblica utilità, in alternativa alla demolizione. Per le finalità di cui al presente articolo il Commissario con ordinanza dispone affinché la mappatura degli immobili da delocalizzare sia effettuata con il coinvolgimento degli Enti locali."».

5.13

Fina, Irto, Basso

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-*bis*) alla fine del comma 3-*ter*) sono inseriti i seguenti periodi: "È fatta salva la possibilità per i Comuni di valutare il recupero o mantenimento del patrimonio edilizio esistente, per funzioni di pubblica utilità, in alternativa alla demolizione. Per le finalità di cui al presente articolo il Commissario con ordinanza dispone affinché la mappatura degli immobili da delocalizzare sia effettuata con il coinvolgimento degli Enti locali."».

5.16

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

V. testo 2

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-*bis*) dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-*bis*) le spese funzionali al recupero e al riuso degli edifici esistenti, per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato o nei comuni limitrofi, nelle ipotesi in cui tale immobile sia danneggiato in

modo grave o reiterato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo, si provvede al recupero di aree già urbanizzate e alla rigenerazione del patrimonio edilizio potenzialmente degradato."».

5.16 (testo 2)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Id. em. 5.9 (testo 2)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-*bis*) al comma 3-*bis*:

1) alla lettera a), alla fine del periodo aggiungere, infine, le seguenti parole: «, in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio;»

2) alla lettera b): 1.1) dopo le parole: «all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato» aggiungere le parole «o nei comuni limitrofi»; 1.2) alla fine del periodo aggiungere, infine, le seguenti parole ", in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanisti vigenti, ovvero in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio, nonché alle spese funzionali a recupero e riuso di tali immobili, al fine di promuovere il recupero di aree già urbanizzate e la rigenerazione del patrimonio edilizio potenzialmente degradato."».

5.17

Fina, Irto, Basso

V. testo 2

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-*bis*) dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-*bis*) le spese funzionali al recupero e riuso degli edifici esistenti, per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato o nei comuni limitrofi, nelle ipotesi in cui tale immobile sia danneggiato in modo grave o reiterato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo, al fine di promuovere il recupero di aree già urbanizzate e la rigenerazione del patrimonio edilizio potenzialmente degradato."».

5.17 (testo 2)

Fina, Irto, Basso

Id. em. 5.9 (testo 2)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-*bis*) al comma 3-*bis*:

1) alla lettera a), alla fine del periodo aggiungere, infine, le seguenti parole: «, in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio;»

2) alla lettera b): 1.1) dopo le parole: «all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato» aggiungere le parole «o nei comuni limitrofi»; 1.2) alla fine del periodo aggiungere, infine, le seguenti parole ", in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanisti vigenti, ovvero in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio, nonché alle spese funzionali a recupero e riuso di tali immobili, al fine di promuovere il recupero di aree già urbanizzate e la rigenerazione del patrimonio edilizio potenzialmente degradato."».

5.20

Fregolent

V. testo 2

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso «*3*-sexies» *aggiungere il seguente:* «3-*septies*. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ovvero per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2024 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificativi a partire dal giorno 17 settembre 2024 nel territorio delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini" (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 2024) e per i medesimi soggetti di cui alla Dichiarazione dello Stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2024 che abbiano subito danni, per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, e del settembre-ottobre 2024 i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi atmosferici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive."»

5.20 (testo 2)

Fregolent

Id. em. 1.5 (testo 2)

All'articolo 5, comma 1, lettera d), dopo il capoverso «*3*-sexies» *aggiungere il seguente:* «3-*septies*. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ovvero per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 recante la "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 17 settembre 2024 nel territorio delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 2024, e per i medesimi soggetti di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 29 ottobre 2024, che abbiano subito danni, verificati con perizia asseverata, per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, e del settembre-ottobre 2024, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi atmosferici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Per i soggetti che svolgono attività economica, l'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*». Non si dà luogo a rimborsi o restituzioni di somme già versate alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

5.18

Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa, Fina, Irto, Basso

V. testo 2

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso «*3*-sexies» *aggiungere il seguente:* «3-*septies*. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ovvero per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 recante la "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificativi a partire dal giorno 17 settembre 2024 nel territorio delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 2024, e per i medesimi soggetti di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 29 ottobre 2024 che

abbiano subito danni, per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, e del settembre-ottobre 2024, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi atmosferici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.».

5.18 (testo 2)

Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa, Fina, Irto, Basso

Id. em. 1.5 (testo 2)

All'articolo 5, comma 1, lettera d), dopo il capoverso «*3*-sexies» *aggiungere il seguente:* «*3-septies*. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ovvero per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 recante la "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 17 settembre 2024 nel territorio delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 2024, e per i medesimi soggetti di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 29 ottobre 2024, che abbiano subito danni, verificati con perizia asseverata, per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, e del settembre-ottobre 2024, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi atmosferici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Per i soggetti che svolgono attività economica, l'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*». Non si dà luogo a rimborsi o restituzioni di somme già versate alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

5.22

Fregolent

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

«d-*bis*) al comma 6-*ter*, le parole: "a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*ter*, comma 7, lettera e)" sono sostituite con le seguenti: "a valere su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n.213";

d-*ter*) al comma 6-*quater*:

1) le parole: "nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina" sono sostituite con le seguenti: "nel limite di 5.000 euro per il vano adibito a cucina",

2) le parole: "nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani" sono sostituite con seguenti: "nel limite di ulteriori 2.500 euro per ciascuno degli altri vani" e

3) le parole: "fino ad un importo complessivo massimo di 6.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "fino ad un importo complessivo massimo di 15.000 euro";

4) in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede prioritariamente nei limiti dell'importo di 700 milioni previsti per il credito d'imposta e nei limiti comunque disponibili delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100"».

5.21

Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa, Fina, Irto, Basso

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

«d-*bis*) al comma 6-*ter*, le parole: "nel limite di spesa di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*ter*, comma 7, lettera e)" sono sostituite dalle seguenti: "a valere su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n.213";

d-*ter*) al comma 6-*quater*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 5.000 euro per il vano adibito a cucina", le parole: "nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di ulteriori 2.500 euro per ciascuno degli altri vani" e le parole: "fino ad un importo complessivo massimo di 6.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un importo complessivo massimo di 15.000 euro";

2) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede prioritariamente nei limiti dell'importo di 700 milioni previsti per il credito d'imposta e nei limiti comunque disponibili delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100"».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 6.

*(Modifiche all'articolo 20-*septies *del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nonché ulteriori misure per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure della ricostruzione privata e per la velocizzazione degli interventi mediante il rafforzamento temporaneo della capacità operativa delle amministrazioni territoriali interessate)*

1. All'articolo 20-*septies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: « al comune territorialmente competente » sono inserite le seguenti: « , ovvero, limitatamente alle imprese, ad altro soggetto istruttore appositamente individuato nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di attività produttive e agricole con le ordinanze di cui all'articolo 20-*ter*, comma 8, » e, dopo le parole: « necessaria per il rilascio del titolo edilizio », sono inserite le seguenti: « , ove previsto dalla normativa vigente per la tipologia di interventi »;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis*. Per i soggetti legittimati che hanno subito danni ricadenti sul territorio di più comuni sono stabilite specifiche procedure con le ordinanze di cui all'articolo 20-*ter*, comma 8. »;

c) al comma 3, dopo le parole: « Il comune, » sono inserite le seguenti: « ovvero, limitatamente alle imprese, il soggetto istruttore appositamente individuato nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di attività produttive e agricole con le ordinanze di cui all'articolo 20-*ter*, comma 8, » e dopo le parole: « trasmette al » sono inserite le seguenti: « soggetto individuato con ordinanza del »;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis*. Il Commissario straordinario provvede, con uno o più provvedimenti adottati ai sensi del comma 6, alla disciplina della tipologia di contributo finalizzato all'esecuzione degli interventi o delle spese di cui all'articolo 20-*sexies*, comma 1, lettera *a)*, numero 3-*bis*), prevedendo procedure particolarmente semplificate per tutte le fasi di gestione. »;

e) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: « Il Commissario straordinario conclude » sono sostituite dalle seguenti: « Il soggetto individuato con ordinanza del Commissario straordinario conclude »;

2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Qualora, all'atto della presentazione della richiesta di contributo, non sia ancora stato determinato l'importo del risarcimento assicurativo eventualmente spettante, il richiedente è comunque tenuto a specificare tale circostanza e, successivamente, a

comunicare l'esito definitivo, anche nel caso in cui sia negato il risarcimento, non appena formalizzato dal soggetto assicuratore. In caso di inadempienza a tale obbligo di tempestiva informazione, qualora il risarcimento sia stato riconosciuto, indipendentemente dall'importo, il contributo è revocato e le somme eventualmente percepite devono essere restituite. »;

f) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis*. Con il provvedimento con il quale, in conformità all'articolo 20-*ter*, comma 9, sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo a cura dei presidenti delle regioni territorialmente competenti, nella qualità di sub-commissari, è regolato il flusso informativo tra i citati sub-commissari e il Commissario straordinario e le relative tempistiche, allo scopo di consentire al predetto Commissario straordinario di disporre gli opportuni trasferimenti delle risorse necessarie alle erogazioni autorizzate, sulla base dei provvedimenti di concessione, a favore delle contabilità speciali di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4-*bis*. I procedimenti relativi ai contributi concessi direttamente dal Commissario straordinario prima dell'adozione del provvedimento di cui al presente comma sono conclusi a cura del Commissario straordinario. Nel medesimo provvedimento è, altresì, disciplinata la funzione dei presidenti delle regioni nella qualità di sub-commissari in relazione ai procedimenti di contributo finanziati con le modalità del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. »;

g) al comma 6:

1) al primo periodo, le parole: « Con provvedimenti adottati » sono sostituite dalle seguenti: « Con uno o più provvedimenti adottati » e dopo le parole: « con l'utilizzo di piattaforme informatiche » sono inserite le seguenti: « , prevedendo che alla relativa erogazione si provveda mediante uno o più acconti, con relativo recupero proporzionale, e un saldo finale non inferiore al 10 per cento dell'importo del contributo determinato nel provvedimento di concessione »;

2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Con i provvedimenti di cui al presente comma è, altresì, disciplinata la possibilità di richiedere i contributi di cui all'articolo 20-*sexies* per interventi già effettuati e completati, specificando le relative modalità, la documentazione tecnica e i giustificativi di spesa da presentare per poter procedere, previa istruttoria, alla concessione ed erogazione del contributo, in unica soluzione, fatta salva la verifica del nesso di causalità con gli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-*bis*. »;

h) al comma 8-*bis:*

1) al primo periodo, le parole: « Gli enti locali » sono sostituite dalle seguenti: « Le regioni e gli enti locali », le parole: « e del 25 maggio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , del 25 maggio 2023, del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024 » e le parole: « e comunque sino al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti « e comunque sino al 31 dicembre 2027 »;

2) al quinto periodo, la parola: « suddette » è sostituita dalle seguenti: « vigenti del proprio ente, ai sensi del comma 5-*sexies* dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, » e dopo le parole: « del profilo professionale richiesto » sono inserite le seguenti: « e in alternativa alla facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, ai sensi del comma 5-*sexies* dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 »;

i) dopo il comma 8-*bis* sono aggiunti i seguenti:

« *8-ter*. A decorrere dal 15 maggio 2025, il contingente di cui al comma 8-*bis* è incrementato, con le medesime modalità, di un ulteriore contingente fino a un massimo di venticinque unità, di cui un dirigente, sedici funzionari e otto istruttori. Al relativo onere, quantificato in euro 730.058 per l'anno 2025, euro 1.112.328 per l'anno 2026 ed euro 376.523 per l'anno 2027, si provvede nell'ambito delle risorse residue di cui al comma 8-*bis*. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede con ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8.

8-quater. Le risorse aggiuntive destinate al trattamento economico accessorio, compresi gli straordinari, del personale dirigenziale e non dirigenziale di cui ai commi 8-*bis* e 8-*ter* non sono soggette alle limitazioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

8-quinquies. Per il personale di cui ai commi 8-*bis* e 8-*ter*, assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, il termine del 31 dicembre 2026, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 31 dicembre 2028 e la relativa procedura, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 5, può essere attivata anche dall'ente presso il quale il soggetto ha prestato servizio, se ricorrono gli ulteriori presupposti previsti.

8-sexies. Per il reclutamento del personale di cui al comma 8-*bis*, i comuni individuati con le previste ordinanze commissariali possono chiedere che il contingente loro assegnato, in tutto o in parte, sia assegnato alle rispettive regioni, che procedono, previo nulla osta del Commissario straordinario, al relativo reclutamento e assicurano, a supporto dei comuni medesimi, il distacco della risorsa ancorché incardinata nella tecnostruttura regionale, mediante apposita convenzione. ».

2. Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 4.560.000 euro per l'anno 2026 e 3.450.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

EMENDAMENTI

6.1

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Improcedibile

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole «con le ordinanze di cui all'articolo 20-*ter*, comma 8» *inserire le seguenti:* "unitamente agli estremi della richiesta del titolo abilitativo inoltrata all'ufficio competente" ; *al medesimo comma le parole* «oltre alla documentazione eventualmente necessaria per il rilascio del titolo edilizio, ove previsto dalla normativa vigente per la tipologia di interventi» sono soppresse.

6.2

Fina, Irto, Basso

Improcedibile

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "con le ordinanze di cui all'articolo 20-*ter*, comma 8" *inserire le seguenti*: "unitamente agli estremi della richiesta del titolo abilitativo inoltrata all'ufficio competente" *e sopprimere le seguenti parole:* "oltre alla documentazione eventualmente necessaria per il rilascio del titolo edilizio, ove previsto dalla normativa vigente per la tipologia di interventi".

6.10

Fina, Irto, Basso

Improcedibile

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «prevedendo procedure particolarmente semplificate per tutte le fasi di gestione» *aggiungere le seguenti:* «, ivi compresa la fase di verifica e attestazione dello stato legittimo degli immobili interessati dai danni».

6.11

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Improcedibile

Al comma 1, lettera d) capoverso «3-bis*», dopo le parole: «*prevedendo procedure particolarmente semplificate per tutte le fasi di gestione» *aggiungere le seguenti:* «, ivi compresa la fase di verifica e attestazione dello stato legittimo degli immobili interessati dai danni».

6.12

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Improcedibile

Al comma 1, lettera d), capoverso «*3*-bis», *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, ivi compresa la fase di verifica e attestazione dello stato legittimo degli immobili interessati dai danni».

6.17

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Improcedibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera h), inserire, in fine, le seguenti parole:* «Al fine di favorire la continuità nello svolgimento delle attività disciplinate dagli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies* del decreto legge 1 giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, gli enti locali di cui al primo periodo sono autorizzati a prorogare il contratto di lavoro delle unità di personale già assunte a tempo determinato alla data del 7 maggio 2025 nell'ambito del contingente ripartito a loro favore, fino al 31 dicembre 2027, in deroga alle disposizioni vigenti e, ad assumere a tempo determinato, per la durata massima di 24 mesi, le unità di personale residue previste nel medesimo contingente»;

b) *al comma 1, lettera i), sostituire le parole:* «fino a un massimo di 25 unità, di cui 1 dirigente, 16 funzionari e 8 istruttori» *con le parole* "fino a un massimo di 100 unità, di cui 4 dirigenti, 64 funzionari e 32 istruttori". Agli oneri derivanti dalle lettere a) e b), quantificati in 500 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.20

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Improcedibile

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera h), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-*bis*) dopo l'ultimo periodo, è inserito il seguente: "Al fine di favorire la continuità nello svolgimento delle attività disciplinate dagli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies*, gli enti locali di cui al primo periodo sono autorizzati a prorogare il contratto di lavoro delle unità di personale già assunte a tempo determinato alla data del 7 maggio 2025 nell'ambito del contingente ripartito a loro favore, fino al 31 dicembre 2027, in deroga alle disposizioni vigenti, e ad assumere a tempo determinato, per la durata massima di 24 mesi, le unità di personale residue previste nel medesimo contingente"»;

2) alla lettera i), sostituire le parole: «fino a un massimo di venticinque unità, di cui un dirigente, sedici funzionari e otto istruttori» *con le seguenti:* «fino a un massimo di cento unità, di cui quattro dirigenti, sessantaquattro funzionari e trentadue istruttori».

6.21

Fina, Irto, Basso

Improcedibile

Al comma 1, lettera h), dopo il numero 2) inserire il seguente: «2-*bis*) dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: "Al fine di favorire la continuità nello svolgimento delle attività disciplinate dagli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies*, gli enti locali di cui al primo periodo sono autorizzati a prorogare il contratto di lavoro delle unità di personale già assunte a tempo determinato alla data del 7 maggio 2025 nell'ambito del contingente ripartito a loro favore, fino al 31 dicembre 2027, in deroga alle disposizioni vigenti, e ad assumere a tempo determinato, per la durata massima di 24 mesi, le unità di personale residue previste nel medesimo contingente"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera i), sostituire le parole "fino a un massimo di venticinque unità, di cui un dirigente, sedici funzionari e otto istruttori" *con le seguenti:* "fino a un massimo di cento unità, di cui quattro dirigenti, sessantaquattro funzionari e trentadue istruttori".

6.22

Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa, Fina, Irto, Basso

Improcedibile

Al comma 1, lettera h), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-*bis*) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il commissario straordinario di cui all'articolo 20-*ter* è autorizzato a riconoscere, con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e sino al 31 dicembre 2026, alle unità lavorative a tempo indeterminato, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili e nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri previsti dalla presente disposizione si provvede a valere sulle risorse già assegnate e rese disponibili, ai sensi del presente comma, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede nei limiti delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100."».

6.23

Fregolent

Improcedibile

Al comma 1, lettera h), dopo il numero 2) aggiungere il seguente: «2-*bis*) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il commissario straordinario di cui all'articolo 20-*ter*, è autorizzato a riconoscere, con decorrenza dal 1°gennaio 2025 e sino al 31 dicembre 2026, alle unità lavorative a tempo indeterminato, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili e nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri previsti dalla presente disposizione si provvede a valere sulle risorse già assegnate e rese disponibili, ai sensi del presente comma, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede nei limiti delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100."».

6.28 (testo 2)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Improcedibile

Al comma 1, lettera i), dopo il capoverso «8-*sexies*» *aggiungere il seguente:* «8-*septies*. Per lo svolgimento delle attività disciplinate dagli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies* e tenuto conto del perdurare dell'impatto degli eventi e delle attività e procedimenti facenti capo agli enti, le regioni e gli enti locali sono autorizzati, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere a tempo indeterminato fino ad un massimo del 40 per cento del numero delle unità di personale, con arrotondamento all'unità superiore, che per ciascuna area contrattuale sono state ripartite a favore degli enti ai sensi del comma 8-*bis*, nel rispetto dei valori soglia di spesa previsti dall'articolo 33, commi 1, 1-*bis* e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Dette facoltà assunzionali possono essere trasferite dal comune alla unione di comuni di cui fa parte.».

6.27

Fina, Irto, Basso

Improcedibile

Al comma 1, lettera i), dopo il capoverso «*8*-sexies» *aggiungere il seguente:* «8-*septies*. Per lo svolgimento delle attività disciplinate dagli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies* e tenuto conto del perdurare dell'impatto degli eventi e delle attività e procedimenti facenti capo agli enti, le regioni e gli enti locali sono autorizzati, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad

assumere a tempo indeterminato, fino ad un massimo del 40 per cento del numero delle unità di personale, con arrotondamento all'unità superiore, che per ciascuna area contrattuale sono state ripartite a favore degli enti ai sensi del comma 8-*bis*.».

6.24

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Improcedibile

Al comma 1, lettera i), dopo il capoverso «*8*-sexies» *aggiungere il seguente:*

«8-*septies*. Per lo svolgimento delle attività disciplinate dagli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies* gli enti, le regioni e gli enti locali sono autorizzati, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere a tempo indeterminato, fino ad un massimo del 40 per cento del numero delle unità di personale, con arrotondamento all'unità superiore, che per ciascuna area contrattuale sono state ripartite a favore degli enti ai sensi del comma 8-*bis*. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

6.29

Verini, Verducci, Basso

Improcedibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-*bis*. Gli enti locali compresi nei territori della regione Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2022, e successive modifiche ed estensioni, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo ai medesimi enti locali, sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi decorrenti dalla data di effettiva assunzione e comunque sino al 31 dicembre 2027, fino a un massimo complessivo di 30 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, per il potenziamento della capacità amministrativa degli enti interessati ai fini delle attività di ricostruzione post calamità. La ripartizione del personale delle unità di cui al precedente periodo tra gli enti locali interessati è operata dal Presidente della regione Marche d'intesa con gli enti locali interessati. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi o derivanti dalle procedure di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già avviate, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze degli enti locali interessati. Qualora nelle graduatorie vigenti non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto e in alternativa alla facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, gli enti locali possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli e previo colloquio, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 880.000 euro per l'anno 2025 e 1.340.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

6.30

Aurora Floridia, Patton, Spagnolli, Sironi

Improcedibile

Al comma 2 sostituire le parole da: «riduzione del Fondo» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28

dicembre 2015, n. 221.».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 7.

*(Modifiche all'articolo 20-*octies *del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per l'accelerazione e il completamento degli interventi urgenti per la ricostruzione pubblica)*

1. All'articolo 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: « sul valore aggiunto, per interventi » è inserita la seguente: « urgenti » e le parole: « eventi alluvionali di cui al medesimo articolo 20-*bis*, » sono sostituite dalle seguenti: « eventi alluvionali di cui al medesimo articolo 20-*bis*. I contributi di cui al presente articolo possono essere destinati alle suindicate attività di riparazione, ripristino o ricostruzione, anche finalizzate alla riduzione del rischio idraulico o idrogeologico nei territori interessati, purché strettamente funzionali e per le quali sia verificato il nesso di causalità con i citati eventi calamitosi, e »;

a-bis) al comma 1:

1) alla lettera *a)*, dopo le parole: « degli immobili di edilizia residenziale pubblica » sono inserite le seguenti: « , delle infrastrutture stradali » e dopo le parole: « delle infrastrutture sportive » sono inserite le seguenti: « , delle strutture ricreative, ricettive e di soggiorno temporaneo di proprietà pubblica »;

2) alla lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ivi compresi, limitatamente agli eventi di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 20-*bis*, i canali sia di proprietà pubblica, ancorché non iscritti fra i beni demaniali, che di proprietà collettiva, ai sensi di quanto previsto dalla legge 20 novembre 2017, n. 168, connessi direttamente, o attraverso appositi manufatti, con i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico regionale o con le strutture del servizio idrico integrato, cui si provvede nell'ambito della programmazione delle risorse finanziarie allo scopo disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65 »;

3) dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

« *d-bis)* delle infrastrutture ferroviarie nei limiti delle risorse finanziarie indicate all'articolo 20-*novies*, comma 3-*bis* »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2*. Nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-*ter* , comma 8, il Commissario straordinario approva gli interventi urgenti di cui al comma 1, sulla base delle valutazioni di priorità che i sub-commissari territorialmente interessati formulano in relazione ai fabbisogni rappresentati dai soggetti titolari delle tipologie di interventi di cui al medesimo comma, tenendo conto della pianificazione di bacino e dei relativi aggiornamenti. L'insieme degli interventi, unitamente alla disciplina derogatoria utilizzabile e alle procedure per la richiesta, concessione ed erogazione delle risorse finanziarie, è denominato "piano speciale di ricostruzione" e può essere rimodulato, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo. »;

c) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: « I piani » sono sostituite dalle seguenti: « Gli interventi », le parole: « entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, » e le parole: « entro quindici giorni, anche » sono soppresse e dopo le parole: « dell'autorità di bacino distrettuale territorialmente competente » sono inserite le seguenti: « e possono essere aggiornati o rimodulati, entro il termine di cui all'articolo 20-*ter*, comma 11, anche allo scopo di riutilizzare tempestivamente eventuali economie di stanziamento che possono maturare al termine dell'esecuzione degli interventi previsti »;

2) al secondo periodo, le parole: « gli interventi, inseriti nei piani di cui al » sono sostituite dalle seguenti: « e fermo restando il limite delle risorse finanziarie stanziate allo scopo, gli interventi, anche già approvati ai sensi del » e dopo le parole: « da realizzare con priorità » sono inserite le seguenti: « ,

all'uopo definendo, ove necessario, con specifiche ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8, un quadro derogatorio speciale, debitamente motivato, finalizzato alla celere realizzazione degli interventi prioritari »;

3) al terzo periodo, le parole: « previsti nei piani » sono soppresse;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« *5*. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 e per quelli di cui al comma 4 i soggetti attuatori individuati ai sensi dell'articolo 20-*novies* provvedono avvalendosi delle facoltà derogatorie e delle misure di accelerazione di cui al comma 10, nonché di quelle ulteriori contenute nei rispettivi provvedimenti di approvazione, nonché delle misure di risoluzione dei dissensi di cui al comma 11 e curano lo svolgimento delle procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi. »;

e) al comma 6:

1) al primo periodo, le parole: « , previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 5 e verificata la congruità economica dei progetti medesimi, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di concessione del contributo » sono sostituite dalle seguenti: « con una o più ordinanze ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8, disciplina le modalità per concedere i contributi di cui al comma 1 ed erogare le risorse ai soggetti attuatori degli interventi di cui all'articolo 20-*novies*, comma 2-*bis*, mediante un acconto, stati di avanzamento e un saldo finale, sulla base di quanto previsto nei provvedimenti di approvazione degli interventi di cui trattasi, anche prevedendo forme di autocertificazione. L'erogazione delle risorse avviene a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4. Qualora all'adozione del provvedimento di concessione e alla successiva erogazione delle risorse sia previsto che provveda il presidente della regione territorialmente interessata, nella qualità di sub-commissario, le risorse finanziarie relative sono trasferite dal Commissario straordinario alla pertinente contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4-*bis*, ai sensi di quanto previsto dal medesimo comma »;

2) al terzo periodo le parole: « I piani di cui al comma 2, lettera *c)*, del » sono sostituite dalle seguenti: « Gli interventi di cui al » e le parole: « possono essere predisposti e approvati anche per stralci che, » sono soppresse;

3) al quarto periodo, le parole: « i piani stralcio sono predisposti e » sono sostituite dalle seguenti: « gli interventi sono »;

4) all'ultimo periodo, le parole: « i piani stralcio » sono sostituite dalle seguenti: « gli interventi » e le parole: « adozione del decreto di concessione del contributo e dell'eventuale erogazione dell'anticipazione » sono sostituite dalle seguenti: « concessione dei contributi ed erogazione delle risorse finanziarie »;

f) il comma 8 è abrogato;

g) al comma 9, dopo le parole: « dissesti idrogeologici di cui al comma 2, » le parole: « lettera *c)*, » sono soppresse e dopo le parole: « Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale » sono inserite le seguenti: « in forma automatica, mediante interoperabilità delle rispettive piattaforme »;

h) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma i termini previsti dagli articoli da 14 a 14-*quinquies*, 17-*bis* e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono essere ridotti fino alla metà. »;

i) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« *10-bis*. Per l'attuazione degli interventi rientranti nelle tipologie previste dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti attuatori di cui all'articolo 20-*novies* possono provvedere ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 15, nei limiti di importo specificati al comma 2 del medesimo articolo. »;

l) al comma 11:

1) al primo periodo, le parole: « Il Commissario straordinario, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies*, rilevi » sono sostituite dalle seguenti: « I soggetti attuatori degli interventi, qualora rilevino », la parola: « territoriale », ovunque ricorre, è soppressa, dopo le parole: « senza che sia prevista dalle vigenti disposizioni una procedura di superamento del dissenso, »

sono inserite le seguenti: « lo segnalano al presidente della regione territorialmente competente, nella sua qualità di sub-commissario, il quale » e le parole: « o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione » sono soppresse;
2) al secondo periodo, le parole: « o, ove nominata, l'Autorità politica delegata per la ricostruzione » sono soppresse;
m) il comma 12 è abrogato;
n) al comma 13, le parole: « straordinari per il dissesto idrogeologico » sono sostituite dalle seguenti: « di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, »;
o) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Interventi urgenti per la ricostruzione pubblica ».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

7.500

Sironi

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-*bis*. *al comma 1, dopo la lettera d), sono inseriti i seguenti:*

d-bis*)* le opere di difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide adiacenti;

d-*ter)* soluzioni *"nature based"* per la mitigazione del rischio idraulico (alluvioni) che prevedono per es. la riconnessione dei fiumi con le piane alluvionali, stabilire bypass per le piene, allargamento e creazione di nuove fasce tampone, ripristino e conservazione e creazione di nuove aree umide, riforestazione e conservazione delle foreste, pavimentazioni permeabili;

d-*quater)* la difesa e il consolidamento dei versanti, dei costoni rocciosi e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e gli altri fenomeni di dissesto;

d-quinquies*)* la protezione delle coste e degli abitati dall'ingressione e dall'erosione delle acque marine e il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunali e della linea di costa;

d-*sexies)* la gestione del rischio e del rischio residuo anche mediante monitoraggio del dissesto e interventi non strutturali funzionali ad abbattere il danno atteso, previo parere del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

d-septies*)* la demolizione delle opere abusive giacenti in alveo, anche in danno;

d-*octies)* gli interventi integrati in grado di garantire, attraverso interventi strutturali e non strutturali, contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, comprese le cosiddette «infrastrutture verdi», quando siano ad esse assegnati prevalenti obiettivi di contrasto del dissesto idrogeologico e della difesa del suolo.

2-*ter*. Nell'ambito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al comma 2, sono ammissibili al finanziamento le attività di progettazione, anche non definitiva, i lavori di mantenimento o di ripristino della funzionalità delle infrastrutture esistenti nell'area di intervento esclusivamente nei casi in cui la necessità di mantenimento o ripristino sia determinata dagli interventi medesimi, nonché i lavori complementari necessari per rendere l'opera di mitigazione del rischio efficace e fruibile».

2-*quater*. Per le finalità di cui ai precedenti commi, si provvede nell'ambito della contabilità speciale di cui all'articolo 20 quinquies, comma 4, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

7.501

Sironi

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-*bis*), *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-*bis*) "un piano speciale per l'individuazione dei ponti interferenti con i deflussi di piena, che preveda interventi per il loro rifacimento o adattamento e il relativo finanziamento sulla base delle risorse disponibili."».

7.6

Fina, Irto, Basso

Improcedibile

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «in forma automatica, mediante interoperabilità delle rispettive piattaforme» *inserire le seguenti*: «e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto del principio dell'unicità dell'invio del dato di cui all'articolo 19 del medesimo decreto legislativo».

7.7

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Improcedibile

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «delle rispettive piattaforme» *inserire le seguenti:* «e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto del principio dell'unicità dell'invio del dato di cui all'articolo 19 del medesimo decreto legislativo».

7.8

Fina, Irto, Basso

Improcedibile

Al comma 1 sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) al comma 10:

1) le parole da: ", senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore" a: "di cui al comma 1 del presente articolo," sono soppresse;

2) dopo le parole: "eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis*" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.";

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma i termini previsti dagli articoli da 14 a 14-*quinquies*, 17-*bis* e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono essere ridotti fino alla metà."».

7.9

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Improcedibile

Al comma 1 sostituire la lettera h) con la seguente:

"h) al comma 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole da: "senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore" fino a: "di cui al comma 1 del presente articolo" sono soppresse;

2) dopo le parole: "eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis*", sono inserite le seguenti: ", fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma, i termini previsti dagli articoli da 14 a 14-*quinquies*, 17-*bis* e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono essere ridotti fino alla metà."».

7.11

Fina, Irto, Basso

Improcedibile

Al comma 1, lettera h), dopo le parole " al comma 10" è aggiunto, in fine, il seguente periodo:" Nella considerazione dell'urgente necessità di realizzare gli interventi di "ricostruzione pubblica" di cui al presente articolo, che afferiscono alla incolumità pubblica e privata, i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, possono procedere in deroga agli articoli 43 e 50 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"; in particolare, è consentito l'affidamento diretto di lavori nei limiti di euro 1,000.000,00 (un milione/00), I.V.A. esclusa, anche senza previa consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti contraenti in possesso di documentata professionalità, idonea all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste. I soggetti attuatori possono fare ricorso, inoltre, alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di cui all'articolo 76 ogni qual volta ciò risulti necessario per rispettare i termini assegnati.".

7.14

Fina, Irto, Basso

Improcedibile

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente: «m) il comma 12 è sostituito dal seguente: "12. Il Commissario straordinario può disporre ulteriori semplificazioni procedurali in merito alle procedure di affidamento degli appalti di valore fino a un milione di euro e rispetto alle relative procedure di esproprio finalizzate ad assicurare il puntuale completamento degli interventi da parte dei soggetti attuatori."».

7.502

Sironi

Improcedibile

Dopo il comma 1, è inserito, in fine, il seguente:

«1-*bis*. Per la realizzazione degli interventi connessi alla ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici di cui al presente articolo, ogni intervento edilizio relativo alla, demolizione, ricostruzione e realizzazione di opere, deve tener conto dell'indicatore «*carbon footprint*» utilizzato per il calcolo del carico ambientale derivante da tali interventi anche in relazione ad eventuali variazioni d'uso del suolo».

G7.1

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Il Senato:

nell'ambito del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile (A.S. 1479);

premesso che:

l'articolo 7 introduce modifiche all'articolo 20-*octies* del decreto legge n. 61 del 2023 in materia di ricostruzione pubblica, riordinando la modalità di programmazione ed attuazione degli interventi urgenti;

impegna il Governo a:

prevedere, in caso di ricostruzione privata e pubblica il calcolo dell'impronta di carbonio (*carbon footprint*) come criterio di misurazione dell'impatto ambientale, soprattutto in relazione agli

interventi edilizi, delle tecniche costruttive e dei materiali da costruzione anche mediante la definizione di un sistema di *carbon management* nel settore dell'edilizia finalizzato all'individuazione di interventi di riduzione delle emissioni che utilizzano tecnologie a basso contenuto di carbonio.

7.0.1

Aurora Floridia, Patton, Spagnolli, Sironi

Improcedibile

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

(Monitoraggio degli impatti ecosistemici per gli interventi infrastrutturali)

1. Al fine di garantire la sostenibilità ambientale e prevenire effetti negativi sugli ecosistemi naturali, tutti gli interventi infrastrutturali pubblici realizzati ai sensi del presente decreto, finalizzati alla riparazione, ricostruzione o riduzione del rischio idraulico e geoidrologico, sono sottoposti a un monitoraggio costante degli impatti ecosistemici.

2. Il monitoraggio di cui al comma 1 è effettuato con il coinvolgimento obbligatorio dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delle autorità ambientali regionali competenti per territorio, nel rispetto dei principi di proporzionalità, precauzione e integrazione ambientale.

3. Gli esiti del monitoraggio costituiscono parte integrante della documentazione tecnico-amministrativa necessaria per il finanziamento degli interventi previsti nei piani speciali di ricostruzione di cui all'articolo 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi già programmati, per i quali non sia ancora stata avviata la fase esecutiva.».

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 8.

*(Modifiche all'articolo 20-*novies *del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 relative all'attività dei soggetti attuatori degli interventi per la ricostruzione pubblica)*

1. All'articolo 20-*novies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: « Per gli interventi » è inserita la seguente: « urgenti », dopo le parole: « articolo 20-*octies*, » sono inserite le seguenti: « commi 2 e 4, » e dopo le parole: « i soggetti attuatori » sono inserite le seguenti: « individuati, di norma, nell'ente ordinariamente titolare dell'opera o competente, »;

b) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: « o agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali » sono inserite le seguenti: « nonché, relativamente ai canali di cui all'articolo 20-*octies*, comma 1, lettera *b)*, in qualità di soggetti attuatori, ai rispettivi enti gestori » e dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: « Qualora, per delega regionale recepita con ordinanza commissariale, in conformità a quanto previsto dal primo periodo, il soggetto attuatore di un intervento urgente sia individuato in un consorzio di bonifica, quest'ultimo provvede all'esecuzione dell'intervento ai sensi della normativa vigente nel rispettivo ambito territoriale regionale, salva espressa e motivata deroga da disporre con la medesima ordinanza commissariale. A tal fine il Commissario straordinario e la regione territorialmente competente definiscono, d'intesa, le relative modalità di rendicontazione. Con i provvedimenti di cui al comma 2-*bis*, qualora il soggetto attuatore sia individuato in un ente locale o una struttura regionale, una quota fino allo 0,5 per cento dell'ammontare del contributo concesso ai sensi dell'articolo 20-*octies* può essere destinata al rafforzamento della capacità operativa dell'ente locale o della struttura regionale medesimi, finalizzata a velocizzare l'attuazione dell'intervento mediante il finanziamento di funzioni tecniche di supporto »;

c) al comma 2-*bis*, alinea, dopo le parole: « degli interventi » è inserita la seguente: « urgenti »;
d) al comma 2-*ter*, dopo le parole: « definite in specifiche convenzioni » sono inserite le seguenti: « , ovvero in atti aggiuntivi alle convenzioni eventualmente già sottoscritte ai sensi dell'articolo 20-*ter,* comma 8, ove risulti necessario aggiornare le convenzioni in essere all'evoluzione del processo di ricostruzione e allinearle alle effettive esigenze, entro il limite delle risorse all'uopo disponibili a legislazione vigente »;
e) al comma 3:
1) al primo periodo, la parola: « piani » è sostituita dalla seguente: « provvedimenti » e le parole: « articolo 20-*octies*, comma 2, lettera *e)*, » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 20-*octies*, comma 2, »;
2) al secondo periodo, la parola: « piani » è sostituita dalla seguente: « provvedimenti » e le parole: « articolo 20-*octies*, comma 2, lettera *e)*, » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 20-*octies*, comma 2, »;
f) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3.1 Per gli appalti di cui al comma 3 relativi agli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della rete statale e di quelle rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali, la selezione degli operatori economici da parte della società ANAS S.p.a. può avvenire anche nell'ambito degli accordi quadro di cui all'articolo 59 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, conclusi dalla società ANAS S.p.a. e ancora efficaci alla data dell'affidamento. »;
g) al comma 3-*bis*:
1) al primo periodo, le parole: « nel piano di cui all'articolo 20-*octies*, comma 2, lettera *e)*, » sono sostituite dalle seguenti: « nei provvedimenti di cui all'articolo 20-*octies,* comma 2, », le parole: « ai sensi del medesimo articolo 20-*octies*, comma 2, lettera *e)* » sono sostituite dalle seguenti: « in data 23 dicembre 2024 » e le parole: « nel limite massimo di cui all'articolo 20-*octies*, comma 2, lettera *e)* » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo di 255 milioni di euro, comprensivi di IVA »;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Eventuali atti aggiuntivi alla convenzione quadro, comunque entro il limite delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, disciplinano la definizione degli ulteriori interventi affidati alla società RFI S.p.A., dei relativi oneri finanziari e delle modalità di rendicontazione e monitoraggio nonché degli eventuali oneri di successiva gestione e manutenzione degli interventi non strettamente riconducibili alle competenze istituzionali della società RFI S.p.A., dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Degli interventi di cui al presente comma è data evidenza nei contratti di programma stipulati tra la società RFI S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. »;
h) al comma 6, le parole: « e senza oneri per le prestazioni rese » sono soppresse e le parole: « a legislazione vigente per le attività di progettazione della citata Struttura » sono sostituite dalle seguenti: « per le convenzioni di funzionamento di cui all'articolo 20-*ter*, comma 8 »;
i) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Soggetti attuatori degli interventi urgenti per la ricostruzione pubblica ».

EMENDAMENTI

8.4

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Improcedibile

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «tecniche di supporto» *inserire le seguenti:* «, ovvero il finanziamento di assunzioni a tempo determinato di unità di personale con professionalità di tipo tecnico, in deroga ai vincoli assunzionali vigenti».

8.2

Fina, Irto, Basso

Improcedibile

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero il finanziamento di

assunzioni a tempo determinato di unità di personale con professionalità di tipo tecnico, in deroga ai vincoli assunzionali vigenti».

8.3

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Improcedibile

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero il finanziamento di assunzioni a tempo determinato di unità di personale con professionalità di tipo tecnico, in deroga ai vincoli assunzionali vigenti».

8.5

Aurora Floridia, Patton, Spagnolli

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-*bis*) al comma 2-*bis*, le parole da: "purché siano" fino a: "relative attività" sono sostituite dalle seguenti: "previa verifica della presenza di competenze tecniche, amministrative e gestionali coerenti con la natura e la complessità degli interventi"».

8.6

Aurora Floridia, Patton, Spagnolli

Improcedibile

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «sono inserite le seguenti: «,» *aggiungere le seguenti*: «da stipularsi entro il termine di 30 giorni dalla designazione del soggetto attuatore, salvo proroga motivata per non oltre ulteriori 30 giorni.».

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 9.

(Programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e disposizioni per il sostegno del lavoro in agricoltura)

1. Nel capo I-*quater* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, all'articolo 20-*decies* sono premessi i seguenti:

« Art. 20-*novies.*1. - *(Programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico) - 1.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Commissario straordinario da formulare entro il termine di cui all'articolo 20-*ter*, comma 1-*bis*, sentita la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 20-*quater*, si provvede all'individuazione delle risorse finanziarie di cui al comma 4 del presente articolo da ripartire in misura percentuale per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico tra le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Per la definizione della proposta di cui al primo periodo, il Commissario straordinario si avvale delle autorità di bacino distrettuali e delle regioni interessate, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 20-*ter*, comma 8, tenendo conto delle valutazioni di rischio elaborate sulla base delle pianificazioni di bacino disponibili e di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 2017. Il decreto di cui al primo periodo è comunicato, ai fini di quanto previsto dal comma 2, ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

2. Ciascuno dei presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 91 del 2014, formula al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione, entro il 30 ottobre 2026 ed entro il 30 ottobre 2032, una proposta degli interventi da

attuare nei successivi sei anni in relazione ai territori di cui all'articolo 20-*bis* di rispettiva competenza, nei limiti delle risorse disponibili per effetto del riparto di cui al comma 1, nonché tenuto conto di una valutazione di priorità e dell'evoluzione e dell'aggiornamento della pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Entro sessanta giorni dalla formulazione della proposta ai sensi del comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, ove nominata, si provvede all'approvazione, per stralci della durata di sei anni, di un programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei territori di cui all'articolo 20-*bis*, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 4 del presente articolo e tenendo conto dell'evoluzione e dell'aggiornamento della pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e di quanto stabilito dal presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 69 del richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. Nelle more di una riforma organica della disciplina in materia di mitigazione dei rischi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo e della ricognizione delle risorse a tali scopi previste a legislazione vigente, alla cui attuazione potrà provvedersi anche estendendo la destinazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, eventualmente integrato con le suddette risorse, al finanziamento dei relativi interventi di mitigazione, una quota del medesimo fondo, pari complessivamente a 1 miliardo di euro per gli anni dal 2027 al 2038, è destinata, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 645 e 646, della medesima legge n. 207 del 2024, all'attuazione del programma straordinario di cui al comma 3. Nei decreti di cui al comma 3 sono individuati i cronoprogrammi degli interventi e sono regolate le relative modalità di monitoraggio e di esecuzione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 20-*octies*, comma 10, nonché le modalità per l'eventuale rimodulazione in corso d'opera degli interventi approvati, anche al fine di ottimizzare l'impiego delle relative risorse finanziarie.

5. All'attuazione degli interventi contenuti negli stralci pluriennali di cui al comma 3 provvedono, nei rispettivi ambiti territoriali, i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 91 del 2014. Per le finalità di cui al primo periodo, le risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 1 sono trasferite nelle contabilità speciali intestate ai commissari di Governo territorialmente competenti.

6. Stanti le condizioni di particolare urgenza derivanti dall'impatto che gli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis* hanno avuto nei territori interessati, allo scopo di assicurare l'opportuno coordinamento, su base territoriale, e accelerare l'azione di riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, su proposta dei presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 91 del 2014 possono essere individuati ed attuati con le procedure e modalità di cui al comma 3 del presente articolo e all'articolo 20-*octies*, comma 10, anche interventi già finanziati a valere su altre fonti di finanziamento, purché coerenti con le finalità del programma, previa intesa con i Ministeri competenti.

Art. 20-*novies*.2. - *(Misure per il consolidamento della capacità operativa territoriale necessaria per l'implementazione del programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico*) - *1.* Allo scopo di garantire la continuità della capacità operativa necessaria per l'implementazione del programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico di cui all'articolo 20-*novies*.1, le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana possono individuare, nell'ambito della propria struttura e secondo il proprio ordinamento, articolazioni organizzative finalizzate a supportare l'esercizio delle funzioni dei rispettivi presidenti, nella qualità di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, costituite da personale già in servizio, a tempo determinato o indeterminato, presso l'ente o le sue agenzie, anche nell'ambito delle strutture eventualmente costituite a supporto:

a) dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
b) dei Commissari per la ricostruzione dei sismi 2012 e 2016;
c) dei presidenti delle regioni nominati commissari delegati a seguito di emergenze di protezione civile con i provvedimenti di cui all'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
1-*bis*. Le articolazioni organizzative di cui al comma 1 possono altresì avvalersi, previo protocollo d'intesa, a titolo gratuito, del supporto tecnico-scientifico delle università e dei centri di ricerca del territorio.
2. Fermi restando, per l'eventuale personale a tempo determinato già in servizio di cui al comma 1, lettere *a), b)* e *c)*, gli attuali termini di scadenza dei contratti in essere e, comunque, nel rispetto del termine massimo di durata dei contratti a tempo determinato, previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per il personale a tempo determinato di cui al presente articolo, il termine del 31 dicembre 2026, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato fino al 31 dicembre 2028, fermo restando il possesso dei requisiti ivi previsti per l'accesso alla procedura di reclutamento. Al personale in servizio nelle articolazioni organizzative di cui al comma 1, fermo restando il trattamento economico fondamentale e accessorio a carico delle amministrazioni e delle strutture di provenienza, possono essere riconosciuti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili:
a) quanto al personale non dirigenziale il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili *pro capite*;
b) quanto ai titolari di incarichi dirigenziali e di elevata qualificazione, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e alla contrattazione collettiva nazionale dell'area e del comparto di appartenenza per il periodo di impiego, una indennità mensile non superiore al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.
3. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2038, che viene ripartita tra le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana nella medesima misura percentuale individuata ai sensi dell'articolo 20-*novies*.1, comma 1. Alla disciplina delle modalità di assegnazione e trasferimento alle tre regioni delle risorse di cui al presente comma si provvede con i decreti di cui all'articolo 20-*novies*.1, comma 3.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2038, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».
2. All'articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 dopo il comma 1, è inserito il seguente:
« *1-bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applicano ai datori di lavoro agricoli di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, e all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che siano qualificati come medie e grandi imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. A tal fine, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in sede di tariffazione della contribuzione dovuta in relazione alle scadenze trimestrali dell'anno 2025, riconosce sull'estratto conto aziendale dei datori di lavoro come sopra individuati un importo a credito determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo e calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta per i trimestri di competenza dell'anno 2024. ».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 30,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 27,65 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera *a)* del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, con conseguente rideterminazione, per il medesimo anno, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 9;
b) quanto a 2,85 milioni di euro mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte nel 2025 nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

9.1

Fregolent

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 20-novies*.1.*», *dopo le parole:* «sentita la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 20-*quater» inserire le seguenti:* «e le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative ritenute utili alla tutela degli interessi coinvolti e delle questioni trattate».

9.2

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Improcedibile

Al comma 1, capoverso «Art. 20-novies*.1.», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Nell'ambito degli interventi del Programma straordinario di cui al presente articolo, possono essere previste misure urgenti per la prevenzione e la mitigazione degli effetti della siccità nei territori colpiti da eventi climatici estremi, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture per il recupero e lo stoccaggio delle acque meteoriche a fini agricoli, nonché il sostegno alla resilienza delle imprese agricole danneggiate.».

9.500 (già 9.3)

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

Al comma 1, capoverso 20-novies*.1, al comma 2, dopo le parole:* "di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 91 del 2014,"*, aggiungere le seguenti:* "sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, delle categorie produttive e delle associazioni ambientali maggiormente rappresentative,".

9.501 (già 9.4)

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

Al comma 1, capoverso 20-novies*.1, al comma 2, dopo le parole:* "di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 91 del 2014,"*, aggiungere le seguenti:* "promuovere il dibattito pubblico e successivamente".

9.5

Aurora Floridia, Patton, Spagnolli

Respinto

*Al comma 1, capoverso «*Art. 20-*novies.*1.», *comma 2, dopo le parole:* «interventi da attuare nei successivi sei anni in relazione ai territori di cui all'articolo 20-*bis* di rispettiva competenza» *aggiungere le seguenti*: «accompagnata da un piano di fattibilità tecnico-economico e ambientale per ciascun intervento proposto.».

9.6

Aurora Floridia, Patton, Spagnolli, Sironi

Improcedibile

*Al comma 1, capoverso «*Art. 20-*novies.*1.», *comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Il programma può prevedere una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse da destinare a progetti

pilota di natura sperimentale o innovativa per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico.».

9.7

Aurora Floridia, Patton, Spagnolli

Respinto

*Al comma 1, capoverso «*Art. 20-*novies.*1.», *dopo il comma 3 inserire il seguente*:

«3-*bis*. Ai fini della trasparenza e del controllo civico, il programma straordinario di interventi, nonché lo stato di attuazione e i cronoprogrammi aggiornati, sono pubblicati in apposita sezione del portale istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dei siti delle Regioni interessate, secondo criteri di accessibilità e completezza dei dati.».

9.8

Aurora Floridia, Patton, Spagnolli

Respinto

*Al comma 1, capoverso «*Art. 20-*novies.*1.», *comma 6, dopo le parole:* «con le finalità del programma, previa intesa con i Ministeri competenti.» *aggiungere le seguenti*: «Le proposte di cui al presente comma sono sottoposte, prima dell'approvazione, a consultazione pubblica con gli enti locali interessati e con le organizzazioni rappresentative della società civile e delle categorie produttive territoriali entro il termine di trenta giorni.».

9.9

Fina, Irto, Basso

Improcedibile

Al comma 1, capoverso «Art. *20*-novies*.1.*», *dopo il comma 6 aggiungere il seguente:* «6-*bis*. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 5, i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014 possono avvalersi dei medesimi soggetti di cui all'articolo 20-*ter*, comma 8, del decreto-legge n. 61 del 2023, sulla base di apposite convenzioni a valere sullo stanziamento di cui al comma 4.».

9.14

Fina, Irto, Basso

Improcedibile

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

b) dopo il capoverso «1-bis» inserire il seguente: «1-ter. Per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con riferimento ai premi e contributi dovuti per il proprio personale dipendente dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole dei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024, trovano applicazione nella misura del 100 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988.».

Conseguentemente, al comma 3:

a) all'alinea sostituire le parole: «valutati in 30,5 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «60,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro per l'anno 2026»;

b) dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

9.16

Fina, Irto, Basso

Improcedibile

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-*bis*. Alle imprese agricole e zootecniche, ivi comprese le cooperative, che svolgono la propria attività dei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024, che hanno subìto danni eccezionali effettivamente verificatisi a seguito degli eventi alluvionali e frane, sono assegnati contributi nella misura del cento per cento per la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva. Le domande di contributo, corredate di documentazione attestante la situazione di dissesto dell'area o la presenza di gravi rischi di natura geomorfologica e/o idrogeologica che gravano sulla medesima area, sono presentate alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare le risorse. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sulle risorse del «Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori», di cui all' articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come rifinanziato dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.».

9.17

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Improcedibile

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea sostituire le parole: «30,5 milioni di euro» *con le seguenti:* «35,5 milioni di euro»;

b) alla lettera b) sostituire le parole: «2,85 milioni di euro» *con le seguenti:* «7,85 milioni di euro».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

G9.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento al Capo I, all'articolo 9 reca disposizioni per l'attuazione di un Programma Straordinario di Interventi per la Riduzione del Rischio Idraulico e Idrogeologico nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023, nonché nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni dei mesi di settembre e ottobre 2024;

l'attuazione del Programma Straordinario di Interventi per la Riduzione del Rischio Idraulico e Idrogeologico è articolata in due stralci della durata di sei anni ciascuno per gli anni dal 2027 al 2038 e un investimento complessivo di 1 miliardo di euro;

è previsto, attraverso l'introduzione dell'articolo 20-*novies*.2, un rafforzamento della capacità operativa territoriale;

in considerazione dell'accelerazione e della sempre maggiore frequenza di fenomeni catastrofici legati al cambiamento climatico è indispensabile e urgente predisporre interventi strutturali e organici per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, anche in funzione preventiva;

la legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha istituito all'articolo 1, comma 644 un fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028;

considerato che:

è necessario che le risorse economiche destinate al *Programma Straordinario di Interventi per la Riduzione del Rischio Idraulico e Idrogeologico* siano aggiuntive rispetto a quelle già previste dal

fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

è urgente attuare su scala nazionale una ricognizione complessiva e aggiornata degli interventi necessari per la riduzione del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio;

la previsione di una riforma organica in materia di mitigazione dei rischi prevista all'articolo 9, comma 4, non è accompagnata da elementi concreti circa tempi, *governance* e risorse,

impegna il Governo:

a garantire che vengano destinate risorse aggiuntive al fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

a prevedere un aggiornamento continuo e una ricognizione integrata delle esigenze di intervento nei territori colpiti, anche con il coinvolgimento degli enti locali, delle comunità scientifiche e delle organizzazioni del territorio;

a promuovere una programmazione estesa all'intero territorio nazionale in materia di prevenzione del rischio idrogeologico, superando la logica emergenziale e post-calamità, attraverso politiche di prevenzione strutturale, coordinate e finanziate in modo adeguato;

a definire in tempi certi la riforma organica della disciplina in materia di mitigazione dei rischi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, individuando una governance chiara, strumenti operativi certi e risorse dedicate su base pluriennale;

a garantire una pianificazione democratica e partecipata che assicuri coerenza territoriale, trasparenza e inclusività, coinvolgendo le istituzioni locali e i cittadini;

a favorire, nell'ambito del Programma Straordinario di Interventi per la Riduzione del Rischio Idraulico e Idrogeologico e di ogni programma nazionale di prevenzione, la creazione di occupazione stabile e qualificata, valorizzando le competenze tecniche e amministrative già operanti nei territori e riconoscendo adeguatamente il contributo del personale coinvolto;

a rafforzare il coordinamento interistituzionale, anche in ottica di giusta transizione ecologica, per promuovere un modello di gestione del territorio sostenibile, sicuro e resiliente.

9.0.1

Croatti, Di Girolamo, Nave, Sironi

Respinto

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: "comunque non oltre il 1° maggio 2024" sono aggiunte le seguenti: "previa autorizzazione della Regione interessata"».

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 10.

*(Modifiche all'articolo 20-*decies *del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100)*

1. All'articolo 20-*decies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora nell'ambito del territorio colpito di una delle regioni interessate le esigenze risultino integralmente fronteggiate nell'ambito dei richiamati interventi realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, non si dà luogo all'approvazione del piano di cui al presente comma. »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. Il piano di cui al comma 1 può, altresì, operare una ricognizione dei provvedimenti adottati da parte dei soggetti ordinariamente competenti in conformità alle normative statali e regionali vigenti, oltre che alle disposizioni speciali e alle facoltà derogatorie previste dal presente articolo e dalle

ordinanze di protezione civile allo scopo adottate ai sensi dell'articolo 25 del codice, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per l'esecuzione degli interventi di gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui agli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies*, già finanziati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le misure contenute nei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma sono efficaci, nei territori interessati, fino al termine di cui all'articolo 20-*ter*, comma 1-*bis*. »;

c) dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

« *12-bis*. Il Commissario straordinario, avvalendosi, in relazione a ciascun ambito regionale, del sub-commissario e del soggetto regionale costituito ai sensi dell'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, provvede, entro il 31 agosto 2025, alla ricognizione degli ulteriori fabbisogni derivanti dall'applicazione del presente articolo agli eventi di cui all'articolo 20-*bis*, comma 1-*bis*, nonché alla ricognizione delle eventuali esigenze di rimodulazione dei piani già adottati per gli eventi di cui al medesimo comma, tenendo conto degli interventi finanziati con i provvedimenti di cui all'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 e degli eventuali risarcimenti assicurativi allo scopo riconosciuti.

12-ter. A seguito della ricognizione di cui al comma 12-*bis*, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, il Commissario straordinario provvede, con uno o più provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8, all'approvazione di un nuovo piano relativo agli eventi di cui all'articolo 20-*bis*, comma 1-*bis*, e all'aggiornamento dei piani già adottati.

12-quater. All'attuazione del nuovo piano e degli aggiornamenti dei piani di cui al comma 12-*ter* provvedono i soggetti competenti, in conformità a quanto previsto dalle normative statali e regionali vigenti, dal presente articolo e dalle ordinanze di protezione civile allo scopo adottate ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, fino al termine dello stato di emergenza relativo ai singoli eventi di cui all'articolo 20-*bis*. ».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

10.1

Aurora Floridia, Patton, Spagnolli

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-*bis)* al comma 2, lettera e), dopo le parole: "da cui provengono i materiali stessi" è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ", con priorità al riutilizzo, nei cantieri localizzati nello stesso territorio comunale o in comuni limitrofi, dei materiali raccolti, al fine di ridurre le movimentazioni e valorizzare le caratteristiche costruttive locali."».

10.2

Aurora Floridia, Patton, Spagnolli

Improcedibile

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis*» aggiungere il seguente:*

«2-*ter*. Il piano di cui al comma 1 è predisposto in coerenza con i piani regionali di gestione dei rifiuti, ove compatibili con le esigenze emergenziali e di urgenza. La compatibilità è valutata d'intesa con le autorità ambientali regionali.».

10.3

Aurora Floridia, Patton, Spagnolli

Improcedibile

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-*bis*) al comma 2 è inserito, in fine, il seguente:

"e-*bis*) garantire la tracciabilità dei materiali destinati al recupero e al riutilizzo, attraverso un sistema di registrazione che consenta il monitoraggio delle quantità, della destinazione e dell'effettivo impiego, anche ai fini del rispetto dei principi di economia circolare, di cui alla legge 28 dicembre

2015, n. 221."».

10.0.500

Rosso

Ritirato e trasformato nell'odg G10.0.500

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

*(Misure a favore dei soggetti privati danneggiati dagli eventi sismici verificatisi il 18 settembre 2023 sui medesimi territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali individuati dall'art. 20-*bis*)*

1. In considerazione della sovrapposizione territoriale degli eventi calamitosi occorsi, a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 18 settembre 2023, per i quali il Consiglio dei ministri ha deliberato, in data 3 novembre 2023, lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, recante il Codice della protezione civile, verificatisi sui territori della Regione Emilia-Romagna interessati anche dagli eventi alluvionali individuati dall'articolo 20-*bis* si applicano le misure per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e degli edifici ad uso economico e produttivo disciplinate dalle disposizioni adottate in attuazione del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, tenendo conto di quanto già disposto nell'ambito della gestione emergenziale di protezione civile di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1042 del 27 novembre 2023.

2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1, 1 provvede il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 entro il limite massimo di 45 milioni di euro. Il Commissario di cui al primo periodo e il Commissario straordinario di cui all'art. 20-*ter*, comma 1 definiscono d'intesa le procedure per la gestione dei casi di eventuale compresenza di danni derivanti sia dagli eventi sismici che dagli eventi alluvionali sui medesimi edifici. Il predetto Commissario straordinario di cui al primo periodo provvede all'adozione dei provvedimenti necessari per assolvere alle finalità di cui al comma 1 in deroga a quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, previa intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, che assume le funzioni di Vice-Commissario limitatamente alle attività previste dalle lettere d), e) ed e-*bis*) del comma 5 del medesimo articolo 2. In relazione agli eventi sismici di cui al comma 1, le funzioni dell'Ufficio speciale per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono assicurate dalla Regione Emilia-Romagna, secondo quanto previsto in apposita convenzione da stipularsi tra il Commissario straordinario di cui al primo periodo e il Presidente della Regione medesima. Agli oneri derivanti dalla convenzione di cui al periodo precedente si provvede a valere sulle risorse disponibili allo scopo sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al primo periodo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per la concessione di contributi finalizzati alla ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e degli edifici ad uso economico e produttivo di cui al comma 1, nella misura massima di euro 45 milioni, che costituisce, a tal fine, specifico limite di spesa, si provvede a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le misure per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-*sexies* e 20-*septies*, nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente. Il Commissario straordinario di cui all'art. 20-*ter*, comma 1, è autorizzato, in deroga al divieto di girofondi tra contabilità speciali, a versare la predetta somma sulla contabilità speciale istituita a favore del Commissario di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.

G10.0.500 (già em. 10.0.500)

Rosso

Accolto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 10.0.500.

10.0.501

Farolfi, Lisei

Ritirato e trasformato nell'odg G10.0.501

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

" Articolo 10-*ter*

*(Misure a favore dei soggetti privati danneggiati dagli eventi sismici verificatisi il 18 settembre 2023 sui medesimi territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali individuati dall'art. 20-*bis*)*

1. In considerazione della sovrapposizione territoriale degli eventi calamitosi occorsi, a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 18 settembre 2023, per i quali il Consiglio dei ministri ha deliberato, in data 3 novembre 2023, lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, recante il Codice della protezione civile, verificatisi sui territori della Regione Emilia-Romagna interessati anche dagli eventi alluvionali individuati dall'articolo 20-*bis* si applicano le misure per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e degli edifici ad uso economico e produttivo disciplinate dalle disposizioni adottate in attuazione del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, tenendo conto di quanto già disposto nell'ambito della gestione emergenziale di protezione civile di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1042 del 27 novembre 2023.

2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1, 1 provvede il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 entro il limite massimo di 45 milioni di euro. Il Commissario di cui al primo periodo e il Commissario straordinario di cui all'art. 20-*ter*, comma 1 definiscono d'intesa le procedure per la gestione dei casi di eventuale compresenza di danni derivanti sia dagli eventi sismici che dagli eventi alluvionali sui medesimi edifici. Il predetto Commissario straordinario di cui al primo periodo provvede all'adozione dei provvedimenti necessari per assolvere alle finalità di cui al comma 1 in deroga a quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, previa intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, che assume le funzioni di Vice-Commissario limitatamente alle attività previste dalle lettere d), e) ed e-*bis*) del comma 5 del medesimo articolo 2. In relazione agli eventi sismici di cui al comma 1, le funzioni dell'Ufficio speciale per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono assicurate dalla Regione Emilia-Romagna, secondo quanto previsto in apposita convenzione da stipularsi tra il Commissario straordinario di cui al primo periodo e il Presidente della Regione medesima. Agli oneri derivanti dalla convenzione di cui al periodo precedente si provvede entro il limite massimo di euro 45 milioni a valere sulle risorse disponibili allo scopo sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al primo periodo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per la concessione di contributi finalizzati alla ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e degli edifici ad uso economico e produttivo di cui al comma 1, nella misura massima di euro 45 milioni, che costituisce, a tal fine, specifico limite di spesa, si provvede a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le misure per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-*sexies* e 20-*septies*, nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente. Il Commissario straordinario di cui all'art. 20-*ter*, comma 1, è autorizzato, in deroga al divieto di giro fondi tra contabilità speciali, a versare la predetta somma sulla contabilità speciale istituita a favore del Commissario di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.

G10.0.501 (già em. 10.0.501)

Farolfi, Lisei

Accolto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 10.0.501.

ARTICOLO 10-*BIS* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 10-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di procedimenti amministrativi)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2025, i soggetti che al momento degli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dai predetti eventi sono riammessi nei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, avviati d'ufficio o su istanza di parte, comunque denominati, pendenti al sopraggiungere dei medesimi eventi. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nei procedimenti, comunque denominati, finalizzati all'erogazione di risorse pubbliche nonché in tutte le ipotesi in cui dalla riapertura dei termini possa derivare un pregiudizio a soggetti pubblici o privati.

2. Nei casi di cui al comma 1 sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento. Dalla disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

10-bis.0.500 (già em. 10.0.1)

Croatti, Di Girolamo, Nave, Sironi

Ritirato e trasformato nell'odg G10-bis.0.500

*Dopo l'*articolo *,inserire il seguente:*

«Art. 10-*ter*.

*(Modifiche all'articolo 20-*sexies *del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100)*

1. All'articolo 20-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i-*quater*) sono aggiunte le seguenti:

"i-*quinquies*) danni ai beni mobili distrutti o danneggiati ubicati negli immobili di edilizia abitativa a loro volta danneggiati dagli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

i-*sexies*) danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto;

i-*septies*) danni alle produzioni agricole che non hanno ottenuto concessioni, o che hanno avuto indennizzi parziali ai sensi dell'articolo 12 della presente legge».

G10-bis.0.500 (già em. 10-bis.0.500)

Croatti, Di Girolamo, Nave, Sironi

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 10-*bis*.0.500.

10-bis.0.501 (già em. 10.0.2)

Croatti, Di Girolamo, Nave, Sironi

Ritirato e trasformato nell'odg G10-bis.0.501

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 10-*ter*.

*(Modifiche all'articolo 20-*sexies *del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100)*

1. All'articolo 20-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i-*quater*) è aggiunta la seguente:

"i-*quinquies*) per danni alle produzioni agricole che non hanno ottenuto concessioni, o che hanno avuto indennizzi parziali ai sensi dell'articolo 12 della legge 31 luglio 2023, n. 100."».

G10-bis.0.501 (già em. 10-bis.0.501)

Croatti, Di Girolamo, Nave, Sironi

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 10-*bis*.0.501.

10-bis.0.502 (già 10.0.4)

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Ritirato e trasformato nell'odg G10-bis.0.502

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-*ter*

(Modifiche all'articolo 20-*undecies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100)

1. All'articolo 20-*undecies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Il Commissario straordinario include nel piano speciale di ricostruzione di cui all'articolo 20-*octies*, comma 2, del presente decreto anche gli interventi che, pur non strettamente legati alla ricostruzione di quanto preesistente, possono garantire sviluppo sul lungo periodo e assicurare l'attrattività dei territori colpiti dalla calamità, prevedendo, a tal fine, anche la realizzazione di centri di aggregazione sociale.".

G10-bis.0.502 (già 10-bis.0.502)

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Accolto come raccomandazione

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 10-*bis*.0.502.

10-bis.0.503 (già 10.0.3)

Fina, Irto, Basso

Ritirato e trasformato nell'odg G10-bis.0.503

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 10-*ter*.

(*Modifiche all'articolo 20-*undecies *del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100)*

1. All'articolo 20-*undecies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con

modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Il Commissario straordinario include nel piano speciale di ricostruzione di cui all'articolo 20-*octies*, comma 2, del presente decreto anche gli interventi che, pur non strettamente legati alla ricostruzione di quanto preesistente, possano garantire sviluppo sul lungo periodo e assicurare l'attrattività dei territori colpiti dalla calamità, prevedendo a tal fine anche la realizzazione di centri di aggregazione sociale."».

G10-bis.0.503 (già 10-bis.0.503)

Fina, Irto, Basso

Accolto come raccomandazione

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 10-*bis*.0.503.

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Capo II

MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI EFFETTI DELL'EVOLUZIONE DEL FENOMENO BRADISISMICO IN ATTO NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI NONCHÉ PER LA PROTEZIONE CIVILE E PER LA RICOSTRUZIONE

Articolo 11.

(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonché in materia contrattuale per l'area dei Campi Flegrei)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che alla data del 13 marzo 2025 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in immobili:

a) danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei;

b) danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 e, all'esito delle verifiche svolte, è disposto lo sgombero per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità.

2. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del presidente della Regione Campania, sentiti i comuni interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i soggetti di cui al comma 1.

3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, ad eccezione dei termini concernenti il versamento degli importi dovuti a titolo di dazi doganali e in adempimento degli obblighi di versamento in materia di accise. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

4. La sospensione di cui al comma 3 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti

territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 non si procede al rimborso di quanto già versato.

7. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini degli adempimenti tributari in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, ad eccezione di quelli concernenti la disciplina dei dazi doganali e delle accise. Sono sospesi, altresì, per il periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, i termini degli adempimenti, salvo quelli riguardanti gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino negli immobili di cui al comma 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti immobili. Nel medesimo periodo non si applicano le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti sospesi ai sensi del presente comma.

8. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 10 dicembre 2025. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli atti previsti dall'articolo 29 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 3, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 3, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 10 dicembre 2025.

9. Si applica, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025. Relativamente ai soggetti di cui al comma 1, i termini di versamento delle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge n. 197 del 2022, in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, sono prorogati di tre mesi. I termini degli adempimenti e dei versamenti di cui all'articolo 3-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, in scadenza nel medesimo periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, sono prorogati di tre mesi.

11. Per le società e le imprese che, alla data del 13 marzo 2025, avevano la sede legale od operativa o unità locali negli immobili di cui al comma 1, è sospeso dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi comprese le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività

imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
12. È, altresì, sospeso dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, aventi ad oggetto abitazioni principali, abituali e continuative, danneggiate e sgomberate per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

11.1

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Ritirato e trasformato nell'odg G11.100

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «alla data del 13 marzo 2025, avevano» *con le seguenti:* «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno»;

b) al comma 1, lettere a) e b), sostituire le parole: «del presente decreto» *con le seguenti:* «della legge di conversione del presente decreto» *e sopprimere le seguenti parole:* «del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025»;

c) al comma 2 sostituire le parole: «del presente decreto» *con le seguenti:* «della legge di conversione del presente decreto»;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «31 agosto 2025» *con le seguenti:* «13 marzo 2026»;

e) al comma 7, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «31 agosto 2025» *con le seguenti:* «13 marzo 2026»;

f) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «in un'unica soluzione entro il 10 dicembre 2025» *con le seguenti*: «in forma rateale entro il 31 dicembre 2026» *e al quarto periodo sostituire le parole*: «10 dicembre 2025» *con le seguenti*: «31 dicembre 2026»;

g) al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «31 agosto 2025» *con le seguenti:* «13 marzo 2026»;

h) al medesimo comma 10, secondo e terzo periodo, sostituire le parole: «dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, sono prorogati di tre mesi» *con le seguenti*: «dal 13 marzo 2025 al 13 marzo 2026, sono prorogati di sei mesi»;

i) al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «alla data del 13 marzo 2025, avevano» *con le seguenti*: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno» *e sostituire le parole:* «31 agosto 2025» *con le seguenti:* «13 marzo 2026»;

l) al medesimo comma 11, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025»;

m) al comma 12 sostituire le parole: «31 agosto 2025» *con le seguenti:* «13 marzo 2026» *e sopprimere le seguenti parole*: «del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025».

G11.100 (già em. 11.1)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 11.1.

11.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Ritirato e trasformato nell'odg G11.200

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla alinea sostituire le parole: «13 marzo 2025» *con le seguenti:* «20 maggio 2024»;

2) alla lettera a) sostituire le parole: «13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» *con le seguenti:* «20 maggio 2024, 13 marzo 2025, 15 marzo 2025, 13 maggio 2025,»;

3) alla lettera b) sostituire le parole: «13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» *con le seguenti:* «20 maggio 2024, 13 marzo 2025, 15 marzo 2025, 13 maggio 2025,».

G11.200 (già em. 11.2)

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 11.2.

11.3

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Ritirato e trasformato nell'odg G11.300

Ovunque ricorrano, sostituire le parole: «eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» *con le seguenti:* «eventi sismici del 13 marzo 2025, del 15 marzo 2025 e del 13 maggio 2025».

G11.300 (già em. 11.3)

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 11.3.

11.4

Fina, Irto, Basso

Ritirato e trasformato nell'odg G11.4

Ovunque ricorrano, dopo le parole: «eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» *aggiungere le seguenti*: «e del 13 maggio 2025».

G11.4 (già em. 11.4)

Fina, Irto, Basso

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli identici emendamenti 11.4 e 11.5.

11.5

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Ritirato e trasformato nell'odg G11.5

Dopo le parole: «eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» *ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti*: «e del 13 maggio 2025».

G11.5 (già em. 11.5)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Id. odg G11.4

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli identici emendamenti 11.4 e 11.5.

11.6

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Ritirato e trasformato nell'odg G11.6

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti*: «fino alla data del 15 luglio 2025».

G11.6 (già em. 11.6)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli identici emendamenti 11.6 e 11.7.

11.7

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Ritirato e trasformato nell'odg G11.7

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti:* «fino alla data del 15 luglio 2025».

G11.7 (già em. 11.7)

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Id. odg G11.6

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli identici emendamenti 11.6 e 11.7.

11.8

Fina, Irto, Basso

Ritirato e trasformato nell'odg G11.8

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti*: «fino alla data del 15 luglio 2025».

G11.8 (già em. 11.8)

Fina, Irto, Basso

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 11.8.

11.9

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Ritirato e trasformato nell'odg G11.9

Al comma 7, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è altresì sospesa la decorrenza degli interessi».

G11.9 (già em. 11.9)

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 11.9.

11.10

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Ritirato e trasformato nell'odg G11.10

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «entro il 10 dicembre 2025» *aggiungere le seguenti*: «ovvero in un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata al 10 dicembre 2025».

G11.10 (già em. 11.10)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli identici emendamenti 11.10 e 11.11.

11.11

Fina, Irto, Basso

Ritirato e trasformato nell'odg G11.11

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «entro il 10 dicembre 2025» *aggiungere le seguenti*: «ovvero in un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata al 10 dicembre 2025».

G11.11 (già em. 11.11)

Fina, Irto, Basso

Id. odg G11.10

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli identici emendamenti 11.10 e 11.11.

11.12

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Ritirato e trasformato nell'odg G11.12

Dopo il comma 12 aggiungere, in fine, il seguente:

«12-*bis*. I contratti di locazione pluriennale riferiti a immobili adibiti ad abitazione principale situati nella «zona di intervento» dei Campi Flegrei, così come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, in scadenza nel periodo tra il 1 giugno 2025 e il 30 giugno 2026, ove alla scadenza le parti non concordino sul rinnovo dei medesimi, sono prorogati di diritto per un anno.».

G11.12 (già em. 11.12)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Accolto come raccomandazione

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 11.12.

11.14

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Ritirato e trasformato nell'odg G11.14

Dopo il comma 12 aggiungere, in fine, il seguente:

«12-*bis*. Il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è differito al 30 giugno 2026 per le imprese situate nella «zona di intervento» dei Campi Flegrei, così come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140.».

G11.14 (già em. 11.14)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 11.14.

11.13

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Ritirato e trasformato nell'odg G11.13

Dopo il comma 12 aggiungere, in fine, il seguente:

«12-*bis*. Il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è differito al 31 dicembre 2026 per le imprese situate nella zona rossa come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2016, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

G11.13 (già em. 11.13)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 11.13.

G11.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento al Capo II reca disposizioni riguardanti misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;

l'aggravarsi del fenomeno bradisismico nell'area flegrea ha determinato una condizione di vulnerabilità diffusa degli edifici, l'evacuazione di numerosi nuclei familiari e un conseguente stato di emergenza sociale ed economica per le comunità locali;

tra le misure attivate, il Contributo di autonoma sistemazione (CAS) rappresenta uno strumento importante ma rischia di rivelarsi insufficiente in quanto, in molti casi, inefficace a garantire un reale sostegno alle famiglie sfollate, anche a causa dell'aumento dei prezzi degli affitti, non soggetti ad alcuna regolazione;

in assenza di strumenti per il contenimento della speculazione immobiliare e per il coordinamento tra Comuni e parti sociali, il CAS è risultato inadeguato rispetto alle reali condizioni del mercato locale;

persistono inoltre criticità relative alla sicurezza strutturale degli edifici, alla programmazione degli interventi di adeguamento sismico e al monitoraggio del patrimonio edilizio nelle aree a rischio;

appare urgente pianificare un'azione strutturata e coordinata, con oneri a carico dello Stato, per garantire la sicurezza, la dignità e la tutela sociale delle comunità coinvolte,

impegna il Governo:

1) al fine di fornire un reale sostegno al superamento della situazione di emergenza che si è creata nell'area flegrea, attraverso misure strutturali e non solo emergenziali ma in chiave preventiva e a lungo termine e rendere il territorio resiliente al fenomeno naturale del bradisismo non eruttivo e la convivenza dei cittadini con l'attività sismica:

a introdurre, anche in sede concertativa con gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dell'inquilinato e dei locatori, misure idonee a calmierare i prezzi degli affitti nelle aree interessate dall'emergenza bradisismica, al fine di rendere effettiva l'erogazione del Contributo di autonoma sistemazione (CAS) e prevenirne il depotenziamento a causa di dinamiche speculative;

a pianificare un'attività di censimento sistematico e completo degli edifici situati nelle aree di intervento dell'emergenza, come individuate all'articolo 4 del decreto-legge n. 140 del 2023, al fine di mappare le condizioni di rischio e di vulnerabilità;

a prevedere, con oneri a carico dello Stato, interventi urgenti per la messa in sicurezza degli edifici dichiarati in dissesto dalla Protezione Civile, al fine di prevenire ulteriori situazioni di pericolo e degrado;

a prevedere la messa in sicurezza strutturale degli edifici vulnerabili secondo le disposizioni delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018), con particolare riguardo agli edifici pubblici e residenziali situati in zone ad alto rischio;

a provvedere con urgenza a misure di semplificazione amministrativa, velocizzazione delle procedure e potenziamento dei fondi destinati agli interventi previsti dai cosiddetti "decreti Campi Flegrei", in particolare per quanto concerne le analisi di agibilità, vulnerabilità e l'esecuzione degli interventi di adeguamento o miglioramento sismico;

a provvedere al potenziamento dei servizi del territorio, scuole, servizi e presidi socio sanitari, trasporti pubblici, infrastrutture portuali, culturali e sportive, affinché il fenomeno del bradisismo non induca anche all'impoverimento e all'abbandono del territorio;

2) al fine di fornire un reale supporto all'emergenza in corso:

a estendere il blocco del pagamento dei mutui, affitti, utenze e oneri tributari per tutti gli sfollati;

al potenziamento degli *hub* di accoglienza e attesa, prevedendone una adeguata distribuzione territoriale e l'accessibilità da parte di tutti i cittadini attraverso la presenza di bagni, docce, letti, presidi sanitari e di assistenza psicologica e servizi per bambini, anziani e persone con disabilità;

a garantire la continuità nell'erogazione del CAS fino al rientro effettivo dei nuclei familiari nelle rispettive abitazioni, superando ogni interruzione automatica legata a scadenze prefissate non connesse con l'agibilità degli immobili;

a rafforzare controlli sulla spesa pubblica e garantire una informazione chiara e trasparente distinguendo il rischio eruttivo dal rischio sismico, l'accesso ai dati anche attraverso la pubblicazione degli interventi pubblici svolti e garantendo incontri pubblici cadenzati tra cittadinanza e tecnici.

G11.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento al Capo II reca disposizioni riguardanti misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;

il Parco archeologico dei Campi Flegrei, istituto del Ministero della cultura dotato di autonomia speciale, gestisce un vasto e prezioso patrimonio culturale, tra cui parchi archeologici, aree archeologiche, monumenti e musei, distribuito su cinque comuni (Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Giugliano in Campania e Quarto), ricadenti perlopiù nella zona rossa del Piano di Emergenza Rischio Vulcanico dei Campi Flegrei e con quella del Piano speditivo Rischio Bradisismico Campi Flegrei;

la crisi bradisismica in atto ha comportato, a partire dal 2023, gravi rischi per la tutela e la fruizione del patrimonio culturale, esponendo monumenti, aree archeologiche e percorsi di visita a sollecitazioni strutturali continue e pericolose;

il Parco ha attivato tempestivamente una serie di azioni, tra cui: monitoraggio strutturale, campagne di manutenzione straordinaria, realizzazione di opere provvisionali, formazione del

personale, protocolli di emergenza per la gestione dei flussi e della sicurezza in caso di scosse sismiche;

tali azioni, fondamentali per la tutela del patrimonio e la sicurezza dei visitatori, si sono svolte in un contesto di forte pressione operativa e in condizioni di risorse limitate;

nel 2024 si sono verificati più di 6.700 eventi sismici e il 2025 si è aperto con nuove sequenze di sciami sismici come nell'evento registrato tra il 15 e il 20 febbraio che è stato caratterizzato da una sequenza di più di 700 eventi con alcuni di intensità di 3.9, uno dei quali ha manifestato una importante accelerazione al suolo con un epicentro nell'area di Pozzuoli (Solfatara-Pisciarelli). L'attività è proseguita nel mese di marzo con diversi eventi rilevanti, tra i quali uno di magnitudo 4.6. Da ultimo il 13 maggio si è manifestata una nuova importante attività sismica con terremoti di md. 4.4 e 3.5;

la prosecuzione incessante del sollevamento del suolo, così come rilevato dalla rete geodetica dell'Osservatorio Vesuviano, comporta forti accumuli di stress strutturali;

considerato che:

il patrimonio culturale dell'area flegrea rappresenta un valore identitario, sociale ed economico di rilievo strategico per la regione e per il Paese, anche in chiave turistica e di sviluppo sostenibile;

appare urgente sostenere con strumenti adeguati le attività già intraprese e consolidare la capacità di risposta del Parco alle criticità legate al fenomeno bradisismico, rafforzando le dotazioni umane, tecniche ed economiche;

è sempre più necessario monitorare accuratamente e costantemente la vastità del patrimonio archeologico di competenza e mettere a disposizione degli enti le risorse tecniche e strumentali per poter intervenire rapidamente e efficacemente,

impegna il Governo:

a includere tra gli obiettivi delle azioni legislative e amministrative in corso e future per l'area dei Campi Flegrei la tutela, la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale, con particolare riferimento agli istituti e luoghi della cultura gestiti dal Parco archeologico dei Campi Flegrei;

a sostenere la prosecuzione delle attività di analisi della vulnerabilità statica e sismica degli istituti e luoghi della cultura del Parco, nonché il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio strutturale e sismico;

a potenziare le attività di manutenzione programmata già in essere negli istituti e luoghi della cultura assegnati alle competenze del Parco archeologico dei Campi Flegrei, attraverso l'assegnazione di risorse umane, strumentali ed economiche adeguate e stabili;

a finalizzare la progettazione e l'esecuzione di interventi di restauro strutturale nei contesti che hanno evidenziato le maggiori criticità, garantendo l'assegnazione delle necessarie risorse per il conseguimento di una duratura stabilità;

a rafforzare le attività di vigilanza e sicurezza nei luoghi della cultura del Parco aperti al pubblico, mediante un incremento del personale e dei mezzi tecnici a disposizione;

a valorizzare il ruolo del Parco archeologico dei Campi Flegrei quale presidio strategico per la tutela del patrimonio culturale in aree ad alta criticità geosismica, riconoscendone le specificità operative e sostenendo strutturalmente le sue funzioni.

G11.3

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Il Senato,

nell'ambito del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile (A.S. 1479);

premesso che:

l'articolo 11 riconosce, al ricorrere di determinati presupposti, la sospensione, dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, di taluni termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché in materia contrattuale, ai soggetti che, alla data del 13 marzo 2025, erano residenti, oppure avevano sede legale od operativa, negli immobili interessati dagli eventi sismici dei Campi Flegrei. Viene, altresì, disposta la proroga di tre mesi dei termini di versamento delle rate della cosiddetta Rottamazione-*quater*, nonché degli adempimenti e dei versamenti concernenti la procedura di riammissione all'istituto medesimo, in scadenza nel predetto periodo di sospensione;

l'articolo 11 parte dal presupposto che i cittadini e le imprese che hanno subito danni agli immobili possano fare ricorso alla sospensione dei versamenti delle imposte in scadenza o dei piani di rateazione dei versamenti, derivanti da carichi pregressi o per adesione a istituti di definizione agevolata;

considerato che:

l'articolo 11 applica un modello ormai consolidato di sospensione dei versamenti, affidata a norme di rango primario nel caso di singoli eventi calamitosi mentre, la natura del fenomeno bradisismico - che si manifesta anche con scosse telluriche e sciami sismici - non consente di fare previsioni circa la sua evoluzione,

impegna il Governo a:

a) valutare l'opportunità di inserire una specifica disposizione che attribuisca per un periodo determinato al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di emanare norme secondarie per estendere ad altri soggetti le stesse provvidenze, nel caso di nuovi fenomeni sismici;

b) valutare l'opportunità di modificare il comma 8 che concentra in un'unica soluzione il pagamento di tutti i versamenti sospesi: pare opportuno attribuire al contribuente la facoltà di poter rateizzare le somme dovute, soprattutto in considerazione di una condizione di crisi e difficoltà indotte dal proseguimento del fenomeno.

11.0.1

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Ritirato e trasformato nell'odg G11.0.1

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(*Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni a favore degli enti locali interessati dalla crisi bradisismica nel territorio dei Campi Flegrei)*

1. Ai Comuni della «zona di intervento» dei Campi Flegrei, così come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, è riconosciuto un contributo straordinario finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati e a concedere agevolazioni fiscali e tributarie a imprese e cittadini colpiti dalla crisi bradisismica in atto. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro della Protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con i sindaci degli enti locali interessati, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto del numero di abitanti e dell'esposizione agli effetti del fenomeno bradisismico.».

G11.0.1 (già 11.0.1)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 11.0.1.

11.0.2

Nave

Ritirato e trasformato nell'odg G11.0.2

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Misure in favore dei soggetti titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive presenti nelle zone interessate dal fenomeno bradisimico)

1. Per il ristoro di soggetti titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, presenti nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico che hanno subito un calo del fatturato del 30 per cento a fine stagione rispetto all'anno precedente a causa del fenomeno bradisimico, si istituisce, a partire dall'anno 2025, presso il Ministero del *Made in Italy* un fondo per il ristoro dei soggetti titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali presenti nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro. Con decreto del Ministro del *Made in Italy*, da adottarsi, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione e di erogazione delle risorse del fondo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

G11.0.2 (già em. 11.0.2)

Nave

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 11.0.2.

11.0.3

Valente, Fina

Ritirato e trasformato nell'odg G11.0.3

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Modifiche all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, dopo la lettera d) inserire la seguente: *"*d-*bis*) un'analisi inerente il rischio bradisismico per le infrastrutture di trasporto, con particolare riferimento alle vie di fuga, in relazione ai comuni le cui aree di confine siano ricomprese all'interno della zona rossa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2016."».

G11.0.3 (già em. 11.0.3)

Valente, Fina

Accolto come raccomandazione

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 11.0.3.

ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 12.

(Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025)

1. Al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, è istituito un Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di euro 20 milioni per l'anno 2025 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025. Il contributo di cui al primo periodo spetta, altresì, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.

2. Al contributo di cui al comma 1 si applica l'articolo 9-*novies*, commi 2, 3, 4, 5 e 7, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, intendendosi il riferimento ivi operato all'evento sismico del 20 maggio 2024 come relativo agli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.

3. I comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere ultimati e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione nel termine definito con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare adottato ai sensi dell'articolo 9-*novies*, comma 8, del citato decreto-legge n. 76 del 2024, a pena di decadenza del diritto al contributo.

4. Il termine per la presentazione delle domande di contributo è fissato secondo le modalità stabilite con delibera della Giunta comunale adottata, per l'anno 2025, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I comuni procedono all'emanazione di delibere di scorrimento della graduatoria per gli anni successivi entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento delle risorse. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo sono definiti dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 9-*novies*, comma 8, del decreto-legge n. 76 del 2024, che si applica anche ai contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 di cui al comma 1 del presente articolo, intendendosi, agli effetti del presente articolo, il riferimento ivi recato all'evento sismico del 20 maggio 2024 come relativo agli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.

5. Il comma 124 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abrogato.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rivenienti ai sensi del comma 5 del presente articolo.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

12.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Ritirato e trasformato nell'odg G12.100

Nella rubrica, e ovunque ricorrano, sostituire le parole: «eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» *con le seguenti:* «eventi sismici del 13 marzo 2025, del 15 marzo 2025 e del 13 maggio 2025».

G12.100 (già em. 12.1)

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 12.1.

12.3

Croatti, Di Girolamo, Nave, Sironi

Ritirato e trasformato nell'odg G12.3

Alla rubrica e ovunque ricorrano, dopo le parole: «eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» *aggiungere le seguenti*: «e del 13 maggio 2025». Il fondo di cui al comma 1, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per ciascun anno 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal precedente pariodo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;»

G12.3 (già em. 12.3)

Croatti, Di Girolamo, Nave, Sironi

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 12.3.

12.4

Fina, Irto, Basso

Ritirato e trasformato nell'odg G12.4

Nella rubrica, e ovunque ricorrano, dopo le parole: «eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» *aggiungere le seguenti:* «e del 13 maggio 2025».

G12.4 (già em. 12.4)

Fina, Irto, Basso

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 12.4.

12.2

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Ritirato e trasformato nell'odg G12.200

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 e ovunque ricorrano nell'articolo, sostituire le parole: «del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» *con le seguenti*: «successivi alla data del 13 marzo 2025»; *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole*: «di euro 20 milioni per l'anno 2025 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027» *con le seguenti:* «di euro 30 milioni per l'anno 2025 e di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027»;

b) al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «del presente decreto» *con le seguenti:* «della legge di conversione del presente decreto»;

c) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «del presente decreto» *con le seguenti*: «della legge di conversione del presente decreto»;

d) al comma 6, sostituire le parole: «pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027» *con le seguenti:* «pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».

G12.200 (già em. 12.2)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 12.2.

12.6

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Ritirato e trasformato nell'odg G12.6

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di euro 20 milioni per l'anno 2025 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027» *con le seguenti*: «30 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro ciascuno per l'anno 2026 e 2027». All'onere di cui al precedente periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

G12.6 (già em. 12.6)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 12.6.

12.5

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Ritirato e trasformato nell'odg G12.5

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di euro 20 milioni per l'anno 2025 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027» *con le seguenti:* «30 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro ciascuno per l'anno 2026 e 2027».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2025 e 15 milioni di euro ciascuno per l'anno 2026 e 2027» *con le seguenti:* «30 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro ciascuno per l'anno 2026 e 2027».

G12.5 (già em. 12.5)

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 12.5.

12.7

Fina, Irto, Basso

Ritirato e trasformato nell'odg G12.7

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di euro 20 milioni per l'anno 2025 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027» *con le seguenti*: «30 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro ciascuno per l'anno 2026 e 2027».

G12.7 (già em. 12.7)

Fina, Irto, Basso

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 12.7.

12.8

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Ritirato e trasformato nell'odg G12.8

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'erogazione dei contributi di cui al Fondo istituito dal presente articolo è subordinata alla realizzazione di interventi edilizi che prevedano opere sulle strutture portanti o comunque finalizzate al miglioramento della sicurezza statica e sismica degli edifici.».

G12.8 (già em. 12.8)

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 12.8.

12.9

Aurora Floridia, Patton, Spagnolli, Sironi

Ritirato e trasformato nell'odg G12.9

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. I criteri per l'assegnazione dei contributi privilegiano gli interventi che prevedano l'utilizzo di materiali ambientalmente sostenibili, sistemi costruttivi a minore impatto ambientale, efficientamento energetico, tecniche di bioedilizia e soluzioni di drenaggio urbano sostenibile.».

G12.9 (già em. 12.9)

Aurora Floridia, Patton, Spagnolli, Sironi

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 12.9.

12.10

Fina, Irto, Basso

Ritirato e trasformato nell'odg G12.10

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Nel rispetto del principio di trasparenza, la pubblicità dei contributi di cui al comma 1 è assicurata mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.».

G12.10 (già em. 12.10)

Fina, Irto, Basso

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli identici emendamenti 12.10 e 12.11.

12.11

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Ritirato e trasformato nell'odg G12.11

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Nel rispetto del principio di trasparenza, la pubblicità dei contributi di cui al comma 1 è assicurata mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.».

G12.11 (già em. 12.11)

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Id. odg G12.10

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli identici emendamenti 12.10 e 12.11.

12.12

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «entro trenta giorni» *con le seguenti:* «entro sessanta giorni».

12.13

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Id. em. 12.12

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «entro trenta giorni» *con le seguenti parole*: «entro sessanta giorni».

12.14

Fina, Irto, Basso

Id. em. 12.12

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «entro trenta giorni» *con le seguenti parole*: «entro sessanta giorni».

12.15

Aurora Floridia, Patton, Spagnolli, Sironi

Ritirato e trasformato nell'odg G12.15

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Il Commissario straordinario, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), predispone annualmente una relazione sul monitoraggio ambientale degli interventi realizzati ai sensi del presente articolo, pubblicata sui siti delle amministrazioni coinvolte.».

G12.15 (già em. 12.15)

Aurora Floridia, Patton, Spagnolli, Sironi

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 12.15.

12.16

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Ritirato e trasformato nell'odg G12.16

Dopo il comma 6 aggiungere, in fine, il seguente: «6-*bis.* All'articolo 1, comma 694, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: "di 20 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni di euro" e, al secondo periodo, le parole: "di maggiore vulnerabilità sismica" sono sostituite dalle seguenti: "sismicamente vulnerabile"».

G12.16 (già em. 12.16)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 12.16.

12.17

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Ritirato e trasformato nell'odg G12.17

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente: «6-*bis.* All'articolo 1, comma 695, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: "del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 100 per cento"».

G12.17 (già em. 12.17)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 12.17.

12.18

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Ritirato e trasformato nell'odg G12.18

Dopo il comma 6 aggiungere, in fine, il seguente: «6-*bis.* All'articolo 9-*novies*, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, le parole: "e di euro 15 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e di euro 30 milioni"».

G12.18 (già em. 12.18)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 12.18.

G12.1

Cantalamessa, Minasi, Potenti, Germanà

V. testo 2

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2025, n.65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile (A.S. 1479),

premesso che:

al Capo II, il disegno di legge reca disposizioni urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nei Campi Flegrei, introducendo nell'articolo 12 misure per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici di marzo 2025;

nella zona dei Campi Flegrei, con particolare riferimento ai Comuni di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Quarto, Giugliano in Campania (limitatamente alle aree rientranti nella zona rossa del piano di emergenza vulcanica, Marano di Napoli (limitatamente alle aree rientranti nella zona rossa), interessata da eventi sismici e bradisismici occorsi a partire dal mese di marzo 2025, molti sono gli immobili che hanno subito danni diretti o che si trovano in aree classificate a rischio sismico elevato (zona 2);

si rende necessario individuare misure urgenti e adeguate per garantire la sicurezza strutturale del patrimonio edilizio e la tutela dell'incolumità pubblica in questi territorio;

per garantire la sicurezza strutturale degli edifici situati nell'area dei Campi Flegrei recentemente colpita da eventi sismici, la verifica della staticità e della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici,

scolastici e privati danneggiati rappresenta una misura fondamentale per prevenire ulteriori rischi e garantire la tutela della popolazione; è necessario che tali verifiche siano condotte da tecnici abilitati e secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni al fine di assicurare un approccio uniforme e rigoroso alla verifica della staticità e della vulnerabilità sismica degli edifici; anche ai fini della programmazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza e adeguamento sismico è rilevante che gli esiti di tali verifiche siano trasmessi al Comune competente e al Dipartimento della Protezione Civile, che ne curano l'archiviazione e la pubblicazione,

impegna il Governo:

a prevedere misure intese a garantire la pubblica incolumità e a prevenire rischi derivanti da potenziali compromissioni strutturali, attraverso la verifica della sicurezza statica e della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, delle strutture scolastiche di ogni ordine e grado, nonché degli edifici privati che abbiano riportato danni o manifestato segni di degrado strutturale a seguito degli eventi sismici verificatisi il 13 e 15 marzo 2025 nei comuni di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Quarto, Giugliano in Campania (limitatamente alle aree ricadenti nella zona rossa), Marano di Napoli (limitatamente alle aree ricadenti nella zona rossa).

G12.1 (testo 2)

Cantalamessa, Minasi, Potenti, Germanà, Nave (*)

Accolto

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2025, n.65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile (A.S. 1479),

impegna il Governo:

a proseguire le attività volte a garantire la pubblica incolumità e a prevenire rischi derivanti da potenziali compromissioni strutturali, attraverso la verifica della vulnerabilità sismica degli edifici ubicati nella zona di intervento individuata ai sensi del decreto-legge n. 140 del 2023.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G12.2

Cantalamessa, Minasi, Potenti, Germanà

Ritirato

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2025, n.65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile (A.S. 1479),

premesso che:

al Capo II, il disegno di legge reca disposizioni urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nei Campi Flegrei, introducendo nell'articolo 12 misure per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifice residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici di marzo 2025;

nella zona dei Campi Flegrei, con particolare riferimento ai Comuni di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Quarto, Giugliano in Campania (limitatamente alle aree rientranti nella zona rossa del piano di emergenza vulcanica, Marano di Napoli (limitatamente alle aree rientranti nella zona rossa), interessata da eventi sismici e bradisismici occorsi a partire dal mese di marzo 2025, molti sono

gli immobili che hanno subito danni diretti o che si trovano in aree classificate a rischio sismico elevato (zona 2);

si rende necessario individuare misure urgenti e adeguate per garantire la sicurezza strutturale del patrimonio edilizio e la tutela dell'incolumità pubblica in questi territorio;

le disposizioni di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (c.d. Sismabonus), rappresenta un incentivo significativo per la messa in sicurezza per gli edifici situati in zone sismiche, offrendo detrazioni fiscali per interventi che riducono la vulnerabilità sismica e migliorano la classe di rischio, a tutela del territorio e soprattutto delle persone che vi risiedono;

uniformare le misure incentivanti già riconosciute per le aree del Centro Italia e dell'Emilia Romagna attraverso l'estensione del Sismabonus ai territori interessati dai fenomeni sismici e bradisismici nella zona dei Campi Flegrei a marzo 2025, rappresenta un contributo significativo alla sicurezza strutturale del patrimonio edilizio e quindi all'incolumità dei cittadini che vi risiedono,

impegna il Governo:

ad estendere le misure del Sismabonus alla zona dei Campi Flegrei, in particolare, ai Comuni interessati da eventi sismici e bradisismici a partire dal mese di marzo 2025, e a prevedere il riconoscimento del carattere emergenziale e cumulativo del rischio sismico e vulcanico nei territori flegrei nonché misure di sconto in fattura e cessione del credito, consentendo in tal modo di rafforzare la capacità dei cittadini e degli enti di intervenire tempestivamente sugli edifici a rischio.

12.0.1

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Ritirato e trasformato nell'odg G12.0.1

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Disposizioni per la tutela del patrimonio archeologico dei Campi Flegrei)

1. Al fine di fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, con particolare riferimento agli eventi sismici del 20 maggio 2024, del 13 e 15 marzo 2025 e del 13 maggio 2025, sul patrimonio archeologico e culturale dei Campi Flegrei, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispongono uno o più piani per l'analisi della vulnerabilità sismica, per il rafforzamento del monitoraggio conservativo e per la messa in sicurezza e il miglioramento antisismico delle strutture degli istituti e luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Per la realizzazione dei piani di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro per l'anno 2025 e 6 milioni per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma e dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Per la realizzazione dei piani di cui al comma 1, le strutture periferiche del Ministero della cultura, di cui all'articolo 33, comma 3, numero 22), e all'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, competenti per il territorio, possono avvalersi di professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze entro il limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2025 e 200.000 euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti da presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

G12.0.1 (già em. 12.0.1)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 12.0.1.

12.0.2

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Ritirato e trasformato nell'odg G12.0.2

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Esonero contributivo)

1. Al fine di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati di aziende situate nell'area dei Campi Flegrei interessata dagli eventi sismici connessi al fenomeno bradisismico, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi nel periodo compreso tra la data di conversione in legge del presente decreto e il 30 giugno 2026, nel limite massimo di spesa complessivo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. L'esonero di cui al primo comma è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

G12.0.2 (già em. 12.0.2)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 12.0.2.

12.0.3

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Ritirato e trasformato nell'odg G12.0.3

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Istituzione della Zona Franca Urbana Zona di intervento Campi Flegrei)

1. Nella «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, è istituita la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca di cui al comma 1 e che hanno subito a causa della crisi bradisismica in atto una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 20 maggio 2024 fino alla data di conversione in legge del presente decreto, rispetto al corrispondente periodo degli anni 2022 e 2023, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei Comuni interessati dal fenomeno bradisismico, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 100.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta

derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i due anni successivi.

4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2025.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le priorità e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di regime «*de minimis*», mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

G12.0.3 (già em. 12.0.3)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 12.0.3.

12.0.4

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Ritirato e trasformato nell'odg G12.0.4

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Misure in materia di interventi su edifici situati nelle zone interessate dai fenomeni bradisismici)

1. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nei territori dei comuni campani interessati dai fenomeni bradisismici, ricadenti nella zona rossa come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2016, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.».

G12.0.4 (già em. 12.0.4)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 12.0.4.

12.0.6

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Ritirato e trasformato nell'odg G12.0.6

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Misure in materia di interventi su edifici situati nelle zone interessate dai fenomeni bradisismici)

1. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nei territori dei comuni campani interessati dai fenomeni bradisismici, ricadenti nella "zona d'intervento ristretta" all'interno della zona di intervento dei Campi Flegrei, così come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.».

G12.0.6 (già em. 12.0.6)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 12.0.6.

12.0.5

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Ritirato e trasformato nell'odg G12.0.5

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Misure in materia di interventi su edifici situati nelle zone interessate dai fenomeni bradisismici)

1. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nei territori dei comuni campani interessati dai fenomeni bradisismici, ricadenti nella zona d'intervento dei Campi Flegrei, così come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.».

G12.0.5 (già em. 12.0.5)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 12.0.5.

12.0.7

Croatti, Di Girolamo, Nave, Sironi

Ritirato e trasformato nell'odg G12.0.7

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Sospensione dei mutui degli enti locali per calamità naturali)

1. In caso di dichiarazione dello stato di emergenza a seguito di calamità naturali, per gli enti locali i cui territori siano stati dichiarati in stato di emergenza ai sensi dell'articolo 7 del decreto

legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è disposta la sospensione automatica del pagamento delle rate dei mutui in essere con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP).

2. La sospensione di cui al comma 1 opera per tutta la durata dello stato di emergenza. I pagamenti riprendono dal primo mese successivo alla cessazione dello stato di emergenza, con rate mensili rimodulate in modo agevolato, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai mutui contratti dagli enti locali nel periodo di vigenza dello stato di emergenza di cui al comma 1, ma esclusivamente a quelli già in essere alla data di dichiarazione dello stato di emergenza».

G12.0.7 (già em. 12.0.7)

Croatti, Di Girolamo, Nave, Sironi

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 12.0.7.

12.0.8

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Ritirato e trasformato nell'odg G12.0.8

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria)

1. Ai lavoratori dipendenti presso aziende situate nell'area dei Campi Flegrei e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni derivanti dagli eventi sismici connessi al fenomeno bradisismico, è riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un massimo di 12 mesi fruibili nel periodo compreso tra la data di conversione in legge del presente decreto e il 30 dicembre 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

G12.0.8 (già em. 12.0.8)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 12.0.8.

ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 13.

(Contributi per l'autonoma sistemazione)

1. All'articolo 9-*sexies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: « in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data del 3 luglio 2024, dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità, entro la

data del 3 luglio 2024, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024 nonché, entro la data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 »;
2) al secondo periodo, le parole: « per i quali, alla data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per i quali sia stata chiesta la verifica di agibilità, alla data del 3 luglio 2024, in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024 nonché, alla data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 »;
b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025, in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, e oltre il 31 dicembre 2026, in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dei sismi del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025. I contributi, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione. »;
c) al comma 4, le parole: « e di euro 6.906.000 per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « , di euro 6.906.000 per l'anno 2025 e di euro 2.400.000 per l'anno 2026 ».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

13.1

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Ritirato e trasformato nell'odg G13.100

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), sostituire le parole: «del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» *con le seguenti:* «del 30 giugno 2025, in conseguenza degli eventi sismici successivi alla data del 13 marzo 2025»;

2) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2025» *con le seguenti*: «31 dicembre 2026»;

3) al medesimo comma 1, lettera b) sostituire le parole: «e oltre il 31 dicembre 2026, in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dei sismi del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» *con le seguenti:* «e oltre il 31 dicembre 2027, in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dei sismi successivi alla data del 13 marzo 2025»;

4) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «di euro 6.906.000 per l'anno 2025 e di euro 2.400.000 per l'anno 2026» *con le seguenti*: «di euro 8.000.000 per gli anni 2025 e 2026 e di euro 4.000.000 per l'anno 2027».

G13.100 (già em. 13.1)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 13.1.

13.2

Fina, Irto, Basso

Ritirato e trasformato nell'odg G13.2

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «30 aprile 2025» *con le seguenti*: «30 giugno 2025».

G13.2 (già em. 13.2)

Fina, Irto, Basso

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli identici emendamenti

13.2 e 13.3.

13.3

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Ritirato e trasformato nell'odg G13.3

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «30 aprile 2025» *con le seguenti:* «30 giugno 2025».

G13.3 (già em. 13.3)

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Id. odg G13.2

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli identici emendamenti 13.2 e 13.3.

13.4

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Ritirato e trasformato nell'odg G13.4

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» *con le seguenti:* «eventi sismici del 13 marzo 2025, del 15 marzo 2025 e del 13 maggio 2025».

G13.4 (già em. 13.4)

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 13.4.

13.5

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Ritirato e trasformato nell'odg G13.5

Apportare le seguenti modificazioni:

1) d*opo le parole*: «eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025», *ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti*: «e del 13 maggio 2025»;

*2) a*l comma 1, lettera c), sostituire le parole: «di euro 6.906.000 per l'anno 2025 e di euro 2.400.000 per l'anno 2026» *con le seguenti:* «di euro 7.906.000 per l'anno 2025 e di euro 3.400.000 per l'anno 2026». Agli oneri derivanti dal precedente periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

G13.5 (già em. 13.5)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 13.5.

13.6

Fina, Irto, Basso

Ritirato e trasformato nell'odg G13.6

Ovunque ricorrano, dopo le parole: «eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» *aggiungere le seguenti*: «e del 13 maggio 2025».

G13.6 (già em. 13.6)

Fina, Irto, Basso

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 13.6.

13.7

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Ritirato e trasformato nell'odg G13.7

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «30 aprile 2025» *con le seguenti*: «30 giugno 2025».

G13.7 (già em. 13.7)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 13.7.

13.8

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Ritirato e trasformato nell'odg G13.8

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2025» *con le seguenti:* «31 dicembre 2026» *e le parole:* «31 dicembre 2026» *con le seguenti:* «31 dicembre 2027».

Conseguentemente, alla lettera c) sostituire le parole: «euro 6.906.000 per l'anno 2025 e di euro 2.400.000 per l'anno 2026» *con le seguenti:* «euro 10.359.000 per l'anno 2025 e di euro 3.600.000 gli anni 2026 e 2027».

G13.8 (già em. 13.8)

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 13.8.

13.9

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Ritirato e trasformato nell'odg G13.9

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «euro 6.906.000 per l'anno 2025 e di euro 2.400.000 per l'anno 2026» *con le seguenti:* «euro 10.359.000 per l'anno 2025 ed euro 3.600.000 per l'anno 2026». Agli oneri derivanti dall'attuazione del precede periodo, si provvede entro il limite massimo di euro 10.359.000 per l'anno 2025 ed euro 3.600.000 per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al presente comma su un'apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato.».

G13.9 (già em. 13.9)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 13.9.

13.10

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Ritirato e trasformato nell'odg G13.10

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole «euro 6.906.000 per l'anno 2025 e di euro 2.400.000 per l'anno 2026» *con le seguenti:* «euro 10.359.000 per l'anno 2025 e di euro 3.600.000 per l'anno 2026».

G13.10 (già em. 13.10)

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 13.10.

13.11

Fina, Irto, Basso

Ritirato e trasformato nell'odg G13.11

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «euro 6.906.000 per l'anno 2025 e di euro 2.400.000 per l'anno 2026» *con le seguenti:* «euro 10.359.000 per l'anno 2025 ed euro 3.600.000 per l'anno 2026».

G13.11 (già em. 13.11)

Fina, Irto, Basso

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 13.11.

G13.1

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Il Senato,

nell'ambito dell'esame della "Conversione in legge del decreto legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile (AS 1479);

premesso che:

l'articolo 13 riconosce un contributo di autonoma sistemazione in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilità anche in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025,

impegna il Governo

a valutare, con opportuni provvedimenti e nel rispetto dell'autonomia scolastica, la modifica della soglia del limite massimo di assenze senza giustifico motivo, individuata ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, elevandola possibilmente al 20 per cento per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado situate nella zona rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016.

ARTICOLO 13-*BIS* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 13-*bis*.

(Proroga dei contratti del personale assunto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a*), del decreto-legge n. 140 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 183 del 2023)*

1. È autorizzata la spesa di euro 529.598 per l'anno 2026 per la proroga, fino al 31 dicembre 2026, della durata dei contratti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, la cui scadenza è compresa tra il 31 dicembre 2025 e il 17 dicembre 2026. Ai relativi oneri, pari a euro 529.598 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

13-bis.0.500 (già em. 13.0.10)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Ritirato e trasformato nell'odg G13-bis.0.500

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 13- ***bis- 1*** .

(Disposizioni urgenti in materia di permessi di lavoro al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dalla crisi bradisismica nel territorio dei Campi Flegrei)

1. Per l'anno 2025, al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dalla crisi bradisismica in atto nel territorio dei Campi Flegrei, i lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico, residenti nella «zona di intervento» dei Campi Flegrei, così come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, possono fruire, in aggiunta ai benefici previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, di ulteriori dieci ore di permesso retribuito.

2. Per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive di cui al comma 1:

a) nel settore privato, il datore di lavoro domanda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale;

b) nel settore pubblico, le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.

3. La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire dei permessi aggiunti non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerare ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.».

G13-bis.0.500 (già em. 13-bis.0.500)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 13-*bis*.0.500.

13-bis.0.501 (già em.13.0.11)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Ritirato e trasformato nell'odg G13-bis.0.501

D*opo l'* **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis-1*.

(Disposizioni urgenti in materia di potenziamento della risposta di protezione civile comunale per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nei Comuni di Monte di Procida e Quarto)

1. Al fine di fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, in atto nell'area dei Campi Flegrei, nel territorio dei Comuni di Monte di Procida e Quarto, la Città metropolitana di Napoli coordina la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati relativamente:

a) al reclutamento di unità di personale a tempo determinato, comprese figure professionali specialistiche in materia di rischio sismico e vulcanico, da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'effettiva presa di servizio per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile e di polizia municipale;

b) all'acquisizione dei materiali, dei mezzi e delle risorse strumentali necessari per garantire un'efficace gestione delle attività di protezione civile;

c) all'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza della popolazione, anche al di fuori del territorio della Città metropolitana di Napoli.

2. La Città metropolitana di Napoli, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede all'approvazione del piano dei fabbisogni conseguenti alla ricognizione di cui al comma 1, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

3. All'attuazione con procedure di somma urgenza di quanto necessario in conseguenza della ricognizione di cui al comma 1, i comuni interessati provvedono ai sensi dell'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Per l'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza della popolazione, i comuni interessati possono provvedere anche in deroga alle destinazioni d'uso previste dai vigenti strumenti urbanistici.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

G13-bis.0.501 (già em.13-bis.0.501)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 13-*bis*.0.501.

13-bis.0.502 (già em. 13.0.12)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Ritirato e trasformato nell'odg G13-bis.0.502

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«**Art. 13-*bis-1*.**

(Disposizioni urgenti in materia di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, consolidamento dei costoni e interventi per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali nei Comuni di Monte di Procida e Quarto)

1. Al fine di fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da destinare ai Comuni di Monte di Procida e Quarto, finalizzato alla riqualificazione sismica degli edifici pubblici, ad interventi di consolidamento dei costoni e ad interventi per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, anche mediante il ricorso a procedure di semplificazione e di accelerazione. Con decreto del Ministro della Protezione civile, previa intesa con i sindaci degli enti locali interessati, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

G13-bis.0.502 (già em. 13-bis.0.502)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 13-*bis*.0.502.

13-bis.0.503 (già em. 13.0.13)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Ritirato e trasformato nell'odg G13-bis.0.503

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis-1*.

(Disposizioni urgenti in materia di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, consolidamento dei costoni e interventi per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali nel Comune di Monte di Procida)

1. Al fine di fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da destinare al Comune di Monte di Procida, finalizzato alla riqualificazione sismica degli edifici pubblici, ad interventi di consolidamento dei costoni e ad interventi per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, anche mediante il ricorso a procedure di semplificazione e di accelerazione. Con decreto del Ministro della Protezione civile, previa intesa con il Sindaco, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

G13-bis.0.503 (già em. 13-bis.0.503)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 13-*bis*.0.503.

13-bis.0.504 (già em. 13.0.14)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Ritirato e trasformato nell'odg G13-bis.0.504

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis-1*.

(Disposizioni urgenti per l'ampliamento della zona d'intervento per rischio bradisismico)

1. Al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dall'evoluzione della crisi bradisismica in atto nel territorio dei Campi Flegrei, nelle more di una valutazione aggiornata delle aree maggiormente interessate dal fenomeno bradisismico che tenga conto della localizzazione degli epicentri degli eventi sismici verificatisi a decorrere dall'anno 2023, le misure e le iniziative previste per la zona di intervento di cui al decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, si applicano altresì al patrimonio edilizio, anche privato, localizzato nei quartieri di Fuorigrotta e Pianura della Città metropolitana di Napoli, secondo le modalità ivi previste.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo

di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

G13-bis.0.504 (già em. 13-bis.0.504)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 13-*bis*.0.504.

13-bis.0.505 (già em. 13.0.15)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Ritirato e trasformato nell'odg G13-bis.0.505

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis-1*.

(Disposizioni urgenti per l'ampliamento della zona d'intervento per rischio bradisismico)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La delimitazione della zona di intervento di cui al periodo precedente è aggiornata con cadenza semestrale in virtù della continua evoluzione del fenomeno bradisismico."».

G13-bis.0.505 (già em. 13-bis.0.505)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 13-*bis*.0.505.

13-bis.0.506 (già em.13.0.18)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Ritirato e trasformato nell'odg G13-bis.0.506

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«**Art. 13-*bis- 1*.**

(Misure urgenti in materia di adeguamento sismico delle scuole ubicate nella zona d'intervento dei Campi Flegrei)

1. All'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate nella «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo.".

2. Agli oneri derivanti da presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

G13-bis.0.506 (già em. 13-bis.0.506)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 13-*bis*.0.506.

13-bis.0.507 (già em. 13.0.17)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Ritirato e trasformato nell'odg G13-bis.0.507

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis-1*.

(Misure urgenti in materia di adeguamento sismico delle scuole ubicate nella zona rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei)

1. All'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate nella Zona Rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici.

2-*ter*. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo.

2-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

G13-bis.0.507 (già em. 13-bis.0.507)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 13-*bis*.0.507.

13-bis.0.508 (già em 13.0.20)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Ritirato e trasformato nell'odg G13-bis.0.508

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 13- ***bis- 1*** .

(Misure urgenti in materia di dimensionamento scolastico nella Zona Rossa dei Campi Flegrei)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, ai fini della definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici, alle scuole di ogni ordine e grado ubicate nella Zona Rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, non si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81».

G13-bis.0.508 (già em. 13-bis.0.508)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 13-*bis*.0.508.

13-bis.0.509 (già em. 13.0.21)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Ritirato e trasformato nell'odg G13-bis.0.509

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*- *1*.

(Misure urgenti in materia di risorse per l'analisi di vulnerabilità dell'edificato privato nei Campi Flegrei)

1. All'articolo 2, comma 3, lettera b), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140 dopo le parole: "di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023" aggiungere le seguenti: "e di 5 milioni di euro per l'anno 2025». Agli oneri derivanti da presente articolo, quantificati in 5 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

G13-bis.0.509 (già em. 13-bis.0.509)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 13-*bis*.0.509.

13-bis.0.510 (già em. 13.0.22)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Ritirato e trasformato nell'odg G13-bis.0.510

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*- *1*.

(Misure urgenti in materia di trasparenza sulle attività del Commissario Straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei)

1. All'articolo 9-*ter* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Al fine di garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione di cui al presente decreto, fatte salve le disposizioni in materia di pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il Commissario straordinario, in raccordo con la regione Campania, con il Dipartimento della protezione civile e con i comuni della "zona d'intervento", provvede affinché i dati, i documenti e le informazioni in base ai quali sono stati elaborati i piani e i programmi di cui al presente decreto, nonché i dati riferiti al relativo stato di avanzamento e attuazione, siano resi disponibili e accessibili mediante pubblicazione in una apposita piattaforma di monitoraggio e nei rispettivi siti istituzionali."».

G13-bis.0.510 (già em. 13-bis.0.510)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 13-*bis*.0.510.

13-bis.0.511 (già em. 13.0.23)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Ritirato e trasformato nell'odg G13-bis.0.511

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*-*1*.

(Misure urgenti per il potenziamento dell'Osservatorio Vesuviano, sezione di Napoli dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia)

1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio della caldera dei Campi Flegrei, l'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), istituito con decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, è autorizzato ad assumere, anche in deroga ai vincoli di spesa e assunzionali, per la sezione di Napoli dell'Osservatorio Vesuviano, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quattro nuove unità di personale, di cui due tecnologi e due ricercatori di terzo livello professionale, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami da svolgersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata una spesa nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2025 e di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

3. A partire dal 2025, il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), per soddisfare le finalità del comma 1, è incrementato degli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo.

4. Al fine di potenziare il monitoraggio della caldera dei Campi Flegrei, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025 da destinare all'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), sezione di Napoli dell'Osservatorio Vesuviano, per l'acquisto di nuova strumentazione.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 2.150.000 per l'anno 2025 e 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

G13-bis.0.511 (già em. 13-bis.0.511)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 13-*bis*.0.511.

13-bis.0.512 (già em.13.0.24)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Ritirato e trasformato nell'odg G13-bis.0.512

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*- 1.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2023, n. 231)

1. All'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono esclusi altresì gli enti locali compresi nella «zona di intervento», così come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, relativamente alle annualità 2025-2026-2027.".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 40 milioni di euro per ciascun anno dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025 -2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.»

G13-bis.0.512 (già em. 13-bis.0.512)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 13-*bis*.0.512.

13-bis.0.513 (già em. 13.0.16)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Ritirato e trasformato nell'odg G13-bis.0.513

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Misure relative al piano di comunicazione di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183)

1. All'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il piano di comunicazione di cui al comma 1 è attuato anche mediante specifiche iniziative e attività esercitative dedicate agli istituti scolastici finalizzate alla prevenzione e gestione del panico negli scenari di rischio.".

2. Per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 3 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183 è autorizzata l'ulteriore spesa massima di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

G13-bis.0.513 (già em. 13-bis.0.513)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 13-*bis*.0.513.

ARTICOLO 13-*TER* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 13-*ter*.

(Ulteriori misure per gli edifici pubblici e le infrastrutture nell'area dei Campi Flegrei)

1. All'articolo 9-*ter*, comma 3, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nelle more dell'approvazione dei nuovi programmi di cui al primo periodo, il Commissario straordinario è autorizzato a dare avvio all'attuazione degli interventi previsti dai predetti programmi e dichiarati, con

decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del medesimo Commissario d'intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, come interventi indifferibili ai fini dell'attuazione della pianificazione di protezione civile nell'area dei Campi Flegrei. Gli interventi dichiarati indifferibili ai sensi del precedente periodo sono dotati di CUP e di un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

13-ter.500 (già 13.0.500/1)

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «di cui al primo periodo» *inserire le seguenti:* «nel rispetto della normativa in materia di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali».

13-ter.0.500 (già 13.0.1)

Fina, Irto, Basso

Ritirato e trasformato nell'odg G13-ter.0.500

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente*:

«Art. 13-*quater*

(Clausola generale per eventi sismici futuri nella stessa area)

1. Le misure previste negli articoli 11, 12 e 13 del presente decreto legge si applicano anche agli eventuali eventi sismici futuri che si verificheranno nell'ambito della crisi bradisismica in atto nei Campi Flegrei, qualora producano effetti analoghi agli eventi già considerati.».

G13-ter.0.500 (già em. 13-ter.0.500)

Fina, Irto, Basso

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti sostanzialmente identici 13-ter.0.500 e 13-ter.0.501.

13-ter.0.501 (già 13.0.2)

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Ritirato e trasformato nell'odg G13-ter.0.501

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 13-*quater*

(Clausola generale per eventi sismici futuri nella stessa area)

Gli articoli 11, 12 e 13 si applicano anche agli eventi sismici relativi alla crisi bradisismica in atto nei Campi Flegrei successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, se produttivi di effetti analoghi agli eventi già considerati."

G13-ter.0.501 (già 13-ter.0.501)

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Id. odg G13-ter.0.500

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti sostanzialmente identici 13-ter.0.500 e 13-ter.0.501.

13-ter.0.502 (già 13.0.3)

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Ritirato e trasformato nell'odg G13-ter.0.502

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"13-*quater*

(Modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, in materia di potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile)

1. Al decreto legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "ventiquattro mesi", con le seguenti: "quarantotto mesi";

2) al comma 5, primo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "per l'anno 2025", con le seguenti: "per gli anni 2025, 2026 e 2027".

b) all'articolo 7:

1) al comma 1, alinea, sostituire le parole: "per l'anno 2025", con le seguenti: "per gli anni 2025,2026 e 2027";

2) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "per l'anno 2025" con le seguenti: "per gli anni 2025,2026 e 2027".

G13-ter.0.502 (già 13-ter.0.502)

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 13-*ter*.0.502.

ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 14.

(Incremento della quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinata al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare)

1. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2025. Tali risorse sono finalizzate all'incremento della quota delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 178, lettera *b)*, numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020, come determinata dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 77 del 29 novembre 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 2025, per la parte relativa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

2. I commi 120 e 121 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono abrogati.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rivenienti ai sensi del comma 2 del presente articolo.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

14.0.1

Fina, Irto, Basso

Ritirato e trasformato nell'odg G14.0.1

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Disposizioni in materia di responsabilità per la salute e sicurezza nei luoghi di intervento dei

volontari di protezione civile)

1. All'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: ", fermo restando che, ai fini della relativa responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i luoghi di intervento dei volontari di protezione civile non sono considerati luoghi di lavoro e, conseguentemente, i destinatari degli obblighi di sicurezza e salute durante l'attività dei volontari ai sensi dell'articolo 4 del decreto 13 aprile 2011 non sono responsabili penalmente degli eventuali inadempimenti rispetto a tali obblighi. L'accertamento di tali inadempimenti comporta in ogni caso l'automatica cancellazione dell'organizzazione di volontariato di protezione civile dall'elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1. Le disposizioni di cui al periodo precedente sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione."».

G14.0.1 (già em. 14.0.1)

Fina, Irto, Basso

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 14.0.1.

ARTICOLI 15 E 15-*BIS* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 15.

(Rendicontazione e revoca dei finanziamenti per verifiche di vulnerabilità sismica)

1. Gli enti ammessi al finanziamento in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 41, comma 3, lettera *b)*, numero 1), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che, a decorrere dall'anno 2018, hanno sottoscritto o sottoscrivono convenzioni di finanziamento con il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, rendicontano le relative attività ai fini dell'erogazione del finanziamento richiesto entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il mancato rispetto del citato termine perentorio comporta la revoca del finanziamento stesso. I termini per la rendicontazione delle attività indicati nelle convenzioni di finanziamento sottoscritte sono sostituiti dal termine quadrimestrale di cui al primo periodo.

2. La revoca di cui al comma 1 non comporta la restituzione delle somme già erogate per attività di verifica di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici già realizzate.

Articolo 15-*bis*.

(Ulteriori misure per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2009)

1. All'articolo 7, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, le parole: « dei borghi abruzzesi e del comune dell'Aquila » sono sostituite dalle seguenti: « dei comuni abruzzesi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 ».

2. All'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: « la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici e » sono inserite le seguenti: « delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o qualora tale interesse sia presunto ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del suddetto codice, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi del medesimo articolo 12, purché utilizzati per le esigenze di culto, ».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

15-bis.500 (già 15.0.500/1)

Fina

Ritirato e trasformato nell'odg G15-bis.500

*Al comma 1, dopo le parole: «*24 giugno 2009, n. 77» *aggiungere le seguenti: «*e di cui all'articolo 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»

G15-bis.500 (già 15-bis.500)

Fina

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 15-*bis*.500.

15-bis.501 (già 15.0.500/2)

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

Sopprimere il comma 2.

ARTICOLO 15-*TER* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 15-*ter*.

(Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo le parole: « Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati » sono inserite le seguenti: « , il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ».

2. Per la partecipazione alla Cabina di regia di cui all'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 124 del 2023, come modificato dal comma 1 del presente articolo, al Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

15-ter.0.500 (già 15.0.1)

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Ritirato e trasformato nell'odg G15-ter.0.500

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-*quater*

(Contributo per manutenzione edifici pubblici e sottoservizi)

1. Al fine di assicurare la continuità e la sicurezza delle infrastrutture pubbliche nei territori interessati dal fenomeno bradisismico, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2025 in favore dei Comuni per la manutenzione straordinaria degli edifici pubblici, delle infrastrutture e dei sottoservizi pubblici danneggiati.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al presente articolo su un 'apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato."

G15-ter.0.500 (già em. 15-ter.0.500)

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 15-*ter*.0.500.

15-ter.0.502 (già em. 15.0.500)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Ritirato e trasformato nell'odg G15-ter.0.502

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis- 1.*

(Fondo per manutenzione edifici pubblici e sottoservizi)

1. Al fine di assicurare la continuità e la sicurezza delle infrastrutture pubbliche nei territori interessati dal fenomeno bradisismico, è autorizzata la spesa di euro 15.000.000 per l'anno 2025 in favore dei Comuni per la manutenzione straordinaria degli edifici pubblici, delle infrastrutture e dei sottoservizi pubblici danneggiati.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

G15-ter.0.502 (già em. 15-ter.0.502)

Nave, Lopreiato, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 15-*ter*.0.502.

15-ter.0.501 (già 15.0.3)

Fina, Irto, Basso

Ritirato e trasformato nell'odg G15-ter.0.501

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 15-*quater*

(Fondo per manutenzione edifici pubblici e sottoservizi)

1. Al fine di assicurare la continuità e la sicurezza delle infrastrutture pubbliche nei territori interessati dal fenomeno bradisismico, è autorizzata la spesa di euro 15.000.000 per l'anno 2025 in favore dei Comuni per la manutenzione straordinaria degli edifici pubblici, delle infrastrutture e dei sottoservizi pubblici danneggiati.».

G15-ter.0.501 (già em. 15-ter.0.501)

Fina, Irto, Basso

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1479,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 15-*ter*.0.501.

ARTICOLO 16 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 16.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1519

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo,

premesso che:

- l'articolo 10, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;
- nelle more della riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina della governance economica dell'Unione europea, per l'anno in corso i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica sono stati indicati nell'ambito del Documento di finanza pubblica 2025;
- il Documento di finanza pubblica 2025, approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati in data 24 aprile 2025 con le risoluzioni, rispettivamente, 6-00151 e 6-00173, ha indicato, a completamento della prossima manovra di bilancio (2026-2028), tra gli altri un provvedimento recante "Disposizioni per la revisione del sistema sanzionatorio per gli illeciti in agricoltura e dei reati agroalimentari";

considerato che:

il disegno di legge in titolo, composto di diciotto articoli raccolti in tre titoli, è finalizzato a rafforzare la disciplina dei reati agroalimentari, in termini di specificità delle condotte sanzionate e di inasprimento del relativo impianto punitivo, intervenendo altresì sulla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare;

il provvedimento risulta coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento;

il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati risulta rispettato, dal momento che il disegno di legge in titolo è stato comunicato alla Presidenza il 3 giugno scorso,

ritiene che il contenuto del disegno di legge n. 1519:

- risulti sostanzialmente corrispondente a quello indicato nel Documento di finanza pubblica 2025 tra i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica;
- non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1479 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno dì legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 1.500, 1.501, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.0.3, 2.6, 2.7, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.500 (già 2.500/1), 3.0.1, 3.3, 3.4, 4.0.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.13, 5.14, 5.15, 5.22, 5.21, 6.1, 6.2, 6.10, 6.11, 6.12, 6.17, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.28 (testo 2), 6.27, 6.24, 6.30, 6.29, 7.500, 7.501, 7.11, 7.14, 7.502, 7.0.1, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.4, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 9.2, 9.6, 9.9, 9.17, 9.14, 9.16, 10.3, 10.0.500, 10.0.501, 10.1, 10.2, 10-*bis*.0.500 (già 10.0.1), 10-*bis*.0.501 (già 10.0.2), 10-*bis*.0.502 (già 10.0.4), 10-*bis*.0.503 (già 10.0.3), 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.0.1, 11.0.2, 11.12, 11.13, 11.14, 11.0.3, 12.1, 12.4, 12.16, 12.18, 12.0.4, 12.0.5, 12.0.6, 12.0.8, 12.2, 12.3, 12.5, 12.6, 12.7, 12.11, 12.10, 12.17, 12.0.7, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3, 12.8, 12.9, 12.15, 13.1, 13.8, 13.10, 13.11, 13.2, 13.3, 13.4, 13.6, 13.7, 13.5, 13.9, 13-*bis*.0.500 (già 13.0.10), 13-*bis*.0.501 (già

13.0.11), 13-*bis*.0.502 (già 13.0.12), 13-bis.0.503 (già 13.0.13), 13-*bis*.0.506 (già 13.0.18), 13-*bis* .0.507 (già 13.0.17), 1.3-*bis*.0.509 (già 13.0.21), 13-*bis*.0.513 (già 13.0.16), 13-*bis*.0.504 (già 13.0.14), 13-*bis*.0.511 (già 13.0.23), 13-*bis*.0.512 (già 13.0.24), 13-*bis*.0.505 (già 13.0.15), 13-*bis*.0.508 (già 13.0.20), 13-*bis*.0.510 (già 13.0.22), 13-*ter*.0.500 (già 13.0.1), 13-*ter*.0.501 (già 13.0.2), 13-*ter*.0.502 (già 13.0.3), 14.0.1, 15.0.500 (già 15.0.2), 15-*bis*.500 (già 15.0.500/1), 15-*ter*.0.500 (già 15.0.1) e 15-*ter*.0.501 (già 15.0.3).

Sugli emendamenti 1.5, 5.18 e 5.20, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "*All'articolo 5, comma 1, lettera d), dopo il capoverso "3-sexies" aggiungere il seguente: "3-septies*. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ovvero per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 recante la "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificativi a partire dal giorno 17 settembre 2024 nel territorio delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì- Cesena e di Rimini", pubblicata nella G.U. n° 227 del 27 settembre 2024, e per i medesimi soggetti di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 29 ottobre 2024, che abbiano subito danni, verificati con perizia asseverata, per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, e del settembre e ottobre 2024, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi atmosferici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Per i soggetti che svolgono attività economica, l'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*». Non si dà luogo a rimborsi o restituzioni di somme già versate alla data di entrata in vigore della presente disposizione.".

Sugli emendamenti 5.8, 5.9, 5.10, 5.16 e 5.17, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "*Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) al* comma 3-*bis*: 1) alla lettera *a)*, alla fine del periodo aggiungere, infine, le seguenti parole: «, in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio;» 2) alla lettera *b)*: 1.1) dopo le parole «all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato» aggiungere le parole «o nei comuni limitrofi; 1.2) alla fine del periodo aggiungere, infine, le seguenti parole «, in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio, nonché alle spese funzionali al recupero e riuso di tali immobili, al fine di promuovere il recupero di aree già urbanizzate e la rigenerazione del patrimonio edilizio potenzialmente degradato.»".

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Damiani, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Iannone, La Pietra, Malpezzi, Marti, Melchiorre, Meloni, Mirabelli, Monti, Morelli, Musolino, Nastri, Orsomarso, Ostellari, Patton, Rauti, Rosa, Rubbia, Scarpinato, Segre e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Mieli, Ronzulli, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Dreosto, Floridia Aurora, Licheri Ettore Antonio, Verducci e Zampa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; La Marca, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro dell'università e della ricerca
Ministro dell'istruzione e del merito
Ministro della salute
Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute (1553)
(presentato in data 24/06/2025);
Regione Sicilia
Istituzione della Giornata nazionale dell'antiracket (1554)
(presentato in data 24/06/2025).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente
8ª (Ambiente, lavori pubblici) e 9ª (Industria e agricoltura)
Sen. Malan Lucio ed altri
Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (1552)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 25/06/2025).
In sede referente
1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
Sen. Malan Lucio, Sen. Gasparri Maurizio
Modifiche all'articolo 9 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante l'approvazione dello Statuto della Regione siciliana, in materia di incompatibilità tra la carica di Assessore regionale e l'ufficio di Deputato regionale (1541)
(assegnato in data 25/06/2025);
2ª Commissione permanente Giustizia
Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Lollobrigida Francesco, Gov. Meloni-I: Ministro della giustizia Nordio Carlo ed altri
Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani (1519)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
(assegnato in data 25/06/2025);
7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro dell'università e della ricerca Bernini Anna Maria ed altri
Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute (1553)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della

Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione
(assegnato in data 25/06/2025).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 25/06/2025 la 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:
- Sen. Zanettin Pierantonio e altri "Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico" (180)
(presentato in data 13/10/2022)
- Sen. Marti Roberto "Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti" (1041)
(presentato in data 27/02/2024)

Governo, trasmissione di atti e documenti

In data 25 giugno 2025 il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza Unificata in ordine al disegno di legge "Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese" (S. 1484).
Il documento è stato inviato alla 9ª Commissione permanente.
In data 25 giugno 2025 il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza Unificata in ordine al disegno di legge "Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee" (S. 1462).
Il documento è stato inviato all'8ª Commissione permanente.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 23 giugno 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero dell'economia e delle finanze, riferita all'anno 2024.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente (*Doc*. CLXIV, n. 32).

Governo, comunicazioni dell'avvio di procedure d'infrazione

Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, con lettera in data 23 giugno 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la seguente comunicazione concernente l'avvio di procedure d'infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) - notificate il 18 giugno 2025 - che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni permanenti:
comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2025/2070, concernente il non corretto recepimento della direttiva UE 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi - direttiva sulle armi da fuoco - alla 1ª e alla 4ª Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 52);
comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2025/2066, concernente il non corretto recepimento della direttiva UE 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali - alla 2ª e alla 4ª Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 53).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24

dicembre 2012, n. 234:
- Proposta di decisione del Consiglio relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2025) 230 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio - L'approccio strategico dell'Unione europea alla regione del Mar Nero (JOIN(2025) 135 definitivo), alla 3a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - La strategia dell'UE per le start up e le scale up. Scegliere l'Europa per muovere i primi passi e crescere (COM(2025) 270 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 24 giugno 2025, ha inviato la relazione, approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte stessa con deliberazione n. 11/SEZAUT/2025/FRG, sull'analisi delle modalità di copertura finanziaria nelle leggi regionali di spesa, riferita all'anno 2023.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 811).

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Guidi ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00144 del senatore De Priamo ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Pucciarelli ed il senatore Romeo hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01993 della senatrice Murelli e del senatore Bergesio.

Interrogazioni

GASPARRI, ROSSO, DAMIANI, DE ROSA, FAZZONE, GALLIANI, LOTITO, OCCHIUTO, PAROLI, RONZULLI, SILVESTRO, TERNULLO, TREVISI, ZANETTIN - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
presso la 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) del Senato è in discussione un testo unificato di 8 disegni di legge (di cui due di Forza Italia) sulla rigenerazione urbana;
promuovere la rigenerazione urbana significa fermare il consumo del suolo, rivitalizzare i nuclei urbani in termini socio-economici, dare vita a città sostenibili e a misura d'uomo;
ma è il momento di fare ancora un passo in più, sostenendo quella che si potrebbe definire "rigenerazione evolutiva". L'obiettivo, infatti, non è riqualificare edifici o quartieri per riportarli allo stato iniziale, tipico dell'epoca in cui sono stati realizzati. Bisogna piuttosto farli evolvere nel segno della sostenibilità, affinché, attraverso una collaborazione virtuosa tra pubblico e privato, le periferie non siano più abbandonate a loro stesse e le città siano caratterizzate da tanti centri, oltre a quelli storici;
entro il 2050 bisognerà abbattere le emissioni inquinanti e la rigenerazione urbana è la strada maestra per farlo. Ecco perché serve una legge quadro nazionale che individui principi e obiettivi comuni, senza eliminare la facoltà delle Regioni e dei Comuni di approfondire secondo le proprie peculiarità;
quanto alle risorse, sono necessari incentivi che siano sostenibili per i conti pubblici e stabili temporalmente, posto che serve una prospettiva ventennale che consenta un'adeguata programmazione degli interventi;
contemporaneamente, è necessario sensibilizzare i cittadini sull'importanza della riqualificazione, che serve non solo a tutelare l'ambiente, ma anche a generare sensibili risparmi economici in termini energetici;
per la prima volta sarà possibile anche demolire sia edifici pubblici, che edifici privati. E si potranno ripensare (il Comune, insieme agli investitori privati) interi quartieri o parti di quartiere, ridisegnandoli completamente in base ai criteri del terzo millennio;
la rivoluzione della rigenerazione implica la valorizzazione delle periferie per rimettere l'uomo al

centro, abbandonando la concezione di quartiere dormitorio tipica del secolo scorso;
va inoltre ricordato che sostenere il settore delle costruzioni, che contribuisce al 5-7 per cento del PIL, significa attivare l'intera economia, posto che l'edilizia muove molti altri settori collegati (che valgono almeno il 20 per cento del PIL) come materiali da costruzione, manifattura, servizi professionali, trasporti e logistica, commercio, energia, rifiuti e smaltimento, tecnologie e innovazione, turismo;
importanti risorse economiche sono state inserite nel PNRR: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è titolare del programma innovativo sulla qualità dell'abitare (PINQuA), che ha una dotazione di 2,8 miliardi di euro per interventi di edilizia sociale e rigenerazione urbana e il Ministero dell'interno è titolare di 3 investimenti di rigenerazione urbana, 2 miliardi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, 900 milioni per piani urbani integrati - progetti generali e 272 per piani urbani integrati - fondo dei fondi della Banca europea per gli investimenti;
il Governo ha, di recente, creato il fondo nazionale per la rigenerazione urbana e stanziato le prime risorse economiche, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2025 e 30 milioni per il 2026, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
per rendere la legge sulla rigenerazione urbana efficace, bisogna che abbia una programmazione delle risorse almeno decennale, come proposto in sede di esame nella Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica del Senato, dove si prevedono 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 e al 2037, che incentivino anche gli investimenti privati, creando un conveniente moltiplicatore delle risorse pubbliche,
si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda accompagnare l'approvazione del testo parlamentare della legge sulla rigenerazione urbana e quali risorse intenda mettere in campo, per renderla uno strumento efficiente ed adeguato a programmare interventi sui territori, da parte dei Comuni e delle Regioni e delle Province autonome, per affrontare in modo strutturale le tematiche legate a città più belle, più moderne, più efficienti e più vivibili.
(3-01997)
CASTELLONE, PIRRO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, in qualità di enti vigilanti degli enti previdenziali, hanno approvato le modifiche statutarie della fondazione ENPAM, che consentono di incrementare da 2 a 3 i mandati consecutivi (seppur con una riduzione della durata del mandato da 5 a 4 anni) per la carica di presidente del consiglio di amministrazione della fondazione;
le limitazioni poste al numero dei mandati dallo statuto si riferiscono alla specifica carica ricoperta all'interno del consiglio di amministrazione e nel collegio dei revisori, consentendo in potenza ad uno stesso soggetto di essere eletto e di ricoprire, *sine die*, differenti cariche negli organi di governo della fondazione;
l'attuale presidente del consiglio di amministrazione della fondazione ENPAM, membro del consiglio di amministrazione dell'ENPAM ininterrottamente dal 1995, è presidente dello stesso dal 14 luglio 2012, e in caso di rielezione potrà presiederlo, grazie alle richiamate modifiche dello statuto, sino al 2029;
considerato che:
la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), il 18 ottobre 2012, ha ribadito che per quanto attiene ai fondi pensione l'incarico di amministratore non possa durare, complessivamente, più di 9 esercizi annuali;
la Corte di cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 32781 del 2018 ha affrontato il tema dell'ineleggibilità, in particolare nell'ambito delle elezioni degli ordini forensi, confermando il principio di ineleggibilità dopo due mandati consecutivi, mirando a prevenire fenomeni di sclerotizzazione nelle compagini rappresentative degli ordini professionali;
la sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2019 ha sancito il principio della non cristallizzazione delle cariche e della tutela delle minoranze negli organi di governo, limitando a due il numero di mandati, anche se parziali;

la sentenza n. 184 del 2023 della Corte costituzionale ha statuito che: "L'obiettivo perseguito, incidendo sul regime delle candidature è, infatti, quello di favorire l'accesso di tutti gli associati in condizioni di uguaglianza alle cariche direttive e dunque, in definitiva, di consentire alla stessa autonomia organizzativa dell'associazione di esprimersi nella sua pienezza, superando cristallizzazioni interne derivanti da rendite di posizione di chi abbia già rivestito a lungo quelle stesse cariche";
il Ministero del lavoro e il Ministero dell'economia hanno respinto analoga richiesta di incremento dei mandati avanzata dalla cassa di previdenza dei veterinari (ENPAV) attraverso apposite modifiche statutarie, decisione impugnata dall'ENPAV con un ricorso che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto in data 13 settembre 2021,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo ritengano opportuno intervenire per garantire il rispetto del dettato della Corte costituzionale, laddove il divieto del terzo mandato consecutivo favorisce il fisiologico ricambio all'interno dell'organo amministrativo, immettendo forze fresche di rappresentanza per assicurare l'ampliamento e la maggiore fluidità dell'elettorato passivo, e prevenendo il fenomeno della cristallizzazione della rappresentanza, in linea col principio di buon andamento dell'amministrazione, anche nelle sue declinazioni di imparzialità e trasparenza;
se non ritengano che la modifica dello statuto ENPAM, così come configurata, possa essere contraria alla richiamata giurisprudenza di legittimità e di merito sui mandati;
se non ritengano, inoltre, che possa essersi configurata una disparità di trattamento tra i due richiamati enti previdenziali, creando i presupposti per un'azione in sede giudiziale ad opera di ENPAV.
(3-01998)
UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON, FLORIDIA Aurora, DURNWALDER - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
ai sensi dell'articolo 100 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, gli autoveicoli, i motoveicoli, i rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione (commi 1, 2, 3 e 4) e con caratteristiche rifrangenti (comma 5);
alla consegna delle targhe, le cui caratteristiche costruttive, dimensionali, cromatiche e di leggibilità sono stabilite con apposito regolamento, provvede direttamente l'Istituto poligrafico dello Stato;
i dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili e quando, a causa del deterioramento, non lo sono più, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una nuova immatricolazione del veicolo (articolo 102, comma 4), con le procedure indicate nell'articolo 93 del codice della strada per la prima immatricolazione;
per la violazione degli obblighi sulla regolarità della targa, infatti, sono previste sanzioni che vanno dal pagamento di una somma da 42 a 173 euro, in caso di circolazione con una targa non chiaramente e integralmente leggibile (articolo 102, comma 7) e, da 26 a 102 euro, quando la targa è deteriorata al punto da perdere le caratteristiche di rifrangenza, cui si aggiunge, in questo caso, la sanzione accessoria del ritiro della targa (articolo 100, commi 13 e 15) e il conseguente fermo amministrativo del veicolo (articolo 216, comma 1);
considerato che:
spesso accade, a seguito di un incidente o soprattutto in sede di revisione dei veicoli, che emerga la necessità di sostituire le targhe a causa o della scarsa leggibilità dei dati alfanumerici relativi all'immatricolazione o del precoce deterioramento delle caratteristiche di rifrangenza anche di una sola delle targhe;
l'ispezione relativa al deterioramento delle targhe viene effettuata mediante un controllo meramente visivo e non è standardizzata da una procedura di misurazione tecnica, il che non consente agli operatori di avere dei parametri uniformi, che dovrebbero invece essere stabiliti con apposito regolamento ministeriale e applicati su tutto il territorio nazionale;
di conseguenza, per non incorrere nelle sanzioni, i proprietari dei veicoli si vedono costretti a richiedere una reimmatricolazione, al solo fine di ottenere nuove targhe leggibili e quindi regolari ai

sensi delle disposizioni di legge, con la conseguenza di dover poi modificare anche la carta di circolazione e il contratto relativo alla polizza assicurativa;
peraltro, i costi amministrativi totali attualmente previsti per una nuova immatricolazione, tenuto conto degli emolumenti e dei diritti relativi alla registrazione presso la motorizzazione civile e il pubblico registro automobilistico, delle imposte di bollo e del costo delle targhe, a seconda delle caratteristiche dimensionali relative alla tipologia di veicolo, ammontano a 140 euro circa, cui si aggiungono eventuali costi per il servizio di intermediazione qualora il proprietario dovesse rivolgersi a uno sportello telematico dell'automobilista dell'ACI o a un'agenzia di pratiche auto per il disbrigo delle procedure;
la previsione di un obbligo di reimmatricolazione del veicolo a causa di un mero deterioramento anche di una sola delle targhe, con conseguente carico di tutti i costi relativi, è un inutile aggravio non solo procedurale, sebbene i procedimenti siano ormai espletabili per via telematica, ma soprattutto economico per i cittadini;
sarebbe sufficiente, infatti, prevedere la possibilità di richiedere un semplice duplicato di entrambe o anche di una sola delle targhe eventualmente deteriorate o non più rifrangenti, in modo da ridurre i costi amministrativi sostenuti dagli utenti, cosa che peraltro già avviene in altri Paesi europei, come la Germania, dove le procedure sono notevolmente più semplici e gli oneri significativamente più bassi;
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno uniformare le procedure di controllo delle targhe in sede di revisione dei veicoli e introdurre nel codice della strada un'apposita disposizione normativa che consenta ai proprietari dei veicoli, per i casi di targhe non più leggibili, a causa del deterioramento o della perdita delle caratteristiche di rifrangenza, di richiedere un semplice duplicato, senza dover sostenere gli oneri procedurali e soprattutto amministrativi, dovuti all'obbligo di reimmatricolazione dei veicoli, sui quali peraltro attualmente gravano, per i casi di violazione, anche pesanti sanzioni.
(3-02000)
(*già* 4-01865)
MARCHESCHI, MALAN, COSENZA, SPERANZON, BUCALO, CAMPIONE, FALLUCCHI - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che:
numerosi sono stati, negli scorsi decenni, gli scandali legati all'utilizzo dei fondi pubblici destinati al sostegno della produzione di opere cinematografiche e audiovisive, che non hanno riscosso successo, non sono mai state proiettate nelle sale o addirittura non hanno mai visto la luce;
in particolare, il "tax credit" cinematografico o credito d'imposta per il cinema e l'audiovisivo, uno dei principali strumenti di finanziamento pubblico della produzione audiovisiva in Italia, è stato troppo spesso utilizzato in modo improprio, offrendo terreno fertile per pratiche elusive e truffe ai danni dello Stato;
nonostante il Governo attuale, pur in un quadro di finanza pubblica molto difficile, abbia mantenuto costante il livello di risorse pubbliche destinate al cinema, molti operatori hanno sollevato critiche a fronte di maggiori controlli e restrizioni introdotti per contrastare lo spreco di denaro e degli accertamenti per verificarne il corretto utilizzo;
le risorse pubbliche devono essere finalizzate al sostegno e al rinnovamento della produzione cinematografica e audiovisiva italiana, vero obiettivo del "tax credit", premiando opere meritevoli che portano lavoro, cultura e veicolano l'immagine dell'Italia nel mondo,
si chiede di sapere quali misure e iniziative siano state già adottate per prevenire e porre rimedio alla situazione esposta e quali ulteriori rimedi il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per garantire la necessaria trasparenza e il controllo sull'accesso e l'utilizzo del "tax credit".
(3-02001)
SIRONI - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che:
lo stadio "Giuseppe Meazza" di Milano, noto come "San Siro", costituisce una delle più rilevanti infrastrutture sportive italiane sotto il profilo storico, architettonico e identitario. Inaugurato nel 1926, ha assunto l'attuale configurazione iconica a seguito delle due principali campagne di intervento: quella del 1954-1955 con la realizzazione del secondo anello ad opera dell'architetto Armando Ronca e

dell'ingegnere Ferruccio Calzolari, dotato di rampe elicoidali che lo elevarono a simbolo architettonico unico, e quella del 1989-1990 (terzo anello e copertura), in occasione dei Mondiali di Italia 1990;
la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Milano, su richiesta del Comune di Milano, ha avviato un'istruttoria e con nota n. 10177 del 26 luglio 2023, indirizzata al Segretariato regionale, ha ritenuto di potere comunicare, in via anticipata, "l'impossibilità di negare la sussistenza di un interesse culturale semplice del secondo anello in vista della futura verifica" ai sensi degli artt. 10 e 12 del decreto legislativo n. 42 del 2004, da effettuarsi nel 2025 al compimento dei settant'anni dalla realizzazione del secondo anello;
ciononostante il Comune di Milano ha proceduto con l'adozione di atti amministrativi finalizzati alla possibile alienazione del compendio immobiliare denominato "Grande Funzione Urbana (GFU) San Siro", comprensivo dello stesso stadio;
in particolare, in data 11 marzo 2025, le società A.C. Milan S.p.A. e F.C. Internazionale Milano S.p.A., in qualità di concessionarie e utilizzatrici dello stadio Giuseppe Meazza di Milano, hanno presentato congiuntamente una proposta di acquisto dell'Ambito GFU San Siro, ai sensi dell'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo n. 38 del 2021 (detta "nuova legge stadi");
con deliberazione n. 324 del 18 marzo 2025, la Giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo per lo sviluppo delle attività conseguenti alla suddetta proposta di acquisto;
in data 25 marzo 2025, il sindaco di Milano ha convocato la conferenza dei servizi preliminare avente a oggetto la proposta relativa al compendio immobiliare "Ambito GFU San Siro", comprensivo dello stadio "Giuseppe Meazza", congiuntamente presentata, in data 11 marzo 2025, da F.C. Internazionale Milano S.p.A. e A.C. Milan S.p.A. ai sensi dell'art. 4, comma 13, del decreto legislativo n. 38 del 2021 con la conclusione dei lavori e la redazione del verbale finale nel mese di maggio 2025;
considerato che:
il Comune di Milano prevede la stipulazione dell'atto di acquisto entro il 31 luglio 2025;
in sede di conferenza dei servizi preliminare, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Milano, pronunciandosi in merito al requisito di vetustà ai sensi dell'art. 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, come si evince dal parere allegato al verbale, si è limitata a prendere atto dell'unico documento fornito dal Comune, il quale attesta formalmente che "l'avvenuta ultimazione delle opere del contratto principale di realizzazione dello stesso secondo anello risulti essere il verbale di contestazione di compimento dei lavori (collaudo provvisorio) datato 10 novembre 1955 (...) parrebbe ragionevole fare riferimento a questa data, per considerare avverato il requisito di vetustà";
nello stesso parere la Soprintendenza ha tuttavia evidenziato l'esistenza di documentazione attestante che, in occasione di alcune partite, a giugno e luglio del 1955, il pubblico occupava gran parte delle tribune del secondo anello, "almeno a partire dal 29 giugno 1955, con l'amichevole Milan - Honved", sottolineando inoltre che "sembrerebbe che oltre agli spazi del primo anello, man mano che si completavano settori del secondo anello, se ne consentisse l'uso anche prima del completamento delle opere e del conseguente collaudo provvisorio";
il parere si conclude senza una decisione sul punto, rappresentando solo gli scenari allo stato possibili;
il ricorso per motivi aggiunti, notificato anche al Ministero venerdì 20 giugno 2025 dagli avvocati Dini e Bertolani nell'ambito del procedimento RG 44/2022, promosso da associazioni e cittadini milanesi e pendente al TAR Milano, puntualmente documenta che la facciata con rampe elicoidali esisteva già dalla fine del 1954; che tra giugno e luglio del 1955 oltre il 76 per cento delle tribune del secondo anello erano esistenti e occupate; che l'archivio è già pacificamente vincolato, come dichiarato dalla stessa Soprintendenza nel 2023,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga opportuna una valutazione trasparente, documentata e puntuale in ordine alla decorrenza del vincolo di cui agli artt. 10 e 12 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e come intenda procedere;
se non ritenga, alla luce degli elementi già acquisiti e delle evidenze documentali, che sussistano le condizioni per l'apposizione del vincolo relazionale sullo stadio Meazza, come più volte richiesto dalla

cittadinanza milanese.

(3-02002)

PARRINI, BOCCIA, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che:

secondo quanto riportato da diversi organi di stampa, tra cui il quotidiano "la Repubblica" del 20 giugno 2025, tre commissari, Angelo Cassani, Carmelo Grassi e Angelo Pastore, della commissione consultiva del Ministero della cultura, si sono dimessi a seguito della proposta della stessa commissione di declassare il "Teatro della Toscana" da teatro nazionale a teatro della città di Firenze a causa della valutazione negativa del progetto artistico triennale 2025-2027, firmato dal direttore artistico, Stefano Massini, nominato il 15 gennaio 2025;

i tre commissari, su sette, si sono dimessi per protestare contro quella che hanno definito una valutazione pretestuosa, ingiustificata e non fondata su reali criticità artistiche;

dalle informazioni raccolte dai commissari dimissionari, risulta che, nelle riunioni precedenti a quella conclusiva del 18 e19 giugno 2025, era stato raggiunto un accordo per mantenere al Teatro della Toscana la qualifica di teatro nazionale, applicando una riduzione di alcuni punti, motivata dalla necessità di dare tempo al direttore artistico di consolidare la progettazione nelle annualità successive;

invece, nella riunione conclusiva, tale decisione è stata modificata e al Teatro della Toscana è stato attribuito un punteggio inferiore alla soglia minima di 10 punti;

considerato che, secondo il decreto ministeriale n. 463 del 23 dicembre 2024, il progetto artistico triennale riguarda l'intero periodo 2025-2027, ma con una distinzione importante tra le annualità: a) per l'annualità 2025, è richiesto un programma completo e dettagliato in tutte le sue componenti: titoli, autori, *cast*, contratti di coproduzione, calendari e bilancio preventivo; b) per le annualità 2026 e 2027, è sufficiente una descrizione generale delle linee progettuali, senza l'obbligo di inserire titoli o contratti o altro, all'interno della stessa scheda triennale;

considerato inoltre che:

il 20 giugno, il ministro Giuli ha dichiarato che il declassamento del Teatro della Toscana è dipeso da una "valutazione tecnica" effettuata dalla commissione, affermazione non veritiera poiché l'istruttoria ministeriale si compone di tre sezioni di valutazione: 1) dimensione delle attività: parametri quantitativi (spettacoli, giornate recitative, incassi e altro), valutati tecnicamente dalla Direzione generale (fino a 30 punti); 2) qualità indicizzata: indicatori numerici derivati da dati dichiarati, anch'essi valutati tecnicamente dalla Direzione generale (fino a 35 punti); 3) valutazione artistica, unica parte discrezionale, di esclusiva competenza della commissione consultiva, che assegna fino a 35 punti basandosi sul progetto artistico triennale;

nel caso del Teatro della Toscana è stata proprio la valutazione discrezionale della commissione a determinare l'assegnazione al progetto artistico di meno di 10 punti, soglia minima richiesta per mantenere la qualifica di teatro nazionale;

considerato altresì che:

il 21 giugno, in occasione di una visita a Firenze per lo smontaggio della gru agli Uffizi, il ministro Giuli ha attribuito la responsabilità della suddetta decisione alla "attuale *governance*" del teatro, nonostante al momento della presentazione della domanda (febbraio 2025) alla *governance* ci fosse Marco Giorgetti;

il programma firmato da Massini, nonostante a giudizio degli interroganti sia di livello senz'altro non inferiore, se non addirittura superiore, a quello dello scorso anno che aveva ricevuto 29 punti, ha ricevuto solo 9 punti, chiaro indice del fatto che, con l'assegnazione di un punteggio inferiore a 10, si è voluta colpire la scelta di Massini, importante intellettuale, di indubbi prestigio e competenza, quale direttore artistico;

la "decisione" riguardante il declassamento non è stata ancor notificata;

considerato infine che a giudizio degli interroganti quanto avvenuto rappresenta uno sfregio al patrimonio culturale italiano ed è conseguenza di un'impostazione ideologica e di ingerenze politiche nella cultura e nell'arte che, in quanto tali, dovrebbero essere libere,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di garantire alla commissione la possibilità di proseguire i lavori di valutazione dei teatri in modo condiviso ed equilibrato, basandosi esclusivamente su elementi artistici, al fine di tutelare una realtà importantissima del patrimonio culturale italiano;
quali siano le criticità artistiche che hanno portato all'attribuzione di un punteggio inferiore a 10 punti al progetto triennale firmato da Massini e al conseguente declassamento del Teatro della Toscana;
se si intenda effettuare la pubblicazione integrale dei verbali delle sedute della commissione consultiva del Ministero della cultura.
(3-02003)
PAITA, SCALFAROTTO, FREGOLENT - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy*. - Premesso che:
il 1° maggio 2018, attraverso i propri canali *social*, il Ministro in indirizzo ha sostenuto come non ci fosse alcuna prova, come sosteneva il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che l'Iran non rispettasse gli accordi sul nucleare siglato nel 2015, insinuando come tale strategia fosse finalizzata a giustificare la decisione del Presidente americano, Donald Trump, di uscire dagli accordi sul nucleare iraniano;
organi di stampa riportano che pare che il Ministro, all'epoca, avesse dei rapporti con il regime iraniano per via di una sua ex società che forniva consulenza alle imprese che volevano investire in Iran;
l'attuale crisi in Medio Oriente sta rischiando di mettere in serio pericolo le imprese italiane site in quelle zone ed eventuali ambiguità circa la posizione del Governo italiano sul conflitto, soprattutto se riguardanti il dicastero deputato allo sviluppo economico del Paese, impone chiarezza;
è necessario che il Ministro in indirizzo confermi, o meno, se abbia interessi personali sullo sviluppo della crisi israelo-iraniana, anche al fine di fugare qualsiasi dubbio circa la strategia del Governo rispetto ai settori e comparti produttivi interessati,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga che anche il successivo attacco israeliano all'Iran non sia giustificato dal mancato rispetto degli accordi sullo sviluppo del nucleare, quale sia l'impatto che la crisi in Medio Oriente avrà sulle imprese italiane e quali iniziative intenda adottare per mitigarne l'impatto e se attualmente, visto l'incarico da Ministro che ricopre, intenda confermare la propria posizione espressa via *social* sull'operato del Presidente americano sopra riportata.
(3-02004)
CAMUSSO, TAJANI, MALPEZZI, ZAMPA, BAZOLI, NICITA, GIACOBBE, LA MARCA, VERDUCCI, VALENTE, ZAMBITO, MISIANI, IRTO, BASSO, ALFIERI, MANCA, DELRIO, FRANCESCHELLI, MARTELLA - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
il fondo nuove competenze (FNC) è un fondo pubblico cofinanziato dal fondo sociale europeo, istituito per contrastare le restrizioni causate dalla pandemia da COVID-19 che hanno coinvolto tutte le attività economiche, con danni ingenti all'economia e al mercato del lavoro. Il FNC sostiene le imprese che hanno necessità di adeguarsi a nuovi modelli organizzativi e produttivi, in risposta alle transizioni ecologiche e digitali e in caso di progetti di investimento strategico o di transizione industriale, e che necessitano a questo fine di formare nuove competenze per i propri lavoratori e lavoratrici;
in particolare, come riportato dal sito ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, "gli interventi del Fondo Nuove Competenze prevedono il riconoscimento di contributi finanziari ai datori di lavoro privati che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro, destinati a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori. Il Fondo rimborsa il costo delle ore di lavoro impiegate nella formazione, facilitando così l'innalzamento del capitale umano e offrendo ai lavoratori l'opportunità di acquisire nuove competenze utili per affrontare le mutevoli condizioni del mercato del lavoro";
pertanto, grazie ai contributi statali e al supporto del FSE, PON SPAO, gestito da ANPAL, le imprese possono destinare parte dell'orario lavorativo alla formazione del personale, beneficiando del rimborso delle ore di stipendio dedicate. ANPAL è responsabile dell'emanazione degli avvisi pubblici, della

valutazione delle domande, dell'assegnazione e trasmissione dei finanziamenti all'INPS, oltre che del monitoraggio e controllo della spesa;
l'intervento del FNC è stato riconosciuto come operazione di importanza strategica nel programma nazionale "Giovani, donne e lavoro" 2021-2027;
dopo il primo avviso pubblicato nel 2020, il fondo è stato rifinanziato nel settembre 2022, dando il via alla seconda edizione, che ha visto un'ampia partecipazione da parte delle imprese;
con il decreto direttoriale n. 439 del 5 dicembre 2024, è stato inoltre approvato l'avviso fondo nuove competenze 3 - competenze per le innovazioni, con una dotazione finanziaria complessiva di 731 milioni di euro, integrabili con altre fonti. Le domande per la terza edizione potranno essere presentate sulla piattaforma "MyANPAL" dal 10 febbraio al 10 aprile 2025;
considerato che:
nonostante la consistente partecipazione alla seconda edizione del FNC, da quanto risulta agli interroganti, dopo oltre un anno dalla sua conclusione, numerose aziende non hanno ancora ricevuto i rimborsi dei fondi allocati per le ore di formazione sostenute, né comunicazioni ufficiali dal Ministero sulle tempistiche di erogazione o relative alla conclusione delle procedure;
tale situazione sta generando un clima di incertezza e creando difficoltà economiche per molte imprese, rischiando di comprometterne la partecipazione alla terza edizione, con ripercussioni sul proseguimento dei percorsi formativi già avviati,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei ritardi nei rimborsi relativi alla seconda edizione del FNC e delle conseguenze che questi stanno avendo sulle imprese, sui lavoratori coinvolti, e sugli obiettivi che il FNC si propone di conseguire nella cornice della missione 5 componente 2 "politiche per il lavoro" del PNRR;
quali iniziative siano state adottate per accelerare le procedure di rimborso alle imprese, soprattutto considerando l'imminente conclusione delle domande per la terza edizione del FNC.
(3-02005)
(*già* 4-01936)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

TREVISI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
l'IRCCS "Casa sollievo della sofferenza" (ospedale San Pio) a San Giovanni Rotondo (Foggia) ha condotto sino alla fine del 2024 ricerche sulle cellule staminali cerebrali, con particolare attenzione alla sclerosi multipla secondaria progressiva e alla SLA. I trapianti di cellule staminali cerebrali sono risultati sicuri e ben tollerati, anche nei pazienti affetti da sclerosi multipla secondaria progressiva, con potenziali effetti benefici a lungo termine. Inoltre, è stato dimostrato che il trapianto intracerebrale di cellule staminali può normalizzare il quadro fisiopatologico mediante il rilascio di sostanze trofiche e antinfiammatorie;
i risultati positivi ottenuti finora sono stati pubblicati su importanti riviste scientifiche come "STEM CELLS Translational Medicine";
nonostante sia stata un successo a livello internazionale, con articoli di stampa anche su testate mondiali, la sperimentazione del trapianto di cellule staminali nel cervello per combattere la sclerosi laterale amiotrofica rischia ora un fermo immotivato;
dopo la conclusione con successo della fase 1 della sperimentazione, condotta fra il 2012 e il 2015 dal gruppo di Angelo Vescovi (direttore scientifico fino a dicembre 2024), la fase 2 rischia di arrestarsi;
lo denuncia in una lettera aperta la "Coalizione italiana SLA", che riunisce le maggiori associazioni di pazienti, nella quale si legge: "Non esiste alcun tipo di trattamento efficace contro la Sla. Solo grazie alla ricerca scientifica è possibile sperare di avere una chance di sopravvivenza". Lo studio, che ha completato la fase 2A lo scorso dicembre si chiama "Stemals" e, scrivono i pazienti, "potrebbe rappresentare un punto di svolta nella lotta a questa terribile malattia". Sicuramente è fonte di concreta speranza. Questo studio, prosegue la lettera, "adesso è a rischio: infatti dopo il cambio del direttore scientifico, il timore che la sperimentazione Stemals possa essere sospesa o addirittura cancellata è concreto e significativo";

peraltro, questa e le future sperimentazioni cliniche, diritto dei malati, dipendono dal lavoro e dai materiali generati sotto la guida del precedente direttore scientifico, dottor Angelo Vescovi, ma restano bloccate con scarso o nessun uso nell'IRCCS, senza possibilità di accesso e impiego futuro,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato e se non intenda, in base alle proprie prerogative e competenze, attivarsi al fine di verificare se realmente la direzione intrapresa dall'ospedale garantirà la continuità delle sperimentazioni precedenti o se, di fatto, queste verranno progressivamente messe da parte;
nel caso in cui l'IRCCS non intendesse portare avanti la ricerca, se sia possibile chiedere l'affidamento delle linee cellulari, dei protocolli e dei materiali e assegnarli ad una altra struttura *no profit* per portare avanti la fase 2 della sperimentazione "Stemals".
(3-01999)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

TURCO, NATURALE - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
la linea ferroviaria adriatica rappresenta un'infrastruttura di rilievo strategico per il collegamento tra le regioni del Mezzogiorno e il resto del Paese, specialmente per la regione Puglia, di cui attraversa i principali poli urbani e produttivi, da Foggia a Lecce;
la direttrice è oggi soggetta a forti limitazioni infrastrutturali, tra cui tratti a binario unico, carenza di elettrificazione e velocità commerciale molto bassa, che ne riducono l'efficienza e la competitività rispetto ad altre dorsali ferroviarie nazionali;
il potenziamento della linea adriatica era stato inserito tra le opere prioritarie nella programmazione di Rete ferroviaria italiana e prevedeva un pacchetto di interventi infrastrutturali per un valore stimato di oltre 5 miliardi di euro, di cui 150 milioni già finanziati;
secondo quanto riportato da fonti giornalistiche, il Governo avrebbe deliberato il definanziamento dei 150 milioni di euro destinati al tratto pugliese della linea adriatica, per dirottarli alla costruzione della diga foranea del porto di Genova ("la Repubblica", 24 giugno 2025);
considerato che, a giudizio degli interroganti:
la decisione comporta di fatto l'esclusione della Puglia dalla rete dell'alta velocità e alta capacità, accentuando lo storico divario infrastrutturale Nord-Sud e contraddicendo i principi di coesione territoriale sanciti dalla Costituzione e dagli atti europei in materia di sviluppo sostenibile ed equilibrato;
l'esclusione del corridoio adriatico dalla rete dell'alta velocità e alta capacità compromette lo sviluppo del trasporto merci su ferro e il miglioramento della mobilità interregionale, penalizzando la competitività economica, l'occupazione e l'accessibilità turistica di tutto il Mezzogiorno adriatico,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo confermi l'effettiva rimodulazione o cancellazione del finanziamento di 150 milioni di euro destinato al potenziamento della linea ferroviaria adriatica in Puglia.
(4-02186)

MAGNI - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy, dell'ambiente e della sicurezza energetica e del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
il sito industriale Versalis di Priolo (Siracusa) rappresenta un *asset* strategico per l'economia siciliana e per l'occupazione del territorio;
nelle ultime settimane si sono susseguite dichiarazioni da parte di rappresentanti di Versalis riguardo al futuro del sito, in particolare sulla prevista trasformazione in bioraffineria;
da una recente intervista rilasciata da Antonino Governale di Versalis emergerebbero, a parere dell'interrogante, elementi di forte preoccupazione e incertezza sul progetto;
i tempi di realizzazione della bioraffineria sono già slittati rispetto alle previsioni iniziali, con la data di messa in esercizio che è passata dal 2028 al 2030;
la fase di progettazione di dettaglio e l'*iter* autorizzativo non hanno ancora avuto luogo, mentre la demolizione degli impianti esistenti dovrebbe partire dal 1° luglio 2025, con una durata prevista di 18 mesi;

non risultano chiari gli impegni relativi all'utilizzo delle imprese locali e dei lavoratori dell'indotto, limitati, apparentemente, solo alla fase di demolizione e bonifica;
emerge una significativa incertezza su chi realizzerà il progetto e, soprattutto, su chi gestirà la futura bioraffineria;
il recente riassetto organizzativo di ENI, con la creazione di ENI industrial evolution (EIE) per le raffinerie tradizionali, ed il mantenimento di Enilive per le bioraffinerie, lascia dubbi sulla collocazione del progetto di Priolo;
Versalis, specializzata in chimica, non ha competenze specifiche nel settore della raffinazione e bioraffinazione,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del soggetto del gruppo ENI che sarà responsabile della gestione della bioraffineria di Priolo, una volta completata la trasformazione, nonché di eventuali garanzie per la continuità degli impegni assunti da Versalis nei protocolli firmati con le organizzazioni sindacali, nel caso in cui la gestione del sito dovesse passare ad altro soggetto del gruppo ENI;
se non ritengano di escludere che il ruolo di Versalis si esaurisca nella sola fase di demolizione degli impianti esistenti, con successivo trasferimento delle responsabilità ad altre società del gruppo;
se siano a conoscenza dei reali tempi di realizzazione del progetto e delle ragioni del suo slittamento;
quali siano le misure che intendano adottare per garantire la tutela occupazionale sia dei lavoratori diretti, sia dell'indotto, durante la fase di transizione e nelle fasi successive, nonché per garantire adeguati controlli per verificare il rispetto dei cronoprogrammi e degli impegni assunti dall'azienda verso il territorio;
se siano a conoscenza di vincoli contrattuali specifici che obbligano l'utilizzo di imprese locali e lavoratori del territorio anche nella fase di costruzione della bioraffineria, nonché se, in particolare, il Ministro delle imprese e del made in Italy sia stato informato della nuova struttura organizzativa di ENI e delle sue implicazioni per i siti industriali italiani, in particolare per quello di Priolo.
(4-02187)

BASSO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che.
la valle Stura, in Liguria, rappresenta un territorio di storico insediamento e di rilevanza strategica sotto il profilo della mobilità locale, del trasporto delle merci, del collegamento tra la costa ligure e l'entroterra piemontese;
da oltre sei anni i cittadini della valle subiscono disagi crescenti causati da interventi infrastrutturali simultanei sulle reti autostradale, ferroviaria e viaria ordinaria, senza un coordinamento efficace tra i vari enti coinvolti (ANAS, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione, Comune, RFI);
in particolare, il ponte sul torrente Stura a Campo Ligure (Genova), struttura fondamentale per la mobilità nella vallata, versa in condizioni di grave criticità: attualmente transitabile a senso unico alternato, è stato oggetto di un intervento provvisorio di messa in sicurezza, ma non adeguato alle necessità del traffico e della sicurezza;
considerato che:
la realizzazione di un nuovo ponte è stata inserita tra gli interventi ad alta priorità del contratto di programma tra ANAS e Ministero 2021-2025, la cui firma definitiva è avvenuta solo nell'ottobre 2024, con mesi di ritardo rispetto alle promesse istituzionali;
l'inserimento avrebbe dovuto sbloccare l'*iter* progettuale e realizzativo, ma ad oggi, giugno 2025, nessun cantiere risulta avviato, nessun bando di gara pubblicato, e nessuna data certa è stata fornita agli enti locali o alla popolazione;
secondo la stima tecnica ufficiale presentata da ANAS e Regione Liguria al Comune nel luglio 2024, l'opera richiederebbe 24 mesi di lavori, ma non risulta agli atti che le fasi iniziali siano state avviate;
in tale contesto, le dichiarazioni pubbliche del vicepresidente della Regione, che garantivano a luglio 2024 il completamento entro due anni, appaiono oggi del tutto disattese;
vi è una grave mancanza di collaborazione istituzionale, testimoniata dal silenzio degli enti coinvolti e dall'assenza di aggiornamenti formali alla cittadinanza;
rilevato, inoltre, che:

le attuali condizioni di viabilità nella valle rappresentano una minaccia concreta alla sopravvivenza economica, sociale e demografica dell'intera area, colpita da isolamento infrastrutturale, penalizzazione logistica e abbandono di servizi essenziali;
si generano quotidianamente code e disagi per lavoratori, studenti, mezzi di soccorso, oltre a danni ambientali ed economici diretti e indiretti;
la valle non può continuare ad essere oggetto di promesse non mantenute e di ritardi strutturali da parte delle istituzioni centrali e regionali,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda verificare immediatamente lo stato di attuazione dell'intervento relativo al nuovo ponte sullo Stura e comunicare con trasparenza ai cittadini e agli enti locali l'effettivo cronoprogramma aggiornato;
quali siano le ragioni per cui, a oltre 8 mesi dalla firma del contratto di programma, non siano ancora state avviate le procedure di appalto e cantiere;
se non ritenga opportuno attivare forme straordinarie di accelerazione dell'opera, considerata la sua priorità vitale per un'intera vallata dell'entroterra ligure;
quali iniziative intenda assumere per ristabilire un pieno coordinamento istituzionale, coinvolgendo ANAS, Regione, Ministero e amministrazioni locali, affinché il ponte venga finalmente realizzato entro tempi certi, credibili e verificabili.
(4-02188)

BEVILACQUA, LICHERI Sabrina, BILOTTI, CROATTI, FLORIDIA Barbara, LOPREIATO, PIRONDINI, ALOISIO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. - Premesso che:
Meta Platforms Inc., nota come Meta, ha annunciato l'intenzione di utilizzare i dati personali degli utenti dei *social media* di sua proprietà "Facebook" e "Instagram", inclusi *post*, commenti, foto e altri contenuti pubblici, per addestrare i propri sistemi di intelligenza artificiale a partire dalla fine di maggio 2025;
tale utilizzo sarebbe basato sul legittimo interesse di Meta e non richiederebbe un consenso esplicito da parte degli utenti, i quali devono invece opporsi attivamente compilando moduli dedicati presenti all'interno delle piattaforme, affinché i dati non siano impiegati a tal fine;
il Garante per la protezione dei dati personali ha evidenziato che il diritto di opposizione, previsto dal regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), è esercitabile anche nei confronti di altri sistemi di intelligenza artificiale, come quelli di "OpenAI", "DeepSeek" e "Google";
nonostante l'opposizione degli utenti, Meta potrebbe comunque utilizzare dati relativi a terzi (ad esempio, foto "taggate" o contenuti pubblicati da altri), sollevando preoccupazioni in merito alla tutela effettiva della *privacy*;
il Garante sta valutando la conformità di tale trattamento ai sensi proprio del GDPR, con particolare attenzione alla liceità delle pratiche adottate, all'effettività del diritto di opposizione e alla protezione dei dati dei minori;
considerato che:
l'utilizzo massivo di dati personali per fini di addestramento dell'intelligenza artificiale solleva questioni cruciali in materia di *privacy*, consenso informato e trasparenza;
appare necessario garantire che i diritti degli utenti, in particolare dei minori e dei non utenti, i cui dati potrebbero essere comunque presenti sulle piattaforme, siano adeguatamente protetti;
le autorità competenti devono vigilare, affinché le pratiche delle grandi aziende tecnologiche, in particolare quelle *extra* europee, rispettino il quadro normativo europeo e italiano in materia di protezione dei dati,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Governo intenda adottare per garantire che l'utilizzo dei dati personali da parte di Meta e altre grandi aziende tecnologiche per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale rispetti pienamente il GDPR e i diritti fondamentali degli utenti;
se ritenga necessario intervenire per rafforzare gli obblighi di trasparenza e consenso esplicito, superando l'attuale meccanismo di opposizione che grava sugli utenti e quali misure intenda prevedere

per proteggere i dati dei minori e dei non utenti, anche in casi in cui i loro dati siano pubblicati da terzi sulle piattaforme Meta.
(4-02189)
BEVILACQUA, BILOTTI, GAUDIANO, CROATTI, NATURALE, LOREFICE, LOPREIATO, PIRONDINI, ALOISIO - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
da numerose notizie di cronaca emerge una situazione di carenza cronica di personale nei comandi dei Vigili del fuoco, con *deficit* che raggiungerebbero picchi del 40 per cento in alcune regioni, tra cui l'Emilia-Romagna e la Sicilia;
l'attuale emergenza climatica impone ai Vigili del fuoco di intervenire con frequenza sempre maggiore sia in caso di incendi che di eventi meteorologici estremi, rendendo indispensabile un adeguamento degli organici e un investimento a lungo termine nel Corpo nazionale;
le organizzazioni sindacali hanno più volte denunciato le gravi carenze di organico a livello regionale e nazionale, e le difficoltà operative che ne conseguono;
a mero titolo esemplificativo, secondo dati FP CGIL, per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, i dati del primo trimestre 2025 evidenziano una carenza di personale qualificato (capi squadra e capi reparto) di circa il 30 per cento, con ripercussioni significative sulla capacità operativa dei comandi e sulla sicurezza dei cittadini;
questa e le altre carenze citate determinano un sovraccarico di lavoro per il personale in servizio, un aumento del rischio di infortuni, una riduzione delle attività di formazione e un incremento dei tempi di risposta agli interventi di emergenza;
in particolare, a livello nazionale, si registrerebbe una carenza di 4.000 unità operative e 2.500 unità amministrative, con un'età media del personale molto elevata (47 anni) e senza che siano stati banditi concorsi pubblici recenti;
considerato che:
il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, all'articolo 12, prevede un indennizzo per i lavoratori precari della pubblica amministrazione, inclusi i precari dei vigili del fuoco, in risposta alla procedura di infrazione europea n. 2014/4231 per l'abuso dei contratti a termine;
il decreto rappresenta un tardivo riconoscimento da parte del Governo della condizione di precariato di questi lavoratori, molti dei quali vantano anni di servizio e rappresentano una risorsa preziosa per il Corpo nazionale;
la stabilizzazione del personale precario potrebbe rappresentare una soluzione efficace per far fronte alla carenza di organico nei Vigili del fuoco, valorizzando l'esperienza e la professionalità di lavoratori già formati;
anche lo stesso Ministero dell'interno, nella nota n. 19815 del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per le risorse umane, Ufficio per la gestione dell'anagrafe e delle prestazioni per le attività assistenziali, del 12 marzo 2025, riconosce esplicitamente la possibilità di essere assunti in deroga per i lavoratori precari impiegati dai Vigili del fuoco e, nello specifico, per gli iscritti nell'elenco a esaurimento dei cosiddetti volontari discontinui,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della grave situazione di carenza di organico nei Vigili del fuoco, a livello sia nazionale che regionale, e quali misure urgenti intenda adottare per farvi fronte;
se intenda valutare la possibilità di procedere alla stabilizzazione del personale precario dei Vigili del fuoco, in particolare dei volontari discontinui, come misura per sopperire alle carenze di organico e valorizzare le professionalità esistenti;
quali siano i tempi previsti per l'attuazione di eventuali iniziative volte al potenziamento degli organici e alla stabilizzazione del personale precario.
(4-02190)
Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea
L'interrogazione 3-01993 della senatrice Murelli ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla *9ª Commissione permanente* (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso

dall'interrogante.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 316ª seduta pubblica del 17 giugno 2025, a pagina 36, sotto il titolo "Disegni di legge, annunzio di presentazione", alla ottava riga, sostituire le parole: "in data 17/06/2025", con le seguenti: "in data 12/06/2025".

1.5.2.3. Seduta n. 365 del 26/11/2025

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------

365a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 2025

_____

Presidenza del vice presidente CASTELLONE,
indi del presidente LA RUSSA,
del vice presidente RONZULLI
e del vice presidente ROSSOMANDO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 10,01)*.

Si dia lettura del processo verbale.

CROATTI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sugli incidenti mortali occorsi sul lavoro

PRESIDENTE. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi)*. Onorevoli senatori, gli organi di stampa hanno riportato, nel periodo dall'11 al 24 novembre, ancora notizie di incidenti mortali sul lavoro. Hanno perso la vita: Antonio Tomassetti, 58 anni, a Roma; Giacomino Demontis, 72 anni, a Sassari; Kulwant Singh, 59 anni, a Macerata; Marco Eusebio Pavan, 56 anni, a Casalromano (Mantova); Mesut Islami, 60 anni, a Ravenna; Ezio Cretaro, 66 anni, a Ceccano (Frosinone); Lino Cesana, 65 anni, a Ghisalba (Bergamo); Sandro Pellizzaro, 61 anni, a Gessate (Milano); Marian Marin Broasca, 51 anni, a Caserta; Giovanni Belgiovine, 26 anni, a Bisceglie (Barletta-Andria-Trani); Marina Chiarina, 63 anni, su A10, all'imbocco della galleria Terralba, tra Arenzano e Varazze (Savona); Said El Qadi, 46 anni, a Sant'Apollinare (Rovigo).

Invito i senatori ad osservare un momento di raccoglimento in memoria dei caduti sul lavoro. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio).*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1714) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di*

gestione del fenomeno migratorio *(Approvato dalla Camera dei deputati)* **(ore 10,06)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1714.

Ricordo che nella seduta di ieri il senatore Balboni ha riferito sui lavori della 1a Commissione, ha avuto luogo la discussione generale e il rappresentante del Governo ha rinunciato a intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BELLUCCI, *vice ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

Sull'ordine del giorno G3.1, il parere è contrario sulle premesse, mentre l'impegno può essere accolto come raccomandazione, a condizione che venga modificato nel seguente modo: «impegna il Governo a prendere in esame, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, la possibilità che i datori di lavoro possano attestare l'idoneità dell'alloggio mediante autocertificazione relativa ad alloggi privati, ovvero mediante presentazione di una prenotazione presso una struttura alberghiera o ricettiva comunque denominata».

PRESIDENTE. Senatore Magni, accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal Governo?

MAGNI *(Misto-AVS)*. Sì, signor Presidente, l'accolgo.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G3.1 (testo 2) è accolto come raccomandazione.

BELLUCCI, *vice ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Sull'ordine del giorno G3.2 il parere è contrario.

Sull'ordine del giorno G3.3 il parere è contrario sulle premesse, mentre la restante parte può essere accolta come raccomandazione a seguito di tale riformulazione: «impegna il Governo a prendere in esame, nei limiti di finanza pubblica, la possibilità di sperimentare il rilascio, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3 del testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, di visti di ingresso e permessi di soggiorno per un periodo determinato a lavoratori qualificati e con competenze certificate di paesi terzi che hanno ottemperato alle disposizioni di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 purché siano in grado di offrire garanzie minime di sostentamento e si impegnino, in mancanza di finalizzazione di un contratto, al rientro volontario nel Paese di origine».

PRESIDENTE. Senatore Magni, accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G3.3?

MAGNI *(Misto-AVS)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G3.3 (testo 2) è accolto come raccomandazione.

BELLUCCI, *vice ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Sugli ordini giorno G5.1 e G5.2 esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 01.1, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 01.2 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, identico all'emendamento 1.2, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.3 è improcedibile.

Dispongo l'accantonamento degli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 1.8 a 1.11 sono improcedibili.
Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.12, presentato dalla senatrice Sabrina Licheri e da altri senatori, fino alle parole: «presentazione della richiesta».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.13.
Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.15, presentato dal senatore Delrio e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.16, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, fino alle parole: «permesso di soggiorno».».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.17.
Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, precedentemente accantonato, fino alle parole: «le lettere *a)*».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.5 e 1.6.
Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 2.2 a 2.6 sono improcedibili.
Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, identico all'emendamento 2.8, presentato dal senatore Lombardo.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 2.9 a 2.11 sono improcedibili.
Metto ai voti l'emendamento 2.12, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.13, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.14, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 2.0.1 a 2.0.100 sono improcedibili.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 3.1 e 3.4 sono improcedibili. *(Brusio)*.
Colleghi, vi prego però di ridurre il brusio, perché è davvero complicato. Vi prego di non dare le spalle alla Presidenza, se è possibile, e di ridurre il brusio, altrimenti non riusciamo a procedere con i lavori.
Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Delrio e da altri senatori.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 3.5 a 3.6 sono improcedibili.
Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 3.8 e 3.100 sono improcedibili.
Ricordo che, poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G3.1 (testo 2) è accolto come raccomandazione.
Metto ai voti l'ordine del giorno G3.2, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che, poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G3.3 (testo 2) è accolto come raccomandazione.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.0.100 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

GIORGIS *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS *(PD-IDP)*. Signora Presidente, colgo l'occasione per richiamare la sua attenzione e l'attenzione di tutti i senatori su come stiamo toccando con mano - purtroppo non per la prima volta - una sostanziale mortificazione del ruolo del Parlamento. Ci troviamo di fronte a un decreto-legge che in Commissione è stato discusso più o meno un'ora e mezza e che è arrivato in Aula senza mandato al relatore, i cui emendamenti, che cercano di affrontare in maniera seria un tema delicatissimo, vengono perlopiù dichiarati inammissibili in forza di un parere della 5a Commissione che non è motivato, che non ci consente di sapere il perché.

Tra gli emendamenti che non sono stati messi in votazione, perché dichiarati inammissibili in conseguenza del parere della 5a Commissione, ve ne sono alcuni che si limitano a riconoscere dei diritti fondamentalissimi a coloro che si trovano in una condizione di irregolarità a causa di una disciplina assurda, che prevede che un'esigua minoranza alla fine concluda il percorso di regolarizzazione e soprattutto prevede che, anche per coloro che hanno stipulato un contratto di lavoro, ma che poi non è stato prorogato nel tempo, che si determini una condizione di irregolarità dannosa per l'intero Paese, dannosa per il sistema delle imprese; un sistema di imprese che ha bisogno di lavoratori e chiede - lo hanno chiesto! - di introdurre una disciplina diversa, che consenta di stabilizzare e regolarizzare tutti coloro che hanno già svolto un'attività lavorativa o hanno dimostrato di avere le competenze necessarie al nostro Paese. Poi si consuma una violazione clamorosa di fondamentalissimi diritti delle persone.

Tutto questo noi non riusciamo neanche a discutere, a causa del decreto-legge e dei tempi di discussione in Commissione. Chiunque abbia assistito ai lavori si sarà reso conto che abbiamo trattato nel giro di qualche minuto emendamenti importantissimi, senza neanche metterli in discussione.

Presidente, oltre alla questione di merito, le chiedo di affrontare una questione di ruolo e di funzioni del Parlamento. Ieri sono rimasto molto colpito - ma voglio prenderle sul serio - dalle dichiarazioni che ho ascoltato in Aula e poi in televisione da parte della presidente Bongiorno, che ha detto che il Senato non può approvare in fretta e furia una disposizione di legge che incide sui diritti fondamentali dei cittadini senza svolgere le audizioni e senza approfondire. *(Applausi)*.

Allora, al di là del patto politico, che è venuto meno, io voglio prenderle sul serio e voglio credere che quelle dichiarazioni fossero il frutto di una reale convinzione.

Voglio che da oggi questo Parlamento, secondo le volontà della presidente Bongiorno, non approvi più alcun provvedimento senza svolgere audizioni e non si limiti più a dare seguito a disegni di legge senza che sia possibile apportare una sola modifica, o fare le adeguate discussioni. La resipiscenza sul valore del Parlamento e sull'importanza delle Assemblee è durata il tempo di un secondo: mi riferisco, cioè, alle dichiarazioni di ieri, in Aula e al TG1, dichiarazioni che vorrei venissero trascritte e distribuite a tutti i colleghi senatori, a partire naturalmente dalla Presidenza, perché si faccia in modo che da oggi, almeno da oggi - sono passati due anni e mezzo - questo Parlamento riprenda le funzioni e i doveri che la Costituzione prevede che esso svolga. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Specifico che non c'è stato alcun vaglio di inammissibilità, ma si tratta di un'improcedibilità ai sensi dell'articolo 102-*bis*, comma 1, del Regolamento, per parere contrario della 5a Commissione.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Delrio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Delrio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Delrio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Delrio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Delrio e da altri senatori.

Non è approvato.

Colleghi, vi prego di esprimere chiaramente la vostra intenzione di voto alzando la mano.

Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal senatore Delrio e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.7 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 4.8, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, identico all'emendamento 4.9, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dispongo una controprova, perché non è possibile capire qual è l'intenzione di voto, visto che non si alzano le mani. *(Applausi)*.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 4.0.1 a 4.0.101 sono improcedibili, così come tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Passiamo all'ordine del giorno G5.1, su cui è stato espresso un parere contrario da parte del Governo. Chiedo al senatore Magni se insiste per la votazione.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Sì, Presidente, insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G5.1, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'ordine del giorno G5.2.

Verifica del numero legale

PATUANELLI *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Metto ai voti l'ordine del giorno G5.2, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 5.0.1 a 5.0.4 sono improcedibili.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sono altresì improcedibili gli emendamenti da 6.1 a 6.0.1.

Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, identico agli emendamenti 7.2, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, e 7.3, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 7.4 a 7.12 sono improcedibili.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sono altresì improcedibili gli emendamenti 8.1 e 8.2.

Metto ai voti l'emendamento 8.0.1, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 9.1 a 9.0.2 sono improcedibili.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sono altresì improcedibili gli emendamenti da 10.1 a 10.0.2.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Fidenae» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1714 (ore 10,32)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

LOMBARDO *(Misto-Az-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO *(Misto-Az-RE)*. Signor Presidente, colleghi senatori, ci apprestiamo a convertire in legge l'ennesimo decreto-legge in materia di immigrazione, un tema in cui la demagogia va di pari passo con l'inefficienza. L'inefficienza riguarda il fronte dei rimpatri e del contrasto agli sbarchi, su cui questa maggioranza ha ottenuto risultati anche peggiori dei Governi che accusava di complicità con gli scafisti. Su questo noi vi accusiamo non di non aver fatto i miracoli che non potevate fare, ma di averli promessi.

Nel 2023, primo anno intero del Governo Meloni, in Italia sono sbarcate circa 158.000 persone, il 50 per cento in più rispetto al 2022, rendendo il 2023 il secondo anno con più arrivi dal 2016. Nel 2024 c'è stato un calo che la Presidente del Consiglio ha rivendicato come successo, circa 66.000 sbarchi, e nel 2025 gli arrivi stanno di nuovo crescendo, superando i 70.000, dato mai raggiunto nella scorsa legislatura. Tra l'altro, 11.000 di quelli sono minori non accompagnati. Nel 2023 gli espulsi effettivamente rimpatriati sono stati circa 4.700; nel 2024 sono stati 5.400. Si tratta di numeri assolutamente in linea con quelli degli anni precedenti al Governo Meloni.

D'altra parte, anziché usare le risorse per accordi con i Paesi che dovrebbero riaccogliere i propri cittadini, avete sprecato centinaia di milioni per costruire degli inutili CPR vuoti in Albania.

Sul versante dell'immigrazione per lavoro, l'ambiguità del Governo è ancora più evidente. Da un lato, si approvano decreti-legge flussi, come quello in esame, con numeri altisonanti. La programmazione 2023-2025 ha previsto 452.000 ingressi per lavoro in tre anni e per il triennio successivo si parla di 500.000 lavoratori; dall'altra parte, però, si frappongono ostacoli burocratici irragionevoli. Il Governo rivendica la sua azione come prova di gestione ordinaria e legale dei flussi, ma sul terreno della realtà le imprese e i lavoratori sperimentano tutt'altro. È molto probabile che solo una minoranza di chi rientra nelle quote riesca effettivamente a ottenere un contratto, e che il sistema dei flussi, così com'è, produca nuove irregolarità invece di ridurle. Non sarà certamente questo provvedimento a risolvere la situazione: nessuna nuova regolarizzazione mirata, nessun percorso strutturale per far emergere il lavoro nero in agricoltura, nella logistica, nell'assistenza familiare. Si preferisce alimentare il fantasma dell'invasione, mentre migliaia di persone che mandano avanti interi pezzi della nostra economia restano senza diritti e facilmente ricattabili. Conosco la vostra obiezione: vi occupate sempre dei lavoratori migranti. Vi ricordo però che un esercito di lavoratori migranti irregolari abbassa le condizioni di lavoro per tutti, per i lavoratori stranieri e per i lavoratori italiani.

Per affrontare questo tema in modo non demagogico, ma serio e strutturale, non bastano sanatorie straordinarie decise nell'emergenza. Quando il numero degli irregolari diventa insostenibile, privare del loro apporto il sistema produttivo è del tutto suicida. Bisogna immaginare un sistema diverso che assicuri permanentemente canali di regolarizzazione. Partiamo dai dati, partiamo da un'analisi della realtà e proviamo a fare delle proposte. La dinamica degli ingressi degli stranieri in Italia è stata formalmente indipendente dalla domanda e dall'offerta del lavoro. Tra le oltre 2 milioni di persone giunte in Italia tra il 2016 e il 2023, il motivo prevalente per coloro che hanno ottenuto un permesso di soggiorno non è il lavoro, ma è il ricongiungimento familiare. Ad avere ottenuto un permesso di lavoro sono state 220.000 persone; ad avere ricevuto un permesso per asilo o altre forme di protezione internazionale sono state più di 600.000 persone. Da questo quadro emergono la difficoltà di usare i canali legali dei flussi programmati per soddisfare la domanda del mercato del lavoro - visto che questi

sono stati fino al 2023 programmaticamente sottodimensionati per ragioni di propaganda politica - nonché l'impossibilità di regolarizzare le centinaia di migliaia di irregolari che lavorano stabilmente nel mercato del lavoro italiano.

Se questa è l'analisi, qual è la proposta che noi di Azione vi abbiamo avanzato? Vi abbiamo proposto un disegno di legge per uscire dalla dittatura dell'emergenza e per avere un'emersione dei rapporti di lavoro irregolari attraverso una regolarizzazione contrattuale, cioè un modo diverso rispetto a quello che è stato fatto fino a oggi. Sarebbe necessario adeguare le norme sulle immigrazioni alle esigenze della società e dell'economia italiane. È urgente regolarizzare questo esercito di irregolari e prevenire la formazione di nuove categorie di lavoratori invisibili e senza diritti, stabilendo un principio semplice: chi è in Italia e non può essere regolarizzato perché lavora deve poter diventare regolare, senza fare la finta di tornare nel proprio Paese per entrare con i decreti flussi e, quindi, ridurre l'apporto dei lavoratori regolari.

Finché non riusciremo a uscire dalla demagogia dei porti aperti e dei porti chiusi, invece di analizzare i dati e offrire delle soluzioni che vadano oltre la dittatura dell'emergenza, continueremo a convertire decreti flussi come questo, che non avranno alcun impatto sulla realtà se non sulla comunicazione.

Per questo, signor Presidente, annuncio il voto contrario di Azione al provvedimento in esame. *(Applausi)*.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, comincio dicendo subito che voteremo contro questo ennesimo decreto-legge flussi. Questo non è un voto negativo soltanto per una ragione di merito, ma anche per una ragione di metodo. Ci troviamo davanti a un caso eclatante di miopia, un difetto visivo che ci impedisce di vedere quello che arriva da lontano, che, però, è qualcosa che noi conosciamo con certezza. Questo Governo continua a fare decreti flussi e a operare con decreti-legge, che sono provvedimenti, come sappiamo, presi sulla spinta di una necessità e un'urgenza, quando ci troviamo davanti a un fenomeno strutturale: non c'è niente di sorprendente, non c'è alcuna ragione per la quale emanare un decreto-legge.

Noi, infatti, signora Vice Ministra, ci stiamo rapportando a un fenomeno strutturale della nostra epoca, del nostro mondo, che conosciamo perfettamente e che dovremmo affrontare con strumenti completamente diversi. Noi dovremmo accostarci al tema delle migrazioni con un approccio strategico e razionale. Invece, che cosa facciamo? Soltanto dei provvedimenti emergenziali ed emotivi.

C'è una ragione specifica, una ragione politica, per tutto questo: le destre sovraniste che governano in molti Paesi dell'Europa (e in altri vorrebbero farlo o si accingono, sfortunatamente, a farlo) hanno costruito la loro fortuna politica proprio sullo sfruttamento, sulla speculazione su questo enorme problema del nostro tempo. Si sono, cioè, sempre attrezzate risposte legate alla paura del diverso da sé - che è uno strumento semplice da attivare - perdendo l'occasione enorme che si ha di fronte di dare una risposta, appunto, strutturata e strategica rispetto a una questione che è centrale nella nostra vita e per il nostro futuro.

Perché dico questo, signora Vice Ministra? Perché noi ci troviamo chiaramente davanti a una situazione che, dal punto di vista demografico, ci crea problemi attuali e problemi a venire che sono enormi. Voglio ricordare che soltanto qualche mese fa il Ministro della salute, Schillaci, annunciò, tra grancasse e fanfare varie, di aver concluso un accordo con l'India per far arrivare 10.000 infermieri nel nostro Paese. Abbiamo anche accordi di alcune nostre Regioni con medici che arrivano da Cuba. Aggiungo che - io sono milanese - l'azienda dei trasporti milanese sta bussando ai consolati dei vari Paesi perché in Italia non abbiamo più sufficienti persone che guidino tram di Milano.

Noi sappiamo bene, perché sono dati facili da calcolare, considerati i tassi di natalità attuali, che ci troveremo nella situazione di non essere in grado di sostenere il nostro welfare, la spesa per la sanità, la spesa per le pensioni, perché gli italiani fanno sempre meno bambini. Tra l'altro, voglio ricordare un dato che è stato riportato qualche giorno fa da Mattia Feltri, che diceva che nel 2024 il 20 per cento dei bambini nati in Italia o sono figli di coppie che provengono dall'estero, o sono figli di coppie miste. Quindi, anche il tasso di natalità viene sostenuto da persone che sono arrivate dall'estero.

Cosa dovrebbe fare, quindi, a mio avviso, un Governo che si rispetti, anziché alimentare la paura del migrante? Badate, è una paura anche giustificata, in un certo senso, dai dati relativi, per esempio, alla criminalità; infatti, se analizziamo i dati, mediamente chi arriva da fuori tende, statisticamente, a delinquere maggiormente.

Anche in quel caso però l'integrazione, e quindi la riduzione della marginalità e della devianza, non arriva gratuitamente: i Paesi che fanno integrazione molto meglio di noi spendono fior di quattrini per fare in modo che chi arriva da fuori si integri, conosca la lingua, possa trovare un lavoro e quindi non finisca ad alimentare quelle sacche di marginalità dalle quali la devianza e la criminalità arrivano.

Noi sappiamo che le destre di questo Paese hanno scientificamente smantellato tutti gli istituti che erano destinati all'integrazione. Voglio ricordare l'infame politica del Governo Conte I quando tutto quello che facevamo in termini di SPRAR e accoglienza fu scientificamente demolito. Se non ci diamo delle strutture per far sì che chi arriva da fuori possa essere integrato, è evidente che poi anche la convivenza con chi arriva da fuori diventa più difficile. È colpa non del destino cinico e baro, ma dell'assenza di politiche di integrazione. Quello che dovremmo fare è superare il concetto del click day e l'impianto dell'attuale legge Bossi-Fini. Come diciamo continuamente, si tratta di sanatorie mascherate. *(Applausi)*. Chi crede che io vado a prendere una persona che sta in Perù (dico un Paese a caso) e che non ho mai visto in vita mia per darle un lavoro? È ovvio che la badante peruviana è già lì: le chiedo di andare un attimo a Lima, prendersi il visto e tornare indietro. Ovviamente ciò crea un problema organizzativo ed economico anche a chi a quella persona ha dato un lavoro.

Credo sarebbe meglio costruire un'analisi dei fabbisogni e consentire che esistano dei canali di immigrazione regolari che di fatto oggi non esistono. Mi faccio sempre una domanda quando sento dire che per avere un passaggio su un barcone bisogna pagare alcune migliaia di euro. Si potrebbe dire: con tutti questi soldi si compra un biglietto in business class e si arriva in aereo. La ragione per la quale si prende il barcone e non l'aereo in business class è che non esiste un modo per prendere l'aereo: se la persona va nell'ambasciata italiana locale a chiedere un visto, questo semplicemente non viene dato in alcuna maniera.

L'approccio deve essere diverso. Bisogna abbassare la temperatura, non speculare sulla paura e renderci conto che questa è una straordinaria occasione per risolvere, almeno in parte, il nostro problema demografico. Infatti, anche se gli italiani cominciassero a fare figli oggi, ricordo che per fare un medico ci vogliono 30 anni. Pertanto, anche se miracolosamente i tassi di natalità aumentassero, noi comunque non riusciremmo a far fronte, senza un utilizzo intelligente del fenomeno migratorio, ai nostri fabbisogni.

Il decreto-legge in esame, dunque, non fa altro che peggiorare la situazione e creare irregolarità. Parlavo prima della marginalità. Noi abbiamo presentato un disegno di legge, a prima firma della collega Furlan, che prevede che se io sono in Italia e perdo il lavoro, devo avere un tempo ragionevole per trovarne un altro, perché altrimenti mi trasformo in un irregolare (non perché io sia irregolare o voglia esserlo, ma perché semplicemente non è dato in natura che in poche settimane una persona riesca a trovare un lavoro se l'ha perso senza sua colpa). *(Applausi)*.

Quando creo l'irregolarità, creo la difficoltà di andare in ospedale, avere dei servizi e vivere una vita normale; creo marginalità e, dunque, delinquenza e allarme sociale, sul quale voi costruite consenso. È sbagliatissimo e irresponsabile. *(Applausi)*.

Anziché l'ennesimo decreto flussi, vorremmo che venisse fatto un ragionamento sui fabbisogni e su come costruire, da questo grande problema attuale, una strategia che lo trasformi in opportunità, perché questo è ciò che fa una classe dirigente responsabile. Ma voi non lo farete perché smonterebbe una formidabile macchina di consenso alla quale voi non siete disponibili a rinunciare, anche se lo fate sulla pelle di tanta povera gente e del nostro Paese. *(Applausi)*.

BIANCOFIORE *(Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCOFIORE *(Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)*. Signor Presidente, dire che al Governo Meloni manca strategia, manca visione o che non capisca i fabbisogni della gente, credo che sia un

boomerang per chiunque lo pronunci, visto che non c'è persona, in questo momento, non solo più stimata in Europa, ma anche nel mondo, e più stimata dagli italiani, proprio per la capacità di visione, messa in campo con un'efficacia incredibile e con una meritocrazia anche incredibile.

È, infatti, l'unico Presidente del Consiglio nella storia, non di Italia, ma del mondo, che, dopo tre anni, ha un consenso così chiaro, limpido e trasparente da parte del popolo italiano, con il quale vige un idem sentire. È come dire che il cuore degli italiani e del presidente Meloni battono all'unisono. Questo perché? Perché le necessità della popolazione e le necessità della gente sono esattamente quelle che sono state colte e scritte nel programma del centrodestra, che il presidente Meloni porta avanti tutti i giorni con un'abnegazione che è oggettivamente incredibile.

Oggi parliamo di un tema certamente divisivo. Tutto sommato, come ha detto bene il collega Scalfarotto, siamo contenti che sia divisivo. Evidentemente, continueremo a stare al Governo per i prossimi cinquant'anni, perché, ancora una volta, non capite che la vostra posizione non è quella che vuole il popolo italiano. Questo è un tema evidentemente cruciale, non solo per l'Italia, ma perché definisce il futuro dell'Europa.

È appunto il tema che stiamo trattando oggi, quello dei flussi migratori. Ed è giusto farlo riconoscendo quello che fin troppo spesso in questo Paese si tace, cioè il merito di una persona che sta portando avanti una tematica certamente difficile, affrontata da molti Governi e mai risolta e che, invece, in questa legislatura, anche se con più provvedimenti, si sta cercando di portare a compimento, con positività, andando incontro alle imprese, andando incontro ai sentimenti della gente. Soprattutto, andando incontro alla necessità immediata, impellente e irrimandabile di sicurezza nel nostro Paese, per mettere fine soprattutto all'impunità che vige in Italia e che fa in modo che, purtroppo, siamo la discarica e l'approdo di tutto il mondo, perché si pensa di arrivare e di poter fare quello che si vuole. A questa modalità, finalmente, viene posto fine con questo provvedimento.

Per anni, appunto, abbiamo detto che l'Italia è stata lasciata sola ad urlare alla luna. In certi casi, è stata anche una narrazione posta in essere dalle sinistre di Governo proprio per non risolvere il problema. Per anni abbiamo visto Governi che chinavano il capo, che si limitavano a subire, che aspettavano l'Europa come si aspetta la pioggia nel deserto. Intanto, sulle nostre coste arrivavano migliaia di persone, vittime di disperazione e di criminali senza scrupoli. Ci si batteva il petto a vedere le foto dei bambini morti sulle spiagge: ma quei bambini non dovevano partire. Non dovevano essere accompagnati dalla disperazione e dalla speranza che, purtroppo, poi si infrangeva brutalmente sulle nostre coste.

Ebbene, colleghi, è finita l'Italia inginocchiata e questo a voi non piace, evidentemente, perché avete una soggezione, un gap che non ci appartiene, nei confronti dell'Europa: l'Europa che bacchettava, l'Europa cattiva, con i problemi di bilancio. La presidente Meloni ha posto fine a tutto questo, affrontando a testa alta, guardandola negli occhi, l'Europa, quell'Europa burocratica che tanta paura vi faceva.

È finita l'Italia che chiede scusa per difendere i propri confini. Oggi l'Italia è tornata a contare ed è tornata soprattutto a guidare, cosa che probabilmente non conoscevate. Non avevate, evidentemente, la patente in Europa. Il Governo Meloni ha avuto il coraggio, sì, il coraggio di dire all'Europa ciò che nessuno prima aveva avuto il coraggio di dire: ovvero che Lampedusa non è un problema italiano, ma europeo; che l'Italia non è l'ultima frontiera, ma la prima porta d'ingresso dell'Unione e va trattata come tale; che non possiamo essere il campo profughi d'Europa, perché poi dall'Italia si risale in tutta Europa.

Il problema ormai è generalizzato, è sentito ovunque: la percezione e la realtà dell'insicurezza, della sporcizia, del lordume, del totale abbandono, anche della nostra cultura e delle nostre tradizioni, purtroppo. Per la prima volta, dopo anni di silenzi e di ipocrisie, l'Europa ci ha ascoltato, perché Giorgia Meloni si fa ascoltare. Ha ascoltato perché lei ha portato una linea chiara, determinata, sostenuta non dalle parole, ma dai fatti, dagli esempi concreti, dalla realtà quotidiana che tutti i cittadini non solo italiani, ma tutti i cittadini europei vivono sulla loro pelle. Far finta che questo non esista significa essere fuori dalla realtà, essere ancora una volta il palazzo che non conosce la realtà che vive la gente fuori dal palazzo.

Oggi il linguaggio europeo è il nostro linguaggio. Oggi l'Europa e l'Italia parlano una sola lingua, quella del sentimento comune a tutti i popoli europei: difesa delle frontiere esterne, lotta ai trafficanti, accordi vincolanti con Africa e Paesi di transito, responsabilità condivisa. Questo non è un caso, amici e colleghi: è carisma, è leadership italiana, che non si costruisce a tavolino. Per citare Manzoni nei «Promessi sposi», «il coraggio, uno, se non ce l'ha, mica se lo può dare». È diplomazia italiana, è orgoglio nazionale.

E poi c'è l'intuizione, ancora una volta, tutta attribuibile alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, l'intuizione del Piano Mattei, un progetto che non è assistenzialismo, come nelle vostre corde, come nelle corde tradizionali dell'opposizione, non è pietismo, non è colonialismo mascherato. Il Piano Mattei è soprattutto un piano di dignità, di futuro, di speranza con l'Africa. Significa andare lì non a prendere, ma a costruire: costruire infrastrutture, lavoro, formazione, energia, costruire un futuro in cui nessun giovane africano debba più scegliere tra la vita e la morte sui barconi in mezzo al Mediterraneo.

Giorgia Meloni non manda un delegato e questa è la differenza tra lei, voi e tanti governanti europei. Va lei a parlare con i Governi, a stringere accordi veri, a restituire all'Italia il ruolo che avevamo perso da anni. Questo è contenere i flussi nel modo più umano e più moderno possibile, aiutare le persone a vivere bene a casa loro e non costringerle a rischiare la vita per venire qui da noi, in una condizione di miseria ad oltranza.

Il centro in Albania, perché sono gli italiani stessi, non nascondiamocelo, che non hanno lavoro, che fanno fatica ad arrivare a fine mese, che non hanno la casa, che devono essere sfrattati. Non possiamo ospitare l'Africa, che in Italia non ci sta; questo deve essere chiaro a tutti. Il famigerato centro di Gjadër in Albania è la scelta che distingue, secondo me, uno statista da un politico. È un accordo che ha scatenato - come tutti sappiamo - un dibattito surreale con chi evidentemente non lo ha letto, non lo ha capito o non lo vuole accettare. Io per prima, derisa ovviamente da tutti quanti, avevo proposto quello che poi ha ribadito il premier Meloni su terraferma: io avevo proposto un'isola artificiale in mezzo al Mediterraneo, con la cooperazione di tutti i Paesi europei e con il benestare dell'ONU, sulla falsariga di quello che si fa (nientemeno) nelle isole famigerate di Dubai o dell'Arabia Saudita, molto ben frequentate da alcuni colleghi. Ebbene no, era gridare allo scandalo, quando è evidente che serve una porta di entrata all'Europa che non può essere evidentemente l'Italia.

Invece, appunto, l'accordo con l'Albania è esattamente ciò che serviva, e il Premier l'ha capito e l'ha intuito, perché ha una visione strategica politica che manca a tanti altri. Toglie potere ai trafficanti, protegge chi ha davvero diritto alla protezione, permette di controllare e identificare prima degli sbarchi e invia un messaggio chiaro: l'Italia non è terra di nessuno, l'Italia decide chi entra, non le mafie dei trafficanti, non gli scafisti che lucrano sulle vite umane. Vorrei dirlo chiaramente a chi parla di diritti violati: il primo diritto violato è quello dei bambini che muoiono in mare, non quello dei trafficanti che perdono affari.

Dunque la legge che ci apprestiamo a votare, la nuova legge sui flussi migratori, rimette ordine dove c'era il caos. Non è una legge che chiude le porte, è una legge che apre solo quelle giuste. Entrerà chi ha un lavoro, un percorso, un progetto; non entrerà chi pensa di poter aggirare le regole approdando senza controllo sulle nostre coste, con l'idea che in Italia vigano lassismo e impunità. È umanità, sì, ma è anche legalità, di cui in questo Paese si sente un enorme bisogno, perché senza legalità non esiste nessuna vera integrazione.

Colleghi, per la prima volta da anni l'Italia non sta rincorrendo gli eventi, li sta guidando. Sta costruendo una strategia complessa, multilivello, internazionale; sta definendo l'agenda europea e non subendola.

Sta ridando agli italiani qualcosa che era stato loro tolto: il diritto ad essere rispettati. Tutto questo porta una firma, che vi piaccia o no: Giorgia Meloni. Un Presidente del Consiglio che non indietreggia davanti alle critiche, che non si ripiega a ricatti morali, che non si lascia intimidire dalle piazze urlanti o da fantocci bruciati; che difende l'Italia dove conta, nei confini, nelle cancellerie, nella dignità di un Paese che non vuole più essere considerato un approdo obbligato, la discarica dell'Europa.

Allora, colleghi, oggi dobbiamo dirlo con voce alta, con orgoglio e senza paura: l'Italia non è più

vittima della crisi migratoria, l'Italia è il Paese che sta riscrivendo le regole, con il Piano Mattei, con il centro in Albania, con il Patto europeo sui flussi, con la nuova legge nazionale sulla migrazione, con una visione che unisce fermezza ed umanità. Per tutti questi motivi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati-UDC-MAIE. *(Applausi)*.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signora Presidente, vorrei che si evitasse di fare comizi sulla questione delle migrazioni e bisognerebbe avere il coraggio di affrontare il problema per quello che è. Ancora una volta, se siamo qui, dopo tre anni che governate, a discutere di un decreto flussi (ogni due per tre siamo qua a discutere della questione dei flussi), vuol dire che non avete capito nulla o fate finta di non capire nulla delle questioni che emergono in tema di migrazioni.

Continuate a ragionare esclusivamente in termini di emergenza di fronte a una necessità che abbiamo come Paese e, dall'altra, dinanzi a un fenomeno che non è un'emergenza, ma è un fenomeno mondiale che è dato da situazioni geopolitiche e da una serie di situazioni drammatiche. Si parla dell'Africa, ma quante sono le guerre dimenticate in Africa? Vi è quella del Sudan, quella del Congo e tutte le guerre che si combattono nei Paesi ricchi sotto il profilo delle cosiddette materie rare: penso al Congo, appunto, che è uno dei Paesi più ricchi di materie rare. A livello mondiale, da tutte le parti, a Est come a Ovest, il capitalismo mondiale tenta di appropriarsi di queste ricchezze e cacciare le persone che abitano queste terre.

Il problema è che la questione dei flussi migratori in questo Paese dovrebbe essere una grande risorsa, per le cose che già sono state dette: siamo un Paese in cui c'è un inverno demografico. Non sappiamo chi ci pagherà il welfare, perché il welfare viene pagato, come si sa, se ci sono lavoratori e lavoratrici che versano i contributi e via dicendo. Oggi nel nostro Paese molti lavori, sia in agricoltura sia in famiglia, sono in crisi. Vorrei sottolineare che, se in famiglia tutte le badanti che ci sono dovessero decidere di andare al loro Paese, come qua veniva detto, ci sarebbe una crisi non indifferente. Questo per dire che sia nel settore del welfare famigliare, sia in agricoltura, ma anche in molte fabbriche i lavoratori vengono da altri Paesi, in particolare in alcune fabbriche che comportano grandi rischi e lavoro molto pesante. Queste sono le cose che abbiamo di fronte.

Io abito in un condominio in cui eravamo in trenta quando eravamo giovani, adesso siamo in nove, per fortuna è arrivata una famiglia di sei emigrati e almeno alzano la media, altrimenti questo è il dato. Quindi, fare propaganda su questo non serve. Sono certo che la questione della sicurezza sia un fatto serio, ma molto spesso c'è delinquenza, non solo tra gli stranieri, ma anche tra gli italiani, perché la situazione non viene affrontata. Ad esempio, le associazioni imprenditoriali, quando vengono audite in Commissione, ci spiegano che se hanno bisogno di un lavoratore oggi e l'ambasciata impiega sei mesi, per motivi di mancanza di personale e altre ragioni, a dare un visto, quando questa persona ha avuto il visto regolare, viene in Italia e il lavoro non c'è più, quindi non può fare il contratto e diventa un clandestino. Questo è vero o non è vero?

Direi che è molto vero, è qualcosa che succede tutti i giorni. Il problema da affrontare riguarda la domanda e l'offerta e deve essere risolto in tempi brevi, anche perché gli imprenditori ci spiegano - e bisognerebbe ascoltarli - che anche loro, ad esempio, nel settore agricolo, che è un settore che ha una stagionalità, hanno la necessità di costruire una fidelizzazione con la persona che viene a lavorare, attraverso il raggiungimento di un livello formativo che apra alla possibilità di avere una continuità: oggi bisogna raccogliere i pomodori, poi si raccolgono altri frutti e altre verdure, perché non tutto matura nello stesso periodo. Sarebbe quindi necessario avere una continuità nelle relazioni. Molto spesso questi lavoratori - va detto chiaramente - vengono lesi nel proprio diritto, nella propria personalità e nei propri bisogni, perché vivono in baracche, perché molto spesso sono ricattati da chi fa la tratta, in passato magari i caporali erano italiani, oggi sono di altre nazionalità, ma pensate a una persona, magari un ragazzo che viene in Italia, che non conosce una parola di italiano, non sa dove si trova: è chiaro che si appoggia sostanzialmente a chi gli dà la possibilità di avere un lavoro ed è molto spesso ricattato e la paga già bassa che prende deve anche darla al "caporale". Questi sono fatti concreti che emergono da tutte le indagini che stiamo conducendo. Come membro della Commissione

d'inchiesta sullo sfruttamento ho la possibilità di fare qualche sopralluogo qua e là e questo è evidente. Questo fenomeno, tra l'altro, non lo si trova solo al Sud, ma anche al Nord, perché se andate nelle zone del Prosecco (ma anche in Franciacorta e altrove), non vedete più in italiano a raccogliere quelle uve. Non si può essere così miopi e addirittura chiudere gli occhi di fronte a queste realtà. Voi utilizzate questo tema della clandestinità per costruire la paura del diverso, ma se una persona viene nel nostro Paese, ha avuto un permesso di soggiorno, ma non può fare il contratto perché il periodo è scaduto, diventa anche lui un clandestino. Questo è un problema serissimo, che io non sottovaluto, ma che va risolto a monte, non a valle. Queste persone dovrebbero essere trattate come titolari di tutti i diritti, ad esempio di quello alla casa, e invece, se va bene, vivono in tendopoli o per strada. Hanno, ad esempio, diritto ad avere i trasporti, ma nemmeno questo viene rispettato.

Non si può far finta che non sia così. Basta andare alla Fincantieri di Monfalcone per rendersi conto che lì i lavoratori per il 60 per cento sono stranieri, ma quelli producono le più grandi navi del mondo, quali stupidaggini si dicono su questo tema? Questi lavoratori, per di più, non vengono neanche con le barche, ma con il permesso di soggiorno. Se andate nelle stalle della bassa Lombardia, della bassa bergamasca o dell'alto emiliano, ma anche a Latina, vedete che sono gli indiani che lavorano e che vivono, ad esempio, con le mucche che accudiscono. Ma davvero pensate che queste persone devono continuare a restare nascoste per finire poi in una condizione di clandestinità? Questo è il problema che non volete affrontare.

Giustamente, noi ci preoccupiamo di tutte le guerre, ma come ho detto all'inizio, quante sono le guerre in Africa e cosa pensate, che una persona che vive nella guerra non scappi? Lo facevamo anche noi, il nostro è un popolo di gente che è espatriata, negli anni Trenta, negli anni Venti, abbiamo "invaso" le Americhe al Nord come al Sud, l'Australia, la Nuova Zelanda: siamo andati dappertutto. *(Applausi)*.

La persona cerca di andare dove può sopravvivere. Quindi si tratta di un grande problema che non si può affrontare con l'emergenza, non si può affrontare speculando sulla paura finendo per accusare sempre il diverso. Affrontiamo il tema con grande pacatezza, con grande determinazione, ma anche con grande serietà, perché questa è una grande risorsa e una grande possibilità. Diversamente, questo sarà un Paese sostanzialmente di vecchi che alla fine non reggerà più il suo stato di benessere dal punto di vista del welfare. Questo è il dato ed è per tale ragione che sono contrario nel metodo e nel merito, perché la vostra è una strada che ci porta a sbattere, mentre questa è una società sempre più multietnica e va affrontata per quella che è. Occorre avere il coraggio di fare una discussione di merito e non propaganda. *(Applausi)*.

OCCHIUTO *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OCCHIUTO *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, Governo, colleghi, quando si parla di flussi la tentazione è sempre quella di schierarsi: chi vede solo minacce, chi vede solo l'opportunità. In questo modo finiamo per ridurre tutto a numeri su ingressi, quote, domande, controlli. I numeri però non respirano, mentre le persone sì, e dietro ogni persona c'è una storia che non conosciamo. Il nostro compito oggi non è scegliere tra paura e speranza, ma trovare una linea di equilibrio tra le esigenze del Paese e la dignità del lavoro, tra la sicurezza e l'umanità. Chi parla di flussi come un problema locale ne ignora la scala. I flussi sono la fotografia inquieta di un mondo in movimento, un mondo che cambia, e noi possiamo solo scegliere se subirli o se progettarli. Possiamo provare a dare a dare forma a quel movimento, come si incanala l'acqua, senza pretendere di fermarlo.

Fin dall'inizio della legislatura, questo Governo ha lavorato per riportare ordine nella gestione dei flussi, distinguendo ciò che è irregolare da ciò che non lo è, aprendo percorsi trasparenti, offrendo alle imprese ciò di cui hanno bisogno e alla comunità un quadro stabile, ma sicuro. Ai colleghi che mi hanno preceduto, i senatori Magni e Scalfarotto, dico che non è vero che non c'è una strategia; la strategia c'è. Proprio il fatto che oggi siamo al terzo decreto conferma questa strategia, che procede come si fa quando si costruisce un edificio, ossia per livelli, per aggiustamenti. È una strategia dove si verifica, di volta in volta, quello che può essere utile al Paese.

Questo decreto tiene insieme molte Italie, diverse tra di loro ma figlie della stessa storia: un'Italia che invecchia, un'Italia che desidera coesione, un'Italia che giustamente pretende legalità e rispetto

dell'identità in ogni casa, in ogni città, in ogni campo agricolo. Le dinamiche demografiche sono opposte: l'Europa invecchia, come abbiamo detto, mentre l'Africa cresce ed entra nell'età lavorativa. L'Italia negli ultimi anni ha registrato il numero di nascite più basso dall'unità. Il fabbisogno interno non coprirà - lo diceva bene il senatore Magni in precedenza - settori cruciali come agricoltura, edilizia, logistica, industria, assistenza familiare. In queste condizioni, una politica dei flussi non è un atto di buonismo, non è ideologia, ma è realismo, la forma più concreta della responsabilità.

Prima di tutto c'è un aspetto umano. La grande maggioranza di chi parte è giovane, a volte giovanissima - venti, ventidue, venticinque anni -, l'età in cui sognavamo, studiavamo, ci preparavamo alla vita, l'età in cui si dovrebbe costruire, non fuggire. Proviamo solo per un istante a stare dentro la mente di uno di questi ragazzi. La notte prima della partenza non pensa alla geopolitica, non conosce le nostre leggi, non immagina i nostri dibattiti; pensa solo: ce la farò? Magari ha una borsa leggera, qualche fotografia, dei numeri scritti a penna, forse un telefono vecchio. È una paura diversa dalla nostra, la paura di chi sa che quel viaggio può salvarlo o può cancellarlo. Eppure parte, perché quando hai vent'anni e non hai un futuro, partire diventa l'unico modo per restare vivi. Ciò che colpisce è che questi ragazzi non partono per incoscienza, ma per coraggio, e a vent'anni il coraggio è una forza immensa, non sempre prudente, ma sempre profondamente umana. Il nostro compito non è giudicarli o respingere quei sogni; il nostro compito è governare quel coraggio, dagli una forma, una struttura, una regola giusta che protegga loro e protegga anche noi. Tutti i muri del mondo, davanti a un ragazzo senza futuro, prima o poi cedono. Quello che non cede è una regola giusta, una regola chiara, una possibilità concreta, che è più forte magari delle illusioni; è una forza che diventa vera.

Questo è il senso di una politica dei flussi, per evitare che la disperazione li spinga su rotte mortali e per evitare che noi, qui, viviamo la migrazione come un assedio, anziché un processo da gestire. Dietro ogni viaggio c'è un ragazzo che spera che dall'altra parte ci sia una città che lo aspetta; sta a noi decidere se quella città sarà un luogo di ordine e di dignità o un luogo di sfruttamento e di irregolarità.

Signor Presidente, accogliere è un gesto nobile, ma non significa rinunciare o cancellare ciò che siamo e partire da un foglio bianco. Chi arriva trova un Paese libero, aperto, ma trova anche un'identità che chiede rispetto: le nostre usanze, la nostra storia, le nostre radici spirituali. L'integrazione non è una riscrittura, come dicevo prima, un foglio bianco, ma è un incontro.

Allo stesso tempo, dobbiamo riconoscere che i Paesi da cui questi giovani partono sono bellissimi, ricchi di risorse e di storia, eppure incastrati da decenni in un sottosviluppo che non è dipeso da loro. Non si sono sviluppati poco, si sono sviluppati per altri. Per questo oggi una strategia sui flussi ha senso solo se accompagnata da una cooperazione vera. Questo è il ragionamento di cui parlava prima il senatore Scalfarotto. Il ragionamento c'è stato e il Piano Mattei, se attuato con serietà e continuità, va proprio in questa direzione: costruire insieme, non depredare, com'è avvenuto in passato; condividere sviluppo, non estrarre solo la ricchezza; trasformare il Mediterraneo in un mare di opportunità, non in un confine di dolore. Se quei Paesi non avranno futuro, nessuna frontiera sarà mai abbastanza alta. Se, invece, cresceranno, se quei ragazzi studieranno, lavoreranno, le partenze un po' alla volta diventeranno scelte, non fughe.

Per oltre un secolo siamo stati noi a partire. Più di 30 milioni di italiani hanno attraversato frontiere, oceani, continenti, inseguendo un futuro. Oggi siamo dall'altra parte della storia e questo ci chiede responsabilità, ovviamente equilibrio e anche memoria.

Dentro questo quadro - ecco perché è una strategia fatta a piani - il decreto-legge che oggi esaminiamo è un piano importante e un passo avanti concreto e responsabile. Ampliamo le attività ammesse fuori quota per il triennio 2026-2028, soprattutto per l'assistenza familiare e sociosanitaria; estendiamo l'ingresso fuori quota alle babysitter per i bambini fino a sei anni; introduciamo 30.000 quote extra nel triennio, per rispondere al fabbisogno reale delle imprese; allunghiamo i permessi per la protezione sociale; apriamo all'assegno di inclusione per le vittime di violenza domestica; confermiamo il limite dei tre richieste per datore di lavoro; rafforziamo il contrasto al caporalato.

Come Forza Italia portiamo a casa una misura importante: la proroga fino al 2027 dei nullaosta per chi ha completato la formazione nei Paesi di origine. È un segnale forte, questo, perché premia la regolarità, il merito e la preparazione.

Il senso profondo del provvedimento sta proprio qui: creare canali chiari, ridurre l'irregolarità, rispondere alle imprese, tutelare i lavoratori e costruire, un passo alla volta, un piano alla volta, una strategia che tenga insieme sicurezza, identità, economia e dignità.

Il Mediterraneo non è mai stato un muro, Presidente; da millenni è un ponte, un mare attraversato da fenici, greci, romani, arabi, normanni, spagnoli, popoli che non l'hanno mai visto come un confine, ma come una possibilità. Anche la nostra civiltà nasce dal viaggio di un uomo in fuga: Enea che scappa da una città in fiamme, attraverso il mare, portando sulle spalle suo padre e tenendo per mano suo figlio, non è solo un profugo, ma è un costruttore. Il suo viaggio non è un mito distante, parla ancora a noi, ricorda che ogni cammino umano, quando trova una terra giusta, può farla diventare casa.

Non è tutto solo così romantico, lo capisco, Presidente, però noi dobbiamo provare a governare questa situazione con equilibrio, con misura, con umanità, senza i comizi, di cui parlava prima il collega Magni.

Signor Presidente, alla fine tutto si riduce a una domanda semplice: che Paese vogliamo essere quando qualcuno bussa alla nostra porta? Io credo in un Paese che non si spaventa, che non si chiude, che guarda in faccia il cambiamento e gli dà una forma giusta, ordinata ma anche umana. Con questo spirito, con questa misura, Forza Italia voterà convintamente a favore di questo disegno di legge. *(Applausi)*.

CATALDI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALDI *(M5S)*. Signora Presidente, il collega Occhiuto, che mi ha preceduto, ha parlato di strategia, ripetendo più volte questa parola nel suo discorso. Ma io stavo cercando di mettere ordine e di tenere la conta non solo della parola «strategia» e di quante volte è stata pronunciata, ma anche dei provvedimenti e dei decreti-legge fallimentari di questo Governo.

Penso però che dovrò acquistare un pallottoliere, perché son tanti e tutti inefficaci: decreto-legge ONG, decreto- legge Cutro I, decreto-legge Cutro II, decreto-legge Paesi sicuri, decreto-legge immigrazione 2025, decreto-legge flussi 2024. Provate a contarli. Tuttavia, signora Presidente, se io devo comprare un pallottoliere per tenere il conto, credo che questo Governo dovrebbe comprare una bella lavagna, iniziare a scrivere i nomi di questi decreti-legge e di questi fallimenti, uno dopo l'altro; tuttavia, su questa lavagna alla fine è meglio scriverci una parola, una sorta di promemoria: non funzionano. *(Applausi)*.

Signora Presidente, colleghi della maggioranza, i cittadini cominciano a farsi delle domande, e queste domande vorrei porle anch'io al Governo e alla maggioranza. Avete fatto una campagna elettorale, avete fatto delle promesse, avete giurato, avete detto che avreste fermato gli sbarchi, allora perché sono aumentati? Date intanto questa prima risposta. Avete detto che avreste fatto il blocco navale, ma allora perché, invece del blocco navale, avete aperto un centro vuoto in Albania? Diciamo che non è proprio la stessa cosa. Avete detto che avreste chiuso le frontiere, basta immigrati; allora perché avete fatto dei provvedimenti per far entrare 180.000 ingressi regolari, sapendo che il 90 per cento di questi (almeno i dati ci stanno dicendo questo sul passato) diventano irregolari, perché non ottengono il contratto e quindi fanno aumentare l'immigrazione irregolare?

Io credo che a questo punto i cittadini si stanno rendendo conto del fatto che questo è un Governo di cantastorie. Collega Biancofiore, ho sentito il suo discorso, lei ci stava dicendo che il Governo regge i consensi, che è il primo caso nella storia di un Governo che continua ad avere consensi. Certo, voi avete capito qual è il meccanismo, avete capito che vince chi la spara più grossa. Tuttavia, collega Biancofiore, questo metodo di puntare sulle promesse che sapete di non poter mantenere calpesta il diritto di voto dei cittadini, che è costituzionalmente garantito e va esercitato liberamente; non deve essere il frutto della manipolazione, deve essere un voto consapevole. *(Applausi)*.

Voi però continuate a dire delle cose e poi ne fate altre. Per questo regge il vostro consenso; regge fino al punto in cui i cittadini cominceranno a rendersi conto di essere stati manipolati, di essere stati presi in giro. Questo è il vero segreto del vostro successo.

Il collega Occhiuto aveva fatto un altro esempio, evocando l'immagine dell'acqua. Mi piace questo esempio, però gliene vorrei fare un altro, visto che parliamo di acqua. Le faccio un'ipotesi. Voi, in tutti

questi provvedimenti non avete consentito alle opposizioni di darvi una mano; vi avremmo voluto aiutare, ma - ditemi voi - oggi abbiamo ascoltato una sorta di litania nella votazione degli emendamenti, perché li avete respinti tutti. Vi faccio un altro esempio, voi non andate mai alle cause dei problemi, allora immaginate di stare su una nave che sta affondando e che imbarca acqua; il capitano dà ordine ai marinai di buttare fuori l'acqua a secchiate e non dice a nessuno di andare a vedere dov'è la falla, da dove entra l'acqua, perché anche quella andrebbe riparata. Il capitano è contento, tutti festeggiano, la nave continuerà a galleggiare per un po', ma prima o poi quella nave affonderà, perché se non si ripara la falla, potranno continuare a tirare via l'acqua a secchiate, ma non riusciranno a risolvere il problema.

Allora qual è il problema? Questo Governo continua a lavorare di pancia, non va al fondo dei problemi, non li comprende; e quando un problema non lo comprendi, allora lo temi e quando lo temi lo semplifichi, e quando lo semplifichi agisci senza ragionare, soltanto con l'impulso per parlare alla pancia degli italiani. Quindi siamo arrivati a questo paradosso: attualmente avete un provvedimento che invece di risolvere i problemi della immigrazione andrà a produrre ancora nuovi ingressi irregolari. Almeno fatevi una domanda.

Ma se persino la Confindustria, almeno quella del Veneto, vi dice che il sistema del click day non può funzionare voi vi ostinate a lavorare in questa maniera senza coinvolgere il Parlamento e a ripetere in maniera compulsiva gli stessi errori del passato.

Lo hanno detto tutti che questo click day è una lotteria di Capodanno. Signor Presidente, lo capisco: d'altra parte siamo sotto Natale. Io adesso mi immagino Tajani e la Meloni che saltellano, magari questa volta con il panettone in mano. *(Applausi)*.

Signor Presidente, il punto è che, mentre loro saltellano, c'è un'Italia che sta andando a fondo con i propri problemi. Ci saranno nuovi immigrati che finiranno per essere sfruttati, ci saranno nuovi immigrati che diventeranno irregolari. Quindi, smettetela di saltellare e cominciate ad occuparvi dei problemi reali del Paese.

Voi pensate davvero di mantenere così la promessa elettorale della sicurezza? Ma vi siete resi conto di cosa sta succedendo nelle città italiane? E voi mandate gli agenti in Albania. Voi create nuova immigrazione irregolare e non combattete la povertà. Ma vi siete resi conto che la maggior parte dei crimini nasce dal disagio sociale, nasce dalla povertà? E più cresce la povertà più aumenteranno i fenomeni di criminalità. Questo è il modo in cui garantite sicurezza?

Avete parlato poi del sistema di impunità. Io non so chi l'abbia inaugurato, però mi viene da pensare che forse qualche responsabilità nelle forze politiche di centrodestra ci sia. Voi non avete nominato un Ministro della giustizia: voi avete nominato un commissario liquidatore della giustizia italiana, perché Nordio non sta facendo il Ministro. Si preoccupa di cancellare i reati: non c'è più l'abuso d'ufficio. Si preoccupa di mettere addirittura il preavviso di arresto. Dodici borseggiatrici sono state raggiunte da questo preavviso di arresto inventato da Nordio. Sapete quante se ne sono presentate? Zero.

Continuate così. Continuate a distruggere la giustizia penale e non fate nulla per la giustizia civile. Le imprese falliscono se devono aspettare cinque anni per vedere riconosciuti i loro diritti. Voi state cancellando la giustizia. Avete reso complicate le intercettazioni. Voi parlate di clima di impunità? Cancellate la riforma Nordio e allora forse se ne potrebbe cominciare a parlare. *(Applausi)*.

Colleghi, facciamola finita con la propaganda. Siete arrivati all'ottavo decreto-legge. In più ci sono i provvedimenti correlati e quindi non so il numero. Quando comprerò il pallottoliere vi darò il numero esatto dei provvedimenti che avete fatto. Volete capire che qui serve un disegno di legge organico? Voi state gestendo questa materia sempre sullo schema dell'emergenza, quindi sostanzialmente con i decreti. Noi non possiamo darvi una mano. Davvero, abbiamo compassione, perché vi vediamo annaspare e non riuscire ad andare avanti.

Fate un disegno di legge. Siete al terzo anno di Governo: a cosa serve la stabilità di un Governo, se poi i problemi non li riesce a risolvere e continua a replicare gli stessi errori? Non parlo dei provvedimenti, ma se, su otto decreti, sette sono già falliti, perché pensate che l'ottavo possa essere risolutivo? Volete o no cominciare a pensare che la democrazia è una cosa seria, che non si basa sulle false promesse e che i problemi si risolvono all'interno del dialogo democratico, all'interno di quest'Aula? È lì che si

può pensare di affrontare seriamente un problema, che voi affrontate soltanto perché c'è la paura.
Signor Presidente, noi del MoVimento 5 Stelle non siamo quelli delle false promesse e non siamo neppure quelli dell'apertura indiscriminata. Ci volete accusare di questo, ma noi non l'abbiamo mai detto. Ci mettete in bocca parole che non sono le nostre. Noi siamo però per il confronto democratico, siamo per la ricerca di soluzioni che siano realmente risolutive dei problemi. Soprattutto, sappiamo che i problemi non scompaiono perché si pronunciano le parole forti, ma scompaiono se si trovano parole intelligenti. E il nostro voto a questo provvedimento sarà contrario. *(Applausi)*.
PIROVANO *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIROVANO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, colleghi, il mondo non è bianco e nero. Il mondo è fatto di miliardi di sfumature di colori, che non sono quelli della pelle, ma sono quali dell'anima degli esseri umani. Sono felice di aver ascoltato degli interventi molto profondi oggi, in particolare quello del collega Occhiuto, che ringrazio. È la dimostrazione che, quando si affrontano i problemi, non in superficie, quindi senza superficialità, si riesce anche a fare la differenza.
Noi oggi abbiamo la conversione in legge di un decreto-legge flussi, che ovviamente non è la soluzione dei problemi né dell'immigrazione illegale, né dell'integrazione e concordo sul fatto che dovremmo parlarne di più. Questo è un provvedimento che però responsabilizza il legislatore, quindi il Governo e il Parlamento, perché qui non parliamo solo di quote, di procedure e di semplificazioni burocratiche, ma parliamo di esseri umani, della dignità e della sicurezza di chi sceglie, spesso suo malgrado, di abbandonare la propria terra e i propri cari per cercare fortuna altrove o semplicemente, spesso, per cercare di sopravvivere e di far sopravvivere la propria famiglia, attraversando deserti, confini, mari, in cerca semplicemente di dignità.
Questo provvedimento aiuta i lavoratori stranieri che cercano di raggiungere il nostro territorio in modo legale, ma aiuta anche le nostre famiglie e le nostre imprese ad avere una programmazione quantomeno a medio termine (visto che è stata confermata la programmazione triennale), in base ai bisogni della nostra società. Famiglie, quindi colf, badanti, in particolare per gli over ottantenni, aiuto per la gestione dei figli minori; ma anche l'impresa, a livello edile in particolare, ma pensiamo soprattutto alla logistica, all'agricoltura e non solo. Quindi una programmazione a medio termine, che è stata confermata.
C'è una nostra responsabilità qui oggi. Questo provvedimento - ho sentito le obiezioni dei colleghi - non è ovviamente la perfezione: si poteva fare di più e si poteva fare meglio, lo sappiamo, ogni volta non è mai abbastanza. Noi per primi siamo molto autocritici, ma di certo, quando invece viene lasciato il vuoto, è lì che prosperano l'illegalità, la mafia internazionale, il caporalato; è lì che si inserisce il pericolo più grande per queste persone, che non riescono a raggiungere il nostro Paese o comunque l'Europa in sicurezza, ma devono purtroppo lasciarsi guidare da delinquenti e diventano gli schiavi del XXI secolo.
Quello che noi vogliamo sottolineare è anche la parte relativa al lavoro delle donne straniere, alla necessità delle nostre famiglie e dei nostri anziani di avere l'esperienza e la professionalità di queste persone, pensando che spesso quello che loro fanno qui, per alcune categorie di queste donne, non è finalizzato a trasferirsi definitivamente nel nostro Paese. Il loro progetto è di trascorrere qui un po' di anni per aiutare la famiglia e per aiutare i figli a crescere e a studiare. Quindi è importante un contratto vero, che non sia un contratto vuoto; per questo motivo è importante il controllo previsto, confermato e implementato da questo provvedimento, il controllo preventivo per evitare i falsi intermediari e i falsi contratti e per evitare che lo stesso decreto flussi si trasformi in un paravento e diventi esso stesso un modo per aggirare le norme da parte dei trafficanti di esseri umani. Sappiamo che ci sono stati dei casi di cronaca lampanti, quindi non dobbiamo inventarci niente; ma sappiamo anche che è importante non solo garantire i flussi, ma anche i controlli soprattutto preventivi sui datori di lavoro e verificare che la richiesta di un tot numero di persone necessarie per un determinato lavoro sia veritiera e non serva semplicemente per i trafficanti.
Dobbiamo ricordarci che l'immigrazione, anche grazie a questo decreto-legge, deve sempre poggiare sui princìpi universali di giustizia e di libertà. Se il canale legale non funziona, questo diventa un modo

per peggiorare ulteriormente l'immigrazione illegale, diventa un fallimento, soprattutto per noi e per questo Parlamento. Come dicevamo: la prevedibilità, la conferma della programmazione triennale, procedure più rapide.

Tempi più certi per l'ottenimento dei nullaosta, controlli preliminari più stringenti, serve scongiurare i contratti fittizi, più tutele e posti ingresso, più controlli incrociati nei settori più sensibili.

Un altro punto importante di queste misure è la stabilizzazione del tavolo per il contrasto al caporalato, al quale possono partecipare d'ora in poi anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un tavolo per il contrasto al caporalato, che mette in collaborazione tutti gli attori coinvolti nei controlli, che deve bloccare per tempo i finti contratti, gli intermediari illegali e impedire che questo decreto diventi una maschera per lo sfruttamento.

Non dimentichiamoci però che questo decreto serve a poco se manca l'altro pezzo, che è quello dell'integrazione, perché quando arrivano gli stranieri nel nostro Paese in modo regolare, quindi hanno scelto fortunatamente la via regolare a tutela soprattutto della loro incolumità, non solo delle nostre leggi, serve la parte più importante. La frontiera dell'integrazione in questo Paese, bisogna ammetterlo, la fanno i nostri Comuni e forse noi dovremmo fare un pochino di più. I nostri Comuni che si trovano non solo a smistare domanda offerta, perché spesso sono proprio i sindaci, i servizi sociali e anche il mondo del volontariato dei nostri enti locali a capire le necessità delle famiglie e degli anziani di avere un aiuto domestico e possono dare una mano per mettere in contatto le nostre famiglie con il mondo del lavoro, anche quello dei lavoratori stranieri.

Ricordiamoci anche il ruolo fondamentale delle nostre scuole per il disagio giovanile, per l'integrazione, anche con progetti statali, dei giovani immigrati, ma spesso sono gli enti religiosi o di volontariato che riescono a dare una mano con una rete sul territorio. Forse bisognerebbe cominciare a pensare di dare un inquadramento al percorso che dovrebbero fare soprattutto i minori stranieri che sono nel nostro Paese, fino a arrivare - penso alle donne - all'insegnamento della lingua italiana per le donne extracomunitarie.

Quindi, cercare di integrare queste persone non significa solamente garantire da parte loro il rispetto della nostra cultura, dei nostri valori e del nostro modo di vivere, rispettando il loro, ma significa anche che quando dai un aiuto, queste persone si sentono più a loro agio nella nostra società e forse un domani saranno anche riconoscenti nei confronti di chi ha dato loro una mano nei territori cui appartengono, lontano dai proclami, lontano dalla superficialità e da quello che purtroppo a volte diventa la politica dallo scontro, invece che del confronto, che oggi però non vedo, perché ho sentito discorsi, a parte qualche rara eccezione, molto costruttivi. Ricordiamoci che quando si dà un aiuto per l'integrazione, spesso in cambio - lo vediamo nei nostri piccoli Comuni, che devono essere sempre supportati - si riceve un grande amore e una grande riconoscenza anche da parte di queste famiglie.

Noi oggi andiamo ad approvare questo decreto-legge. Annuncio il voto favorevole da parte del Gruppo Lega, ma non dimentichiamoci che abbiamo ancora un grande cammino da fare per la vera integrazione dei regolari, a tutela dei più piccoli, dei più fragili e delle donne. Abbiamo celebrato ieri la Giornata contro la violenza sulle donne e credo che le donne straniere meritino sempre la nostra attenzione e la nostra tutela più grande. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Giovanni Cingolani» di Montecassiano, in provincia di Macerata, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1714 (ore 11,39)

DELRIO *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELRIO *(PD-IDP)*. Signora Presidente, annuncio subito il voto contrario del Partito Democratico, ma siamo favorevoli a questo decreto flussi, signora Vice Ministro.

È un segno positivo che il Governo apra gli occhi, finalmente, sulle esigenze delle imprese, cioè che le metta di fronte alle esigenze politiche, alle esigenze di propaganda, che spesso vengono utilizzate proprio da questo Governo, come è stato con gli otto decreti sull'immigrazione inutili, che hanno

semplicemente provocato ancora maggiore irregolarità e riempito le galere di persone che potevano invece essere regolarizzate. Avete almeno aperto gli occhi su un fatto: l'immigrazione è una questione di interesse nazionale, non è un argomento per alimentare la paura. Un grande economista americano diceva che le politiche della paura erodono la società. Chi costruisce il suo consenso sulle politiche della paura erode sostanzialmente la società in cui vive. *(Applausi)*. Diamo dunque atto a questo Governo di aver fatto una scelta importante, di aver aperto gli occhi sulle esigenze e sull'interesse del Paese, non c'è alcun dubbio. È anche significativo che sia qui lei, signora Vice Ministra, perché deve essere qui rappresentato il Ministero del lavoro, non il Ministero dell'interno, in quanto l'immigrazione non è un problema di ordine pubblico. *(Applausi)*. Gli immigrati possono delinquere esattamente come gli italiani e i tassi di delinquenza che citava prima il collega Scalfarotto sono dovuti, se si facesse un'analisi di correlazione statistica, non al fatto di essere immigrati, ma al fatto di essere emarginati, di non essere integrati, di non avere dei percorsi regolari. Questo è il punto.

Noi, quindi, siamo assolutamente convinti che ci siano alcuni elementi positivi nella giornata di oggi, ma c'è un elemento negativo che ci costringe a essere fermamente contrari a questo provvedimento, e cioè che se avete aperto gli occhi su un pezzo della realtà, non state aprendo gli occhi sulla vera realtà e cioè sul fatto che i meccanismi di ingresso regolare in Italia non funzionano. Infatti nel 2023 e nel 2024, solo il 7,8 per cento delle quote d'ingresso stabilite con i decreti flussi si è tramutato in un permesso di soggiorno. Stiamo discutendo oggi di una cosa che in realtà non servirà né alle imprese, né ai cittadini. Quello che stiamo esaminando oggi è un decreto deroghe, non è un decreto flussi, nel senso che voi cercate di introdurre una serie di deroghe a fronte di una società sana, fatta di aziende che investono i soldi personali per formare il personale in Africa, ad esempio in Senegal. Sono tantissime le aziende che stanno facendo questo lavoro - lo ricordava il senatore Magni prima - perché hanno bisogno di questa manodopera qualificata. Organizzano i corsi di italiano per questi giovani, perché si rendono conto che il nostro Continente è un grande ospizio affacciato su un giardino pieno di giovani menti: l'Africa. L'Europa è un grande ospizio di anziani che sente il rumore di questi giovani che nel loro giardino fanno confusione, ma non fanno solo confusione: sono anche le risorse per alimentare la nostra società di varietà di culture.

Mi si permetta di dire, poi, che certamente nel dibattito di oggi almeno abbiamo ragionato con una certa serietà, ma con qualche nota stonata, perché quando la senatrice Biancofiore parla di discarica per sette o otto volte, anche se fossero tutti irregolari quelli che arrivano nel nostro Paese non sono comunque "discarica", non sono comunque rifiuti, sono esseri umani. *(Applausi)*. Parliamo di persone, non di numeri, lo hanno ricordato benissimo il senatore Occhiuto, la senatrice Pirovano e tutti gli altri. Non parliamo di discarica, per favore, facciamo un po' di igiene del linguaggio quando parliamo di cose serie come queste che riguardano l'interesse nazionale.

Non intervenite sul meccanismo che genera l'irregolarità, che genera il blocco degli ingressi regolari, che non consente, appunto, di trasformare questi numeri in lavoratori, in forza lavoro per le nostre imprese. Diciamolo con molta chiarezza: il testo unico sull'immigrazione (il decreto legislativo n. 286 del 1998), noto come legge Turco-Napolitano, aveva collegato l'ingresso degli immigrati con il lavoro. La legge n. 189 del 2002, nota come legge Bossi-Fini, invece, ha trasformato questo modello di integrazione in un modello di irregolarità, di fatto generandola, perché secondo le sue disposizioni per arrivare in questo Paese bisogna avere già avuto il lavoro. Sono tutte ipocrisie, perché sappiamo benissimo che i permessi di soggiorno che vengono rilasciati ogni anno sono delle sanatorie. Noi, quindi, dobbiamo lavorare insieme, se possibile.

Noi vi abbiamo fatto una proposta mesi fa: perché non calendarizziamo e apriamo gli occhi sul vero problema? Mi riferisco al fatto che il meccanismo non funziona, che la Bossi-Fini genera irregolarità, che non è pensabile che per una persona che non ha commesso alcun reato ci vogliano nove mesi per avere solo un appuntamento e non per il rinnovo del permesso di soggiorno. L'altra mattina in scooter andavo alla stazione di Reggio Emilia, e come al solito passavo davanti alla questura, alle sei e mezza di mattina, e non è pensabile che anche quest'inverno ci siano centinaia e migliaia di persone in attesa di un permesso di soggiorno *(Applausi)*, in attesa di un appuntamento - ripeto, non il rinnovo - avendo la fedina penale completamente pulita, come la mia, la sua e quella di altri. Ma di cosa stiamo

parlando? Semplifichiamo queste procedure, smettiamo di pensare che un immigrato, quando perde il lavoro, diventa irregolare. È una follia che va contro l'interesse nazionale, il nostro interesse nazionale.
Poiché vogliamo ragionare, pensiamo che l'unico modo efficace per combattere l'immigrazione irregolare è che in Italia si possa entrare. *(Applausi)*. Oggi non si può entrare in Italia. Si può entrare più facilmente in Cina che in Italia; sì, è così, si può avere un permesso più facilmente in Cina che in Italia. Non possono entrare in Italia i laureati, non possono entrare in Italia quelli che hanno studiato in Italia. Insomma, è ora di aprire gli occhi, coraggio. Questo decreto-legge flussi - signora Vice Ministro, so che lei è molto sensibile - ha il 70 per cento di contrari tra il vostro elettorato; ripeto, il 70 per cento, in un sondaggio che è stato pubblicato a settembre, e il 70 per cento di favorevoli del nostro elettorato. Ci costringete a votare contro, ma vorremmo votare a favore. Purtroppo avete alimentato il vostro elettorato con la paura, con l'idea dell'immigrato irregolare, del pericolo, e quindi per forza adesso non capisce. Abbiate il coraggio di dimostrarvi veramente uomini di Governo, di fare l'interesse nazionale, di riformare la Bossi-Fini, di fare in modo che chi entra arrivi con il suo tesserino e la sua carta d'identità, chiamato da una ditta dopo aver fatto un corso di formazione e non abbia bisogno di essere oppresso dalla burocrazia, che oggi è il peggior nemico di questi immigrati. Smettiamo di usare i poliziotti e le questure per controllare gente che lavora nelle nostre fabbriche *(Applausi)*, con i loro bambini che vivono nelle nostre scuole. Usiamo il Ministero del lavoro, le Regioni e i Comuni e lavoriamo con loro per avere dei flussi regolari di immigrazione. E quando un immigrato delinquerà, allora se ne occuperà il Ministero dell'interno.
Quando vorrete arrivare anche ad aprire gli occhi su questa realtà, noi ne saremo ben felici, ricordando che il miglior Piano Mattei - io non sono tra quelli che criticano il Piano Mattei a prescindere, anzi sono molto felice che ci sia un'attenzione così importante per l'Africa - lo stanno facendo proprio gli immigrati che lavorano in Italia. Le loro rimesse - lo ha ricordato la senatrice Zampa ieri - valgono più dell'aiuto pubblico allo sviluppo - che quest'anno è stato tagliato in finanziaria - e degli investimenti che fanno i Paesi esteri. Quindi noi abbiamo un doppio interesse, ad avere immigrazione regolare, flussi regolari e a combattere l'immigrazione clandestina: difendiamo la dignità delle persone (non arrivano numeri, arrivano persone), difendiamo la qualità della nostra democrazia e difendiamo anche la prosperità della nostra economia e dell'economia dei Paesi africani. Vi aspettiamo e aspettiamo di poter discutere in quest'Aula questa riforma, perché non si può discutere delle conseguenze senza aprire gli occhi sulle cause di questo fenomeno. *(Applausi)*.
LISEI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LISEI *(FdI)*. Signor Presidente, secondo me, prima di parlare di questo provvedimento bisognerebbe parlare della sua genesi, perché ha una genesi neanche troppo lontana nel tempo: giugno 2024. quando la Presidente del Consiglio si è assunta la responsabilità di andare alla procura antimafia e denunciare che c'erano delle truffe nelle richieste dei permessi di soggiorno. Non so se qualche collega ricorda quella data. In quella data le opposizioni parlavano di spot elettorale e dicevano che come al solito si cavalca l'immigrazione e la paura: le tante cose che abbiamo sentito anche quest'oggi in Aula. Quel procedimento ha portato a 44 indagati e 21 persone hanno confessato; ha portato ad arresti.
Vorrei anche evitare di ricordare, anzi eviterò di ricordare chi c'era tra gli arrestati, per bontà divina.
Questo provvedimento nasce proprio dall'esigenza di evitare che accadesse quello che è accaduto negli anni passati, anche, forse, quello che è nelle intenzioni di qualcuno che è intervenuto dall'altra parte di questo Emiciclo, ovvero che sulle richieste di permessi di soggiorno e di regolarizzazione ci fosse la mangiatoia che si è realizzata negli ultimi vent'anni sull'immigrazione. *(Applausi. Commenti)*.
Signori, questo è stato il corso degli anni. Non ero io che dicevo che con l'immigrazione si guadagna più che con la droga. Ora, condivido la necessità di garantire l'immigrazione legale, ma questo è il dato di fatto. I presupposti di questo provvedimento vanno nella direzione che auspicava poc'anzi il senatore Delrio: cercare di garantire regolarità, dare una risposta alle aziende, che cercano e chiedono, in diversi settori produttivi, della manodopera, e cercare di evitare che succeda quello che è accaduto in passato. Questo è l'obiettivo principale di questo decreto-legge.
Mi dispiace, senatore Delrio, perché, se lei è d'accordo su questo provvedimento, dovrebbe votare a

favore. Ma capisco la sua difficoltà: si trova in un partito contrario a qualsiasi forma di regolarizzazione dell'immigrazione; si trova in un partito nel quale la sua segretaria è contraria ai CPR, vuole aprire completamente all'immigrazione, vuole aprire i porti, vuole aprire a qualsiasi tipo di immigrazione, legale o illegale che sia, quindi mi rendo conto della difficoltà. *(Applausi. Commenti. Richiami del Presidente)*.

Questo è un problema che riguarda anche - e mi dispiace non condividere alcuni interventi - l'ordine pubblico. Non è cavalcare la paura ricordare dei dati, che sono quelli che ha citato qualche collega in Assemblea, sul fatto che l'immigrazione è anche un problema di sicurezza e di ordine pubblico. È un dato che il 30 per cento dei detenuti siano stranieri. È un dato che il 50-60 per cento di alcuni reati venga compiuto da stranieri. È un dato che nell'opinione pubblica questo desta preoccupazione e deve avere una risposta. La risposta non può essere altro che favorire l'immigrazione legale e combattere con forza, come sta facendo questo Governo, l'immigrazione illegale. *(Applausi)*.

Non ci sono altre soluzioni, altrimenti torniamo agli anni passati. Torniamo agli anni nei quali l'Italia - per confutare qualche dato che ogni tanto sento - spendeva quasi 5 miliardi di euro per gestire il flusso totalmente incontrollato di immigrati, che arrivava e sbarcava sulle nostre coste (parlo del 2014, del 2015, del 2016). Non ne aveva il controllo e non poteva garantire un futuro a queste persone. Non si tratta quindi di cavalcare le paure, ma di voler favorire una reale integrazione. Far entrare tutti è semplicemente rincorrere un buonismo, che vuole probabilmente una società diversa, ma che non dà risposte né a quegli stranieri che cercano un futuro in Italia, né agli italiani che vogliono un Paese nel quale i servizi vengano erogati in maniera consona. *(Applausi)*.

Lo dico proprio se ci vogliamo confrontare sulle risposte. Io apprezzo le critiche che provengono dal Partito Democratico e da AVS, da una sinistra che ha una coerenza rispetto all'aperturismo e al tema dell'immigrazione: è coerente. È coerente chiedere che vengano chiusi i CPR, lo avete fatto nei Governi passati; è coerente chiedere un allargamento delle maglie dei permessi di soggiorno, lo avete fatto in passato; è coerente chiedere che a chiunque inizi questo viaggio di disperazione sia consentito di farlo, anche se in mano a scafisti o a qualcun altro, perché c'è qualcuno che lo raccoglie e lo porta in Italia senza garantirgli un futuro.

Faccio più fatica, francamente, a capire e a replicare alle critiche del MoVimento 5 Stelle, che è passato in pochi anni dal qualunquismo all'infantilismo.

Oggi il MoVimento 5 Stelle non ha una sola proposta. Ripeto: non ho sentito una sola proposta, se non una retorica vuota sull'immigrazione. Non abbiamo ancora capito se siete d'accordo con la linea aperturista di chi vi sta a sinistra o se siete contrari. L'unica capacità che avete dimostrato è, appunto, un infantilismo che vi porta a dire: avete fallito qui, avete fallito là.

Si tratta peraltro di presunti fallimenti che vi siete inventati completamente perché vi do una notizia: con questo Governo gli sbarchi sono calati di oltre il 50 per cento. *(Applausi. Ilarità)*. C'è poco da ridere. Nel 2022 gli sbarchi erano 105.000, mentre oggi sono tra i 50.000 e i 60.000. *(Applausi)*. Considerate i tre anni. Al MoVimento 5 Stelle qualcuno dovrebbe insegnare non solo a leggere, ma anche a capire i dati. *(Applausi)*. Voi dite che con il Governo Meloni sono entrati più immigrati rispetto al Governo Conte. Vi faccio presente che il Governo Conte è durato 450 giorni, mentre il Governo Meloni governa da tre anni *(Applausi. Commenti)*. In questi tre anni, soprattutto nel 2023, il Governo Meloni ha messo le pezze ai buchi che avete creato nella legislazione, soprattutto in tema di immigrazione. *(Applausi)*. Se pensate di farci male rinfacciando i dati del 2023, vi ricordo che noi siamo orgogliosi che nel 2024 e 2025 i dati siano calati perché ciò è frutto di un lavoro che è non improvvisazione, ma il completo stravolgimento del processo che c'era prima sull'immigrazione. *(Applausi)*. È anche frutto dei tanti provvedimenti che abbiamo fatto sull'immigrazione.

A differenza vostra, non pensiamo che per abolire la povertà basti sedersi su un balcone o dare gratuitamente le case agli immigrati. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di lasciare che il senatore Lisei concluda il suo intervento.

Prego, senatore.

LISEI *(FdI)*. Capisco il nervosismo di chi si è improvvisato a governare l'Italia e si è trovato a fare dei disastri. *(Applausi)*. A differenza vostra e di chi contesta in Aula, questo Governo nel 2023 ha fatto un

serio lavoro per cercare di ripristinare le regole e il corretto ingresso dei cittadini stranieri in Italia. Quel lavoro, che veniva ridicolizzato proprio nel 2023, frutto dell'accordo con la Tunisia, del Piano Mattei, dell'accordo con la Libia e di una serie di provvedimenti, ha prodotto i suoi risultati nel 2024 e nel 2025 e ne siamo molto orgogliosi.

Mi dispiace per voi. In un intervento fatto da qualcuno (adesso non ricordo le parole esatte) è stata fatta una descrizione degli elettori italiani come dei poveri inetti che non riescono a capire le differenze tra i partiti e truffati da questa maggioranza. Vi dico che gli elettori hanno ben presente - ed è una delle ragioni per le quali c'è consenso intorno a questo Governo - che questo Esecutivo sta facendo un lavoro serio sull'immigrazione, come dimostra il contenuto di questo decreto che è apprezzato anche dalle imprese. I frutti di questo lavoro li stiamo proprio vedendo in questi anni.

In conclusione, annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1519) *Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani* *(Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)* **(ore 11,58)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1519.

Il relatore, senatore Rastrelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 12)

RASTRELLI, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge di iniziativa governativa è stato indicato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste come provvedimento collegato alla legge di bilancio. Il provvedimento risulta approvato con modifiche dalla Commissione giustizia, con un intervento legislativo che si propone di offrire una maggiore tutela non solo agli acquirenti dei prodotti alimentari, ma anche agli imprenditori del settore, intervenendo sulla disciplina penale dei reati agroalimentari e anche sulla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare.

Nel merito, il disegno di legge oggi all'esame dell'Aula si compone di 21 articoli, ripartiti in tre titoli. Il Titolo I è dedicato alle sanzioni penali. In estrema sintesi, l'articolo 1 apporta modifiche al codice penale volte alla ridefinizione del sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari attraverso interventi che incidono sia sulla sfera applicativa che sul piano edittale.

L'articolo 1 integra la rubrica del Titolo VIII, prevedendo l'espresso richiamo al patrimonio agroalimentare, e inserisce un nuovo capo, il II-*bis*, dedicato specificamente ai delitti contro il patrimonio agroalimentare. Reca alcune modifiche alla fattispecie di contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari; introduce, infine, i nuovi reati di frode alimentare, di commercio di alimenti con segni mendaci, nonché la disciplina di circostanze aggravanti relative a taluni dei delitti.

Con particolare riferimento al delitto di frode alimentare, la nuova previsione appresta sostanzialmente una tutela anticipata con riferimento ad alimenti, acque o bevande che, per origine, provenienza, qualità o quantità, siano sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti. In virtù di una duplice clausola di riserva, il delitto di frode alimentare è destinato a trovare applicazione solo in via residuale rispetto ai casi di commercio di alimenti con segni mendaci e rispetto all'ipotesi in cui il fatto costituisca reato più grave.

Sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, viene prevista la pena della reclusione da due mesi a un anno e della multa da 1.000 a 4.000 euro. Entrambe le sanzioni risultano essere state notevolmente ridotte in sede referente di Commissione. In sede referente è stata, altresì, esclusa la punibilità per le condotte di lieve entità sotto il profilo quantitativo per l'esiguo valore economico del prodotto.

Sostanziali modifiche in sede referente ha subito anche l'articolo 517-*octies*, cui è stata aggiunta una ulteriore circostanza aggravante. Il testo risultante dalle modifiche apportate in Commissione prevede,

quindi, una pena accessoria e quattro circostanze aggravanti. La pena accessoria è applicabile quando il fatto risulti di particolare gravità, ovvero, in caso di recidiva specifica. Al ricorrere di queste ipotesi, il giudice può disporre la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio nell'ambito del quale il fatto sia stato commesso.

Le circostanze aggravanti ad effetto comune, con aumento quindi della pena sino a un terzo, sono applicabili ai reati di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* del codice penale, laddove le condotte attengano a prodotti o ingredienti che hanno denominazioni di origine o indicazione geografica protette. Le frodi sono commesse mediante falsi documenti di trasporto, ovvero false dichiarazioni all'organismo di vigilanza, ovvero qualora i fatti siano connotati da particolare gravità.

La Commissione, inoltre, ha introdotto un'ulteriore previsione, con la quale si trasforma la fattispecie, originariamente prevista come autonomo reato di agropirateria, in una circostanza aggravante dei reati di frode alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci.

L'articolo 2 reca interventi volti ad armonizzare il codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie con la riforma della disciplina relativa ai reati agroalimentari. La Commissione ha peraltro apportato modifiche di coordinamento conseguenti alla soppressione dell'articolo 517-*novies*.

L'articolo 5 esclude i prodotti e le sostanze alimentari dall'applicazione della disciplina a tutela di qualità, origine e provenienza dei prodotti dettata dalla legge finanziaria del 2004.

L'articolo 5-*bis*, introdotto in sede referente, istituisce un contrassegno per prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP), realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che, in ragione della sua natura e funzione, è carta valori.

Il titolo II, a sua volta composto da cinque capi, è dedicato alle sanzioni amministrative. L'articolo 6 interviene in materia di sanzioni per la violazione della disciplina in materia di protezione delle indicazioni geografiche.

L'articolo 7 reca modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di violazione degli obblighi del regolamento comunitario 178/2002 inerente alla rintracciabilità degli alimenti.

L'articolo 8 inasprisce le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni in materia di pratiche leali, di informazione, di denominazione dell'alimento e di elenco degli ingredienti, oltre che di indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza.

L'articolo 9 introduce nuove sanzioni amministrative per l'impiego abusivo delle denominazioni di latte o dei prodotti lattiero-caseari.

L'articolo 10 adegua il sistema sanzionatorio al mutato quadro normativo in materia di obblighi e di requisiti degli operatori nell'ambito della riproduzione animale.

L'articolo 10-*bis*, introdotto in sede referente, integra il quadro sanzionatorio anche per violazioni poste in essere nell'ambito della contribuzione relativa alla PAC nei settori della viticultura e dell'apicoltura.

L'articolo 11 istituisce il Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati e inasprisce il quadro sanzionatorio proprio a tutela della sicurezza alimentare e della tracciabilità del latte e di tutti i prodotti della filiera bufalina.

L'articolo 12 istituisce il piano straordinario di controllo nazionale per tutti i prodotti lattiero-caseari con indicazione di origine protetta e indicazione geografica tipica.

L'articolo 13 introduce, limitatamente al settore agroalimentare della pesca, la misura del blocco ufficiale temporaneo.

L'articolo 14 istituisce, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la cabina di regia per tutti i controlli amministrativi nel settore agroalimentare.

Nel corso dell'esame in Commissione è stato introdotto un nuovo articolo, il 14-*bis*, il quale attribuisce alla società per azioni Agecontrol specifiche funzioni di controllo sulle imprese agricole ai fini della condizionalità sociale.

L'articolo 15 interviene sulla disciplina in materia di vigilanza sui centri di assistenza agricola.

L'articolo 16 interviene in materia di controlli sulle denominazioni protette di prodotti vitivinicoli e inasprisce il sistema sanzionatorio a carico del produttore inadempiente rispetto all'obbligo pecuniario

nei confronti dell'organismo di controllo. Si introduce, inoltre, la possibilità di sanzionare il soggetto inadempiente anche attraverso l'inibizione, in via preventiva e cautelare, dell'utilizzo della denominazione protetta.

L'articolo 17 reca modifiche in tema di disciplina del sistema sanzionatorio anche in materia di pesca marittima.

Infine l'articolo 18 reca semplicemente la clausola di invarianza finanziaria. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Furlan. Ne ha facoltà.

FURLAN *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, oggi discutiamo un provvedimento che, nelle intenzioni che sono state dichiarate, dovrebbe servire a tutelare il nostro patrimonio agroalimentare, una ricchezza fatta di qualità, tradizione e lavoro che rende l'Italia un unicum nel panorama mondiale.

Si tratta di un disegno di legge governativo che introduce disposizioni sanzionatorie contro pratiche lesive dei prodotti alimentari italiani. Leggendo il testo, ma anche rilevando quello che abbiamo ascoltato nelle tante audizioni, siamo giunti a un convincimento. Ancora una volta, sanzioni amministrative e penali, strumenti per punire i comportamenti scorretti e fraudolenti, previsioni che ci collocano nell'ambito del contrasto alla contraffazione: benissimo. La domanda che ci dobbiamo porre davanti a un provvedimento caratterizzato solo su questo è se sia sufficiente per rispondere a questo problema. Tutto giusto, per carità. Ma, davanti allo scenario internazionale dove ci muoviamo, tutto ciò basta a sostenere l'economia di questo importante settore, o ci vuole qualcos'altro?

Il contesto in cui discutiamo il provvedimento in esame è molto vicino ai provvedimenti di Trump, ossia ai dazi nell'agroalimentare imposti dal Presidente americano: il nostro vino, i nostri formaggi, la pasta, l'olio, la filiera della carne. Dentro tutti questi prodotti ci sono le nostre imprese, ci sono i lavoratori, c'è la qualità del nostro territorio. Rispetto a questo contesto, davanti ai dazi trumpiani, oltre che creare nuovi reati, nuove multe, nuove prescrizioni, immaginiamo di intervenire o meno in qualche altro modo? La domanda mi sembra scontata: i 25 miliardi che sono stati annunciati il giorno dopo l'introduzione dei dazi dalla Presidente del Consiglio che fine hanno fatto? Forse 25 erano troppi da trovare, vogliamo fare 20, vogliamo fare 22? Non abbiamo visto un euro stanziato rispetto a questo. Allora, caro Presidente, care colleghe e cari colleghi, altre sanzioni serviranno a molto poco - direi a nulla - nel rispondere ai bisogni delle imprese di questo settore. *(Applausi)*.

Sembra un altro provvedimento spot, che forse serve ad avere qualche titolo sui giornali, sul web, ma poco si fa, niente si fa a sostegno vero di quelle imprese. E non è una banalità, perché l'agroalimentare è un settore che sostiene la nostra economia, con centinaia di migliaia di lavoratori e lavoratrici. E, quando parliamo del Made in Italy, parliamo innanzitutto di questo. Allora, oltre che pavoneggiarci per la qualità dei nostri prodotti, ogni occasione è buona per creare grandi titoli ai convegni su quanto questo settore sia importante.

Se poi non stanziamo un euro per l'innovazione e per la ricerca nel settore e soprattutto per rispondere ai dazi, è evidente che ancora una volta prendiamo in giro gli italiani e le italiane e soprattutto i tanti lavoratori e le tante lavoratrici di questo settore.

Il provvedimento, signor Ministro, fa la fotografia del problema, ma non fa una proposta vera, concreta, stanziando risorse per uscirne. Manca, in tutto questo ragionamento, l'interlocutore fondamentale, che è l'Europa. Pensiamo davvero, in termini di splendida autarchia, di riuscire a rispondere a questo tema? Dov'è l'agenda che il nostro Paese vuole dettare all'Europa per superare questa impasse storica che è davvero complicata per le nostre imprese e per il Paese tutto?

Non serve inventarci le storie sulla bresaola fatta con le carni brasiliane. *(Applausi)*. Serve sostenere le imprese, il settore, la qualità, il made in Italy e i tanti lavoratori e le tante lavoratrici impegnati ogni giorno in un lavoro di tanta qualità, ma anche di tanta fatica.

Per questo, signor Presidente, riteniamo il decreto molto insufficiente, del tutto inadeguato in termini sia di proposte di merito che di quelle risorse che continuate a promettere, ma mai stanziate per finanziare la nostra economia e le nostre imprese. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 12,17)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nave. Ne ha facoltà.

NAVE *(M5S)*. Signora Presidente, saluto il Ministro e il Sottosegretario. Utilizzerò meno dei 10 minuti a disposizione, perché sono tre i concetti che mi interessa chiarire in quest'Aula in merito al disegno di legge collegato oggi al nostro esame.

Nonostante riteniamo che sia fondamentale aggiornare il processo dei controlli e delle garanzie delle filiere dell'agroalimentare, anche alla luce della modernizzazione e dei profondi cambiamenti intervenuti all'interno dei processi e delle tecnologie sui processi e sui prodotti alimentari, riteniamo che però gli stessi nel tempo abbiano anche fornito la possibilità di aggirare i controlli.

Mi rivolgo al Ministro tramite lei, signor Presidente: all'inizio dell'esame del provvedimento vi abbiamo visti partire come incendiari, poi siete ritornati come pompieri e ci aspettavamo qualcosa in più, perché riteniamo sia fondamentale aggiornare i sistemi di controllo e introdurre nuove strategie sanzionatorie. Ma quello che veramente ci interessa - va a minare la sicurezza alimentare e anche quella dei produttori onesti che offrono un made in Italy sicuro e quindi una produzione trasparente - è che sia agganciato al processo sanzionatorio quello delle riforme delle filiere. Su questo, signor Ministro, attendiamo qualcosa in più nel tempo. Non si può puntare solo sulla questione sanzionatoria, perché nelle trasformazioni sociali ed economiche la nuova domanda che aumenta da parte dei cittadini e dei consumatori offre un quadro di garanzie nuovo, intervenendo non solo con le sanzioni, ma anche più complessivamente perché il sistema delle sanzioni si fondi su garanzie di funzionamento e di risposta alle molte istanze che avanzano le imprese e i cittadini.

Arrivo così al comparto che mi vede protagonista da più tempo e sul quale sono intervenuto più volte: quello bufalino e della filiera della mozzarella di bufala, che attende con ansia le risposte che in parte sono state comprese, sì, in questo provvedimento. Ma per il controllo della filiera del latte c'è la necessità di riformare alcuni aspetti. E il primo che necessita cambiamenti è quello dell'etichettatura, che ci garantisce il controllo della filiera del latte.

L'altro aspetto è che non è più possibile avere due sistemi di controllo del latte (quello della mozzarella normale, non DOP, e quello della mozzarella DOP) e, quindi, due registri di controllo - il primo è controllato dal Ministero e da un ente pubblico, mentre quello della mozzarella DOP è gestito da un ente privato (Dipartimento qualità agroalimentare - con l'effetto che i due sistemi al momento non interloquiscono tra loro, creando dei problemi. Non a caso ci ritroviamo, in provincia di Caserta, con il sequestro di latte in polvere; tra l'altro, una sentenza del TAR ha anche stabilito che, per la mozzarella DOP, si può utilizzare il latte in polvere, e ritengo che questo sia un elemento da superare perché non garantisce assolutamente la qualità della mozzarella.

Riteniamo che il problema non sia più - lo ripeto - solo sanzionatorio. Bisogna garantire, nell'interesse dei produttori, la finalizzazione anche di queste sanzioni e quindi della filiera. Dobbiamo, quindi, garantire azioni di riforma che coinvolgano anche gli attori principali - gli attori imprenditoriali e quelli istituzionali - e un confronto sulla tecnica e sull'efficacia dei processi di filiera da controllare. Occorre mettere insieme chi ha il ruolo istituzionale - primo fra tutti, ritengo sia necessario inserire anche il consorzio di tutela della mozzarella DOP - e i produttori, che stanno ormai da tempo ragionando e avanzando proposte in modo da efficientare davvero il sistema delle filiere e rendere i controlli adeguati alle scelte e a protocolli coerenti. È così che il sistema sanzionatorio, che tra l'altro va anche rafforzato, sarà veramente utile. Ritengo che in questo caso gli allevatori, fatti i conti, si ritrovano i conti svuotati.

Il mio intervento è diretto a promuovere una linea di filiera e, quindi, una regolamentazione che si accompagni anche a questo provvedimento, per dare una mano in più a un comparto che è in crescita, ma soffre tantissimo a causa di tutta quella che è la pirateria e il fake. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bergesio. Ne ha facoltà.

BERGESIO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, signor Ministro, oggi noi discutiamo di un provvedimento che nasce non dal nulla, ma dalla necessità di rimediare ad anni di immobilismo, soprattutto da parte di coloro che hanno sempre proclamato di difendere il made in Italy, ma che nei fatti hanno purtroppo lasciato crescere indisturbato nel nostro Paese un mercato parallelo di frodi, di irregolarità, di infiltrazioni criminali. Oggi stiamo facendo ciò che altri non hanno mai avuto il coraggio di fare. Il nostro patrimonio agroalimentare vale oltre 65 miliardi di euro di export all'anno, e

genera, compreso anche l'indotto, oltre il 15 per cento del prodotto interno lordo del Paese. È una forza economica, culturale e sociale.

Negli ultimi anni, però, mentre le nostre eccellenze crescevano nel mondo, anche le frodi alimentari purtroppo sono cresciute, pertanto il business criminale a valere oltre 24 miliardi di euro annui. Dov'erano quelli che ora sono contrari a questo tipo di provvedimento?

Noi, con questo disegno di legge in esame, diamo una risposta agli imprenditori, alle famiglie, ai consumatori, a coloro che la aspettavano da tempo. Introduciamo un sistema sanzionatorio moderno, efficace, capace di colpire la criminalità organizzata che vede nel settore agroalimentare un terreno di conquista. Partiamo dall'inasprimento delle pene e l'aggiornamento dei reati agroalimentari. Introduciamo fattispecie come il commercio di alimenti con segni mendaci e l'agropirateria; interventi che servivano da tanto tempo e che non sono mai stati portati all'attenzione di quest'Assemblea. È previsto anche un rafforzamento della tracciabilità alimentare. Per anni si è detto che la sicurezza dei consumatori è stata una priorità, era una priorità, ma le sanzioni erano talmente basse da essere considerate un costo di impresa dai furbi. Noi alziamo le sanzioni e rendiamo il sistema trasparente e finalmente funzionale. La differenza è semplice: interveniamo in un settore strategico e fondamentale che tutela anche la salute dei nostri cittadini.

Credo sia necessaria la difesa del settore lattiero-caseario. Le sanzioni per l'uso improprio delle denominazioni latte o dei prodotti caseari sono state implementate, con possibilità di applicare il 3 per cento del fatturato dell'azienda, fino a un massimo di 100.000 euro.

È una misura forte, chiara, netta, strategica, per difendere coloro che lavorano e producono bene.

Prevediamo anche la tutela della filiera della mozzarella di bufala campana, un'eccellenza che vale 1,3 miliardi di euro nel nostro Paese. Istituiamo il Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala. Si finanzia un piano straordinario di controlli: un controllo capillare su stalle, caseifici, trasportatori, strutture di stoccaggio, che non deve spaventare nessuno; un controllo che serve per tutelare il prodotto, l'agricoltore e l'allevatore seri e il consumatore diretto.

Parliamo della difesa di una filiera strategica, che altri hanno sempre citato nei convegni, senza mai dare strumenti reali per proteggerla. Noi la difendiamo con atti concreti. È strategico anche - finalmente - il coordinamento nazionale dei controlli. Per anni ogni ente ha lavorato per conto proprio, senza una regia comune, con ritardi, inefficienze e sovrapposizioni di costi e di personale. Finalmente istituiamo la cabina di regia, che mette insieme Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF), Carabinieri, Guardia di finanza, Guardia costiera, Agenzia delle dogane, Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), Polizia di Stato, Vigili del fuoco. Questo è quello che serve: essere coordinati; non troppi controlli da parte di enti diversi, ma un controllo fatto bene e con un coordinamento degli enti preposti.

Il provvedimento interviene anche sulla pesca marittima, settore da 3 miliardi di euro, aggiornando sanzioni e procedure, in modo serio e moderno. Anche in questo caso recuperiamo anni di ritardi accumulati, e ciò avviene senza nuovi costi per lo Stato, perché il provvedimento rispetta la clausola di invarianza finanziaria.

Non possiamo ignorare un altro nodo politico fondamentale, signor Ministro: l'Europa oggi troppo spesso non tutela il made in Italy, anzi lo soffoca. La nuova politica agricola comune - e lei lo sa bene, essendo un paladino della difesa dei diritti dei nostri agricoltori - avrebbe dovuto sostenere i nostri agricoltori, ma si è trasformata in un labirinto burocratico, che finisce per penalizzare proprio chi produce qualità. Mentre i nostri imprenditori devono districarsi tra vincoli, algoritmi e regolamenti pensati in uffici, invece di pensare a coltivare la terra e ad allevare gli animali, altri Paesi fanno il minimo indispensabile e continuano indisturbati a inondare il mercato di prodotti che non rispettano i nostri standard. È inaccettabile che le istituzioni pretendano tagli e riduzioni di superfici coltivabili, limiti produttivi che di fatto stanno mettendo in ginocchio migliaia di aziende. L'Italia non può essere trattata come il problema, quando, invece, noi siamo la soluzione per il cibo sano e genuino, per una cucina straordinariamente importante. Abbiamo il cibo più sicuro, più tracciato, più controllato d'Europa. Il made in Italy non può essere sacrificato sull'altare dell'ideologia europea.

Questo provvedimento, signor Ministro, è più di una riforma; è un cambio di passo, è la dimostrazione

che, quando governano persone, ministri, parlamenti e maggioranze capaci, siamo a tutela dei produttori e dei cittadini italiani.

Con questo provvedimento oggi facciamo ordine, puniamo le frodi - bisogna avere il coraggio di dirlo - difendiamo gli allevatori onesti, tuteliamo il prestigio dei nostri prodotti nel mondo e proteggiamo i consumatori. Lo dico chiaramente: il made in Italy si protegge non con le dichiarazioni, ma con i fatti e noi qui li stiamo facendo. Purtroppo, chi non l'ha mai fatto finora non può che prendere atto di questa situazione.

Andiamo avanti a difesa delle imprese oneste, a difesa dei nostri allevatori italiani onesti e di una filiera straordinaria, la filiera agroalimentare italiana, e soprattutto prendiamo atto che i nostri prodotti rappresentano un'unicità nel mondo e, pertanto, devono essere difesi e salvaguardati sempre. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bazoli. Ne ha facoltà.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Signora Presidente, farò un intervento molto breve - nel merito parlerà in dichiarazione di voto il collega Franceschelli - solo per fare alcune sottolineature.

La prima riguarda il modo con il quale siamo arrivati in Assemblea, cioè il lavoro che è stato fatto in Commissione. In Commissione, infatti, è stato fatto un lavoro molto lungo, ma anche molto confuso.

Noi siamo rientrati dopo la pausa estiva con un termine per il deposito degli emendamenti al testo presentato dal Governo molto stretto - scadeva ai primi di settembre - perché c'era la volontà di approvare in termini rapidi il testo di legge, per cui dovevamo attenerci alla volontà della maggioranza. Abbiamo quindi fatto un lavoro molto accelerato in ragione dei tempi estremamente complessi che ci sono stati dati. Dopodiché però, contrariamente a quello che ci era stato detto, è iniziato un lavoro di rammendo e modifica su emendamenti in larga misura provenienti dalla maggioranza, nell'ambito di una confusione in Commissione figlia anche del fatto che il Governo si è fatto trovare totalmente impreparato. Noi siamo rimasti in attesa per settimane di pareri da parte del Governo che non arrivavano sugli emendamenti. Ciò è indice del fatto che, probabilmente, il testo non è stato preparato con sufficiente accuratezza e approfondimento da parte del Governo, che poi si è trovato alle prese con una serie di richieste emendative sul testo provenienti anche dalle file della maggioranza e dovute alla circostanza che, dopo le audizioni, moltissime categorie interessate dal provvedimento hanno chiesto modifiche anche sostanziali. Questo - secondo noi - è testimonianza del fatto che il provvedimento è arrivato in Commissione privo della necessaria cura che sarebbe stata necessaria trattandosi di una materia così delicata come quella che riguarda le sanzioni volte a prevenire in particolare le frodi agroalimentari.

Faccio una seconda notazione, oltre a questa di metodo. Osservo che il provvedimento ha una finalità che condivido totalmente, ossia dare strumenti migliori per consentire di combattere soprattutto le frodi agroalimentari. Tuttavia, non possiamo non sottolineare che l'approccio puramente repressivo (cioè una legge che si limita a introdurre nuove fattispecie di reato, sanzioni amministrative, inasprimenti di fattispecie di reato e di pene) rischia di deludere le aspettative. Sappiamo benissimo che, quando si vogliono affrontare fenomeni così complicati come quelli che riguardano le frodi agroalimentari - quindi per tutelare anche i consumatori su una filiera così importante come quella delle industrie agroalimentari italiane - l'approccio puramente sanzionatorio e repressivo non è sufficiente. Bisogna dirlo con grande chiarezza. Questo è un piccolo aspetto del problema, ma nel provvedimento manca tutto ciò che riguarda la prevenzione e i controlli e che può aiutare in maniera seria e più efficace a garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori.

Queste sono le ragioni per le quali, sia per il metodo utilizzato, sia per il merito, in Commissione ci siamo astenuti sul mandato al relatore e, anche per le ragioni molto più di merito e dettagliate che poi esporrà il collega Franceschelli in sede di dichiarazione di voto, ci atterremo all'indicazione di astensione dal voto finale in Aula. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 12,34)

Saluto ad una rappresentanza di studenti e di una associazione

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Centro Storico-Pestalozzi» di Firenze e i rappresentanti Giflex, l'associazione nazionale che

raggruppa i produttori di imballaggi flessibili, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1519 (ore 12,35)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berrino. Ne ha facoltà.

BERRINO *(FdI)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, signor Ministro, inizio con un ringraziamento al relatore Rastrelli che, a metà del cammino di questo disegno di legge, mi ha sostituito come relatore. E lo vorrei ringraziare insieme a tutti i membri della 2aCommissione, che hanno svolto un lavoro impegnativo e anche molto importante per quello che poi oggi noi andiamo a votare.

Non concordo con quanto detto, e cioè che il provvedimento fosse stato scritto male tanto che ha avuto necessità di interventi da parte della Commissione. Ci viene spesso rinfacciato che in Commissione non si lavora perché non si presentano e soprattutto non si approvano emendamenti. Questa, invece, è la dimostrazione del contrario, ossia di come, su un disegno di legge già buono nella sua scrittura e già buonissimo nei suoi contenuti, la Commissione sia riuscita a svolgere un lavoro che lo ha ancora migliorato.

Così come non concordo su quella che è stata letta come filosofia del disegno di legge, cioè che sia strettamente sanzionatorio, chiuso nella sua volontà di sanzionare, senza far altro in un comparto come quello agroalimentare, che è importantissimo per l'Italia, che è importantissimo per la nostra economia, che è importantissimo per il nostro settore e la nostra occupazione.

Non si può dire che questo decreto dice queste cose e che è l'unica cosa che abbiamo fatto nell'agroalimentare. Non si può dire che qui non ci siano risorse e che quindi il Ministro e il Ministero non hanno destinato all'agroalimentare risorse necessarie e sufficienti non solo a tutelarlo, ma anche a svilupparlo.

Vorrei ricordare che, con il Governo Meloni e con il ministro Lollobrigida, sono stati destinati al comparto 15 miliardi, che è una cifra che nessun altro Esecutivo e neanche nessun'altra somma di Esecutivi hanno messo in un settore così determinante per la nostra economia.

In un momento in cui l'agroalimentare italiano continua a correre e a crescere, un 7,7 per cento in più sull'anno precedente e un più 25 per cento sul 2020 sono dati che ci devono far riflettere sull'importanza del settore e sull'obbligo politico che noi abbiamo di tutelarlo.

Questo disegno di legge ha lo scopo principale di tutelare quello che per noi è un settore fondamentale, separando in due la tutela. Una è la tutela della salute pubblica: tutelando il consumatore, tutelando l'acquirente sulla bontà del prodotto, si tutela il consumatore finale che quel prodotto utilizza, soprattutto per mangiare e bere. E si tutela l'immagine dell'agroalimentare made in Italy nel mondo: se il nostro agroalimentare è riconosciuto come un'eccellenza europea e mondiale, è chiaro che, per rimanere a tale livello, devono essere garantite la qualità e l'eccellenza.

Come si garantiscono la qualità e l'eccellenza? Serve una legge che faccia sì che il comparto venga messo in sicurezza da tutte quelle anomalie e da quei tentativi di rovinare il prodotto, con un linguaggio povero, da parte della criminalità organizzata e di tutti coloro che, non avendo alcun scrupolo, né per la salute né per il valore del prodotto stesso, tentano di mettere in commercio prodotti alterati o non rispondenti alla qualità che invece noi vogliamo tutelare.

È chiaro che, se noi vogliamo che il prodotto italiano venga commercializzato in Italia, in Europa, nel mondo e venga acquistato, dobbiamo garantire che quello che si mette in vendita è ciò che viene acquistato; è ciò che l'acquirente ritiene di voler acquistare comprando un prodotto italiano.

Non possiamo dimenticare che la qualità, anzi l'eccellenza dell'agroalimentare italiano ci porterà il 10 dicembre - mi auguro, con un po' di scaramanzia - a essere premiati dall'UNESCO con la cucina italiana, che è fatta da prodotti italiani. Come facciamo ad avere un sogno così ambizioso e così grande, se non tuteliamo a valle quello con cui la cucina italiana viene realizzata?

In questa legge, noi di Fratelli d'Italia vediamo uno schema semplice da comprendere e utile allo scopo che vogliamo raggiungere. Non è vero che si creano sanzioni e reati così a caso, perché poi tendenzialmente in questo provvedimento ci sono due reati cardine: la frode alimentare e il commercio di alimenti con segni mendaci. L'agropirateria viene vista come un'aggravante dei reati stessi. La cabina di regia, che è già stata ricordata, è fondamentale al fine della tutela del prodotto agroalimentare

italiano, coinvolgendo e unendo in un unico sistema tutti coloro che hanno responsabilità nel controllo della qualità e del rispetto delle norme.

Abbiamo due assi principali su cui questa legge spinge per raggiungere il risultato della tutela dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca, che è altrettanto importante (io vengo dalla Liguria) in un mare pescoso come quello ligure, come quello italiano, come quello di tante Regioni che fanno della pesca uno dei loro aspetti economici più importanti. È chiaro che anche la pesca va tutelata; per la prima volta, viene vista come un asse non a sé stante, ma con uguale importanza rispetto a quello dell'agricoltura, facilitando le applicazioni delle norme che tutelano la pesca fatta secondo i regolamenti e le leggi vigenti, europee e italiane.

Come ho già detto, il principale destinatario di questa norma è l'acquirente; tuttavia, chiaramente, tutelando l'acquirente, che è il destinatario finale, tuteliamo anche chi dà all'acquirente la possibilità di comprare: i commercianti onesti, quelli che non si piegano a commerciare prodotti con indicazioni volutamente errate per trarre in inganno colui che compra. In questo modo tuteliamo la salute di tutti noi, perché ricordiamo che si può venire "fregati" quando si pensa di comprare un prodotto originale o un'eccellenza italiana e invece si compra un'imitazione, ma si può venire fregati e si possono correre rischi per la salute perché non solo si compra un prodotto cosiddetto falso, ma anche dannoso per la salute. Questo provvedimento è importante anche sotto questo profilo.

Il fatto che il testo in esame arrivi in un momento così importante, senza nessun ritardo rispetto a quello che ci aspettavamo, dà forza a tutto un settore, ma dà anche speranza ai giovani, per i quali l'agricoltura e la pesca possono essere una possibilità di occupazione, un settore in cui investire per il proprio futuro. E dove si investe? Là dove c'è sicurezza, là dove c'è tranquillità nel rispetto delle regole, là dove c'è una concorrenza leale e non una concorrenza alterata da chi, specie la criminalità organizzata, continua a volersi inserire in un mondo che dà facili guadagni soprattutto se, anzi, io direi solo se le regole non vengono rispettate.

Grazie al Sottosegretario e al ministro Lollobrigida per aver voluto portare in Parlamento un provvedimento così importante, che sicuramente farà bene ai nostri prodotti agroalimentari, a chi è impiegato nell'agricoltura e nella pesca, al nostro commercio estero e al made in Italy in tutto il mondo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

RASTRELLI, *relatore*. Signora Presidente, più che svolgere una replica, mi limiterò a una mera nota ricognitiva.

Il provvedimento in esame obiettivamente raggiunge un duplice obiettivo ambizioso, il primo dei quali è quello di garantire trasparenza e concorrenza del mercato, in modo particolare di quel mercato straordinario agroalimentare che è decisivo per l'economia nazionale. Inoltre, in un contesto in cui non solo si è insinuata, ma è sempre più presente la criminalità organizzata, per la quale proprio il settore agroalimentare rappresenta un terreno privilegiato per gli investimenti attraverso la commissione di reati e di attività illecite ad amplissimo spettro, con una adeguata risposta sanzionatoria, quindi non soltanto l'introduzione di nuove ipotesi di reato, ma anche la ridefinizione del perimetro edittale con l'inasprimento delle sanzioni, va a tutelare, da un lato, gli imprenditori virtuosi del settore agroalimentare, dall'altro proprio le eccellenze agroalimentari nazionali, che costituiscono una leva strategica straordinaria per l'Italia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

LOLLOBRIGIDA, *ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*. Signora Presidente, ringrazio i colleghi e il senatore Rastrelli per aver illustrato il testo. Non tornerò sugli aspetti specifici che ha ottimamente puntualizzato il relatore, così come hanno fatto alcuni colleghi che hanno descritto le ragioni che ci vedranno - come spero - approvare questo provvedimento.

Il Parlamento, il Senato in questo caso, deve infatti esprimere un voto che auspico sia il più ampio possibile per alcune ragioni di metodo e merito, come venivano richiamate. Una delle prime cose che ho fatto da Ministro è stata chiamare tutti i colleghi Ministri che mi hanno preceduto, il mio ottimo collega Patuanelli, che mi aveva preceduto nel Governo precedente, fino ad arrivare al ministro Diana

recentemente scomparso, che era il più anziano in vita all'epoca, per ragionare delle cose che ci vedono uniti, perché le cose che ci dividono le conosciamo, ne parliamo tutti i giorni.

Ci sono però degli aspetti, come l'interesse nazionale, l'interesse delle nostre aziende, il mondo del lavoro, la nostra economia, la nostra storia, la nostra identità, la nostra cultura, che dovrebbero veder prevalere un atteggiamento di collaborazione e cooperazione per trovare soluzioni comuni. Devo dire - li ringrazio ancora - che con i miei colleghi abbiamo puntualizzato alcuni aspetti che potevano tradursi in atti normativi che migliorassero e rafforzassero il nostro sistema nella sua interezza, senza dover per forza giungere a polemiche, che sono sempre legittime e corrette, ma a volte risultano superflue quando l'interesse è comune. In quest'ottica abbiamo lavorato e, rispetto ad alcuni interventi che ho ascoltato, c'è qualcosa che stona.

Questo disegno di legge parte da un'idea nata nel 2015, esattamente il 24 aprile, il giorno in cui, a proposito di altisonanti comunicati stampa, durante il Governo Renzi, con il ministro Orlando, venne istituita la Commissione Caselli. Giancarlo Caselli era il magistrato a cui dobbiamo l'architettura originaria di una legge del 2015. Dobbiamo l'architettura di quella legge a una Commissione istituita da Governi che non sono omogenei a questo, ma che avevano avuto, a mio avviso, la corretta idea che bisognava normare meglio, aggiornando il nostro sistema normativo dei controlli a una fase storica diversa da quelle che l'avevano preceduta.

Il 2015 è dieci anni fa, quindi quando si dice che il Governo ha fretta, ci mancherebbe altro, perché siamo stati dieci anni con testi che si sono coperti di polvere nei cassetti e che questo Governo ha tirato fuori per metterli a disposizione del Parlamento, che ha fatto un virtuoso lavoro in Commissione. Ringrazio ancora le Commissioni competenti che hanno approfondito e nello spirito e nel lavoro comune che ci deve essere tra Governo e Parlamento, in nome dell'interesse nazionale, ha migliorato il testo.

Questo è stato possibile attraverso le audizioni, che pure si svolgono a livello di Ministero, ma che hanno ancora maggior valore se vengono svolte a livello parlamentare per sollecitare i colleghi ad approfondire alcuni aspetti e a trovare il giusto e virtuoso compromesso che possa permetterci di adottare un testo che risponda a tutte le esigenze che abbiamo di fronte. Se il testo Caselli diventa il testo di legge di oggi, ovviamente a dieci anni di distanza è aggiornato attraverso quale confronto? Di quello parlamentare ho appena parlato, ma c'è anche quello con le Forze dell'ordine, perché sono loro che quotidianamente ci dicono che cosa può essere loro utile per perseguire i reati; c'è quello con la magistratura, perché ci dicano come possono adempiere al meglio al loro ruolo; c'è quello con tutti gli operatori del sistema, perché facciano emergere le nuove necessità del settore che si è sviluppato con successo in questi anni, portando il valore dei nostri prodotti a livelli ancora superiori a quelli storici, ma che a maggior ragione segue nuove strade, nuove dinamiche di mercato, nuovi avversari rispetto a modelli che aggrediscono il nostro sistema.

Ebbene, oggi tutto questo viene tradotto in un testo di legge. Certo, tutto è migliorabile, tutto si può fare, ma non tutto può essere contenuto nel singolo testo di legge. È evidente che, accanto alla deterrenza, occorre anche altro, perché il sistema sanzionatorio prima di essere persecutorio necessita di un elemento che metta in condizione di non compiere i reati, che era la prima problematica che abbiamo affrontato in questo testo. Le sanzioni non erano sufficienti a convincere anche gli operatori di sistema a non iscriverle in bilancio, perché erano talmente basse da far dire: va bene, lo faccio lo stesso, perché posso tollerare la sanzione di carattere economico. Per noi, invece, non era così: noi dovevamo evitare che si compisse un'azione che danneggiasse gli imprenditori onesti.

Di fronte ad alcune trasmissioni televisive, io spero sempre che abbiano la compiacenza e la decenza di specificare - sebbene è ovvio che ogniqualvolta trovano un imprenditore italiano che compie dei reati, è giusto denunciarlo - che ne esistono centinaia di migliaia onesti. È quello che forse manca nella comunicazione televisiva e non solo oggi. *(Applausi)*.

Ebbene, questo testo serve ad evitare che quello che viene denunciato si possa continuare a compiere. Non è sufficiente? Bene, lavoreremo ancora per migliorarlo, vedendo come sarà applicato, ma certamente dei passi in avanti molto decisi sono stati effettuati e non serve questo testo a rispondere al sistema tariffario, al multilateralismo in crisi, ai mercati internazionali. L'Italia ha fatto il suo mestiere.

Quando si dice che l'Italia non ha investito abbastanza, ricordo che il nostro Governo - non c'è smentita che tenga dal punto di vista numerico - è quello che ha investito di più nella storia repubblicana sull'agricoltura, è un dato non smentibile. *(Applausi)*.

Nei prossimi giorni, dopo l'approvazione della legge di bilancio, credo arriverà qui al Senato il decreto cosiddetto coltiva Italia: un miliardo di fondi che vanno a rafforzare le filiere, a cercare di sostenere ancora di più in prospettiva quello che, a nostro avviso, è un nostro asset strategico.

Si è parlato di autarchia, ma figuriamoci se una Nazione esportatrice come la nostra può ragionare di autarchia: sarebbe una follia. Sembra quasi che l'Italia voglia essere prepotente e poi si dice che deve dettare all'Europa. Noi facciamo parte dell'Unione europea, quindi dettare è difficile; possiamo, semmai, lavorare per convincere l'Europa a tornare sé stessa, quella che i Padri fondatori immaginarono nel 1957, capace di sostenere la produzione, di difendere la promozione, di difendere il valore dei nostri prodotti. È quello che stiamo facendo ed è di fronte agli occhi di tutti, anche lì non temiamo smentite nel dire che l'Italia oggi ha cambiato passo anche nel settore agricolo, che è punto di riferimento delle altre Nazioni, non perché lo diciamo noi, ma perché lo dicono loro. *(Applausi)*.

Auspico che, conoscendo la capacità di analisi dei colleghi non solo di maggioranza, ma anche della minoranza (in questo caso non la chiamerò opposizione), si abbia la voglia di analizzare l'excursus storico di questa norma, verificare se quelle che vi sono contenute sono le stesse cose che loro proponevano, senza attuarle; se così fosse, auspico che trasformino l'eventuale voto di astensione, che è neutro e legittimo, ma che non è favorevole e non è contrario, in una scelta di campo. Si sta utilizzando uno strumento che nasce nel 2015, attraversa il Parlamento nei due ultimi quinquenni, arriva oggi in Aula, e uno può dire: non sono d'accordo, come è legittimo; sono d'accordo con quello che dicevo; oppure astenersi, legittima scelta. Io auspico che le forze politiche qui presenti, analizzato il contenuto del testo, come hanno fatto in maniera approfondita, possano magari votare favorevolmente per una scelta di condivisione che potrebbe vedere il Parlamento, su un tema di questa natura, dire che è interesse di tutti, non c'è ideologia dietro questo tipo di provvedimento, c'è pratica. Sento le Forze dell'ordine, sento la magistratura, sento gli operatori, e se loro dicono che è una cosa corretta, voto a favore di un provvedimento che può aiutarli. Questo era lo scopo di questo lavoro.

Ci sono altri provvedimenti divisivi in cui non mi permetterei di fare questa precisazione; la faccio oggi qui proprio perché, avendo riassunto l'excursus parlamentare e tecnico-ministeriale, arriviamo oggi finalmente alla fase di approvazione che - questo è un altro elemento, con il quale chiudo davvero - rafforza questo Parlamento, perché ha lavorato in Commissione per migliorare il testo, come si è ricordato, con emendamenti di maggioranza e opposizione rispetto ai quali, nel parere del Ministero, non c'è stato mai il discrimine "è stato proposto alla minoranza" o "è stato proposto dalla maggioranza". Abbiamo infatti espresso parere favorevole a quelli che ritenevamo in linea, dopo aver ascoltato in particolare gli operatori del sistema, con l'interesse di carattere generale. Rafforza il Parlamento anche perché smentisce qualche direttore di giornale male informato e che strumentalizza tutto rispetto all'incapacità del Parlamento di portare a termine una fase di approvazione, forse perché era abituato con altri Parlamenti, mentre quello di oggi nella sua interezza dimostra maggiore capacità e maggiore efficienza. È vero che di questo provvedimento si era parlato a lungo, oggi però siamo in fase di approvazione e non è vero, come raccontava il solerte direttore, che è rimasto nei cassetti della Commissione perché eravamo incapaci di arrivare in Aula. *(Applausi)*.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 12,57)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame degli articoli, sui quali sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che si intendono illustrati, sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

RASTRELLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.100, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.29, 1.30, 1.101, 1.41, 1.102, 1.103.

Sull'ordine del giorno G.1.100 esprimo parere contrario.

Per quanto attiene, invece, all'articolo 2, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.12 e 2.0.3.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.100 del relatore.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 8.7, 8.8 e 8.10. All'articolo 11, esprimo parere contrario sugli emendamenti 11.5, 11.4, 11.3, 11.6, 11.7, 11.10, 11.11, 1.12, 11.13, 11.14, 11.19, 11.22 e 11.26. Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 12.2 e 12.0.2. All'articolo 13, esprimo parere contrario sugli emendamenti 13.2, 13.3, 13.5, 13.6, 13.7 e 13.8. All'articolo 14, esprimo parere contrario sugli emendamenti 14.11 e 14.13. Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 15.3, 15.100 e 15.4. Il parere è contrario anche sugli emendamenti 16.2 e 16.3. Infine, esprimo parere contrario sugli emendamenti 17.1, 17.2 e 17.0.3.

Per quanto attiene l'ordine del giorno G17.100, il parere è favorevole ove venisse accettata la seguente riformulazione dell'impegno, già sottoposta al presentatore: «Impegna il Governo a valutare l'opportunità di indirizzare, con atti attuativi ed esecutivi del disegno di legge AS 1519, l'applicazione delle disposizioni in materia di pesca di cui all'articolo 17 relativamente a violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della stessa legge per le quali non è stata ancora emessa ordinanza di ingiunzione di pagamento e provvedimento di assegnazione punti nel caso in cui siano ora punite con sanzioni più lievi».

LOLLOBRIGIDA, *ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Colleghi, come da accordo anche con i Gruppi, in attesa del parere della 5ª Commissione, sospendo la seduta che riprenderà alle ore 16,30.

(La seduta, sospesa alle ore 13,05, è ripresa alle ore 16,35).

Presidenza del vice presidente RONZULLI

Proseguiamo l'esame del disegno di legge recante disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani. Ricordo che gli emendamenti sono stati già illustrati e il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario su tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno, ad eccezione dell'emendamento 2.100 del relatore e dell'ordine del giorno G17.100 (testo 2), che è stato accolto dal Governo come riformulato.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Metto ai voti l'emendamento 1.1 (testo corretto), presentato dalle senatrici Lopreiato e Bilotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2 (testo corretto), presentato dalle senatrici Lopreiato e Bilotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalle senatrici Lopreiato e Bilotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dalle senatrici Lopreiato e Bilotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dalle senatrici Lopreiato e Bilotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dalle senatrici Lopreiato e Bilotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dalle senatrici Lopreiato e Bilotti.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.15, presentato dalle senatrici Lopreiato e Bilotti.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.23, presentato dalle senatrici Lopreiato e Bilotti.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.24, presentato dalle senatrici Lopreiato e Bilotti.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.25, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.26, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.29, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.30, presentato dalle senatrici Lopreiato e Bilotti.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dalle senatrici Lopreiato e Naturale.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.41, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.102, presentato dalle senatrici Lopreiato e Naturale.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.103, presentato dalle senatrici Lopreiato e Naturale.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.100, su cui è stato espresso parere contrario.
Poiché i presentatori insistono per la votazione, metto ai voti l'ordine del giorno G1.100, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalle senatrici Lopreiato e Bilotti.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal relatore.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.12, presentato dalle senatrici Lopreiato e Bilotti.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.0.3, presentato dalle senatrici Lopreiato e Bilotti.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 3.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 4.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 5.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 5-*bis*.
È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 7.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 8.7, presentato dalle senatrici Lopreiato e Bilotti.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 8.8.
LOPREIATO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LOPREIATO *(M5S)*. Signora Presidente, anche se ci stavo prendendo gusto a sentire il mio cognome chiamato così velocemente e ripetutamente, mi permetto soltanto di illustrare l'emendamento 8.8, perché c'era stata anche un'apertura da parte della Lega su di esso in Commissione. Mi piace illustrarlo nuovamente, sperando sempre in un ripensamento da parte di questa maggioranza.
Con questo emendamento introduciamo un principio di proporzionalità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le microimprese. Al fine di agevolare le piccole imprese, andiamo quindi a introdurre questo principio della proporzionalità, riducendo la sanzione fino a un terzo, cercando di non compromettere la sopravvivenza di queste imprese, pur mantenendo la capacità di deterrenza della sanzione. Invito quindi la maggioranza a un'ulteriore riflessione su questo emendamento, perché avevo capito che c'era un'apertura. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.8, presentato dalle senatrici Lopreiato e Bilotti.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 8.10, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 8.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 9.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 10.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 10-*bis*.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 11.5, presentato dai senatori Fregolent e Scalfarotto.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 11.4, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.6.
BAZOLI *(PD-IDP)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.6, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Metto ai voti l'emendamento 11.7, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 11.10, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.
Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.11, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 11.12, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 11.13, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 11.14, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 11.19, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 11.22, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 11.26, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 11.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 12.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 12.0.2, presentato dalla senatrice Bevilacqua e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, identico all'emendamento 13.3, presentato dalle senatrici Lopreiato e Bilotti.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 13.5, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 13.6, presentato dalle senatrici Lopreiato e Bilotti.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 13.7, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 13.8, presentato dalle senatrici Lopreiato e Bilotti.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 13.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 14.11, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 14.13, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 14.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 14-*bis*.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.3, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.100, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 15.4, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 15.
È approvato.

Non essendo stati presentanti sull'articolo 16 altri emendamenti oltre a quello soppressivo 16.2, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori, identico all'emendamento 16.3, presentato dai senatori Fregolent e Scalfarotto, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 16.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.2, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G17.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.0.3, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

FREGOLENT *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, signor Ministro, temo che il provvedimento in esame giunga in un momento poco opportuno per il nostro Paese, perché le priorità per le imprese agricole sarebbero altre: ci sono i dazi che stanno facendo male alle nostre imprese. Il prosecco nel Veneto, dove voi avete vinto, dove la Lega, il partito di Zaia, ha vinto, ha un calo delle esportazioni del 30 per cento; nel mio Piemonte i vini non stanno andando meglio, c'è una crisi profonda; abbiamo avuto gravi danni per quanto riguarda la peste suina e la malattia della lingua blu. Insomma, ci sono priorità maggiori che punire aziende.

Il testo era arrivato in Commissione giustizia e devo dire che mi sono lamentata molto con l'amico De Carlo del fatto che questo provvedimento non fosse esaminato dalle Commissioni riunite 2a e 9a. Infatti, signor Ministro, lei, Nordio, e tutto il Consiglio dei ministri non avete soltanto previsto delle pene; avete anche stabilito, per esempio, il divieto del congelamento del latte di bufala e non so quanto la Commissione giustizia avesse le competenze per entrare nel merito di quel settore.

Dopodiché voi avete fatto un lavoro che, per onestà intellettuale, viene da lontano; viene dalla proposta che fecero i ministri Orlando e Martina al procuratore capo Caselli, con l'aiuto di Coldiretti, per varare un testo sulle agromafie. Mi fa sorridere che questo testo arrivi da questo Governo, che dice che c'è un'ingerenza della magistratura nella vita politica degli italiani e per questo ci dev'essere la separazione delle carriere. Il lavoro di Caselli è molto profondo, ma viene da un magistrato; forse ci doveva essere un'interlocuzione anche con quella parte imprenditoriale che subisce questo provvedimento. Per onestà intellettuale, pertanto, non è soltanto colpa vostra: questa tentazione di normare tutto punendo viene da lontano. Capisco che in un momento in cui si erano promessi 25 miliardi per i dazi, ma non è stato dato niente (alcuni avevano definito un'opportunità i dazi di Trump, ma abbiamo visto che per la nostra esportazione agricola non è proprio così), presentare un provvedimento che parla di agromafie fa sentire tutti con la coscienza un po' più libera, perché almeno si parla di altro.

Vi ringrazio anche di aver accolto degli emendamenti, perché all'inizio non era neanche previsto l'errore, signor Ministro. Capisco che c'è la mafia ed è giusto punire chi utilizza la nostra agricoltura, che è un'eccellenza. Fa bene lei a ricordarlo e a lottare perché la nostra cucina italiana diventi patrimonio dell'UNESCO, ed avrà il nostro sostegno, ma c'è anche l'errore umano: ad esempio, ho visto che nel primo testo erano previsti la chiusura e il sequestro immediato dell'azienda. Capisce, signor Ministro, che uno può sbagliare e si fa l'ammenda; poi, se lo si "ribecca", gli si sequestra l'azienda; ma se gli si sequestra subito l'azienda, rischiamo di fare un danno economico alle nostre aziende. Ho raccontato un caso che mi è successo: ho parcheggiato in maniera inopportuna la macchina e mi è stata ovviamente rimossa; giuro che era un errore, non una furbata italiana. Quando

ho visto di aver fatto un errore così stupido, mi sono messa nei panni di chi per una volta sbaglia e invece viene punito. Per fortuna avete cambiato il testo e avete accettato anche i nostri emendamenti, che prevedono la possibilità di avere una proporzionalità nella sanzione.

Ero molto preoccupata in merito alla parte riguardante il divieto del congelamento del latte di bufala, e le spiego il perché, signor Ministro: la persona che mi sta vicino da molti anni è salernitana, quindi so che cosa vuol dire avere la mozzarella calda, presa nel caseificio appena "sfornata", non quella industriale. C'è però anche, per fortuna, la produzione industriale di prodotti, che sono poi quelli che vengono esportati di più, che fanno la differenza e creano il PIL. Mettere il divieto del congelamento del latte di bufala vuol dire mortificare quella produzione. Lei può dirmi che avete preferito dare una mano al DOP, e gli industriali se ne facciano una ragione. Ebbene, signor Ministro, c'è stata una sentenza del TAR della Campania del 10 novembre 2025 che mi ha molto confortata. Quando mi sono permessa di dirle attraverso la stampa che stava sbagliando - giuro che la prossima volta la chiamerò, perché c'è un rapporto di lungo tempo che forse meritava giustamente una telefonata e non un comunicato stampa - lei non mi ha risposto direttamente, ma mi ha fatto rispondere da alcuni suoi collaboratori, che mi dicevano fondamentalmente di studiare. Signor Ministro, ho tanti difetti, ma lei mi conosce abbastanza bene e sa che quando dico una cosa è perché più o meno ho studiato. Quello che ho sempre ribadito è che questa norma, nero su bianco come l'avete scritta, è contraria al diritto comunitario. Ci sono molti regolamenti (del 2004 e del 2013) che indicano che cos'è il prodotto che viene dal latte. Soprattutto c'è l'articolo 34 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che boccerà la norma così come l'avete scritta, o meglio aprirà una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia, quindi di fatto la boccerà in concreto e vi imporrà di modificarla.

All'inizio ero molto, molto agitata. Sul latte vaccino la prima Nazione che produce mozzarella purtroppo non è l'Italia, ma la Germania, e noi sappiamo che cosa vuol dire questo, signor Ministro. Si ricorderà benissimo la mozzarella blu: quando c'è stato il caso della mozzarella blu prodotta dalla Germania, non hanno avuto il danno i tedeschi; la prima Nazione che ha avuto un segno negativo nell'esportazione è stata l'Italia, perché per tutti la mozzarella è italiana. Il primo esportatore è la Germania, il secondo è l'Italia, il terzo - per poco - è il Belgio. Vogliamo veramente danneggiare la nostra esportazione industriale e far sì che il Belgio superi l'Italia? La mozzarella DOP bellissima e importantissima, che voi giustamente difendete e che noi giustamente difendiamo, non deve andare a discapito di quella produzione industriale che serve al nostro Paese e che è in tutte le Regioni, tant'è vero che questo provvedimento è molto criticato dai produttori del Centro-Nord: lì - da Invernizzi ad altri - hanno una tradizione di produzione industriale e sono fortemente preoccupati per una norma così miope.

Per quello che le ho detto, cioè che la responsabilità della parte penale non è ascrivibile soltanto a voi, ma viene da lontano, il nostro Gruppo si asterrà facendo fatica. Giustamente abbiamo dovuto unire varie sensibilità, sentendo anche i colleghi alla Camera. Personalmente ritengo questo provvedimento molto pericoloso, ma, a seguito della pronuncia del TAR della Campania, da amministrativista sono molto più rasserenata dal fatto che la procedura d'infrazione toglierà la parte più indigeribile del vostro decreto (non come il latte crudo), che è appunto quella sul latte congelato. Speriamo che le nostre aziende non subiranno troppi danni; sono sicura che sapranno tutelarsi in Europa. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo statale «Forzati-De Curtis», di Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1519 (ore 17)

SALVITTI *(Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVITTI *(Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei sintetizzare un provvedimento di questo genere, che ha una storia lunga - di quasi un decennio, durante il quale non si è mai riusciti a porre a terra le misure in esso previste - con due termini: severo, ma giusto.

Abbiamo infatti il dovere di tutelare e proteggere il nostro straordinario patrimonio agricolo, di filiera e di trasformazione del prodotto agricolo, perché è la nostra cultura. Non a caso, viene spesso ricordato dal Ministro che coltura e cultura hanno la stessa radice etimologica, proprio perché sono probabilmente la stessa cosa: la nostra agricoltura è effettivamente la nostra cultura e su di essa poggiamo la nostra iniziativa di Governo. Non a caso, questo è un Governo che ha puntato fortemente sul settore primario. È stato ribadito più volte che siamo il Governo che, nella storia repubblicana, ha dato il maggior contributo in termini economici a questo settore straordinario; noi dobbiamo proteggere necessariamente e assolutamente la nostra cultura.

Questo è l'anno dell'identificazione e del riconoscimento come patrimonio immateriale dell'UNESCO, che speriamo di poter raggiungere il prossimo 10 dicembre: sarà un passepartout straordinario per veicolare l'immagine dell'Italia in tutto il mondo, soprattutto nel concetto specifico della cucina, che è la trasformazione assoluta del prodotto alimentare. Noi abbiamo la capacità - attraverso le filiere, per quanto riguarda la produzione, e attraverso la cucina, per quanto riguarda la trasformazione di quei beni - di creare un prodotto straordinario, per il quale siamo riconoscibili in tutto il mondo.

Dobbiamo immaginare, sotto la targhetta tricolore che porta il marchio made in Italy in tutto il mondo, quale sia la percezione da parte degli altri popoli: la percezione di qualcosa di buono, che abbia qualità. Noi abbiamo una conformazione morfologica che probabilmente non ci consente produzioni massive, ma abbiamo una biodiversità straordinaria che ci permette di avere prodotti eccezionali. Dobbiamo salvaguardare in ogni modo le straordinarie colture presenti sul nostro territorio.

Prima si parlava del discorso legato al latte congelato per la produzione della mozzarella di bufala per far sì che la produzione tedesca di mozzarella non fosse maggiore di quella italiana. Al di là dei dati, è effettivo il fatto che dobbiamo necessariamente proteggere l'autenticità e la qualità assoluta di quel prodotto. Se immaginate che solo quest'anno tutti i prodotti DOP e IGP hanno creato un valore per il PIL italiano di 12,3 miliardi di euro e che hanno avuto un incremento del 25 per cento negli ultimi tre anni, ciò significa che puntare sulla qualità è l'obiettivo essenziale per valorizzare l'immagine dell'Italia agli occhi del mondo.

Questo, naturalmente, faciliterà tutti i discorsi legati all'esportazione, che sono ricchezza per il nostro Paese. Far rientrare economie sul nostro territorio, in modo da poterle investire per migliorare tutta la vivibilità sul nostro territorio e aiutare le aziende a produrre sempre più puntando sulla qualità del nostro prodotto: dobbiamo continuare su questa linea. Fare in modo che un provvedimento di questo genere sia condiviso insieme agli operatori, che poi dovranno necessariamente fare i controlli, per far sì che vengano tutelati sia l'azienda produttrice sia i consumatori di quel prodotto, diventa fondamentale.

Noi dobbiamo garantire un prodotto di altissima qualità e i consumatori debbono poterlo mangiare in assoluta e totale sicurezza. Questo lo possono fare solo attraverso una norma di questo genere, che va a tutelare soprattutto i consumatori e le aziende sane che hanno intenzione di produrre un prodotto di qualità altissima senza doversi necessariamente scontrare sul mercato internazionale in maniera non equilibrata da un punto di vista commerciale.

Pensate a quanti sono i prodotti che, a livello internazionale, si rifanno al prodotto italiano. È il cosiddetto italian sounding, che ha una dimensione pazzesca, con un ammontare probabilmente superiore alla nostra capacità di esportare il prodotto in questione. Ciò significa che tale attività avviene nei confronti di un prodotto che ha una qualità altissima e soprattutto che così viene percepito da chi lo acquista.

Ebbene, dobbiamo far sì che tutti i nostri prodotti vengano tutelati e un provvedimento di questo genere ha soprattutto l'obiettivo di incentivare finalmente la produzione del prodotto di qualità. *(Applausi)*.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, sembrerà strano, ma questa volta concordiamo anche noi sulla necessità e sull'opportunità di proteggere le nostre eccellenze agroalimentari, che rappresentano non solo un motore economico fondamentale per il nostro Paese, ma anche un'identità, un simbolo, un

riconoscimento nel mondo e quindi un elemento costitutivo della reputazione internazionale del nostro Paese, dell'Italia.

La relazione che accompagna questo disegno di legge mette però in evidenza con chiarezza la crescente esposizione del settore agroalimentare italiano a fenomeni di frodi, sofisticazioni e contraffazioni. Il valore dell'export cresce, ma in parallelo, insieme a questo, è cresciuto il numero delle condotte fraudolente e delle contraffazioni sempre più sofisticate, che mettono a rischio la credibilità del nostro marchio a livello internazionale, ma anche la salute dei cittadini.

A questo quadro già allarmante di per sé, si aggiunge un ulteriore elemento di grande criticità: la presenza, purtroppo, di strutture delle organizzazioni mafiose nelle filiere agroalimentari, le cosiddette agromafie. Il fenomeno non riguarda solo e soltanto il controllo sui terreni e la gestione del trasporto, ma incide direttamente sui diritti dei lavoratori. Vorrei ricordare che ovunque la Commissione d'inchiesta che ho l'onore e l'onere di dirigere va in missione, emerge con grande forza che nel settore agricolo vi è una grande diffusione di persone sottopagate, di lavoro in nero, di sfruttamento, di caporalato. Vi è una serie di situazioni che alterano anche la competizione tra le aziende oneste e quelle meno oneste.

Su questo terreno bisogna intervenire, cercando di governare; qui c'è anche molta azione grigia, sostanzialmente. Le infiltrazioni criminali e mafiose generano un danno alla buona reputazione nel nostro Paese e mettono in discussione il lavoro e la fiducia degli operatori onesti.

È in questo contesto, quindi, che si colloca il provvedimento di oggi. Si tratta certamente un obiettivo condivisibile - l'ho detto prima - soprattutto in un Paese dove il settore agroalimentare è una delle principali leve competitive, anche a livello internazionale. Tuttavia, proprio per questa ragione e per la delicatezza del tema, sarebbe stato necessario adottare la massima attenzione a modificare la normativa con equilibrio, proporzionalità e rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento. Sottolineo il fatto che si è ragionato esclusivamente sul terreno giurisprudenziale, laddove bisognava intervenire anche su altri aspetti, ad esempio sulla prevenzione. Il diritto penale rappresenta l'extrema ratio, deve intervenire solo quando gli altri strumenti non sono sufficienti e deve farlo con norme chiare, precise e non suscettibili di interpretazioni. Ogni ampliamento dell'area penalmente rilevante dev'essere valutato con rigore e con la comprensione dei possibili effetti che ha sul terreno dei principi costituzionali.

Nel caso di questo provvedimento, alcune delle nuove fattispecie di reato presentano margini di indeterminatezza dal punto di vista discrezionale, dal punto di vista della condotta e nella definizione dell'elemento soggettivo. È essenziale evitare zone grigie, che possono generare incertezza, sovraccarico per le procure e, peggio ancora, dissuadere gli operatori che già agiscono secondo le regole. Una norma penale vaga o troppo ampia rischia infatti di colpire non chi commette frodi sofisticate, ma chi, per mera complessità organizzativa o errore marginale, si trova coinvolto in contenziosi penali impropri. Questo è il dato.

Il nostro settore agroalimentare ha bisogno di protezione, ma anche di certezza di regole. Ha bisogno di un quadro normativo che sappia distinguere tra l'errore formale e la frode, tra la complessità amministrativa e il dolo, tra chi opera già nella legalità e chi inquina l'economia del nostro Paese con pratiche criminali. Ha bisogno di controlli efficaci, ma anche di percorsi che facilitino la conformità. Ha bisogno, soprattutto, di una legislazione che sappia essere coerente con i principi costituzionali e che non confonda la necessità di tutelare il made in Italy con un uso eccessivo di sanzioni penali. Per questa ragione, ci asterremo nel voto finale.

ZANETTIN *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANETTIN *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, questo disegno di legge di iniziativa governativa introduce un pacchetto di sanzioni più severe per tutelare i prodotti alimentari italiani dalla contraffazione e dalle frodi ed è collegato alla manovra di finanza pubblica. Lo schema riprende i lavori del 2015 della Commissione presieduta dall'ex magistrato dottor Caselli, che erano rimasti nei cassetti del Ministero dell'agricoltura in tutti questi anni. L'obiettivo principale è rafforzare la tutela penale del made in Italy agroalimentare, contrastando le frodi e le agromafie.

Passiamo quindi all'esame dei contenuti più significativi del provvedimento. Si tratta di un'articolata risposta legislativa alla domanda di tutela per i consumatori e per le imprese, con l'intento di valorizzare le eccellenze italiane. Come Forza Italia abbiamo vigilato affinché soprattutto le norme penali non diventassero un mero manifesto propagandistico, con il rischio di violare il principio di legalità e tassatività, ma punissero davvero le condotte dolose che mettono a rischio la salute dei cittadini. Abbiamo anche cercato di evitare un eccessivo aggravio burocratico per le imprese oneste e per il sistema giudiziario.

Il provvedimento si propone quindi di creare nel codice penale un nuovo capo dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare. Si introducono nuove fattispecie di reato e sanzioni per combattere fenomeni come la contraffazione e le sofisticazioni alimentari. Certamente esso rappresenta una risposta a problematiche attuali e gravi, innanzitutto la tutela del made in Italy, la cui reputazione è minacciata, anche dall'estero, da frodi sempre più diffuse e sofisticate. Questo disegno di legge si inserisce in un più ampio sforzo di valorizzare e proteggere le eccellenze agroalimentari italiane.

Abbiamo inoltre necessità di contrastare le agromafie, con particolare riferimento alla cosiddetta terra dei fuochi, martoriata da decenni di malaffare e infiltrazioni camorristiche. È un fenomeno che danneggia i consumatori e le imprese che operano nella legalità, ma anche la salute delle popolazioni che vi risiedono. È necessario tuttavia evitare il rischio di fattispecie penali generiche e indeterminate nel loro perimetro normativo. Abbiamo quindi segnalato la necessità di norme chiare che non generino incertezze interpretative. L'introduzione di nuove figure di reato, per condotte già sanzionabili amministrativamente, porterà inevitabilmente, soprattutto in alcune aree del Paese, a un aumento delle denunce nelle procure, che dovranno specializzarsi anche per questa particolare tipologia di reati e dovranno essere dotate di organici adeguati, certamente incompatibili con le dimensioni dei cosiddetti tribunalini.

Si deve evitare inoltre di gravare di un eccessivo carico burocratico le imprese, specialmente quelle più piccole. Va ricordato che le disposizioni che stiamo per approvare hanno efficacia solo entro i confini nazionali. In realtà, i fenomeni di contraffazione sul settore alimentare hanno luogo molto spesso all'estero; in tale ipotesi si fatica ad individuarli e a reprimerli con la necessaria efficacia. È stata quindi limitata l'efficacia complessiva della tutela normativa nazionale che andiamo ad approvare oggi.

Abbiamo apprezzato una generale apertura da parte del Governo rispetto ai nostri emendamenti, che hanno cercato di mitigare certo eccessivo rigore presente nel testo iniziale. Da parte di Forza Italia c'era stato un ascolto attento delle ragioni delle associazioni di categoria, come Confagricoltura, Assolatte e Confcommercio, che hanno il vero polso del mercato e delle problematiche che lo riguardano e sanno anche valutare complessivamente le reali necessità delle imprese e dei consumatori.

Anche con riferimento alla materia in esame, Forza Italia si vuole connotare come forza politica vicina al mondo delle imprese, piccole e grandi, che costituiscono il tessuto connettivo economico del nostro Paese. Abbiamo presentato quindi proposte emendative finalizzate a sanzionare in modo adeguato i reati dolosi, senza penalizzare troppo invece errori ed omissioni formali, quindi colposi.

Con il provvedimento in esame viene disposto inoltre un piano straordinario di controllo nazionale. Il sistema della tracciabilità, per i suoi riflessi sulla salute pubblica e sulla protezione dei consumatori, dev'essere sottoposto a una vigilanza permanente continua e integrata da parte delle autorità competenti ai controlli igienico-sanitari dei prodotti di origine animale e a quelli per la tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, ciascuno per le proprie competenze e responsabilità. La provenienza delle materie prime che compongono un prodotto di origine controllata dev'essere adeguatamente garantita a tutela del consumatore e dei produttori. La vigilanza e il controllo della provenienza e della composizione è imprescindibile per garantire l'ineccepibilità della sua qualità igienico-sanitaria e merceologica e per la difesa contro le contraffazioni.

Anche il rispetto dei disciplinari di produzione dev'essere adeguatamente vigilato e controllato. Come Forza Italia, abbiamo poi proposto l'integrazione dei componenti della cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare e di consentire la partecipazione anche ai rappresentanti delle

associazioni delle imprese, che sono in grado di fornire suggerimenti per garantire un coordinamento efficace dell'attività di controllo.

Dall'esame dell'Assemblea sta uscendo un testo certamente equilibrato e condiviso rispetto a quello presentato inizialmente dal Governo. Il voto dei senatori di Forza Italia è quindi favorevole al provvedimento in esame. *(Applausi)*.

LOPREIATO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO *(M5S)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, il provvedimento in esame attiene a un comparto essenziale della nostra economia. Quello agroalimentare rappresenta una delle nostre massime ricchezze economiche del Paese. Provate a chiudere gli occhi e a immaginare un viaggio attraverso i sapori e i profumi che hanno reso l'Italia celebre in ogni angolo del globo. Pensiamo al rosso intenso del vino Chianti, al profumo inebriante del Parmigiano Reggiano, alla semplicità di un piatto di pasta di Gragnano, alla perfezione di una mozzarella di bufala campana, di cui io sono orgogliosissima. Ognuna di queste meraviglie è il frutto di centinaia di anni di lavoro, della passione e della maestria che caratterizzano e hanno caratterizzato l'agroalimentare, la vera eccellenza italiana.

L'importanza del settore è testimoniata dalla vastità della filiera che genera un valore e un fatturato aggregato enormi, un contributo significativo al PIL e una crescente forza delle esportazioni globali. L'insieme del valore economico generato dalle produzioni agroalimentari e vitivinicole e a indicazione geografica (le cosiddette DOP economy) supera i 20 miliardi di euro, ponendo l'Italia al vertice tra gli Stati membri dell'Unione europea con il maggior numero di prodotti DOP e IGP registrati.

Per quanto attiene al provvedimento in esame, fino al momento dell'incardinamento ci siamo trovati di fronte, però, signor Presidente, a un'anomalia: l'attività emendativa posta in essere dai Gruppi di maggioranza e di opposizione è stata questa volta inversa rispetto a quanto avviene solitamente in Commissione. Mi spiego meglio: il lavoro emendativo compiuto dal centrodestra appare in totale distonia rispetto al testo del Governo, mentre quello dei Gruppi di opposizione certifica una ragionevole azione di cesello volta alla modifica e non certamente allo stravolgimento del testo proposto dallo stesso Governo. Proprio questa è l'anomalia: l'opposizione si pone come cane da guardia a difesa dello stravolgimento del testo proposto dal Governo da emendamenti presentati dalla stessa maggioranza.

Perché dico ciò? Il presente intervento prende spunto da un lavoro proposto dalla Commissione per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare, istituita presso l'ufficio legislativo del Ministero della giustizia nel 2015, presieduta allora dal dottor Giancarlo Caselli ed è stato aggiornato nella scorsa legislatura dalla sensibilità del MoVimento 5 Stelle e riprodotto in larga parte con il disegno di legge n. 2427 presentato dall'allora ministro Bonafede e dalla Ministra delle politiche agricole il 6 marzo 2020. Purtroppo, a causa dell'emergenza pandemica - come sappiamo benissimo - il percorso legislativo non è stato concluso. Il Movimento, quindi, ha ripresentato in questa legislatura una proposta di legge alla Camera a firma dell'onorevole De Raho, che ha riproposto il testo presentato dal Governo Conte. Sempre alla Camera, su iniziativa delle opposizioni, il testo è stato messo all'ordine del giorno in Commissione ed è giunto senza mandato al relatore in Aula. La maggioranza in quel frangente ha presentato solo emendamenti soppressivi volti alla reiezione totale del testo. Arriviamo quindi a questo disegno di legge governativo, la cui origine si pone in tale solco.

Svolgo ora una considerazione sul metodo, come di consueto: lo faccio quasi sempre, ormai, su ogni disegno di legge. La scadenza per la presentazione degli emendamenti era stata fissata in fretta e furia al ritorno dalle vacanze all'8 settembre; la scadenza per la presentazione di subemendamenti è stata prevista per il giorno successivo rispetto alla presentazione degli emendamenti del relatore e ci saremmo aspettati un pronto esame in Aula, così come da indicazioni della Presidenza. E invece cosa accade? Discutiamo questo disegno di legge in Aula oggi, 26 novembre, ovvero oltre due mesi rispetto a quella scadenza per la presentazione degli emendamenti che - a detta della maggioranza - non poteva in alcun modo essere posticipata, in quanto il disegno legge avrebbe dovuto essere approvato necessariamente entro settembre, come al solito per interdire in qualche modo l'attività

dell'opposizione, con quella compressione delle tempistiche alla quale ormai ci siamo quasi abituati.
Veniamo ora al merito del provvedimento. Il testo del disegno di legge rafforza il sistema sanzionatorio contro le frodi - come detto testé anche dal senatore Zanettin -riconoscendo la gravità di condotte che danneggiano non solo l'economia, ma anche l'immagine del nostro Paese. Migliora poi la tracciabilità e il sistema dei controlli, elementi fondamentali per la sicurezza alimentare e la trasparenza del mercato, e introduce misure specifiche per settori particolarmente sensibili, come quello lattiero-caseario, con l'istituzione di piattaforme informatizzate e piani straordinari di controllo.
Questi sono i punti di contatto, gli obiettivi che ci vedono uniti nella volontà di proteggere le nostre eccellenze. Il testo, così come presentato dalla Commissione, a noi del Gruppo MoVimento 5 Stelle andava sostanzialmente bene, salvo qualche piccolo ritocco di cesello, come ho detto prima. Tuttavia, un testo di legge si valuta non solo per le sue intenzioni, ma anche per la sua effettiva architettura normativa e per le conseguenze che essa produrrà sul tessuto economico-giuridico del Paese. Infatti, l'attività in Commissione ha fatto emergere due criticità importanti che ci siamo impegnati a risolvere attraverso la presentazione di emendamenti per l'Aula, ovvero la trasformazione dell'autonomo delitto di agropirateria in aggravante e l'eliminazione della confisca allargata. Per mezzo dell'attività emendativa presentata, abbiamo cercato di bilanciare correttamente il rapporto sinallagmatico che si instaurava tra la corretta tutela del made in Italy e la lotta alla criminalità sia semplice sia organizzata e la necessità della tutela della piccola e media impresa quale vero e proprio tessuto connettivo del sistema Italia. L'indeterminatezza e la mancata tipizzazione di alcuni concetti come la non genuinità e la sproporzione della sanzione, in particolare per le PMI diligenti, rischiano di trasformare un'azione di giustizia in un'azione vessatoria e iniqua, come ho riferito anche prima sull'emendamento che ho illustrato.
Pertanto, signora Presidente, colleghi e colleghe, il nostro sarà un voto di astensione. Sarebbe stato favorevole se la maggioranza non avesse strumentalizzato i lavori alla Camera negando alle opposizioni il diritto di approvare un testo oltretutto simile a quello che stiamo licenziando qui in Senato. Purtroppo, più volte abbiamo visto come agisce questa maggioranza, che si fa forte delle idee altrui, sbandierandole poi ai quattro venti come proprie. *(Applausi)*.
STEFANI *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEFANI *(LSP-PSd'Az)*. Signora Presidente, colleghi, signor Ministro, questo disegno di legge è caratterizzato da particolare complessità e articolazione; interviene su vari ambiti e incide, in particolare, su trattamenti sanzionatori di condotte che vengono ritenute o configurate addirittura come reati. Intanto ringrazio il Governo, oltre che il Ministro, per aver avuto anche la forza e il coraggio di varare un disegno di legge particolarmente rigoroso e ringrazio poi tutta la Commissione e il relatore per il lavoro che è stato fatto.
Prima facie può sembrare che la norma sia particolarmente rigorosa, ma tutti dobbiamo ricordare a noi stessi che l'Italia ha una specialità, che potremmo definire ineguagliabile, sui prodotti alimentari. Siamo conosciuti in tutto il mondo per i nostri vini, per i formaggi, per i salumi, per i prodotti della panificazione, per tutto l'universo dei prodotti caseari, per non parlare del resto. Queste sono eccellenze non solo per il gusto e per la presentazione, ma anche per la loro genuinità, per tutto il ciclo della loro produzione, per la certezza che si deve avere sulla loro origine, sulla provenienza, sul trattamento. Più volte è stato ricordato oggi in quest'Aula il valore della cosiddetta DOP economy: noi abbiamo un valore economico collegato alle indicazioni geografiche e alle denominazioni di origine che è un patrimonio non solo culturale e territoriale, ma un fortissimo patrimonio economico. Chi segue la materia della tutela dei marchi, delle indicazioni geografiche e dalle denominazioni di origine sa bene che la tutela è continua, non è che l'esistenza in sé della DOP garantisce e consente di stare fermi; è una tutela che si deve esercitare ogni giorno per difendere il proprio prodotto, l'utilizzo del nome, i disciplinari.
Il disegno di legge in esame è stato illustrato molto bene prima anche dal collega Bergesio, intervenuto in discussione generale; in questa sede non riusciamo a ricordare ogni singolo passaggio e ogni singola norma, ma vorremmo almeno ricordare cosa fa questo provvedimento e perché si è presa questa

decisione. Ci sono modifiche alle stesse fattispecie che prevedono la contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari, inasprendo il trattamento sanzionatorio. Ciò significa che nel momento in cui utilizziamo una denominazione o un'indicazione geografica, dobbiamo avere la certezza che chi utilizza abusivamente il nome, lo inventa o lo altera, sarà punito molto severamente.

Introduciamo inoltre questo nuovo reato di frode alimentare perché diventa una frode ingannare: si inganna il consumatore infatti, nel momento in cui acquista un prodotto che non è genuino, non è quello che appare e non è quello che è stato venduto. Lo stesso vale nel momento in cui si prevede anche il reato per il commercio di alimenti con segni mendaci: si ha un segno mendace nel momento in cui si dà un'indicazione o si utilizza un segno distintivo che è falso, ingannevole.

In questo modo difendiamo lo stesso prodotto dell'azienda: nel momento in cui è difeso, il prodotto ha un valore; nel momento in cui non è più difeso ed è esposto a falsificazioni, abusi, inganni o vere e proprie truffe, a quel punto si svilisce e noi in Italia perdiamo uno dei nostri più grandi valori e autentici gioielli.

Un'altra norma di particolare interesse è quella sulla tracciabilità, del cui significato forse a volte il consumatore non si rende conto. Che cos'è la tracciabilità? È ciò che dovrebbe - anzi, che deve - permettere al consumatore che entra in una macelleria e guarda una fesa esposta di sapere alcune cose: il venditore dev'essere in grado di dimostrare dove ha preso quella merce, quando è stata abbattuta, qual è l'allevamento; si deve sapere esattamente da dove nasce. Ciò serve a evitare quanto ad esempio è accaduto molti anni fa, ossia l'utilizzo di espedienti nello stesso allevamento sul bestiame destinato all'alimentazione. La norma cosa fa? Ridetermina addirittura le sanzioni pecuniarie aumentandone l'entità. Dovete anche capire che a volte il profilo economico, per quanto sembri più gravoso, alla fine è una sanzione che funziona prima. Il reato in sé, la fattispecie delittuosa in sé può anche essere risolta con meccanismi diversi nelle aule giudiziarie o anche prima di entrare in un'aula giudiziaria. Vi sono tutti gli strumenti: le misure alternative, i patteggiamenti, la messa alla prova. Nel momento però in cui si va ad incidere sul profilo economico di un imprenditore, probabilmente ci sarà una maggiore attenzione.

Vi sono poi anche altre fattispecie dell'agropirateria. Purtroppo dobbiamo anche renderci conto che i meccanismi nuovi che ci sono possono creare nuove fattispecie delittuose. Il progresso tecnologico dà occasioni anche al mondo criminale di inventarsi fattispecie nuove. Utilizzando ad esempio meccanismi con associazioni a delinquere, tramite strumenti tecnologici - lo ripeto - si può arrivare anche a commettere reati in ambito alimentare.

Senza dilungarci troppo sulla portata di una norma abbastanza articolata, sottolineo che è vero che ci sono norme più rigorose, che sono previste fattispecie penali e che sono aumentate le sanzioni, ma penso che lo possiamo dire a tutte le aziende che lavorano nel mondo alimentare: è vero che crea una difficoltà. Anche noi in sede emendativa avevamo fatto proposte per cercare di contemperare, da una parte, l'interesse e la tutela del prodotto, che diventa tutela anche del consumatore, e, dall'altra, di evitare eccessivi aggravi. Quello che abbiamo ritenuto è che il prestigio del mondo agroalimentare italiano dev'essere difeso e l'unica maniera per difenderlo è utilizzare meccanismi di controllo. Le aziende avranno di sicuro la capacità e la forza di comprendere e capire che questo è il mezzo per tutelare prima di tutto sé stesse. Un'anarchia normativa in tema alimentare porterebbe non solo al crollo del valore dei prodotti e delle eccellenze italiani, ma soprattutto esporrebbe il consumatore a rischi anche gravissimi per la propria salute.

Per questa ragione, tutto il Gruppo Lega voterà a favore del provvedimento. *(Applausi)*.

FRANCESCHELLI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCHELLI *(PD-IDP)*. Signor Ministro, signor Sottosegretario, innanzitutto voglio ringraziare il Ministro per la sua presenza in Aula, perché non è una cosa comune che i Ministri del Governo a cui lei appartiene vengano in Aula quando si parla di provvedimenti di competenza. È un rispetto per il Parlamento che le fa onestamente onore e che dà a noi il piacere di avere un'interlocuzione diretta. Credo che, come Partito Democratico in Senato e come Gruppo del PD in materia agricola, non ci

siamo mai dimostrati come coloro che si oppongono a qualsiasi norma che viene portata in Aula o in Commissione.

Lo abbiamo fatto rispettando il principio di cui anche lei parlava, pensando al bene di tutte le donne, gli uomini e le imprese agricole che oggi soffrono più che mai per una serie di fattori che vanno dal cambiamento climatico ai dazi, alle difficoltà del mercato, all'aumento dei costi e altro ancora.

Noi rispettiamo chi si sveglia la mattina alle 4 per andare in stalla o rientra la sera tardi perché deve accudire gli animali o lavorare la terra. Il rispetto è non solo per il loro lavoro, ma anche per tutti i loro prodotti.

Uso parlare di prodotti quando mi riferisco alle materie agricole, perché quando si parla di materia prima il prodotto è svilito. Sappiamo tutti benissimo qual è il problema della filiera del cereale, che troppo spesso è materia prima e non prodotto. Sappiamo tutti perché il vino si è affermato: perché è prodotto. Sta nel valore aggiunto dalla produzione alla trasformazione, alla vendita. È quello su cui dobbiamo lavorare.

Venire qui oggi e proporre una norma che si pone l'obiettivo di tutelare le nostre denominazioni è una cosa che condividiamo, però credo che dobbiamo fare uno sforzo più coraggioso, non limitandoci ad adottare norme contingenti su tematiche specifiche. Dobbiamo dare un riordino complessivo al settore primario dell'agricoltura con l'elaborazione di un agognato testo unico o, meglio, un codice dell'agricoltura che disciplini in modo organico e razionale i vari settori di competenza e non con tante norme che si accompagnano, di volta in volta, alle emergenze del caso. *(Applausi)*.

L'agricoltura è un settore primario che esiste da quando l'uomo è nato e proseguirà per sempre, perché da lì discendono i prodotti alimentari, la salvaguardia del territorio e molto altro. Signor Ministro, faccia lo sforzo di iniziare quest'opera. Sarebbe lodevole, anche per il futuro, dare una disciplina e un riordino organico a questo settore. È un'opera lunga, ma se non si inizia, non si arriva mai alla fine. Chi amministra sa benissimo che ci sono interventi di breve, medio e lungo termine. Questo è uno di quelli, ma è necessario anche perché le nostre imprese, i nostri agricoltori e anche la giustizia hanno bisogno di norme chiare e certe a cui fare riferimento. Troppo spesso la proliferazione normativa lascia vuoti applicativi e interpretativi. Uno dei motivi per cui ci asteniamo è questo: la sfida di affrontare una riorganizzazione complessiva della materia.

Non entro nei dettagli, perché lo hanno fatto molto bene il collega Bazoli e la senatrice Lopreiato. Noi individuiamo anche alcuni elementi di incertezza da approfondire. Si proteggono le nostre circa 900 denominazioni (tutte hanno un disciplinare) e si danno ulteriori compiti e gravami ai consorzi di tutela. Non c'è bisogno di dire ai consorzi di tutela che l'obiettivo primario del loro lavoro è tutelare i produttori associati e le produzioni. Nel dare un eccesso di compiti senza corrispondere le giuste risorse per esercitarli rischiamo di rendere inadempienti soggetti essenziali e fondamentali per la salvaguardia delle nostre produzioni.

Noi tuteliamo prevalentemente i prodotti che hanno una denominazione protetta o un'indicazione geografica protetta (le cosiddette 900 denominazioni). Abbiamo però tutto quel mondo in cui si utilizzano i luoghi delle denominazioni per associarli a prodotti che nulla hanno a che fare con le stesse. Penso all'uso della preposizione "di" come luogo di riferimento per l'origine o la provenienza. Se vado a vedere alcune denominazioni (penso al Montepulciano d'Abruzzo, al Sagrantino, al Montefalco), trovo molti prodotti associati a quella località che sfruttano il valore d'eccellenza della stessa per finalità che nulla hanno a che fare con la predetta provenienza. Qui non lo abbiamo disciplinato. Era questa l'occasione e spero ce ne siano altre per introdurre questo elemento, perché non possiamo banalizzare, come ha detto la senatrice Stefani, il nome di una località di qualità e di eccellenza a servizio di qualcosa che nulla ha a che vedere con le produzioni insediate. *(Applausi)*.

I nostri territori, che sono prevalentemente aree interne, vivono di questo: se leviamo loro l'agricoltura e l'enoturismo che in Europa, lo ricordo, vale 15 miliardi, avremo una perdita di tutela del territorio. Lo dico sempre e lo dirò sempre: quando avvengono questi fenomeni atmosferici prepotenti, se non trovano un terreno coltivato a monte, si scaricano a valle con potenza, con devastazioni che producono effetti anche su chi pensa che chi sta in montagna ha fatto una scelta di vita e che se sta lì deve avere meno servizi. Noi che viviamo nelle aree interne chiediamo gli stessi servizi, proporzionati

chiaramente, per poterci vivere. *(Applausi)*.

Signor Ministro, affronto ora un tema che non c'entra nulla con questo provvedimento, ma rientra nella sua ratio, ossia quella di salvaguardare i prodotti agricoli italiani con un percorso di qualità, con una tutela della filiera. I nostri prodotti vivono però di territorio e il territorio sono i luoghi che i nostri agricoltori disegnano come un paesaggio, in un quadro che varia a seconda delle stagioni, con i loro trattori e i loro aratri: se seminano l'erba medica, è verde; se seminano il grano, diventa giallo, con le rotoballe davanti alle quali si fermano gli stranieri a fare le fotografie; è quell'insieme di suggestioni che aiuta i nostri territori a vivere, a far sì che un prodotto si affermi a livello mondiale e a far sì che, se si parla di un luogo, esso sia conosciuto grazie al fatto che ci sono stati dei contadini - oggi imprenditori agricoli - che hanno solcato l'oceano per andare a vendere i prodotti in posti che non sapevano nemmeno esistessero quando i loro babbi avevano costruito le aziende.

Oggi abbiamo il tema della transizione energetica, alla quale siamo favorevoli. È un obiettivo indispensabile, imprescindibile, ma dev'essere compatibile con lo sviluppo dei nostri territori. Nella proposta di disegno di legge che ci è arrivata non esiste la pianificazione comune. Si rimette tutto a un burocrate che sta in un grigio ufficio e disegna dove fare gli interventi senza conoscere i territori.

Io vengo da un territorio, la Val d'Orcia, che in passato si è trovato ad essere individuato come area idonea per il deposito delle scorie nucleari, ma questa è una cosa compatibile con un territorio come il nostro? Ma dove viveva chi era al Ministero?

Come Comuni, dobbiamo avere la possibilità di programmare. Facciamo i piani operativi e i piani strutturali: nel piano operativo, se il Comune ha 20.000 immobili, il sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale identificheranno, immobile per immobile, la destinazione d'uso.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 17,42)

(*Segue* FRANCESCHELLI). Se oggi a noi, sindaci di un paese, viene detto che abbiamo una quota di energia rinnovabile da produrre nel nostro territorio, a noi corre l'obbligo di farlo; e lo faremo, ma siamo noi a dover programmare e non questa programmazione a provenire da obiettivi altri.

Sul tema delle aree idonee, chiedo attenzione prima che sia troppo tardi, prima che una mattina ci svegliamo e il danno sia stato fatto. Io le chiedo, signor Ministro, che si salvaguardino i nostri agricoltori che vogliono mettere pannelli, ventole o qualsiasi cosa vogliano per mantenere la sostenibilità della loro impresa, facendo agricoltura.

Chiediamo che non si consegnino i terreni agricoli, gli agricoltori, a chi vuol fare speculazioni e, quando si parla di agroalimentare, dev'essere chiaro che non si mette un pannello e si dice che sotto ci saranno delle galline, così da giustificare l'installazione di un pannello, se poi non c'è produzione agricola; dev'esserci la correlazione tra la superficie e la produzione.

Se da una superficie non si produce un pezzetto di terra, non è agrivoltaico, ma fotovoltaico a terra; se lo si vuol mettere, lo si chiami col suo nome, ma si abbia il coraggio di dire alle nostre imprese *(Applausi)* cosa possono fare e cosa non possono fare. Sa perché? Per far sì che gli imprenditori onesti e corretti non abbiano una concorrenza sleale e che i nostri territori siano salvaguardati. *(Applausi)*.

In conclusione, annuncio che ci asterremo sul provvedimento.

AMIDEI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI *(FdI)*. Signor Presidente, ringrazio il ministro Lollobrigida presente in Aula, il sottosegretario La Pietra, nonché il collega relatore, senatore Rastrelli. Parto dall'ultima considerazione del senatore Franceschelli, che mi costringe, dopo questo quadro apocalittico dell'agricoltura italiana, a fare una considerazione ben diversa dalla sua. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia.

AMIDEI *(FdI)*. Inevitabilmente debbo dire quante cose ha fatto questo Governo, nella fattispecie nel Dicastero onorevolmente rappresentato dal ministro Lollobrigida.

Prima sono stati enunciati dati importanti: più di 15 miliardi di euro dedicati all'agricoltura. Mai nessun Governo aveva stanziato tanti fondi *(Applausi)*, per non aggiungere le ultime centinaia di milioni di euro per altri provvedimenti: si è fatto un accenno ai pannelli fotovoltaici e all'energia rinnovabile, senza utilizzo e senza spreco di terreno agricolo. Ebbene, questo provvedimento si

aggiunge ad altri, giusto per ricordare al senatore Franceschelli perché oggi siamo qui e questo non è nient'altro che uno degli ultimi, per non parlare di altre scelte importanti finalizzate a tutelare l'agricoltura e a recuperare i danni che essa ha subito, tipo la peste suina africana, per citarne uno, ma anche perché, se oggi siamo qui, per assurdo, è perché abbiamo prodotti eccellenti in Italia grazie agli agricoltori italiani. *(Applausi)*. Se non fosse così, non staremmo a parlare di come risolvere il problema di contraffazioni, etichettature false, dichiarazioni false e mendaci e quant'altro.

Ebbene, signor Ministro, la ringrazio e citerò solo alcuni dei tanti provvedimenti che ha fatto anche a sostegno del settore agricolo. Li leggo perché sono molti: il pacchetto agricoltura che include misure per sostenere le filiere agricole in difficoltà, contrastare le pratiche sleali e garantire un reddito adeguato ai produttori; sono stati dati fondi per il ricambio generazionale e l'imprenditoria giovanile e femminile in agricoltura, con l'obiettivo di favorire l'accesso al credito; è stato approvato un Piano strategico per potenziare la competitività delle filiere italiane e snellire la burocrazia nel settore; il Governo ha poi introdotto misure specifiche per contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina; è stato approvato anche un piano per contrastare la siccità, attraverso la creazione di una cabina di regia; vi è inoltre il rafforzamento delle misure di sicurezza, il contrasto alle attività illecite; il Governo ha introdotto anche nuove misure per contrastare il commercio di carne coltivata - ribadisco "coltivata", non allevata in Italia - che prevedono il divieto di produzione; come ho detto prima, è stato introdotto un pacchetto di misure per contrastare il caporalato, che prevede il rafforzamento dei controlli e la repressione delle attività illecite. Cito solo questi, che sono alcuni aspetti che qualcuno ha voluto sollevare come critica a questo Governo, che invece ha fatto molto e sta facendo molto per l'agricoltura, ma non vuol essere un elogio di circostanza o di appartenenza, perché di cose ne abbiamo molte da fare davanti a noi.

Prima di dichiarare, in rappresentanza del Gruppo, che il nostro voto sarà favorevole, cito alcuni degli aspetti che il provvedimento pone in essere. Sì, è vero, qualcuno ha criticato l'aumento delle pene, l'aumento sanzionatorio, le pene da uno a quattro anni in luogo dell'attuale previsione di reclusione fino a due anni, la multa da 10.000 a 50.000 euro in luogo dell'attuale multa di 20.000 euro, così come per quanto riguarda la contraffazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti, la frode alimentare, il commercio di alimenti con segni mendaci (come più volte ribadito). Tutti questi aspetti contenuti nei vari articoli di questo disegno di legge n. 1519 sono stati espletati in maniera esauriente e chiara e rappresentano qualcosa di decisamente utile che si aggiunge per tutelare la nostra agricoltura e le nostre eccellenze italiane.

Ho rivolto prima un plauso agli agricoltori e all'agricoltura italiana. Pensate a qual è la storia e credo che su questo il Governo abbia una responsabilità positiva. *(Brusio)*. Presidente, le chiederei cortesemente di intervenire.

PRESIDENTE. Ha ragione, senatore Amidei. Ho richiamato più volte tutta l'Assemblea e la richiamo nuovamente.

AMIDEI *(FdI)*. Credo che, quando si parla di agricoltura, di settore primario, quello che ci dà il cibo, quello che ci garantisce l'export, che è primario per il settore italiano e per la nostra Nazione, ci debba essere necessariamente un rispetto notevole. Gli agricoltori, custodi del territorio, producono eccellenze. I nostri prodotti sono i più sani nel mondo. Addirittura a livello europeo abbiamo indici dieci volte inferiori per quanto riguarda i residui tossici e i principi attivi all'interno dei prodotti. Ne dobbiamo andare orgogliosi, ma dobbiamo andare orgogliosi anche di questo provvedimento.

Giustamente e onestamente il Ministro ha detto: "non fatene una questione ideologica". È vero, lo aveva fatto prima il dottor Caselli, sono passati dieci anni, va riaggiornato, lo stiamo facendo, ma per cortesia, minoranza, in queste occasioni votate favorevolmente e non astenetevi. È un invito che voglio rivolgere convintamente e apertamente.

Prendo l'ultimo passaggio, per arrivare alla conclusione del ragionamento, chiaramente più complesso. Come ho detto, è una sorta di *work in progress* o forse anche di *work in process*. Ebbene, abbiamo detto 15 miliardi per l'agricoltura: è l'ultimo tassello dei provvedimenti utili per la legislatura italiana. Vedo la senatrice Furlan, che è stata la prima a intervenire, e voglio citare le sue parole, quando ha chiesto se basta tutto ciò in questo scenario internazionale. È una bella domanda, senatrice Furlan. È

come se uno si chiedesse, durante la sua vita: ho fatto tutto ciò che potevo fare o avrei potuto fare di più? Probabilmente c'è sempre spazio per fare di più, ma le dico anche che, se non avessimo fatto tutto ciò, sarebbe stato decisamente peggio.

Ebbene, colleghi senatori, questo provvedimento non vuole e non ha la pretesa di essere la panacea, la medicina che risolve tutti i mali. Non vuole neanche essere un elisir di lunga vita, guai se fossimo in grado di avere in mano queste ricette. Magari però è un provvedimento dettagliato, utile, necessario e fondamentale per la nostra agricoltura e per i nostri prodotti alimentari nel mondo, che tutelano l'export. Grazie Ministro, grazie Governo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PIRRO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Brusio).*

Inviterei i colleghi a lasciare l'Aula, se non intendono assistere (sicuramente lo faranno velocemente), ma, se invece intendono rimanere, li invito ad abbassare molto sensibilmente il tono della voce, in modo da consentire la prosecuzione dei lavori.

PIRRO *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei portare all'attenzione di quest'Assemblea il caso di Mohamed Shahin, imam della moschea di via Saluzzo a Torino, che nonostante viva da oltre vent'anni in Italia, sia in possesso di un permesso di lungo soggiorno, abbia qui una famiglia con una moglie e tre figli, sia perfettamente integrato nel tessuto sociale della nostra città, abbia svolto diverse iniziative per promuovere l'integrazione tra il mondo musulmano e il tessuto della città, abbia promosso iniziative per divulgare la Costituzione italiana tradotta in arabo tra i frequentanti della sua moschea (l'elenco potrebbe andare avanti ancora a lungo), è stato accusato di essere un favoreggiatore di Hamas e un terrorista ed è stato allontanato dalla sua città e dalla sua famiglia e trasferito in un centro di permanenza e rimpatrio a Caltanissetta. Questo per alcune parole - tra l'altro poi rettificate dallo stesso - che avrebbe pronunciato in una manifestazione pro-Palestina il 9 ottobre, nella quale avrebbe dichiarato che l'attacco del 7 ottobre è stato una reazione dopo ottant'anni di occupazione israeliana della Palestina.

Quest'affermazione, che potrebbe essere etichettata come una libera espressione politica, è stata però trasformata nel bersaglio di un'operazione mediatica, che è culminata sotto la spinta, pare, di alcuni parlamentari di centrodestra, in un provvedimento di rimpatrio che adesso è stato anche convalidato inizialmente da un magistrato. Shahin, però, è un oppositore del regime di al-Sisi in Egitto e, se fosse rimpatriato, sarebbe in immediato e reale pericolo di vita nella sua Nazione natale. Egli ha fatto domanda per la protezione internazionale e la presentazione di questa domanda dovrebbe avere come conseguenza l'immediata sospensione di qualsiasi decreto di espulsione fino alla decisione finale della Commissione che se ne occupa, ma sembrerebbe che questa sospensione non abbia avuto luogo e ciò dimostra forse ancora una volta che nel nostro Paese non solo il diritto internazionale vale fino a un certo punto, ma che anche il diritto nazionale, anche quella legge che dovrebbe essere uguale per tutti e sempre nelle nostre aule di tribunale, diventa uguale per tutti fino a un certo punto, a meno che non vogliamo portare avanti provvedimenti islamofobi e razzisti anche dinnanzi alla magistratura.

Ecco, noi non ci stiamo: ho presentato un'interrogazione su questo tema e spero che il Ministro si renda conto che le leggi devono essere applicate in maniera uguale per tutti nel nostro Paese, anche per chi forse non sta particolarmente simpatico a qualche parlamentare di centrodestra. *(Applausi)*.

GIORGIS *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS *(PD-IDP)*. Signora Presidente, le chiedo di sollecitare il Governo a rispondere nel più breve tempo possibile a un'interrogazione che abbiamo presentato quest'oggi (peraltro anche alla Camera ne è stata presentata una analoga), nella quale si chiede di conoscere quali siano le ragioni e i motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato che hanno indotto il Ministro dell'interno a disporre

l'espulsione dell'imam Mohamed Shanin.
Noi sappiamo che Mohamed Shanin ha fatto delle dichiarazioni, poi rettificate, ma comunque a nostro avviso inaccettabili da ogni punto di vista; tuttavia, vorremmo sapere se il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno e di espulsione per ragioni di sicurezza pubblica sia motivato esclusivamente da una dichiarazione che, come ho detto, è senza dubbio inaccettabile, ma che noi vorremmo sapere se è sufficiente a determinare un pericolo e una minaccia per la sicurezza del nostro Paese.
Si tratta infatti di una persona che vive da più di vent'anni a Torino e che, per quanto ci è dato sapere, partecipa a molte iniziative sul territorio, insieme alle altre comunità religiose. Vorremmo essere rassicurati dal Governo che il giusto e doveroso contrasto verso ogni forma di radicalizzazione violenta avvenga comunque sempre attraverso provvedimenti equilibrati e attenti a non consumare alcuna ingiustificata discriminazione o sproporzionata limitazione di fondamentali principi costituzionali. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 3 dicembre 2025

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 3 dicembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta *(ore 18,03)*.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio (**1714**)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 1.
1. Il decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

_____

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.
ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
All'articolo 1:
al comma 1:
dopo la lettera a) *sono inserite le seguenti:*
« *a-bis)* all'articolo 22, comma 5-*quinquies*, primo periodo, le parole: "sette giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni";
a-ter) all'articolo 22, comma 6, primo periodo, le parole: "otto giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni" »;
dopo la lettera b) *sono inserite le seguenti:*
« b-bis) all'articolo 24, comma 11, quarto periodo, le parole: "otto giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni";
b-ter) all'articolo 24-*bis*, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"*2-bis.* La conferma del nulla osta di cui all'articolo 22, comma 5-*quinquies*, e la trasmissione dei documenti di cui al medesimo articolo 22, comma 6, e di cui all'articolo 24, commi 3 e 11, possono

essere eseguite dal datore di lavoro direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, o delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, come indicate al comma 1 del presente articolo, ai quali il datore di lavoro conferisce mandato o aderisce" »;
alla lettera c)*, capoverso 1.1, le parole:* « controlli di veridicità sulle dichiarazioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « controlli sulla veridicità delle dichiarazioni »;
alla lettera d)*, le parole:* « controlli di veridicità sulle dichiarazioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « controlli sulla veridicità delle dichiarazioni »;
alla lettera e)*, le parole:* « controlli di veridicità sulle dichiarazioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « controlli sulla veridicità delle dichiarazioni »;
alla lettera f)*, le parole:* « controlli di veridicità sulle dichiarazioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « controlli sulla veridicità delle dichiarazioni »;
alla lettera g)*, capoverso 7*-bis*, le parole:* « controlli di veridicità sulle dichiarazioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « controlli sulla veridicità delle dichiarazioni »;
alla lettera h)*, capoverso 4*-bis*, le parole:* « controlli di veridicità sulle dichiarazioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « controlli sulla veridicità delle dichiarazioni »;
alla rubrica, le parole: « controlli di veridicità sulle dichiarazioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ».
All'articolo 2:
al comma 1:
alla lettera a):
al capoverso 2-bis*.1:*
al primo periodo, le parole: « I datori di lavoro, ovvero » *sono sostituite dalle seguenti:* « I datori di lavoro ovvero »;
al secondo periodo, le parole: « controlli di veridicità sulle dichiarazioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « controlli sulla veridicità delle dichiarazioni »;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'Ispettorato nazionale del lavoro può effettuare, anche in via anticipata, le verifiche ispettive di competenza sui moduli di domanda precompilati, resi disponibili dal Ministero dell'interno, ai fini dell'eventuale esclusione dei datori di lavoro o delle organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-*bis*, comma 3, dalla procedura informatica di presentazione della domanda nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4 »;
al capoverso 2-bis*.2:*
al primo periodo, le parole: « fino a un massimo di » *sono sostituite dalle seguenti:* « non più di »;
al secondo periodo, le parole: « le organizzazioni datoriali di categoria » *sono sostituite dalle seguenti:* « le organizzazioni di categoria dei datori di lavoro »*, le parole:* « all'articolo 24-*bis*, nonché » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'articolo 24-*bis* nonché », *dopo le parole:* « o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, » *sono inserite le seguenti:* « e dalle agenzie di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritte nell'albo delle agenzie per il lavoro, istituito ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, » *e le parole:* « al volume di affari o ai ricavi » *sono sostituite dalle seguenti:* « al volume degli affari o dei ricavi »;
dopo la lettera a) *è inserita la seguente:*
« a-bis) all'articolo 23, comma 2-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al terzo periodo, le parole: "ed è corredata della conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro" sono soppresse;
2) al sesto periodo, dopo le parole: "le generalità dei partecipanti" sono inserite le seguenti: "e dei datori di lavoro, ove conosciute";
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le medesime finalità di cui al sesto periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, al termine dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei datori di lavoro

interessati all'assunzione dei partecipanti ai corsi, ove conosciute" »;
alla lettera b)*, dopo le parole:* « comma 1 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
« 1-*bis.* In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2027, il termine di cui all'articolo 23, comma 2-*bis*, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è esteso a dodici mesi ».
All'articolo 3:
al comma 1, capoverso 9-bis*, secondo periodo, dopo le parole:* « del permesso » *sono inserite le seguenti:* « di soggiorno ».
All'articolo 4:
al comma 1:
alla lettera b)*, le parole:* « è inserito il seguente » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono inseriti i seguenti »;
dopo la lettera b) *è inserita la seguente:*
« *b-bis)* all'articolo 18-*ter*, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", trasmettendo ogni elemento ritenuto utile a sostegno del parere medesimo" »;
la rubrica è sostituita dalla seguente: « Armonizzazione dei termini e disposizioni sui procedimenti in materia di permessi di soggiorno rilasciati per casi speciali ».
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: « e dopo le parole » *sono sostituite dalle seguenti:* « , dopo le parole » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o a favore di bambini dalla nascita fino a sei anni di età" *».*
All'articolo 8:
al comma 1, lettera a)*, le parole:* « , in fine, » *sono soppresse;*
alla rubrica, la parola: « Proroga » *è sostituita dalla seguente:* « Stabilizzazione ».
All'articolo 10:
al comma 1, le parole: « le parole "Fino al 31 dicembre 2025", » *sono sostituite dalle seguenti:* « le parole: "Fino al 31 dicembre 2025" ».
All'articolo 11:
al comma 1, la parola: « previste » *è sostituita dalla seguente:* « disponibili ».
ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 1.
*(*Disposizioni in materia di nulla osta al lavoro subordinato e di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini dell'autorizzazione all'ingresso di lavoratori stranieri)
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 5, le parole: « dalla presentazione della richiesta » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo »;
a-bis) all'articolo 22, comma 5-*quinquies*, primo periodo, le parole: « sette giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quindici giorni »;
a-ter) all'articolo 22, comma 6, primo periodo, le parole: « otto giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quindici giorni »;
b) all'articolo 24, comma 2, primo periodo, le parole: « dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo »;
b-bis) all'articolo 24, comma 11, quarto periodo, le parole: « otto giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quindici giorni »;
b-ter) all'articolo 24-*bis*, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* La conferma del nulla osta di cui all'articolo 22, comma 5-*quinquies*, e la trasmissione dei documenti di cui al medesimo articolo 22, comma 6, e di cui all'articolo 24, commi 3 e 11, possono essere eseguite dal datore di lavoro direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, o delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, come indicate al comma 1 del presente articolo, ai quali il datore di lavoro conferisce mandato o aderisce »;

c) all'articolo 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1.1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al lavoro di cui al comma 1, le amministrazioni effettuano i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. »;

d) all'articolo 27-*bis*, al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le amministrazioni effettuano i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dall'organizzazione promotrice del programma di volontariato, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. »;

e) all'articolo 27-*ter*, al comma 4, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Le amministrazioni effettuano i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dall'istituto di ricerca, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. »;

f) all'articolo 27-*quater*, al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le amministrazioni effettuano i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. »;

g) all'articolo 27-*quinquies*, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« *7-bis*. Le amministrazioni effettuano i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dall'entità ospitante, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. »;

h) all'articolo 27-*sexies*, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis*. Le amministrazioni effettuano i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dall'entità ospitante, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. ».

EMENDAMENTI

01.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01

(Disposizioni in materia di autorizzazione al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 6-*bis*, dopo le parole: «è rilasciato dal questore» sono inserite le seguenti: «, previa autorizzazione del giudice competente,»;

b) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole: «a favorire le relazioni» sono inserite le seguenti: «e i

ricongiungimenti»;

c) all'articolo 4-*bis*, comma 2, dopo le parole: «eseguita dal questore» sono inserite le seguenti: «previa autorizzazione del giudice competente».

01.2

Delrio, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Improcedibile

All'articolo, premettere il seguente:

"Art. 01

(Disposizioni in materia di politiche migratorie)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, le parole: «sentiti i Ministri interessati» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e gli altri Ministri interessati»;

1.2) al quarto periodo, le parole: «Il Ministro dell'interno presenta» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presentano»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il documento individua inoltre i criteri per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, anche sulla base della richiesta di lavoro risultante dalle liste di cui all'articolo 3-*bis*, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità culturali delle persone, **e** prevede gli strumenti per un positivo reinserimento nei Paesi di origine»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 2-*bis*, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e previo monitoraggio semestrale delle esigenze del mercato del lavoro, che tenga conto dei dati sull'effettiva richiesta di lavoro elaborati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle indicazioni provenienti dai Consigli territoriali per l'immigrazione istituiti presso le prefetture - uffici territoriali del Governo, dei programmi di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, delle indicazioni provenienti dalle regioni e dalle province autonome sulle capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri individuati nel documento programmatico e della richiesta di lavoro risultante dalle liste di cui all'articolo 3-*bis*, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche stagionale, per lavoro autonomo e per ricerca di lavoro. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso, i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, per lavoro autonomo e per ricerca di lavoro, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata adozione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto»;

4) al comma 6, le parole: «con il Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «con il Ministro dell'interno e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;

5) al comma 6-*bis*, le parole: «il Ministero dell'interno espleta» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali espletano»;

b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente: «Art. 3-*bis*. - (*Liste di lavoratori stranieri per l'ingresso nel territorio dello Stato*) -1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in conformità con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4, sono definite liste organizzate in base alle singole nazionalità con criterio cronologico, alle quali possono iscriversi i lavoratori stranieri che intendano fare ingresso in Italia per lavoro, anche stagionale. Le suddette liste sono coordinate con quelle già previste in attuazione delle intese conseguenti agli accordi con i Paesi di origine concernenti l'ingresso per lavoro e il rimpatrio e sono realizzate prioritariamente in relazione a lavoratori cittadini di Stati che collaborano attivamente con l'Italia in materia di contrasto all'immigrazione irregolare.

2. Il decreto di cui al comma 1 prevede:

a) l'individuazione dei soggetti, quali enti e organismi nazionali o internazionali con sedi nei Paesi di origine o autorità degli stessi Paesi, ai quali affidare, mediante convenzione con lo Stato italiano, la responsabilità dell'iscrizione nelle liste di cui al comma 1 e della loro tenuta, prevedendo la trasmissione delle liste alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero;

b) la definizione di una procedura per l'iscrizione nelle liste di cui al comma 1, che tenga conto del grado di conoscenza della lingua italiana, dei titoli e della qualifica professionale posseduti, dell'eventuale frequenza di corsi di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, nell'ambito dei quali sia garantita la diffusione dei valori a cui si ispira la Costituzione italiana e dei princìpi su cui si basa la convivenza nella comunità nazionale.»;

c) all'articolo 21, comma 4-*ter*, le parole: «possono trasmettere» sono sostituite dalle seguenti: «trasmettono»".

1.1

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Id. em. 1.1

Sopprimere l'articolo.

1.3

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Disposizioni urgenti per l'ingresso di lavoratori stranieri)

1. Nelle more della definizione della disciplina volta alle procedure di ingresso di lavoratori stranieri, i datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che intendono avvalersi, per l'anno 2026, di lavoratori stranieri per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, presentano richiesta di nulla osta al lavoro per gli ingressi procedendo alla compilazione dei moduli di domanda sul portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le modalità di compilazione e i settori interessati sono definiti con circolare congiunta dei Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La compilazione si svolge dal 1° novembre 2025 al 31 dicembre 2025. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla compilazione, secondo le modalità e

con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con l'AGEA, esegue le verifiche di osservanza delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e le verifiche di congruità del numero delle richieste presentate, tenendo conto anche degli elementi di cui all'art. 24-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998.

2. Entro il 31 gennaio 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono fissate le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, sulla base delle richieste dei datori di lavoro e delle organizzazioni di cui al primo periodo, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Per le procedure relative agli ingressi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. I termini ai fini del rilascio dei visti e dei nulla osta nonché dei controlli, delle autorizzazioni e di ogni altra procedura ai fini degli ingressi di cui al comma 1 sono ridotti della metà.

5. I Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale adottano le misure organizzative utili e necessarie ad assicurare l'interoperabilità delle relative banche dati delle quali sono, rispettivamente, in possesso, al fine di sostenere l'accelerazione degli iter amministrativi e procedurali nonché la garanzia della sicurezza in ordine alle procedure di rilascio dei visti e dei nulla osta per l'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro.».

1.4

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e b).*

1.5

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1,

-alla lettera a) premettere le seguenti:

0a) all'articolo 22, comma 2:

1) alinea, le parole: «previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata» sono sostituite dalle seguenti: «previo invio della comunicazione al centro per l'impiego competente, della volontà di richiedere il rilascio del nulla osta all'ingresso per motivi di lavoro a favore di un cittadino straniero residente all'estero,»;

2) lettera c), dopo le parole: «specificazione delle relative condizioni» sono inserite le seguenti: «previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative»;

0b) all'articolo 22, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. La procedura di cui al comma 2 si intende esperita con l'invio della comunicazione al centro per l'impiego competente.»;

-alla lettera a), capoverso comma 2-*bis*.1, primo periodo, sopprimere le parole: ", nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4," ;

-dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

a.1) all'articolo 22, comma 5, primo periodo, le parole: «contratto collettivo di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative»;

a.2) all'articolo 22, comma 5-*quater*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le predette revoche siano dipese da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore, a quest'ultimo si applica il comma 11 del presente articolo, ovvero qualora lo stesso lavoratore abbia reperito un nuovo contratto di lavoro anche con un datore di lavoro diverso, il contratto di soggiorno è sottoscritto con quest'ultimo ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato»;

a.3) all'articolo 22, dopo il comma 5-*quinquies* è inserito il seguente:

«5-*sexies*. Il lavoratore è informato dello stato di tutte le fasi del procedimento amministrativo relativo al rilascio del nulla osta al lavoro e dell'esito dello stesso»;

a.4) all'articolo 22, dopo il comma 6-*bis*, sono inseriti i seguenti:

«6-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale nell'anno antecedente la presentazione della domanda di rilascio del nulla osta al lavoro. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, nel periodo citato in precedenza, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.

6-*quater*. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di potere effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce tra l'altro il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.».

1.6

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera a) *aggiungere le seguenti:*

a.1) all'articolo 22, comma 5, primo periodo, le parole: «contratto collettivo di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative»;

a.2) all'articolo 22, comma 5-*quater*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le predette revoche siano dipese da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore, a quest'ultimo si applica il comma 11 del presente articolo ovvero qualora lo stesso lavoratore abbia

reperito un nuovo contratto di lavoro anche con un datore di lavoro diverso, il contratto di soggiorno è sottoscritto con quest'ultimo ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato».

1.8

Lombardo

Improcedibile

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

"a) all'articolo 22:

1) al comma 5:

i) le parole: «dalla presentazione della richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo»;

ii) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il termine massimo di sessanta giorni di cui al primo periodo è ridotto a trenta giorni per i lavoratori che hanno completato i percorsi di cui all'articolo 23. Decorso tale termine, il nulla osta si intende rilasciato e, su richiesta del datore di lavoro, è trasmesso telematicamente alle rappresentanze diplomatiche che provvedono al rilascio del visto entro i successivi trenta giorni»;

2) al comma 5.01, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai lavoratori formati all'estero ai sensi dell'articolo 23».

3) al comma 5-*quinquies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai lavoratori che hanno completato i percorsi di cui all'articolo 23»

1.9

Lombardo

Improcedibile

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 22:

1) al comma 5:

i) le parole: «dalla presentazione della richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di presentazione della richiesta, qualora la stessa risulti ammissibile ai fini dell'imputazione alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo»;

ii) sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Il termine massimo di sessanta giorni di cui al primo periodo, è ridotto a trenta giorni per i lavoratori che hanno completato i percorsi di cui all'articolo 23 del presente provvedimento. Decorso tale termine, il nulla osta si intende rilasciato e, richiesta del datore di lavoro, è trasmesso telematicamente alle rappresentanze diplomatiche che provvedono al rilascio del visto entro i successivi trenta giorni.»;

2) al comma 5.01, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai lavoratori formati all'estero ai sensi dell'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»."

3) al comma 5-*quinquies*, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai lavoratori che hanno completato i percorsi di cui all'articolo 23 del presente provvedimento»;

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: «dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo» *con le seguenti:* «dalla data di presentazione della richiesta, qualora la stessa risulti ammissibile ai fini dell'imputazione alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo».

1.10

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Improcedibile

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) all'articolo 22:

1) al comma 5:

1.1) primo periodo, le parole: «dalla presentazione della richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di presentazione della richiesta, qualora la stessa risulti ammissibile ai fini dell'imputazione alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo,»;

1.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il termine massimo di sessanta giorni di cui al primo periodo è ridotto a trenta giorni per i lavoratori che hanno completato i percorsi di cui all'articolo 23. Decorso tale termine, il nulla osta si intende rilasciato e, su richiesta del datore di lavoro, è trasmesso telematicamente alle rappresentanze diplomatiche che provvedono al rilascio del visto entro i successivi trenta giorni»;

2) al comma 5.01, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai lavoratori formati all'estero ai sensi dell'articolo 23».

3) al comma 5-*quinquies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai lavoratori che hanno completato i percorsi di cui all'articolo 23».

1.11

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Improcedibile

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 22:

1) al comma 5:

1.1) primo periodo, le parole: «dalla presentazione della richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di presentazione della richiesta, qualora la stessa risulti ammissibile ai fini dell'imputazione alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo,»;

1.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il termine massimo di sessanta giorni di cui al primo periodo è ridotto a trenta giorni per i lavoratori che hanno completato i percorsi di cui all'articolo 23. Decorso tale termine, il nulla osta si intende rilasciato e, su richiesta del datore di lavoro, è trasmesso telematicamente alle rappresentanze diplomatiche che provvedono al rilascio del visto entro i successivi trenta giorni»;

2) al comma 5.01, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai lavoratori formati all'estero ai sensi dell'articolo 23».

3) al comma 5-*quinquies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai lavoratori che hanno completato i percorsi di cui all'articolo 23»

1.12

Sabrina Licheri, Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Respinta la parte evidenziata in neretto; precluso la restante parte

***Al comma 1, lettera a) e ovunque ricorrano, sostituire le parole:* «dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo» *con le seguenti:* «dalla data di presentazione della richiesta**, ovvero, se presentata successivamente alla prima data di apertura delle presentazioni, dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo».

1.13

Lombardo

Precluso

Al comma 1, lettera a), e ovunque ricorrono nel medesimo comma, sostituire le parole: "dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo" *con le seguenti:* "dalla data di presentazione della richiesta, qualora la stessa risulti ammissibile ai fini dell'imputazione alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo".

1.14

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Respinto

Al comma 1, lettera a-*ter*)*, sostituire la parola:* «quindici» *con la seguente:* «sedici».

1.15

Delrio, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a-ter*) inserire la seguente*:

«a-*quater*) al comma 6-*bis*, le parole: "della sottoscrizione del contratto di soggiorno" sono sostituite dalle seguenti: "del rilascio del permesso di soggiorno";».

1.16

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:

«*b)* all'articolo 24, comma 2, secondo periodo, le parole: «e 6-*bis*» sono sostituite dalle seguenti*:* «, 6-*bis* e 11 in caso di revoca del nulla osta, del visto e del permesso di soggiorno».».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* comma 1, *aggiungere le seguenti:* secondo periodo, le parole: «dei commi 5, secondo periodo, e 11» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 5, secondo periodo».

1.17

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) all'articolo 24, comma 2, secondo periodo, le parole: «e 6-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «, 6-*bis* e 11 in caso di revoca del nulla osta, del visto e del permesso di soggiorno».»

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Disposizioni di semplificazione e accelerazione dei procedimenti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con lavoratori stranieri)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, dopo il comma 2-*bis* sono inseriti i seguenti:

« *2-bis.1.* I datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-*bis*, comma 3, che intendono presentare, nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4, richiesta di nulla osta per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per gli ingressi previsti dai medesimi decreti, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda, tramite il portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le amministrazioni effettuano i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla precompilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'Ispettorato nazionale del lavoro può effettuare, anche in via anticipata, le verifiche ispettive di competenza sui moduli di domanda precompilati, resi disponibili dal Ministero dell'interno, ai fini dell'eventuale esclusione dei datori di lavoro o delle organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-*bis*, comma 3, dalla procedura informatica di presentazione della domanda nei giorni

indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4.
2-bis.2. I datori di lavoro di cui al comma 2-*bis*.1 possono presentare come utenti privati non più di tre richieste di nulla osta al lavoro subordinato per ciascuna delle annualità di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma. Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni di categoria dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-*bis* nonché tramite i soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e dalle agenzie di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritte nell'albo delle agenzie per il lavoro, istituito ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, i quali garantiscono che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale al volume degli affari o dei ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero dei dipendenti e del settore di attività dell'impresa. »;
a-bis) all'articolo 23, comma 2-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al terzo periodo, le parole: « ed è corredata della conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro » sono soppresse;
2) al sesto periodo, dopo le parole: « le generalità dei partecipanti » sono inserite le seguenti: « e dei datori di lavoro, ove conosciute »;
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le medesime finalità di cui al sesto periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, al termine dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei datori di lavoro interessati all'assunzione dei partecipanti ai corsi, ove conosciute »;
b) all'articolo 24, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si applica l'articolo 22, commi 2-*bis*.1 e 2-*bis*.2 ».
1-*bis.* In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2027, il termine di cui all'articolo 23, comma 2-*bis*, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è esteso a dodici mesi.
EMENDAMENTI
2.1
Parrini, Meloni, Giorgis, Valente
Respinto
Sopprimere l'articolo.
2.2
Maiorino, Cataldi, Gaudiano
Improcedibile
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2
(Disposizioni di semplificazione e accelerazione dei procedimenti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con lavoratori stranieri)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti: «Art. 22-*bis*. - (Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non comunitari) - 1. È istituito il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo di stranieri non comunitari nel sistema produttivo nazionale e a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina.

2. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri non comunitari, purché dispongano di idonee sedi all'estero: a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto

legislativo 14 settembre 2015, n. 150; b) i centri per l'impiego di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; c) i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; d) le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero; e) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, autorizzate ai sensi del comma 9 del presente articolo.

3. I soggetti di cui al comma 2 presentano allo sportello unico per l'immigrazione della provincia in cui sono ubicati un'apposita richiesta nominativa per l'autorizzazione al rilascio del permesso di cui al comma 1 a stranieri extracomunitari da essi selezionati, al fine di consentire lo svolgimento di colloqui volti al collocamento con datori di lavoro residenti nel territorio nazionale. La richiesta deve essere accompagnata da un'idonea documentazione da cui risulti: a) la disponibilità in capo al lavoratore straniero di mezzi economici o di altri mezzi di sussistenza idonei per la durata del soggiorno e per l'eventuale ritorno nel Paese di provenienza, salvo che di essi dichiari di farsi carico, in tutto o in parte, lo stesso soggetto richiedente; b) una dichiarazione autografa dello straniero extracomunitario da cui risulti l'impegno a rimpatriare in caso di mancata stipulazione di un contratto di lavoro entro il termine di durata del permesso di soggiorno.

4. La richiesta di cui al comma 3 può essere accompagnata da una dichiarazione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, verificato il rispetto dei requisiti di cui al medesimo comma 3, lo sportello unico per l'immigrazione rilascia, sentito il questore, l'autorizzazione al permesso di soggiorno di cui al comma 1, che non può avere durata superiore a dodici mesi; trasmette, quindi, la documentazione, compreso il codice fiscale, ai competenti uffici consolari, ove possibile in via telematica.

6. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, è immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-*bis* e 5-*ter*, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

7. Lo straniero extracomunitario richiede il visto al consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza con le modalità previste dall'articolo 22, comma 6, e, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, sottoscrive presso lo sportello unico per l'immigrazione un apposito contratto di soggiorno per la ricerca del lavoro con uno dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo; non è richiesta l'indicazione nel contratto di soggiorno dei colloqui di lavoro che lo straniero extracomunitario effettuerà attraverso il soggetto intermediario.

8. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di cui al comma 1 del presente articolo, che provvede a inserirle nell'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, di cui all'articolo 22, comma 9.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i requisiti minimi di solidità economica e organizzativa ai fini dell'autorizzazione all'attività d'intermediazione dei soggetti di cui al comma 2, lettera f); lo stesso Ministro istituisce un'apposita sezione dell'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, riservato a questa tipologia di soggetti autorizzati.

10. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono conferite le seguenti funzioni: a) definizione degli standard di servizio in relazione alle attività dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, con esclusione di quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; b) monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente articolo; a questo fine, l'ANPAL ha accesso a tutti i dati amministrativi e statistici detenuti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici; c) redazione, con cadenza almeno annuale, di rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure

previste dal presente articolo

11. L'ANPAL provvede all'attuazione delle disposizioni del comma 10 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2.3

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Disposizioni transitorie per l'ingresso di lavoratori stranieri)

1. Nelle more della ridefinizione delle procedure di ingresso regolare di cittadini stranieri per motivi di lavoro, per l'anno 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-*bis* del legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite le quote di ingressi nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Le quote di cui al comma precedente sono elaborate sulla base del fabbisogno del mercato del lavoro, determinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ivi comprese le associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico, Qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno.

3. I tempi per il rilascio dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono ridotti della metà ed i medesimi sono rilasciati entro il limite delle quote predette.».

2.4

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Improcedibile

Al comma 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

0a) all'articolo 22:

1) al comma 2, primo periodo, le parole: «previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente» sono sostituite dalle seguenti: «previo invio della comunicazione al centro per l'impiego competente, della volontà di richiedere il rilascio del nulla osta all'ingresso per motivi di lavoro a favore di un cittadino straniero residente all'estero»;

2) al comma 2, lettera *c)*, dopo le parole: «specificazione delle relative condizioni» sono inserite le seguenti: «previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative»;

3) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«*2-bis*. La procedura di cui al comma 2 si intende esperita con l'invio della comunicazione al centro per l'impiego competente.»;

Conseguentemente, alla lettera a)*, capoverso 2-*bis*.1, sopprimere le parole:* nei giorni indicati nei

decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4,.

2.5

Sabrina Licheri, Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Improcedibile

Al comma 1, lettera a), capoverso «*2*-bis.1.»*, dopo il secondo periodo inserire il seguente:* «Qualora l'esito dei controlli di veridicità assicurati dalla interoperabilità tra il portale ALI del Ministero dell'Interno e i servizi informatici di Unioncamere, Agenzia delle entrate e Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) non generi un codice di attivazione della domanda, il richiedente ha diritto a ottenere, entro cinque giorni lavorativi, un riesame non automatizzato tramite banche dati e la possibilità di presentare documentazione integrativa.».

2.6

Lombardo

Improcedibile

Al comma 1, lettera a), *dopo il capoverso* «*2*-bis*.2.*» *aggiungere il seguente:*

«*2-bis*.3. Fermo restando il divieto per i soggetti proponenti e per gli enti attuatori di esigere o, comunque, percepire, direttamente o indirettamente, compensi dai destinatari per le attività formative di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è consentito richiedere ai lavoratori formati all'estero ai sensi del medesimo articolo un contributo riferito esclusivamente a spese amministrative e logistiche connesse alle procedure di ingresso e di collocazione lavorativa in Italia, distinte dalle attività formative. Il contributo, commisurato ai costi vivi documentati e senza ricarichi, non può eccedere due mensilità lorde della futura retribuzione contrattuale e non costituisce condizione di accesso ai percorsi, al nulla osta o al visto. Il contributo è esigibile solo dopo l'assunzione ed è dovuto se il rapporto non si instaura per causa non imputabile al lavoratore o cessa in prova per fatto del datore; restano fermi gli articoli 12 e 603-*bis* del codice penale e ogni altra disposizione in materia di contrasto all'intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro.»

2.7

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «*2*-bis*.2.*»*, aggiungere il seguente:*

«*2-bis*.3. I datori di lavoro possono attestare l'idoneità dell'alloggio mediante autocertificazione relativa ad alloggi privati, ovvero mediante presentazione di una prenotazione presso struttura alberghiera o ricettiva, comunque denominata, per un periodo minimo di due mesi dall'arrivo in Italia. In tale ipotesi, la verifica dell'idoneità è effettuata sulla base dell'indicazione del nominativo della struttura ospitante, ferme restando le responsabilità della stessa in caso di mancata osservanza della normativa vigente.».

2.8

Lombardo

Id. em. 2.7

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «*2*-bis*.2*»*, aggiungere il seguente:*

«*2*-bis*.3.* I datori di lavoro possono attestare l'idoneità dell'alloggio mediante autocertificazione relativa ad alloggi privati, ovvero mediante presentazione di una prenotazione presso struttura alberghiera o ricettiva, comunque denominata, per un periodo minimo di due mesi dall'arrivo in Italia. In tale ipotesi, la verifica dell'idoneità è effettuata sulla base dell'indicazione del nominativo della struttura ospitante, ferme restando le responsabilità della stessa in caso di mancata osservanza della normativa vigente».

2.9

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere le seguenti:*

a.1) all'articolo 22, dopo il comma 5-*quinquies,* è inserito il seguente:

«5-*sexies*. Il lavoratore è informato dello stato di tutte le fasi del procedimento amministrativo relativo al rilascio del nulla osta al lavoro e dell'esito dello stesso»;

a.2) all'articolo 22, dopo il comma 6-*bis*, sono inseriti i seguenti:

«6-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale nell'anno antecedente la presentazione della domanda di rilascio del nulla osta al lavoro. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, nel periodo citato in precedenza, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.

6-*quater*. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di potere effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce tra l'altro il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.».

2.10

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

a.1) all'articolo 22, dopo il comma 6-*bis*, è inserito il seguente:

«*6*-ter. Nei casi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro ai sensi del comma 6, per cause non imputabili al lavoratore, viene rilasciato il permesso di soggiorno per attesa occupazione di cui al comma 11 ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.».

2.11

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a.1) All'articolo 22, dopo il comma 6-*bis* è inserito il seguente: "6-*ter*. Nei casi di mancata

instaurazione del rapporto di lavoro per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.«.".

2.12

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Respinto

Al comma 1, lettera a-bis), *numero 1), dopo le parole:* «sono soppresse» *aggiungere le seguenti:* «e le parole: ″sei mesi″ sono sostituite dalle seguenti: ″diciotto mesi"».

2.13

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

Al comma 1, lettera a-bis*), dopo il numero 2), inserire il seguente:*

2.1) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Le richieste di domande di nulla osta e di visto richieste nell'ambito della specifica procedura di ingresso sono esaminate con priorità e rilasciate entro novanta giorni dalla domanda»;

2.14

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

"b-*bis*) all'articolo 27, dopo il comma 1-*septies*, è aggiunto il seguente: "1-*septies.1*. Le disposizioni di cui ai commi 1, lett. h), e 1-*septies* del presente articolo si intendono applicabili anche ai lavoratori marittimi destinati all'imbarco su navi da pesca, ai sensi dell'art. 318, comma 3, del Codice della Navigazione (Regio Decreto n. 327/1942).".".

2.0.1

Delrio, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Improcedibile

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

"Art. 2-*bis*

(Ingresso nel territorio dello Stato per l'inserimento nel mercato del lavoro)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. - (*Liste di lavoratori stranieri per l'ingresso nel territorio dello Stato*) - *1.* Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in conformità con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4, sono definite liste organizzate in base alle singole nazionalità con criterio cronologico, alle quali possono iscriversi i lavoratori stranieri che intendano fare ingresso in Italia per lavoro, anche stagionale. Le suddette liste sono coordinate con quelle già previste in attuazione delle intese conseguenti agli accordi con i Paesi di origine concernenti l'ingresso per lavoro e il rimpatrio e sono realizzate prioritariamente in relazione a lavoratori cittadini di Stati che collaborano attivamente con l'Italia in materia di contrasto all'immigrazione irregolare.

2. Il decreto di cui al comma 1 prevede:

a) l'individuazione dei soggetti, quali enti e organismi nazionali o internazionali con sedi nei

Paesi di origine o autorità degli stessi Paesi, ai quali affidare, mediante convenzione con lo Stato italiano, la responsabilità dell'iscrizione nelle liste di cui al comma 1 e della loro tenuta, prevedendo la trasmissione delle liste alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero;

b) la definizione di una procedura per l'iscrizione nelle liste di cui al comma 1, che tenga conto del grado di conoscenza della lingua italiana, dei titoli e della qualifica professionale posseduti, dell'eventuale frequenza di corsi di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, nell'ambito dei quali sia garantita la diffusione dei valori a cui si ispira la Costituzione italiana e dei princìpi su cui si basa la convivenza nella comunità nazionale.»;

b) dopo l'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 4.1. - *(Ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro) - 1.* L'ingresso nel territorio dello Stato per l'inserimento nel mercato del lavoro, nell'ambito delle quote a tale fine previste, del cittadino straniero iscritto nelle liste di cui all'articolo 3-*bis*, ove istituite nel Paese di residenza, avviene a seguito di richiesta, nominativa o numerica, proveniente dalle regioni, province autonome di Trento e Bolzano, enti locali, associazioni imprenditoriali, professionali e sindacali, nonché istituti di patronato, con la costituzione di forme di garanzia patrimoniale a carico dell'ente o dell'associazione richiedente.

2. L'ingresso nel territorio dello Stato per ricerca di lavoro tramite *sponsor* o attività di intermediazione, nell'ambito delle quote a tale fine previste, del cittadino straniero, è subordinato alla prestazione di adeguata garanzia da parte di soggetti appositamente autorizzati o di adeguata garanzia individuale da parte del cittadino italiano o straniero con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo nell'Unione europea che intenda farsi garante dell'ingresso di un cittadino straniero non comunitario.

3. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri non comunitari:

a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) le organizzazioni nazionali degli imprenditori, dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli organismi internazionali aventi la finalità di favorire e organizzare il trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia e il loro inserimento nei settori produttivi del Paese, nonché gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione, anche in collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e altri enti locali;

c) le università, le fondazioni universitarie, gli enti pubblici nazionali di ricerca;

d) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Il richiedente deve fornire una garanzia economica per il sostentamento del cittadino straniero nel periodo iniziale di soggiorno di sei mesi, di importo pari all'assegno di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia il cittadino straniero richiede al comune competente il rilascio di un permesso di soggiorno di durata annuale per ricerca di lavoro. Tale permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro in caso di instaurazione di un contratto di lavoro di almeno sei mesi, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a venti ore settimanali, rinnovabile alla scadenza se permangono le garanzie economiche di cui al comma 4.

6. Non sono ammessi alle procedure previste dal presente articolo i cittadini stranieri per i quali non è permesso l'ingresso in Italia ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6».".

2.0.101 (già 1.0.1)

Delrio, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Improcedibile

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*

(Introduzione di liste di lavoratori stranieri per l'ingresso nel territorio dello Stato)

1. Dopo l'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. - (*Liste di lavoratori stranieri per l'ingresso nel territorio dello Stato*) -1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in conformità con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4, sono definite liste organizzate in base alle singole nazionalità con criterio cronologico, alle quali possono iscriversi i lavoratori stranieri che intendano fare ingresso in Italia per lavoro, anche stagionale. Le suddette liste sono coordinate con quelle già previste in attuazione delle intese conseguenti agli accordi con i Paesi di origine concernenti l'ingresso per lavoro e il rimpatrio e sono realizzate prioritariamente in relazione a lavoratori cittadini di Stati che collaborano attivamente con l'Italia in materia di contrasto all'immigrazione irregolare.

2. Il decreto di cui al comma 1 prevede:

a) l'individuazione dei soggetti, quali enti e organismi nazionali o internazionali con sedi nei Paesi di origine o autorità degli stessi Paesi, ai quali affidare, mediante convenzione con lo Stato italiano, la responsabilità dell'iscrizione nelle liste di cui al comma 1 e della loro tenuta, prevedendo la trasmissione delle liste alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero;

b) la definizione di una procedura per l'iscrizione nelle liste di cui al comma 1, che tenga conto del grado di conoscenza della lingua italiana, dei titoli e della qualifica professionale posseduti, dell'eventuale frequenza di corsi di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, nell'ambito dei quali sia garantita la diffusione dei valori a cui si ispira la Costituzione italiana e dei princìpi su cui si basa la convivenza nella comunità nazionale.».

2.0.2

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Improcedibile

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Programmazione e sostegno dei «corridoi lavorativi»)

1. All'articolo 23 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le domande di nulla osta e di visto richieste nell'ambito della specifica procedura di ingresso devono essere esaminate con priorità, e comunque devono ottenere risposta entro novanta giorni dalla richiesta.»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*4*-quater. È istituita una cabina di regia nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per coordinare e mettere a sistema tutti gli interventi di formazione professionale e civico linguistica. Ne fanno parte di diritto:

a) un rappresentante della società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.;

b) le organizzazioni nazionali di rappresentanza dei lavoratori stranieri iscritte al registro delle associazioni ed enti che operano in favore degli immigrati, sezione I, di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

c) i rappresentanti dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, riconosciuti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

d) almeno sei componenti designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.».

2.0.100

Musolino, Furlan

Improcedibile

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Programmazione e sostegno dei « corridoi lavorativi)

1. All'articolo 23 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 2-*bis* sono inseriti i seguenti:

«2-*ter*. Le domande di nulla osta e di visto presentate nell'ambito della specifica procedura di ingresso per i lavoratori formati nei Paesi terzi ai sensi del presente articolo sono esaminate con priorità e comunque definite entro novanta giorni dalla data di presentazione.

2-*quater*. È istituita una cabina di regia nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il compito di coordinare e mettere a sistema gli interventi di formazione professionale e civicolinguistica realizzati ai sensi del presente articolo. La cabina di regia opera in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con le parti sociali, al fine di promuovere la programmazione dei flussi di ingresso e la valorizzazione dei percorsi formativi e linguistici nei Paesi di origine, anche mediante l'utilizzo dei fondi interprofessionali e delle risorse europee destinate alla formazione e all'integrazione lavorativa. Fanno parte della cabina di regia:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con funzioni di coordinatore;

b) un rappresentante della società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.;

c) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni nazionali di rappresentanza dei lavoratori stranieri iscritte al registro delle associazioni ed enti che operano in favore degli immigrati, sezione I, di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; d) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale;

e) rappresentanti dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, riconosciuti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. ».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

(Svolgimento dell'attività lavorativa in attesa della conversione del permesso di soggiorno)

1. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 9-*bis* è sostituito dal seguente:

« *9-bis*. In attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al comma 9, lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino a eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui al primo periodo può svolgersi a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta

presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge. ».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.1

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Disposizioni in materia di rilascio o rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato)

1. L'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:

«Art. 5

(Permesso di soggiorno)

1. Il soggiorno nel territorio dello Stato italiano per motivi di lavoro subordinato è consentito a tutti i cittadini stranieri non comunitari che siano in possesso di permesso di soggiorno, seppure scaduto, e di una effettiva proposta di lavoro regolare da parte di un datore di lavoro, persona fisica o giuridica, operante sul territorio nazionale. La concessione del permesso di soggiorno è determinata dalla sussistenza di una valida proposta di lavoro certificata dagli organismi bilaterali di settore. Nella fattispecie di cui ai periodi precedenti non occorre documentare i mezzi di sussistenza trattandosi di nuovo rapporto di lavoro.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo è revocato qualora:

a) il rapporto di lavoro subordinato, sul quale si basa il permesso, venga meno entro sei mesi dal rilascio dello stesso, a meno che il lavoratore non dimostri l'iscrizione alle liste di disoccupazione e richieda quindi la conversione in permesso di soggiorno per attesa occupazione;

b) venga accertata, anche a seguito di verifiche a posteriori, la natura fraudolenta del contratto di lavoro o l'impiego in attività lavorative irregolari;

c) il titolare del permesso sia condannato con sentenza definitiva per un reato che costituisce grave minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblico.

3. Le autorità competenti quali le questure, l'Agenzia delle entrate e l'Ispettorato nazionale del lavoro, hanno l'obbligo di collaborare attivamente per monitorare l'effettività dei rapporti di lavoro e combattere le potenziali frodi.».

3.4

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Improcedibile

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «il comma 9-*bis* è sostituito dal seguente» *con le seguenti:* «sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis:*

1) dopo le parole: «nel territorio dello Stato» sono inserite le seguenti «, godendo degli stessi diritti in materia civile riconosciuti al cittadino straniero in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità,»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more del rilascio, del rinnovo o della conversione del titolo di soggiorno, al cittadino straniero è riconosciuto il diritto alle prestazioni assistenziali, previdenziali e di altra natura, senza prevedere alcuna interruzione qualora le stesse siano già in fase di erogazione».».

3.2

Delrio, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: "il comma 9-*bis* è sostituito dal seguente" *con le parole:* "sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis* il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La durata del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare un anno in relazione al permesso di soggiorno per lavoro stagionale, tre anni in relazione al permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato e quattro anni in relazione al permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, che può essere rinnovato per periodi di quattro anni»;

b) il comma 9-*bis* è sostituito dal seguente:".

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi di lavoro".

3.5

Delrio, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole: "il comma 9-*bis* è sostituito dal seguente" *con le parole:* "sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*sexies*, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» e le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;

b) il comma 9-*bis* è sostituito dal seguente:".

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi di lavoro"

3.3

Delrio, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole: "il comma 9-*bis* è sostituito dal seguente" *con le parole:* "sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al comune in cui dimora almeno trenta giorni prima della sua scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e per il rinnovo previste dal presente testo unico. Il permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato è rinnovato per una durata uguale al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale. Dal momento della presentazione, nei termini previsti dal presente comma, della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e fino al rilascio del permesso di soggiorno rinnovato, sono prorogati gli effetti e l'efficacia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto»;

b) il comma 9-*bis* è sostituito dal seguente:".

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi di lavoro".

3.6

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Improcedibile

*Al comma 1, capoverso «9-*bis*», primo periodo, dopo le parole:* "territorio dello Stato" *aggiungere le seguenti:* "godendo degli stessi diritti in materia civile riconosciuti al cittadino straniero in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità".

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nelle more del rilascio, del rinnovo o della conversione del titolo di soggiorno, al cittadino

straniero è riconosciuto il diritto alle prestazioni assistenziali, previdenziali e di altra natura, senza prevedere alcuna interruzione qualora le stesse siano già in fase di erogazione."

3.7

Sabrina Licheri, Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Respinto

Al comma 1, capoverso «*9*-bis»*, dopo il primo periodo inserire il seguente:* "La comunicazione trasmessa al datore di lavoro contiene esclusivamente l'indicazione del mancato rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno senza ulteriori dettagli.".

3.8

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 9-*bis*, è aggiunto il seguente:

«*9*-ter. Allo straniero è altresì riconosciuto il diritto a beneficiare delle prestazioni sociali, ad aprire un conto corrente bancario e ad accedere alle politiche attive del lavoro.».».

3.100

Musolino, Furlan

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 9-*bis*, è aggiunto il seguente: « 9-*ter*. Allo straniero in attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno è altresì riconosciuto il diritto a beneficiare delle prestazioni sociali, ad accedere alle politiche attive del lavoro e ad aprire un conto corrente bancario presso gli istituti autorizzati, alle medesime condizioni previste per i lavoratori regolarmente soggiornanti. ».

G3.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento interviene sulle norme che disciplinano l'ingresso e il soggiorno di lavoratori e lavoratrici di origine straniera, sulla scia dei numerosi provvedimenti voluti dal governo in materia negli ultimi anni. Che l'intero quadro normativo debba essere radicalmente ripensato, è dimostrato chiaramente anche dall'opera di monitoraggio dei dati della campagna «Ero Straniero» sugli esiti degli ultimi decreti flussi: negli ultimi tre anni, solo una parte, minima, delle domande presentate nei diversi click day è stata finalizzata con la sottoscrizione di un contratto di lavoro e il rilascio di un permesso di soggiorno;

dai dati forniti dal Viminale (aggiornamento a giugno 2025) emerge chiaramente che solo una parte, esigua, delle persone entrate con i click day degli ultimi anni - e cioè il 20 per cento rispetto ai click day del 2023 e il 12 per cento rispetto al 2024 - ha sottoscritto un contratto e ha un permesso di soggiorno per lavoro. Il resto, molto probabilmente, vive nel nostro Paese nella totale precarietà e senza documenti, a rischio sfruttamento;

la nuova formulazione degli articoli 22, comma 5, e 24, comma 2, del Testo unico sull'immigrazione determina che la decorrenza del termine di conclusione della procedura sia lasciato

a un'iniziativa dell'amministrazione, in palese contrasto con i principi di efficacia, efficienza e non discriminazione dell'azione amministrativa;

ad avviso dei sottoscrittori, non si determina una «accelerazione» della procedura, come indica la rubrica dell'articolo 2 del provvedimento, ma un allungamento della sua durata. Peraltro, svolgere i controlli su tutte le domande prima del loro invio e non in seguito al click day e solo sulle istanze che rientrano nelle quote, di fatto, costituisce un notevole aggravio per la pubblica amministrazione. Tale aumento di lavoro amministrativo necessiterebbe, per essere efficace, di moltissime risorse in termini di organico degli uffici ispettivi, che allo stato non ci sono, né nel decreto-legge in esame vengono stanziate nuove risorse. Si rischia così di ripetere l'esperienza fallimentare dello scorso anno in cui, per stessa ammissione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, allorquando, nonostante le domande di ingresso fossero state compilate oltre due mesi prima del click day, nessun controllo è stato effettuato sulle stesse;

eppure è noto che la cronica carenza di personale adeguato alla lavorazione di queste istanze da parte degli Sportelli unici dell'immigrazione (Sui), presso le Prefetture, è alla base dei ritardi e dei tempi lunghissimi delle pratiche, finendo per pregiudicare il buon andamento delle procedure: servirebbe invece dotare tali uffici di fondi adeguati al fine di stabilizzare il personale precario e procedere a nuove assunzioni. A questa esigenza, l'Esecutivo ha deciso di non rispondere concretamente ma, semplicemente, ha allungato i tempi per l'esame delle domande: il termine di 60 giorni per il rilascio del nulla osta all'assunzione inizia a decorrere non più dalla data di presentazione dell'istanza ma da quando viene assegnata la relativa quota;

l'articolo 3 apporta alcune modifiche alla disciplina applicabile ai soggetti in attesa del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte:

ad adottare i necessari provvedimenti affinché i datori di lavoro possano attestare l'idoneità dell'alloggio mediante autocertificazione relativa ad alloggi privati, ovvero mediante presentazione di una prenotazione presso una struttura alberghiera o ricettiva, comunque denominata;

a implementare gli addetti agli Sportelli unici dell'immigrazione (Sui), presso le Prefetture, dotandoli di fondi adeguati al fine di stabilizzare il personale precario e procedere a nuove assunzioni.

G3.1 (testo 2)

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

impegna il Governo:

a prendere in esame, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, la possibilità che i datori di lavoro possano attestare l'idoneità dell'alloggio mediante autocertificazione relativa ad alloggi privati, ovvero mediante presentazione di una prenotazione presso una struttura alberghiera o ricettiva, comunque denominata.

G3.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca: «Conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché gestione del fenomeno migratorio»;

il provvedimento interviene sulle norme che disciplinano l'ingresso e il soggiorno di lavoratori e lavoratrici di origine straniera, sulla scia dei numerosi provvedimenti voluti dal governo in materia negli ultimi anni. Che l'intero quadro normativo debba essere radicalmente ripensato, è dimostrato chiaramente anche dall'opera di monitoraggio dei dati della campagna «Ero Straniero» sugli esiti degli ultimi decreti flussi: negli ultimi tre anni, solo una parte, minima, delle domande presentate nei diversi click day è stata finalizzata con la sottoscrizione di un contratto di lavoro e il rilascio di un permesso di soggiorno;

dai dati forniti dal Viminale (aggiornamento a giugno 2025) emerge chiaramente che solo una parte, esigua, delle persone entrate con i click day degli ultimi anni - e cioè il 20 per cento rispetto ai click day del 2023 e il 12 per cento rispetto al 2024 - ha sottoscritto un contratto e ha un permesso di soggiorno per lavoro. Il resto, molto probabilmente, vive nel nostro Paese nella totale precarietà e senza documenti, a rischio sfruttamento;

l'articolo 3 apporta alcune modifiche alla disciplina applicabile ai soggetti in attesa del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno;

all'articolo 5 del decreto in oggetto vengono previsti degli ingressi extra-quota nel settore dell'assistenza alle persone anziane o con gravi disabilità, peccato non aver avuto il coraggio di rendere strutturale questa previsione limitandola al solo triennio 2026-2028 e reintroducendo il tetto di 10 mila ingressi;

l'articolo 7 modifica il termine per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a sanare la condizione lavorativa e di soggiorno della persona che si trova in Italia senza titolo di soggiorno o in assenza di un valido titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, affinché il datore di lavoro possa presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare tuttora in corso.

G3.3

De Cristofaro, Cucchi, Magni

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento interviene sulle norme che disciplinano l'ingresso e il soggiorno di lavoratori e lavoratrici di origine straniera, sulla scia dei numerosi provvedimenti voluti dal governo in materia negli ultimi anni. Che l'intero quadro normativo debba essere radicalmente ripensato, è dimostrato chiaramente anche dall'opera di monitoraggio dei dati della campagna «Ero Straniero» sugli esiti degli ultimi decreti flussi: negli ultimi tre anni, solo una parte, minima, delle domande presentate nei diversi click day è stata finalizzata con la sottoscrizione di un contratto di lavoro e il rilascio di un permesso di soggiorno;

dai dati forniti dal Viminale (aggiornamento a giugno 2025) emerge chiaramente che solo una parte, esigua, delle persone entrate con i click day degli ultimi anni - e cioè il 20 per cento rispetto ai click day del 2023 e il 12 per cento rispetto al 2024 - ha sottoscritto un contratto e ha un permesso di soggiorno per lavoro. Il resto, molto probabilmente, vive nel nostro Paese nella totale precarietà e senza documenti, a rischio sfruttamento;

l'articolo 3 del provvedimento in esame apporta alcune modifiche alla disciplina applicabile ai soggetti in attesa del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno;

all'articolo 5 del provvedimento in oggetto vengono previsti degli ingressi extra-quota nel settore dell'assistenza alle persone anziane o con gravi disabilità, peccato non aver avuto il coraggio di rendere strutturale questa previsione limitandola al solo triennio 2026-2028 e reintroducendo il tetto di 10 mila

ingressi,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dagli articoli 3 e 5 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a realizzare un libero ed effettivo incontro tra domanda e offerta di lavoro in via sperimentale rilasciando, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, del testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, visti di ingresso e permessi di soggiorno per un periodo determinato a lavoratori qualificati e con competenze certificate di paesi terzi che hanno ottemperato alle disposizioni di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 purché siano in grado di offrire garanzie minime di sostentamento e si impegnino, in mancanza di finalizzazione di un contratto, al rientro volontario nel paese di origine.

G3.3 (testo 2)

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

impegna il Governo:

a prendere in esame, nei limiti di finanza pubblica, la possibilità di sperimentare il rilascio, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3 del testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, di visti di ingresso e permessi di soggiorno per un periodo determinato a lavoratori qualificati e con competenze certificate di paesi terzi che hanno ottemperato alle disposizioni di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 purché siano in grado di offrire garanzie minime di sostentamento e si impegnino, in mancanza di finalizzazione di un contratto, al rientro volontario nel paese di origine.

3.0.100

Musolino, Furlan

Improcedibile

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in presenza di proposta di assunzione)

1. Il soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato è consentito ai cittadini di Paesi terzi che, pur in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, dimostrino di avere ricevuto un'effettiva proposta di contratto di lavoro regolare da parte di un datore di lavoro, persona fisica o giuridica, operante sul territorio nazionale.

2. Il rilascio del permesso di soggiorno è subordinato alla verifica della proposta di lavoro da parte degli organismi bilaterali di settore o delle direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio.

3. Ai fini del rilascio del permesso non è richiesta la prova dei mezzi di sussistenza, fermo restando l'obbligo di documentare la disponibilità di un alloggio idoneo.

4. Il permesso di soggiorno è revocato qualora:

a) il rapporto di lavoro cessi entro sei mesi dal rilascio e il lavoratore non dimostri di essersi iscritto alle liste di disoccupazione per la conversione del titolo in permesso per attesa occupazione;

b) sia accertata la falsità o la simulazione del contratto di lavoro o la mancata sussistenza dei requisiti previsti.»

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

(Armonizzazione dei termini e disposizioni sui procedimenti in materia di permessi di soggiorno

rilasciati per casi speciali)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18:

1) al comma 4, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « un anno » e dopo le parole: « o per il maggior periodo occorrente » sono inserite le seguenti: « per l'inserimento socio-lavorativo o »;

2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« *4-bis*. I titolari del permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023. »;

b) all'articolo 18-*bis*, comma 1-*bis*, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « I titolari del permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023. »;

b-bis) all'articolo 18-*ter*, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , trasmettendo ogni elemento ritenuto utile a sostegno del parere medesimo »;

c) all'articolo 18-*ter*, comma 3, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « un anno » e dopo le parole: « o per il maggior periodo occorrente » sono inserite le seguenti: « per la conclusione delle misure di inserimento socio-lavorativo o ».

2. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, dopo le parole: « presente articolo » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione del comma 3, ».

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 13, comma 8, lettera *a)*, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

EMENDAMENTI

4.1

Delrio, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

"0a) all'articolo 6, comma 1-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, le parole: «, ove ne ricorrano i requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

2) dopo la lettera h) sono inserite le seguenti:

«h-*ter*) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

h-*quater*) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-*bis*), e all'articolo 36»;".

4.2

Delrio, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

"2-*bis*) al comma 5, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o, ricorrendone i presupposti, in

una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;".

4.3

Delrio, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "comma 1-*bis*" *inserire le seguenti*: ", al secondo periodo le parole: «ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi» sono sostituite dalle parole: «in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico» e, ".

4.4

Delrio, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-*bis*) all'articolo 20-*bis*, comma 2, le parole: «ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «. Esso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico.».

4.5

Delrio, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-*bis*) all'articolo 22, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11.1. Lo straniero che ha conseguito in Italia un dottorato di ricerca, un *master* universitario di secondo livello, una laurea triennale, una laurea specialistica o una laurea magistrale, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, o, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico».".

4.6

Delrio, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-*bis*) all'articolo 24, comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale può essere altresì convertito, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;".

4.7

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Fermo restando quanto previsto al comma 3, Al fine di favorire i percorsi di inserimento socio-lavorativo di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, premettere le parole: "Salvo quanto previsto dall'articolo 4,"

4.8

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Respinto

Sopprimere il comma 2.

4.9

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Id. em. 4.8

Sopprimere il comma 2.

4.0.1

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Improcedibile

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

«Art. 4-**bis**.

(Permesso di soggiorno per protezione speciale)

1. All'articolo 6, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;».

4.0.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Improcedibile

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

«Art. 4-**bis**.

(Permesso di soggiorno per protezione speciale)

1. All'articolo 6, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;».

4.0.100

Musolino, Furlan

Improcedibile

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Permesso di soggiorno per protezione speciale)

1. All'articolo 6, comma 1-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera e) è inserita la seguente: « e-*bis*) permesso di soggiorno per protezione speciale,

di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; »

4.0.3

Lombardo

Improcedibile

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

«Art. 4-**bis**

(Disposizioni in materia di emersione di rapporti di lavoro irregolari)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 22-bis»;

b) dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis. - (Emersione dei rapporti di lavoro subordinato irregolari) - 1. Per favorire l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari e contrastare lo sfruttamento e l'intermediazione illecita di manodopera, è istituito il permesso di soggiorno per regolarizzazione contrattuale.

2. Allo straniero irregolarmente presente nel territorio dello Stato, anche nel caso in cui non gli sia stata in precedenza riconosciuta la protezione internazionale o altre forme di protezione, è rilasciato il permesso di cui al comma 1 all'atto della sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato, della durata non inferiore a un anno, da parte di datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, o di datori di lavoro di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 9.

3. Per la sottoscrizione del contratto di lavoro di cui al comma 2, le parti presentano congiuntamente, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 12, un'istanza in cui sono indicate la durata del contratto di lavoro e la retribuzione, che non può essere inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicabile stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

4. La presentazione dell'istanza è subordinata, a pena di nullità, al versamento da parte del datore di lavoro di un contributo forfettario pari a 500 euro per ogni lavoratore di cui è richiesta l'assunzione.

5. Il contratto di lavoro di cui al comma 2 può essere stipulato anche tra le medesime parti che abbiano intrattenuto, in precedenza, un rapporto di lavoro irregolare.

6. La sottoscrizione del contratto di lavoro di cui al comma 2 e del contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), comporta, rispettivamente per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi di carattere fiscale, previdenziale e assistenziale relativi all'ingresso e al soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, nonché al suo impiego in violazione delle disposizioni del presente testo unico.

7. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, i procedimenti per i reati e per gli illeciti amministrativi di cui al comma 6 sono sospesi e lo straniero non può essere espulso.

8. Nei casi in cui il procedimento di assunzione abbia esito negativo per motivi non imputabili al datore di lavoro o al lavoratore straniero, i procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 6 sono comunque estinti per ciascuna delle parti contrattuali.

9. La durata e i termini per il rinnovo del permesso di cui al comma 1 del presente articolo sono i medesimi previsti per il permesso di lavoro di cui all'articolo 5, comma 3-bis.

10. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, ai fini dello svolgimento di un'ulteriore attività lavorativa.

11. Non possono presentare l'istanza di cui al comma 3 gli stranieri:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), della presente legge, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

b) segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, per i delitti contro la libertà personale, per i reati in materia di stupefacenti, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o dell'emigrazione clandestina, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, o di minori da impiegare in attività illecite;

d) considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.

12. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i limiti minimi di reddito del datore di lavoro e i tempi e le modalità per la presentazione delle istanze presso lo sportello unico per l'immigrazione di cui all'articolo 22 e presso la questura territorialmente competente, nonché per la conclusione dei procedimenti di assunzione».

4.0.101

Furlan, Musolino

Improcedibile

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di permesso di soggiorno per lavoratori e lavoratrici stranieri)

1. All'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «Per perdita del posto di lavoro si intende, altresì, la situazione in cui il cittadino straniero ha regolarmente ottenuto il rilascio del nulla osta al lavoro per l'assunzione di cui al comma 5 del presente articolo e non si sia realizzata la sottoscrizione del contratto di soggiorno entro il 10 ottobre 2024, nel rispetto dei termini di cui al comma 6 del presente articolo. Deve intendersi, inoltre, la situazione in cui il cittadino straniero sia titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato che sia stato revocato ovvero sia scaduto ovvero non sia stato rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno entro il 10 ottobre 2024.»

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 5.

(Ingressi fuori quota per l'assunzione di lavoratori domestici per l'assistenza di grandi anziani e persone con disabilità)

1. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, dopo le parole: « per l'anno 2025 » sono inserite le seguenti: « e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 », dopo le parole: « entro il numero massimo » è

inserita la seguente: « annuo » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , o a favore di bambini dalla nascita fino a sei anni di età ».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

5.1

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

1. All'articolo 2 del decreto-legge 11 ottobre 2024 n. 145, convertito, con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024 n. 187, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) primo periodo, le parole: «In via sperimentale, per l'anno 2025» e le parole «, entro il numero massimo di 10.000 istanze,» sono soppresse;

2) secondo periodo, dopo le parole: «allo sportello unico per l'immigrazione competente» sono inserite le seguenti: «da parte dei datori di lavoro privati che possono avvalersi dell'assistenza degli enti di patronato convenzionati con il Ministero dell'Interno ovvero», e sono aggiunte, in fine, le parole: «sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative»;

b) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai lavoratori di cui al presente comma si applica il comma 11 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998».

5.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 5

1. All'articolo 2 del decreto-legge 11 ottobre 2024 n. 145, convertito, con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024 n. 187, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) primo periodo, le parole: «In via sperimentale, per l'anno 2025» e le parole «, entro il numero massimo di 10.000 istanze,» sono soppresse;

2) secondo periodo, dopo le parole: «allo sportello unico per l'immigrazione competente» sono inserite le seguenti: «da parte dei datori di lavoro privati che possono avvalersi dell'assistenza degli enti di patronato convenzionati con il Ministero dell'Interno ovvero», e sono aggiunte, in fine, le parole: «sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative»;

b) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai lavoratori di cui al presente comma si applica il comma 11 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998»."

5.3

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Ingressi fuori quota per l'assunzione di lavoratori domestici per l'assistenza di grandi anziani e persone con disabilità)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: «In via sperimentale, per l'anno 2025» e le parole: «entro il numero massimo di 10.000 istanze,» sono soppresse;

b) al comma 3, il terzo periodo è soppresso.

5.4

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, le parole: «In via sperimentale, per l'anno 2025» e le parole: «entro il numero massimo di 10.000 istanze,» sono soppresse.

5.6

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

1. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, le parole: «entro il numero massimo di 10.000 istanze,» sono soppresse.

5.7

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, le parole: «di 10.000 istanze» sono sostituite dalle seguenti: «di 30.000 istanze».

5.5

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Improcedibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'articolo 2, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, sono apportate le modificazioni seguenti:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2025» sono inserite le seguenti: «e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028», le parole "entro il numero massimo di 10.000 istanze" sono sostituite dalle seguenti: "entro il numero massimo annuo di 25.000 istanze"; b) il comma 3 è soppresso;

c) al comma 4, le parole: "nonché i soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12" sono sostituite dalle seguenti: "nonché i patronati e le associazioni di categoria"

d) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

4-*bis*. La circolare di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 11 ottobre 2024, n. 25, individua, altresì, le modalità per la trasmissione da parte dei datori di lavoro come utenti privati alle associazioni datoriali di categoria della sottoscrizione del contratto di soggiorno o della mancata sottoscrizione.

4-*ter*. I Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale adottano le misure organizzative utili e necessarie ad assicurare l'interoperabilità delle relative banche dati delle quali sono, rispettivamente, in possesso, al fine di sostenere l'accelerazione degli iter amministrativi e procedurali nonché la garanzia della sicurezza in ordine alle procedure di rilascio dei visti e dei nulla

osta per l'ingresso di lavoratori stranieri, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 3.".

5.8

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Improcedibile

Al comma 1, dopo le parole: "«annuo»" aggiungere le seguenti: "*, le parole:* «di 10.000 istanze» *sono sostituite dalle seguenti:* «di 15.000 istanze»".

5.9

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 5 e 5.01, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

G5.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca: «Conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché gestione del fenomeno migratorio»;

il provvedimento interviene sulle norme che disciplinano l'ingresso e il soggiorno di lavoratori e lavoratrici di origine straniera, sulla scia dei numerosi provvedimenti voluti dal governo in materia negli ultimi anni. Che l'intero quadro normativo debba essere radicalmente ripensato, è dimostrato chiaramente anche dall'opera di monitoraggio dei dati della campagna «Ero Straniero» sugli esiti degli ultimi decreti flussi: negli ultimi tre anni, solo una parte, minima, delle domande presentate nei diversi click day è stata finalizzata con la sottoscrizione di un contratto di lavoro e il rilascio di un permesso di soggiorno;

dai dati forniti dal Viminale (aggiornamento a giugno 2025) emerge chiaramente che solo una parte, esigua, delle persone entrate con i click day degli ultimi anni - e cioè il 20 per cento rispetto ai click day del 2023 e il 12 per cento rispetto al 2024 - ha sottoscritto un contratto e ha un permesso di soggiorno per lavoro. Il resto, molto probabilmente, vive nel nostro Paese nella totale precarietà e senza documenti, a rischio sfruttamento;

all'articolo 5 del decreto in oggetto vengono previsti degli ingressi extra-quota nel settore dell'assistenza alle persone anziane o con gravi disabilità, peccato non aver avuto il coraggio di rendere strutturale questa previsione limitandola al solo triennio 2026-2028 e reintroducendo il tetto di 10 mila ingressi;

l'articolo 7 modifica il termine per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare

l'articolo 8 estende la possibilità di partecipare alle riunioni del Tavolo per il contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, istituito sulla base della normativa vigente, anche agli enti religiosi civilmente riconosciuti e stabilizza l'operatività del medesimo Tavolo, abrogando la disposizione che poneva finora un limite temporale di tre anni,

impegna il Governo

per consentire l'emersione del lavoro e del soggiorno irregolare e per contrastare le pratiche abusive di reclutamento, intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, ad accompagnare l'intervento recato dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative normative affinché la persona che si trova in condizione di irregolarità e già presente nel territorio nazionale, possa attivare la procedura di regolarizzazione attraverso l'attivazione di un permesso di soggiorno

temporaneo in attesa di occupazione.

G5.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame interviene sulle norme che disciplinano l'ingresso e il soggiorno di lavoratori e lavoratrici di origine straniera, sulla scia dei numerosi provvedimenti voluti dal Governo in materia negli ultimi anni. Che l'intero quadro normativo debba essere radicalmente ripensato, è dimostrato chiaramente anche dall'opera di monitoraggio dei dati della campagna «Ero Straniero» sugli esiti degli ultimi decreti flussi: negli ultimi tre anni, solo una parte, minima, delle domande presentate nei diversi click day è stata finalizzata con la sottoscrizione di un contratto di lavoro e il rilascio di un permesso di soggiorno;

dai dati forniti dal Viminale (aggiornamento a giugno 2025) emerge chiaramente che solo una parte, esigua, delle persone entrate con i click day degli ultimi anni - e cioè il 20 per cento rispetto ai click day del 2023 e il 12 per cento rispetto al 2024 - ha sottoscritto un contratto e ha un permesso di soggiorno per lavoro. Il resto, molto probabilmente, vive nel nostro Paese nella totale precarietà e senza documenti, a rischio sfruttamento;

siamo di fronte a un sistema che, di fatto, finisce per rendere irregolari la maggior parte di lavoratrici e lavoratori che, pur avendo fatto ingresso col nulla osta, rimane in Italia senza documenti;

alla luce del quadro fallimentare delineato dai dati, il decreto-legge in esame, ancora una volta, risulta insufficiente: non affronta alla radice e in maniera efficace le evidenti storture del sistema dei decreti flussi, ma si limita a introdurre qualche parziale correttivo, il cui impatto sarà comunque minato dall'attuale disciplina;

ad avviso dei sottoscrittori, niente si è fatto per intervenire sulle conseguenze più gravi che l'attuale quadro giuridico comporta, a partire dalla possibilità di avere un permesso di soggiorno temporaneo, per cercare un nuovo impiego, per le decine di migliaia di persone che hanno fatto ingresso in Italia con i flussi, ma che poi sono rimaste senza documenti perché non sono state assunte dall'azienda che le ha chiamate a lavorare. Si tratta di vittime, spesso inconsapevoli, di un sistema che non funziona, dei tempi lunghi della burocrazia o, peggio, di reti criminali;

all'articolo 5 del provvedimento in esame vengono previsti degli ingressi extra-quota nel settore dell'assistenza alle persone anziane o con gravi disabilità. Peccato non aver avuto il coraggio di rendere strutturale questa previsione limitandola al solo triennio 2026-2028 e reintroducendo il tetto di 10 mila ingressi;

il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sta lavorando per l'arrivo di circa 60 persone da Gaza, principalmente studenti e familiari per ricongiungimenti. Questo è possibile tramite i «corridoi universitari» e dopo complesse procedure diplomatiche che richiedono l'autorizzazione dei Governi di Israele e Giordania. La procedura è complicata anche per l'accoglienza dei familiari, che può essere richiesta solo dopo che gli studenti hanno regolarizzato la loro posizione in Italia,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a rilasciare, in via sperimentale, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, visti di ingresso e permessi di soggiorno per cure sanitarie, per completare percorsi di studio e/o formazione professionale e per ricongiungimenti familiari, permessi temporanei a persone provenienti dalla striscia di Gaza.

5.0.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Improcedibile

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Ingressi fuori quota di lavoratori qualificati)

1. Al fine di realizzare un libero ed effettivo incontro tra domanda ed offerta di lavoro in via sperimentale, per l'anno 2025 e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 sono rilasciati, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 5.000 visti di ingresso e permessi di soggiorno.

2. I visti d'ingresso e permessi di soggiorno, di cui al comma 1, sono rilasciati per un periodo massimo di sei mesi a lavoratori qualificati e con competenze certificate di Paesi terzi che hanno ottemperato alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, purché siano in grado di offrire garanzie minime di sostentamento e si impegnano, in mancanza di finalizzazione di un contratto, al rientro volontario nel paese di origine.

5.0.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Improcedibile

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Ingressi fuori quota di persone provenienti da Gaza)

1. In via sperimentale, per l'anno 2025 e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 sono rilasciati, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, visti di ingresso e permessi di soggiorno per cure sanitarie, per completare percorsi di studio e/o formazione professionale, entro il numero massimo annuo di 10.000 istanze, relativi a persone provenienti da Gaza.

5.0.3

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Improcedibile

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Disposizioni per l'emersione del lavoro e soggiorno irregolare e contrasto alle pratiche abusive di reclutamento)

1. Al fine di sanare la condizione lavorativa e di soggiorno della persona che si trova in Italia senza titolo di soggiorno o in assenza di un valido titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il datore di lavoro può presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare tuttora in corso. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'11 ottobre 2024 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione del datore di lavoro e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla

capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

5.0.4

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Improcedibile

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Disposizioni per l'emersione del lavoro e soggiorno irregolare e contrasto alle pratiche abusive di reclutamento)

1. Al fine di consentire l'emersione del lavoro e del soggiorno irregolare per contrastare le pratiche abusive di reclutamento, intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, la persona che si trova in condizione di irregolarità e già presente nel territorio nazionale può attivare la procedura di regolarizzazione senza il vincolo dell'istanza prodotta dal datore di lavoro. La procedura di emersione con l'attivazione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è consentita anche alla persona che si trova senza un lavoro.

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 6.

(Programmi di attività di volontariato)

1. All'articolo 27-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* L'ingresso di stranieri ammessi a partecipare a programmi di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale, ai sensi del presente testo unico, avviene nell'ambito del contingente triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 59 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. ».

EMENDAMENTI

6.1

Delrio, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 22-*bis*.

(Disposizioni in materia di soggiorno dei lavoratori stranieri non comunitari)

1. I datori di lavoro possono presentare istanza per stipulare un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri non comunitari presenti sul territorio nazionale in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato o convertito o di cui non è consentita la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. La medesima istanza può altresì essere presentata dai cittadini stranieri che si trovano in tale condizione qualora dispongano di un impegno all'assunzione da parte di un datore di lavoro.

2. Nelle istanze di cui al comma 1 sono indicate:

a) la durata del contratto di lavoro, che deve essere di almeno sei mesi, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a venti ore settimanali;

b) la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

3. Se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11. Al cittadino straniero potrà essere altresì rilasciato, ricorrendone i presupposti, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per altri motivi previsti dal presente testo unico.

4. Le istanze di cui al comma 1 sono presentate, anche per via telematica, allo sportello unico per l'immigrazione di cui all'articolo 22. Al fine della valutazione della congruità delle istanze con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro per l'instaurazione del rapporto di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 30-*bis*, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità dell'impegno all'assunzione di cui al comma 1, richiede il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate. I suddetti pareri devono essere resi entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1 e a essi si applica l'articolo 20, commi 1, 2, 2-*bis* e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In mancanza dei pareri di cui al comma precedente, il permesso di soggiorno è rilasciato. Lo sportello unico per l'immigrazione, acquisiti i pareri richiesti, convoca le parti per gli adempimenti di cui all'articolo 22. La durata del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente articolo non può complessivamente superare i novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

6. All'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 1 lo sportello unico per l'immigrazione rilascia un'attestazione, contenente anche un codice fiscale alfanumerico provvisorio, che consente al cittadino straniero, di cui è richiesta l'assunzione di soggiornare nel territorio dello Stato fino a eventuale comunicazione dell'autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato o autonomo anche per un datore diverso da quello che ha presentato l'istanza di cui al comma 1, nonché l'iscrizione anagrafica e al Servizio sanitario nazionale. Il cittadino straniero in possesso dell'attestazione di cui al primo periodo può effettuare la registrazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e può uscire e rientrare nel territorio dello Stato.

7. L'istanza di cui al comma 1 è presentata previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di 130 euro, al netto dei costi amministrativi che restano comunque a carico dell'istante.

8. L'istanza di cui al comma 1 non è ammissibile qualora risulti che, nei cinque anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza medesima, il datore di lavoro sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 12 e dall'articolo 22, comma 12 del presente testo unico, nonché per uno dei delitti previsti dall'articolo 600 e dall'articolo 603-*bis* del codice penale. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando la sentenza di condanna sia stata adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

9. Non sono ammissibili le istanze che riguardino cittadini stranieri ai quali non è consentito l'ingresso in Italia ai sensi dell'articolo 4, comma 3, ad eccezione del requisito relativo alla disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno**,** e ai sensi del medesimo articolo 4, comma 6.

10. In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui al comma 1 si tiene in ogni caso conto della presenza e dell'effettività di vincoli familiari sul territorio italiano con i soggetti di cui all'articolo 29, dell'esistenza di legami familiari e sociali con il Paese d'origine, nonché della durata del soggiorno in Italia.»".

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Disposizioni in materia di permesso di

soggiorno per motivi di lavoro".

6.2

Delrio, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è inserito il seguente:

«Art. 22-*bis*

(Permesso di soggiorno per radicamento sociale)

1. Allo straniero presente a qualsiasi titolo nel territorio dello Stato da almeno tre anni e che dimostri di essersi radicato integrato nel tessuto civile e sociale è rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per radicamento sociale della durata di due anni, rinnovabile e convertibile, ricorrendone i presupposti, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico.

2. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, lo straniero deve dimostrare, con qualsiasi mezzo, il possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) la sussistenza di legami familiari o affettivi nel territorio italiano;

b) l'inserimento sociale e lavorativo, anche derivante dall'ammissione alla partecipazione ai programmi di attività di volontariato cui all'articolo 27-*bis*;

c) la durata della permanenza sul territorio italiano;

d) la conoscenza della lingua italiana;

e) qualunque altra circostanza idonea a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale dimora.

3. Il permesso soggiorno di cui al comma 1 non può essere rilasciato qualora lo straniero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 3-*bis* e 3-*quater* dell'articolo 51 del codice di procedura penale, o qualora lo straniero medesimo costituisca una minaccia attuale e concreta per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del presente testo unico. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha legami in Italia con familiari di cui all'articolo 29, il questore tiene conto anche della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali sul territorio nazionale, nonché della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale medesimo.»".

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: "e introduzione del permesso di soggiorno per radicamento sociale".

6.0.1

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Improcedibile

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

"Art. 6-*bis*.

(Contrasto all'immigrazione irregolare e programmazione dei corsi di formazione nei Paesi di origine o di transito)

1. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto al traffico illegale di esseri umani e al reclutamento illegale di lavoratori stranieri, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione e del merito, stabilisce un programma di interventi straordinari di cooperazione con i Paesi terzi di importanza prioritaria per le rotte migratorie, volti all'apertura di canali di ingresso

regolari, anche per la ricerca di lavoro, e all'incremento dei corsi di formazione professionale e civico-linguistica, propedeutici all'ingresso degli stranieri che intendono prestare la loro attività lavorativa in Italia.

2. AI fini del comma 1 è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di euro annui per gli anni dal 2025 al 2029, si provvede mediante corrispondente riallocazione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno di cui all'articolo 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 14 recante "Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.".

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale)

1. All'articolo 29, comma 8, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centocinquanta giorni ».

EMENDAMENTI

7.1

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Respinto

Sopprimere l'articolo.

7.2

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Id. em. 7.1

Sopprimere l'articolo.

7.3

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Id. em. 7.1

Sopprimere l'articolo.

7.4

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, il comma 1-*bis* è abrogato;

b) all'articolo 29, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta. Qualora non venga rispettato il termine predetto, si applica il principio del silenzio-assenso ai fini del

rilascio del nulla osta necessario per la concessione del visto di ingresso per motivi familiari da parte della rappresentanza diplomatica italiana all'estero.».

7.5

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, il comma 1-*bis* è abrogato;

b) all'articolo 29, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta. Qualora non venga rispettato il termine predetto, si applica il principio del silenzio-assenso ai fini del rilascio del nulla osta necessario per la concessione del visto di ingresso per motivi familiari da parte della rappresentanza diplomatica italiana all'estero.».

7.6

Delrio, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Improcedibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'articolo 29, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico.»".

7.7

Delrio, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Improcedibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera *b)*, le parole: «agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno» sono sostituite dalle seguenti: «agli stranieri»;

2) al comma 1, lettera *c)*, le parole: «al familiare straniero regolarmente soggiornante» sono sostituite dalle seguenti: «al familiare straniero»;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 5, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari può essere sempre convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico».".

7.8

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Improcedibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e sono aggiunte, in fine, le parole: «, ad esclusione delle richieste presentate da minori stranieri non accompagnati, per i quali il termine è fissato in novanta giorni»;

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis.* All'articolo 29-*bis*, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*3*-bis. Il nulla osta al ricongiungimento familiare richiesto dal rifugiato è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.».

7.9

Sabrina Licheri, Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Improcedibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono aggiunte, in fine, le parole seguenti: »con esclusione delle istanze che coinvolgono minori, donne in stato di gravidanza, persone con disabilità per i quali il termine per il rilascio è ridotto a 60 giorni, decorsi i quali il nulla osta si intende si intende rilasciato, salvo motivi di ordine e sicurezza pubblica"

7.10

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Improcedibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono aggiunte, in fine, le parole seguenti: "con esclusione delle richieste presentate da minori stranieri non accompagnati, per i quali il termine è fissato in novanta giorni".».

7.11

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Improcedibile

Al comma, aggiungere, in fine, le parole seguenti: «e sono aggiunte, in fine, le parole seguenti: «con esclusione delle richieste presentate dai rifugiati ai sensi dell'articolo 29-*bis*».».

7.12

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Improcedibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i minori di anni quattordici o per persone fragili detto termine è dimezzato.».».

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 8.

(Stabilizzazione del « Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura » e ampliamento dei partecipanti)

1. All'articolo 25-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « nonché delle organizzazioni del Terzo settore » sono aggiunte le seguenti: « e degli enti religiosi civilmente riconosciuti »;

b) il comma 3 è abrogato.

EMENDAMENTI

8.1

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Allo scopo di rendere più efficienti le procedure e di verificare congiuntamente eventuali problematiche emergenti con riferimento alla presentazione delle istanze di nulla osta al lavoro stagionale, è istituito il «Tavolo tecnico permanente Confederazioni datoriali». Il Tavolo è composto dai rappresentanti delle organizzazioni datoriali nazionali che siano destinatarie di quote riservate e che abbiano in vigore accordi di cooperazione col Ministero dell'interno e con quello del lavoro e delle politiche sociali, nonché da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo.

1-*ter*. I componenti del Tavolo sono designati dalle organizzazioni, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il tavolo si riunisce almeno due volte l'anno.

8.2

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di sanare situazioni di irregolarità diffusa e di sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici e di sostenere la loro inclusione socio-lavorativa, il Ministro dell'interno, per il tramite delle prefetture che insistono su territori ove si verificano fenomeni particolarmente gravi di marginalizzazione ed esclusione sociale, d'intesa con il Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità, previo coinvolgimento dei Consigli territoriali per l'immigrazione, predispone ogni 12 mesi «Piani straordinari di intervento», per l'attuazione dei percorsi di inclusione socio-lavorativa.

8.0.1

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Respinto

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

«Art. 8-**bis**

(Legittimazione all'azione civile nei processi penali relativi ai reati contro lo sfruttamento lavorativo e il caporalato)

1. All'articolo 74 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2. L'azione civile nei processi penali relativi ai reati di cui all'articolo 603-bis del codice penale può essere esercitata altresì dalle associazioni e dagli enti, indipendentemente dalla presenza radicata nel territorio in cui il reato è stato commesso, qualora i loro fini statutari siano coerenti con la tutela della dignità e dei diritti dei lavoratori.».

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 9.

(Accesso al Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera)

1. All'articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: « autorizzati all'esercizio dell'attività di agenzia per il lavoro, titolari di piattaforme telematiche dedicate all'incontro tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri, regolarmente accreditate presso la società Sviluppo Lavoro Italia Spa » sono sostituite dalle seguenti: « autorizzati come agenzie per il lavoro o autorizzati all'attività d'intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o accreditati dalle regioni all'erogazione di servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ».

EMENDAMENTI

9.1

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Improcedibile

Al comma 1, premettere il seguente: «*01.* all'articolo 1, comma 888, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 le parole: «0,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2,5 milioni di euro».».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.2

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Improcedibile

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150» *aggiungere le seguenti*: «, titolari di piattaforme telematiche dedicate all'incontro tra domanda e offerta di lavoro a beneficio dei lavoratori stranieri».

9.0.1

Castellone, Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Improcedibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 9-*bis*

(Misure per il contrasto agli illeciti nell'ambito delle procedure del decreto-flussi)

Al fine di contrastare gli illeciti nell'ambito delle procedure di ingresso del decreto flussi, al lavoratore extra-comunitario, entrato legalmente in Italia a seguito di rilascio del nulla osta al lavoro e di visto di ingresso, che non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno per cause esclusivamente imputabili al datore di lavoro, è rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 18-*ter* del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Il lavoratore extra-comunitario di cui al comma 1 accede a percorsi di formazione e riqualificazione professionale e alle misure di assistenza di cui all'articolo 6 del Decreto Legge 11 ottobre n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 187.

Per far fronte agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 286 del 1998 è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 a cui si provvede mediante corrisponde riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

9.0.2

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Improcedibile

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

"Art. 9-*bis*

(Mappatura dei luoghi idonei al trattenimento dei migranti)

1. Al fine di garantire il rispetto delle garanzie che l'ordinamento riconosce agli stranieri in condizione di trattenimento, il Ministero dell'interno procede, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026, alla mappatura dei luoghi idonei presenti sul territorio nazionale di cui all'articolo 13 comma 5-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e alla pubblicazione della lista in apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 10.

(Misure per il potenziamento tecnico-logistico del punto di crisi di Lampedusa)

1. All'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, le parole: « Fino al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2027 ».

EMENDAMENTI

10.1

Sabrina Licheri, Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-*bis*. Al fine dell'efficientamento della gestione del punto di crisi di Lampedusa il tempo massimo di permanenza dei migranti accolti è compreso tra le 48 e le 72 ore al fine dell'espletamento delle procedure di identificazione, registrazione e presentazione della domanda di asilo politico. Nella struttura è garantito l'accesso delle organizzazioni non governative accreditate, dell'associazioni a tutela dei migranti, dei rappresentanti dell'UNHCR e del Garante dei detenuti.

1-*ter*. Il Ministro dell'Interno presenta semestralmente alle competenti commissioni parlamentari una relazione relativa alle presenze, alla durata delle permanenze, alle condizioni di trattenimento dei migranti e al numero delle domande di asilo presentate presso il punto di crisi di Lampedusa.».

10.0.1

Lorefice, Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Improcedibile

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

"Art. 10-*bis*

(Contributi a favore dei Comuni della Regione Sicilia per la gestione dei flussi migratori)

1. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse alla gestione dei flussi migratori in particolare per le operazioni di soccorso, accoglienza e assistenza sanitaria dei migranti che approdano sulle coste della Regione Sicilia, per l'anno 2026 è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro destinato ai comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani. I fondi sono erogati e ripartiti sulla base dei dati relativi agli sbarchi giornalieri come da cruscotto statistico del Dipartimento per le libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'interno.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di gestione delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità di monitoraggio della spesa.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

10.0.2

Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Damante, Lorefice

Improcedibile

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

"Art. 10-*bis*

(Contributi a favore dei Comuni di frontiera per la gestione dei flussi migratori)

1. In considerazione dei flussi migratori consistenti e ravvicinati, per ciascuno dei comuni di

Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani in Sicilia, Trieste e Gradisca d'Isonzo in Friuli Venezia Giulia è concesso un contributo pari a 200.000 euro per l'anno 2026 per le spese di gestione legate all'emergenza migratoria.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

ARTICOLI 11 E 12 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 11.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 12.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani (**1519**)

TITOLO I

SANZIONI PENALI

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Modifiche al codice penale a tutela del commercio di prodotti alimentari)

1. Al titolo VIII del libro secondo del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare »;

b) al capo II, gli articoli 516 e 517-*bis* sono abrogati;

c) all'articolo 517-*quater* è premessa la seguente partizione: « Capo II-*bis* - Dei delitti contro il patrimonio agroalimentare »;

d) al capo II-*bis*, introdotto dalla lettera *c)* del presente comma:

1) all'articolo 517-*quater*:

1.1) al primo comma, le parole: « fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 »;

1.2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata »;

1.3) il terzo comma è abrogato;

1.4) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari »;

2) dopo l'articolo 517-*quinquies* sono aggiunti i seguenti:

« Art. 517-*sexies*. - *(Frode alimentare)* - Fuori dei casi di cui all'articolo 517-*septies*, chiunque, al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o

quantità, sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti è punito, se il fatto non è previsto come più grave reato, con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La punibilità è esclusa quando la condotta, per le quantità o il valore economico esiguo del prodotto o l'assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, è di lieve entità.

Art. 517-*septies*. - *(Commercio di alimenti con segni mendaci)* - Chiunque, al fine di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, che sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa fino a euro 20.000.

Art. 517-*octies*. - *(Pena accessoria e circostanze aggravanti)* - Nei casi di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da cinque giorni a tre mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso.

Le pene stabilite dagli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* sono aumentate se:

1) le condotte attengono alla denominazione di origine o all'indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti protette dalle norme vigenti;

2) i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza;

3) i fatti sono di particolare gravità in ragione della quantità dell'alimento oggetto dell'illecito;

4) le condotte hanno ad oggetto alimenti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione.

Se concorrono due o più delle circostanze previste dal secondo comma, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Le pene stabilite dagli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* sono aumentate da un terzo alla metà se le condotte ivi previste, al di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-*bis*, sono realizzate con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati »;

3) all'articolo 517-*quinquies*, le parole: « e 517-*quater* », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « , 517-*quater*, 517-*sexies* e 517-*septies* »;

e) al capo III:

1) all'articolo 518, le parole: « 516 e 517 » sono sostituite dalle seguenti: « 517, 517-*quater*, 517-*sexies* e 517-*septies*, ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-*bis* del presente titolo, »;

2) dopo l'articolo 518 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 518.1. - *(Ulteriori pene accessorie)* - La condanna nel caso di cui all'articolo 517-*octies*, quarto comma, ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-*bis* del presente titolo, importa l'applicazione della pena accessoria prevista dall'articolo 30 e il divieto, per la durata indicata dal medesimo articolo 30, di ottenere:

1) iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

2) l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Negli stessi casi di cui al primo comma, il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso. Se ricorrono entrambe le condizioni di cui al primo periodo, il giudice può disporre la revoca di autorizzazioni, licenze o analoghi provvedimenti

amministrativi che consentono l'esercizio dell'attività nonché la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso.

In caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 517-*quater* si applicano le pene accessorie indicate al primo comma se è ritenuta la sussistenza di taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 517-*octies.*

Art. 518.2. - *(Confisca obbligatoria e per equivalente)* - Nei casi di cui agli articoli 517-*quater*, 517-*sexies* e 517-*septies* è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che siano appartenenti a persona estranea al reato medesimo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 474-*bis*, secondo e quarto comma »;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni comuni ai capi precedenti ».

2. All'articolo 25-*bis*.1, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: « e 517-*quater* » sono sostituite dalle seguenti: « , 517-*quater* e 517-*octies,* quarto comma ».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

1.1 (testo corretto)

Lopreiato, Bilotti

Respinto

Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 131-*bis*, terzo comma, del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «4-*quater*) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 517-*sexies* e 517-*septies*, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 517-*octies* e per il delitto consumato o tentato di cui all'articolo 517-*novies*.».

1.2 (testo corretto)

Lopreiato, Bilotti

Respinto

Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 131-*bis*, terzo comma, del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «4-*quater*) per il delitto consumato o tentato previsto dall'articolo 517-*novies*.».

1.3

Lopreiato, Bilotti

Respinto

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al Titolo VI, Capo II, del libro secondo del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 440 è sostituito dal seguente:

«Art. 440. - *(Contaminazione, adulterazione o corruzione di acque, alimenti o medicinali)* - Chiunque contamina, adultera o corrompe acque destinate all'alimentazione, alimenti o medicinali, rendendoli pericolosi per la salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, produce, tratta o compone alimenti, medicinali o acque destinate all'alimentazione in violazione delle leggi o dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, rendendoli pericolosi per la salute pubblica»;

b) dopo l'articolo 440 sono inseriti i seguenti:

«Art. 440-*bis*. - (*Importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi*) - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 439 e 440, chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per il commercio, commercializza, somministra, vende o distribuisce alimenti, medicinali o acque avvelenati, contraffatti, adulterati,

contaminati, corrotti, ovvero prodotti, trattati o composti in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali, o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, pericolosi per la salute pubblica, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 440-*ter*. - (*Omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi*) - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 440 e 440-*bis*, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni l'operatore del settore alimentare o del commercio che, essendo a conoscenza della pericolosità del consumo di alimenti, medicinali o acque da lui detenuti o alienati, omette di provvedere immediatamente al loro ritiro dal mercato o al richiamo presso gli acquirenti o gli attuali detentori oppure di informare immediatamente le autorità amministrative competenti per la sicurezza degli alimenti, delle acque e dei medicinali.

Alla stessa pena soggiace l'operatore del commercio che non osserva i provvedimenti dati dall'autorità competente per l'eliminazione del pericolo di cui al primo comma.

Art. 440-*quater*. - (*Informazioni commerciali ingannevoli o pericolose*) - Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 440-*bis*, 440-*ter*, 441 e 443, mediante informazioni commerciali false o incomplete riguardanti alimenti, acque o medicinali pregiudica la sicurezza del loro consumo con pericolo per la salute pubblica è punito con la reclusione da uno a quattro anni»;

c) all'articolo 441:

1) la parola: «precedente» è sostituita dalla seguente: «440»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alla stessa pena soggiace chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, senza essere concorso nell'adulterazione o nella contraffazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per il commercio, commercializza, somministra, vende o distribuisce le cose indicate nel primo comma, che sa essere contraffatte o adulterate in modo pericoloso per la salute pubblica»;

d) dopo l'articolo 445 sono inseriti i seguenti:

«Art. 445-*bis*. - (*Disastro sanitario*) - Quando dai fatti di cui agli articoli 440, 440-*bis*, 440-*ter*, 440-*quater*, 441, 443 e 445 deriva quale conseguenza non voluta, la lesione grave o gravissima o la morte di tre o più persone e il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone, si applica la pena della reclusione da sei a diciotto anni.

Art. 445-*ter*. - (*Disposizioni comuni*) - Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo:

1. il pericolo per la salute pubblica è valutato tenendo conto anche dei consumi cumulativi in quantità normali delle acque, degli alimenti e dei medicinali distribuiti o venduti ed è accertato con riferimento al tempo della loro distribuzione, vendita o messa in circolazione per il consumo;

2. l'alimento si considera adulterato o trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare anche quando le condotte di cui all'articolo 440 sono poste in essere tramite la somministrazione all'animale vivo o l'utilizzazione in relazione al vegetale prima della raccolta di sostanze vietate o in quantità eccedenti quelle consentite;

3. l'alimento si intende inadatto al consumo umano quando è putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato»;

e) all'articolo 446, le parole: «441 e 442» sono sostituite dalle seguenti: «440-*bis*, 440-*ter* e 441»;

f) all'articolo 448:

1) al secondo comma, le parole: «dagli articoli 439, 440, 441 e 442» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 439, 440, 440-*bis*, 441 e 445-*bis*»;

2) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«La condanna per i reati indicati dagli articoli 439, 440, 440-*bis*, 440-*ter* e 445-*bis* importa il divieto, per la durata indicata dall'articolo 30, di ottenere iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, di contenuto autorizzatone, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività

imprenditoriali, nonché l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Nei casi di cui al terzo comma, il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso. Se ricorrono ambedue le condizioni di cui al primo periodo, il giudice può disporre la revoca di autorizzazioni, licenze o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l'esercizio dell'attività nonché la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso»;

g) all'articolo 452 l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «Quando alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 440-*bis*, 440-*ter*, 441, 442, 443, 444 e 445 è commesso per colpa, si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite, ridotte dalla metà a due terzi».

1.4

Lopreiato, Bilotti

Respinto

*Al comma 1 premettere il seguente: «*01. All'articolo 444, primo comma, del codice penale, le parole: *«*da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51*»* sono sostituite dalle seguenti: *«*da due a cinque anni e con la multa da euro 15.000 a euro 60.000*».*

1.5

Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 1.1) sostituire le parole: «da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000» *con le seguenti*: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000».

1.100 (già 1.6)

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera d), numero 1.2) sostituire le parole "al fine di trarne profitto" *con le seguenti:* "al fine di conseguire, per sé o per altri, un indebito profitto o un vantaggio competitivo"*;*

2) alla lettera d), numero 2):

a) al capoverso art. 517-*sexies*, sostituire le parole: "di indurre in errore il compratore e di trarne profitto" con le seguenti: "di conseguire, per sé o per altri, un indebito profitto o un vantaggio competitivo";

b) al capoverso art. 517-*septies*, sostituire le parole "al fine di trarne profitto" *con le seguenti:* "al fine di conseguire, per sé o per altri, un indebito profitto o un vantaggio competitivo".

1.7

Lopreiato, Bilotti

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso 1.2), dopo le parole: «detiene per la vendita» *inserire la seguente*: «somministra,».

1.8

Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 1.2, al capoverso, dopo la parola: «circolazione» *inserire le seguenti*: «i medesimi».

1.9

Lopreiato, Bilotti

Respinto

*Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso 1.2), sostituire le parole: «*la cui indicazione geografica o*» con le seguenti: «*i cui segni di indicazione geografica o di*».*

1.11

Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 1.2), al capoverso aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La punibilità è esclusa qualora l'operatore commerciale dimostri di aver agito con la dovuta diligenza, avvalendosi di fornitori certificati o, in alternativa, fornendo la documentazione idonea ad attestare la regolarità del prodotto.».

1.12

Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 2), al capoverso «Art. 517-sexies*» sopprimere le parole*: «introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, ».

1.13

Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 2), al capoverso «Art. 517-sexies*» sopprimere le parole*: «, trasporta».

1.14

Lopreiato, Bilotti

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «*Art. 517*-sexies» *dopo la parola*: «trasporta,» *inserire le seguenti*: «detiene per vendere, offre o».

1.15

Lopreiato, Bilotti

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «*Art. 517*-sexies» *sopprimere le parole: «*acque e bevande*».*

1.16

Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «*Art. 517*-sexies*», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole*: «che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità,» *con le seguenti*: «che per origine, provenienza, qualità o quantità, sono»;

b) *sostituire le parole*: «con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da euro 4.000 a euro 10.000», *con le seguenti*: «con la reclusione da quattro mesi a due anni o con la multa da euro 2.000 a euro 6.000».

1.23

Lopreiato, Bilotti

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso «*Art. 517*-septies» *sopprimere le parole: «*al fine di trarne profitto*».*

1.24

Lopreiato, Bilotti

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-septies» *sopprimere le parole: «*acque e bevande*».*

1.25

Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso «Art.517-septies*», dopo la parola*: «compratore» *inserire le seguenti*: «o il consumatore».

1.26

Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso «Art.517-septies*», dopo la parola*: «telematiche» *inserire le seguenti*: «ovvero in violazione di legge o del diritto dell'Unione europea».

1.29

Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinto

Al comma 1,lettera d), numero 2), sopprimere il capoverso «Art. 517-octies*».*

1.30

Lopreiato, Bilotti

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-octies*», al secondo comma, numero 1), sopprimere le parole: «*protette dalle norme vigenti*».*

1.101

Lopreiato, Naturale

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 2), apportare le seguenti modifiche:

a) Al capoverso "Art. 517-octies*" sopprimere l'ultimo comma;*

b) *dopo il capoverso "Art. 517*-octies*" aggiungere, in fine, il seguente:* «Art. 517-*novies* - (*Agropirateria)* - Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-*bis*, al fine di trarne profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle rete telematiche commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 15.000 a euro 75.000; se commette alcuno dei fatti di cui all'articolo 517-*quater*, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.

Se ricorre taluna delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 517-*octies*, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis*, alla condanna consegue il divieto, di pari durata, di porre in essere, anche per interposta persona fisica o giuridica, qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria finalizzata alla promozione dei prodotti oggetto di compravendita.

Qualora il colpevole sia già stato condannato per taluno dei reati indicati nell'articolo 518.1, primo comma, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale il giudice dispone la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza o di cui, anche per

interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si sia adoperato per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione dei concorrenti negli stessi ovvero per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione del delitto medesimo o dei profitti da esso derivanti».

1.41

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso «Art. 518.1.» *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 1), dopo le parole:* «attività imprenditoriali» *aggiungere le seguenti*: «nel medesimo ambito in cui è stato commesso il reato»;

b) *al numero 2), dopo le parole*: «attività imprenditoriali» *aggiungere le seguenti*: «nel medesimo ambito in cui è stato commesso il reato».

1.102

Lopreiato, Naturale

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*) All'articolo 240-*bis*, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «517-*quater*,» sono inserite le seguenti: «517-*sexies*, 517-*septies*,».

1.103 (già 2.0.2)

Lopreiato, Naturale

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'articolo 25-*bis*.1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alinea, le parole: «l'industria e il commercio» sono sostituite dalle seguenti: «l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare»;

2) al comma 1, lettera a), le parole «e 517-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «517-*sexies* e 517-*septies*»;

3) al comma 1, lettera b) le parole: «e 514» sono sostituite dalle seguenti: «, 514, 517-*quater*, 517-*octies* e 517-*novies*»;

4) al comma 2, dopo le parole: «si applicano» è inserita la seguente: «altresì».

5) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.».

G1.100

Cucchi, De Cristofaro, Magni, Bazoli

Respinto

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame si inserisce nell'ambito delle iniziative volte alla valorizzazione del Made in Italy attraverso una più efficace tutela contro le frodi nel settore agroalimentare, nonché attraverso il contrasto alla criminalità organizzata;

la relazione al provvedimento evidenzia come i fenomeni di contraffazione e frode alimentare siano sempre più diffusi e sofisticati in ragione dell'attrazione esercitata dalle eccellenze

agroalimentari italiane, testimoniata dalla crescita costante delle esportazioni;

risultano particolarmente gravi e crescenti i fenomeni di infiltrazione delle organizzazioni mafiose nel settore agroalimentare, attraverso le cosiddette agromafie, e le sofisticazioni alimentari, che danneggiano i consumatori, la salute e le imprese oneste;

la proposta legislativa introduce nuove fattispecie delittuose nel codice penale e irrigidisce il quadro sanzionatorio già esistente, inserendo un nuovo Capo II-*bis* al titolo VIII del libro secondo, dedicato ai "delitti contro il patrimonio agroalimentare";

in materia penale è necessario assicurare il rispetto del principio di tassatività, tanto nella descrizione delle fattispecie quanto nella definizione dell'elemento soggettivo, evitando incertezze interpretative che possano tradursi in un aggravio di lavoro per le Procure e in oneri ingiustificati per le imprese;

la norma penale opera entro i limiti di territorialità, non potendo quindi reprimere condotte di contraffazione e frode interamente realizzate all'estero;

un rafforzamento delle sanzioni penali non deve tradursi in una nuova forma di burocrazia punitiva a carico delle imprese oneste, specie quelle situate in contesti rurali complessi e caratterizzate da risorse umane e tecniche limitate;

risulta necessario un equilibrio tra repressione dei reati e promozione della conformità, prevedendo strumenti di formazione, prevenzione e rafforzamento dei controlli interni a sostegno delle imprese;

molte delle fattispecie previste nel provvedimento risultano già presidiate da sanzioni amministrative, con il rischio che l'ampliamento delle incriminazioni possa determinare un incremento delle notizie di reato poi destinate all'archiviazione, con aggravio per il sistema giudiziario,

impegna il Governo:

a monitorare l'attuazione delle nuove disposizioni e apportare le opportune modifiche laddove non sia garantita l'applicazione rigorosa del principio di tassatività delle fattispecie penali, la chiara definizione degli elementi soggettivi richiesti per la configurabilità del reato e l'effettiva progressività delle sanzioni concretamente comminate;

a garantire misure di accompagnamento delle imprese, anche mediante programmi di formazione, campagne di informazione e strumenti di prevenzione e rafforzamento dei controlli interni, al fine di evitare che l'inasprimento sanzionatorio si traduca in un aggravio burocratico per le realtà produttive che già operano nel rispetto delle regole.

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 246, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis*. Qualora nell'ambito dell'ispezione di cose sussista la necessità di procedere alle attività di prelievo e campionamento e vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, il pubblico ministero può procedere ai sensi dell'articolo 364, comma 5, secondo periodo. Le attività di prelievo e campionamento, comprese le operazioni di trasporto e conservazione dei campioni, sono eseguite nel rispetto della normativa di settore vigente »;

b) all'articolo 260, comma 3, le parole: « o la distruzione » sono sostituite dalle seguenti: « , la distruzione o la diversa destinazione prevista dalla legge »;

c) all'articolo 266, comma 1, lettera *f-ter)*, la parola: « 516, » è soppressa e dopo la parola: « 517-*quater* » sono inserite le seguenti: « , 517-*sexies*, 517-*septies* ».

d) all'articolo 392, comma 1, lettera *f),* dopo le parole: « non evitabile » sono aggiunte le seguenti: « ovvero un alimento deteriorabile ».

2. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 86-*ter* è inserito il seguente:
« Art. 86-*quater*. - *(Destinazione a scopi benefici dei prodotti alimentari confiscati) - 1*. Il giudice dispone che i prodotti alimentari idonei al consumo umano, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, di cui abbia ordinato la confisca siano assegnati, per la distribuzione gratuita a persone bisognose, a enti territoriali, a enti caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa.
2. In caso di prodotti alimentari idonei al consumo animale, il giudice può adottare un provvedimento analogo a quello di cui al comma 1 in favore di enti territoriali o di altri enti pubblici ovvero di associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali in favore di animali abbandonati, per l'alimentazione degli stessi.
3. La destinazione del prodotto a finalità diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 è punita ai sensi dell'articolo 316-*bis* del codice penale »;
b) all'articolo 223, comma 1, dopo le parole: « la revisione » sono inserite le seguenti: « ovvero se, per deperibilità, modificabilità o quantità del campione, non è possibile la ripetizione delle analisi »;
EMENDAMENTI
2.1
Lopreiato, Bilotti
Respinto
Al comma 1, lettera a), capoverso «*2*-bis» *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e affidate a laboratori accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625, con obbligo di verbalizzazione della procedura seguita dalla polizia giudiziaria.».
2.100
Il Relatore
Approvato
Al comma 1, lettera b), aggiungere le seguenti parole:
«ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, soggetti a rapido deterioramento, l'autorità giudiziaria dispone la devoluzione, per la distribuzione gratuita in favore di persone bisognose o animali abbandonati, a enti territoriali, a enti caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa.».».
2.12
Lopreiato, Bilotti
Respinto
Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-*bis*) all'articolo 132-*bis*, comma 1, lettera b), dopo le parole: «circolazione stradale,» sono inserite le seguenti: «ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare,».
2.0.3
Lopreiato, Bilotti
Respinto

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283)

1. Alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. - 1. La delega di funzioni da parte del titolare di un'impresa alimentare, come individuata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, o, comunque, da parte del soggetto che ne esercita i poteri gestionali, decisionali e di spesa, è ammessa alle seguenti condizioni:

a) che la delega risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza occorrenti in relazione alla specifica natura delle funzioni delegate;

c) che la delega attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d) che la delega attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza a carico del titolare in ordine al corretto svolgimento delle funzioni trasferite da parte del delegato. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il titolare, delegare specifiche funzioni in materia di sicurezza degli alimenti e di lealtà commerciale alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza a carico del delegante in ordine al corretto svolgimento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate»;

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, prepara, produce, trasporta, importa, esporta, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, detiene per il commercio, somministra o commercializza con qualunque modalità alimenti che, per inosservanza delle procedure o dei requisiti di sicurezza prescritti da leggi o regolamenti oppure per il cattivo stato o l'inidoneità delle condizioni di conservazione, per i trattamenti subiti, per l'alterazione ovvero per la presenza di ingredienti, componenti, cariche microbiche o additivi vietati o superiori ai limiti stabiliti da regolamenti o disposizioni ministeriali, risultano nocivi o inadatti al consumo umano, anche soltanto per particolari categorie di consumatori, è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena di cui al comma 1 si applica quando, a causa della falsità o incompletezza delle informazioni commerciali fornite in relazione agli alimenti, il loro consumo risulta nocivo, anche soltanto per particolari categorie di consumatori.

3. Se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi per colpa si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

4. Quando il fatto, in relazione al grado di nocività dell'alimento o alla sua quantità, è di particolare gravità, la pena è aumentata; quando, in relazione ai medesimi parametri, il fatto risulta di particolare tenuità, la pena è diminuita.

5. Quando dai fatti di cui ai commi 1 e 2 conseguono per colpa gli eventi di cui all'articolo 445-*bis* del codice penale, si applica la pena ivi prevista.

6. In caso di condanna per i reati di cui ai commi 1, 2 e 5 del presente articolo, si applicano l'articolo 36 e il quarto comma dell'articolo 448 del codice penale.

7. Agli effetti della presente legge, l'alimento:

a) si considera trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare anche quando le condotte di cui al comma 1 sono poste in essere tramite la somministrazione all'animale vivo o l'utilizzazione in relazione al vegetale prima della raccolta di sostanze vietate o in quantità eccedenti quelle consentite;

b) si intende inadatto al consumo umano quando è putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato»;

c) dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-*bis*. - 1. Chiunque non ottempera alle misure provvisorie di gestione del rischio adottate dalle autorità dell'Unione europea o nazionali in attuazione del principio di precauzione in materia alimentare è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

2. Quando il fatto, in relazione alla quantità di prodotto, è di particolare gravità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 75.000.

Art. 5-*ter*. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, prepara, produce, importa, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, somministra, detiene per il commercio, commercializza o mette altrimenti in circolazione alimenti privati, anche in parte, dei propri elementi nutritivi o mescolati a sostanze di qualità inferiore o comunque aventi una composizione non conforme alle norme vigenti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la stessa sanzione di cui al comma 1 chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, impiega nella preparazione, importa, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, somministra, detiene per il commercio, commercializza o mette altrimenti in circolazione alimenti in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti, insudiciati o invasi da parassiti.

3. Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2, in relazione alla quantità di prodotto, sono di particolare gravità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 75.000.

4. Chiunque, al di fuori dell'ambito di un'attività di impresa, importa alimenti in cattivo stato di conservazione, insudiciati o invasi da parassiti è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 500»;

d) gli articoli 12-*ter* e 12-*quater* sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

«Art. 12-*ter*. - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare punite con la pena dell'ammenda, anche se alternativa a quella dell'arresto, e la cui consumazione è dipesa da eventi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro che possono essere neutralizzati o rimossi.

2. Per consentire l'estinzione della contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria procedente impartiscono al contravventore un'apposita prescrizione fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

3. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

4. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare

situazioni di potenziale pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

5. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

6. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 2, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

7. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un terzo del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

8. Le somme di cui al comma 7 sono versate e rimangono acquisite al bilancio dello Stato.

9. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

10. Se il pubblico ministero acquisisce notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza o dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui al presente articolo. In tale caso l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informa il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.

11. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui ai commi 7 e 9.

12. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

13. La contravvenzione è estinta se il contravventore adempie alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dal comma 7.

14. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma comunque entro il termine di cui al comma 6, ovvero l'eliminazione delle conseguenze pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-*bis* del codice penale.

Art. 12-*quater*. - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare punite con la pena dell'arresto e la cui consumazione è dipesa da eventi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro che possono essere neutralizzati o rimossi.

2. Per le contravvenzioni di cui al comma 1 il giudice può, su richiesta dell'imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di due anni con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale.

3. La sostituzione di cui al comma 2 è ammessa solo quando sono state eliminate le fonti di rischio da cui è dipesa la consumazione del reato.

4. Decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui al comma 2, il reato si estingue se l'imputato ha adempiuto al pagamento e non ha commesso ulteriori reati in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare»;

e) gli articoli da 12-*quinquies* a 12-*nonies* sono abrogati.

ARTICOLI DA 3 A 5-*BIS* NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Modifica all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la parola: « 517-*quater*, » è inserita la seguente: « 517-*septies*, ».

Art. 4.

Approvato

(Modifiche all'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99)

1. All'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e 517-*quater* » sono sostituite dalle seguenti: « , 517-*quater*, 517-*sexies* e 517-*septies* »;

b) alla rubrica, le parole: « e 517-*quater* » sono sostituite dalle seguenti: « , 517-*quater*, 517-*sexies* e 517-*septies* ».

Art. 5.

Approvato

(Modifiche all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350)

1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 49, dopo le parole: « commercializzazione di prodotti » sono inserite le seguenti: « diversi dai prodotti o sostanze alimentari, come definiti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 »;

b) al comma 49-*bis*, il secondo periodo è soppresso.

Art. 5-*bis*.

Approvato

(Disposizioni in materia di contrassegno per i prodotti DOP e IGP)

1. I prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) possono essere dotati, ai fini dell'immissione al consumo, di uno speciale contrassegno, da adottare su base volontaria, realizzato dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato che, in ragione della sua natura e funzione, è carta valori.

2. Il contrassegno è realizzato con materiali e tecniche di sicurezza in grado di assicurare un'elevata protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni, garantendo la tracciabilità e l'autenticità del prodotto.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le caratteristiche tecniche, le diciture, le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione e il controllo, nonché il costo del contrassegno da porre integralmente a carico degli operatori.

4. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

TITOLO II

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 19 NOVEMBRE 2004, N. 297, E AL DECRETO LEGISLATIVO 5 APRILE 2006, N. 190

ARTICOLI 6 E 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari)

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 6, le parole: « di euro cinquantamila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro diecimila a euro cinquantamila »;

b) all'articolo 3:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« *3.* Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti della struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numero 1), per le produzioni a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto »;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
« *4.* Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, numero 1), per le produzioni a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto »;
3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
« *4-bis.* Il responsabile delle violazioni di cui ai commi 3 e 4, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata, provvede a versare le somme dovute per gli obblighi pecuniari non assolti, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.
4-ter. Per gli illeciti previsti dai commi 3 e 4, con la diffida ad adempiere la struttura di controllo e il Consorzio di tutela possono inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare, a decorrere dalla scadenza dei trenta giorni previsti e sino all'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l'utilizzo della denominazione di origine protetta e dell'indicazione geografica protetta »;
c) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: « di euro cinquantamila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro diecimila a euro cinquantamila »;
2) al comma 2, le parole: « di euro sessantaduemila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro ventimila a euro sessantamila »;
d) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole: « di euro ventiseimila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro cinquemila a euro venticinquemila »;
2) al comma 2, le parole: « di euro diecimilacinquecento » sono sostituite dalle seguenti: « da euro duemila a euro diecimila »;
e) all'articolo 6:
1) al comma 1, le parole: « di euro cinquantamila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro diecimila a euro cinquantamila »;
2) al comma 2, le parole: « di euro sessantaduemila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro ventimila a euro sessantamila »;
f) all'articolo 7, comma 1, le parole: « di euro cinquantamila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro diecimila a euro cinquantamila »;
g) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
« Art. 9. - *(Competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) - 1*. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi dello Stato, l'accertamento delle violazioni di cui agli articoli 3, 4 e 6 e l'irrogazione delle relative sanzioni è di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è altresì competente a irrogare le sanzioni per le violazioni accertate dai soggetti di cui all'articolo 8, nonché dagli organi competenti in materia di prodotti di denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) »;
h) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
« Art. 10. - *(Criteri per la determinazione delle sanzioni) - 1*. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l'autorità competente tiene conto della gravità

del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso »;

i) l'articolo 11 è abrogato.

Art. 7.

Approvato

(Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, in materia di rintracciabilità)

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. - *(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità) - 1*. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 48.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 48.000 euro. La sanzione massima non può eccedere comunque 150.000 euro.

2. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso. Per le violazioni di natura documentale o formale che non incidano sulla sicurezza alimentare o sulla tracciabilità sostanziale del prodotto, l'autorità competente, prima di procedere all'irrogazione della sanzione amministrativa, assegna all'operatore un termine di quindici giorni per la regolarizzazione spontanea dell'attività ».

Capo II

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 2017, N. 231, AL DECRETO LEGISLATIVO 11 MAGGIO 2018, N. 52, E AL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 2023, N. 42

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

(Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione, in materia di denominazione dell'alimento, in materia di elenco degli ingredienti e in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1:

1) le parole: « del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro »;

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro »;

b) all'articolo 8:

1) al comma 1:

1.1) le parole: « del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro »;

1.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro »;

2*)* al comma 2, le parole: « da 500 euro a 4.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 1.000 euro a 8.000 euro »;

3) al comma 3:
3.1) le parole: « del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 1.000 euro a 8.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 8.000 euro »;
3.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La sanzione massima non può eccedere comunque 25.000 euro »;
4) al comma 4:
4.1) le parole: « del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 2.000 euro a 16.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 16.000 euro »;
4.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La sanzione massima non può eccedere comunque 50.000 euro »;
c) all'articolo 9:
1) al comma 1:
1.1) le parole: « del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro »;
1.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro »;
2) al comma 3:
2.1) le parole: « del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 2.000 euro a 16.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 16.000 euro »;
2.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La sanzione massima non può eccedere comunque 50.000 euro »;
d) all'articolo 13, comma 1:
1) le parole: « del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro »;
e) all'articolo 27, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
« *5-bis.* Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso ».

EMENDAMENTI

8.7

Lopreiato, Bilotti

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «*5*-bis»*, aggiungere, in fine, il seguente*: «*5-ter*. Quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo o dell'autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata ai commi 1 e 2 ovvero una sanzione penale:

a) l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate;

b) l'esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella

giudiziaria.»

8.8

Lopreiato, Bilotti

Respinto

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

*a) l'alinea è sostituita dalla seguente: «*all'articolo 27, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti*»;*

b) aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «5-ter*)* Per le microimprese, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 3, 8, 9, 13 e dal presente articolo sono ridotte fino a un terzo rispetto agli importi minimi e massimi stabiliti, in ragione della capacità economica del soggetto destinatario e del principio di proporzionalità.*».*

8.10

Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-*bis*. Per le microimprese, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 3, 8, 9, 13 e 27 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono ridotte fino a un terzo rispetto agli importi minimi e massimi stabiliti, in ragione della capacità economica del soggetto destinatario e del principio di proporzionalità.».

ARTICOLI DA 9 A 10-*BIS* NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato

(Violazioni delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari)

1. Al titolo II del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, dopo il capo II è inserito il seguente:

« Capo II-*bis*

VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DENOMINAZIONI DI LATTE E DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Art. 7-*bis*. - *(Sanzioni amministrative per l'impiego abusivo delle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013)* - *1*. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque prepara, produce, confeziona, detiene, vende, pone in vendita, mette in commercio, cede a qualsiasi titolo o pubblicizza con qualunque mezzo prodotti alimentari diversi da quelli indicati ai punti 1, 2 e 3 della parte III dell'allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, utilizzando etichette, documenti commerciali, materiale pubblicitario o altre forme di pubblicità, quali definite all'articolo 2 della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, o qualsiasi forma di presentazione che indichi, implichi o suggerisca che il prodotto è un prodotto lattiero-caseario, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 4.000 euro a un massimo di 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro e al sequestro della merce e di ogni materiale o supporto mediante il quale è commessa la violazione ai fini della loro confisca e distruzione; la sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora la denominazione latte o le denominazioni di cui al punto 2, secondo comma, della parte III dell'allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che specificano l'origine vegetale del prodotto o siano accompagnate da locuzioni negative. Per un prodotto contenente latte o prodotti lattiero-caseari, le medesime denominazioni possono essere utilizzate unicamente per descrivere le materie prime di base o per elencare gli ingredienti in conformità al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.

2. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981,

n. 689 ».

Art. 10.

Approvato

(Modifica al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52)

1. Al fine di adeguare il sistema sanzionatorio previsto in materia di riproduzione animale agli obblighi e ai requisiti stabiliti a carico degli operatori dalle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, all'articolo 12, comma 6, alinea, del medesimo decreto legislativo, le parole: « al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403, » sono sostituite dalle seguenti: « previste dalle disposizioni vigenti ».

Art. 10-*bis.*

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42)

1. Al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24-*octies*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Ai beneficiari del contributo per l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera *b)*, del regolamento (UE) 2021/2115 che non realizzano integralmente l'investimento, per motivi diversi dalle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, è riconosciuto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate, decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate, a condizione che l'obbiettivo generale dell'investimento sia stato comunque raggiunto »;

b) all'articolo 24-*undecies*, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Nel caso in cui, a seguito di controllo, l'importo richiesto nella domanda di pagamento superi di una percentuale maggiore del 10 per cento l'importo accertato in sede istruttoria, il beneficiario è soggetto, oltre alla decurtazione dell'importo non riconosciuto, alla sanzione nella misura pari al medesimo importo non riconosciuto ».

Capo III

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI NEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato

(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure per la sicurezza alimentare e la tracciabilità del latte e dei prodotti della filiera bufalina »;

b) al comma 1 è premesso il seguente:

« *01*. Al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala, è istituita, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la piattaforma informatizzata denominata "Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati". Gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala inseriscono quotidianamente nella piattaforma di cui al primo periodo i dati di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte di bufala e dei prodotti da esso ottenuti, ivi compresi i coadiuvanti e additivi qualora impiegati, nonché i quantitativi di latte di bufala o suoi derivati provenienti da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi. Tale piattaforma assicura l'interoperabilità con la Banca dati nazionale (BDN) del sistema nazionale di identificazione e registrazione I&R, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, al fine di consentire all'autorità competente, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, di effettuare i controlli ufficiali del latte e dei prodotti di origine animale ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, compresi quelli, anche di tipo incrociato, sulla tracciabilità del latte bufalino alla stalla e dei prodotti di trasformazione presso i caseifici,

verificando altresì la resa effettiva del latte bufalino trasformato »;
c) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla filiera bufalina continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138 »;
d) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« *2.* Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli adempimenti dei soggetti della filiera bufalina e, in particolare, i tempi e le modalità di inserimento dei dati nella piattaforma di cui al comma 01. Dalla data di adozione del decreto di cui al primo periodo sono trasferiti nella piattaforma di cui al comma 01, secondo le modalità definite nel medesimo decreto, i dati, le informazioni, i documenti e ogni altro elemento contenuto nella piattaforma informatica istituita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 20 settembre 2014, la quale cessa di operare »;
e) al comma 3, le parole: « ai commi 1, terzo periodo, e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1, terzo periodo »;
f) al comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 48.000 o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a euro 48.000. La sanzione massima non può eccedere comunque euro 150.000. Alle violazioni di cui al primo periodo si applica altresì la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento nel quale si è verificata la violazione per un periodo da dieci a trenta giorni e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale »;
g) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« *4-bis.* Le sanzioni amministrative di cui al comma 4 sono aumentate fino alla metà e fino a due terzi se commesse rispettivamente da imprese aventi, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, i parametri di media impresa e di grande impresa e sono ridotte fino a un terzo se commesse da imprese aventi i parametri di microimpresa »;
h) il comma 5 è sostituito dal seguente:
« *5.* Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 01 entro i termini previsti è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000. Se il ritardo nella registrazione non supera tre giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50 per cento. Nel caso di microimpresa, come definita dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 01, le sanzioni di cui al presente comma si applicano a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2026 »*;*
i) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:
« *5-bis.* Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 01, 1 e 2 non si applica la diffida di cui all'articolo 1, comma 3, e non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 »;
l) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:
« *5-ter.* Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso ».

EMENDAMENTI

11.5

Fregolent, Scalfarotto

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», primo periodo, prima delle parole: «è istituita, nell'ambito

del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)» *inserire le seguenti:* «di concerto con il Ministero della salute»;

11.4

Franceschelli, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», primo periodo, sostituire le parole: «è istituita, nell'ambito» *con le seguenti*: «è istituita, di concerto con il Ministero della salute e nell'ambito».

11.3

Lopreiato, Bevilacqua, Castellone, Bilotti

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», primo periodo, dopo le parole: «è istituita,» *inserire le seguenti*: «su proposta del Ministro della salute».

11.6

Franceschelli, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinto

Al comma 1, lettera b), al capoverso «01», sopprimere la parola: «quotidianamente».

11.7

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «01,» secondo periodo, sostituire la parola: «quotidianamente» *con la* seguente: «settimanalmente».

11.10

Lopreiato, Bevilacqua, Castellone, Bilotti

Respinto

*Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», secondo periodo, dopo le parole: «*di produzione, trasformazione*» inserire le seguenti: «,* stoccaggio*».*

11.11

Lopreiato, Bevilacqua, Castellone, Bilotti

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la loro destinazione d'uso, assicurandone la tracciabilità anche attraverso l'obbligo di inserire le diciture "fresco" ovvero "congelato" in etichetta per ogni prodotto derivato dal latte bufalino».

11.12

Franceschelli, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», al terzo periodo, dopo le parole: «di effettuare i controlli ufficiali» *inserire le seguenti:* «basati sull'analisi dei rischi».

11.13

Lopreiato, Bevilacqua, Castellone, Bilotti

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», terzo periodo, dopo le parole: «di origine animale» *inserire le seguenti*: «basati sull'analisi dei rischi».

11.14

Lopreiato, Bevilacqua, Castellone, Bilotti

Respinto

*Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», ultimo periodo, dopo le parole: «*presso i caseifici, verificando altresì*» inserire le seguenti: «*sia le quantità prodotte dalla stalla che».

11.19

Lopreiato, Bevilacqua, Castellone, Bilotti

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-*bis*) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Nella produzione della "Mozzarella di Bufala campana" DOP di cui al comma 1 è vietato l'utilizzo di latte di bufala congelato, latte di bufala concentrato congelato o pasta filata di bufala congelata.».

11.22

Lopreiato, Bevilacqua, Castellone, Bilotti

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso «2.», primo periodo, dopo le parole: «delle foreste» *inserire le seguenti*: «di concerto con il Ministro della salute,».

11.26

Lopreiato, Bevilacqua, Castellone, Bilotti

Respinto

Al comma 1, lettera l), dopo il capoverso «5-ter*» aggiungere il seguente*: «5-*quater*. I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte di bufala in polvere ovvero concentrato, comunque conservati in magazzini frigo e non, devono tenere costantemente aggiornato il registro di carico e scarico di cui all'articolo 3 della legge 11 aprile 1974, n. 138. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma è soggetto alle sanzioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138 nonché della presente legge.».

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato

(Piano straordinario di controllo nazionale)

1. Al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità di tutte le tipologie di latte e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta o indicazione geografica tipica, ivi comprese le pertinenti disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con decreto del capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un « piano straordinario di controllo nazionale » per i prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta e indicazione geografica tipica, in coerenza con le disposizioni che disciplinano le modalità di svolgimento dei controlli ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017. Il medesimo decreto definisce altresì un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente indicando compiti e responsabilità delle autorità competenti ai controlli.

2. Nell'ambito del piano di cui al comma 1 sono previste attività ispettive volte a verificare la coerenza tra i quantitativi di latte e le cagliate di latte di bufala prodotto o introdotto in Italia rispetto alla produzione della mozzarella di bufala campana DOP e alla mozzarella di latte di bufala generica, attraverso controlli periodici presso tutti i soggetti della filiera bufalina e presso le strutture frigo censite in Italia per lo stoccaggio del latte e delle cagliate di latte bufalino, le stalle di produzione di latte di bufala, i raccoglitori-trasportatori e i caseifici che ritirano il latte bufalino, oltre che sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione e commercializzazione, avvalendosi anche di idonee prove di laboratorio ai fini di individuare l'origine geografica del latte e dei prodotti di trasformazione e l'uso di latti diversi dal latte fresco. I controlli sono altresì diretti a verificare l'adeguatezza delle strutture produttive a quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come

modificato dall'articolo 11 della presente legge, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 20 settembre 2014.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di controllo di cui al presente articolo, pari a 250.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

EMENDAMENTI

12.2

Lopreiato, Bevilacqua, Castellone, Bilotti

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «e delle foreste» *inserire le seguenti*: «di concerto con il Ministero della salute».

12.0.2

Bevilacqua, Lopreiato, Bilotti

Respinto

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

«Art. 12-**bis**

(Disposizioni concernenti l'etichettatura di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

6-bis. Le confezioni di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda devono riportare in etichetta, in modo chiaro, visibile e indelebile, l'informazione relativa al rischio per la salute per i bambini sotto i dieci anni, gli immunodepressi, le donne in gravidanza e gli anziani. L'etichetta deve essere apposta sulla confezione dei prodotti porzionati e riconfezionati all'interno degli esercizi di vendita o, per prodotti venduti sfusi, su appositi cartelli ben visibili all'acquirente.

6-ter. È vietata la somministrazione di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda nelle mense scolastiche degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle residenze sanitarie assistenziali (RSA).

6-quater. I bandi di gara per i servizi di ristorazione collettiva devono contenere le informazioni previste dal comma 6-bis.

6-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata apposizione delle indicazioni di cui al comma 6-bis, al fabbricante e all'importatore di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 40.000 euro

6-sexies. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 6-ter, agli enti di gestione di servizi di ristorazione collettiva di cui al medesimo comma 6-ter, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 a 30.000 euro».

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le specifiche tecniche, i caratteri grafici, la posizione e gli eventuali simboli per l'esposizione, nei punti vendita, delle informazioni sui prodotti di cui ai commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre

2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, come introdotti dal comma 1 del presente articolo e delle relative modalità di controllo.

3. Di conseguenza, al titolo del Capo III, dopo le parole: "E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI" sono inserite le seguenti: ", ETICHETTATURA E TUTELA DEL CONSUMATORE".

Capo IV

PROCEDURE E ORGANI

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato

(Blocco ufficiale temporaneo nei casi di inosservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa)

1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

« Art. 18-*bis*. - *(Blocco ufficiale temporaneo) - 1*. In materia agroalimentare e della pesca, l'organo accertatore, qualora rilevi violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, dispone il blocco ufficiale temporaneo del prodotto oggetto del controllo o dei mezzi tecnici della produzione, quali sementi, prodotti fitosanitari, fertilizzanti, mangimi, prodotti impiegati come coadiuvanti e additivi o comunque qualsiasi prodotto impiegato per ottenere un prodotto agroalimentare, al fine di consentire l'acquisizione della documentazione idonea a dimostrarne la regolarità. L'organo accertatore vincola il prodotto con le modalità ritenute opportune affidandone la custodia all'operatore del settore alimentare destinatario del controllo e informa immediatamente l'autorità amministrativa competente con invio del processo verbale di disposizione del blocco.

2. Entro dieci giorni dalla disposizione del blocco, il soggetto sottoposto a controllo ha facoltà di trasmettere la corretta documentazione all'indirizzo e con le modalità indicati nel provvedimento che dispone il blocco ufficiale temporaneo. Avverso il provvedimento di blocco ufficiale temporaneo è ammesso ricorso all'autorità competente, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, secondo le modalità e nei termini previsti per l'opposizione al sequestro di cui all'articolo 19 della presente legge.

3. Qualora la documentazione di cui al comma 2 sia idonea a sanare la violazione contestata, l'organo accertatore svincola il prodotto agroalimentare o i mezzi tecnici di produzione, dandone comunicazione al custode. In caso di mancata trasmissione nei termini indicati della documentazione o di trasmissione di documentazione non idonea, l'organo accertatore provvede a convertire il blocco ufficiale temporaneo in sequestro amministrativo nei casi previsti dalla presente legge ».

EMENDAMENTI

13.2

Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinto

Sopprimere l'articolo.

13.3

Lopreiato, Bilotti

Id. em. 13.2

Sopprimere l'articolo.

13.5

Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis*», al comma 1 sostituire il primo periodo con i seguenti:* «In materia agroalimentare e della pesca, l'organo accertatore, qualora rilevi violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al

consumo umano o animale, invita tempestivamente il produttore a fornire entro due giorni, anche mediante posta elettronica certificata, documentazione idonea a dimostrare la regolarità. In caso di mancato riscontro ovvero di invio di documentazione insufficiente o inidonea, l'organo accertatore dispone il blocco ufficiale temporaneo del prodotto oggetto del controllo o dei mezzi tecnici della produzione, quali sementi, prodotti fitosanitari, fertilizzanti, mangimi, prodotti impiegati come coadiuvanti e additivi o comunque qualsiasi prodotto impiegato per ottenere un prodotto agroalimentare.».

13.6

Lopreiato, Bilotti

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis*», al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:*

a) dopo le parole: «consumo umano o animale» *inserire le seguenti*: «provvede alla diffida, assegnando un termine utile per l'invio dei dati e degli atti necessari, non superiore a due giorni lavorativi, anche mediante posta elettronica certificata.»;

b) sostituire le parole: «, dispone il blocco ufficiale temporaneo» *con le seguenti*: «Nei casi di inerzia l'organo accertatore dispone il blocco ufficiale temporaneo».

13.7

Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis*», dopo il comma 3 aggiungere il seguente*: «3-*bis*. Nel caso in cui sussista il rischio di un deperimento dei prodotti tale da impedirne la successiva immissione in commercio, il blocco temporaneo di cui al comma 1, è sostituito dal versamento di una somma pari al 3 per cento del valore complessivo del prodotto a titolo cauzionale. La somma è trattenuta dall'organo accertatore, che la restituisce all'interessato nel caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 2.».

13.8

Lopreiato, Bilotti

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis*» dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:* «3-*bis*) Nei casi di cui al comma 3, primo periodo, il soggetto sottoposto a controllo è risarcito della merce che in costanza di blocco temporaneo si è resa inidonea al consumo umano o animale».

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato

(Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare)

1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituita la Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare, presieduta dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, o da un suo delegato e composta dal capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), da un qualificato rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri individuato dal Comando medesimo in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dal comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, da un rappresentante del Comando carabinieri per la tutela della salute, dal capo del Reparto piani e operazioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, dal capo del Reparto operazioni del Comando generale della Guardia di finanza, dal direttore del Servizio polizia stradale della Polizia di Stato, dal direttore generale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dal direttore della Direzione antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dai rappresentanti della Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare del Ministero della salute in relazione agli

argomenti iscritti all'ordine del giorno, dai rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese comparativamente più rappresentative a livello nazionale e dal dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco designato dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno o da loro delegati.
2. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati a partecipare con funzione consultiva i rappresentanti di enti e organismi, compresi i Corpi forestali regionali, in relazione alle proprie specifiche competenze nelle materie di cui alle tematiche in trattazione. La Cabina di regia può avvalersi di un tavolo tecnico di supporto composto da rappresentanti designati dalle amministrazioni componenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. La Cabina di regia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio provvedimento l'organizzazione dei lavori.
4. La Cabina di regia assolve i seguenti compiti:
a) promuove la collaborazione tra gli organi di controllo per un incremento dell'efficacia dei controlli finalizzati alla prevenzione e alla repressione degli illeciti, a tutela dei cittadini e degli imprenditori del settore agroalimentare;
b) redige annualmente il Piano operativo dei controlli agroalimentari in cui sono individuate le prioritarie azioni coordinate di controllo;
c) promuove campagne straordinarie di controllo per la salvaguardia delle produzioni italiane e per il contrasto alle frodi comunitarie e alle pratiche sleali.
5. Ai componenti della Cabina di regia e dell'eventuale tavolo tecnico, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

EMENDAMENTI

14.11

Franceschelli, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «nonché un rappresentante designato dalla Commissione salute della Conferenza Stato-Regioni, in rappresentanza delle aziende sanitarie regionali e rappresentanti delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale»;

b) *dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente*: «5-*bis*. Al fine di evitare sovrapposizioni e garantire un sistema integrato ed efficiente di controlli ufficiali, la cabina di regia coordina le proprie attività con gli organismi previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2024, n. 103.».

14.13

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Corpi forestali regionali»*, inserire le seguenti:* «e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative».

ARTICOLI 14-*BIS* E 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14-*bis.*

Approvato

(Competenze in materia di controlli ai fini della condizionalità sociale)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:
« *1-ter.* L'AGE-Control S.p.A. esercita funzioni di controllo sulle imprese agricole per il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 e all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115 nonché agli articoli 87, 88 e 89 del regolamento (UE) 2021/2116.
1-quater. Nell'esercizio delle funzioni di controllo, gli ispettori dell'AGE-Control S.p.A. rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale ».

Art. 15.

Approvato

(Norme sui Centri autorizzati di assistenza agricola - CAA)

1. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 3:

1) al primo periodo, la parola: « istituiti » è sostituita dalla seguente: « costituiti »;

2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « I soggetti di cui al primo periodo non possono costituire un CAA qualora nei sei mesi antecedenti alla richiesta di autorizzazione alla costituzione di un CAA abbiano partecipato alla compagine sociale di un diverso CAA cui sia stata revocata l'autorizzazione ai sensi della normativa vigente. Il medesimo divieto si applica, per un periodo di due anni, in caso di reiterazione della condotta nei cinque anni successivi dalla scadenza del primo divieto e, per un periodo di dieci anni, in caso di reiterazione intervenuta nei successivi cinque anni »;

b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« Art. 6-*bis*. - *(Illeciti amministrativi) - 1.* Salvo che il fatto costituisca reato, i CAA che svolgano le attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, a favore di imprese agricole aventi sede legale in ambiti territoriali diversi da quelli per i quali i CAA abbiano ottenuto l'autorizzazione ad operare ai sensi e per gli effetti del decreto di cui all'articolo 6, comma 3, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 2.000 a un massimo di euro 8.000.

2. L'Agenzia è l'autorità competente per l'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo nonché per l'irrogazione delle relative sanzioni che si applicano secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ».

EMENDAMENTI

15.3

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «abbiano partecipato» *inserire le seguenti:* «con responsabilità gestionale».

15.100 (già 15.5)

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

15.4

Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 6-bis*», sopprimere il comma 2.*

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

Approvato

(Modifiche all'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)

1. All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3.* Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti dell'organismo di controllo per le produzioni DOC, DOCG e IGT rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto »;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« *3-bis*. Il responsabile delle violazioni di cui al comma 3, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata, provvede a versare le somme dovute per gli obblighi pecuniari non assolti, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.
3-ter. Per l'illecito di cui al comma 3, con la diffida ad adempiere l'organismo di controllo può inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare, a decorrere dalla scadenza dei trenta giorni previsti e sino all'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l'utilizzo della denominazione DOC, DOCG e IGT. Con l'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo si applica, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria dell'interdizione all'utilizzo della denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione »;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
« *5.* Il soggetto che pone in essere un comportamento diretto a non consentire l'effettuazione dell'attività di controllo ovvero ad intralciare o a ostacolare l'attività di verifica da parte del personale dell'organismo di controllo, qualora non ottemperi, entro quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere formulata dallo stesso organismo di controllo, è soggetto alla sanzione amministrativa di 1.000 euro ».

EMENDAMENTI

16.2

Franceschelli, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

16.3

Fregolent, Scalfarotto

Id. em. 16.2

Sopprimere l'articolo

Capo V

RIORDINO DEL REGIME SANZIONATORIO IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4)

1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
« Art. 10. - *(Pesca senza licenza o autorizzazione)* - *1*. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attività di pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione prevista da disposizioni europee o nazionali in corso di validità è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora la validità del titolo sia scaduta da oltre trenta giorni »;
b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
« Art. 11. - *(Pesca in zone e tempi vietati)* - *1*. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attività di pesca in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 6 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, nei seguenti casi:
a) pesca in aree marine protette;
b) pesca a una distanza superiore a 0,5 miglia dal confine interno di ogni altra zona vietata;

c) quando la navigazione è iniziata in tempi vietati.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene, trasporta e commercia il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca direttamente *stock* ittici per i quali l'attività di pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso »;

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Art. 12. - *(Pesca di quantità superiori a quelle autorizzate)* - *1*. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

2. Chiunque effettua catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca direttamente uno *stock* ittico per il quale è previsto un contingente di cattura senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 6 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso, salvo il caso di un unico esemplare di peso superiore »;

d) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Art. 13. - *(Uso o detenzione di attrezzi o strumenti da pesca vietati)* - *1*. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attività di pesca con attrezzi o strumenti vietati o non conformi alla normativa vigente o colloca apparecchi fissi o mobili, ai fini di pesca, senza la necessaria autorizzazione o in difformità da questa è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. In caso di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi, la violazione comporta la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi o, se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza, anche nel caso in cui non sia stata emessa ordinanza di ingiunzione. Le violazioni previste dal presente comma costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 4 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, nei seguenti casi:

a) utilizzo di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi;

b) utilizzo di attrezzi le cui caratteristiche di selettività richieste dalle norme siano modificate riducendone le dimensioni di tre millimetri o del 5 per cento se maggiore;

c) utilizzo di attrezzi con ami o altri strumenti o apparecchi da pesca in quantità superiori del 10 per cento rispetto al consentito.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente o detiene, trasporta o commercia il prodotto della pesca che sia avvenuta con tali attrezzi è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. In caso di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi, la violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 4 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca e la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi o, se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza, anche nel caso in cui non sia stata emessa ordinanza di ingiunzione.

3. Chiunque falsifica, occulta o omette la marcatura, l'identità o i contrassegni di individuazione dell'unità da pesca ovvero, dove previsto, degli attrezzi da pesca è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione

grave e comporta l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca »;

e) dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:

« Art. 13-*bis*. - *(Apparato motore, dispositivi di geolocalizzazione e registrazione delle catture) - 1*. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette, sostituisce, altera o modifica l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque naviga con un dispositivo di geolocalizzazione manomesso, alterato o modificato, nonché interrompe volontariamente il segnale, ovvero naviga in aree marine soggette a misure di restrizione dell'attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle espressamente disposte dalle normative europea e nazionale, accertate con sistemi di localizzazione satellitare, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

3. Chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora i prodotti della pesca oggetto dell'illecito rappresentino almeno il 10 per cento del peso totale dei prodotti di specie.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a *stock* oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dal Mar Mediterraneo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora i prodotti della pesca oggetto dell'illecito rappresentino almeno il 10 per cento del peso totale dei prodotti di specie.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni delle normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.

Art. 13-*ter*. - *(Contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) - 1*. Al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, è fatto divieto di:

a) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunta con pescherecci che esercitano la pesca INN, inclusi nell'elenco dell'Unione europea delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca;

b) effettuare prestazione di assistenza o rifornimento alle navi di cui alla lettera *a)*;

c) coadiuvare la pesca INN o svolgere attività a bordo in qualità di operatore o di proprietario effettivo di peschereccio inserito nell'elenco comunitario delle navi INN.

2. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. Le violazioni costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. Le violazioni costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza il prodotto della pesca proveniente da attività di pesca INN, ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle autorità competenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

Art. 13-*quater*. - *(Intralcio all'attività di ispezione degli organi deputati alla vigilanza e al controllo)* - *1*. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque occulta, manomette o elimina elementi di prova relativi a un'indagine condotta dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza e al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque intralcia l'attività condotta dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza e al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.

Art. 13-*quinquies*. - *(Violazione di obblighi relativi a specie appartenenti a* stock *ittici oggetto di piani pluriennali)* - *1*. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando quanto previsto all'articolo 13-*bis*, comma 4, chiunque viola gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale relative a specie appartenenti a *stock* ittici oggetto di piani pluriennali è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

Art. 13-*sexies*. - *(Violazione di obblighi in materia di etichettatura e tracciabilità)* - *1*. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di etichettatura e tracciabilità, nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni all'acquirente finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

Art. 13-*septies*. - *(Violazioni agli obblighi relativi al rispetto delle taglie minime di riferimento)* - *1*. Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle normative europea e nazionale vigenti, è fatto divieto di:

a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente;

b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente.

2. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al primo periodo devono essere rigettate in mare.

3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.

4. In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di cui al comma 3, restano salvi gli obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente autorità marittima secondo modalità, termini e procedure stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Chiunque non ottempera agli obblighi di comunicazione previsti dal presente comma è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

5. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea e nazionale. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di

tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dei commi 1, lettere *a)* e *b)*, 2, 3 e 5 è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;
b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;
c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;
d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;
e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.
7. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al comma 6, al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione è applicata una riduzione pari al 10 per cento del peso rilevato senza arrotondamento di decimali. Non è possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello strumento, che sono già comprese nella percentuale sopra indicata.
8. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, non è applicata la sanzione se la cattura accessoria o accidentale di esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è stata realizzata con attrezzi conformi alle normative europea e nazionale, autorizzati dalla licenza di pesca.
9. Le violazioni di cui ai commi 1 e 3 costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso.
Art. 13-*octies*. - *(Violazioni nell'esercizio della pesca non professionale) - 1*. Chiunque svolge attività di pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
2. Chiunque pone in vendita o esercita il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella effettuata a fini scientifici, salvo quanto disposto dall'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro.
3. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque:
a) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea. La sanzione è aumentata di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione e il tonno rosso (*Thunnus thynnus)*;
b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, ovvero affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso.
4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura e fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 50.000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:
a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 3.000 euro;
b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;
c) oltre 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.000 euro e 50.000 euro.

5. Le sanzioni di cui al comma 4 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano ad oggetto le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione e il tonno rosso (*Thunnus thynnus*). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni dell'articolo 13-*septies*, comma 7.

6. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, agli esercizi commerciali che acquistano pescato in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 4 si applica la sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni lavorativi.

Art. 13-*novies*. - *(Sanzioni amministrative accessorie) - 1*. All'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 10, 11, 12, commi 1 e 3, 13, 13-*bis*, commi 1, 2, 3 e 4, 13-*ter*, 13-*quater*, 13-*quinquies*, 13-*sexies*, 13-*septies* e 13-*octies*, commi 1, 2, 3, lettera *a)*, e 4, consegue l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:

a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, è sempre disposta la confisca degli esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, stabilita dalle normative europea e nazionale. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-*sexies*, la confisca non è disposta nel caso in cui il trasgressore possa dimostrare che la partita dei prodotti della pesca o acquacoltura sia comunque rintracciabile in tutte le fasi della produzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio;

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. È sempre disposta la confisca degli attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente, anche se il trasgressore o l'obbligato in solido si avvalgono della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Gli attrezzi, strumenti o apparecchi confiscati sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;

c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui all'articolo 13, comma 1.

2. Qualora le violazioni di cui agli articoli 11, 12, 13, comma 1, 13-*bis*, comma 4, 13-*ter*, comma 1, e 13-*septies*, abbiano ad oggetto le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione, è disposta, in caso di recidiva, nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche nel caso in cui non sia emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche nel caso in cui non sia emessa l'ordinanza di ingiunzione.

3. Qualora le violazioni di cui agli articoli 10, 11, 12, comma 3, 13, comma 1, 13-*quater* e 13-*septies* siano commesse mediante l'impiego di un'imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche nel caso in cui non sia emessa l'ordinanza di ingiunzione.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione della misura della sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori di cui al comma 3.

Art. 13-*decies (Disposizioni procedurali) - 1*. Le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano per quanto non diversamente disciplinato dal presente capo.

2. In relazione agli illeciti amministrativi individuati nel presente capo, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il Capo del compartimento marittimo territorialmente competente ovvero, in caso di violazioni accertate oltre il limite delle acque territoriali italiane, il Capo del compartimento marittimo di iscrizione dell'unità da pesca.

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 13-*sexies* e fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, le disposizioni di cui al presente capo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati.

4. L'armatore è solidalmente e civilmente responsabile con il comandante dell'unità da pesca per le

sanzioni amministrative inflitte per illeciti commessi nell'esercizio dell'attività di pesca marittima.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo, determinate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono ridotte del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
6. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 12, comma 2, 13-*bis*, commi 3 e 5, e 13-*sexies*, sono aumentate fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione e il trasgressore non si avvale della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 10, 11, 12, commi 1 e 3, 13, comma 1, 13-*bis*, comma 4, 13-*ter*, commi 2 e 4, 13-*quinquies* e 13-*septies*, comma 6, sono aumentate di un terzo nel caso in cui abbiano a oggetto specie ittiche soggette a piani di gestione per la ricostituzione »;
f) all'articolo 14:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« *2.* Le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *a)* ed *e)*, costituiscono infrazioni gravi »;
2) al comma 3, dopo le parole: « , come individuati » sono inserite le seguenti: « nel presente capo e »;
g) all'articolo 19, comma 2:
1) le parole: « , di cui all'articolo 14, comma 2, » sono soppresse;
2) dopo le parole: « , come individuati » sono inserite le seguenti: « nel presente capo e »;
h) all'articolo 22, comma 7, dopo le parole: « norme sulla disciplina della pesca » sono aggiunte le seguenti: « e delle disposizioni concernenti la sicurezza e l'igiene dei prodotti ittici destinati al consumo umano, quando gli accertamenti consistono nella verifica di situazioni oggettive di non conformità che non richiedono valutazioni di ordine tecnico-sanitario »;
i) all'allegato I, i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15 sono abrogati.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
17.1
Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Respinto
Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 13», comma 1, al secondo periodo sopprimere le parole: «o, se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza».
17.2
Bazoli, Franceschelli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Respinto
Al comma 1, lettera e), al capoverso «Art. 13-decies*» sopprimere il comma 6.*
G17.100
Berrino
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge AS n. 1519 recante "Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani";
premesso che
il Titolo II, Capo V, del richiamato disegno di legge intende provvedere al riordino del regime sanzionatorio in materia di pesca marittima e, in particolare, delle sanzioni amministrative oggi previste;
in applicazione dell'articolo 3 della Costituzione e dell'articolo 7 della CEDU, è oramai definitivamente acquisito al nostro ordinamento il principio di retroattività favorevole delle disposizioni che modificano sanzioni amministrative;
secondo tale principio, che completa l'equiparazione tra sanzioni amministrative punitive e

punizioni penali, avviato con l'articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, applicando l'intero complesso di garanzie vigenti in materia penale, la lex mitior successiva esclude la punizione o riduce la stessa anche in riferimento a comportamenti sanzionatori commessi antecedentemente all'entrata in vigore della legge modificativa del quadro sanzionatorio;

tale principio è stato definitivamente formulato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 21 marzo 2019, n. 63, in conformità all'orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, nella parte in cui escludeva l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per gli illeciti di cui all'art. 187-*ter* del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, commessi prima dell'entrata in vigore della stessa legge di modifica del correlato apparato sanzionatorio;

per le situazioni non risolte e non definite, ovvero non passate in giudicato, si chiede l'applicazione della nuova norma, soprattutto in riferimento per i pescherecci, alla sanzione accessoria dei punti sia sulla licenza e sia al comandante, in quanto fortemente penalizzanti; si precisa, inoltre, che rimane comunque in corso l'effettivo esborso della sanzione pecuniaria, già applicata in precedenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di indirizzare, con gli atti attuativi ed esecutivi del disegno di legge A.S. n. 1519, l'applicazione delle nuove disposizioni sanzionatorie anche ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore della legge di riordino del regime sanzionatorio in tutti i casi in cui le nuove disposizioni escludono la rilevanza sanzionatoria di un fatto o prevedono per il medesimo fatto sanzioni più lievi.

G17.100 (testo 2)

Berrino

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS n. 1519 recante "Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani";

premesso che

il Titolo II, Capo V, del richiamato disegno di legge intende provvedere al riordino del regime sanzionatorio in materia di pesca marittima e, in particolare, delle sanzioni amministrative oggi previste;

in applicazione dell'articolo 3 della Costituzione e dell'articolo 7 della CEDU, è oramai definitivamente acquisito al nostro ordinamento il principio di retroattività favorevole delle disposizioni che modificano sanzioni amministrative;

secondo tale principio, che completa l'equiparazione tra sanzioni amministrative punitive e punizioni penali, avviato con l'articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, applicando l'intero complesso di garanzie vigenti in materia penale, la lex mitior successiva esclude la punizione o riduce la stessa anche in riferimento a comportamenti sanzionatori commessi antecedentemente all'entrata in vigore della legge modificativa del quadro sanzionatorio;

tale principio è stato definitivamente formulato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 21 marzo 2019, n. 63, in conformità all'orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, nella parte in cui escludeva l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per gli illeciti di cui all'art. 187-*ter* del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, commessi prima dell'entrata in vigore della stessa legge di modifica del correlato apparato sanzionatorio;

per le situazioni non risolte e non definite, ovvero non passate in giudicato, si chiede

l'applicazione della nuova norma, soprattutto in riferimento per i pescherecci, alla sanzione accessoria dei punti sia sulla licenza e sia al comandante, in quanto fortemente penalizzanti; si precisa, inoltre, che rimane comunque in corso l'effettivo esborso della sanzione pecuniaria, già applicata in precedenza,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di indirizzare, con atti attuativi ed esecutivi del disegno di legge A.S. 1519, l'applicazione delle disposizioni in materia di pesca di cui all'articolo 17 relativamente a violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della stessa legge per le quali non è stata ancora emessa ordinanza di ingiunzione di pagamento e provvedimento di assegnazione punti nel caso in cui siano ora punite con sanzioni più lievi.

17.0.3

Franceschelli, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinto

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

"Art. 17-*bis*

(*Abrogazioni*)

1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 e 13 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, sono abrogati.".

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, ad esclusione del comma 3 dell'articolo 12, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1714 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.2, 1.3, 1.5, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.9, 2.10, 2.11, 2.0.2, 2.0.100, 2.0.1, 2.0.101 (già 1.0.1), 3.1, 3.4, 3.6, 3.8, 3.100, 3.0.100, 3.3, 3.5, 4.7, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.100, 4.0.101, 4.0.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.0.1, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.2, 6.1, 6.2, 6.0.1, 7.4, 7,5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 8.2, 8.1, 9.1, 9.0.2, 9.2, 9.0.1, 10.1, 10.0.1 e 10.0.2.

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1519 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non

ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alfieri, Barachini, Berrino, Bongiorno, Borgonzoni, Bucalo, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Iannone, Irto, La Pietra, Malan, Martella, Meloni, Mirabelli, Monti, Morelli, Nastri, Ostellari, Paganella, Pellegrino, Rapani, Rauti, Rosa, Rubbia, Segre, Silvestroni e Sisto.

.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Naturale, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Valente, per partecipare a un incontro istituzionale.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatrice Aloisio Vincenza
Disposizioni per la creazione di un Fondo per il bilancio partecipativo statale (1728)
(presentato in data 26/11/2025);
senatori Croatti Marco, Guidolin Barbara, Licheri Sabrina
Disposizioni per la condivisione abitativa volontaria in età matura (1729)
(presentato in data 26/11/2025).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente
2ª Commissione permanente Giustizia
sen. D'Elia Cecilia ed altri
Modifiche all'articolo 612-ter del codice penale e altre disposizioni in materia di diffusione illecita di immagini, video o audio a contenuto intimo (1658)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 26/11/2025);
2ª Commissione permanente Giustizia
Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Roccella Eugenia Maria, Gov. Meloni-I: Ministro della giustizia Nordio Carlo
Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento (1694)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali
C.1866 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 26/11/2025);
7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
dep. Mollicone Federico ed altri
Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena» (1695)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della

Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

C.1521 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 26/11/2025);

8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

sen. Minasi Tilde ed altri

Disposizioni per l'efficientamento dell'illuminazione pubblica e degli edifici pubblici attraverso la promozione di sistemi di illuminazione digitalizzati di ultima generazione (1700)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 26/11/2025);

9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

sen. Centinaio Gian Marco, Sen. Bergesio Giorgio Maria

Modifica al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, in materia di uso di droni per l'irrorazione aerea di prodotti fitosanitari in agricoltura (1680)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 26/11/2025);

10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

sen. Guidolin Barbara ed altri

Disposizioni concernenti le attività assistenziali a carattere sanitario degli operatori di interesse sanitario (1651)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 26/11/2025);

10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

sen. Furlan Annamaria, Sen. Paita Raffaella

Disposizioni per la trasparenza e l'equivalenza della contrattazione collettiva nei contratti pubblici e privati (1688)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

(assegnato in data 26/11/2025).

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 25 novembre 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, la comunicazione concernente la nomina del dottor Natale Forlani a presidente dell'Istituto Nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) (n. 130).

Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 10ª Commissione permanente.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che stabilisce il rispetto soddisfacente delle condizioni per il versamento parziale della quarta e della sesta rata nell'ambito del piano per l'Ucraina dello strumento per l'Ucraina (COM(2025) 710 definitivo), alla 3a e alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma della Convenzione che istituisce una Commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell'Ucraina (COM(2025) 701 definitivo), alla 3a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano di investimenti per i trasporti sostenibili (COM(2025) 664 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Rafforzare la capacità del settore delle pensioni complementari dell'UE di migliorare il reddito pensionistico e fornire capitale a lungo termine all'economia dell'UE (COM(2025) 839 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - DigitalJustice@2030 (COM(2025) 802 definitivo), alla 2a e alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 170 del 20 ottobre 2025, depositata il successivo 25 novembre 2025, con la quale dichiara:

1) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'articolo 10, comma 1, terzo periodo, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato;

2) l'illegittimità costituzionale in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), del medesimo articolo 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 24 del 2017, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato (*Doc*. VII, n. 152) - alla 1ª, alla 2ª e alla 10ª Commissione permanente.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 12 al 26 novembre 2025)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 120

CAMPIONE: sul femminicidio a Foggia di una donna marocchina che aveva denunciato l'ex compagno (4-02360) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)
DE CRISTOFARO: sulle misure per mettere in sicurezza l'isola di Stromboli (4-02393) (risp. MUSUMECI, *ministro per la protezione civile e le politiche del mare*)
DE CRISTOFARO ed altri: sulle notizie di attacchi alle navi della missione umanitaria "Global Sumud Flotilla" (4-02383) (risp. TRIPODI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)
FREGOLENT, SCALFAROTTO: sulle condizioni psico fisiche di un detenuto all'interno del carcere "Lorusso e Cutugno" di Torino (4-02363) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)
MAGNI: sui danni provocati dal maltempo nella provincia di Siracusa nel novembre 2024 (4-01745) (risp. MUSUMECI, *ministro per la protezione civile e le politiche del mare*)
RANDO ed altri: sulla messa in sicurezza del territorio di Boccassuolo (Modena), a seguito di una frana di grandi dimensioni (4-02397) (risp. MUSUMECI, *ministro per la protezione civile e le politiche del mare*)
RASTRELLI: sulla gestione degli ormeggi presso l'Accademia aeronautica di Nisida, a Napoli (4-02506) (risp. CROSETTO, *ministro della difesa*)
SCALFAROTTO: sul decesso di due detenuti nel carcere di San Vittore a causa del consumo di stupefacenti (4-02457) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)
ZANETTIN: sul blocco degli stipendi per i lavoratori italiani dipendenti delle basi militari USA in Italia (4-02510) (risp. TRIPODI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)
Interrogazioni

NATURALE, FLORIDIA Barbara, LICHERI Sabrina - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*. - Premesso che:
secondo i dati della camera di commercio di Bari, il prezzo medio dell'olio extravergine di oliva è sceso da 9,3 euro al chilo il 21 ottobre 2025 a 7,4 in appena tre settimane, con una riduzione del 20 per cento in soli 21 giorni. In Calabria, alcune produzioni hanno registrato valori ancora più bassi, tra 6 e 7 euro al chilo;
sul punto, secondo le organizzazioni di settore, una simile dinamica di mercato, priva di giustificazioni economiche o produttive, rischia di destabilizzare l'intero comparto in una fase cruciale dell'annata olivicola;
considerato che questa instabilità colpisce un settore strategico dell'agricoltura italiana, già alle prese con costi di produzione crescenti e difficoltà nel garantire redditività e competitività,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga di dover convocare urgentemente tutti gli attori della filiera al fine di affrontare con tempestività e risolutezza le avversità che sta attraversando il comparto, tramite la definizione di celeri percorsi risolutivi;
se reputi che opportune soluzioni di settore possano essere formalizzate anche attraverso la finalizzazione del piano olivicolo nazionale, la cui definizione risulta ancora in stallo, nonostante le pressanti necessità del comparto;
se non ritenga necessario rafforzare ulteriormente la tracciabilità e i controlli, specie per le provenienze *extra* UE, con il duplice obiettivo di tutelare i produttori italiani e garantire maggiore trasparenza ai consumatori;
se ritenga utile vigilare sulla grande distribuzione organizzata affinché siano mantenute politiche commerciali realmente equilibrate, scongiurando qualsivoglia svalutazione dell'olio italiano, già messo alla prova da dinamiche di mercato sempre più complesse;
se reputi opportuno avviare una campagna di comunicazione istituzionale finalizzata a far comprendere ai consumatori il prestigio dell'olio extravergine "100% italiano", attraverso l'esaltazione dei connaturati valori di qualità, sostenibilità e salubrità.
(3-02267)

CROATTI, BILOTTI, MARTON - *Ai Ministri per lo sport e i giovani, dell'interno e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
si manifestano con frequenza allarmante sul territorio nazionale situazioni che sollevano gravi dubbi sulla solidità economico-finanziaria e sui requisiti di onorabilità dei soggetti che acquisiscono partecipazioni rilevanti nelle società di calcio professionistiche, con particolare riferimento ai *club* militanti nelle categorie inferiori (serie C e D);
tali acquisizioni sono spesso caratterizzate da opacità nelle transazioni, cessioni di quote a prezzi simbolici (come il prezzo di un euro), e l'utilizzo di società acquirenti con un fatturato modesto o una struttura inadeguata, suscitando forte preoccupazione sulla loro capacità di garantire la continuità gestionale del *club*;
numerosi casi di cronaca, riportati da inchieste giornalistiche, hanno indotto il sospetto di possibili infiltrazioni criminali, o comunque di una vulnerabilità dei *club* calcistici rispetto a contesti di riciclaggio di denaro, usura e uso delle società come veicoli economici per la criminalità organizzata;
considerato che:
questi fenomeni sono talmente diffusi da danneggiare l'immagine e la reputazione delle comunità locali, dei tifosi e dell'intero sistema sportivo nazionale, compromettendo la legalità e la trasparenza delle competizioni;
nonostante le norme organizzative interne federali (NOIF, art. 20-*bis*) e i protocolli nazionali (come quello sottoscritto nel 2016 dal Ministero dell'interno, FIGC e leghe) prevedano l'obbligo di verifiche antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) e controlli di onorabilità, tali strumenti sembrano non bastare a prevenire l'accesso a figure e gruppi la cui condotta passata o presente è stata oggetto di forti polemiche, deferimenti o procedimenti giudiziari,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo, nei limiti delle proprie attribuzioni, non ritengano urgente adottare iniziative, anche di carattere normativo, per giungere ad un controllo sistematico e rafforzato delle società sportive professionistiche che cambiano proprietà, valutando strumenti di trasparenza finanziaria, controllo patrimoniale e *audit* più incisivi, in modo da impedire che vengano utilizzate per favorire infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale;
se, altresì, non ritengano fondamentale promuovere un coordinamento e un flusso informativo più rapido ed efficace tra le autorità di pubblica sicurezza e gli organi di controllo sportivo, al fine di intercettare tempestivamente le anomalie nelle transazioni societarie (come l'acquisto di quote sotto sequestro o da parte di soggetti non idonei) e agire in via preventiva a tutela dell'integrità del campionato.
(3-02269)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

TAJANI, LORENZIN - *Al Ministro dell'università e della ricerca*. - Premesso che:
a seguito di bando internazionale, la "John Templeton foundation" (JTF) ha previsto il finanziamento di 8,7 milioni di euro destinato a un prestigioso progetto di ricerca di altissimo profilo scientifico, il cui *principal investigator* è Giuseppe Testa, professore ordinario di Biologia molecolare presso l'università degli studi di Milano (Unimi) e *head of the neurogenomics research of neurogenomics centre* della Fondazione Human technopole (FHT);
capofila di questo progetto è la stessa università; tra i membri della *parteneship* figurano la FHT e altre 9 università e istituzioni di ricerca di rilievo internazionale presenti in Europa, Stati Uniti e Giappone;
ai fini della sua realizzazione, il progetto richiede la sottoscrizione del *grant agreement*, inviato da JTF a Unimi il 22 luglio 2025 e, da quella data, sollecitato ben 12 volte senza, tuttavia, ricevere mai una risposta adeguata;
il 2 dicembre 2025 rappresenta l'ultima data utile per la formalizzazione del *grant agreement*, pena la perdita del finanziamento, già prorogato una volta;
questo inspiegabile ritardo nella formalizzazione rischia di comportare la perdita dell'ingente finanziamento destinato a ricerca avanzata e di pregiudicare gravemente la reputazione dell'Italia presso un importante ente filantropico internazionale;

considerato che secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2018, n. 28, recante il regolamento disciplinante la fondazione per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca "Human technopole", la fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con particolare riferimento all'esame del bilancio della fondazione e della relazione annuale concernente i risultati dell'attività svolta, prevista dallo statuto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative urgenti intenda adottare entro il 2 dicembre 2025, nell'ambito della sua competenza, al fine di evitare la perdita del finanziamento di 8,7 milioni di euro, assicurando la tempestiva firma del *grant agreement* anche mediante l'attivazione di un tempestivo confronto tra gli enti coinvolti.

(3-02268)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FLORIDIA Aurora - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della sicurezza energetica*. - Premesso che:

il 27 luglio 2015 è stato siglato un protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Bolzano, con l'obiettivo di valorizzare la zona del passo dello Stelvio, anche al fine di una possibile candidatura come patrimonio mondiale dell'umanità;

al protocollo ha fatto seguito la costituzione della società "Passo dello Stelvio Srl";

lo statuto della società, approvato dalla Giunta provinciale di Bolzano con delibera n. 622 del 2021, prevede come obiettivi principali la valorizzazione turistica dell'area, nel rispetto della sostenibilità ambientale, e la trasformazione della strada dello Stelvio in un percorso di alta quota ad alta compatibilità ambientale;

con delibera n. 402 del 2024 la Giunta provinciale di Bolzano ha approvato il programma annuale della Passo Stelvio S.r.l., finanziato in gran parte dal fondo Comuni confinanti, per un totale di circa 5,6 milioni di euro;

la Giunta provinciale ha avviato con la delibera n. 472 del 2025 la modifica del piano urbanistico comunale di Stelvio per realizzare un punto di controllo sulla strada statale 38;

rispondendo all'interrogazione n. 943/25, l'assessore provinciale per la mobilità di Bolzano ha dichiarato che non esiste attualmente una base giuridica idonea per introdurre pedaggi o sistemi di controllo digitale del traffico al passo dello Stelvio, in quanto non sussistono problematiche relative alla purezza dell'aria nella zona;

visto che:

la Giunta provinciale ritiene che, al momento, non vi siano possibilità di limitare o contingentare il traffico sulla strada per il passo dello Stelvio. Tuttavia, le azioni intraprese puntano alla valorizzazione turistica della strada, con il rischio di un aumento significativo del traffico motorizzato, già molto intenso in estate e nei fine settimana, in particolare nei comuni di accesso come Prato e lungo la val Venosta. L'ulteriore aumento di attrattività potrebbe favorire anche una crescente diffusione di eventi automobilistici, inclusi raduni di auto d'epoca;

il protocollo d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le Province di Trento e Bolzano e la Regione Veneto per l'attuazione del piano "Mobilità sostenibile dei passi dolomitici" prevede una riduzione del 55 per cento delle emissioni climalteranti entro il 2030 rispetto al 1990;

considerato che:

è ancora in discussione la candidatura come patrimonio mondiale dell'umanità del passo dello Stelvio;

l'esperienza delle Dolomiti, sito naturale patrimonio mondiale UNESCO dal 2009, ha dimostrato che tale riconoscimento può portare a un forte aumento del flusso turistico e del traffico, con conseguenti criticità ambientali;

dal punto di vista attuale, l'inserimento del passo dello Stelvio nel patrimonio mondiale dell'umanità comporterebbe un ulteriore aumento del traffico, in contrasto con gli obiettivi di sostenibilità e tutela ambientale,

si chiede di sapere:
quale sia lo stato attuale di attuazione del piano "Mobilità sostenibile dei passi dolomitici" e quali misure siano state realizzate ai fini della riduzione del 55 per cento delle emissioni climalteranti entro il 2030 rispetto al 1990;
se il Governo intenda sollecitare la Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Lombardia a completare in tempi certi le proprie politiche di sviluppo sostenibile, di adattamento e di mitigazione e ad avviare immediatamente l'attuazione di misure concrete e monitorabili per raggiungere gli obiettivi fissati dal regolamento (UE) 2021/1119;
se intenda introdurre a livello nazionale strumenti di monitoraggio vincolante dell'attuazione delle strategie regionali di adattamento ai cambiamenti climatici, con possibilità di interventi statali, anche di carattere sostitutivo, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano e dal regolamento europeo;
se intenda verificare, con ogni strumento opportuno, se la qualità dell'aria relativa al passo dello Stelvio non subirà peggioramenti, a seguito dell'attuazione delle delibere di Giunta che mirano alla valorizzazione turistica della strada statale 38;
se intenda verificare se i fenomeni legati all'*overtourism*, che conseguiranno all'inserimento del passo dello Stelvio tra i siti UNESCO, comporteranno un ulteriore peggioramento della qualità dell'aria, oltre a un uso insostenibile delle risorse naturali pertinenti all'area interessata;
quali siano le modalità con cui si intende bilanciare le necessità di valorizzazione turistica e le esigenze di salvaguardia della sostenibilità dell'area, in caso di inserimento di quest'ultimo tra i siti UNESCO;
se i Ministri in indirizzo intendano agire sin da ora per la preservazione delle risorse naturali dell'area del passo dello Stelvio, introducendo misure di limitazione o contingentamento degli accessi;
se prevedano di introdurre o rafforzare tali misure, oltre alle ulteriori che intendano adottare, nel caso in inserimento dell'area tra i siti UNESCO;
se ritengano che il finanziamento del programma annuale della Passo Stelvio S.r.l., approvato con delibera n. 402 del 2024 dalla Giunta provinciale, derivante dal fondo Comuni confinanti, risponda a esigenze sociali.
(4-02543)
DURNWALDER - *Al Ministro dell'università e della ricerca*. - Premesso che:
per garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale (ASN) e di sostenere le politiche di reclutamento del personale docente previste nel piano nazionale di ripresa e resilienza, nelle more della revisione della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", l'articolo 3-*novies* del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, ha disposto l'istituzione del sesto quadrimestre nell'ambito della tornata ASN 2023-2025;
l'articolo ha stabilito, al contempo, che le domande debbano essere presentate tra il 4 luglio e il 10 novembre 2025, che i lavori si concludano entro il 10 marzo 2026 e che le commissioni nazionali di valutazione siano prorogate fino al 17 agosto 2026;
considerato che
il disegno di legge d'iniziativa governativa volto a revisionare la legge n. 240 del 2010 (AS 1518) è tuttora all'esame parlamentare in prima lettura presso il Senato della Repubblica e non è quindi prevedibile la data di entrata in vigore della nuova disciplina di reclutamento;
non risultano, allo stato, né l'attivazione di ulteriori quadrimestri dell'ASN 2023-2025 né l'emanazione di un nuovo bando successivo al 2025;
considerato altresì che il regolare e continuo reclutamento del personale docente è indispensabile al funzionamento degli atenei e che la situazione attuale determina incertezza per docenti e ricercatori interessati alla presentazione di una domanda di abilitazione scientifica nazionale,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi al fine di prorogare per ulteriori due sessioni nel 2026 l'abilitazione scientifica nazionale, secondo le modalità attualmente

vigenti, al fine di garantire un passaggio ordinato verso il nuovo sistema di reclutamento e assicurare adeguata certezza procedurale al personale docente.

(4-02544)

DE CRISTOFARO - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:

sempre più frequentemente giornalisti, opinionisti e semplici cittadini che esprimono opinioni critiche, soprattutto sui *social network*, vengono colpiti da querele temerarie, azioni civili e penali o diffide stragiudiziali che, al di là dell'esito processuale, producono un evidente effetto di intimidazione e un uso distorto degli strumenti giudiziari, con conseguente compressione del diritto costituzionale di libera manifestazione del pensiero e di critica politica;

tali pratiche, che includono l'invio seriale di lettere di diffida e richieste di negoziazione assistita *ex* art. 2 del decreto-legge n. 132 del 2014, assumono spesso la natura di veri e propri strumenti di *chilling effect*, dissuadendo i cittadini dall'esercizio della critica verso personalità pubbliche;

secondo quanto riportato dal quotidiano "il Fatto Quotidiano", una deputata del Parlamento europeo risulta essere stata denunciata per crimini d'odio in relazione a dichiarazioni pronunciate il 17 giugno 2025 al Parlamento europeo, ove, riferendosi alle migliaia di bambini uccisi nella striscia di Gaza, avrebbe affermato che si tratterebbe di "figli di terroristi usati come scudi umani";

l'articolo del Fatto Quotidiano che riportava tali dichiarazioni, pubblicato anche sulla pagina "Facebook" del quotidiano il 27 agosto 2025, ha raccolto migliaia di commenti, nella quasi totalità critici e indignati;

risulta all'interrogante che l'eurodeputata abbia conferito mandato al proprio legale affinché inviasse a diversi commentatori una diffida stragiudiziale e un invito alla negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2 e seguenti del decreto-legge n. 132;

nelle diffide, il legale qualifica i commenti critici come "gratuito attacco alla figura personale della mia assistita, in nessun modo scriminato dal diritto di critica", richiamando una recente sentenza della Cassazione (Cassazione penale, 1° luglio 2025, n. 24274), e comunicando che tali espressioni integrerebbero la fattispecie di diffamazione aggravata *ex* art. 595, comma 3, del codice penale, preannunciando iniziative giudiziarie sia civili sia penali, con richiesta di risarcimento;

da notizie di stampa si apprende peraltro che la stessa europarlamentare avrebbe nel tempo utilizzato espressioni di apologia del fascismo o riferimenti a simbologie e *slogan* riconducibili al fascismo storico, incluse celebrazioni della Decima Mas e affermazioni che collegano impropriamente la Resistenza antifascista alla nascita del terrorismo politico degli anni '70;

per contro, coloro che hanno criticato pubblicamente l'europarlamentare ritengono di aver esercitato il proprio diritto di critica politica, tutelato dall'art. 21 della Costituzione, nei confronti di una rappresentante istituzionale che esprime posizioni politiche e storiche controverse, reputate in continuità con l'ideologia fascista e quindi contrarie ai valori fondanti della Repubblica;

l'interrogante non ritiene compatibile con il prestigio della Repubblica italiana e con i doveri connessi a un mandato parlamentare europeo che un'eurodeputata italiana formuli dichiarazioni come quelle del 17 giugno 2025, idonee a compromettere l'immagine internazionale del nostro Paese e contrarie ai principi di umanità e rispetto dei diritti fondamentali;

appare quindi evidente che l'invio massivo di diffide e la minaccia di azioni giudiziarie da parte di un personaggio politico verso cittadini che esprimono dissenso rischia di configurare un uso strumentale e intimidatorio del sistema giudiziario, idoneo a silenziare la critica politica e a condizionare il dibattito democratico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti, incluso il caso citato, che l'interrogante ha appreso personalmente e che prospettano un possibile abuso degli strumenti giudiziari per finalità intimidatorie;

quali iniziative intenda adottare per contrastare il fenomeno delle querele temerarie, delle diffide intimidatorie e dell'uso distorto degli strumenti penali e civili, che incide gravemente sul libero esercizio del diritto di critica e sulla libertà di informazione.

(4-02545)

DE CRISTOFARO - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:

secondo l'associazione "Addameer" per la difesa dei diritti umani, nel corso degli ultimi 5 decenni circa un milione di palestinesi sono stati imprigionati o detenuti in Israele, pari a circa il 20 per cento dell'intera popolazione palestinese;

il tasso di condanna dei palestinesi davanti ai tribunali militari israeliani sfiora il 90 per cento, sulla base di procedimenti sommari che spesso si svolgono in pochi minuti, senza un'adeguata assistenza legale e in una lingua che molti imputati non comprendono;

dal 7 ottobre 2023 Israele ha arrestato oltre 15.000 palestinesi provenienti da Gaza e circa 20.000 dalla Cisgiordania, tra i quali 1.560 bambini, 595 donne, 408 medici e operatori sanitari e 202 giornalisti;

attualmente nelle carceri israeliane si trovano circa 10.000 prigionieri palestinesi, compresi circa 350 minori tra i 13 e i 18 anni e 27 donne; non è noto il numero dei detenuti provenienti da Gaza;

circa 300 prigionieri sono stati condannati all'ergastolo e circa 4.000 sono sottoposti al regime di "detenzione amministrativa", che consente l'incarcerazione senza processo, senza formule di accusa specifiche, con accesso limitato o inesistente alla difesa e può essere rinnovata a tempo indeterminato ogni sei mesi;

il sistema carcerario israeliano comprende 19 prigioni, solo una delle quali situata in Cisgiordania ("Ofer"), mentre le altre si trovano in territorio israeliano, rendendo di fatto quasi impossibile ai familiari dei detenuti ottenere permessi di visita; oltre alle carceri, esistono numerosi centri di detenzione, sedi di interrogatori e tribunali militari;

numerosi rapporti di organizzazioni per i diritti umani denunciano condizioni detentive gravissime: uso sistematico della tortura, incluse forme di violenza sessuale su uomini e donne; negazione sistematica delle cure mediche; alimentazione insufficiente; casi documentati di amputazioni dovute alla mancata assistenza sanitaria; diffusione di malattie, tra cui la scabbia, dovute alle condizioni igieniche carenti; pratiche di isolamento prolungato con gravi conseguenze psicologiche, in particolare sui minori;

dall'inizio dell'attuale *escalation*, si registrano almeno 78 decessi nelle carceri israeliane per tortura, malnutrizione o mancanza di cure mediche, mentre non è noto il numero dei detenuti deceduti provenienti da Gaza;

Israele è uno dei pochissimi Paesi al mondo che sottopone sistematicamente minori, esclusivamente minori palestinesi, a tribunali militari e a detenzione in condizioni disumane nelle carceri di Ofer e "Megiddo", in celle buie, umide, fredde, sovraffollate, spesso in isolamento in spazi inferiori ai 2 metri quadrati, senza accesso alla luce naturale; ogni anno tra i 500 e i 700 minori palestinesi vengono arrestati e processati in violazione della convenzione ONU sui diritti del fanciullo, di cui Israele è Stato parte;

come denunciato da numerose organizzazioni israeliane e internazionali tale sistema configura un vero e proprio regime giuridico "duale" che discrimina in base all'appartenenza etnica, assicurando impunità ai cittadini israeliani e criminalizzando la presenza e qualsiasi forma di resistenza dei palestinesi;

dall'inizio dell'*escalation* militare del 2023, il Governo israeliano ha inoltre negato al Comitato internazionale della Croce rossa (ICRC) l'accesso alle carceri e ai detenuti palestinesi e ha smesso di consegnare le liste dei prigionieri, in violazione della terza e quarta convenzione di Ginevra e delle norme di diritto internazionale umanitario;

nonostante gli appelli rivolti dalle principali organizzazioni israeliane per i diritti umani ("Association for civil rights in Israel", "Physicians for human rights", "HaMoked", "Gisha"), l'accesso ai detenuti continua a essere negato;

considerato che:

la gravità delle condizioni descritte solleva profonde preoccupazioni circa violazioni sistematiche dei diritti fondamentali, in particolare dei minori, dei civili vulnerabili e delle persone sottoposte a detenzione amministrativa senza processo;

l'Italia, quale Stato parte delle convenzioni di Ginevra e membro dell'ONU, ha il dovere di attivarsi affinché siano garantite trasparenza, accesso umanitario e rispetto del diritto internazionale;

l'Italia è stata inoltre rieletta il 14 ottobre 2025, per il suo quarto mandato, nel Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ottenendo il maggior numero di voti tra i Paesi del gruppo occidentale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo si sia attivato affinché l'Italia, in sede bilaterale con Israele e nelle sedi multilaterali competenti, chieda l'immediato ripristino dell'accesso del Comitato internazionale della Croce rossa alle carceri israeliane e alle liste dei detenuti palestinesi;
se non ritenga opportuno adoperarsi, anche nell'ambito dell'Unione europea, per sollecitare la fine della pratica della detenzione amministrativa e la garanzia di processi equi nel rispetto del diritto internazionale;
se non ritenga di dover chiedere a Israele il rispetto degli *standard* minimi di trattamento dei detenuti, incluso l'accesso alle cure mediche, il divieto assoluto di tortura, la tutela dei minori e il miglioramento immediato delle condizioni detentive;
se non ritenga necessario promuovere, anche attivando il Consiglio dei diritti umani dell'ONU, un monitoraggio internazionale indipendente sulle condizioni delle carceri israeliane e dei detenuti palestinesi, inclusi i minori, in accordo con le Nazioni Unite e con le organizzazioni umanitarie competenti.
(4-02546)

CUCCHI - *Ai Ministri dell'interno e dell'istruzione e del merito*. - Premesso che:
da numerose fonti di stampa si apprende che la sede di via Asmara dell'istituto superiore "Giosuè Carducci" di Roma è stata oggetto, nel primo giorno di occupazione, di un gravissimo episodio di devastazione perpetrato da un gruppo di persone incappucciate, armate di spranghe e non riconducibili agli studenti dell'istituto;
i danni riportati dalla scuola risultano particolarmente ingenti: arredi e lavagne distrutti, prese elettriche divelte, *computer* e *monitor* resi inutilizzabili dall'acqua, estintori svuotati, vetri dei distributori automatici infranti; risultano inoltre vandalizzati gli uffici di presidenza e di segreteria, con documenti, registri e materiali didattici lanciati nei corridoi e persino dalle finestre;
all'esterno dell'edificio scolastico è stato affisso un manifesto recante la scritta "Stop doomscrolling. Tutto il mondo è fuori", firmato "Gioventù nazionale Africano", circostanza che solleva interrogativi sulla natura dell'incursione, sulle sue finalità e su possibili elementi di intimidazione politica nei confronti della comunità scolastica;
secondo le prime stime tecniche e contabili, i danni materiali ammonterebbero a decine di migliaia di euro, con ripercussioni pesantissime sulla ripresa delle attività didattiche, tanto che la scuola è stata costretta ad annullare l'*open day* previsto per il 22 novembre 2025 e a riorganizzare in emergenza numerosi laboratori e attività curricolari;
nei medesimi giorni si sono registrati episodi analoghi presso altri istituti romani, tra cui il liceo "Righi", il liceo "Tasso" e il liceo "Bramante", dove, secondo testimonianze degli studenti, gruppi di persone incappucciate avrebbero fatto irruzione durante la notte, accompagnando l'azione distruttiva con cori e simbologie riconducibili a movimenti dell'estrema destra, nonché con lanci di bottiglie e pietre, devastazioni e perfino aggressioni fisiche;
episodi di pari gravità sono stati documentati anche fuori dal territorio romano: al liceo "Da Vinci" di Genova, a fine ottobre, durante un'occupazione pacifica e approvata dall'assemblea degli studenti, un gruppo di individui incappucciati si sarebbe introdotto nell'istituto devastando locali e arredi, intonando *slogan* inneggianti al duce e tracciando svastiche sui muri;
considerato che:
gli episodi richiamati delineano, se confermati, un quadro di violenza organizzata e sistemica riconducibile a gruppi dell'estrema destra, con un evidente intento intimidatorio nei confronti di studenti e istituzioni scolastiche;
le incursioni rischiano di compromettere gravemente non solo la sicurezza degli studenti e del personale scolastico, ma anche il diritto allo studio, la continuità didattica e la piena funzionalità degli istituti coinvolti;
le scuole, già messe alla prova da carenze strutturali e da limitate risorse, potrebbero trovarsi

nell'impossibilità materiale di garantire lezioni in presenza nelle aree e negli spazi maggiormente danneggiati;
risulta pertanto urgente comprendere quali misure immediate si intenda adottare per ripristinare condizioni di sicurezza e agibilità, e quali interventi strutturali si intenda porre in essere per prevenire e contrastare episodi analoghi,
si chiede di sapere:
quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendano adottare, ciascuno per quanto di propria competenza, per garantire nell'immediato la sicurezza degli studenti, dei docenti e del personale scolastico negli istituti colpiti, anche mediante l'attivazione di interventi straordinari di ripristino e messa in sicurezza degli edifici;
se non ritengano necessario richiedere e coordinare, d'intesa fra loro, un potenziamento della vigilanza e della prevenzione nei pressi degli istituti scolastici, soprattutto in periodi caratterizzati da occupazioni studentesche o da un aumento di tensioni sociali;
quali strumenti di sostegno economico straordinario intendano predisporre per consentire agli istituti danneggiati di riparare con tempestività le strutture compromesse, garantendo il regolare svolgimento delle attività didattiche senza ulteriori ritardi;
se non ritengano opportuno attivare protocolli nazionali più stringenti per la tutela della sicurezza interna degli istituti durante le occupazioni, assicurando un equilibrio tra libertà di espressione degli studenti e protezione del patrimonio scolastico;
se non ritengano necessario avviare un monitoraggio nazionale degli episodi di violenza, vandalismo e intimidazione a danno degli istituti scolastici, al fine di predisporre una strategia organica di prevenzione e contrasto;
se non ritengano opportuno, in via eccezionale e temporanea, qualora i danni riportati dagli edifici rendano impossibile l'utilizzo di aule e laboratori, autorizzare la didattica a distanza per le sole classi e per il solo periodo strettamente necessario alla messa in sicurezza e al ripristino degli spazi didattici, garantendo così la continuità del diritto allo studio.
(4-02547)

DE CRISTOFARO - *Al Ministro dell'istruzione e del merito*. - Premesso che:
il 23 dicembre 2020 è stato affidato all'associazione temporanea d'imprese "Palazzo Costruzioni Srls - Cetis Srl" l'intervento di adeguamento sismico e funzionale della scuola media "G. Mameli" di Amantea (Cosenza), finanziato a valere sul fondo comma 140 - CUP I98E18000410001 - DM 1007/2017, con contratto stipulato il 25 giugno 2021 e consegna lavori avvenuta il 28 giugno 2021, accettata senza riserve dall'impresa appaltatrice;
risulta che nel corso del 2021 sia stato contabilizzato esclusivamente il primo stato avanzamento lavori (SAL n. 1 al 9 dicembre 2021), con successiva emissione del relativo certificato di pagamento e liquidazione;
nel prosieguo dell'esecuzione, sono emerse criticità operative relative allo smaltimento del materiale da demolizione e alla necessità di una perizia di variante, richiesta dal responsabile del procedimento con determinazione dirigenziale n. 270 del 5 maggio 2022, volta a rimodulare intervento e costi;
nelle more dell'elaborazione e dell'approvazione della variante, in data 7 giugno 2022 i lavori sono stati formalmente sospesi, a oggi la sospensione perdura da oltre 3 anni e mezzo, senza che la scuola sia stata ricostruita né che il cantiere sia stato rimosso;
dalle numerose interlocuzioni avvenute tra la nuova amministrazione del Comune di Amantea eletta in data 12 giugno 2022, Regione Calabria e Ministero dell'istruzione e del merito, negli anni 2023 e 2024, risulta confermato che il finanziamento deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado e nei limiti delle risorse disponibili;
la Giunta comunale, con deliberazione n. 30 del 12 febbraio 2025, ha preso atto della mancata approvazione della perizia di variante 2022 ed ha impartito nuove disposizioni alla direzione dei lavori per la redazione di una variante rimodulata, nel rispetto del quadro economico finanziato, e il direttore dei lavori ha quindi trasmesso una nuova proposta il 29 aprile 2025;
ad oggi permangono condizioni di particolare degrado dell'area di cantiere, situata in pieno centro

urbano e con la presenza, da anni, di cumuli di materiale da demolizione esposti agli agenti atmosferici, e tali condizioni generano preoccupazione nella popolazione, anche sotto il profilo sanitario;
considerato che:
risultano carenti o incomplete, secondo le informazioni disponibili all'interrogante, le attività di caricamento e aggiornamento della documentazione progettuale e finanziaria sulla piattaforma ministeriale di monitoraggio, richiesta ai fini della corretta gestione del finanziamento;
la durata del fermo dei lavori potrebbe esporre l'intervento al rischio di revoca o definanziamento, con gravi conseguenze per la comunità locale, già privata da anni della propria scuola secondaria,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'attuale situazione relativa all'intervento di adeguamento sismico e funzionale della scuola media G. Mameli di Amantea, sospeso dal 7 giugno 2022;
se abbia svolto ispezioni in merito allo stato di avanzamento procedurale, alla correttezza delle attività di monitoraggio, e alla completezza della documentazione caricata sulla piattaforma dedicata e, in caso contrario, se non ritenga di procedervi anche nei confronti dei soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento, per accertare eventuali responsabilità amministrative o tecniche nella prolungata inattività del cantiere;
se sussistano i presupposti di revoca o definanziamento del progetto legato ai tempi di fermo dei lavori e agli adempimenti non completati dal soggetto attuatore;
quali iniziative urgenti, per quanto di competenza, ritenga di adottare al fine di garantire la rapida ripresa dei lavori e la realizzazione della nuova scuola, essenziale per la comunità scolastica e cittadina.
(4-02548)
MUSOLINO - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che:
l'archivio di Stato di Messina è attualmente ospitato nei locali di via Avellino, sede nella quale fu trasferito nel 2010 dopo un lungo processo amministrativo e autorizzativo, e la cui idoneità è stata più volte riconosciuta sia per gli uffici che, soprattutto, per la qualità e l'ampiezza dei depositi, collocati allo stesso livello della sala di studio;
il contratto di locazione stipulato nel 2010 con la società COS.MER. S.r.l. prevedeva un canone ritenuto congruo dagli uffici competenti; successivamente, nel 2012, in forza delle disposizioni introdotte dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il canone di locazione fu ridotto obbligatoriamente del 15 per cento, con conseguenti tensioni con i proprietari dell'immobile;
negli anni successivi il competente Ministero ha intrapreso una serie di iniziative volte a individuare una sede alternativa, iniziative che però non hanno trovato compiuta realizzazione. Nel 2016 è stata avviata un'indagine di mercato per la ricerca di nuovi locali, procedura che non ha avuto seguito. Nel 2020 il Ministero ha proposto alla proprietà dell'immobile una rinegoziazione del canone a un importo notevolmente inferiore, proposta che la società COS.MER. ha ritenuto insostenibile e quindi ha respinto. A seguito di tale rifiuto, il Ministero ha comunicato la disdetta del contratto con decorrenza dal 1° gennaio 2022. Nonostante ciò, l'amministrazione è rimasta nell'immobile continuando a corrispondere un'indennità di occupazione extracontrattuale;
a causa dell'incertezza protrattasi negli anni, la proprietà ha avviato trattative con altri soggetti, intimando infine il rilascio dell'immobile entro ottobre 2025, poi prorogato a dicembre, generando forte preoccupazione nella comunità scientifica e cittadina, che teme la dispersione o delocalizzazione del patrimonio documentario;
risulta che una delle ipotesi valutate sia quella dell'acquisto o dell'affitto dell'istituto "Don Bosco", ma non è dato conoscere lo stato di avanzamento delle interlocuzioni, né se siano state prese in considerazione alternative, quali ad esempio gli immobili dell'ex Poste-Ferrovie in via Torino, i locali dell'ex ospedale Margherita o altri edifici pubblici e privati sul territorio cittadino,
si chiede di sapere:
a che punto siano le trattative per l'acquisto o l'affitto dell'istituto Don Bosco, o di altra sede ritenuta

idonea ad accogliere l'archivio di Stato di Messina;
per quale motivo, nonostante la disdetta del contratto comunicata nel 2020 e la scadenza del 1° gennaio 2022, non sia stata avviata fin dal 2022 un'effettiva pianificazione per reperire una sede alternativa, evitando così l'attuale situazione di emergenza;
se esista già un contratto di acquisto o di locazione e, in tal caso, quali siano i tempi stimati per gli eventuali lavori di adeguamento necessari a rendere i locali conformi ai requisiti archivistici;
se il Ministero della cultura abbia preso in considerazione sedi diverse dall'istituto Don Bosco, in particolare gli immobili dell'ex Poste-Ferrovie di via Torino, dell'ex ospedale Margherita, o altre strutture pubbliche disponibili sul territorio.
(4-02549)
PIRRO, DAMANTE, LICHERI Ettore Antonio, MARTON - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
nella serata del 24 novembre 2025 l'imam della moschea di via Saluzzo a Torino, Mohamed Mahmoud Ebrahim Shanin, è stato destinatario di un decreto di espulsione per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo;
egli è cittadino egiziano, residente in Italia da quasi 20 anni, noto dissidente del regime egiziano guidato da Abdel Fattah al-Sisi e già oggetto di persecuzioni nel Paese d'origine;
come riportato da alcune fonti stampa, l'imam è una figura pubblicamente conosciuta sul territorio torinese anche per il suo impegno nel dialogo interreligioso e nei percorsi di integrazione, come documentato da un'iniziativa pubblica del 2016 promossa dal Comune di Torino, in cui la Costituzione italiana venne presentata e discussa all'interno della moschea di via Saluzzo;
considerato che:
il Ministero dell'interno ha disposto la revoca del permesso di soggiorno di Shanin e il conseguente rimpatrio in Egitto, circostanza che potrebbe esporlo a un concreto rischio di arresto, detenzione arbitraria e torture;
risulta agli interroganti che Shanin abbia formalizzato una nuova domanda di protezione internazionale, con presentazione del modello C3; nonostante ciò, l'autorità giudiziaria ha convalidato il provvedimento di rimpatrio;
anziché attendere l'esito della domanda da parte della commissione territoriale in condizione di libertà, l'uomo è stato trasferito, secondo quanto dichiarato dal suo difensore, avvocato Gianluca Vitale, presso il centro di permanenza per i rimpatri di Caltanissetta;
con l'interrogazione 4-06215, presentata dall'on. Montaruli, si sollecitava il Ministro in indirizzo ad "accertare i requisiti relativi alla permanenza di Mohamed Mahmoud Ebrahim Shanin sul territorio italiano o alla sua espulsione, al fine dell'allontanamento dal territorio italiano",
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di rivedere il provvedimento di espulsione adottato nei confronti di Mohamed Mahmoud Ebrahim Shanin, sospendendo ogni iniziativa di rimpatrio verso l'Egitto, al fine di garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona e delle tutele previste per chi richiede asilo.
(4-02550)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente
9ª Commissione permanente(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):
3-02267 della senatrice Naturale ed altre, sulle misure per rafforzare il comparto olivicolo italiano.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 364ª seduta pubblica del 25 novembre 2025, a pagina 35, sotto il titolo "Congedi e missioni", dopo il primo paragrafo, inserire il seguente capoverso: "Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Mieli, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica."

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.